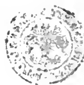


FILOSOFIA POLITICA

PARTE I.

Tipografia di Mariano Cecchi.



FILOSOFIA POLITICA

DI

LORD ENRICO BROUGHAM

TRADOTTA

DA

PAOLO EMILIANI-GIUDICI E RAFFAELE BUSACCA.

PARTE I.

PRINCIPII DEL GOVERNO.
GOVERNO MONARCHICO.

FIRENZE
ACHILLE BATELLI

—

1850.



INTORNO

ALLA FILOSOFIA POLITICA

DI

LORD ENRICO BROUGHAM

DISCORSO PRELIMINARE

DI

RAFFAELE BUSACCA

SOMMARIO

za, che vien dal lustro degli antenati è artificiale, o residuo di vera aristocrazia.

XXIX. I difetti dell'aristocrazia pura sono gli stessi che quelli della pura monarchia: le differenze vengon soltanto dall'indole delle corporazioni.

XXX. Le virtù dei corpi aristocratici posson nascere soltanto da cause estranee al principio costitutivo dell'aristocrazia. Il privilegio tende ad estinguere la capacità naturale a fare il bene.

XXXI. Distinzione tra lo spirito conservatore bene inteso, e quello d'immobilità: solo il secondo è proprio dell'aristocrazia.

XXXII. La stessa legge naturale osservata per la monarchia determina la nascita e la caduta dell'aristocrazia.

XXXIII. Cercare i pregi o difetti della vera democrazia, considerandola come ordinamento sociale o sistema di legislazione, è lo stesso che cercarli nelle leggi della naturale giustizia.

XXXIV. Considerandola come forma di governo, i difetti della democrazia sono relativi all'attuazione falsa, o alla inopportuna: non posson venire dal principio costitutivo della democrazia bene intesa.

XXXV. La mancanza degli elementi aristocratico e monarchico, più che le condizioni positive, determina la nascita e la durata della democrazia pura.

XXXVI. I suoi pregi dipendono nel fatto in parte da quelle condizioni negative, in parte maggiore dalle positive, ossia dal buon ordinamento, e dalla capacità politica generalmente sviluppata.

XXXVII. La capacità politica è indispensabile ai buoni risultati della pura democrazia; non vi si potendo supplire colla compressione governativa. Se manca, cadesi nell'anarchia; ed è così che nascono gli altri governi imperfetti.

XXXVIII. Esame dei varj difetti soliti svilupparsi nella democrazia pura: come sia vero che dipendono dall'anzidette cagioni.

XXXIX. Nella democrazia pura l'equilibrio dei poteri ha scopo ben diverso che negli altri governi. La mancanza di più poteri legali autonomi non è quindi difetto d'equilibrio.

XL. Esame dei pregi attribuiti alla democrazia pura: come si perdono mancando le anzidette condizioni positive e negative.

XLI. I governi misti nascono dalla esistenza contemporanea di più elementi contrarj, aventi una forza reale. Sono una transazione tra queste forze.

XLII. Questa origine di fatto è dimostrata dalla storia d'Europa. Dalla transazione dei governi misti dipende la pace dell'attual società.

XLIII. Principio costitutivo del governo misto; guarentigia e mezzi di difesa, che concede ai varj elementi partecipanti al governo.

XLIV. I suoi pregi sono relativi alle condizioni di fatto. Non cambia la natura degli elementi partecipanti. Però la sua esistenza dimostra l'impossibilità della pura democrazia in quel paese.

XLV. Il contrasto del governo misto, sebben non cambi la natura degli elementi partecipanti, ne modifica il carattere.

XLVI. Come questi elementi si raffrenino reciprocamente nel governo misto.

XLVII. I risultati del governo misto dipendono dal modo della sua attuazione, dal rapporto in cui stanno le forze reali dei vari elementi, e dall'incivilimento. Sino a qual segno la forma dei governi sia importante.

XLVIII. La solidità del governo misto non è immobilità. Come le stesse modificazioni dell'ordinamento costituzionale vi siano pacifiche e graduali.

IL. Il sistema rappresentativo è il solo mezzo possibile di dare al popolo partecipazione reale al potere. Quella delle assemblee popolari è fittizia. Il sistema rappresentativo ha per base la teoria delle capacità: difficoltà che incontra la sua logica attuazione.

L. Paragone fatto da Lord Brougham tra il sistema rappresentativo e il federativo. Il contrapposto della federazione è l'Unità.

LI. Il principio di tutti i modi d'Unione politica si è la diminuzione dell'esercizio della sovranità locale. L'Unità assoluta non esiste. Tra l'Unità realizzabile e la federazione la differenza è soltanto di gradi.

LII. L'identità d'interesse congiunta alla possibilità di cooperazione è il principio regolante le Unioni politiche ragionevoli: se lo violano, sono illegittime e a tutti nocive.

LIII. Questo principio crea le unioni politiche perfettamente autonome, e le nazionalità; regola le suddivisioni in parti della nazione, e i rapporti delle parti col tutto.

LIV. Il sistema rappresentativo non è invenzione moderna; ma presso gli antichi il grado d'unione essendo minore, differiva il mandato dei rappresentanti.

LV. Il feudalismo non è l'origine di quel sistema, ma contribuì al suo sviluppo.

LVI. Il carattere filosofico manca nella storia dei governi fatta da Lord Brougham. Conseguenze che ne son derivate nell'opera.

LVII. Nell'incivilimento romano il cittadino, non l'uomo, aveva diritti. La schiavitù era conseguenza, e diveniva base dell'ordinamento economico. La ricchezza proveniente da schiavitù è corruttrice. Roma necessariamente decade, quanto più s'ingrandisce.

LVIII. L'indipendenza dell'individuo era la sola idea dei popoli invasori; l'idea di Stato loro mancava. Il Cristianesimo crea moralmente l'uomo dotandolo di diritti naturali; distrugge l'incompatibilità degl'interessi umani.

LIX. Il principio dell'indipendenza nel feudalismo è contemperato dal privilegio. La contradizione tra questo e la bene intesa uguaglianza è la causa distruggitrice del feudalismo.

LX. La civiltà antica si salva nei municipj. Il principio del privilegio vi ha

meno forza. L' elemento economico del lavoro libero è la loro base: da questo viene la loro potenza distruttrice del privilegio. La guerra dei municipj coll' aristocrazia è lotta dell' elemento democratico coll' aristocratico.

LXI. Il potere regio nell' epoca feudale era un privilegio feudale, e quindi la monarchia era un governo misto. Il potere regio collegandosi coll' elemento democratico combatte il privilegio, e resta assoluto.

LXII. Il principio del potere regio assoluto, se prevalente nell'opinione, non fu che deviazione apparente del movimento sociale. Il potere regio ha da sè stesso distrutto il principio del privilegio dell'antica monarchia; la nuova deve quindi modificarsi per non cadere.

LXIII. Nè il potere regio, nè la naziono attualmente rappresentano intera nell' opinione l' autorità sociale. Il consolidamento politico può solo venire dalla fusione di quelle due autorità in una sola, mercè del governo misto.

LXIV. L'attuale incivilimento nacque in Italia. Difficoltà della sua Storia: è da distinguere l' Italia in feudale e municipale.

LXV. Inesattezza della parte storica dell'opera di Lord Brougham riguardante la Sicilia.

LXVI. Differenze tra la storia dell' Italia municipale e quella del resto d' Europa. Assurdità di considerare le repubbliche italiane come se fossero in preda a continuata anarchia.

LXVII. Le guerre civili d' Italia eran guerre di principj. Prima loro causa, la questione religiosa del potere temporale dei papi.

LXVIII. Seconda causa, dominazione straniera e frazionamento. Le altre nazionalità sono state costituite dalla conquista; l' italiana può esserlo solo dall' Unione spontanea prodotta dall' incivilimento. Questa non era possibile nell' epoca antica.

LXIX. La lotta tra ricchi e poveri, comune a tutti gli Stati commerciali, terza causa di quelle dissensioni.

LXX. Le repubbliche italiane furono, quasi tutte, pure democrazie nate senza le condizioni necessarie; la loro aristocrazia era la naturale. Le piccole tirannidi che le seguirono, non venivano dal diritto feudale. La vera monarchia vi si consolidò colle susseguenti invasioni straniere. Danni di questo difetto d' origine.

LXXI. La fisiologia sociale applicata ad un popolo è prima condizione a ben governarlo.

LXXII. Dalla medesima risulta la politica nazionale. Questa non può venir dall' estero, ed ogni generazione vi aggiunge la parte sua.

LXXIII. Importanza degli sindj politici. I movimenti politici non vengono dalle dottrine dei libri: posto il bisogno, i movimenti sono inevitabili. La scienza non fa che additare la via migliore: da lei procede l'opinione colta.

LXXIV. Stato neglelto delle scienze politiche in Italia. Difetto assoluto d'una politica nazionale. Cause di questa deficienza.

LXXV. Profittare della sapienza dei nostri antenati, e degli studj degli stranieri moderni è necessario, perchè nasca la politica nazionale italiana moderna. Con questo intento si offre l'opera di Lord Brougham.

I. Cosa è *Filosofia politica?* Ecco la prima questione che ci si presenta nell'offrire al lettore la *Filosofia politica* di Lord Brougham. Ed invero, se Filosofia, come ben disse Gian-Domenico Romagnosi, è la *Cognizione delle cose dedotte dalle loro cagioni assegnabili*, [1] e se la politica riguarda tutta quanta la vita degli Stati, la Filosofia politica potrebbe definirsi: *la Cognizione di tutte le leggi della natura morale, che governano l'andamento e lo sviluppo progressivo della società verso il suo scopo, e di quei dogmi pratici, o mezzi a raggiunger il medesimo, che si nei rapporti dei cittadini collo Stato, che degli Stati fra loro, risultano da quelle leggi.* Io ben so che una tal definizione esser potrebbe soggetta a controversie, come tutte le definizioni lo sono; ma pure io credo, che qualsiasi altra definizione della Filosofia politica si volesse dare, o sarebbe incompleta, o verrebbe ad esprimere in altri termini quella da me adottata. Ma se questa è Filosofia politica, ognun vede se un trattato di essa, che tutte in sè comprende le scienze morali, sia facile a farsi.

Un tal trattato dovrebbe cominciare dal definire e ben tratteggiare lo scopo ultimo della società; indi, dai rapporti di fatto che legano gli uomini tra loro, si dovrebbe dedurre la fisiologia sociale, gli elementi di cui la società si compone, il modo del loro funzionare, e il tutto sempre in relazione allo scopo; poscia, dai rapporti di fatto e dallo scopo segnato dalla provvidenza dedurre i rapporti di diritto, e il legame morale che unisce l'uomo alla società. Tutto questo poi far si dovrebbe descrivendo ed analizzando i varj stadj della via segnata dalla Provvidenza alla società nel condurla al suo sviluppo; e per cui la vita di essa si modifica a seconda dei tempi e dei luoghi. Dall'esame, finalmente, di-

[1] V. *Introduzione allo Studio del Diritto pubblico universale. Lettere a Giovanni Valeri.* La stessa opera è da consultare per ciò che segue.

tutti questi rapporti di diritto, di fatto e di graduato progresso, risultar dovrebbero tutte quelle massime pratiche per cui l'uomo può e deve cooperare a raggiunger lo scopo, e che sono tanti mezzi che la natura gli appresta.

In una tal'opera, è facile vedere, la parte pratica non potrebbe andar disgiunta dalla teorica; poichè l'arte di governar gli Stati non può essere nè logica, nè morale, nè valevole, se non procede dalle leggi della natura morale, che vengono espresse dalla teoria scientifica: ciò è tanto vero, che nell'ordine morale pratica e teoria quasi si confondono. L'arte di costituire i governi, e le questioni cui dà luogo, formar dovrebbero certamente una parte della Filosofia politica, volendola completa; ma assunta la Filosofia politica nel suo vero senso, l'arte o scienza delle costituzioni diviene parte soltanto accessoria della medesima. Poichè allora si vedrebbe, come tutta la vita degli Stati non istà nel governo, e che non basta costituirlo bene perchè la società sia felice: si vedrebbe di più, come l'arte di costituire i governi deriva dal complesso di quelle leggi naturali che formano l'essenza della Filosofia politica. Di modo che, quando questa fosse completa e perfetta in tutte le sue parti teoriche, redigere una Costituzione ridurrebbesi in certo modo all'arte facile di formulare le conseguenze pratiche della scienza.

La storia, finalmente, deve senza dubbio cooperare alla Filosofia politica; poichè non v'ha scienza senza fatti, e la maggior parte dei fatti che riguardan quella scienza si hanno dalla storia. Ma la storia non è la scienza; nè l'esposizione di ciò che gli uomini han fatto, basta da sè sola a mostrare quello che far dovrebbero; come nè anche la nuda esposizione dei beni o dei mali da loro goduti o sofferti, basta da sè sola a mostrare la relazione tra causa ed effetto. Lungi, adunque, che formar potesse parte essenziale della filosofia politica, la storia ad altro servir non dovrebbe che a prestare dei materiali di fatto, che secondo le occasioni adibir si possono come esempj, a conferma delle dottrine, mostrando sempre in ogni caso la relazione tra il fatto storico e la teoria scientifica. E lo stesso è da dire della narrazione dei varj spedienti e dei varj modi che gli uomini han praticato

nel costituire i governi. La storia delle Costituzioni forma piuttosto parte della storia della scienza, anzichè la scienza stessa: ma quando pure introdur si volesse in un trattato di Filosofia politica, questa parte esser non dovrebbe, se non se l'esame critico delle costituzioni, o forme di governo già sperimentate, messe in rapporto colle teorie scientifiche già stabilite.

II. Ora, pria di giudicare quel che il nostro autore ha fatto, una riflessione è necessaria. Nello stato attuale delle morali scienze, un ottimo trattato di vera *Filosofia politica* è opera possibile? Io non credo che ci sia un uomo da tanto. Nè la difficoltà proviene, come potrebbe credersi, soltanto dalla vastità dell'argomento: bensì, la difficoltà maggiore si è nell'infanzia di tutte le morali dottrine considerate in rapporto alla vita politica della società; infanzia che toccherebbe con mani colui che, assunto il vero senso della Filosofia politica, si mettesse a farne un trattato. Nè può essere altrimenti, allorquando si riflette, che lo stesso metodo sinora tenuto nel trattare le materie morali, ripugna ad una scienza complessiva, qual si è la Filosofia politica.

Una è, infatti, la natura; e nell'ordine morale, come nel fisico, tutto è complesso, tutto è coordinato: non si può quindi concepire un ordine di fatti, che non sia in relazione indissolubile con tutti gli altri; nè quindi si può dedurre una legge morale, o una teoria scientifica, che presenti tutti i caratteri della verità, senza che la stessa si trovi in armonia con tutte le altre leggi. Ciò in altri termini vuol dire, che come una è la natura, una in sostanza si è la scienza: e le suddivisioni che della medesima facciamo, non sono scienze eterogenee e senza relazioni tra loro; ma sono suddivisioni fattizie d'uno stesso tutto, da noi immaginate per vincer la difficoltà di abbracciare ad una volta tutti i rapporti. Così essendo, qual sarebbe il metodo logico di trattar le varie scienze politico-morali, il cui insieme forma quello che potrebbe dirsi scienza sociale? Io non ne vedo che uno. La scienza sociale essendo intrinsecamente operativa, bisogna cominciare dal ben determinare e definire il suo scopo; e le suddivisioni di essa, cioè le varie scienze morali politiche, essendo parti d'uno stesso tutto, esser non devono che suddivisioni dello stesso scopo, dando

a ciascuna uno scopo speciale che formi parte dello scopo generale. I fatti, poi, sono certamente i materiali delle scienze; ma una cosa si è distinguere le scienze circoscrivendo i fatti, altro è distinguerle suddividendo lo scopo. Le scienze morali e politiche abbisognano di fatti; ma tutti i fatti appartengono a tutte le scienze; e la divisione logica delle medesime consiste nel considerare ciascuna tutti i fatti in rapporto al suo scopo speciale, avvalendosi pure giusta il bisogno dei dogmi desunti da altra scienza, e mettendo tutti i dogmi e tutti i fatti in rapporto tra loro.

Però il metodo seguito sinora è precisamente il contrario. Invece di assegnare alle scienze operative uno scopo speciale considerato come parte del generale, spesso si toglie affatto il carattere di scienza operativa a quelle che l'hanno, facendone una scienza puramente contemplativa; come è avvenuto nella económia politica. In tutte poi, invece di distinguerle a seconda del loro scopo speciale, la divisione delle scienze si è fatta suddividendo e circoscrivendo i fatti, formandone tanti ordini separati e distinti, senza alcun nesso naturale, o rapporto necessario tra loro. Ma le conseguenze di un tal metodo sono evidenti. Prima conseguenza si è, che questa divisione essendo tutta arbitraria, una gran parte dei fatti ch'entrar dovrebbe nel dominio d'una scienza per istudiarli nei loro rapporti col suo scopo speciale, ne restano esclusi, e spesso si ritrova dei fatti che non appartengono a scienza alcuna. Altra conseguenza, collegata colla prima, si è, che moltissimi problemi sociali restano insolubili, molte teorie riescono monche o incerte, ed altre teorie desiderate mancano affatto. Nè può essere altrimenti; poichè quella soluzione o quella teoria abbisogna di fatti, che sono stati esclusi dalla periferia arbitraria in cui è stata circoscritta la scienza; o pure, la soluzione dipende dai rapporti che questa scienza si ha con altra affine. È così che abbiamo una economia politica che spesso sembra in contraddizione col diritto, una politica in contradizione colla morale, e tutte le scienze morali, politiche ed economiche, monche e insufficienti allo scopo.

Ora, ritornando alla vera Filosofia politica, la quale altro non è che la Filosofia sociale considerata sotto un particolare aspetto, chi

non vede che un trattato di essa dovrebbe tutto procedere con questo coordinamento delle scienze morali; e che l'autore dovrebbe o farlo da sè o trovarlo fatto? Ma il farlo importa sottoporre ad un nuovo metodo non una, bensì tutte le scienze; ossia, fare un buon trattato di vera *Filosofia politica*, nello stato attuale importerebbe rifare e riordinare tutte le scienze morali nei loro rapporti colla società civile. E vi ha di più. S'inganna colui il quale crede che cotesta difficoltà si eviti in un trattato speciale, nel quale trattar si volesse soltanto una parte della Filosofia politica. È evidente come in tutti i casi la difficoltà è la stessa. Poichè il trattato speciale non può aver per soggetto che una prima o ulteriore sezione della scienza principale: esso quindi la suppone, ed ha per iscopo riassumere, sviluppare, correggere, od ampliare le teorie di quella, che riguardano l'argomento speciale del trattato. Quando, dunque, la scienza principale manca, o lo scrittore deve in occasione del trattato speciale rifar tutta la scienza egli stesso, o il suo lavoro riuscirà necessariamente monco ed incompleto. Infatti, il suo argomento essendo connesso con quello di tutta la scienza, e le teorie di questa collegate con quelle del trattato, è evidente che mancando le une, devono mancare le altre.

III. Non è però una digressione fuor di proposito quella con cui ho cominciato. L'opera di Lord Brougham si presta a molte critiche ed osservazioni, non è senza difetti, e il metodo seguito dallo scrittore accresce le difficoltà a chi vuole sennatamente parlarne. Ma perchè la critica o la lode nel nostro caso fossero utili, è necessario risalire alle cause vere, onde procedono quei difetti, distinguendo quelli che sono imputabili all'autore da quelli che sono inseparabili dall'argomento da lui trattato, e mostrando ad un tempo come nell'epoca nostra sarebbe mestieri che fossero trattate le morali e politiche dottrine. Ed invero, io pregherei coloro che troppo teneri dell'ottimo respingono il buono, a riflettere su quanto abbiamo osservato. Infatti, v'ha forse dei difetti nell'opera che potevano evitarsi, ma la massima parte delle critiche giuste cui dà luogo, derivano da questa ragione: che un trattato di vera *Filosofia politica* nello stato attuale delle scienze non si può fare;

un trattato teorico speciale d'una parte di quella filosofia, per le cagioni stesse, riuscir deve necessariamente monco ed incompleto; e un trattato puramente pratico è impresa più malagevole, mal potendosi in politica disgiungere la parte pratica dalla teorica. Considerando però il merito intrinseco del lavoro coi giusti riguardi a queste insormontabili difficoltà, non è da negare che se vi ha difetti nell'opera, questi vengono in parte dal metodo particolare che ha voluto l'autore seguire, in parte dal non aver dato alla *Filosofia politica* il suo vero significato.

In un'opera di tal natura e con quel titolo, era importantissimo che l'autore avesse cominciato col definire la *Filosofia Politica*, e che poscia avesse esposto tutto il disegno del suo lavoro. Una tale omissione, mentre rende difficile interpretare il concetto generale dell'opera, forse contribuì non poco a quel difetto d'ordine, che ne diminuisce il valore. Però, rilevando dall'opera stessa il concetto essenziale che l'informa, a me sembra che l'autore restringa la Filosofia politica allo studio delle varie forme di governi, alle cause immediate che le producono, agli effetti immediati che ne resultano. Quindi, dopo quello che abbiamo osservato, non occorre dimostrare, che la *Filosofia politica* è da Lord Brougham presa nel senso improprio; e che, invece d'esser quello un trattato generale di *Filosofia politica*, si è un trattato speciale riguardante la forma dei governi. Ora, un trattato speciale sui governi può esser utile, ed utilissimo io reputo quello di Lord Brougham; ma non dando alla Filosofia politica il suo vero significato, e facendo un trattato speciale, egli è caduto negli inconvenienti attualmente inevitabili nei trattati speciali, e comuni quasi a tutti gli scrittori in materia politica. Infatti, dando alla *Filosofia politica* un senso improprio, il carattere filosofico doveva mancare nel trattato; e mancato questo, la spiegazione dei fenomeni politici non poteva essere intera. I governi non sono il risultato di cause fortuite, che agiscono senza nesso con altre cause; ed il fatto storico può mostrare soltanto le cause più vicine ed immediate che han prodotto un governo; mentre poi gli effetti di esso non risultano dalla sola sua forma, ma dal complesso di tutti gli elementi che sono in una società. Al di là delle cause

immediate, e dei *fatti* che direi materiali e palpabili registrati dalla storia, v'è un ordine di cause più elevato e complesso, che ha relazione coll'indole d'un popolo, collo special carattere del suo incivilimento, con tutte le idee che l'informano; e il governo, la sua forma, i suoi effetti non sono che il risultato ultimo di tutte queste cause che agiscono complessivamente. Gli alti principj di Filosofia politica, le grandi leggi naturali che regolano l'incivilimento, non si posson dunque metter da parte in un trattato che riguarda tutte le forme de'governi e tutti i paesi. Ciò forse si può se si tratta di dare una costituzione a un dato popolo, perchè il senso pratico e la cognizione delle cause immediate in tal caso basta sino a certo segno per ben giudicare: ma in un trattato che abbraccia tutte l'epoche, tutti i governi, tutti i paesi, bisogna risalire più in alto per farlo completo; altrimenti, la vera spiegazione dei fenomeni viene a mancare. La politica romana, il despotismo orientale, il feudalismo, il costituzionalismo inglese, i governi municipali del medio evo, la democrazia americana moderna, sono stati o sono il risultato di tutte queste cause complesse, che formano l'incivilimento dei popoli. Il metter da parte gli alti principj filosofici ha avuto per effetto nell'opera di Brougham, che il vero carattere di tutti questi governi, la loro relazioni colle cause che l'han prodotto e cogli effetti che ne sono seguiti, o mancano affatto, o le osservazioni dell'autore sono incomplete. È però questo difetto imputabile allo scrittore? Qui ritornano le difficoltà precedentemente esposte. Per far tutto completamente, l'autore avrebbe dovuto, in occasione dei governi, creare egli stesso tutta la vera filosofia politica, che non è ancor nata. Quel che da lui poteva pretendersi, era soltanto ch'egli la parte filosofica della scienza dei governi trattasse come meglio è possibile.

Però, un'altra difficoltà si è opposta all'autore dallo scopo particolare ch'egli si prefisse. Lord Brougham ha voluto rendere il suo lavoro essenzialmente pratico; e forse per questo ha voluto evitare tutte le astrattezze speculative, limitandosi nelle teorie a quelle che più direttamente mirano alla pratica, ed invece estendendosi moltissimo nella storia. Così egli ha abbracciato troppo ad

una volta. E mentre quella specie d'utilità che può venire dalla pratica forzatamente disgiunta dalla vera filosofia, si ritrova tutta nell'opera, l'avere unito teoria, pratica e storia ha prodotto un difetto di metodo, che spesso genera confusione, ed ha diminuito anche più il vero carattere filosofico di tutto il lavoro: onde, mentre l'opera è assai lunga, pure è incompleta in alcune parti.

L'influenza delle differenti forme di governo sugli affari umani, rifletteva un illustre scrittore, *può essere considerata istoricamente, teoricamente o praticamente; in altri termini, può esser soggetto d'una storia, d'una scienza o d'un'arte. Qualunque di questi tre modi di trattare il vasto argomento del governo si adotti, l'argomento non potrebbe essere adeguatamente trattato senza estendersi moltissimo. Lord Brougham li ha riuniti, ed è stato quindi costretto a comprimere in un trattato la materia di tre. Ciò necessariamente ha reso la sua opera più completa nel suo insieme, e meno nei suoi dettagli, ed ha diminuito la continuità e coesione delle parti. Il che ha reso il lavoro più utile come libro, e meno perfetto come trattato: è stato un sacrificio del merito artistico all'utilità.* [1] Checchè ne sia della distinzione di scienza e d'arte trattandosi di scienze operative, esattissimo mi sembra il giudizio del valente scrittore. Per la confusione della storia colla teoria, Brougham non ha riunite in un trattato le materie di tre, ma ha fatto un trattato di due materie essenzialmente distinte; la teoria pratica dei governi, e la storia dei governi. Con piccole modificazioni la parte storica si potrebbe forse separar dalla teorica, e farne due opere distinte, di cui ciascuna starebbe bene da sè. Nè di ciò è da maravigliarsi, rammentando che la storia presta i materiali alla scienza, ma che la scienza non è la storia, bensì sta nelle conseguenze logiche che trae da questa. L'averle riunite, e lo aver dato alla storia una parte troppo predominante, ha guastato l'economia del lavoro. Poichè, una parte delle osservazioni teoriche bellissime dell'autore, e dei suoi principj, si trova sparsa qua

[1] The Edinburgh Review. V. LXXXI january 1845. Articolo sulla stessa opera di Lord Brougham.

e là nella storia, e perde quella preminenza che dovrebbe avere in un trattato scientifico; e molte delle illazioni che si potrebbero dedurre dai fatti sono lasciate al lettore.

Ma questi difetti, che derivano dall' aver voluto far troppo ad una volta, non tolgono la somma utilità del lavoro. L' opera non è un trattato di vera Filosofia politica, ma è un trattato teorico, storico e pratico sui governi, fatto nel miglior modo che si può fare un trattato di tal specie. Così considerata la sua opera, è da dire che l' autore ha reso un rilevante servigio agli studiosi. Si possono mettere in dubbio alcune delle sue teorie, si potrà far rilevare qualche inesattezza in alcune parti della storia: cose son queste quasi inevitabili in sì vasto e complicato argomento. Ma l'opera di Brougham ha nondimeno tre pregi sommi. Essa è un repertorio utilissimo, dove lo studioso ritrova quanto si è dagli uomini immaginato per costituire i governi. Essa è poi pregevole, perchè è un' opera teorica e pratica, nella quale l' autore ha saputo raccogliere e discutere le principali teorie che si sono immaginate in fatto di governo, e tutti quei dogmi pratici senza cui un governo non si fonda nè si sostiene. Essa è finalmente utilissima, perchè dimostra gli effetti che sogliono risultare dalle varie forme di governo; e mettendo avanti come scopo legittimo di tutti i governi il bene del popolo, le sue dottrine tendono sempre a insegnare a questo come costituire e difendere la sua libertà.

IV. Tale essendo l'opera, sì vasto l' argomento, e tante le intrinseche sue difficoltà, ben era da aspettarsi che il lavoro di Brougham desse luogo a molte questioni, e che, quantunque lungo, presentasse delle lacune. Ma se queste si volessero tutte riempire, se le teorie questionabili si volessero tutte discutere, e la parte storica rivedere, egli è evidente che altra opera ne nascerebbe anche più lunga che quella dell' autore, e nondimeno incompleta. Però, scopo precipuo della presente pubblicazione essendo rendere un servigio alla gioventù, io non credo affatto inutile trattare alcuni dei punti principali e più preminenti dell' opera. Ciò servirà a confermare quanto sopra si è detto, a completar l' opera come meglio si può, e a mostrare coll' esempio quel metodo ch' io credo più confa-

cente alla trattazione delle politiche dottrine. Che se poi le forze mi mancano, dal buon animo dei lettori per la buona intenzione spero indulgenza.

Mirando Lord Brougham a stabilire un sistema completo, egli non potea non sentire la necessità di dare al medesimo una base di dritto. A questo mirano i due primi capitoli sui *Principj fondamentali del governo;* in cui vittoriosamente combatte i due sistemi, che nel secolo scorso divisero tutti i giuristi d'Europa: la dottrina cioè del diritto divino, e quella del contratto sociale. Egli è un'osservazione costante, come il fatto predominante influisca sulle idee degli uomini, i quali indotti sempre a cercare un principio di diritto che giustifichi il fatto, spesso con dei sofismi giustificano quello ch'è soltanto una prevaricazione dell'umana natura. Ciò specialmente dovea accadere nel secolo scorso, allorquando il diritto romano più non bastava all'ordine politico, il diritto feudale riteneva solo gli abusi senza compensi e vacillava nell'opinione, e un diritto nuovo non era ancor nato. Come, adunque, il paganesimo giustificò la schiavitù, ed il feudalismo la gerarchia arbitraria dei privilegj territoriali; così, allorquando col trionfo del potere regio sull'aristocrazia feudale il despotismo imperversò per tutta Europa, il despotismo si volle divinizzare. Ciò fece la scuola di cui in Inghilterra fu capo Filmer, la quale confondendo e identificando due cose distinte, la sovranità e la monarchia, la monarchia faceva direttamente derivare da Dio; e stabiliva quindi nei monarchi un potere indipendente dalla società, ch'esiste per diritto e bene proprio, e non per diritto e utile della società, non sottoposto in conseguenza al di lei sindacato. *Una ricetta più efficace per produrre un cattivo governo e sciagure nazionali,* dice Brougham, *è cosa difficile inventare.*

All'enormità di questa teoria, che con una investitura caduta dal cielo (non si sa nè come nè dove) sconvolge tutto l'ordine morale, e annulla ogni diritto, si oppose la teoria del contratto sociale. I contrattisti suppongono uno stato, da loro detto naturale, d'assoluta individuale indipendenza, anteriore alla società civile; e a fondamento di questa mettono un patto spontaneamente fatto tra gli uomini all'uscire da quello stato primitivo, per cui ri-

nunziando a parte dei loro diritti naturali, fondarono i governi a date condizioni pel comune vantaggio. Così questa scuola tutto riduce all'indole d'un contratto: da questo fa derivare il dovere dei governati d'ubbidire al governo: la stessa indole di contratto restringe, in conseguenza, tal dovere all'adempimento delle condizioni cui fu sottoposto il governo, allorchè fu creato; come dalla stessa fonte procedono i diritti e i doveri di chi in quell'atto primitivo fu investito delle funzioni della sovranità. Ma la loro teoria, più morale della prima nelle conseguenze, non è meno immaginaria nelle basi. Fu facile risponder loro, che di quel contratto non si trova vestigio presso alcun popolo: ed è impossibile trovarne, ben riflette Brougham, essendochè un tal contratto supponga una civiltà più avanzata di quella che uomini fuor di società civile possono avere. Tale teoria, poi, è men favorevole di quel che si crede a libertà: poichè tutto riducendo all'indole d'un contratto (soggiunge ancora Brougham), *sembra prevenire ogni mutamento, comecchè benefico, nel governo senza il consenso dei reggitori, appunto perchè tiene il suddito obbligato finchè il reggitore adempie ai suoi obblighi.* Pure, la dottrina del contratto sociale fu l'evangelo del partito liberale di tutta Europa; fu la fede politica del partito Whig d'Inghilterra, che l'adottò seguendo Locke; fu l'assioma dei liberali francesi anteriori alla prima rivoluzione; ed il contratto sociale di Rousseau fu dappertutto riguardato come meravigliosa scoperta. [1]

[1] È curioso osservare anche in questa occasione, come la vanità nazionale reclami la precedenza in tutte le scoperte, vere o immaginarie che siano. In Inghilterra tal teoria si attribuisce a Locke, e Lord Brougham sembra parteggiare per questa opinione; fuor d'Inghilterra, ed in Francia specialmente, è merito di Rousseau. Intanto, il *Saggio sulla vera origine, sull'estensione e sullo scopo del governo civile* fu pubblicato da Locke nel 1690, per confutare il despotismo divinizzato di Roberto Filmer; ma la teoria del contratto sociale era già in vigore. Questa è supposta, sebben non chiaramente stabilita da Grozio, la cui grande opera comparve nel 1625; ed è per questa teoria, che Grozio è sempre indotto a dare alla legge positiva ed al fatto esistente una preeminenza sul diritto naturale. La stessa teoria è poi chiaramente sviluppata e stabilita, come base del diritto politico, da Puffendorf, che precesse Locke di circa 20 anni.

Però il nostro autore, esposte e confutate le due dottrine, adotta il principio dell'utilità sociale, come base di diritto di tutti i governi, qualunque possa essere stata la loro origine. *Il fondamento razionale d'ogni governo, l'origine del diritto a governare e il corrispondente debito ad ubbidire, è questo: in qualunque maniera il potere venne originalmente ad essere posto nelle mani d'un uomo, d'un consesso, d'un senato; sia pure la sua origine piena di frodi o di violenza, è attualmente stabilito, ed è utile alla comunità . . . . . ; l'utilità o il riguardo per ciò che costituisce il bene generale della comunità, è il principio direttore, il solo fondamento d'ogni diritto. È necessario, dunque, ogni qual volta vogliamo ragionare di diritti di governanti e di doveri di sudditi, tener sempre fisso lo sguardo all'utile del popolo.* Un tal principio è da Lord Brougham adottato nella massima estensione; sino ai diritti che nascono dalla *prescrizione*, e sin lo stesso diritto di proprietà, derivano, secondo lui, dall'utilità sociale. E questo principio essendo la base di tutto il diritto politico, prima conseguenza che Brougham ne trae, si è il diritto di resistenza ai cattivi governi. Ma il diritto di resistenza, appunto perchè deriva dall'utilità sociale, e non dall'individuale, è secondo Brougham sottoposto alle quattro condizioni: 1° che il governo esistente sia riconosciuto come cattivo dall'opinione universale; 2° che i mezzi pacifici e legali a migliorarlo siano evidentemente inefficaci; 3° che vi sia probabilità somma di riuscita adoprando la forza; 4° che i mali cui l'esperimento può condurre non sieno maggiori di quelli che si vogliono evitare.

La teoria di Lord Brougham certamente spaventa i partitanti del despotismo divinizzato, i quali non mancherebbero di allarmarsi per l'abuso che del diritto di resistenza l'ignoranza o la malvagità può fare. *Ma il pericolo dell'errore o dell'abuso* (risponde Brougham, col Dott. Paley) *non fa obiezione alla regola dell'utilità; perocchè ogni altra regola vi soggiace ugualmente, e forse maggiormente.* Però la differenza, io aggiungerei, tra questa teoria e l'altra, è la seguente: in quella di Brougham l'abuso non è inevitabile; bensì può venire da errore o prevaricazione, per cui le condizioni necessarie per esser legittima la resistenza

non si rispettano: nella teoria del diritto divino, l'abuso è inevitabile. Infatti, l'idee di diritto e di dovere essendo correlative, qnante volte create un potere non sindacabile, dategli pure dei doveri; questi non essendo difesi dal diritto corrispondente in altri d'esigerne l'osservanza, l'idea di dovere resta monca, e l'indole prevaricatrice dell'uomo farà il restante.

V. Non è, dunque, il pericolo dell'abuso del diritto di resistenza l'obiezione che potrebbe farsi a Lord Brougham: piuttosto è da difender l'autore dalle accuse che contro la scuola utilitaria si son levate. Dappoichè l'utilità da sè sola non basta a generare l'idea di obbligazione o di dovere; e quindi l'utilità potrebbe dirsi, non lega con un vincolo doveroso nè gli uomini tra loro, nè i governanti coi governati. L'utilità è per sè stessa un motivo di convenienza e d'interesse che si riferisce all'individuo, il quale potrebbe logicamente separarsi dalla società, o ribellarsi contro di essa, quando nel suo modo di vedere la convenienza finisce. Ma questa accusa fatta alla scuola utilitaria non è interamente giusta nel caso nostro. Bensì è da dire, che questa teoria, così crudamente esposta, è incompleta; dappoichè l'utilità può ben dirsi il dogma pratico, ma il principio di diritto risiede in più elevata regione. Questo principio è d'uopo che sia superiore all'uomo e indipendente dal fatto umano; ed il vizio radicale di tutte le scuole vissute sinora, si è il difetto d'un tal principio. Ai contrattisti, infatti, potrebbe domandarsi: come mai ammesso pure un contratto immaginario dei nostri padri, per cui fondarono la società civile, quel ch'essi fecero obblighi i loro discendenti? Poichè, se è assurdo che un uomo abbia la proprietà della persona d'altro uomo, è più assurdo ancora, che i morti comandino ai vivi. Quanto poi al dispotismo divinizzato, finchè non ci si mostra l'atto autentico di questa specie di donazione, per cui Dio ha dato a pochi uomini la proprietà dei loro simili; è da fare la stessa domanda ai suoi sostenitori. Poichè, se la volontà divina è mostrata dal possesso che ha un governo, il mutamento di questa volontà sarebbe mostrato da un altro possesso che metta fine al primo, come questo mise fine a un altro precedente. Se la volontà divina è mostrata dalla forza che effettuò il possesso, ugualmente non si comprende, co-

me una forza più potente non potesse distruggerlo; o, a dir meglio, la forza, come principio, è la negazione d'ogni diritto. Nè può dirsi diversamente; poichè sì il contratto, sì il possesso che la forza, non sono fatti necessarj e indipendenti dall'uomo. Ma la stessa accusa potrebbe farsi alla scuola utilitaria, finchè non è subordinata a un principio indipendente dal fatto umano. Poichè, se l'individuo deve rispettare l'utilità sociale, egli ha ben diritto a domandare perchè a ciò sia tenuto, ed in che l'utilità sociale consista. L'utilità sociale, adunque, non può essere che lo scopo pratico dei governi, derivante da un altro principio di diritto, e subordinato al medesimo. Ammessa però l'utilità sociale, unicamente come scopo pratico, le accuse, è d'uopo aggiungere, procedono dalla dissociazione in cui si son tenute sinora le scienze morali. È stata soltanto questa dissociazione che ha potuto creare una utilità sociale in opposizione con certe norme di doveri e di diritti da tutti riconosciuti; ed allora si respinge lo scopo pratico dell'utilità, credendo far così trionfare il diritto; ma non si riflette che in tal caso la contradizione ch'è nella mente dell'uomo, si ravvisa nell'ordine della natura.

VI. Ed invero, la tendenza dell'uomo alla prosperità è un fatto naturale necessario. In arbitrio dell'uomo sono i modi di concepirla, e di asseguirla: non è però in suo arbitrio il deviare da quello scopo. Il fatto fondamentale di tutto l'ordine morale, diceva Romagnosi, si è, *che gli uomini e le genti sparse sulla faccia della terra, e nel corso dei secoli, implorano pace, equità, sicurezza, ed agiscono senza posa a conseguire questi beni. L'azione incessante degli uomini e delle genti per conseguire questi beni, è forse tentativo che si possa respingere? Chi sarà poi da tanto da respingere tutto il mondo? Chi sarà da tanto da proscrivere il grido della natura?* [1] Non può, adunque, essere nella ricerca della prosperità bene intesa (ciò che costituisce la bene intesa utilità) il vizio d'una dottrina; ma all'incontro, perchè una teoria di diritto sia vera, è mestieri che non vada in contradizione con

[1] V. Romagnosi, Introduzione allo studio del Diritto Pubblico Universale. Lettere a Giovanni Valeri.

quel fatto naturale ed immutabile, che agisce sulla società con la costanza delle leggi fisiche. Dove, dunque, può esser l'errore dell'uomo? Evidentemente, nel soddisfare questa tendenza per una via falsa, la quale viene in opposizione colle leggi provvidenziali che regolano tutto l'ordine della natura morale. Ma siccome la natura non si contradice, così il bene dell'uomo non è legato alla contradizione di queste leggi; e trattandosi specialmente della società, la contradizione delle medesime conduce sempre al danno di essa.

Se però abbiamo leggi provvidenziali che regolano l'ordine della natura, e tendenza irresistibile nell'uomo alla propria prosperità; quale può essere il principio fondamentale, base d'ogni diritto? Evidentemente, si è il dovere di conformare le proprie azioni nel cercar la propria prosperità alle leggi dell'ordine naturale stabilito da Dio: il qual principio non abbisogna di dimostrazione, se negar non si vogliono i rapporti dell'uomo colla Divinità. D'altra parte poi, data all'individuo questa spinta irresistibile a conservarsi e prosperare, primo mezzo è quello dello sviluppo delle forze intellettuali, morali ed economiche, onde adempire come meglio può quel primo dovere; e questo sviluppo diviene per l'uomo ugualmente un dovere, essendo mezzo necessario a conseguire lo scopo segnatogli dalla Provvidenza nella via da lei prescritta. Sviluppare le proprie facoltà, e conformare sè stesso alle leggi provvidenziali nel cercar la prosperità, è ciò, che Romagnosi esprimeva colla parola perfezionamento. Il dovere del perfezionamento si può, dunque, dire in altri termini, è il principio fondamentale di tutta la teoria del diritto. Ma se il perfezionamento racchiude tutti i doveri e diritti reciproci da Dio imposti o dati all'uomo, la prosperità comune ne è la naturale e provvidenziale ricompensa.

VII. Ora, stabilito questo principio generale, è più facile passare al consorzio, ed ai governi. E la prima distinzione da fare si è tra la loro origine storica, e la loro base di diritto: tutte le questioni sulla prima, nesso necessario non hanno colla seconda. Siavi o no intervenuto un patto, abbiavi o no cooperato la forza, nulla di ciò è la loro base di diritto: questa non può trovarsi che nelle stesse leggi dell'ordine naturale. Ma non a caso ho

detto consorzio distinguendolo dalla società politica. Poichè, quantunque il consorzio senza un governo non sia possibile; pure il governo non è che un mezzo necessario, ma non derivano dall'esistenza dei governi i rapporti degli uomini viventi in consorzio fra loro. Questi rapporti derivano dall'ordine naturale, che rendendo necessario il consorzio per consegnire lo scopo del perfezionamento, crea ugualmente tutti i doveri e tutti i diritti, che sono mezzi necessarj al medesimo. Infatti, prima delle leggi naturali si è l'insufficienza dell'uomo a conservarsi e perfezionarsi nella solitudine; e quindi la necessità assoluta di vivere in consorzio coi suoi simili, onde raggiungere tutti a forze unite lo scopo comune del perfezionamento. Questa necessità eleva il consorzio al grado di diritto: il consorzio è per l'uomo così doveroso come lo è il conservarsi. Però il consorzio essendo il vero stato naturale dell'uomo, nulla vi è di più assurdo, che far derivare da una supposta rinunzia di diritti naturali i rapporti tra l'individuo e la società; rapporti per cui l'uomo viene, secondo i contrattisti, a rinunziare ad una parte della sua naturale padronanza. Qui l'errore di quella scuola consiste nel concepire l'indipendenza individuale, come esclusivamente propria ad uno stato fuor di società. Ma cosa s'intende per questo stato? il perfetto isolamento, o il consorzio umano senza governi? Se il perfetto isolamento, nel medesimo non esistono rapporti tra uomo ed uomo: nel consorzio, quindi, l'uomo non rinunzia ad un diritto verso l'altro uomo, che non ha mai potuto esercitare. Se per questo stato anteriore s'intende il consorzio senza governi, dato che fosse possibile, i diritti della società verso l'individuo e di lui verso la società, sarebbero gli stessi; questi rapporti non venendo dall'esservi un governo. Ma se l'uomo fuor di società non può sussistere, se la società è il suo stato naturale, e vivere in società è necessità; la padronanza individuale non si perde nell'associazione civile; bensì la necessità, che è il titolo della medesima, viene soltanto a segnarne i limiti. Però questi limiti prescritti dalla necessità sociale, sono naturali, nè derivano dal fatto dell'uomo; ossia, l'individuale indipendenza non si può ragionevolmente concepire, se non sottoposta alle naturali condizioni prescritte dalla necessità so-

ciale. Questa necessità è, adunque, il titolo di diritto, che naturalmente determina il limite alle competenze della società verso l'individuo, e ai di lui diritti verso la società. L'individuo, considerato come uomo, è indipendente dall'altro uomo; e questa sua personale indipendenza è inalienabile, imprescrittibile, qualunque fossero state le lesioni alla medesima dall'ignoranza, o dalla prevaricazione arrecate. Ma l'individuo è insufficiente a sè stesso, ed egli come uomo ha diritto all'ajuto e al soccorso dei suoi simili, come viceversa ha verso loro un corrispondente dovere; diritti e doveri determinati e limitati dalla naturale necessità, che li rende indispensabili allo scopo comune del benessere nella via del perfezionamento. Onde la società umana non è che la naturale e spontanea unione delle forze comandata all'uomo dalla Provvidenza, e regolata dalla legge della necessità, per raggiungere lo scopo comune della prosperità, mercè del perfezionamento.

VIII. Ora, la stessa naturale necessità è il titolo di diritto dei governi. Infatti, se il consorzio senza un'autorità comune che diriga le forze verso il suo scopo, fosse possibile ed efficace; siccome l'uomo non ha per sè stesso il diritto di comandare all'uomo, così ogni titolo di diritto mancherebbe ai governi. Ma nella stessa guisa che l'uomo non può perfezionarsi fuor del consorzio, così parimente il consorzio è impossibile senza quella comune autorità. Lo stesso fatto naturale della necessità, che dà il titolo di diritto alla società e ne determina i rapporti, dà il titolo di diritto, e determina i rapporti tra il governo e i governati. Infatti, delucidando ed ampliando quanto sopra abbiamo osservato, è evidente, che la prevaricazione e l'ignoranza rendono inefficaci i diritti, se non si ha una tutela superiore alle forze individuali che li garantisca; ed il consorzio senza questa tutela è impossibile: le stesse cause, poi, rendono impossibile l'unione delle forze in tutto ciò ch'è necessario e d'utile comune, senza quell'autorità che le riunisca e le diriga. Da queste necessità risultano i rapporti tra l'individuo e il corpo intero della società: diritto alla tutela sociale da parte dell'individuo; dovere di prestar l'opera sua alla società nei termini necessarj per conseguire lo scopo comune. Ma tutto questo importa riconoscere un'autorità nel corpo

intero della società sull'individuo parte di essa, onde tutelarlo, soccorrerlo, ed esigerne la dovuta cooperazione. Se la società potesse esercitare la sua autorità senza personificarla e concretarla in tutti o in parte degli associati, vi sarebbe società, ed autorità sociale senza governi: ma ciò essendo impossibile, l'autorità sociale viene a personificarsi e concretarsi colla istituzione che è detta governo, il quale rappresenta l'autorità sociale, e ne esercita le attribuzioni, qualunque si fosse la legge umana che le ha nel fatto regolate. È un assurdo immaginare l'autorità governativa come un ente distinto dalla società, che non emana da essa, e che abbia diritti o doveri suoi proprj, che non emanano dal corpo sociale complessivamente preso. Una tal dottrina, ch'è quella della monarchia per diritto divino, dà nel ridicolo di supporre degli esseri umani d'una natura particolare, superiore e diversa da quella degli altri uomini. Il governo, in altri termini, rappresenta l'ente collettivo società, e l'autorità governativa si è l'autorità sociale; l'autorità, cioè, per cui il corpo sociale ha diritto di comandare alle singole sue parti per averne cooperazione, come ha il correspettivo dovere di tutelarle.

Questi diritti e doveri non procedono, adunque, da privilegj *personali* dati da Dio agl'individui governanti, che sarebbe una bestemmia; nè da contratti primitivi, che sono immaginarj ed assurdi: bensì dalla verità assiomatica, ch'esseri ragionevoli e naturalmente uguali che stanno uniti per raggiungere uno scopo comune doveroso, sono implicitamente tenuti a sottoporsi alle condizioni necessarie a conseguire lo scopo. Doveroso è il perfezionamento, necessario è il consorzio per raggiungerlo, necessario è il governo per rendere il consorzio possibile ed efficace; doverosa è quindi l'ubbidienza ai governi. Ma se la necessità è il titolo di dritto dei governi, ed essi non rappresentano che l'autorità sociale; e se la prosperità mercè del perfezionamento è lo scopo sociale; ne segue che la necessità stessa determina i limiti dei diritti del governo verso i governati, e la prosperità sociale è parimenti lo scopo dei governi medesimi. L'individuo non perde la sua personale indipendenza per esservi un governo; ma i suoi rapporti con lui sono gli stessi ch'egli avrebbe colla so-

cietà complessivamente considerata, se questa senza un governo potesse sussistere. Medesimamente, il governo essendo emanazione della società e rappresentando la medesima, la sovranità (la quale non è che la stessa autorità sociale, e quindi cosa affatto diversa dalla forma del governo), la sovranità risiede sempre nel corpo sociale complessivamente preso, ed è inalienabile; la forma del governo, per cui si rappresenta questa sovranità, non è che mezzo pratico a conseguire lo scopo; e come mezzo, si cambia e modifica a seconda della sua attitudine al fine. Qualunque, in conseguenza, fosse la storia d'un paese; qualunque la legge umana che lo regola; qualunque fossero le sue circostanze; queste dar non possono che motivi di convenienza i quali determinano l'utilità in un modo o nell'altro. Ma il diritto ad avere un governo sufficiente allo scopo, è un diritto naturale per tutti gli Stati, ed è inalienabile.

È da questo principio che deriva il diritto di resistenza formulato da Brougham; cioè il diritto d'adoperar la forza per modificare o cambiare i governi. Ma un tal diritto, è d'uopo aggiungere, risiede nel corpo sociale, anzichè negl'individui. Poichè, come il consorzio è impossibile senza governi, così sarebbe impossibile concepire un governo, quando col pretesto dell'insufficienza ogn'individuo avesse diritto a ribellarsi. Il diritto così concepito cadrebbe nell'assurdo di supporre il governo costituito nell'interesse d'uno o di pochi. Il diritto inalienabile nell'individuo si è il diritto del sindacato e dell'opinione; cioè il diritto di sorvegliare, illuminare ed influire, esercitato in modo che non turbi tutto l'ordine sociale. Ma al di là di questo pacifico e ragionevole esercizio della propria capacità a pro dello stato, il diritto di modificare i governi risiede collettivamente in tutto il corpo sociale, e l'individuo non ne partecipa che come parte di esso, e quindi non può esercitarlo che nell'interesse della società. Però, da questa distinzione e da questo limite derivano le condizioni assegnate da Lord Brougham al diritto di resistenza perchè fosse giusto, e senza le quali il diritto di resistenza diverrebbe il diritto dell'anarchia.

IX. Stabilita così la base giuridica dei governi, e indicato il loro scopo, è mestieri passare con Lord Brougham ai varj modi con cui

gli uomini li hanno ordinati; cioè alla forma dei governi medesimi. Però tanto si è ancor lungi dalla vera Filosofia politica, che le prime questioni che ci si presentano, versano sulla stessa classificazione dei governi a seconda della loro forma, sul vocabolo con cui chiamarli, e sulla loro definizione. Lord Brougham, dopo aver distinto le attribuzioni che derivano dalla sovranità nei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, e mostrato sommariamente come questi tre poteri si compenetrano; così passa a stabilire la sua classificazione. *Tre sono le grandi divisioni in cui possono classificarsi i governi, secondo le mani nelle quali è posto il potere sovrano. Può esserne investito un sol uomo, o una classe particolare della comunità, o la comunità stessa. Nel primo caso, il governo si chiama Monarchia . . . nel secondo caso si dice Aristocrazia . . . nel terzo caso dicesi Democrazia.* Queste sono le forme di governi che possonsi dire *pure:* dove poi il potere non è concentrato nè in un monarca nè in una aristocrazia, nè ritenuto intero dalla comunità, ma è diviso tra loro, il governo dicesi *misto*. Questa classificazione, e queste definizioni, conformi al linguaggio comune, sembran chiare a prima vista; ma l'evidenza cessa allorquando i governi puri si paragonano ai *misti*. Non è, infatti, tanto facile distinguere col rigore scientifico i primi dai secondi. *Affinchè ciascuna di coteste forme sia pura e perfetta nella propria specie*, dice Brougham, *il potere sovrano non solamente dovrebbe essere congegnato in una delle sopraddette maniere, collocato in uno di questi tre corpi o autorità, ma collocatovi esclusivamente e senza limitazione nessuna da parte degli altri . . . Bisogna, non pertanto, considerare che per derogare alla purità delle surriferite forme e costituire un governo misto, la divisione del potere è d'uopo che sia reale, e non solamente nominale o apparente. La qual cosa importa, che il potere supremo deve essere effettivamente diviso, non mai in virtù d'un ordinamento fatto volontariamente da parte di chi possiede il suddetto potere, e sussistente finchè gli piace di farlo sussistere.* Così tutte le funzioni i cui poteri sono delegati da un'altra autorità, non rendono, secondo Lord Brougham, misto il governo di quell'autorità, a condizione però

che la delegazione sia temporanea e revocabile. Un consiglio nominato dal principe, una magistratura da lui nominata per l'esercizio del potere giudiziario, lascian pura la monarchia. Ma ove i giudici siano ereditarj o tengano l'ufficio a vita, il principe, secondo l'autore, ha un freno effettivo, e la monarchia comincia a divenir mista; e se così non chiamisi nel comune linguaggio, è soltanto perchè una tal limitazione si reputa poco efficace.

Ora, una tale classificazione è combattuta da un distinto autore già da me rammentato. [1] Distinguendo il potere legale ed il potere di fatto, la purità del governo egli ripone nella totale compenetrazione dell'uno nell'altro, entrambi posseduti dallo stesso corpo o dalla stessa persona. Quindi, il governo è misto allorchè vi sono più poteri legalmente esercitati, qualunque sia la loro origine: quindi ancora la delegazione diminuisce la purità del governo, quante volte diminuisce il potere di fatto del delegante. *Lord Brougham ammette, che se una aristocrazia riceve un freno nel suo modo di procedere da un funzionario la di cui nomina non dipende da lei, quella non è più un'aristocrazia pura. Ora, se tal freno è efficace, v'è una miscela di principio monarchico, anche se quel funzionante sia nominato dal corpo aristocratico. Se il corpo aristocratico fa una legge per nominare un presidente a vita, il cui concorso sia necessario in tutta la legislazione, il governo da tal punto diviene in parte monarchico . . . . Quindi, per avere una esatta nomenclatura,* egli conchiude, *bisogna restringere il termine di pura monarchia alla forma di governo in cui un individuo è legalmente onnipotente; quello di pura aristocrazia alla forma che non concede alcuna resistenza legale al volere del corpo aristocratico; ed il termine di pura democrazia alla forma in cui nulla v'ha che sospenda o impedisca l'azione del volere della comunità in generale. Dal che siegue, che la sola forma che frequentemente si trovi pura, è la monarchia. Pochissime aristocrazie vi sono senza un doge o presidente, ch'eserciti un temporaneo ma reale sindacato; ed anche più rara si è una pura democrazia.*

[1] V. The Edinburgh Review. Vol. LXXXI. January 1845.

X. Pure io credo, che secondo i suoi principj l'autore s'inganni nel dire, che la sola Monarchia si ritrovi pura: con quei principj tutti i governi sono misti. Dappoichè nella pratica il potere legale dà sempre e necessariamente un potere di fatto, grande o piccolo che sia, e da qualsiasi fonte derivi il potere legale. Tutta la massa dei funzionarj in una monarchia assoluta viene a formare un corpo esercente un potere legale e reale al tempo stesso; e questo potere reale, ancorchè delegato, sfugge, or più or meno, al sindacato del monarca che delega. Avere un potere legalmente e realmente non raffrenato da impedimento alcuno, è stato sempre il sogno dei despoti; ma, fortunatamente, un tal sogno non può divenire un fatto. Se, dunque, la delegazione fatta dal popolo a un corpo di rappresentanti o a un presidente, toglie il carattere di purità alla democrazia in una repubblica, la delegazione stessa fatta di parte de' suoi poteri dal sovrano ai suoi funzionarj diminuisce la purità della monarchia. Conseguenza di ciò sarebbe, che tutti i governi sono misti.

Il vero è, che per non perdersi in questioni di parole, nel classificare i governi, bisogna risalire al loro principio costitutivo, ossia alla legale emanazione dei poteri; e a seconda di questa distinguere i governi. E dico legale, per distinguerla dalla naturale: la sovranità risiede sempre nella nazione, e per diritto naturale tutti i poteri della sovranità emanano da essa; ma ciò non impedisce, che, a seconda dei casi, o per una prima delegazione effettiva, o per il semplice fatto, la nazione si ritrovi priva in tutto o in parte, non della sovranità che è inalienabile, bensì dello esercizio dei poteri che ne derivano, o pure che l'esercizio di questi poteri sia variamente diviso. Quando, adunque, l'esercizio di questi poteri si trova tutto concentrato in un solo individuo, indipendente per legge costitutiva dello stato da qualsiasi altro individuo o corpo; e tutte le funzioni per cui questi poteri si attivano, emanano da una delegazione da lui fatta; allora il governo è monarchia pura: quando i poteri della sovranità sono concentrati in un corpo aristocratico, che delega ad altri parte delle funzioni, è pura aristocrazia: quando le varie funzioni sono esercitate dal popolo, o direttamente o indiretta-

mente emanano da lui, è pura democrazia. Allora però il governo divien misto, quando a canto del monarca, dell'aristocrazia o del popolo, si ritrova altro corpo, che per la legge costitutiva dello stato è indipendente, e divide con altri l'esercizio delle funzioni della sovranità. Così, quando il potere legislativo è esclusivamente del monarca, l'esservi giudici inamovibili non altera la purità della monarchia; come quando questo potere è nelle mani del popolo, l'elezione d'un presidente non diminuisce la purità della democrazia; emanando dal monarca in un caso e dal popolo nell'altro le attribuzioni. E tal classificazione è tanto più ragionevole, che se legalmente il potere legislativo risiede nel principe o nel popolo, il freno posto ai loro poteri non viene propriamente dalla legge; bensì è quello comune a tutti i governi, poichè nulla impedisce che il monarca o il popolo non modifichino la legge. Altro è, poi, vedere se un governo sia puro o misto; altro vedere se sia bene ordinato, relativamente al suo scopo speciale e legale. Una monarchia può esser purissima, ed intanto può l'ordinamento esser tale, che mentre tutto legalmente emana dal monarca, egli abbia il men di tutti influenza nell'amministrazione dello stato: può esser purissima democrazia una repubblica, ed intanto il potere della maggioranza del popolo può esser nominale. Ma l'ordinamento più o men buono è ben distinto dal principio costitutivo dei governi, o dalla loro classificazione secondo tal principio.

XI. Ciò per quel che riguarda la classificazione principale. Ma Lord Brougham, oltre al distinguere l'aristocrazia dall'oligarchia, e la monarchia pura assoluta dal dispotismo, distingue nel corso dell'opera la monarchia assoluta orientale della monarchia assoluta costituzionale d'Europa. Però una tal distinzione, a mio avviso, è atta solo a generar confusione. Che cosa è, infatti, monarchia costituzionale? Nel comun linguaggio moderno, è un governo misto, in cui il potere del principe è temperato dal potere legale del popolo per mezzo dei suoi rappresentanti, o da quello dell'aristocrazia. Ma la parola costituzione, la quale vien da *costituire*, altro non indica che la legge fondamentale che costituisce il governo dello stato. In questo senso, che è il vero, tutti i

governi sono costituzionali: nel senso improprio comunemente adottato, non tutti lo sono. Però, il nostro autore non dà alla monarchia costituzionale nè il senso proprio nè quello comune; ma sembra [1] che il carattere di *costituzionale* lo attribuisca alla monarchia in cui il potere del *monarca* è temperato di fatto da istituzioni di qualsiasi specie, o dall'esistenza nello stato di qualche elemento, come sarebbe un'aristocrazia, la cui influenza lo costringa a raffrenarsi nei suoi voleri, quantunque poi il potere legale possa esser tutto concentrato nelle sue mani. Quanto tal distinzione sia vaga, si rileva dall'essere stato l'autore dalla medesima indotto a mettere il governo Russo come anello intermedio tra le monarchie orientali e l'europee, ed a considerare come governi raffrenati altri governi d'Europa che sono più irrefrenati degli orientali. Queste anomalie erano inevitabili, la distinzione venendo a distruggere la stessa idea di monarchia pura ch'egli ha dato. Poichè, quando nel classificare i governi, alla legale emanazione dei poteri si accoppia il potere e l'influenza di fatto, tutti i governi, siccome abbiamo osservato, sono misti, e nel linguaggio improprio sono costituzionali.

XII. Il vero è, che nella scienza politica tutto è da fare, cominciando dai vocaboli elementari. Nè la sola parola Costituzione è malamente adoprata, ma le stesse distinzioni tra monarchia assoluta e dispotismo, tra aristocrazia ed oligarchia, sono distinzioni vaghe, che nulla di determinato significano. Dispotismo, nel senso proprio, vale lo stesso che monarchia; oligarchia, suol dirsi il governo di pochi aristocratici. Dispotismo quindi, nel significato vero, non indica una particolar forma, e non ne indica alcuna l'oligarchia; non potendo determinarsi dove l'aristocrazia finisca e quella cominci: onde è venuto che nel comune parlare altro non significano, che cattiva monarchia e cattiva aristocrazia. Nè questo solo è da osservare. Ma la parola monarchia è forse bene adibita par-

[1] Dico sembra, perchè l'autore non la definisce; ma soltanto in una nota contrappone la monarchia *costituzionale* al *despotismo*: però soggiungendo che dessa può esser pura o mista, non dice in che consista la distinzione tra la monarchia pura costituzionale, e quella ch'e non lo è.

landosi di governi misti? Monarchia, nel suo significato vero, vuol dire governo d'un solo: or non è più governo d'un solo quello in cui i poteri legali del capo dello Stato sono limitati dai poteri legali d'altri corpi. Lo stesso è della parola Repubblica. Lord Brougham giustamente non l'adopra, perchè con essa non si distingue l'aristocrazia dalla democrazia, potendo la repubblica essere aristocratica o democratica. Ma v'ha di più: repubblica nel comune parlare vuol dire uno Stato senza re; repubblica o cosa pubblica nel significato rigoroso divien quasi sinonimo di Stato, e non indica certamente una forma di governo. Nel linguaggio rigoroso della scienza bisognerebbe, adunque, cominciare dall'eliminare i termini e le distinzioni che nulla di determinato esprimono; quali sarebbero despotismo, oligarchia, e la parola repubblica presa come forma di governo. Ad indicare, poi, l'autorità suprema d'un capo da cui emanano tutti i poteri, o che ne ritiene la massima parte, val meglio l'uso introdotto in Italia di chiamarlo Principato; ed è monarchia o principato assoluto il governo d'un solo; sono aristocrazia o democrazia i governi d'un corpo aristocratico, o del popolo. Tutti gli altri sono governi misti; chiamandosi principato misto, aristocrazia mista, o democrazia mista, a seconda della parte prevalente nel governo di cui si tratta. Queste osservazioni posson sembrare di poco momento a coloro che non vedono l'importanza delle definizioni esatte, e dei vocaboli precisi nelle scienze; ma l'importanza nel caso nostro è sì grande, che facile sarebbe dimostrare, come molti errori perniciosissimi provengono dall'uso improprio di certi vocaboli, che non esprimendo esattamente l'idea che si vuole, o una idea distinta, infondono nella mente della generalità una idea falsa, che conduce necessariamente a un falso principio.

XIII. Or quale di tutti questi governi è il migliore? Questo è il problema che ha formato per secoli l'occupazione dei filosofi, senza che mai ad una soluzione si potesse venire. Nè, invero, è possibile che ci si venga, finchè non si distingue il bene o il male assoluto dal relativo. Ciascuna forma di governo può avere dei vizj o dei pregi intrinseci ed inerenti alla medesima; ma quando questi si sono scoperti, nulla si è fatto che sia utile

nella pratica. Poichè, ciascuna forma di governo sviluppa dei pregi o dei difetti, non inseparabili dalla medesima, i quali però dipendono dalle circostanze del paese a cui viene applicata; onde in certo modo, considerando complessivamente il governo, si può dire che il bene e il male delle varie forme è tutto relativo. Un tal principio essendo importantissimo, permetterà il lettore che sia teoricamente dimostrato. In un trattato generale di Filosofia politica, abbiam detto, dopo aver ben determinato lo scopo della società, è mestieri trattare per principj generali dei mezzi pratici per raggiungerlo, degli ostacoli da vincere, degli elementi di cui la società può esser composta, e che formano i materiali che il governo deve manipolare. È soltanto questo studio, che noi chiamiamo fisiologia politica, quello che dar ci potrebbe la vera teoria dei governi; la loro forma non potendo logicamente esser altro, che il risultato di essa. Ma la fisiologia politica sarebbe mestieri che dagli elementi generali immutabili della società, passasse a descrivere e classificare quelli particolari che variano coi tempi e coi luoghi; e questa è la difficoltà, forse insormontabile, d'un tale studio. Poichè, mentre la vita animale è sempre la stessa, quella che dir si può vita della società, non solo si modifica e quasi trasformasi da luogo a luogo, ma ogni epoca v'introduce degli elementi nuovi, che cooperando cogli antichi ne modificano i risultati. Spieghiamoci più chiaramente. Nella vita dei popoli v'ha dei fatti costanti, immutabili, inerenti alla natura umana: la tendenza irresistibile alla prosperità, il bisogno del consorzio, la necessità della proprietà, la gara degl'interessi, il bisogno d'ordine e di tutela governativa, ed altri moltissimi, sono fatti inerenti alla natura umana, e primi fattori della società. Ma, a canto di questi primi vi ha i fatti mutabilissimi e svariatissimi; a canto delle proprietà essenziali dell'uomo v'ha le modificazioni subalterne e variabili di esso; le quali dipendono dal grado di sviluppo d'un popolo, dai suoi antecedenti storici, dal terreno che occupa, dal clima in cui respira, dai suoi rapporti con altri popoli, dalla sua religione, dalle sue idee, e da una serie di circostanze che sarebbe difficile enumerare, e più difficile spesso determinare con sicurezza. Ora il governo, mentre è un resultato necessario di questi elementi,

diviene a sua volta uno degli elementi produttori dei fatti; ma produce e modifica variamente i fatti a seconda degli elementi svariatissimi su cui agisce, e di cui esso stesso risente l'azione. Indipendentemente, adunque, dalla immensa difficoltà che offre per sè stessa la vita misteriosa della società, la fisiologia politica, a differenza della fisiologia animale, è uno studio i cui teoremi cambiano incessantemente a seconda dei tempi e dei luoghi. E la forma dei governi, ch'esser dovrebbe il resultato logico di questo studio, variar dovrebbe a seconda dei tempi e dei luoghi, la stessa forma di governo producendo effetti differenti a seconda delle circostanze.

XIV. Una tale verità è stata in termini diversi riconosciuta in tutti i tempi: pure, è stata rare volte bene sviluppata; e da ciò deriva, che all'errore di considerare il bene o il male d'una data forma di governo, come bene o male assoluto, se ne è sostituito un altro, che in termini diversi è lo stesso del primo. Questo errore consiste nel supporre, che la parte mutabile degli elementi che costituiscono la vita d'un popolo, si possa mutare dalla sola azione del governo; onde basta stabilirlo in una data maniera, perchè la modificazione analoga si avveri nel popolo che l'adotta. Questo errore nell'epoca nostra è il falso principio pratico dei novatori intempestivi od utopisti, e dei retardatarj: i primi, con una trasformazione dei governi fatta a lor modo credono trasformare a lor modo la società; i secondi, riducendo i governi alla forma antica, o conservandoli tali, credono aver già conservato o ridotto all'antico la società. Ambi non si avvedono che la vita degli Stati non è tutta nel governo. Infatti, se il governo può produrre una modificazione negli elementi sociali da lui trovati, ciò sarà soltanto combinandoli fra loro, e cercando di farli agire in una data maniera, sicchè l'uno temperi e modifichi l'altro. Ma tutti gli elementi su cui agisce il governo riducendosi a fatti tenacissimi al di là del suo potere, e ad idee prevalenti che risultano da questi fatti, è evidente, che il governo nulla di nuovo e di reale può creare negli elementi tra cui vive: desso subisce incvitabilmente l'influenza di ciò che trova; e quella stessa trasformazione che può ottenere per via indiretta, è opera più o men lunga del tempo.

E da che dipende, adunque, l'ottenerla? Dipende, 1° dalla natura: 2° dal rapporto di forza o d'efficacia in cui stanno fra loro i varj elementi. Dipende dalla natura, perchè questa essendo più forte dell'uomo, il governo può apparentemente ritardarne il cammino; ma la trasformazione, che non è nella via dello sviluppo naturale della società, non si avrà mai qualunque siasi la forma del governo, e checchè i governanti si facciano. Dipende ancora dal rapporto delle forze; perchè il governo non potendo distruggerle, la stessa trasformazione possibile, che si ottiene colla reazione delle forze contrarie, dipende, quanto al tempo necessario e ai modi di ottenerla, dalla reciproca e naturale resistenza delle forze medesime. E ciò importa, che quando la forma del governo non tien conto di tutti gli elementi e non si presta alle loro conseguenze, gli elementi che restan fuori, se deboli, lo paralizzano più o meno; se forti, prevalgono ad onta della forma adottata; e se fortissimi, lo rovesciano. Due esempj giovano a chiarire questa osservazione importantissima.

Si è sempre discusso teoricamente, se sia buona o cattiva un'aristocrazia; ma non si è per lo più veduto, che l'opportunità di dare alla medesima una influenza legale nel governo, non dipende tanto dall'essere l'aristocrazia cosa buona o cosa cattiva, quanto dall'esservi o non esservi una classe aristocratica nel paese di cui si tratta. Se in esso esiste una nobiltà ereditaria, la quale colla sua ricchezza in poche mani, col prestigio dell'autorità e del rispetto acquistatosi col corso degli anni, colla coltura intellettuale e morale superiore alla generalità, forma una classe distinta, ed esercita un potere di fatto sulle altre classi; se questo elemento aristocratico esiste, a che giova il non tenerne alcun conto nel costituire il governo? L'aristocrazia sarà cosa pessima in sè stessa, ma il governo ciò nondimeno ricadrà nelle sue mani. Un altro esempio, che è storico, l'abbiamo in Francia, dove l'aristocrazia propriamente detta vi è decaduta ma non spenta, la classe media o borghese vi è sottentrata, e l'elemento monarchico vi è ancora fortissimo. Quali sono state le conseguenze della repubblica democratica del 1848? L'aristocrazia legittimista continuò a paralizzare la repubblica, come fatto avea colla

monarchia di Luglio; la borghesia s'impossessò del governo della repubblica, valendosi delle stesse libertà democratiche: e da questa lotta d'elementi discordanti ne è uscito per ora un governo anomalo, democratico per principio costitutivo, monarchico assoluto nel fatto, per vizio d'ordinamento.

Però, il primo dogma pratico che si può stabilire quanto a governi, è questo: che tutto l'artificio del legislatore deve consistere nel ponderare tutti gli elementi che ritrova, non trascurandone alcuno, e nel prevalersi di essi dando a ciascuno la dovuta influenza legale, onde fra loro si contemperino e tutti armonizzino, come meglio si può, verso lo scopo comune. È soltanto in questa via, che il governo può produrre col tempo una modificazione negli elementi che ritrova, e dalla quale col tempo verrà una nuova trasformazione nel governo stesso. Infatti, il legislatore non potendo distruggerli, non può che raffrenarli, e sostituire secondando la natura la loro azione ordinata alla disordinata. Ciò il legislatore ottiene opponendo la tendenza d'un elemento a quella dell'altro, e unendo in ciascheduno il potere legale al potere naturale di fatto. Ma più di questo il legislatore non può; il rimanente è nelle mani della natura, la quale inesorabilmente coi suoi resultati dirà, se è stata bene interpretata. Secondandola in questa via, a ciascuno degli elementi si dà la facoltà di svilupparsi ed estendersi gradatamente e liberamente; ed allora soltanto succede che l'elemento da natura destinato a perire, gradatamente s'estingue, e s'incorpora coll'altro. Violando questo dogma, si dà al governo una vita fattizia e precaria, e s'imprime un andamento instabile e per lo più tumultuoso agli Stati: perchè a quell'esplicamento graduale si sostituisce la lotta non raffrenata, per cui il più forte tende a soffocare il più debole. Ma siccome alcuni di questi elementi sono un risultato naturale della società, e non derivano dal governo, così la vittoria quasi casuale dell'elemento da natura destinato a perire, non sarà mai durevole; e il risultato ultimo sarà sempre lo stesso, accrescendosi soltanto la somma dei mali per arrivarvi.

XV. Questo principio ci porta alla teoria *dell'equilibrio* e *dei poteri raffrenanti* sostenuta da Brougham. Per equilibrio, nel senso

in cui egli l'adopra, potrebbe intendersi l'effetto di moderarsi reciprocamente, che risulta dall'azione di varj Corpi autonomi e indipendenti, ciascuno dei quali nel recinto delle sue attribuzioni partecipa al governo dello Stato. Lord Brougham, quindi, restringe la teoria dei poteri raffrenanti al governo misto. Anche restando in tai termini, le obbiezioni fatte alla medesima sono sofismi. Si è detto contro questa teoria, che due poteri con interessi distinti e contrarj non possono coesistere a lungo senza che l'uno non distrugga l'altro. Lord Brougham oppone ai suoi contradittori il principio della *ripugnanza d'ogni partito a correre il rischio delle conseguenze di spingere le cose agli estremi*, ed egli dimostra come questo principio agisce nei varj casi. Noi ritorneremo su tal teoria per riconfermarla, allorquando sarà luogo a parlare dei governi misti. Ma tanto si è lungi dall'esser falsa la teoria dell'equilibrio, che le obbiezioni alla medesima derivano dall'essere stata intesa in termini troppo angusti. È evidente infatti, che la teoria dell'equilibrio è tutta l'arte del governare; o parlando più esattamente, è l'espressione in termini diversi del dogma pratico che abbiamo già stabilito. Tutta l'arte del governare consiste nel ben combinare le forze o elementi esistenti, onde dirigerli raffrenandoli reciprocamente: e quindi, la teoria dell'equilibrio così intesa non è esclusiva ai governi misti; è bensì applicabile dentro certi confini anche ai governi assoluti, ed anzi per tutti si estende a tutta la legislazione. Poichè anche i governi assoluti, nel costituire le funzioni subalterne, e nel far tutte le leggi risguardanti lo Stato, debbono diriger tutte le forze verso un punto, raffrenar l'una per mezzo dell'altra, e rispettare le tendenze legittime naturali di ciascuna temperandole con quelle delle altre: è a queste condizioni che posson durare e star tranquilli. Però ciò non importa, nè che questo si debba sempre fare ad un modo, nè che si abbian sempre le stesse probabilità di riuscita. L'esempio d'un partito che, ad onta della costituzione, schiaccia l'altro, indica, o che si è in uno di quei periodi fatali, in cui gli elementi sociali sono sì discordanti e le loro forze tanto male sviluppate, che la trasformazione graduale non è possibile; o pure, che la costituzione dello Stato non ha dato a questi elementi una influenza

proporzionata alle loro forze rispettive. Quando si son formati due interessi irreconciliabili, e il rapporto in cui stanno le loro forze è dubbio, allora la lotta violenta è inevitabile: non vi ha in tai casi costituzione che possa prevenirla: è un male necessario da subire perchè lo Stato possa poscia riordinarsi. Ma fuor di questi casi estremi, negar la possibilità di raffrenare e temperare i varj elementi che sono nello Stato, è lo stesso che negar la possibilità di governare logicamente, e di stabilire governi tollerabili. Tanto poi la teoria del contemperar le forze costituisce il governare, che appunto la difficoltà di metterla in pratica è il difetto della monarchia pura e della pura aristocrazia. Poichè, in questi governi il potere legale essendo confidato esclusivamente in una parte della società, e non nel tutto, lo scopo che il legislatore si prefigge nel governare è falso. Il principio costitutivo di questi governi esclude, infatti, una parte degli elementi che posson trovarsi nella società: in essi, quindi, l' equilibrio non si ricerca per armonizzare, il meglio che si può, tutti gli elementi; ma il loro scopo si è che gli elementi contrarj restino sottoposti a quello da cui risulta il governo, e sian da questo soffocati. Ora, ciò può riuscire finchè questi elementi non hanno acquistato una forza sufficiente: però, quando questi son già sviluppati, il contenerli diviene impossibile a quei governi, ed allora la trasformazione è inevitabile. Poichè allora tutto il potere legale si trova concentrato in un punto, mentre il potere reale si trova diviso in molti, e resta fuori del governo: la conseguenza ne è, che le forze escluse rovesciano ciò che esiste per farsi strada.

Da ciò risulta, come questa stessa teoria delle forze rispettive dei varj elementi sia quella che determina in un modo generale la trasformazione dei governi. Io non credo con Lord Brougham, che ogni data forma di governo abbia la tendenza speciale a trasformarsi in una data altra. La forma del governo può soltanto dare maggiore o minore facoltà di svilupparsi ai varj elementi. In questo sviluppo vi ha certamente una legge naturale, che per vie arcane dirige tutta la società a un dato termine, qualunque si fosse la forma temporanea dei varj governi. Ma gli elementi che nel fatto hanno più forza, dovendo vincere inevitabilmente per

legge di natura, la forma del governo può soltanto rendere più o men facile il cammino, non mai far deviare la natura. Quindi dal rapporto in cui stanno le forze dei varj elementi, dipende e lo stabilirsi col fatto il governo sopra un dato principio costitutivo, e le successive trasformazioni che col variare di quel rapporto dovrà il governo subire.

XVI. Queste considerazioni generali rendono più agevole il conoscere l' indole dei tre governi assoluti, monarchia, aristocrazia e democrazia. Nella qual ricerca è d' uopo distinguere i difetti o pregi inerenti ed intrinseci al principio costitutivo dei governi, cioè al principio su cui è stabilita l' emanazione dei poteri; ed i pregi o difetti che possono venire dal modo con cui il principio costitutivo è stato attuato, ossia dalla legge costituzionale dello Stato: come ancora non son da confondere queste qualità buone o cattive cogli effetti buoni o cattivi che possono arrecare in un governo cause estranee alla sua forma, e che nondimeno influiscono sui suoi risultati. È per non fare coteste distinzioni, che il giudizio degli scrittori è spesso inesatto. Poichè, perdendo in tal modo la vera relazione di causa ed effetto; si vengono ad attribuire ai governi o ad un dato ordinamento pregi o difetti che non vengono dalla forma dei governi; bensì da altre cagioni. Quanto poi alla preferenza da dare nei varj casi, questa dipende da altre considerazioni; e per lo più la scelta è pei popoli assai limitata. La forma perfetta non esiste nè in generale nè nei vari casi; e non solo bisogna contentarsi del meglio non potendo aver l' ottimo, ma qualche volta bisogna sopportare il cattivo, quando gli elementi che sono nello Stato rendono impossibile il buono. Poichè, siccome dicemmo, l' elemento più forte sempre prevale.

Ora, cominciando dalla Monarchia, o Principato assoluto, abbiamo già incidentemente detto quale fosse il suo vizio radicale, da cui tutti gli altri derivano, e per cui il governo d' un solo è il pessimo dei governi. Questo vizio si è il difetto d' equilibrio nell' ordinamento dei poteri dello Stato; difetto che deriva dal principio costitutivo di quel governo, il quale esclude dalla partecipazione al potere tutti gli elementi, e quindi tutti gl' interessi che sono nella società, riunendo in una sola persona il potere su-

premo, e dalla volontà di quella facendo emanare i poteri secondarj. Da ciò deriva, che il principe assoluto può con uno sforzo d'ingegno congegnare l'amministrazione in modo, che tutte le forze reali armonizzino sotto la sua direzione verso lo scopo speciale della subordinazione di tutti gli elementi alla sua persona: ma è una subordinazione artificiale ed uno scopo artificiale quello che in tal caso si ottiene. Quanto però all'equilibrio naturale, che consiste nella partecipazione al potere legale corrispondente al potere di fatto dei varj elementi, questo non può aversi nel principato assoluto; meno che si tratti d'una società barbara in cui tutti gli altri elementi si trovano già estinti. Per una società incivilita, equilibrio ossia ordinamento legale dei poteri di fatto e principato assoluto sono contradizioni, questo essendo la negazione di quello. Però, negare ogni partecipazione al potere legale a tutti gli elementi, è sinonimo di togliere a tutti gli interessi ogni guarentigia; ed è questo il vizio capitale da cui derivano tutti i mali e disordini del principato assoluto, sì nella società incivilita che nella barbara. Ciò non importa che un principe assoluto non possa qualche volta far del bene; ma prima conseguenza di tal principio costitutivo si è, che il bene può soltanto procedere da cause estranee al principio stesso. Può derivare cioè da queste due circostanze; da quell'influenza, già da noi avvertita, che tutta la società esercita sul governo, qualunque ne sia l'ordinamento e spesso ad onta dell'ordinamento; e può derivare ancora dalle qualità personali del principe. E questa è la caratteristica speciale del principato assoluto: lo Stato vi manca d'ogni garanzia legale, non avendo nessuna partecipazione diretta all'amministrazione dei suoi affari: tutto dipende da un solo; il bene ed il male adunque dipende dal caso, a seconda che il caso abbia dato a quel popolo un principe buono o cattivo: e lo stesso bene poi, che la società incivilita fa a sè stessa coll'influenza della sua civiltà, deve ottenerlo forzando o trattenendo il governo, e così correggendo dentro certi limiti gli effetti del suo vizioso ordinamento.

Quindi non v'è proposizione più erronea di quella asserita da alcuni, che il principato assoluto diviene il miglior dei governi,

quando si riesce ad avere un principe buono, intelligente e savio. Poichè, altro è dire che le qualità personali del principe posson mitigare i cattivi effetti del vizioso ordinamento; altro è dire che questi cattivi effetti si evitino del tutto, e ne vengano i buoni. Ed invero, negare a tutti la partecipazione al potere legale, e la legale influenza sulla cosa pubblica, è lo stesso che togliere al governo la cooperazione delle forze necessarie a fare il bene; e risultato inevitabile di tal sistema si è l' estinzione delle forze medesime. Infatti, il volere non basta a fare il bene; è d' uopo il sapere, ed il potere. È d' uopo, cioè, che il principe conosca tutti i bisogni del suo popolo, tutti gli elementi di cui si compone, tutti gli interessi che vi si sviluppano, tutti i mezzi con cui potrebbe soddisfarli. Or questa cognizione è quella che più o meno manca necessariamente nel principato assoluto; e tanto più vi manca, quanto più la società è incivilita. Non parlo qui della immensa difficoltà, che un principe, intelligente quanto si voglia, incontra nella scelta dei suoi ministri e magistrati: questa difficoltà è conseguenza dell' indole stessa del governo, e dello stesso difetto inevitabile di cognizione di cui parliamo. Perchè questa piena cognizione si abbia, è necessario dar liberissima facoltà a tutte le opinioni e a tutti gl' interessi di farsi valutare e conoscere; e ciò importa non solo dar dei mezzi legali per avvicinarsi al governo, ed influire; importa ancora più la libera discussione degl' interessi medesimi. Or queste due concessioni logicamente sono la implicita ricognizione del principio, che la cosa pubblica è cosa del popolo, e che il popolo ha il diritto che venga bene amministrata. Ma quando si è detto al popolo, — manifestate i vostri bisogni, e indicate i mezzi per ben provvedere; — il popolo, per altra logica conseguenza presto risponde, — ci provvederemo meglio noi stessi. — Ciò è inevitabile; e la stessa indole della monarchia assoluta, anzichè ritardare, affretta tal conseguenza logica che vien tratta dai governati. Poichè, nel principato assoluto tutto il bene si aspetta dal governo, ed a lui tutto il male viene imputato; mentre poi, governo e principe divenendo sinonimi, la responsabilità morale tutta ricade sul principe. Ora, posta l' indole dell' uomo, la conseguenza pratica si è, che tutti gl' interessi non

soddisfatti si rivoltano: nè solo gl' interessi legittimi, ma mancando ogni garanzia ai legittimi, mancando un giudice imparziale che decida tra il principe e i governati, anche gl' interessi illegittimi si posson dire legittimi, ed anche l' ignoranza non ascoltata può darsi il vanto di sapienza. I governi liberi sono certamente soggetti pur essi all' errore: però in questi la nazione partecipante al governo non rigetta tutto sul governo il male che soffre; e non solo la legge suol sciogliere il principe dalla responsabilità legale, ma la responsabilità morale ricade su tutti: ricade sui ministri, ricade sull' assemblee, e sin sugli elettori che l' hanno nominate; il principe che sta nei limiti della costituzione, ordinariamente è il men responsabile di tutti. Da ciò segue, che il lasciare a tutte le opinioni e a tutti gl' interessi piena libertà di manifestarsi e farsi valere, può avere inconvenienti, secondo la maggiore o minore maturità della nazione, ma non è incompatibile colla forma del governo. L' opinione pubblica vi comprime l' esigenze smodate dell' egoismo; un magistrato imparziale e che ispira fiducia v' ha nell' assemblee per distinguere il giusto dall' ingiusto, il vero dal falso; e quindi, quanto più la nazione maturasi, tanto più è indotta ad imputare a sè stessa i mali che soffre. Però, nella monarchia assoluta si vuole dal governo anche più che non si può sperare; si vuole che contenti tutti; al governo s' imputano tutti i mali e tutti i beni; ed il governo viene nell' opinione identificato col principe. Se, dunque, il principe assoluto dà a tutte le opinioni libertà di manifestarsi e di discutere, conseguenza immediata si è, che tutti gl' interessi, legittimi o illegittimi, che non sono soddisfatti, riguarderanno il governo come causa di tutti i mali: ora, allorquando tal credenza è nata, il governo è caduto. Qual rimedio, adunque, v' ha per conservarlo? Ve n' è uno soltanto: comprimere tutte le opinioni, evitare la discussione, togliere agl' interessi i mezzi di manifestarsi e farsi valere, onde coprire d' un denso velo tutti i difetti dell' ordinamento governativo, e gli errori di chi amministra.

Questa necessità è la causa per cui nei tempi moderni la monarchia assoluta si è mostrata incompatibile colla libertà di stampa.

Ma questa incompatibilità non si limita alla stampa; si estende ad ogni modo di discussione libera, e di libera manifestazione del pensiero. Una tale incompatibilità più estesa non è che l'attuazione del principio pratico fondamentale della monarchia assoluta; cioè, la compressione. Nell' epoca nostra, questo principio si manifesta principalmente coll' avversione alla stampa: il principio pratico della compressione è però insito alla monarchia assoluta, ed ha agito sotto varie forme in tutte le monarchie assolute antiche e moderne. Ma la compressione nella monarchia assoluta non vien tutta da capriccio o da malvagità: bensì è condizione d'esistenza, che logicamente e necessariamente deriva dal principio costitutivo del governo. Poichè, tolta ogni legale partecipazione ed influenza a tutti gli elementi, negata ogni guarentigia a tutti gl' interessi, è necessità comprimerli, e farli tacere per coprire le inevitabili conseguenze del vizio radicale che è nel principio costitutivo del governo. Però, in tal sistema al governo manca la virtù espansiva, e a lui si toglie. la cooperazione delle forze necessarie a bene operare.

Infatti, se questo è un mezzo per durare, non lo è certamente per bene governare. Tolta la libera manifestazione del pensiero, tolta ogni discussione, comprimendo indistintamente tutte le esigenze, manca per necessità la cognizione dei bisogni e degl' interessi legittimi del paese, non che dei mezzi di soddisfarli; e manca, in conseguenza, la soddisfazione dei medesimi. Ma cosa importa tutto questo, se non che le forze morali, politiche ed economiche dello Stato restano paralizzate e non si sviluppano? Ora un principe buono e intelligente può senza dubbio mitigare questi effetti; ma come lo può? unicamente, dando al governo per sua volontà quella virtù espansiva, che non risulta dalla sua forma: rendendolo, cioè, più accessibile ai governati; concedendo loro una maggior libertà di manifestazione e discussione; o, in una parola, comprimendo meno. Tutti i modi immaginabili per fare il bene si riducono in varie proporzioni a questo procedimento. Ma che altro sono queste concessioni, se non la violazione del dogma pratico su cui vive la monarchia assoluta? La conseguenza è, che la monarchia assoluta, per vivere lungamente, deve privarsi della

cooperazione delle forze dei governati, necessaria a bene operare; e ciò facendo, impedisce lo sviluppo di queste forze, e l'incivilimento del popolo: il principe buono non potendo fare il bene se non se violando il principio pratico fondamentale del suo governo, a certo punto deve arrestarsi nella sua via; e quanto più s' inoltra, tanto più affretta la caduta del principato assoluto.

XVII. Queste osservazioni ci conducono a giudicare esattamente la qualità d' essere un governo essenzialmente forte attribuito alla monarchia assoluta, e per la quale da alcuni si crede preferibile ai governi liberi nelle circostanze in cui uno sforzo straordinario è indispensabile. Questa opinione deriva dal confondersi due cose distinte: si confonde, cioè, l' efficacia maggiore che la stessa quantità di forze si acquista sottomettendole ad unica direzione, ossia gli effetti dell' unità, colla quantità maggiore o minore di forze che si sviluppa a seconda della forma del governo. La prima di queste due qualità, esattamente parlando, non costituisce la potenza di un governo complessivamente considerata; bensì dà al governo il carattere d' energia: la potenza deriva da una grande quantità di forze energicamente adoprate. Or sull'energia è da riflettere, che dessa è virtù o vizio a seconda che sia rivolta a fare il bene o fare il male; e che l' energia nel male, unita ad un immenso potere, è il flagello dei popoli. Ma checchè sia di ciò, una tal qualità è innegabile nel governo d' un solo, a condizione però che l' intelligenza e l' energia si ritrovi nella persona stessa di chi ha il comando. Si avvera in tutta l'amministrazione dello Stato quel che vediamo nelle armate, di cui l'efficacia, a numero uguale, si è in ragione dell' unità del comando. Un uomo di tempra energica che tutti in sè concentra i poteri dello Stato, il quale spontaneamente si presta a secondarlo, può certamente imprimere al governo il suo personale carattere. Ma nei governi liberi tal vantaggio si ottiene colla separazione dell' esecutivo dal legislativo; e nei casi estremi col mezzo, pur pericoloso, della dittatura. Però, nella monarchia assoluta, la quale altro non è che una dittatura perpetua ed ereditaria, tal vantaggio dipende dal caso; a seconda cioè delle qualità personali di chi ha il governo: menochè non si volesse adoprare il rimedio della monarchia elettiva, che è un ri-

medio peggior del male. Ma quando la fortuna avrà dato il governo ad un uomo capace, che sa ben dirigere le forze che trova, è un errore il credere che la capacità di fare il bene sia per quella ragione maggiore nel governo d' un solo. Poichè presso quel popolo, dove la partecipazione diretta della società al governo di sè stessa lascia a tutte le forze la piena libertà di svilupparsi; dove, per la forma del governo, il popolo si è abituato a riguardare come cosa sua la cosa pubblica; dove tutte le intelligenze, tutte le attitudini e capacità hanno libero campo a cooperare, per essere tutti gl' interessi garantiti; presso quel popolo due effetti ne nascono, che per le anzidette ragioni mancano nel principato assoluto. L'uno si è la più spontanea cooperazione al bene dello Stato; spontaneità che deriva da quelle virtù politiche che sviluppansi colla libertà, e se manca la libertà s'estinguono. L'altro effetto più importante si è, che la quantità effettiva di forze morali, politiche ed economiche che si sviluppano per quelle cagioni, è di gran lunga maggiore. A circostanze uguali, l' inerzia e la resistenza sono di gran lunga maggiori nel governo d' un solo; il quale dovendo comprimere per conservarsi, separando i governati dal governo, estingue nei primi le virtù politiche. S' egli è un uomo dotato d' intelligenza e d' energia, può soltanto sino a certo segno vincere questo ostacolo; ed allora, da forze come dieci può ottenere un effetto più grande, che da forze uguali non ottiene un governo libero posto in circostanze contrarie. Ma questo soddisfacendo meglio le legittime tendenze, sviluppando tutte le capacità, immedesimandosi col paese, e tutto facendo cospirare al bene della cosa pubblica, troverà nello Stato miglior volontà e maggiore attitudine dell' altro, e troverà un largo compenso nella quantità delle forze che si sono sviluppate. Esaminate la storia antica e moderna, e voi troverete, la monarchia assoluta contare, come ogni altro governo, degli uomini grandi che abbagliano le menti, ed empion di sè il mondo; ma gli stati moralmente e politicamente grandi non esser mai nati da quel governo. A cominciar da Roma sino agli Stati-Uniti, si troverà che il grande sviluppo intellettuale, il grande sviluppo della ricchezza e tutto ciò che costituisce la civiltà e potenza di un popolo, non si è mai

mostrato in grado eminente, che presso popoli aventi un governo più o men libero.

Non v'è, dunque, nulla di più assurdo che arrecare gli esempj storici per provare che la monarchia assoluta sia naturalmente un governo forte. In questi esempj si confonde costantemente la forza, complessivamente considerata, coll' efficacia che l'unità ritrae da una quantità uguale di forze; si confonde la dittatura straordinaria elettiva colla monarchia assoluta ereditaria; e a questa si attribuiscono poi degli effetti, che in qualche monarchia si sono sviluppati per cause estranee alla forma del governo. Spesso si citano gli esempj della dittatura romana nell'epoche antiche, e di Napoleone nei moderni tempi: pure non dimostrau nulla. Il dittatore romano raccoglieva ed adibiva le forze sviluppate dalla repubblica, e l'elezione garantiva la di lui capacità: le forze di Roma però si estinsero, quando la dittatura divenne perpetua sotto la forma d'impero. Napoleone raccolse le forze sviluppate dalla rivoluzione; e fu il suo genio, e non il caso, che lo portò al potere, e garantì le qualità richieste nel dittatore. Ma tutti i governi despoti d'Europa si erano già mostrati deboli e impotenti al confronto col governo popolare, sebbene anarchico, della repubblica francese. Il vigore poi della dittatura napoleonica non fu vinto nè dall'assolutismo russo nè dall'austriaco; bensì lo fu dalla costanza ed energia sorprendente dell'Inghilterra costituzionale.

XVIII. Ho esaminato sinora i vizj intrinseci al principato assoluto, nella supposizione che la miglior volontà e capacità si avesse da chi governa; e ciò ho fatto per separare le conseguenze inevitabili che vengono dal principio costitutivo del governo, dagli altri effetti e dalle altre qualità che inseparabili non ne sono, sebbene vi siano per lo più congiunti. La necessità d'avere un governo nasce dall'imperfezione dell'umana natura; ed è prima imperfezione dell'uomo la spinta che naturalmente si ha ad abusare del potere, quando non è raffrenato da un altro potere. La mancanza di raffrenamento o d'equilibrio, che è il vizio radicale del governo di un solo, è, in conseguenza, una spinta all'abuso per chi ha il potere. La posizione eccezionale, poi, in cui un principe asso-

luto si ritrova, lo lascia esposto e senza difesa contro tutti i cattivi elementi che a lui si appressano, mentre più di tutti avrebbe bisogno d'esserne garantito. Non è meraviglia quindi, se i principi assoluti che ad una grande volontà uniscono pari capacità, siano una cosa assai rara nella storia. Però, quando queste qualità mancano, ne derivano tutti quei disordini che rendono praticamente detestabile quella forma di governo: la stessa energia che alcuni attribuiscono per unica virtù alla monarchia assoluta, allora si perde, o diviene un flagello. Non istarò a descrivere più oltre i cattivi effetti della monarchia assoluta sotto tal punto di vista. L'argomento è troppo vecchio, e troppo noto e doloroso pel secolo attuale: la descrizione, per altro, che ne fa Lord Brougham è quale doveasi aspettare dallo statista d'una nazione che meglio e prima d'ogni altra ha saputo consolidare la sua libertà.

XIX. Non v'è, adunque, alcun caso in cui il governo d'un solo si possa riguardare come un bene? Io credo che siavi un caso solo, a cui si riducono tutti gli altri casi che si sono immaginati: quello d'un popolo per cui ogni altra forma di governo è impossibile. Perchè un popolo si governi da sè, ossia democraticamente, è mestieri che quel popolo abbia certe capacità, senza le quali la democrazia cade in anarchia, e non si regge. Perchè poi una classe aristocratica vi si formi e prenda il governo, abbisogna il concorso di varie circostanze, senza le quali l'aristocrazia non nasce, o non ritiene il potere. Ora, meno il caso eccezionale d'un governo imposto da forze straniere (il qual caso esclude tutte le considerazioni della scienza), meno questo caso, si è in quello stato negativo, che il governo d'un solo si consolida. Esso nasce perchè la società civile è necessità dell'umana natura, e la società è impossibile senza un governo. Nella lotta degl'interessi non raffrenati, e nei mali enormi che accompagna sempre quello stato negativo, accade finalmente, che un uomo più abile e più forte, favorito dalle circostanze, e specialmente dal bisogno di riposo che risente la società, soggioga gli altri, e concentra in sè il loro governo. Questo stato negativo può durar tempo lunghissimo, e presso alcuni popoli è durato per secoli; e allora l'abitudine si unisce all'amor della

pace, e così si consolida la monarchia. Ma il tempo in tali periodi della storia fa di più. Poichè, per essersi il popolo abituato a quel governo, e per la compressione che è la caratteristica speciale della monarchia, e che impedisce lo sviluppo d'altre idee; l'autorità morale viene nelle menti e negli animi dei governati a personificarsi nel monarca, e ciò contribuisce grandemente ad impedire che gli elementi contrarj al principato assoluto si sviluppino; mentre poi nel primo loro nascere essendo deboli, resteranno per lungo tempo inattivi, o facilmente soffocati. In altri termini, il disordine di tutti gli altri elementi rendendo il bisogno della pace il più sentito di tutti, e la pace in quello stato negativo non si potendo avere senza una fortissima compressione, fa nascere il governo d'un solo. Lo stesso stato negativo e l'abitudine, immedesimando l'idea dell'autorità morale col monarcato, vengono a formare l'elemento monarchico; e questo essendo in quello stato il solo elemento che abbia forza reale, la monarchia assoluta si consolida, e durerà finchè gli elementi contrarj non si svilupperanno più ordinati. Però, il tempo può produrre in quel governo ulteriori effetti. Poichè, quando la monarchia si è consolidata, tutte le altre cause estranee cominciano ad influire sull'andamento della medesima; e quel poco di civiltà che vi si sviluppa, comincia a mitigarne indirettamente gli effetti; onde si può render più tollerabile, mentre la difficoltà ritarda il pensiero d'un mutamento. Però, questa fatale necessità non fa sì che il governo d'un solo cessi d'essere quel che è: lo Stato soffrirà sempre tutte le conseguenze che derivano dai vizj intrinseci della forma del governo, e la sua tenacità nel trasformarsi tenderà a perpetuare le conseguenze medesime. Ma, nondimeno, questa prima influenza della società è una lenta violazione del principio pratico fondamentale di quel governo, e ne prepara la caduta. Dapprima, è la stessa forza della civiltà che da sè stessa e pel corso naturale delle cose s'introduce nel governo, e col fatto comincia a farsi valere; in seguito, la sua influenza si accresce, e diviene necessità l'ascoltarla. Poichè la società cominciando ad acquistar forza, nè potendosi far ritornare alla barbarie, affinchè non si rivolga ai vizj dell'ordinamento governativo, e non voglia correggerlo, è mestieri con-

tentarla, dandole maggiore influenza di fatto, e mitigando indirettamente col suo ajuto gli effetti del vizioso ordinamento. Ciò potrà prolungare l' esistenza del medesimo, ma non rende buono quel che è intrinsecamente cattivo: però la monarchia assoluta è già nel bivio, per cui, troppo allargando, la società l'invade per riprendere i suoi dritti; comprimendo troppo, la società vuol farle lo stesso, rompendo ogni diga. Allora, cioè, gli elementi contrarj alla monarchia si sono sviluppati, e divenendo forti, l'abbatteranno, o divideranno il potere coll'elemento monarchico, creando un governo misto.

XX. Dopo aver considerato il carattere del principato assoluto, è mestieri che, seguendo Lord Brougham, si faccia lo stesso per gli altri due governi puri, Aristocrazia e Democrazia. Ma qui risorge quell' incertezza o mancanza assoluta di definizioni comunemente riconosciute, che tanto si sperimenta in politica. Cosa è Aristocrazia? Cosa è Democrazia? La questione sembrerà certamente importante al lettore, allorquando rammenta quanto di questi due vocaboli si sia abusato, e come l' inesattezza delle idee inducendo a respingere i temperamenti necessarj all' esercizio della libertà, ne abbia nell' epoca nostra impedito il trionfo. Cosa è dunque Aristocrazia?

Dove il potere sovrano è nelle mani d' una parte della comunità, e questa parte è costituita in guisa, che il rimanente del popolo non vi sia ammesso, o possa solo esservi ammesso col consenso di quel Corpo privilegiato, il governo si chiama Aristocrazia; dove il popolo in generale esercita il potere sovrano, il governo dicesi Democrazia. Questa è la definizione di Lord Brougham; e sviluppandola egli conseguentemente, ripete il principio, che la delegazione temporanea e condizionata dei poteri non essendo una alienazione dell' esercizio del potere sovrano, non altera il carattere aristocratico o democratico dei governi. Ma una tale definizione vien combattuta da coloro i quali ripongono nel numero dei partecipanti al potere il carattere democratico o aristocratico del governo. *Brougham*, si è detto, *non riguarda come essenziale il rapporto numerico tra la classe governante e quella esclusa; e come egli ammette che l' esclusione dei*

Cattolici Romani non rendeva aristocratico il governo d'Irlanda, nè quella degli schiavi il governo della Virginia, ne siegue che egli non considera come aristocratico il governo, quantunque il supremo potere sia nelle mani d' una minorità relativamente piccola, se il numero che costituisce quella minorità sia positivamente grande. [1] L' autore dell'obbiezione vorrebbe quindi introdurre una seconda divisione dei governi, e dopo averli distinti in monarchici, aristocratici e democratici, suddividerli nuovamente in *esclusivi* e *non esclusivi. Tutte le forme di governo, egli riflette, sono esclusive, ma non tutte allo stesso grado. Le istituzioni rappresentative della Francia sono democratiche, ma sommamente esclusive:* [2] *sono democratiche perchè dànno un potere politico a un grande numero di persone; esclusive, perchè lo negano a un numero molto più grande. La definizione più conveniente della pura aristocrazia è, quindi: la forma di governo in cui tutto il potere legislativo è investito in un piccolo numero di persone, senza alcun legale sindacato da parte del popolo, o d' altro individuo.*

XXI. Una tal definizione, a me sembra, esprime molto meno della prima, e non dà certamente il criterio per ben distinguere l' aristocrazia da un altro governo. Quale è, infatti, il criterio per giudicare se il numero è piccolo o grande? Se la democrazia è il governo del popolo, e le donne e i bambini son parte del popolo, anche un governo a voto universale, purchè le donne e i bambini non siano ammessi al voto, si potrebbe con quella definizione chiamar governo aristocratico. Infatti, le donne e i bambini costituiscono una maggiorità; e se l' aristocrazia vien costituita dal piccol numero, si potrebbe da alcuno riguardare come piccolo quello della minorità votante. Procedon forse con ragionamento diverso i fanatici dell' emancipazione politica della donna? Però, l' assurdità di queste conseguenze mostra, che nelle definizioni dell' aristocrazia che hanno per base il numero dei partecipanti al potere politico, manca il principio dalla cui attuazione il

[1] The Edinburgh Review. Vol. LXXXI, january 1845.

[2] L' Autore scriveva nel 1845.

numero vien determinato, e che è quello che costituisce l'aristocrazia. Il numero positivo o relativo non entra per nulla nella giusta idea dell'aristocrazia; il numero degli ammessi può essere positivamente grande, come può essere relativamente piccolo: ma non è il numero che costituisce il principio che informa l'aristocrazia; il numero è soltanto conseguenza della varia attuazione di quello.

Quale è, dunque, questo principio? È il *privilegio personale* o di famiglia, presa questa parola nel suo vero senso giuridico. E con ciò intendo dire, un privilegio usurpato o concesso dalla legge dello Stato; un privilegio inerente alla persona di determinati individui o famiglie, che non deriva dalla legge naturale della bene intesa uguaglianza, ma si ritrova in opposizione alla medesima. L'Aristocrazia pura è quindi il governo, in cui l' esercizio della sovranità risiede tutto in una parte della comunità per un privilegio usurpato, o concesso dalla legge dello Stato, e per cui il rimanente della comunità resta priva di quella partecipazione al potere, cui a rigore avrebbe diritto per la legge naturale della uguaglianza bene intesa. Se per Corpo privilegiato Lord Brougham intende un Corpo costituito in tal modo, la definizione ch'egli ne dà non è inesatta. Però, l'argomento dell' aristocrazia non si può trattar disgiunto da quello della democrazia; e per aver la giusta idea di entrambi, è mestieri averne una giusta dell'uguaglianza.

XXII. Si è detto le mille volte: tutti gli uomini sono uguali tra loro. Ma uguali in che cosa? Nei loro diritti, o nelle loro forze? E se è dei diritti che parlasi, quali sono i diritti comuni a tutti gli uomini, e uguali in tutti? Dal non fare queste necessarie distinzioni è venuto, che a nome dell' uguaglianza spesso si stabilisce la peggiore delle disuguaglianze; e volendo dare a tutti gli uomini un valore effettivo uguale, si tende ad annullare il valore di tutti. Tutti gli uomini infatti sono uguali, in quanto che tutti indistintamente han diritto a conservarsi, e prosperare perfezionando sè stessi; e nessuno ha un diritto di padronanza sopra il suo simile: tutti, in conseguenza, sono uguali in quanto che a nessuno può essere impedito lo sviluppo delle sue forze morali, intellettuali ed economiche, e l' uso o l' acquisto di

quei mezzi a prosperare che gli sono offerti da natura; il quale uso, però, è per tutti subordinato alle condizioni che la legge del consorzio rende necessarie, onde un uomo non divenga impedimento all' altro uomo ed alla società nello scopo comune della prosperità mercè del perfezionamento. Tutti sono uguali, finalmente, in quanto che la società fondata nell' interesse di tutti, è tenuta a tutelare indistintamente i diritti di ciascheduno; ed a prestare a tutti indistintamente quella specie di soccorso che solo dalla società e dalla ordinata cooperazione delle forze sociali si può avere, onde possa ciascuno sviluppare nel miglior modo possibile le forze proprie per conservarsi e prosperare. Ma questa uguaglianza in diritto non importa che le forze effettive di tutti gli uomini siano parimente uguali: l' ingegno, la cultura, le virtù, la ricchezza, e mille altre circostanze che sarebbe difficile e superfluo enumerare, costituiscono una effettiva e naturale differenza di forze tra uomo ed uomo. Promover la questione se questa differenza, in quel che essa ha di naturale, sia un bene o un male, sarebbe cadere nel paradosso; ma il volerla togliere affatto sarebbe una ridicola utopia. Quello è un fatto della natura, e i fatti naturali non si posson distruggere dall' uomo: a lui non resta che profittarne pel suo meglio. Tutti gli sforzi degli utopisti si sono, infatti, ristretti a prevenire la differenza nelle ricchezze; ed essi sono falliti e falliranno, perchè quella procede dalla differenza naturale in altre forze dell' uomo, e, se si vuole, dall' avvicendamento della fortuna, su cui l' uomo non può nulla: onde gli utopisti vorrebbero impedire un effetto di cui non possono toglier la cagione.

XXIII. Però, da questa differenza di forze messa a confronto colla bene intesa uguaglianza, ne derivano altri principj pratici e di diritto. E la prima conseguenza è la seguente. Questa differenza di forze può venire da cause puramente naturali, e quindi indestruttibili; e può venire ancora da cause artificiali create dall' errore o dall' imperfezione dell' uomo, il quale col progresso del suo incivilimento può correggerle. Le leggi positive in vigore e tutto il passato d' una nazione possono aver depressa una parte della società, e cumulato artificialmente tutte le forze nell' altra. Scopo del legislatore in tal caso, ed in forza del diritto d' uguaglianza,

dev' esser quello di correggere la parte ingiusta, rimuovendo come meglio può le cause artificiali che tengon l'altra parte depressa. Ma nello stabilire questa bene intesa uguaglianza di trattamento, deve aver presenti due altri principj. L'uno si è quello, più volte avvertito, di misurare i rapporti delle forze esistenti, e di procedere gradatamente nell'uguagliare la parte usurpatrice all'altra: e ciò nell'interesse del suo scopo; rammentando, che quante volte nell'ordinar lo Stato non si tiene alcun conto delle forze reali prevalenti, queste, giuste o ingiuste che sieno, lo rovesciano. Quando, però, il legislatore è riuscito a ridurre la differenza delle forze tra uomo ed uomo a quella che procede unicamente dalla natura, allora il suo scopo è adempito, e non può andare più avanti. Ma siccome la differenza nelle forze è un fatto naturale e necessario, così il principio pratico delle forze prevalenti si modifica nei resultati, ma regge ancora nel nuovo periodo. Tolte le cause artificiali e tolti i loro effetti, restano sempre le differenze naturali nelle forze rispettive di ciascheduno: per cui la società si può concepire divisa in una continua e naturale gradazione di capacità, intendendo con tal parola la varia efficienza ed attitudine di ciascheduno a fare il bene a seconda delle sue forze morali, intellettuali ed economiche. Ora, scopo del legislatore, innanzi a tal fatto naturale, dev'essere di contenere ciascuno nella periferia dei suoi diritti, e di rivolgere al bene di tutti le forze di tutti. Ma checchè si faccia, sarà impossibile dare a tutti una partecipazione uguale nei godimenti, ed una influenza o potere uguale nella società. Infatti, qualunque sistema di legislazione si volesse introdurre in qualsiasi governo nel regolare i rapporti privati tra uomo ed uomo, non potendo le leggi umane distruggere le naturali, la differenza nelle forze resterebbe la stessa; e data la causa, sempre inevitabili ne sarebbero gli effetti. Il che vuol dire: 1° Che la disuguaglianza nei godimenti d'ogni specie si può dall'uomo ridurre nei suoi menomi termini, riducendo nei termini puramente naturali quella nelle forze; ma non si potrà mai creare una uguaglianza di fatto nei godimenti, essendo impossibile che le forze diventino uguali. 2° L'influenza d'ogni specie, ossia il potere di fatto che ogni uomo esercita sul ri-

manente della società, sarà sempre, per la ragione stessa, disuguale; il potere di fatto essendo necessariamente proporzionato alle forze, che naturalmente non sono uguali. E ciò che si dice dell'ordinamento sociale complessivamente preso, vale ancora più nell'ordinamento politico. Che sarebbe d'un sistema di governo nel quale i dementi e i bambini avessero un peso uguale a quello dei savi e degli adulti? Or la ragione stessa per cui quelli son sottoposti alla tutela dei savi, esige che nell'ordinamento dello Stato si tenga conto della gradazione delle capacità; e quanto più l'ordinamento siegue un tal principio, tanto più sarà perfetto. Ciò è tanto generalmente sentito, che l'utopia, atterrita dall'assurdità delle conseguenze, non ha mai osato trarre tutte le logiche conseguenze del suo falso principio. In tutti i sistemi governativi nei quali si è cercato di dare a tutti gli uomini un peso uguale, astrazion fatta della gradazione delle capacità, non si è poi nella pratica esattamente seguito il principio proclamato; sicchè nella pratica si è costantemente venuto, non all'attuazione del principio dell'uguaglianza di fatto, bensì alla falsa attuazione di quello delle capacità. E lo stesso si è fatto dagli utopisti sociali. Ma l'uomo che non può mutare le leggi della natura, altro non ottiene violandole che la diminuzione de' suoi beni, e l'aumento de' suoi mali. Questa disuguaglianza nelle forze, questa loro naturale gradazione è parte essenziale della naturale economia della società. L'uomo che non vuol subirne le conseguenze, riesce soltanto a deprimere ingiustamente le forze d'una parte della società, ma non mai ad accrescere realmente quelle dell'altra. Siccome, però, la cooperazione delle forze di tutti verso uno scopo è la base della società civile, e le forze degli uni non si sviluppano nè funzionano senza il soccorso e l'attività di quella degli altri; così la depressione delle forze dei più fortunati paralizza o lascia inattive quelle dei più deboli; e la conseguenza si è, che il danno ricade sopra tutti, e in proporzione della rispettiva debolezza ricade più sopra i secondi che sui primi. Ciò si sperimenterà sì nell'ordine intellettuale ed economico, che nel politico. I poco capaci essendo sempre il numero maggiore, l'uguaglianza di fatto nell'ordine politico produce per necessità il governo degl'incapaci:

l'attuazione dello stesso principio nei rapporti privati tra uomo ed uomo, produce la paralisi e l'estinzione di tutte le forze economiche della società, e quindi la miseria universale. Mancata, poi, la spinta e la rimunerazione graduale che l'uomo ritrova nella gradazione delle forze, non solo si paralizzano le forze economiche, ma pure lo sviluppo intellettuale si viene ad estinguere in un sistema che diminuisce i vantaggi che nell'esercizio intellettuale sono ricercati dall'individuo. Se, quindi, il sistema fosse attuato nel massimo rigore, e ne fosse possibile la durata, l'immediata conseguenza ne sarebbe la barbarie universale, e l'estinzione della razza umana verrebbe dopo. Ma siccome la società vuole conservarsi e prosperare, così tutti questi sistemi non durano. Il principio infallibile, che le forze prevalenti riassumono sempre in un modo o nell'altro il posto conveniente alla loro potenza, e l'esperienza dei mali che seguita inevitabilmente le violazioni delle leggi di natura, metteran sempre un termine a tutti i sistemi che contro la medesima si volessero fondare.

XXIV. Però, restringendoci all'ordine politico, è un errore il credere, che questa necessità di natura possa essere in contradizione col diritto che emana dalla natura medesima. Il principio, che non v'ha diritto senza capacità d'esercitarlo, è troppo chiaro per aver bisogno d'essere esplicato; ed esso specialmente riguarda i diritti politici. V'ha certamente un diritto naturale politico, che deriva dalla legge dell'uguaglianza; ma nel diritto politico l'uguaglianza non è bene intesa, se non è subordinata alla gradazione delle capacità. L'esercizio delle svariate funzioni politiche richiede un grado di capacità differente, e di svariato genere; e quell'ordinamento politico sarebbe perfetto, che facendo tutto cospirare ad uno scopo, dasse a ciascuno un grado ed una specie di partecipazione uguale al grado che occupa nella serie delle capacità. Nessun capace escluso, nessuno incapace ammesso: questo è il principio, che mentre è il più utile nella pratica, è nel tempo stesso conforme al diritto. È il più utile, perchè questa è l'unica via onde profittare per la prosperità di tutti delle forze di tutti. È conforme al diritto, perchè la società ed i governi esistendo nell'interesse di tutti, ed avendo per iscopo il perfezionamento, la

società nè può essere esposta ai danni della deficienza di forze in alcuni, nè rimaner priva della cooperazione più efficace che può ottenere da altri. E però, quando la società avrà portato a perfezione la pratica applicazione di questo principio, essa sarà giunta al massimo grado di perfezionamento politico. Ma siccome tutto è ordine in natura, così la protezione e quindi la prosperità di tutti, e non l'oppressione dei più deboli, sarebbe il resultato. Ma viceversa, quando in cerca d'una impossibile uguaglianza di fatto, si sieguono opposti principj, mentre si tende a stabilire l'uguale e comune impotenza, si viola il dogma essenziale della bene intesa uguaglianza; quello, cioè, della protezione sociale ugualmente e indistintamente accordato ai diritti, ed allo sviluppo delle forze individuali di ciascheduno. Questo principio vien leso direttamente nella parte più fortunata che si vuole abbassare, e che ha come l'altra un diritto uguale ad esser protetta, e a sviluppare tutte le sue forze: vien poi leso indirettamente nella parte che si crede soccorrere, pel danno che soffre dall'abbassamento della prima.

XXV. Ora, stabiliti questi principj, riprendendo la definizione già data, più facile si è determinare il vero carattere dell'aristocrazia e della democrazia. L'Aristocrazia, considerata come classe, si è l'aggregato di più individui che godono d'un *privilegio personale* o *di famiglia*, per cui vantano dei diritti che sono contrarj alla bene intesa uguaglianza, e che non derivano dalla naturale gradazione delle capacità; diritti, in conseguenza, di cui il rimanente della comunità è privo. L'aristocrazia, considerata come governo o parte di esso, risulta dal potere politico accordato a quel Corpo aristocratico. È pura l'aristocrazia quando tutto il potere politico, o l'intero esercizio della sovranità, risiede in quel Corpo. Dico *privilegio personale o di famiglia*, per distinguerlo da tutte le altre leggi ingiuste che posson farsi. La legge positiva [1] può violare la legge dell'uguaglianza in mille modi, e dare in mille modi dei vantaggi ingiusti a danno della comunità: ma quando la legge stessa non limita a determinate persone, che in conseguenza formano un Corpo, questi vantaggi, e li offre a chi vuol profittarne; la

[1] Dico legge positiva, per distinguerla dalla legge naturale.

legge sarà viziosa ed ingiusta, si potrà dir anco privilegio il diritto positivo che ne risulta; però quel privilegio non è personale, e non vi ha aristocrazia. I dazj protettori, per esempio, sulla importazione dei prodotti stranieri, sono una legge economica ingiusta, che proteggendo alcune industrie a danno delle altre, sono a danno della Comunità. Questo trattamento ineguale violando il diritto all'uguale tutela degl'interessi dei consumatori, non che di quello degli esercenti le altre industrie, si può ancor dire un privilegio; ma la legge offrendo indistintamente questo vantaggio artificiale a chi vuol profittarne, e non limitandolo a determinate persone o famiglie, mal si direbbe che si viene a costituire un'aristocrazia. All'incontro, aristocrazia era la feudale; perchè al possesso del suolo attaccava dei diritti che dalla proprietà non derivano necessariamente; e vincolando con varj spedienti la libera circolazione dei possessi, violava il diritto naturale d'acquistarli, che per la naturale uguaglianza è a tutti comune; e rendendo poi le terre inalienabili in certe famiglie, ne formava un Corpo privilegiato. Quindi, due circostanze costituiscono l'Aristocrazia. 1° Corporazione composta di determinate persone o famiglie. 2° Diritto contrario alla bene intesa uguaglianza concesso alle medesime, o da loro usurpato. Il numero dei componenti quel Corpo, l'estensione dei vantaggi, e del potere da quello posseduto, sono circostanze che possono variamente modificare gli effetti del principio aristocratico a seconda della sua varia attuazione, ma non costituiscono quel principio. E così, vi sono stati dei popoli presso i quali il principio aristocratico si trova diffuso in tutto l'ordinamento sociale; trovandosi i medesimi ordinati, non sul principio dell'uguaglianza, ma su quello del privilegio, e su d'una serie graduata d'aristocrazie.

XXVI. Cosa è, però, la Democrazia? Il considerarla come una classe o parte della Comunità è un assurdo, causa di gravi sciagure, in cui si cade pur troppo ai giorni nostri. Democrazia, sotto tal punto di vista, o nulla esprime, o esprime popolo; e popolo vuol dire l'aggregato di tutte le classi, o, più esattamente, di tutti gl'individui che abitano lo Stato. Ma l'inesattezza delle idee su questo argomento fa sì, che la parola democrazia si adopri per indicare le classi in-

feriori. Or queste se mai si trovano oppresse, hanno diritto ad esser sollevate: però, dal momento in cui le classi inferiori si separano dalle altre, non è più di democrazia che si parla; e l'uso improprio della parola introducendo un falso principio, conduce a cattive conseguenze nella pratica. Infatti, questo modo improprio d'intender la democrazia consiste nel supporre come non esistente la naturale gradazione delle capacità e delle forze, che abbiam visto regolare tutta l'economia sociale; e se non si nega apertamente (perchè l'assurdo scoraggia), se ne vorrebbero distruggere le conseguenze inevitabili. È così che nel secolo nostro si è risuscitata la guerra di classi del medio evo: poichè non distinguendo più nella gradazione sociale ciò che deriva da cause puramente naturali, e quel che proviene dal fatto ingiusto dell'uomo, si condannano indistintamente come aristocrazia tutte le naturali ed inevitabili distinzioni tra uomo ed uomo provenienti dalla naturale gradazione delle forze, e ciò quando pure le medesime son contenute nella periferia dei loro diritti. Scopo di questi vani sforzi si è sempre stabilire una uguaglianza di fatto nei godimenti e nella partecipazione alla cosa sociale, e base dell'errore si è una idea falsa dell'uguaglianza di diritto. Però, quali sarebbero gli effetti di questa storta democrazia, se se ne attuasse il principio in tutta l'estensione, l'abbiam mostrato; e la parziale attuazione del suo falso principio ce ne ha mostrato gli effetti nella storia. Ed invero, cosa può essere la vera democrazia in rapporto al diritto, se non l'ordinamento della società senza privilegj? La vera democrazia consiste nell'uguale ed imparziale tutela e provvidenza, assicurate agl'interessi legittimi e ai diritti naturali di tutte le classi, e di tutti gl'individui. La democrazia quindi esclude la vera aristocrazia, e qualsiasi specie di privilegio, che creando degl'interessi illegittimi, e dando dei diritti non naturali, ledono la bene intesa uguaglianza, o costituiscono un ordinamento artificiale. Però, la democrazia non esclude tutte le inevitabili conseguenze di fatto e di diritto, che derivano dalla naturale graduazione delle forze umane, e da cui nascono naturalmente tutte le distinzioni sociali che non vengono dal privilegio. La democrazia non le esclude, perchè provengono da un fatto naturale,

superiore alla volontà dell'uomo, e sono indestruttibili; non le esclude perchè non ledono la bene intesa uguaglianza, e sono nell'ordine della natura.

XXVII. Però, se questi principj son veri, più non è difficile il dire cosa fosse la democrazia considerata come forma di governo. La Democrazia pura, o governo assoluto del popolo, altro logicamente non può essere, che l'ordinamento governativo esente da privilegi politici, e fondato sull'unica base della naturale ed effettiva gradazione delle politiche capacità. Che non possa esser altro, si rileva da quel che abbiam detto: esclusa la monarchia, esclusi i privilegi, non resta che il governo del popolo, e per l'interesse del popolo; ma popolo sono tutte le classi, tutti gli individui indistintamente, colla totalità dei loro diritti, dei loro interessi, delle loro forze. Gl'interessi o i diritti di tutta la società e delle sue singole parti debbono essere ugualmente tutelati, e le loro forze rispettive tutte adoprate per lo scopo comune: però, nè l'una nè l'altra condizione si ottiene per mezzo dei governi, quante volte si viola nei medesimi la legge naturale indestruttibile della naturale gradazione delle capacità. Il che potrebbe esprimersi in una parola, dicendo che la democrazia non può essere il governo degl'incapaci, ma, all'incontro, si è essenzialmente il governo delle capacità. Una cosa si è, poi, il principio costitutivo del governo; altra, l'attuazione del medesimo. E con ciò intendo confermare le due massime stabilite da Brougham: che la delegazione temporanea e condizionata dei poteri da parte del popolo non cambia l'essenza del governo; e che le condizioni imposte all'esercizio d'alcuni diritti politici possono non violare l'essenza della democrazia. Il principio costitutivo della democrazia si è l'esercizio della sovranità ritenuto dal popolo, e quindi l'emanazione dal popolo di tutti i poteri legali. La delegazione temporanea da lui fatta ai suoi funzionarj, e rappresentanti di una parte di questi poteri, per esercitarli a di lui nome e vantaggio, riguarda l'ordinamento pratico del governo; non riguarda il principio su cui è costituito. L'ordinamento, o meglio la costituzione, sarà buona o cattiva, a seconda che assicura o non assicura i diritti e gl'interessi del popolo; e ciò dipende dall'attua-

zione del principio delle capacità nell'ordine politico: però, finchè non si giunge al fatto d'un abbandono indefinito da parte del popolo dell'esercizio della sua sovranità, l'essenza del governo non è violata. Ma ciò l'abbiamo già bastantemente spiegato.

Però, anche l'altro principio, che le condizioni imposte all'esercizio d'alcuni diritti politici possono non violare la democrazia, deriva dalla naturale gradazione delle capacità. La democrazia non potendo essere il governo dei cattivi e degl'incapaci, ne siegue che le limitazioni all'esercizio d'alcuni diritti non sono violazioni per la sola ragione d'essere limitazioni. Bensì, tutte quelle che hanno per base il principio della capacità sono giuste; e tutte le limitazioni, nei varj casi, violano o non violano la democrazia, a seconda che derivano o no da quel principio. Una tal massima è importantissima in tutte le questioni suscitate sul diritto elettorale e d'eligibilità nei governi rappresentativi. È giusta la pratica di dare nel diritto elettorale, e nel diritto d'eligibilità, una preminenza al possesso del suolo, o d'accordare tali diritti esclusivamente ai possessori? È giusto, e costituisce parte essenziale della democrazia, il voto universale, ossia il voto accordato indistinamente a tutti gli adulti maschi? Tutto ciò che suol dirsi su tali questioni si riduce, per lo più, a un vano giuoco di frasi sonore e vuote di senso dei falsi democratici, o a sofismi peggiori da parte dei retrivi. Non è qui l'opportunità di decidere tali questioni: ma se ogni capace ha un diritto naturale ad essere ammesso, e la società ha il diritto naturale d'escludere gl'incapaci, la capacità è il solo principio d'utilità e di diritto che può decider tali questioni. È il possesso della terra un indizio probabile di capacità? È questo possesso il solo indizio che si offre al legislatore? Tutte le classi confusamente e indistintamente prese, sono elleno capaci di dare un voto liberamente, e con cognizione sufficiente di quel che fanno? Troppo in lungo ci porterebbe il rispondere a tali questioni, la cui soluzione io credo variabilissima a seconda dei casi: ma dirò soltanto, che tutti gli argomenti per una opinione o per l'altra, che non hanno per base il principio della capacità, non provan nulla.

XXVIII. Data la giusta idea dell'aristocrazia e della democrazia,

è mestieri esaminare una particolare distinzione adottata dal nostro autore. Lord Brougham, seguendo il temperamento usato da alcuni, distingue l'aristocrazia in naturale ed artificiale; ed egli consacra un capitolo a mostrare le circostanze che creano la prima, quali siano i suoi pregi, e come essa è nell'ordine naturale delle cose. Il possesso di qualunque superiorità, sia di ricchezza sia di doti personali, egli dice, impone rispetto: questo si accresce in ragione della durata degli attributi che rendono un uomo più rispettabile degli altri; e da ciò naturalmente nasce che maggiore è il rispetto quando deriva da una superiorità che è stata tramandata dagli antenati. L'eredità della ricchezza vi contribuisce poi indirettamente; poichè la ricchezza eleva il carattere di chi la gode, e questa supposizione contribuisce al rispetto di tutta la classe dei benestanti: e passando poi all'ordine politico, *in ogni comunità*, dice l'autore, *l'aristocrazia naturale è forza che acquisti influenza, anche quando le leggi e la forma della costituzione non comportino un ordine privilegiato.*

Due osservazioni io credo importanti su questa distinzione. Cotesta *aristocrazia naturale*, spogliata della parte artificiale che il nostro autore vi ha introdotto, si riduce alla naturale gradazione degli uomini in ragione del loro valore effettivo, determinato per ciascheduno dalla differenza di forze, di capacità, di fortuna; e che, in una parola, abbiamo chiamato gradazione naturale delle capacità. Ma, a dire il vero, io credo che mal si dà il titolo d'aristocrazia a questa gradazione. Infatti, nella mente dei più, se non di tutti, la parola aristocrazia indica una data classe della società: or la gradazione naturale delle capacità non indica una classe, bensì abbraccia tutta la società, ossia tutte le classi; nè si può certamente dire dove l'aristocrazia naturale finisca, la differenza essendo soltanto dal più al meno, ed avendo ogni uomo il suo effettivo valore. Nè questa è una osservazione di poca importanza. Poichè, quante volte date ad una classe della società una esistenza a parte e distinta, contro di essa si rivolta la società tutta: onde, dare il nome d'aristocrazia alla gradazione naturale degli uomini in ragione della loro capacità, ha per effetto di rivolgere contro le pratiche ed inevitabili conseguenze di essa tutte le

accuse e tutti gli odj che desta la vera aristocrazia. Ciò non sarà pel filosofo, che pesa il significato che vuol dare alle parole; ma sarà per la generalità degli uomini, che cadon sempre nell' errore quante volte due cose essenzialmente diverse si chiamano collo stesso vocabolo, e si fan divenire distinzioni d'una stessa idea. Aristocrazia nella mente dei più è privilegio, contrario alla bene intesa uguaglianza; il privilegio e l'ineguaglianza nella mente dei più sono odiosi: la gradazione delle capacità non è privilegio, ma fatto naturale, e le sue conseguenze non ledono l'uguaglianza. Se però date all'una il titolo dell'altra, nella mente dei più le accomunate nella stessa condanna. Però il controsenso si vede più chiaro avvicinandosi all'ordine politico. Infatti, cosa sarebbe nell' ordine politico il governo dell'*aristocrazia naturale*, se non il governo delle capacità? Ma un tal governo esclude per sè stesso ogni privilegio contrario all'uguaglianza: esso, in altri termini, si è l'antitesi dell'aristocrazia, perchè il governo della capacità portato a perfezione è la perfetta democrazia; onde democrazia bene intesa e aristocrazia naturale sarebbero una cosa stessa.

D'altra parte, quanto l'esattezza delle definizioni influisca sulle idee si rileva dalla confusione dell'*artificiale* col *naturale*, che v'è nell'aristocrazia naturale del nostro autore. Infatti, naturale deve dirsi il grado di valore effettivo che l'*ordine naturale* delle cose ha conferito ad ogni uomo; ma non può dirsi *naturale* il valore effettivo che egli si acquista in forza d'un provvedimento artificiale della legge umana. Ricchezza è potenza; e la ricchezza, dando a chi la possiede indipendenza e mezzi a fare il bene, è uno degli elementi che costituiscono quel che con termine generale ho detto capacità. Ma si confonde il naturale coll'artificiale, se non si risale alle varie cause da cui l'ineguaglianza nella distribuzione della ricchezza può procedere. V'è una differenza tra la distribuzione naturale prodotta dalla libera concorrenza, risultante dall' ordinamento economico senza privilegi e sulla base dell' uguaglianza bene intesa, e la distribuzione artificiale viziata da privilegi aristocratici. La prima procede dall' ordine naturale delle cose, la seconda da un ordine artificiale: la ricchezza in

ambi i casi conferisce potenza; ma nel primo è semplicemente capacità, nel secondo può ben essere aristocrazia artificiale. Quando, adunque, la ricchezza si conserva in una famiglia per una legge che costituisce una vera aristocrazia, l'influenza che la ricchezza dà a questa famiglia, deriva da un titolo veramente aristocratico finchè quella legge dura, e non è da confondersi colla naturale capacità conferita dalla fortuna. Non saprei quindi dire coll'autore, che l'aristocrazia feudale fosse fondata sulla naturale, avendo per base la ricchezza territoriale. Non saprei dirlo, perchè il possesso della terra potè esser da principio la potenza o il mezzo con cui il privilegio feudale fu stabilito; ma ciò fatto, la ricchezza dei feudatarj e loro discendenti fu tutta artificiale, venendo da un privilegio che costituiva una vera aristocrazia. Però, messo da parte il caso della ricchezza proveniente da privilegio aristocratico, non saprei a che possa *naturalmente* estendersi l'influenza dell'eredità nelle posizioni sociali ragguardevoli. La questione posta nei suoi veri termini, è la seguente: la circostanza che gli antenati abbian posseduta una posizione sociale ragguardevole, contribuisce al valore effettivo dei loro discendenti quando pure il privilegio aristocratico sia cessato, o non sia mai intervenuto? Una tal questione riguarda principalmente la ricchezza in generale, la discendenza da uomini benemeriti alla società, e i titoli di nobiltà. Ora io credo, che quando i discendenti non possono vantare che un titolo puramente naturale dei loro antenati, il loro vantaggio riducesi a quello derivante da un sentimento di gratitudine, che muove a compensare nei figliuoli il merito del padre; sentimento che naturalmente non suole mai estendersi al di là della prima o seconda generazione, e che si avvera soltanto pei discendenti degli uomini grandi. Ma i titoli di nobiltà, se furon dati realmente al merito, non furono che un attestato del merito stesso; attestato che non può *naturalmente* produrre pei discendenti un effetto maggiore che quello già esaminato pel primo caso: cioè un effetto limitatissimo, e dipendente dal merito reale dell'antenato. Quanto alla ricchezza, la circostanza dell'eredità *naturalmente* non migliora per nulla la posizione sociale del discendente: questo *naturalmente* non gode che

la potenza che conferisce da sè sola la ricchezza. Tutto il rimanente è, però, un sentimento artificiale dell'attual società, prodotto da cause artificiali del passato, e che non si dee confondere coll'aristocrazia naturale, o naturale capacità. Quel che osservo si è, che l'influenza delle antiche famiglie si è quasi perduta affatto nel continente d'Europa, oggi che le medesime hanno perduto i vantaggi che lor venivano da altre cagioni. Però, questo fatto è prova che la grande importanza delle distinzioni ereditarie è tutta venuta dall'ordinamento artificiale dei privilegi, da cui è scaturita la società moderna; ma, naturalmente, la circostanza d'essere stata una posizione sociale tramandata dagli antenati non influisce per nulla sul valore effettivo sociale dei discendenti. E ciò vale sì per la ricchezza che per ogni altra distinzione. Il feudalismo, colla potenza artificiale effettiva che dava ad alcune famiglie, ingenerò un sentimento artificiale nella società. La ricchezza territoriale veniva dal privilegio, ed era ereditaria ed inalienabile nelle famiglie; i titoli di nobiltà erano un privilegio ereditario ed inalienabili dei pari; e alla ricchezza e al titolo fu per secoli unito il privilegio del potere politico dell'aristocrazia. Oggi tutto questo ordinamento artificiale è caduto nella massima parte d'Europa: ma siccome il rinnovamento delle idee si compie assai più tardi dei mutamenti delle leggi, così le idee dell'epoca trascorsa possono dare ancora una influenza alle distinzioni ereditarie. Però, questa influenza è tutta artificiale; è un residuo poco importante di vera aristocrazia, da non confondersi colla gradazione sociale derivante dall'ordine della natura.

XXIX. Ora, l'importanza di codeste distinzioni si vede allorquando si passa a trattare dei pregi o dei difetti della vera aristocrazia, considerandoli sì in rapporto alla società in generale, che come ordinamento governativo. Non vi è questione politica ordinariamente peggio trattata. Poichè, non si avendo della democrazia o aristocrazia una idea precisa, spesso i difetti inseparabili dall'aristocrazia vera si attribuiscono a ciò che non è aristocrazia; e i pregi che sono soltanto non incompatibili coll'aristocrazia vera, si credono inseparabili dalla medesima, e prodotto esclusivo del privilegio: lo stesso si fa poi colla democrazia, a seconda delle varie inclinazioni dei

partiti. Ed invero, se il principio costitutivo dell' aristocrazia si è il privilegio personale o di famiglia, contrario alla legge naturale della bene intesa uguaglianza; il parlar dei pregi intrinseci e naturali dell' aristocrazia è un paradosso suscitato dalla inesattezza delle altre definizioni. È, infatti, un paradosso ricercar dei pregi naturali in ciò che è contrario all' ordine della natura. Come, dunque, si son trovati i suoi pregi? Confondendo l' aristocrazia con quel che non lo è; o pure riguardando come effetti del suo principio costitutivo ciò che soltanto non è del tutto incompatibile col medesimo. Però seguitiamo Lord Brougham, il quale comincia l' analisi dell' aristocrazia esaminandone i difetti.

Il difetto essenziale dell'aristocrazia pura si è, che in tal governo si dà tutto il potere supremo ad un corpo d' individui non responsabili. Questo difetto è comune, secondo l'autore, a tutti i governi assoluti; ma v' è una differenza. I magistrati d' una repubblica democratica sono sempre responsabili al popolo; è soltanto il popolo l' irresponsabile, ed il popolo in pochi casi esercita da sè stesso il potere: il monarca assoluto non ha responsabilità legale; egli è però sempre sottoposto alla responsabilità morale che può raffrenarlo. Ma nell' aristocrazia pura, il corpo governante non è legalmente responsabile ad alcuno, e la sua responsabilità morale vi è debolissima. Poichè è un principio indubitato, che la responsabilità, quanto più si estende il numero delle persone responsabili, tanto più perde in efficacia. La responsabilità che cade sopra l' individuo appartenente ad un corpo alquanto numeroso, è quasi nulla; e questo ingenera in tutto il corpo la non curanza dei pubblici interessi, e l'audacia nel violarli: poichè proporzionalmente piccole sono sempre le conseguenze che dal rivoltarsi del pubblico possono a ciascuno venire. Lo spirito di corpo fa poi il resto. Come governanti, tutti gli sforzi dei componenti l' aristocrazia sono diretti a conservare ed accrescere il potere del corpo medesimo; come individui, sono indotti a valersi del potere del corpo per aumentare a danno della comunità i vantaggi personali di quei che lo compongono: mentre poi nei singoli casi il corpo protegge l' individuo. Un tal difetto si sviluppa al massimo grado nell' aristocrazia pura; ma

esso si sperimenta ancora, secondo Lord Brougham, nei governi misti, se nei medesimi si è introdotto un Corpo aristocratico. Poichè è insito all' indole stessa e alla costituzione dei corpi privilegiati; onde la mistura dell' elemento democratico o del monarchico possono raffrenarne le tendenze: però queste saranno sempre le stesse. Nè qui finiscono, secondo l' autore, i difetti dell' aristocrazia. Ma in essa, come nella monarchia, lo stato è esposto al pericolo di cadere nelle mani di persone prive delle capacità necessarie a ben governarlo, se l'aristocrazia, come quasi sempre accade, è ereditaria. Poichè nell' aristocrazia, come nella monarchia, non solo l' educazione d' uomini potenti per sola nascita è falsa, ma vi si aggiungono i pericoli cui sono esposti i potenti, che nei Corpi aristocratici generano l' orgoglio, le violenze, il disprezzo degl' inferiori e dei dritti altrui, la sete della ricchezza.

Convenendo interamente in queste idee di Brougham, io direi che il vizio radicale dell' aristocrazia pura sta nel difetto assoluto d' equilibrio e di guarentigia, come è nella pura monarchia. Le differenze tra queste due forme di governo sono differenze, dal più al meno, nei difetti che derivano da quel vizio radicale. Nè può essere diversamente, poichè il principio costitutivo in ambi i casi è lo stesso nella sua essenza. La volontà privilegiata d' un solo è il principio costitutivo della monarchia pura; la volontà privilegiata d' alcuni è quello della pura aristocrazia. Fatta, adunque, l' analisi della prima, si è fatta quella della seconda; le differenze procedendo soltanto dall' indole delle corporazioni, ch' è diversa da quella dell' individualità. Venendo dunque al paragone, è da osservare che nella monarchia pura le qualità personali d' un solo hanno maggiore influenza che quelle di ciascuno individuo nell' aristocrazia; e quindi nella prima il caso ha maggiore influenza nel bene e nel male dello Stato. Nell' aristocrazia, le qualità personali di ciascuno son bilanciate da quelle degli altri; e quindi un mutamento in bene o in male non si avvera senza un mutamento nelle qualità personali della maggioranza. Ciò produce varj effetti a seconda dei casi. Poichè un individuo buono o cattivo che si ritrova in quel Corpo, non può fare tutto quel bene o quel male che può fare il principe nella monarchia. Ma, viceversa, appunto perchè è una cor-

porazione, l'aristocrazia è più espansiva, e al far dei conti è meno resistente della monarchia pura. Ordinariamente, le cause estranee, gli elementi sociali posti fuor del governo, hanno maggiore influenza sopra più uomini che sono più strettamente in contatto con tutta la società, che non è un monarca: e questa circostanza tanto più è influente, quanto più la corporazione è numerosa. Da ciò segue pure, che l'indole e la volontà di quella maggioranza ordinariamente è più modificabile a seconda dei tempi, di quel che non lo sia l'indole e la volontà di un governante nella monarchia pura. Dico ordinariamente, perchè questa tendenza può esser contenuta dai provvedimenti artificiali, che accompagnano sempre un governo artificiale, quale è l'aristocrazia.

XXX. Però, ritornando al nostro autore, veduto questo quadro che con colori vivissimi e molta arte egli fa dell'aristocrazia, qual conseguenza si è inclinati a dedurne? A mio avviso, è da dedurne la stessa massima che si è stabilita per la monarchia pura. L'aristocrazia pura è un ordinamento non naturale, e radicalmente vizioso; l'aristocrazia vera introdotta in un governo misto, è un elemento artificiale, radicalmente vizioso del pari. Quindi la necessità di tenere in conto le forze esistenti può far tollerare anche la pura aristocrazia, se già esiste, ed è sì forte da rendere impossibile altro governo; la stessa necessità può obbligare ad introdurla nei governi misti, allorquando non si può far altro che raffrenarla coi suoi contrarj: però in tutti i casi è un progresso quando il governo si può stabilire sopra altre basi. Questa è la logica conseguenza di quel che precede: però, il non essersi data dell'aristocrazia una idea esatta, spesso fa trovare dei compensi che, bene esaminati, vengono da cause estranee, non dal principio che costituisce l'aristocrazia. Vediamo, infatti, quali sono i pregi dell'aristocrazia.

È carattere proprio di essa, secondo Lord Brougham, la fermezza e la costanza di proposito, per cui l'aristocrazia non cambia facilmente di sistema, nè si arresta alle prime difficoltà. A questa virtù si aggiunge la lentezza e maturità nel deliberare, per cui resiste ai mutamenti. Questa qualità (riflette l'autore) spesso si trasforma in difetto; ma contenuta nei giusti limiti, è lo spirito conservatore, senza

cui nulla di solido vien costituito. A queste due caratteristiche principali si aggiungono le secondarie: l'aristocrazia è, per sua natura, pacifica; dessa inclina a promuover le arti; dessa mantiene l'ordine nell'amministrazione, coadiuvando a mantener la subordinazione; l'onore personale vi è mantenuto dalla sorveglianza del Corpo sull'individuo.

Ora, mettiam pria di tutto da parte lo spirito pacifico dell'aristocrazia. Sarebbe dilungarci troppo il mostrare le relazioni tra la forma del governo e la sua tendenza alla pace e alla guerra. Venezia e l'Inghilterra aristocratiche sono prova contraria al nostro autore, come l'America moderna democratica ne sarebbe una a favore. Ma il vero è, che nè la pace nè la guerra son buone per sè stesse, e che la forma del governo ha una influenza assai indiretta, e variabilissima a seconda dei casi, nel fare preferir l'una o l'altra. Checchè di ciò sia, una cosa è negare che un corpo aristocratico possa avere alcune virtù; altro è dire che le medesime sono nell'indole propria dell'aristocrazia, cioè che derivano dal privilegio che la costituisce. L'autore ha stabilito un principio esattissimo allorquando ha detto, *che l'aristocrazia artificiale è mestieri che sempre fino a certo grado sia connessa colla naturale*, perchè sia virtuosa e potente. Ma questa sua osservazione dimostra, che i pregi osservati alle volte in un corpo aristocratico derivano non dal privilegio che costituisce l'essenza dell'aristocrazia vera, bensì dalle circostanze che costituiscono quel che egli chiama *aristocrazia naturale*, e che possono trovarsi congiunte col privilegio. Il punto d'onore, la fermezza, il coraggio, la prudenza, tutte le virtù, e sino la simpatia per le arti, provengono nell'uomo dall'intelletto e dal cuore; l'educazione, la cultura e la stessa ricchezza cooperano a svilupparle; e il tutto forma quel che più volte ho detto gradazione naturale delle forze e delle capacità. Or tutte queste qualità possono trovarsi congiunte al privilegio che costituisce l'aristocrazia, ma non sono certamente inseparabili dal medesimo: quindi la questione può esser soltanto, se il privilegio possa contribuire a sviluppare nel privilegiato quelle virtù che costituiscono l'aristocrazia naturale, ossia la naturale capacità; ma non potrà mai dirsi che

il privilegio aristocratico generi necessariamente queste qualità, o che quello sia necessario ad aver queste. Però, chi non vede che allora la questione rimpiccolisce, e cambia d'aspetto? Ed invero, sarebbe un cattivo calcolo istituire un'aristocrazia colla speranza che i suoi difetti sieno superati da virtù che la società ritrova senza l'aristocrazia. Nondimeno, astrattamente parlando, non è da negare, che quando l'aristocrazia è nel suo pieno vigore, ed è in contrasto con altri elementi, lo spirito di corpo e la tendenza a conservarsi possono contribuire ad esaltare alcune buone qualità, come viceversa esaltano alcuni dei suoi difetti. Nell'aristocrazia tutto tende alla conservazione, ed all'aumento del privilegio: però, nel contrasto con altri elementi il privilegio cade ben presto, se non è sostenuto da qualità estranee al medesimo che ne possano coprire i difetti. Quindi nel contrasto con altri elementi queste buone qualità è possibile che si sviluppino; ma vengono dal contrasto, non vengono propriamente dal principio che costituisce l'aristocrazia. Infatti, la vera tendenza del privilegio si è quella di togliere al corpo aristocratico le capacità naturali, che potrebbero far dimenticare la sua artificiale potenza. Ciò non abbisogna di dimostrazione: basta rammentarsi i vizj intrinseci dei corpi aristocratici esposti da Lord Brougham. Le buone qualità dell'aristocrazia si sviluppano ad onta delle tendenze viziose che ispira il privilegio, ed in forza delle buone tendenze che cause estrinseche al medesimo o la rivalità con altri elementi possono ispirare nei privilegiati: ora, a lungo andare, il privilegio agendo sempre in un modo, e le altre cause mutando colla variabilità dei casi, e la rivalità producendo differenti effetti, è impossibile che le tendenze viziose non superino. È questa la ragione per cui a lungo andare tutte le aristocrazie si corrompono, e diventano o impotenti o tiranniche.

XXXI. Ciò si comprenderà meglio esaminando la più forte ragione per cui ordinariamente l'aristocrazia vera si crede necessaria nei governi; cioè il suo spirito conservatore. Seguendo le opinioni di Lord Brougham, la questione ha estensione maggiore che non suole averne. Poichè, avendo egli distinto la monarchia pura in

assoluta e costituzionale, dà il titolo di costituzionali a tutte le monarchie pure d'Europa, specialmente per l'esistenza nelle medesime d'una aristocrazia, o nobiltà ereditaria. Senza ritornare all'esattezza della distinzione, è da riflettere, che l'effetto ch'egli attribuisce alla nobiltà ereditaria nei governi assoluti d'Europa, si è quello d'essere un freno valevole al potere regio, per la sua potenza unita allo spirito conservatore proprio dell'aristocrazie. Ora, checchè ne sia dello spirito conservatore in rapporto all'aristocrazia vera, a me sembra che l'autore attribuisca all'aristocrazia dei governi assoluti un effetto, a produrre il quale abbisogna che l'aristocrazia avesse un potere legale ed un potere reale: il che esclude la monarchia assoluta. Infatti, quando l'aristocrazia è assai forte, la conseguenza della sua forza nei rapporti colla corona si è di riprendere il potere legale, e trasformare la monarchia in aristocrazia pura, o in governo misto. Quando però dessa è già tanto debole da non poter riprendere il potere legale che ha perduto, la conseguenza inevitabile si è, che l'aristocrazia presto si corrompe, e poscia si estingue. Poichè una aristocrazia che non ha potere nè sul principe nè sul popolo, non può prolungare la conservazione degli altri suoi privilegi, se non se accostandosi alla corona e facendosi cortigiana. In questo stato intermedio, essa non ha che un potere illusorio; il vero spirito conservatore in essa si perde; e rimane un corpo privilegiato che vive d'abusi, e protrae la sua esistenza provvisoria, senza l'effetto che gli si vuole attribuire. Lord Brougham ha qui confuso l'aristocrazia d'Inghilterra con quella del Continente, dimenticando che la prima se è conservatrice della costituzione, lo è perchè il governo non è assoluto, ed essa vi ha un potere legale. Ma perduto il potere legale, l'aristocrazia del Continente non potè vivere se non facendosi strumento della corona, e corrompendola maggiormente: nè è da dimenticare quanto la corruzione e gli abusi della vecchia aristocrazia, già quasi esautorata del potere politico, abbiano influito ai disastri della monarchia francese nella prima rivoluzione. Però, perduto il potere legale, l'aristocrazia perde ben presto ogni resi-

duo di potere di fatto, e gli altri privilegi: e prova ne è la massima parte del Continente, dove l'antica aristocrazia non è più un corpo, e, quasi estinta, si riduce alla vana pompa dei titoli.

Venendo poi all'aristocrazia completa ed avente un potere legale, altre riflessioni occorrono. Non vi è dubbio, che lo spirito conservatore, ch'io direi piuttosto moderatore, sia necessario negli Stati; ed è pur da convenire che un corpo la cui possanza deriva dal privilegio, è conservatore per eccellenza: poichè tenendo immobile l'ordinamento dello stato, conserva sè stesso. Ma è tutt'altra la questione. Questo elemento conservatore si ritrova esclusivamente in una casta privilegiata? Costituito l'elemento conservatore sul privilegio, può non acquistar la tendenza a deviare dal vero fine per cui fu costituito? Lo spirito conservatore è uno dei tanti vocaboli indefiniti di cui a' giorni nostri si è tanto abusato. Ma venendo al vero, per spirito conservatore può intendersi soltanto il sapere accompagnato dalla pratica e dal forte volere, per cui si osta alle mutazioni subitanee ed inopportune, che ritardano, anzichè accelerare, il progresso. Qualunque altra definizione si riduce a questa, o pure esprime una idea falsa, o non esprime nulla. Nessuno certamente vorrà stabilire il principio, che sia utile alla società conservare il cattivo ed opporsi al buono. Or, se quello è il vero spirito conservatore, l'aristocrazia non può averlo che dalle capacità naturali di quei che la compongono, e non dal loro privilegio; e tanto l'uno ritiene quanto ritiene le altre. Infatti, il sapere, l'ingegno, la pratica, la ricchezza, la virtù, tutte le capacità, sono certamente gli elementi che dànno ad un individuo l'interesse e l'attitudine a giudicare dell'opportunità d'un mutamento, e ad opporvisi se inopportuno. Tutta l'arte, dunque, consiste nel ricercare queste qualità dove si trovano, e dar loro la dovuta influenza nell'ordinamento dello Stato. Ma queste qualità non sono conseguenza del privilegio: è dunque assurdo il credere che lo spirito conservatore sia caratteristica esclusiva del medesimo. Cosa resta, dunque, al privilegio? Resta soltanto la tendenza a sostituire lo spirito d'immobilità a quello di conservazione bene intesa. L'autore rileva imparzialmente questo difetto dell'aristocrazia come un pericolo da contrapporsi al vantaggio

del vero spirito di conservazione, che ha l'aristocrazia finchè non si corrompe. Ma data la giusta idea dell'aristocrazia, si rileva che il pregio non è di essa; e che quel che si dà come pericolo, è in lei un difetto intrinseco, proveniente dal privilegio. Infatti, la semplice naturale capacità non ispira la tendenza ad opporsi a ciò che è utile ed opportuno. Ma il privilegio dà certamente al corpo privilegiato un interesse artificiale ad ostare a tutte le innovazioni anche utili ed opportune, se vengono a ferirlo. Però, v'ha di più. Nella via dei mutamenti, un passo trae seco l'altro; e nella lotta tra l'interesse naturale e legittimo del pubblico, e l'interesse artificiale e potente del corpo privilegiato, la resistenza diviene abitudine, si converte in sistema, per cui in tutto si vede l'inopportunità e l'improntitudine. La conseguenza ne è, che il privilegio dà facilmente all'aristocrazia la viziosa tendenza d'opporsi a tutte le innovazioni, anche nei casi in cui non ha un interesse immediato alla resistenza. Vero è, che l'ingegno e la virtù posson mitigare nel corpo privilegiato anche questa tendenza all'immobilità; vero è ancora, che spesso la prudenza lo deve consigliare a cedere uno per non perder dieci: ma tutte queste cause sono estranee al privilegio, e non alterano l'intrinseca natura dei corpi privilegiati.

XXXII. Ora si potrebbe domandare: — come avviene, dunque, che un governo puramente aristocratico giunge a consolidarsi, ed anche qualche volta a far del bene? Vale per l'aristocrazia la stessa legge di fatto naturale, che abbiamo osservato per la monarchia. Nelle grandi commozioni sociali, degli uomini potenti posson sorgere, i quali collegando le loro forze, riescono col fatto ad impadronirsi del governo. La società stanca delle vicissitudini, o debole pel disordine degli altri elementi, si sottopone a quel governo per averne la pace. È così che la vera aristocrazia pura viene a formarsi, unendo il privilegio legale alla potenza di fatto: il tempo, l'abitudine del popolo, e la mancanza o debolezza delle idee contrarie, coadiuvando col bisogno d'avere un governo, giungon poi a dare a quel Corpo tutta l'autorità morale, personificandosi nella mente dei governati l'autorità sociale con quella dell'aristocrazia. In una parola, v'ha delle circostanze, in cui l'elemento aristocratico preponderando troppo, l'aristocrazia è il solo governo

possibile. Siccome poi tutta la società non è nel governo, così tutte le cause estranee alla costituzione aristocratica influiranno sull'andamento del corpo aristocratico governante. Allora nell'aristocrazia, come nella monarchia, gli effetti dei vizj che sono nell'ordinamento politico restano mitigati, e in certo modo velati dalle conseguenze d'altre cause; ed allora anche il governo aristocratico si può rendere tollerabile, e lo Stato può sotto di esso acquistar dei vantaggi, e più o meno progredire. Anzi, ciò più facilmente si avvera sotto l'aristocrazia che sotto la monarchia assoluta. Perchè, siccome ho detto, il concentramento nell'aristocrazia essendo minore, dessa è più espansiva della monarchia, e più soggetta all'influenza degli elementi esclusi dal potere. Però tutto questo non fa, che i vizj radicali dell'ordinamento governativo diventino pregi. La base del governo, il principio che la costituisce, è sempre vizioso; e quanto più le cause esteriori riescono a mitigarne le cattive conseguenze, tanto più presto riusciranno a sviluppare gli elementi contrarj all'aristocrazia, e quindi a distruggere la prevalenza del falso principio, e a mutare il governo.

XXXIII. Ora ritorniamo alla democrazia. Se democrazia è governo del popolo; se popolo vuol dire l'universalità dei cittadini indistintamente presa; se la democrazia esclude soltanto i privilegi ed ogni ordinamento contrario alla bene intesa uguaglianza, e non esclude ciò che deriva dalla natural gradazione delle forze e capacità sociali; è evidente che, considerando la democrazia come ordinamento della società, astrazion fatta del governo, parlar dei suoi pregi o difetti è un paradosso. Un assurdo è parimenti parlar dei difetti della democrazia considerandola come sistema di legislazione nei rapporti degl'individui tra loro, o dell'individuo col governo. La legislazione democratica, così considerata, sarebbe quella che avesse per iscopo la tutela dei diritti puramente naturali di tutti gli uomini indistintamente, ed il soccorso sociale accordato a tutti gl'interessi legittimi, e allo sviluppo delle forze di tutti, senza parzialità, senza privilegj, e giusta il sociale bisogno. Ed invero, quali esser potrebbero i pregi o i difetti della democrazia così considerata? Tolti i privilegi, non resta che il po-

polo. Ma il popolo non ha per sè stesso nè pregi nè difetti, se per questi non s'intendono i pregi o difetti dell'umana natura: l'ordinamento sociale senza privilegi ed una legislazione analoga ai suoi principj sono nell'ordine naturale, e costituiscono il perfezionamento naturale della società: onde parlar dei difetti di quell'ordinamento o di quella legislazione è un assurdo, riducendosi a ricercare i difetti delle leggi della giustizia naturale. Come, adunque, si viene a trovar dei pregi o difetti nella democrazia? La questione è nata dalle definizioni inesatte della democrazia, e dalle false idee che della medesima si hanno. Poichè, prendendo la democrazia come classe, o escludendo dalla medesima ciò che non esclude, e includendovi quel che non include, necessariamente ci formiamo della democrazia una idea falsa; e concependo per essa un ordinamento artificiale, si giunge a trovarvi dei pregi o dei difetti, a seconda che più o meno ci allontaniamo dalla vera idea. Io non mi tratterrò a confutare tutte le assurdità, e tutte le idee indeterminate, che a seconda dei partiti si sono emesse, partendo da definizioni false; ciò ci menerebbe troppo per le lunghe: e presa la parola democrazia nel suo vero senso, io credo che tutte quelle idee spariscano. Consideriamo piuttosto la democrazia, come forma di governo.

XXXIV. Ma anche quivi le false idee, generate dalle false definizioni, ritornano. Infatti, la pura democrazia, abbiam visto potersi dire l'ordinamento politico della società senza privilegi, ed avente per unica base la naturale gradazione delle capacità. Ora, in un ordinamento idealmente perfetto, esclusi i governi del privilegio e della monarchia aventi un vizio intrinseco, cosa resta alla società, se non sè stessa, con tutte le sue capacità? Parlare, adunque, dei difetti della vera democrazia già matura e bene ordinata, è un assurdo: poichè desso è l'ordinamento politico della società perfezionata, la quale si governa colle sole sue forze naturali, e si svincola di tutti gli spedienti artificiali, che solo per le necessità del suo difettoso sviluppo avea potuto adottare. Infatti, supponete una società politica ordinata in quel modo, gl'inconvenienti cui può andar soggetta si riducono agli errori inseparabili dalla natura umana, che non può esser perfetta; ma non possono logi-

camente provenire da un vizio intrinseco del principio costitutivo, su cui si suppone fondato il suo governo. Da che, dunque, nascono tutte le accuse contro la democrazia astrattamente considerata? Nascono dalle false idee che si hanno della medesima; per cui non si determinando bene il suo principio costitutivo, e ciò che include od esclude, si confonde la democrazia considerata astrattamente, colla sua attuazione in un dato modo ed in date circostanze: e siccome il perfetto ideale male attuato diviene il pessimo, così s' imputano al principio costitutivo della democrazia i difetti che vengono dalla inopportuna o falsa attuazione del medesimo.

Ed invero, finchè parliamo astrattamente, la differenza caratteristica tra la democrazia e le altre forme di governo è questa. La monarchia e l' aristocrazia hanno dei difetti intrinseci, che vengono dal loro principio costitutivo, e quindi sono inseparabili da loro, e che non si tolgono interamente nè anche mercè dei governi misti: i difetti della democrazia sono difetti relativi, che non vengono dal principio costitutivo, ma da difettoso ordinamento, o dalla mancanza di quelle circostanze che sono supposte dalla perfetta attuazione del principio. Abolite, infatti, tutti i privilegi; date a tutti i cittadini una partecipazione politica, confacente alla rispettiva capacità di ciascheduno; date a questa società un ordinamento politico tale, che il governo realmente sia sempre in man dei migliori, e che i migliori possano fare il bene; supponete nei cittadini le qualità necessarie per istare sotto tal regime: e voi sarete sicuri, che gl' interessi artificiali ed ingiusti non nasceranno, o saranno attutiti; che le deliberazioni saranno le migliori; e che si avrebbe il miglior dei governi.

XXXV. Ma questo bello ideale è fondato sopra ipotesi che non sempre e raramente si avverano nel fatto: ora, è dall' attuazione della democrazia nella mancanza di queste ipotesi, che derivano i suoi difetti. E pria di tutto, per essa, come per ogni altra forma governativa, bisogna distinguere la possibilità generale di stabilire un governo democratico puro, dalla maggiore o minore probabilità che desso ben funzionasse; e distinguere, inoltre, nelle condizioni che le sono necessarie, quelle negative dalle positive. Mi spiego più chiaramente. Non è mai da dimenticare il principio pratico,

che le forze prevalenti trionfano sempre; e quindi, perchè il governo democratico nasca e si conservi, le condizioni negative, ossia la mancanza degli elementi monarchico ed aristocratico, sono anche più importanti delle positive, ossia delle qualità nel popolo e nella sua costituzione politica necessarie alla vera democrazia. È strano errore quello di credere che il principio costitutivo del governo si scelga dai popoli colle teorie, e sui discorsi dei rétori: sono gli elementi che esistono quelli che sempre decidono. Dove l'elemento aristocratico è forte, o in un popolo avvezzo per secoli all'autorità d'un solo, sicchè confonde governo e monarchia in una stessa idea, la democrazia non nasce; o se nasce, non dura. Ma, viceversa, dove questi due elementi mancano, è la democrazia che diviene il solo governo possibile. Come nacque e dura la democrazia degli Stati Uniti? Quella era la libera popolazione inglese, spogliata dell'elemento aristocratico; l'elemento monarchico, per l'indole della prima emigrazione, nucleo della popolazione nuova, e pei governi locali formátisi sotto la sua influenza e indipendenti nell'interna amministrazione dalla madre patria, l'elemento monarchico vi fu debole sin dal principio; e l'azione continua di questi governi già democratici, e coadiuvata dalla lontananza, contribuì sempre più a spegner l'elemento monarchico. Non è dunque da meravigliarsi, se rotto il debolissimo filo della dipendenza, la democrazia divenisse governo. La democrazia nacque e vi dura, perchè quello è il solo governo possibile negli Stati Uniti; ed è il solo possibile, perchè l'elemento democratico vi è sempre stato solo.

XXXVI. Però, stabilire una forma di governo, non importa godere di tutti i benefizj che se ne aspettano. Ciò dipende in parte dalle condizioni negative che l'han prodotto, in parte dalle positive che sono pur necessarie. E dico, che in parte dipende dalle condizioni negative, perchè v'ha lo stato intermedio, in cui l'elemento aristocratico o il monarchico non sono forti abbastanza per abbattere la forma democratica, ma hanno forza sufficiente per turbarla. Allora la forma del governo può darsi che resista, ma la repubblica sarà sottoposta ad una lotta tremenda, nella quale tutti i benefizj della democrazia si perdono; e questo stato di cose può lunga-

mente durare. Le repubbliche toscane del medio evo, la Francia moderna, e altri stati dell'America ce ne danno l'esempio. Quando poi gli elementi contrarj si sono estinti, perchè la democrazia produca i frutti aspettati, le abbisognano le condizioni positive: di cui alcune riguardano la costituzione, ossia il meccanismo governativo che si è praticamente adottato; altre riguardano il popolo che deve subirlo. Se la democrazia è il governo delle capacità, è evidente che il bello di essa deriva dalla rettitudine logica del suo principio costitutivo, e la sua perfezione consiste nell'attuazione perfetta del principio delle capacità. Il meccanismo governativo, adunque, deve: 1° dare a ciascun cittadino tanto potere politico, quanto è capace d'esercitarne, ma non deve dargliene di più: 2° deve combinare l'esercizio di tutte queste capacità in modo, che ciascuna funzioni liberamente, e che cooperi armonicamente con tutte le altre: 3° deve, in conseguenza, l'ordinamento esser tale, che ciascuna capacità resti raffrenata dalle altre, onde rimanga nella periferia dei limiti che le sono stati assegnati. Però, se la costituzione dà più dove deve dar meno, se queste forze non armonizzano e non si raffrenano, qual ne sarà la conseguenza? Inevitabilmente, il governo delle capacità diverrà quello degl'incapaci o dei violenti; ed allora il caso e l'anarchia determineranno le sorti dello Stato. Ma quanto facile è indicare per generalità lo scopo del legislatore, altrettanto difficile si è il raggiungerlo. La forza dei fatti determina la prevalenza del principio costitutivo del governo: è però la scienza politica che può dettarne la buona attuazione. Or supponete un popolo avente tutte le buone qualità, dategli il più illuminato legislatore; la scienza politica è ancor sì lungi dalla perfezione, che una costituzione democratica perfetta, che tragga bene tutte le conseguenze della legge naturale delle capacità, una tal costituzione non si potrebbe avere. Allora resta adempire l'assunto come meglio si può: ma in tal caso il governo democratico non sarà perfetto; avrà i suoi inconvenienti come gli altri, e può averne ancora più degli altri.

Nè ciò basta. Sia pure trovata la costituzione perfetta; i suoi buoni o cattivi effetti dipendono da qualche cosa che sta sempre

fuori del governo, cioè dalle qualità del popolo di cui si tratta. Non parlo qui delle cause estranee generali, che influiscono sopra qualsiasi governo: se queste cause agiscono ancora sulla monarchia e sull'aristocrazia, è facile intendere che la democrazia comprendendo tutto il popolo, i resultati dei poteri ch'egli esercita sono in ragione e si modificano a seconda delle sue idee, de' suoi interessi, del suo incivilimento. Ma qui intendo specialmente accennare a quelle qualità che nella democrazia sono specialmente necessarie, e che formano, per così dire, la capacità generale del popolo a ben governarsi da sè. L'enumerarle tutte sarebbe difficile: pure credo che se ne possano additare tre come principali. 1° Un buon senso sufficiente nel popolo per sottomettersi a quella gradazione nei poteri politici suggerita dalla gradazione delle capacità, e dalla buona attuazione della medesima. 2° Un grande spirito di legalità, che induca ciascuno a star nei confini della legge, e a valersi soltanto di essa. 3° Il possesso della moralità politica, del patriottismo, e di tutte le virtù che fanno il buon cittadino.

XXXVII. Tutte queste virtù, dirà taluno, sarebbero necessarie in qualsiasi governo. E certamente lo sono; anzi, la difficoltà che v'incontra lo sviluppo di queste virtù, è uno dei difetti della monarchia pura, e della pura aristocrazia. Ma non si riflette alla differenza che passa tra queste due forme di governo e la democrazia. I due primi agiscono in forza d'un concentramento più o men grande dei poteri politici, e quindi con una più o men grande compressione. Però, nella democrazia la compressione vi può esser debolissima; altrimenti la democrazia è distrutta: le due prime forme dànno tutto al governo e pochissimo al cittadino; la democrazia, al contrario, dà più al cittadino che al governo. La conseguenza è evidente: il popolo nella democrazia deve ben condursi da sè stesso, assai più che nelle altre forme di governo: e supplire colle sue morali qualità alla forza di compressione, che non può al suo governo accordare. La libera manifestazione del pensiero, l'uso di tutti i mezzi onesti per trarre a sè l'opinione altrui, l'uso di tutti i mezzi compatibili colla tranquillità e la costituzione dello Stato per influire sul governo, e parteci-

parvi, lo stesso diritto di difenderlo dalle aggressioni dei partiti contrarj; in una parola, l'esercizio di tutti i diritti politico-naturali, che la democrazia consacra, nè può escludere; tutti questi sono diritti che, bene usati, formano il pregio della democrazia; degenerando in abuso, l'uccidono. Ora, anche il governo democratico ha certamente la facoltà di regolarne l'esercizio; ma la linea che in questo diritto governativo separa il giusto dall'arbitrario, è troppo sottile per essere praticamente indicata con sicurezza. Però, un governo il cui principio costitutivo è un altro, va più francamente; farà del male, ma non si distrugge: il governo democratico, all'incontro, se oltrepassa quella linea, decade; perde i suoi pregi; ed avvicinandosi al principio pratico su cui si reggono la monarchia e l'aristocrazia, presto si distrugge. Il governo democratico, adunque, è costretto a raffrenare, comprimere quanto meno è possibile: la conseguenza ne è, che tutto resta affidato alle qualità del popolo. Ciò tanto è vero, che la mancanza di queste qualità è la causa che col fatto distrugge o impedisce la democrazia, e fa nascere i governi imperfetti. Perchè allora, o la democrazia cade nell'anarchia, e succede il dispotismo d'un solo: o i più forti s'impossessano del potere, e fondano l'aristocrazia.

XXXVIII. Ma tutti i difetti per cui la democrazia spessissimo si rende nella pratica il pessimo dei governi, non sono provenienti dal suo principio costitutivo; e quindi non sono inseparabili da tal forma di governo, come sono i vizj radicali della pura monarchia e della pura aristocrazia. Date alla democrazia le condizioni a lei necessarie, e quei difetti spariscono; come, viceversa, toglietele quelle condizioni, e spariscono tutti i suoi pregi. A maggiormente confermare quest'assunto, basta dare uno sguardo a quel che ne dice Lord Brougham. Ed invero, io non saprei comprendere cosa sia il principal difetto attribuito dall'autore alla democrazia; quello d'essere un governo irresponsabile. La responsabilità suppone più esseri distinti, l'uno in relazione coll'altro: è quindi evidente, che la nazione la qual si governa da sè, non sia responsabile ad alcuno. Ma questa irresponsabilità non ha punto di paragone con quella della pura monarchia e dell'aristocrazia, che non son la nazione, bensì parte di essa. La responsabi-

lità legale o morale, è certamente necessaria nei varj funzionanti d'uno Stato perchè vi sia buon governo. Ora, una tal responsabilità non si vede perchè sia incompatibile colla democrazia; e teoricamente parlando, non si comprende, come *un sovrano, comunque assoluto, in un paese incivilito senta il peso della pubblica opinione*, ed un presidente elettivo, che riesce dissimile da quel che gli elettori lo credevano, non lo senta. Il vero è, che si prende per difetto intrinseco quel che è relativo. Infatti, se la responsabilità legale dei funzionarj manca in una democrazia, è difetto del meccanismo governativo adottato, ossia della particolar costituzione datasi da quel popolo. Se la responsabilità, legale o morale, è inefficace, solo può provenire dalla mancanza nel popolo di quelle qualità che dalla buona riuscita della democrazia sono supposte. Se poi si parla della irresponsabilità d'un popolo, che tutto decide da sè nelle popolari adunanze, quello è pure un difetto relativo ad un ordinamento falso della democrazia, che non deriva necessariamente dalla sua essenza, e che all'incontro esclude il principio della capacità. Lo stesso è degli altri difetti enumerati dal nostro autore: essi son tutti relativi. Un popolo può divenir preda d'un ambizioso che sa impadronirsi del suo animo; può esser preso da passioni violenti, e adottare risoluzioni inopportune o ingiuste; può mutare opinioni a seconda dell'impressione della giornata. Ma tutti questi casi, di cui pur troppo abbonda la storia delle democrazie, cosa dimostrano? Questi disordini nella democrazia possono soltanto derivare dall'essersi dato presso quel popolo troppo potere alle parti incapaci d'averne tanto, o pure dalla mancanza in quel popolo di quelle virtù che suppone la democrazia per dare i suoi frutti: in altri termini, sono difetti relativi al falso ordinamento, o alla mancanza di capacità in un dato popolo a ben governarsi da sè.

XXXIX. Però, tutti questi difetti, secondo Lord Brougham, si sviluppano nella democrazia; perchè quel governo, a somiglianza di tutti i governi puri, manca di poteri raffrenanti, creato essendosi un potere supremo unico, quello del popolo; ed è propriamente questa mancanza ciò che l'autore intende per difetto di responsabilità. Secondo l'autore, anche nella democrazia pura si possono adibire tutti

gli spedienti valevoli a prevenire gli effetti dell'ignoranza, delle passioni o della corruzione; ma tutti questi divengono freni imperfetti, essendochè tanto durano, quanto piace al popolo farli durare. Il sistema rappresentativo; la delegazione del potere esecutivo e del giudiciario; l'avere più assemblee deliberanti, anche elette differentemente l'una dall'altra; i regolamenti legislativi intesi ad assicurare la maturità delle discussioni e delle deliberazioni; tutti questi ed altri spedienti, finchè non si crea un'autorità indipendente affatto dal popolo, non ledono la democrazia, e servono a raffrenarla. *Ma il popolo in una democrazia pura sarà disposto a voler trarre tutto davanti a sè . . . . Lo stesso potere il quale inventa coteste forme, può abrogarle o sospenderle; e le occasioni in cui probabilmente se ne svincola, sono per l'appunto quelle, in cui l'eccitamento alle passioni ne rende maggiormente necessaria l'azione sindacatrice, onde prevenire i pericoli nei quali s'incorre.*

Or, certamente, non è da negare che questi danni certi, anzichè pericoli, vanno ad incontrarsi in una democrazia intempestivamente e male stabilitasi: ma derivano dalle condizioni con cui è nata, non dal principio costitutivo di essa; nè quegli inconvenienti relativi mostrano un vizio intrinseco e inseparabile dalla democrazia. Ed invero, la questione dell'equilibrio nella pura democrazia non si può considerare allo stesso modo che negli altri governi puri. La democrazia, presa nel suo retto significato, è la intera società, che, ordinata sul principio delle capacità, si governa da sè; ma la monarchia pura o l'aristocrazia sono una parte della società, che governa tutta la società indipendentemente dalla medesima. Quindi, questi due governi sono necessariamente disequilibrati, poichè in essi si creano due poteri e due interessi artificiali, che le imperfezioni d'una società possono rendere inevitabili, che però non possono non avere la tendenza ad invadere l'interesse della società: or quando quei due poteri errano cedendo a questo impulso, non v'è in quei governi puri alcun potere legale per raffrenarli. Non così nella democrazia pura: dessa è tutta la società, e dessa esclude nell'ordinamento governativo ogni potere ed interesse artificiale. Da ciò risulta, che trattandosi di poteri raf-

frenanti, si voglion cose ben diverse nei due casi, diverse essendo le cause degli errori. Nella democrazia, gli errori vengono dalla imperfezione dell' umana natura; nell' aristocrazia pura e nella monarchia pura, derivano da questa cagione, ma derivano ancora più dalla condizione artificiale ed eccezionale di quei poteri, che per indole propria tendono a ledere gl' interessi della società. Doppio, adunque, è lo scopo che in questo secondo caso ricercasi nei poteri raffrenanti, doppia essendo la causa degli errori. Finchè la imperfezione della società rende inevitabili quei due poteri artificiali, l' interesse della società richiede, non solo che si prevengano gli effetti dell' ignoranza, della passione o della corruzione; ma che di quei poteri artificiali e della democrazia si facciano più poteri legali, indipendenti, che raffrenino reciprocamente le loro speciali tendenze: il che si ottiene coi governi misti. Ma nella democrazia, la quale non crea alcuno interesse artificiale, non altro ricercasi che diminuire gli effetti dell' ignoranza, della passione e della corruzione; o, in altri termini, le tristi conseguenze dell' imperfezione dell' uomo. Ora questo scopo, che la democrazia pura ha comune coi governi misti, si ottiene nella medesima con quegli spedienti da Lord Brougham esaminati, e che sono presso a poco gli stessi che quelli usati nei governi misti. Quel che manca alla democrazia pura si è il contrasto dei poteri autonomi indipendenti; ma manca pure la causa per cui nei governi misti questo contrasto è un bene: l' esistenza, cioè, di uno o più interessi e poteri artificiali.

Però, architettare l'equilibrio con una legge costituzionale, non vuol dire stabilirlo nel fatto. L' equilibrio in tutti i casi suppone sempre la realtà d' alcune condizioni di fatto nel paese di cui trattasi. Nei governi misti, come meglio vedremo, l'equilibrio suppone che realmente siano nel paese più elementi dotati d' una forza propria, e come tali capaci di raffrenarsi tra loro: l' equilibrio nella pura democrazia suppone che la popolazione d' un paese abbia realmente quelle condizioni positive e negative di cui abbiam già parlato, e che costituiscono la sua capacità. Supponete, infatti, in un popolo quelle condizioni, la mancanza di più

poteri legali autonomi è innocua; supponete che queste condizioni manchino, i pericoli divengono danni inevitabili. Quindi, nella democrazia anche il difetto d'equilibrio non deriva dal principio costitutivo della medesima; bensì anche questo può essere un difetto relativo alle circostanze sotto cui è nata. Perchè si dica esser questo un difetto intrinseco, bisognerebbe mostrare che le popolazioni, ossia l'uomo, siano di lor natura insuscettibili d'acquistare la capacità a ben governarsi da sè stesse. Ma mentre vi sono state democrazie che si sono rette lunghissimo tempo senza cadere negli eccessi dei pericoli temuti, è un assurdo stabilire *a priori* un limite così ristretto all'incivilimento; e questa assurdità è ben dimostrata da Lord Brougham.

XL. Però, viceversa, la importanza delle condizioni sotto cui la democrazia può esser nata, non riguarda i soli difetti ch'essa può sviluppare; riguarda ancora i pregi che ciascuno si aspetta ritrovar nella medesima. Le nove virtù attribuite da Lord Brougham alla democrazia, dimostrano che il suo principio costitutivo, astrattamente considerato, è il solo che non abbia vizj intrinseci, che sieno inseparabili da quella forma di governo; ma nella pratica, tutte queste virtù si perdono, se la democrazia non coincide con quelle condizioni di fatto positive e negative di cui abbiamo parlato. Infatti, quella forma di governo non crea, se bene ordinata, degl'interessi artificiali; ma nessun provvedimento potrà impedire, che, se la corruzione è grande nella generalità, l'interesse patrio non sia sacrificato allo spirito di parte, all'ambizione, all'ingordigia: e la stessa qualità espansiva della democrazia, il suo stesso principio pratico di comprimere quanto meno si può, divengono in un popolo immaturo causa di corruzione; ed ancor peggio sarà, se in quel popolo l'elemento aristocratico o il monarchico non sono estinti. Il voto popolare esclude teoricamente gl'incapaci; ma ciò non impedisce che la corruzione o l'ignoranza degli elettori non possan dare il governo in mano degl'incapaci o dei cattivi. E così è di tutte le altre virtù. Poichè, chiamate in concorrenza tutte le forze, stabilito il principio che nessuna capacità debba essere esclusa e nessuna incapacità ammessa, resi al popolo tutti i suoi diritti politico-naturali, subor-

dinandoli nell'esercizio alla capacità; il governo, astrattamente considerandolo, resta esente da ogni vizio intrinseco, e quindi diviene il bello ideale dei governi: nella pratica però il suo bello dipende dal buono ordinamento di queste forze, e dal trovarsi le medesime bene condizionate.

XLI. Riassumiamo quanto si è detto sulla pura democrazia. Dessa, supponendo in un paese l'assenza degli altri due elementi per potersi consolidare, e la coincidenza con speciali condizioni per sviluppare i suoi pregi, dal migliore dei governi diviene il pessimo, dove queste condizioni non sono. Se sorge in contrasto coll'elemento aristocratico e monarchico, si avrà un governo violento di partiti, e la guerra civile: se pur l'elemento democratico è solo, ma mancano nel popolo le condizioni speciali anzidette, la democrazia sarà il governo degl'incapaci; e la forza di compressione essendovi debole, si cadrà facilmente nell'anarchia. Ma la società avendo bisogno di pace, e gli elementi preponderanti dovendo inevitabilmente vincere, la democrazia in tutti questi casi cadrà per dar posto a un governo di forma più repressiva, e conforme all'elemento che ha maggior forza reale; ed è così che alla democrazia intempestiva può succedere l'assolutismo d'un solo, o d'un'aristocrazia. Ora, è sotto tal punto di vista, relativo alle condizioni di fatto in cui si può ritrovare uno Stato, che debbonsi considerare i governi misti; quelli cioè, in cui l'esercizio dei poteri derivanti dalla sovranità nazionale sono variamente compartiti tra un principe, una classe aristocratica ed il popolo, o tra due di questi elementi.

E pria di tutto, anche pel governo misto è d'uopo distinguere la sua origine dal suo carattere. Però, la sua origine non è diversa da quella degli altri governi; ed il governo misto si viene a stabilire col fatto collo stesso procedimento con cui si stabiliscono i tre governi puri. Come questi non possono nascere e mantenersi se non quando l'elemento da ciascuno di loro rappresentato è solo nel paese, così il governo misto non nasce e non si consolida fuorchè nella reale esistenza contemporanea di tre, o due di quegli elementi. V'ha uno stato intermedio, in cui l'elemento monarchico esiste ed è forte; in cui però l'elemento de-

mocratico si è già a sufficienza sviluppato di fronte al primo; e nel paese stesso può contemporaneamente esservi una vera aristocrazia, o classe privilegiata, bastantemente forte per difendere il suo privilegio. Quali ne saranno le conseguenze? Se quei tre elementi si potessero trovare all'improvviso l'uno di fronte all'altro, o se il governo puro d'uno di loro precesse la nascita dell'altro elemento; la conseguenza immediata sarà, che i tre partiti vorranno sperimentare le loro forze materiali, e quindi si avrà la guerra civile. Ma quando i tre elementi hanno una forza reale, siccome questi suppongono abitudini e idee di periodi lunghissimi ed anche di secoli, come è nel caso dell'aristocrazia e monarchia; o pure uno sviluppo progressivo dell'umanità, come è nel caso della bene intesa democrazia; e siccome le modificazioni sociali sono di lor natura lentissime, così la guerra civile non estinguerà quei partiti: i partiti che derivano da tali cagioni, vinti oggi, risorgono domani. Però l'ordine e la pace sono il bisogno supremo della società: quindi un secondo periodo succede al primo, in cui avrà luogo una specie di transazione tra i partiti in contrasto. Non potendo, cioè, nessun di loro dominar solo, ciascuno ottiene una partecipazione al governo, e così il governo misto viene a stabilirsi.

XLII. Questa origine dei governi misti vien confermata dalla storia, e ci mostra perchè lo stabilimento dei medesimi sia costato tanto sangue e tante sciagure ai popoli. Il feudalismo, come vedremo, introdusse in Europa l'elemento monarchico e l'aristocratico; mentre i principj fondamentali dell'incivilimento nuovo portano alla democrazia. La storia del governo d'Europa è stata, quindi, la storia d'una guerra accanita di questi tre elementi per conservare o guadagnare il potere. I governi assoluti di varie specie si sono stabiliti in questa guerra vincendo gli elementi contrarj; ma la guerra civile non li ha mai estinti, e quindi la lotta è sempre rinata. Però, in quei paesi fortunati dove il periodo della lotta è finito, quello della transazione è succeduto, e così il governo misto ne è nato. Ma non è senza uno scopo di pratica utilità, che io insisto sull'origine di fatto dei governi. Poichè questa dimostra da che dipenda la pace della società attuale, e qual sia la parte unica riservata

agli uomini di stato per contriburvi. Quando più elementi coesistono, ed hanno per base o la tradizione secolare o lo sviluppo sociale, non essendo dato all' uomo di cangiar la natura, alla ragione umana non resta che trarre le conseguenze logiche dei fatti esistenti. In quella condizione mista, non è l' esito ultimo della lotta il problema; e se la resistenza ostinata può fare sparire uno degli elementi in contrasto, questo non può esser mai il naturale, bensì l' artificiale; quantunque il trionfo prematuro del primo sia un danno. La resistenza ostinata, cioè, può soltanto logorare l' autorità morale del principato, e dar luogo ad una democrazia pura intempestiva; ma non può mai consolidare la monarchia pura in faccia all' elemento democratico, che deriva dai principj dell' attuale incivilimento. La questione è, dunque, soltanto di tempo e di modi: e da che dipende allora la pace della società? Dipende dal trionfo della ragione sulle passioni e sugli interessi di partito. O, a dir meglio, la scelta del principio costitutivo non è nelle mani degli uomini di stato: bensì, traendo le conseguenze logiche delle condizioni di fatto, e profittando dei lumi della scienza e della storia, essi possono affrettare il periodo della transazione. Questo è l' unico servizio che posson rendere; il rimanente non è nelle loro mani.

XLIII. V' ha di più. La stessa prevalenza dei fatti serve a giudicare spassionatamente dei pregi o difetti attribuiti al governo misto. Però in questo esame è d' uopo distinguere, al solito, il principio costitutivo del governo misto dalla sua variabilissima attuazione, ed aver presente il rapporto in cui stanno le forze reali dei varj elementi che sono nel paese. Il principio costitutivo del governo misto, si è l' autorità di due o tre ordini governativi che emanano da elementi diversi, ciascuno autonomo per sè stesso e indipendente dall' altro, ciascuno fornito d' un potere legale e di facoltà determinate; i quali si raffrenano l' un l' altro, e dal cui concorso simultaneo, regolato dalle rispettive attribuzioni, risulta il governo. Il carattere essenziale, adunque, del governo misto si è il contrasto dei varj elementi di cui si compone, e che raffrenandosi scambievolmente, si armonizzano. La differenza caratteristica di esso colla pura monarchia o colla pura aristocrazia, è nella

guarentigia. Nei governi puri, gli elementi esclusi dal governo non sono guarentiti; e quindi i loro diritti, i loro interessi, restano affidati al buon volere ed al sapere di chi ha il governo. Nei governi misti gli elementi di cui componesi, sono guarentiti; o, a dir meglio, ciascuno sorveglia e difende da sè i suoi diritti ed interessi, la forma del governo prestandone a ciascuno i mezzi legali. Questi mezzi di difesa, in generale, sono di due specie: l'una si è la partecipazione diretta o indiretta al potere accordata alle varie classi, ossia ai varj elementi. Diretta è questa partecipazione, allorquando direttamente deliberano sulla cosa pubblica: indiretta allorquando delegano questo diritto ai loro rappresentanti. Ma il governo misto ben costituito, concede a tutta la società altri mezzi d'influire sulla cosa pubblica, che sono comuni a tutti i governi liberi: la liberta della stampa, il diritto di petizione, la libertà della discussione nei varj modi in cui può esercitarsi, sono vere garanzie tendenti ad assicurare il buono andamento della cosa pubblica; e che, mentre prestano ai varj interessi il mezzo di manifestarsi e difendersi, costituiscono un freno effettivo all'abuso del potere.

XLIV. Però, questa idea del governo misto basta da sè sola a mostrare che i suoi pregi sono relativi alle condizioni da cui è nato, e che i suoi effetti si modificano a seconda del modo con cui è stato attuato, e dell'indole degli elementi che sono nel paese. Ed invero, due errori opposti sono da evitare. Credere che i varj elementi, pel fatto solo d'esser posti in una posizione legale l'uno di faccia all'altro, cangino natura e perdano le loro naturali tendenze, è cadere in una esagerazione opposta a quella di coloro i quali credono che la disarmonia sia inevitabile, o che il freno reciproco sia illusorio. Il governo misto non può cangiare l'indole naturale degli elementi di cui si compone: quindi, il privilegio monarchico od aristocratico comunicherà sempre a quei che ne sono investiti, le tendenze che derivano dalla condizione eccezionale creata dal privilegio: tutti gli spedienti del governo misto non possono impedire il caso che il potere regio cada in mani incapaci; e qualunque spediente si adotti, l'aristocrazia sarà sempre un corpo artificiale, avente un interesse e un potere artificiale; come l'elemento

democratico, viceversa, conserverà sempre la tendenza a progredire e a slargarsi, soffocando i suoi contrarj. Ma prima di tutto, il fatto che il governo misto sia in un paese, dimostra da sè solo, che la pura democrazia non vi potrebbe produrre buoni frutti, nè durare. Infatti, perchè il governo misto nasca e si consolidi, non basta che l'elemento democratico cominci a svilupparsi; è d'uopo ancora che siano forti gli altri due elementi: se una incapacità assoluta è nel popolo, o se l'elemento monarchico e l'aristocratico si fossero estinti, il governo misto non nasce; o nato quasi per caso, muore, per cedere il posto a un governo puro. Però, noi abbiam visto che la stessa forza dell'elemento monarchico ed aristocratico importa diminuzione della generale capacità del popolo a ben governarsi da sè solo; e che la democrazia pura che nasce di fronte a quei due elementi, si risolve presto in guerra civile, e si estingue. Allorchè, adunque, questa capacità non è nè assolutamente nulla, nè pienissimamente sviluppata, il governo misto diviene il solo governo duraturo, ed al tempo stesso il migliore. Poichè, ciò a cui in quella condizione mezzana può aspirare il popolo, si è soltanto raffrenare gli altri due elementi, rivolgerli al proprio bene, e ottenere facoltà di svilupparsi. Ora, nel governo misto, l'elemento democratico raffrena gli altri due colla sua partecipazione al potere, li rivolge al proprio bene colla libertà di discussione comune a tutti i governi liberi; e profittando del freno che essi impongono alla sua immaturità, ottiene intanto maggiore facoltà di svilupparsi colla libertà, coll'esperienza della vita politica, e colla tutela de'suoi diritti.

XLV. D'altra parte poi, se vero è che il governo misto non cambia la natura de'suoi elementi, deve però ben dirsi che ne modifica il carattere. Non è da dimenticare quanto abbiamo osservato sugli effetti del contrasto a proposito dell'aristocrazia. Il contrasto non cambia la natura degli elementi contrastanti, ma la tempera. Ognuno dei tre elementi anche nel governo misto conserverà le sue tendenze; ma, come corre ciecamente sfrenato quando è solo, così la stessa necessità di difesa sviluppa in loro più facilmente quelle virtù che non sono incompatibili col loro principio costitutivo, e che nel governo misto divengono forza e

mezzi di difesa, mentre diminuiscono gli effetti del vizio intrinseco del loro principio. Ciò vale per l'elemento aristocratico e pel monarchico; ma vale ancora pel democratico, quando il governo misto si è consolidato. Allora, l'elemento democratico, messo in questa lotta pacifica e legale co' suoi contrarj, si modera da sè stesso per rendersi più forte, e si spoglia di quei difetti che in lui derivavano dalla sua immaturità, che lo resero impotente a reggersi solo. Per l'elemento monarchico poi, non solo il contrasto vi produce lo stesso effetto, ma la posizione legale del principe vi è cambiata. Il principe, nel contrasto del governo misto già maturo, non può conservare illese le sue attribuzioni, che rivolgendole a beneficio del popolo; ed allora i pericoli da cui per la sola posizione eccezionale è circondata la persona del principe, si minorano. Liberato, poi, il principe dalla responsabilità legale, come suol essere nei governi misti moderni, il contrasto tra l'elemento monarchico e gli altri due si raddolcisce; e si scema l'astio e il sospetto con cui è riguardata dai popoli la monarchia, quando è assoluta. Una tal circostanza, mentre migliora la condizione del principe, che diviene origine esclusivamente di bene se sa profittarne, contribuisce per altro modo a diminuire i pericolosi effetti della sua posizione eccezionale, dando alla medesima un avviamento migliore. Tutti questi vantaggi del governo misto non cambiano l'indole intrinseca dei tre elementi. L'influenza del caso in due di loro è presso a poco sempre la stessa, e le cattive conseguenze non se ne posson togliere interamente. V'ha poi un punto in cui gli effetti della nuova combinazione si arrestano; il punto, cioè, dove lo stesso spirito di conservarsi e difendersi a qualunque costo, li obbliga a fermarsi, o a mutar condotta: e ciò l'abbiamo già osservato a proposito dello spirito conservatore dell'aristocrazia. Però, sarebbe ugualmente un assurdo il dire che il carattere dei tre elementi della nuova combinazione non venga modificato.

XLVI. Queste riflessioni basterebbero da sè sole a mostrare l'errore di coloro che dall'antagonismo di quegli elementi deducono essere illusorio il freno, ed impossibile l'armonia del governo misto. Costoro confondono il governo misto nascente con quello maturo; il

governo misto nato senza le condizioni di fatto per cui i popoli l'adottano, con quello che è nato da queste condizioni. Certamente, se in uno Stato il popolo, vissuto per secoli sotto il dispotismo, giace nel massimo abbrutimento; se l'aristocrazia, perduta ogni forza morale e materiale, vi si è estinta, e nondimeno il governo misto vi si viene a stabilire; il freno imposto al principe sarebbe tutto apparente, illusorio l'equilibrio; e si può prevedere con certezza, che l'andamento governativo resterà lo stesso di prima. Ma perchè il governo misto nasca in tale ipotesi, bisognerebbe supporre, o un atto straordinario di generosità nel principe, o l'intervento d'uno straniero che venisse a stabilirlo colle sue forze; e tanto durerebbe quanto la causa che l'ha prodotto. Però, ciò non dimostra che il freno è inefficace e l'equilibrio illusorio in tutti i governi misti; bensì, che nei medesimi, come in ogni altro governo, l'equilibrio suppone la realtà d'alcune date condizioni di fatto nel paese, sulla qual supposizione si è architettata la legge costituzionale. Suppone, cioè, che l'elemento democratico sia realmente sviluppato nel paese; che l'elemento monarchico vi sia realmente ancor forte; e così parimente dell'aristocratico, se trattasi d'una costituzione che l'ammetta. Ora, quando gli elementi cui si è dato partecipazione al potere, hanno in sè forza reale, allora è piuttosto da temere la collisione; non mai la mancanza di resistenza. Ma anche qui è da distinguere il periodo di lotta da quello della pace; il governo misto nascente, da quello maturo.

Quando si è ancora nel periodo di lotta, in cui le parti sperimentano le loro forze; se la stanchezza momentanea l'induce a transigere, non è da creder per questo, che il governo misto sia già consolidato. Ognuno dei tre elementi porterà in sè le sue tendenze; ciascuno conserverà l'istinto non moderato a invadere il potere degli altri; e vi porterà, di più, tutto l'astio e tutta la ruvidezza del periodo precedente, tutta l'inesperienza d'una combinazione nuova. Quindi, il periodo della istabilità può esser lungo; la lotta può durare dopo che una costituzione mista si è proclamata, e può rinascere una monarchia assoluta senza basi solide, o una democrazia pura intempestiva. Ma se gli elementi realmente esistono e son

forti, nè l'una nè l'altra sarà duratura; la guerra civile probabilmente rinascerà; e sarà nuovamente il governo misto il solo che rimetterà la pace. Però, quando questo periodo è passato, i partiti si troveranno modificati dall'esperienza nelle loro idee pratiche. Prima di tutto, nascerà la convinzione che la guerra civile è un male, e che nessuno dei tre elementi potrà dominar solo in quel paese. Allora verrà in azione quel principio sostenuto da Lord Brougham: nessuno dei partiti vorrà spinger le cose all'estremo; nessuno pretenderà dominar solo, o che tutto sia a modo suo in ogni occasione: poichè nessuno vorrà aizzare così gli altri partiti ad una crisi, di cui ciascuno teme gli effetti. In altri termini, tutti resisteranno, ma tutti resisteranno moderatamente: tutti son disposti a transigere o a cedere secondo i varj casi. Nè l'esperienza produrrà questo solo effetto; ma farà, col tempo, prevalere un nuovo principio; ed è quello, che quando i mezzi legali si hanno a sostenere il proprio diritto, non solo i mezzi illegali non sono giustificabili, ma i mezzi legali sono più efficaci. Poichè, in una società già libera, ed in cui la vita politica è sviluppata, il bisogno della pace è potente; e l'avversione alla violenza vi è pronunziata, mentre forte diviene d'altra parte il sentimento della giustizia e della libertà. Tutto questo toglie l'efficacia ai mezzi illegali, ed accresce quella dei mezzi legali: poichè l'uso dei primi ha per conseguenza la riunione di tutti gli altri partiti che voglion pace, contro quello che la disturba; mentre il sentimento della giustizia, e il timore delle crisi accrescono l'efficacia della ragione, e fanno coi mezzi legali trionfare il partito le cui pretese son giuste. Da ciò si scorge, quanto poco esatta sia l'opinione di quelli i quali dicono, che la forza preponderante dovendo prevalere, gli espedienti del governo misto siano illusorj, e la teoria dei poteri raffrenanti sia immaginaria. Una tal proposizione è erronea, come in meccanica sarebbe errore il dire, che un oggetto spinto in direzioni diverse da due forze ineguali, siegue la direzione della più potente, senza che l'altra forza per nulla influisca. Or, come in meccanica la linea seguita dall'oggetto è determinata dalla direzione d'ambe le forze e dalla loro efficacia rispettiva, così è nella vita politica. Lo stesso nascere del governo misto si

potrebbe considerare come il risultato medio di più forze disuguali aventi diversa direzione; e lo stesso avverrà nel suo modo di procedere. L'errore sarebbe credere, che in ogni dato caso venga a trionfare nel governo misto la risoluzione media: questo sarebbe spingere il paragone al di là del giusto. Ma gli atti del governo sono tutti complessivi, e non si possono considerare l'uno separatamente dall'altro: il carattere di transazione del governo misto si troverà considerando complessivamente tutti i suoi effetti. Ogni suo atto è il risultato dei varj elementi che sono in azione; ma l'azione di questi elementi guidati dalla ragione e dai principj pratici già osservati, si modifica a seconda dei casi. Siccome da principio il governo misto non fu che una transazione tra i varj elementi ch'erano nello Stato; così nel suo funzionare procederà, ora colla concordia effettiva delle parti che lo compongono prodotta dalla discussione, ora con una effettiva transazione per cui ciascuna rinunzia ad una porzione delle sue pretese per salvare il rimanente, ora colla cessione assoluta che una delle parti costretta dalla necessità fa all'altra, per non compromettere con una crisi i vantaggi ottenuti o che spera ottenere.

XLVII. Però, se questa è l'indole del governo misto, è evidente, come nella pratica i suoi risultati vengano a modificarsi a seconda del modo con cui il suo principio costitutivo si è attuato, e a seconda degli elementi che sono nel paese. Il governo misto ha per iscopo il dare a tutti gli elementi la dovuta partecipazione al potere, e con ciò la guarentigia ai varj interessi; e sostituendo l'azione legale delle forze esistenti alla illegale, dar la solidità a tutto lo Stato. Ma una costituzione mista potendo attuarsi in mille modi diversi, non occorre dimostrare, che l'ottenere lo scopo dipende dal conoscer bene le forze rispettive e l'indole dei varj elementi, e dal saperli ben combinare nel costituire lo Stato. Se ad uno si è dato meno di quel che le sue forze reali e i suoi interessi giusti richiedono, e all'altro si è dato troppo, la regolarità di quel governo vacilla. Poichè, ogni elemento conservando le sue tendenze, farà sempre valere a soddisfarle i suoi mezzi legali; se questi eccedono le sue forze reali, acquisterà una forza soltanto fittizia ed apparente, che però non mancherà di rivolgere a danno

degli altri: ed allora i partiti i cui mezzi legali non sono proporzionati, ma le cui forze reali sono maggiori, possono essere spinti a valersi dei mezzi illegali per difendersi; e ciò specialmente avviene quando il governo misto male architettato è nascente. Se poi il governo misto è bene architettato, e i mezzi legali corrispondono alle forze reali che sono nel paese, desso procederà regolare e tranquillo; ma l'andamento del governo dipenderà dal rapporto in cui stanno le forze dei varj elementi. Dare a ciascuno tanta partecipazione al governo quanta le sue forze ne posson sostenere, giova ad assicurar la pace, e a costringere le parti a transigere o a cedere senza venire in collisione. Però, la pace si ottiene appunto, perchè all'elemento preponderante si è lasciata la maggiore influenza, che, per la necessità delle condizioni di fatto, deve in un modo o nell'altro ottenere. Ciò non importa che desso non sia raffrenato; bensì importa, che opponendo maggiore resistenza, cederà meno degli altri, e, in proporzione varia a seconda dei casi, imprimerà su tutto il suo carattere. Così il vedere in un governo misto tutto apparentemente procedere allo stesso modo; il vedere, per esempio, nell'Inghilterra dell'epoca scorsa tutte le leggi farsi nel senso dell'aristocrazia, o nel Belgio nel senso della democrazia, e lo Stato nondimeno restar tranquillo, non dimostra che il freno sia nullo; bensì, che la preponderanza degli elementi più forti è inevitabile: però, senza la partecipazione al potere data agli altri elementi, quello preponderante rimasto solo andrebbe ancora più avanti, e renderebbe co' suoi eccessi inevitabile una collisione. Se non che, in forza della stessa teoria del contrasto, il carattere del governo misto si modificherà a seconda dei tempi. Se, per esempio, in un'epoca predominava l'elemento aristocratico, nell'epoca seguente predominerà il democratico: e ciò sino a certo punto può avvenire quando pure la costituzione mista rimane la stessa. Poichè quel poco che l'elemento democratico ha ottenuto nella prima epoca, basterà a svilupparlo; ed allora il rapporto delle forze reali cambiando, si modificano gli effetti. Aumentate le forze dell'elemento democratico, scemate in proporzione quelle dell'aristocratico, il primo riprende più sentita l'attitudine di resistenza; e perchè non invada tutto, sarà mestieri far-

gli nei varj casi concessioni maggiori di quel che prima non si era solito fare. Allora tutte le leggi del governo misto si spogliano del carattere primitivo, e cominciano ad accostarsi a quello della democrazia. Ciò in un paese maturo avverrà, quando pure la costituzione offrisse dei mezzi legali di resistenza all'aristocrazia o al principato; ed avverrà in virtù di quei principj pratici che si sviluppano nel governo misto, e vi conservan la pace.

Però, la legge costituzionale dello Stato, e il rapporto in cui stanno le forze rispettive dei varj elementi, non sono le sole cause che agiscono sul governo misto. L'indole generale del paese, le sue idee, il suo incivilimento formano una terza causa distinta dalle prime, ed influentissima. Se questo si avvera anche nella monarchia, in cui il concentramento è massimo, è superfluo dimostrarlo pel governo misto, in cui ogni idea ha il mezzo di manifestarsi ed influire. Quindi l'attribuire indistintamente alla forma del governo tutti gli errori, od anche le ingiustizie, è assurdo; poichè spesso l'errore od il vizio è in tutta la società. Dal fatto, per esempio, che il governo inglese sanzionò in un'epoca passata delle leggi penali contro i cattolici, si è obiettato a Lord Brougham, non esser generalmente vero, che il governo misto tuteli tutti i diritti.[1] Però, non si riflette che se fosse stata in quell'epoca l'Inghilterra pura monarchia o pura democrazia, sarebbe avvenuto lo stesso; quelle leggi derivando dall'intolleranza religiosa da cui sino ai giorni nostri è stata dominata l'Inghilterra, senza distinzione di classi o di partiti. Collo stesso argomento potrebbe imputarsi al governo misto il sistema protettore della Francia; mentre poi vediamo, che sotto le quindici o venti costituzioni per cui è passata la Francia, soltanto il monopolio economico vi si è conservato. La vita degli Stati, dicemmo, non è tutta nel governo; e quindi non dipende interamente dalla forma del governo la felicità degli Stati: in parte maggiore dipende dal loro incivilimento.

Però, le stesse teorie dimostrano sino a qual segno la forma dei governi sia importante. Allorquando la forma del governo nega

[1] The Edinburgh Review, l'articolo già citato.

ogni guarentigia di rettitudine e di sapere, ed ogni mezzo legale di difesa ai diritti delle popolazioni; i loro interessi sono inevitabilmente malmenati, è arrestato l'incivilimento, e difficilmente la società potrà evitare un periodo di sciagure per svincolarsi, e poi progredire. Ma allorquando una guarentigia si è ottenuta e dei mezzi legali si hanno, la perfezione in questa guarentigia e in questi mezzi è sempre importante; però è d'importanza secondaria: poichè la sorte delle popolazioni comincia già ad essere nelle loro mani, ed assai più che dalla forma del governo dipende dall'opinione, e dall'influenza di tutte quelle idee che la costituiscono. Quando un grado di libertà si è ottenuto, i difetti della forma sono una resistenza di più da vincere, ma la forza dell'opinione prima o dopo la supera. Quindi tutti i raffinamenti nella forma del governo non sono la cosa più importante, e per cui valga la pena di compromettere lo Stato e soggettarlo a nuove sciagure. Più che da questi raffinamenti, la sorte del popolo dipende dal suo incivilimento, che gli dà la maggiore delle forze; cioè la capacità a sapersi ben servire dei mezzi legali già acquistati.

XLVIII. Finalmente, questi stessi principj valgono a mostrare in che propriamente consista la virtù attribuita da Lord Brougham ai governi misti; quella di dar solidità allo Stato. La durata della forma di governo non è da confondersi col beneficio per cui un governo si vuol durevole, nè la solidità è da confondersi coll'immobilità. Se nello stabilire un governo non si avesse altro scopo che creare una istituzione che duri molto, il dispotismo musulmano, sostenuto dalla forza materiale, dall'ignoranza e dalla superstizione, sarebbe il miglior dei governi; perchè la barbarie che lo séguita lo rende il più duraturo. Ma non è certamente questo lo scopo che gli uomini ricercano nella stabilità dei governi. Quel che vogliono, si è evitare i mutamenti intempestivi, e sostituire i mezzi pacifici ai violenti per ottenere le mutazioni graduali ed opportune. Ora in questo senso, ch'è quello di Lord Brougham, la superiorità dei governi misti è incontrastabile. La monarchia pura, abbiam visto, è il governo più tenace: dessa ha lunga vita soffocando il progresso; e quando non può più arrestarlo, la monarchia pura non si modi-

fica se non dopo aver fatto soffrire alla società scosse tremende. Lo stesso è presso a poco della pura aristocrazia. La democrazia pura, se nata intempestivamente, cade nel vizio opposto della instabilità; comunica a tutti i suoi atti il suo carattere primitivo d'inopportunità, e presto si suicida. Ma quando i varj elementi, monarchico, aristocratico e democratico, esistono contemporaneamente in un popolo, non v'è che il governo misto il quale possa sostituire il movimento graduale, pacifico, regolare, a quello intempestivo e violento.

Ciò avviene perchè quello stesso principio che modifica col variar dei tempi l'andamento generale e i resultati del governo, s'estende ancora a quelle leggi che portano una modificazione nel suo ordinamento politico. La stabilità d'un governo misto già consolidato non è l'immobilità; bensì è la sua resistenza ai mutamenti prematuri, e la sua maggiore o minore flessibilità nel prestarsi alle modificazioni necessarie. Ai mutamenti inopportuni il governo misto resiste in due modi. Da una parte resistono gli elementi interessati a mantenere lo stato presente, mentre quegli contrarj sono ritenuti dal non volere venire ad una collisione: d'altra parte, la pieghevolezza del governo misto, per cui l'elemento più vantaggiato dalla costituzione spesso è indotto a cedere agl'interessi di quello vantaggiato meno, rende meno urgenti le modificazioni dello stesso ordinamento costituzionale. Ma questa resistenza conduce alla maturità, non alla immobilità. Poichè, qualunque siasi la forma del governo adottata in un'epoca, dessa influisce alla propria durata soltanto soffocando o promovendo lo sviluppo delle varie forze; ma quando il rapporto tra le forze reali dei varj elementi si è modificato, sarà inevitabile che la forma si adatti al mutamento avvenuto. Se, quando si stabilì il governo misto, la costituzione diede poco all'elemento democratico e molto all'aristocratico, e le forze reali dei due elementi erano nella stessa proporzione; cambiato questo rapporto per essersi maggiormente sviluppato l'elemento democratico, dapprima l'aristocrazia sarà indotta a contentarlo col soddisfarne maggiormente gl'interessi nelle varie leggi. Ma l'ordinamento costituzionale non corrispondendo più colle forze reali, l'equilibrio è rotto, mentre poi la condiscendenza

dell' aristocrazia avrà un termine: quindi necessariamente verrà il punto, in cui il bisogno di modificare l'ordinamento governativo sarà risentito dal popolo. È allora specialmente che i benefizj del governo misto si rendono evidenti. Poichè, se l'elemento democratico fosse stato interamente escluso, come è nella monarchia pura, l'insurrezione difficilmente sarebbe evitata, e una democrazia intempestiva potrebbe nascerne, per venir poi al governo misto. Ma se il governo misto si è già stabilito e consolidato, l'avere l'elemento democratico mezzi legali a farsi valere, avrà per effetto, che questi già riconosciuti più efficaci saranno preferiti, e gli elementi contrarj cederanno una parte per non compromettere il tutto. Così il governo rimane misto, ma la legge costituzionale si modifica legalmente e gradatamente, a seconda dello sviluppo della democrazia. Ciò abbiamo nell'epoca nostra veduto in Inghilterra colla riforma elettorale e parlamentaria, con quella delle leggi sui cereali, coll'emancipazione dei cattolici. Ciascuna di queste riforme fatte legalmente e pacificamente, equivale per l'Inghilterra ad una rivoluzione; e tutte hanno per effetto diminuire la forza legale e artificiale dell'aristocrazia, e dare una partecipazione maggiore nel governo all'elemento democratico, le cui forze reali si erano già aumentate. Fin dove può spingersi questo movimento riformatore graduale? Ciò dipende dalle tendenze generali della società nei suoi varj periodi. Se l'elemento monarchico o l'aristocratico non fossero perituri di loro natura, vi sarebbe un punto in cui l'elemento democratico dovrebbe fermarsi. Se un avvenimento sociale inaspettato venisse a dare nuova forza al privilegio, un movimento riformatore nel senso inverso non potrebbe evitarsi. Ma la questione dell'avvenire è tutta nell'indole dell'incivilimento moderno. La mèta ultima di tutti i governi, sostiene Lord Brougham, è l'estensione graduale della democrazia: diverso è il cammino, diversi sono i modi a seconda dei luoghi e delle forme di governo attualmente in vigore; ma la stessa è per tutti la mêta. Attesa l'indole dell'incivilimento attuale, questa opinione di Lord Brougham è la vera. Però, non è assurdità il credere che in un paese dove il governo misto siasi consolidato, il movimento pacifico e graduale possa spingersi sino a mutare radical-

mente la forma del governo. I moti violenti non sono possibili se non quando più forze potenti vengono in collisione: sostituito il movimento graduale del governo misto maturo al movimento intempestivo, la collisione violenta si evita, e l'esito ultimo dipende dalla legge naturale del progresso. Ora, collo sviluppo successivo della società, le forze degli elementi da natura destinati a perire s'estinguono gradatamente: quando la loro resistenza sarà divenuta nulla, anche il passaggio dal governo misto alla pura democrazia potrà esser pacifico.

XLIX. Nel trattare del governo misto, ho separato l'argomento da quello del sistema rappresentativo; perchè, quantunque nell'epoca nostra non v'abbia governo misto senza un'assemblea di rappresentanti della nazione, pure il sistema rappresentativo non è parte essenziale di quel governo, bensì uno dei modi con cui il medesimo può attuarsi. Però, il sistema rappresentativo è l'unico mezzo di dare alle popolazioni una partecipazione al potere, che sia possibile utile e reale, sostituendo la partecipazione indiretta alla diretta. Che ciò sia, difficilmente potrebbe meglio dimostrarsi di quello che Lord Brougham ha fatto colle sue riflessioni sul numero eccessivo delle assemblee popolari anche in piccole città, e sulla fisica impossibilità d'adunarle per la popolazione di uno Stato mediocremente grande. Basta riflettere alla confusione che inevitabilmente accompagna le assemblee troppo numerose, per restar convinti, che il sistema rappresentativo sia il mezzo unico con cui il popolo possa esercitare utilmente il potere in una democrazia pura alquanto grande; e lo stesso è certamente da dire anche pei governi misti, quando vi si vuol dare la dovuta partecipazione all'elemento democratico. Tutte le altre combinazioni sono viziose e dettate dal fanatismo. Non è inconcepibile, per esempio, che ogni legge sia discussa e votata in tutte le città e borgate d'uno Stato grande; ed il fanatismo, solito a cercar più le apparenze che la realtà, non ha mancato di suggerire spedienti simili, credendo assicurar meglio i diritti del popolo. Ma tutti questi spedienti, oltre della complicazione e della quasi impossibilità d'attuazione, non hanno altro effetto che di sostituire la partecipazione illusoria alla reale,

la deliberazione del caso fortuito a quella della ragione. Infatti, supponendo pure, che la capacità di penetrare nel laberinto della politica e della legislazione sia comune, supponendo che l'accudire con diligenza e costanza ai pubblici affari sia conciliabile con quelli della vita privata; in un'assemblea popolare, basta il numero eccessivo degli adunati per rendere la discussione metodica e ordinata difficilissima, e l'uso della riflessione spesso quasi impossibile. A chi non è pratico delle assemblee una tal proposizione potrà sembrare esagerata, ma tale non è per chi conosce cosa sia un'assemblea. Questo inconveniente si sperimenta anche nelle assemblee parlamentarie, se eccedono un discreto numero: è però inevitabile nelle assemblee popolari, dove il numero degli adunati è necessariamente di migliaja. Le assemblee popolari, quindi, restano sempre in balía dei più clamorosi; e per lo più, nelle medesime le deliberazioni della maggioranza sono tali, che anche il semplice popolano le rigetterebbe, se la discussione avesse potuto esser migliore, ed egli avesse potuto usare tutto il suo criterio. Non è dunque soltanto il senno, che si ottiene col sistema rappresentativo; ma la differenza si è tra una partecipazione fittizia e una reale: poichè nessuno dirà che partecipa realmente ad un affare, quando dal sistema tenuto nel trattarlo è posto nella necessità di dare un voto senza poterne giudicare.

Ma un altro vantaggio più essenziale è nel sistema rappresentativo. Quel sistema è un primo passo all'ordinamento dei governi sul principio delle capacità, che è il principio il quale distingue la democrazia vera dalla falsa. La storia delle antiche repubbliche, nelle quali il popolo tutto decideva da sè stesso nelle sue assemblee, conferma quel che abbiamo osservato; e ci mostra col fatto, che la capacità a giudicar scientemente e pacatamente degli affari di Stato, anche in quelle popolazioni piccole, incivilite ed avvezze a lunga vita politica, non era comune. Le deliberazioni di quelle repubbliche praticamente dipendevano dalle qualità dell'uomo che riusciva a predominarle. Quando un uomo che univa la virtù al sapere riusciva a impadronirsi dell'animo del popolo, erano savie le deliberazioni e prosperava lo Stato: se le arti d'un demagogo gli carpivano la fiducia popolare, le risolu-

zioni più imprudenti ed ingiuste venivano con pari facilità adottate. Questi fatti, ed altri moderni che si potrebbero arrecare, dimostrano che nelle grandi assemblee, sì per l'eccesso del numero che per la incapacità della maggior parte, i voti per lo più non esprimono fuorchè la fiducia accordata a chi colla sua abilità se ne è fatto capo, o pure non esprimono cosa alcuna: il che vuol dire, che nelle grandi assemblee il voto d'un gran numero degli adunati è superfluo, o è dato a caso. Poichè, o si lasciano dominare dalla fiducia e sanno bene collocarla, ed allora il numero non serve che a generar confusione; o non accordano fiducia ad alcuno, ed allora dovendo pronunziar dei giudizj al di sopra della loro capacità, il voto è regolato dal caso. Ma se nelle piccole antiche repubbliche una deliberazione coscenziosa era poco sperabile, la sapienza nelle deliberazioni sarebbe un caso rarissimo in un'assemblea popolare, ed anche in una non popolare ma troppo numerosa, nell'epoca nostra. Ciò, non perchè la civiltà generale sia minore, come alcuni direbbero; ma per altra ragione. La vita dell'attual società è tutta differente dall'antica: assai più estesi sono i doveri del governo, assai più complicati sono gl'interessi ed i rapporti tra le singole parti d'uno Stato, e tra uno Stato e l'altro; e dall'isolamento, ch'era la caratteristica dell'epoca antica, alla comunanza di vita dell'epoca nostra, tal si è la distanza, che abbracciarla nel suo complesso è dato a pochi. Il lettore avrà osservato quanto difficili sieno e quanto complicati i principj della politica: però tutte le questioni teoriche si incontrano nella pratica, e soltanto i buoni principj possono dare una pratica sapiente. Or, credere che il semplice buon senso possa fare con sicurezza ciò per cui il buon senso unito allo studio spesso difficilmente basta, è un assurdo. Quindi, nell'epoca attuale non v'è che un mezzo per dare al popolo una partecipazione reale ed utile ne' suoi affari; e questo si è, ch'egli faccia l'unica cosa che popolazioni numerose possono fare con convinzione: scegliere, cioè, degli uomini di loro fiducia, che facciano per loro e nel loro interesse, quello che dette popolazioni dovrebbero e non posson fare.

Su ciò ho creduto importante trattenermi, non tanto per mo-

strare che le assemblee popolari deliberanti sono impossibili nell'epoca nostra, quanto per far vedere quale realmente sia il beneficio supremo che si ricerca nel sistema rappresentativo. Dappoiché, quantunque tal sistema sia il desiderio di tutti i popoli d'Europa, pure non v'è parte della politica nella quale i principj incerti o gli errori evidenti dominano tanto, quanto in quella. Lo scopo del sistema rappresentativo è dare al popolo l'unica partecipazione al potere che, per la necessità delle cose, gli si può dare utilmente; le condizioni essenziali allo scopo, sono: 1° che tutti gl'interessi sieno rappresentati; 2° che si abbia nel rappresentante la doppia guarentigia dell'onestà e del sapere; 3° che si abbia la guarentigia della massima maturità nelle deliberazioni. Tutte queste condizioni sono necessarie a garantire i diritti e gl'interessi del popolo. Se una manca, i benefizj aspettati si scemano, e si posson perdere affatto. Ma la necessità di queste condizioni dimostra, che il sistema rappresentativo non può logicamente esser altro che l'attuazione della teoria dell'equilibrio delle forze reali, e di quella delle capacità. I suoi beneficj, adunque, dipendono dallo sviluppo dato ai principj di quelle teorie dalla scienza, dal grado con cui questi principj sono penetrati nel popolo, e dal modo con cui sono stati introdotti nel sistema rappresentativo. Ora, quanto ancora ne siam lungi, non occorre nè anche dimostrarlo. Nella stessa Inghilterra l'ordinamento rappresentativo è sì vizioso, che il savissimo e moderatissimo popolo inglese ottenuta una riforma, è costretto pochi anni dopo a chiederne un'altra; e ai difetti dell'ordinamento supplisce colla educazione politica, ch'è in tutta la nazione. Presso gli altri popoli, dove questa non è sviluppatissima, l'incertezza o l'errore nei principj e i vizj dell'ordinamento si risentono al massimo grado, quando vengono ad attuare il sistema rappresentativo. Ciò non toglie che il sistema rappresentativo sia la miglior guarentigia che si possa avere, comparandola alle monarchie assolute che non ne offrono alcuna. Ma l'imperfezione nel modo d'attuarlo è ai giorni nostri una delle cause maggiori che rende difficile la vita dei governi misti, che sono sul nascere. Io non istarò a dire quale sarebbe l'ordinamento migliore del sistema rappresentativo: è questo un argomento tale, che da sè solo ri-

chiederebbe un'opera. Quanto però alla parte già conosciuta dei suoi principj fondamentali, il lettore la ritrova bene sviluppata da Lord Brougham.

L. Bensì è importante esaminare il sistema rappresentativo messo al paragone col federativo: la qual questione promossa dal nostro autore, dà luogo a trattarne un'altra riguardante la formazione degli Stati. Lord Brougham considera ambo i sistemi come due modi differenti d'estendere a vaste popolazioni il governo democratico: però soltanto il sistema federativo, egli opina, era conosciuto dagli antichi, e il rappresentativo è invenzione dei popoli moderni. Nell'epoche antiche, quando un popolo allargava colla conquista i suoi confini, o più popoli spontaneamente s'univano, il mezzo più liberale da loro praticato era quello di lasciare alle piccole democrazie già esistenti la libera amministrazione delle cose loro, e di creare un consiglio centrale, dove ognuna delle democrazie mandava i suoi delegati, ed al quale erano riservati gli affari comuni. Questa era una federazione perfetta, a differenza dell'imperfetta, in cui i governi locali preparavano gli affari ed il centrale li risolveva; e a differenza del caso in cui il popolo conquistatore toglieva ogni amministrazione delle cose sue al popolo conquistato. Venendo, quindi, a mostrare cosa propriamente sia la federazione perfetta, egli adotta il principio, che nella medesima ciascuno degli Stati conserva la sua sovranità e indipendenza, ed amministra indipendentemente i suoi affari: i suoi delegati al consiglio centrale sono quasi suoi ambasciadori per risolvere gli affari comuni. Se il delegato federale sorveglia gl'interessi degli altri Stati e di tutta la federazione, ciò avviene perchè lo Stato ch'egli rappresenta vi è interessato; sono però gl'interessi del medesimo lo scopo della sua missione: quanto poi alle materie da trattarsi dal consiglio centrale, gli affari versano sui rapporti d'uno Stato confederato con l'altro, e su quello di tutta la federazione coll'estero. « *Il principio rappresentativo, grande ritrovato dei tempi moderni, è affatto differente in ambedue questi particolari. Esso consiste in ciò, che ciascuna parte della medesima comunità sceglie un individuo, cui affidare la partecipazione dovuta alla riferita parte nel governo*

generale della nazione; e non solo l'amministrazione degli affari del tutto, in quanto essi abbiano rapporto con le altre comunità, o l'amministrazione di ciascuna parte colle altre parti dello Stato, ma l'amministrazione di tutte le cose che concernono quella parte separata. Per esprimerci nel linguaggio del giorno, potrebbe dirsi: nella federazione, le singole parti non rinunziano alla loro particolare autonomia, ma soltanto ne soggettano l'esercizio per gli affari comuni, e i rapporti tra Stato e Stato, all'autonomia comune della federazione. Nel sistema rappresentativo, le parti riunite abdicano la loro autonomia particolare, e la fondono nell'autonomia comune dello Stato; però senza che il popolo rinunzi all'esercizio completo o parziale della sua sovranità, il quale affida ai suoi rappresentanti.

Ora, si può dire con Lord Brougham, che il parlamento inglese amministri *tutte le cose* che concernono i singoli municipj dell'Inghilterra? No certamente; poichè in Inghilterra i singoli municipj per i loro particolari affari conservano intera la loro indipendenza amministrativa. Ma se più o meno dappertutto è così, non dee piuttosto dirsi, che la federazione e il modo d'essere che vien supposto dal sistema rappresentativo moderno, sono applicazioni in gradi differenti d'uno stesso principio? E cominciando dal ridurre la questione ne' suoi veri termini, è da riflettere, che il sistema rappresentativo moderno, la nomina cioè dei rappresentanti fatta dal popolo, riguarda l'attuazione del principio democratico; la federazione riguarda un modo d'unione dei popoli. Il contrapposto della federazione non è, quindi, il sistema rappresentativo; bensì è ciò che ai giorni nostri dicesi unità di stato. Presa poi la parola *rappresentante* nel suo vero senso, astrazione fatta dalle qualità dell'elettore, il sistema rappresentativo è quasi inseparabile dalla federazione; la quale è difficilissima, se non impossibile, ad attuarsi senza nominar dei rappresentanti: ed è all'incontro l'unità che può far di meno del sistema rappresentativo, mercè la monarchia assoluta. Però, ridotto il paragone tra la federazione e l'unità, quale ritrovasi negli Stati moderni, non è difficile vedere, che ambi sono gradi differenti d'uno stesso procedimento, e che il principio di tutti i modi d'unione è sempre lo stesso.

LI. Il governo si è l'autorità in cui viene a concretarsi e manifestarsi la sovranità sociale. Però, la società naturalmente o artificialmente si divide in varie sezioni: vi ha il municipio, vi può esser la provincia, vi può esser lo stato, vi ha la nazione; come non sarebbe inconcepibile la unione permanente di più nazionalità. Ora, creare una sezione più vasta, importa creare un'autorità che tuteli gl'interessi comuni della medesima; ma ciò non richiede per conseguenza necessaria l'estinzione completa delle autorità inferiori destinate a tutelare gl'interessi particolari delle sezioni più piccole comprese nella più grande. Bensì, quel che l'unione formata dalla sezione più vasta indispensabilmente esige, si è la separazione degli affari particolari dagli affari comuni, la riunione delle forze comuni necessarie a questi affari, e quindi la corrispondente subordinazione dell'autorità inferiore alla maggiore nei limiti necessarj allo scopo per cui la maggiore è stata creata: l'andare al di là non è conseguenza necessaria dell'unione; è soltanto questione di convenienza. Che cosa, adunque, sono per sè stesse tutte le unioni politiche permanenti, che formano le svariate sezioni in cui può concepirsi divisa la società umana? Qualunque ne sia la forma, qualunque ne sieno le condizioni, non v'è alcuna differenza sostanziale nella base e nel principio da cui derivano. Tutte riduconsi ad una rinunzia maggiore o minore della separata sovranità locale, che vien fusa in una sovranità comune; ed alla conseguente rinunzia della tutela degl'interessi locali, che naturalmente o artificialmente son fusi nell'interesse collettivo della sezione maggiore, e che vengono affidati all'autorità centrale della medesima. In altri termini, qualunque sia il titolo che si voglia dare all'unione, tutti i modi d'effettuarla hanno la stessa base: diminuzione dell'autonomia locale, per dar vita ad una autonomia più collettiva o comune; diminuzione del potere locale, per crearne uno centrale.

Però, passando all'applicazione del principio dell'unione, ritrovasi che quando una delle sezioni minori è naturale, o dal corso dei secoli ha acquistata troppo tenacità, l'estinguere affatto la sua autonomia per fonderla *completamente* nella sezione più vasta, diviene praticamente impossibile, e quindi no-

civo il tentarla: il che vuol dire, l' unità assoluta, astrattamente concepita, non è possibile. Dessa sarebbe la centralizzazione completa di tutti gli affari delle singole parti in uno stesso centro: or questa si può immaginare astrattamente, ma non si può attuare praticamente in una unione o società politica mediocremente estesa; dove un residuo di autonomia locale è inevitabile che resti alle singole parti che compongono la unione. Non v' è paese dove la centralizzazione siasi spinta tanto oltre quanto in Francia, che alla medesima deve tutte le sue sventure: nondimeno, nè anche in Francia l' unità può dirsi attuata nella sua purità, un residuo d' autonomia locale rimanendo sempre nei municipj. Ma è forse diverso il principio della federazione? Quale è, infatti, la sua differenza con ciò che suol dirsi unità? In quello che suol dirsi unità, oltre l' autonomia dei municipj, e quella delle provincie (se vi si è stabilita), vi ha l' autonomia collettiva di tutti i municipj riuniti, che vien detta Stato; e quindi, oltre i governi municipali e provinciali, vi ha quello dello Stato. Nella federazione, oltre l' autonomia d' una sezione minore, che pur essa si suole dire Stato, e la quale può ammettere nel suo interno le stesse divisioni della unità, vi ha l' autonomia collettiva di più Stati, detta federazione, e quindi un governo destinato a tutelarne gl' interessi. Ma il principio da cui partono tutte queste divisioni, è sempre lo stesso; è sempre la diminuzione parziale della sovranità locale; nei varj modi non vi è differenza sostanziale, e sempre l'attuazione del principio a certo punto si ferma: onde, non essendovi mai l' unità assoluta, il punto dove questa finisce e dove comincia la federazione è sempre arbitrariamente determinato. Allargate, infatti, le competenze dei municipj e diminuite quelle del governo centrale, lo Stato uno comincerà ad accostarsi a ciò che suol dirsi federazione; diminuite le competenze degli Stati ed allargate quelle del governo centrale, la federazione si accosta a ciò che suol dirsi unità senza che il punto preciso dell' una o dell' altra si possa concretamente determinare: è questa la ragione per cui spesso si disputa, se una data unione politica costituisca uno Stato o una federazione. Quando, adunque, ricercasi la differenza sostanziale tra l' unità assoluta e la federazione, .

si viene a ricercare quel che non esiste, essendo entrambi gradi differenti dell' attuazione d' uno stesso sistema. Però, non riflettendo che il principio è lo stesso, e che la differenza è solo dal più al meno, per trovare la diversità di principio si dà il nome di unità assoluta a quel che è soltanto unione più compatta. Così supponesi una abdicazione completa dell' autonomia locale; abdicazione che se qualche volta supponesi completa dalla legge d' un paese, mai non è tale nel fatto: e poi si dà il nome di federazione a uno dei gradi, che è più lontano dall' unità assoluta di quel che non lo sia una unione più compatta realizzabile.

LII. Tutto questo, però, non dimostra che ogni modo d' unione sia uguale agli altri nei risultati. Ma il determinare esattamente qual sia il principio che regola tutte le unioni politiche, ed a che riducasi la differenza tra l' una e le altre, ha una importanza grandissima nella pratica; poichè l' aver vista una differenza sostanziale dove non è, ha dato luogo a questioni assurde, che poi si risolvono con principj falsi. Tale si è la questione generale circa la preferenza da dare alla Unità o alla Federazione. Ed invero, l' unità assoluta non si potendo attuare, ed ogni unione detta federazione differendo soltanto nei gradi da quel che suol dirsi unità, e potendo attuarsi in mille differenti guise; bisognerebbe determinare in ogni dato caso, qual cosa s' intenda per unità, di qual federazione si parli, e di qual paese si tratti. Altrimenti facendo, la questione diviene indefinibile, poichè implicitamente si mette da parte il principio di ragione regolante la formazione degli Stati, il qual principio è il solo, che possa determinar la preferenza tra i varj modi d' unione. Quindi, stabilire questo principio è l' importante; il rimanente è un' applicazione variabile a seconda dei casi: la questione tra la federazione e l' unità posta in termini generali è per se stessa assurda.

Messi da parte gli effetti della forza brutale irragionevole, ed astrazion facendo della forma del governo, in quanto esso sia monarchico, aristocratico, democratico o misto; vi dev' essere certamente un principio pratico, in forza del quale gli uomini ragionevoli si determinano ad allargare i confini d' una società politica. Questo principio, per dirsi conforme alla ragione, non può

essere in contradizione con quello che formò il primo nucleo della società politica; anzi, in ambi i casi dev' esser lo stesso: e se ciò è vero, evidente è ancora, che il principio medesimo è il solo, il quale può determinare ragionevolmente i rapporti e le condizioni con cui le varie parti più piccole s' uniscono per formare una unione politica più grande. Quale è, dunque, il principio pratico per cui il primo nucleo, o la prima piccolissima società politica venne a formarsi? Noi l' abbiamo già osservato; egli è sì semplice, che si riduce all' adagio volgare, l' unione fa la forza: ma qui si tratta d' esaminarlo nei suoi dettagli. O a dir meglio, a quali condizioni l'unione fa la forza? Ora, evidentemente, l'unione suppone due condizioni: 1° che siavi identità d' interessi; 2° che siavi possibilità di cooperazione. Queste due condizioni sono evidentemente necessarie per dare il carattere di diritto rigoroso e di utilità all' unione.

Infatti, l' armonia nella varietà è una delle caratteristiche dell' ordine naturale; e ciò si osserva sì negli interessi degli uomini, che nelle forze loro per soddisfarli. Cominciando dagl' interessi generali della società umana, dessi nell' armonia della natura non sono tra loro incompatibili; anzi, la prosperità d' una parte giova alla prosperità di tutti. Lo stesso principio che induce gli uomini al ristretto consorzio d' una piccola società politica, regge nei rapporti tra una società e l' altra. La stessa limitazione delle forze umane, e lo stesso bisogno dell' altrui cooperazione, che produssero la prima società, rendono utili i rapporti, e la cooperazione che ne risulta, tra una società e l' altra: e come nel cerchio ristretto d' una città le forze morali ed economiche d' un individuo, e quindi la sua prosperità, giovano a tutti quelli con cui vive in consorzio, così avviene tra città e città, tra Stato e Stato, tra nazione e nazione. Una tale verità è ai giorni nostri confermata ad evidenza dalla scienza economica. Questa armonia è il principio della pace, e della bene intesa fratellanza; e la prosperità generale che ne risulta, è il premio all' esecuzione del dovere generale di soccorrersi, che dagli individui s' estende alle nazioni. Ma il principio della fratellanza non può scambiarsi con quello della schiavitù, e conseguente ne è la pena quando viene violato. Ed invero, lo scopo

o

generale della prosperità subisce nella pratica una serie infinita di modificazioni a seconda dei luoghi; e conseguentemente, una serie infinita di modificazioni subiscono le forze dell'uomo: dappoichè, mentre è vero che tutti gli interessi umani non sono incompatibili, è vero pure che dessi non sono perfettamente identici; sono diversi, e infinitamente varj sono i modi di soddisfarli. Enumerare le cause di questa varietà sarebbe superfluo; ma evidente è il fatto, che quella varietà che si osserva e risentesi da un individuo all'altro, domina tutta la società umana, e si risente sempre sì paragonando associazioni politiche di milioni, che paragonando tra loro le più piccole borgate. Però, un altro fatto ha luogo in questa varietà; ed è quello, che a canto agli interessi diversi vi hanno gl'interessi identici; a canto alle forze dissimili vi hanno le forze simili, che dir si possono identiche. Come nel recinto d'una città ciascuno individuo ha gl'interessi proprj e quelli generali della città, i mezzi proprj e quelli coi quali può e deve cooperare agli interessi comuni; così avviene allorquando da un ristrettissimo numero ci estendiamo a popolazioni vastissime. Ora, da questi fatti, troppo semplici per poter esser negati, emana un principio pratico. Il vincolo permanente della società politica è causa di forza, allorquando v'ha identità di scopo, e possibilità di cooperazione; il vincolo mancante di quelle condizioni non giova ad alcuno, e non è legittimo.

Infatti, se v'ha possibilità di cooperazione senza identità d'interessi, la cooperazione può esser un atto di filantropia o socialità tra i privati, che per loro può anche divenire in certi casi dovere rigoroso. Ma trattandosi di società politiche, da quell'ipotesi non può nascere altro che lo stesso dovere di soccorso; non mai il vincolo permanente, e quella rinunzia alla perfetta autonomia che sarebbe necessaria fare per costituire la nuova società politica. Ed evidente ne è la ragione. Le forze umane sendo limitate, quante se ne dirigono ad uno scopo, altrettante se ne tolgono all'altro: quel dovere di soccorso ha quindi un limite, che non può estendersi sino a rinunziare in vantaggio altrui allo scopo proprio, per cui una data società politica fu creata; poichè, se il suicidio è un delitto per l'individuo, lo è ancora più per una società. Ora,

la diminuzione della propria autonomia, se non l' obbliga già ad oltrepassare quel limite, le toglie la libertà di fermarvisi. Ciò sarebbe superfluo avvertire per giudicare dell' unione politica nata spontaneamente in tale ipotesi: posta l'indole dell' uomo, il fatto è tanto assurdo, che non si avvera mai. Ma se il titolo di legittimità mancherebbe in tal caso, molto più manca nell' unione coatta, che è la sola che in quella ipotesi può avverarsi; e manca ancora più quando la possibilità di cooperazione è nulla o quasi nulla per chi soffre gli effetti della forza, di modo che uno sterile spirito di dominazione ne sia stato il solo scopo. Come abbiam detto, che l'uomo non avendo il diritto di comandare all' uomo, se mancar potesse la necessità di aver governi, il titolo di legittimità verrebbe loro a mancare; così, e per la stessa ragione, il titolo di legittimità manca alle aggregazioni politiche, le quali, non avendo l'identità d'interessi e la possibilità di cooperazione tra le parti riunite, non possono essere spontanee.

Io non credo, poi, che sia necessario il dimostrare che le forze della parte coatta in tal caso si scemino, e che la sua prosperità decada. Mancando l' identità d' interessi e la possibilità di cooperazione, è troppo evidente che il vincolo non resta altro che un inceppamento. Se la parte che usa la coazione avesse tutta la buona volontà, e facesse quello che l' altra farebbe essendo svincolata, il vincolo diverrebbe assolutamente senza scopo. Ma, oltre che questo non può essere il caso, la varietà d' interessi e di mezzi crea un altro principio pratico importantissimo, che non può mai dimenticarsi impunemente nello istituire i governi; ed è quello, che il migliore amministratore degl' interessi proprj è l'interessato. In chi esercita la coazione non solo manca necessariamente la volontà; manca pure il sapere e la conoscenza dei bisogni dell' altro, della loro indole e dei mezzi utili a soddisfarli: quindi le forze della parte che soffre la coazione restano inceppate e mal dirette, e quindi decade nella sua prosperità. Però non si creda, che ciò giovi ad alcuno. Per la solidarietà degli umani interessi, perde ancora la parte che esercita la coazione: perde, perchè l'inceppamento è reciproco. Le forze che usando la coazione acquista dall' altra, sono sempre più o meno fittizie, e restano più

o meno compensate dalle forze proprie che perde destinandole a tenerla in soggezione, e addossandosene la cura: e perde ancora i vantaggi maggiori che da rapporti più giusti e ragionevoli avrebbe ricavato, lasciando all'altra piena libertà di svilupparsi, e prosperare a modo suo. Nell'attuale infanzia delle scienze morali, una tal teoria sembrerà esagerata a quei che hanno ancora per guida il principio della incompatibilità degl'interessi umani, che dominava l'incivilimento pagano. Ma difficile non sarebbe mostrare ad una evidenza maggiore tale teoria, sviluppandola; ed allora si vedrebbe, che non l'interesse dei popoli conquistatori, bensì soddisfare una male intesa ambizione di pochi loro dominanti è il solo frutto delle conquiste. Se questione può farsi intorno a ciò, è soltanto quando trattasi di popoli civilissimi che colla conquista portano la civiltà presso popoli barbari: la qual questione non riguarda l'Europa, e abbisogna d'altri principj per esser trattata.

LIII. L'identità d'interessi congiunta alla possibilità di cooperazione, è adunque il solo principio conforme a ragione, che regolar può la divisione della società umana in più unioni politiche perfettamente autonome. La prima conseguenza ne è il riordinamento delle nazionalità, il quale evidentemente riassume tutta la teoria. Ma è il principio stesso, che regolar può la divisione di ciascuna unione in più sezioni naturali o artificiali, che si possono concepire; e dal medesimo deriva ancora la massima pratica e generale, che regolar può ragionevolmente i rapporti di tutte le sezioni minori, che ne formano una maggiore. Quel che dà il carattere d'utile e di legittima a qualsiasi unione politica di qualsiasi forma, si è l'identità d'interessi e la possibilità di cooperazione. Ma siccome, assieme agl'interessi identici e alle forze utilmente cooperanti, v'hanno dappertutto gl'interessi differenti e le forze dissimili, così quel principio di giustizia e d'utilità che separa interamente una unione politica dall'altra, quando l'identità o la cooperazione utile manca affatto; questo stesso principio suddivide colla stessa regola l'unione politica più vasta in altrettante sezioni, o unioni minori poi tutte; ognuna delle quali ha la sua vita particolare e fra loro unite da un vincolo comune. Quale è la massima che regolar può i rapporti delle parti formanti un tut-

to, e quindi la forma del tutto? È la stessa che abbiamo già accennata, la cui violazione rende nociva l'unione coatta. La massima pratica generale si è, che essendo ogni uomo savio il miglior conôscitore ed il migliore amministratore delle cose sue, tutti gl'interessi identici debbono essere amministrati dalle forze riunite di tutti gl'interessati: il che potrebbe ancora esprimersi dicendo, che non bisogna riunire ciò che giova a tutti lasciare separato, nè separare ciò che giova riunire. Questo principio pratico sembrerà forse troppo semplice a coloro cui ripugna la semplicità nelle idee politiche: pure è il solo che sia conforme a ragione. Ed invero, allorquando trattasi di riordinare un'aggregazione politica nelle sue parti, non si può seguire un principio diverso da quello per cui l'aggregazione stessa si vuole. Questa nacque dall'Identità d'interessi, e dalla possibilità di cooperazione: si tien separata dalle altre unioni politiche, perchè queste condizioni nei naturali rapporti con loro mancano affatto. Se, dunque, si vuol creare un governo comune a tutta l'aggregazione, che riunisca e diriga le forze che possono e debbon cooperare per lo scopo comune, la ragion vuole che le sue attribuzioni non s'estendano al di là, nè restino al di quà dei confini determinati dallo scopo. Quante debbono essere le parti di questa aggregazione, e come debbonsi ordinare relativamente al tutto? Ciò dipende dai casi; ma il principio è lo stesso. Se per una causa qualunque esiste, oltre l'interesse collettivo del tutto, altro interesse anche collettivo sebben minore, e se oltre questo ne esiste un terzo, finchè si viene al municipio; la giustizia e l'utilità comune richiedono che tutti debbano essere rispettati e tutelati: tutte queste parti, cioè, debbono provvedere da sè stesse e colle loro forze riunite ai loro rispettivi bisogni, sottomettendosi poi ad uno stesso centro per gl'interessi comuni. Credere che da tal principio derivi la debolezza del tutto, e dal centralizzare la sua robustezza; o credere, viceversa, che dal separare senza ragione derivi la prosperità; si è ignorare qual sia l'economia naturale delle forze sociali. Nel secondo caso si erra, perchè dimenticasi che l'unione fa la forza. Nel primo si erra, perchè dimenticasi che l'unione la quale va al di là dell'identità di scopo e di mezzi, è inceppamento e com-

pressione; e non è certamente dalla compressione che deriva la forza. La forza vera del totale nasce dal coordinamento delle forze parziali: ma comprimerle non è coordinarle; poichè queste non si sviluppano se non lasciandole libere nel loro scopo speciale, e subordinando poi al centro le varie parti nei limiti dell' interesse generale del tutto, dalla cui cooperazione le forze parziali vengono indirettamente sorrette.

Da questi principj, ognun vede, non deriva nè la federazione nè l' unità; bensì il coordinamento ragionevole delle unioni politiche, relativamente alle parti di cui si compone ciascuna. Nell' immensa varietà delle società politiche, la prosperità non deriva dal creare un unico centro, dal crearne due o cento; bensì dal non crearne nè più nè meno di quello che questa varietà e la possibilità di cooperazione richiedono per lasciare il pieno sviluppo alle parti, e farle armonizzare col tutto. Però, il principio che regola le attribuzioni del tutto e delle parti, grandi o piccole che siano, è sempre lo stesso. Le competenze non debbono esser regolate nè dal principio falso, che quanto più si dà al centro del tutto, tanto più se ne accresce la forza; nè dall' altro ugualmente falso, che quanto si toglie a quello, è guadagno delle parti. Ma ciascun centro rappresentando interessi identici nella sua periferia, e differenti da quelli affidati a un altro centro, deve avere la libera amministrazione degl' interessi particolari che rappresenta, ma non deve avere di più: ciascuno deve avere la direzione delle forze e l' uso dei mezzi necessarj al suo scopo particolare, ma non deve invadere nè inceppare le forze che per la stessa ragione competono ad altro centro.

LIV. Intanto, questa analisi della legge che regola le unioni politiche, ci mostra in qual senso possa ammettersi l' opinione di Lord Brougham, che il sistema rappresentativo sia stato ignoto agli antichi. La rappresentanza, la quale al far dei conti non è che una procura politica, non poteva essere ignota agli antichi, appunto perchè conoscevano la federazione, che senza di quella non si può attuare. Ma ciò che gli antichi avean differente da noi, si era l' idea di Stato; o, a dir meglio, l' unione difficilmente s' estendeva dagli antichi al di là del municipio, ed il municipio era per

loro lo Stato. L'incivilimento moderno tende, per sua natura, alla fusione o accomunamento degl'interessi umani; e da questa tendenza procedono l'ingrandimento degli Stati, la costituzione delle nazionalità, e quella comunanza di vita che risente tutta Europa, e di cui nessuno può prevedere il limite. Se non che, l'incivilimento moderno sottopone questa tendenza ai principj di ragione che derivano dalla sua stessa indole, e che già abbiamo indicati. Però, come, per un resto dell'antica barbarie, spesso nell'epoca nostra colla conquista si sostituisce l'accomunamento coatto al naturale, violando il procedimento logico di quei principj; così l'indole stessa del loro incivilimento portava gli antichi al disgregamento, e arrestava il movimento d'unione nei suoi primi stadii. Poichè, come meglio vedremo, l'incompatibilità degl'interessi umani era il principio che reggeva tutta la filosofia politica degli antichi, e che scaturiva da tutto il loro incivilimento. Con questo principio, la guerra era l'unico modo con cui la civiltà propagavasi, e i rapporti stabilivansi: il commercio vi contribuiva pochissimo. Se una unione spontanea avea luogo, questa non avea altro scopo che la guerra d'offesa o difesa; ma l'unione ordinariamente procedeva dalla conquista. Avvenuta poi la conquista, l'unione conservava tenacissimo il carattere primitivo del modo con cui era nata; e quindi la dominazione d'una città sull'altra era il solo vincolo che le univa. Una tal condizione di cose lasciando indelebile il carattere di morale separazione, i rapporti tra il popolo conquistatore e il popolo conquistato non s'estendevano mai al di là degl'immediati interessi del conquistatore, che poco curavasi del rimanente; e ciò ci spiega, come Roma conquistatrice lasciasse tanta parte d'autonomia locale alle città conquistate. Poichè, mantenere il vincolo quanto bastava per averne soldati, schiavi e tributi, rassodar la dominazione colle colonie militari, e sgravarsi della popolazione superflua, era il solo scopo di tutta la politica romana: le altre cure governative facilmente s'abbandonavano dai Romani ai popoli soggetti, poichè dessi non vi si credevano interessati. In tal sistema, l'idea di Stato non s'estendeva al di là del municipio, ed era il municipio ch'esprimeva ciò che noi diciamo Stato.

Però, era ben naturale che in tal sistema, se una unione spon-

tanea avea luogo, questa non potesse andare al di là d'una federazione imperfettissima. Poichè, il principio d'incompatibilità infiltrandosi in tutta la loro vita, s'estendeva ancora alle varie popolazioni che per origine, lingua, posizione geografica, religione ed idee formavano naturalmente un sol tutto, che da noi si dice nazione. O, a dir meglio, arrestatisi all'idea di municipio, quella di nazionalità, come cosa formante naturalmente un sol tutto, e che ha interessi identici, fissi ed importanti, e possibilità di cooperazione verso i medesimi; questa idea mancava agli antichi. Ciò aveva per effetto, che l'unione spontanea si arrestava al primo grado: ogni municipio entrandovi dominato dallo stesso principio dell'incompatibilità, l'unione si limitava a quanto era indispensabile per non istare in guerra tra loro, per far guerra agli altri, o per difendersi. Dessa era, quindi, una federazione imperfettissima, la quale non si estendeva a tutte le popolazioni formanti una nazionalità, e mancando di cemento, era instabile e poco durevole. Si fu questo stato di disgregamento universale la causa che agevolò la conquista dei Romani. Essi avean sempre da conquistare città o tribù, non già nazioni solidamente costituite; onde le loro forze colla conquista accrescevansi; quelle dei loro nemici eran sempre le stesse.

Il contrario avviene nell'incivilimento moderno. Certamente, la conquista ha avuto la parte massima nelle compartizioni politiche d'Europa. Ma la conquista ha servito ad accelerare il movimento di fusione delle nazionalità, ed è divenuta durevole quando, seguita questa fusione, ha perduto il suo primo carattere di coazione. Ciò è avvenuto a misura che, sviluppatisi gli elementi del moderno incivilimento, il principio dell'incompatibilità, col commercio delle ricchezze, e più con quello delle idee, è venuto a decadere. Poichè, a misura che ciò avviene, gli uomini si ravvicinano; ed allora, quando per esser la nazionalità la stessa, naturalmente vi ha identità d'interessi e di forze, l'unione, che da principio potè esser coatta, diviene spontanea. Allora la società stessa si presta a stringere più forte il vincolo dell'unione; e ciò importa che le singole parti rinunziano ad una porzione maggiore dell'autonomia locale per fonderla nell'autonomia comune. Questa autonomia co-

mune può essere semplicemente uno Stato, e può esser nazione. È nazione quando l' unione s' estende a tutti i popoli più omogenei, formanti naturalmente un corpo distinto dell' umana famiglia: è semplicemente Stato, se è una parte della nazione. Ma è evidente che qualunque sia il modo con cui questo vincolo si è costituito, desso complette una idea differente da quella del municipio isolato degli antichi, ed anche da quella delle loro federazioni; e conseguentemente, importa una rinunzia in grado più esteso della autonomia locale. Presso gli antichi, reggeva sempre in vario grado l' incompatibilità: le unioni moderne, se spontanee, son generate dalla omogeneità, ed hanno per iscopo generale l' accomunamento. Ora, da questa differenza tra i due sistemi d' unione, procedeva quella tra il sistema rappresentativo degli antichi ed il nostro. Non era l' idea della rappresentanza che potea mancare agli antichi; ma il grado d' unione essendo diverso, e differente essendo l' indole generale della società, differiscono nei due casi l' indole del mandato, e le attribuzioni dei rappresentanti.

LV. Colla stessa avvertenza, finalmente, è da ritenere l'origine che dà Lord Brougham al sistema rappresentativo, che ripete dal feudalismo. Il feudalismo coi suoi parlamenti servì ad estendere e generalizzare l' idea del principio rappresentativo, che nelle rare, piccole e imperfettissime federazioni degli antichi non potea essere se non cosa di secondaria importanza: ma non può dirsi a rigore che la prima origine fu quella. Però il feudalismo, oltre averne generalizzato l' uso, fece di più. Il feudalismo, con tutto il suo difetto di coesione, paragonandolo all' attual società, era nondimeno più compatto, e acquistò poi un grado di unione spontanea più avanzato di quel che si trovava nelle unioni antiche di federazione o di conquista: desso, poi, era ad un tempo un grado più avanzato verso la libertà politica dei popoli, di quel che non lo fosse la conquista romana. Così, i rappresentanti delle città nei parlamenti feudali differivano dai delegati delle antiche federazioni, e per gl' interessi più estesi, generali e particolari, che dovean sorvegliare; e perchè rappresentavano l' elemento democratico moderno, sostanzialmente diverso dall' antico. A misura, quindi, che il movi-

mento di fusione si è inoltrato, e quello di libertà è progredito, sviluppandosi da una parte l'autonomia comune della nazione, ed estendendosi dall'altra la partecipazione dell'elemento democratico al potere, il sistema rappresentativo si è sviluppato, avvicinandosi sempre più a quello che lo vediamo ai giorni nostri.

LVI. Però, l'origine storica dei sistemi governativi in rapporto ai principj da cui sono informati, è argomento vastissimo, che meriterebbe d'essere appositamente trattato. La storia forma la parte maggiore dell'opera di Lord Brougham, e quella dell'autore è la storia di tutti i governi: ma la stessa vastità dell'argomento come è stata cagione di far cadere l'autore in qualche inesattezza, così rende impossibile che sia trattato adeguatamente in un lavoro come il mio. Intanto, assunta la Filosofia Politica nel suo vero significato, quando nella medesima si vuol introdurre tutta la storia dei governi, evidente mi sembra che anche la storia dei governi dovrebbe esser filosofica. Ora, la nuda esposizione delle vicende che presso i varj popoli antichi e moderni ha subito la forma governativa, e i semplici dettagli risguardanti le loro leggi politiche, non costituiscono certamente la storia filosofica. Più che la esposizione delle vicende governative, importerebbe mostrare lo svolgimento successivo dei principj fondamentali morali e politici, e di tutti gli elementi sociali che si sono sviluppati nei varj stadj della società; e dopo ciò, questi principj ed elementi si dovrebbero mettere in relazione colle varie forme di governo che ne sono risultate. In altri termini, la storia filosofica dei governi dovrebbe essere la storia dell'incivilimento delle società, in rapporto all'ordine politico delle medesime. Però, assunto avendo Lord Brougham la Filosofia Politica in un significato totalmente diverso, il carattere filosofico, ancora più che nella teorica, manca nella parte storica dell'opera, la quale vien ridotta alla nuda esposizione dei fatti, privi del legame filosofico colle loro vere cagioni. Nè ciò dico per ispirito di critica, ma per desiderio di quell'utilità maggiore che colle sue vastissime cognizioni avrebbe potuto l'autore arrecare. La parte storica, così qual'è, è nondimeno utilissima; ma dal non essere filosofica, è venuto che il

carattere politico delle varie epoche non si rileva, molti fenomeni politici restano inesplicati, e la vera indole e gli effetti dei varj governi si vedono soltanto a metà in quella storia.

Un esempio di ciò il lettore ritrova nella storia del feudalismo in generale, ed in quella risguardante l'Italia. Il feudalismo, nell'opera di Brougham, sembra un fatto quasi accidentale della conquista dei barbari: la storia dei municipj italiani è la storia d'un altro avvenimento accidentale, se per causa non si vuole intendere la gara dei partiti, con cui si spiegano tutte le loro vicende. Nè potea essere altrimenti. Poichè la parte falsa dei principj morali e politici che governarono l'incivilimento romano, e prepararono la caduta dell'impero; i nuovi principj ed elementi che introdusse nella società l'irruzione dei barbari che lo distrussero; l'opera immensa del cristianesimo che, rovesciando la filosofia pagana, generò la società nuova; e poi il risorgere della civiltà in Italia, contemperandosi l'incivilimento romano coi principj nuovi: tutto questo manca nell'opera. Però, il feudalismo e i municipj non erano che conseguenza di questa rivoluzione ideale, morale e sociale: mancata, dunque, l'esposizione delle cause, era ben naturale che gli effetti restassero male esplicati. E v'ha di più. Qui non si tratta soltanto di spiegare fatti relativi ai nostri antenati: ma siccome il presente è opera del passato, così mancando la filosofia in quella parte della storia, le conseguenze se ne estendono nella storia moderna. L'autore dice il vero allorquando sostiene che quasi tutte le monarchie d'Europa sono d'origine feudale; ma questo lègame storico tra l'antico e il moderno mostra la necessità di bene analizzare l'antica, per potere conoscere la società attuale. Infatti, la civiltà moderna altro non è che lo sviluppo ulteriore di principj morali e politici, i cui primi semi si ritrovano in quell'epoca antica: talmentechè può dirsi, che i principj fondamentali e primitivi sono gli stessi, e che la differenza sta nella più logica attuazione; mentre la lotta che tiene incerta ed agitata l'Europa, può ben dirsi che sia l'urto della società antica che muore, e la società moderna che non si è ancora consolidata. Quel legame, adunque, tra l'antico e il moderno è il modo pratico di pervenire all'analisi dell'attuale società, e ri-

durla ne' suoi primi elementi. Ora, tutto quel che abbiamo osservato relativamente ai governi, dimostra che non si può giudicar bene degli effetti delle loro forme, senza completar l'analisi della società a cui si vogliono applicare.

LVII. Il lettore ben comprende l'impossibilità di supplire a sufficienza, in un lavoro come il presente, a questa laguna d'un'opera in tre volumi. Nondimeno, non credo affatto inutili alcune riflessioni sulle differenze caratteristiche delle varie epoche, e sullo svolgersi successivo dei principj fondamentali che hanno retto la società. Ed invero, l'assorbimento dell'individuo per parte dello Stato, a me sembra che fosse il principio politico che dominava tutto l'ordinamento romano, e che derivava dal complesso della filosofia pagana. L'uomo, essere naturalmente libero e dotato di diritti naturali provenienti dalla sua qualità umana, non esisteva nell'incivilimento pagano: i diritti dell'individuo venivano dalla sua qualità di cittadino, non dalla qualità d'uomo. Quindi, l'ente collettivo Stato assorbiva l'individuo: lo Stato era tutto, l'individuo per sè stesso era nulla. L'incompatibilità degli umani interessi fra loro, o l'antagonismo in tutto e per tutto, era il carattere dominante in tutto l'ordine sociale: nell'interno, lo Stato assorbendo l'individuo, lo regolava: nell'esterno, la forza materiale, ossia la guerra, prendeva il posto d'ogni diritto. La schiavitù dei vinti non era che conseguenza logica di quei principj; e la schiavitù deturpando il lavoro, diveniva necessariamente la base di tutto l'ordinamento economico: impedito poi dalla schiavitù lo sviluppo economico dei liberi mercè il mezzo naturale dell'industria, la guerra o la conquista si era l'unico mezzo rimasto allo Stato per prosperare. In questo ordinamento, il pernio su cui muoveasi tutta la macchina sociale era l'elemento politico; l'elemento economico restava depresso; e i principj morali, necessariamente, piegavansi all'ordinamento politico. Quindi, vediamo Roma essere stata un municipio eminentemente militare e conquistatore, la cui grandezza avea per causa l'essersi in lei eminentemente sviluppate quelle virtù che costituiscono la forza d'una società a quel modo ordinata. Infatti, le virtù eminenti nel cittadino romano si erano le virtù politiche e il valor guerriero; e finchè queste conserva-

ronsi illese, il vessillo romano percorse trionfante il mondo conosciuto. Deturpato poi l'elemento economico libero, l'individuo avrebbe tutto dovuto aspettare dallo Stato. Ora, lo Stato insufficiente sotto qualunque sistema a provveder l'individuo che da sè non si ajuta, molto più lo era nel regime della schiavitù: quindi il disprezzo della ricchezza, astrazion fatta della sua origine e del suo uso, era una virtù creata dalla depressione dell'elemento economico libero, e formava base essenziale della moralità privata dei Romani. Però, l'uomo nato essendo per prosperare, il deturpamento dell'elemento economico e la depressione dell'individualità doveano, col tempo, logorar l'edificio romano. Dappoichè, la ricchezza per sè stessa non corrompe nè moralizza; ma la corruzione può essere nell'uso di essa, e nei mezzi d'acquistarla; e quando i mezzi sono naturalmente illegittimi, la ricchezza corrompe tutto il carattere dell'uomo: quindi, la ricchezza procedente dalla schiavitù e dalla conquista è per se stessa un elemento corruttore. Ad onta del principio morale del disprezzo della ricchezza, non v'è stato popolo in cui la distinzione di ricchi e poveri siasi tanto pronunziata quanto in quel di Roma: però, tutte le gare tra queste due classi venivano dal deturpamento dell'elemento economico, che toglieva ai liberi l'uso innocente delle forze economiche; mentre i frutti della conquista necessariamente restavano ai pochi politicamente più potenti. I falsi principj produr dovevano il loro effetto: a misura che Roma colla conquista ingrandivasi e che per essa arricchivasi, il cittadino romano si degradava, e la corruzione distruggeva tutti i principj su cui era basata la grandezza di Roma. Prime a perdersi esser doveano le virtù politiche: onde Roma soffrì la sorte comune ai popoli che tutta nella forza militare ripongono la loro grandezza: Roma conquistatrice fu conquistata dai suoi generali, e perdette la libertà. Ma l'impero romano, nato dalla corruzione delle primitive virtù che aveano Roma reso sì grande, l'impero romano visse in una decadenza morale progressiva, prodotta dalle stesse cagioni, e che tanto più si accresce quanto più la conquista si estende. Quindi, a misura che la parte erronea della civiltà romana produce i suoi cattivi effetti, noi vediamo l'ordi-

namento politico andare in isfacelo, lo stesso valor militare decadere, l'ordinamento morale divenire la negazione d'ogni principio. Ciò preparò la caduta definitiva dell'impero romano coll'invasione dei barbari, e la fine della civiltà pagana col trionfo del cristianesimo.

LVIII. Però, questi due avvenimenti misero la società in una nuova via. Fu il cristianesimo che, col principio della carità, distrusse quello dell'incompatibilità degl'interessi umani, e quindi il principio della guerra, riguardata dagli antichi come condizione permanente della società: fu il cristianesimo che creò moralmente l'uomo, dotandolo di diritti suoi proprj, provenienti dalla sua qualità d'uomo, imprescrittibili e indipendenti dalle politiche combinazioni: fu il cristianesimo che stabilì il principio della bene intesa uguaglianza, ch'è la conseguenza o la condizione essenziale di quei diritti. D'altra parte, una conseguenza primaria dell'uguaglianza si attuava rozzamente per via diversa dai popoli del Nord, che distrussero l'impero: il principio, cioè, dell'indipendenza personale. Popoli barbari e nomadi, presso cui la civiltà romana non era penetrata, privi dell'idea d'un governo completo e stabile, tra loro uniti da un legame debole e precario, formato dallo scopo della conquista, erano ben lungi dal riconoscere il principio per cui l'individualità veniva assorbita dallo Stato. E se dei Romani si è detto, che lo stato per loro era tutto e l'individuo per sè stesso era nulla, dei popoli invasori può dirsi, che per loro era tutto l'individuo, e completamente mancavano dell'idea di Stato. Ma l'indipendenza personale, se viene scompagnata da un principio politico che tenga gli uomini riuniti sotto un potere stabile, e dall'idea dei diritti della società complessivamente presa, porta allo scioglimento della società, ed all'anarchia. Ciò ci spiega il cataclisma che successe alla caduta dell'impero, e quello stato di violenza e di barbarie che si a lungo si protrasse. L'ignoranza di quei popoli, la decadenza delle arti e del sapere erano cause secondarie, o piuttosto effetti; ma la causa primaria si era, che alla società mancavano i principj morali e politici coi quali si era retta per secoli, senza che i nuovi principj si fossero ancora sviluppati per tenerla unita. La ricostituzione della società venir dovea dallo svolgi-

mento di questi principj, per cui quello dell'indipendenza si mettesse in armonia colla società. Il cristianesimo temperar doveva il principio dell'indipendenza, purificandolo della sua primitiva rozzezza, ravvicinando l'uomo all'uomo, creando e santificando i diritti reciproci di questi esseri uguali innanzi a Dio: l'indipendenza poi doveva subordinarsi al potere politico della società, che la garantisse raffrenandola. Ma il perfezionamento in questa via è l'opera dei secoli; ed intanto, senza soddisfare in qualche modo a questi suoi ineluttabili bisogni, la convivenza sociale s'estingue. È così che passati i popoli invasori dalla vita nomade all'agricola, il bisogno della conservazione fa nascere due società quasi distinte: l'una vien rappresentata dalle popolazioni delle campagne, coll'aristocrazia territoriale e il feudalismo; l'altra, dalle popolazioni delle città e dai municipj.

LIX. Nella mancanza d'un principio politico più consentaneo a quello dell'indipendenza, e che la subordinasse ai bisogni della società; l'ordinamento più immediato ed attuabile si era quello di trasportare nell'ordine civile e politico la gerarchia militare, che avea retto i popoli invasori nella conquista. Fu questa idea la base e l'origine del feudalismo. Però, la gerarchia militare trasportata nell'ordine civile e politico, costituiva il privilegio; non già la bene intesa uguaglianza, da cui logicamente deriva il principio dell'indipendenza. Ma se il privilegio, e non i diritti naturali della società, veniva a contemperare e raffrenare l'indipendenza; questa, non riconosciuto il principio dell'uguaglianza, restava dimezzata. Quanto più l'ordinamento feudale si estende e si consolida, lo schiavo romano, essere privo d'ogni diritto, coll'influenza del cristianesimo e coll'idea della naturale indipendenza, a poco a poco sparisce: la società non è più divisa in cittadini e schiavi; ma è divisa in una gerarchia di classi, l'una subordinata all'altra, unite fra loro dal legame reciproco di servizio e di protezione; avente quindi ciascuna i suoi privilegj, che costituiscono i suoi diritti; disuguale l'una all'altra nel diritto e nel fatto per effetto dei privilegj, bensì indipendente nel recinto dei medesimi. D'altra parte poi, l'elemento che costituisce la forza della società è sempre l'elemento economico della ricchezza; e questo viene

necessariamente ad armonizzare col principio che regola l'ordinamento politico. Quindi era conseguenza naturale, che base e condizione della gerarchia politica, civile e militare, divenisse il possesso della terra; che questo fosse pur esso un privilegio; e che tutto l'ordinamento si fondasse su questo possesso. Perchè, finalmente, la forza data ai diritti e doveri uniti al privilegio fosse reale, e perchè la stabilità in qualche modo si fondasse, era altra logica conseguenza accumulare la ricchezza territoriale in poche mani, e tenerla indivisa. Tutto questo si ottenne coi feudi, coi fidecommessi, colle primogeniture; che crearono i latifondi, indivisibili e trasmissibili sempre nella stessa famiglia; che ne acquistava la potenza di difendere gli altri suoi privilegj, di proteggere i subordinati, e mantenere il suo rango nella gerarchia. Stabilito il principio del privilegio e l'ordinamento gerarchico, tutto il rimanente è conseguenza necessaria, non essendovi altra via per dar consistenza all'ordinamento sociale. E quindi vediamo, che per lo stesso bisogno della conservazione, queste conseguenze gradatamente si sviluppano nell'ordinamento feudale, a misura che il principio del privilegio si consolida.

Però, l'epoca feudale, se si analizza il principio fondamentale da cui scaturì, impropriamente vien detta un'epoca di regresso. Il regresso si fu nelle arti, nelle scienze, nel raffinamento dei costumi; ma paragonato il principio che la produsse coi principj che reggevano l'epoca anteriore, la epoca feudale si fu un progresso verso l'emancipazione dell'uomo, ch'è lo scopo cui tende la società. Il feudalismo, che tutto si riassume nella gerarchia dei privilegj, si era un'attuazione imperfetta del principio dell'indipendenza; e come tale, era un progresso in rapporto all'incivilimento romano, in cui l'individualità umana restava annullata: violando però quel principio collo scompagnarlo dalla bene intesa uguaglianza, sarebbe un regresso in rapporto all'epoca attuale. Or si è detto, che il feudalismo cadde per la lotta delle classi inferiori con l'aristocrazia. Ciò non basta a spiegare l'avvenimento. Il feudalismo cadde per la contradizione tra il principio stesso del privilegio e il principio dell'uguaglianza, che viene naturalmente connesso con quello dell'indipendenza, e con tutte le

idee che col tempo svolger doveva il cristianesimo. Non già che le classi inferiori abbiano subito inalberato il vessillo dell'uguaglianza contro l'aristocrazia; ma ridotti i diritti dell'uomo ai privilegj, e dimezzata per essi l'indipendenza, la tendenza della nuova società, quanto più svilnppavasi, si era di rompere continuamente il vincolo politico della gerarchia, che la teneva unita, e poi di trasformarlo. Infatti, ciascuna classe era necessariamente spinta ad estender quanto più poteva i privilegi proprj, e diminuire quelli dell'altra; onde le guerre di classi, caratteristica dell'epoca, non sono che guerre di privilegj: ma quanto più le inferiori si rialzano e le superiori si abbassano, tanto più tutte si ravvicinano all'uguaglianza, finchè l'idea del privilegio cade, e quella dell'uguaglianza nettamente si stabilisce. Però, a questa nuova trasformazione grandemente contribuì il diverso sviluppo che la società acquistava nei municipj.

LX. Infatti, ognun sa, come nella nuova divisione delle terre cagionata dalla conquista, le popolazioni conquistate, se non furono escluse, ebbero la parte peggiore; ed intanto, decaduta la schiavitù, il lavoro delle città era l'unico mezzo di sussistenza dell'uomo libero non possidente. Ma nell'ordine economico, la conseguenza immediata del principio d'indipendenza personale e dell'abolizione della schiavitù, si era l'emancipazione del lavoro. Il lavoro nel nuovo ordine di cose non è più degradante per se stesso; la proprietà del prodotto che ne deriva, diviene il diritto dell'uomo libero che lavora; e questa è la garanzia e la forza della sua indipendenza personale. Ora, in questo principio dell'emancipazione economica, che si è gradatamente svolto, è la rivoluzione sociale più completa: è questa la forza che ha distrutto i privilegi, è questa la cagione della preponderanza dell'elemento economico nella società attuale; e questo principio dell'emancipazione dovrà gradatamente sottomettere a sè tutto l'ordine politico. Però, una tal trasformazione comincia col risorgimento dei municipj del medio evo. Dappoichè, nello sconquassamento della caduta dell'impero romano, i grandi principj della civiltà antica non si perdono affatto; bensì si modificano adattandosi alla società nuova. Così l'idea romana del municipio si salva, e le città divengono il rifugio della civiltà antica. Ma il

municipio che rialza il capo, non è più il municipio di Roma conquistatrice, che nell'idea di stato assorbisce l'individuo: bensì è l'unione di tutti gli uomini liberi e indipendenti, che riuniscono le loro forze sotto un potere comune per vivere lavorando, e per difendere a forze unite i loro diritti. Il sistema dei privilegi, vero è, s'introdusse col tempo anche nei municipj, e questa è l'origine storica delle corporazioni d'industria, e più tardi del sistema protettore; vero è pure che l'aristocrazia territoriale trionfante cerca estendere anche sulle città i suoi privilegi: ma l'indipendenza personale, sostenuta dal libero lavoro, è sempre l'origine storica dei municipj; combattere il privilegio aristocratico è la loro costante tendenza, e l'elemento economico del lavoro libero è la loro forza. Onde, poco si è detto ravvisando nella lotta dell'aristocrazia territoriale colle città una lotta d'interessi materiali: quella si era la collisione di due principj opposti, di cui l'uno tendeva a svilupparsi soppiantando l'altro; era la collisione tra il privilegio e l'uguaglianza nell'ordine civile e politico, tra il lavoro vincolato e il lavoro libero nell'ordine economico.

Come mai in questa lotta la vittoria restò al partito rappresentato dai municipj? Ciò avvenne perchè l'ordinamento interno dei municipj, e tutta la loro vita, erano più consentanei al principio d'indipendenza, da cui ambedue le quasi diverse società erano partite: ciò avvenne ancora, perchè l'elemento economico delle città era per la stessa ragione più forte che quello delle campagne. Infatti, il municipio che si governava da sè e difendeva la sua indipendenza, politicamente riassumeva l'idea attuale di Stato; il quale riunendo sotto un centro più municipj, aspira alla propria autonomia, e al governo di sè stesso con ordine libero e senza privilegj. La gerarchia dei privilegi non sempre s'introdusse nell'interno delle città; e dove ciò avvenne, non avendo la base stabile del possesso territoriale, vi fu sempre più debole come principio, e precaria nel fatto: quindi l'idea dell'indipendenza individuale vi si conservò sempre più pura e più forte. L'elemento economico definì poi la vittoria. Poichè lo stesso sistema delle corporazioni, soltanto nella decadenza dei municipj, e quindi as-

sai più tardi, divenne vincolante; e se pure assunse tal carattere, non potea avere la stessa forza deprimente dei vincoli territoriali, necessaria sequela del feudalismo. Prova storica di ciò si ha nella ricchezza comparativamente immensa che svilupparono tutte le repubbliche commerciali e manifatturiere del medio evo: ma causa di questo fenomeno non erano le cognizioni tecniche, ed i lumi d'ogni specie sempre maggiori nelle città. La causa vera si fu l'ordinamento politico delle medesime comparativamente migliore che quello delle campagne, onde le forze produttrici potevano meglio svilupparsi: le cause vere si furono la libertà politica, l'individualità meglio protetta e rispettata, la libertà del lavoro meno vincolata. Le città vinsero le campagne, perchè la forza della società è nell'elemento economico; ed è legge naturale economica, che il lavoro libero sia più produttivo del lavoro vincolato.

LXI. Ora permetterà il lettore, ch'io ritorni su cosa già accennata, per meglio svilupparla. In questa lotta tra il privilegio e l'uguaglianza, ch'è quanto dire tra l'aristocrazia e la democrazia, intervenne senza dubbio un terzo elemento, cioè la monarchia; ed è ben vero, come Lord Brougham osserva, che in Europa la monarchia è d'origine feudale. Però, è necessario analizzare i fatti, per trarne le dovute conseguenze, e venire alla società attuale.

Qual cosa era nell'epoca feudale lo stesso potere regio? Esso non era che un privilegio personale, come tutti gli altri. In quel sistema l'autorità regia non differiva nel suo carattere, ne' suoi diritti e doveri, dall'autorità baronale: onde è comune tra gli scrittori la massima, che il monarca feudale non era che il primo dei baroni. Il capo dei conquistatori esercitava sopra i suoi immediati subalterni la stessa autorità civile, politica e militare, che questi si aveano sopra i loro subordinati. Egli era il capo di tutta la gerarchia, e i suoi diritti erano fondati sull'idea del privilegio personale, che dominava tutto l'ordinamento della società. In tal sistema, la corona conferiva al possessore dei diritti personali, più o meno limitati, che come tutti gli altri privilegi erano inalienabili, ma il cui titolo si risolveva in una specie di contratto bilaterale

e indissolubile che risaliva in sino all'epoca della conquista, e per cui il monarca era tenuto a rispettare i privilegi delle varie classi, come queste lo erano a rispettar quelli della monarchia. Però, la monarchia europea, appunto perchè feudale nella sua origine, è costituzionale, prendendo questa parola nel significato di governo misto. Difettosa era la costituzione feudale fondata sulla gerarchia dei privilegj; mal compatta era per sua natura questa gerarchia, debole in seguito divenne il freno imposto al potere regio; mal governati erano gli stati, peggio garantiti i cittadini: ma tutto ciò vuol dire una costituzione cattiva, e mostra le cagioni per cui il potere regio collegandosi col popolo potè abbattere l'aristocrazia: tutto questo però non toglie il carattere di governo misto ai governi feudali. Il monarca in quei governi non fu mai assoluto; l'aristocrazia territoriale ne divideva il potere, e le città coi loro privilegj intervenivano legalmente tra l'uno e l'altra. L'assolutismo, adunque, non è nell'origine storica della monarchia d'Europa (ciò viene ad evidenza dimostrato da tutta la parte storica dell'opera di Brougham): l'assolutismo venne dopo, e nacque dal contrasto dei tre elementi monarchico, aristocratico e democratico, discordanti tra loro.

Infatti, la storia della monarchia europea si può dire che presenti tre periodi. Nel primo, il potere regio si collega colle classi medie ed infime, e quindi coll'elemento democratico, contro i privilegi dell'aristocrazia territoriale; ed in questo periodo il potere regio estende i privilegj dei municipj per dar forza all'elemento democratico contro il comune nemico: cioè la monarchia combatte il principio del privilegio. Nel secondo, allorquando da questa unione di forze il potere aristocratico resta depresso, e quindi meno temibile, ossia allorquando il principio del privilegio comincia a decadere; il potere regio si unisce ai residui della decadente aristocrazia, per arrestare nei suoi ulteriori progressi l'elemento democratico da lui prima stimolato: in quest'epoca i parlamenti feudali cominciano poco a poco a languire, mentre l'influenza dell'aristocrazia, quasi priva del potere legale politico, resta una influenza di fatto per lo più corrompitrice. Nel terzo, quando il potere regio si è consolidato con questi mezzi, tutte le

garanzie e ogni divisione del potere politico spariscono, il potere regio assorbisce tutto, e la monarchia diviene assoluta. Se mai l'assolutismo della monarchia è divenuto principio riconosciuto dall'opinione, se mai l'idea dell'autorità civile si è consolidata in quella del regio potere; ciò è stato soltanto in questo terzo periodo.

LXII. Nè questo ultimo fatto, assai dubbio, sarebbe difficile a spiegarsi. Poichè, più dell'emancipazione politica abbisogna all'uomo l'emancipazione civile; più della partecipazione al governo fa mestieri al cittadino l'uguaglianza di diritto nei rapporti tra uomo ed uomo. Non è quindi meraviglia, se questo bisogno prevalendo nella società più del bisogno politico, e le forze sociali essendo divise, la società tutta intenta a questa prima conquista abbia, non curando il rischio, dato troppo delle sue forze al suo alleato; rinunziando, in certo modo, alla parte minore del suo scopo per aver la maggiore. Siccome poi il fatto, qualunque siane l'indole e la causa, predomina sempre nelle idee; così è ben naturale che anche le idee avessero per un momento deviato, e che stabilitosi col fatto l'assolutismo della monarchia, questo si fosse momentaneamente consolidato nell'opinione come principio. Ma nel procedimento della società queste deviazioni, più apparenti che reali, non posson essere che momentanee. Il carattere del periodo che dal risorger dei municipj s'estende sino a noi, è sempre lo stesso. È sempre la lotta tra il privilegio e la bene intesa uguaglianza, la quale è connessa col principio dell'indipendenza, e la cui idea gradatamente sviluppasi a misura che il privilegio decade. Ora, l'emancipazione politica e la civile non sono che conseguenze degli stessi principj; nè occorre dimostrare che l'emancipazione politica sia lo stesso principio dell'indipendenza applicato all'ordine politico. L'assolutismo del potere regio, adunque, non potè essere che una deviazione apparente del movimento sociale per acquistare la parte più importante del suo scopo; ma è impossibile logicamente, che compita la conquista dell'emancipazione civile, la società si fermi a mezza via, e non ritorni all'assalto per compire l'altra conseguenza de'suoi principj, l'emancipazione politica. Questa è la causa per cui la monarchia as-

soluta, come principio riconosciuto dall' opinione, così celeremente decade nell' epoca nostra. Una tal concatenazione logica e necessaria non vedono i suoi sostenitori. Dessi non vedono che tutto il movimento sociale si riassume in una parola, *abolizione dei privilegi personali;* e che, quindi, lo stesso potere regio è stato la forza, che, cooperando col popolo contro l'aristocrazia feudale, ha distrutto il principio del privilegio su cui era fondata l' antica monarchia. Ed invero, se il privilegio feudale, come principio riconosciuto dall' opinione, più non esiste; quel principio non può più esser la base d' una istituzione in cui si vuole solidità: e ciò importa che il carattere della monarchia deve sostanzialmente modificarsi, perchè quella si regga; altrimenti, rimane una istituzione senza base.

Infatti, cosa è rimasto nella società? Son rimasti due elementi il democratico e il monarchico. Il primo risulta dall' universalità di tutti i cittadini, e di tutte le classi, dotati dei loro diritti naturali, subordinati certamente ai diritti della società e alla naturale gradazione delle capacità, ma senza privilegi che siano contrarj alla bene intesa uguaglianza. Cosa può esser, dunque, il secondo? Certamente, non può esser più, come prima, un privilegio ch' esiste per virtù propria del privilegiato, e quindi in contradizione con tutto l' ordinamento sociale, che ha rigettato il principio del privilegio. Bensì, può esser soltanto una suprema magistratura istituita a vantaggio della società, che la società riconosce legittima sol perchè a lei vantaggiosa, e che come tale dalla società ripete i suoi diritti, che durano e si modificano a seconda del bene sociale. Lo stesso bene sociale esige, per prima condizione, in questa magistratura l' eredità, perchè il primo bene che ne aspetta è la stabilità; onde i pericoli dell' elezione sono per lei maggiori che quelli del potere ereditario. Ma questa, e qualunque altra condizione necessaria allo scopo, non alterano l' unico carattere che nell' epoca nostra può avere il principato, perchè sia consentaneo agli elementi che ritrova nella società. Dare definitivamente alla monarchia questo carattere per mezzo delle istituzioni politiche, è lo scopo del movimento del secolo presente. E dico per mezzo d' istituzioni politiche, perchè visti avendo i vizj intrinseci della monarchia assoluta, non occorre

dimostrare l'impossibilità di dare alla monarchia assoluta quel carattere che solo potrà acquistare nel governo misto.

LXIII. Però, il dubbio in questo movimento può essere, non se l'emancipazione politica sarà o non sarà un fatto, bensì se seguirà in un modo o nell'altro. Poichè le combinazioni fortuite della forza materiale, o altre circostanze secondarie, possono prolungare alquanto la durata d'un ordinamento politico disorganizzato: ma quando all'edificio politico manca la base d'un principio politico e morale riconosciuto dalla società, le circostanze secondarie cessano presto, e la stessa forza materiale manca, o non basta. D'altra parte, il potersi considerare per sè stessa anche la monarchia mista ereditaria come un privilegio, non mostra contradizione tra la riconosciuta necessità di questa e quel che si è detto sui privilegi: bensì mostra la difficoltà del periodo in cui viviamo. Dappoichè i principj che reggono la società civile non si mutano mai improvvisamente, ma soltanto mercè lentissime e graduali modificazioni; e per costituire solidamente la società, bisogna sempre mettere in armonia gli elementi, e quindi le idee, che prevalgono in ogni epoca. Onde il consolidamento dell'epoca attuale dipende dall'armonia dei due elementi monarchico e democratico; i soli rimasti, e che hanno forza reale. Chi ha bene inteso quante e quali sieno le condizioni necessarie alla democrazia pura per sviluppare il suo bello ideale, avrà inteso ancora quanto le società europee siano ancor lungi da quelle condizioni. Ora, in una società dove l'individualità è tanto pronunziata, come lo è nelle popolazioni europee più incivilite, e che intanto per secoli si è retta non solo a principato, ma a principato assoluto; in tal società se viene meno interamente il potere regio, vien meno il cemento che dà solidità all'ordinamento politico, mancando in essa le condizioni necessarie alla pura democrazia. Una tal società ricadrebbe, in certo modo, nell'inconveniente stesso che sperimentò allorchè venne a formarsi. Poichè non è da dimenticare, che il principio della personale indipendenza, il quale è in origine la forza motrice del moderno incivilimento, da sè solo è dissolvente, e bisogna essere raffrenato da un altro principio, perchè la società progredisca con esso. Nell'epoca feudale, questo prin-

cipio raffrenante fu il privilegio; consolidatosi l'assolutismo, il principio raffrenante si fu l'autorità regia assoluta; se il principato cadesse interamente, bisognerebbe che l'autorità nazionale, pura e da sè sola, prendesse il posto lasciato vuoto dal principato: ciò si avvera negli Stati Uniti d'America. Ma questo importa che l'idea di nazione e de' suoi diritti fosse sì profondamente penetrata nelle menti e nei cuori, che la nazione ne acquistasse una forza morale sufficiente a raffrenare l'individualità. Però, questa idea è debole e nascente in popoli ch'escono appena dal governo d'un solo: onde, se il principato manca affatto, l'individualità resta sbrigliata; e questa essendo sbrigliata, conduce all'anarchia. Nello stato presente, l'idea d'autorità è divisa in due parti: da una parte sta l'autorità morale e di fatto del principato, che colla sua lunga vita domina ancora nelle menti; dall'altra sta l'autorità risultante dall'idea di nazione: questa è progressiva ma nascente; reclama il potere, ma non ha ancora forza a tenerlo fermo restando sola. La salute della società, nell'epoca presente, dipende dalla fusione di queste due autorità in una sola per mezzo dei governi misti; personificando, in certo modo, l'autorità nazionale nel principato temperato dai poteri legali della nazione. Se il principato sia suscettibile di tal modificazione, lo dirà l'avvenire: però, se tale non lo dimostrerà il fatto, la società passerà per una democrazia intempestiva a traverso d'un periodo di lunghi disastri; ma bisognerebbe rifare tutto l'incivilimento moderno, e ricondurlo al feudale, perchè la monarchia del privilegio feudale tornasse a rinascere.

LXIV. Ora diamo uno sguardo particolare alla storia dei governi in Italia. Chi ha ben compreso l'importanza che il risorger delle città ha avuto in Europa, comprenderà facilmente di quanta importanza sia la storia dei municipj Italiani in quella dell'attuale incivilimento. Erede immediata essendo l'Italia della civiltà romana, in essa pria che altrove i municipj risorsero: in Italia la lotta dell'elemento democratico contro l'aristocrazia territoriale, prima e più nettamente che altrove venne a definirsi: in grande parte dell'Italia, a differenza del resto d'Europa, l'emancipazione politica dei municipj divenne completa; e nella loro lunga vita, le re-

pubbliche Italiane sorsero a un grado di sviluppo politico, intellettuale ed economico, per cui alcune di esse si misero alla pari delle più vaste monarchie dell'epoca. Di modo che, l'Italia fu la culla dell'incivilimento moderno; e come quello anteriore suol dirsi incivilimento romano, così l'attuale potrebbe ben dirsi italiano. Però, se la storia dei municipj italiani perde ogni importanza nell'opera di Lord Brougham, giustizia vuole, che tal difetto non si addebiti interamente all'autore. Poichè ogni italiano ben sa, come la storia dell'Italia non sia la storia d'uno stato, bensì quella particolare e svariatissima d'ogni città; e come tanto complicata riesca per questa cagione, e tanto moltiplici gli elementi che sono in iscena, che il trattarla adequatamente non è sinora riuscito ad alcuno. Onde, mentre forse non vi ha nazione che abbia tanti buoni storici quanti ne ha l'Italia, non v'ha una storia d'Italia che sia completa e soddisfacente.

Ma, appunto per questa varietà, io non credo che possa dirsi con Lord Brougham, che *il progresso del governo e della società in Italia sia per molti riguardi lo stesso che quello del Settentrione d'Europa.* Ed invero, volendo semplicizzare come meglio si può, è da distinguere l'Italia in due sezioni: la prima che chiamar si potrebbe la feudale, l'altra la municipale; cui si potrebbe aggiungere un governo *sui generis*, quello di Roma. Per l'Italia meridionale, cioè Napoli e Sicilia, e per una parte dell'attual Piemonte, la proposizione dell'autore può dirsi esatta. In Napoli e Sicilia il feudalismo ha avuto presso a poco le stesse vicende che altrove, e le stesse vicende ha sofferto pure la monarchia: però colla differenza, che il carattere di governo misto, non v'è stato forse paese in cui siasi sviluppato più sentitamente quanto nella monarchia feudale siciliana; ciò che non può dirsi di Napoli. Nel rimanente d'Italia, poi, la storia è sì differente, che per alcune parti di essa può ben dirsi, senza arrischiar troppo, che il feudalismo nella sua purità, e come ordinamento politico, scomparve prestissimo col risorgere dei municipj: e quanto alla monarchia, la sua storia in questa seconda sezione d'Italia differisce tanto da quella del resto d'Europa, che per essa non può dirsi che la monarchia vi sia d'origine feudale.

LXV. Ma queste complicazioni han fatto cadere Lord Brougham in alcune inesattezze nei fatti, che sarebbe bene notare, se l'esserci già troppo dilungati non lo impedisse. Un esempio ne abbiamo in quel che riguarda la Sicilia. Nè, invero, potea l' indole dei governi di Napoli e di Sicilia esser bene definita, avendo l'autore amalgato in una sola due storic differentissime, quali sono quelle dei due paesi. Infatti, tra la Sicilia e gli altri stati feudali del continente v'ha questa differenza, ormai ben nota: in quell'isola, come nell'Inghilterra, il sistema feudale, considerato quale ordinamento politico, spiega completamente il carattere di governo misto, e i parlamenti vi assumono una forma completa e raffrenante del potere regio assai più che altrove; e ciò a cominciare dalla fondazione della monarchia normanna. Di più, questa forma di governo misto gettò tanto profonde radici nell'isola, che con tutte le vicende straordinarie e i mutamenti di dinastia, il governo locale si conservò costantemente quasi intero, e l'indole sua costituzionale non fu alterata sino al 1815; a differenza della maggior parte degli altri paesi del continente, dove l'indole di governo misto si corrompe più presto, l'autorità dei parlamenti è più incerta, e poi sparisce. Però, quando una stessa dinastia si mette a capo di due governi e di due Stati d'indole diversa, è inevitabile che i due governi, per la differenza del loro carattere, sieno in dissonanza, e che quello dello Stato più grande turbi l'andamento del più piccolo per assimilarlo a sè stesso; e ciò quando il primo non riesce ad assorbir l'altro interamente. Così avvenne alla Sicilia nella sua unione con Spagna. La distanza, il non essere ancor nato il funesto principio della centralizzazione ad ogni costo, e la tenacità che la costituzione si avea nell'isola, lasciaron vivo e nominalmente intero il suo governo; ma l'accoppiamento con uno stato estero interamente dissimile, e la corruzione inaudita della Spagna, resero la costituzione siciliana un nome vano ne' suoi effetti. Ora, la stessa causa influì in un modo alquanto differente nell'epoca più vicina a noi, allorquando le due corone di Napoli e Sicilia passarono all'attual dinastia. Allora, all'influenza dello Stato più grande sul più piccolo successe la tendenza del primo ad assorbire il secondo. Sarebbe stato un bene questa fusione? Non è qui l'opportunità d'esami-

narlo; ma l'ostacolo maggiore alla buona intelligenza fra le due parti si è stata nella loro storia politica differentissima. Poichè, staccatosi Napoli dalla Sicilia nell'epoca Angioina, gli ordini feudali, considerati qual raffrenamento del potere regio, cominciaron prestissimo a decadere; e se non si vuol dare importanza ai diritti efimeri dei *sedili*, il governo ben presto vi divenne una monarchia assoluta. Però, questa differenza fu la causa vera d'alcuni fatti del 1812, che Lord Brougham interpreta in modo erroneo affatto.

Poichè, tanto è poco esatto il dire che la Sicilia era mal preparata al governo costituzionale, che l'idea della monarchia assoluta non vi potea essere penetrata, l'assolutismo non essendo ancora stato in Sicilia. Ma la costituzione del 1812 non fu che una riforma legale, fatta dal parlamento antico coll'aiuto dell'Inghilterra, collo scopo principale di difendere la libertà dell'isola contro i tentativi replicati di stabilirvi l'assolutismo, distruggendo la costituzione antica. Era inevitabile, quindi, che il primo sperimento della costituzione nuova fosse una lotta accanita tra il dispotismo e la libertà; il primo aizzato dalle tendenze e reminiscenze che avea portato da fuori; il partito liberale eccitato dal contrasto e dalle idee francesi. Se questo deve con Lord Brougham chiamarsi cattivo sperimento, quella ne fu la vera cagione. Sarebbe caduta per questo contrasto la costituzione siciliana, come edificio senza base? No certamente. Quel che avveniva in Sicilia è avvenuto in tutti i paesi del mondo, senza eccettuarne l'Inghilterra, nell'epoche delle grandi riforme. Bensì la costituzione cadde per l'avvenimento dei tories al governo dell'Inghilterra; il quale dopo aver compromesso quel piccol popolo promuovendo egli stesso la riforma, l'abbandonò alla Santa Alleanza, che stabilì l'assolutismo in tutta Europa.

LXVI. Però, in una storia filosofica dei governi, è quella dell'altra sezione dell'Italia la più importante. Era ben naturale, ch'essendo l'Italia il centro della civiltà antica, gli elementi superstiti della medesima tutti si trovassero accumulati in Italia. Quindi gli spiriti di libertà; l'idea politica del municipio, i residui delle

scienze, delle lettere, delle arti, si salvarono nelle città d'Italia; e queste cause fecondate dal genio italiano, vi fecero risorgere i municipj prima che altrove, e generarono l'incivilimento nuovo. Base di quei municipj, come dappertutto, si era l'elemento economico del lavoro libero nel commercio e nelle manifatture; ma la dovizia maggiore che si avea dell'incivilimento antico, fu causa per cui, prima e più che altrove, le repubbliche italiane giungessero ad un grado di sviluppo, che attesa la piccolezza di territorio sorprende i posteri. Però, altra differenza v'ha di non minore importanza. Quasi in tutto il resto d'Europa la lotta dell'elemento democratico si era coll'aristocratico territoriale e col monarchico: in gran parte dell'Italia il terzo elemento sparisce ben presto, e la lotta tra il democratico e l'aristocratico presto si risolve, o cangia d'aspetto. Infatti, la monarchia, come istituzione regolare e stabile, nell'Italia municipale vien presto a cessare; e se poi rinasce, ciò avviene in epoca assai posteriore e per cause differenti che all'estero. E dico viene a cessare, poichè anche i legami coll'impero, per le città che non li ruppero interamente, divengono sì deboli, sì incerti e precarj, che l'autonomia delle città non ne rimane sensibilmente alterata.

Fu per queste varie cagioni, che le città italiane si costituirono a repubbliche indipendenti ed autonome, che si governavano a popolo; e la cui forza veniva dal commercio e dalle arti. Ma questo ordinamento importa, che il feudalismo, considerato come ordinamento politico, in questa parte di Italia o non giunse mai al suo apogeo, o presto vi cadde. Infatti, potè del feudalismo restare la concentrazione delle terre, poterono i proprietarj del suolo conservare dei diritti angarici sui loro contadini, potè insomma il feudalismo restare come legislazione civile; ma l'ordinamento gerarchico politico, che conferiva il potere politico in ragione del possesso territoriale, non si ritrova più nella storia, quando l'emancipazione dei municipj si è completata. Nè potrebbe trovarsi, perchè era incompatibile col governo dei municipj, e perchè mancava il capo della gerarchia, cioè il monarca. Allorquando vediamo gli antichi feudatarj chiedere la protezione delle città, e la cittadinanza

come favore; allorquando li vediamo ascriversi alle maestranze per essere considerati come parte del popolo; l'esito della lotta è definito, e il governo feudale più non esiste.

Quindi, ancora le guerre civili d'Italia ebbero un carattere differentissimo da quelle del resto d'Europa. In Inghilterra, in Francia, in Germania, furono guerre di baroni con baroni, o di baroni col monarca; i municipj entrano assai più tardi, e come terzo elemento. In Italia, la resistenza delle città all'aristocrazia territoriale delle campagne fu nel primo periodo; ma compita l'emancipazione, le guerre civili furono guerre di partiti politici, distinte affatto dalle guerre baronali: la resistenza poi delle città per emanciparsi non potè esser fatta dall'aristocrazia cittadina, come Lord Brougham sostiene, perchè quella ch'egli chiama aristocrazia cittadina, in quel primo periodo non era ancor nata.

Facile è poi ad uno scrittore trattenersi nelle immanità dei tirannelli d'Italia, nell'accanimento delle fazioni, o nei delitti di governi violenti: ma è assurdo il non veder altro che questa parte sola in quella storia; ed è poi più assurdo e contrario ai fatti attribuirla unicamente allo spirito di fazione, o riguardar quelle contese soltanto come una conseguenza ordinaria del regime aristocratico puro. Il quadro che dell'epoca delle repubbliche italiane suol farsi è così strano, che riesce poi assolutamente impossibile lo spiegare altri fatti sostanziali, che nessuno nega: e Lord Brougham cade nello stesso errore degli altri. Se in quell'epoca non vi avesse di predominante che lo sfrenamento delle fazioni, se i loro miserandi effetti fossero sì continui e in sì alto grado quali comunemente dipingonsi, la conseguenza sarebbe, che quei popoli esser doveano, anche comparativamente agli altri, nell'abisso della barbarie, e che ogni sicurezza pubblica dovesse tra loro abitualmente mancare. Ora, non occorre certamente dimostrare, che quando l'anarchia è continuata, quando i continui mutamenti di governo producono un rovesciamento continuo di tutti gli ordini civili e nulla lasciano di stabile, l'industria e il commercio non si sviluppano, la civiltà decade; quella non può esser mai l'epoca del suo incremento. Potea, però, esser tale l'epoca dei Dante e dei Machiavelli? Come avviene, dunque,

che quella precisamente è l'epoca in cui l'Italia sorpassa di gran lunga tutti gli altri popoli per la sua ricchezza, per le sue manifatture, pel suo commercio, pel progresso delle scienze e delle belle arti, e pei suoi grand'uomini di stato? Come avviene che piccoli municipj, come Firenze, Genova, Venezia, stavano alla pari dei più grandi potentati, ne sostenevano le guerre, spesso loro dettavano la legge, e stendevano il commercio e la conquista sino in Oriente? Ciò unicamente si spiega col fatto, che in Italia la civiltà si era prima e assai più largamente sviluppata che altrove; e quindi, colla maggior dovizia di forze morali e politiche, ognuno di quei piccolissimi Stati suppliva alla deficienza di territorio. Il vero è poi, che in Italia accadevano tutti quei disordini che nell'epoca stessa si sperimentavano probabilmente in grado maggiore per tutta Europa; e che la differenza intorno ai medesimi sia sola nell'essere più conosciuti pel maggior numero di storie e di cronache che possiede l'Italia.

LXVII. Ma l'errore ordinario degli scrittori stranieri si è il non vedere che quelle si erano guerre di partiti politici; i quali, per la grande complicazione degl'interessi italici, e per la varietà degli elementi che erano in Italia, agivano in forza di differenti principj. Al di sotto dello sfrenamento delle passioni, che è la caratteristica di tutte le guerre civili, v'era la questione religiosa, la questione politica e l'economica; le quali tutte complicandosi ed agendo come un eccitante sulle popolazioni, davano loro quell'inasprimento che è il solo che soglion vedere gli scrittori. La lunga contesa tra il potere temporale e lo spirituale in nessun paese è stata certamente così fatale come in Italia. Il papato, questa potenza temporale e spirituale, italiana e cosmopolitica, debole di forze materiali proprie, fortissima di forze morali, e al bisogno fortissima di forze materiali straniere; il papato entra in tutte le questioni dell'Italia antiche e moderne. Mettendo avanti il suo carattere spirituale, aspirava nell'epoche antiche alla supremazia universale anche negli affari mondani; e dal carattere spirituale acquistava quella forza, che dal suo dominio temporale non si avea. Questa forza assai più che nel rimanente d'Europa era esercitata in Italia; poichè, come potenza temporale e italiana, i suoi interessi

erano e sono necessariamente complicati con quelli degli altri Stati italiani; e quante volte, o per la questione di supremazia, o per la naturale tendenza a slargarsi che si aveano gli altri Stati, i suoi interessi materiali venivano in collisione con quelli dell'Italia, il potere spirituale accorreva in soccorso del temporale, facendo religiosa una questione politica. Allorchè, poi, le sue forze materiali o morali non sono bastate, il suo carattere cosmopolitico vi ha supplito con forze estranee all'Italia, invocando l'ajuto straniero. Ora, la questione religiosa nell'epoca cui alludiamo è in tutte le guerre civili e in tutti i partiti d'Italia; la differenza è soltanto, che alle volte chiaramente si definisce, alle volte resta velata; ma sempre è la causa motrice dei partiti, che dalla loro adesione o dalla loro ostilità con Roma traggono la forza per riunirsi, per riconoscere i partigiani, e per combattere. È però facile intendere, come una tal questione infiltrandosi dappertutto, sia sventuratamente divenuta per l'Italia un dissolvente ed un eccitante, rendendo interminabili le contese, ed inasprendo il carattere delle fazioni.

LXVIII. D'altra parte, se la questione religiosa del potere temporale fosse dipesa soltanto dall'Italia, dessa in un modo o nell'altro sarebbe stata decisa. Ma complicata alla questione religiosa era quella politica dell'emancipazione nazionale. La dominazione straniera coadiuvata dal frazionamento, è stata l'altra causa delle guerre civili italiane. Poichè, dividendo l'Italia in partiti nazionali e stranieri, ed i partiti nazionali dividendosi a seconda della via che adottavano per giungere allo scopo comune; quella causa rendeva l'estremo frazionamento durevole, la lunga pace impossibile, e le guerre civili feroci. Ed invero, tutte le altre nazionalità d'Europa si sono costituite per via della conquista, la quale ha riunito sotto un unico scettro i popoli più omogenei, o almeno li ha collegati fra loro con un vincolo federativo, per cui sono venuti in qualche modo a formare un corpo solo. È questa la via per cui le altre nazioni hanno assicurata la loro indipendenza: anzi, può ben dirsi che la conquista ha preceduta quell'omogeneità d'indole, d'idee, d'interessi, d'incivilimento che costituisce la nazionalità, e forse la seconda è stata risultato della prima. Ma in Italia, o per le sue

condizioni strategiche, o per l'eccesso di vitalità che è special caratteristica dei popoli italiani, la conquista totale per opera d'un solo non è stata mai possibile; e le stesse aggregazioni parziali che formano gli attuali Stati, non sono divenute durevoli che in epoca recentissima. Così il frazionamento che si avverò per tutta Europa alla morte di Carlo Magno, in nessuna parte fu sì eccessivo o durò tanto quanto in Italia. Però questo frazionamento nell'epoca antica aveva due effetti: da una parte, rendeva inevitabili le guerre civili; dall'altra, impediva la completa emancipazione nazionale. Moltissimi credono che sia dell'indole delle piccole repubbliche poste in contatto il farsi guerra: ciò è vero, ma non ispiega tutto per l'Italia. Per essa, le guerre tra città e città venivano dalla complicazione naturale dei loro reciproci interessi, non sottoposti ad una direzione comune. Quei piccolissimi Stati parlanti la stessa lingua, aventi la stessa religione, con principj fondamentali uguali, con una stessa civiltà, commercianti tra loro, formanti una stessa nazionalità variamente modificata, aveano ciascuno una vita individuale propria tenacissima, ed una vita comune che risultava dalla nazionalità. Non sottoposti alla stessa direzione, la collisione era inevitabile; e le guerre civili doveano èsser perenni e lunghe. Poichè, la vita comune dava loro la necessità d'espandersi, cioè d'invadere e conquistare; la vita individuale tenacissima rendeva il procedimento della conquista inefficace allo scopo dell'unione, cui da secoli è stata spinta l'Italia. Certamente, errano quelli che credono che questa vita individuale sia stata tutta a scapito; ma errano del pari coloro che non vedono i danni al cui prèzzo si sono acquistati i vantaggi. Errano i primi, perchè è stata questa vitalità, sparsa per tutta Italia e rappresentata dai governi Italiani, la causa del suo sviluppo civile, e della sua grandezza nell'epoca in cui era semibarbara l'Europa: ma errano i secondi, perchè questa vitalità mantenendo il frazionamento, ha reso sempre incompleta o precaria l'emancipazione, ed ha lasciato l'Italia esposta a tutte le incursioni straniere.

Ed invero, impossibile essendo la conquista totale, come avrebbero potuto cessare le guerre interne, e rivolgersi tutte le forze all'emancipazione dall'estero? La ragione non ci suggerisce che

un sol mezzo, quello della unione spontanea, all' oggetto di prevenire le contese interne, e difender tutta Italia dallo straniero. Questa è la differenza essenziale nel procedimento delle nazionalità straniere e dell' Italiana. Fuori, la nazionalità si è costituita per conquista, e l' incivilimento è stato effetto della nazionalità. In Italia, il riordinamento politico della nazionalità può venir solo dall' unione spontanea delle varie sue parti, e quindi non può esser che l' effetto dell' incivilimento.

Dico che dev' essere effetto dell' incivilimento, perchè è facile intendere quante e quali condizioni questo movimento di accessione spontanea richiede. A ciò si vuole che tutte le parti formanti la nazione, si siano grandemente, per il loro naturale sviluppo, assimilate; e che tutte le differenze secondarie, provenienti dalla loro storia svariatissima, siansi col continuo attrito ridotte a tai termini, che non rendano difficile l' unione: quando poi questo si avrà sino a certo grado ottenuto, la vita comune e il bisogno di forza nei rapporti coll' estero, faranno sentire potentemente il bisogno dell' unione; ed è soltanto allora, che l' idea nazionale formulandosi distintamente, divien potente, e rende l'unione spontanea possibile. L' enorme differenza tra il procedimento della nazionalità per via di conquista e quello spontaneo per via dell' incivilimento, è sufficiente risposta alle accuse vuote di senso sulla discordia degli Italiani. Però, se nell' epoca attuale in cui il ravvicinamento morale è molto inoltrato, in cui il bisogno d' unione è più sentito, ed il frazionamento è minore, pure il movimento spontaneo venne a fallire, e si mostrò immaturo; ognuno facilmente comprende, come questo movimento era impossibile nell' epoche più antiche. In tutti quei piccoli Stati la vita individuale era assai più sentita della vita comune, ed era assai più forte di quel che sia attualmente. L' idea d' Italia esisteva sino da Dante, ma l' idea precisa di nazionalità non era ancor nata, o non portava seco quella d' unione politica permanente: il processo di ravvicinamento morale comincia sino da quell' epoca, ma ciascuna città avea la sua storia differente dall' altra; e l' elemento barbarico infuso nei popoli latini dalle prime invasioni essendo svariatissimo, preeminenti troppo si erano le differenze caratteristiche

tra una città e l'altra; mentre poi per tutte queste ragioni era estremo il frazionamento. Conseguenza di questo stato di cose si è, che la questione nazionale dai tempi della lega lombarda s'estende sino a noi, senza che l'Italia fosse mai stata nè stabilmente libera nè interamente schiava. Se la lega lombarda, si fosse estesa e consolidata, l'emancipazione completa e stabile sarebbe avvenuta da secoli: ma quella non era nè anche una federazione imperfetta, di cui forse in quell'epoca mancava sino l'idea; quella si era una unione precaria per uno scopo immediato e momentaneo, che cessò cessato l'urgente bisogno. Quindi i comuni si emanciparono, ma i frutti della vittoria non furono tutti durevoli: le pretensioni dell'impero non cessarono, e i tentativi con vario successo sono stati perpetui. Così l'elemento straniero infiltrandosi ancor esso da per tutto, si complicava col papato, ora suo protetto ora suo nemico; rendeva perpetue le guerre, violenti i partiti, instabili i governi; il frazionamento lo favoriva, era viceversa da lui alimentato, e rendeva l'Italia accessibile ad altri stranieri. Dappoichè la questione di guelfi o ghibellini, ossia aderenti al papa o all'impero, era questione nazionale italiana, questi erano due partiti che ambi miravano alla grandezza, e forse pure all'emancipazione dell'Italia per differente via. [1] Ora, una tal distinzione che si estese all'Italia tutta, cambiò soltanto di nome o d'a-

[1] Ciò non è assurdo nè anche pel partito ghibellino, che mal si direbbe un partito antinazionale. Il pensiero ghibellino si era piuttosto quello di trasportare la sede dell'impero dalla Germania in Italia, non mai l'asservimento di questa. Infatti, la fusione della Germania coll'Italia essendo impossibile, e l'Italia avendo uno sviluppo di civiltà di gran lunga maggiore della Germania, lo stabilimento della sede dell'impero in Italia sarebbe stata in conseguenza immediata del trionfo imperiale: l'Italia riunita divenendo poi il corpo più forte, o sarebbe stata la dominatrice, o avrebbe facilmente infranto quel legame per rendersi libera affatto. I guelfi tendevano a fare per via del papato quello che i ghibellini speravano dall'impero. Riportandoci all'esperienza dell'epoche successive, ambi i partiti erravano. I guelfi per le ragioni che tutti conoscono relativamente al papato: i ghibellini erravano, perchè pericoloso è il procedimento alla nazionalità per mezzo della dominazione straniera; e perchè quell'idea supponeva la conquista totale, la quale per l'Italia non è possibile, o non può esser durevole.

spetto a seconda dei tempi; ma durò sempre: essa infiltravasi in tutte le questioni anche secondarie, e dava forza a capi ed a fazioni che non ne avrebbero altronde avuta. Or quando in una nazione la questione politica è complicata colla religiosa, e la questione politica interna è di servitù o emancipazione dall'estero, è inevitabile che quel carattere aspro e violento ch'è proprio di tutte le guerre civili, più fortemente si sviluppi.

LXIX. Però, a queste due cause nazionali una terza si aggiungeva nell'interno d'ogni città, che ben può dirsi la questione economica. La floridezza dei municipj italiani veniva tutta dall'elemento democratico del libero lavoro. Vinta la prevalenza dell'aristocrazia territoriale, l'elemento democratico rimaneva solo: quindi le repubbliche vennero a stabilirsi indipendenti, e poco si può dubitare che fossero da principio la democrazia pura. Ma quella era una democrazia nata senza le condizioni necessarie di cui abbiamo parlato, le quali nel contrasto di tanti elementi, e con una civiltà nuova, era impossibile avere. In quei governi, adunque, si vennero a risentire tutti quei difetti che accompagnano sempre la pura democrazia in tal caso. I disordini interni non poterono giunger mai al grado con cui si soglion mostrare; ma qualunque si fossero, quella ne era la cagione. Però, altra circostanza influentissima vi si aggiunse. Poichè era inevitabile che nella via del commercio e delle manifatture le grandi fortune si formassero, e che le oscillazioni naturali del commercio non si risentissero dallo stesso popolo: e così una distinzione di classi ricche e classi povere si venne a formare in quei piccoli Stati; distinzione similissima, nell'origine e nelle conseguenze, a quella che attualmente vediamo nei grandi Stati commerciali d'Europa. Ora, le lotte di partiti, quante volte ebbero per soggetto l'amministrazione interna d'un municipio, furono cagionate da quella distinzione, e potrebbero piuttosto dirsi lotte di poveri e ricchi, anzichè di democrazia ed aristocrazia. Poichè era ben naturale che le classi ricche aspirassero a prender per sè stesse tutto il potere, e che le classi povere lottassero per impedirnele; attribuendo anche, come sempre avviene, alla ambizione dei ricchi i loro disagi.

LXX. Ma ne nacquero forse dei governi aristocratici? Lord Brougham in tutte le repubbliche italiane non ritrova che la pura aristocrazia. Una tale proposizione così generalizzata, è evidentemente inesatta per chi ben conosce la storia d'Italia. Presa la parola aristocrazia in tutti i sensi, l'aristocrazia pura, cioè non bilanciata dall'elemento democratico, forse si ritrova nella sola Venezia: per gli altri governi repubblicani, può sostenersi soltanto che fossero governi misti. Ma sotto questo aspetto, la questione dipende dal significato che vuol darsi alla parola aristocrazia. Se per essa s'intende un Corpo privilegiato di più famiglie aventi un'autorità propria ed ereditaria, che escludono ogni altra famiglia dall'entrare in quel Corpo; e se, di più, si vuole che questa autorità sia stabile e riconosciuta, non precaria e di fatto; se ciò s'intende per aristocrazia, forse la stessa aristocrazia mista non si ritrova. Dando però un senso più lato, e chiamando aristocrazia il potere delle famiglie più ricche, ancorchè non ereditario nè per un privilegio personale riconosciuto, il governo misto si ritrova nelle stesse repubbliche toscane. Ma la questione ridotta in tai termini è questione piuttosto di parole. Poichè, è ben certo che le famiglie più ricche predominavano: ma quello si era un potere di fatto, e, come tale, vacillante sempre. Infatti, quel potere era fondato sull'influenza della ricchezza, dell'educazione, del sapere; non avea per base un privilegio personale da tutti riconosciuto, come il privilegio dei baroni nel parlamento inglese. In altri termini, non era la vera aristocrazia; bensì quella che Lord Brougham ha chiamata aristocrazia naturale: come tale, tanto durava, quanto duravano le circostanze che l'avean prodotta; e quando pure una legge interveniva a stabilire il privilegio personale, quello non avendo per base l'idea aristocratica fermamente stabilita nell'opinione, la legge durava tanto quanto il potere del partito che l'avea fatta. Dimodochè, la instabilità di quei governi, oltre l'azione di quelle prime cause, veniva dall'essere l'elemento democratico rimasto solo, e dall'essersi costituite quelle repubbliche senza lo sviluppo delle circostanze che sono necessarie alla democrazia pura per dare i suoi vantaggi.

Finalmente, quando una nazione ha la sventura di trovarsi in

queste condizioni negative, agitata da questioni politiche indissolubili, impedita e disturbata nel suo sviluppo dall'elemento straniero; quando si raggira in un circolo vizioso, per cui non può emanciparsi senza riunir le sue parti, e non può riunirle se non si emancipa; quando una nazione ritrovasi in tali circostanze, non è da meravigliarsi con Lord Brougham, se il governo assoluto d'un solo vi si fosse finalmente stabilito. In tal caso, è piuttosto da restar sorpresi osservando che le repubbliche toscane abbiano avuto lunga vita. Ma la storia della monarchia nella parte d'Italia dove ebbero vita le repubbliche municipali, è differentissima dal rimanente. Nella massima parte d'Europa la Monarchia nacque dal diritto feudale, le sue istituzioni furono feudali; e dove un mutamento di dinastia è avvenuto per la forza delle circostanze, la monarchia è rimasta sulle stesse basi. Ma se Napoli e Sicilia si eccettuano, lo stesso non si può dire del rimanente d'Italia. Le piccole monarchie che precessero le attuali, non sono paragonabili per nulla alle monarchie straniere. I disordini della guerra civile stancavano ed avvilivano il popolo; un capo di partito più abile abbatteva i partiti opposti, ed avvalendosi della forza del partito, usurpava il potere assoluto. Così stabilivasi precariamente l'assolutismo, e per lo più l'usurpatore non era che un capitano di ventura. Quei piccoli governi dispotici non si possono paragonare a regolari monarchie; debbonsi piuttosto dire piccole tirannidi, nè dessi si appoggiavano al diritto feudale: la pura forza, o tutto al più la forza unita ad un consentimento apparente strappato al popolo, era il vero loro titolo. Il feudalismo, adunque, non entra per nulla in quelle piccole tirannidi; e non è da dimenticare, che il capo della famiglia Sforza non era che un taglialegna, divenuto valoroso capitano. L'origine del loro potere era causa della loro nequizia; poichè quello era il dominio della pura forza coadiuvata dalla corruzione, senza un principio di dritto riconosciuto dal popolo: quindi i partiti reagivano sempre, ed il terrore diveniva per loro necessità. Queste tirannidi però non potevano aver mai base solida nel paese, e la stessa piccolezza degli Stati rendendo apparente la loro forza, ne veniva che quei governi non aveano durata, e così ad una dominazione violenta ne succedeva un'altra. Se

una eccezione dovesse farsi, questa sarebbe per la dominazione delle due famiglie Sforza e Visconti; la quale ebbe la stessa origine, ma essendosi molto estesa, e così avendo avuto vita lunga, avrebbe col tempo potuto assumere un carattere regolare. Ma ciò fu al solito impedito dall'elemento straniero, che è intervenuto sempre a' danni dell'Italia.

Lo stabilimento della vera monarchia nell'Italia municipale è posteriore, e venne dalle susseguenti invasioni straniere, senza che il diritto feudale potesse ragionevolmente convocarsi. In Napoli e Sicilia le nuove invasioni non fecero che trasportare altrove la corona, e poi mutar la dinastia. Nel rimanente d'Italia le nuove invasioni distrussero le piccole tirannidi, e cominciarono a formare gli Stati attuali: però distrussero ad un tempo le repubbliche e tutte le libertà per fondare la monarchia assoluta, la qual forma di governo con quel mezzo si è venuta a consolidare. Nel procedimento della nazionalità, ciò non è stato un male privo affatto di beni; poichè al frazionamento eccessivo è successa la divisione in numero minore di parti, formate in qualche modo a seconda della loro maggiore omogeneità; e la divisione su questa base è forse indispensabile all'Italia. Ma il danno vero è stato il difetto dell'origine, il quale ha diminuito nella monarchia la capacità di recare quei beni, che perfettamente autonoma e temperata da libertà, avrebbe potuto arrecare. Poichè a cagion della sua origine è avvenuto, che quando pure la sua sede e la sua base non sono state fuori d'Italia, l'influenza straniera, le idee, le tendenze, e gl'interessi di fuori si son sempre commisti nel governo a quelli del paese. Questa complicazione ha sempre per effetto, che gli elementi governativi del paese restano soffocati e contradetti dagli elementi di fuori. Da ciò è derivato, che le forze effettive dei governi si sono diminuite, la monarchia non ha potuto prendere quella forma speciale che gli antecedenti storici del paese consigliavano, e ai difetti della monarchia assoluta se ne sono aggiunti degli altri che non vengono dall'istituzione. Un tal difetto d'origine non è per sè stesso irrimediabile: poichè i difetti d'origine col tempo possono sparire, e col tempo tutti i governi locali diventano nazionali. Ma è necessario che il depuramento di questi difetti contratti nella sua origine

si avverì, perchè la monarchia riuscendo a vivere unicamente della vita e delle forze del paese, si adatti e si contemperi a seconda della natura di questo, e produca gli effetti che se ne possono sperare.

LXXI. Prima di por termine al presente lavoro, una riflessione è opportuna. Da quanto abbiamo osservato sinora, risulta come tutto l'ordine sociale sia sottoposto all'azione di varie forze o elementi che sono nella società, ed i quali subiscono una serie pressochè infinita di modificazioni a seconda dei tempi e dei luoghi. Non è in mano dell'uomo (abbiamo inoltre osservato) il produrre in modo assoluto gli effetti che vuole; ma posti quegli elementi sociali, posta la parte lasciata all'uomo innanzi ai medesimi, gli effetti inevitabilmente succedono con quella fatalità che risulta dal loro rapporto colle cagioni. Onde, non solo il principio costitutivo definitivamente trionfante, buono o cattivo che sia, viene determinato col fatto dall'elemento preponderante nel paese, e non dal volere degl'individui; ma nelle svariatissime attuazioni d'uno stesso principio, i resultati d'una stessa forma di governo si modificano a seconda degli elementi sociali che incontra, ed in gran parte la sorte della società non dipende dalla forma del governo. Ora, è forse lo scetticismo politico la conseguenza di questi fatti? No, certamente. Tutto all'incontro, ciò dimostra che la natura potendo più dell'uomo, il lottar contro di essa è da stolti: e quindi il volere stabilire dei governi a capriccio, e che non hanno per base le forze vive, o gli elementi predominanti nella società, è opera perduta, che può arrecare gravi sciagure, ma non può arrestare il corso della società, il quale non è in mano degli uomini. Che cosa, adunque, è dato all'uomo? A lui è dato soltanto conoscere quel che esiste, e trarne le dovute conseguenze, non collo scopo di comandare e regolare la natura, ma con quello di sottomettervisi e secondarla, per giungere al fine cui è destinato, diminuendo la quantità dei mali che potrebbe incontrare colla sua resistenza inopportuna. Quindi, la verità che risulta da quanto abbiam detto, si è che per governar bene gli Stati, bisogna soprattutto conoscerli. Ma conoscerli non vuol dire soltanto sapere i fatti della giornata, le opinioni del momento, i disegni dei partiti. Non è que-

sta cognizione, che suol esser la sola degli scettici politici, quella dell'uomo di stato: bensì abbisogna studiare tutti gli antecedenti d'un popolo, gli effetti che vi han prodotto il suo carattere, le sue tendenze, i suoi bisogni, le sue idee, lo scopo cui sembra dalla Provvidenza destinato, i mezzi che la stessa gli appresta, gli ostacoli da vincere; conoscere, insomma, quella che dir si potrebbe fisiologia sociale applicata al popolo di cui si tratta: la quale poi è mestieri studiare ne' suoi rapporti colla vita politica degli altri popoli, con cui quello si trova in contatto.

LXXII. Però, questo studio non è necessario soltanto per redigere una buona costituzione: quando questa si è fatta, si è ancor fatto pochissimo per la prosperità dello Stato. Da questo studio risulta una politica teorica e pratica, o una serie di dogmi relativi a quel dato popolo, ed applicabili continuamente a tutto quello che il governo deve fare per trarre dalla costituzione il bene sperato. È evidente, infatti, dopo quel che si è detto, che la politica anche considerata sotto questo punto di vista, è soggetta a quella legge che abbiamo ossservata parlando della forma dei governi. Anche in questa parte della politica, adunque, vi sono le teorie e massime pratiche generali, che dipendendo dalla natura essenziale dell'uomo e dei governi, sono applicabili a tutti i popoli indistintamente. Ma vi sono ancora le teorie e le massime, che risultando dalla parte variabile dell'umana società, variano coi tempi e coi luoghi, ed aumentano o modificano nell'applicazione la prima categoria delle teorie e massime generali. Un esempio giovi ad intender meglio la distinzione. Generalmente ammiriamo l'edificio politico dell'Inghilterra, il cui governo, con tutti i suoi difetti veri o supposti, è la macchina meglio congegnata per raggiungere il suo scopo: cioè il governo dell'opinione pubblica illuminata, la libertà morale, civile e politica dell'individuo; il che viene da loro espresso colla parola *self-government*, o governo di sè stesso, applicato alla nazione ed all'individuo. Ma dal principio generale del *self-government*, l'Inglese ne trae l'altro principio pratico, applicabile a tutta l'interna amministrazione; che il governo, cioè, debba fare quanto meno è possibile, e lasciare il più che è possibile all'individualità. Ora, il principio del *self-government* è un principio

generale applicabile a tutti i popoli, che vogliono libertà. Perocchè esso in sè racchiude ed esprime la medesima idea della libertà, ed è la massima pratica generale che risulta dal principio dell'indipendenza personale: il qual principio essendo l'origine e la caratteristica essenziale dell'attuale incivilimento europeo, ne segue, che il *self-government* bene inteso, è applicabile a tutti i popoli d'Europa; è l'aspirazione ed il termine di tutti i loro movimenti. Ma il *self-government*, come gl'Inglesi lo intendono, suppone uno sviluppo di capacità politica nell'individuo e nella nazione, uguale a quello che coll'esercizio della libertà avuto per più secoli hanno acquistato gl'Inglesi. Da ciò non segue, che questa capacità non essendo sì sviluppata presso gli altri popoli, il principio del *self-government* non sia generale; poichè l'idea fondamentale della loro vita politica anche per gli altri popoli è la stessa. Ma diverso essendone lo sviluppo e diversa la capacità, ne segue, che il meno che può fare un governo, ed il più che può lasciare all'individualità, si varia da un popolo all'altro.

Quindi, oltre la politica generale, v'ha la nazionale, risultante dai dogmi speciali applicabili alla nazione di cui si tratta: v'ha la politica francese, v'ha l'inglese, come esser vi dovrebbe l'italiana. Però, la prima particolarità che distingue la politica nazionale dalla scienza generale, evidentemente si è, che dessa, appunto perchè nazionale, non può nascer fuori della nazione. Come la politica inglese è nata in Inghilterra, così sarebbe assurdo aspettarsi dall'Inghilterra la politica italiana. Non già che un Inglese non potesse scrivere sulle cose nostre, ed anche bene; ma le differenze tra un popolo e l'altro son tali, sì complicata è la vita interiore d'un popolo, tanti ne sono i dettagli, e tanto svariate sono le modificazioni dell'incivilimento, che ogni nazione deve far da sè lo studio di sè stessa, e da sè deve trarne le conseguenze, se vuole avere quell'insieme di dogmi necessarj ad andare il meglio che può nella sua via. E v'ha di più. L'incivilimento è progressivo, ed il presente è diverso dal passato, mentre è poi figlio del passato. Ora, ciò vuol dire, che la politica nazionale, anche più della scienza generale, è un tesoro in cui ciascuna generazione porta il suo contributo; e che come varia a seconda dei luoghi, così varia a se-

conda dei tempi. La politica nazionale, per la sua vastità, non può essere opera d'un solo uomo, come non può esserlo la scienza generale; ma anche più di questa, la politica nazionale non è opera d'una sola generazione. Il motivo ne è quello già detto. Ogni generazione deve studiar sè stessa: però, quando una generazione ha fatto questo studio, dessa lo ha fatto sempre sotto un punto di vista particolare a sè stessa. Però, questa eredità sia pure ricchissima, non per questo è da credere, che la politica nazionale sia già formata per ogni epoca; poichè alla nuova generazione la vita della nazione si ritrova già in altro periodo, nuovi elementi possono essersi sviluppati, altri si saranno estinti, e tutti si trovano modificati. Ciò non importa che prezioso non sia il tesoro degli antenati; ma la generazione nuova deve aggiungervi la parte sua, per potersi ben servire di quella che trova.

LXXIII. Evidente, adunque, apparisce da tutto l'antecedente, di quale importanza sia lo studio delle scienze morali e politiche, e quanto sia grande la stoltezza di quelli, che nella proscrizione di questi studj ripongono la forza dei governi. A costoro, prima di tutto, si potrebbe domandare, come un governo sapiente possa nascere da un popolo ignorante, o come un governo ignorante si possa reggere di faccia agli urti dei popoli. Finchè i funzionarj d'uno Stato non cadranno dal cielo belli e fatti, ma verranno dallo Stato, un popolo presso cui le scienze morali e politiche sono proscritte, avrà sempre un governo d'empirici, privi di dottrine; ed un governo sapiente si avrà solo dove una classe di sapienti nelle scienze morali e politiche si è formata. Se poi quell'epoca è tale, e tale si è quel popolo, che quegli studj portano a libertà; non altro più abbisogna per dimostrare che quella è un'epoca o un paese, in cui i governi senza libertà non durano. Poichè allora implicitamente si è confessato, che quello è un paese in cui un governo illiberale non può essere che un governo d'insipienti, questi soli in quel paese avversando la libertà: ora un governo insipiente è un governo debole, e cade al primo soffio di vento, quando pure altre circostanze vi fossero per farne desiderare la vita.

Il vero è, che nei fautori dell'ignoranza l'avversione agli studj

politici deriva dal non conoscere di quale specie sia l' influenza che può esercitare il sapere, e quale il servigio che può rendere; onde, o sprezzano troppo la scienza, nulla aspettandosene; o troppo la temono, tutto a lei attribuendo: non è, dunque, inopportuno determinare con precisione qual sia l' ufficio della scienza nei movimenti politici. Ed invero, è un errore stranissimo quello di credere che i movimenti politici dei popoli nascano dai libri, quasi che fosse tutta in mano degli scienziati la società. Infatti, se il progresso delle nazioni è tutto regolato da leggi provvidenziali, di cui l' uomo nè anche sa l'ultimo termine; se questa legge di progresso che governa le grandi mutazioni sociali, governa al modo stesso i movimenti secondarj di ogni popolo; è facile persuadersi, come l' ignorare le leggi naturali di questi movimenti non giova a impedirli, nè conoscerle giova a produrli. Senza dubbio, ogni movimento politico si risolve in idee e principj; ma sono i bisogni dell' uomo la causa prima delle sue idee; ed è l' esperienza dei mali sofferti la causa, che agitando la società, la spinge a mutar le sue basi. Una società che soffre, colta o incolta che sia, si agiterà e commoverà sempre, finchè non avrà trovato il punto di sosta più conveniente a' suoi attuali bisogni; ed allora si ferma per riprendere nuovamente la sua tendenza a trasformarsi, allorquando cessato quel periodo, nuovi bisogni si faranno sentire. Fin qui la scienza politica non entra per nulla; e se una prova di fatto abbisognasse in cosa chiara per sè stessa, basterebbe riflettere, che le più violenti rivoluzioni sono avvenute presso i popoli più ignoranti; e che i grandi cataclismi che hanno mutato da cima in fondo tutto l' ordine sociale, sono venuti dall' azione dei popoli barbari sui civili, quasi che la Provvidenza volesse umiliare l' orgoglio dell' uomo. Quindi si può stare sicuri, che qualunque si fossero le opinioni dei dotti, gli ordini politici staranno fermi, se il sentimento delle moltitudini non ne soffre; ma è supporre che la società sia tutta composta di letterati, allorquando si crede, che il sentimento delle moltitudini si sia cangiato per le opinioni proclamate dalla scienza: la vera origine dei mutamenti nella pubblica opinione, e dei movimenti politici che ne sieguono, è sempre nei bisogni non soddisfatti.

Quale è, dunque, la parte che ha la scienza nei movimenti politici? Dessa ha lo stesso ufficio che ha la cultura dell' intelletto nella vita dell' individuo. L' individuo si muove per soddisfare i suoi bisogni, e si muoverà sempre finchè non li avrà soddisfatti; ma riesce o no nell' intento, agisce bene o male, a seconda che il suo intelletto è bene o male sviluppato. Così è della società. Dessa si agita perchè soffre; ma otterrà il suo scopo o fallirà, sceglierà una via o l' altra per soddisfare i suoi bisogni, a seconda che l' opinione pubblica sarà più o meno illuminata, e più o meno imbevuta di quelle verità che è ufficio della scienza il dimostrare. Ma con questa differenza: l' individuo stupido soffre, si agita, non riesce, e muore; la società incolta soffre, si agita, e può non riuscire, ma continuerà ad agitarsi, e non muore mai; e dessa si fermerà allorquando, divenuta colta, avrà trovata la via del vero che la conduce allo scopo del suo agitarsi. All' uomo, abbiam detto, è dato soltanto studiar la natura per ben regolarsi: ora, far questo studio per iscoprire il vero, ossia agevolare il procedimento intellettuale, è la parte dello scienziato; ed è questa soltanto l' influenza che il sapere esercita nella vita politica dei popoli. Però, se questo studio manca, il bisogno continuerà ad essere uno stimolo allo stesso modo, l' intelletto continuerà a formare senza cultura le sue idee per soddisfarlo, la società continuerà nello stesso modo ad agitarsi; ma si muoverà per una falsa via: e la differenza tra i due casi è soltanto, che la soma dei mali da soffrire per giungere al vero, nel secondo caso dev' esser maggiore. Poichè, in tal caso, la maggiore esperienza dei mali deve supplire al difetto d' efficacia nello sforzo intellettuale, e costringere l' intelletto allo studio, onde rendere i suoi sforzi più efficaci.

Il progresso degli studj politici, adunque, non è necessario soltanto per aver governi sapienti, ma più urgente si è ancora formare per essi una opinione pubblica retta ed illuminata. Un tal bisogno è certamente urgentissimo nell' epoca nostra, in cui la prevalenza della pubblica opinione è di gran lunga maggiore che che nell' epoche passate. Questa prevalenza dell' opinione è una delle caratteristiche del moderno incivilimento, al grado di svi-

luppo in cui si ritrova: ed è effetto della stessa emancipazione dell'uomo già inoltrata; per cui nell'epoca nostra la prevalenza d'un individuo è nulla; quella collettiva di tutti gl'individui, ossia delle masse, gradatamente si accresce. Però, questo carattere dell'epoca nostra, per cui si rialza al paragone delle passate, non lascia d'esser causa di gravissimi pericoli, allorquando l'opinione è incolta, e quindi falsa. La causa maggiore dell'agitarsi continuo e violento, senza mai darsi posa nè riuscire, per cui nulla di stabile si fonda, e dopo tanti sforzi si ritorna sempre allo stato precario; la causa si è appunto lo stato incolto della pubblica opinione. Poichè, la forza del bisogno rende vani al solito i conati stolti di quelli che sperano coll'ignoranza fermare il mondo; l'ignoranza, viceversa, rende vani gli sforzi dell'opinione male sviluppata. È per questa ignoranza, che abbiamo visto un movimento liberale comminciar bene e moralissimo; poi, a misura che s'estende, trasmutarsi prestissimo in demagogico; la demagogia produrre in seguito il dispotismo; e questo preparar nuovamente la via alla sua madre. Ciò avverrà sempre nell'attuale società, finchè o collo studio, o colle triste lezioni delle catastrofi, all'opinione incolta non si sostituisce l'illuminata. Ora, nel formarsi dell'opinione, è da distinguere il sentimento vago e confuso della moltitudine, che soffre abbandonata a sè stessa, e guidata dal solo istinto; ed i principj nettamente formulati e collegati, formanti un tutto di scopo e di mezzi. Il sentimento confuso che costituisce l'opinione incolta, nasce da sè, viene dal basso, ed è generato dal bisogno e dalla passione eccitata: il principio ben determinato e vero segue un cammino inverso, e scende in basso dall'alto. Le classi più numerose non leggono; pur pensano a modo loro, e si agitano quando soffrono: ma le idee rette non possono riceverle che dalle classi più colte. Dapprima, una sana idea per lo più viene da un individuo, poi s'estende alla classe degli scienziati; ma da questa passerà gradatamente a quelle semplicemente colte, e da loro all'incolte; ed è così che, divenendo pubblica opinione, si fa potente. Non si tratta, adunque, soltanto d'aver buoni magistrati: la scienza politica ai giorni nostri è ancora più im-

portante per avere una opinione retta, ed evitare per essa le catastrofi cui inevitabilmente conduce l'opinione incolta.

LXXIV. Ora, in quali condizioni è sotto questo riguardo l'Italia? Destinata ad essere l'arca di rifugio dell'incivilimento, l'Italia risplende in tutto nell'epoche in cui l'incivilimento si è apparentemente perduto. L'incivilimento romano nell'epoca antica, ed il risorgimento della civiltà moderna, sono le due epoche in cui risplende il senno politico italiano; come nell'epoche stesse, l'Italia risplende, comparativamente agli altri popoli, per la sua libertà, per la sua politica importanza, per la sua ricchezza. Ma alla caduta definitiva della libertà e dell'indipendenza, un abisso inevitabilmente si è formato nell'ordine intellettuale. Non solo la vera Filosofia politica è, come dappertutto, nell'infanzia; ma l'Italia moderna non ha che pochissimi scrittori, cui si possa meritamente dare il titolo di scienziati politici. Che se poi dagli scrittori passiamo alla pubblica opinione ed ai governi, le condizioni intellettuali dell'Italia sono, sotto questo riguardo, quali debbonsi aspettare in un paese dove mancano gli scrittori nazionali. Ed invero, non è da maravigliarsi, che l'opinione pubblica, ancorchè tanto agitata, sia incolta. Poichè la scienza politica è stata tanto negletta, che, fatte poche eccezioni, forse non si esagera dicendo, quello studio non aver formato mai occupazione speciale di coloro che si dànno ai pubblici affari. Ora, l'opinione pubblica, siccome ho dimostrato, non può esser mai colta, quando incolte sono le classi elevate. Però, le conseguenze pratiche relative alla politica nazionale, sono evidenti. Non occorre dire, che non si ha ancora una politica italiana completa, una serie di dogmi e di idee applicabile a noi, e che possa dirsi nostra: ma se reggersi a qualunque costo senza altro scopo, e senza curare nè il presente nè l'avvenire, non si vuol dir politica, nè anche ciascuno degli Stati Italiani ha certamente una politica propria, che specialmente lo riguardi. Se non che, questa deficienza (è d'uopo dire) non è colpa nostra: due cause vi hanno contribuito. L'una si è, che tutta l'Italia complessivamente presa, perduta l'indipendenza, non ha più avuto una vita propria; ed in questa condizione ambigua

è ben difficile che la politica nazionale si formi: però la politica degli Stati che son parte, è necessariamente falsa, quando quella del tutto, ossia della nazione, non esiste. L' altra causa di questa deficienza è nella monarchia assoluta. Operando sempre per compressione, dessa per indole sua tende, dicemmo, a spegnere le forze: ma non vi è altro paese d' Europa, in cui spegnere il movimento intellettuale, e soprattutto proscrivere lo studio delle scienze morali, si sia con tanta fede riguardato come mezzo di governare, quanto in Italia. Se il mezzo sia giovato a spegnere l' agitazione, bastar dovrebbe a chiarirlo l' esperienza recente; ma l' aver fallito il movimento per essersi trovata incolta l' opinione pubblica che lo produsse, assicurar può un più lungo penare ed agitarsi nell' avvenire, non lo star fermi. La solidità, è d' uopo ripetere, nasce unicamente dai bisogni soddisfatti: onde la nuova proscrizione bandita o minacciata agli studj politici, non gioverà nè ai governi nè ai governati.

LXXV. Ora, checchè di ciò sia, a supplire al difetto e ad abbreviare il cammino, non si ha che un mezzo: cioè, profittare di tutti i materiali che ci hanno lasciato i nostri antichi, e profittare ancora di quelli moderni che ci vengon da fuori. Ma sì gli uni che gli altri non saranno nelle nostre mani se non che materiali per un nuovo lavoro, onde nasca la politica nazionale italiana e moderna. E ciò non torna nè a poca riverenza verso i sapienti nostri, nè a disprezzo degli stranieri. La politica nazionale essendo progressiva e mutabile coi tempi, quella dei nostri antichi era politica nazionale dell' epoca loro; ma perchè dessa divenga sufficiente all' Italia moderna, è mestieri che si allarghi e si modifichi a seconda dei nuovi elementi che si sono sviluppati. Quanto alle opere straniere, è pari stoltezza il non curarle, o il contentarsi di loro esclusivamente. Le opere straniere soccorrer ci possono per quella parte degli elementi sociali, e per quei principj comuni a tutte l' epoche, o comuni a tutto l' incivilimento moderno, le cui basi essenziali sono per tutta Europa le stesse. Appartiene poi allo scienziato italiano, profittando di questi e dell' eredità dei nostri antenati, compire l' analisi dell' Italia moderna, e farne risultare la politica nazionale adattata ai tempi.

Presentando, adunque, al lettore italiano l'opera di Lord Brougham, non si è creduto offrire nè un libro perfetto in tutte le sue parti, nè molto meno un libro da sè solo sufficiente all'Italia. Le opere perfette, se mancano in tutte le scienze, mancar devono ancora più in quella imperfettissima, detta politica. Ma l'opera di Lord Brougham, considerata come trattato riguardante la forma dei governi, è il trattato più completo di quanti se ne conoscono; e tra i lavori di questo genere, è forse quello in cui, ad onta della vastità, difficoltà ed incertezza dell'argomento, i pregi sorpassano più che in ogni altro i difetti. Però, questa opera per noi Italiani non è che un libro utilissimo a studiare per servircene al nostro scopo speciale. Ma essa non ci dà, nè ci avrebbe potuto dare, quello che più specialmente abbisogna all'Italia; un corpo, cioè, di dottrine specialmente a noi adattato, e che dir si possa politica nazionale italiana. Questa non può venire dall'Inghilterra: deve nascere in Italia, e solo dagl'italiani scrittori si potrà creare.

CAPITOLO I.

PRINCIPII FONDAMENTALI DEL GOVERNO.

Fondamento ed origine de' Governi Civili. — Dimostrasi come la dottrina del Contratto Primitivo sia non fondata sui fatti ed impossibile in teoria. — Argomento di Locke. — Dottrina dell' opposto partito, sotto Sir Roberto Filmer, dell' origine Patriarcale del Governo e del Diritto Divino. — La dottrina di Locke è priva di fondamento, ma le conseguenze che se ne deducono sono comparativamente sane. — I fatti allegati da Filmer esatti, ma le illazioni prive di fondamento e pericolose. — Nozione del Diritto Divino e dell' Obbedienza Passiva. — La questione della Forma del Governo è questiona di Utilità. — Sopra questa poggia il dovere dell' Obbedienza o il diritto di governare. — Questione della Resistenza. — Essa dipende dall' Utilità. — La dottrina della Resistenza stabilita dal Parlamento nella Rivoluzione del 1688. — Storia del modo onde essa venne adottata; condotta de' due opposti partiti. — Limitazione del diritto dedotta dall' Utilità. — Rischi de' mutamenti, e mali delle lotte civili. — Dottrina della Prescrizione. — Si dimostra come essa sia un mero vantaggio, non mai un fondamento reale di Diritto, e come si possa ridurre all' Utilità in quanto è fondamento di Diritto. — Distinzione fra cotesto caso e il caso della Proprietà. — Conclusioni generali: 1° In tutto il sistema della Società, l' Utilità, o il bene generale della Comunità, è il vero principio direttore di ogni diritto. — 2° Ciò è parimente il più sano fondamento della pace e del buon ordine dello Stato. — Si esamina e s'illustra maggiormente la dottrina della Resistenza. — Limitazione pratica del diritto. — Esposizione di tale dottrina da Paley, il quale meno cautamente, e da Blackstone il quale l' adotta intieramente. — Storia de'due partiti Whig e Tory, i quali originarono dalle controversie intorno a quella dottrina. — Stato della questione nel 1688. — I due partiti, e le modificazioni che hanno subite ne' tempi posteriori.

Benchè le fondamenta sopra le quali poggia ogni governo — ovvero le ragioni onde gli uomini si sono indotti ad ubbidire, e i mezzi onde pochi fra quelli sono stati investiti dell'autorità —

non forniino la parte più importante della Scienza Politica, praticamente considerata, nondimeno un corso di studi intorno a tale materia sarebbe imperfetto ove non trattasse — e non ne trattasse innanzi tutto — di cotesta questione. Per la qual cosa comincieremo col dichiararla.

Vari sono i sistemi che gl'ingegni speculativi hanno formato intorno all'origine del governo civile; e i partiti politici hanno abbracciata ora l'una ora l'altra delle diverse dottrine, secondo che giovavano al loro proposto, o perchè concordavano alla politica pratica che ciascuno favoriva nello stato al quale apparteneva, o perchè conformavansi ai principii ai quali ciascuno trovava opportuno di attenersi. Di tali sistemi il più celebre è quello che comunemente si chiama la dottrina del *Contratto primitivo* od *originale*, il quale suppone, tutti i cittadini essere primitivamente convenuti insieme con lo scopo di formare una comunità, di stipulare un contratto, una convenzione, un trattato fra loro e fra quelli che si elessero a reggitori — trattato, nel quale specificavansi i doveri d'ubbidienza da parte del popolo, e di giusto e leale governo da parte de' reggitori. Questa teoria innanzi tutto, suppone una convenzione generale di tutta la comunità, per cui il volere dei più obbligherebbe i pochi; e ne deduce lo stabilimento delle leggi fondamentali, della forma di governo, degl'individui, o delle famiglie, o de' corpi scelti ad agire nell'amministrazione degli affari. Essendo il principale oggetto di questa ipotesi quello di spiegare i diritti e i doveri dei governanti e dei governati, essa se ne sbriga facendo poggiare ogni cosa sopra un patto scambievole, e risolvendo il debito di ubbidienza, da un lato, e quello di protezione, dall'altro, nelle obbligazioni contratte dalle parti, ovvero dalle parti primitive in antico, nel posto delle quali si trovi l'attuale generazione degli uomini che si reputano vincolati dagli atti di quelle.

Poichè ella è conseguenza dal surriferito modo di ravvisare il subietto, che qualora il potere sovrano rompa le condizioni del trattato operando contro le leggi fatte conformemente a quello, la convenzione deve tenersi come finita, e i sudditi disciolti dal debito d'ubbidienza; il sistema del *Contratto primitivo* naturalmente diventò la dottrina favorita di tutti i difensori della li-

bertà, di coloro che ricusavano di ammettere diritti incontestabili nei Sovrani, o di riconoscere in essi diritti nessuni a possedere il governo come loro proprietà ed esercitarne le funzioni per proprio utile. Locke, uno de' più fervidi amici de' principii puri tanto in politica quanto in morale, valorosamente sostiene cotesta teoria, la quale era generalmente abbracciata dal partito che in Inghilterra operò la Rivoluzione del 1688. Anzi tale dottrina venne riconosciuta dal potere legislativo. La Camera de' Comuni nella Convenzione Parlamentare nel Gennaio del 1689 decise che Giacomo II aveva *rotto il contratto primitivo tra il re e il popolo;* e ciò, come del pari l'affermazione che il re aveva *abdicato,* messa innanzi, dopo un lungo disputare, per compiacere meramente al partito avverso, venne assunto come argomento fondamentale a dichiarare il trono vacante: mentre gli atti di tirannia, riportati a provare che il re aveva violato il contratto, erano di fatto i veri argomenti fondamentali di quella decisione, in quanto che costituivano la ragione vera per cangiare la dinastia. I Lordi con una maggioranza di 53 voti sopra 46, adottarono la medesima decisione, dalla quale nacque l'offerta del trono vacante a Guglielmo e a Maria. Possiamo quindi considerare la teoria del *contratto primitivo* come la dottrina della nostra Costituzione, stabilita nella Rivoluzione del 1688. Nulladimeno, comecchè essa venisse sanzionata da uomini tanto rispettabili, e riconosciuta da tanto alto potere, è non pertanto una supposizione priva di fondamento, affatto immaginaria, che non procede accuratamente col sostegno de' fatti e de' principii.

Che essa non poggi, nè possa poggiare sui fatti, solo che si consideri un poco il subietto, sembrerà indubitabile. Niuna storia di nessun paese antico o moderno, nessuni annali di veruna comunità grande o piccola, offrono il più lieve vestigio, o la più oscura traccia di simile convenzione, secondo che la surriferita dottrina suppone di essere stata fatta. In vero, l'origine di tutte le nazioni (tranne gli stabilimenti coloniali, i quali non sono realmente che porzioni di un'altra nazione) è sepolta fra le tenebre della remota antichità. Pure non è possibile supporre che un simile contratto sia stato fatto; poichè se fu veramente fatto, è mestieri che ciò

fosse avvenuto ne' primordj di una società formantesi, e quel periodo è mestieri che sia remotissimo, e quindi la civiltà non può essere che in uno degli stadj più rozzi. L'atto di convenire in numerose congreghe con altro scopo che quello di far guerra o celebrare le feste, presuppone negli uomini un progresso considerevole di cultura. In uno stato di maggiore cultura è d'uopo che si trovi una moltitudine, la quale per il bene comune determini che gli atti della propria maggioranza debbano obbligare la volontà di tutti; ed anche, supponendo questo passo già fatto, l'atto di determinare una forma di governo, e di scegliere un uomo, o parecchi uomini perchè comandino a tutti per il bene di tutti, non può avvenire che in una società non solo rassettata, ma anche dirozzata. Tali considerazioni non solamente dimostrano che simigliante contratto, giusta l'ipotesi del sistema, non fu mai fatto, dimostrano altresì che non poteva giammai esser fatto. Perciocchè quando gli uomini trovaronsi in istato di costituire quel patto, o di pensare a costituirlo, è necessario che si fossero avanzati nella via dello incivilimento, mentre non è possibile fare un sol passo nella cultura ad uomini che vivono solitari senza alcuna civile disciplina, il che importa senza un governo qualunque. Di guisa che il supposto contratto non potrebbe essere mai fatto finchè un governo non fosse da lungo tempo costituito: nondimeno a tale supposizione ricorresi, come a solido argomento, per ispiegare in che guisa nasceva il governo, e per quali ragioni i governanti reggono i governati, ed in che modo la volontà generale vincola tutti i membri della comunità, consentano o non consentano tutti, siano consultati o non siano.

Ci rimane la storia della fondazione di parecchi Stati per via di colonizzazione sì negli antichi tempi che nei recenti. Una mano di persone, emigrando di propria volontà, o sotto la direzione del proprio governo, si recano in un paese nuovo e spopolato, o in qualche altro luogo, donde cacciano gli abitanti ovvero li assoggettano; e formano uno stabilimento connesso colla madre patria. In questa guisa i Greci fondarono colonie in Italia, in Sicilia, lungo la costa dell'Asia minore ed in Africa; i Romani non solamente per tutta l'Italia, ma in ogni parte del loro vasto impero;

e gli Europei moderni, in ispecie gli Spagnuoli, i Portoghesi e gl'Inglesi, in America e nell'Australia. Ma coloro, i quali formarono tali Stati, erano primitivamente riuniti sotto un governo regolare, e portavano seco le reciproche abitudini di protezione e d'ubbidienza già da lungo tempo stabilite. Il nuovo stabilimento quindi, altro non era che una porzione del vecchio — un rampollo della madre patria — e tutti i diritti civili, tutti i doveri da lunga pezza stabiliti e riconosciuti, emigravano con gli emigratori, e continuavano a vigere nella nuova patria come vigevano nell'antica. Non avevano più bisogno di stanziare un nuovo patto sociale, più di quello che non ne avessero fabbricando una città nuova nella antica patria.

La formazione di quel fiorente impero che si chiama gli Stati Uniti dell'America Settentrionale, fornisce più che altro mai, un esempio di qualcosa di simile ad un patto stabilito nella formazione di una nuova comunità. Nonostante ciò rimane ancora estremamente lontano dal caso supposto dalla sopraddetta teoria: perocchè tutti gli abitanti erano lungamente vissuti sotto un governo regolare; erano stati soggetti ad un re ed a un parlamento; avevano adempito ai doveri di sudditi, avevano ubbidito alle leggi fatte per regolare le loro scambievoli relazioni. Nel secolo decimosettimo gli emigratori portarono seco statuti concessi dalla corona, ed erano governati dal parlamento precisamente come i propri concittadini che erano rimasti nell'antico paese; e l'unica cosa, che i loro discendenti fecero nel 1776, fu quella di resistere al governo costituito della loro terra materna e a coloro che li governavano nel nome di lei; di scuotere quel giogo, e di stabilire una nuova Costituzione per proprio conto. La società era già formata; la maggioranza vincolava la minoranza; il dovere tra reggitore e suddito era stabilito; il debito d'ubbidienza era riconosciuto; e il governo del popolo, e l'amministrazione dello Stato erano in esercizio; la Rivoluzione del 1776 trasferì soltanto il debito d'ubbidienza, e continuò ad osservarlo sotto altri reggitori; altro in somma non fece che porre l'ufficio di governare in altre mani. Ma la questione, e tutta intera la questione, sta nel sapere donde quel debito e quell'ufficio primamente originavano. In che modo un

uomo rinunzia al suo naturale potere di fare ciò che gli piace, ed un altro acquista il potere di fargli fare altramente? Non bisognerebbe rispondere che ogni difficoltà, che involge la teoria in questione, sarebbe rimossa ove potessimo trovare, nei tempi antichi o nei nostri, uno o due esempi di uomini, primitivamente non affrenati da nessuno governo, riunirsi e convenire di formare una società sotto certe norme e condizioni. Cotesti sarebbero esempi isolati, i quali non proverebbero nulla nella questione generale; oltredichè sarebbero esempi di uomini inciviliti congregantisi a certi dati fini in uno stato culto di società, che comprende cosa significhi governo, mentre la questione, e la sola questione, è quella di sapere come il governo primitivamente formavasi fra gli uomini. Rimarrebbero tuttavia a spiegarsi i diversi altri casi dei governi stabiliti: oltre a ciò non vi sarebbe modo a spiegare la trasmissione, il trasferimento del patto da coloro, i quali originariamente lo formarono, ai loro discendenti: perciocchè è d'uopo notare, che la facoltà in un uomo di fare ciò che egli vuole in uno stato di natura, non è cosa punto più chiara che la facoltà di una generazione di fare ciò che ella vuole senza essere vincolata da ciò che fecero i vissuti innanzi a lei.

Locke [1] adduce un argomento singolarmente vago, improprio e fallace, per provare come sia di nessun momento che nessuna istoria tramandi la formazione del contratto, ch'egli suppone di essere stato fatto. Egli dice « noi possiamo supporre che gli armati di Serse non siano mai stati fanciulli, appunto perchè sappiamo poco di loro, prima che fossero uomini atti a portare armi, nel modo medesimo che gli uomini non erano incorporati da una convenzione allorchè si costituirono in società ». Egli è chiarissimo nulla essere più differente che le due cose poste al paragone, una delle quali ci è familiarmente nota, e l'altra non ci è nota niente affatto, nè anche per la più lieve e rimota tradizione. Al caso posto innanzi si risponde a un tratto siccome a tutti i casi inapplicabili; o ammettendo il fatto e negandone l'illazione, o osservando che se il caso allegato venga in modo alterato da rassomigliarsi a

[1] *Civil Governement*, c. VIII.

quello che abbiamo tra mani, non è più buono a sostenerne la conclusione. Così se noi vedessimo gli eserciti di Serse per la prima volta vestiti delle loro armi, e non avessimo mai veduti innanzi, uomini nel loro stato infantile (ed è questo il caso delle nostre nozioni riguardo alla formazione della società) non potremmo mai conoscere che gli armati furono diversi dal come li veggiamo adesso. Se da un altro canto Locke solamente si giova della comparazione per mostrare che gli uomini un tempo furono in uno stato rozzo, e che la prima origine della cultura giace sepolta nel buio de' tempi, potremmo notare come la difficoltà non stia affatto nel credere all'esistenza di uno stato selvaggio, ma nello ammettere che i selvaggi col proponimento di formare comunità e fondare Costituzioni, si congregavano a popoli, a tribù, patteggiavano intorno a' propri diritti individuali per l'utile pubblico, e stabilivano norme per via di patto, giusta le quali moderare la propria condotta e quella della propria posterità.

Se Locke e coloro di parte repubblicana che con lui spiegano l'origine del governo per mezzo di un disegno artificiale de' primi membri di ogni comunità, errano grandemente da un lato, i loro antagonisti i quali sieguono le dottrine di Sir Roberto Filmer, e la parte monarchica, errano parimente allorchè affermano, che il governo (vocabolo che per essi è sinonimo di monarchia), viene immediatamente da Dio, è stabilito per diritto divino, ed è fondato sopra un titolo primitivo superiore a ogni umano riguardo, ed esente da ogni richiamo o diritto di sindacato da parte dell'uomo. Rispetto al principio, l'errore di costoro è grave quanto lo sbaglio de' loro oppositori, ma le conseguenze pratiche a cui mena inevitabilmente, sono assai più pericolose. A vero dire, le conseguenze del sistema del contratto primitivo, non sono per la più parte malefiche. Esso insegna ai governanti come abbiano dei doveri da adempiere verso i popoli; ai soggetti come essi ne abbiano altri verso i governanti; e generalmente parlando non è stato tacciato di altra più perniciosa tendenza, all'infuori di quella di persuadere al popolo che il suo debito d'ubbidienza è già cessato tosto che i suoi reggitori hanno violati i doveri del proprio ufficio. È, nondimeno, mestieri osservare che esso esime i reggitori

da' propri obblighi, subito che i loro sudditi hanno violati i loro doveri; e ciò che più importa, quella dottrina sembra prevenire ogni mutamento, comecchè benefico, nel governo senza il consenso de' reggitori, appunto perchè tiene il suddito obbligato finchè il reggitore adempie ai suoi obblighi. Nondimeno, molte delle conseguenze derivanti da questa teoria sono salutari. Il principio per avventura può essere ed è certamente fallace; ma le illazioni, che se ne deducono, sono ben lontane dall'essere tali, conforme si vedrà in progresso. Il sistema opposto conduce ad ogni sorta di nequizia. Ai Sovrani insegna come il loro potere fondato sopra un diritto incontrastabile, non può essere leso dalla loro condotta comunque riprovevole e criminosa. Ai sudditi insegna, che cercare riparazione o rimedio alcuno dal peggiore de'governanti, quand'anco aggravi più peso sopra le loro cervici il giogo della tirannide, è ribellarsi contro Dio. Una ricetta più efficace per produrre un cattivo governo, e sciagure nazionali d'ogni specie, è cosa difficile inventare. La sinistra tendenza del sistema avverso, quello, cioè, del contratto primitivo, secondo che abbiamo di sopra notato, è, praticamente parlando, molto meno grave ed estesa. [1]

Le due avverse dottrine che abbiamo esposte, possono essere riguardate come subietto della grande controversia politica, che divideva gli uomini di Stato e i partiti, nel secolo che precesse la rivoluzione del 1688, e in quasi tutto il susseguente. Con talune modificazioni esse continuarono, fino ad un'epoca più recente, a formare la credenza delle due parti contendenti: ed anche ai nostri tempi, ne' quali il sistema di un *Contratto primitivo* da un canto, e dall'altro quello del *Diritto Divino* sono generalmente abbandonati, le conclusioni o i corollari, che un tempo furono dedotti da quelle teorie, sono diventati i principii regolatori de' due grandi partiti politici, Liberale e Conservatore. In altri paesi possiamo ravvisare le distinzioni medesime; come Liberali e

[1] Hobbes, il quale era monarchico, fu il primo scrittore che fece una esposizione filosofica della dottrina del *contratto primitivo*. Differisce da Locke, in quanto quest' ultimo lo suppone stabilito fra' sudditi. Hobbes conobbe l'assurdità di supporre il *potere sovrano* dello Stato, capace di essere vincolato da un contratto coi propri sudditi. Hobbes scrisse nel 1642 — 51.

Servili in Ispagna, Arbitrari e Costituzionali in Germania, Rivoluzionari e Controrivoluzionari in Francia.

La ricerca intorno alla vera origine del potere e del governo è mestieri che poggi sopra fondamenta di semplice congettura. È verosimile che il dominio patriarcale sia la forma più antica di governo conosciuta fra gli uomini. Il padre della famiglia esercitava l'imperio sopra i propri figli; e quando cessava di difenderli, o provvedere ai loro bisogni colla propria potenza, influiva sopra essi con la sua autorità, derivata dalla loro abitudine di ubbidirgli, o anche dalla saggezza ch' egli erasi acquistata per mezzo della esperienza, e che gli suggeriva i modi di farli avvertiti nelle loro azioni. Poche famiglie, riunitesi col proponimento di qualche comune interesse, come sarebbe a dire di aggressione, o di difesa, o di caccia, naturalmente dovettero sottoporsi al più strenuo o sperimentato di tutti, come a condottiero, il quale avendoli guidati con successo a quella data intrapresa, dovè riescire ad usurpare sempre più il potere sopra gli altri.

Il bisogno di avere qualche valoroso Capo in simili spedizioni, frequentemente conduceva al potere elettivo; il potere ereditario non potè essere stabilito se non da una serie di abili uomini succedentisi e continuando finchè il loro dominio pervenne a consolidarsi, e la loro tribù accostumossi a sottostare al loro comando. Che la monarchia o il governo di un solo uomo fu in simil guisa la più antica, siccome anche adesso è la forma più universalmente stabilita di reggimento civile, non è cosa da poterne dubitare. La sua fondazione derivò in parte dalla necessità di sommissione, per eseguire un proponimento comune, in parte dalla permanente usurpazione derivata dall'autorità temporaria nel surriferito modo ottenuta. Qualche tempo dopo il potere del Capo o Re fortificavasi, collegandosi con poche altre persone influenti che egli favoriva, e le abilitava ad opprimere il rimanente della comunità in controcambio dell'aiuto che esse gli prestavano a serbare il potere sovrano; e da simiglianti confederazioni nacquero le *guardie* e le *armate stanziali*, gli ordini privilegiati, ovvero la nobiltà e l'aristocrazia nelle comunità più estese e più incivilite.

Ma non è solamente per mezzo delle *guardie del corpo* e dei

Capi confederati o della nobiltà, che i re estendono e mantengono il proprio dominio. I vantaggi di crearsi una opinione generale in favore del proprio diritto a governare, loro si affacciano alla mente, e pongono in opera ogni espediente per ottenere di stabilirla. Il migliore di tutti cotesti espedienti, cioè un modo di governare mite e benefico, sarebbe di poco effetto negli stadii primitivi della società. È d'uopo eccitare sentimenti più potenti che non sono il rispetto e la gratitudine, anche se i popoli fossero in istato di intendere che essi sono bene governati. Per conseguente, il timore è il principio, al quale si attengono i governanti, che si giovano delle impressioni religiose per accrescere il terrore ispirato dalla sola forza fisica. Il Sovrano pretende ad una missione divina; talvolta coll'aiuto de'sacerdoti fa che il popolo creda come gli Dei della tribù sanzionino la autorità sua con la loro costante assistenza: egli deriva i suoi titoli e spesso la sua discendenza da loro; egli divulga di essere in comunicazione perpetua con loro. In tal guisa molti monarchi d'Oriente professano di essere uniti con vincoli di parentela agli Dei del paese. Nei tempi antichi le credenze popolari non si dilungavano mai dalle tradizioni dello intervento soprannaturale e della comunione col cielo, inculcate dai sacerdoti e dai re. Supponevasi che Romolo primo re di Roma non fosse mai morto, ma fosse improvvisamente assunto in Cielo; Numa Pompilio che gli successe pretendeva di conversare con una ninfa o Dea, la quale ammaestravalo nei misteri del governo; parecchi libri erano conservati dai sacerdoti, i quali erano stati venduti da una profetessa o sibilla ad uno dei successori di Numa, e contenevano, secondo che fu per molte generazioni creduto, vaticinii, in guisa che il governo e i sacerdoti potevano, sempreché lo volessero, annunziare al popolo come egli dovesse fare, o sottomettersi a certe date cose, in virtù de'consigli o delle rivelazioni contenute in quegli arcani volumi. Spenta la libertà romana, l'appellazione di *Divo* veniva data agl'imperatori dopo la loro morte. Così Augusto, che era venuto in qualche riputazione per il patrocinio accordato agli uomini letterati, ma che cominciò la propria carriera collegandosi ad Antonio e Lepido, uomini dissoluti e crudeli, onde dividere fra loro il potere supre-

mo, consentendo ciascuno di lasciare spegnere i propri amici a fine di liberarsi dagl' inimici, i partigiani de' suoi vili confederati. — Tiberio e Nerone i nomi de' quali sono diventati per ogni tempo sinonimi de' più iniqui, polluti e sanguinosi mostri che mai infamassero il genere umano — e molti altri de' tiranni che empirono il mondo, l'uno dopo l'altro, della loro avarizia e carneficine, ricevevano l'appellazione di *Divo* dal popolo romano e dai suoi degradati senatori. Che anzi quando quei mostri morivano, la funebre cerimonia non chiamavasi, bruciare o seppellire il cadavere, ma apoteosi o ricevimento in cielo fra gl' Immortali, ed erano adorati sugli altari ne' tempii loro appositamente edificati. In tanta bassezza cadde il popolo romano allorchè sofferse che i suoi reggitori calpestassero i suoi diritti!

Gl' Incas o re del Perù, e i nostri re Sassoni derivavano la loro progenie immediatamente dagli Dei del paese. Il Shah di Persia è chiamato cugino della Luna. L' impero della China è chiamato celeste, dove si crede che l' imperatore abbia parentela coi Numi. Del Lama del Thibet si crede fermamente ch' egli stesso sia la divinità del paese. Egli è circondato dai sacerdoti i quali alla morte di ogni Lama, pretendono di avere scoperto il corpo del fanciullo dentro il quale è piaciuto al nume di trasferirsi, e quindi se ne impossessano e lo tengono prigione per tutta la vita per essere adorato dal popolo, mentre essi governano il paese nel nome di lui.

In altri paesi, almeno ne' tempi moderni, le pretese del Sovrano sono meno stravaganti, ed oggimai sono ridotte a poco più che al solo vocabolo. Ma tutti i loro titoli sono derivati da una fonte divina; ai quali tutti si riportano per rappresentare la divinità sulla terra. Si fanno chiamare *Grazia, Maestà*, l' *Unto del Signore*, il *Vicegerente di Dio sulla Terra*, con parecchi altri nomi che sono o privi di senso o bestemmie, ma che diventano enormi assurdità presso i re d' Oriente. Nonostante, l' orgoglio e la vana gloria di tutti costoro è ecclissata da uno sciagurato predone, un principe tartaro, un Khan, il quale vive per tutto l' anno sotto una tenda, si nutre di carne di cavallo cruda e di latte di cavalla fermentato, e non per tanto ogni giorno, dopo di avere mangiato, fa proclamare

all'intorno che oramai tutti i re della terra possono liberamente desinare, poichè egli ha già finito. Un condottiero o capo scozzese, il quale se non usava un desinare così cattivo come quello del Khan, aveva per vero dire un potere assai più limitato, soleva, in tempi non molto discosti, far proclamare il medesimo permesso agl'imperatori ed ai re dopo il suo pranzo quotidiano.

E qui torna opportuno notare, che, in molti casi, cotesti espedienti di accrescere e fortificare l'autorità sovrana, trovano origine, e con tutta probabilità, riuscita nell'ignoranza e nelle tendenze servili di tutto o di parte del popolo. I cortigiani, in parecchi casi per essere meri strumenti al potere del principe, in altri per essere suoi confederati e partecipi degli utili che traggono dalla oppressione del popolo; i sacerdoti per simiglianti motivi, e per afforzare la propria influenza collegandosi al potere temporale; in non pochi esempi i popoli stessi per la tendenza naturale delle menti non culte alla sommissione, o suggerivano al Sovrano gli artifizi coi quali potersi ingrandire, o volentieri lo secondavano nel disegno di usurpare o fortificare il potere supremo.

In tal modo abbiamo supposto che ogni governo, primitivamente monarchico, ebbe origine nelle circostanze e ne' bisogni delle tribù rozze, e nell' ambizione ed usurpazione de' loro Capi; e che costoro avendo costituito il proprio potere, l' hanno conservato con tutti gli artificii, che l'astuzia, da un canto, l'ignoranza, la sommissione volontaria e l' adulazione dall' altro, lo incoraggiavano ad adottare. Ma la continuazione del potere a quel modo guadagnato o consolidato poggia sopra un differente e miglior fondamento, il quale del pari costituisce la ragione de' doveri de' governati e de' diritti de' governanti.

Vi è una manifesta convenienza nell'avere un sistema di governo. Sia la società grande o piccola, qualora gli uomini che la costituiscono eccedano il numero di una sola famiglia, è chiara l' utilità che risulta dall' operare concordemente sotto una norma; ed anche per una famiglia è sempre meglio che sia governata dal suo Capo, ovvero dal padre. Non può immaginarsi nessuno altro mezzo per rendere le ragunanze consistenti, e le operazioni esecutive della comunità, regolari ed effettive; nessuno altro

mezzo esiste per reprimere la violenza ed assicurare a tutti il godimento della proprietà e degli altri diritti. Ove il governo non riposasse sopra norme fisse, di necessità ne seguirebbero sempre gravissimi mali. Per la qual cosa, allorchè gli uomini cominciarono a guardarsi d'intorno per indagare l'origine de'diritti e de'doveri, per ispeculare intorno alla libertà naturale e alla naturale uguaglianza di tutti, trovarono un governo già stabilito; si accorsero che esso assicurava loro taluni vantaggi, non sentironsi quindi disposti a rovesciarlo, senza prima avere pensato qual cosa vi avessero potuto sostituire in sua vece: consentirono quindi a lasciarlo continuare finchè non li avrebbe crudelmente oppressi, riserbandosi a cangiarlo allora solamente che non lo avrebbero potuto sopportare, o quando ebbero trovata o ravvisata chiaramente una via che li avrebbe condotti al meglio. Il timore di esporsi ad essere puniti ed anche spenti dal principe, nelle mani del quale rimaneva attualmente il potere, e il sospetto che ciascuno concepiva che il proprio vicino avrebbe rivelato i suoi disegni di ribellione, li fecero rimanere tranquilli in ogni ordinaria circostanza. Ma tale principio non opera che per via di forza, non dà verun diritto al principe, e non costituisce obbligo alcuno per il suddito. Previene la resistenza, assicura il potere, ma non stabilisce alcun fondamento in fatto di diritto o di dovere in nessuna maniera; ed opera in favore del peggiore dei governi, della più recente usurpazione, del più tirannico comando, precisamente come farebbe in favore dell'autorità da lungo tempo costituita e del potere più moderatamente esercitato.

Però il fondamento razionale d'ogni governo, l'origine del diritto a governare, e il corrispondente debito ad ubbidire è questo: in qualunque maniera il potere venne originalmente ad essere posto nelle mani di un uomo, di un consesso, di un senato, sia pure la sua origine piena di frode o di violenza, è attualmente stabilito, ed è utile alla comunità. Sarebbe di sommo interesse agli uomini di convenire insieme e stabilire un sistema di autorità, ed ogni individuo avrebbe trovato il proprio utile nel rinunziare alla propria volontà, onde ottenere la sua parte della protezione generale, che gli accorda la convenzione formata per

la sicurtà generale contro la violenza individuale o l'aggressione straniera. Ma, quantunque simigliante convenzione non fosse mai fatta, perocchè verisimilmente ogni comunità sorse, in tempi rozzissimi, con circostanze accidentali da assai piccoli principii, nondimeno l'animo di tutti gl'interessati al buon ordine deve sentire il beneficio di mantenere lo Stato attualmente costituito, sia qual si voglia la maniera onde primitivamente venne costituito. Ogni cangiamento sarebbe pieno di grandissimi pericoli, e recherebbe al popolo sciagure immediate ed inevitabili. È quindi più utile al popolo in generale proseguire ad ubbidire al potere così come rimane stabilito, che rovesciarlo e provarsi a formare un altro governo, o a dir meglio ribellarsi e tentare di distruggerlo, misura in vero pericolosa e nociva. Naturalmente il governo stabilito resisterebbe; parecchi, anzi molti, parteggerebbero per esso; ne seguirebbe la guerra civile, e le conseguenze in fine sarebbero possibilmente di rendere più assoluto il potere del Sovrano, o di porre un governo peggiore nel luogo del governo rovesciato. Però l'utilità generale, che forma l'interesse non solo del maggior numero, ma di tutta intiera la comunità, meglio si ottiene continuando ad ubbidire al governo stabilito, e non si studiando di distruggerlo, finchè il suo dominio è tollerabilmente mite e benefico, e finchè ai popoli è dato sperare di correggerlo con misure pacifiche. Ma anche nel peggiore dispotismo, dove non è a discorrersi di qualunque miglioramento, vi è diritto ad ubbidire; perciocchè fino a che si raccolga un numero d'uomini a determinare un cangiamento in guisa che ne produca l'effetto, uno o pochi individui troppo corrivi a scuotere il giogo incontrerebbero la propria distruzione; e quand'anche fossero seguiti da altri parecchi, menochè la probabilità di una resistenza fortunata fosse maggiore della probabilità d'una disfatta, appunto perchè tutto il paese perderebbe più di quel che guadagnerebbe in una lotta che riescisse a male, egli è svantaggiosissimo a tutti esporsi, tranne in un caso estremo, ad un tanto rischio. Esporsi a piccoli rischi è interesse e forse dovere di tutti gli uomini, anche ne' loro ordinari negozi: così può anche essere loro interesse, ed affatto consentaneo alla prudenza, di andare incontro a gravi rischi, qualora il male che

potrà derivarne nel caso di una sinistra riuscita non sia considerevole, e il beneficio che potrebbe aspettarsi dal successo sia grande. Ma dove il danno sia grande, anche qualora il bene sia egualmente grande — è mestieri calcolare l'uno e l'altro; e non possiamo, secondo gli ordinari dettami della prudenza, esporre i più alti interessi anche ad un rischio non grave. Nessun uomo prudente penserebbe di uccidere tutti i cani in una città per ovviare ad un considerevole rischio che si possa sviluppare il *grippe*. Ma quando la conseguenza del morso di un cane arrabbiato è una malattia di indole terribile e fatale, a guarire la quale non giunge l'arte umana, tutti consentono nel doversi prendere tali precauzioni che ci possano tenere sicuri dal rischio anche minimo di tanta calamità. Similmente la guerra civile è terribilissimo male, o per vero dire, la peggiore di tutte le nazionali sciagure. Considerando adunque se sia o non sia cosa prudente e giustificabile resistere ad un governo stabilito, bisogna sopra tutto tener di conto la probabilità del danno enorme che eventualmente ne potrebbe seguire. In verità ciò è la conseguenza pressochè certa della resistenza, la quale potrebbe anche fallire al successo, e il governo rimanere tristo come prima, o farsi anche peggiore. È necessario quindi considerare quale probabilità vi sia di incorrere in cotesta gravissima calamità, cioè nel male della guerra civile accompagnata da una disfatta e da un accrescimento di dispotismo nel potere stabilito e trionfante.

Qualora si corra un considerevole pericolo di tanta sciagura, non abbiamo diritto a resistere; perchè non ci sarebbe prudenza, non senso comune nel tentare lo esperimento senza essere quasi certi della riuscita. Così quand'anche fossimo certi della riuscita, perchè la lotta civile è per se stessa una terribile sciagura per tutte le classi de'cittadini, non è prudente, non è ragionevole di rovesciare un tanto male sopra la comunità, meno che i mali presenti siano di maggiore enormezza. La ragione comune c'insegna che è molto meglio soffrire, che pagare a tanto caro prezzo un tentativo anche fortunato di cangiare le nostre condizioni. Per lo che non possiamo giammai operare ragionevolmente co'riguardi dovuti ai nostri interessi e ai nostri concittadini,

se opponiamo resistenza al governo stabilito, se non quando le nequizie del governo e le nostre sofferenze sono tali da giustificarci primo nello andare incontro ai mali inevitabili della lotta, e poi nello esporci al pericolo di non riuscire. I danni del sistema esistente è d'uopo che siano divenuti pressochè insopportabili, e la probabilità del buon successo nella resistenza sia molto grande in paragone del rischio del non successo, innanzi che gli uomini possano essere giustificati di appigliarsi alla resistenza. È questa la regola della ragione e della prudenza, ed è questo il fondamento del debito d'ubbidienza, anche in circostanze così sfavorevoli che un cangiamento di governo, riuscendo, sarebbe di sommo beneficio ai popoli.

In tutti i casi quindi, e dove il governo esistente è vantaggioso, quanto possa essere, al popolo; dove è meno benefico di quel che potrebbe essere, ma che potrebbe sperarsi di migliorarlo con mezzi pacifici; e dove è estremamente cattivo senza speranza di miglioramento pacifico, il debito d'ubbidienza è fondato sopra il medesimo principio, voglio dire sopra l'interesse generale o l'utilità di tutti. Nel primo caso la comunità è interessata a che le cose rimangano così come sono; un mutamento sarebbe nocivo, ed è quindi un male appunto perchè è nocivo al popolo il tentarlo. Nel secondo caso un mutamento sarebbe molto da desiderarsi, ma poichè fortunatamente ci sono i mezzi di produrlo pacificamente, senza andare incontro a nessun detrimento o rischio, sarebbe nocivo alla comunità e quindi dannoso e irrazionale tentare qualunque repentina e violenta alterazione nell'ordine esistente delle cose. Nel terzo caso non rimane al popolo altra speranza che quella di un mutamento forzato; ma prima di accingersi all'opera è mestieri, convincersi che egli soffre in guisa da tornare conto alla comunità lo esporsi ai gravissimi mali della guerra civile; e sopra tutto è mestieri esser certi, che quand'anche fosse prudente incontrare tali sciagure, la probabilità della riuscita sia maggiore di quella della non riuscita. Fino a questo punto, cioè fino a che tali condizioni non concorrano a giustificare l'impresa, è nocivo al popolo e quindi è un male, resistere anche ad un governo ostinatamente ribaldo.

Il fondamento del governo, cioè del dovere d'ubbidienza nei sudditi, da molti si colloca in ciò che i Giurisprudenti chiamano *Prescrizione*, che equivale ad un esercizio di possesso al di là d'ogni ricordanza. Non vi può essere dubbio nessuno che ciò appresta gran peso ed autorità ad ogni governo, e quindi fortifica materialmente il potere. Non solamente il possesso del potere supremo al di là d'ogni ricordo, o l'esistenza di un governo cotanto vetusto, che non rimanga ricordanza veruna dei suoi primordi, ma anche il lungo possesso o l'esistenza di un governo per un lungo periodo di tempo, gli presta gran forza e stabilità anche quando l'epoca e le circostanze del suo stabilimento siano istoricamente conosciute. Gli uomini hanno una tendenza naturale a posare sopra ciò che trovano stabilito, e quanto quello stabilimento conti più lunga la sua esistenza, tanto più facilmente e lietamente ci si riposano. Tale disposizione deriva principalmente dall'abitudine e dall'associazione delle idee; perocchè naturalmente incliniamo a quelle cose, alle quali siamo stati sempre accostumati, e le quali, quasi fossero congiunte con tutto quel che ci appartiene, sono connesse alle nostre rimembranze, ai nostri sentimenti, alle nostre azioni. Ma la disposizione a favorire le cose da lungo tempo stabilite sorge da una causa anche più ragionevole. Qualora un ordinamento speciale è stato mantenuto per una lunga serie di anni, ogni cosa, come se fosse stata fatta appositamente per quello, gli si adatta mirabilmente; di guisa che molte cose sono state volontariamente e di proposito accomodate in modo da concordare coll'antico sistema, le quali, ove esso non fosse esistito, sarebbero state in modo diverso disposte. Vi è quindi una manifesta convenienza, e per vero dire, una reale utilità nel mantenere il sistema fondamentale, nel conservare l'impianto, sopra il quale si è tanto edificato, e nel non cangiare o distruggere violentemente ciò, che cadendo, trascinerebbe nella sua ruina tutto quello che noi naturalmente brameremmo di conservare, dopo che ci è costato tanto lavoro a produrlo. Inoltre essendovi sempre del rischio nei cangiamenti, noi conosciamo per esperienza tutto il peggio delle vecchie cose, mentre delle nuove non potremmo in nessun modo conoscerne per

lungo tempo tutte le imperfezioni. Queste ultime ragioni in favore delle cose da lunghi anni stabilite, si risolvono evidentemente nella ragione d'utilità, ed appartengono quindi alla dottrina che abbiamo di sopra esposta, come il vero fondamento del debito d'ubbidienza. Le altre ragioni precedenti in favore della Prescrizione, le quali si riferiscono alla associazione delle idee ed all'abitudine, a parlare propriamente, formano il solo fondamento della Prescrizione indipendentemente dall'utilità, e sono un espediente di cui si giovano i governanti per serbare il potere, ma non sono affatto un fondamento ovvero una ragione, in virtù della quale essi debbano serbare l'autorità, e i popoli debbano riconoscerla ed ubbidire. Ciò è non meno importante ai Sovrani che a tutta la comunità; è un felice risultamento della costituzione dell'umana natura; rafforza i vincoli che connettono la società, e comunica stabilità ad un sistema benefico di reggimento, del pari che dà forza ad un vizioso e pericoloso sistema di governare. Nondimeno non è un principio fondamentale di dovere più di quello che lo sia un gran tesoro, o un esercito stanziale. Un governo da lungo tempo stabilito è, in *fatto*, forte e potente per la forza della Prescrizione, cioè perchè gli uomini più facilmente si adattano a quell'ordine di cose che è rimasto in quel dato modo fino da tempo immemorabile. Ma i popoli *dovrebbero* prestare ubbidienza a tale governo, poichè è utile il non cangiarlo. Il fatto della forza proviene dal lungo uso; il debito di ubbidire deriva solamente da considerazioni di utilità generale.

Sopra il medesimo fondamento della Prescrizione si vuole comunemente collocare il diritto di Proprietà: ma a questa è d'uopo anche applicare le medesime osservazioni che abbiamo fatto intorno al principio fondamentale del governo; ritenere la distinzione medesima, la doppia divisione delle ragioni per le quali si riconoscono i diritti di proprietà, di cui si è stati lungo tempo in possesso. Il godimento della proprietà rendesi maggiormente sicuro per la disposizione che gli uomini traggono dalla associazione e dall'abitudine di accontentarsi alle cose, che si sanno essere sempre esistite in quel dato modo. La ragione per cui essi vi si accontentano, appunto per essere lungo tempo così stabilite,

è che un cangiamento sarebbe generalmente nocivo alla comunità, in grazia di essere in quella maniera per un lungo periodo esistite. Così una ragione, solamente una, per la quale la proprietà non bisogna essere lesa, è derivata dalla Prescrizione. Grandi disturbi ne verrebbero agli uomini da un forzato cangiamento nella distribuzione delle cose, perchè si userebbe violenza ai loro sentimenti ed alle abitudini di pensare: e grande convenienza risulta dallo assumere a criterio del diritto il possesso così come si trova da lungo tempo indisputato. Ma siccome l'essere un governo stabilito da lungo tempo non è la sola ragione per cui non tornerebbe utile, e quindi sarebbe criminoso il perturbarlo; in simile guisa un lungo godimento non è la sola ragione per cui sarebbe nocivo e quindi criminoso violare la distribuzione esistente della proprietà. La esistenza della società dipende dalla esistenza della proprietà; perocchè nessun uomo s'indurrebbe a lavorare ove i frutti del suo lavoro non gli fossero assicurati; e nessuno vorrebbe aver cura di cosa alcuna, ove non vi avesse un interesse permanente e suo proprio. Ciò posto, il bene generale richiede che la proprietà sia inviolabile, meno nei casi dove lo stesso bene generale esiga che si faccia una parziale eccezione a questa regola. Il diritto quindi riposa sull'utilità; affermare che esso riposi sopra la Prescrizione, non spiegherebbe meglio l'origine del diritto di quel che faccia l'affermare che esso dipenda dalla forza fisica dell'uomo nel difendere il proprio, o dalle sentenze delle Corti di giustiza, o dagli ufficiali deputati ad eseguirle.

Suole comunemente dirsi che il diritto di proprietà sorga dal lavoro — dalla regola o dal principio naturale che tutti gli uomini hanno diritto di possedere ciò che essi hanno fatto coll'opera propria — il che, nondimeno, è soltanto un modo diverso di porre la questione, e ci lascia inesplicato il perchè quel lavoro debbe conferire quel dato diritto: ciò rimane anche spiegato solo che si ricorra al principio dell'utilità, senza far parola che cotesta teoria si applicherebbe soltanto al primo possessore, all'operaio medesimo, rimanendo tuttavia inesplicato il diritto di coloro ai quali egli trasmette il possesso per via di discendenza. Molti hanno creduto di potere sciogliere ogni dubbio, ritenendo come vero che

ne' primordii della società tutte le cose erano comuni a tutti, che i terreni, a tratti di parecchie miglia, non appartenevano a nessuno, che ogni uomo se ne prese un pezzo per se, e coltivandolo e difendendolo, lo fece suo. Questo altro non è che affermare la cosa medesima solo variandone lievemente la forma; e ad ogni modo non solve affatto la questione che sorge immediatamente, cioè: perchè mai coloro i quali non risederono mai sulla terra, nè la coltivarono, nè la difesero, perchè ci avrebbero diritto alcuno dopo la morte del primo occupante? A ciò si può solamente rispondere, riportandosi alla necessità esistente di una norma fissa; all'essere la proprietà distribuita in un certo modo conosciuto, ed assicurata ai vari possessori; agl' innumerevoli danni che deriverebbero dal violare la surriferita norma, o per dirlo in altri vocaboli, dal non riconoscere il diritto di proprietà. La sostanza di tutto l'argomento sta nel bene generale, e quindi, sempre che il bene generale richiede restrizioni intorno all' uso o alla trasmissione della proprietà, interviene la legge, la quale ne ristringe il godimento e ne dirige la trasmissione. In un'epoca remota della nostra storia, agli uomini non era conceduto disporre per testamento di ciò che possedevano, tranne in que' luoghi particolari dove fosse diversa costumanza, e fino al regno di Carlo II essi non potevano dividere l'insieme delle loro terre. In Scozia a' tempi nostri, non per via di testamento, ma solamente per via di un atto di trasmissione foggiato in modo peculiare come se fosse una vendita, si può disporre di un possedimento in terreni dopo la morte del proprietario; e per parecchio tempo innanzi la sua morte non potrebbe nè anche farlo, a meno che sia sano e in istato di comparire in pubblico. Tempo fa in Inghilterra un uomo non poteva per via di testamento disporre che di una parte della sua proprietà personale, ed è legge che tuttora vige in Scozia. In altri paesi esistono simiglianti restrizioni; ed in Francia ognuno è costretto a fare una certa distribuzione di ciò che possiede a tutti i suoi figli, sì per provvedere egualmente a tutti, e sì per lo scopo politico di impedire che le grandi fortune, accumulate o sostenute dalla trasmissione, vi rigenerino gli ordini aristocratici. In tutti cotesti casi, i medesimi riguardi per il bene generale ristringono il diritto di proprietà, o

per dir meglio prescrivono un limite di possessione attuale, oltre il quale l' uomo non ha diritto veruno di proprietà, e conferiscono quel diritto ad altri ai quali viene reputato più utile il conferirlo.

In tal guisa vediamo che in tutto il sistema della società, l'utilità o il riguardo per ciò che costituisce il bene generale della comunità è il principio direttore, il solo fondamento solido d'ogni diritto. È necessario dunque, ogni qual volta vogliamo ragionare di diritti di governanti e di doveri di sudditi, tener sempre fisso lo sguardo all'utile del popolo. Per il bene del popolo esiste il governo; sia qual si voglia la sua origine, non monta. Violenza, frode, lente e astute usurpazioni da un canto, e dall'altro sottomissione o cessione ad una forza superiore ed irresistibile potranno aver dato origine ai governi attualmente stabiliti; e una continuazione di forza e di costringimento, o paura, scoraggiamento e scambievole diffidenza fra i malcontenti potranno contribuire a farli durare: ma la vera ragione per cui dovrebbero lasciarsi esistere, e dovrebbero anzi essere di buon animo sostenuti, sta nell' utile che essi recano al popolo, e nella necessità di un sistema, di una norma per condurre i negozi del popolo. I teorici del secolo decimosettimo e del principio del decimottavo, e la legislatura della Rivoluzione, che derivavano ogni cosa dal supposto contratto primitivo, riescirono, a traverso quell'erroneo modo di ragionare, alle medesime conclusioni pratiche, alle quali ci conduce la facile ed ovvia dottrina dell'utilità, cioè: che ogni governo è un pegno di fiducia al popolo; che i re non hanno diritti per se stessi, come governanti, al di là di quelli che possiede tutta la comunità, e che qualora essi tradiscono la fiducia pubblica violando il proprio dovere, il dovere d' ubbidienza cessa, e la resistenza diventa un diritto anzi un dovere, ove gli abusi siano tali da giustificare che si affrontino i mali della lotta, e ove la speranza del successo sia molto maggiore che il rischio della perdita.

Potrebbe a primo aspetto maravigliarsi taluno, temendo che la dottrina che noi abbiamo or ora stabilita rispetto all' ubbidienza, e al diritto di resistere, sia d'indole pericolosa e contribuisca a

sfiacchire il governo ne' suoi principii fondamentali, generando nell'animo dei popoli inclinazione a speculare sulla fortuna delle rivoluzioni. Nulla può essere più falso di ciò, avvegnachè quella dottrina, bisogni essere ricevuta con tutte le sue limitazioni. Il diritto di resistere ad un governo stabilito è solamente ammesso quando esso ha rotte le leggi e per conseguenza ha perduto ogni diritto a ripetere l'ubbidienza dovutagli in virtù delle leggi; o quando le leggi, già fatte in altri tempi e adattate ad altre circostanze, sono diventate sorgente di miseria e d'ingiustizia al maggior numero de' componenti la comunità; o quando senza che le circostanze fossero cangiate, coteste leggi sono crudeli e malefiche, nè v'è speranza che possano pacificamente essere corrette dalle forme della costituzione, per la pertinacia de' governanti, i quali vi si attengono come a mezzi di utilità per i pochi a detrimento de' molti. Ed anche in tali condizioni la riferita dottrina non giustifica la resistenza se non nel caso che la violazione delle leggi per parte de' Sovrani sia così grave, o i difetti della costituzione siano così nocivi al ben essere pubblico, che torni maggior conto al popolo incontrare le sciagure della lotta civile che continuare a soffrire sotto l'ordine esistente delle cose: nessun calcolo specioso, nessun computo di guadagno o di perdita ci giustificherebbe di spingerci a siffatta conclusione. È necessario che esista sentito generalmente, che opprima direttamente e in modo positivo tutta la comunità, e che sia tanto grave da non ammettere paragone o dubbio, come torni conto liberarsene a costo di una lotta coi reggitori dello Stato e i loro partigiani. Che anzi in queste medesime condizioni la sopra esposta teoria non giustifica la resistenza, a meno che sia evidente che la probabilità della riuscita sia indubitabilmente maggiore della probabilità della non riuscita, di guisa che non rimanga se non poco rischio della prevalenza del governo. Ravvisata a questo modo quella dottrina, non potrà mai affermarsi che essa incoraggi i temerari e non fondati tentativi di operare con mezzi violenti delle riforme, le quali ogni buon cittadino di sani principii, ogni uomo che riguardi all'utile proprio deve desiderare che vengano introdotte, ove sia possibile, per una via pacifica e legale.

Che la dottrina, così come l'abbiamo stabilita, sia sanzionata da scrittori notevoli per adesione alle istituzioni stabilite tanto dello Stato che della Chiesa, dall'autorità de'più illustri statisti, dalla condotta de'patriotti più puri, e finalmente riconosciuta anche dagli atti della legislatura, sopra i quali è fondata la costituzione dell'Inghilterra, non vi è dubbio nessuno.

Degli scrittori, i quali hanno sostenuta quella dottrina, e anche con restrizioni minori di quelle che noi vi abbiamo apposte, basterà citarne uno solo; e questi sarà l'arcidiacono Paley, valoroso sostenitore della costituzione e dell'ordine stabilito delle cose, nemico d'ogni misura rivoluzionaria, ed oppositore memorabile de'principii che erano in voga fra i politici francesi e i riformati inglesi alla fine del secolo decorso. Reputiamo anche opportuno addurre l'autorità del dott. Paley, poichè l'opera alla quale dobbiamo ricorrere [1] è il testo che si adopera nella università di Cambridge per ammaestrare la gioventù in quella scienza. Solamente avvertiremo che non riguardiamo quel libro come un lavoro, i principii del quale siano egualmente solidi, salutari ed onesti.

« Fintantochè (dice il dott. Paley) l'interesse di tutta la società lo richiede, — cioè finchè il governo stabilito non può cangiarsi senza pubblico detrimento — è volere di Dio (volere che determina il nostro dovere) che si ubbidisca al governo stabilito. Ammesso tale principio, la giustizia di ciascun caso speciale di resistenza si riduce ad un calcolo della quantità del pericolo e del danno per un lato, e per l'altro della probabilità e della spesa di ripararvi. Ma chi sarà giudice di ciò? Risponderemo: ogni uomo giudichi per se stesso. Nelle contese fra Sovrano e suddito, le parti non riconoscono nessuno arbitro comune; e sarebbe assurdo di rimetterne la decisione a coloro, la condotta de'quali provocò un litigio, che riguarda il loro interesse, la loro autorità, la loro fortuna. Il pericolo di errore o abuso non fa obiezione alla regola dell'utilità, perocchè ogni altra regola vi soggiace egualmente o forse maggiormente; ed ogni regola, che si può proporre sopra tale materia (come tutte le regole che appellano alla coscienza o

[1] *Principles of moral and political philosophy.*

la vincolano) è mestieri che, nell'applicazione, dipenda dal giudicio privato. Si potrebbe, nulladimeno, notare che dovrebbe parimente considerarsi per l'esercizio del giudicio privato, se l'uomo si determini ad agire per proprio divisamento, e si lasci guidare dall'altrui consiglio, purchè egli sia libero nella scelta di colui che debbe guidarlo. [1] »

Inoltre, non asserisce solamente il diritto a resistere, ma il *dovere*. « Talune volte (egli dice) resistere al governo potrebbe essere un dovere, come in altre è dovere ubbidirgli, quando, cioè, secondo la nostra opinione, la resistenza recherà alla comunità più utile che nocumento. » Prosegue poscia ad enumerare tutti i punti riconosciuti comunemente come fondamentali ed immutabili; come sarebbe la famiglia del principe. — L'ordine della successione — la prerogativa della corona — la forma e le parti della legislatura — tutte queste cose potrebbero legittimamente cangiarsi come qualunque altra legge « tutte le volte che l'utilità lo richiede, o cogli atti ordinari della legislatura, o, richiedendolo il bisogno, per l'interposizione del popolo. » « Ora tali punti (egli soggiunge) bisogna che si maneggino con una specie di riverente timore; essi si presentano alla mente come principii della costituzione, stabiliti da'nostri antenati, e stabiliti in guisa da non essere soggetti ad innovazioni o dispute — come fondamenta da non essere giammai scosse — come termini e condizioni del patto sociale, cui ogni cittadino dello Stato ha giurato fedeltà, in virtù di una promessa che egli non può più revocare. » Ma tutto ciò è trattato dall'uomo dotto con ispregio non lieve, mentre non lascia di notare che siffatte ragioni non entrano nella economia del suo sistema. [2] Noi possiamo francamente asserire, che nulla di ciò che abbiamo stabilito, trascende coteste dottrine dell'arcidiacono Paley.

Il linguaggio del giudice Blackstone, comecchè più cauto ed accorto, non differisce sostanzialmente in ciò che appartiene al diritto di resistenza. Ammette l'assurdità e la tirannica tendenza

[1] Opera cit., lib. VI, cap. 3.

[2] Libro VI, cap. 3.

delle dottrine della regia prerogativa, sostenuta dai Tudors, dagli Stuardi e dai loro aderenti. Ne descrive gli effetti sul popolo, adoperando la insigne espressione che essi svegliarono « il leone dormiente. » « Il popolo (egli aggiunge) ascoltava attonito predicarsi dal trono e dal pulpito dottrine sovvertitrici della libertà e della proprietà, e di tutti i diritti nazionali del genere umano. Tolse ad esame la divinità della pretesa e la trovò debolmente ed erroneamente sostenuta. » E continua a narrare che il popolo sentendosi la potenza a resistere, ci si provò, e sotto Giacomo I ebbe qualche felice riuscita; ma ciò fu per via di discussioni parlamentarie e di petizioni, in modo che tutto quello che ottenne, l'ottenne per assenso del re — il quale, non per tanto, era influito dalla opposizione mostratasi nel parlamento, con cui gran parte della nazione grandemente consentiva. Ma il dotto giudice, trattando del governo ristaurato sotto Carlo II, e della Rivoluzione del 1688, afferma «che il popolo, innanzi la rivoluzione, aveva potere bastevole per attestare e mantenere la propria libertà, qualora venisse oppressa dalla prerogativa reale. A provar la qual cosa io mi riporto alla miseranda catastrofe del regno susseguente. Perocchè, come il re Giacomo ebbe deciso tentare di rendere schiava la nazione, si accorse che a ciò non arrivava il proprio potere; il popolo poteva già resistergli, come fece di fatto; e lo costrinse a recedere dalla impresa e scendere dal trono. [1] » Ora, benchè in Oxford non s'insegni la filosofia morale di Paley, l'opera di Blackstone adoperavasi, fino da quando comparve, come corso di lezioni, in quella università; e Cambridge ed Oxford seguono tuttavia a spiegarla alla gioventù.

Questi due scrittori non si stanno alla parte meramente speculativa della loro dottrina. Odasi in che maniera il dott. Paley, in una lezione diretta ai governanti, si studia di applicarla alla pratica. La prima conseguenza ch'egli deduce col vocabolo espressivo di « *cauzioni* » dai principii del governo, è espressa con queste parole « imparino da ciò i governatori civili a rispettare i loro sudditi; sappiano pur troppo che *la forza fisica risiede nei gover-*

[1] *Commentarii*, lib. IV, cap. 33.

nati, [1] che a tal forza non fa mestieri d'altro che di essere sentita e risvegliata per rovesciare il più antico e rassodato dominio; che l'autorità civile è fondata sopra l'opinione; che quindi la pubblica opinione dovrebbe sempre essere trattata con deferenza e governata con delicatezza e circospezione. [2] »

I più solidi ragionatori politici, e quegli uomini, la condotta de' quali ha riscossa la generale approvazione ne' tempi moderni, hanno tenute le medesime dottrine. Tutti i più grandi patriotti del secolo decimosettimo, dal tempo di Giacomo I, allorchè scoppiarono le contese della libertà contro il potere arbitrario, fino allo stabilimento della costituzione nel 1688, professarono il diritto di resistenza, taluni con maggiore, tali altri con minore capacità. Essa forma la essenziale differenza de' due partiti Whig e Tory, in cui per un secolo e mezzo gli uomini di Stato e i loro seguaci sono stati divisi per nome, ma per circa ottanta anni per lo scopo e la sostanza delle loro opinioni. Cotesti nomi o soprannomi furono inventati a' tempi di Carlo II, e vennero presi dal vocabolo (*Whiggamore*) con cui chiamavano una classe di fanatici religiosi e politici in Iscozia; e da quello, posto a certi banditi (*Tory*) i quali infestavano alcune contrade d'Irlanda. Dopo che gli uomini, dal progresso degli studi politici, cioè dalla fine del decimosesto e dal cominciamento del decimosettimo secolo, cominciarono a speculare intorno all' indole e alle fondamenta del governo, e dotti scrittori nella quiete dello studio, ed uomini di Stato nella vita pubblica abbracciarono le due opposte opinioni, le quali per tante generazioni hanno divisi e predistinti quei partiti — l'uno che crede il governo esistere per il popolo, e per suo solo utile; con la necessaria illazione che la resistenza è legale nel caso di grave violazione de' doveri, e di un bel prospetto di riescita; — l'altro che considera il governo appartenere in parte, se non in massima parte, ai governanti per utile proprio, ed essere affatto insindacabile da nessun potere terreno; e ne deduce (e di certo logicamente, qualora si ammettessero le premesse) che nessuna specie di malgoverno,

[1] Queste parole sono stampate in *corsivo* dallo stesso dott. Paley.

[2] Lib. VI, cap. 2.

nessun rompimento di legge da parte de' governanti, e molto meno qualunque imperfezione della stessa costituzione possono mai giustificare la resistenza dal canto del popolo, siano quali si vogliano i mali che soffra, sia qual si voglia la probabilità di riuscita nella lotta. Quest'ultima dottrina viene comunemente chiamata il principio della *Ubbidienza passiva e della non-resistenza*; ed era professata in tutta la sua estensione dal partito realista nelle dispute che cominciarono sotto il regno di Giacomo I, e continuarono fino all'epoca delle guerre civili, sotto Carlo I suo figlio, alle quali guerre quelle dispute apersero il cammino.

I medesimi principii con varie modificazioni sono stati sempre mantenuti dal partito Tory, quantunque i pochi, i quali non li hanno abbandonati in questi ultimi anni, si fossero studiati di nasconderli. Se non che l'eccezione di un solo esempio è da farsi anche presso questo partito. Allorquando Giacomo II si sforzò di rovesciare la religione stabilita e le libertà del paese, la Chiesa generalmente si collegò al partito Whig, che aveva a capo il principe di Orange, il quale poscia assunse il nome di Guglielmo III; e le Università per fino dettero le loro argenterie per sussidiare la causa della resistenza. Svanito il timore del trionfo della politica papale, i Tory ripigliarono i loro antichi principii, dal che nacque la loro potente opposizione alle misure favoreggiate dai Whig, e alle massime stabilite nelle deliberazioni delle Camere, e negli atti della Convenzione, come fondamento del nuovo modo di costituire la sovranità. Ritenendo che la corona non poteva essere confiscata giammai, nè il re chiamato a render conto di se, i Tory consideravano la condotta di Giacomo II, principalmente in quanto alla religione, come una incapacità del genere dell'infanzia o della demenza, alle quali essi l'assomigliavano; e reputavano essere debito degli Stati ragunati in Convenzione, provvedere alla vacanza temporanea del trono, o meglio, alla temporanea sospensione delle regie funzioni, deputando un reggente ad amministrare il governo in nome del re, affinchè alla morte di lui potesse succedere il figlio, o affinchè il re stesso potesse riassumere le proprie funzioni, nel caso che il parlamento lo dichiarasse tornato alla capacità di governare, rinunziando gli errori della corte di Roma. E qualora il suo figlio

seguisse il medesimo sentiero (cosa che essi ammettevano come verosimile) allora la reggenza continuerebbe. I Whig giustamente chiamavano tale divisamento, assurdo e ridicolo; e domandavano in che guisa la similitudine d'infanzia o di demenza poteva essere ammessa, mentre in un caso il reggente deve governare soltanto in nome dell'infante o demente, supponendosi ch'egli supplisca alla regia volontà, o che regia volontà non esista del tutto; — laddove nell'altro caso la volontà regia è espressa ogni giorno, distintamente, e altamente contro il nuovo governo, sia di un re, sia di un reggente, ed è sostenuta da un grosso partito e dentro e fuori del paese? Con forza irresistibile di raziocinio mostrarono come tornerebbero estremamente pericolose le conseguenze pratiche, non che assurdi i risultamenti speculativi di questa proposizione — che, cioè, nessuno poteva essere convinto di alto tradimento per avere accesa la guerra in nome di Giacomo II, contro la reggenza; avvegnachè fosse fatta sotto l'autorità attuale del re; e l'offesa per essere qualificata di alto tradimento dovrebbe essere commessa o contro lui o il suo governo; — e che la famiglia reale in esilio sarebbe sostenuta e sussidiata dagli stessi suoi avversari, riconoscenti in ogni atto della loro amministrazione la validità de'titoli di quella, e la fragilità de' loro.

Il trionfo di tali argomentazioni era completo, specialmente allorchè gli uomini rammentarono come il principio di considerare il re incapace di regnare, grandemente rassomigliasse a quello della Repubblica, la quale diceva di far guerra alla persona di Carlo I per sua propria autorità; e come esattamente simile fosse la condotta tenuta, e come simili ne sarebbero state le conseguenze, se la reggenza si fosse senza opposizione lasciata rovesciare da'partigiani di Giacomo. Ma coloro, che sostenevano la proposizione di un re nuovo, non erano, per forza di ragionamento, da paragonarsi a coloro che tenevano l'opposta opinione. Nella Camera de'Comuni la maggioranza fu più grande, ma in quella de' Lordi, dove le discussioni erano molto più elaborate, dotte e potenti, la decisione in favore di un re, e contro un reggente passò per due sole voci in un consesso composto di cento membri; sì grande era a que'tempi il peso del partito Tory, e nelle provincie probabilmente

era anche maggiore. Di ciò si accagionino le concessioni fatte dai Whig agli scrupoli e pregiudizi de' loro avversari. Comecchè il contratto primitivo, e la violazione che ne fece Giacomo II venissero esplicitamente dichiarati nelle risoluzioni di ambedue le Camere, nondimeno, dopo giorni parecchi di discutere, fu d'uopo aggiungere che il re aveva *abdicato*. Dopo che i Lordi con una maggioranza di undici voti avevano rigettata la proposizione che dichiarava il trono vacante, anche mentre la vacanza poggiava sopra varie ragioni (una delle quali era l'abdicazione, lasciata passare solo per gratificare gli scrupoli de' Lordi), quella Camera solamente concorse alla determinazione dopo un lungo conferire e discutere coi Comuni, i quali ricusarono finalmente di abbandonare la loro posizione.

Egli è necessario interrompere per un momento questo rapido schizzo della storia e dei principii della Rivoluzione, onde notare che comunque innegabili fossero gli argomenti dei Whig intorno alla questione pratica di un re o di un reggente, i loro ragionamenti circa al Contratto Originale, e le deduzioni che ne traggono del diritto di resistenza, erano ben lungi dal mostrarsi in egual modo solidi e veri. Erano inevitabilmente improntati da' vizi di quella teoria priva di fondamento, la quale conduceva a grandi e manifeste assurdità. Come è egli possibile sostenere l'essersi potuto violare un contratto, i termini del quale non sono in modo alcuno conosciuti? Ammesso, com'è vero, che Giacomo II, abbia operato in guisa da non si potere giustificare, quali condizioni egli violava? Che la protezione e la fedeltà, siano diritti e doveri reciproci, egli è innegabile; e se il contratto significhi qualcosa, deve importare, che il Sovrano è tenuto a proteggere i suoi sudditi, perchè essi gli serbano fedeltà. Se da un altro canto, si suppone che il contratto consista in qualsivoglia stipulazioni ed obbligazioni, le quali tornino a vantaggio di ambedue le parti, e vengano richieste dagl' interessi del popolo — scopo di ogni qualunque governo — egli è chiaro che ciò rende il contratto in nulla simile ad un patto stabilito, ma consiste in tutto quello che la maggior parte della comunità possa reputare, in ogni tempo, adatto a procurarle giovamento: in altre parole non vi è nulla affatto che abbia sembianza di contratto, e tutto riducesi precisamente a ciò che noi abbiamo stabilito come principio fonda-

mentale, contro la teoria di Locke e di Somers, voglio dire l'Utilità, ovvero il bene generale. Ma se i Whig si fossero astenuti dal ricorrere a cotesto contratto originale, ed avessero piantato il loro argomento sopra il motivo del bene generale, il quale richiede che la protezione del principe e la fedeltà de' sudditi siano doveri reciproci, i loro ragionamenti in questa parte della questione avrebbero trionfato del modo che, come essi giustamente credevano, trionfarono nell'altra. Ciò posto, ripigliamo gli eventi della Rivoluzione del 1688.

Queste discussioni, nelle quali Lord Nottingham e Lord Clarendon (figlio dello storico e gran Cancelliere) sostenevano le dottrine di parte Tory; e Lord Somers, allora membro della Camera de' Comuni, con altri venerabili patriotti, quelle di parte Whig, provano il principio della resistenza nel modo che noi lo abbiamo spiegato; principio sul quale poggiavano e la Rivoluzione del 1688 e il titolo primitivo di Guglielmo e di Maria, e poi quello di Anna, e finalmente quello della Casa di Brunswick, ora regnante. Poichè il vocabolo *abdicazione*, di cui fecero uso, non può alterare l'indole della transazione, più di quanto non potè nuocere alle argomentazioni dei Whig che trionfarono. Veramente non si poteva con serietà sostenere che Giacomo II fosse di sua libera volontà disceso giù dal trono, mentre e la ribellione dei sudditi, e la diserzione dell'armata, e l'invasione di un principe straniero, l'avevano violentemente cacciato fuori del paese. I soli atti volontari ch' egli fece, furono le offensioni contro il popolo; e se a cagione di ciò fu deciso ch'egli aveva già abdicato, mentre non s'era giammai sognato di farlo, era come dire in altre parole ch'egli per la sua riprovevole condotta aveva perduta la corona. L'avere, dopo la morte di Guglielmo e di Maria senza discendenza, chiamato a regnare Anna, altra figlia di Giacomo, non vale a nulla contro il principio, poichè egli lasciava un figliuolo che poscia divenne il Pretendente. Egli è vero che dopo la morte di Anna presero il ramo più prossimo della famiglia, cioè il figlio della Elettrice Sofia — la famiglia di Hannover — ma ciò importava porre da canto il ramo regnante, e conferire la corona ad un altro. Per le quali cose la Rivoluzione del 1688, in nome e in fatto, altro non fu che scac-

ciare dal trono un re, e porvene un altro in sua vece. La fu una fortunata resistenza contro il re per il suo iniquo governo; e mosse dal principio che tal resistenza è giustificata dalle estreme aggressioni dalla parte del principe, e dalla impossibilità di ottenerne rimedio per nessun altro mezzo regolare e pacifico; benchè parimenti procedesse secondo la massima saggia e salutare di non alterare l'ordine della successione più oltre di quanto l'esigenze del caso richiedevano.

La questione della resistenza, quantunque rade volte discussa in tempi più antichi, non era del tutto sconosciuta anche nelle epoche primitive della costituzione. In sul cominciare del secolo decimoquarto, regnante Eduardo II, pare che sia stata in qualche modo agitata; avvegnachè ne troviamo fatta menzione nel caso dei De Spencer, favoriti di quel principe. L'addebito precipuo contro costoro cosisteva nell'avere essi proposta una legge, che dichiarava doversi fedeltà meno alla persona del principe che alla corona in se stessa; e qualora il principe non volesse rendere giustizia alle querele del popolo, e rimediarne i mali, potersi adoperare la forza contro lui per avere violato il suo giuramento. [1] Tranne che questo fatto pone il diritto di resistenza sopra il giuramento, invece di un supposto contratto originale, la stessa dottrina del 1688 si vede nel 1314; ed è impossibile negare, in ciò che riguarda il fatto, che la massima antica abbia più solido fondamento che la più recente.

Avendo stabiliti i principii, sopra i quali si sostengono il governo e il dovere d'ubbidienza, innanzi di procedere alla vera materia del presente lavoro, ragioneremo brevemente intorno alle divisioni de' partiti, le quali originavano dall'opposto modo di ravvisare questo subietto. Ciò non è solamente una convenevole conclusione della dottrina fondamentale che siamo fin qui venuti considerando, ma è necessario, siccome introduzione al subietto del governo in particolare; perocchè ci si offrirà di continuo l'occasione di esaminare le maniere diverse, onde i diversi partiti, l'hanno praticamente riguardato.

[1] Ecco le precise parole: « *et ses liges sont liez de governer en eide de lui, et en défaut de lui.* »

Gli Stuardi hanno voce di essere i grandi patroni delle dottrine dell'alto partito Tory; la qual cosa è vera più presto di nome che di fatto. I Tudor ebbero principii della medesima specie assai più tirannici. Enrico VIII ed Elisabetta tollerarono la resistenza, ovvero il ricordarla appena, ma assai meno de' Carli e dei Giacomi. Il linguaggio favellato dal padre e dalla figlia innanzi alla Camera de' Comuni, in occasione della più pacifica, rispettosa ed anche umile opposizione ai loro desiderii, si assomiglia più al parlare di un principe minacciato d'imminente ribellione, anzichè alla risposta di chi ha ricevuto indirizzi, dispiacenti alcun poco, ma rispettosissimi. Se non che Giacomo I, essendo uomo letterato e re, sentiva il bisogno del disputare come sentiva quello di opprimere; ed invece di sostenere le sue pretese con la forza delle armi, elesse di volerle giustificare con quella della ragione. Il discutere e l'esaminare, a cui gli uomini in quella guisa erano provocati, diventarono cose inevitabili; e le pretensioni dell'un partito venivano sottomesse allo scrutinio dell'altro, che arrogavasi e sosteneva le prerogative. Le genti si accorsero che i diritti che il re si arrogava, erano affatto intollerabili in se stessi, ed affatto incompatibili con la ragione. Il re e i suoi partigiani allegavano, che i re governano per diritto divino, ricevono il potere e la missione da Dio; ed esercitandolo, ne rendono conto a lui solo; e quindi resistere loro, equivale a resistere a Dio. Trovarono uomini zelanti ed interessati a sostenere la loro posizione stravagante nella Chiesa stabilita; e perchè Giacomo aveva cominciata la sua vita pubblica in Iscozia, paese in cui il governo della Chiesa era predominato da fortissimi sentimenti repubblicani, de' quali egli aveva più volte sperimentato gli effetti, diventò in Inghilterra caldo amico dell'ordine de' Vescovi, e propenso ad ammettere la massima, che i prelati della Chiesa avevano con tanto magistero congegnata « *Senza Vescovo, non c'è Re.* » Così consolidavasi l'alleanza tra la Gerarchia e la Corona.

Tale alleanza, della quale in progresso avremo occasione di trattare più a lungo, è stata sempre riprovata da' più sinceri amici della costituzione e dai più solidi sostenitori della Chiesa stessa. Citeremo anche a questo proposito il Dott. Paley. « L'unico punto

di veduta (egli dice) sotto il quale noi dovremmo considerare uno stabilimento appartenente alla Chiesa, è in riguardo alla istruzione — l'unico fine, che noi ci dovremmo per essa proporre, è quello di conservare e confermare la dottrina religiosa. Ogni altra idea, ogni altro fine che è stato mescolato al sopradetto — come sarebbe far servire la Chiesa da macchina, ed anche d'alleata dello Stato, convertendola in istrumento per afforzarne e diffonderne l'influenza; o riguardandola come sostegno della forma monarchica di governo, in opposizione alla forma popolare — ha contribuito soltanto ad invilire la istituzione, e ad introdurre nel seno di quella corruzioni ed abusi infiniti. [1] »

Tali pretensioni del primo de' re Stuardi — adottate dai suoi successori, ma dall'ultimo di essi, aggiunte alla divozione per la religione Cattolica Romana — formavano i principii fondamentali della dottrina del partito Tory. Quel partito non solamente professava l'opinione del diritto divino e della ubbidienza passiva, ma anche l'unione indissolubile fra la Chiesa e lo Stato. « Grande ecclesiastico » e « grande realista » diventarono sinonimi. Il vocabolo Tory implicava l'uno e l'altro; e la parola d'ordine del partito era « Chiesa e re! » parola d'indole politica, non mai religiosa.

I Whig calcavano un cammino opposto. Consideravano il popolo come la vera sorgente del potere sovrano. Ammettevano che, in certo senso, un re, e nel senso medesimo, i nobili nella aristocrazia, e il presidente o i consoli, o i governatori eletti dal popolo in un governo democratico, tengono il loro potere da Dio, di modo che si possa così affermare, che essi governino per diritto divino; e che in questo senso le potestà esistenti, secondo le parole di S. Paolo, sono ordinate da Dio. Ma tutto ciò non altro significa, se non che Dio permette che tali individui governino le faccende degli uomini, com'egli permette tutte le altre cose, alcune a bene, altre a male, esistere in un mondo creato dalla sua potenza, mantenuto dalla sua provvidenza, e soggetto al suo comando. In cotal senso ogni ufficiale o ministro inferiore, dal grado

[1] *Moral and Polit.* ec., lib. VI, cap. 10.

più elevato fino al più basso, è ordinato da Dio, e può pretendere di tenere il proprio ufficio per diritto divino. Il Dott. Paley afferma « voi potreste allegare il diritto divino del Contestabile, del Pari che quello del re; e un Contestabile il quale avesse violato il propriu dovere, potrebbe obiettare ai giudici che volessero punirlo, la sua missione celeste. Così potrebbe ogni malfattore — anzi ogni animale, dall'orso feroce fino al rettile — ripetere esenzione dalla mano sterminatrice del cacciatore o del distruggitore de'vermi — così la cancrena lo potrebbe anch'essa dal coltello del chirurgo. Tutte queste cose sono nell'ordine della natura e ne'disegni della Provvidenza; ma tutte sono soggette al subordinato potere e alla saggezza dell'uomo, che anche è parte del medesimo grande sistema. La dottrina del diritto divino, ridotta a conseguenze pratiche, simili a quelle che ne deducevano i Tory, diviene evidentemente la più assurda di tutte le teorie immaginabili; perocchè conferisce assoluta impunità, irresponsabilità completa, a quegl'individui, i quali più che altri mai, sono costantissimamente incitati a far male, dalle abitudini della loro vita, dall'indole della loro educazione, e dalle tentazioni della loro posizione. Li fa crescere dispostissimi a commettere ogni specie di delitto mentre li cuopre d'impunità. E però i Whig si opposero a tale dottrina e ne'suoi principii fondamentali e nelle sue conseguenze. Mossero guerra a Carlo I, e cacciarono suo figlio dal trono. Fondarono una nuova dinastia sul principio della resistenza; ed una seconda volta nella guerra Americana, si attennero alla medesima sana dottrina intorno alle querele delle Colonie. Continuano anche oggi ad attenervisi per applicarla alle proprie faccende non che a quelle delle nazioni straniere; e per dedurne il diritto che ha il popolo di essere bene ed equamente governato; mentre i loro avversarii, tuttochè abbiano sommamente mitigato il loro linguaggio, si oppongono per abitudine ad ogni mutamento, e stimano che i diritti de'governanti sono qualcosa che loro appartiene per la loro speciale capacità, e non perchè è stata affidata loro dal popolo.

Abbiamo notate le modificazioni che le dottrine de'Tory hanno subìto per il volgere degli anni, per il progresso della discussione

razionale, e sopra tutto, possiamo aggiungere, per la via che gli eventi hanno presa in favore de' molti a detrimento de' pochi. Con tutta la venerazione per l'autorità regia, la quale predistingue il partito dell'Alto Clero e del re, il più entusiasta fra loro, appena direbbe ai dì nostri in un pubblico convegno — molto meno in un discorso scritto e solenne — più molto meno in un trattato scientifico — che « i re sono Dei mortali in terra » ai quali « il Dio vivente ha prestato il proprio nome in testimonio di grande onoranza » o denunzierebbe « chiunque non li onori come quasi ateo, che in cuore non ha timore di Dio. » Eppure tali erano, dugento anni fa, le precise parole di uno degli uomini più sapienti del mondo. Sono parole di Bacone ne' suoi Apoftegmi. Non ch'egli ignorasse i delitti e le imperfezioni de' re, perciocchè altrove ha detto che « essi sono, fra tutti gli uomini, coloro ai quali Dio deve meno — dacchè egli fa assai per loro, ed essi generalmente fanno il meno che possono per lui. [1] » Gli amatori della monarchia pura certamente contentansi oramai di collocare le pretese di essa sopra fondamenta molto più umili di quelli che ponevano gli Stuardi e i loro sostenitori. Ma il principio fondamentale è sempre quello, e le conseguenze ne sono pur sempre gravide di mali. Non vogliono rinunziare giammai alla massima che i re hanno un interesse loro proprio il quale è affatto separato dal potere loro affidato, interesse che deve essere consultato soltanto per la salute del principe e non per quella de'sudditi. Secondo questo modo di vedere, tutti i loro ragionamenti osteggiano ogni cosa che riguardi i mutamenti tentati nelle nostre istituzioni. Del vantaggio del popolo non deve tenersi conto se non quando si possa conseguire senza il minimo sacrificio da parte della corona. Tale sentimento, più o meno apertamente confessato, informa tutti i loro pensieri — dirige le loro opinioni — regola la loro condotta; nè si potrebbe immaginare altra cosa che riesca maggiormente fatale al sano governo e al pubblico perfezionamento. Per avere combattuto cotesto principio, il partito Whig ha meritato il nome di *partito popolare*, e gene-

[1] *Essays*, VI. 323.

ralmente parlando, è stato considerato qual difensore del bene della patria.

Abbiamo stabilito che il popolo è la vera sorgente del potere — voglio dire, non tanto il punto, dal quale il potere primamente processe, o il quale lo conferì volontariamente ai governanti, ma la parte che per acquiescenza lo sostiene, lo concede, lo tollera, acquiescenza ch'egli non accorda se non a cagione dell'interesse comune e dell'utilità generale — la parte per la quale il governo esiste, e per il bene della quale soltanto esso ha diritto ad esistere. Da ciò abbiamo dedotta la massima che il vantaggio del popolo è la sola regola guidatrice a decidere tutte le quistioni di Stato.

Ma, comecchè questa massima venga generalmente ammessa, è riconosciuta da uomini e partiti differenti in diverse maniere. Vero è nondimeno che tutti consentono, come coloro che hanno fra mani il governo, debbano mirare agl'interessi del popolo. Ma pochi riflettono che ciò è l'unico scopo al quale dovremmo tendere nel librare una misura o istituzione contro un'altra. Che il popolo debba essere governato bene e a buon prezzo tutti concedono; ma il popolo dovrebbe essere governato anche nel miglior modo ed al miglior prezzo possibile. Il popolo non deve essere riconoscente per nessun miglioramento, privilegio o risparmio che faccia il governo, se qualche istituzione rimanga priva di forme — qualche diritto venga conteso — qualche spesa, non assolutamente necessaria, venga fatta. È questo il gran vero che i tempi moderni hanno insegnato, e che l'esperienza ogni dì sempre più illustra. Il popolo dovrebbe avere la maggior libertà che egli possa godere senza pericolo, e il governo al miglior prezzo possibile che basti a regolare i suoi affari. Ciò è un diritto che egli oramai fortunatamente intende; e però, meglio per i governanti se non indugieranno più oltre ad avvertirlo e satisfarlo.

CAPITOLO II.

PRINCIPII FONDAMENTALI DEL GOVERNO.

(Continuazione.)

Necessità di un Potere Supremo in ogni Stato. — Dichiarazione della frase Potere Supremo. — Sua divisione in Legislativo, Esecutivo, e Giudiziario, il primo de' quali comprende gli altri due. — Vari modi, coi quali il Supremo Potere può essere stabilito, distribuito, ed esercitato, donde la differenza fra una costituzione ed un'altra. — Una medesima costituzione può non essere la migliore per gli Stati in circostanze differenti. — Triplice divisione del Governo in Monarchia, Aristocrazia, e Democrazia. — Tali forme sono spesso mescolate insieme; benchè talvolta la loro congiunzione sia apparente. — Modi per cui una forma si trasmuta in un'altra. — Il progresso dell'educazione rende il popolo capace di governarsi da se. — In che consiste tale educazione. — Le sue conseguenze possono essere quelle di prevenire o far nascere la preferenza delle istituzioni repubblicane. — Condotta del popolo in vari casi, ne' quali esso ha un interesse diretto. — Errore di quelli che derivano il potere dal popolo, come se attualmente lo conferisse. — Il bene del popolo è lo scopo d'ogni governo; i governanti non hanno diritti separati e permanenti. — Opinioni erronee di Burke sopra tale subietto. — Principio Rappresentativo. — Repubbliche Greche. — Montesquieu.

Abbiamo finora dichiarati i principii fondamentali, sopra i quali poggiando il governo, torna vantaggioso, e per vero dire, essenziale ad ogni comunità, mentre diventa un dovere per tutti i cittadini ubbidire al Potere Supremo dello Stato. Abbiamo parimente mostrato che il bene pubblico costituisce la sola pretesa de' governanti a ripetere ubbidienza, e che tutti i poteri e privilegi loro, ed ogni cosa ch'essi posseggono oltre la proprietà privata, e oltre i diritti che hanno in comune con il rimanente de' cittadini, appartengono loro per il bene della comunità — in una parola che il bene del popolo è il solo oggetto da togliersi di mira in

ogni ordinamento di governo. Questa dottrina fondamentale è la pietra di paragone con la quale è mestieri giudicare ogni governo; e ogni istituzione deve sostenersi o condannarsi, secondo che trovisi sufficiente o deficiente a conseguire il suo scopo che è quello di promuovere il bene generale. Ci tocca ora di esaminare i modi diversi, onde gl'individui hanno tenuto, o distribuito ed esercitato il potere — in altre parole, le differenti specie di costituzioni, o forme di governo che esistono o sono già esistite nel mondo.

Da quello che abbiamo dimostrato, ci sembra evidente che in ogni Stato è necessario vi sia un Potere Sovrano qualunque — una autorità personificata in un modo qualunque, e specificatamente esercitata, ma per se stessa assoluta ed insindacabile. In questo tutti i governi concordano, e per l'indole stessa della cosa bisogna concordino; non essendo possibile concepire veruna forma politica, la quale in qualche parte del suo ordinamento non includa un potere assoluto. Imperciocchè, suppongasi che vi sia un sistema d'appello da un ufficiale ad un altro, da un consiglio ad un altro, da una corporazione di popolo ad un'altra, pure è necessario ve ne sia uno, il supremo di tutti, oltre al quale non vi possa essere appello di nessuna specie. O suppongasi che vi sia un sistema di limitazioni, così congegnato che nessuna persona o nessuna corporazione possa agire senza il concorso di alcun'altra o di più altre, quivi il supremo potere consiste nei corpi sindacantisi e limitantisi vicendevolmente, e la volontà sovrana e assoluta è quella di tutti insieme. O finalmente, suppongasi che il supremo potere di sindacato consista in tutta la comunità operante a maggiorità di voti, allora il Potere Sovrano viene esercitato dalla maggioranza. In ogni caso, adunque, esiste un potere assoluto e insindacabile in qualsivoglia comunità, e forma la base di ogni sorta di governo.

Egli è parimente chiaro, che quantunque il modo onde cotesto assoluto potere deve essere esercitato, possa essere stato determinato da norme stabilite in ciascuna comunità, nondimeno simili norme possono in qualunque tempo venire alterate e revocate, adottandone delle nuove invece di quelle: che anzi possono secondo l'occasione ammettere una eccezione nell'applicarle, e non per tanto, continuare il loro corso ordinario in tutti gli altri

casi. Non vi sono leggi che vincolino un potere essenzialmente supremo, tranne quei dati principii ch'esso ha stabiliti per servirsene di guida nella propria condotta; nel modo medesimo che un uomo, padrone di spendere il tempo e gli averi propri, o la salute e la forza fisica in qualsivoglia modo gli piaccia, può determinarsi a seguire un corso particolare di studi, o altro esercizio, o adottare un modo particolare di spendere il suo danaro, dal che egli può in ogni tempo recedere o in parte o in tutto, e seguire un corso affatto diverso, adottando principii onninamente differenti. Così non è cosa sopra la terra che possa vincolare l'esercizio del supremo potere negli Stati; e sia pure qual si voglia il sistema stabilito per esercitarlo, gli è lecito in ogni momento adottarne uno diverso.

In simil modo l'esercizio di siffatto potere non va soggetto a responsabilità nessuna. Chiunque ne è investito, sia qual si voglia l'individuo o il corpo, in cui il Potere Sovrano rimane, deve necessariamente essere insindacabile. In tal guisa, ove sia conferito ad una sola persona, essa, abusandone, non deve renderne conto a nessuno; se ad un Senato, diventa sovrano e non è responsabile ad alcuno; se ad una combinazione di persone o di corpi, formando insieme il Potere Sovrano, non vi è tribunale umano, che possa interpellarli intorno allo esercizio delle loro funzioni. Nasce sovente confusione circa a questo subietto nello adoperare i vocaboli *assoluto* e *supremo potere* in un significato diverso da quello, in che io adesso l'adopero. Talvolta l'usano per indicare un funzionario o un corpo, investito di altissimi attributi, ma non già della suprema e ultima autorità, come potrebbe dirsi che il primo magistrato in uno Stato libero governi, rimanendo tuttavia soggetto alle leggi: ma allora egli non tiene l'assoluto e supremo potere; esercita solamente talune funzioni; e se rimane sotto il dominio di leggi ch'egli non fa, ma per metterle in opera gli è mestieri ottenere l'assenso di altri, il potere assoluto o supremo non risiede in lui, ma nella congiunzione di lui e di coloro, il consentimento de'quali è richiesto per formare le leggi.

Il Potere Sovrano così esistente in tutti gli stati è diviso in Legislativo, Esecutivo, e Giudiziario. Egli è più strettamente giu-

sto considerare il potere legislativo come solo sovrano; perocchè quella autorità la quale possiede il potere di far le leggi, ha anche necessariamente il potere di dirigere e sindacarne l'amministrazione e la esecuzione. Nondimeno la surriferita divisione è ragionevole, e le tre sue parti sono sufficientemente determinate da giustificarci a considerarle come separate l'una dall'altra.

È d'uopo che le leggi di ogni comunità siano formate da qualche autorità che risieda in una parte conosciuta dello Stato, e che agisca in un modo conosciuto e uniforme, altrimenti il popolo non può sapere a chi debba egli prestare ubbidienza, nè quali di tempo in tempo siano i mutamenti nelle regole che devono governare la sua condotta. Ne' piccoli Stati i popoli possono da se esercitare tale importante funzione. Possono nei Consigli o nelle assemblee adunate in ogni improvvisa occorrenza fare e approvare delle regole onde guidare la propria condotta; le quali regole, finchè non vengano legalmente alterate, diventano leggi e sono obbligatorie per tutti, per coloro che le consentirono, del pari che per coloro che l'avversarono, o che non vi concorsero a farle, come le donne, i fanciulli, e gl'incapaci per infermità. Ma avendo ben presto l'esperienza mostrato che tale sistema semplice e spiccio, è inconveniente, e per vero dire, impossibile dove il popolo trovasi così numeroso, e il territorio tanto grande, che tutti i cittadini non si potrebbero ragunare in un luogo medesimo, o ragunandosi in un luogo medesimo, non potrebbero deliberare compitamente e liberamente, si è ricorso a vari artificii perchè il popolo possa ritenere nelle mani proprie tanto potere di far leggi quanto è compatibile con il buon ordine e la piena discussione. Spesso ci è entrata di mezzo anche la usurpazione. Un uomo, o una fazione, o uno o più corpi nello Stato, si sono impadroniti di quel potere, e hanno escluso il popolo più o meno, dal partecipare allo esercizio di quello. Or ora vedremo in che guisa sono stati formati questi artificii, e quali perfezionamenti la esperienza de'tempi andati ha fatti oggimai introdurre nella più solenne di tutte le umane faccende. Ci basti per ora notare, che in una forma o in un'altra, è forza che il potere legislativo esista in ogni comunità, e che esso formi la vera sovrana e assoluta autorità dello Stato.

Vi è uguale bisogno di provvedere perchè le leggi vengano effettuate — perchè ciò che la legislatura ha ordinato venga eseguito — e questo si chiama Potere Esecutivo. Esso complette l'amministrazione ordinaria degli affari della comunità; rappresentarla, cioè, nelle sue relazioni colle nazioni straniere; provvedere alla polizia e alla conservazione della pace; invigilare la amministrazione della giustizia in tutti i suoi rami; comandare le forze, ovvero provvedere alla difesa della patria; ed esigere le imposizioni richieste per le spese del mantenimento dello Stato.

Tutte queste funzioni sono esecutive, e possono essere riunite in una sola persona o in un corpo solo, ovvero possono essere divise fra molti. Anzi tutte le funzioni del potere esecutivo possono essere unite con quelle del legislativo; e parte dello esecutivo può rimanere nelle mani della legislatura. Non per tanto le funzioni esecutive e i poteri richiesti per esercitarle, sono egualmente necessari per lo andamento della cosa pubblica.

Abbiamo veduto, come una di tali funzioni esecutive sia quella di provvedere alla polizia, cioè alla scoperta e alla cattura degli offensori contro la legge, e agli altri procedimenti giudiciari — in una parola provvedere alla amministrazione della giustizia, onde impartire a ciascuno i beneficii e la protezione delle leggi; e punire i violatori di quelle — e questo, siccome ogni altro ufficio esecutivo, può essere separato dal rimanente. L'autorità esecutiva dello Stato può amministrare la giustizia, o delegare ad altri l'amministrazione; del modo medesimo la legislatura può esercitare da se tutte o parte delle funzioni giudiciarie. Nello stato rozzo della società il capo era legislatore, esecutore della legge e giudice. In ogni stato, tranne il rozzo, di società fu sempre costumanza che il supremo potere esecutivo della comunità eleggesse i giudici, i quali in nome di lui amministrassero la giustizia; e negli stati culti, il supremo potere giudiciario era spesso ritenuto dal medesimo corpo esercente la autorità legislativa, e così esso serbava nelle sue proprie mani questa parte di potere esecutivo. Non vi è ramo d'amministrazione di maggior momento alla prosperità del comune, di quello che sia il giudiciario — nessuno che maggiormente tuteli i conforti e quasi l'esistenza degli abitanti — e

avremo occasione di vedere come spesso sia avvenuto, che un sistema giudiciario, meglio congegnato che le altre parti della costituzione politica di un paese, abbia riconciliati i sudditi al governo, malgrado i grandissimi difetti che lo deturpavano, e gli abbia impediti dal rovesciarlo, o anche dal tentare qualche violenta misura a sradicare la continuazione de' suoi gravi abusi. Ha prodotto tale effetto coll'apprestare il grande beneficio positivo della giustizia, cioè proteggere la vita e gli averi.

Per le maniere diverse di stabilire, distribuire ed esercitare cotesti poteri — Legislativo, Esecutivo, e Giudiziario, — e diciamo solamente Legislativo ed Esecutivo (poichè essi soli li comprendono tutti), le differenti forme di governo, o specie di costituzioni vengono distinte l'una dall'altra. I loro meriti e i difetti dipendono totalmente dalla tendenza, che ha ciascuna, di assicurare il modo più salutare di fare le leggi, l'amministrazione più benefica delle leggi fatte, l'uso più vantaggioso de' mezzi del paese per i grandi fini di governo e di difesa; e poichè il gran principio regolatore di tali ordinamenti del potere è forza che sia sempre il promuovere la felicità della comunità tutta, la pietra di paragone onde far saggio di ogni costituzione qualunque, è semplicissima — la costituzione toglie ella al popolo più libertà di quello che è assolutamente bisognevole alla buona amministrazione della cosa pubblica? toglie ella al popolo più danari di quanti sono assolutamente necessari per sostenere un sistema di governo atto ad assicurargli protezione? In una parola, assicura ella al popolo, e col minor costo possibile di danaro e di soggezione, le leggi migliori, la più equa amministrazione di queste leggi, la più ampia sicurezza e dentro e fuori il paese? Un governo allora è perfetto quando si trovi in condizione di rispondere affermando a tali dimande, ed è sempre tanto migliore o peggiore quanto più si avvicini alla suddetta condizione o se ne allontani.

Ma quantunque tale sia il principio sopra il quale è mestieri che poggino tutti i governi, o almeno lo addimostrino, e tale sia il campione onde farne saggio, non ne siegue, però, che una data forma sia sempre la migliore e per ogni popolo, e in ogni condizione. Può, a modo d'esempio, avvenire pur troppo, che ragioni

soddisfacenti ci siano perchè un ordinamento peculiare dei poteri in uno Stato, sia, generalmente parlando, più utile che in un altro. Così ci è poco a dubitare che una forma popolare di governo sia vantaggiosa al paese dove essa è stabilita, liberando il popolo dagli abusi, apprestando parimente agli abitanti assicurazione contro gl'interni commovimenti, ed agevolando il governo a provvedere contro le aggregazioni straniere, potendosi giovare de' mezzi de' cittadini a difendere la patria. Suppongasi che noi dovessimo stabilire principii fondamentali simili a' seguenti, in generale essenzialmente veri, cioè che un governo popolare tende ad assicurare al popolo le migliori leggi, la più pura amministrazione di esse, la più grande sicurtà da' disordini interni e dalle aggressioni esteriori; la proposizione come massima generale di governo sarebbe vera: eppure potrebbe agevolmente accadere che essa diventi inapplicabile alle circostanze ed alla situazione di molti paesi, e per conseguente in essi la sua verità verrebbe a mancare. Perocchè potrebbe darsi che il popolo sia affatto incapace per ignoranza o barbarie, di partecipare alla amministrazione delle proprie comuni faccende; o che esso, comunque culto e per molti altri riguardi istruito, sia estremamente ignorante de' diritti e de' doveri politici, o per lunga abitudine di servaggio, sia onninamente avverso allo esercizio di quelle funzioni; anzi potrebbe dall'abitudine essere formato in guisa da esercitarle a suo proprio detrimento.

Finchè un popolo cosiffatto non abbia imparato molte cose, le quali non si possono se non lentamente imparare, e lasciando le sue abitudini di sottomissione, non abbia acquistate le abitudini di azione, governarlo con forme popolari non sarebbe possibile, avvegnachè invece di utile gliene verrebbe nocumento. Che anzi diventerebbe strumento d'oppressione, più presto che freno al dominio dispotico, sotto il quale il popolo è stato educato, potendo far cessare quelle stesse limitazioni, che in pratica si vedono adoperate anche sotto il più assoluto reggimento. Potrebbe apportare la tirannide di parecchi quasi-tiranni in luogo di quella di uno solo; potrebbe far nascere l'impero della canaglia; e finirebbe, probabilmente, con rendere praticamente il principe più potente

ed assoluto di quello ch'ei fosse innanzi, diventando il suo cuore muto a quei benevoli sentimenti ed abitudini di moderazione, cui era dianzi accostumato. In tal guisa la democrazia pura potrebbe essere il governo migliore — il più prossimo al governo perfetto — in un paese di grandissima estensione e di scarso numero di abitatori simile agli Stati Uniti di America, e nondimeno essere inadattabile a' territorii angusti e grandemente popolati delle nazioni europee. La politica è scienza eminentemente pratica e sperimentale. Non c'insegna, non ci permette, d'applicare le massime generali senza tener d'occhio le circostanze più di quello che la scienza della meccanica pratica insegni o permetta allo ingegnere nel formare le sue macchine, secondo certi calcoli o figure sopra la carta, senza tener di conto la frizione, o la resistenza dell'aria, la forza o la elasticità de' materiali. I principii generali di tali scienze sono d'ammirevole giovamento; ma è duopo farne l'applicazione sotto la guida della saggezza pratica, la quale consiste nel conoscere quando e dove si debba seguire una data regola o farne una eccezione che l'escluda affatto, o servirsene con modificazione conforme alle circostanze variabili de'diversi casi. Inoltre, anche trovata la miglior forma di governo, qualora si osserva che uno Stato giustifichi non che richieda adottarla, a preferenza della costituzione esistente, non ne segue che siffatto mutamento debba repentemente effettuarsi; e ciò per due ragioni: non solo la resistenza da farsi dalle parti interessate diviene nociva ed è da evitarsi, ma una graduale alterazione dello stabilito ordine di cose è molto migliore, anche potendo produrre il mutamento per via di desiderii e senza alcuna lotta o rischio di non riuscita. Dopo che le cose sono state in un dato modo ordinate, tutte le parti del sistema armonizzano con quello ordinamento, e per conseguenza un rompimento improvviso diventerebbe nocivo, ed impedirebbe quel bene medesimo che erasi voluto ottenere mutando. Bisogna considerare con scrupolosa cura il vero e non l'apparente computo de' carichi che si aggravano sul popolo ne'diversi sistemi governativi, in ciò che riguarda la restrizione de'diritti naturali e le contribuzioni fatte pagare sugli averi. Talune restrizioni paiono assai più oppressive di quello che

veramente sono; e la cosa medesima riescirebbe intollerabile in un paese, laddove sarebbe poco sentita in un altro; e agevolmente sofferta in un'epoca di civiltà incipiente, diventerebbe insopportabile al popolo in un'altra epoca di maggiore cultura, e sviluppo sociale. Così nel computare il danaro da pagarsi al governo non solo debbe considerarsi in che proporzione esso stia ai mezzi nazionali, ma anche il modo d'ottenerlo; ciò che si ottiene con quel danaro; la specie di servizio che si compra; la necessità di tale servizio nelle circostanze peculiari del caso; come si adatti al generale sistema politico; e sopra tutto il suo scopo, comecchè costoso, di prevenire spese più grandi e danni peggiori d'ogni spesa: cose tutte che è d'uopo scrupolosamente ponderare innanzi che si giudichi intorno ai meriti di un sistema politico.

Con tali cautele il principio da noi stabilito può essere sanamente considerato come l'unico che dovrebbe dirigere tutte le nostre deliberazioni intorno alle varie forme di governo. Quel principio scaturisce immediatamente dalla dottrina fondamentale, che ogni governo esiste per il bene del popolo, per l'amministrazione delle cose del popolo e dentro e fuori, e in pace e in guerra. Qualunque forma di costituzione che assicura maggior copia di siffatti beni, al minor costo possibile, deve senza fallo essere la più desiderabile; e l'introdurla in una data nazione deve essere scopo degli abitanti, purchè si abbia riguardo alle circostanze peculiari del paese — ed è tal considerazione, che, conforme apparirà dalla maggior parte degli esempi, tocca più presto il modo di produrre il mutamento, e il tempo per produrlo, che la sostanza della questione: se quel mutamento sia tale che vi si debba o non vi si debba aspirare.

Non vi può essere errore più grave di quello d'inferire dalle modificazioni che siamo venuti notando, non essere utile di esaminare i principii del governo e le varie forme in cui esistono o sono esistiti nel mondo. Potrebbe egualmente affermarsi che le teorie della meccanica sono inutili allo ingegnere. Da cosiffatto esame raccogliamo la conoscenza di quelle dottrine che dovrebbero servirci di guida nel giudicare se i cangiamenti sono necessari, e se sono eseguibili e utili. Nessuno uomo politico può essere sicuro

di appoggiare le sue misure sopra solide fondamenta, ove egli primamente non conosca i principii fondamentali della scienza; allo esame de' quali adesso dobbiamo più strettamente venire.

Tre sono le grandi divisioni, in cui possono classificarsi i governi, secondo le mani nelle quali è posto il Potere Sovrano. Può esserne investito un solo uomo, o una classe particolare della comunità, o la comunità stessa. Nel primo caso il governo si chiama *monarchia*, dal vocabolo greco che significa impero d'una persona sola; la parola *dispotismo* (dalla voce greca *despota*, che vale *padrone*) importa egualmente l'assoluto illimitato potere di un solo signore; ma nell'ordinaria favella tale vocabolo vale abuso del governo monarchico, e non mai una forma separata di quello. Nel secondo caso si dice *aristocrazia*, voce tolta anch'essa dal greco, la quale significa potere o prevalenza delle classi migliori o più alte — letteralmente, migliori per virtù — ma praticamente, superiori per autorità. Dove pochi uomini di siffatte classi — un numero scelto o un corpo subordinato — tengono esclusivamente l'impero, si chiama *oligarchia*, vale a dire governo di pochi; ma questo è piuttosto abuso della forma aristocratica, che una forma distinta di governo, come dispotismo è abuso della forma monarchica. Nel terzo caso dicesi *democrazia*, dalla espressione greca significante potere o prevalenza del popolo — e talvolta *repubblica*, dalla voce latina significante cosa pubblica, ovvero interesse del popolo, quantunque la parola repubblica includa anche le aristocrazie.

Affinchè ciascuna di coteste forme di governo sia pura e perfetta nella propria specie, il Potere Sovrano non solamente dovrebbe essere congegnato in una delle tre sopraddette maniere — collocato in uno di questi tre corpi o autorità — ma collocatovi esclusivamente e senza limitazione nessuna da parte degli altri. Una monarchia pura o assoluta importa che il Sovrano debba tenere intero il potere supremo, legislativo ed esecutivo, nella sua propria persona, senza che altro individuo o corpo nello Stato ne partecipi. Se il suo potere è partecipato da altri, o se egli esercita le sue funzioni soggetto ad alcuna limitazione, tale governo non è monarchico puro, ma misto, e tiene tanta parte delle due altre forme in proporzione che al potere e al diritto di sindacare

partecipino alcuni o tutti gli altri membri della comunità — piegando nel primo caso verso l'aristocrazia, e verso la democrazia nell'altro. In simil modo se l'aristocrazia divide la propria autorità col popolo, o concede che il popolo, o alcuno altro individuo ch'ella non ha potestà di sindacare, limitino le sue azioni, tale governo non è aristocrazia pura, ma mista — e così avviene parimente della democrazia.

Bisogna, non pertanto, considerare che per derogare alla purità di qualunque delle surriferite forme, e costituire un governo misto, la divisione del potere è d'uopo che sia reale e non soltanto nominale o apparente — la qual cosa importa, che il potere supremo deve essere effettivamente diviso, non mai in virtù di un ordinamento fatto volontariamente dalla parte che possiede il suddetto potere, e sussistente finchè gli piace di farlo sussistere. Così se il monarca in una monarchia pura o assoluta, deputa un Consiglio ad amministrare una parte degli affari, o ad avvertirlo nello adempimento de' suoi doveri, o a deliberare sopra certi negozi e deciderne, purchè quel Consiglio derivi dal monarca l'autorità sua, e possa essere da lui disciolto, ed egli si tenga vincolato dalle decisioni di quello finchè gli piaccia di assoggettarvisi; ciò non rende la monarchia menomamente mista o limitata. Il Consiglio è creatura del monarca ed esercita una potestà delegatagli dal monarca, il quale ad ogni momento potrebbe riassumerla a se: è servo e ministro e null'altro, e non ha esistenza indipendente, non esercita nessun sindacato reale, e non ha la menoma partecipazione al Potere Sovrano.

Lo stesso potrebbe affermarsi dell'aristocrazia. Nessun governo aristocratico potrebbe esistere senza delegare i suoi poteri esecutivi ad individui, non solo come governatori di provincie — perocchè una provincia potrebbe governarsi da un Corpo come il rimanente dello Stato — ma è necessario servirsi degl'individui nello esercizio di ogni ramo del potere esecutivo nel centro dello Stato, nella metropoli egualmente che ne' distretti più rimoti del paese. In tal guisa il governo della metropoli richiedesi per amministrare la polizia, per provvedere alla difesa, e a dir tutto in una parola, per eseguire le leggi fatte dal Corpo

imperante, e anche per attuare la sua volontà in quanto alla esecuzione di quelle leggi. Ma la esistenza di tale individuo e i poteri ch' egli esercita non mischiano affatto alla forma aristocratica (supponendola stabilita nel modo surriferito) nessuna parte di principio monarchico, perocchè l'ufficiale esecutivo è puramente il servo dell' ordine imperante o privilegiato, e non ha potere nessuno indipendente da quello. Così la democrazia non si avvicina affatto alla monarchia, avendo certi ufficiali di grande potestà e autorità, deputati ad eseguire le leggi; nè si fa in nulla aristocratica, avendo un Consiglio o un Corpo altro qualunque rivestito di certi privilegi, purchè tal Corpo sia totalmente elettivo, e creato dalla maggioranza del popolo; e purchè non esista nella comunità classe nessuna che possegga privilegi non pertinenti al popolo. A questo modo la repubblica romana, supponendo che essa sia stata in qualche epoca democrazia pura, non lo era meno perchè aveva due Consoli investiti delle funzioni del potere esecutivo; essi erano elettivi e tenevano il loro potere per delegazione del popolo. Ma Roma era una repubblica mista o aristocratica, perocchè eravi un ordine di persone privilegiate nello Stato, al quale ordine non era dato a ciascuno di appartenere a suo libito, o esservi ascritto per nessun atto suo proprio.

Questa osservazione, che riguarda l'apparente mistura o divisione del potere, dove non esiste partizione reale, richiede d'essere maggiormente dichiarata, come quella che è importantissima nelle sue conseguenze, secondo vedremo in progresso.

In una monarchia la scelta di un Consiglio fatta dal Sovrano, onde giovarsene nello adempimento del proprio ufficio, o per metterlo a parte nello esercizio del potere, non deroga dal suo potere, e non rende misto il governo. Difatti la delegazione delle funzioni giudiciarie ai giudici deputati dal Sovrano, non rende mista la monarchia, fino a tanto che tali giudici siano rimovibili a piacere del Sovrano. Ma, ove siano ereditarii, o tengano l'ufficio a vita, il principe ha un freno effettivo; e la esistenza di un Corpo, investito di certi poteri e indipendente dal Sovrano, ne limita il potere in una cosa essenziale, e rende la monarchia non pura o assoluta, ma mista. Nonostante, non usa chiamare col

nome di monarchia mista un governo, nel quale il principe non sottostà a un freno maggiore di quello che deriva dalle funzioni esercitate da giudici, anche eletti a vita dal principe stesso. Un corpo di giudici ereditari non renderebbe misto il governo nell'ordinaria significazione del vocabolo. La semplice esistenza di giudici a vita — nominati primamente dal principe — è senza dubbio una certa limitazione del potere di lui, ovvero del modo di esercitarlo; nondimeno, generalmente parlando, non fa riguardare la monarchia come mista o limitata: perocchè le limitazioni derivanti da tale ordinamento giudiciario, sono, a dir vero, poco più che nominali, potendo il principe scegliere strumenti cosiffatti da servirsene a suo talento, mentre nessuno ha potestà di sindacare la scelta ch'egli fa.

Dall'altro canto può esistere, e comunemente esiste, un freno veramente positivo per il Sovrano nelle monarchie assolute — il quale, ciò non ostante, non fa che nel linguaggio comune si chiamino miste o limitate —. Alludiamo alla esistenza di un Corpo d'individui, distinti dagli altri per lo esercizio dei doveri religiosi, i quali formano ciò che si dice *gerarchia* o governo di uomini sacri, ovvero preti. Se costoro sono creati o rimossi dalle loro funzioni a libito del Sovrano, non partecipano direttamente del suo potere, e non limitano affatto la sua autorità. Ma se, come generalmente avviene, essi sono inamovibili, e più ancora se il principe non li deputa egli stesso al loro sacro ufficio, essi esercitano un affrenamento effettivo sopra di lui, perchè posseggono non solo qualche potere diretto, ma una grandissima influenza sul popolo, ed eziandio parlano al monarca stesso a nome di Dio, armati dai terrori ch'essi derivano dall'indole del loro ministero. Il principe si studia sempre di rendersi amici i preti, e di ingraziarseli facendoli partecipi della sua autorità, partecipi dei guadagni, che in forza di quella autorità, egli può ottenere dal suo popolo. Talvolta se ne serve come di strumenti, e ne assorbe il potere ascrivendosi all'ordine loro e diventando il gran-prete, ovvero capo de'preti. Ma dove egli non è tale, la esistenza dell'ordine sacerdotale limita il Potere Sovrano — e veramente rende il dispotismo puro, qualcosa di misto o di partecipante di aristocratico o di oli-

garchico, benchè ad un simigliante governo non si dia usualmente quel nome.

Inoltre la purità della forma democratica non scema, nè il governo si fa misto per gli ordinamenti fatti a fine di abilitare un numeroso popolo, sparso per uno esteso territorio, ad amministrare i propri negozi. Esso a tale scopo potrebbe deputare i poteri legislativo, esecutivo e giudiciario, ad individui o a Corpi; potrebbe accontentarsi che di quei poteri vengano investite certe parti della comunità, senza che nella intera nazione rimanga altro che quello di eleggere queste parti deputate a governare; e nondimeno il governo è democratico puro, perchè il popolo altro non fa che un dato ordinamento per delegare il proprio potere a dei servi, ministri, rappresentanti, deputati o in qualunque altra maniera si vogliano chiamare — perchè non esiste Corpo o individuo nella comunità, che abbia potere indipendente dal popolo — e perchè il popolo, così facendo, non ha inteso partecipare il suo proprio potere ad uomini ch'egli non potrebbe sindacare, ma ha deputato taluni ad esercitare l'autorità sua.

Egli è quindi chiaro che simili ordinamenti fatti in ciascuna delle tre forme pure di governo, per agevolare lo andamento delle faccende dello Stato, e per lo esercizio del Potere Sovrano, non iscemano la purità di nessuna, nè rendono misto il governo. Che anzi il principe può essere più assoluto, e i nobili essere più potenti in conseguenza di cosiffatti ordinamenti — di cosiffatte delegazioni di autorità — e in tal guisa ogni forma di governo, invece di farsi mista, potrebbe diventare più pura per mezzo degli espedienti dei quali si sta ragionando. Ciò, ad ogni modo, può accadere quando il Corpo sovrano dello Stato si studia di tenere il potere governativo, il diritto assoluto di sindacato nelle proprie sue mani; e poichè ciò non è agevole fare per lungo periodo di tempo, perchè la debolezza umana da un canto, e l'umana ambizione dall'altro sono fatte per soffrire e per usurpare, è avvenuto che tali ordinamenti in molti, in moltissimi casi, col volgere degli anni, hanno poste le fondamenta di poteri distinti e indipendenti, di Corpi o individui nati nel seno della comunità, i quali in fine si son fatti partecipi della autorità suprema, ed hanno

a poco per volta trasmutata la forma pura in una forma mista di governo. Tutti coloro, ai quali sono conferiti certi dati poteri, sono naturalmente propensi a estenderli a cose straniere alle loro attribuzioni; tutti coloro ai quali una data autorità è stata affidata a tempo, si studiano di ritenerla quanto più lungamente possono.

Le parti investite di potere indisputabile, le autorità costituite dello Stato, diventano naturalmente spensierate, pigre, indolenti; cosicchè in processo di tempo e si fanno delle usurpazioni e si soffrono. In tal modo quando il principe per fuggire ogni incomodo, deputava ministri a governare in suo nome, e questi acquistavano influenza, ritennero il potere nelle proprie mani più lungo tempo di quel che dovevano, e cessato il loro potere diretto, continuarono a mantenere la loro influenza. Uno insigne esempio di ciò si trova nell' India, dove il ministro (o Peishwah) del re de' Mahratti — in altri tempi potentissima nazione — è diventato Sovrano ereditario, che tiene il re in una specie di schiavitù civile. Così in Francia i *maires* del Palazzo reale per un lungo periodo di tempo esercitavano il potere supremo in nome dei re, generalmente uomini di debole intelletto, ai quali non era concesso governare da se.

Oltre a ciò, allorquando il Sovrano, onde essere aiutato e reso più forte contro il popolo, conferì gradi e ufficii influenti a talune classi, ed allorquando poi volle privarle della importanza che avevano acquistata, non gli fu più possibile; mentre esse dappoi adoperarono la loro autorità contro il Sovrano e fecero usurpazioni a detrimento della sua prerogativa. E più ancora quando per simiglianti fini egli investì o individui o Corpi di certi privilegi indipendenti, ciò bastò perchè le classi privilegiate s' inalzassero ad una subordinata importanza in guisa da diventare rivali dello stesso Sovrano. In tal modo gli ordini aristocratici nascevano nelle monarchie pure, e pervenivano ad ottenere partecipazione al potere supremo, affrenando principe e popolo, e rendendo mista la monarchia, che era già pura ed assoluta, benchè il vocabolo *misto* comunemente si adatti a quelle monarchie, dove i popoli hanno acquistato diritto di limitare le voglie assolute del principe,

e i patrizi tengono un potere diretto. Non si possono chiamare limitazioni effettive se non quelle che le aristocrazie indipendenti impongono al principe, al quale è studio precipuo e perpetuo, frustrare il potere e limitare le usurpazioni di quelle.

In questo modo nella più parte degli Stati europei, il principe per gelosia de'nobili che avevano acquistata una autorità distinta e indipendente, concedeva privilegi alle città, creando in tal guisa un Corpo d'indole democratica, e per dir meglio, d'origine democratica ma d'indole oligarchica, per contrabilanciare i nobili; e quando il progresso del sapere e del commercio, e lo incremento della ricchezza nel popolo, rese quel Corpo più pericoloso di quello che fosse l'aristocrazia, il Sovrano collegavasi co'nobili, e convertiva il governo in una mistura di monarchia e d'aristocrazia — specie di governo il quale tendeva a tenere supremo dominio sul popolo. Se non che cotesta sorte di governo, dove gli ordini privilegiati non hanno partecipazione diretta al governo, non si chiama comunemente misto, ma si addimanda Monarchia Costituzionale, per distinguerla da un governo assoluto e dispotico.

Similmente i governi aristocratici e democratici hanno cangiata l'indole loro usurpando dal potere supremo. Talune classi di uomini ottenevano privilegi nelle democrazie, e seguitavano a tenerli contro volontà del popolo, e così partecipando alla autorità suprema, facevano pel governo una democrazia mista. Difatti, non si conosce un solo esempio (tranne la repubblica degli Stati Uniti di recente stabilita) il quale dimostri che la predetta mistura non sia avvenuta poco dopo la fondazione di un governo democratico, perocchè spesso alcuni ordini di cittadini riuscivano a ripigliare gli antichi privilegi, de' quali lo stabilimento di quel tale governo gli aveva privati. Così di frequente nelle aristocrazie e nelle democrazie, gli ufficiali impiegati dallo Stato, hanno estesi i loro poteri, ed acquistando autorità personale, o sono riesciti a sovvertire i governi originali e sulle ruine di quelli inalzare una monarchia, o hanno diviso con la nazione o con gli ordini privilegiati il Potere Sovrano, formando in tal modo una monarchia mista, ovvero nel primo caso una monarchia aristocratica, nell'altro una democratica. È questo il

pericolo, al quale in vero rimangono grandemente esposti que' tali governi, specialmente quando confinano con altri Stati, poichè allora essendo inevitabili le guerre, un capitano valoroso estende il suo potere personale durante il tempo del comune timore, e quindi con la fortuna delle imprese militari, o respingendo formidabili invasioni, o allargando i confini dello Stato con la conquista di paesi stranieri, finite poscia le ostilità, gli torna agevole serbare il suo potere, con l'aiuto de' suoi soldati, onde assumere in persona propria un' autorità o esclusiva o mista, che spesso gli riesce di trasmettere ai suoi discendenti. Siffatto pericolo alla esistenza di governi repubblicani è tanto meno da temersi quanto, per la naturale estensione del paese, come avviene nell'America settentrionale, ovvero per il progresso morale e civile de' popoli, come avviene in Francia e in Inghilterra, le operazioni guerresche diventano meno probabili: e siffatto pericolo per il Governo, al pari degli altri mali della forma repubblicana scemeranno di certo, a misura che il popolo diventi più educato e più atto a governarsi da se.

Nell' affermare, tuttavia, come il progresso che fa il popolo nella *educazione* e nella capacità di *governarsi da se*, scemi i rischi che potrebbero corrersi nell' affidargli il Governo, è d' uopo stabilire con estrema cura la vera significazione di tali vocaboli. L' educazione non comprende semplicemente le parti elementari di ciò che sul continente si chiama *istruzione primaria*, cioè leggere, scrivere e conteggiare; questi non sono che gli arnesi o strumenti necessari agli uomini per avviarsi al sapere, e in certa guisa, dopo acquistato, servirsene: sono più presto mezzi per istruirsi, che l'istruzione medesima. L'educazione parimente non significa, nel senso lato che si attribuisce comunemente al vocabolo, le sole cognizioni che si acquistano nelle scuole o ne' collegi, come sarebbero le lingue antiche e i rami diversi di scienza che generalmente vi s'insegnano. È necessario che imparino la scienza morale, e soprattutto la filosofia politica, perchè gli uomini si possano chiamare educati per il mondo, e atti a partecipare al maneggio delle faccende della propria patria. È necessario che si studi la storia delle altre nazioni e de' tempi andati; si esamini l' indole del Governo e vi si mediti

sopra; si osservi diligentemente l'esperienza del nostro e degli stranieri paesi, e si ponderino con accuratezza e con calma le conseguenze che se ne deducono. Poichè non si può progredire davvero nella scienza politica, senza che nella mente dello studioso rimanga una profonda impressione della difficoltà e importanza del subietto, de' gravi pericoli ai quali le stravolte teoriche espongono lo Stato che le adotta, de' gravissimi rischi a cui si espone quel popolo che con fretta, prematuramente, e senza la più grande circospezione e la più sottile deliberazione muta le proprie istituzioni; chiunque si dedica agli studi politici si accorgerà, nel percorrere il processo della scienza, che una nozione superficiale de' principii e de' particolari di quella, è peggio forse dello stesso ignorarli; e non gli sarà grave applicarvisi con calma, con pacatezza, con diligenza. Appena avrà fatto un solo passo innanzi che si accorga quante fiduciose asserzioni di uomini interessati, di fazioni intriganti e ingannatrici, formano il rovescio della verità — quanti speciosi errori s'insinuano per tutti i rami diversi di quella scienza — e quanto pieni di pericolo sono errori siffatti. Ciò, innanzi tutto, lo ammaestrerà a procedere cauto e diffidente nelle teoriche de' visionarj e degl' impostori. La saggezza, e per vero dire, il debito di pensare da se con esatta conoscenza in ogni questione, ch'egli è atto a sciogliere, apparirà manifesto; ed egli non sarà di leggieri fuorviato dagli altri, nè patirà ch'altri gli detti le sue proprie opinioni e gli prescriva il modo di pensare e di agire. Si accorgerà tosto come sia cosa salutare e convenevole lo ascoltare rispettosamente le opinioni degli uomini savi e dabbene, di coloro i quali hanno più grande dottrina, maggiore esperienza e più potente ragione di quello ch'egli ne abbia. Si accorgerà che nella politica come in ogni altra scienza, è cosa utile e sana giovarsi della abilità e dottrina degli uomini sperimentati, e ne riceverà con rispetto i suggerimenti, purchè sia sicuro ch' essi vengano dati con onestà e senza scopo di peculiari interessi. In tal modo imparerà ad essere deferente all'autorità, come cosa convenevole e sana, e a ridersi delle follie di quegli esseri superficiali, che spregiando affatto i grandi maestri della sapienza, i quali formano l' ammi-

razione del mondo, mettono su le indigeste speculazioni di pretendenti stolti e procaci, come norme direttrici di condotta. Si accorgerà pur troppo, e la stamperà in mente, della grande differenza che esiste tra il seguire la traccia degli altri in guisa da rendersi loro strumento, e il rispettare la loro saviezza e giovarsi della loro intelligenza, e ponderare le conclusioni alle quali la esperienza e la riflessione li hanno condotti. La sapienza dei vissuti in altre epoche anteriori, non verrà rigettata come sussidio o anche come autorità, a menochè torni evidente che le condizioni dello Stato siano cangiate, e vi si siano introdotti ulteriori miglioramenti in guisa da rendere le misure de' secoli trapassati, inapplicabili al nostro. Di tale specie deve essere lo studio, che solo potrebbe apprestare quella educazione onde è mestieri che il popolo si apparecchi per governarsi da se; il quale non si rende atto a ciò con la sola istruzione acquistata nel surriferito modo, ma con la virtù, con la cautela, la prudenza ed abnegazione, divenute abitudini tanto nel ragionare quanto nell'operare, abitudini che nascono da grandi conoscenze, e da lunga riflessione. Un popolo siffattamente educato acquista disciplina ed istruzione; diventa regolato ne' suoi sentimenti e migliorato nella intelligenza. La cautela e la moderazione gli divengono famigliari, ed operando o astenendosi impara sempre. Conoscerà il proprio terreno dove aggirarsi, non oserà varcarne i confini, nè correrà il rischio d'invadere l'altrui. Sentendo come l'interesse comune richieda che tutti i poteri nello Stato esercitino la propria autorità senza interrompimenti, e adempiano al proprio debito, presterà ubbidienza, quand'anche le proprie voglie rimanessero contrariate e le proprie opinioni poste in non cale; e conoscendo come il maggior bene della comunità risulti dal mantenere gli ordinamenti generali fatti per il bene comune, procederà più lento a cercare vantaggi temporanei o parziali a costo di gravi e durevoli perigli.

Era mestieri estenderci tanto a spiegare ciò che intendesi dicendo, che un popolo possa educarsi per le istituzioni repubblicane; ma egli è anche mestieri aggiungere, che supposto il suo perfezionamento esser tale quale richiedesi, non risulta da ciò che in un dato paese si debba preferire la forma democratica a tutte le

altre forme di governo. Molta scienza politica non che lunghe abitudini di riflessione potrebbero condurre a un risultamento affatto contrario. L'adattare tutte le istituzioni esistenti ad un'altra forma, come sarebbe la monarchica; e i gravi inconvenevoli e anche rischi di rovesciare un sistema per appigliarsi ad un altro, al quale nessuna di cotali istituzioni potrebbe essere adatta, sono cose sì manifeste da non rimanere inavvertite dal popolo. Avrà di certo imparato di quanto poca importanza siano i soli nomi per l'ordinamento di un sistema politico; di quanto poco utile alla sua felicità siano le nude teoriche del governare, e i progetti che poggiano sopra i ragionamenti speculativi del diritto; e quanto torni vantaggioso al suo interesse lo studio del come praticamente opera la gran macchina del Governo. Ciò possibilmente lo persuaderà a ritenere molte cose, alle quali, ragionando, avrebbe delle obiezioni da fare, e a non porre a repentaglio nessuno de' vantaggi risultanti dalla Costituzione oramai formata e attuata, massime qualora sia agevole correggerne i difetti, e supplirne i mancamenti. In conseguenza dunque del progresso che il popolo possa aver fatto nella educazione politica, gli è possibile che diventi maggiormente disposto a ritenere il Governo monarchico.

Possiamo formare qualche congettura in quanto agli effetti che produrrebbe nella condotta e nelle mire del popolo rispetto alla forma del Governo, l'avere imparato la struttura e le funzioni de' sistemi politici, dall'osservare come esso in uno stato di una moderata educazione generale si condurrebbe in quelle materie — come sarebbe una società di beneficenza, un club, una sala di lettura, una istituzione di meccanica — delle quali intendesse l'indole e lo scopo, e ne sentisse interesse e ne volesse la riuscita.

Non vi apparirà disposizione ad adottare inconsiderate misure, non indifferenza a ciò che produce solidi vantaggi, non propensione a seguire strambi proponimenti, o a porre fiducia in capi violenti e spensierati, o ad ammirare parlatori speciosi; e sarà invariabile la deferenza tributata ad uomini di estesa istruzione, doviziosi, e anche semplicemente cospicui per grado, in tutti i casi che essi si porranno in comunicazione col popolo. Non si

opporrà a che del potere venga investita una parte di popolo, o un solo individuo, si sottometterà a qualunque freno, a qualunque ordinamento, quand'anche fosse spiacevole, purchè lo reputi conducente allo scopo prefisso. È tale lo effetto che risulta dalla piena conoscenza della cosa, e della coscienza del proprio interesse. La sola differenza che esiste fra la specie d'interesse sentito in simiglianti casi, e lo interesse che i cittadini di una grande comunità sentono per il pubblico bene, si è che il secondo è in qualche modo più debole del primo. Ma il frutto immediato di migliore istruzione e della buona educazione politica deve sempre essere quello di far sentire allo studioso la grande importanza di quegl'interessi che l'ignorante giudica remoti e triviali; di renderlo accorto come nel bene di tutto lo Stato, siano veramente compresi gl'interessi degl'individui che lo compongono.

Abbiamo finora considerata la formazione della società civile e i principii fondamentali del Governo, più presto affermando che provando come il bene generale del popolo sia il solo scopo finale di ogni Governo. La verità di ciò è tanto evidente da non richiedere, anzi quasi da non ammettere pruova; ed apparirà chiaro che quei ragionatori che l'hanno per avventura negata, ed hanno sostenuto i diritti de'governanti come aventi separata e sostanziale esistenza, mischiano ai loro argomenti qualche sofisma, e confondono i titoli conferiti per il bene comune a certi individui, o famiglie, o classi, coi diritti, propriamente detti, che appartengono loro come tali. Così nessuno nega essere esatto nella nostra Costituzione mista, parlare di diritti della corona, o di diritti del re, e di diritti della casa reale; ed anche porli in opposizione coi diritti delle alte classi dello Stato. E ciò veramente è linguaggio accurato e proprio, perocchè il nostro sistema politico è composto di un re e di due altri Stati, e il Potere Sovrano è collocato non in uno o in due di questi tre, ma in tutti tre insieme, operante ognuno dentro i suoi proprii confini; donde necessariamente risulta che dobbiamo riguardare ciascuno di questi tre poteri come se fosse indipendente dagli altri due, e per serbare la sua esistenza separata, cioè per mantenere la struttura mista del Governo, dobbiamo supporre che il potere regio, egualmente che

gli altri due, abbiano diritti, o se ne servano, come se fossero diritti separati, indipendenti e sostanziali. Ma sarebbe gravissimo errore supporre che tali diritti fossero conferiti solo per l'ingrandimento e beneficio della parte, cioè a dire dell'individuo a cui è stata affidata la corona. In simil guisa potremmo supporre che i Membri delle due Camere del Parlamento tengono i loro privilegi per loro proprio e privato vantaggio. A dir vero ogni pubblico funzionario possiede certi diritti, ma li possiede in virtù del suo ufficio e non per il bene di se stesso, bensì di coloro a vantaggio de' quali quell'ufficio trovasi istituito. Non è possibile nelle cose umane fare un'astrazione tale che rappresenti il pubblico disgiunto dall'ufficio, o l'ufficio disgiunto da colui che ne è investito. Generalmente quindi non si dice che i diritti dell'ufficio appartengono o al pubblico o all'ufficio; nè che il pubblico o l'ufficio gli esercitano, e gli proteggono, perchè mantenerli e difenderli spetta soltanto all'individuo che tiene l'ufficio; anzi difenderli è parte de' suoi doveri officiali. È questo il vero e pieno significato della controversia dall'una parte e dall'altra; e come tante altre dispute, la non esisterebbe ove le parti avessero principiato dal definire le espressioni che esse volevano adoperare, onde venire speditamente ad intendersi intorno alle proposizioni che ognuno voleva sostenere.

Ma soventi volte accade che sotto il velo dell' ambiguità lasciata nelle proposizioni medesime, le parti opposte nel disputare non manchino mai di trarre conseguenze da' loro principii — corollarii dalle loro proposizioni — d' indole differentissima; conseguenze e corollarii che rimangono irreconciliabili fra loro, e tanto lontani dall'essere egualmente serii che o l'uno o l'altro è forza sia falso. Tali conseguenze, almeno una di esse, vengono dalla forma non bene esplicata delle stesse proposizioni, e sono fondate sul supposto che le proposizioni siano affatto differenti da quello che si è trovato essere di fatto, dopo di essere state debitamente spiegate: la qual cosa richiede ulteriori dilucidazioni.

Coloro i quali sostengono che il Governo è stabilito solo per il bene del popolo, e che i diversi ordini dello Stato, re, nobili, Corpi pubblici, non hanno diritti separati e indipendenti, ma ten-

gono tutti i loro privilegi come fedecommesso del paese, sono affatto coerenti a se medesimi, concludendo che nello esercizio di tali diritti debba aversi riguardo al solo interesse pubblico, e che gl'individui che ne sono investiti, possono onestamente godere dei loro privilegi come immunità o poteri separati a loro vantaggio personale, tanto quanto tal godimento conduce al bene del popolo. Ma i propugnatori della opposta dottrina, i quali ritengono, che esistono diritti nel re, a modo d'esempio, quelli ch'egli possiede in qualità di Sovrano del popolo e per suo proprio vantaggio, quantunque non vagliano affatto a sostenere cotale proposizione senza ammettere che *suo proprio vantaggio*, spiegato, significa vantaggio dello Stato, nondimeno allorchè scendono a ragionare intorno alla loro dottrina e ne deducono conseguenze pratiche, dimenticano la data spiegazione o qualificazione, e considerano i diritti del re appartenergli individualmente come tale, non in virtù del suo ufficio, ed affermano esserne investito per il suo bene personale, non mai per il bene della comunità. Non è possibile, ragionando, inciampare in errore più grave di questo. Cotesti ragionatori confondono la capacità politica con la personale, la individuale con la rappresentativa; confondono l'interesse di beneficio proprio con quello di semplice fedecommesso; essi attribuiscono alla persona una pròprietà come se veramente le appartenesse, mentre di fatto appartiene ad altri, per il bene dei quali quella data persona opera come fedecommissaria. Cotesti ragionatori considerano la comunità come un infante incapace di governarsi da se, e quindi nel bisogno di porre gli affari propri nelle mani d'individui, i quali agiscono come i tutori o i tribunali agiscono per gl'infanti: ed argomentano come se le persone deputate a supplire al difetto di capacità della parte, fossero esse medesime la parte, ed avessero tutto l'interesse del beneficio nell'affare. Inciampano in un errore anche peggiore; cioè trovano persone deputate dalla comunità, ovvero alle quali la comunità per utile proprio si sottopone con acquiescenza, e concludono che tali persone sono esse medesime le parti interessate, anzi le sole interessate. Di guisa che non sarebbe più grave errore quello di chi riguarderebbe il depositario come assoluto padrone della proprietà affidatagli, o il tutore come padrone

degli averi del suo pupillo, o l'agente come padrone delle rendite di colui al quale egli serve.

I nomi celebri di coloro che hanno sanzionato un tanto errore non valgono a farlo considerare come verità. Burke, le opinioni del quale erano fuorviate da' suoi sentimenti intorno alla Rivoluzione Francese, ed alle speculazioni che essa fece nascere in Inghilterra, ha deriso come dottrina priva di fondamento e visionaria, non già la proposizione che ogni potere è un deposito (poichè ciò egli non poteva rischiarsi a negare in astratto), bensì ciò che riesce alla medesima conclusione, voglio dire, che i re sono depositarii o fidecommissarii de'loro sudditi. Egli riguarda come affatto priva di fondamento, come semplice invenzione moderna, la teorica che ogni potere è delegato dal popolo, e che i monarchi lo tengono per l'autorità devoluta loro dal popolo. Non può negarsi che lo errore in cui sono caduti i suoi antagonisti di rappresentare il Potere Sovrano come se fosse in condizione di essere continuamente conferito dal popolo alla persona che lo esercita, dia una certa sembianza di forza allo argomento di Burke. Coloro, i quali ragionano a quel modo danno nello errore esattamente simile a quello di coloro che affermano un contratto primitivo essere stato l'origine e il fondamento del Governo, e degli scambievoli diritti e doveri del Sovrano e de'sudditi. Gli argomenti che abbiamo adoperati per confutare quest'ultima dottrina, sono egualmente applicabili all'altra: perocchè entrambe hanno una stretta relazione fra loro; e la dottrina che considera il potere come un deposito affidato, nasce naturalmente dalla dottrina del contratto primitivo. Ma non vi è cosa che sia più priva di fondamento. Egli è tanto certo non esservi mai stata delegazione o devoluzione di potere ai governanti per reggere il popolo, quanto è certo non esservi stato nessun patto formato fra le due parti, in virtù del quale l'uno si obbligò ad ubbidire e l'altro a governare, secondo certe date condizioni. È tanto impossibile che quell'atto di delegazione sia stato mai eseguito, quanto è impossibile che un simile contratto sia stato mai fatto. Se non che tra le due teorie è questa differenza, — che mentre i sostenitori del contratto primitivo sembrano propugnarlo letteralmente, e ne ragionano, quasi asseris-

sero un fatto; i sostenitori della delegazione del potere potrebbero dire che essi si servono di quella espressione metaforicamente — non intendendo di asserire il fatto, ma solo considerando la relazione tra governanti e governati, come se somigliasse a quella che esiste fra il principale e il suo agente o deputato. Ad ogni modo questo è certo, che da simile dottrina non possono derivare conseguenze pratiche che siano malefiche; mentre la dottrina del diritto separato e indipendente del Sovrano, mena direttamente alla più pericolosa conclusione, ch'egli, cioè, tiene l'ufficio per utile proprio, e può esercitarne le funzioni a proprio libito, per sua soddisfazione individuale. Lo stesso Burke, tuttochè non ardisca di formulare nettamente una proposizione tanto assurda, nulladimeno si lascia andare di continuo a de'tratti di ragionamento, in cui essa, ora più ora meno, è assunta come vera. Ma la sua più solida obiezione alla dottrina dell'autorità delegata, è la illazione che ne deduce, e che formula in espressioni non poco offensive, cioè che chi fa può disfare, e che i principi essendo stati creati dal popolo, possono essere deposti — cassati o congedati, com'egli qualche volta dice — dal popolo, quando esso vorrà. Non ci può essere proposizione più assurda di questa, ove si accetti nel senso assoluto de'vocaboli adoperati a significarla. Affermare che i sovrani possono essere cacciati via da' loro sudditi a volontà, come un servo è cacciato via dal suo signore, è un confondere cose totalmente differenti, e pressochè opposte fra loro, solo perchè, per difetto di un linguaggio più preciso e meglio definito, siamo stati ridotti a chiamare cose differentissime con un solo e medesimo nome. Ma se con ciò s'intenda asserire solamemente che il Sovrano tiene il suo ufficio per il bene della comunità, può nascere il caso in cui sarebbe necessario deporlo dal trono; e se necessaria, la deposizione sarebbe giustificata. Questo caso ci rimanda alla dottrina della resistenza, secondo che l'abbiamo spiegata, fondandola sopra il principio della Utilità, e limitandola e definendola, giusta il medesimo principio. Sullo stesso fondamento poggiano il dovere e il diritto dei governanti e dei governati, come l'abbiamo dimostrato, e non mai sopra nessun contratto immaginario fra loro, o sulla supposizione che l'uno attualmente deputi l'altro. Lo stesso principio del-

l'Utilità, donde emergono quei diritti e quei doveri, li limita e li definisce. In tal guisa ci accorgiamo come sia inevitabile che sorgano lunghe controversie, dalle quali potrebbero nascere errori non pochi, sempre che i disputatori pongono proposizioni innegabilmente vere sopra fondamenta false; benchè quando le parti disputanti arrivano ad intendersi fra loro, si trovano non tanto discoste l'una dall'altra, e gli errori agevolmente svaniscono.

La teorica della delegazione del potere è qualche volta velata da una forma più plausibile — più plausibile, solo perchè è meno distintamente definita. La frase comunemente usata, alla quale alludiamo, è questa, che ogni potere viene dal popolo, o che il popolo è la sorgente di ogni potere. Talvolta la parola *potere* è qualificata dall'epiteto *giusto* e *legittimo*. Per vero dire, egli è contrario al fatto il rappresentare ogni potere qualunque come derivante dal popolo, mentre spessissime volte nella sua origine il potere non è stato che una usurpazione contro il popolo, fatta o per via di frode, che presuppone l'abuso di ogni consenso, o per via di forza, che importa annientare ogni dissentimento e vincere ogni opposizione. Eppure la predetta espressione, ove significhi qualcosa, deve intendersi per delegazione di autorità; e il più che si potrebbe dire, è che in molti casi, e forse in tutti, dove più dove meno, possa esservi stata acquiescenza dalla parte del popolo. Anche quando la Costituzione di un paese è puramente democratica, e ripone nel popolo in generale la scelta di un supremo magistrato per un dato numero d'anni; anche quando, come avviene nella monarchia elettiva, il popolo, o a dir meglio, parte del popolo sceglie il re, non è esatto considerare il Potere Sovrano come delegato. In questo modo speciale, è deputata la persona che deve esercitare il Potere Sovrano; mentre nell'altro caso, soltanto parte del Potere Sovrano viene esercitata dal capo magistrato, sia qualsivoglia il modo onde è stato scelto a ciò fare. Il caso di un monarca assoluto scelto dal popolo intiero, non è mai esistito in nessun paese del mondo; nè potrebbe esistere nella natura delle cose, perocchè allora il principe non avrebbe che una autorità revocabile.

Nel dividere e specificare le differenti forme del Governo, abbiamo osservato che il democratico è quello, in cui il popolo è

governato da ufficiali, la elezione de' quali dipende onninamente dal volere del popolo. Ma è mestieri avvertire che siffatto volere ne' paesi di qualche estensione, va soggetto a delle modificazioni necessarie. Nelle piccole comunità, come nelle antiche repubbliche e in alcuni de' Cantoni Svizzeri, l' intera nazione può ragunarsi e deliberare intorno all' adozione de' mezzi da seguirsi, o alla scelta degli ufficiali. La qual cosa è del tutto impossibile in paesi di esteso territorio. E però ne' tempi moderni [1] si è ricorso al mezzo di eleggere rappresentanti per esercitare i poteri supremi legislativi; e potrebbe veramente affermarsi che con tal mezzo l' autorità deliberativa del popolo venga realmente delegata. Ciò, non per tanto, non forma una reale eccezione alle osservazioni già fatte intorno alla dottrina della delegazione; poichè tale dottrina intende esprimere l' asserzione generale, che ogni autorità in tutti gli Stati emana direttamente dal popolo: per la qual cosa è una verità affermare che il bene del popolo è il solo scopo di ogni Governo, ed è rigorosamente vero che nessun Governo potrebbe esistere senza la generale acquiescenza del popolo.

La ignoranza, nella quale trovavansi gli antichi, del principio di delegare ad un corpo eletto di tempo in tempo dal popolo, i poteri deliberativo e legislativo, è degna di nota; e chi legge le storie degli Stati dell' antichità, e chi consulta le opere speculative degli scrittori antichi, si avvede costantemente de' difetti pratici e degli errori teorici che ne originarono. Ma tranne questo e l' altro errore di tenere in dispregio la classe degli operai, si rimane maravigliati nell' osservare quanto poco siano inferiori a quelle de' popoli moderni le dottrine di quegli uomini illustri, il genio e la sapienza de' quali si vedono risplendere a guisa di

[1] La delegazione de' supremi poteri legislativi ad un Corpo rappresentativo era sconosciuta agli antichi. Il Senato Ateniese si cita sovente come esempio del principio rappresentativo; ma ciò è un errore, perocchè l' intiero popolo continuava ad esercitare le sue funzioni in una Assemblea generale, faceva decreti, rigettava, confermava, modificava le misure proposte dal Senato — così che, quand' anche il Senato fosse stato un Corpo elettivo, sarebbe stato scelto solo a coadiuvare il Corpo costituente, non mai a ricevere per via di delegazione tutte le funzioni degli elettori.

fiaccole per illuminare tutti i secoli. Ne' sistemi delle Repubbliche Greche si osservano disegni di tanto magistero, che i politici di ogni secolo e d'ogni paese non ne hanno potuto ideare migliori, mentre negli scritti de' filosofi di Grecia e di Roma ammiriamo la più profonda conoscenza delle cose umane, e la più sottile sagacia nel ravvisare i grandi principii della politica. Quanto bene conoscesse Aristotile, a modo d'esempio, il vero scopo di ogni Governo, si mostra dalla duplice divisione ch'egli fa di tutti i Governi, desumendola dal fine diverso cui tendono. Egli non ne vorrebbe ammettere che di due specie, quello, cioè, nel quale il bene della comunità è tutto, e quello nel quale il bene della comunità non è nulla; non importi se la forma sia monarchica, o aristocratica, o democratica; considerando come ognuna di tali forme potrebbe fallire al vero scopo di ogni Governo — il bene del popolo — la monarchia diventando dispotismo; la aristocrazia degenerando in oligarchia; la democrazia cadendo nell'anarchia: in tutti questi casi, consultandosi solo gl'interessi e i capricci della parte usurpatrice, il popolo in generale rimane negletto. Non dovrebbe dimenticarsi che quell'uomo sommo, profondo conoscitore della natura umana, si è studiato in molti de' suoi lavori di mostrare come, per mezzo della educazione, il popolo potesse progredire nella istruzione e nella virtù tanto da esercitare i privilegi politici a vantaggio dello Stato. Ammettendo, siccome egli fa, che sempre era esistito nelle Repubbliche Greche un gran numero d'individui ignoranti e senza principii — ludibrio delle proprie cieche passioni, e facili strumenti di qualunque ambizioso e dissoluto demagogo fosse sorto a fuorviarli per suo proprio interesse; in un'epoca, docili schiavi di qualche fortunato guerriero; in altra, sconsiderati seguaci di qualche potente oratore; per la pericolosa influenza de' quali la forma popolare del Governo era forza si corrompesse, e il popolo acquistasse tutti i vizi e la ferocia del tiranno — egli dimostra come simiglianti mali, tranne nel caso di pochi individui d'indole trista, potrebbero prevenirsi con un convenevole sistema di disciplina morale, fisica, e intellettuale. Onde mantenere la perfetta uguaglianza fra'cittadini, egli prescrive che il maggior numero degli ufficii

debba conferirsi a sorte; generalmente nessuno debba servire una seconda volta nel medesimo posto, tranne sempre negl' impieghi militari; e la giustizia debbasi successivamente amministrare da tutti i cittadini. L'eccezione che riguarda il servizio militare è pruova della impossibilità, nella quale Aristotile trovavasi di applicare le sue regole ai casi di quel servizio pubblico, in cui riposava la salute dello Stato; perocchè il dovere di difenderlo da' nemici stranieri, differisce solo nel grado della sua importanza dal dovere di esercitare ogni altro ufficio a beneficio della comunità. Coloro i quali trattano della filosofia del governo, tutte le volte che esaminano i principii fondamentali della politica, spesso producono in campo due questioni: l'una riguarda la parte di una data costituzione dove risiede il Potere Supremo; l'altra i caratteri distintivi delle differenti forme di Governo. Comecchè ambedue tali questioni sono più curiose che praticamente utili, non sarebbe convenevole trascurare di considerarle nel presente esame generale de' principii fondamentali.

I. In tutte le forme pure di Governo, non può nascere, per lo più, dubbio veruno intorno al dove risieda il Potere Supremo. Sotto una monarchia assoluta esso naturalmente risiede totalmente nel re, o in altra persona sovrana, sia qualsivoglia il suo titolo; e qualunque ordinamento egli potesse fare per propria convenienza nello esercizio del suo ufficio, secondo che abbiamo già notato, non altera la cosa, e non produce divisione nessuna del suo potere — anzi or ora vedremo esempi di limitazioni introdottesi gradatamente ne' Governi dispotici per permissione del principe, e talvolta per atti della sua volontà, in grazia di quiete o d'altri interessi; ed esempi di limitazioni distrutte a un tratto con un solo sforzo del suo potere, non appena la forza di quelle si fu fatta sentire. In una democrazia, o aristocrazia pura, è parimente facile indicare dove risiede il potere. Ma in quei Governi, ne' quali sia qualche mistura di principii stranieri alla loro indole primigenia — e tale è stato il caso nella maggior parte degli Stati — non è affatto agevole determinare il possessore del potere supremo. Così negli stadii primitivi della Costituzione Ateniese — nell'epoca breve, in cui vigevano le leggi di Solone, e le basse

classi del popolo erano egualmente esenti dal pagare le tasse ed escluse dagli ufficii; e dopo, allorchè vennero levati via tali inciampi — l'intero corpo de' cittadini senza distinzione di grado o di fortuna, esercitava nelle loro assemblee il governo dello Stato, e faceva le leggi, e decideva intorno alle misure concernenti l'amministrazione esecutiva, e intorno alle persone che dovevano porle in esecuzione. Così tutto il popolo esercitava il Potere Supremo; nessuno, fuorchè gli schiavi — il numero de' quali era cinque volte maggiore di quello degli uomini liberi — era escluso dal partecipare al potere politico. In Sparta eravi mistura di potere regio, di aristocrazia, e di democrazia. Due re erano investiti di eguale potere, e succedevano per eredità alla corona in quel modo divisa. Possedevano il diritto al supremo comando militare in tempo di guerra; o godevano taluni privilegi e poteri religiosi, i quali ne' tempi più antichi erano di grande importanza. Avevano anche giurisdizione speciale come tutori degli orfani e delle ereditiere; ed avevano un potestà, di cui non conosciamo l'indole, sopra i Lacedemoni del paese, i quali, benchè uomini liberi, erano pur sempre un popolo conquistato, soggetto agli Spartani della città, e non partecipe de'loro diritti politici. Ma quei re non avevano potere legislativo ed esecutivo sopra i cittadini di Sparta in tempo di pace, senza la concorrenza di un Senato, eletto dal popolo a vita e composto di ventotto membri. Il Senato insieme coi re aveva l'iniziativa nella legislazione; ma nessuna legge poteva essere attuata senza il consentimento della Assemblea generale del popolo. Il popolo, nulladimeno, poteva solamente approvare o rigettare le misure proposte dal Senato, ma non aveva potestà di emendarle; e a nessuno, tranne ai magistrati, era permesso di parlare nell' Assemblea. Alla Assemblea del popolo era anche riserbato il potere di dichiarare la guerra e conchiudere trattati, di eleggere i senatori e gli altri magistrati, di decidere ne' casi in cui si disputava della successione della Corona, e di processare perfino i re che si fossero condotti male nello esercizio del loro alto ufficio. Poichè l'Assemblea ragunavasi periodicamente, una volta al mese, dovevano, almeno nei tempi primitivi, esservi stati altri affari esecutivi di minore im-

portanza che richiedevano la sanzione del popolo, forse affari giudiciarii. Vi erano cinque magistrati, chiamati Efori, eletti annualmente dal popolo, fra mezzo a tutte le classi de' cittadini, l'ufficio dei quali, ne'primordii della Costituzione, sembra essere stato di lieve importanza politica; ma all'epoca in cui i poteri dell'Assemblea generale vennero ristretti, quelli degli Efori, apparentemente in via di compenso, furono estesi; e sembra che a poco per volta essi avessero assunto il diritto di agire come un comitato permanente della Assembleá del popolo, nel quale comitato il Potere Supremo finalmente si ridusse. Così, tuttochè gli Efori avessero dietro a se l'Assemblea del popolo, il Supremo Potere esecutivo e giudiciario pervenne ad investire questi cinque magistrati eletti annualmente dal popolo, e re e senatori rimasero comparativamente senza potere. Quel poco che sappiamo di Cartagine ci fa credere come probabile che il Supremo Potere risedeva realmente nel popolo: posciachè, quantunque i più ricchi cittadini dovessero occupare gli ufficj e i posti nel Senato, nulladimeno quando i due Suffetti, o capi magistrati, non potevano accordarsi, facevasi un appello al popolo radunato in generale Assemblea, al quale medesimamente era riserbato il diritto di confermare la elezione de' generali e governatori de' possedimenti stranieri, e di essere almeno consultato sopra tutte le questioni di pace o di guerra. In Roma, per parecchie generazioni dopo la cacciata dei re, il governo rimase aristocratico; e quantunque poi allorchè il popolo acquistò effettiva preponderanza in tutte le deliberazioni ed elezioni agli ufficii, vergesse verso la democrazia, pure non potrebbe affermarsi che il popolo fosse esclusivamente investito del Supremo Potere, al quale, in lieve misura, partecipavano i patrizii e gli altri ordini de'nobili.

Ne' tempi moderni è maggiore la difficoltà di definire il Potere Supremo, tranne nelle monarchie assolute, dove non v'è alcuna limitazione alla autorità del Sovrano, e nelle monarchie costituzionali, dove la limitazione è solamente indiretta. Ad ogni modo possiamo generalmente considerare i nobili come depositarii della sovranità nelle antiche Repubbliche Italiane, e i nobili congiunti ai comuni nella più parte degli Stati Svizzeri; mentre ne'Governi

Svedese e Danese, innanzi le rivoluzioni del 1772 in Isvezia, e del 1650 in Danimarca, la Corona e l'aristocrazia partecipavano al Supremo Potere in porzioni ineguali, poichè quest'ultima aveva un'autorità più preponderante; e nelle Provincie unite de'Paesi Bassi, in Inghilterra, e in Francia dopo la rivoluzione, il potere risiede in una legislatura composta di tre stati. Nel Governo Federativo degli Stati Uniti d'America, il popolo esercita il Supremo Potere per mezzo di un presidente, di un Senato, di una Camera di rappresentanti, i quali sono tutti elettivi, e di un Corpo giudiciario. In questi ufficiali il popolo de'diversi Stati, allorchè si costituì l'Unione, collocava i poteri del Governo Federale; de' quali poteri la continuazione dipende dalla volontà di coloro che li delegavano, cioè da' cittadini di tutti gli Stati.

In alcuni de' tanti disegni politici, formati dalle nazioni moderne, si è voluto introdurre un miglioramento, ora nel sistema rappresentativo, ora nello elettivo — voglio dire ora nel modo di eleggere i deputati alla legislatura, ora nel modo di scegliere le persone ad esercitare l'ufficio —. Ciò consiste nel porre degl' individui tra gli elettori originali e la persona definitivamente eletta. Così in Francia, gli elettori scelgono non già le persone le quali li dovranno rappresentare nella Legislatura, ma quelle che dovranno eleggere i rappresentanti; ed in Venezia, sotto la vecchia complicata Costituzione, parecchie elezioni avevano luogo tra il Corpo originale degli elettori e le persone, le quali erano deputate a quell'ufficio. Cotali disegni, che erano principalmente ideati a impedire la corruzione ed ogni altra specie d' illecita influenza, vanno soggetti ad una manifesta e fatale obiezione; essi danno alla minorità del Corpo originale, che fruisce della facoltà di eleggere, il potere di prevalere sulla maggioranza e vincerla; di guisa che, dove esiste tale elezione intermedia, il Potere Sovrano non può dirsi risedere nel Corpo originale degli elettori, ma piuttosto in quelle Assemblee di secondi o terzi elettori, che scelgono il rappresentante, e il deputato all'ufficio, perchè gli è di questi che deve sempre decidere la maggioranza; e quando non può adempire alle funzioni delle quali si ragiona, può rettamente dirsi che nessuna parte di popolo esercita il Potere Supremo.

II. Di tutti gli scrittori, i quali hanno meditato sopra i principii distintivi delle diverse specie di governo, Montesquieu è il più celebre; e la grande riputazione della sua famosa opera, che, siccome giudicano taluni uomini di altissima autorità, ha esercitata sul progresso della opinione pubblica una influenza di poco inferiore a quella prodotta dagli scritti dello stesso Locke, [1] richiede che noi concludiamo il nostro esame critico de' principii generali del Governo con qualche considerazione intorno alla sua teoria.

Egli pone cotesti principii fondamentali come caratteri delle tre specie, in cui egli divide tutti i governi, cioè Dispotismo, Monarchia, e Repubblica — in quest'ultima egli comprende l'aristocrazia. Tali principii sono: nel Dispotismo, la paura; nella Monarchia, l'onore; nella Repubblica, la virtù. Per « *principio* » intende non tanto il fondamento sopra il quale è edificato il Governo, o la qualità che è essenziale alla sua natura, quasi molla che lo faccia agire, o movente che gli dia forza; e con le parole « virtù » ed « onore » egli non intende ciò che quei vocaboli comunemente significano; poichè, virtù, secondo lui significa amore al Governo stabilito in una repubblica — devozione ai suoi interessi, preferenza che ogni individuo ha di questi interessi sopra i suoi proprii — in una parola ciò che si chiama spirito pubblico, o patriottismo, ma sopratutto, diretto al mantenimento dell'ordine esistente dello Stato. Per « onore » egli intende « i pregiudicii peculiari a ciascuna persona in ciascuna condizione » ma siccome ciò è estremamente vago e indeterminato, si può dal contesto dell'opera raccogliere che col volcabolo « onore » ei voglia intendere ambizione, vaghezza di distinzione, desiderio di stima. Dopo di avere poste tali epigrammatiche, artificiose e innaturali asserzioni, egli prosiegue a dimostrare in che guisa le leggi di ciascun paese sono atte ad incoraggiare i principii del suo Governo, e in che guisa la educazione in ciascuno Stato (per la quale egli intende l'andamento

[1] Sir Giacomo Mackintosh mette lo *Spirito delle Leggi* al paragone del *Saggio sullo intendimento umano* e della *Ricchezza delle Nazioni*, rispetto alla loro influenza sulla opinione pubblica.

che gli uomini acquistano nella società e nel mondo) è similmente atta a ciò fare. In tali distinzioni o partizioni si osserva non poco sapere, sebbene misto con molte cose che sono affatto inesatte; e molte solide osservazioni vi son confuse con moltissime dottrine fantastiche, prive di fondamento, e anche evidentemente false. Le stesse asserzioni fondamentali ci paiono parimente inesatte.

Egli è chiaro che in una monarchia, come anche in una repubblica, lo stato ricava sussidio dal patriottismo de' suoi membri — anzi la è cosa assolutamente manifesta che in tale Governo lo spirito pubblico non si può distinguere dall'onore. Il Governo è l'arena principale dove corrono gli uomini a cercar onore, a satisfare l'ambizione e il desiderio di stima. La semplice dimostrazione del coraggio personale non è la sola lizza nella quale i paladini de' tempi moderni, negli Stati monarchici, si studiano distinguersi. Valore in guerra e devozione al principe sono i principali motivi della loro condotta, e dacchè ciò ha stretta connessione col sostegno della monarchia, va compreso in quello che Montesquieu intende per virtù e patriottismo. Dopo ciò, la è una assurdità supporre che tutta la massa del popolo in qualunque monarchia sia ispirata da tali sentimenti. Essi sono da trovarsi nelle sole classi superiori de' cittadini, i quali stanno in contatto con la corte — in una parola negli ordini privilegiati, ovvero nella Aristocrazia; la quale, come Corpo, è più presto mossa dallo amore del proprio ordine e dalla conservazione del proprio potere, che da ogni altra considerazione qualunque. Può il principe eccitare fra loro emulazione per ottenere i suoi favori, e in tal modo vincolarli ai suoi interessi; ma il legame col quale se li annette, e senza il quale tutti gli altri vincoli sarebbero assai deboli, consiste nel sostenere i privilegi loro contro la massa della comunità, rendendoli partecipi di fatto al potere supremo. Quindi essi parteggiano per lui e per la Monarchia, solo per amore di se stessi; e invece di essere l'onore il potente motivo che forma la forza del Governo; il più ordinario, il più solido il più intelligibile motivo, che agisce in tal classe, non è a dir vero, che l'amore di se. In questo caso, del pari che negli altri, è virtù il mostrarsi patriottico, e quivi, come in una repubblica, gli uomini saranno vaghi di questo titolo ad

acquistarsi i favori del popolo non che della corte. In una repubblica si studieranno di distinguersi più generalmente, e sentiranno che nel promuovere la prosperità pubblica, promuovono il proprio interesse, e sentiranno egualmente che il loro Sovrano del quale ambiscono i favori, è il popolo di cui essi son parte. Così la regola d'azione, il principio, in ciascun caso è precisamente lo stesso, per quelle classi, alle quali la proposizione è applicabile. Il patriottismo o lo spirito pubblico è lo stesso in ogni Governo, quantunque sia verosimile che prevalga più in uno Stato popolare che in uno monarchico; e in ogni Governo l'intimo movente, la molla principale altro non è che il proprio interesse. In quanto alla generalità del popolo, escluso dallo scopo delle suddette considerazioni in una monarchia, al quale non può applicarsi la discussione presente, esso è governato dal medesimo principio, che prevale nel dispotismo — la paura. Per mezzo della paura il principe e gli ordini privilegiati nelle Monarchie Costituzionali (quelle, che, per distinguerle da' Governi dispotici, Montesquieu chiama Monarchie) possono affrenare le classi che rimangono escluse da ogni partecipazione al Governo. Nelle repubbliche tale principio esiste assai meno; esiste principalmente nelle infime classi del popolaccio, ed anche in queste, sempre assai meno.

L'opera di Montesquieu non solo poggia sopra asserzioni tanto superficiali, e sopra supposti falsi come quello che abbiamo ora esaminato; ma abbonda di proposizioni immaginarie e prive di fondamento, generalmente concepite sotto l'influenza di qualche teorica, alla quale egli studiavasi di adattare fatti che in nessuna guisa volevano piegarvisi; o con puerile vaghezza di quell'epigrammeggiare e concettare che serpe per tutto il lavoro, cosa che reputiamo affatto indegna di uno scrittore cotanto illustre. La facilità ond'egli presta fede a relazioni di fatto, sempre che concordano colle sue nozioni speculative, e il modo onde costruisce una teoria sopra narrazioni di oscuri viaggiatori, senza esaminarne la probabilità, non solo hanno alimentato il brio satirico di Voltaire, ma hanno grandemente scemato il valore dello *Spirito delle Leggi* agli occhi di giudici più calmi e più riflessivi.

CAPITOLO III.

MONARCHIE ASSOLUTE D'ORIENTE.

Origine della monarchia e sua prevalenza generale. — Modo di eleggere il Capo dopo cessato il Governo patriarcale. — Istituzione della successione ereditaria. — Modo con cui i Capi afforzavano e trasmettevano il loro potere. — Lo stabilimento definitivo del principio ereditario è perfezionamento de' tempi inciviliti. — Governo di TURCHIA. — Sultano assoluto. — La credenza maomettana contribuisce alla sommissione. — Imposizione delle tasse. — Non vi esistono nobili. — Il Corano produce una limitazione effettiva al potere del Sultano. — L'unico freno che egli ha è la paura della ribellione. — Governo di PERSIA. — Le limitazioni vi sono anche più deboli che in Turchia. — Il dispotismo anche vi è più crudele. — Oppressione esercitata nel distribuire le imposizioni. — Nadir Shah — Kerim Khan. — Il Governo dispotico non è favorevole alla durata del Sovrano e della sua dinastia. — Tavole di Successione nelle monarchie Turca e Persiana.

Dobbiamo ora esaminare più minutamente la fondazione, la struttura e le funzioni delle varie specie di Governo; e primamente della monarchia.

La forma monarchica del Governo è, fuori d'ogni dubbio, la più antica nel mondo. Il Governo patriarcale cominciò dall'autorità esercitata dal padre della famiglia, o di varie famiglie congiunte con vincoli di parentela, come figli e fratelli. Siffatta unione ingrossandosi in una intera tribù, diventò di fatto un Governo monarchico; ed è probabile che tale per lo più sia stata la origine di quella forma. Può anche supporsi esservi stata un'altra origine. Quando una tribù bramava di fare un movimento combinato con lo scopo di andare a caccia o far guerra; o sloggiare da un luogo atto alla caccia o alla pesca dove non poteva più oltre provvedere alle proprie necessità, sceglieva il più strenuo guerriero,

l'uomo più sperimentato onde le servisse di guida: finita poi l'impresa, è verosimile ch'egli conservasse influenza nella tribù, e continuasse talvolta a tenere il Potere Supremo. In tutti questi casi probabilmente ricorrevasi ad una Consulta coi più anziani nei negozii politici, e coi più abili guerrieri nelle cose pertinenti alla guerra o alla caccia; e ciò diede origine alle Assemblee alle quali la massa della tribù non veniva ammessa. Ai dì nostri, negli Stati rozzi, occorrono cotali forme semplici di Governo. Talvolta vi si trovano Assemblee generali di tutto il popolo; talvolta un Consiglio scelto è investito dell'autorità; ma vi è sempre un Capo, sia qual si voglia il nome col quale si chiami — re, cacico, khan — deputato a reggere la nazione, e a governarne gli affari in tempo di pace. La maniera onde egli trasmette il potere al suo successore, o anche lo tiene, vita sua durante, è varia. La più frequente è la successione ereditaria; ma spesso anche dopo qualche progresso fatto nella via dello incivilimento, l'ufficio di Capo è elettivo, e il re viene scelto dai capi del popolo e da'guerrieri. Ricordi di siffatto metodo di scegliere il reggitore, si trovano in parecchi paesi, anche negli stadii più avanzati della società. Tacito racconta che l'ufficio di re era elettivo presso gli antichi Germani; e Cesare dice il medesimo in quanto ai Galli, i quali abitavano in Francia e nell'Italia settentrionale. Quindi lungo tempo dopo che questo ufficio divenne ereditario nelle famiglie, e l'ordine della successione fu solidamente stabilito, la cerimonia della incoronazione conteneva una parte derivata dal processo elettivo, e che potrebbe considerarsi come avanzo di quello. Il re veniva presentato al popolo per ottenerne l'approvazione, e veniva accettato. I nostri antiquarj suppongono, e con qualche apparenza di ragione, che siffatta cerimonia fosse l'avanzo dell'antica elezione, allorquando un generale o un Capo veniva posto sopra uno scudo, e mostrato alle milizie ragunate perchè lo approvassero. Nell'antica Roma il titolo *Imperator* (comandante, donde è derivata la parola moderna imperatore) era conferito per acclamazione dai soldati Romani, ai generali che avevano compite certe imprese nel campo di battaglia, ed era confermato dal voto del Senato. Era perciò nell'origine sua un titolo puramente militare,

e seguitò ad esser tale fino ai primi imperatori, dai quali era usato in un senso militare. Nulladimeno, gradatamente fu assunto a indicare la persona investita dal potere sovrano. Nel Thibet il Sovrano è in qualche modo elettivo; perciocchè il Dalai Lama, il quale è anche gran prete dello Stato, è scelto dagli altri Lama o preti, i quali pretendono di scoprire il bambino, nel corpo del quale lo spirito di Buddha, fondatore della religione loro, dopo la morte del precedente Gran Lama, si è incarnato. Ma, a dir vero, nel Thibet il Governo risiede più nei preti che nel Dalai Lama, il quale spesso è strumento e prigioniero di quelli. La Polonia, avanti che fosse divisa, forniva l'altro unico esempio di monarchia realmente elettiva in una nazione incivilita; perocchè la scelta dello imperatore di Germania, risiedendo in pochi principi, e il potere conferitogli altro non essendo che quello di un principe capo di una federazione o unione di principi, questo sistema mal si chiamerebbe monarchia elettiva nel senso rigoroso del vocabolo.

Che il potere regio ne' primordii della società sia stato ereditario, secondo una regola fissa di successione, è appena possibile. L'ufficio di re è di gravissima importanza allo Stato in ogni tempo: nessuno altro per potere e influenza gli sta presso. Dal suo retto governare dipende sommamente tutta la felicità dello Stato — la sua prosperità in tempo di pace — la sua salvezza, anzi la sua esistenza in tempo di guerra. Ove avesse difetto di capacità, potrebbe produrre la rovina irreparabile del paese; i suoi vizi, la sua dissolutezza, la sua indolenza, il suo egoismo potrebbero cagionare l'estrema oppressione e infelicità di tutti i suoi sudditi. Niuna cosa dunque, a prima vista, sembra tanto assolutamente necessaria, quanto quella di doversi porre la più scrupolosa cura nella scelta di un individuo adatto ad occupare un ufficio così importante, e di procedere con ogni cautela onde prevenire una impropria ed improvvida scelta. Ma che una faccenda di tanto momento debba dipendere dalla cieca sorte — che non debba affatto esservi nessuna scelta — che il solo accidente della nascita debba determinare colui che è destinato a governare lo Stato — sembra, a prima vista, essere la più grande demenza. Che anzi, da un tale sistema potrebbe di leggieri avvenire che un infante, un idiota,

un sordo, un mutolo, un cieco possa essere il successore al Potere Sovrano. In somma egli sembra estremamente improbabile che un principio simile a quello di una stretta successione ereditaria, possa essere prevalso in uno stadio di società, dove non si sia introdotto nessuno miglioramento di sistema, dove non si sia fatto verun provvedimento per supplire, coll'aiuto di altri, ai difetti del principe. Supposto che le sue buone e grandi qualità personali siano essenziali alla esistenza del Governo, non potrebbe sanamente permettersi alcuna idea di successione ereditaria rigorosa per regolare l'ordine degli affari. Un guerriero anche nei primordii di una nazione può riescire a trasmettere il potere al proprio figlio; ma ciò avviene solo qualora i meriti personali di questo bastino a farlo apparire adatto al suo ufficio; e l'idea di associarselo da principio come compagno nel Governo è generalmente il mezzo a cui i governanti ricorrono per assicurargli la successione. Talvolta il capo regnante prende il suo primogenito, talvolta il più giovane, secondo l'abilità o la popolarità di ciascuno; e dove il progresso della società è stato maggiore, e la successione trovasi bene stabilita nella famiglia regnante, i Capi, o una Assemblea de' più spettabili uomini dello Stato determinano quale debba essere il principe destinato a succedere. Da simigliante principio era governata la successione nei regni Sassoni, fino ad un'epoca comparativamente tarda, e tale avveniva nelle altre nazioni europee. Nelle monarchie assolute d'Oriente il successore è designato dal principe regnante.

Il completo stabilimento del principio ereditario, nell'opinione degli uomini, è un miglioramento proprio agli stadii molto avanzati della società. Vi è stato introdotto dopo di essersi sperimentati i mali risultanti da una successione posta in disputa; e ponderati il bene e il male della elezione o della eredità, i popoli si sono determinati ad appigliarsi più a questa che a quella. Ma in tutti i paesi, assai prima che le menti umane si fossero persuase e la opinione generale si fosse pronunziata in favore del diritto ereditario, esso fu stabilito con la forza. Il crescente potere del principe vinse ogni opposizione, e per mezzo di un'armata regolare costrinse il servo popolo a sommettersi, anche quando tutti

coloro che, considerando la cosa, potevano intendere le gravi obiczioni che esistevano alla regola, ed ignorarne i principali vantaggi. Profonde decezioni, gettate sul popolo ignorante, e appositamente tenuto ignorante delle cose politiche, inibendogliene la discussione — influenza di preti per mezzo della religione pervertita dagli interessi temporali — cooperando col timore del potere militare, imposero silenzio alle querele, e perfino privarono il popolo della facoltà di conoscere che le cose potevano essere ordinate in modo diverso da quello, onde sempre le avevano vedute. È tale probabilmente il fondamento originale della maggior parte delle monarchie; trovano sostegno nella pubblica opinione soltanto quando in qualche modo diventano miti nel loro esercizio, o più dirozzate ne' loro principii: ed allora, concesso il discutervi sopra, gli uomini scuoprono esservi un vantaggio nella certezza e tranquillità che la successione ereditaria assicura ai cittadini. Veramente nessuno può dubitare che serii sono i mali, gravi i rischi, inseparabili dal sistema della monarchia ereditaria. Ma è similmente impossibile dubitare che il pericolo della guerra civile sia così imminente in ogni vacanza del trono, da considerarlo come quasi certo; e che la guerra civile sia la grandissima di tutte le calamità nazionali. Ciò basterebbe a far traboccare la bilancia dalla parte della successione ereditaria. Oltredichè, la elezione va accompagnata da altri danni di grave momento. Ogni Capo, quando viene assunto al trono, ha immediato interesse a provvedere al suo ingrandimento individuale, e à sacrificare alle sue mire personali tutti gl' interessi del paese. Egli è disposto a ciò fare, più che il padrone di un podere, avente soltanto un interesse a vita ne' suoi possedimenti, sia disposto a danneggiare la sua proprietà la quale per lo più dopo la sua morte, rimane alla propria famiglia. Il principe elettivo somiglia al possessore che non ha parenti a succedergli, ma che ha solo interesse a provvedere per qualche figlio naturale, o qualche altro favorito, cui egli sacrifica i suoi averi. I papi non rade volte hanno nella loro persona unito queste due qualità — di principe elettivo e di padre senza figliuoli — nello assicurare l' ingrandimento di qualche discendente spurio, a spese de' loro sudditi, e violando i loro doveri.

La monarchia pura è quella in cui il monarca solo fa ed eseguisce le leggi — essendo tutti i poteri del governo concentrati nella sua persona senza altra divisione e senza altra limitazione fuorchè quelle che a lui piace d'imporsi da sè, o sottomettervisi per prudenza, qualora egli tema che i suoi sudditi possano ribellarsi. Di questa specie di monarchia assoluta ovvero dispotismo non mancano gli esempi in tutte le età del mondo, e fra gli Stati inciviliti, quelli dell'Asia principalmente ce ne somministrano e ce' ne hanno in ogni tempo somministrati. Perciocchè, per quanto dispoticamente regnassero gl'Imperatori romani, vi erano limitazioni costituzionali che in qualche modo gli affrenavano, v'erano le reliquie delle istituzioni repubblicane che attraversavano loro il cammino della tirannide; e però il loro potere era una continuata usurpazione, in parte congiungendo nella loro persona diversi ufficii che le forme della Costituzione richiedevano fossero separati, e in parte spregiando i privilegi, e vincendo la influenza, ed anche dispensando i Corpi dalle funzioni riconosciute dalla legge. Ma nelle monarchie dell'Oriente non vi furono mai simili forme, o ufficii, o Corpi; e il principe sempre, anche giusta i rigorosi principii della Costituzione, governa solo, non avendo altro freno che la religione del paese e la influenza che essa dà ai preti ed esercita sopra il popolo, o sopra i loro costumi, la quale essendo conosciuta e rispettata dal popolo, il principe per sola prudenza, e non per alcuna altra ragione, generalmente si astiene dall'urtarla.

In que'paesi la è massima fondamentale del Governo e regola costante in pratica, che ogni potere ed autorità procedano dal principe, e che gradi e potere vengano interamente da lui. Se ivi fossero uomini, o Corpi, o classi privilegiate indipendenti dal principe, il suo potere sarebbe limitato, e la sua influenza ed anche la sua autorità nello Stato divisa. Così in Turchia, dove il Sultano, o Gran Signore, è il reggitore supremo ed assoluto, non vi è altro che possieda nessun potere. Emana editti, che hanno vigore di leggi; comanda le forze di terra e di mare di tutto il paese. Talvolta, benchè violando il Corano, il quale è il vero fondamento della autorità sua, impone tasse sul popolo, le distribuisce come gli aggrada, o generalmente, o localmente, o parzial-

mente, facendo pagare un paese, o una classe di persone, o un individuo, e non il rimanente de' suoi sudditi. E con poche eccezioni l'intera nazione è soggetta alla sua volontà assoluta e al suo capriccio, senza che vi sia nessuno il quale non derivi da lui tutta l'autorità ch'egli possiede in qualunque impiego, in qualunque posizione si trovi.

Se non che, non potendo il Sultano eseguire da sè tutti i negozii dello stato, ma all'incontro, per le indolenti abitudini orientali, e le costumanze effeminate prodotte dalla pessima educazione de'principii dispotici, consumando il suo tempo, inattivo e repugnante da qualunque specie di lavoro, egli è costretto a delegare il suo potere a ministri ed ufficiali di varie sorti, quantunque tutti siano nominati e rimossi da lui solo, ed assolutamente dipendano dal piacere e capriccio di lui. Il suo primo ministro è chiamato Gran Visir; il ministro degli affari esteri ha nome Reis Effendi; i governatori delle provincie si dicono Pascià; l'Ammiraglio è detto Capitan Pascià; i giudici si chiamano Cadì: e tutti costoro operano in nome del Sultano, ed ubbidiscono ciecamente a tutti i comandamenti che gli piace di dar loro; di modo che, se gli talenti di comandare che un litigio sia deciso in un modo peculiare, è forza che il giudice ubbidisca; e spesso avvengono de'ricorsi al Sultano o ai governatori delle provincie per intromettersi in simiglianti negozj. In tal guisa torna impossibile resistere alla sua autorità suprema, o limitare la sua universale influenza, a meno che certi tal quali limiti gli siano opposti dal Corano, o dai Corpi de'preti e dei giuristi i quali lo interpretano, ed amministrano le leggi fondate su quello; nel che non è costume del Sultano intromettersi, quantunque egli ne scelga i capi o direttamente o per mezzo de'suoi governatori. Il capo de'preti, primate, o Arcivescovo, si chiama il Gran Muftì, ed è promosso al suo grado totalmente dal Sultano, il quale ve lo mantiene o lo caccia via dal posto, secondo la propria volontà. La religione del paese è la maomettana, la quale rappresenta Maometto come mandato da Dio, e dotato di spirito profetico. I discendenti del profeta, in virtù di tale religione, hanno speciali attributi — in tutte le contrade dell'Oriente nelle quali quella fede prevale. essi sono ono-

rati di particolare venerazione, essendo loro accordata una specie di superiorià in molte cose più o meno importanti — fra le quali è il diritto esclusivo di vestire un abito verde: il Sultano è uno di loro, e per conseguenza nello impero turco è il loro capo. Cotesta religione inculca implicita ubbidienza al Sovrano; e in grazia dell'alleanza con la chiesa di cui egli è capo, come parimente per il suo potere diretto sopra i preti e gli altri funzionarj, e per l'assoluto impero ch'egli ha sopra tutte le possessioni di quella, l'autorità di lui ne riceve incremento. Da un popolo estremamente religioso e per molti rispetti superstizioso, egli è considerato come il rappresentante del Profeta, o come il vicario del vicario di Dio. La fede maomettana è un Deismo puro; perocchè l'unità di Dio ne forma la dottrina fondamentale, e il culto di altri Dei, ovvero ogni specie di idolatria vi è severamente inibita. Uno stato futuro di ricompense e di punizioni vi è egualmente inculcato. Vi è promesso un paradiso sensuale a rimeritare la virtù, e principalmente l'osservanza de' precetti del Corano ossia Scrittura di Maometto, gran parte de' quali inculcano l'osservanza delle cerimonie, sebbene taluni prescrivano la pietà verso Dio, la carità verso il prossimo, e l'umanità verso gli animali, e comandino doversi prestare ai principi e ai rappresentanti loro l'ubbidienza dovuta ai parenti. Non manca nè anche un luogo di punizioni per atterrire i malfattori.

Le dottrine di tale religione, comecchè per molti rispetti purissime e anche filosofiche, qualora si paragonino alle depravate e ruvide superstizioni dell'India e dell'Africa, inculcano, così come sono credute dai Turchi, il più assoluto *fatalismo*, vale a dire la predestinazione, — la preordinazione da parte della Divinità di tutti gli eventi che possono accadere, e l'inutilità di opporsi a tutto ciò che è stato in quella guisa predeterminato. È stato detto alcuna volta, che nessuno uomo praticamente è del tutto fatalista o credente nella predestinazione, imperocchè sente ed opera come s'egli avesse potenza di seguire la propria volontà, e di governare il corso degli avvenimenti. Nondimeno molti, ed in ispecie i Turchi, credono così fermamente che qualunque cosa loro avven-

ga o possa avvenire, sia stata prefissa e ordinata dal Cielo, che tale credenza influisce praticamente sopra la condotta e i sentimenti loro. E perciò sono scioperati e indifferenti a molte cose che interesserebbero altri uomini; il che produce nella loro condotta effetti buoni e cattivi. Così sono poco cauti contro la peste ed altre infermità naturali, o contro accidenti, come ferite e naufragi. Talvolta rimangono inerti ne' loro apparecchi contro le aggressioni nemiche. Ma è il medesimo sentimento che li spinge a' grandi sforzi di coraggio attivo, o a imprese di fermezza passiva, di fortezza, di pazienza. La divozione ai loro superiori, cioè al Sultano, e ai suoi ministri e rappresentanti, forma medesimamente parte della loro religione, e della loro credenza nella predestinazione. Negli eccessi della sua rabbia o del suo capriccio il Sultano, come ognuno sa, ha fatto ammazzare alla sua presenza gran numero de' suoi sudditi, e taluni anche ha trucidati egli stesso; e quei poveri fatalisti si sottomettono tranquillamente a quell'inumano macello: anzi affermasi che le vittime si disputano tra loro l'onore di aver mozza la testa dalla augusta destra del Sultano, come un tempo facevano i soldati di Pietro il Grande; la qual cosa essi credono apra le porte del paradiso direttamente e infallibilmente.

Dovrebbe, ciò non ostante, notarsi che vi sono in Turchia certi Corpi privilegiati, i quali praticamente pongono qualche salutare limitazione al potere del Sultano. In primo luogo è l'Ulema (corpo di studenti che si educano alla magistratura e al sacerdozio), la opinione del quale è di gran peso agli occhi del popolo. Vi sono anche i discendenti del Profeta Maometto, i quali formano un Corpo considerevole, ed esercitano grande influenza per tutto l'impero, e fra gli altri vantaggi positivi — come sarebbe l'essere esenti da ogni imposizione — godono il privilegio di avere un tribunale speciale, il Nabib, dove soltanto si possono spedire i loro processi. Il Mufti, o Capo degli Ulema, è anche esente dalla pena capitale e dalla confisca degli averi. Finalmente eravi il formidabile Corpo de' Giannizzari (abolito da Mahmoud II nel 1825), le immunità e privilegi de' quali erano così grandi da restringere

positivamente il potere del Sultano; mentre l'organizzazione loro era tale ch'essi potevano con maravigliosa celerità produrre nel Governo grandi mutamenti sia in bene sia in male.

Malgrado tali Corpi privilegiati, e il rispetto che il Sultano è obbligato a mostrare, almeno esteriormente, ai precetti del Corano, dal quale, come abbiamo notato, egli deriva il suo potere; appena è necessario aggiungere come egli costantemente e sciaguratamente abusi di quel potere. Il tiranno d'Oriente comanda che qualunque individuo a lui piaccia, sia preso e spento per un solo sguardo, e più ancora per una sola parola ardita. Egli passeggia la sua capitale forse travestito, e compone qualche lite fra i suoi sudditi, ordinando che uno dia i suoi beni ad un altro, perchè egli pensa, dopo pochi minuti d'informazione, che questi ne ha il diritto — o solo perchè il capriccio lo rende inchinevole all'uno più presto che all'altro. Egli ascolta una querela contro qualcuno, e lo fa strangolare in sull'istante, e solo perchè gli spiace lo fa ammazzare e ne vende la famiglia come schiavi. Desidera avere la casa o il giardino, o una gioja, o la moglie di alcuno, sul momento se ne impossessa o ammazza il padrone per poterseli prendere. E anche ciò non è il peggiore de'mali che il popolo soffra; poichè quando ciò fosse, l'uomo s'ingegnerebbe di tenersi lontano dal despota, che non potrebbe trovarsi in ogni dove. Ma dove egli non è, sono i suoi deputati, i suoi pascià, e i suoi subalterni oppressori. Ognuno di costoro ha la prerogativa del Sovrano; e quantunque siano tutti soggetti ad essere sommariamente puniti, non solamente con una destituzione, ma con la strangolazione; e quantunque il principe di quando in quando punisca in tal modo i governatori ribaldi; pure egli ha un interesse diretto nelle loro esazioni: perocchè una delle sue più pingui rendite è il succedere in qualità di erede a tutte le persone del suo servizio; e nel caso che essi nascondessero o investissero secretamente nella loro famiglia i guadagni fatti nel servizio pubblico, il Sultano, durante la loro vita, ne emunge tutto il denaro che può, e li mette alla tortura; bastonandoli crudelmente nelle piante de' piedi, e loro infliggendo altri tormenti per iscoprire le loro ricchezze. La corda è usata in un modo tutto particolare al dispotismo turco. Il Sultano, o il Visir, se questo è

colui che ordina la punizione, manda un ufficiale, generalmente un ufficiale di basso grado, al pascià, la condotta del quale è stata esaminata, alla sua insaputa, in Costantinopoli, e quindi si è deciso punirlo. L'ufficiale prende la corda e l'ordine scritto del Sultano, munito del sigillo imperiale, e segnato della cifra o *toghra* del Sultano. Il pascià, se può sfidare il suo Sovrano e ribellarsi dalla sua autorità, schiva di vedere il messaggiero, e con qualche pretesto lo fa morire, fingendo di essersi smarrito ed essere stato ucciso dai ladroni. Ma s'egli non può, appena ricevuta la comunicazione del messo, bacia il foglio sigillato e la corda, piega le ginocchia e si lascia strangolare, e il suo cadavere o viene seppellito privatamente, o gettato ai cani perchè lo divorino, secondo che il popolo o le truppe della metropoli del suo Pascialato sono bene o male disposti per lui.

Abbiamo stabilito che il potere del Sultano in Turchia come in tutto l'Oriente, giunge fino a commettere qualunque atto di estorsione o di espoliazione che gli piaccia di fare. Ma il potere della tassazione regolare è rarissime volte esercitato; e nessuna cosa quanto questa è degna della nostra attenzione. La sola tassa regolare alla quale un mussulmano va soggetto, chiamasi *Sadakah* (elemosina), perchè era primitivamente destinata a soccorrere i poveri — e *Zakah* (purificazione), perchè quella porzione de' suoi beni che un mussulmano offre a Dio, ha per iscopo di *purificare* e rendere legittimo il possesso del rimanente. Questa tassa, insieme col testatico, che sono tenuti a pagare gli Ebrei e i Cristiani residenti nei dominii turchi, e il quinto del bottino acquistato in battaglia, egualmente che la vendita delle terre nelle provincie conquistate, dapprima bastavano a coprire le spese del Governo, e a mantenere lo splendore, onde i Califfi, primi successori di Maometto, circondavano le loro corti. In processo di tempo, quando quella parte di rendita che ritraevasi dalle nuove conquiste, venne a mancare, per la mala fortuna delle armi turche contro i Cristiani, i Governanti degli Stati Maomettani ricorsero allo espediente di mettere tasse sopra la importazione ed esportazione delle mercanzie, e sopra la vendita delle provvigioni nei mercati. Anche questa tassa, la quale pesava principalmente sopra i Cri-

stiani e gli Ebrei, nelle mani de' quali sempre rimaneva quasi tutto il commercio, incontrò opposizione dalla parte dei Teologi Maomettani di tutti i tempi, come quella che era riputata illegale. Le sole tasse che adesso si esigono in tutto l'impero Turco, sono due e mezzo per cento sopra tutte le cose che sono poste in commercio da' Mussulmani, e il *Zekiatu-l-Kharij*, cioè il cinque per cento sopra il prodotto delle terre coltivate — o il dieci per cento sopra le produzioni spontanee del suolo.

La limitazione principale che ha il potere del Sultano deriva dalla paura che il popolo, non potendo più oltre patire l'oppressione in cui è tenuto, gli si ribelli contro. Qualora tal ribellione accadesse e le milizie si unissero agli insorgenti, o rimanessero vinte, la ignoranza del popolo, e la mancanza di un ordine di uomini aventi influenza sul popolo — di capi naturali — potrebbe lasciare spandere la rivolta rapidamente fino nelle più lontane provincie. E questo è un pericolo gravissimo, contro il quale è d'uopo che il principe si tenga vigilante. Ora, l'abitudine di procedere per una data via, e provvedere alle spese dello Stato in una maniera peculiare, ha fatto nascere nel popolo la speranza che il Sultano si terrà sempre dentro gli stessi limiti; e quantunque egli non sia nè possa essere vincolato da nessuna autorità maggiore della sua, in guisa da limitare se medesimo nello esercizio della sua assoluta potenza, nondimeno credono generalmente ch'egli lo farà; ed ove tale aspettazione rimanesse delusa, alterando l'usanza sua e de' suoi predecessori, si sveglierebbe un estremo malcontento. Ciò potrebbe spingere alla ribellione; e per evitarne il pericolo, egli si conformerà a quelle costumanze, da lungo tempo stabilite ed osservate da' suoi antenati. In tali deboli limitazioni, a dir vero, vi è poca sicurezza per il popolo: perocchè il tiranno e i suoi deputati potrebbero commettere qualunque scelleraggine per satisfare la rabbia, il capriccio, l'avarizia e la lussuria loro; potrebbero opprimere o saccheggiare gl'individui, o le città o intiere provincie; e per conseguenza fanno così per procacciarsi danari, maltrattando chiunque, come avviene sovente, osi opporsi a quelle violenti angherie. Ma, dacchè una tassa generale scontenterebbe tutto il paese,

non osano imporla; e potendo far correre alle armi l'intiera popolazione, non si vogliono esporre a simigliante pericolo.

Ove qualche grave avvenimento — qualche pericolo che minacci tutta la comunità — renda probabile che il popolo patisca tranquillamente una tassa, la pruova potrebbe sicuramente farsi. Ma in generale i Sultani se ne astengono: preferiscono invece le imposizioni parziali, come sarebbe a dire sopra la metropoli o sopra uno o due dei porti principali; o danno in pegno alla corona le terre, il numero delle quali può essere accresciuto a piacere con le parziali espoliazioni e confische; o si giovano dei tesori accumulati dai loro predecessori, o finalmente saccheggiano individui e distretti particolari, e soprattutto i Pascià o i Governatori i quali si sono lasciati fare a loro talento, flagellando e impoverendo il popolo, e rendendo il Sultano partecipe de' loro illeciti guadagni, per mezzo de'quali ottengono impunità delle estorsioni fatte, e licenza di continuare a farne. Nessun sistema può essere disastroso quanto cotesto. Niuno vive sicuro del suo, neppure un solo momento — ognuno è costretto a nascondere con estrema cautela ciò che egli possiede, per paura di perdere la libertà, e forse la vita insieme cogli averi. L' industria quindi non solo rimane ristretta, ma quasi inibita ed estirpata, perchè gli uomini non possono avere fiducia nel godimento degli utili ch' essa dà. Il paese, fecondo d' ogni sorta di beni, è lasciato deserto, o coltivato tanto che basti a provvedere alle assolute necessità della sussistenza. La quale sciagura diventa più visibile a misura che più ci avviciniamo alla sede del Governo; e i dintorni della capitale, che negli altri paesi offrono lo spettacolo dell'operosità, e della coltivazione, e dell'abbondanza della popolazione, in Turchia sono sterili e negletti. Andando a Costantinopoli dalla parte di terra, il viaggiatore deve traversare vasti deserti, privi di uomini, di animali, di cultura.

Uno de'gravissimi mali di un Governo quale è quello della Turchia, sta nella continua paura de'governanti, e nelle misure alle quali essa li spinge. Non avendo un limite ai mezzi della propria difesa, non appena si sono impauriti, trascendono ad ogni crudeltà possibile.

Basta un solo bisbiglio perchè l'oppressione inferocisca. Un uomo è accusato di disegni pericolosi, qualche nemico secreto lo denunzia; si fanno ricerche senza ch'ei nulla ne sappia; è giudicato colpevole, è sacrificato alla paura del principe. E forse egli non aveva nulla commesso, non intendeva di far male, può essere stato accusato da qualche suo personale nemico, o da qualcuno che ne ambiva l'impiego, o che in qualche altro modo intendeva trarre vantaggio della sua rovina. Spento il preteso colpevole, o sepolto per anni lunghi in prigione, può il Governo scoprire che l'accusatore, a satisfare qualche suo rancore, bramava di vendicarsi, o essendogli debitore temeva di essere citato a pagargli il debito, e che quindi l'imputazione era affatto priva di fondamento; appunto com'è avvenuto in Inghilterra, allorchè un negoziante forestiero venne confinato in forza della legge sugli stranieri, e fu poscia scoperto che un suo debitore l'aveva denunziato per sottrarsi al pagamento del denaro dovutogli. Così una simile inesatta informazione, o immaginaria paura, spesso involge nella vendetta del Governo tutta una città o un distretto. Gli abitanti cadono in sospetto di non amare il reggitore; il paese è devastato; ed essi sono venduti come schiavi, affinchè il despota si sgravi d'ogni timore. La paura è la punizione dei tiranni, ed ove i tormenti ch'essa arreca straziassero solamente l'anime loro, i popoli avrebbero ragione di goderne. Sventuratamente essa è causa e compagna della crudeltà — esaspera la rabbia del tiranno ed accresce i dolori degli schiavi.

Gli eccessi che l'irrefrenato potere del principe fa nascere in Turchia, e più ancora ne'minori principati d'Oriente, comunque sembrino esagerati, si debbono credere; avvegnachè sia inevitabile tendenza di simigliante autorità produrre enormezze ed abusi d'ogni specie. Corrompe chi ne è investito; lo educa pessimamente dandogli abitudini riprovevoli; giacchè è forza che s'ingeneri il più assoluto egoismo nel cuore di colui che fino dalla più tenera età si avvezza a non avere nessuna sorta di freno. Ma se, come quasi costantemente accade, il primo periodo della sua vita è stato trascorso in una abietta sommissione a qualche altro, ad un'ora despota e strumento del principe — se egli si è accostumato alla fal-

sità, alla paura, e a simili altre bassezze che formano gli abiti servili — possiamo allora essere certi che, trasformato ad un tratto in tiranno assoluto da schiavo sommesso ch'egli era, diventerà subito un tal essere misto di crudeltà e di bassezza da apparire il più spregevole e odiato de' viventi. Le più felici disposizioni d'indole, che nessuna cosa può guastare, o il caso, appena possibile, di avere istitutori che conoscano il proprio dovere e il vero interesse del principe, possono soli impedire ch'egli assuma il più mostruoso carattere.

I Turcomanni, fondatori dello impero turco, vennero dalla Tartaria, dove primamente abitavano come orde di pastori; ed essendo poscia cresciuti di numero ed avendo acquistate abitudini guerresche, domate le tribù vicine, e stabilito un più esteso impero — tutti governavano con potere assoluto e militare. A mezzo il secolo decimoterzo altre nazioni tartare avevano conquistata la China; ma nell'anno 1366 furono costrette ad abbandonare quel trono ad una dinastia nativa del paese, la quale lo tenne fino al 1644. Frattanto i Tartari eransi uniti co' Mogolli loro vicini; e da siffatta unione originarono i Mantchows, i quali, dopo una lotta di venticinque anni e più, riconquistarono la China, dove essi tuttora compongono la famiglia regnante e l'alta nobiltà, e tengono gl' impieghi civili e militari di maggiore importanza, malgrado la prodigiosa superiorità numerica dei Chinesi, i quali sorpassano i 300 milioni, mentre i Tartari appena giungono ad un milione.

Espugnata Costantinopoli nel 1453 e rovesciato il greco impero, i Turchi per qualche tempo non si mostrarono inchinevoli a profittare della civiltà della celebre nazione da loro soggiogata, comunque a que' tempi fosse in decadenza; e dacchè erano tenacissimi delle proprie costumanze, ch' essi riguardano come dovere religioso, le introdussero nella Grecia, la quale già formava parte dello impero turco in Europa. La differenza di religione che per i Turchi era la Maomettana, e per i Greci la Cristiana, teneva le due razze divise; solo a poco per volta e lentissimamente i costumi de' Turchi si vennero dirozzando col convivere co' loro nuovi sudditi; l'indole loro barbara si venne mansuefacendo, e la

civiltà sviluppandosi fra loro. Ciò, e le varie istituzioni assolutamente necessarie a mantenere un vasto sistema di governo — la distribuzione de' poteri e delle funzioni richieste a condurlo nell' interno — gli ordinamenti bisognevoli a difenderlo e per terra e per mare, e a mantenere relazioni d'amistà con le nazioni incivilite — e forse più che altro, gli effetti delle comunicazioni commerciali, che produssero l'assoluta necessità di riconoscere i diritti della sicurezza e proprietà personale, almeno nei residenti forestieri, e di rendere que' porti di mare (da' quali traevano una rendita considerevole) accessibili agli stranieri — tutte queste cose hanno praticamente mitigata in gran parte la ferocia del dispotismo turco. In fatti, un Governo vasto e complicato non può esistere senza che i capricci individuali vengano in parte affrenati. La distanza che separa il Potere Supremo da' suoi sudditi — la difficoltà di delegare intiera l'autorità assoluta ad altri — la necessità delle operazioni combinate, alle quali varie persone prendono parte — sono tutti ostacoli all' esercizio d'una potestà meramente arbitraria e capricciosa. Nè dovremmo dimenticare, volendo giudicare l'indole e gli effetti del dispotismo turco, che fra tutti gli Stati Maomettani la Turchia è il solo, dove le leggi e gli statuti, contenuti nel Corano, sono stati seriamente osservati — che essa è la sola potenza maomettana che possegga un codice religioso, civile e militare, dove i doveri de' sudditi verso il Sovrano sono chiaramente definiti. Il codice civile, oggi in vigore fra' Turchi, non scarseggia di articoli simili a questo: « il Sultano non può fare alterazioni in nessun punto della legge canonica, e molto meno alcuna altra alterazione che tenda ad aggravare la condizione dei suoi sudditi, che sono creature e servi di Dio affidati alla cura e protezione del principe. » Quel codice non è di moderna invenzione nello impero Turco. Fino dal 1470 Maometto II ne confidò la compilazione a Mollah Koshrew; e sotto il regno di Solimano I fu compito da un altro eminente giurista, il quale vi aggiunse spiegazioni desunte dagli scritti dei più celebri teologi Maomettani. Vi è inoltre una collezione di tutti i *fetwas*, ovvero decisioni pronunziate da' diversi Muftì, la quale tende grandemente a facilitare l'applicazione delle leggi nei tribunali dello im-

pero. Ora, egli è certo che in tutti gli Stati dispotici, le leggi, comecchè per la teorica della Costituzione non vincolino il principe, e comecchè vengano fatte, revocate e sospese secondo la sua volontà, pure ove vengano ridotte ad un sistema conosciuto, hanno influenza e sopra i reggitori e sopra i popoli; e mentre questi sono avvezzi a inchinarsi alle regole stabilite, quelli nelle circostanze ordinarie si astengono dal cangiarle o violarle.

Il Governo turco è estremamente perverso; perocchè è pieno d'oppressione, crudeltà e tormenti individuali; e massime perchè produce il perpetuo sentimento di non garentire sicurezza alcuna: nullameno non è così malvagio come parrebbe, volendolo giudicare teoricamente, e secondo che si sperimenta negli Stati più piccoli e meno culti. In questi piccoli Governi dispotici sono costanti ed abituali quelle scene d'atrocità, che in uno Stato grande, com'è la Turchia, avvengono secondo l'occasione, benchè l'assoluto potere del principe e la non sicurezza del popolo, sono gli stessi in tutti. Il monarca che con le proprie mani macella i suoi sudditi; che comanda la distruzione o confisca dei lori beni; che devasta una città o un distretto che abbia offeso o lui o i suoi favoriti; che in un accesso di collera per gelosia fa ammazzare le mogli e le amanti — sono enormezze che avvengono costantemente negli Stati piccoli, e non sono infrequenti in quelli di maggiore estensione. I viaggiatori raccontano che un principe in udienza, senza che avesse menomamente interrotte le cerimonie del ricevimento, ascoltava, faceva col capo c le persone andavano a farsi ammazzare.

Tutti i principi dispotici di Oriente, i quali sono di razza turca, tanto ne' piccoli Stati come ne' più estesi, si abbandonano ad un atto di crudeltà e di egoismo. Per tenere lontano il pericolo di competenza al trono, spesso mettono a morte i più stretti parenti, c li accecano, e quasi sempre li confinano come prigionieri di Stato. La poligamia, moltiplicando infinitamente le relazioni di parentela, allenta, ove non li distrugga, i vincoli di affetto alla famiglia; ed in taluni paesi è cosa usuale uccidere i fratelli più giovani, e cavare gli occhi agli adulti, o accecarli ponendo loro innanzi alle pupille per pochi secondi un ferro rovente.

Poichè la suprema regola fondamentale del Governo Turco è il potere assoluto del Sultano — la sua irrefrenata signoria sopra tutto lo Stato e le genti che vi abitano — in virtù delle leggi temporali e spirituali del paese, coloro che hanno trattato della Costituzione della Turchia, rade volte hanno riferito i particolari del suo ordinamento, contentandosi di dire che ogni cosa ivi comincia e finisce nella sola volontà del Sovrano. E però taluni che, per il caso di avere dimorato in quel paese, hanno acquistata conoscenza più minuta di quegli ordinamenti, e oltre il piacere di far mostra della propria superiorità hanno avuta propensione in favore del sistema sotto il quale erano vissuti, hanno voluto difenderne il modo pratico con cui opera quel Governo, e in qualche modo i principii, che essi reputavano essere stati ingiustamente vituperati dai precedenti scrittori. Forse basterebbe osservare intorno a questo addebito di esagerazione, che quand'anche fosse vero che taluni autori trascurino di notare quelle limitazioni che praticamente agiscono sopra l'assoluta volontà del Sultano, e quand'anche presentassero il capriccio di lui come regola del Governo più di quello che realmente fosse, ciò farebbe poca differenza, quando non si voglia dire nessuna, nella idea che è da ritenersi di quel sistema. Il principe più mostruosamente dispotico non può sempre esercitare la tirannide sopra i suoi schiavi infelicissimi; e poichè per propria convenienza gli è mestieri formarsi qualche norma, la quale divenendo in progresso di tempo un metodo che egli siegue ordinariamente nello esercizio del suo potere, diventerà parimente una certa specie di protezione per coloro ai quali egli comanda, perchè essa li salverà da quel cieco e mutabile modo di angariare, che è stato giudicato come la peggiore di tutte le tirannidi. Un sovrano non può essere più arbitrario di quel ch'egli sia quando ha potestà di far leggi e disfarle a suo libito, e seguire o scostarsi dalle regole poste da sè o dai suoi predecessori per l'esercizio della sua autorità illimitata. In quanto ai doveri che egli, come dicono, è tenuto ad osservare verso i suoi sudditi, in virtù di quel medesimo codice religioso che obbliga i sudditi a prestargli ubbidienza, vi è esattamente la medesima differenza fra la posizione delle due parti; che essi, cioè, sono costretti

ad adempiere i loro doveri verso di lui come regola ordinaria di governo; laddove egli è libero di adempiere, o no, i suoi verso loro, conforme gli aggrada, e non conosce nè costringimento, nè freno fino a tanto che le cose siano arrivate al punto di provocare la resistenza; vale a dire, non conosce alcun freno, tranne la paura di una rivoluzione, d'un mutamento di governo o di dinastia. Nella natura delle cose, ogni Governo, comunque dispotico, è forza che sia soggetto a siffatte limitazioni; e la differenza fra una monarchia assoluta e una monarchia mista è solamente questa, che finchè dura la forma esistente del Governo, la prima non va soggetta a sindacato o ad opposizione nessuna, mentre alle usurpazioni dell'altra la stessa forma esistente del Governo oppone la resistenza — che il despota è affrenato solo dalla sua personale paura della rivoluzione, mentre il principe costituzionale è affrenato dai poteri ordinarii della Costituzione. Il Potere Supremo del Governo Inglese cioè il Potere della Legislatura, è assoluto quanto quello del Sultano; può abolire le leggi, ed agire di faccia a quelle senza nè anche avvertire di averle mutate; può spregiare tutti i diritti individuali, opprimere intere provincie, o qualsivoglia individuo, e commettere le più grandi ingiustizie. Non v'è, nè vi può essere nessuna restrizione in un potere cosiffatto, fuorchè la coscienza, i sentimenti, i differenti caratteri, gl'interessi contendenti dell'autorità che compongono la Legislatura, e il timore d'una rivoluzione che scoppierebbe inevitabilmente in ogni caso di violento attentato ai diritti del popolo. La differenza tra questo Governo e il Governo Turco è, che il medesimo potere risiede in un solo uomo e nelle sue creature; differenza infinitamente grande, che separa un dispotismo assoluto, che equivale al peggiore Governo possibile, da un Governo limitato, che offra contro la tirannia e l'abuso la sola specie di sicurezza possibile nella natura delle cose.

Questa osservazione generale basti a rispondere ai panegiristi del Governo Turco. Non ostante, sarebbe opportuno esaminare un poco più davvicino i loro punti di difesa, perocchè la minuta considerazione di quelli offrirà una conoscenza più piena dei modi con che opera una monarchia assoluta, mentre ad un tempo illustrerà maggiormente le precedenti osservazioni. Non è possibile

senza esaminare così minutamente il Governo, formare una idea adeguata dei mezzi onde le sue istituzioni hanno potuto fare allignare ne' popoli la più assoluta sommissione, e proteggere il Sovrano da ogni resistenza alla sua autorità.

Il fondamento di tutta la legge turca poggia sul Corano; dove il potere assoluto del principe è distintamente stabilito, e il dovere della sommissione passiva alla sua volontà vi è inculcato come dovere reso immediamente a Dio. A dir vero, un potere siffatto emerge dalla posizione stessa del Sultano, come discendente e rappresentante di Maometto, e capo supremo della stessa religione: perciocchè il Corano nel prescrivere al popolo i doveri, riserva i privilegi e il potere al solo Maometto che vi figura come superiore alla legge. La religione de' Turchi, inoltre, e la loro credenza di uno stato futuro di premi e di punizioni, è un principio vivo e costantemente attivo. La sommissione pratica alla volontà del Sovrano è considerata come un passaporto per il Paradiso; e quindi chiunque non trovisi in aperta ribellione contro lui, riceve con divozione ove non possa schivarsene, il comandamento di lasciarsi ammazzare, e bacia il decreto (chiamato *Hatti-sherif*) che lo contiene. Così la diffusione della fede Maomettana con ogni specie di mezzi è un sentimento potentissimo nel cuore di ogni mussulmano; di modo che alcune vecchie donne hanno legato le loro ricchezze a coloro i quali sono riusciti a sterminare un dato numero d'infedeli. Non per tanto, il Corano vieta adoperare la forza per propagare la religione di Maometto; esso apre le porte del cielo a tutti coloro i quali credono in Dio e fanno opere buone, e dichiara che la preghiera e il digiuno, la benevolenza e la carità sono i mezzi per essere ammessi alla presenza di Dio.

Aggiungasi a tutto il già detto, che il Corano, il quale è norma di vita ai Turchi, non solo investe il Sultano di potere illimitato, ma glielo assicura contro gli attentati de' competitori. Insegna che tutti gli uomini sono assolutamente uguali, esclude ogni idea di nobiltà, distrugge ogni rispetto per le distinzioni ereditarie, e considera ogni uomo del popolo nella condizione identica di tutti i sudditi dell'impero, tranne quando egli goda de' favori del Sovrano, perdendo i quali, ricade subito nella massa di tutta la comunità.

I difensori del Governo Turco, oltre di far notare la forza obbligatoria del Corano sopra il principe, in quanto ai doveri che esso gl'inculca (e lo abbiamo più sopra indicato), si arrestano sopra il modo onde è condotta l'amministrazione in forza dell'uso. Ciò consiste nella scelta de' grandi ufficiali o dignitarj dello Stato, e la loro unione nel Divano ovvero Consiglio, il quale soleva radunarsi regolarmente cinque volte ogni settimana per ispedire le faccende pubbliche. Questo Consiglio, oltre alle sue funzioni giudiciarie, come tribunale di appello da' Pascià delle provincie e da altri magistrati che la fanno da giudici, delibera intorno a tutte le quistioni di politica, e a tutte le petizioni degli individui: dicesi anche ch' egli sanzioni le condanne capitali di tutte le persone che piace al Sultano di spegnere: e ci si vuol far credere che nessuno è mai giustiziato senza la decisione del Consiglio, e la sentenza ch'esso ne pronunzia porta la firma del Muftì, ovvero Gran-Prete. Se ciò fosse, il freno al capriccio del Sovrano sarebbe ben debole, considerando di che elementi è composto il Divano, e in che guisa esso delibera. Il Gran Visir, il Muftì, i dipartimenti de'Ministri degli affari esteri, dello interno, della marina, della artiglieria, con certi Pascià ed altri funzionarj irremovibili, come dicono, senza la sentenza del Divano, ma formanti una minorità nello intiero Consiglio, compongono quel Corpo: tutte le sue tornate avvengono in presenza del Sultano, il quale tuttochè non segga nella medesima sala, pure ascolta ogni parola che è pronunziata, standosi dietro una grata che comunica col suo appartamento. Tutti i membri sono nominati da lui, e la maggior parte [1] sono removibili a sua

[1] I dignitarj che si dicono irremovibili sono in minoranza, poichè il Divano è composto de'seguenti ufficiali: il Gran-Visir, il Mufti, il Caimocam (Governatore di Costantinopoli), Reis-Effendi (ministro degli affari Esteri), Testedar-Effendi (finanze), Kiaga Bey (interno), due Cadileskar (ministri di Giustizia per l'Europa e per l'Asia), Thersana-Emini (marina), l'Agà o generale de' Safy, Topgy-Bachi (generale d'artiglieria), Capitan Pascià (ammiraglio): in tutto tredici; e sei Visiri del Banco, e quanti Pascià di un certo grado si trovassero in Costantinopoli, i quali continuano a ritenere i loro titoli dopo di avere perdute le provincie che governavano. Ma il Sultano può ad ogni istante mandarli via, deputandoli a qualche commissione lungi dalla Metropoli, quand'anche si volesse supporre che il voto della maggioranza vaglia qualcosa nel Divano.

volontà, sebbene di fatto siano removibili tutti; e quand'anche tutti fossero irremovibili varrebbe poco, solo che si consideri da qual classe di popolo sono eglino scelti. Nel Serraglio (che è uno spazioso circuito della circonferenza di parecchie miglia, destinato ai palazzi del Sultano, delle sue mogli e delle sue favorite) vi è una scuola chiamata *Hasoda*, istituita per educare i giovani schiavi di ambo i sessi, quivi condotti bambini dalle varie parti del mondo. Le fanciulle sono destinate a popolare l'Arem; i fanciulli a diventare servi dello Stato, cioè dello Imperatore. Sotto la selvaggia dominazione degli eunuchi, i quali tengono i più alti ufficii del palazzo, questi fanciulli sono educati alla più servile sommissione, e ispirati sino dagli anni più teneri con la più grande devozione alla persona del Sultano. È regola invariabile della politica turca, che dalla sopraddetta classe si debbano scegliere i gran Visiri, il Muftì e tutti gli altri ministri ed ufficiali dello Stato. Egli è difficile supporre che uomini educati in tal guisa, quando seggono nel Divano, sia quale si voglia l'autorità loro, possano opporre la minima resistenza alla volontà del loro signore.

Il potere del Sultano, quando è delegato o al gran Visir o ai Governatori delle provincie, è assoluto nelle persone loro; ma è invigilato gelosamente — quello del Visir dal Divano e dal Sultano stesso, quello de' Pascià dai loro Divani o Consigli provinciali, i quali devono in ogni operazione di qualche momento essere consultati. Quindi è che la delegazione del potere ha la più lieve tendenza possibile ad opporsi o indebolire il supremo potere centrale.

Similmente tutte le altre persone, volute dalla religione e mantenute dalle istituzioni e dalle costumanze del paese, hanno la medesima tendenza a secondare la sovranità del Capo. Appena vi sono stati esempi in Turchia di diverse persone di una medesima famiglia investite di grandi ufficii; quello di Kivsevli, originariamente fanciullo predato da un corsaro algerino sulla costa di Sicilia, è generalmente citato come eccezione alla regola della politica Turca. Per la qual cosa, quantunque nello Impero Ottomano possano esservi individui potenti, cioè persone investite di autorità sotto un principe — non accade mai che un Pascià di potente e di-

stinta famiglia, tranne in qualche provincia, come è avvenuto in Egitto, si ribelli e governi indipendentemente.

Veramente, il Sultano nel capriccioso e stravagante esercizio del suo potere non ha altro freno fuorchè la paura che il popolo si ribelli, ove il principe costantemente ne abusi; e più che altro, ove egli violi le usanze religiose del paese, ed apertamente rilutti alle ingiunzioni del Corano; perocchè il sentimento religioso in Turchia è così universale e veemente, che coloro i quali si sottometterebbero ad ogni atto di tirannia, facilmente farebbero opposizione ove si tratti di quelle cose ch'essi stimano sacre. E però il Muftì, e gli Ulema, ovvero dottori e studenti della religione e della legge, hanno considerevole influenza sopra lo stesso imperatore, perchè influiscono potentemente sul popolo. Nulladimeno, i capi di quelle istituzioni sono nominati dal Sultano, e possono a suo piacere essere rimossi. Solamente gl'Imaum, ossia preti delle varie Moschee, che rispondono al nostro clero parrocchiale, non sono scelti da lui, ma dalla comunità. In generale sono uomini ignoranti, e poichè sono rimunerati dal Governo con una piccola paga, hanno poca influenza, tranne quella che possa venir loro da una vita esemplare.

È avvenuto sovente che i Sultani trascuratori delle ordinanze religiose del paese, o altre superstizioni radicate, e violatori della santità onde esse circondano certi dati atti, sono stati denunziati dal Muftì o da altri instigati da lui; e si sono veduti de'casi in cui il Divano ragunato nella Moschea di Santa Sofia, deliberava doversi deporre il tiranno, ed elevare al trono un fratello o qualche altro parente di lui. In tali casi la morte del Sultano è una naturale conseguenza della predetta determinazione; e potrebbe ragionevolmente chiedersi, se ci fu mai esempio certo di quella specie di rivoluzione senza l'impulso de' partigiani di qualche principe rivale, o altro competitore della corona. I luoghi comuni cui in simiglianti occasioni si ricorre per infiammare il Consiglio e il popolo, sono sempre la violazione degli usi stabiliti, e massimamente de' precetti di Maometto. È degno di nota, che nella maggior parte degli esempi de' quali la ricordanza è pervenuta fino a noi, uno degli atti con cui il Sultano recò offesa alla universalità del

popolo, è stato sempre l'avere sposata qualche sua favorita; ed una volta l'avere voluto sposare la figlia del Mufti, malgrado la opposizione del padre: poichè la è sacra regola del Governo Ottomano, che il Principe non contragga mai matrimonio, di modo che da un canto il successore al trono non abbia parenti legittimi, e dall'altro non contragga mai alleanza coi potentati stranieri.

Malgrado che l'amministrazione della giustizia sia nelle mani di un Corpo distinto di magistrati, i quali hanno il dovere di deliberare secondo il codice delle leggi desunte dal Corano per servir loro di guida, e secondo i *fetwà* de' Mufti, nondimeno sarebbe troppo l'affermare che il popolo turco goda dei vantaggi di una legge ferma e conosciuta, che protegga i loro diritti e regoli la loro condotta. Se il Codice Napoleone nelle sue applicazioni fa nascere innumerevoli litigj, condotti da abilissimi avvocati e giudicati da magistrati dottissimi; e se la moltitudine de' commentari che vi sono stati fatti sopra in meno d'un secolo, non lo hanno reso di applicazione facile e certa a tutti i casi che avvengono tutti i giorni; come è egli possibile che la regola della vita, in tutte le sue minuzie e nelle sue infinite varietà, si debba trovare nella informe rapsodia del Profeta, scritta dodici secoli fa, commentata da uomini abitualmente ignari d'ogni giurisprudenza, interpretata da giudici poveri di sapere, e discorsa dalle parti stesse anche più ignoranti, in tribunali, che quantunque abbiano il merito di essere aperti al pubblico, non sono, per positivo e invariabile costume del paese, serviti da avvocati di professione? Egli è evidente che un paese in circostanze tali, invece di avere la inestimabile fortuna di un codice fisso e conosciuto, appena ha una istituzione che meriti quel nome; e che ogni Cadì o Mollah [1] o altro giudice può, in quasi tutte le cause, decidere secondo il proprio talento. Appena può immaginarsi una posizione più favorevole di quella di un giudice turco, a produrre l'oppressione e la corruzione.

[1] Il Cadì è il giudice di un piccolo distretto, il Mollah è il giudice di un distretto grande. Ogni Pascià possiede anche gli alti poteri giudiciarii per tutta la provincia ch'egli governa.

Il risultamento delle nostre ricerche adunque è questo, che la paura della rivoluzione, principalmente in casi di oltraggio al sentimento religioso del popolo, è l'unico freno che abbia il Sultano nello abuso del suo potere dispotico, mentre nell'ordinario esercizio di quello non ne ha nessuno. Eppure per tale ragione, e anche più perchè il possesso dell'autorità arbitraria è sempre precario, è avvenuto, conforme era da aspettarsi, che con tutti i provvedimenti che offre il sistema turco per assicurare il trono al Sultano, nessuna corona in Europa passi così frequentemente da un monarca ad un altro. In meno di trecento cinquant'anni, circa ventiquattro successori del profeta hanno seduto sul trono di Costantinopoli — cioè meno di sedici anni per ciascun regno. In Francia e in Inghilterra, per la metà di quel tempo, ve ne sono stati non più di dieci nell'una, e non più di sette o (inclusavi la repubblica) otto nell'altra, benchè, durante quel periodo, vi fosse una rivoluzione nel primo Stato, e tre o quattro nel secondo. Tanto è fragile il potere dispotico nella sostanza e nel fondamento, quantunque nella forma esteriore si mostri solido e ispiri terrore! e tanto ben fondata era l'osservazione che il Maresciallo Destrées fece candidamente a Luigi XIV, allorchè sospirava invidiando l'autorità del Sultano, « che essa è qualcosa che si assomiglia al regnare! » « Così è pur troppo, sire; e in vita mia ho veduti due o tre Sultani strangolati. » Il Maresciallo era stato per pochi anni ambasciatore a Costantinopoli.

I Mussulmani avevano conquistata la Persia otto secoli innanzi che si stabilissero in Grecia. I successori immediati di Maometto rovesciarono (A. D. 636) la dinastia de' Sassanidi, dopo ch'essa aveva regnato per quattrocento anni, ed aveva stabilita la propria religione, comunque deturpata da favole intorno alla missione e alla vita dello istitutore, sopra le ruine della idolatria persiana. I Tartari poi, e dopo questi i Mogolli ottennero la sovranità del paese; e più tardi gli Alfgan, e quindi i Tartari di nuovo ne furono signori. Ma, tramezzo a tutti que' mutamenti, il Governo e generalmente le istituzioni del paese sono rimaste pur quelle; e il Corano quivi come in Turchia forma la base della politica e della fede religiosa; perocchè la credenza de' Turchi e de' Persiani

differisce solo in questo, che gli uni, essendo seguaci di Omar, riconoscono il Sunna, commentario del Corano, come ispirato; gli altri appartenendo alla setta di Alì (che da loro è creduto profeta), genero di Maometto, considerano que' libri come apocrifi. Ciò che possiamo notare così di volo, è che, atteso l'odio naturale alle sette originate da un medesimo principio, i dottori turchi secondo il Sunna insegnano che riesce più piacevole a Dio uccidere uno de' seguaci di Alì, anzichè trentasei cristiani.

L'assoluto potere del Sovrano è, per conseguenza, in Persia, egualmente che in Turchia, principio fondamentale della religione e della legge; e i funzionarj fra i quali il principe distribuisce lo esercizio della sua autorità, non producono, non più nell'uno che nell'altro Stato, nessuna limitazione della volontà sua. Al primo ministro, che un tempo in Persia chiamavasi la colonna dello Stato, ed ora, come in Turchia, il Gran Visir, ovvero primo portatore (poichè egli porta la soma del Governo), è delegato tutto il Supremo Potere, i dipartimenti della finanza, degli affari esteri, della giustizia e della guerra, i capi di questi dicasteri altro non essendo che semplici ufficiali a lui sottoposti. Non comunica col principe direttamente, meno che si tratti di spedizioni e viaggi, ma per mezzo degli eunuchi, impiegati nel serraglio o nella casa imperiale; i quali già occuparono i più cospicui uffici pubblici per lo spazio di circa dugento anni, durante la effemminata dinastia dei Sofy, rovesciata sul cominciare del secolo decimottavo. Il Divano non si aduna così regolarmente come fa in Turchia, per amministrare gli affari dello Stato; ma in altri rispetti le sue funzioni sono le medesime, tranne che non si conosce esempio in cui esso sia intervenuto alla deposizione di qualche Sovrano; esempi che abbiamo spesso veduti ripetersi nel Governo turco. Che in Persia il Sovrano sia in qualche modo più arbitrario che non è in Turchia, o piuttosto ch'egli abbia minore paura ad abbandonarsi alla sua capricciosa tirannide, sfidando le leggi, insultando i sentimenti religiosi ed umani del popolo, lo possiamo raccogliere dall'osservare quanto più violenta e feroce sia l'indole de' Persiani, e quanto meno regolare esistenza, e quindi meno peso abbia l'Ulema; perocchè affermare come altri

scrittori hanno fatto, che quel Corpo non vi esista in verun modo, sarebbe erroneo. Vi è un clero, il quale dispensa la giustizia; ed ha dignitarj di vari gradi, e quindi, benchè non abbia il nome di Ulema, pure vi esiste una istituzione di quella specie. Nonostante, fra questo e l'Ulema turco vi sono parecchie notevoli differenze. In Persia vi è una linea di distinzione tra il Shirh e l'Ourf, cioè tra la legge scritta e la legge di costumanza o tradizionale, che è anche in ogni provincia e in ogni tribunale del medesimo distretto. La prima è nel Corano (poichè i libri del Sunna non hanno autorità nessuna presso i Persiani), ed è amministrata esclusivamente dal Clero. La seconda è amministrata dai magistrati civili scelti dal re, tuttochè egli tenga di conto il desiderio degli abitanti de' diversi distretti nello scegliere il Sheik-al-Islam, ossia giudice principale: non così in quanto ai Cazì (Cadì) e ai Mollah.

Il clero trovasi costantemente in lotta col potere civile riguardo ai limiti delle due giurisdizioni; e vuole che i tribunali della legge tradizionale debbano trattare i processi concernenti la pubblica tranquillità; e quelli della legge scritta debbano di diritto decidere in tutte le cause di matrimonio e di divorzio, di eredità e di contratti. Ma siffatte pretensioni vengono poste in non cale dal potere civile, il quale quasi confina la giurisdizione ecclesiastica a questioni semplicemente concistoriali, come sarebbero quelle in materia di matrimonio e divorzio. La incertezza dell' Ourf, ossia legge non scritta, lascia la giustizia anche più in potere del magistrato, che non gliela lasci in Turchia la necessità di applicare alla pratica, e dichiarare la legge scritta. E ciò, egualmente che la restrizione imposta alla autorità clericale, e le sue lotte col potere civile, fanno che il clero e la legge in Persia non possano opporre al governo se non una limitazione più debole di quel che faccia l' Ulema in Turchia. Oltredichè, non vi è pontefice o Gran Prete che lo presieda, e che corrisponda al Muftì turco. Il Sadi-al-Sidìr, il quale primamente esercitava tale autorità, venne abolito da Shah Abbas verso il principio del secolo decimosettimo; ma Sofì, che gli successe, rinnovò quell' ufficio, ne scemò altresì l' influenza creando due gran Preti, de' quali l' uno detto del popolo, aveva molto minore giuris-

dizione che l'altro detto del principe. Nadir Shah, circa cento anni fa, li abolì tutti e due, confiscò i beni della chiesa, e ne ridusse la dignità puramente nominale; la quale con una pensione è fruita da una famiglia persiana. Dopo cosiffatto cangiamento i tre Mùdtjed hanno acquistata maggiore importanza; e comecchè non abbiano nè ufficio nè rendite, nondimeno la influenza loro è considerevole, come uomini di grande dottrina nelle leggi, e di vita esemplare, i quali scrupolosamente si astengono da ogni relazione con la corte. Essi sono ecclesiastici, e in tutti i punti delicati vengono consultati da' tribunali del Shirh, a cui presiedono in tutte le gravi occasioni. Per la sapienza, il carattere e il disinteresse loro, hanno grande influenza nell'animo del principe, al quale sovente si richiamano a favore degli oppressi.

Subordinato per grado ed autorità ai Mûdtjed, ma capo del dipartimento del Shirh, è il Sheik al Islam, o capo della fede; e primamente era costume vi fosse un assai più potente personaggio, a capo dell'Ourf, chiamato il Divano Beggy; ma Nadir Shah soppresse anche tale ufficio, e dopo quell'epoca il re viene riconosciuto come capo del diritto pubblico. Come si fa in Turchia, la giustizia, in Persia, è amministrata alle provincie dal governatore, il quale ha diritto di vita e di morte solamente quando egli sia principe reale, o in tempi di politici commovimenti; in altri tempi quel diritto appartiene al solo Sovrano. Come in Turchia, in tutti i tribunali si presentano le parti contendenti senza avvocati, e tutte le cause civili e criminali vengono spedite con una rapidità la quale rende la giustizia sommamente incerta, e gli errori continui e inevitabili. L'unica cosa che abbia sembianza di affrenamento al capriccio, o di tutela contro la corruzione, è la costumanza, invariabile in Persia egualmente che in Turchia, di trattare pubblicamente le cause. Che la legge vi sia molto più barbara nell'uno che nell'altro Stato, si può raccogliere dall'uso, stabilito fino da tempi immemorabili in Persia, di consegnare il reo alla parte offesa, o in caso di assassinio, ai suoi eredi, i quali possono o perdonarlo, o venire a patti, o ucciderlo, in qualunque modo loro piaccia, e colle loro mani. Nel sentirci raccapricciare ad una costumanza così contraria a tutti i principii sopra i quali si fonda

la giustizia criminale, non dimentichiamo di riflettere quanto poco tempo si è che è stata abolita nella nostra giurisprudenza una assurdità non meno turpe, se pure non era peggio, della medesima specie. Non è ancora un quarto di secolo, che la sfida formava parte delle leggi; in virtù delle quali i parenti di una persona assassinata potevano essere chiamati a difendersi in duello contro l'assassino, qualora dopo ch'egli era rimasto assoluto, osassero appellarsene a' tribunali superiori: simile appello veniva loro appositamente concesso per dar loro l'opportunità di venire a patti coll'uccisore, ed ottenere un compenso pecuniario per la morte del loro congiunto.

Talvolta la ribellione, e più generalmente lo scontento de' governatori delle provincie, e le abitudini di coraggio e d'indipendenza delle tribù nomade e vagabonde, per lo più di origine tartara, le quali formano parte della popolazione, impongono maggior freno al potere del principe in Persia, di quello che possa fare qualunque istituzione dello Stato. Ma in tutte le dispute tra la corte e i governatori provinciali il popolo soffre sempre. Quando il Sovrano li costringe a pagare qualche somma di denaro, o per le spese dello Stato o per uso particolare del principe, è forza che si ricorra alle più insopportabili esazioni. Ed il Sovrano, il quale benignamente sempre presta l'orecchio al suddito che si quereli de' regj officiali, nel surriferito caso non è del minimo giovamento; imperciocchè è forza che egli sia connivente al suo governatore in tutte le misure cui questi abbia creduto opportuno appigliarsi onde conseguire quel fine. A questo capo sono da ridursi i presenti, offerti al principe da tutti gli ufficiali siano centrali o provinciali; i quali presenti si fanno ascendere a due milioni di lire sterline ogni anno, somma che equivale a due terzi della rendita regolare, che è stimata tre milioni. Sir Giovanni Malcolm conobbe un governatore il quale per lo spazio di parecchi anni aveva dato ottanta o novanta mila lire sterline; e Morier vide l'offerta di un altro governatore la quale valeva mezza la riferita somma. Ad emungere il danaro per simiglianti offerte annuali, i diversi funzionarj adoperano gli stessi mezzi di opprimere, ai quali è mestieri ricorrere ogni qual volta viene loro intimato di fare tali requisizioni; e al popolo rimane sempre chiusa

ogni via di giustizia. Anche le tasse regolari vengono riscosse con modi oppressivi e con abusi infiniti; poichè, invece di determinare ciò che ogni persona debba pagare, un soprintendente delle tasse sborsa una somma, e si concede ch' egli poscia la riscuota da' suoi sottoposti, accrescendone più che può le gravezze, perchè indennizzi sè e i suoi agenti; siano quali si vogliano i mezzi che gli piace adoperare. Possiamo formarci una certa idea delle torture che il popolo patisce per le suddette esazioni, come anche della rapacità con la quale i collettori, o intendenti generali delle provincie, vogliono che i *Labit*, o collettori de' distretti, saccheggino le comunità, loro affidate; possiamo, io diceva, formarcene una qualche idea dalla risposta ironicamente data da un vecchio consigliere ad un governatore, allorchè gli venne domandato qual punizione dovesse infliggersi ad un famoso ladro pur allora preso: « fatelo sotto-collettore del suo distretto, e la sua punizione, tra l'esazioni de' suoi superiori e i gemiti del popolo, sarà bastevole per qualunque delitto egli abbia potuto commettere. »

Coloro che hanno scritto intorno alla Persia non hanno così spesso preteso, come gli scrittori delle cose turche, che il principe in pratica eserciti meno dispotismo di quello che ne abbia per virtù della legge. Veramente, l'indole crudele e falsa de' Persiani, in evidente contrasto col carattere de' Tuchi, rende la storia di quel paese un succedersi continuo di atti arbitrarj e barbari. Le semplici brutalità commesse in tempo di guerra da' feroci conquistatori, forse dovrebbero porsi da parte, ove si vogliano conoscere gli effetti pratici del dispotismo sopra le due classi delle sue vittime; coloro, cioè, che ne esercitano il potere, e coloro che lo sopportano. Gli annali della Persia non sono che una catena non interrotta delle spaventevoli conseguenze di quel potere. Il primo de' principi Afghan radunò tutti i membri della detronizzata dinastia de'Sofy, e li scannò colle sue proprie mani dentro il palazzo reale. — La pratica di strappare gli occhi ai più prossimi parenti, i quali potrebbero diventare rivali del trono, è cosa ordinaria ne' sovrani della Persia, e sembra essere stata praticata in tutti i tempi. — Nadir Shah, il quale da predone ch' egli era, si fece sovrano, invase l' India, s' impossessò di tutti gl' immensi tesori de' Mogolli; e perchè gli abitanti

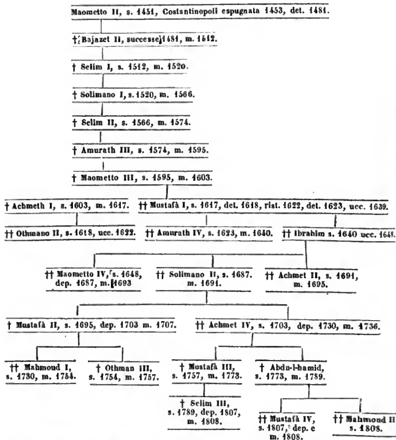
di Delhi credendolo ucciso, aggredirono la sua armata, ordinò una strage generale del popolo; nella quale, secondo il testimone di uno storico Indiano, perirono 80000 persone, o come vogliono altri, 120000. Dopo il suo ritorno, saputo che il proprio figlio aveva partecipato ad una congiura, senza cercar d'altro, gli fece strappare gli occhi; e quando ebbe scoperto che quell'imputazione era priva di fondamento, dandosi in preda a tutta la sua rabbia, troncò a migliaja le teste de' suoi sudditi. Fu ucciso da alcuni degli alti ufficiali della sua corte: gli successe un nipote, il quale nel proclama in occasione del suo avvenimento al trono, spacciandosi autore dell'assassinio dello zio, fu più selvaggio e crudele di quello; ed avendo assunto il titolo di « Giusto », messe subito a morte dodici de' figli e nipoti di Nadir.

Il regno di Kerim Khan offre forse il solo esempio che faccia eccezione al carattere di crudeltà e di perfidia, che hanno tutti gli altri uniformemente. Ma appena ebbe egli finiti i suoi giorni gloriosi, riverito e compianto da tutti, e degno di essere posto accanto a Trajano e agli Antonini, a tre de' suoi figli superstiti furono strappati gli occhi da Akber Khan cugino, e da Sanduck zio loro; e il quarto fu mutilato. Questi, che aveva nome Mohammed Khan, conosciuto sotto il titolo di Aghà Mohammed, fu uno de' principi più valorosi e celebrati nella storia dell'Oriente; dotato di gran capacità e addottrinato nella scuola della sventura, ma in quella specie di sventura, la quale derivando da un grande e repentino rovescio di fortuna, non riesce favorevole alla virtù. Asceso al trono, assassinò o mutilò tutti i membri della famiglia, ch'ei sospettava potessero contrastarglielo. Uccise o fece strappare gli occhi a ventimila persone di ogni età abitanti di Kermon; e in un eccesso di collera contro un soldato, il quale, avendogli salvata la vita, rammentavagli volesse rimunerarlo, subito lo fece miseramente accecare. Il metodo ch'egli adoperava nel procurarsi danari per saziare la propria avarizia, era questo: ordinava a qualche ricco cortigiano di pagare una somma, e poi vendeva quell'ordine ad uno speculatore, dandogli potestà di tormentarlo in qualunque maniera (purchè non lo facesse morire) gli paresse opportuna ad ottenere il pagamento della somma richie-

sta. Questo tiranno morì, sono ormai quaranta anni, assassinato da due schiavi, ch'egli aveva condannati a morte per averlo disturbato facendo un poco di rumore mentre disputavano. Uno dei più recenti sovrani si astenne di porre a morte un cortigiano, le immense ricchezze del quale (quattro milioni di lire sterline) tentavano la sua rapacità, solo perchè colui accortamente escludendo tutti i suoi eredi legittimi, adottò un principe della casa reale. In fine, è costumanza in Persia, siccome in Turchia, provvedere alle femmine del Serraglio, maritandole a chiunque piaccia al Sovrano; la qual cosa, massime ove lo sposo scelto sia un principe della reale famiglia, gli diviene sorgente di infinite vessazioni: ed anche capita peggio qualche povero uomo, al quale il principe volesse congiungere in matrimonio qualche donna del Serraglio, con lo scopo di punirla.

Se il potere de' principi persiani è in qualche modo più irrefrenato di quello del Sultano in Turchia, l'instabilità del loro Governo è anche maggiore, e il possesso delle loro ricchezze individuali assai più precario. In Francia non vi sono state che sole tre dinastie sul trono, da Carlomagno a Luigi XVI; in Inghilterra sei, dalla medesima epoca, cioè dalla fine dell'ottavo secolo. Per lo spazio di questi dieci secoli, non meno di tredici dinastie hanno regnato in Persia. Nel secolo decimottavo, il quale vide così pochi individui succedersi l'un l'altro in ciascuno de' regni europei, il trono persiano fu successivamente occupato da ventuno sovrani, ognuno de' quali, tranne Kerim Khan, non lo tenne più di cinque anni. Quel principe illustre governò dal 1753 al 1779 — periodo glorioso di ventisei anni —, e lasciò lo Stato alla medesima successione di principi ribaldi, la durata de' quali fu corta e precaria, come sempre era avvenuto innanzi la sua ascensione al trono —: la qual cosa sventuratamente prova, come il caso fortunato, ma che si dà rarissimamente, di un principe buono in un Governo dispotico, sia di pochissimo giovamento contro la corruttrice influenza delle sue istituzioni.

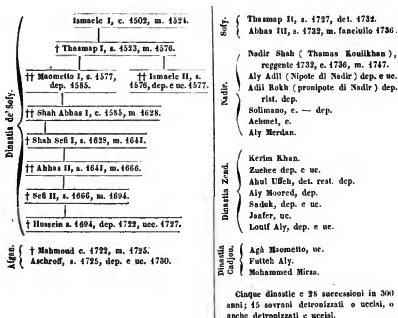
I. — TAVOLA DI SUCCESSIONE DEI SULTANI TURCHI, COMINCIANDO DAL TRATTATO DI COSTANTINOPOLI 1453.



Da Maometto II a Mahmoud II (327 anni) vi sono state 23 successioni — delle quali 12 regolari, e 11 irregolari. Nei primi 100 anni le sole 5 furono regolari. Nei susseguenti 100 anni vi furono 7 successioni. Negli ultimi 100 anni 11 successioni, 5 regolari e 6 violente. Chiamiamo successione *irregolare* quando il principe esce fuori del suo turno in qualunque modo.

NOTA *esplicativa dei segni.* — s. sultano; m. morto; uc. ucciso; dep. deposto; det. detronizzato; rist. ristaurato; † successione regolare; †† successione irregolare.

II. — TAVOLA DI SUCCESSIONE DE' PRINCIPI PERSIANI, COMINCIANDO DALLA DINASTIA DEI SOFY 1502.



NOTA *esplicativa de' segni* — s. succedente per parentela; c. coronato, e non succedente per parentela; gli altri segni corrispondono a quelli della tavola precedente.

CAPITOLO IV.

MONARCHIE D'ORIENTE.

(*Continuazione.*)

Altre monarchie orientali meno conosciute ne' tempi antichi. — Differiscono grandemente dalle Nazioni Europee. — Ragione per cui non è necessario minutamente descrivere molti de' loro Governi. — *L'impero dei Birmoni*, ossia il Regno d'Ura e Pegu è da esaminarsi più estesamente. — Sguardo generale sopra la sua storia. — Governo. — Influenza della religione sopra il potere del Sovrano. — Sua assoluta prerogativa. — Clero. — Suo merito come educatore. — Tolleranza generale. — Sistema giudiciario. — Consiglio e Ministri. — Non vi sono privilegi ereditarj. — Pagamenti de' pubblici funzionarj con requisizioni rassomigliantì gli ordinamenti del sistema feudale. — Progresso fatto accidentalmente ne' miglioramenti civili. — Sommissione generale del popolo, e supremazia del Sovrano. — Crudeltà che vi sono esercitate. — Mal fermo possedimento del potere. — Ragione per cui si è posposto lo esame de' Governi Chinese e Russo.

Le due nazioni, le istituzioni delle quali siamo fin qui venuti considerando, sono state in tutte le epoche della loro storia ben conosciute dagli Stati occidentali d'Europa, e più o meno connesse con quelli in quanto alle relazioni di pace o di guerra. La conquista di Grecia fatta da' Turchi, non isolò dal rimanente dell'Europa quel paese, il quale sotto i suoi principi naturali aveva occupato un posto così distinto nel mondo incivilito; e per vero dire, il progresso delle armi turche, un tempo cotanto formidabile agli altri Stati che rimanevano sulle coste del Mediterraneo, pose i nuovi signori di Levante in più stretta connessione coi popoli di Ponente. I Persiani ne' tempi antichi e ne' moderni, avevano co' potentati greci relazioni di ostilità o di amicizia, ed avevano avuto qualche comunicazione con altre potenze, anche per

via del Mediterraneo, ma più ancora per via del mare Indiano dopo la scoperta del passaggio del Capo di Buona Speranza. Comecchè le costumanze nazionali e le istituzioni politiche della Turchia e della Persia differissero grandemente da quelle della Europa occidentale, la differenza tuttavia era molto minore di quella che divideva le nazioni asiatiche dell'ultimo Oriente — nazioni, che fino a un'epoca pochissimo da noi discosta, non avevano affatto nessun'altra relazione con l'Europa, tranne la visita accidentale di pochi viaggiatori, un meschino traffico ai confini, e un'unica spedizione guerresca avvenuta in un'epoca rimota senza risultati permanenti, [1] o un'altra scorreria in un'epoca anche più lontana e involta ne'misteri della favola. [2]

Le contrade dell'India (sotto il qual nome comprendiamo la vasta regione fra le montagne d'Himalaya da settentrione, l'Indo dall'occidente, e l'Impero Chinese dall'oriente) sono state per lungo ordine d'epoche, cui non giunge la storia autentica, soggette a'Governi della medesima specie, distinte dalle medesime pecularità di costumi, e dalle medesime istituzioni singolari, che anche a'dì nostri svegliano la maraviglia di chi si reca a visitarle. Mentre le regioni dell'Europa ora incivilite, trovavansi in istato di rozzezza, quelle nazioni orientali erano pervenute ad un grado notevole di cultura; ma esse fin oggi sono rimaste quasi come erano due o tre mila anni addietro. La religione, le leggi, i costumi, l'indole loro non rassomigliano a nulla di ciò che si trova nelle nazioni occidentali e settentrionali. E comecchè fra loro medesime abbiano una generale rassomiglianza, nondimeno si distinguono l'una dall'altra con diversità considerevoli. Difatti i paesi dell'Hindoostan, ossia India al di qua del Gange, sono costituiti a caste, ovvero il popolo è partito in varie tribù, le quali (secondo le loro norme originali, comecchè da lungo tempo trascurate) sieguono, di generazione in generazione, ciascuna le proprie occupazioni, nè si congiungono in matrimonio cogli individui delle altre tribù — e questa istituzione esisteva tra gli antichi Egiziani —; ma il sistema delle caste è affatto sconosciuto ai popoli

[1] Le conquiste di Alessandro il Grande, 326 anni A. C.

[2] Le conquiste di Bacco.

abitanti al di là del Gange. La religione e le leggi di queste due parti dell'India differiscono notevolmente; perocchè il Buddhismo è la credenza delle genti verso l'oriente del Brahmapootra, mentre le nazioni dell'Hindoostan generalmente professano la religione di Brahma; in tutte poi (come negli Stati Maomettani) le leggi sono fondate sulla religione. Un'altra circostanza parimente distingue gl'Indiani delle due regioni. I popoli dell'Hindoostan sono in qualche modo indolenti nelle loro abitudini; e comunque valorosi ove vengano condotti da animosi capitani, nulladimeno sono per indole avversi alle occupazioni guerresche. Più verso oriente gl'Indiani sono irascibili, impetuosi, attivi, audaci: l'indole loro se non si voglia dire crudele, è feroce e facile ad appigliarsi a mezzi crudeli: per affrontare il pericolo non hanno mestieri di disciplina o dell'esempio di arditi condottieri: il loro genio è guerriero, ed amano i rischi del pari che le durezze del campo di battaglia.

Qui non è necessario esaminare minutamente i Governi di que'paesi, i quali hanno di recente cessato di essere indipendenti, ed ora hanno una esistenza separata solamente di nome. Qua e là si trova qualche potenza indigena nell'Hindoostan (che chiamasi India Inglese, per l'immensa preponderanza che ha l'Inghilterra in quelle vaste regioni); ma il maggior numero degli Stati, siano Maomettani, siano Indiani, o sono sostanzialmente congiunti al dominio inglese ritenendo pur tuttavia un'ombra d'indipendenza, o sono di nome e di forme fusi in quel vasto impero. Un esempio atto a darci idea di que'Governi indigeni, si troverà nello esame che imprenderemo or ora dell'Impero de'Birmani, o regno d'Ava, che oggimai comprende la sua conquista del Pegu; un Impero che ha una superficie il doppio più estesa di quella delle Isole Britanniche, popolato da genti, il numero delle quali si fa ascendere da quattro a quattordici milioni, soggette per lungo ordine d'anni a un Governo monarchico regolare, il quale sempre più progredendo, è pervenuto a un grado considerevole di incivilimento.

Il paese, che dalla riva orientale del Gange si estende al mare della China, è composto di cinque grandi regni; Arracan e Asam, limitrofi all'India inglese, e adesso sotto il dominio della

compagnia delle Indie; Ava, Pegu e Siam. Di questi il più importante è Ava, territorio de' Birmani. Ava, in origine soggetto al Pegu, ne scosse il giogo verso a mezzo il secolo decimosesto; e vinti i Peguani, li tenne soggetti fino a circa il 1740, allorchè questi insorsero, e dopo una guerra di dieci anni disfecero i Birmani, deposero il re loro, e ridussero Ava alla condizione di provincia, governata da un vicerè. Non appena erano scorsi tre anni, allorchè sorse un uomo di genio e di gran coraggio fra i Birmani, il quale ristabilì primamente la indipendenza, e quindi il dominiò loro sopra il Pegu. Colui che fece ciò chiamavasi Alompra, uomo di oscuri natali, ma dotato di straordinaria capacità per le cose di pace e di guerra. La condotta insultante del Governo Peguano operando negli animi alteri de' suoi concittadini, gli porse il destro di operare quel mutamento, il quale non sarebbe avvenuto se i principi del Pegu avessero lasciato in Ava la sede del Governo: poichè l'autorità reale era esercitata quasi secondo le medesime norme nell'un regno come nell'altro, e i modi e i costumi delle due nazioni erano affatto simili, quantunque avessero parteggiato nelle lotte de'loro governanti, tanto che gli uni riguardavano gli altri con animosità scambievole. Tali lotte hanno tenuto i due popoli in istato di continue ostilità, con detrimento della prosperità di entrambi, conforme i campi devastati e le numerose città distrutte dimostrano a tutti coloro che hanno percorse quelle contrade.

L'impero Birmano è una monarchia assoluta; tutte le leggi e le credenze religiose della comunità inculcano illimitata ubbidienza al Sovrano. La religione è il Buddhismo — modificazione della credenza Brahminica professata nell'Hindoostan, la quale sembra di estendersi per tutta la parte orientale dell'India al maggior numero delle Isole, incluso il Giappone e il Ceylan, a quelle fra le tribù tartare che non sono maomettane, e che sotto un nome differente (quello di Fo) è anche professata da moltissimi Chinesi. Delle credenze di questa superstiziosa idolatria, non dobbiamo altrimenti occuparci, se non tanto quanto esse influiscono sopra la costituzione del governo civile. Benchè sembri che il Governo non pretenda agli onori divini, o alla investitura

diretta dell'autorità spirituale, pure si giova della superstiziosa venerazione verso gl'idoli e i loro tempj, onde afforzare la sua autorità secolare. E però una forma architettonica particolare è destinata esclusivamente ai tempj dell'idolo Gaudma e ai palazzi del re, la quale consiste in una piccola elevazione o guglia di ferro, talvolta anche dorata, che si chiama Piasah. Similmente, benchè ognuno possa avere colonne nella propria abitazione, devono nondimeno essere semplici, e senza dorature o altro ornamento. Inoltre, l'oro è in qualche modo consecrato agli usi della Divinità e dello imperatore; non se ne fa mai moneta, non si adopera ne'cambi, ma tutti i tempj e i regj palazzi ne sono profusamente pieni; ed ogni cosa che ha relazione al principe o all'idolo si chiama « *dorata* », il che indica superlativa eccellenza. Così, Schoe Dagon è detto il dorato Dagon o l'idolo dorato; e la espressione che si adopera per presentare una persona o una cosa allo imperatore, è che essa « giace ai piedi dorati », e per esprimere che gli si comunica qualcosa, si dice farla pervenire « all'orecchio dorato »; anzi un Birmano volendo significare che all'imperatore piace un qualche odore, deve dire ch'esso « è gradevole al naso dorato. » Tali cose concordano con gli antichi principii della religione; ma l'imperatore ha in questi ultimi tempi comandato che non si possa fabbricare nessuna casa, tranne la sua e quella dell'idolo, di mattoni o d'altro materiale fuorchè di legna, di creta e di paglia, per cui gli abitanti vivono in continua paura degl'incendj.

In questa credenza, come nella Maomettana e nella Giudaica, il codice delle leggi forma parte della religione, ed ha la medesima sanzione, come derivata immediatamente, secondo che essi pretendono, dalla comunicazione con la Divinità. Le leggi sono fondate, generalmente parlando, sopra solidi ed anche sennati principii; e mentre inculcano al popolo sommissione, prescrivono al Sovrano i doveri di beneficenza e di commiserazione, come anche quelli di giustizia; dichiarando che una sesta parte di tutto il bene operato durante il suo regno e per mezzo de'suoi servi, si debba ascrivere individualmente al principe nel giorno del giudizio a misura di ricompensa; ed anche una sesta parte del male a mi-

sura di punizione — questo modo di estimare il merito e ordinare la responsabilità de' principi, prevale anche fra gl'Indiani. È d'uopo nondimeno osservare, che in tutto ciò che riguarda la vita presente, ogni cosa è lasciata alla coscienza del Sovrano, e si considera come dipendente dalla sua volontà individuale, e dal suo carattere personale. La medesima promessa e la medesima denunziazione è applicata ai sottoposti magistrati.

Non per tanto, i sacerdoti del Buddhismo differiscono da quelli dell' Islamismo in un solo particolare; essi non sono giudici, nè s'immischiano affatto ne' negozj secolari, se non in quanto il Governo abbia bisogno di consultare i loro astrologi, i quali per ciò possiedono una certa influenza; dal che non si deve concludere che se ne servono per fini temporali, essendo piuttosto un potere addizionale nelle mani del Sovrano, che se ne giova tutte le volte ch' egli brami d'influire sull' opinione del pubblico. I preti vi esistono privi di averi e di ogni qualunque provvisione; vivono intieramente delle contribuzioni volontarie de' fedeli, il sopravanzo delle quali consacrano invariabilmente ad opere di carità. Ciò non ostante, vi sono stabilimenti (e talvolta dotati di beni territoriali) che si assomigliano ai monasteri de' paesi cattolici romani. I preti e le monache si occupano, con zelo degnissimo di lode, della educazione del popolo, il quale generalmente è piuttosto bene istruito; poichè tutti gli artigiani, la più parte del contadiname, e per fino i marinai (che in quasi tutti i paesi sono genti ignorantissime) ci vengono descritti come capaci di leggere e scrivere , quantunque i libri che usano non trattino d'altro che della loro religione. Fra i preti e i magistrati prevale piena tolleranza — altro punto in cui la idolatria di Buddha offre un contrasto vantaggioso sulla fede musulmana, per altri rispetti più pura.

I magistrati vengono scelti fra' laici; e gli affari della corte di giustizia sono trattati da avvocati di professione, e non, come avviene ne' tribunali maomettani, dalle stesse parti contendenti. Alompra da questi tribunali introdusse in quelli del suo impero la costumanza di trattare le cause pubblicamente. Innanzi il suo regno i giudici decidevano le cause in segreto. Ma in ogni caso

il governatore del distretto (chiamato Maywoon) è il capo dei giudici; e comecchè in pratica vi sia un solo appello dalla sua decisione a quella dello imperatore, ove trattisi di un ufficiale pubblico, in fatto poi tutte le sentenze vanno soggette alla approvazione o riprovazione del re. È parimente in ogni provincia un ufficiale, chiamato « orecchio reale », il quale fa costantemente rapporto allo imperatore di ciò che accade.

L'amministrazione del Governo è affidata a quattro ministri, detti Woungee (vocabolo che, come quello di Visir, significa « portatori di carico »), a due de' quali, come superiori agli altri, è delegato tutto il potere dello Stato. I Woungee si adunano in Consiglio (Lotoo) ogni giorno, tranne il sabato, e ci rimangono parecchie ore. Vi sono anche altri quattro consiglieri, chiamati Woundoks, i quali sono solamente assessori, e non hanno voto. Se non che, quasi a impedire ogni accrescimento di autorità, che, come è avvenuto in taluni Stati di Levante (a mo' di esempio presso i Mahratti [1]), potesse rendersi soggetto il principe stesso, vi sono ministri dell'Interno chiamati Attawoon, che a qualunque ora hanno libero accesso allo imperatore (privilegio di cui non godono i Woungee), il quale spesso si appiglia a' loro consigli più presto che a quelli del Lotoo. Il Siredraw, ovvero gran sacerdote, è scelto dal Sovrano, ed è, per il suo grado, grandissimamente riverito. Dimora in un palazzo di straordinaria magnificenza congiunto al tempio, ed è servito da molti Rahaan o preti; ma non ha affatto funzioni civili, e non s'immischia mai di affari di stato.

Non vi è paese dove si badi tanto alla distinzione de' gradi. Abbiamo più sopra veduto che non è dato a nessuno derogare alla prerogativa del Sovrano imitando gli ornati de' regj palazzi. Ora, ogni individuo di un dato grado ha una forma speciale architettonica per la propria abitazione, mobilia, utensili domestici, modo di vestire speciali, che non possono essere adottati da chi non appartiene a quel grado, senza incorrere in severissime puni-

[1] Il Peishswah è ministro ereditario, e il Rajah o principe è un semplice fantoccio nelle mani di lui.

zioni. I principi reali hanno anch'essi privilegj particolari in siffatte materie, ma non partecipano delle peculiarità concedute unicamente al Sovrano; il solo prete, o per dir meglio l'idolo, ha comune col principe que'privilegj, per mostrare evidentemente che il principe per grado è uguale alla Divinità. In certo riguardo la politica Birmana eccelle sopra quella della più parte delle nazioni orientali; il Sovrano non mostra affatto gelosia dello erede del trono o degli altri suoi figli; che anzi, essi sono trattati in modo da ricevere la più grande venerazione del popolo; e l'erede immediato è circuito di una pompa appena inferiore allo stesso splendore che circonda il Sovrano. Con questo mezzo il potere della famiglia si consolida, e la successione regolare al trono rimane assicurata. Per la scrupolosa cura con cui si bada al grado, l'autorità reale si afferma incrollabilmente; imperocchè l'abitudine di riguardare tutte le classi con ordine immutabile l'una posta sull'altra, conduce logicamente all'abitudine consimile di considerare il grado del Sovrano come immobilmente fisso in cima di tutta la piramide.

Ma se tale sarebbe lo effetto di simiglianti abitudini anche dove la nobiltà è ereditaria, egli è più verisimile che avvenga dove, come in Ava, non vi è dignità che duri dopo la morte di chi ne è investito tra gli stessi Birmani, o non vi è diritto ereditario qualunque, menochè fra principi tributarj di parecchie delle nazioni conquistate. La corona non solamente è, come altrove, la sorgente onde emanano gli onori, ma tutti gli onori sono conceduti solo temporariamente, per ritornare poscia a chi li concede: di guisa che ciascuno occupa nella catena sociale il suo posto inamovibilmente in quanto a' suoi concittadini, ma soggetto alla volontà del Sovrano che ve lo ha collocato. In simil modo gli uomini tengono i proprj ufficj e perfino i proprj averi in virtù di un certo che rassomigliante al possedimento feudale. Veramente i feudi, come vedremo in progresso, in Europa in prima non erano ereditarj. I funzionarj Birmani ricevono i loro ufficj senza soldo nessuno o da parte del Sovrano o del tesoro pubblico. Ciascuno riceve gli emolumenti derivabili dal proprio ufficio, ed impiega altri sotto di sè, rimunerandoli col renderli partecipi delle requisizioni che potranno fare. In tal modo si concedono delle terre ad individui, i quali

ricevono parte del prodotto, dandole ad altri perchè le coltivino e ne partecipino ai frutti. Ma in tutti questi esempi le persone che tengono i beni immediatamente dal principe, e quelle che le ricevono da' possessori sono tenute a compire certi doveri in ogni tempo, e a prestare, qualora venissero richieste, servizio militare in tempo di guerra. Il primo possessore è chiamato lo schiavo del Sovrano; i possessori subordinati sono chiamati gli schiavi del primo possessore; di colui, cioè, che nel linguaggio feudale di Europa si chiamerebbe il possessore intermediato.

E per l'indole diversa del popolo, e per il caso di avere avuto per molti anni abilissimi principi sul trono, l'impero Birmano va predistinto per uno spirito di maggior libertà, e va collocato in una condizione molto meno ignorante di quel che siano i dominii turchi. L'introduzione de'miglioramenti stranieri vi è molto incoraggiata. L'imperatore che vi regnava allorquando il Colonnello Symes visitò il paese nel 1795, promoveva le scienze matematiche, e sopratutto le astronomiche; teneva un Consiglio di professori, e vi presedeva egli stesso: dal che si può supporre che anch'egli s'intendesse non poco di quelle materie. Nelle grandi città vi sono delle biblioteche, e dicesi che quella del palazzo reale sia grande e ricca di libri di varie specie. Quivi non potè accadere quello che accadde in Turchia, dove la introduzione della stampa è stata impossibile anche quando venne tentata dal Sultano, a cagione degli innumerevoli copiatori che rimarrebbero privi d'impiego. [1] Potrebbe aggiungersi che i Birmani si predistinguono fra tutte le nazioni orientali, anche per questo che non sentono nessuna gelosia per le proprie donne. Ciò deriva più presto dall'essere meno rigidamente solleciti del proprio onore, ed avere sentimenti meno delicati, che dal rispetto che hanno per il sesso leggiadro; perocchè essi trattano le donne come esseri di un ordine inferiore, e la religione del paese non insegna nè anche che verranno ammesse al paradiso.

Non vi è popolo in oriente che sia, quanto i Birmani, più

[1] Nella sola Costantinopoli sono dodici mila; eppure la necessità della stampa dovrebbe sembrare evidente in un paese dove ogni uomo è tenuto ad avere un esemplare del Corano.

abiettamente sommesso al principe. Per le varie cagioni che abbiamo notate, il potere della Corona è pienamente raffermato, non tanto col sostegno della forza militare (poichè tutta l'armata stanziale non oltrepassa i cinque o sei mila uomini), quanto per le abitudini di sottomissione, alla quale tutte le istituzioni dello Stato sono coordinate. Il Sovrano è affatto differente in tutti i rispetti da ogni altro de' suoi sudditi; anche il suo nascimento è mestieri che sia diverso dal loro: perocchè, onde assicurare la sua origine reale e dalla parte del padre e da quella della madre, l'incesto, severamente vietato in tutte le altre famiglie, è prescritto nella famiglia reale. Si ricorre ad ogni mezzo, anche alle finzioni le più stravaganti, onde tener sempre viva la impressione della superiorità del Sovrano. Ogni principe forestiero è tenuto come di un ordine inferiore; si suppone che ogni altra nazione solleciti continuamente la protezione di lui. Nell'ammettere un ambasciatore alla presenza del Sovrano si adopera ogni artifizio perchè egli, senza che se ne risenta, riceva qualche leggiera umiliazione ed anche insulto, perchè agli occhi del popolo renda testimonio della superiorità dello imperatore. Quando viene ricevuto non senza qualche difficoltà ad una udienza, si dice che egli si presenti per chiedere soccorso. È forza ch'egli si adatti alla servile ubbidienza de'sudditi, e gl'interessi pubblici cogli Stati stranieri vengono spesso sacrificati allo apparato col quale si vuol mostrare la dignità del Sovrano in casa propria. Il contegno del popolo Birmano, dal più alto fino all'infimo, è quello di una costante ed abietta adorazione in presenza del Sovrano. Egli siede in alto; innanzi al suo trono fino alla estremità della sala rimane uno spazio vuoto, acciocchè il suo occhio non s'incontri per caso in coloro ch'egli non intende onorare di un suo sguardo. Sempre tiene gli occhi fissi nella vuota aria, affinchè non sembri abbassarsi dall'altezza del suo potere in modò, che si accorga esistere al mondo altra persona fuorchè se stesso. Intanto i più distinti fra i suoi sudditi, i grandi dignitarj dello impero, gli si curvano dinanzi adorandolo in silenzio; appena entrati si prostrano e abbassano la fronte fino a toccare con essa il pavimento; poi sollevano un poco il capo, rimanendo sempre in un'attitudine inclinata. Questa specie di adorazione espressa

nelle forme esteriori, non è il solo simbolo della prostrazione intellettuale. Tutte le cose pertinenti alla casa reale sono sacre agli occhi del popolo, e partecipano agli attributi del possessore. Mentre un inviato inglese abitava presso il palazzo del figlio dello imperatore Birmano, alcune capre del principe imperiale entrarono nel vicinato di quello, e perchè nessuno de' servitori Birmani osava cacciarle via, s' introdussero fino nelle stanze; e i nativi del paese, ricusando di toccarle, dicevano che quelle bestie erano « Praws », cioè « bestie signore », [1] essendo partecipi del grado e dei privilegi del loro real padrone. Quando i membri dell' ambasciata presero de' bastoni e cacciarono via que' nobili quadrupedi, i Birmani rimasero inorriditi ad un atto che, più che ribelle, era riputato sacrilego. [2]

Quantunque i costumi del popolo possano impedire che il Sovrano abitualmente abusi del suo eccessivo potere, nulladimeno esso non ha limiti che lo affrenino, fuorchè il carattere individuale de' principi e la paura della rivoluzione; e però vi si commettono sovente i più enormi eccessi di tirannia. Gli è medesimamente certo che l'ordine della successione alla Corona quivi non è affatto più uniforme di quello che sia nelle altre monarchie assolute. Alla morte di Alompra, Schembwan suo secondo figlio messe da canto il suo maggiore fratello; il quale, non pertanto, non indugiò molto a ricuperare il trono, ma passò tutta la sua vita a domare due formidabili ribellioni, accese da' generali dell'armata (uno de' quali scorrazzò tutto l'impero), e a disputare lo scettro col suo zio. Morto lui, il suo figlio bambino venne imprigionato da Schembwan, zio del principe fanciullo, e solo il coraggio di una zia lo liberava dall' essere assassinato. Fra i molti fatti crudeli di cotesto principe, ne va rammentato uno singolarissimo per atrocità; il quale sarebbe stato impossibile in altri paesi dove si tien conto del sentimento del popolo, o anche dove le sole classi elevate hanno qualche influenza. Avendo fatto prigioniero un re del Pegu,

[1] Il *Praws* può anche significare *sacro*; polchè nell' Ava e nel Pegu tutte le cose consacrate all' idolo si chiamano *Praws*. Ivi è costume di confondere l' autorità divina con l' umana.

[2] Symes s'Embassy to Ava, Vol. II, cap. 11.

lo lasciò vivo, lo chiuse dentro una gabbia, e se lo andava conducendo dietro come trofeo di conquista. Dopo averlo tenuto venti anni in quel modo, stimò opportuno farlo morire; e dopo un processo derisorio fondato sul motivo di ribellione, quel misero fu fatto pubblicamente ammazzare per mano del boia. Potrebbe parimente affermarsi che, tranne il modo degradante dell'esecuzione, un atto simile fu commesso dalla regina Elisabetta nella persona di Maria Stuarda.

A Schembwan successe il figlio Chenguza, il quale immediatamente messe a morte il fratello, spacciò parecchi de' suoi zii, e imprigionò gli altri. In un repentino accesso di rabbia fece ammazzare la più diletta delle sue mogli, e la esecuzione fu fatta innanzi ad immenso concorso di popolo. In fine, dopo numerosi atti di crudeltà e di capriccio, i preti offesi da lui perchè mostravasi apertamente spregiatore della religione del paese, ordirono una congiura a fine di riporre sul trono un suo cugino, che Schembwan aveva imprigionato ed affidato alla loro guardia. E quindi Chenguza venne rovesciato dal trono ed ucciso. Dopo un brevissimo regno di undici giorni, il giovine principe fu anch'esso, nel 1782, cacciato dal seggio e morto dal suo pro-zio, figlio di Alompra. In tal guisa, dopo la morte di Alompra, nello spazio di ventidue anni vi furono niente meno che sei discendenti della Corona, de' quali due soli erano stati di padre in figlio. Di tutti questi sei principi un solo aveva assunta la Corona tranquillamente. Per tutto quel tempo, il trono solamente due volte era stato occupato dallo erede legittimo; uno non vi rimase che undici giorni, gli altri meno di quattro anni ciascuno; e sotto tre di que' principi il paese era talmente in preda alla rivoluzione, che appena si potrebbe dire che il Sovrano regnasse, trovandosi costretto a combattere per la propria autorità, anzichè esercitarla. Tanto è giusta e invariabile l'applicazione di quella massima: che, cioè, l'assoluto potere in quasi tutti gli esempi sarà sempre un possedimento mal sicuro per coloro che lo tengono, come è una punizione mortale per coloro che lo sopportano!

Innanzi di compiere lo esame de' Governi assoluti, ci rimane a descriverne due altri — quello della China e quello di Russia. Ma,

benchè ambedue entrino nella lista delle monarchie assolute, differiscono notevolmente da tutti que'principati dispotici che siamo fin qui venuti considerando; perocchè essi vengono temperati nella loro severità da circostanze di tanta forza e operanti così regolarmente e di continuo, che sembrano starsi come in un posto intermedio tra le monarchie d'Oriente e quelle d'Occidente, fra le dispotiche e le costituzionali. Quella spece di aristocrazia della scienza e del merito che è venuta su nella China, dove parimente la massa generale del popolo è affrenata da una frivola forza militare, forma il carattere distintivo di quel vasto impero. Le relazioni costanti co'più culti Stati di Europa predistinguono anche il Governo Russo. E però questa e non altra è la ragione che c'induce ad esaminare que'due grandi Governi insieme, e separatamente dagli altri; e ci studieremo anche di render conto di quello del Giappone come appendice a quello della China. Ci sembra quindi opportuno fermarci alquanto, onde indicare le più notevoli circostanze negli effetti che produce la monarchia assoluta nelle nazioni sopra cui si aggrava: le quali considerazioni faremo precedere allo esame delle Costituzioni della China e della Russia, dalle quali raccoglieremo poscia esempi che illustrino le nostre osservazioni generali.

CAPITOLO V.

EFFETTI DELLA MONARCHIA ASSOLUTA.

Effetti della Monarchia assoluta. — Miseria e corruzione generale. — Sua azione distruggitrice sul carattere nazionale e su tutto il sistema della società. — Condizione d'immobilità sociale che ne consiegue. — Eccezione singolare ed accidentale. — Pretesi vantaggi della monarchia assoluta. — Come essa sia favorevole all'unità de' provvedimenti e alla speditezza del consiglio. — Svantaggi risultanti da siffatta speditezza. — La monarchia assoluta è superiore in prontezza d'azione a tutte le altre forme di governo. — Ufficio del Dittatore in Roma. — Paragone del Governo assoluto col Governo popolare in ciò che spetta alla guerra e alle negoziazioni politiche. — Tendenze bellicose de' Governi assoluti. — Essi mancano di stabilità. — La cultura de' costumi, e le belle arti possono prosperare ne' Governi assoluti. — Tale asserzione va ammessa con restrizioni. — Estimazione della cultura sotto i Governi assoluti. — Pericoli ne' quali s'incorre ammettendo negli Stati liberi usanze proprie del Governo assoluto. — Il bene del popolo è l'unica ragione che giustifica la resistenza ad un Governo malvagio.

Gli effetti di un governo dispotico sopra il carattere e la felicità di un popolo possono agevolmente rilevarsi dal riflettere sopra i due principii evidentissimi — che la paura non solo è l'unico principio della ubbidienza, ma esiste in un grado indefinito e invade gli animi di tutta la comunità — e che le misure politiche del Governo devono perpetuamente dipendere dalla capacità e dalle tendenze di un solo individuo. Osserviamo ora quali possano essere le inevitabili conseguenze di queste proposizioni fondamentali.

1. Il popolo rimane in uno stato perenne di timore o da parte del principe, o da quella de' suoi ministri e delegati nelle provincie. Le terre discoste dalla sede del governo, sono rette da un Satrapo, come lo chiamavano gli antichi Persiani; da un Pascià, o da un Beglerberg, come è detto in Turchia e in Persia; o da un

Raywoon, come è nominato in Ava; e questi tiranni subalterni non essendo responsabili a nessuno, tranne al loro signore, partecipano del suo potere assoluto, e flagellano le provincie loro affidate. Ne' luoghi discosti dal seggio del Governo provinciale, gli ufficiali inferiori tiranneggiano, ciascuno dentro la propria sfera; imperciocchè egli è principio inevitabile delle monarchie assolute, che il potere supremo venga esercitato da delegazioni moltiplicabili indefinitamente, essendo ogni pubblico funzionario rivestito dell' autorità assoluta del padrone generale dello Stato. Il popolo quindi rimanendo sempre in continua paura di questa catena di tiranni, la bassezza e la falsità d'ogni specie diventano abituali in ciascuno. Quando Omero disse, che « l' uomo il quale diventa schiavo perde la metà dell'anima », non ha punto esagerato la degradazione della schiavitù; e chi abbia veduto gli effetti della severità paterna sul carattere de' figli, e notato la tendenza che essa ha a renderli imbroglioni, dissimulatori, prevaricatori e perfino bugiardi, ammetterà di leggieri che la paura, generata dal potere dispotico, rende necessariamente i suoi schiavi falsi e vili. Simile carattere si osserva, più o meno, in tutte le nazioni orientali. I Turchi europei sono meno deturpati dal vizio di falsità di quello che siano gli altri loro consudditi; ma i Greci, i quali erano più oppressi mentre rimanevano soggetti al giogo mussulmano, hanno quel difetto in grado maggiore. I Persiani sono estremamente falsi. Della difficoltà di indurre i testimoni a deporre il vero ne' tribunali dell' India Orientale e del Ceylan ne fanno pruova tutti i giudici, i quali esaminando un testimone, sono costretti a dedurne conclusioni onninamente diverse da quelle che risulterebbero dalla medesima deposizione fatta innanzi un tribunale europeo.

Potrebbe supporsi che le classi più povere del popolo in que' paesi dovessero rimanere esenti dalla influenza del Governo, come quelle che sono discoste dal posto dove essa viene esercitata. Esse non hanno ricchezze a nascondere; non devono quindi temere la confisca, e mentire per fuggire che vengano scoperte. Rade volte attraversano le mire di qualche funzionario dissoluto: non possono dare ombra per la loro posizione a qualche ufficiale geloso. Nulladimeno la esistenza della schiavitù personale in que-

gli Stati, e la disposizione che hanno gli uomini i quali soffrono la tirannia de' superiori, a cercare un miserabile compenso nell'opprimere i loro sottoposti, propaga la stessa paura e la falsità stessa anche fra le infime classi del popolo. Arrogi la mancanza di educazione nella massa del popolo, senza la quale il dispotismo non potrebbe esistere — e non troveremo ragione di esigere dalla plebe ciò che non è nelle classi più alte della comunità.

La prevalenza della paura è la cagione della falsità, perchè la frode e l'arte di nascondere sono mezzi di sottrarsi alla sempre minacciata oppressione. La baratteria è anch'essa un altro mezzo; e quindi la corruzione prevale in tutti i dipartimenti dello Stato, e delle estorsioni fatte da ogni ufficiale inferiore è connivente il suo superiore, poichè ne partecipa i guadagni. In tal guisa non si può ottener nulla se non pagando, non mai per merito o per diritto. Il giudice viene, come cosa di costume, sollecitato dalle parti, le quali non gli si presentano con le mani vuote. La pratica di sollecitare i giudici è anche prevalsa in paesi meno dispotici; ed è così malagevole a sradicare un'usanza lungamente stabilita, che tutte le rivoluzioni subìte dal Governo e dalla Giurisprudenza di Francia, hanno lasciato esistere gli avanzi della monarchia assoluta in epoche meno pure, e della giudicatura nella quale i giudici comperavano gli uffici loro. La baratteria a'dì nostri è sconosciuta in Francia, ma l'intendersela privatamente coi giudici è anche oggi una formalità necessaria. In Oriente, non solo al giudici, ma a tutte le autorità costituite è mestieri presentarsi con doni; e perfino quegli inglesi i quali occupavano ufficii nell'India, si avvezzarono così di leggieri a siffatti complimenti, che il Parlamento dovette intervenire vietando quel costume per mezzo di severissime punizioni.

La falsità e la corruzione non sono i soli effetti che genera la paura — essa fa anche nascere disposizioni tiranniche, egoistiche e crudeli. I codardi sono proverbialmente crudeli; e chiunque si degrada curvandosi sotto la mano di un tiranno, cerca d'indennizzarsi esercitando sopra i suoi sottoposti la oppressione ch'egli ha imparata e sofferta dal suo superiore. Come una vile crea-

tura, che è stata schiaffeggiata in istrada, torna a casa e si rifà sopra la moglie e i figliuoli proprj, così fa sopra i suoi sottoposti colui che è oppresso dal suo Pascià: così lo schiavo in America si mostra crudelissimo tormentatore delle sue bestie da soma.

Compagno della crudeltà è l'egoismo. La cura incessante che dobbiamo avere della nostra propria esistenza, e il perenne pensiero di sottrarci ai perigli sempre imminenti, generano nell'animo nostro l'abitudine di non curare i sentimenti, i diritti, la vita degli altri. Gli uomini sono sempre egoisti negli incendj, nelle battaglie, ne'naufragi; e la fame e la peste indurano il cuore e concentrano la sensibilità dell'uomo nel senso esclusivo del pericolo individuale e de'mezzi di scampare. I tormenti abituali sono malefici all'indole umana — inacerbano il cuore ed avvelenano il temperamento. L'essere abitualmente esposti al pericolo è anche peggio — poichè ciò concentra tutte le idee in un solo oggetto; cioè in noi stessi. A sviluppare le miti tendenze della nostra natura, ed a svegliare gli umani sentimenti — un senso di fiducia negli altri e di dipendenza da noi medesimi — è necessario godere di agio, di pace, di tranquillità. Una condizione così felice è la sorgente della benevolenza, e nutrisce sentimenti nobili e disinteressati, nel tempo medesimo che genera nell'animo nostro laudevoli principii e suggerisce i grandi pensieri.

2. Il Governo dispotico danneggia la prosperità del paese e il maneggio delle sue faccende. Qualora il potere si concentri tutto nelle mani di un uomo solo, è quasi indubitabile ch'egli ne abusi. È chi afferma, che ove si potesse trovare un uomo d'indole perfetta, l'assoluto potere affidato a lui solo, produrrebbe il Governo più benefico al paese. Ma la necessità di un Governo qualunque nasce dall'imperfezione della umana natura: l'impero quindi di un solo uomo è cattivo perchè egli è creatura necessariamente imperfetta; e conseguenza di tale imperfezione è che il dominio lo renderà peggiore di quel che di natura sua egli sarebbe; e ch'egli non avrà nè volontà nè potere di ben governare. La cattiva educazione e le abitudini di egoismo lo priveranno della libera volontà; le medesime abitudini, congiunte alla non curanza naturale a colui che non sente il bisogno di operare,

lo fanno cattivo amministratore; e la mancanza d'istruzione e di saggezza (conseguenza della sua posizione) lo rendono incapace come reggitore, anche s'egli bramasse di governare abilmente e bene. I rischj di mal governo per ignoranza, per inavvertenza, o per errore di qualunque specie, sono maggiori quando tutto debba dipendere dal volere di un solo uomo. Dove molti concorrano e portino lo intendimento e le cure loro in ogni questione di Stato, vi è poca probabilità che si possano commettere sbagli considerevoli. Ciò che fugge agli occhi di uno, si mostra chiaro a quelli di un altro; ciò cui questi non sa provvedere, quegli provvederà. « In una moltitudine di Consiglieri è salvezza », dice il Saggio; e di certo nessuno vorrà dubitare, che ove consideriamo o lo scoprire gli sbagli o il prevedere gli ostacoli o il trovare gli espedienti, si consegue lo scopo più presto coll'ajuto di molti cervelli, che con quello di un solo. La qual cosa suppone che vogliamo ora paragonare un solo reggitore con un Consiglio, attribuendo all' individuo tanta capacità quanta probabilmente ne avrebbe ciascuno de' componenti il Consiglio, e ponendo ch'egli abbia sincero desiderio di cercare il bene dello Stato soltanto. Ora, da quanto abbiamo detto emerge chiaramente che egli è di minore capacità che ciascuno de'suoi consiglieri, ed abbia altra inclinazione che quella di fare il proprio debito, e consultare gl'interessi degli altri. S' egli fosse eminentemente onesto e coscienzioso, potrebbe, scegliendo un numero sufficiente di Consiglieri d'intelligenza e abitudini differenti, supplire al difetto che abbiamo indicato, come quello cui è mestieri che sottostia la deliberazione di un uomo solo. E anche allora richiedesi grande discernimento a fare una lodevole scelta: di guisa che per ogni riguardo l'autorità di un solo non potrà mai produrre nelle faccende dello Stato i beneficii che risultano dalla comune deliberazione di molti. E tuttavia rimane sempre inconquisa la grande obiezione, che un uomo solo avente fra mani il potere supremo, consulterà sempre gl'interessi e i desiderii suoi proprj, satisfarà alle sue capricciose inclinazioni, invece di provvedere al pubblico bene. E dove a ciò si aggiunga il male inseparabile della successione ereditaria, come quasi essenziale alla monarchia assoluta, facendo

dipendere da un semplice accidente se debba regnare un uomo abile o un imbecille — se il potere dello stato debba essere nelle mani di un uomo dabbene o di un malvaggio — bisogna concludere che di tutti i governi, il più sinistro per il maneggio de'publici negozj, rispetto all'utilità che risulta dal Consiglio e dal deliberare, è la Monarchia assoluta.

Nè è verosimile che la stabilità di siffatto sistema sia maggiore della saggezza del suo provvedimento, perocchè nessuno è interessato a conservarlo. La paura — l'abitudine — il fanatismo — possono sostenerlo per un dato tempo; ma una formidabile aggressione dal di fuori l'espone al rischio di una distruzione improvvisa, mentre una repentina rivoluzione nello interno può immediatamente rovesciarlo. Il monarca è cinto dalle sue guardie del corpo, dalle quali fa dipendere la sua salvezza. « *Lo stato* ! » diceva Luigi XIV « *Lo stato son io* ! »; e queste parole sono maggiormente applicabili allo illimitato dispotismo dell'Oriente che alle miti monarchie dell'Europa. Ogni cosa, quindi, rimanendo concentrata nelle mani del Sovrano, la distruzione di lui espone la monarchia alla rovina. Quelle istituzioni alle quali molti hanno interesse, vengono sostenute generalmente, e mettono profonde radici e le spandono per tutto il paese. Il governo di un solo uomo traballa e s'inchina come una colonna che sia sovraccaricata nella cima, laddove una costituzione popolare ha la solidità di una piramide. I subitanei mutamenti che sono accaduti nelle dinastie de're orientali, e per insurrezioni e per invasioni, rendono evidente la predetta osservazione. La storia di quegli Stati, presenta, conforme abbiamo osservato, lo spettacolo di un continuo rimutare per gl'intrighi di principi potenti o per la violenza soldatesca. E se il popolo quasi mai interviene nel cangiare la forma del governo, ne è cagione l'ignoranza in cui i governanti lo tengono. Esso è affatto indifferente al fato di qualunque dinastia o di qualunque principe, non avendo idea nessuna di governo popolare, e non trovando in sè medesimo i materiali onde formare una Costituzione di siffatta natura. Per conseguente, ciò che nelle più illuminate regioni produce una rivoluzione nella forma del Governo, ne'regni d'Oriente muta solo la persona o la famiglia del tiranno.

3. Il malgoverno di un paese, e il prostramento di un popolo sembrano abbastanza dimostrati dall'esposizione delle circostanze che siamo venuti notando. Ma a compiere la pittura, è mestieri rammentarne un'altra — che il Dispotismo, cioè, paralizza ogni miglioramento. Dove il Dispotismo è stabilito, risulta dalla peculiare posizione del Sovrano, che essendo egli in continuo timore di un mutamento, gli è necessario appigliarsi ad ogni possibile cautela per impedirlo. Mentre ciò offre poca sicurtà al suo popolo contro gli atti di capriccio o di stravaganza, porge più valida protezione a tutte le circostanze stabilite. Essendo la sua salvezza appoggiata sull'ordine stabilito delle cose, è massima in ogni monarchia assoluta mantenere inalterate le usanze del paese. La religione è chiamata in ajuto della politica, di guisa che ogni innovazione abbia il doppio marchio di empietà e di tradimento. E però si fa ogni sforzo possibile per impedire tutto ciò, dal quale il popolo potrebbe derivare miglioramenti o morali o materiali. E come, infatti, potrebbero essere tollerate simiglianti misure, mentre condurrebbero inevitabilmente a migliorare anche il Governo, vale a dire a limitare il potere del principe, e forse ad annientarlo? Soltanto in quei paesi ne' quali la religione rimane così potentemente abbarbicata nelle menti degli uomini da poterle essa sola sufficientemente affrenare, può con sicurtà prefiggersi uno scopo a' perfezionamenti popolari; e possiamo esser certi che anche ivi si porranno in opera infinite cure perchè la istruzione vi sia tenuta per quanto è possibile in un grado assai basso, e venga mischiata ai più degradanti dommi religiosi e civili. La condizione stazionaria della società nei paesi d'Oriente conferma ad evidenza tale asserzione. In Europa, duranti gli ultimi tre secoli, il progresso della società in tutte le utili conoscenze, non che in tutti i mutamenti più vantaggiosi, è proceduta con ispeditezza, sommamente aumentata negli ultimi cinquanta anni. I viaggiatori che visitarono la Germania e l'Italia centocinquant'anni fa, — tacerò della Francia e della Spagna, dove sono avvenute alterazioni più repentine — oggimai appena parrebbero descrivere i popoli e i territorj medesimi. Uno straniero, il quale avesse visitata l'Inghil-

terra mezzo secolo addietro, tornandovi ora, non la potrebbe riconoscere per il medesimo paese dove egli aveva passata la sua giovinezza. Ma non così avviene negli Stati dell'Asia. Ivi tutto rimane fermo e inalterato. Il tempo procede, ma l'uomo e le sue opere rimangono immobili. I secoli volgono e passano con le medesime invariabili cabale di corte, co' medesimi rovesciamenti di principi, di famiglie o di rami di famiglie succedentisi, co' medesimi ammutinamenti di milizie, perdite o acquisti di territorio, — senza alcuna variazione percettibile nelle abitudini, nella istruzione, nelle apparenze, nella condizione di alcuna classe del popolo. Le costumanze di oggi sono quelle che erano in voga sette o otto cento anni fa, e le narrazioni de' più antichi viaggiatori potrebbero esser copiate, mutandovi solamente nomi e date, da coloro che a'dì nostri visitassero quelle regioni. Una sola eccezione a quanto abbiamo detto non fa che confermare vie maggiormente la surriferita verità generale. L'Egitto, dopo di avere scosso il giogo turco, è oggimai governato da un principe sennato e politico, il quale ha introdotte numerose mutazioni e non pochi miglioramenti in ogni ramo della sua amministrazione. Il Sultano, il quale trent'anni fa volle introdurre in Costantinopoli alcune costumanze europee, specialmente negli stabilimenti militari, perdè la vita in conseguenza di una insurrezione che vi si accese; ma colui che governa l'Egitto è stato più saggio e più avventurato, ed oramai organizza l'armata e la marina, giusta le norme delle nazioni europee. Ha parimente istituite scuole per educare la gioventù, ed è degno di lode per avere abolito il traffico degli schiavi africani. Il commercio del paese si è esteso, e l'agricoltura e le arti utili vi sono incoraggiate. Nonostante, siffatto Governo è puramente dispotico; ed è talmente malsicuro il possedimento de'beni proprj, che spesso il principe confisca, secondo la sua real volontà, i beni di qualunque suddito. A dir vero, il Sovrano è il maggior negoziante dello Stato, e le oppressioni esercitate a danno de'suoi sudditi a fine di promuovere i proprj interessi commerciali, sono senza limiti. Or mentre la proprietà vi è così mal sicura e sì perpetuo l'abuso di ogni diritto, nulla, tranne

un miracolo, potrebbe spingere innanzi i miglioramenti che vi sono stati tentati e anche iniziati, e rendere durevoli quelli che già vi sono compiti.

Tale, generalmente parlando, è l'indole della Monarchia assoluta; tali sono i suoi effetti sul carattere e la prosperità delle nazioni sopra le quali essa si aggrava, corrompendo e coloro che la esercitano e coloro che la sopportano. Ma ora è mestieri considerare se mai siffatta forma di Governo abbia de' benefici compensi; e poichè ci siamo convinti che ogni progresso nella istruzione e nelle leggi ed istituzioni del paese vi è generalmente paralizzato, ove non voglia dirsi impedito di germogliare, gli è opportuno ricercare se vi siano eccezioni a cotesta regola; e se vi sia progresso d'altra specie che il Governo dispotico promuova.

Affermasi comunemente che la Monarchia eccelle sopra ogni altra forma di Governo in quanto all'unità di divisamenti, e alla speditezza nelle deliberazioni. Ciò è vero in certo senso; perocchè dovendosi consultare il giudizio di un uomo solo, ne siegue che vi sarà molto minore incertezza di proponimenti ed incoerenza in un dato disegno, di quello che accada dove i consiglieri son molti a deliberare; il che spesso fa nascere il bisogno di adottare le varie parti di differenti progetti, laddove la determinazione esce spedita qualora dipenda da un solo individuo. Ma ciò è un beneficio dubbio, o per dir meglio, misto, che sorge dall'assoluto potere; ed un beneficio che costa immensi sacrificii, come quello che genera mali molto peggiori della lentezza nel deliberare, o della incoerenza del produrre progetti e mezzi distruggentisi a vicenda. Può darsi che un solo tiranno adotti una serie di principii incoerenti e repugnanti tra loro, come avverrebbe in un congresso di persone deliberanti, e ch'egli spesso, se non abitualmente, proceda ondeggiante e irresoluto. Nè gli è improbabile che le occasioni in cui egli si mostri tale, siano di estrema importanza, come sarebbe a dire i momenti di crise per le sorti dello Stato. In questo, come in ogni altro caso speciale, tutto è incerto in un Governo dispotico; e dipendendo ogni cosa dalla volontà di un solo, si può egli nutrire sicurezza che il suo operare spedito non si limiti alle sole occasioni di minore importanza? Ammettasi pure che la forza nel giudicare, e

la speditezza nel risolvere appartengono più alla amministrazione di un solo uomo, che a quella di molti: bisogna parimente ammettere, che siffatto beneficio costa il pericolo perpetuo dell'errore per precipitazione o per difetto di riflessione. Gli è verosimile che il Monarca assoluto, o i semplici istrumenti ch'ei si sceglie a consiglieri, trovandoli onninamente sommessi alle sue voglie, decidano rapidamente appunto perchè lo fanno con precipitazione. Discutere a lungo importa scrutare tanto il soggetto quanto faccia mestieri a giudicarne con esattezza; e la prontezza del dispotismo è qualcosa di simile alla celerità con cui un giudice vorrebbe decidere le cause senza aspettare che le vengano pacatamente discusse. Che il Principe assoluto operi sempre in cosiffatto modo, mal potrebbe affermarsi — egli fa anche assai peggio — egli è disposto ad ascoltare una sola delle parti, o per idee preconcette sopra un dato soggetto, o perchè, come osservava uno del mestiere (Giacomo I.), l'ascoltarle ambedue riesce noioso, e induce maggiore perplessità nello appigliarsi ad un partito.

Non pertanto, un'altra lode che vuol darsi al Governo assoluto, riposa sopra un fondamento più razionale. Il Governo assoluto riesce più favorevole d'ogni altra forma qualunque, alla prontezza nello eseguire. L'accentramento di ogni potere nelle mani del Principe e de' delegati che lo rappresentano in tutte le sue attribuzioni, produce più vigore e speditezza in tutti gli atti governativi. Un Monarca assoluto spegnerà una insurrezione o respingerà un'aggressione meglio che ogni altro qualunque funzionario d'una Repubblica. Ed è per ciò che, come i Governi monarchici derivano i beneficii del Consiglio dalle costituzioni popolari, così queste derivano dalla monarchia assoluta l'uso di funzionarj armati di estesi poteri per eseguire le leggi, mantenere la pace, e comandare le forze militari dello Stato. Anzi, in certi casi estremi la Repubblica Romana non rade volte creava un Dittatore, la volontà del quale era assoluta, e sospendeva le leggi finchè il periglio, sia di ribellione sia d'invasione, non fosse svanito. Se non che abbiamo già notato i limiti a cui vanno soggetti cosiffatti vantaggi; e qui, come innanzi, la perdita sta nella medesima proporzione del guadagno. I mezzi di un paese non solo vengono impediti dal dispotismo,

ma così come essi sono, non si possono adoperare nè utilizzare a pubblico beneficio. Sotto un Governo assoluto non è da aspettarsi che si esiga un improvviso sussidio di pecunia per la improvvisa necessità di spese, anche quando da ciò dipenda la esistenza dello Stato. Il Sultano di Turchia può far tutto fuorchè quello d'imporre tasse nelle debite forme; ed ove ci si provasse, il prodotto ne sarebbe frivolo. Similmente non si potrebbe anche sperare buono effetto da una leva militare volontaria onde respingere un'invasione. Il patriottismo è affatto spento. Coloro che per forza sono spinti a combattere, bisogna che vadano; ma tosto che lo possano, disertano dalle patrie bandiere — anzi spesso passano al campo nemico appunto nella vigilia della battaglia, o mentre ferve la mischia; e mentre combattono, il loro zelo non può essere se non tiepido, meno che un'animosità nazionale infiammi i soldati, come avviene de'Russi contro i Turchi, o de'Turchi contro i Greci. Le ingenti somme di danaro che sono state riscosse in Inghilterra negli ultimi centocinquant'anni porgono la pruova più evidente del potere che possiede un Governo popolare a giovarsi di tutti i mezzi dello Stato; e vedremo in progresso quanto poco vantaggio può ricavarsi dallo esercizio di cotesto potere dove lo Stato non è governato dal popolo, ma da Corpi usurpatori di classi privilegiate, il dominio delle quali accresce i mali del dispotismo armandolo del potere che le sole forme popolari possono dare.

Affermano taluni che la monarchia assoluta sia più vantaggiosa a condurre le negoziazioni, anzichè le guerre. Chiunque tratta co'rappresentanti di uno Stato popolare deve aspettarsi che il Governo non sempre ratifichi ciò che è stato convenuto fra gli ambasciatori, ed anche che il paese non conceda tutto ciò che è stato ratificato da'suoi governanti. Di guisa che, colui che agisce a nome di uno Stato ordinato a Governo popolare, o come ambasciatore o come governante, per quanto possa essere disposto ad assumere la responsabilità di decidere sopra le proposizioni fattegli da un altro Stato, non può agire con fiducia, nè trapassare certi ristrettissimi confini; perocchè la sua norma deve essere la volontà del popolo, e non ha potere se non tanto quanto glie ne è stato concesso. Il medesimo potrebbe affermarsi delle stesse misure che i solidi

interessi del paese potrebbero richiedere di essere adottate, o di fare la pace o la guerra, o facendo la guerra di praticare certe date operazioni. Un' autorità indivisa nelle mani di una sola persona è più verosimile che venga esercitata con ispeditezza, senza che si corra incontro a tutte le difficoltà che possono sorgere dalla diversità d'opinione, da'pregiudizii popolari, e dalle temporanee illusioni. La superiorità de' Governi assoluti sopra i popolari in questo rispetto potrebbe ammettersi; ed anche in questo, qualora si esaminino con acume ambi i lati della questione, il vantaggio è decisamente in favore della forma popolare. Così lo svantaggio è molto maggiore per le altre potenze con cui tratti il rappresentante di una Repubblica, di quello che sia per la Repubblica, per quanto si vogliano limitati i poteri e incerte le istruzioni ch'egli abbia. La qual circostanza getta più gravi difficoltà nella via per dove le prime devono procedere, anzi che in quella che il secondo deve percorrere. Il Re potrebbe dire: non ci possiamo fidare delle operazioni di questo ambasciatore, perchè il suo Senato potrebbe non riconoscerle — ovvero: non osiamo confidargli i nostri secreti divisamenti, perchè il suo Governo potrebbe divulgare le negoziazioni. Ma il popolo che abbia un Senato che ne discuta le faccende, ed un Governo che le amministri, non può che guadagnare dal non essere vincolato a concludere così all' infretta, come farebbe un Sovrano assoluto. Non vi è dunque che un solo caso in cui la grande questione della pace o della guerra — la più importante di tutte per ogni comunità — è probabile che venga meglio trattata da un principe che da un popolo. Un sentimento repentino d' indignazione popolare per una supposta ingiuria, come sarebbe la simpatia per qualche nazione sventurata o per qualche offeso individuo, potrebbe spingere lo Stato alle ostilità; e quindi la guerra, ove non avesse esito felice, potrebbe repentinamente diventare impopolare, e decidersi la pace con quella veemenza con cui fu intrapresa la guerra, non ostante che la salute della patria richiedesse che vengano continuate le operazioni guerresche. Potrebbero esservi stati esempj di casi simiglianti: sappiamo anzi che ve ne furono ne' tempi antichi, quando le repubbliche erano sempre in istato di guerra, e sappiamo parimente che nei moderni tempi la opinione pubblica ha spesso fatta nascere la guerra.

La opinione pubblica rovesciò Roberto Walpole dal potere, dopo venti anni d'amministrazione, generalmente felice, che validamente sostenne sul trono dell'Inghilterra la famiglia reale, e rese necessarie le ostilità prima con la Spagna, poi con la Francia. Nè può dubitarsi che la sanguinosa guerra americana primamente fosse popolare, nè affermarsi che la guerra distruggitrice con la Repubblica francese, la sorgente principale di tutte le nostre gravezze, fosse in principio disapprovata dal popolo, tuttochè la corte e gli ordini privilegiati fossero quelli che fecero nascere e prolungarono quelle terribili lotte. Ma sarebbe più difficile a produrre esempj di offensioni contro uno Stato per essersi speditamente terminate le ostilità onde compiacere alla opinione pubblica. La possibilità di un tal caso può immaginarsi, e possiamo agevolmente asserire che se il popolo dovesse in ogni caso decidere intorno al processo delle operazioni militari, ne conseguirebbero gravissimi danni. Se non che una Repubblica potrebbe, ove ponesse giudiziosa fiducia in pochi de' suoi governanti, di leggieri evitare tutti i pericoli inerenti a'divisi e protratti consigli, secondo che testificano esuberantemente le Storie di Grecia, di Roma e di America. E allora, a valutare i beni e i mali delle due forme di Governo, si pongano di fronte ai già detti i pericoli che corre un paese, tanto nel trattare la pace quanto nel condurre la guerra, per la follia, la ignoranza, il capriccio e l' ambizione proverbiale che necessariamente caratterizzano il potere assoluto. Quando siffatti Governi non avessero altra tendenza funesta che quella della guerra — supponendoli anche irreprensibili in ogni altra cosa — ciò formerebbe la loro condanna. Dove un solo governa, ed è, secondo diceva Luigi XIV, egli stesso lo Stato, ne siegue inevitabilmente che ogni gloria militare rimane concentrata unicamente in lui, del pari che ogni potere di satisfare alla sete di gloria. Egli solo è colui che profitta grandemente nella guerra, ed anche quand'ei non fosse infiammato dalla sordida brama del bottino, nella più parte delle occasioni vi sarà spinto dal desiderio de' trofei della vittoria. Il popolo sente l' orgoglio delle conquiste: così fecero i Romani, i quali se furono incivilitori e legislatori di moltissima parte dell' Europa, furono per molti rispetti nel tempo medesimo il flagello della terra. Ma la guerra è precipuamente il giuoco de' re, che

l'ameranno sempre, e non si ristaranno finchè i mezzi esausti degli Stati loro, il timore della rivoluzione o il pericolo di essere conquistati, non li forzi a starsene in pace. Saranno simili al padre di Federico II, il quale spese mezzo il tempo ch'egli regnò, ad accumulare tesori e formare un esercito potente, affinchè il suo figlio (cui gli stolti concedevano il nome di Grande per azioni che dovrebbero reputarsi come immani delitti) potesse spendere quel denaro e impiegare que' soldati a devastare provincie inoffensive e pacifiche, onde accrescere il numero dei sudditi sotto il suo dominio. Si collegheranno, come fece lo stesso Federico II coi monarchi Russo ed Austriaco, per piombare sopra qualche Stato vicino, e dividersi fra loro la popolazione e il territorio di quello. Un oltraggio così atroce non potrebbe commettersi, tranne in tempi barbari, da nessuno Stato dove prevalesse la opinione popolare, e le misure del Governo dipendessero dalla libera e pubblica deliberazione. Possiamo asserire, come principio che non ammetta dubbio, che in ragione che il popolo diventi illuminato e conscio de'proprj doveri ed interessi, lo spirito di pace prevarrà sempre, e la guerra verrà da esso riguardata con un senso di aborrimento. Ma non è mai da sperarsi che l'educazione sradichi dagli animi de'principi assoluti l'amore della guerra e la propensione di gettare i sudditi negli orrori di quella. Si studiano quindi di mantenere grossi eserciti stanziali, così richiedendo la necessità di vivere sicuri dalle interne insurrezioni, lo istinto della propria conservazione: eppure riescirà loro estremamente difficile di tener sempre nelle mani quello istrumento di aggressione senza che si sentano tentati ad adoperarlo per soddisfare egualmente il loro istinto di conquistare. Nè possiamo lasciare inosservato il caso che si accenda la guerra, o si sacrifichino gl'interessi dello Stato a quelli di un solo individuo; perocchè nella Monarchia assoluta le ostilità spesso scoppiano e le negoziazioni sono dirette per motivi unicamente personali. L'insulto fatto ad un principe, come avvenne a Carlo XII, quando non fu trattato come principe, mentre viaggiava travestito — un parentado ricusato o rotto — una disputa di famiglia — la brama di sostenere un parente; — tutte queste sono cause ordinarie di guerra e sorgenti di negoziazioni co'principi assoluti; e i popoli che non

ci hanno il minimo interesse, vengono puniti, secondo il detto del poeta romano, per la follia de' loro principi.

Veramente, anche in quanto alle faccende straniere di una nazione, alle sue relazioni cogli altri Stati, ai suoi trattati e alleanze, al mantenimento della pace o al proseguimento della guerra, la monarchia assoluta opera col peggiore svantaggio, col difetto, cioè, di stabilità. Nessuna cosa può rendere più difficile e più pericoloso il trattare con uno Stato quanto la incertezza — la mancanza di sicurtà — la impossibilità di dire oggi quale sarà la situazione del Sovrano domani. Quando gli speculatori politici e gli uomini di Stato hanno preferita la monarchia alla repubblica in ciò che riguarda le relazioni con gli altri Stati, dicerto non hanno voluto intendere della monarchia assoluta; o se intendevano parlare di quella, non riflettevano solidamente intorno alla sua indole precaria; imperocchè il più forte argomento ch'essi potevano arrecare contro una repubblica, sotto questo punto di vista, è la disposizione flessibile e volubile attribuita al popolo, e per conseguenza la natura istabile degli atti di un Governo popolare. E anche in ciò il dispotismo è molto peggiore, e lascia più largo campo al capriccio individuale, e quindi al caso e alla incertezza, di quello che faccia il più popolare de' Governi che sia mai esistito. Tal punto è di sì grave momento che richiede d'essere più ampiamente illustrato.

Abbiamo già mostrato quanto sia meno sicuro il potere del Principe in una monarchia assoluta, che negli Stati costituzionali ordinati più o meno secondo principii popolari, dove la voce di molti è ascoltata, i loro interessi sono l'oggetto della pubblica sollecitudine, e le loro affezioni sono connesse con l'ordine esistente delle cose. Il modo precario con cui il monarca ne' sistemi dispotici tiene il supremo potere, è per se stesso una causa sufficiente, perchè in siffatte istituzioni vi debba essere molto minore stabilità che in ogni altra specie di Governo. Imperocchè, essendo l'intero Stato ed ogni parte del suo ordinamento incorporati nel Sovrano, essi partecipano della medesima precaria esistenza di lui. Difatti, non sorge nessuna istituzione in siffatti Stati dispotici, tranne quelle che al Principe viene in mente di creare:

e però nessuna altra egli ne crea, fuorchè quelle che sono strettamente necessarie alla condotta del Governo; poichè la corona non che non abbia interesse a crearle, non ha mezzo a stabilirle; non facendo parola della gelosia che i principi assoluti sempre sentono di ogni Corpo, anche dipendente da loro, che eserciti qualche influenza. Possono avere un clero, un esercito, un Corpo di guardie, una polizia, un collegio di giudici o di legislatori, perchè necessarj alla trattazione de' loro affari e al sostegno del loro potere. Ma al di là di siffatte cose, pochissimi esempj esistono di istituzioni stabilite ne'principati dispotici. Nè auche quelle che si vedono nei Governi più regolari potrebbero sussistere ne'dispotici. Suppongasi, a modo d'esempio, che il Gran Signore desiderasse di avere un banco nazionale, chi oserebbe depositarvi il proprio danaro sotto l'arbitrio del Governo, e sempre esposto a essere sacrificato tutte le volte che ne venisse talento al Sovrano? Per simigliante ragione nè anche sarebbe possibile la esistenza di un banco privato in Costantinopoli o Smirne.

Ma non sono le sole istituzioni quelle che ne' Governi assoluti rimangono esposte al rischio ed al caso; la condotta dello Stato, l'amministrazione delle pubbliche faccende, la politica, le leggi, sono assai più incerte, assai meno regolate da principj stabili, assai meno conformi ad un sistema. Dove grandi Assemblee discutono sopra i varj negozj dello Stato, nulla sfugge agli occhi loro; non vi è luogo a sbagli repentini, precipitazioni, sviste o capricci: sempre gli occhi di ognuno sono fissi ad un solo oggetto — all'interesse pubblico, il quale governa ogni altro sentimento, e paralizza le mire individuali. Per conseguenza, una linea di politica, una volta adottata per il pubblico bene, non verrà mai abbandonata ragionevolmente finchè non si trovi erronea e vergente ad una non giusta direzione. Nè un progetto di partito sarà mai abbracciato in grazia del capriccio o della moda del momento. Ciò che travia le menti in quanto a cotesto soggetto, si è il confondere le opinioni della canaglia con quelle del vero popolo. La prima può venire e spesso viene a stolte conclusioni per eccitamenti momentanei; l'altro non farà mai così, perocchè dovendo consultarsi in generale il paese, i suoi interessi finalmente prevarranno. Se, a dir vero, il

Governo sia foggiato in modo che vi comandi la canaglia, e i pubblici negozj vengano trattati senza limitazioni e cautele tali che porgano tempo a deliberare e discutere, non è dubbio che possano seguirne danni d'ogni specie. Ma questo è argomento non contro le costituzioni popolari, bensì contro le costituzioni popolari arruffate alla peggio — non contro le repubbliche, ma contro le mal formate repubbliche. Conforme cosiffatto principio (che in progresso verrà compitamente illustrato), un Governo aristocratico è più prono che una repubblica a seguire un corso più fermo e consistente di politica in ogni cosa, fuorchè in ciò che concerne i suoi poteri e privilegj, e una monarchia assoluta è assai meno propensa a ciò fare. In essa i sentimenti personali, i capricci, gli errori, gl'interessi, è forza che governino e dirigano tutti i movimenti dello Stato, tanto allo infuori che all'indentro. Ogni cosa dipende dal capriccio individuale, e per ciò stesso poggia sul caso e sulla incertezza.

Ponderando adunque equamente le cose, in ciò che riguarda le relazione cogli Stati stranieri, la questione sta in ciò contro la monarchia assoluta, come essa sta in ciò che concerne il suo modo d'operare nelle faccende interne del paese. Potrebbe il popolo, massime in epoche di poco incivilimento, errare, male apprezzando la pace, e fare nascere ostilità che la volontà di un solo avrebbe potuto prevenire. Parimente, potrebbe la volontà di quel solo essere qualche volta giovevole nello spegnere o impedire una rivoluzione intrapresa senza giusto motivo, e conducente alla pubblica sventura. Ma questa non è ragione per reputare il Dispotismo più favorevole alla felicità domestica degli Stati, o per preferire la solitudine, il deserto ch'esso produce e chiama col nome di pace, alle turbolenze fortuite de' Governi popolari; e similmente, uno o due esempj di rotture di pace cagionate dall'opinione pubblica sono un misero argomento contro i perpetui oltraggi a danno dell'umanità, e il continuo attraversare la felicità del paese soggetto ad un monarca assoluto, che così generalmente risultano dalla sua uniforme propensione alla guerra.

Abbiamo veduto quanto cotesta forma di Governo sia necessariamente fatale al progresso d'ogni perfezionamento del popolo. Pure in una sola cosa non è cotanto funesta. Pare che ciò che

chiamasi raffinamento di modi non sia affatto incompatibile con la esistenza del potere dispotico. Le arti della poesia, della pittura e della scultura possono fiorire sotto la sua influenza. A dir vero, la vanità personale e l'ambizione del principe e della sua corte hanno tendenza ad incoraggiarle; e la privazione che sente l'ingegno di ogni altro campo dove esercitarsi, lo spinge nella arena di quegli studj eleganti. Ivi non sono aditi al servizio pubblico aperti all'ingegno, perchè il favore del monarca è il solo passaporto agli impieghi. Lo strisciare, l'intrigare, le baratterie sono quindi i soli mezzi adoprati ad ottenere promozione ad ogni posto dello Stato. La capacità potrebbe anche attraversare la via a colui che ne facesse mostra, come quella che sveglia la gelosia e la paura negli animi del principe e de' suoi cortigiani. La eccellenza conseguita dagli artisti non ispira sospetto, ed è favoreggiata da coloro ai quali ogni riuscita d'altra specie sarebbe argomento di umiliazione o di paura. Così è avvenuto che le Arti Belle fiorissero sotto la usurpazione di Augusto e gli assoluti Governi della Italia moderna. Che esse abbiano fatto poco o nessuno progresso ne' più torpidi reggimenti dispotici d' Oriente, ne è argomento la condizione rozza del popolo, della quale partecipa la corte, piuttosto che la forma tirannica del Governo — tuttochè ciò vi abbia anche potuto contribuire coll'impedire il libero possesso degli averi, e rendere quindi impossibile la protezione de' ricchi agli ingegni nati alle arti gentili. Potrebbe anche avervi contribuito impedendo gli uomini di genio dallo studiare l'arte a loro bell'agio; e bisogna rammentarsi che la religione maomettana, onde evitare il pericolo dell'idolatria, inibisce la imitazione delle forme della natura, e in tal guisa toglie il più vasto campo alla pittura e alla scultura.[1]

Di un ramo delle arti, di certo il più sublime di tutti gli altri, voglio dire dell'arte oratoria, non è da trovarsi nè anche vestigio nelle monarchie assolute. Ivi non sono nè assemblee di popolo per gli uomini di Stato, nè amministrazione della giustizia per i giuristi. Potrebbe farsi eccezione del pulpito; ed a ragione, qualora la credenza ne' Governi dispotici non abbia assunta la forma di una teologia di cerimonia più presto che di sostanza; nè potrebbe dubitarsi che un predicatore popolare, il quale, invece di mor-

morare le incantazioni delle sue superstizioni, ed eseguire le mascherate e le dimostrazioni mute, o ragliare in coro, pronunciasse un ortodosso discorso maomettano, o un sermone cristiano, dirigendosi alla ragione e al sentimento degli uditori, o in una Moschea di Costantinopoli, o in una cappella romana, allorquando la autorità del papa rimaneva intatta, verrebbe riguardato con somma gelosia dai suoi superiori, e gli sarebbe sollecitamente intimato di astenersi da un genere così nuovo d'istruzione. Qualche patriarca greco o qualche cardinale romano potrebbe avventurarsi ad un simigliante sermone, ma nessun prete ordinario oserebbe farne la prova. Ogni ragionamento, o a dir meglio, ogni discussione sopra qualunque soggetto, è mestieri che sia attraversata ed anche impedita dove molte sono le materie sopra le quali tornerebbe fatale al Governo che il popolo mediti e conversi. E poichè le scienze sono tutte congiunte d'affinità, non sarebbe possibile che la filosofia si spargesse in un paese senza condurre gli uomini alla conoscenza de'loro diritti, egualmente che de'loro doveri. Sopra tali pericolosi soggetti dunque nessun monarca assoluto soffrirà mai che si ragioni. Le scienze quindi devono inevitabilmente, tranne forse le matematiche pure, rimanere ignote ed inculte in ogni paese soggetto al dominio dispotico di un monarca assoluto.

Nello stabilire che le Belle Arti possono fiorire sotto principi dispotici, non si deve concludere che esse non siano il prodotto naturale anche de' Governi liberi. Potrebbe forse sostenersi che sotto questi esse hanno più stabilmente e pienamente prosperato.

Le stesse osservazioni che abbiamo fatte in quanto alle Arti, sono applicabili ad un certo raffinamento di modi, il quale è comune a tutti gli Stati eminentemente inciviliti, ma che ne' paesi dispotici avviene con anticipazione di tempo. Siffatto raffinamento è per se stesso di poco pregio, qualora non si voglia stimare come un difetto. Suo principale carattere è un lusso multiforme e generale, e una certa cortesia che consiste nello attutire tanto i sentimenti naturali, da confinare e confondersi con la falsità. Non dir nulla che possa spiacere, meno ne' casi dove il nostro

dovere lo richiegga, è regola di sana morale come anche di buona educazione. Ma non dir mai nulla che possa spiacere a quelli che ci ascoltano — anzi non dirlo solo perchè essi potrebbero opinare diversamente — è regola di una educazione raffinata e cortigiana. Sapere padroneggiare appieno il proprio contegno e la propria persona — portamento placido e tranquillo — dignità sostenuta — riso abituale — rispetto usato a tutti — anzi far sembianza di stima ed anche di affetto per ogni cosa che appartiene a qualcuno, e mostrare un vivo interesse per quello che concerne altrui, e nessuno per ciò che concerne semplicemente noi stessi — queste cose costituiscono i modi altamente raffinati e cortigiani; i quali importano la soppressione snaturata de' sentimenti, lo affrenamento abituale d'ogni specie d'emozioni; e gettano sempre la mente in tal posizione falsa, che può più di leggieri impararsi sotto il giogo e la paura di un principe dispotico, o di chi lo rappresenti nelle provincie. E però, i modi degli orientali sono esageratamente cortesi, mentre i sudditi degli Stati liberi hanno tal difetto di gentilezza esteriore, che la rozzezza del repubblicano è diventata proverbio.

Nel ragionare intorno gli effetti della monarchia assoluta sopra il carattere, le abitudini e la prosperità dello Stato, abbiamo, secondo l'occasione, dovuto metterla in confronto coi Governi popolari, del merito de'quali abbiamo appena toccato. Ne tratteremo largamente in appresso, percicchè qui era solamente necessario riportarci così di volo a quelli, non essendo possibile, senza ciò, far rilevare distintamente gli effetti del dispotismo.

Abbiamo parimenti in cosiffatto esame supposto il Governo essere assolutamente dispotico, senza nessuna istituzione che ne mitigasse i rigori, dividendo il potere del Sovrano, o esercitando qualche positiva influenza per contrapporsi alla autorità di lui o frenarla. Possiamo adesso notare — ed è proposizione di grave momento nelle sue conseguenze pratiche, semplice, e per sè stessa evidentissima — che più una monarchia si avvicina alla sua forma pura, più manifesti ne saranno gli effetti sul carattere e la condizione del popolo, e più vi si ravviserà lo stato delle cose, secondo la descrizione che ne abbiamo già fatto. Così all'inverso,

a misura che si danno circostanze che ristringano l'assoluto potere del principe — o per la forza mitigatrice de' costumi, o della religione, o di casi speciali che il principe o i suoi favoriti abbiano indole mansueta, o che siano indolenti e indifferenti, o dedicati a cose fanciullesche ed innocue — le perniciose conseguenze del potere assoluto sul carattere e la condizione del popolo rimarranno limitate, o la decadenza della virtù e prosperità sue sarà ritardata o sospesa.

Da questa proposizione emerge: — ***Primo*** — che non vi può essere errore più grave che quello di coloro i quali invece di supporre un sistema di dispotismo puro e completo, ne contemplano uno molto meno assoluto, e lo approvano, e ne amano gli abusi, solo perchè esso ha vantaggi che l'altro non ha, ed è forse incomparabilmente più libero a mal fare. Perocchè un paese non si può dire essere bene governato perchè un altro lo è peggio; nè un principe ha diritto a pretendere che i suoi sudditi rimangano satisfatti del suo mal governo perchè il principe vicino opprime e governa peggio di lui, o pretendere che rimangano paghi della propria condizione perchè quella degli altri è più infelice: mentre è massima generale che il popolo, per il quale ogni Governo è stabilito, ha diritto ad essere governato non solamente bene, ma bene per quanto sia umanamente possibile, e non deve rimanere obbligato ai governanti, che sono suoi veri servi, ove si tengano un capello al di qua di siffatta meta.

Secondo. Ne siegue che anche sotto un Governo dove i principii generali sono di indole migliore, ogni passo fatto a fine di accrescere il potere del Re va riguardato come sommamente pericoloso, perchè condurrà inevitabilmente ad altre usurpazioni che potrebbero finire in una assoluta monarchia, e perchè grandi sono i mali che nascono dal regio potere anche quando si tiene discosto dal dispotismo. Veramente, i danni di questa odiata forma di Governo esistono in ogni grado della monarchia, cominciando dall'assoluta fino alla limitata, ovvero costituzionale; e se in un Governo dove il Re è confinato dentro i limiti della legge, al suo potere si lascia fare delle usurpazioni a detrimento degli altri rami della Costituzione, si corre gravissimo pericolo ch'egli ro-

vesci il Governo e si renda assoluto; e quand'anche ciò egli non faccia, l'indole e la prosperità del popolo rimarrà dicerto danneggiata a misura ch'egli si avanzi alla consecuzione de' suoi disegni.

È cosa degna di nota, come una costituzione libera diviandosi da' suoi principii fondamentali, e assumendo temporaneamente il potere arbitrario, diventi simile al peggiore dispotismo, e produca i medesimi abusi che fanno aborrire que' detestabili sistemi. Immaginare che, non essendo se non temporanea la sospensione di qualche diritto importante, e l'illimitata autorità dovendo esercitarsi in uno Stato libero, non vi sieguono gli abusi medesimi che sono famigliari agli abitanti delle nazioni orientali, è segno di crassa ignoranza dell'indole umana, e di incapacità ad apprezzare i fatti che ci presenta la Storia. Per addurre un esempio al quale abbiamo già fatto allusione, [1] quando furono dati al Governo inglese gli estesi poteri della legge sugli stranieri (*Alien Bill*) e la sospensione dell'*Habeas Corpus*, i suoi oppositori qualificarono quelle misure con vocaboli assai duri; e quando essi parlavano di « tirannia orientale » e di « necessarj abusi di tutti i poteri dispotici », supponevasi ch'essi adoperassero il linguaggio esagerato di parte, o, ispirato da paure chimeriche. Non erano scorsi molti mesi innanzi che ciò fosse avvenuto, allorchè si ebbero particolari informazioni, reputate autentiche ed indubitabili, che un rispettabile mercante fiammingo a que' tempi dimorante in Inghilterra, trovavasi implicato in una corrispondenza con la Francia e in una congiura contro la Gran-Bretagna. Venne preso e gettato in prigione. Vi rimaneva già da lungo tempo allorchè il caso fece scoprire che colui il quale aveva date le informazioni era debitore di grossa somma di danaro all'infelice ed innocente carcerato; che egli aveva inventata tutta di suo la storia della corrispondenza francese e della congiura; e che la estrema rovina del creditore e la fuga del fraudolento debitore erano fatti compiuti sotto i poteri suddetti che il Parlamento inglese aveva conferito al Governo. È questo precisamente uno dei casi peggiori che noi già sopra os-

[1] Pag. 85.

servammo accadere ne' Governi dispotici d'Oriente; e fatti simili a questi sono le conseguenze inevitabili del potere arbitrario esercitato senza pubblicità o sindacato, cui le costituzioni libere provvedono, a fine di evitare a' governanti bene intenzionati gli errori di buona fede. Se lo sventurato mercante straniero avesse offeso qualche favorito o prestato danari a qualche cortigiano in Turchia, non avrebbe potuto essere trattato in peggior guisa o con maggiore ingiustizia.

Terzo. Sono così poco solidi gli argomenti di coloro i quali affermano essere innocuo investire il Governo degli stati liberi con ampj poteri solamente a tempo, che al contrario siffatti poteri sono più pericolosi e più soggetti ad abuso, di quel che sia l'autorità abituale del Sovrano ne' Governi dispotici. Ciò sorge in parte dalla tendenza che ha l'uomo di esercitare i privilegi straordinarii in tutta la loro estensione, e con violenza proporzionata alla loro novità; in parte dalla eccessiva fiducia e intrepidezza di coloro che ricevono tali poteri dal pubblico, e sentono che essi ne hanno un incontestabile diritto. Ma non vi è argomento più poderoso contro il concedere poteri straordinarii, di quello che sia la tendenza di ripetere siffatte concessioni, e la tendenza de' poteri concessi a diventare parte della Costituzione. Il popolo ci si avvezza; i governanti ne diventano vogliosi, e credono che senza essi le faccende dello Stato non si possano condurre. Inoltre, ne' liberi Stati questa specie d'autorità è severamente e ruvidamente esercitata, senza nessuno di quei modi miti, che negli Stati dove essa esiste sempre, il costume e la paura della rivoluzione, e la personale indolenza o mansuetudine del magistrato sogliono adoperare. Non è dubbio che per gl'interessi della libertà e la sicurezza dello Stato, sia preferibile il sistema adottato in Roma di creare un dittatore, ufficiale eletto in qualche gravissima crise, investito di potere assoluto, senza nessuna responsabilità dopo di averlo deposto. Tale espediente è inseparabilmente congiunto alla difficoltà del caso.

Finalmente. Possiamo notare, che dove esiste una monarchia assoluta o quasi assoluta in modo da giustificare ogni tentativo di mutarne la struttura, la sola ragione per non tentare a un tratto

cotale miglioramento, è il timore di intristire la condizione del popolo facendo sforzi per migliorarla. La mala riuscita di tale impresa sempre rafferma ed estende il potere monarchico; ed un cangiamento fatto a poco per volta è sempre più benefico, oltre all'essere più sicuro. Ma è solo l'interesse del popolo quello che prescrive cautela e lento processo; perocchè altrimenti non dovrebbe aversi riguardo al tiranno o alla sua famiglia, alla sua corte, ai suoi favoriti; e ne' conti da farsi non entrano per nulla nè la conservazione nè i comodi loro. Deve aversi riguardo al solo popolo — e l'interesse del popolo è il solo oggetto che è nostro debito tener di conto nel decidere la questione se si debba sopportare o rovesciare lo stato esistente delle cose.

CAPITOLO VI.

GOVERNO DELLA CHINA E DEL GIAPPONE.

Il Governo Chinese è una monarchia assoluta, ma temperata da antiche istituzioni. — Condizione anomala della China. — Schizzo della sua Storia primitiva. — Conquista della presente dinastia dei Manchow Tartari. — L'autorità paterna è il principio fondamentale delle istituzioni politiche. — Mutua responsabilità. — Rispetto tributato alla scienza. — Confucio. — Aristocrazia della scienza. — Poca stima de' soldati. — Le arti e le scienze non sono in istato di progresso. — Le massime e le abitudini del paese formano un freno alla oppressione. — Religione. — L'Imperatore è il solo sacerdote. — Pubblici funzionarj. — La degradazione in cui giace il popolo rende la pubblica opinione impotente contro l'Imperatore. — Esempj di debolezza nel Governo. — Incapacità di mantenere un grosso esercito. — Circostanze tendenti a migliorare la condizione del popolo qualora vi fosse un mutamento di Governo. — L'educazione nella China è insufficiente e mal diretta. — Difficoltà di ottenere conoscenze accurate intorno alla China. — Autorità. — Il Giappone anticamente era governato da un gran Sacerdote. — Nel 1585 le funzioni secolari furono divise dalle religiose. — I piccoli capi di Governo esercitano potere sovrano ne' loro distretti. — Tolleranza religiosa. — Esclusione de' forestieri. — Codice di leggi sanguinarie.

Abbiamo finora considerata la forma del Governo monarchico nel suo stato più puro ed assoluto, in paesi dove non esistono istituzioni atte a limitare il principe nello esercizio del Potere Supremo, e dove non si trovano circostanze d'indole stabile ed operanti regolarmente per restringere o temperare l'uso di un'autorità posseduta dal padrone dello Stato senza paura di resistenza, la quale naturalmente è mestieri che operi più o meno, finchè i sudditi di chi governa sono creature umane. Abbiamo veduto come in Turchia la religione dello Stato e le abitudini religiose del po-

polo posseggano qualche influenza; ma ciò non può costituire una differenza specifica tra quello e gli altri governi dispotici d'Oriente; tuttochè possa considerevolmente accrescere i pericoli della ribellione nel caso che il principe calpesti que'sentimenti religiosi. Ma adesso dobbiamo esaminare un paese in cui le antiche istituzioni e le abitudini costanti del popolo formano un freno regolare al Potere Supremo, e ne modificano l'esercizio, non ostante che di siffatto potere sia esclusivamente, come in ogni altro Governo orientale, investito il Sovrano.

L'impero Chinese veramente offre agli occhi dell'osservatore ordinario, non che a quelli del filosofo politico, lo spettacolo più singolare in tutta la storia sociale del genere umano. Un territorio di immensa estensione, che si distende millequattrocento miglia dall'oriente all'occidente, ed altrettante dal settentrione al mezzogiorno, popolato di trecento milioni e più di uomini, tutti soggetti ad un solo Sovrano — che serbano i loro costumi sino da un'epoca molto anteriore ai tempi storici di qualunque altra nazione — ch'erano incivìliti quando l'Europa giaceva sepolta nella barbarie — che possedevano, molte centinaja d'anni innanzi di noi, le arti che reputiamo principale trionfo dello incivilimento, e non ostante non sono stati nè anche oggi sorpassati dalla industria e dalle imprese dell'Occidente nella prodigiosa grandezza de'loro lavori pubblici — con una vàsta muraglia lunga 1500 miglia, edificata due mila anni fa, e con un canale lungo 700 miglia, fatto quattrocento anni innanzi che si fosse veduto il primo canale in Europa — lo spettacolo di una tale regione e di un tal popolo non può non richiamare potentemente l'attenzione del più spensierato osservatore, ed infiammare la fantasia del più indifferente. Ma ivi sono anche cose assai più strane, che rimangono nascoste all'occhio del filosofo politico. Tutto quel vasto impero sotto un solo capo; le sue innumerevoli miriadi di popoli, i quali prestano una ubbidienza così regolare e meccanica, che il Governo vi è esercitato come si trattasse di tenere in freno branchi di animali, o masse di materia inerte; le forze militari a disposizione del governante così frivole, che la semplice pressura fisica della folla dovrebbe distruggerle nel caso di una popolare resistenza; e la

popolazione intanto non solamente non è sepolta nella rozza ignoranza, ma generalmente istruita fino a un certo grado, ed apprezzatrice dell'istruzione più che qualunque altra nazione del mondo; le istituzioni del paese stabilite da più di venticinque secoli fa, senza che si siano mai, per sì lungo ordine di anni, variate o rimutate; gli abitanti, malgrado il loro raffinamento e il progresso anticipato nelle scienze e nelle arti, che non si elevano mai sopra d'una certa bassa meta, di guisa che essi offrano nella Storia della specie umana il solo esempio di un miglioramento permanentemente arrestato ne'suoi progressi; incalcolabili i mezzi di questo Stato incivilito, eppure inabile a impedire due conquiste fatte da un'orda di barbari, o a punire le piraterie di un'isola vicina, o a soggiogare una piccola tribù torbida e indipendente, che esiste nel centro di una monarchia che parrebbe la dovesse schiacciare con un semplice movimento del suo corpo; la polizia dello Stato onnipotente per taluni riguardi, e per taluni altri così debole da cedere il più delle volte il passo per timore di essere disfatta; la politica dello Stato una mistura di saggezza e di follia senza esempio — profondi divisamenti ed errori superficiali — protezione per l'arte e per la scienza, insieme con la proibizione di introdurre miglioramenti forestieri — incoraggiamento della domestica industria, coll'esclusione del commercio esterno — promozione delle manifatture o de'traffichi nazionali, senza impiegare i metalli preziosi come mezzi di cambio — che patisce perpetuamente il popolo stentare per i mezzi di sussistenza, eppure sistematicamente eccita la propagazione dei viventi, allontanando ogni impedimento che potrebbe mitigare quel male, e chiudendo ogni via alla emigrazione; finalmente un sistema così immobile, anomalo e fittizio di politica, perdurante per tanti anni, e per gli ultimi due secoli in uno stato il più profondo ed imperturbabile di pace, senza una contesa forestiera o una convulsione domestica, mentre tutto il rimanente del genere umano ha contristata la terra di conflitti, e cangiato l'aspetto della società con subite rivoluzioni — tali sono le maraviglie che la Storia chinese presenta alla meditazione de'politici: e poichè spesso il vero è più strano della stessa finzione, le varie

contradizioni onde simiglianti cose riboccano, solo che si tolgano ad esame con profondità e con calma, sono molto più maravigliose de' racconti esagerati intorno al raffinamento e alla perfezione della China, le quali sembra che da lungo tempo siano stati ciecamente creduti dalle nazioni europee. Noi dobbiamo adesso esaminare più accuratamente le istituzioni di questo straordinario Impero.

Rimosse tutte le tradizioni favolose, vi è ragione di ammettere che gli annali della China rimontano ad undici secoli innanzi l'era volgare. Gli scritti di Confucio, contemporaneo di Erodoto, il quale fiorì circa cinque o sei cento anni innanzi Cristo, ricordano avvenimenti accaduti cinque secoli prima, e parlano di ecclissi solari osservate molti secoli innanzi, che coincidono così esattamente coi calcoli astronomici, da mostrare che la tradizione loro è da ridursi ad un'epoca molto rimota. Nella età di Confucio, loro grande filosofo e legislatore, al quale i Chinesi tributano onori divini, lo impero era occupato da un numero di tribù indipendenti, avente ciascuna leggi proprie e sovrano, quantunque sembri che tutte riconoscessero un solo capo, o almeno un piccolo numero di capi supremi; ed è certo che due mila anni fa, mezzo l'attuale territorio della China era riunito sotto un solo Imperatore, Tsin, il quale edificò la vasta muraglia a difendere il paese contro le tribù Tartare. Indi l'Impero fu partito in tre regni, e poscia in due. I Chinesi mal poterono resistere ai Tartari loro vicini, i quali furono da loro acchetati con concessioni di ogni specie; e per lo spazio di dugento anni, cominciando dal quinto secolo dell'era volgare, non meno di sei dinastie siederono successivamente sui troni de' due regni, che furono riuniti in un solo Impero nel 585. La dinastia di Tang, che nel 622 ottenne il trono, l'occupò per quattro cento anni, e per tutto questo periodo di tempo il Governo rimase nelle mani delle donne e degli eunuchi. Successe quindi un mezzo secolo di anarchia, durante la quale cinque principi successero l'uno all'altro. Sembra che in tutto questo tempo l'autorità regia sia stata instabile e generalmente debolissima: il territorio era sminuzzato in piccole porzioni occupate dai grandi, in modo simile al sistema feudale delle nazioni occidentali; e la irrequietudine de' potenti signori sembra di avere

prodotte le sue naturali conseguenze, di scalzare, cioè, le fondamenta del Governo, e di aprire la via alle invasioni degli stranieri. E però l'Impero fu molte volte occupato dai Tartari, per resistere ai quali i signori Chinesi si giovarono della infanzia dello erede regio, ed inalzarono al trono un guerriero, dal quale originò la dinastia di Soong. Essa regnò da mezzo il decimo secolo fino al decimo terzo, sempre tenendosi sommessa alle orde degli invasori della parte orientale, i Manchow Tartari. Finalmente, invocando l'ajuto de' Mogolli, ovvero Tartari occidentali, riescirono a difendersi contro i Manchow; ma furono soggiogati dai loro nuovi alleati quasi nel modo stesso che lo furono i Bretoni, allorquando, ottocento anni fa , chiamarono i Sassoni per essere soccorsi contro i Pitti e gli Scotti, cui essi, come i Chinesi, invano eransi studiati di tenere dentro i limiti del proprio paese, edificando col soccorso de' Romani, loro padroni, una muraglia lungo i confini. [1] Il capitano Mogollo fondatore della prima dinastia Tartara nella China, chiamavasi Koblai Khan; ed a lui devesi la lode di avere fatto il gran canale. La sua politica lo persuase saggiamente ad adottare le costumanze Chinesi in tutto, fuorchè nelle credenze religiose; perciocchè egli e la sua tribù erano Buddhisti, e durante il loro Governo quella religione formò la credenza del paese. Parrebbe, nulladimeno, che i suoi discendenti divenissero snervati tosto che si furono stabiliti nella China, e in meno di cento anni i Cinesi li cacciarono via, e fondarono la dinastia Ming, la quale durò fino alla prima metà del decimosettimo secolo, allorchè, scoppiata una ribellione, un nuovo usurpatore invase il paese. L'imperatore, onde campare dalle mani di quello, distrusse sè e l'unico suo figlio; ed uno de' generali chiamò in ajuto i Manchow Tartari, i quali spensero la ribellione; ma come i Mogolli quattro cento anni innanzi, rimasero nel paese, vinsero ogni opposizione, e fondarono l'ultima dinastia Tar-

[1] È cosa singolarissima che i Sassoni derivano la loro origine da tribù di que' Tartari che invasero le parti settentrionali di Europa sotto Odino, o Wodin, loro primo capo, e poscia loro Dio. Alcuni pretendono ch'egli sia lo stesso che Fo, o Buddha.

tara che tuttora siede sul trono. Che i Chinesi fossero completamente soggiogati, si può argomentare da questo, che i conquistatori li costrinsero a mutar modo di vestire e radersi il capo; ma in altre cose i Tartari conformaronsi alle costumanze stabilite del paese. Nel regno loro la pace pubblica non è stata turbata; e per circa dugento anni non hanno seduto sul trono più di sei Sovrani, due dei quali hanno regnato, ciascuno sessant'anni. Lo sconcerto in cui rimase la dinastia, e lo stato perenne di turbolenza in cui stettero i governanti per tanti anni fino allo avvenimento della razza attuale de'principi, porge un notevole contrasto con la permanenza del sistema nazionale; poichè in questo come negli altri governi dispotici dell'Oriente, il popolo non ebbe parte nelle rivoluzioni dello Stato.

Il principio universalmente sparso e predominante dello Impero Chinese è l'autorità paterna. Il padre della famiglia ha potere assoluto sopra tutti i membri che la compongono. Quand'anche mettesse a morte un figlio, egli è punibile solo come se avesse commesso un lieve delitto; ma ogni oltraggio anche minimo fatto alla sua persona si punisce colla morte del figlio. Simili offese, nondimeno, rimangono quasi affatto sconosciute in un paese dove sono infinite le cure d'inculcare dalla più tenera infanzia riverenza per i genitori, come il più obbligatorio di tutti i doveri, in guisa da immedesimarlo colla natura dell'uomo. Parecchi anni addietro, un uomo insieme con la moglie si attentò di bastonare la propria madre; ambidue furono decapitati; la genitrice della moglie, comecchè affatto innocente, venne bastonata; la casa dove abitavano fu smantellata; il distretto fu solennemente maledetto; tutti gli scolari che esso conteneva furono degradati, e i magistrati destituiti e banditi dal luogo. Lo scopo della legge è d'imprimere nella mente il sentimento dell'indole terribile e solenne di quel dovere. In certo modo si estende anche ai parenti collaterali; poichè il fratello maggiore ha diritto ad essere grandemente riverito dai membri più giovani della famiglia. Dall'altro canto il padre riceve punizione e ricompensa secondo i meriti del proprio figlio. A dir vero, il principio, se pur si voglia così chiamare, di rendere gli uomini responsabili l'uno dell'altro, predomina in tutte le leggi

Chinesi. Interi distretti vengono puniti per offese commesse da individui; governatori di provincie sono destituiti ove avvenga qualche tumulto nel territorio soggetto alla loro giurisdizione; e reggitori di città o villaggi vengono castigati se accada qualche inconveniente ne' loro distretti. Un principio simigliante era riconosciuto nell' antica giurisprudenza Sassone dell'Inghilterra; dove, essendo il territorio diviso in distretti (*tithings*), ciascuno abitato da dieci famiglie, ogni distretto era responsabile di ogni individuo, di modo che se veniva commessa un' offesa, il distretto era tenuto a consegnare l'offensore, o a pagare una multa, nella quale, in virtù della legge, le punizioni si commutavano.

La riverenza ai genitori è parte del sistema Chinese tanto quanto la riverenza ai magistrati, i quali vengono considerati come se possedessero autorità paterna. L'imperatore è il padre del paese, e tutti gli altri governatori sono suoi rappresentanti, investiti de' suoi attributi paterni. Il vicerè esercita tale autorità nelle provincie; il mandarino nella città o nel distretto: a tutti costoro si deve rigorosa ubbidienza, come al padre nella sua propria famiglia. Ma la santità della prerogativa dello imperatore è difesa da salvaguardie più sostanziali. Il delitto di alto tradimento va escluso da ciascuna delle mitigazioni di pena conosciute nel codice; tutta la famiglia del reo, comunque innocente, viene punita di pena capitale, colla sola differenza che mentre il reo è fatto morire di morte lunga, i parenti sono puniti di morte istantanea. Non è mestieri nè anche rammentare che il potere dello imperatore sia onninamente assoluto; la legge non ammette nessuna specie di sindacato sopra la sua autorità. E ciò non è tutto. Egli è il gran sacerdote; e nell'impero non essendovi clero, tranne i preti settarj, egli solo e i suoi rappresentanti compiono i riti religiosi ne' tempii. Inoltre gli vengono resi onori divini, ed è chiamato « figlio del Cielo ». Il popolo in certe occasioni lo adora ne' tempii con prostrazioni e con inni, mentre egli rimane nascosto come se fosse Dio stesso. Non si concede a nessuno varcare la soglia del suo palazzo, o di porre il piede nel sentiero dove egli cammina; e quando qualche ufficiale riceve i suoi ordini, apre il dispaccio tra il fumo degl' incensi, e nel leggerlo volge il viso verso

Pekino, città dove risiede lo imperatore. Oltredichè, egli si distingue non portando ornamenti di nessuna specie: la sua veste è semplicissima, mentre i suoi cortigiani vanno carichi d'ornamenti, come se que' ninnoli terreni mal convenissero alla sua celeste natura. Oltre ciò, egli ha potestà assoluta di scegliere il successore al trono, senza anche tener di conto la propria famiglia; di guisa che spesso la corona tocca al più giovane della casa, senza nè anche far nascere il minimo disturbo.

Dal già detto parrebbe che non ci sia Stato dispotico peggiore del Governo Chinese, e che di fatto e di diritto il potere del sovrano sia affatto irrefrenato, e l'impero retto unicamente dalla sua arbitraria e individuale volontà. Ma in quanto allo esercizio del potere, una serie di massime è nata e stabilitasi colla monarchia stessa, un fermo sistema di educazione, un modo peculiare di promuovere agli impieghi del servizio pubblico, che formano de' limiti alla prerogativa del Principe, in guisa che venga esercitata e definita regolarmente.

Sino da' tempi più antichi della monarchia fu stabilito nella China un sistema generale di istruzione per il popolo; del quale è fatta menzione in opere e ordinanze scritte avanti l'era cristiana, come se fosse anche allora « l'antico sistema dello impero ». Non è villaggio che non abbia le sue scuole giornaliere egualmente che notturne; di modo che coloro i quali di giorno sono occupati a lavorare, possano la sera profittare de' beneficj della educazione. Così il gusto e le abitudini del popolo lo hanno in ogni epoca della sua storia guidato alla istruzione; cioè ad unire alle sue occupazioni ordinarie aspirazioni a studi di ordine più elevato. È quindi inevitabile conseguenza di siffatta propensione, che coloro i quali eccellono nella scienza, siano rimeritati della pubblica stima. Avvenne parimente, che in epoche antichissime della storia Chinese sorgesse una classe di pensatori, i quali principalmente studiaronsi di spiegare le vere regole della condotta umana, la utilità della saggezza, la eccellenza della virtù; e poichè siffatte epoche, come tutti i tempi primitivi d'ogni società, erano piene d'ogni specie di turbolenze e di eccessi, l'attenzione di que' benefici mortali fu rivolta ad ispirare massime tendenti a reprimere la insur-

rezione, e a serbare l'ordine e la tranquillità. Il capo di tali filosofi fu Confucio, come sogliamo chiamarlo dalla traduzione latina del suo nome, che nella lingua originale è scritto Koong-foo-tse.

Accade sempre che in siffatti casi ogni cosa nelle epoche posteriori si ascrive ad un solo uomo eminente, perchè i nomi degli altri meno famosi generalmente periscono; ed accade sempre egualmente che la esperienza di alcune generazioni, i lavori di un corso di anni, s'incarnano in una sola vita, quasi il genio creatore di un uomo solo abbia in un punto prodotto l'intero mutamento della politica e della legislazione. Egli è perciò che nella storia d'Inghilterra quasi tutte le istituzioni de' tempi sassoni vengono attribuite ad Alfredo, e che egli vien celebrato come autore di un codice perfetto di leggi; quantunque, attentamente guardandovi dentro, le sue leggi contengano la giurisprudenza anteriore de' Sassoni, con gran parte del Deuteronomio e del Levitico copiata dal Vecchio Testamento, in mirabile contrasto col rimanente di quella compilazione. Non vi può esser dubbio che Confucio fosse uno degli uomini più distinti di una classe che fioriva intorno alla medesima epoca, cinque o sei cento anni avanti la nascita di Cristo; e i libri ch'egli lasciò e che si credono composti in parte da' suoi discepoli, contengono probabilmente le massime raccolte da una successione di uomini virtuosi e riflessivi, rafforzate dalla autorità che ebbe Confucio in grazia del suo grado elevato (egli era figlio di un primo ministro), e dallo essersi dedicato con sommo zelo per tutta la sua vita all'opera virtuosa di riformare i suoi concittadini, ed ammaestrarli nella saggezza e nella virtù. La forma disadorna e l'indole pratica delle sue lezioni era atta a farle apprezzare e imprimere nella memoria. La loro perpetua tendenza a promuovere l'ordine e la pace e la sommissione alle leggi, le rendeva gradite anche ai governi; e la chiarezza ed energia con cui prescrivono i doveri del Sovrano e quelli del popolo, non potevano offendere nessuno in un epoca nella quale era certo che se un Principe avesse per egoismo o per oppressione voluto tormentare i suoi sudditi, l'avrebbe fatto più presto per mezzo della forza fisica, che col pretendere di agire secondo il debito suo. È dunque avvenuto che per

un lungo succedersi di anni sia stata resa agli scritti e alla memoria di Confucio una venerazione senza esempio nella storia dell'umanità. I suoi discendenti godono di un certo grado nello Stato, ed hanno speciali privilegi. Gli onori che gli si rendono ne' tempii formano parte della patria religione. Nelle gravissime controversie i tribunali ricorrono ai suoi scritti come ad autorità che decide; e però vi sono stati fatti sopra innumerevoli commentarj; e il tesoro dell'istruzione ch' essi contengono è la parte fondamentale della educazione chinese, ed in ispecie di quella educazione che dà il diritto agli onori concessi agli uomini dotti.

Siffatta estimazione universale che si fa della dottrina, e lo spiegare accuratamente quelle opere da così lungo tempo sanzionate dalla pubblica approvazione e dalla autorità dello Stato, hanno prodotta la più straordinaria conseguenza: ne è nata cioè una certa aristocrazia letteraria, ovvero aristocrazia del merito — del merito puramente civile — così che a tutti gli ufficj dell' impero vengono assunti gli uomini in virtù del solo sapere. In ogni considerevole città vi è un esame annuale per conseguire il primo grado, che risponde al nostro grado di baccelliere. Ogni uomo indistintamente può concorrere a quella onorificenza; e coloro che lo hanno ottenuto possono diventare candidati allo esame triennale, che si tiene in ogni provincia per conferire il grado superiore, che risponde al nostro Maestro delle Arti. Ogni tre anni i Maestri delle Arti possono recarsi a Pekino, ed ove non ne abbiano i mezzi, lo Stato fa loro le spese. Quivi in un terzo esame, possono ottenere il grado di Dottore; se non che, in ogni esame, siffatto onore è conferito a un numero ristretto di persone. Un quarto esame serve alla scelta di coloro i quali devono formare l'Han-lin, ovvero Collegio Nazionale o Imperiale; e quasi sempre da' suoi membri si scelgono i ministri della Corona. Uno dei sei Consigli che conducono le faccende dello Stato sotto l'autorità dello Imperatore, è incaricato delle materie spettanti alla pubblica educazione.

Non solo i pubblici funzionarj vengono nominati in grazia dei meriti loro, a conoscere i quali l' educazione ricevuta serve di saggio, ma di fatto non è riconosciuta quasi nessuna altra distinzione di grado. Il principale discendente o rappresentante di Confucio

è ricevuto alla Corte con riguardi particolari, e colmato di singolari onori. Le famiglie le quali per cinque generazioni successive abbiano prodotti individui distinti per i meriti loro, godono di una certa preeminenza; ma queste non formano una eccezione positiva. I discendenti de' Manchow, o della famiglia regnante, in virtù delle leggi dell' impero hanno diritto ad una certa distinzione; hanno il privilegio di vestire abiti gialli o rossi, ed anche di percepire una piccola pensione: ma sono moltissimi di loro che vivono in grande miseria; ed ove non abbiano meriti personali vengono trattati con estremo disprezzo, di guisa che i viaggiatori li hanno più volte veduti bastonare con tutta la loro veste gialla, in mezzo alla calca, a guisa della feccia del popolo. Le leggi riprovano in modo i titoli o i gradi ereditarii, che è delitto capitale domandarlo, non solo per chi fa la dimanda, ma per la persona a beneficio della quale è fatta; cautela probabilmente adottata a prevenire il pericolo del nascimento di un ordine di sudditi che potrebbe riescire pericoloso allo assoluto potere del principe. Ogni grado dunque deriva dall' ufficio che uno occupa; ma indipendentemente dall' ufficio, la vera cagione del rispetto è la dottrina, che universalmente è tenuta in onore.

L' antico progresso de' Chinesi nelle due arti che servono potentemente a diffondere la scienza, cioè la carta da scrivere e la stampa, ha contribuito in massimo grado a promuovere la educazione. Verso il fine del primo secolo dell' era volgare essi facevano carta eccellente, e nel decimo secolo conoscevano l' arte della stampa, vale a dire cinquecent' anni innanzi che fosse inventata in Europa. Per la qual cosa negli ultimi nove secoli hanno avuto il grande vantaggio del facile acquisto de' libri; e il Governo ha costantemente incoraggiato lo studio delle leggi. Per mezzo scudo può comprarsi una buona edizione del loro codice. Vi sono similmente delle riunioni che si tengono in certi dati tempi, alle quali i cittadini sono incoraggiati ad assistere, col solo scopo di spiegare e commentare le leggi e d' inculcarne la osservanza.

Devesi inoltre notare che ogni preeminenza ufficiale è civile, e non militare. Nella divisione delle classi di cui è composto il popolo, gli uomini dotti occupano il primo posto; sieguono quindi i coltivatori della terra, poi i manifattori, in fine i negozianti; i sol-

dati non hanno posto. Gli ufficiali civili sempre hanno la precedenza sopra i militari. Il mandarino militare del più alto grado può andare a piedi; ma se uno d'infimo grado nel servizio civile fosse visto passeggiare a quel modo, sarebbe disonorato: egli deve essere portato sopra un seggio da quattro uomini, modo nè anche concesso ad un ufficiale dell'armata, il quale ove non volesse andare a piedi, dovrebbe andare cavallo.

In tal guisa nelle menti del popolo trovasi profondamente radicata la riverenza per il merito civile; per lo che s'intende merito di dottrina, cioè di tale dottrina che si reputi importante e sufficiente. L'ambizione d'ognuno, oltre di essere eccitata dai vantaggi a cui la dottrina conduce, si dirige tutta verso quella. L'uomo si studia perchè i suoi figli si predistinguano per mezzo dell'educazione. La sua ricreazione dopo il lavoro consiste nel leggere o nell'udir leggere qualche brano di que'libri che sono reputati sacri, comecchè scritti da uomini non ispirati; libri ne'quali Confucio e il suo discepolo Mencio hanno esposte le leggi patrie e inculcate le norme della condotta morale. Alla riverenza per la dottrina è uguale l'amore che sentono per la vita pacifica, quieta ed ordinata. Non hanno vaghezza di rumori o di contese; aborrono dalla violenza; hanno grande avversione ai pericoli; e però detestano la guerra e le rivoluzioni colla medesima cordialità con cui amano la dottrina e le arti pacifiche. I proverbj, de'quali sopra ogni altro popolo i Chinesi sono amantissimi, offrono pruova delle disposiziozioui predominanti degli animi loro. « Raddrizza il gelso mentre gli è tenero » — « Ogni volta che apri un libro, qualcosa impari » — « Tutti gli uomini sarebbero uguali se non fossero distinti per l'educazione » — « Se le famiglie non hanno figliuoli dedicati agli studj, dove trovare coloro che devono governare il paese? » — « Gli è meglio esser cane in pace, che uomo in guerra ».

Non ostante il rispetto universale in cui i Chinesi tengono la scienza e i privilegi di cui essa gode, la cultura non è molto innanzi. Al contrario la China porge singolare esempio di un popolo, che primitivamente si messe in via di progresso, e che poscia si fermò per de'secoli; di un popolo, nel quale ogni indi-

viduo possiede gli strumenti della educazione, e i mezzi di istruirsi — di un popolo di cui la maggior parte è istruita — e nondimeno, nessuno ha travarcati i confini degli studj elementari. Ciò deve attribuirsi alla forma assoluta del loro Governo, e alla manifesta intenzione che i sovrani hanno sempre avuta di limitare le conoscenze letterarie de'loro sudditi. I vantaggi di mantenere tranquilla una popolazione cotanto numerosa che potrebbe schiacciare qualunque governante, e i mezzi di tranquillità che si ricavano da lezioni elementari simili a quelle di Confucio e della sua scuola, qualora venissero imparate in guisa da immedesimarsi con l'indole del popolo, non potevano rimanere inavvertiti da monarchi chinesi. Essi avevano da fare con un popolo, che loro tornava agevole occupare con siffatti studj, e con le innumerevoli costumanze e cerimonie che insieme con altre cose migliori venivano inculcate dagli scritti sacri. Tale occupazione anche era più che innocente — era utilissima ad estinguere le fiere e turbolenti passioni; e le lezioni prescrivevano assoluta sommissione ai magistrati, tuttochè fossero condite con altre dottrine in guisa da non aver l'apparenza d'inculcare soltanto la sommissione. Quindi è che il Governo chinese non ama che l'educazione letteraria si estenda ad altri libri che ai surriferiti; e per conseguente, la vera ortodossia è con tutto rigore limitata agli scritti di Confucio e di Mencio, e a quelli di uno o due de'loro commentatori; e il Governo adopera ogni mezzo per impedire l'istruirsi in ogni altra specie di studj. È questa la cagione potentissima della immobilità della istruzione nella China; e uno degli argomenti più efficaci di cui il Governo si giova per tenerla in siffatta condizione d'immobilità, è il proibire quasi ogni qualunque relazione co'popoli stranieri.

Il tesoro della dottrina che è contenuta negli scritti surriferiti, è assai modico. Vi sono molte massime ammirabili, e a dir vero, parecchie somigliano a quelle della nostra religione. Confucio distintamente prescrive il debito di fare agli altri ciò che vogliamo che gli altri facciano a noi; nè potrebbe esservi precetto più efficace di questo ad invigilare i secreti pensieri del cuore come sorgenti del male. È parimente ammirevole il precetto di

giudicare noi stessi colla medesima severità con cui giudichiamo gli altri, e avere per altrui quella indulgenza che abbiamo per noi stessi. Non ostante cotesti dettati di saggezza, que' libri contengono parecchie dottrine malvagie; come là dove comandano che non si deve rimanere sotto il medesimo cielo con colui che ha assassinato il padre: oltredichè il merito di tutte le massime morali sta più nell'operare a norma di quelle, che nello esporle. A parlar propriamente, la saggezza consiste nell'eseguire ciò che i saggi precetti comandano; e colui il quale si fosse soltanto ripiena la mente con tutti i proverbj di Franklin e con tutte le moralità di Esopo, avrebbe fatto lievi avanzi nella filosofia. Pochi sono gli uomini così ignoranti da non conoscere la sostanza di tali aforismi, quantunque potrebbero non averli mai veduti formulati in linguaggio terso, o illustrati con adatte comparazioni. La difficoltà sta tutta nell'operare secondo che essi prescrivono. Per la qual cosa gli studj cui i Chinesi quasi intieramente si dedicano, sono d'indole frivolissima; taluni anzi sono affatto inutili. Il Li-Ki, o libro di riti e costumanze, ne contiene tremila, ed è mestieri che tutte vengano imparate e scrupolosamente osservate; e vi è un consiglio di Stato esclusivamente deputato a verificare se tale osservanza sia completa — arte manifesta del Governo per occupare il popolo in istudj così frivoli ed innocenti.

In tal modo è avvenuto che i Chinesi dopo di avere, molto tempo innanzi ogni altra colta nazione, fatto considerevoli progressi nella istruzione e più ancora nelle arti, si sono fermati, per così dire, sul limitare, e non hanno mai tentato di mettersi fra la lista delle dotte, o almeno delle veramente dirozzate nazioni. Conoscendo l'arte di far la carta da scrivere da diciassette secoli e più, l'arte della stampa da oltre a novecento anni, appena hanno prodotto un libro degno di richiamare oggimai l'attenzione di un lettore europeo: eppure la dottrina è per loro il passaporto alle onorificenze politiche, ed anche al potere; e i libri vengono così altamente pregiati, che è parte delle loro osservanze religiose non patir mai che si calpesti o si faccia uso irreverente di uno straccio di carta scritta o stampata, per quanto

possa essere di poco conto. Possedendo il compasso nautico dodici secoli avanti che fosse conosciuto in Europa, appena l'hanno adattato agli usi ai quali è realmente destinato, ma veleggiano timidi lungo le spiagge, simili ai più ignoranti isolani del Mare del Sud, o se ne servono sopra la riva, dove altri segni migliori sarebbero loro di più utile guida. Con una specie di vetro, o qualcosa che molto si avvicina al buon vetro, per tanti secoli non hanno potuto riuscire ad ottenere quell'utilissimo e bello prodotto nel suo stato limpido di trasparenza e di plastica. Capaci di copiare i lavori del pennello con una minuzia che parrebbe impossibile, in quanto ai colori e alle forme, non hanno affatto invenzione, e abbandonati a sè soli, non sanno far nulla che si possa chiamare imitazione della natura. Nelle scienze severe non hanno fatto nessun progresso oltre i primi elementi, tuttochè fino da molte centinaja di anni conoscessero una o due delle verità fondamentali in Geometria, più per via d'induzione che di dimostrazione, e sapessero calcolare le ecclissi dei corpi celesti molto tempo innanzi che ogni altra nazione fosse uscita dallo stato di barbarie. Gli è quindi egualmente certo che la istruzione, che essi hanno da lungo tempo posseduta, la riputazione in cui tengono le occupazioni tranquille ed accurate, insieme con la totale segregazione dagli stranieri, hanno prodotto gli effetti che i loro governanti bramavano produrre: li hanno così tratti dallo stato torbido di tribù rozze, da renderli agevoli a essere governati col tenerli quieti, sedentarii, inattivi e anche pusillanimi, senza potere svolgere le loro facoltà mentali o accrescere le loro conoscenze in guisa da mettere in pericolo un sistema fondato sopra la posizione permanente di tutte e di ciascuna delle sue parti.

Adesso vedremo quanto sarebbe stato difficile di mantenere unito un così stragrande corpo politico, con tutti gli altri mezzi de' quali dispone il Governo. Ma era conseguenza inevitabile dello avere il Governo arrestato, per ottenere il suo scopo, ogni miglioramento in parecchi rami della istruzione, e vietato alla scienza di travarcare certi confini, che si arrestasse ancora il progresso di altre cose dove il Governo bramava di andare innanzi. L'agricoltura, che lo Stato deve favorire sopra ogni altra cosa,

è rimasta immobile quasi come le scienze politiche e matematiche. L'aratro e gli altri strumenti che si adoprano a coltivare la terra, sono della costruzione più inartificiosa ed inefficiente, e nessuno o quasi nessun uso vi si fa del bestiame. In quanto ai loro progressi nel traffico, possiamo giudicarne dal considerare come essi non abbiano moneta d'oro o d'argento per uso di circolazione; e pensando come il danaro vaglia il 12 o 15 per cento ne' tempi ordinari, possiamo argomentare quale debba essere la loro ricchezza.

Se sarebbe erroneo, come abbiamo pur dianzi veduto, dedurre dalla loro aristocrazia letteraria, che i Chinesi abbiano fatti grandi progressi nella istruzione, così sarebbe del pari inesatto concludere che cotesto sistema presti solida protezione al popolo, o affreni gli abusi del potere in modo da tornare benefico. Certamente esso produce taluni limiti nello esercizio dell'autorità, perocchè obbliga il Sovrano e i suoi servi ad amministrare gli affari dello stato conforme ad una regola fissa. Fra le massime famigliari al popolo vi è anche quella che inculca come il Sovrano abbia dei doveri da adempire, egualmente che ne hanno i sudditi. « L'imperatore e il suddito che violano la legge, sono entrambi degni di biasimo » — « Chi regna per mezzo della forza è un tiranno; colui che domina per mezzo della filantropia è un re » — Chi ubbidisce per forza non ubbisce di cuore, e la sommissione non è sincera ». Sono tali i dettami costantemente inculcati da' libri sacri. « I cuori del popolo palesano i comandi del Cielo », è massima che si trova ne' medesimi scritti applicata a giustificare la ribellione che rovesciò il trono d'una dinastia. « Un invasore », dice il medesimo riverito oracolo, « troverà alleati in un paese dove egli va per sollevare il popolo dall'oppressione » — « Il sovrano il quale acquista i cuori de' suoi popoli (dice Mencio, che è, dopo Confucio, la più grande autorità nelle Leggi e nella morale) rafforza il suo trono; colui che li perde, perde anche il suo trono. » Dicesi che parecchi de' loro Imperatori fossero autori di simiglianti massime. « L'arco può rompersi, e il popolo può rivoltarsi », disse un principe mentre si discuteva una questione di Stato. « Considerate » diceva un altro sovrano mentre, discorrendo sopra talune

misure da adottarsi, guardava sul canale « considerate l'acqua cheta sopra la quale striscia il navicello; l'acqua è il popolo, il navicello è il sovrano: badate all'acqua che potrebbe inghiottirlo ». È impossibile negare che la tendenza di cotali massime, ricevute universalmente e imparate dal popolo, debba prevenire ogni grave e repentino eccesso di potere, e distogliere il Governo da ogni violenta mutazione di politica. A dir vero, il suo proprio interesse ha collocato il principio cardinale dell'amministrazione in questo evitare simili scosse, e perpetuare senza alterazione alcuna lo stato esistente delle cose. Gli è medesimamente certo, che le cure che si dà il Governo per far conoscere appieno e famigliarmente a tutto il popolo le leggi e costumanze stabilite, allontanano il pericolo di violarle. Ciò anche dimostra, da canto del Governo, la previa determinazione di attenersi agli usi stabiliti, e rimaner satisfatto del potere che essi pongono nelle sue mani. Ma oltre alla forza che esso deriva dagli ordinamenti che abbiamo descritto, possiamo anche considerare il molto che la natura delle cose lascia a disposizione del Sovrano, e quanto poco interesse egli abbia ad alterarle, e quanto poca sicurtà per ben governare si ricava da tutta la regolarità con cui il sistema viene amministrato, e dalle massime de' doveri imperiali così universalmente rese cognite.

È d'uopo innanzi tutto osservare che l'Imperatore gode tutti i vantaggi dell'autorità derivata dalla religione, senza alcuna di quelle limitazioni che il clero potrebbe interporvi. Egli è veramente oggetto di adorazione al popolo, è anche gran sacerdote; nè vi sono in tutto il paese altri preti all'infuori di lui e de'suoi rappresentanti — cioè a dire nessuni che siano riconosciuti dalle leggi: [1] perocchè la religione dello stato è quella di Confucio, la quale non ha clero; e le due sette di Tsao e di Buddha, l'ultima delle quali è la più numerosa, sono mal viste dalla Legge e dalla corte, e i loro sacerdoti vivono di contribuzioni private. Non può negarsi però che essi vengono tollerati; e la credenza di Buddha

[1] Ciò riguarda la China propriamente detta; nella Tartaria Chinese vi è un clero.

oramai è diventata così importante, che nelle occasioni di grave momento il Sovrano se ne giova, chiamandone i seguaci a compiere quelle cerimonie religiose, ch'egli reputa efficaci a condurlo allo scopo cui mira. Nel vedere la estrema ignoranza de' preti buddhisti, i quali neppure pretendono d'intendere il linguaggio Pali, l'idioma sacro in cui sono scritti i loro libri religiosi, e nel vederli viventi affatto di elemosine, il Governo suppone che la loro influenza sia affatto chimerica. In quanto alla religione dello Stato, cioè quella di Confucio, comunque sia certo che la dottrina dei premj e de'castighi futuri, vale a dire di una esistenza futura, non ne formi parte, nondimeno grandemente errano coloro che ce la descrivono non ammettere la esistenza di un Essere Supremo. Dicertó essa tratta sommariamente tutto l'argomento degli attributi divini, come quello sopra cui la scienza umana è forza che sia limitatissima; taluni di que' dottori opinano anzi doversi affatto lasciare indiscorso, e lo stesso Confucio pone l' intendimento umano nel medesimo grado, in cui colloca le due altre esistenze che compongono l' universo — il cielo e la terra. Ma non solamente i Chinesi adorano i grandi uomini trapassati e gl'idoli (che dalle menti più illuminate fra loro vengono considerati quali simboli della natura divina), ma Fongault, il quale dimorò venticinque anni nella China, assicurava Voltaire che fra i dotti pochissimi, a dir vero, rigettano la dottrina della credenza in un Dio; e se non è ammesso uno stato futuro di ricompense e di punizioni, il Governo acquista maggior forza dalla credenza che predomina in tutto il sistema, del costante intervento della Provvidenza, la quale premia gli uomini in questa vita o li punisce, secondo che abbiano osservata o violata la legge. Nè bisogna dimenticare, che i quattro libri di Confucio, come li chiamano (benchè almeno uno di essi sia opera di Mencio), e i cinque commentarj, essendo in moltissimi luoghi considerevolmente oscuri, il Governo, che solo ha il diritto di dichiararne il senso, potrebbe interpretarli nel modo che gli tornasse più utile.

Lo Imperatore e i suoi rappresentanti sono distributori della giustizia, come sono anche ministri della religione. In ogni provincia il viccrè o un ufficiale a ciò deputato, la fa da giudice criminale;

il tesoriere giudica le cause civili. Il numero de' mandarini, persone costituite in autorità e rappresentanti dello Imperatore, è prodigioso: dicesi che passino quattordici mila. Grande è la celerità con cui vengono tramandati ed eseguiti gli ordini imperiali. Vi è mantenuto tal sistema generale di disciplina, che ove fosse veramente e apertamente esercitato, sarebbe benefico nel promuovere lo adempimento de' doveri civili; ma è soggetto alla frode e al favore. Niuno può occupare un ufficio nel paese dove egli è nato o risiede; niuno può occupare un ufficio, sottoposto ad un suo consanguineo.[1] Ogni funzionario viene traslocato in altro distretto dopo due o tre anni di servizio in un dato luogo. Il vicerè è tenuto a fare un rapporto ogni tre anni intorno alla condotta ufficiale di tutti i suoi sottoposti, i quali secondo i meriti o demeriti loro vengono promossi o degradati. In ogni dove è stabilito un sistema di spie; il collegio de' Censori (come presentemente esiste), in numero di quaranta o cinquanta, è principalmente impiegato in tale dipartimento; ma infinito è il numero degli altri delatori, e a vero dire, ogni impiegato fa da spia ai proprj colleghi. La responsabilità degli alti impiegati è rigorosa, ma senza riguardo nessuno alla giustizia e anche al senso comune, in guisa da far la loro parte senza paura, e da servirsi della frode e dell' imbroglio, qualora qualcosa possa essere andata a male e possa produrre pericolo. Scopo precipuo del Governo essendo quello di mantenere l'ordine e la tranquillità, ogni azione che abbia sembiante di resistenza alle leggi è severamente punita, ma non nel solo colpevole: il governatore dove il delitto è accaduto è anch' egli punito, tuttochè possa essere poco soggetto a biasimo. Si mandano di quando in quando commissarj imperiali a processare i vicerè per delitti di cui sono stati accusati.

I principi delle dinastie Tartare hanno sempre esclusi i Chinesi dai supremi ufficii dello Stato. Il consiglio di Stato (Nuyko), che sotto la presidenza dello Imperatore amministra gli affari dell' Im-

[1] I francesi hanno adottato il primo di tali principii in quanto al Prefetto: il secondo si assomiglia alla regola che essi tengono di non eleggere due parenti in un medesimo consiglio municipale.

pero, è composto di quattro consiglieri, con un numero di assessori che non hanno voto. De' suddetti consiglieri due sono Tartari (Choong-tàng), due Chinesi (Ko-lao); ma i primi hanno la precedenza. Il generale supremo non può essere se non Tartaro, e Tartaro parimente deve essere colui che presiede il dipartimento degli affari esteri. I consiglieri ed assessori, come abbiamo accennato, vengono generalmente scelti dall'Han-lin, ovvero istituto nazionale.

Non solo il Governo non si dà nessuna cura per tenere desto negli animi del popolo il sentimento della propria dignità, del proprio rispetto, come si sarebbe aspettato fra genti avvezze a considerare l'istruzione come il più nobile degli studj umani, ma si appiglia ad ogni mezzo per degradarlo ed umiliarlo. Gli ufficiali dell'esercito, anche di alto grado, vengono puniti colla gogna e con lo staffile; e il codice criminale, oltre al registrare le varie punizioni, rispondenti alle offese, con una minuzia di infinite gradazioni, e con una classificazione ignota a qualunque altro sistema di giurisprudenza, provvede che nei casi in cui non esista una espressa violazione di legge, ma che sia stata fatta alcuna cosa contraria a ciò che si chiama « lo spirito, ovvero il senso generale della legge », al colpevole, se pure si possa propriamente chiamar tale, verranno dati da quaranta a ottanta colpi di staffile. Non vi è mestieri ragionamenti per dimostrare qual sistema di oppressione e di terrore debba originare da un codice di leggi cotanto assurde, e quanto frequentemente esposta rimanga tutta la popolazione alla mercè di coloro che sono constituiti in autorità.

Dopo di avere considerato cosiffatto sistema, possiamo agevolmente immaginare con quanta sicurezza possono concedersi al popolo certi privilegi, e quanto bene possano essi concordare col più assoluto potere del Sovrano, senza che ne venga menomamente turbata la tranquillità dello Stato. In China non vi è censura per la stampa; ogni cosa può essere stampata senza previa licenza, come in Inghilterra. Ma chi oserà mai pubblicare la minima cosa che possa recare offesa ad un Governo armato di tali poteri, esercitato in tale maniera e da tali mani? — Noi troviamo

che le loro produzioni drammatiche parlano non solo liberamente ma offensivamente contro i principi; e le loro novelle che formano il gran corpo della loro letteratura, descrivono spesso i doveri di un buon ministro con lo scopo di biasimare o di ammonire gl'imperatori. Ma tali cose in paese così bene avvezzo a ubbidire, qual'è la China, sono innocenti generalità, e possiamo sicuramente credere che non vengano applicate nè al principe nè al ministro del giorno. — La condotta dello Imperatore è soggetta alla revisione del pubblico annalista o istoriografo, incaricato di narrarne le azioni alla posterità. Ma, poichè il principe può rivedere l'opera mentre lo scrittore la compone (nonostante che esistano esempj di storici che hanno fatto il debito loro senza paura, aggiungendo anzi alle loro narrazioni le minaccie imperiali nel caso che ricusavano di fare certi sacrificj), possiamo rimaner certi che quasi sempre l'ufficio di tramandare verità innocue, comunque sgradevoli, rispetto al Sovrano, è un impiego quasi *sinecura*. — Vi è anche un ufficio di Censori, i quali hanno il potere di querelarsi col Sovrano delle sue azioni, senza incorrere nella pena capitale. Ma perchè essi sono rimovibili a volontà del principe, essendo impiegati comunemente a spiare le azioni di altri funzionarj, e soggetti ad essere banditi o castigati in altra guisa, quantunque esenti di pena capitale, ove nel querelarsi rompano il rispetto dovuto al Sovrano, possiamo bene immaginare quanto inoffensivi debbano essere i loro rimproveri al principe. — Gli è certo, non pertanto, che il popolo è avvezzo ad esprimere le proprie opinioni intorno alla condotta de' vicerè o degli altri governatori locali in un modo affatto insolito sotto qualunque Governo assoluto; ma ciò per l'indole pacifica e sottomessa de' Chinesi non produce il più lieve pericolo alla pubblica tranquillità. Tengono delle ragunanze a fine di palesare la loro satisfazione per coloro de' quali approvano la condotta, e compiuto il tempo del loro ufficio, li onorano con presenti e con processioni solenni. Ragunansi anche a querelarsi, a censurare, a riprovare qualche governatore che si fosse condotto male. Ma non abbiamo ragione di credere che essi disapprovino un atto, comunque possa loro spiacere, tosto che sappiano ch'esso veramente proceda dalla volontà dell'Impe-

ratore. La soprintendenza della opinione pubblica sopra gli uomini pubblici in un paese abitato da un popolo così ubbidiente come è il Chinese, tende ad assicurare maggiormente il Sovrano intorno alla ubbidienza de' suoi rappresentanti, più presto che a farlo temere della stabilità del suo potere, o dubitare della esecuzione degli ordini suoi.

Bisogna sempre tenere a mente che la tendenza della disciplina, condizione morale in cui il popolo chinese è molti anni rimasto, è di sottomettere il suo spirito; e per conseguenza esso è una genia di creature umane sommamente predistinte per abitudini sommesse ed anche pusillanimi di mente. Fino a che il Governo procede nel corso regolare a cui sono stati accostumati i sudditi, non hanno nulla a temere; e con simigliante stato di cose sono ben compatibili la infinita oppressione e lo abuso universale. I migliori viaggiatori che hanno visitato quel paese — opportunità che hanno avuta parecchi uomini intelligenti in occasione di ambascerie mandatevi —, concordano tutti a rappresentare l' oppressione del potente sul debole, come spettacolo che si osserva per tutto l' Impero. Barrow peculiarmente ha descritto le devastazioni e le vessazioni che schiacciano il povero popolo come cosa che lacera l'anima. L'avarizia è il marchio caratteristico di quell' indole così come l' ha foggiata il sistema — prudente, astuta, priva di spirito, calcolatrice. E però ogni uomo occupante un impiego, mostra disposizione a premere e smungere tutti coloro che sono sottoposti alla sua autorità. I mandarini s' ingegnano di partecipare perfino ai guadagni de' facchini al servizio de' negozianti di Canton; e poichè i più alti ufficiali si studiano di estorcere da tutti gl' impiegati gran parte de' loro emolumenti, ognuno si adopera con ogni cura a nascondere il suo. Nessun uomo, sia impiegato, sia in condizione privata, osa esporsi al pericolo dell' estorsione; e però tutti si ingegnano, per quanto possono, di tenere celato ciò che possedono, di guisa che ciascuno vive in condizione molto inferiore a quella che i proprj mezzi potrebbero comportare.

Sia perchè il Governo si affida all' indole del popolo o alla naturale stabilità del sistema, fino a che nulla che esca dal corso ordinario delle cose venga tentato, o perchè paventa di un grosso ordina-

mento militare, o perchè una piccola armata è più convenevole ad una modica rendita, ad accrescere la quale si incontrerebbero gravi difficoltà, gli è certo che non vi è paese sulla terra il quale sia governato e difeso con sì piccolo numero di truppe. Tutta l'armata si fa ascendere a 700,000 uomini, de' quali solo 80,000 possono essere utili; il rimanente è guardia civica, e così sciagurata che riesce affatto inutile anche per gli usi di polizia. Ora 80,000 uomini sono per la China ciò che 6000 sarebbero per l'Inghilterra. La rendita viene stimata sessanta milioni di lire sterline, o circa un'ottava parte della nostra entrata pubblica in proporzione del numero degli abitanti.

Abbiamo osservato come il Governo si trovi in questa cattivissima posizione, cioè ch' esso ha il potere di mantenersi, purchè rimanga tranquillo e proceda per il sentiero usato: qualora si muova, si espone a rischio imminente; ed ogni miglioramento riesce pericoloso al pari d'ogni altra mutazione. Quindi, senza potere di introdurre alterazioni benefiche, ha forza tanta di sottoporre ed opprimere il popolo, purchè non attenti ai pregiudizj e alle abitudini che sono già diventate una seconda natura per quegli uomini, e tuttavia sono poco giovevoli a migliorarne la condizione e proteggerli dalle vessazioni. Ma il Governo ha sempre dato segni di debolezza quando il bene pubblico richiedeva che esso si mostrasse forte. Molti sono gli esempj che si potrebbero addurre a provare tal debolezza. I Giapponesi per una lunga serie di anni turbarono con depredazioni il commercio delle coste, e spesso spingevano le loro ruberie fino nelle terre dell'Impero; e nondimeno nessun tentativo a reprimerli o punirli fu coronato di felice successo. Più volte tentarono invadere il Giappone, ma sempre fallirono all'impresa. In una spedizione un' armata, che secondo le stesse memorie Chinesi, ascendeva a 100,000 uomini, fu intieramente perduta, la qual perdita è attribuita ad una tempesta; ma non osarono mai più rinnovare gli sforzi: e per quello spirito di travisare le cose, del quale si compiace la loro estrema vanità nazionale, pretendono sempre di avere il potere sovrano sopra il Giappone; eppure si reputano felici di rimanere in pace con quello, e spesso hanno pagato delle somme ingenti per non essere turbati da' corsari Giapponesi. — Nel secolo passato fecero una spedizione di 50,000 uomini contro l'impero Birmano, di cui le provincie settentrionali

sono state continuamente infeste alla China. Di tale esercito non ritornò nè anche un solo uomo alla patria; tutti, tranne due o tre mila, rimasero morti sul campo di battaglia, e questi pochi furono ritenuti prigionieri. — La tribù chiamata Meao-tse, che abita una catena di montagne nel cuore della China, sarebbe stata già da gran tempo soggiogata, qualora un Governo vigoroso avesse potuto disporre della decima parte de' mezzi che potrebbe fornire un impero tanto vasto quanto il Chinese. Sul declinare del passato secolo cotesta tribù attirò nel proprio distretto un'armata Chinese e la tagliò a pezzi. L'Imperatore vi mandò le sue migliori milizie Tartare, e le relazioni degli storiografi del Governo pretendono che esse fossero totalmente distrutte. Nonostante, pochi anni addietro si mostrò più forte che mai, e scendendo al piano, disfece parecchi corpi d'armata Chinese, prese alcune città, ed aveva a capo un guerriero il quale dichiarò volere rovesciare dal trono la dinastia regnante, e invece di un Governo Tartaro, stabilirne uno Chinese. Aggredito dal vicerè di Canton, si ritrasse ritornando alle natie montagne con un esercito di 30,000 uomini, dopo avere fatto gran macello de' Chinesi. Finalmente ebbe a toccare qualche rovescio di fortuna, e il Governo fu lieto di potere negoziare con la tribù ribelle, garentendole la libertà, e sciogliendo la propria armata. [1] Non sarebbe facile immaginare un sistema politico più debole di quello che dimostrano simiglianti transazioni. — La interna polizia del paese, a quel che sembra, è pruova della poca vigoria del Governo. Non hanno mezzi per impedire la falsificazione della moneta, la qual cosa loro sembra ragione sufficiente a non coniare moneta d'argento. Nel 1832 lo stesso Governo lamentavasi del gran numero de' ladri che infestavano il paese, e a fine di scemare quelle bande incoraggiò in mille guise la coltivazione di vasti terreni appartenenti alla Corona: intanto le depredazioni de' banditi impedivano i coloni di rimanere nelle campagne, e li costringevano a rifugiarsi nelle città o ne' villaggi. La medesima debolezza mostrarono allorchè insorsero delle difficoltà gravi nella finanza. Nel 1833 venne dichiarato un

[1] Il Governo dipinge appositamente al popolo i Meao-tse coi colori più degradanti, chiamandoli „ ladri, cani, lupi ec. „

deficit di tre milioni; vari espedienti furono proposti e rigettati, fra gli altri una tassa sul sale. Nondimeno non poterono rischiarsi a fare una nuova imposizione; e in fine determinarono di far danari vendendo gl'impieghi, tuttochè non ci fosse cosa quanto questa che sconcordasse dai principj del loro sistema politico.

Se dovessimo formare un giudizio intorno alla felicità che gode il popolo sotto cotesto sistema dalle semplici probabilità del caso, verosimilmente porremmo le cose al di sotto del vero. Gli è certo che coloro i quali più ne soffrono, sono principalmente le persone costituite in autorità, o almeno di una certa condizione non comune; e l'indole de' Chinesi è tale un misto di vanità e di vaghezza a predistinguersi, che gl'impieghi di ogni specie sono avidamente ricercati, nulla contando i pericoli a'quali rimane esposto colui che li occupa. La disposizione degli abitanti non è solamente pacifica — è satisfatta allo estremo; anzi coloro che hanno avuta con essi qualche relazione, ne descrivono la gajezza come la qualità caratteristica dell'anime loro. Sono considerevolmente industriosi e sobrj; e davvero la tendenza alla frugalità è necessaria per far lieta la vita in un paese, dove la numerosa popolazione sopravanza tanto i mezzi di sussistenza, che l'alimento che in altri paesi è rigettato, nella China è ricercato — i topi ed altri insetti, e le carogne degli animali annegati, vengono con avidità raccolte dal basso popolo. La strana fatuità del Governo in simili circostanze è appena credibile. L'incremento della popolazione sembra che sia uno de'fini supremi dell'amministrazione. Non solo l'emigrazione è severamente proibita, ma se una persona per il peggiore dei delitti, tranne l'alto tradimento, viene condannata a morire, l'essere figlio o nipote unico destinato a continuare la successione della famiglia, è ragione ben sufficiente a procurarle il perdono. Forse la frequenza, degli infanticidj, che quasi sempre avvengono in creature femminili, deriva dalla lotta fra le necessità del popolo e la mostruosa politica del Governo.

Allorquando ci poniamo a considerare cotesto singolarissimo Impero, trovando quanto rimanga al di sotto delle altre nazioni che hanno coltivate le scienze e le arti, non erreremmo grande-

mente ove concludessimo ch' esso sia apparecchiato a fare rapidissimi progressi, e che un lieve esterno ajuto sarebbe bastevole ad eccitare uno sforzo avventuroso. Ogni cosa sembra come se fosse pronta a cominciare la corsa per la via, onde procedono le nazioni occidentali. Ordine perfetto — governo regolare e tranquillo — abitudini di lieta industria — temperanza, generalmente parlando, nei godimenti sensuali — rispetto profondamente radicato per le discipline letterarie — lo studio in qualche modo, comecchè frivolo, misto alle occupazioni tutte della vita — il sistema, stabilito da lungo tempo, di promuovere agli ufficii civili, secondo il merito, e segnatamente il merito letterario, sistema capace di migliore direzione, oramai consolidato da antiche e costanti abitudini, mentre altrove parrebbe fantastico — una lingua, la quale, comunque parlata in modi diversi, è sempre lo stesso idioma scritto per tutto il paese, anzi è letta da quattrocento milioni di popoli sopra un territorio di 2000 miglia di latitudine — finalmente le parti meccaniche della istruzione, la stampa e la carta da scrivere, cioè i libri di minor costo e miglior qualità che non sono in ogni altro paese del mondo: — tali circostanze formano uno stato di cose cotanto favorevole ad ogni rapido perfezionamento (tranne forse l' indole piuttosto inflessibile e immutabile della loro lingua nello esprimere idee e cose affatto nuove), che appena osiamo dubitare doverne seguire il più felice effetto, non sì tosto venga fatto il primo passo, stabilendo in certo modo libera comunicazione con le nazioni più intelligenti. La verità è d' indole essenzialmente propria a raccomandarsi da sè alla umana intelligenza appena le si mostri limpida e distinta; possiamo quindi fermamente credere che dove il terreno è così ben preparato per riceverla, la scienza vi metterà profonde le barbe, allargherà i rami, e non indugierà a produrre i suoi frutti nell' accresciuta virtù e ne' godimenti moltiplicati del popolo.

Si può esser sicuri che dallo sviluppo delle circostanze medesime risulterà il perfezionamento politico. La paura in cui vive la dinastia Tartara mentre rimane circondata dalla immensa popolazione del paese, tuttora vaga delle rimembranze de' suoi principi nazionali, è la cagione di gran parte della oppressione sotto cui

si travaglia l'Impero, e sopra tutto della gelosia che sente il Governo dello incremento dell'istruzione, e delle relazioni coi popoli stranieri. Qualunque cangiamento che ponesse fine a cotesta dinastia, sarebbe il più gran bene che potesse accadere all'Impero; ed in grazia della immensa preponderanza dei veri Chinesi, e delle loro abitudini singolarmente tranquille, gli è probabile che nel caso di una lotta di successione, non accada una gran guerra civile. Se un uomo della tribù Meao-tse, capitanando una grossa falange di quegli arditi montanari, si gettasse sopra una delle grandi città, è probabile che il Governo s'impaurisca, ed intavoli un negoziato che produrrebbe o lo immediato smembramento dello Impero, e la totale rovina della dinastia Tartara. È questo lo avvenimento a cui alludono tutte le tradizioni popolari e le profezie, ed è anche la cagione del perpetuo sospetto in cui rimangono la imperiale famiglia e i suoi aderenti.

Riesce impossibile all'osservatore politico considerare la storia e le condizioni dei Chinesi senza dedurne due conseguenze di grave momento, riferentisi allo importantissimo subietto della educazione popolare.

Primamente: abbiamo osservato un notevole esempio della inefficacia della semplice istruzione elementare a produrre un considerevole miglioramento nelle cognizioni e nella condizione intellettuale del popolo. L'arte di leggere e scrivere, e anche qualche conoscenza di libri, è più universale fra i Chinesi di quello che sia in qualunque altra nazione; eppure essi sono ciò che equamente potrebbe chiamarsi un popolo ignorante. Gli strumenti sono nelle mani di ciascuno, ma di poco giovamento riescono anche alle più alte classi de' cittadini. L'universale possesso de' mezzi d'istruzione ne assicurerebbe infallibilmente lo acquisto, ove qualche porzione, comunque piccola, della comunità fosse veramente bene istruita. Ma non possiamo comprendere quanto sia lieve il progresso che essi hanno fatto, senza accorgersi come sempre la educazione semplicemente elementare riesca inutile senza che venga spinta innanzi.

Secondariamente: lo esempio della China prova come la educazione del popolo possa essere pervertita a cattivi proponimenti,

qualora diventi una macchina nelle mani del Governo per conseguire lo scopo de' governanti meglio che il perfezionamento intellettuale de' governati. Coll' intromettersi nella educazione nel modo che le autorità hanno sistematicamente fatto per un lungo succedersi di epoche, i Chinesi sono stati disciplinati ed avvezzi alla servile ubbidienza, cagionata dalla prostrazione delle loro intelligenze, e dall' essere la loro attenzione limitata a studi frivoli. Quindi non solo la istruzione ha mancato di produrre i suoi buoni frutti d'invigorire l' intelletto, e di introdurre e confermare le abitudini virtuose, ma ha cooperato con la politica della corte a restringere ed affievolire le loro potenze intellettive, ed a snervare i temperamenti loro. Essi sono d'indole molle, senza avere nessuno delle ruvide e crudeli propensioni, le quali ove l' uomo non si adoperi ad affrenarle, generalmente esistono congiunte ad uno spirito elevato; ma sono pieni di sospetto, di astuzia e di falsità, dalle quali cose siffatto spirito abborre.

In tal modo l' esempio della China rende evidentissima la necessità di non rimanere satisfatti agli elementi della educazione popolare, e di invigilare gelosamente il Governo che voglia intromettersi nella istruzione del popolo.

Nel chiudere questo articolo intorno al Governo Chinese, torna opportuno notare la difficoltà di ottenere conoscenze certe e degne di fede sopra ogni cosa che abbia relazione con lo stato di quello Impero straordinario. Parte a motivo della esclusione di comunicare con gli stranieri, il che necessariamente ristringe i mezzi necessarj per sincerarsi del vero; parte per la grande estensione e potenza di quella monarchia, che naturalmente fa concepire idee esagerate a coloro i quali ne scrivono, gli autori i quali hanno discusso questo subietto, sono notevolmente opposti gli uni agli altri. Taluni non hanno veduto che grandezza e sapienza in tutte le parti del sistema imperiale, e un risultamento felice della sua amministrazione nella potenza, nella ricchezza e nella prosperità del paese. Anche Voltaire, quello che fra tutti gli scrittori è il meno atto a lasciarsi andare all' entusiasmo, il più inchinevole a dubitare delle maraviglie storiche e politiche; colui che più d'ogni altro scrittore ha contribuito a disperdere le storie fantastiche de-

gli scrittori precedenti, e indotto gli uomini a lasciarsi guidare dal senso comune nel ponderare la probabilità delle narrazioni sottomesse alla loro credenza, innanzi di adottarne i fatti e ragionare sulla loro veracità — anche Voltaire sembra di fare un'eccezione a favore delle maraviglie intorno allo impero Chinese, e mostra vaghezza di riprodurre in colori piacevoli i racconti intorno a quel soggetto pubblicati in Europa, onde porli in contrasto con le istituzioni de'popoli veramente culti. [1] Altri, senza dubbio, sono andati allo estremo opposto di spregiare tutto ciò che è Chinese, sia perchè fossero venuti dopo coloro i quali avevano esagerato i meriti di quel sistema, sia perchè avessero preso i fatti dagli scritti di coloro i quali avevano solamente veduto la parte meno favorevole del popolo Chinese e de' suoi governanti — la parte osservabile in Canton, dove unicamente essi si pongono in contatto cogli stranieri. Quanto riesca difficile ottenere materiali, sopra cui potere affidarsi, si rilevi da ciò, che gli autori differiscono nel computo della popolazione niente meno che di cento milioni. Generalmente parlando, c'è anche poco da fidarsi della stessa autorità officiale del Governo. Non per tanto, essa non è tanto da rigettarsi al pari delle tradizioni relative alla storia primitiva ed alla remota antichità dell'Impero; poichè queste trapassano anche le ordinarie esagerazioni delle fantasie orientali, concernenti un soggetto di tanto interesse alla vanità nazionale. Eppure la è parte della politica di corte nella China il lasciar circolare nozioni stravaganti intorno alla sua forza, e il sopprimere ogni notizia tendente a dimostrare la sua debolezza. Altra prova della poca fiducia che noi dovremmo porre nelle loro relazioni officiali, è da trovarsi nel paragonare i loro modi differenti di enumerare la popolazione. Secondo essi, alcune provincie, in venti o trenta anni, sono divenute dodici o quindici volte meno popolate di quello che fossero innanzi. Nel trattare del Governo Chinese noi ci siamo studiati di evitare con tutta diligenza ogni esagerata asserzione; di ripudiare ogni autorità dubbia; e di non attenerci se non a quegli scrittori i quali parlano

[1] Appena può dubitarsi che Voltaire fosse accecato d'ammirazione per il Governo Chinese, dall'osservare che la China ha poca religione e non ha preti.

per esperienza propria, o sulla fede di testimonj oculari, e sembrano liberi da ogni idea preconcetta nel riferire il risultamento delle loro ricerche. — Oltre le più antiche e generali opere intorno alla China, i migliori ad essere consultati sono: *Relazione dell' ambasceria di Lord Macartney*, scritta da Sir Giorgio Staunton, 2 vol. in-4, pubblicati nel 1797. *Viaggi* di Sir Giovanni Barrow, in-4, 1804. *Viaggio a Pekino* di M. de Guignes, 3 vol. in-8, 1808. *Veduta della China* del dott. Morrison, in-4, 1817. E sopra tutti la *Relazione Generale della China* di Mr. Davis, pubblicata dalla *Società per la diffusione delle Conoscenze Utili*, 2 vol. in-8 1836, e la pregevole appendice alla traduzione della stess' opera, fatta in francese da M. Bazin 1837.

GIAPPONE

Benchè non si possano applicare al Governo Giapponese le ragioni medesime che ci fecero classificare i Governi Chinese e Russo separatamente dagli altri Stati dispotici dell' Oriente, nondimeno, attesa la connessione fra il Giappone e la China, il considerarne le istituzioni forma un' appendice opportuna a ciò che si è detto intorno a quell' Impero. Le nozioni che si hanno rispetto al Giappone sono assai più scarse anche di quelle che possediamo intorno alla China; la sua storia non per tanto è meno involta negl' intrighi della controversia.

L' Impero del Giappone è composto di un gruppo d' Isole di varia grandezza, giacenti sulla estremità orientale dell' Asia, di faccia alla costa Chinese. Vuolsi che tutte formino una estensione di mezzo milione di miglia quadrate; Niphon o Nippo, la più grande di tutte, nella quale risiede il Governo, è lunga novecento miglia, e la sua larghezza media passa le cento. Tutta la popolazione dell' Impero è circa venticinque milioni.

Molte sono le particolarità degne di nota nell' istoria di quello stato e delle sue istituzioni. Non fu mai conquistato; una dinastia nativa del paese ha sempre regnato; e pare che la popolazione che l' abita, tutta discenda dagli antichissimi indigeni. Si crede che la monarchia fosse fondata 660 anni innanzi l' era volgare; e i

loro annali autentici ricordano una successione di centoquattordici Imperatori, dall' anzidetta epoca fino al secolo decimosettimo. È singolarissima cosa in un governo dispotico del Levante trovare che le donne non sono escluse dal trono. Nel terzo secolo dopo la venuta di Cristo, una regina o imperatrice regnò gloriosamente per settanta anni. De' quindici sovrani che regnarono ne' centosettantadue anni, cominciando dal 593, si contano non meno di otto donne. Che esse regnassero pacificamente, ne è prova il vedere che i loro regni durarono ottantasette anni — che soltanto una di loro non moriva sul trono da essa ceduto ad un suo nipote — che sopravvisse alla sua abdicazione venticinque anni — e che era ascesa sul trono alla tenera età di quattordici. In tutta la successione de' centoquattordici monarchi per circa ventitrè secoli, cioè fino al 1687, epoca in cui le notizie che abbiamo intorno al Giappone si fanno assai più scarse e meno autentiche, non vi fu mutamento nessuno di dinastia (cosa senza esempio nella storia del mondo); nè vi fu mai invasione che avesse fortunato successo. Gli è parimente singolare l' osservare come molti ascendessero al trono nella loro infanzia, regnando senza violenza o disturbi. Vi sono ancora esempi frequenti di abdicazione, ma nessuno il quale provi che il monarca dopo di avere abdicato fosse morto di morte violenta.

Parecchie di tali singolarissime sembianze nella storia di tal monarchia si possono spiegare considerando la posizione peculiare in cui trovavasi il Sovrano. Egli era dotato di autorità divina, essendo non solo gran sacerdote, ma un Dio agli occhi de' sudditi. Egli si chiama il Mikaddo, appellazione della divinità, e talvolta il Dairi-Soma. In quanto alla successione, non si può stabilire una regola fissa; perocchè si vede ora succedere il maggiore, ora il minore de' figli del principe; in taluni casi il decimo figlio, in tal altri il quattordicesimo a preferenza de' maggiori fratelli. Spesso i fratelli uno dopo l'altro, ad esclusione dei figliuoli; qualche volta la vedova, qualche altra la figliuola del Mikaddo ottengono la corona. Non abbiamo mezzi per ispiegare con certezza da che dipenda una scelta così irregolare; perocchè le cronache Giapponesi sono sommamente scarse di notizie relative a ciò, trovandosi bensì ripiene principalmente con ricordi delle tempeste,

fami, inondazioni, terremoti ed incendi che avvennero nel regno ora di questo ora di quel principe.

Circa a mezzo il duodecimo secolo avvenne un mutamento nel governo del Dairi-Soma. Un soldato ambizioso, che aveva nome Jaroitimo, e che l'Imperatore aveva insignito dell'ufficio di Governatore generale e di Generale supremo delle milizie, ottenne, per via dell'influenza che egli erasi acquistata sopra il Sovrano, che questi deponesse nelle mani di lui la parte principale del potere secolare, continuando tuttavia a trattare il Mikaddo come capo ecclesiastico dello Stato. I membri della famiglia di quel Generale gli successero nel medesimo ufficio per quattro secoli e più, usurpando sempre il potere dello Imperatore, finchè lo ridussero a poco più d'un semplice nome; allorquando nel 1583 un uomo di vilissima progenie, che vuolsi essere originariamente stato schiavo, insorse per farsi Sovrano, dopo di avere ucciso in una spedizione il generale ereditario e il suo figlio. Quest'uomo (Tidejori, ma poscia assunse il nome di Taiko, o Taiko-Sama) spodestò del tutto il Mikaddo, il quale dopo quel tempo rimase addetto strettamente alle sue funzioni ecclesiastiche, e il Generale, sotto il titolo di Kubo-Soma, ritenne tutto il potere secolare, che poscia venne usurpato da un'altra famiglia, nella quale seguitò a rimanere ereditario. Il Mikaddo ha serbata la sovranità ecclesiastica, che d'allora in poi ha trasmesso alla propria discendenza. Egli tiene la sua corte cinta del più grande splendore; è riguardato come il capo divino della Chiesa; a certi dati periodi riceve l'omaggio del Kubo, ovvero Imperatore secolare, il quale circondato di una pompa prodigiosa, si reca in processione dalla città di sua residenza al luogo dove dimora il Mikaddo, lo presenta di doni e riceve la confermazione del suo potere, imperciocchè ogni principe che ascende al trono ne riceve la investitura dal Mikaddo. Ma tutto il potere sta nelle mani del Kubo; quello del Mikaddo è limitato alle sole funzioni ecclesiastiche, fra le quali è compresa la potestà di canonizzare, che consiste nello ascrivere gli uomini eminenti dopo la loro morte al numero degli Dei. Deve inoltre notarsi che la firma del Dairi-Soma è necessaria perchè le leggi del Kubo siano valide.

In tal guisa compivasi nel Giappone ciò che gl'imperatori di

Germania per tanti anni e con tanti sforzi si studiarono invano di compiere in Europa, cioè l'assoluta separazione del potere temporale dallo spirituale nel capo della Chiesa.

I due Imperatori, in tal modo, dividonsi tutta l'autorità spirituale e temporale, cioè del potere supremo o centrale dello Stato; perocchè tutto l'Impero è diviso in un numero di principati, in ciascuno de'quali il principe ha potere assoluto, quantunque tutti rimangano soggetti al capo della monarchia. Le guerre civili che in varie epoche hanno turbato il paese, originavano dallo spirito sovversivo di cotesti piccoli sovrani; e per aver domato una formidabile resistenza di questa specie, Taiko acquistò la supremazia; come innanzi lui aveva fatto Jaroitimo. Ogni principotto ha la sua propria armata, ma è anche in debito di tenere un certo numero di soldati a servizio dello Imperatore, l'esercito del quale dicesi, che passi i 120,000 uomini, mentre le diverse armate de'principi ascendono a circa 400,000. Da ciò si raccoglie come nel Giappone la forza armata sia maggiore che nella China: difatti l'armata del Kubo è diciotto volte più numerosa, e settantaquattro volte maggiore in proporzione della relativa popolazione de'due paesi.

I principi tributarj sono similmente costretti a supplire ai bisogni pecuniarj dello Stato. Il Kubo sceglie coloro che a lui piace, perchè gli diano danari, e glie ne dieno secondo le esigenze dell'occasione. Talvolta comanda che la tale opera pubblica venga eseguita a spese di uno o di più fra essi; e bisogna che la eseguiscano, o che paghino perchè venga eseguita.

È mestieri adoperare grandi cure per tener a dovere cotesti potenti sudditi; e però il Kubo li costringe a lasciare le loro famiglie in Jeddo, città capitale dell'Impero, e a dimorarvi essi medesimi gran parte dell'anno. Abbiamo ragione di credere, che tali ostaggi e tal residenza non si richiedano da tutti i principi, ma solo da quelli appartenenti alla classe chiamata *Soamios*, i quali sono governatori de'distretti, e inferiori in potere ai *Damios*, ovvero governatori delle provincie. I Soamios dipendendo più immediatamente dal Kubo, gli servono di strumenti per tenere in soggezione i Damios; e le scambievoli gelosie di questi principi

formano il fondamento più solido del potere del Kubo. È ragionevole supporre che il Kubo, oltre ai sussidj di uomini e danari ch'egli ricava dai principi vassalli, possegga separatamente per sè più territorio, sudditi e mezzi, di quanto che ne abbia ciascuno de'suoi tributarj.

È cosa singolare che in uno Stato, dove il Capo nominale è un prete anche creduto Dio, e dove per molti anni il potere secolare rimase nelle mani di siffatto Capo, possano esservi esistite sette di religioni differenti. La religione del paese permette l'adorazione di uomini deificati, e differisce dalla dottrina di Confucio in questo, che riconosce uno stato futuro di ricompense e di punizioni. I suoi preti si chiamano Bonzi, i quali sono assistenti, servi e rappresentanti del Mikaddo, e sono per ogni rispetto separati dalle classi cittadine della comunità.

Nulladimeno tal gerarchia era così tollerante, che le dottrine di Confucio furono prestamente accolte con favore nello Impero, e vi fecero immenso numero di proseliti. Il Kubo, sul cominciare del secolo decimottavo, apparteneva anch'egli a quella setta; e credesi che i progressi ch'essa aveva fatti in epoche anteriori cooperassero non poco a minare l'autorità del Mikaddo negli affari temporali. La credenza di Buddha ha avuto anche in ogni epoca numerosi seguaci; e un certo tempo il Cristianesimo fece gran progresso tra il popolo, e anche tra alcuni de'principi, mercè lo zelo laborioso de'Missionarj Portoghesi. Sciaguratamente quegli uomini pii mischiarono l'orgoglio mondano al loro entusiasmo religioso; si messcro a contendere di precedenza con le autorità secolari; la qual cosa diventò pretesto per cominciare una persecuzione palesemente intenta a sterminarli, cagionata da' progressi che avevano fatto, e dalla disposizione che essi mostravano ad invadere il potere temporale. Dopo quaranta anni di crudeltà tali che non furono mai praticate in nessun paese del mondo, tranne dagli Spagnuoli nell'America meridionale, i Cristiani erano tuttavia in tanto numero, da ricorrere alle armi onde resistere a coloro che volevano onninamente distruggerli. Dicesi che più di 30,000 scendessero in campo, dove essendo stati vinti, furono tutti uccisi. Finalmente la loro religione fu vietata sotto pena di morte; tutti coloro che la

professarono, e in ispecie i preti, venivano ricercati per ammazzarli; ed il Giappone fu difinitivamente chiuso a tutti gli stranieri. Ai soli Chinesi e Olandesi è permesso di comunicare co' Giapponesi, ma con severissime restrizioni, di guisa che continuando a rimanere nel paese vengono imprigionati e trattati con ogni indegnità; ed anche tale comunicazione è limitata ad un certo piccolissimo punto dell' Impero. Tal privilegio si concede ai Chinesi perchè è opinione popolare che le arti e l'istruzione siano state originariamente portate dalla China nel Giappone; agli Olandesi si concede per avere scoperta e denunziata al Governo Giapponese una congiura ordita dai Portoghesi innanzi la loro espulsione. La esclusione de' forestieri e l'abolizione finale del Cristianesimo avvenne avanti la metà del secolo decimosettimo; e all'occasione di un' Ambasceria Olandese recatasi in quei luoghi siamo debitori della relazione più autentica intorno a quello Impero, scritta da Koempfer.

Il potere assoluto del Kubo nel suo territorio particolare, e quello de' principi nel loro, è tale quale può essere quello di un monarca orientale, e sembra di non essere in nessun modo temperato da veruna delle costumanze stabilite e delle opinioni prevalenti nel popolo.

Il codice delle Leggi è estremamente sanguinario. Si suppone che Taiko che lo compose e lo compilò, lo abbia fatto così atroce perchè studiavasi di serbare il potere usurpato, affrenando il popolo con la paura, dopo di avere rovinati i principi impeguandoli in guerre costose. Il metodo ordinario di eseguire la pena di morte è quello di tagliare il ventre ed estrarne gli intestini, ed in certi casi, per accrescimento di crudeltà, l'infelice vittima deve eseguire da sè questo orrendo strazio. Quel codice è tanto brutale, che il suicidio, che è frequente nel Giappone per l'irrefrenabile temperamento degli abitanti, generalmente si compie coll' orribile metodo di infliggerlo. Il barbaro sistema della cauzione, già in uso presso i Sassoni, che come abbiamo notato, prevale nella China, forma anche parte delle Leggi Giapponesi, ma più regolarmente e con più conformità all'uso Sassone. Gli abitanti di ciascuna strada sono responsabili vicendevolmente l'uno dell'altro in quanto alla condotta; e a cagione di simile responsabilità, è loro concesso di tenere

un commissario a soprintendere la polizia locale; tutto ciò indipendentemente dal magistrato che ha cura generale della città o del distretto.

Lo stato dell'educazione e della istruzione sembra di essere il medesimo che è nella China, tranne che fra' Giapponesi non si conosce il sistema delle onorificenze letterarie. Ma in ogni parte dell'Impero si bada all'educazione, specialmente nel Dairo, ovvero Corte del Mikaddo. La dottrina è generalmente apprezzata, ma è limitata al solo leggere, scrivere, a imparare la religione del paese e la musica.

L'indole dei Giapponesi differisce grandemente da quella dei Chinesi; essi hanno tutti i difetti e i pregi proprj degli spiriti elevati; sono fieri, crudeli, capricciosi, ma giusti, onorati, sinceri e bravi; ed è credibile che le guerre frequenti che vi accende la natura de'loro governi federali o feudali, abbiano contribuito a sviluppare cotesto loro carattere, mentre il sistema dell'educazione di cui si giova il Governo dei loro vicini ha in essi sviluppato un carattere diverso.

CAPITOLO VII.

GOVERNO DI RUSSIA.

Assoluto potere del Sovrano. — Errori degli scrittori nel parlare delle sue limitazioni. — Difesa fattane da Caterina II. — Origine della Monarchia. — L' assoluto potere del Sovrano è favorito dai nobili. — Stabilimento formale del dispotismo per opera di Pietro I. — Successione alla corona. — Natura delle supposte elezioni. — La famiglia de' Romanhoff. — Pietro I. — Morte sospetta di suo figlio. — Sovrani dopo Pietro I. — Dilucidazione de' principii riguardo alla Monarchia assoluta. — Pericoli dei sovrani assoluti. — Politica di uguaglianza in quanto ai gradi in Russia. — Amministrazione della giustizia. — La paura della rivoluzione forma un freno al Sovrano. — Sua insufficienza. — Crudeltà e capricci dei Sovrani Russi. — Paragone fra il Governo Russo e il Turco. — Simiglianti apologie degli abusi nei governi liberi. — Sistema giudiciario in Inghilterra. — Limitazioni derivate dalla pubblica opinione in altri paesi. — Politica straniera in Russia. — Acquisti continui. — Inclinazione dei despoti alla guerra. — Saggio dell' aggressione Russa. — Principii illustrati. — Sacrificio dello interesse pubblico ai capriccio del Sovrano. — I sentimenti personali servono di norma alla politica straniera del Governo Russo. — Continuazione della storia dell' aggressione Russa. — Origine della partizione della Polonia. — Storia dello incivilimento della Russia. — Errori popolari rispetto ai fattori di grandi miglioramenti. — Pietro I e coloro che lo precedettero. — Cattiva condotta di Voltaire. — Appendice. — Organizzazione della Russia. — Suo Governo, e dipartimenti amministrativi.

Il Governo di Russia è nella sua forma e nelle sue leggi così assoluto come quelli di Turchia, di Persia, di China; ma la severità ne è grandemente mitigata in pratica. Lo Imperatore o Czar, come chiamavasi fino al tempo di Pietro (1721), ha nelle sue mani il solo e supremo potere della legislazione, e la illimitata nomina a tutti gli impieghi civili, militari ed ecclesiastici. In quel

paese non esiste Corpo che goda diritti e che possa intromettersi menomamente nella prerogativa del principe. Tutte le istituzioni sussistono finchè gli piace, e tutto ciò che è fatto da ogni pubblico funzionario, o Consiglio, o Corpo di qualunque specie, vien fatto in nome di lui, ha forza dalla autorità di lui, ed è soggetto non solo a vedere i suoi atti annullati, ma ad essere destituito se individuo, e se istituzione, annientato. Ciò, a dir vero, si comprende nell'essere il potere supremo legislativo ed esecutivo concentrato indivisibilmente nella sua sola persona.

È cosa manifestamente assurda voler parlare di diritti de'sudditi; e non meno assurda parlare di leggi fondamentali, di cui, ciò non ostante, parecchi scrittori fanno menzione. Schlaetzer, autore tedesco, il quale ha scritto delle ricerche storiche intorno l'Impero e la costituzione di Russia, non si discosta dal vero là dove dice che le leggi fondamentali russe sono due — l'una, concernente la sovranità o l'assoluto potere del principe — l'altra, concernente il diritto ereditario della sua posterità a succedere al trono. Ma se con questo egli intende che anche siffatte leggi non possono essere alterate, la proposizione non solo è falsa, ma è incoerente a se stessa ed assurda; perciocchè il potere assoluto del principe gli dà diritto di concedere al popolo una Costituzione libera, e gli dà parimente diritto di alterare, secondo che gli talenti, l'ordine della successione. Veramente, tutti gli scrittori intorno alle cose Russe ammettono che egli ha quest'ultimo potere in tutta la sua estensione, e viene non rare volte esercitato tanto quanto simigliante potere può attuarsi; il che dipende dalla forza relativa delle parti dopo la morte del monarca, voglio dire, subito dopo l'evento. Altri hanno negato che una numerazione così breve e semplice come quella di Schlaetzer compia la lista di tali leggi fondamentali; e fra loro Tooke, il quale sembra essersi inspirato alla dottrina fondamentale dello Impero Russo, promulgata da Caterina II in uno de'suoi manifesti; cioè che in un impero così vasto, il potere assoluto è necessario alla sua esistenza, come anche a tenere il popolo soggetto. Sembra tuttavia strano ch'egli profondesse tante parole a provare che in Russia vi sono diritti fondamentali del popolo del pari che diritti della Corona. Ma

nello enumerare tali diritti, invece di dimostrarne la esistenza, riesce più presto a provarne la non esistenza. « Essi son fondati » dice egli « o sopra l'idea di sudditi, o sopra lo scopo di una Costituzione, o sopra costumanze tradizionali, o sopra leggi fondamentali scritte, o privilegi che tengano luogo di leggi, e cose simili ». In che guisa qualsivoglia diritto del suddito può fondarsi « sopra l'idea di sudditi »? la qual frase ove abbia significato alcuno, può solo significare la relazione o l'idea di soggezione. In che guisa « lo scopo di una Costituzione » può chiamarsi fondamento di diritto? Possono esservi buone ragioni per cui il popolo dovrebbe godere de' diritti; ma qualora l'indole di una Costituzione è tale che il principe sia assoluto, dire che « lo scopo di essa » conferisca diritti al popolo, vale lo stesso che dire che la dovrebbe essere diversa da quello che è, ovvero che dovrebbe essere affatto cangiata innanzi che il popolo possa godere qualsiasi diritto. Inquanto alle « costumanze tradizionali, leggi scritte, privilegi e cose simili », lo scrittore ne ammette chiaramente la futilità, supposto che ne esista qualcuna, il che egli non dimostra affatto; perocchè ripetutamente asserisce, che « l'autorità legislativa risiede nel solo monarca » — « che nè la nazione, nè individui, nè classi nessune possono pretendere di parteciparne » — che tutte le leggi esistono in suo nome e sotto la sua potestà — ch'egli è assoluto e illimitato per ogni rispetto; e fa menzione del potere che ha il principe di « far nuove leggi tanto ecclesiastiche che civili, semprechè lo creda opportuno », « di modificare le esistenti » imporre tasse, far leve, concedere privilegi ed esenzioni, conferire titoli, stabilire o abolire monopolj, creare o abrogare privilegi imperiali », ed afferma che il solo freno ch'egli abbia, sia il proprio interesse », « il senso interno della coscienza », « il desiderio di lasciare dopo morte un buon nome », « il piacere ch'egli possa sentire nella approvazione del popolo », ed infine la paura ch'egli ha di scontentare i sudditi « e spingerli alla ribellione ». Non è facile adunque discernere ciò che l'autore voglia intendere là dove dice che il popolo in virtù delle leggi fondamentali ha diritto alla « sicurezza della persona, della riputazione, degli averi; alla giustizia che non gli può esser negata; alla protezione legale con-

tro la violenza e la oppressione; al tranquillo godimento di tutte le immunità, privilegi e diritti legittimamente ottenuti »: a chiarificare le quali cose aggiunge che » i nobili possono giustamente ripetere i privilegi concessi nelle lettere di grazia — come la esenzione ottenuta nel 1762 dal servizio militare obbligatorio — il diritto di possedere terre e vassalli conceduto nel 1785, [1] il quale nel decreto è chiamato diritto fondamentale, inalterabile in perpetuo ». Così, egli dice, i borghesi possono appellare ai privilegi concessi nei regolamenti per la cittadinanza. Se non che, è chiaro che i diritti onde egli parla, non sono quelli che il popolo ha, ma quelli che *dovrebbe* avere; imperciocchè egli non pretende di sostenere che se il principe o qualcuno de' suoi ufficiali commettesse anche una aperta violazione di tali diritti, vi abbia un modo che provveda a compensare l'offeso ed a punire l'offensore.

Si ascolti adesso in che modo i Sovrani Russi rappresentano essi medesimi la loro autorità. La imperatrice Caterina II emanò delle Istruzioni nel 1785 per una Commissione deputata a formare un codice di leggi, nelle quali istruzioni ella dichiara lungamente i proprj concetti intorno alla regia prerogativa. Principia con istabilire che « l'autorità sovrana è assoluta — che nessuna altra autorità, fuorchè quella concentrata nella sua persona, può adequatamente operare in un impero così vasto. » Si compiace anche di ragionare sulla seguente proposizione: « un impero di grande estensione presuppone un potere illimitato nella persona che lo governa; perocchè la celerità della decisione deve compensare la tardità che risulta dalla lontananza dei luoghi dove si passano gli avvenimenti. » « Ogni altra forma di Governo » soggiunge poi « non solamente sarebbe di nocumento alla Russia, ma si farebbe anche cagione della sua totale rovina. » Al che fa seguire questo argomento: « l'altra ragione è, che è meglio ubbidire alle leggi sotto un solo governante, che conformarsi alla volontà di molti. » Ma perchè tal

[1] Erra Tooke in questo esempio; il diritto di possedere terre era coevo alla monarchia; e la schiavitù prediale fu stabilita sotto il regno di Fedor Ivanovich (1584-1598) da Boris Godoonoff, tutore di questo Czar, al quale anche successe. Un *ukase* nel 1782 concesse ai nobili la proprietà de' minerali che trovavansi nelle loro terre.

forma di Governo non venisse giudicata inconciliabile con la libertà, prosegue a dimostrare che essa parimenti è la migliore a produrre la felicità del popolo. Domanda ella « qual'è lo scopo di un Governo assoluto? Non già privare gli uomini della loro libertà naturale, ma dirigere le loro azioni al mantenimento della prosperità nazionale. » Dal che deduce che il Governo che più d'ogni altro sia coordinato a siffatto scopo, e nel tempo stesso coarta, meno d'ogni altro, la libertà naturale, è quello che « meglio coincide con lo scopo cui tendono le creature ragionevoli, ed è meglio adattato al fine per cui è istituita la società civile. » Seguitando poscia a cercare qual sia il fine che si prefigge un Governo illimitato, trova che esso altro non è che la gloria de'cittadini, dello Stato e del Sovrano. Ma la parte più notevole del ragionamento imperiale riposa in questo, che « fra un popolo che vive sotto un Governo monarchico, da cotal gloria sorge lo spirito della libertà, che in tali Stati si manifesta per mezzo di quelle azioni che possono nella proporzione medesima promuovere la felicità de'sudditi congiunta alla loro libertà. » A tutto ciò basti rispondere (e noi stiamo esponendo semplici fatti, senza lasciarci andare al sarcasmo), che se alcuno in Russia fosse stato audace tanto da far rilevare le fallacie e i sofismi numerosi che si contengono in quel tratto di ragionamento, o negare un solo de'fatti falsi che vi si adducono, avrebbe sperimentata la verità della prima di quelle proposizioni — che il Sovrano, benchè non sia logico accurato, è un ragionatore assoluto — coll'inflizione pubblica del *knout*, o col venire strappato dalla quiete del suo stanzino fra le tenebre della notte, e mandato a finire la vita da minatore nelle cave della Siberia.

A mezzo il nono secolo (862) Rurick, principe Scandinavo, gettò in Novgorod le fondamenta dello impero Russo. Il suo Governo era piuttosto feudale che dispotico. Partì il territorio in distretti ai suoi commilitoni, i quali diventarono capi, ciascuno del proprio: e quantunque i suoi successori, i quali col titolo di granduchi risiederono in Kiev, facendola città capitale, sopra il Dnieper, pretendessero avere sopra que'principi una specie di autorità, tuttavia essa era sovente più nominale che reale; poichè i commili-

toni di Rurick e i discendenti loro riguardavansi meglio come compagni che come sudditi di quel conquistatore e della sua famiglia.

Sul cominciare dell' undecimo secolo l'intero paese, dal Baltico fino al Mar Nero, e dal Volga fino ai monti Carpatii, era riunito sotto il dominio di Vladimiro; il figlio del quale, Jaroslavo, avendolo nel 1020 ottenuto dopo quattro anni di guerre civili, promulgò un codice di leggi che rifletteva molto le sembianze di quelli delle nazioni Germaniche: — Le punizioni capitali vi erano sconosciute — i delitti erano puniti con multe (il *wehr-gelt* de' Sassoni) secondo la gravità loro, e il grado della parte offesa. Il codice di Jaroslavo riconosceva tre classi di popolo. 1° I Boyari o Tin, classe probabilmente simile al Thane de' Sassoni, che suppone possesso di terreni piuttosto che potere politico; 2° tutti gli uomini liberi; 3° i mancipj; perchè i servi, o schiavi prediali, non furono stabiliti che sei secoli dopo.

Dopo la morte di Jaroslavo, il Granduca di Kiev perdè nuovamente ogni autorità, fuorchè una supremazia nominale sopra gli altri principi della Russia; e la consolidazione dello impero Russo e lo stabilimento del Governo dispotico devono essere attribuiti alla conquista de' Tartari. Nella prima metà del secolo decimoterzo (1224-1339) i Mogolli o Tartari, i quali, siccome abbiamo veduto, avevano conquistata la China, fecero delle scorrerie in Russia, dal Caucaso fino quasi alle rive dal Baltico, spargendo la desolazione nel loro passaggio, e riducendo tutto il paese ad uno stato di abietta sommissione. Innanzi a quell' epoca le grandi questioni pubbliche venivano discusse nelle assemblee popolari (*viecha*), che ragunavansi all' aria aperta. Così dopo lo assassinio del Granduca Andrea, il quale aveva stabilita la sua residenza in Vladimiro, si adunò una viecha nel 1174, che scelse un principe a succedergli, del quale rimanendo poscia non satisfatti, colsero l' occasione di dichiarare come essi avevano accettato il principe e giuratagli fedeltà spontaneamente e con loro pieno arbitrio. Nondimeno allorquando i Tartari ebbero sottomesso non solo il Granduca, ma tutti i piccoli principi della Russia, questi trovarono utile giovarsi del potere de' conquistatori per estendere gli Stati proprj. E però perpetui erano gl' intrighi nella corte del Khan, che

in quel tempo risedeva in Saray sul Volga; e talvolta i Granduchi viaggiavano a traverso le vaste regioni dell' Asia centrale per recarsi alla corte del Gran Khan, la quale allora rimaneva sulle rive del fiume Amoor nella Tartaria Chinese, sollecitando da lui la conferma delle loro possessioni, o la cessione delle terre de' loro vicini, ch' essi denunziavano come nemici dello Imperatore. Con tali mezzi il Granduca Giovanni Danielovich (1328-1340) estese il proprio dominio oltre i confini del suo principato di Vladimiro, comperando uno Stato, rubandone un altro, ed ottenendone parecchi dalle concessioni del Gran Khan. Egli trasferì la sede del Governo da Vladimiro a Mosca, dove rimase per circa quattro secoli; e protetto da' conquistatori Tartari, pose durevoli fondamenta a quella vasta monarchia che oggi esiste. I suoi successori ne seguirono l' esempio, riconoscendo la supremazia de' Tartari, ai quali pagavano un tributo; ma valevansi della potenza degli invasori per opprimere e saccheggiare i vicini, non che i sudditi proprj.

Nel 1476 Ivano III, discendente di Rurick, pagò il tributo ai Tartari per l' ultima volta, e la Russia diventò Stato indipendente. Ma benchè l' assoggettamento ai conquistatori forestieri fosse finito, nulladimeno gli effetti di tale assoggettamento continuarono ad esistere nella forma del Governo, nell' amministrazione della giustizia, nella esazione delle imposizioni, e nell' indole del popolo. Al codice mite di Jaroslavo furono sostituite le degradanti punizioni corporali, l' applicazione del ferro rovente, il *knout*, la mutilazione e spesso la morte. Il popolo, oppresso non solo dalle esazioni dei Baskaks Tartari, ma ancora da' suoi proprj principi, si ridusse alla più abietta miseria, e andò perdendo l' abitudine di difendere con la spada i proprj diritti. I nobili, oltre ad essere egualmente esposti a questa specie d' oppressione, erano indeboliti dalle loro scambievoli animosità, e non osavano di opporsi alle usurpazioni che faceva a danno loro l' autorità del principe immediato, temendo ch' egli potesse ricorrere al Khan, loro nemico comune, ed onninamente schiacciarli. I piccoli principi, i quali non erano stati spogliati degli stati loro, non potendo resistere al potere dei Granduchi, reso più forte dalle spade Tartare, reputarono utile

vendere i propri dominii, ritenendo per sè un titolo inane, ed una rendita malsicura. I tradimenti, le denunzie segrete e gl'intrighi reputavansi armi più potenti della spada; e quando i Tartari vennero finalmente cacciati fuori dalla Russia, tutte le classi della società si ridussero a desiderare qualunque forma di Governo potesse procurar loro sicurezza e tranquillità, a costo di qualunque continuato sacrificio di libertà individuale.

In tal modo, allorquando Ivano III (1462-1505) soggiogò la repubblica di Novgorod (la quale, insieme con Pskow, mantenevasi ancora nell'antica libertà), assunse il titolo di autocrate (cioè monarca che non riconosce da altri chè da se stesso il supremo potere), e adottò ad emblema dell'autorità sua l'aquila doppia degli imperatori di Costantinopoli; trovò tutte le classi della popolazione ben contente di sobbarcarsi al suo dispotismo, — condizione morale che poi continuò a sussistere per molte generazioni — che forse sussiste tuttora — e nelle memorabili occasioni ha resi perfino i Boyari, tali da non patire che lo Czar si spogli del potere dispotico. In diverse epoche poi vennero fatti de' tentativi, e spesso con buona riuscita, con lo scopo di limitare l'autorità regia. Ne erano autori i principi e il clero; ma pare che fossero assai poco sostenuti da' Boyari o dalla gran massa del popolo. Così, allorchè Ivano Vasillovich intimò nel 1550 il Consiglio territoriale (Zemskaya-Duma), composto del Clero, de' Boyari e de' militari, onde deliberare intorno alla pace o alla guerra; risposero, come fosse loro debito di aiutare lo Czar con le preghiere, le borse e le spade loro, ma non di dirigere la sua condotta. In altra occasione, dopo la estinzione della linea retta della famiglia di Rurick, Shooyski, spirito acceso di amore di patria, il quale si era fatto Czar (1606-1610) con lo aiuto di un partito in Mosca, ma senza essere stato confermato nel potere dalla Zemskaya-Duma, giurò spontaneamente nella sua incoronazione di non punire nessuno accusato di delitto di alto tradimento senza essere stato innanzi giudicato da' Boyari; di non confiscare gli averi de' rei convinti, e di concedere agli accusati di venir confrontati co' loro accusatori, e d'infliggere al falso accusatore la pena che doveva essere inflitta allo accusato —; dicesi che la nazione rimanesse scontenta di tali re-

strizioni del potere regio e le rigettasse, allegando che importava più alla nazione di darsi in pegno allo Czar, ma non lo Czar darsi alla nazione. Inoltre, allorquando Shooyski venne deposto con l'ajuto di un'armata Polacca, e Zolkiewski che la capitanava promulgò un simigliante codice, riconoscendo il potere legislativo, e fino ad un certo grado l'esecutivo, de' Boyari; fu pochissimo sostenuto da coteste classi elevate, le quali sembravano intente solo a mantenere l'integrità della loro chiesa, e poco curavansi di diritti popolari. Finalmente, allorchè nel 1613 la famiglia de' Romanoff venne inalzata al trono, uno statuto di riordinamento, al quale apposero le proprie firme un numero di persone intese a rappresentare tutte le classi della nazione, stabiliva che la prerogativa del Sovrano, secondo le antiche leggi del paese, rimaneva assoluta. In varie epoche, si fecero poi delle usurpazioni, massime per parte de' Boyari, i quali pare che fossero stati gli ufficiali più potenti della Corona; e tuttochè l'autorità e grado loro non fossero ereditarj, dipèndendo dalla nomina del Sovrano, nondimeno in tempo che regnavano principi giovani o deboli, ottennero grande prevalenza, e venne a stabilirsi, scelto dal loro Corpo, una specie di Consiglio o di Ministero, chiamato Boyarshir Dvortsh, ovvero Corte de' Boyari. Infine si arrogarono, almeno di nome, il potere di far leggi insieme con lo Czar, e le intestazioni di tutti i decreti erano formulate così: « Per comandamento dello Czar, e con l'approvazione de' Boyari ». Il governo delle provincie, non che i grandi ufficj dello Stato, furono dati loro; e, tranne le variazioni che il più o meno vigoroso carattere del principe regnante avesse prodotte, può affermarsi che questo Corpo abbia esercitata una influenza e anche dominio aristocratico nello Stato. Non pertanto la sua origine è sepolta nell'oscurità. Nè anche ci è dato indicare l'epoca in cui apparsero primamente sulla scena i Boyari, [1] nè fino a che punto, secondo il fatto e l'uso, avessero l'ufficio ereditario rinnovato successivamente per via di nomina dello Czar; il quale, come si asserisce, ha sempre avuta potestà di destituire

[1] Nestore, monaco di Kiev, cronista Russo, che fiorì nell'undecimo secolo, li rammenta come esistenti nel secolo precedente.

qualunque di loro e privare i discendenti di succedergli all'ufficio. Ad ogni modo, essi esercitarono in varie epoche autorità positiva, e insieme col clero anche assunsero il diritto di conferire certi titoli di nobiltà, o almeno diritti sulle terre, che in Russia sono limitati solo a siffatta classe di persone. Ma Pietro I, nel 1701, li spodestò onninamente. Abolì la dignità loro, sostituendovi un senato di sua assoluta elezione, e affatto dipendente da lui; e comandò che quinci innanzi tutti i decreti fossero fatti in nome del solo Czar, o a dir meglio, Imperatore ed Autocrate. E però l'antico dispotismo della Corona fu piuttosto formalmente stabilito che ristaurato nella sua persona, ed ha poi sempre continuato ad esser tale in tutto il suo vigore. Dopo la morte di Pietro II, allorquando la sua sorella Anna Ivanowna duchessa di Curlandia fu fatta Imperatrice, tentarono d'imporre condizioni limitatrici della prerogativa regia, e tendenti a dividere il supremo potere fra lo Imperatore ed il suo Consiglio privato. Essa ne accettò le proposizioni, firmandone gli articoli che le contenevano, e che le furono presentati da una deputazione a Mittau; ma i principali nobili, appena giunta a Pietroburgo, le fecero una petizione, pregandola di ritirare l'assenso dato, e di tenere la Corona nella forma di monarchia assoluta, come l'avevano ricevuta i suoi predecessori — domanda alla quale, come può bene supporsi, essa sollecitamente aderiva.

Dobbiamo ora considerare la successione al trono Russo. Per circa mille anni è stata ciò che in un senso si chiamerebbe ereditaria; cioè dal tempo di Rurick essa è stata in due famiglie, le quali, l'una dopo l'altra, hanno posseduta la Corona — l'una fu chiamata al trono dopo un periodo di anarchia, e di varie sovranità che susseguirono all'estinzione dell'altra famiglia, e durò per quindici anni. Ma non vi è stata una regola fissa nel determinare quale de' membri della famiglia dovesse succedere. Il primogenito dello Czar, e la primogenita, qualora non vi fossero maschj — o il maggior fratello o sorella, qualora non vi fossero figli — potrebbero forse essere reputati eredi alla Corona secondo la legge della Costituzione. Ciò avviene sempre che non vi sia nulla che interrompa il quieto e più regolare ordine della successione; ma

le interruzioni sono state quasi più frequenti delle successioni regolari. L'infanzia dell'erede immediato, la sua debolezza, il potere di un fratello, di una vedova, di una sorella, o anche di un cugino, hanno costantemente prodotto mutamenti, i quali sono avvenuti ora con quiete, ora con violenza. Talvolta, come raccontano gli storici, tal principe o principessa era inalzata al trono per via di elezione; ma in tutti gli avvenimenti a cui alludono, non è nulla che abbia sembianza di una elezione vera. Un partito de' nobili, o del clero, o delle milizie, o di altri capi, hanno frequentemente messo un individuo sul trono; ma in simiglianti esempj ciò aveva piuttosto carattere di rivoluzione che di elezione, e probabilmente tutti, ove ne conoscessimo la storia secreta, si dovrebbero con maggior proprietà chiamare usurpazioni: perciocchè mal può dubitarsi che que' cotali movimenti venissero istigati dalla persona scelta, la quale li eseguiva insieme co' suoi partigiani. Altri esempj hanno l'aspetto di aperta cospirazione, e di impossessamento del trono per parte della persona medesima e de' suoi partigiani per mezzo di un ammutinamento delle truppe. Così in Russia la successione, tuttochè discendente nella famiglia imperiale, ha proceduto secondo una regola fissa meno di quello che sia avvenuto in ogni altro stato europeo, tranne in Turchia.

Forse i procedimenti che occorsero nel 1598, allorquando la famiglia di Rurick, la quale aveva regnato fino dall' 862, si estinse nella sua linea retta, e nel 1613, quando quella di Romanoff ottenne la corona, rassomigliano ad una elezione fatta dalla comunità, più di qualunque altro procedimento che si incontri nella storia Russa; e, nonostante, anche essi furono probabilmente piuttosto intrighi e congiure, che elezioni. Boris Godoonof, la sorella del quale era moglie di Feodor, l'ultimo Czar della linea retta della famiglia di Rurick, aveva acquistate ingenti ricchezze per l'influenza che gli dava nel paese la sua parentela col principe. Costui, mentre Feodor viveva tuttavia, spense Demetrio, fratello ed erede presuntivo dello Czar, si liberò similmente di varie altre persone principali, assassinandole, e si crede che abbia anche assassinato lo stesso Feodor. Il patriarca, o sommo sacerdote, il quale era sua creatura, insieme con un potente partito abbracciò

la causa di lui. Nel palazzo dell' arcivescovo fu convocata, come la chiamano gli storici, un' adunanza del popolo; la corona che Feodor aveva legata per testamento alla moglie Irene, la quale ostinossi a ricusarla, venne offerta a Boris, che dopo un' affettata ripugnanza, di cui si suole far mostra in simili occasioni, l' accettò. Dopo due o tre anni, un monaco che somigliava allo assassinato Demetrio, uscì fuori spacciandosi per quello sventurato principe, e fuggì in Polonia, dove ebbe incoraggiamenti ad impossessarsi del trono di Russia. Fatte molte preparazioni, e spargendo proclami fra il popolo, e fattisi partigiani i Cosacchi, che erano già stati offesi da Boris, entrò nel territorio Russo, nel 1604, con una certa armata, la quale ingrossandosi così come procedeva dentro il paese, disfece Boris, che poco di poi si avvelenò, lasciando il trono ad un suo figlio in età infantile. Ma il preteso Demetrio depose il fanciullo, lo spense, e fu coronato Czar. Se non che le crudeltà e dissolutezze sue svegliarono lo scontento del popolo; ed un nobile, di nome Shooyski, postosi a capo della moltitudine, lo cacciò dal seggio reale e l' uccise. Gli abitanti di Mosca elessero Shooyski a Czar. Subito dopo si fece innanzi un altro impostore spacciantesi anche egli per Demetrio; e comecchè non riuscisse mai ad ottenere il trono, ebbe un potente partito, che aggredì Shooyski e lo costrinse ad abdicare.

È cosa degna di nota la somiglianza tra questo periodo di storia Russa, e quello dell' Inglese nel regno di Eduardo IV e di Enrico VII. Ci richiama esattamente alla memoria la usurpazione di Gloster, che fu poi Riccardo III — l' assassinio ch' egli fece dei membri della famiglia reale — la sua disfatta — e i tentativi di Lamberto Simnel, a farsi credere uno de' principi assassinati. I Polacchi, i quali avevano così validamente ajutato i due pretendenti, riuscirono a fare eleggere Imperatore Vladislao, uno de' loro principi, il quale non occupò mai il trono, ed in quell' epoca le loro truppe scorrendo la Russia, commisero i più crudeli eccessi. I Russi finalmente poterono cacciarli fuori del paese; e fu generale il desiderio di avere uno Czar nativo russo, il quale potesse, mantenendo un governo regolare e rigoroso, ristabilire per qualche tempo la pubblica tranquillità. A tal fine, Michele Romanoff, parente

lontano di Feodor, come pure della famiglia di Rurick, fu inalzato al trono, come si dice, da un'assemblea di deputati, i quali da tutte le parti dell'Impero si ragunarono in Mosca. Ciò non ostante nessuno pretende sostenere che costoro fossero stati autorizzati formalmente dal popolo onde rappresentare la sua volontà. In verità non v'erano Corpi che potessero scegliere i propri deputati; questi componenti la suddetta assemblea dovettero essere uomini di qualche peso nelle varie parti dell'Impero, i quali bramavano di vedere ristabilito un governo ordinato in guisa da togliere che la Svezia e la Polonia vi s'intromettessero. Mentre si stavano adunati, appena fu proposto Romanoff, i preti caldamente lo sostennero, temendo che qualche straniero di religione diversa venisse messo innanzi. Egli era figlio di un uomo appartenente alla loro classe, cioè di un Arcivescovo (allora prigioniero in Polonia), che poscia fu fatto patriarca: ciò probabilmente gli acquistò il sostegno generale del clero, ed un prete per fino giunse a dichiarare che egli aveva avuta una celeste visione, la quale fortemente raccomandava il giovane Romanoff. Siffatta dichiarazione tolse ogni perplessità e nell'assemblea e nel popolo, il quale era principalmente guidato dal padre di lui, ch'era uomo sagace ed ambizioso: poichè nessuno ardì porre in questione la veracità di un uomo santo, Romanoff venne inalzato al trono. Gli successe il figlio Alessi, giovinetto di quindici anni; ma il padre innanzi di morire gli aveva destinato Morosoff a reggente. Alessi lasciò due figli del primo letto, Feodor e Ivano, e uno del secondo che chiamavasi Pietro. La corona toccò a Feodor, al quale, morto senza figliuoli, successe Ivano. Questi essendo debole di mente e di corpo, dopo soli pochi mesi di regno, si associò al trono il proprio fratello Pietro; e per essere egli ancora fanciullo, Sofia sorella d'Ivano fu loro associata come reggente, con titolo di consovrana. Costei, sostenuta da un potente partito, studiossi di usurpare il governo, e messe in opera molte trame per assassinare Pietro. In fine, dopo parecchie ribellioni (nelle quali essa per mezzo delle guardie Strelitz che parteggiavano per lei, potè spegnere moltissimi dei suoi nemici), fu domata da Pietro, che governò nominalmente col

fratello fino al 1695, in cui, morto questo, egli rimase solo signore dello Stato.

Nel 1721, finita la guerra cogli Svedesi, che erasi prolungata otto anni, durante la quale Pietro, oltre avere ripreso ciò che la Svezia aveva usurpato alla Russia, fece un considerevole acquisto di territorio, ed assunse il titolo d' Imperatore [1] ed Autocrate di tutte le Russie. L' ultima parola è greca, e vale uomo di cui l' autorità e il potere procede da sè stesso, ed è indipendente da ogni altro; ed è vocabolo che usualmente si applica a Dio. Nella lingua russa si dice *Samoderjetz*. Egli poscia fu detto Padre della patria e Grande. Il primo di tali nomi in qualche modo è ben meritato; poichè, quantunque egli fosse un barbaro in molte sue abitudini, e un despota di ferocissima indole, la sua politica di riformatore che gli procacciò l' odio del clero, ch' egli contraccambiava col disprezzo, migliorò la condizione del suo popolo, e lo fece progredire nella via dello incivilimento. L' altro nome gli fu dato, come sempre avviene, dall' insano e riprovevole gusto che le nazioni hanno per la guerra, la peggiore delle maledizioni che possa colpirli, la cui felice riuscita, comecchè aggravi la colpa, è stata finora giudicata come la più forte ragione a meritare il nome più sublime che al fortunato macellatore concedono le sue vittime.

Pietro I morì nel 1725. Dalla sua prima moglie, ch' ei non amò e che rinchiuse dentro un convento, ebbe un figlio chiamato Alessi, il quale parteggiando co' preti incorse nell' ira del padre:

[1] Il titolo d' Imperatore venendogli contrastato dalla corte di Vienna, Pietro provò ch' era stato adoperato dallo Imperatore Massimiliano verso lo Czar di Russia in un trattato con Vassili IV nel 1514, probabilmente perchè la parola russa Tzar o Czar, e la tedesca *Kaiser* significano ambedue imperatore. La regina Elisabetta, in una lettera secreta, con la data del 18 Maggio 1570, al successore di Vassili, Ivano Vassiliovich (a ragione detto il *terribile*), offrendo a lui e alla sua famiglia asilo in Inghilterra, ove gli accadesse di essere cacciato da' suoi Stati, lo chiama » Il grande Imperatore e Granduca Ivano Bassili di tutta la Russia », e poi allude alla » nobile Imperatrice moglie di lui. » Si può credere con ragione che gl' Inglesi lo trattassero sempre come Imperatore.

per la qual cosa Pietro lo fece processare, ed imputandolo di avere tramata una congiura a detronizzarlo, lo condannò a morire: la comunicazione della sentenza gettò il giovine principe in violenti convulsioni che gli tolsero la vita. Tale almeno è il racconto che ne fa lo stesso Pietro; ma generalmente si crede che egli lo facesse assassinare in prigione. Alessi lasciò un figlio di nome Pietro; ma perchè era stato dichiarato che il padre aveva perduto ogni diritto alla corona, benchè il fanciullo allora fosse in età di dieci anni, fu giudicato che la pena del genitore colpisse anche lui. Pietro I nel 1722 veramente emanò una legge che aboliva il diritto ereditario, e dichiarava il Sovrano libero di scegliersi un successore; anzi aveva da uno de' suoi vescovi fatta pubblicare un'opera che provava il diritto che ha il Sovrano di destinare arbitrariamente il trono a chiunque gli talentasse: ma morì senza nominarsi un successore. Nel 1702 aveva fatta prigioniera la vedova di un soldato, chiamata Caterina Skauronsky; che da lui fu tenuta come amante e poscia sposata, non ostante che la sua prima moglie non solo vivesse, ma gli sopravvivesse. Da Caterina ebbe parecchie figlie. E perchè Pietro figlio di Alessi era fanciullo non avente altro partito che lo sostenesse, tranne quello de'preti, Caterina si impossessò del Governo con l'ajuto delle guardie imperiali, che ella ed un suo favorito, stato servo, di nome Mentzicoff, avevano corrotto con danari; e regnò da imperatrice fino alla sua morte avvenuta nel 1727. Ella fu la prima donna che dal decimo secolo in poi aveva occupato il trono. Aveva apparecchiato un testamento, in virtù del quale chiamava Pietro, figlio d'Alessi, a succederle. Questi essendo in età di dodici anni, regnò solamente di nome fino all'anno 1730, in cui morì, percioccbè il favorito Mentzicoff dapprima, e dopo la caduta e lo esilio di lui in Siberia, la famiglia Dolgoroucki tennero il governo dello Stato.

Il testamento di Caterina ordinava, che ove Pietro mancasse di vita, dovesse succedergli Anna, la maggiore delle figlie di lei, e dopo questa, Elisabetta sua seconda figlia. Ma Ivano fratello di Pietro, aveva lasciato tre figlie; e il consiglio elesse imperatrice la seconda di esse Anna Ivanowna, vedova di un Duca di Curlandia.

La sua sorella maggiore, da un Duca di Mecklemburgo aveva una figlia chiamata Anna, e da un Duca di Brunswick un figlio di nome Ivano, al quale, per essere bambino, la imperatrice Anna, per testamento, fatto poco innanzi di morire nel 1740, nominò reggente per la minorità del principe il suo favorito Biren; e di gentiluomo di camera ch'egli era e nipote di un palafreniere, lo inalzò a primo ministro del Duca di Curlandia. Anna, nondimeno, madre del principe, tosto prese per forza la reggenza, ed esiliò in Siberia Biren: ma dopo di avere governato circa un anno, Elisabetta figlia di Pietro I del secondo letto, avendo, per l'abilità di Lestock suo medico, tirate le guardie al proprio partito, s'impossessò del Governo, mandò in bando la reggente Anna insieme col marito, ed incarcerò il giovane imperatore Ivano, il quale dopo di essere stato tenuto in orribile prigionia dentro un sotterrano per molti anni, finalmente nel 1754, per impedirgli la fuga, fu assassinato dai suoi carcerieri.

Elisabetta era seconda figlia di Pietro I. Anna, sua maggiore sorella, era stata maritata al Duca di Holstein, dal quale ebbe un figlio chiamato Pietro, che Elisabetta nominò suo successore; ed egli regnò, dalla morte di lei nel 1762, per sei mesi, allorchè la sua moglie Sofia, principessa di Anhalt, lo assassinò coll'ajuto degli Orloff, suoi favoriti, ed usurpò il Governo sotto il nome di Caterina II. Ella regnò fino alla sua morte, che avvenne nel 1796, dopo di avere passata la vita in mezzo alle più grandi dissolutezze private, e alla più grande malvagità nella condotta pubblica, più che altro principe dell'età sua. Ma era riverita in Russia come sovrana di fermo e vigoroso carattere, e tenuta al di fuori come reggitrice potente, e conquistatrice fortunata ed immorale: e perchè favoriva e proteggeva gli uomini dotti, venne da essi altamente commendata. Che fosse una principessa di straordinaria capacità, sarebbe vano il negarlo; come sarebbe inonesto reprimere la nostra indignazione ai suoi delitti, il maggiore de' quali fu la divisione della Polonia. È parimente innegabile che nessun altro sovrano, comunque inchinevole ad unirsi a persone ordinarie nelle discussioni socievoli, ha, quanto lei, mostrato un nobile disprezzo del suo grado reale, ed amato tenere un contegno da pari a pari

ne' ragionamenti e nella conversazione. Non si può addurre pruova maggiore di questa, in testimonio della sua grandezza d'animo. A lei successe Paolo suo figlio, il quale dopo cinque anni di regno venne assassinato; e il suo figlio Alessandro salì sul trono. Questo principe morì nel 1825 — non senza sospetto di veleno. Non avendo lasciato figli, ed essendo messo da canto il suo secondo fratello Costantino, Niccolò, terzo fratello, prese possesso del Governo ed è oggimai Imperatore.

Abbiamo così minutamente scorsa la storia della successione della Monarchia Russa, principalmente col proponimento di mostrare come la monarchia assoluta abbia poca tendenza a produrre il grandissimo vantaggio di trasmettere regolarmente e senza disturbi il potere sovrano — unico beneficio della successione ereditaria, unico vantaggio che essa ha da opporre ai molti e gravi mali che l'accompagnano inevitabilmente. Le particolarità storiche che siamo venuti notando, provano incontrastabilmente la verità di ciò che sopra notammo; che, cioè, niente è più incerto, niente più esposto a violente e subitanee mutazioni, del possesso della Corona ne' governi dispotici, alle quali mutazioni gl' interessi della comunità essendo affatto estranei, i suoi sentimenti non sono impegnati nelle contese concernenti la trasmissione del potere. Abbiamo veduto che nei cencinquanta anni che scorsero dalla morte di Feodor Alexiwich, nel 1682, fino allo avvenimento al trono dell' Imperatore Alessandro, vi sono state undici successioni alla Corona. Il corso della discendenza toccò dapprima nominalmente ai due fratelli di Feodor riuniti, e al più giovane Pietro realmente; poi alla sua vedova — già moglie di un soldato e donna di bassissima condizione e di carattere dissoluto, affatto straniera alla famiglia reale: quindi, per testamento di costei, a Pietro II nipote di suo marito; poi ad Anna seconda figlia d'Ivano, fratello maggiore di Pietro I; poi ad Ivano nipote di Anna, perchè figlio della sua maggior sorella: poi ad Elisabetta seconda figlia di Pietro I; poi a Pietro III nipote di lei per via di Anna sua sorella maggiore; poi a Caterina II, sua moglie, ch'era nata tedesca ed affatto straniera alla Russia; poi a Paolo maggior figlio di lei; poi al suo primogenito; e finalmente al fratello minore di costui, nonostante che

il maggiore vivesse tuttavia. In tal modo, in queste undici successioni o devoluzioni della Corona, non meno di sei furono vere deviazioni del corso regolare; cioè dalla regola che aveva dirette le successioni precedenti. Rigorosamente parlando, le deviazioni furono anche più numerose; ma per lo meno sei furono usurpazioni: delle quali quattro furono fatte con violenza; e de' sei sovrani maschj che morirono in tutto quel tempo, almeno tre sono stati assassinati.

Tanto è vero che il dispotismo dà così poca sicurtà al trono, quanto poca felicità al popolo! Eppure da sì gravi mali sorge un vantaggio, ovvero un alleviamento. I mali di una successione contrastata, che negli Stati liberi sono infiniti, sono assai meno sentiti nelle monarchie assolute. La guerra civile, terribilissimo de' flagelli nazionali, ha meno probabilità di scoppiare fra le pretese di due candidati rivali, perocchè il popolo, rimanendo schiavo, si cura poco che l'uno o l'altro lo governi. In nessuno de' paesi civili d'Europa non sarebbero mai accadute le rivoluzioni che posero sul trono Caterina I, Anna, Elisabetta, Caterina II, e Niccolò, senza che un grande partito sposasse la causa de' principi detronizzati o messi da canto. In Russia, subito che le guardie reali e pochi nobili hanno stabilito sul trono i loro favoriti, tutto il paese rimane nel silenzio o nella indifferenza, senza che venga sparso altro sangue fuorchè quello che possa essere richiesto dal primo ed unico movimento.

Risedendo tutta l'autorità dello Impero Russo nella persona dello Imperatore, o essendo partecipata solo da coloro ch'egli deputa a governare, può affermarsi che nessun altro Corpo abbia potere alcuno. I Consigli, il Gabinetto e i Collegi, incluso il Senato, sono tutti semplici strumenti della volontà imperiale. Alla fine di questo capitolo si troverà un'appendice che espone la presente organizzazione del governo Russo — organizzazione che naturalmente può essere mutata in parte o in tutto dall'assoluto volere dello Czar, sempre che gli piacesse di farlo.

La politica della Corona in Russia è stata sempre quella di pareggiare ogni ineguaglianza fra' sudditi, tanto quanto può permetterlo la esistenza di una nobiltà titolare. Il semplice grado di no-

bile equivale a poco più che a quello di uomo libero, per distinguerlo dalla condizione di vassallo o servo, il quale appartiene al possessore della terra. Non conferisce altri privilegi. Vi sono uomini insigniti di altri titoli, come principi e nobili, i quali sono discesi da una lunga linea di nobili antenati; e coloro vengono chiamati « *i veri nobili* » i quali possono provare di aver posseduto nella loro famiglia, per cento anni, arme, sigillo e titolo. Ma in tutti i privilegi, e per vero dire, in quanto alla venerazione e alla precedenza, coloro i quali posseggono la nobiltà in virtù di gradi militari, cioè in virtù degli otto gradi dell'armata dall'ufficiale dello stato maggiore in su, sono estimati al paro de' nobili più eminenti dell'Impero. È regola generale, che non solo la nascita o il titolo non dia precedenza di nessuna specie sopra i gradi militari, o sul titolo che viene creato immediatamente dalla Corona, ma che senza ufficio, e specialmente senza ufficio e grado militare, non vi sia diritto a precedenza o estimazione — quindi avviene che tutti, anche quelli che occupano uffici civili, vengono decorati con un grado titolare nell'armata, perchè essi possano godere di ciò che si reputa precedenza vera ed effettiva. Gli è chiaro che una nobiltà in simigliante modo costituita emana intieramente dalla Corona, e non può per nessuna guisa partecipare al potere supremo, o affrenarlo, o esercitare la minima influenza nello Stato indipendentemente dal principe.

Gli atti di Feodor Alexivich, nell' ultima metà del diciassettesimo secolo, concernenti la nobiltà, sono veramente degni di nota. Nessun atto del potere può repentinamente abolire la estimazione che risulta dal possesso dell' onorificenza ereditaria; cioè dall'essere discendente di coloro i quali occuparono ufficj eminenti, o resero grandi servigi, o tennero alti gradi. Se il pubblico vuol riguardare come onorevole siffatta discendenza, non vi è atto di tirannia che possa impedirlo, e non vi è abolizione di distinzione ereditaria che possa tutto a un tratto far tacere la pubblica stima. Ma quell' imperatore volle anche tentar ciò, sotto pretesto di solamente estirpare le stravaganti pretese, che i nobili fondavano sopra la vetustà della loro discendenza. Essi solevano conservare con estrema cura le genealogie loro, registrando in un

apposito libro ogni ufficio civile o militare occupato da' loro antenati, e tutte le loro relazioni di parentela con altre famiglie distinte. L' avere innanzi agli occhi cotali ricordi li rendeva orgogliosi e turbolenti all' estremo. Ogni persona non avrebbe voluto servire sotto uno il quale vantava minor numero di illustri antenati, o gli antenati del quale avevano occupato posti inferiori, civili o militari. Così nacque la necessità di tenere un pubblico Registro di servizio, al quale, ove nascessero dispute, ognuno poteva riportarsi. Feodor comandò che tutte le famiglie gli recassero i loro libri genealogici, sotto pretesto di farli rettificare. Quindi convocò un' assemblea di uomini distinti e di preti, dove si favellò molto a provare la irragionevolezza di supporre che l' ingegno fosse ereditario, e la empietà di vincolare le azioni degli uomini secondo i meriti dei loro antenati; ed ottenuto il consenso di distruggere tutti que' documenti, furono tosto messi insieme e fattone un mucchio nella piazza vicina, dove furono ridotti in cenere innanzi gli occhi dell' assemblea, la quale rispose con un *Amen* generale alla maledizione che il patriarca profferiva contro tutti coloro che avessero agito contro lo spirito di quello straordinario avvenimento.

I panegiristi, o apologisti del Governo Russo, si affaccendano ad assicurarci che gli affari dello Stato vengono amministrati secondo la legge — che l' Imperatore permette che la giustizia abbia il suo corso — che gli averi, la vita, la libertà de' sudditi sono in sicurtà — e che il potere sovrano si vede e si sente solo nell' operazione della legge. Caterina II, nelle sue istruzioni da noi sopra accennate, asserisce che la riputazione, gli averi e la vita sono assicurati a tutti — che spetta ai tribunali a decidere — e in caso di litigio tra la Corona ed un suddito, la faccenda si porta innanzi al giudice ed egli pronunzia la sentenza.

Tuttociò nondimeno equivale, e non può equivalere ad altro che alla asserzione che il potere sovrano viene esercitato da chi lo ha tra mani, in un modo meno violento e capriccioso di quello che gli concede la legge. Egli può fare come gli aggrada e ciò che gli aggrada, ma gli piace di far meno di ciò che potrebbe, e di operare secondo delle regole fisse

più di quello che è tenuto a fare. Egli è superiore alla legge, e non è vincolato in nessun modo. Se gli talenti di agire secondo certe regole, ovvero come se fosse vincolato da quelle, gli è solo perchè la costumanza ha reso necessario così fare, e perchè violando siffatta costumanza, potrebbe generare lo scontento nel popolo, dal che ne verrebbero commovimenti e anche pericoli per la sicurezza del principe. A cagione della natura degli uomini e delle cose, non vi è despota nel mondo che possa calpestare tutti i sentimenti del cuore umano. È d'uopo che sempre si accontenti di porre certi confini al proprio potere, e di satisfare i suoi capricci con una specie di misura. Inoltre, a nessun sovrano è possibile intromettersi se non fino ad un certo grado, e in un certo numero di casi, nella felicità de' suoi sudditi. Tali interposizioni possono avvenire o per via di leggi ed espedienti cattivi, o interrompendo il corso della legge o della politica a fine di gratificare le proprie voglie. Il primo modo di agire è affrenato dall'interesse ch'egli ha nel benessere generale, quantunque la ignoranza, la imbecillità, il capriccio di lui possono, come abbiamo già dichiarato più sopra, far nascere mali innumerevoli. Il secondo riguarda un piccolo numero di casi fra coloro che gli stanno immediatamente d'intorno, e fra coloro che circondano i suoi favoriti o delegati della sua autorità: la qual cosa accade immancabilmente in ogni governo dispotico. Così allorquando la imperatrice Caterina II e i suoi parassiti, tanto uomini letterati che politici, affermano che la giustizia nello Impero Russo ha il suo corso, e che la legge per mezzo dei giudici tien di conto gli umani diritti nel giudicare i litigi — non negano che si può appellare ad un senato nominato e removibile dalla Corona, e anche da quel Corpo dipendente appellare alla Corona, o al Gabinetto, il dovere del quale è quello di provvedere alle faccende della casa imperiale. [1]

[1] Se si dicesse che in Inghilterra si potesse, in un gran numero di cause, come quelle concernenti le materie ecclesiastiche e coloniali, appellare ad un Consiglio esistente a piacere della Corona, tale anomalia — poichè nel nostro sistema giudiciario è una anomalia — è resa impotente, anzi indifferente dall'autorità che il Parlamento ha di sindacare il potere esecutivo, onde impedire che nella amministrazione della giustizia venga commesso alcuno abuso, come sarebbe quello

Nè anche possono negare che i tribunali tanto superiori che inferiori sono tutti dipendenti. Suppongasi che il principe si astenga da ogni influenza diretta in una causa che si discute, la stessa legge gli concede la influenza sovrana in ogni stadio di essa, e per fino il diritto di decidere direttamente. Stando così le cose, vi è egli bisogno di intromettersi nel corso della giustizia? Quel corso è tale per se stesso, da assicurare il Sovrano contro ogni decisione contraria ai suoi desiderj; ed egli la vince senza l'odiosità di imporre apertamente la volontà sua, facendo eccezioni al corso ordinario della procedura. Il modo onde ciò si può provare, è di supporre una causa in cui il monarca ha o sente un interesse personale — una causa che o lo riguardi direttamente, o ch'egli brami che una delle parti vinca e l'altra rimanga rovinata. Potrà mai dubitarsi quale debba essere la decisione di quella causa, o prima o dopo, da tribunali siffattamente costituiti? Egli nè anche vorrà prendersi l'incomodo di pronunziare un giudizio in ultimo appello; i giudici che da lui dipendono lo guarderanno dall'apparenza di parzialità. Ove esistessero, ed ove egli credesse valere l'incomodo, egli è sicuro che a un solo suo cenno i giudici interpetrerebbero la sua real volontà, prima che la causa venga portata al Gabinetto. Ora, tali sono i casi, in cui, benchè necessariamente in piccolissima proporzione con tutto il sistema, il Sovrano può avere interesse o sentir desiderio d'interrompere il corso della giustizia. Dove non ha interesse nessuno — dove non conosce affatto le parti contendenti, o la contesa — non può mai bramare d'intromettersi. Ma dove egli ha o sente interesse, la legge gli assicura la gratificazione de' suoi desiderj; ed ove egli trovi che non lo faccia, potrà e vorrà impunemente interromperne il corso. Esistono de' limiti, dentro i quali, sotto il governo più dispotico che sia stato mai stabilito o anche ideato fra

di destituire dal Consiglio privato un giudice che potesse dispiacere al principe, e surrogare un altro che più gli piacesse. In quanto a ciò, in questi ultimi tempi la prerogativa è stata molto più limitata; poichè quasi tutti i membri del Comitato Giudiciario è d'uopo che siano giudici a vita. Solamente due di loro sono amovibili a piacere del Governo.

gli uomini « i diritti di vita, di libertà, di proprietà » di cui parla la Imperatrice Caterina, è forza che siano assicurati. Ciò che intendiamo per sicurezza di diritti, è che in qualunque caso essi devono essere sicuri, e non semplicemente dove nessuno brama di metterli in pericolo. Chi chiamerebbe giusto un giudice che avesse deciso ogni litigio secondo il piacere o dispiacere delle parti che gli fossero note, lasciando che la giustizia abbia il suo corso qualora si tratti di parti che egli non conosce affatto? Simigliante giudice non solamente sarebbe ingiusto, ma il più ingiusto che l'umano intelletto possa concepire; e sotto di lui ammettere sicurezza di diritti sarebbe un assurdo. Ed esattamente tale è il caso riguardante la sicurezza de' diritti nel governo Russo.

È innegabile che vi sono dei limiti, siccome abbiamo più sopra dimostrato, agli eccessi del potere arbitrario in cosiffatti governi; e principalissimo essendo la paura della resistenza, diventerà un freno più o meno potente in proporzione dell'incivilimento del popolo. Pietro I e Caterina II con incoraggiare le arti, e perfino le scienze e le lettere del paese, accrebbero molto la ricchezza nazionale, il proprio potere, e le conquiste di paesi forestieri; ma essi a un tempo alzarono un ostacolo all'esercizio illimitato del potere supremo in casa propria. Dove le intelligenze del popolo sono illuminate, l'opinione pubblica acquista una forza che non può avere in uno Stato simile a quelli di Persia o di Turchia; e perfino in questi paesi è anche più forte che nelle comunità barbare, quantunque l'uso inveterato, e la paura della vendetta, e i pregiudizj religiosi generalmente la soffochino ne' regni orientali anche i più culti. La medesima influenza esiste in Russia fino ad un certo grado. Lo Czar non farà, o non permetterà che il suo vicerè e i suoi favoriti facciano ciò che il Sultano o il Shah praticano spesso. Nonostante, egli in varie occasioni lascia chiaramente vedere di essere superiore alla legge, e di non temere la pubblica indignazione. La imperatrice Elisabetta regnò venti anni, e tuttochè ella fosse singolarmente ripugnante allo spargimento del sangue, e menasse vanto della dolcezza del suo regno, siccome hanno fatto i suoi parassiti perchè non si punì

nessuno di pena capitale, nondimeno essa e i suoi favoriti, e segnatamente i suoi amanti, i quali secondo che usa in Russia erano suoi ministri, mandarono ventimila persone, e fra queste moltissime rispettabili, secretamente in Siberia senza nessuna specie di processo, e senza nè anche dire quali fossero i delitti di cui que' miseri venivano imputati. Anna che l'aveva preceduta sul trono, dove siedè dieci anni, fece ammazzare ventimila sudditi. Pietro I punì crudelmente, e anche con le sue proprie mani, in brutalissimi modi molte persone ch' egli supponeva possibilmente convinte di averlo offeso; e la maniera con cui trattò la sua prima moglie e il suo figlio fu tale, che non sarebbe stata tollerata in qualunque altro paese d'Europa. La strage dei Polacchi, nel **1794**, fatta da Caterina II, e gli atti più inumani di principi posteriori in quello sventurato paese, forse non si sarebbero potuti tentare da qualunque altro monarca in Europa — certamente non mai dal sovrano di una monarchia limitata. I capricci di Paolo, il quale mandò in bando e inflisse il *knout* ad ogni classe di persone, ed anche a donne bennate, per non essersi uniformate ai suoi regolamenti riguardanti il modo di vestire, allorchè egli supponeva che la ripugnanza a portare il vecchio abito di corte fosse indizio di principii repubblicani, tali barbari capricci, io dico, poterono praticarsi con sicurtà in Pietroburgo e in Mosca, ma non si sarebbero potuti praticare in Vienna o in Berlino, molto meno tentarsi da qualsiasi autorità in Inghilterra, dove l'aver condannato alla gogna, per via di un processo regolare, un ufficiale di alto grado o di famiglia distinta produsse tale generale disgusto, che immediatamente venne abolita siffatta pena. [1] Allorchè il predetto principe si provò ad alterare le leggi concernenti la proprietà, e persistè nelle ostilità coll' Inghilterra, e chiuse il miglior mercato per lo spaccio de' prodotti delle terre de' nobili, questi congiurarono a rovesciarlo dal trono, e gli tolsero la vita e la corona. Ma se oggidì si mostrasse la minima disposizione ad opporsi alla politica o ai capricci di un monarca di carattere più fermo, ne seguirebbero terribili esempj

[1] Fu abolita in tutti i delitti, fuorchè in quello di spergiuro, ed anche per simile delitto da quel tempo in poi non è stata inflitta giammai.

di punizioni, e probabilmente l' opinione pubblica, quantunque il popolo Russo sia più incivilito di quello che fosse ai tempi di Paolo, rimarrebbe soffocata.

I panegiristi che la imperatrice Caterina procacciavasi frai letterati per averli tenuti in pregio, esaltano il Governo Russo ponendolo a paragone col Turco. Abbiamo già ammesso esservi dei casi in cui il Sultano può di fatto essere più assoluto dello Czar. Questi casi, per quel che riguarda lo stesso paese, si riducono alla forza maggiore dell' opinione pubblica in un paese più avanzato nella cultura. Ma per quanto comporta la forza degli usi stabiliti e delle istituzioni esistenti, la Turchia è meglio governata della Russia. Difatti, nel grave subietto di imporre le tasse, che è il punto in cui il giogo del governo pesa costantemente sopra tutto il popolo, ogni distretto ha i suoi ufficiali, chiamati Caggi-Bashì, scelti da' voti di tutti coloro che pagano le imposizioni, ed operanti in qualità d' autorità intermedie tra il sovrano e il popolo, in tutto ciò che concerne la distribuzione de' pesi pubblici. Tale ordinamento arreca al popolo una valida protezione, e potrebbe forse essere imitato ed applicato da persone più illuminate che in materia di tassazione hanno maggiore esperienza. Inoltre, è mestieri ammettere che l' armata stanziale è piccolissima in proporzione della popolazione, cioè non più di 50,000 in una popolazione di 30,000,000; benchè nella penisola e nelle isole greche, dove i popoli non erano che mezzo soggiogati, essa fosse più numerosa. La polizia, anch' essa, è poca cosa, e provveduta di poca forza — non più di 150 uomini per ogni 600,000 abitanti, e ciò nella capitale, dove la forza della polizia è maggiormente richiesta. Abbiamo già veduto quanto sia frivola la forza militare del governo Chinese.

I surriferiti argomenti a difendere il governo dispotico non si trovano nella bocca de' soli lusingatori di Pietro, di Caterina e di Alessandro; se ne servono anche coloro i quali vogliono difendere o attenuare gli abusi de' governi liberi — perfino fra noi stessi, nella nostra monarchia costituzionale e limitata. Semprechè viene denunziata qualche oppressione, o qualche difetto manifesto nel nostro sistema per i suoi perniciosi effetti sopra la libertà

de' sudditi, siamo invitati a considerare la eccellenza del nostro Governo in generale, e la sua superiorità su quelli di molti altri paesi. Ecco il caso del cortigiano Russo, che per velare la mostruosità del Governo dello Czar, indica la Turchia. Ci ricantano parimenti quanta sia pura fra noi l'amministrazione della giustizia, e quanto siano pochi i casi in cui i tribunali mostrano qualche parzialità. Ecco le millanterie della imperatrice Russa, allorchè afferma che nel suo Impero la giustizia, quasi sempre, dipende dal corso ordinario della legge. Avremo in progresso occasione di svolgere più distintamente queste materie; ma è sempre utilissimo di porle in contrasto immediato con ciò che si riferisce ai governi dispotici. Notare le somiglianze e le differenze — indicare le diversità fra gli oggetti simili, e le somiglianze fra i dissimili — forma il più grande diletto che possano offrire le investigazioni scientifiche. Ma oltre a ciò, nella scienza politica si può derivare grande uso pratico dalle osservazioni comparative, che pongano i fatti e le situazioni in opposizione diretta, e in rapporto gli uni con gli altri. In tal guisa scambievolmente s' illustrano. Noi perverremo ad intendere meglio l' indole del Governo Russo e quella del Governo Inglese dopo di averli osservati nella situazione che nasce d'un medesimo caso; e possiamo avvertire ai pericoli di parzialità o di acciecamento nel parlare de' fatti nostri, vedendo quanto siffatto modo di ragionare riesce futile allorchè versa sulle cose degli stranieri, a giudicare le quali tutti i nostri sensi ci assistono. Ora, egli è manifesto che non vi è ragione nessuna a lasciar continuare un male, solo col dimostrare che noi siamo più liberi di tanti altri. Non vi è progresso nel difendere un abuso in casa nostra col farci osservare che in casa altrui ne esistono altri maggiori. È tristo ragionatore colui che lascia durare una parte cancrenosa nella Costituzione Inglese, e non ha altro da dire se non che i governi Russo e Turco, ed anche l' Austriaco e il Prussiano, hanno maggior numero di parti cancrenose; quantunque è fuor di dubbio, che dove la discussione di una data cosa tragga seco inconvenienze, e noi veggiamo mali molto peggiori tollerati pazientemente da popoli, le istituzioni de' quali sono generalmente buone, il paragone può inculcare la pazienza e soddisfazione della

nostra propria sorte. Nell'amministrazione della giustizia, per esempio, nessuno de' nostri giudici si vende, o si sottomette alle sollecitazioni delle parti in secreto. Ma perchè non abbiamo la peggiore di tutte le corruzioni, la vendita della giustizia, ne consegue che tutti i giudici ascoltano la discussione delle cause senza pendere a favore di nessuna delle parti, e che quindi possiamo far di meno dei giurati, o permettere che essi, dimentichi dei loro doveri, seguano ciecamente la direzione del giudice? Ovvero ne consegue che una legge la quale renda i giudici indipendenti dalla Corona per via del diritto d'inamovibilità, sia assolutamente superflua? O anche ne consegue che in Francia l'uso di sollecitare i giudici è innocuo, perchè il vendere la giustizia, che è corruzione molto maggiore, non si pratica più ai giorni nostri? Inoltre, presso noi e i nostri vicini, nessuno suppone che il giudice sia sempre parziale, e nessuno gli dà gran credito per essere affatto puro e senza parziale tendenza nel maggior numero delle cause ch'egli tratta. In esse egli non ha interesse o sentimento che lo possa fuorviare, poichè non conoscendo affatto le parti, non può avere nessuno interesse nell'esito della causa. Ma dove accade ch'egli conosca le parti, dove una di esse è potente, rispettabile e gradita alla professione, o è difesa da un avvocato il quale è favorito della Corte, è egli assolutamente certo che il giudice non le renda, non un giudizio affatto ingiusto, ma nessuna di quelle agevolezze nell'interrogatorio, le quali, prese nel loro insieme, possono operare positivamente nella sentenza? Ad ogni modo, è egli chiaro ch'ei faccia le medesime osservazioni severe sulla condotta di lui, come farebbe con una persona che gli fosse del tutto indifferente? E particolarmente dove la Chiesa, la Corona e le grandi istituzioni dello Stato sono parti contendenti, potrà mai il giudice mantenersi imparziale fra il potere e la dignità da un lato, e la oscurità senza protezione dall'altro? Di certo, in Inghilterra qualsivoglia giudice non condurrebbe un litigio tra il Sovrano o i Vescovi o il Parlamento [1]

[1] Può dirsi che qualche avvenimento posteriore invalidi l'applicabilità della surriferita osservazione. Ma ciò non poteva essere preveduto nel 1858, in cui gran parte del presente Trattato era già scritta.

e una persona privata, nel modo medesimo che farebbe, in quanto alla forma e alla sostanza, se le parti fossero due individui privati, i nomi de' quali gli giungessero all' orecchio per la prima volta nell'aprire la discussione. Eppure queste non sono se non pochissime circostanze in paragone delle migliaja, in cui il giudice non può sentire nessuna specie di parzialità; e nondimeno cotesta enorme sproporzione non distrugge affatto la validità dell' osservazione intorno ai funesti effetti di parzialità ai quali abbiamo accennato. In quanto a ciò il ragionamento calza agli abusi delle istituzioni in Inghilterra, del pari che in Russia e in Turchia.

Vi è un limite più effettivo di qualunque altro, a frenare la condotta del monarca Russo, tuttochè non esista dentro i confini dello Impero; un limite molto meno sentito in Turchia, e non sentito affatto in tutti gli Stati dispotici dell' Asia. Lo Czar è veramente un principe europeo, incluso dentro la sfera della nostra società; è rappresentato presso le corti straniere, e riceve alla sua gli ambasciatori di quelle, con le quali mantiene relazioni regolari come ogni altra potenza civilizzata. Ciò gli rende necessario tener di conto la opinione di tutta l' Europa, come quella della Russia. Ciò che egli fa, si conosce e diventa soggetto di commento ai popoli degli altri paesi, i quali non hanno paura nè del suo *knout*, nè delle sue miniere di Siberia. La stampa e il parlamento d' Inghilterra — la stampa e le Camere di Francia — giudicano delle sue azioni; i circoli e le altre ragunanze sociali delle classi elevate in tutta l' Europa, e perfino nei paesi meno liberi, ragionano intorno alla sua condotta; ed anche, qualora egli non tema che le idee ostili a lui, nate al difuori, penetrino e si spargano ne' suoi proprj Stati (cosa che tutte le sue precauzioni non potranno mai impedire); quand' anche fosse vano il timore che la simpatia delle altre nazioni gli possa destare in casa il fuoco della rivoluzione, egli sarà generalmente propenso ad evitare tutto ciò che potrebbe procacciargli il disprezzo e l' esecrazione di que' paesi europei, dove la voce popolare non è impedita di palesare il vero. Non sarà nè anche inclinato a porre in non cale la voce della società culta, dove i sentimenti del popolo non si palesano mai; ma egli temerà principalmente la discussione e le investigazioni pubbliche. Da ciò nasce

l'odio con cui cotali principi detestano la libertà della discussione che godono gli scrittori e gli oratori nostri. Da ciò nasce l'orrore che sentono perchè i sistemi politici, simili a quelli che godono Francia ed Inghilterra, si stabiliscano in Germania e in Italia. Da ciò le macchinazioni di que' principi, cagionate dallo spavento che sentiva l'imperatore Alessandro della caduta del potere assoluto, e coperte con velo del preteso studio di mantenere la pace — macchinazioni conducenti ad una congiura regia, alla quale empiamente fu dato il nome di Santa Alleanza. Finchè la Francia e l'Inghilterra rimarranno amiche, simili progetti non verranno mai più tentati; saranno tanto vani quanto essi sono vili.

Il prospetto che abbiamo disegnato del Governo e della politica della Russia, sarebbe assai imperfetto, ove non esponessimo anche la sua condotta verso le nazioni straniere, cioè la sua politica estera; perocchè essa è stata, come sempre è mestieri più o meno che sia, intimamente connessa alla interna struttura del sistema politico; e l'osservarla getta lume sull'indole e la tendenza di quel sistema, e sulla sua influenza sopra la felicità di coloro che sono per esso governati, come anche di tutti gli Stati vicini.

Non è necessario [1] risalire ad epoche della storia russa anteriori al regno d'Ivano III, il quale, nella seconda metà del secolo decimoquinto, scosse il giogo de' Tartari, ed elevò il Granducato di Mosca ad una eminente posizione fra gli Stati circostanti, e fra i Granducati, in cui lo Impero Russo per più di quattrocento anni rimaneva diviso. [2] Parecchi di que' ducati furono congiunti in uno verso quell'epoca da Ivano, che in quel modo formò di tutti un solo Granducato; ma ne' commovimenti dello scisma, gli Stati vicini, e in ispecie la Lituania, avevano conquistato molte delle provincie occidentali Russe; ed in quel tempo il Ducato di Lituania

[1] Non è d'uopo avvertire che il seguente breve prospetto delle conquiste russe rimarrà difficile a comprendersi senza l'ajuto di una carta geografica.

[2] Nell'862, trentacinque anni dopo la riunione dell'Eptarchia Inglese sotto Egberto, ed ottant'anni dopo che la Francia era stata riunita da Carlomagno, e cinquanta dopo ch'egli aveva formato il grande Impero occidentale, la Russia (come abbiamo veduto) era già stata riunita in un solo regno sotto Rurick.

estendevasi dal luogo dove oggidì sorge Pietroburgo verso oriente oltre il Niemen, e verso mezzogiorno fino al mar Nero. Questo distretto aveva sofferto meno delle provincie orientali di Russia per la invasione de' Tartari; il dominio degl' invasori vi fu meno durevole ed oppressivo; ed è questa la ragione per cui molte delle libere istituzioni Scandinave sopravvissero alle irruzioni Tartare. Con Ivano la Russia cominciò il corso delle sue conquiste, ch' essa ha sempre esteso d' intorno per ogni verso a danno degli Stati vicini; e benchè è innegabile che ciò ch' essa riprese dalla Polonia e dalla Lituania fosse per la maggior parte un recuperamento di possessioni che in tempi anteriori le erano state usurpate, nulladimeno cominciò assai presto a spingere le sue armi dove non esistevano simiglianti motivi di aggressione, verso il lato europeo dell' Impero, mentre sui confini Asiatici il pretesto non esisteva giammai. Il procedimento delle conquiste Russe sempre è stato lo stesso. Accendeva la guerra sotto frivoli pretesti, generalmente con l' apparenza di proteggere qualche Stato debole contro un più potente vicino; spesso per proteggere qualche provincia contro lo Stato di cui faceva parte. Dopo fatta la conquista, nel conchiudere la pace, la parte protetta cedevane una porzione alla Russia che le garentiva il rimanente; la qual cosa se non potevasi effettuare, o a cagione di una disfatta provata da' Russi in qualche altro luogo, o per l' intervento degli Stati vicini, il guadagno del territorio era poco o nullo per allora; ma rimasto l' appicco ad intrighi futuri, riaccendevasi una nuova guerra, e ne seguiva l' accrescimento di dominio. E anche quando una impresa fortunata rendeva non necessario quel differimento di usurpazione, le provincie conquistate non incorporavansi all' Impero, e dopo pochi anni di pace si ricominciavano le ostilità e ne seguiva lo incremento del territorio. Avveniva talvolta, che avendo il Russo primamente usurpato troppo, il vicino danneggiato accendeva la guerra per ricuperare il già perduto, e l' effetto di queste nuove ostilità era quello di riconfermare il possesso di tutte le conquiste già fatte. In tal guisa la Russia ha avuto bisogno di fare due guerre, se non più, per istabilire il suo potere nelle terre conquistate; e chi considera gl' interessi dell' umanità e della pace,

che sono una cosa medesima, può poco rallegrarsi nel pensare come i medesimi eventi che hanno così grandemente danneggiata la causa della indipendenza delle nazioni, siano anche stati fatali alla tranquillità e al miglioramento del mondo. La facilità che una monarchia assoluta offre a conquistare, e la certezza che un principe il quale imperi sopra vasti dominii coll'illimitato potere di servirsi de'loro mezzi per appagare la propria ambizione, vorrà sempre appagarla a danno gravissimo de'proprj sudditi e dei vicini, appajono evidenti da ogni pagina della storia Russa.

Ivano III conquistò Novgorod, che per parecchi secoli era stata repubblica indipendente, collegata colle città Anseatiche. Cominciò la conquista del territorio de'Tartari dopo di avere scosso il giogo che essi da lungo tempo avevano imposto alla Russia; la quale conquista fu compita dal suo nipote Ivano IV, il quale prese Kassan, Stato che rimaneva fra l'oriente e il settentrione di Novgorod, e Astrakhan sul mare Caspio; ma Ivano III aveva già acquistata tanta influenza in Kassan da mettere sempre sul trono le sue creature. Ivano IV similmente cominciò la conquista della Siberia, che fu finita da Feodor suo figlio, il quale edificò Tobolsk sua capitale. Ne'quindici anni (1598-1613) che susseguirono alla estinzione della prima dinastia, ossia dinastia di Rurick, la Polonia e la Svezia giovaronsi dell'anarchia che allora turbava la Russia per prendere, la prima Novgorod e parte dell'Ingria a settentrione, la seconda Smolensk ed altre provincie a mezzogiorno; e Michele Romanoff fondatore della dinastia ora regnante, fu costretto a confermare la maggior parte di tali conquiste come prezzo della pace che ottenne nel 1618 e nel 1634, dove la città di Novgorod fu restituita alla Russia e molte altre città e fortezze rimasero in potere della Svezia. Il suo figlio Alessi studiossi di ricuperare le conquiste Svedesi, e invase le provincie cedute da suo padre; ma nella pace di Oliva nel 1660, e di Kardis nel 1661 gli fu forza sgombrare. Intanto ritolse ai Polacchi Smolensk e le altre provincie, e vi aggiunse Kiev e parte dell'Ukrania appartenenti ai Cosacchi; una parte rimase alla Polonia, ed una terza fu lasciata stare come una specie di proprietà comune alle due potenze, e

gli abitanti erano pronti a combattere sotto ambedue contro i Turchi.

Feodor, suo figlio, profittando accortamente del debole Governo di Polonia, ed ajutando la repubblica contro la Turchia, ottenne che gli venissero confermate tutte le conquiste che il padre aveva fatte sui Polacchi; anzi le accrebbe annettendovi altra parte dell'Ukrania e il territorio de' Cosacchi indipendenti. Pietro I, sul cominciare del secolo decimottavo, prese ai Turchi Azoff e parte della Crimea, ed aperse nel 1700 alla Russia la navigazione del Mar nero; ma vinto in una guerra cagionata poco dopo da tale conquista, gli fu forza renderla nel 1711. Non pertanto ottenne la Livonia, la Estonia, l'Ingria e la Karelia, nel 1710, per le sue fortunate imprese contro gli Svedesi; cioè per la fatale battaglia di Pultowa perduta da Carlo XII, a cagione della sua impetuosità e ostinatezza di penetrare nel paese senza sufficienti provvigioni, mentre governava la Svezia così tirannicamente, che rimase fuori combattendo durante tutto il suo regno, e minacciò « che avrebbe mandato il suo stivale a governare il suo Stato », allorquando il Senato rischiossi a fargli considerare quanto fosse dannosa la sua politica. Di cotali quattro conquiste di Pietro I, due erano riacquisti di ciò che era stato perduto cento anni innanzi Gustavo Adolfo al tempo dell'anarchia russa; due, la Livonia ed Estonia, insieme con la Curlandia, appartenevano già all'ordine Germanico dei Portaspada, stabilitovi circa l'anno 1200. Costoro non potendo sostenere le aggressioni de' Moscoviti, si congiunsero alla Polonia nel principio del secolo decimosesto, allorchè la Curlandia fu eretta in ducato sovrano sotto la protezione de' Polacchi, a favore di Kettler ultimo gran maestro dell'Ordine; la famiglia del quale regnò fino alla sua estinzione nel 1711. La Livonia e la Estonia erano state cedute alla Svezia nella pace d'Oliva nel 1660. Alla Russia non erano mai appartenute; e per mezzo di tali conquiste essa si aprì una via al Baltico, che le era stata preclusa affatto per un secolo, e dove finora non pare che sia solidamente e completamente stabilita.

Può affermarsi che a quell'epoca la Russia entrasse in Eu-

ropa; ma Pietro non si tenne satisfatto a ciò. Con la conquista di Kamchatka estese l' impero alla estremità dell' Asia. Nel tempo del suo predecessore un agente Russo risiedeva in Persia, e Pietro ottenne, mandandovi una ambasceria, grandi vantaggi commerciali; dopo che gli fu tagliata in pezzi un' armata ch' egli aveva proditoriamente mandata a Khiva, sotto pretesto di scortare un inviato al Khan del paese, ma con la intenzione di impadronirsi delle miniere d' oro che egli credeva esistessero in que' luoghi. [1] Poi, pretendendo che il Governo Persiano non avesse punita una tribù, sulla quale non aveva nessun potere, e la quale aveva usata violenza a qualcuna delle provincie di Pietro, ma realmente perchè lo sconcertato stato di Persia la rendeva preda al primo invasore, egli vi spinse un' armata, emanò un proclama in cui dichiarava la sua amicizia per il monarca, e s' impossessò di due ragguardevoli provincie. Il pretesto sopra il quale la Russia giustificava tale occupazione, era un trattato già fatto, in virtù del quale essa doveva ajutare la Persia contro gli Afgani ed averne tre provincie in compenso, quantunque la Corte Persiana non avesse ratificato il patto fatto dal suo agente. Poco dopo, nel regno di Caterina I, la Russia, vedendo che la corte di Persia seguitava a non riconoscere il trattato, ne fece un altro con gli Afgani stessi, ed ottenne altre provincie persiane dopo che fu costretto a lasciare le già usurpate. Nadir Shah, nondimeno, preso possesso del governo, col suo vigoroso e fermo operare forzò la Russia a sgomberare del tutto le provincie della Persia. È da notarsi come allora si tentasse di propagare fra i Russi la fama delle conquiste fatte in Persia. Fra le altre astuzie, vi era quella di mostrare chiavi di argento nelle relazioni che Pietro I pubblicava delle sue vittorie, come se quelle chiavi gli fossero state consegnate alla presa di Derbend; quantunque si sa che non vi potessero essere chiavi di una città d' Oriente. In simil modo si dice che foggiassero recentemente parecchie chiavi d' argento, spacciandole per quelle di Tabriz; venivano immerse dentro sostanze acide per far loro acquistare l' apparenza di antiche, allorchè do-

[1] Voltaire non fa nessuna menzione di questo fatto.

vevano essere mandate alla corte dal generale Paskewitch. Simili artificj si usano in China e nello impero Birmano per dare al popolo idee stravaganti del potere che possiedono i principi degli stati stranieri; tutti i despoti orientali pretendono di essere sovrani degli altri sovrani come lo sono de' propri sudditi, e che ogni ambascieria che loro giunge è un atto di sommissione con cui ogni principe forestiero si fa rappresentare da supplichevole.

Con Nadir Shah [1] la Russia trovò più utile di fare alleanza, che di far guerra; ed egli le fu di gran giovamento per essersele fatto mediatore presso i Turchi, sopra i quali egli aveva riportato segnalate vittorie (1730-1740). Nel tempo medesimo la imperatrice Anna aveva stabilito il diritto d'intervenire negli affari della Polonia, cosa ch'era stata tentata e cominciata in parte fino dal regno di Alessi. Essa mise su, come competitore della Corona, Augusto Elettore di Sassonia, contro Stanislao, candidato della Francia, e spinse un'armata a Varsavia a sostenere le pretese di lui, o a dir meglio, le proprie. Mandò poi diecimila uomini contro la Francia sul Reno, e costrinse Stanislao a rinunziare alle sue pretensioni. Prese anche Azoff, e invase la Moldavia e parte della Crimea; ma alla pace di Belgrado restituì tali conquiste. Invase la Finlandia nel 1742; ottenne l'offerta della Corona di Svezia a favore del suo nipote e successore Pietro I, e avendola questi ricusata, fece sì che la Dieta la conferisse ad Adolfo Federico, ed ottenne per la Russia la cessione di parte della Finlandia. La imperatrice Anna, che l'aveva preceduta, aveva nel 1737 ottenuto dagli Stati di Curlandia quel Ducato per il suo favorito Biren, che, come abbiamo già detto, dalla bassa posizione in cui trovavasi era stato da lei elevato al grado di primo ministro. Nel 1740 la Reggente Anna lo esiliò in Siberia; Elisabetta, ascesa sul trono, ve lo ritenne, e conferì il predetto Ducato al suo favorito, figlio di Augusto III; costui lo conservò fino al 1762, allorchè Pietro III ristaurò Biren; e la sua famiglia lo tenne fino al 1795. Allora venne formalmente annesso alla Russia anche di nome, dopo di esserlo stato, lungo tempo innanzi, di fatto.

[1] Vedi pag. 102.

Alla imperatrice Anna non era rimasta nessuna delle conquiste che aveva fatte nella Moldavia e nella Crimea, tranne la conferma del dominio Russo sopra i Cosacchi Zaporagua. Elisabetta, dopo di aver mandato un' armata di 30,000 uomini sul Reno, non guadagnò nulla colla pace di Aix-la-Chapelle (1748); ma questa seconda apparizione delle sue forze nell' occidente dell' Europa estese grandemente la influenza russa. Pochi anni dopo essa prese parte alla guerra contro la Prussia; invase le contrade occidentali de' dominj Prussiani; entrò in Conigsberga, antica capitale, e in Berlino, capitale nuova; e stava lì per acquistare la provincia di Prussia, ed internarsi in tal modo in Europa. Veramente siffatta conquista era stata a lei garentita dall' Austria, dalla Francia e dalla Svezia, e gli abitanti furono costretti a giurarle fedeltà, di guisa che nulla avrebbe potuto salvare Federico II dallo smembramento del suo regno, fuorchè la morte di Elisabetta e l' ascensione al trono di Pietro III, il quale, sentendo per Federico grandissima ammirazione, non indugiò a conchiudere la pace, e restituirgli tutte le conquiste fatte dalla zia. Egli anche spinse un'armata e mandò una flotta in Danimarca per ottenere la restituzione di una parte de' suoi dominj ereditarj in Germania, che i Danesi da lungo tempo possedevano. Allorquando Caterina II lo depose dal trono (1762), arrestò la impresa, e fece pace con la Danimarca; ma ottenne a favore del figlio Paolo, quale erede di Pietro, che i paesi di Oldenburgo e di Delmenhorst in Germania, fossero costituiti in Ducato per lui col voto nella Dieta.

Le cose già dette ed altre concernenti la storia di Russia, illustrano mirabilmente i principii generali stabiliti più addietro intorno alla condotta della monarchia assoluta rispetto agli interessi dei popoli. Forse non risultò vantaggio alcuno alla Russia dalla guerra che fece Elisabetta a Federico II; ma, in ogni evento, egli era impossibile che gl' interessi dell' Impero richiedessero le amare ostilità intraprese da Elisabetta, e la cordiale alleanza immediatamente formata dal suo successore. Dopo parecchi anni di ostinata guerra con la Prussia, l' alleanza offensiva e difensiva continuò per sei mesi, e la Russia rimase in guerra con la

Danimarca e in lega con la Prussia, solamente perchè Elisabetta era morta e Pietro III sentiva ammirazione per Federico II. Pietro fu poscia detronizzato ed ucciso. La sua moglie diventò Imperatrice, e fe' pace con la Danimarca, perchè non aveva le idee di Pietro; parimente ruppe l'alleanza Prussiana, e appiccò guerra con Federico; e si sa con certezza ch' essa fe' cessare quella guerra per esserle venuta in mano una lettera, la quale provava che il re di Prussia aveva preso le sue parti, allorchè ella era presso ad essere maltrattata dal suo marito. In tal maniera tutti gli affari dell' Impero erano governati dai sentimenti personali di tre individui, i quali successivamente occuparono il trono. Egli è assolutamente certo, che un corso così capriccioso e incoerente di politica non si sarebbe potuto praticare giammai dai reggitori di un paese ordinato a governo popolare, e forse nè anco dal sovrano di una monarchia costituzionale. Sarebbe tornato difficile a Pietro III rovesciare repentinamente la politica di Elisabetta, se egli fosse stato imperatore di Germania, invece di esserlo di Russia. Sarebbe stato impossibile a Pietro I di uccidere le sue guardie e di trattare, come egli fece, il proprio figliuolo, ove fosse stato capo di una monarchia Europea. Nè avrebbe tentato di impossessarsi delle miniere di Khiva col velo di mandare un'ambasceria, se la sua condotta fosse stata invigilata come quella de' suoi vicini.

Caterina II, dipoi, guerreggiò contro la Turchia, riportò le vittorie più decisive sopra le flotte Turche, e conquistò la Crimea, la Moldavia, la Vallachia; conquiste che ella poscia rese in virtù del trattato di Kainardji nel 1774, ma ottenne per i suoi legni mercantili la libera navigazione del Mar Nero; Azoff le venne anche riconfermato; e la Crimea, il Kuban, e Budjeck furono dichiarati indipendenti dalla Turchia, e diventarono dipendenti dalla Russia. Ottenne medesimamente una lingua di terra di faccia al porto Turco di Otchakov, sulla quale edificò, per proteggere il suo commercio di Levante, la città di Cherson. Nel 1775 disperse i Cosacchi Zaporagua, e s'impadronì di tutto il loro territorio; i quali rimasero così dispersi, finchè nuovi pericoli resero utile alla Russia raccoglierli di nuovo, e delle loro tribù Caterina nel 1796

formò un confine militare. Ma dopo la pace di Kainardj, i Turchi, fattisi irrequieti e trepidanti per i sacrificii immensi che erano stati costretti a fare a cagione delle vittorie de' Russi, si opposero all'influenza Russa nella Crimea; dove ciascuna delle parti elesse un principe, finchè la Russia mandò un'armata nel paese, e stabilì sul trono il suo candidato, dopo di avere intercettato per mezzo delle sue flotte ogni comunicazione fra il partito turco e Costantinopoli. La imperatrice Caterina immediatamente dopo messe da canto il suo Khan, spinse nuove truppe nella Crimea, e fece macello di 30,000 uomini, non nell'assalto di qualche fortezza, ma col pretesto di punire la resistenza, e in modo così atroce, che l'ufficiale che n'ebbe primo il comando non volle ubbidire. Poi prese possesso del paese, il quale insieme col Kouban, fu dalla Turchia ceduto formalmente alla Russia nel 1784; mentre il territorio di Otchakov [1] venne confermato alla Turchia, la quale formalmente assicurò alla bandiera Russa la libera navigazione de' mari Turchi. In tal guisa la Russia divenne, a poco per volta, dopo una lotta che durò ottanta e più anni, Potenza orientale o mediterranea; come era già diventata, per le guerre e le negoziazioni di Pietro I, Potenza del Baltico ed europea.

Se non che, sembra che la Turchia si tenesse umiliata da siffatte cessioni; però tre anni dopo riaccese la guerra. La Russia in alleanza con l'Austria ottenne molti vantaggi, prese Otchakov, invase la Bessarabia e la Moldavia, ed espugnò Ismail, forte città dove 33,000 persone perirono nell'assalto. A questa guerra pose fine l'intervento dell'Inghilterra e della Prussia, che forzarono l'Austria a rendere le conquiste fatte; ma la Russia ricusò di fare altrettanto, e s'indusse a far pace (di Jassy 1792) dopo che le fu permesso di ritenere Otchakov, con altra parte considerevole di territorio, e le furono confermate tutte le conquiste già fatte nella pace antecedente. Ottenne anche (cosa ch'essa ha sempre stimato di sommo momento, come mezzo di usurpazioni future) influenza in Moldavia e Vallachia; poichè avendo stipulato in favor loro coi Turchi, acquistò in certo modo il diritto di protettorato.

[1] Il *v* o *w* finale nella lingua Russa si pronunzia *ff*.

Nel 1778 intervenne come mediatrice fra l'Austria e la Prussia, e per ajutare quest' ultima Potenza, aveva anche mosso una armata.

Per varj intrighi fra i Tartari Calmucchi, la Russia veniva da lungo tempo acquistando un'influenza dominatrice sopra di loro, e ne' primi anni del regno di Caterina II aveva soggiogata la maggior parte di quelle tribù. Ma nel 1771 esse diventarono così stanche del giogo russo, che fuggirono in massa (circa mezzo milione) internandosi nell'Asia, per gettarsi sotto la protezione del Governo Chinese; il quale ricusò di renderle, e venendogli proposto un trattato di commercio con la Russia, rispose con queste ammirevoli parole: « Prima impara a mantenere gli antichi trattati, e allora sarà tempo di domandarne di nuovi. » La imperatrice Elisabetta, nel 1752, edificò un convento fra le tribù di Osset nel Caucaso, sotto pretesto di spargere fra loro la religione cristiana; ma il vero scopo era quello di far cave di metalli preziosi. Non vi trovarono nessuna miniera; e il convento nel 1764 fu distrutto dagli Osset.

Poco dopo la pace di Kutchuk Kainarji (1774) Caterina eresse una gran linea di forti tra il Mar Nero e il Mare Caspio, la quale assicurò positivamente la sottomissione di tutto il distretto del Caucaso; e a forza d'intrigare fra' principi della Georgia, Imerizia e Mingrelia, provincie giacenti al mezzogiorno del Caucaso, le indusse a gettarsi sotto la sua protezione, e a rinunziare la loro antica ubbidienza alla Persia. Caterina poco dopo fu disfatta da Agà-Mohammed (di cui parlammo nell'articolo intorno la Persia [1]), mentre tentava fraudolentemente di fortificare Astrabad, e studiavasi due volte di porre sul trono Persiano un principe più giovane della famiglia reale, che ella, sotto mano, incoraggiò a ribellarsi. Verso la fine del regno di Caterina II, Agà-Mohammed aggredì la Georgia, e disfatto il principe che s'era sottomesso alla Russia, punì la sua rebellione con esempj severi ch'ei diede nella capitale di lui, con la solita barbarie delle esecuzioni militari dell' oriente.

Caterina subito dopo dichiarò guerra alla Persia; la sua ar-

[1] Vedi a pag. 102.

mata riportò parecchie grandi vittorie, e s'impadronì di alcune provincie e di un porto considerevole nel Caspio: ma alla morte di lei, Paolo, per capriccio personale, richiamò le truppe ed abbandonò quasi tutte le conquiste fatte in Persia. Intanto la morte di Agà-Mohammed, il quale era stato assassinato poco dopo l'avvenimento di Paolo al trono, impedì che la Persia ricuperasse la Georgia, che continuò a rimanere sotto la protezione della Russia, la quale a tempo di Caterina aveva solennemente garantita la corona ad Eraclio e alla sua famiglia in perpetuo. La qual cosa non impedì Paolo dal pubblicare nel 1800 un *ukase*, o proclama, col quale incorporava la Georgia allo Impero Russo. Alessandro, successore di Paolo, confermò tale *ukase*, e mandò in quella provincia un'armata, la quale ben presto soggiogò anche la Mingrelia. Questo esercito, benchè la Russia fosse allora in pace con la Persia, protesse il ribelle governatore di Erivan, e disfece le armi Persiane mandatevi per sottometterlo; ma il ribelle ricusò di consegnare la sua fortezza ai Russi, i quali dopo di essersi sforzati invano di prenderla assediandola, furono costretti a ritirarsi. L'anno dopo (1805) sottomessero le provincie di Shekee e Karabaugh; e la guerra seguitò fino alla pace generale di Europa nel 1814, quantunque acquistassero poco territorio, imperciocchè la Russia era profondamente impegnata a guerreggiare altrove. Ma in quell'anno il trattato con la Persia fatto in Goolistan, fece cessare la guerra, ed assicurò alla Russia tutte le conquiste ch'essa aveva fatte a mezzogiorno del Caucaso. In tal modo ottenne la Georgia, l'Imerizia, la Mingrelia, Derbend, Badkov, e parimente la parte Persiana di Daghistan, Sheervan, Shekee, Ganja ed altre provincie. Frattanto i confini erano stati lasciati, forse con intenzione, così mal definiti, che i litigi scoppiarono; i Russi della Georgia violarono il territorio Persiano, e per dodici anni vi fu una costante lotta fra le due potenze, ed un continuo intrigare da parte della Russia: la quale, allorchè vide il tempo correrle favorevole, accese la guerra, e la felice riuscita dell'impresa condusse le due potenze ad un trattato nel 1827, per mezzo del quale la Russia acquistava due altre provincie; cioè Erivan e Nachhivan, per la ragione ostinatamente sostenuta, che la linea dell'Arasse co-

stituiva necessariamente il confine. Non ostante, rifiutò di rendere Talish e Moghan, che sono situate oltre il fiume, malgrado che gli abitanti erano insorti ed avevano cacciate via le truppe Russe, e quantunque queste due provincie non fossero alla Russia di nessun giovamento, tranne quello di agevolarle il passo in alcuni punti non valicabili, ed aprirle il cammino alla ricca provincia di Gheelân. In virtù dello stesso trattato (di Turcomanchai), proibì alla Persia di tenere una flotta nel Caspio, e le fece pagare tutte le spese della guerra. Che essa avesse intendimento di estendere la sua influenza, e forse le sue conquiste, non v'è dubbio nessuno. Il solo soggetto della controversia è, se la Russia abbia disegni sull'India: a noi la paura che molti ne hanno, sembra prematura. Egli è certo che fu proposto a Caterina II un progetto d'invadere l'India, al tempo delle sue ostilità con l'Inghilterra nel 1791; e tuttochè fosse deriso dal suo Ministro Pontemkin e da altri, essa lo vagheggiava con compiacenza. Il tentare tale impresa, nella condizione in cui trovavasi allora il suo Impero, era evidentemente impossibile; poichè tutti concordano a credere che la Russia, anche nella sua posizione presente, non possa fare il minimo movimento sopra l'India, non potendo se non aggredire la Persia co' mezzi della Georgia, e l'India con quelli della Persia. E bisogna ammettere che essa già occupa un territorio il quale non è tanto discosto dalla parte settentrionale dell'India, quanto lo è dalla sede del suo proprio Governo; e la conquista della Persia, o anche la piena sottomissione di tutto il paese alla sua influenza, la porrebbe in istato di turbare, di esaurire, e forse anche di crollare i dominii britannici in oriente.

Alla estensione del potere Russo nella Turchia Europea non messe termine la pace di Jassy (1792): la Russia dopo acquistò la Bessarabia, e rese la Moldavia e la Vallachia indipendenti dal Turco. Ma tutti gli altri acquisti suoi furono di poco momento in paragone della maggior parte della Polonia, di cui s'insignorì, in prima per la infame divisione di una parte di quella, nel 1772, in cui le furono complici la Prussia e l'Austria; e poi allorchè nel 1794 e 1795 ne occupò il rimanente, dichiarandolo stato separato. La via per la quale pervenne a far ciò, rassomiglia esat-

tamente a quella ch' essa tenne in quanto alla Tartaria e alla Persia: cioè intervenire sotto varj pretesti nelle faccende interne del paese; spargere coi suoi intrighi il seme delle dissensioni domestiche; sposare un partito, o sostenere un pretendente al trono; metter su qualche candidato, sua creatura; fornirgli danari e soldati; ajutare talvolta il paese ne' litigi con gli Stati stranieri, talvolta una parte del paese contro un' altra; farsi protettrice, ma sempre con forza armata, o di un partito o di tutto lo Stato — ultimo stadio di usurpazione, precursore di una conquista finale. Il disegno di dividere la Polonia sembra che venisse suggerito fino dalla metà del secolo decimosettimo ai tre Stati che le erano vicini, dal dissestamento del paese, prodotto dal suo cattivo governo, che era monarchia elettiva; percioeché nel 1660 essi si accordarono in una convenzione, che le relazioni col rimanente dell' Europa tolsero loro di eseguire. Alessi Michaelovich innanzi quell' epoca aveva tentato di ottenere la corona della Polonia; ma non potè vincere le grandi pretese di Giovanni Sobieski, strenuissimo capitano, reso popolare dalle sue famose vittorie. Pietro I, in appresso, intervenne apertamente nella elezione di Augusto III, e mandò un esercito nel paese. La disfatta di Carlo XII poi lo mise in istato di rassodare fermamente il suo candidato sul trono; per la qual cosa la influenza Russa nella Polonia rimase solidamente stabilita. Nel 1764 Caterina II messe innanzi Stanislao Poniatowski, suo amante, come candidato alla corona dopo la morte di Augusto III, e mandandovi un' armata, gli assicurò la elezione. Con un trattato di alleanza garentì in un articolo secreto la costituzione Polacca, quella riprovevole costituzione che era cagione della influenza Russa. Allora si dichiarò protettrice de' dissidenti della chiesa Greca e della Protestante, e imprese ad ottenere per loro la concessione de' diritti civili, di che rimanevano privi per la intolleranza persecutrice della Chiesa Cattolica stabilita in Polonia. A soccorrerli mandò nel paese un esercito di 40,000 uomini; e processe tant' oltre ne' suoi atti, da prendere e mandare in Siberia alcuni de' più potenti capi del partito cattolico, tanto magnati che prelati, solo perchè le si erano opposti nella Dieta. Allora ottenne per forza un trattato in favore de' dis-

sidenti; la qual cosa fece nascere una potente confederazione de' Cattolici Romani, i quali essendosi collegati tanto con lo scopo di liberare il proprio paese dell' intervento Russo, quanto con quello di difendere la loro chiesa, cercarono ajuti stranieri, e ravvolsero Caterina in una guerra con la Turchia. Avendo le operazioni militari della Russia avuto un fortunato successo, i Turchi nel 1771 furono proclivi a trattare per la pace. Sul cominciare di quell' anno, il principe Enrico, fratello di Federico II, andò in Pietroburgo per complire la Imperatrice; e comecchè si disputi a sapere chi fosse il primo a proporre la divisione della Polonia, la opinione più fondata, fuor d' ogni dubbio, è che Caterina per mezzo del principe, la proponesse al fratello di lui. La credenza più generale l' attribuisce a Federico; e molti pensano che provenisse dallo stesso Enrico. Coxe, facendosi seguace del Conte Hertzberg ministro Prussiano, pensa che Federico primamente la proponesse a Giuseppe II allorquando si trovarono insieme a Neustadt, e che ambidue dipoi ne dassero comunicazione a Caterina, promettendone anche a lei una parte, perchè assentisse all' impresa. Tooke sostiene che il principe Enrico, mandato da suo fratello a Pietroburgo, concertasse con Caterina i mezzi di eseguire la impresa, e che l' Austria fosse attirata a parteciparne. Rulhière, dopo di avere affermato che era stata proposta fino dal 1658 dalla Svezia, racconta che Caterina facesse al Principe Enrico tali cenni, da lasciare chiaramente apparire i suoi disegni, e che egli ritornato a Berlino, li comunicasse al suo fratello. Inoltre, è mestieri notare che egli se ne riporta, come a testimonj, a Kniphausen, Sandos, a Caesar, segretarj del principe. Segur sostiene che l' Austria erasi assolutamente dichiarata contro al riferito disegno, e cesse alle altre due Potenze solo allorchè fu certa che la Francia non le si era volnta associare per opporsi. Egli cita l' autorità di Cobentzel e di Kaunitz, ministri Austriaci, e di Vergennes, ministro Francese. Dove i testimonj si trovano in lotta fra loro, o dove non sono precisi ed assoluti nell' affermare la cosa, la via migliore a seguire è quella di considerare la probabilità comparativa delle differenti opinioni; e nel caso presente non ci può es-

ser dubbio, che l' Austria non poteva essere quella che propose primamente una impresa, nella quale essa aveva molto meno a guadagnare che le altre Potenze, e correva grandissimi pericoli per l' ingrandimento loro. Il medesimo ragionamento, applicato alle altre due Potenze, ci condurrebbe certamente a credere che la Russia fosse l' inventrice di quella nefanda cospirazione; perocchè, oltre gl' immensi vantaggi ch' essa era sicura di poter ricavare dalla buona riuscita della cosa, la sua stabilita influenza aveva reso la Polonia in tutto, tranne nel solo nome, provincia Russa; mentre siffatta influenza non poteva mantenersi che con grandi spese e con perenni pericoli finchè il paese riteneva indipendenza e monarchia nominali. Non si dimentichi che allorquando Voltaire, nel suo zelo a lusingare Federico II, e nella sua vergognosa ammirazione per quello enorme delitto, gli disse com' egli credesse alla pubblica, voce che Federigo affermava essere l' autore, « poichè il fatto mostrava procedere da un uomo di genio, ed era stato assestato in un trattato a Postdam », il monarca rispose alla sua lettera con una fredda negazione della cosa, per quanto poteva decorosamente farsi sopra una faccenda tale, senza tradire i segreti di Stato. Disse non sapere di essersi stato fatto trattato veruno in Postdam o in Berlino; bensì essersene fatto uno in Pietroburgo; ed aggiungeva « che il pubblico è sempre ingannato dalle gazzette, che attribuiscono l' onore di un fatto a chi non vi ebbe parte nessuna ». In altra lettera scritta due mesi innanzi, egli loda l'imperatrice Caterina per essersi impegnata a ridare alla Polonia pace, ordine e tranquillità. Ciò chiaramente allude alla divisione eseguita in quello stesso mese. La condotta di Voltaire in quanto a tale subietto, e le sue continue lodi della Imperatrice e del Re, formano un disgustoso supplemento alla sua bassa adulazione de' pregiudizii Russi intorno a Pietro I, e un notevole contrapposto allo sdegno ch' egli spesso manifesta contro delitti nazionali poco più atroci. [1]

[1] Vedi nella sua Corrispondenza le lettere 11, 92, 99, 103, 134 a Federico; e le 562, 601, 618, 626 a Caterina. L' onesto d' Alembert sdegnava quelle misure. Voltaire adirandosi contro la Francia intorno ai delitti commessi in varie occasioni in Parigi, esclamava che essi avevano reso impossibile ad un Francese accusare di barbarie ogni altro popolo. Mel. Hist. III, 264. Voltaire ha i

Nella condotta delle Potenze che si coprirono di eterna infamia per la divisione della Polonia, sono immoralissimi i provvedimenti espressi nel trattato fatto in Varsavia nel 1775, fra la Russia, l'Austria e la Prussia, per mezzo del quale essi garantivano la costituzione Polacca col *liberum veto*, o col potere che aveva ogni membro della Dieta di opporsi ad una data misura. Ciò è stato la cagione dell'anarchia in Polonia; e poichè le tre Potenze ebbero deliberato di giovarsene, studiaronsi di non farla cessare giammai.

Dopo quell'epoca, la Russia, diventata per ogni rispetto uno de' più potenti Stati d'Europa, mostrò la volontà di partecipare a tutti i litigi ed alle negoziazioni de' suoi vicini. Paolo, invaso d'un odio violentissimo contro la Francia, mandò due armate, una di 60,000 uomini e l'altra di 45,000, le quali dopo di avere riportate grandi vittorie nell'Alta Italia, e patita una forte disfatta nella Svizzera, furono richiamate per un repentino cangiamento ne' capricci dell'Imperatore. Mandò parimente 17,000 o 18,000 uomini, poco dopo, per invadere l'Olanda, in lega con l'armata Inglese. Ma tra breve divenne tanto amico alla Francia quanto le era stato nemico, e appiccò lite con l'Inghilterra; con

grandi meriti di uno storico originale; poichè egli è il padre di quella migliore specie di storia, la quale oramai, invece del semplice racconto di battaglie, di successioni, di trattati, occupa le menti degli uomini, della narrazione generale dei progresso delle nazioni ne' miglioramenti o nelle decadenze loro. Ch'egli per lo più possegga tanta dottrina quanta possiede vivacità, è opinione di un giudice competente com'era Robertson. Ma forse non vi è maggior beneficio fra' tanti che Voltaire rese alla storia, di quello d'averci insegnato a dubitare della verità di molte novelle, da lungo tempo credute, perchè trovavansi negli annali di tempi rimoti e di nazioni lontane. Il modo con cui il suo potente intelletto combatte tali errori volgari è degno di ammirazione. Che egli portasse lo scetticismo in regioni tali da rimanere avviluppato entro fatali errori, l'abbiamo già notato. Ma ove si eccettui la parte eterodossa del suo *pirronismo della Storia*, non vi è opera che mostri un modo di pensare più ardito ed originale: Simiglianti meriti rendono i suoi errori molto più pericolosi; ed abbiamo creduto debito nostro indicarli liberamente, e manifestare vigorosamente la indignazione ch'essi fanno nascere. La sua *Vita di Pietro I*, il suo carteggio con le teste coronate, e i suoi panegirici di Luigi XIV, non si annoverano certamente in nessun modo fra le migliori delle sue produzioni.

la quale, ucciso lui, Alessandro si pacificò. Alessandro fece guerra alla Francia, e fu disfatto in molte grandi battaglie; ma alla pace di Tilsit, nel 1807, ottenne una piccola parte della Polonia Prussiana. Nel 1809 la guerra si riaccese, e l'Austria, alleata della Prussia, fu onninamente disfatta; e la Russia, nella pace, ottenne parte della Polonia Austriaca. Di nuovo appiccò guerra con la Francia, e ritirandosi innanzi l'esercito francese, perdè la sua antica capitale, dove la ostinatezza dello Imperatore francese rovinò la Francia, che fu invasa dalle Armi Russe e Germaniche. Nella pace che ne seguì, la Russia ottenne una gran parte della Polonia, e segnatamente quella che nel 1807 era stata tolta alla Prussia ed eretta in Ducato di Varsavia sotto il re di Sassonia. Allora fu costituita in Regno e data ad Alessandro, tranne una piccolissima parte, che fu resa alla Prussia. La Russia ebbe anche tutta la Finlandia, che la Svezia le diede in compenso della Norvegia, la quale, tolta alla Danimarca, era stata data a lei. Dopo che la pace del 1814 e 1815 ha impedito ogni mutamento di dominio nell' Occidente, abbiamo veduto la Russia spingere innanzi le sue conquiste nell' Oriente; dove usurpò gran parte della Persia e una delle provincie Turche, oltre di aver reso la Moldavia e la Vallachia indipendenti dalla Turchia, ed averle poste del tutto sotto la sua influenza. Ma le sventurate insurrezioni dei Polacchi nel 1830 e nel 1831 aggravarono più peso il giogo sopra quell' infelice contrada, di cui la nominale esistenza, come Regno annesso alla Russia, fu distrutta.

I progressi fatti per ogni parte dalla Russia dopo la fine del secolo decimosettimo, cioè dopo l'avvenimento di Pietro I al trono, possono comprendersi considerando lo spazio sopra il quale si è distesa, e il numero dei sudditi che essa ha acquistati. Le conquiste fatte da lei a danno della Svezia sono più vaste di ciò che adesso rimane dell' antico Regno: esse si estendono per tutto il grado 15° di latitudine. Le conquiste fatte a danno della Turchia si estendono al 20° di longitudine: le conquiste sopra la Persia all' 8° di longitudine, e quelle sulla Tartaria al di là del 35°: mentre nella Polonia, per le successive partizioni, ha acquistato un territorio fra 10,000 e 11,000 miglia quadrate, con una popo-

lazione da 7,000,000, a 8,000,000, oltre a quello che aveva per innanzi ottenuto in Curlandia e nell'Ukrania. I suoi confini si sono estesi verso Occidente (cioè nell'Europa) 700 miglia, a mezzogiorno verso Costantinopoli 500 miglia, verso l'India 1000 miglia. I suoi sudditi da 15,000,000, sono cresciuti a circa 60,000,000; e poichè la maggior parte de' suoi dominj si trova in circostanze tali da ritardare il progresso della popolazione, supponendo che la popolazione del vecchio territorio si sia raddoppiata nel corso di un secolo, sembra che essa oggi possegga tanto numero di sudditi nuovi quanto quelli che abitano i dominj sui quali regnò Pietro.

Molta luce si può spandere sopra parecchi punti della storia generale delle nazioni, non che sopra quella dell'Impero Russo e del progresso de' suoi popoli, con l'esaminare con qualche attenzione il modo del suo sorgere dallo stato barbaro in cui rimaneva sepolto lungo tempo dopo che i paesi occidentali d'Europa erano pervenuti ad un grado d'incivilimento; ed una delle prime cose che ci maraviglia nel fare simiglianti considerazioni, è l'esempio che esso porge della propensione degli uomini a giudicare di tutte le istituzioni di uno Stato da un periodo particolare, e di riguardare un solo uomo come loro fondatore, mentre, per vero dire, esse sono state il prodotto del tempo, il risultamento delle circostanze, e l'opera di parecchi spiriti, succedentisi di epoca in epoca, amatori del progresso. Lo stesso errore, che, come abbiamo già veduto, è stato commesso rispetto ad Alfredo in Inghilterra ed a Confucio in China, generalmente si trova nelle narrazioni e nelle discussioni di coloro i quali trattano della storia Russa. Essi rappresentano Pietro I come l'autore di tutti i miglioramenti fatti innanzi il tempo di Caterina II, e considerano questi due sovrani come i soli incivilitori de' loro popoli. Non può negarsi che nella Storia Russa vi sia, più che in ogni altra, maggior fondamento a concedere questa specie di lode esclusiva, e di adottare questo semplice metodo di descrivere l'origine delle istituzioni esistenti. Nondimeno, esaminando più rigorosamente i fatti, quell'opinione torna inesatta, almeno in quanto al punto al quale viene spinta; e potendo, per la data recente degli avvenimenti in questione, ot-

tenere sufficiente certezza rispetto alla civilizzazione di Russia, possiamo con fiducia rimaner sicuri che in altri casi, dove i fatti giacciono nascosti nell'oscurità della storia primitiva, si dovrebbero dedurre le medesime conclusioni: chè se noi sapessimo di Confucio o di Alfredo tanto quanto sappiamo di Pietro e di Caterina, li troveremmo risplendere come stelle maggiori in mezzo alle minori, e non come astri soli illuminatori di una età involta nel bujo.

Egli è singolarmente da notarsi, come Voltaire più che ogni altro scrittore si ostini a ravvisare solamente Pietro I nella storia Russa anteriore alla imperatrice Caterina; e, malgrado la sua abitudine perpetua di dubitare de' racconti maravigliosi, e di porre le probabilità della storia quasi sempre in raffronto del credito de' testimoni, qui caschi nel medesimo errore in cui è indotto riguardo al Governo Chinese. La sua ansietà a trovare uno Stato che prosperi senza preti, e con pochissime credenze religiose, certamente cooperò a renderlo credulo di tutto ciò che dicevasi intorno alle istituzioni della China. Ma i suoi pregiudizii contro i preti, i quali Pietro I avversò e sottomesse, non furono la sola cagione degli stravaganti panegirici con cui egli lusingò quel sovrano, e della cecità ch' egli mostrò rispetto alle sue colpe. Le adulazioni e le comunicazioni della corte Russa senza dubbio contribuirono a gettarlo negli errori, de' quali ogni amatore del vero e della giustizia ha diritto di muovere lamento. Si osservino prima scrupolosamente i fatti, e poscia rileveremo la cattiva condotta dello storico; notando per ora, ch'egli ripetutamente considera la storia Russa cominciare con Pietro, e tratta quel sovrano come se fosse il primo che ponesse il proprio paese nel numero degli Stati Europei.

La Russia, come abbiamo già detto, fu primamente formata da Rurick (862-879), guerriero Scandinavo, in un grande Stato, che distendevasi dal mare del Nord fino all' Ungheria. Al principio dell' undecimo secolo essa aveva conseguito un grado considerevole d'incivilimento. La vicinanza delle sue provincie meridionali a Costantinopoli (metropoli dell' Impero orientale) dava modo a que' popoli di istruirsi nelle lettere coltivate a quei tempi; e la loro po-

sizione geografica li rendeva il paese di passaggio tra la Persia e l'India da un lato, e il centro dell'Europa dall'altro. Così Adamo di Brema, cronista tedesco di que' tempi, fa menzione di Kiev sul Dnieper (stata sì lungo tempo capitale delle provincie situate fra Mezzogiorno e Settentrione) come rivale di Costantinopoli; ed un vescovo tedesco della medesima epoca descrive quella città, nel 1018, come avente otto mercati, 400 chiese, e popolata, oltre de'naturali del paese, di molti mercanti, preti ed artigiani Greci. Jaroslav I (1020-1054) erasi distinto come legislatore, ed anche come incoraggiatore della istruzione, poichè fondò una scuola a Novgorod, e tradusse nella lingua patria parecchi libri greci. Ch'egli avesse comunicazione con gli Stati Europei risulta chiaro dal matrimonio della propria figlia con Enrico I di Francia; la quale fu la progenitrice di tutti i principi susseguenti della famiglia de' Capeti. Ma la partizione del paese in un gran numero di piccoli principati, e la conquista che nel 1224 ne fecero i Tartari, impedì il progresso dello incivilimento per parecchie generazioni, e ne cancellò per fino i vestigj: similmente, come abbiamo mostrato, le libere istituzioni che prevalsero fra le nazioni Scandinave, ed erano state introdotte o almeno mantenute da loro in Russia, cessero alla influenza de'loro servili conquistatori orientali. Sul finire del secolo decimoquinto (1476), Ivano III compiutamente emancipò il proprio paese dai Tartari, il dominio dei quali era venuto sempre declinando dopo la vittoria che riportò sopra loro il Granduca Demetrio nel 1380. Ivano III, erasi congiunto in matrimonio a Sofia, nipote dello Imperatore di Costantinopoli, e lo spirito di lei esercitò molta influenza sopra il marito; e la esistenza politica della Russia data propriamente da quell'epoca. Finchè il tributo fu pagato alle orde Tartare, e reso omaggio al loro selvaggio Khan, e i loro ambasciadori governavano da vicerè, non poteva sperarsi miglioramento nessuno. Quell'egregio principe emancipò il paese, ed ottenne una potente influenza sopra gli Stati degli antichi padroni, che vennero onninamente soggiogati dal suo nipote Ivano IV.

L'opera della quale Ivano III aveva gettate le fondamenta, fu proseguita vigorosamente da Ivano IV Vassilovich (qualche volta

chiamato Giovanni Basilides), principe, per l'epoca sua, molto avanzato nella cultura, che mostrò grandissima brama di migliorare le condizioni del suo Impero; quantunque la sua crudeltà spesso lo facesse apparire demente. Oltre alla scoperta della Siberia, di cui la Russia diventò signora sotto il regno di lui, essa gli deve il primo stabilimento delle milizie regolari, le guardie Strelitz, e la introduzione della stampa. Egli eresse una stamperia in Moscovia, e chiamò dall'Inghilterra operai esperti in diverse specie di arti. Fu egli egualmente che stabilì una corrispondenza con l'Imperatore Carlo Quinto, a fine di ottenere delle manifatture da'Paesi Bassi. Così, anche innanzi la elevazione di Romanoff al trono, sembra che lo incivilimento dello Impero sia stato lo scopo favorito de' suoi principi. Tutti i sovrani di quella famiglia, dal loro primo innalzamento al trono, continuarono la medesima via, per la quale i loro immediati predecessori si erano messi. Michele, fondatore della dinastia, saggiamente fece grandi sacrificj alla Svezia e alla Polonia, a fine di ottenere la pace per i suoi dominj, esausti da quindici anni di guerre interne ed esterne. Il suo figlio Alessi Michaelovich mandò ambasciatori a tutte le corti Europee, tranne a quella di Francia, che a quei tempi era alleata della Turchia, perpetua nemica della Russia.

Lo scopo di tali ambascerie era quello di formare una lega contro i Turchi; e benchè egli non riescisse a comporla, la comunicazione pose la Russia in corrispondenza con tutti i potentati d'Europa. Egli rinnovò i lavori legislativi di Iaroslav I, e ridusse le leggi dello Impero a forma di codice, che vige tuttora. Esso fu composto, per ordine di lui, non solo da parecchi Boyari e magistrati, ma da un numero di deputati scelti da'nobili e da' borghesi, i quali tutti vi apposero le loro firme allorchè venne pubblicato, come fecero anche tutti i preti, i Boyari ed ufficiali dello Stato. Egli introdusse le manifatture di panno e di seta in alcune delle provincie. Trasportò i prigionieri fatti in Polonia e nella Lituania nelle regioni deserte dello Impero, e vi fondò delle colonie. Stabilì una certa disciplina nell'armata, che per innanzi non la conosceva nè anche di nome. Chiamò dall'Olanda parecchi falegnami, e fece fabbricare navigli sul Volga

— fra gli altri una fregata. Veramente è da notarsi che il fabbricatore di navi, che aveva nome Brandt, e servì Pietro I, era stato fatto venire dall'Olanda da Alessi suo padre. Egli incoraggì la introduzione di soldati forestieri, ch' erano migliori de' nativi del paese; e Lefort, il quale fu l'agente principale di Pietro nelle riforme militari, era venuto in Russia con Verstin, mentre regnava suo padre. Feodor, suo primogenito, continuò cotesti saggi e lodevoli lavori: fra gli altri miglioramenti introdusse l'importantissimo della polizia generale, e fece diversi tentativi per riformare le costumanze, non che domare le pretese de' Boyari, o nobili. Egli fu colui che abolì l'ordine della precedenza nel servizio per privilegio di nascita. Anche la principessa Sofia, sua sorella, la quale usurpò il potere supremo sotto nome di reggente o tutrice, e solo fu dalla forza impedita di rovesciare dal trono suo fratello Pietro, scelse per suo ministro confidenziale uno degli uomini più illuminati dell' epoca, il principe Gallitzin, che da Pietro, appena asceso al trono, venne bandito in perpetuo. Gallitzin, che aveva tanta educazione e cultura da poter reggere qualunque altro regno di Europa, oltre di avere tentato tanti altri miglioramenti, attirò a Mosca tutti i forestieri più culti, incoraggiò con ogni mezzo le relazioni co' popoli più inciviliti, e mandò un' ambasceria a Parigi; e fu questa la prima volta in cui, dopo i tempi di barbarie, fu stabilita corrispondenza diplomatica fra i due paesi. Allorquando Pietro cacciò via cotesto grande uomo, egli fu esiliato a vita in Kargopol nel settentrione della Russia, e gli venne concessa « per somma bontà dello Czar » la somma di 40 *copecks* per giorno (circa un mezzo scudo di moneta nostra), onde campare la vita.

In tal modo egli è evidente che i sovrani Russi che precedettero Pietro I, si erano studiati di promuovere lo incivilimento dell' Impero, e d' introdurre fra i sudditi loro que' miglioramenti che erano universalmente adottati dalle altre nazioni d' Europa. Avventuratamente, nell' istante in cui ogni cosa cospirava ad accelerare il progresso già iniziato, apparve un uomo, il quale alla disposizione medesima che avevano avuta i suoi predecessori, e ad una capacità uguale alla loro, univa più fermezza di proposito.

È quindi innegabile che sotto la sua amministrazione si fece progresso maggiore di quello che s' era fatto ne' regni antecedenti. Nel medesimo tempo, quando consideriamo quanto il cominciare sia più difficile del continuare — quanto più meritorio, anzi più importante sia il primo passo che le corse fatte dopo quello — non sarebbe esatto il dire che a lui si debba lode maggiore di quella che è dovuta ad Alessi suo padre. Vi è notevole differenza per questo riguardo fra il merito de' governanti che riformano le istituzioni del proprio paese, e quello de' filosofi che allargano l' ambito della scienza. In un solo rispetto sono simili le circostanze in cui si fanno grandi miglioramenti di politica ed importanti scoperte scientifiche; nell' uno e nell' altro caso la gran legge della continuità non è rotta; vi sono sempre precursori che appianano la via, non come semplici sgomberatori, a coloro i quali vi arrecano la forza principale, ma come cooperanti l' uno dopo l' altro a far progredire l' opera; ed ove si è fatto qualche gran passo per migliorare il sistema della società, si trova essere stato preceduto da altri passi minori tentati col medesimo scopo, e che le condizioni dell' umanità erano più o meno disposte per il cangiamento, appunto come l' epoca di una gran rivoluzione nella filosofia o nelle arti, è sempre preceduta da approssimazioni alla medesima invenzione o scoperta. In tal guisa, Pietro sul trono ebbe i suoi precursori, i quali si fecero tanto presso a fondare città capitali e creare una flotta, quanto Newton e Leibnizio ebbero i loro predecessori che avevano tutto trovato, fuorchè il calcolo differenziale. Ma qui si arresta l' analogia; è immensamente maggiore il merito di quegli scopritori o inventori i quali hanno la fortuna di fare il grandissimo passo finale, che quello di coloro i quali ne prepararono il compimento; mentre l' uomo di stato che anticipa la maturità dei tempi, ed è costretto da tale circostanza a rimanere soddisfatto a sgombrare il terreno, sopra il quale gli altri debbono edificare — di seminare là dove dovrebbe mietere — merita di essere laudato sopra tutti. Dissimile dal filosofo, il quale non è costretto a servirsi di strumenti riluttanti al lavoro, non ha fatale opposizione che lo avversi, egli deve ostare a pericoli e difficoltà innumerevoli, e dipendendo il suo potere dalle molti-

tudini che sono suoi strumenti, egli può spesso riuscire meno nelle cose in cui il suo merito è più insigne; ed appunto per avere oltrepassato il graduale progresso del mondo, l'esito poco felice delle sue imprese, più presto che le cose felicemente compite, diventa misura della lode che gli uomini gli accordano. Tacere de' diritti che Boris Godoonoff ha alla ammirazione de' posteri per essersi sforzato di stabilire delle università in Russia, sforzi che vennero frustrati dal clero; tacere di Alessi, il quale creò una fabbrica di navi sul Volga, e stabilì relazioni diplomatiche fra la Russia e altre potenze d'Europa — anzi non curare i meriti straordinarj d'Ivano Vassilovich, il quale introdusse l'arte della stampa, le milizie regolari, ed attribuire ogni miglioramento al solo Pietro, è argomento di grande ignoranza dell'indole vera del merito civile, e delle vere difficoltà che la virtù attiva deve vincere volendo provarsi a beneficare il genere umano. Veramente le stesse persone, contro le quali è diretto il nostro ragionamento, rendono un tacito omaggio alle verità che stiamo dimostrando, negli sproporzionati panegirici onde adulano Pietro; percioecchè, se essi lo esaltano sopra i suoi predecessori per mancanza di dovuta riflessione intorno al merito di questi, egualmente lo esaltano sopra Caterina II, e senza nessun paragone sopra di lei, soltanto, ed a ragione, perchè la precedette. In simil modo Alfredo per il perfezionamento delle leggi fece meno di Eduardo I, e Numa molto meno di Giustiniano; eppure non è dubbio che i due più antichi legislatori ottengono maggior riverenza da coloro che leggono la storia Inglese e la Romana.

Mentre si ammettono i meriti di Pietro I, egli è opportuno dimostrare a che si riducono, e quali difetti nel tempo medesimo ne deturpavano il carattere. Egli era dotato di quella qualità con la quale soltanto gli uomini possono eseguire grandi cose, cioè d'una assoluta determinazione di compiere il proprio divisamento dopo di averlo ponderatamente formato; — quindi non v'erano ostacoli che lo potessero distornare, non v'era temporanea disfatta, comunque ripetuta, che potesse menomare il suo coraggio. Egli si condusse negli affari civili con la medesima energia, con la quale potè sostenere tanti anni di continue, e per ogni altro

che non avesse l'animo ardente di lui, disperate disfatte nel campo di battaglia; e come egli guerrescamente diceva dopo ripetute disfatte, che Carlo XII finalmente gl'insegnerebbe il modo di vincere gli Svedesi, così avrebbe potuto vantarsi di essere stato ammaestrato dalla stessa natura a vincerla nelle lotte ch'egli sosteneva con tanta perseveranza fra le circostanze della sua posizione fisica. Se fosse stato culto come Alessi suo padre, o come Gallitzin ministro di sua sorella, sarebbe stato più grande benefattore per la Russia; ed una indole più mite ed umana gli avrebbe procacciata quella stima ch'egli non potè ottenere giammai. L'indole sua era fiera, la sua inclinazione e i suoi modi selvaggi; la sua mente senza principii, o almeno giammai sotto l'impero della virtù, appena lasciavasi frenare dalla ragione sempre che la tempesta delle passioni gl'infuriava nell'anima. Confessò più volte di avere incivilito il suo paese, ma non aveva potuto incivilire se stesso; nè vi è argomento maggiore di questo a provare ch'egli non ha diritto ad esser posto fra il numero di que' grandi uomini che hanno illuminato il mondo. Tutti i miglioramenti fatti da lui hanno l'impronta della irrefrenabile impazienza del suo temperamento, de' capricci ai quali un despota naturalmente per educazione si lascia andare, e dello spirito angusto che deriva dall'ignoranza. Ciò non ostante, egli è certo che molte delle lodi che gli uomini sconsigliatamente gli hanno tributate, poggiano sopra i suoi errori — errori grandi, sorgenti dalle suddette enormi imperfezioni. La violenza ch'egli usò alla natura nel trasferire la sede del Governo sopra un pantano, dove fabbricò Pietroburgo, sua nuova capitale, può perdonarsi in grazia dell'esito che ne ha recentemente sortito, ed anche in considerazione del poco numero delle posizioni marittime, fra le quali doveva scegliere la più adatta. Ma non vi è nulla da dire per giustificare il modo con cui quell'operazione fu eseguita a costo della vita di centomila uomini, e spopolando le più remote provincie, donde egli trasse le sue orde a perire nel golfo della Finlandia. Egli fece canali e porti, e condusse guerre collo scopo di acquistare la costa marina; ma non fe' progredire giammai il commercio coi soli mezzi con i quali poteva veramente promoverlo, cioè con la sicurezza e la

libertà de'commercianti. Affettò di estinguere la schiavitù solamente di nome, ma lasciò di fatto il contadiname nella medesima condizione servile, in cui lo trovò. Creò una marina militare, dimenticando che la sua esistenza era fittizia senza la marina mercantile, ch'egli non fece nulla per incoraggiare, soddisfatto di vedere i suoi porti popolati di legni forestieri. In questa, come in tutte le altre sue opere, non potè imparare mai l'importanza di secondare la natura, e farla operare con lui e per lui; o forse ne conosceva la importanza, ma non poteva patire i passi lenti onde soltanto quei sicuri e solidi progressi si possono ottenere.

I suoi viaggi sono stati subietto di infinite lodi a quegli uomini che si maravigliano degli strani spettacoli, supponendo che essi fossero un'eccezione alla sua abitudine consueta di sforzare la natura invece di servirsene. Al contrario, essi offrono i peggiori esempj del suo modo di operare. E dove Voltaire parla dello « spettacolo, inaudito nella storia del mondo, di un giovane sovrano che si allontana da'suoi dominj con lo scopo d'imparare come governarli », dimentica affatto che tutto il merito di simili movimenti dipende dal giudizio che li dirige, e che il principe il quale viaggi per far mostra di una puerile vanità, lo fa per divertirsi, e non fa nulla di meglio che uno il quale gira attorno al mondo in cerca di balli di corte e di teatri. E davvero, se dovessimo prestar fede a tutte le assurdità che tanti ne dicono, e fra gli altri lo stesso Voltaire, il quale sarebbe stato il primo a ridere di siffatte novelle qualora si fossero riferite ad un altro principe, i viaggi di Pietro nei paesi stranieri gli furono grandemente utili; poichè sembra che non vi fu arte, da quella di fabbricar navi fino alla chirurgia, ch'egli non imparasse nei tre o quattro mesi della sua dimora in Amsterdam, e negli altri tre o quattro ch'egli rimase in Londra. « Pochi sono i traffici e le arti, di cui (dice lo storico) egli non imparasse tutte le minuzie, esercitandosi sempre a lavorarvi con le sue proprie mani. » E rammenta in ispecie l'arte dell'orologiaro e la chirurgia, e questa egli apprese perchè potesse (dice Voltaire) essere utile ai suoi soldati nel campo di battaglia.

Da tali strane parole possiamo agevolmente intendere come il medesimo scrittore non esiti ad affermare che Pietro imparò matematica ed astronomia in un tempo, con tutte le arti del mondo. Ora, per quanto ributtante possa essere cotale assurdità, non è dubbio che gran parte della rinomanza che onora la memoria di quel principe nell'opinione degli uomini deriva da' suoi viaggi, e sopra tutto da quello che ha abbagliato lo stesso Voltaire, cioè quando in Saardan e Deptford l'Imperatore si ascrisse come comune operajo sotto il proprio nome di Pietro Michaeloff, maneggiando l'ascia fra mezzo agli altri operai nell'arsenale. Ma in tutto ciò vi era egli utilità o senno? Certamente fu cosa più ragionevole quella di suo padre, allorquando fece venire dall'Olanda in Russia falegnami, marinai, piloti, fabricanti di navi, e gl'incoraggiò a stabilirvisi. E però vediamo che per opera di questi artefici, Pietro innanzi d'imprendere i suoi viaggi, potè avere una flotta, con la quale vinse una battaglia contro i Turchi, e edificare nove vascelli e quaranta fregate e corvette da guerra sul Mar Nero. Ma supponendo ch'egli non avesse ricevuto da suo padre i mezzi di formare una marina, di certo egli non avrebbe potuto ottenerli dal procedimento teatrale ch'ei tenne a Saardan e Deptford, con tanto effetto sugli animi degli stolti spettatori. Perocchè la sola via di creare una flotta era quella di importare fabbricanti e marinai; e certamente lo spettacolo ch'egli diede di sè in Olanda e in Inghilterra era ben lungi dall'ottenere quel risultato. Ove si fosse determinato di dare quello spettacolo con lo scopo di produrre un effetto positivo, egli avrebbe dovuto scegliere i porti e gli arsenali di Russia, non mai quelli d'Inghilterra e di Olanda. Di quale utilità per incoraggiare i lavori nautici degli operaj in Moscovia e in Tartaria poteva riuscire il recitare quella parte negli arsenali Olandesi ed Inglesi, innanzi a uomini che di fatto erano suoi maestri? Era lo stesso come se un uomo, per frenare la loquacità in Parigi, fosse andato a far pratica di silenzio fra' monaci della Trappa. In quanto ai suoi studj militari, egli è evidente che essi non produssero nè potevano produrre il minimo effetto in Russia. Tutti i miglioramenti ch'egli v'introdusse furono affatto indipendenti da' suoi viaggi, poichè egli traversò la Germania in guisa

da non imparar nulla del suo progresso. Non negano che il suo regno fosse arbitrario, dispotico e crudele, tanto quanto si sarebbe potuto aspettare da un principe d'indole feroce, ed abbandonato ai più enormi eccessi di dissolutezze sensuali d'ogni specie. Che dopo l'ammutinamento delle Guardie Strelitz le ammazzasse a migliaja, invece di dare qualche esempio di severità, e che ne ammazzasse anch'egli colle mani proprie, è tanto certo, che questo fatto barbaro avvenne immediatamente dopo il ritorno da'suoi viaggi, come se avesse voluto mostrare quanto poco egli avesse imparato dalla civiltà degli altri paesi. Il medesimo Voltaire ricorda le tendenze e le abitudini brutali di lui, e fra l'altre cose rammenta com'egli « mentre gavazzava briaco, per far mostra di destrezza, si esercitasse a tagliar teste. » Ciò, a dir vero fu scritto trent'anni innanzi che Voltaire avesse stretta corrispondenza con la corte di Russia, la quale apprestandogli i materiali per comporre la storia di Pietro, gl'inceppò e rattrappì l'ingegno allorchè volle servirsene. [1] La crudeltà con che si condusse verso la sua prima moglie, e l'essersi rimaritato mentre essa rimaneva sua prigioniera ed era trattata barbaramente, non son cose messe in dubbio da nessuno. La condanna di suo figlio per sentenza di una commissione serva e corrotta, e la morte di lui avvenuta poco dopo in prigione, hanno lasciato sulla memoria dello Czar la macchia di parricidio, che Voltaire nella sua Storia in vano si studia di lavare, mentre dimentica apparentemente di averlo ne' suoi « Aneddoti », pubblicati parecchi anni innanzi, imputato di avere avvelenato il principe. [2] Ma ch'egli avesse deciso di porlo a morte, lo storico cortigiano non lo niega; anzi egli difende e per fino esalta l'atto di sacrificare il sentimento di padre al dovere di principe, perocchè la successione di un sovrano così superstizioso nello avversare tutte le riforme dello Czar, sarebbe stata una sciagura nazionale. Ragionare intorno a ciò sarebbe impossibile; ma la è grave colpa di Pietro quella di-

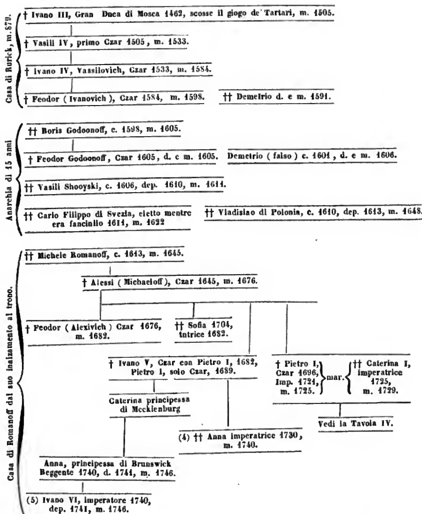
[1] La *storia di Carlo XII* pubblicata nel 1727.

[2] Si raffronti la *Storia di Pietro il Grande*, Par. II, cap. 10, dove egli tratta con estremo disprezzo la supposizione che il Czarovitz fosse avvelenato, con gli *Aneddoti*, dove dice: » tutto ciò che sappiamo di certo, è ch'egli morì subitamente, e che il suo padre aveva uno de'migliori laboratorj di Europa. »

avere permesso che il successore di un monarca assoluto fosse educato sì male e non adatto a succedergli; ed inevitabile conseguenza di quel funesto errore era che Pietro fosse tenuto a contentarsi di discredare il figliuolo, e con tutti i mezzi di cui poteva disporre, assicurare la successione di un altro principe che potesse meglio governare lo Impero.

È certo che la riverenza di Voltaire verso la corte di Russia non fu la sola cagione della parzialità con cui egli dipinge il ritratto di Pietro, dell' ingiustificabile studio con cui cerca celarne i delitti, e della indifferenza anche più imperdonabile ch' egli mostra per gli atti crudeli che è obbligato a ricordare. L' odio contro il pretume, che non solo lo spinse ad abborrire tutti i preti, ma per un errore de' più gravi ne' quali inciampasse, lo spinse contro ogni religione, lo rese inchinevole a parteggiare per un sovrano, le riforme del quale erano tutte avversate dal clero, e tutte eseguite a loro dispetto; per un sovrano che sistematicamente calpestò quella classe di uomini, e che riguardava come colpa principale nel suo figlio quella di essere sottoposto alla loro influenza. Ma sia qual si voglia l' origine degli errori di quello storico, essi hanno fatto traviare tanti, che era necessario notarli; e la funesta tendenza di immoralità politica che abbonda in quel libro, richiede che tutti gli uomini di solidi principii gli protestino contro.

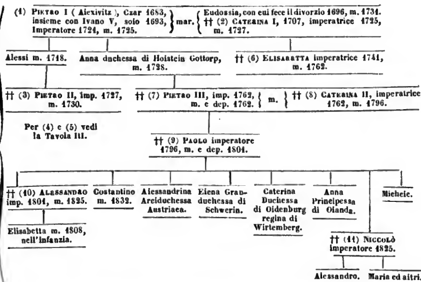
III. — TAVOLA DELLA SUCCESSIONE RUSSA, DALLA SUA INDIPENDENZA, 1462.



Dep. deposto, m. morto, d. e m. deposto e morto, mar. maritato, c. coronato, o inalzato al trono non per diritto di successione; † successione regolare; †† successione irregolare.

IV. — TAVOLA DELLA SUCCESSIONE RUSSA DA PIETRO I.

Nota. — I nomi in majuscolo indicano le persone che regnarono, e i numeri a manca fra ( ) indicano l'ordine secondo cui regnarono.



d. deposto, m. morto, d. m. deposto e morto, mar. maritato, c. coronato, o inalzato al trono senza diritto di eredità; † successione regolare; †† successione irregolare.

Da Pietro I a Niccolò (100 anni) vi sono state, incluso Niccolò, 10 successioni, di cui 1 regolare, 9 irregolari; 5 rompimenti dell'ordine della successione; e 4 deposizioni dal trono per violenza, inclusa quella della reggente Anna. Queste deposizioni furono seguite dall'imprigionamento, dall'esilio o dalla morte.

Da Ivano III a Pietro I (171 anni) vi furono (incluso Pietro, e ponendo i due Godoonoff e Michele Romanoff nell'anarchia) 10 successioni, di cui 8 regolari e 2 irregolari, che erano nuove dinastie.

La medesima osservazione intorno alla più regolare successione nel periodo primitivo della monarchia è applicabile alla Turchia. Vedi Tav. I.

APPENDICE [1] AL CAPITOLO VII.

GOVERNO DI RUSSIA.

Questa è una breve esposizione dell'organizzazione del Governo Moscovita innanzi che fosse riformato da Pietro il Grande, il quale alle antiche istituzioni del suo paese ne sostituì dell'altre imitate dagli Stati Europei, ed abolendo gli antichi nomi dei dipartimenti governativi, pose nomi forestieri.

Il clero possedeva immense ricchezze ed influenza. Il patriarca, che ne era il capo, e aveva il titolo di Santissimo (Sviateyshee) e di Gran Signore, era secondo soltanto allo Czar; il quale, in argomento del rispetto che portava al capo della chiesa, aveva costumanza di condurre pubblicamente nella Domenica delle Palme in Moscà l'asinello su cui procedeva assiso il patriarca, in commemorazione della entrata del Salvatore in Gerusalemme. Lo Czar spesso non osava far nulla senza il consiglio del patriarca, molto meno contro quello. I vescovi erano uguali di grado ai Boyari, e i minori dignitarj della Chiesa avevano anch'essi un grado corrispondente a quello di certi ufficiali civili. Le persone e i beni del Clero erano esenti dalla giurisdizione civile.

I nobili componevansi di due classi — la prima era de' *Dvoriane,* ossia cortigiani, chiamati così per essere inscritti nel registro di servizio nella Corte (*dvorovoy spisok*); la seconda de' *Detee Boyarskie,* ovvero figli dei Boyari. Questi nobili minori erano così chiamati perchè in origine formavano le bande militari comandate da' Boyari, mentre i *Dvoriane* o cortigiani erano dipendenti immediatamente dal sovrano. Ambedue le classi erano

[1] Del Conte V. Krasinski, autore della *Storia della Riforma in Polonia.*

ugualmente obbligate a servire, e potevano del pari avanzare nel servizio militare come nel civile; da cui i figli del clero, de' borghesi e de' contadini furono esclusi in virtù di un *ukase* di Michele Fedorovich nel 1640. I Boyari, i quali formavano il Consiglio dello Czar, e la classe più alta degli abitanti secolari del paese, venivano nominati dallo Czar, ma non ereditavano la loro dignità. Tal dignità, la quale sembra di essere stata comune a parecchie nazioni Slave, risale ad una antichità molto remota, perchè Nestore la ricorda nel secolo decimo. Nel periodo di tempo in cui la Russia rimaneva divisa in molti piccoli principati, i Boyari godevano di grande influenza e privilegi, come appare dai trattati fra' que' principi, dove si dichiara che i Boyari hanno il diritto di scegliere il loro signore; e Demetrio Ivanovich, Granduca di Moscovia, famoso per la sua vittoria riportata nel 1389 contro i Tartari, raccomanda nel testamento a suo figlio *di non far nulla senza il consentimento de' Boyari*. Essi erano impiegati nelle corti in qualità di ufficiali civili e militari, e portavano i titoli corrispondenti all' ufficio che occupavano. Erano comunemente scelti fra le più insigni famiglie, ma queste famiglie non avevano diritto esclusivo a tale onore; e le famiglie principesche, discendenti dai piccoli sovrani della Russia, non avevano privilegi sopra i nobili ordinarj. Pietro il Grande, nell' introdurre nuovi ufficî, nominò i più antichi Boyari, o quelli di prima classe, a Consiglieri privati in attività, e i più moderni, o quelli di seconda classe, a semplici Consiglieri privati. Il secondo ordine degli abitanti era composto di mercanti e di borghesi, suddivisi in parecchie classi; e l' ordine terzo abbracciava i contadini che non fossero servi.

Tutti gli ufficiali e i magistrati, tranne pochi municipali di grado inferiore, venivano nominati dallo Czar — quelli dell' ordine maggiore, immediatamente da lui; quelli dell' ordine inferiore, da un dipartimento speciale, chiamato *Razriadnecy Prikaz*, cioè Ufficio Distributivo, il quale teneva un registro di tutti i nobili e degl' impieghi che occupavano, perchè ciascuno di loro era obbligato a servire nell' ufficio che gli veniva assegnato. Lo Czar, ne' più importanti affari di Stato, consultava il gran Consiglio *(Bolshaya*

Duma) composto de' Boyari, de' giudici confinarj *(Okolnichyeye)*, del Consiglio dei Nobili *(Dumneeye Dvoriane)* e di due segretarj del Consiglio *(Dumneeye Diaki)*. Le decisioni di siffatto Consiglio si facevano principalmente servire alle occasioni in cui il Governo doveva adottare misure impopolari, il biasimo delle quali voleva lo Czar che cadesse sopra i suoi Consiglieri. Gli affari di più grave momento venivano decisi dallo Czar nel suo gabinetto privato, alla presenza di pochi ministri fidati, i quali avevano il titolo di Boyari presso il sovrano *(Blijneeye)*. La formula con cui erano accompagnate le ordinanze dello Czar, cioè: lo Czar ha ordinato, i Boyari hanno decretato *(Gosudar povelel, Boyare prigovorili)*, non era se non una vuota formalità: se ne serviva sempre Ivano Vassilovich o Basilides, grandissimo tiranno. La potestà che avevano i Boyari, di decidere senza il concorso dello Czar, era veramente considerata così insufficiente, che allorquando il Governo provvisorio, innanzi la elezione di Michele Federovich, concesse al Principe Trubetzki alcune terre per i servigi ch'egli aveva prestati contro il nemico, il decreto di concessione portava la clausula di dovere essere confermato dallo Czar futuro.

Gli affari esteri trattavansi in un dipartimento separato, detto Ufficio Ambasciadoriale *(Posolskay Prikaz)*. Un ufficio postale, detto la Posta Germanica, trasportava le lettere da Moscovia a Vilna e Riga due volte la settimana. Una gazzetta tedesca veniva regolarmente tradotta in linguaggio russo per uso dello Czar; eppure, malgrado tali mezzi d' istruirsi intorno agli avvenimenti dell' Europa, le lettere credenziali di un' ambasceria mandata nel 1667 in Ispagna, furono indirizzate a Filippo IV, già morto due anni innanzi.

Non descriveremo le mutazioni violente introdotte nello Stato da Pietro I. Egli considerava la Svezia come modello del migliore governo, e vi mandò certi agenti di fiducia per studiarvi l' organizzazione dello Stato.

La presente organizzazione politica della Russia è questa: Lo Imperatore è assoluto come ne' tempi di Ivano Vassilovich, detto il Terribile, quantunque tal dispotismo possa essere modificato da' progressi dello incivilimento. Le azioni dello Imperatore

Paolo, provano che quand' anche il principe si abbandonasse a tali capricci di tirannia, che avessero qualità d' insania, non ci sarebbe potere nessuno per impedirnelo. Parecchie classi degli abitanti godono di certi privilegi ed immunità, benchè sia superfluo aggiungere che simiglianti libertà non hanno altra guarentigia se non il volere del monarca, il quale così come le concesse, può abolirle. Un carattere speciale dell' organizzazione politica della Russia sta in questo, che nessuno ha per diritto un grado, tranne quello che ottiene in virtù di un ufficio civile o militare. Gli ufficiali militari e di marina sono divisi nelle quattordici classi che sieguono:

	MILITARE	MARINA	CIVILE
1.	Maresciallo di Campo.	Ammiraglio Generale.	Cancelliere.
2.	Generale.	Ammiraglio.	Consigliere Privato in attività.
3.	Tenente-Generale.	Vice Ammiraglio.	Consigliere privato.
4.	Maggiore Generale.	Retro Ammiraglio.	Consigliere di Stato in attività.
5.	Brigad. (grad. ora abol.)	Commodoro.	Consigliere di Stato.
6.	Colonnello.	Primo Capitano.	Consigliere di Collegio.
7.	Tenente Colonello.	Secondo Capitano.	Consigliere di Corte o aulico.
8.	Maggiore.	Tenente-Capitano.	Assessore di collegio.
9.	Capitano.	Tenente.	Consigliere onorario.
10.	Secondo capitano.		Segretario di Collegio.
11.			
12.	Tenente.	Aspirante.	Segretario di Governo.
13.	Sotto Tenente.		
14.	Porta-insegna.		Registratore di Collegio.

Molti de' surriferiti gradi appartengono a certi ufficj, e si perdono con la perdita dell' ufficio.

Gli abitanti della Russia sono divisi nelle classi seguenti: cioè clero, nobili, mercanti e borghesi, e contadini.

Il clero è o regolare o secolare. Tutte le alte dignità della Chiesa vengono esclusivamente occupate dal primo. Il clero secolare o parrocchiale, i membri del quale, secondo la disciplina della Chiesa Greca, devono essere ammogliati, non hanno dignità più elevata di quella di *proty yerey*, o *proto papa*, il quale ha soprintendenza di un certo numero di parrocchie. I figli de' preti

generalmente seguono il mestiere de' loro genitori; cosicchè gli è rarissimo il caso in Russia di vedere un chierico che non sia disceso dalla classe clericale. Ciò non ostante, molti de' figli dei preti entrano in diversi rami del servizio pubblico, e particolarmente negli impieghi civili.

I nobili sono la classe privilegiata, e fino ad un certo grado, governante della Russia. Fino al tempo di Pietro III, essi erano soggetti al debito di servizio personale; ma quel monarca, con un *ukase* del 18 febbrajo 1762, concesse loro i seguenti privilegi. — I nobili possono entrare nel servizio non solo del proprio paese, ma delle potenze forestiere che non siano in guerra con la Russia. [1] Un nobile che sposi una donna non nobile, la inalza al suo grado; ma una nobile, che sposi un uomo di condizione inferiore, non perde i suoi privilegi, benchè non li comunichi al marito nè ai figli proprj. Un nobile non può essere giudicato se non da giudici appartenenti alla sua condizione; e la sentenza pronunziata contro di lui non può essere eseguita senza essere stata innanzi esaminata dal Senato e confermata dallo stesso Imperatore.

Un nobile è esente dalle pene corporali, e non può essere processato per un delitto commesso, ove siano scorsi dieci anni senza che sia stato fatto contro di lui nessun atto. I nobili possono stabilire ogni sorta di manifatture, e darsi al commercio; ma in quest'ultimo caso è mestieri che si facciano iscrivere nelle corporazioni de' mercanti, e paghino le corrispondenti tasse. In virtù di un *ukase* del 1782 tutti i prodotti minerali trovati nelle loro terre, sono proprietà loro; ed essi sono quasi esclusivamente i possessori territoriali del paese. Hanno il diritto di ragunarsi per la elezione de' magistrati locali, e possono mandare deputazioni allo Imperatore, dopo averne ottenuto speciale permesso; possono parimente in quelle adunanze deliberare di parecchi affari locali. Soltanto a' que' nobili, i quali abbiano un grado nel servizio civile

[1] Un *ukase* del 1834 proibisce a tutti i sudditi Russi, tranne a quelli che sono impiegati nel servizio diplomatico, di educare i loro figli da' 10 ai 18 anni in paesi forestieri. Tutti i giovanetti educati in contravvenzione a quell' *ukase* sono dichiarati incapaci di occupare impieghi in Russia.

o militare, è concessa la facoltà di votare. I voti sono o personali, o dati per mezzo di un rappresentante. Il diritto di votare personalmente appartiene a coloro i quali possiedono 100 schiavi maschj, o 3000 *dessiatini* di terreno. Coloro i quali non hanno la richiesta quantità di beni, votano per mezzo di un rappresentante, purchè posseggano almeno cinque schiavi maschj o 150 *dessiatini* di terreno. Cotesta classe di nobili elegge collettivamente un rappresentante per ogni 100 schiavi o per ogni 3000 *dessiatini* di terreno. I nobili eleggono i seguenti magistrati:

1. Il capo o maresciallo de' Nobili.

2. I presidenti ed assessori de' tribunali civile e criminale, che sono corti di appello dai tribunali de' distretti.

3. I giudici della corte *coscenziosa* — *Vedi infra.*

4. I curatori onorarj delle scuole.

5. I membri della Commissione dell' annona.

6. I deputati d' ogni distretto, formanti una commissione per esaminare la genealogia de' Nobili.

7. Un segretario per la surriferita commissione.

Gli uffici elettivi del distretto sono:

1. Un capo o maresciallo de' Nobili.

2. Un tribunale di distretto, composto di un presidente, due assessori e un segretario.

3. Il magistrato di polizia, composto del capitano *Isprawnick*, cioè esecutivo, e di quattro assessori. Vi sono inoltre ufficii esistenti soltanto in certi governi particolari, come i magistrati per sciogliere le quistioni confinarie delle possessioni ec.

I Nobili sono divisi in due classi: ereditarii e personali. Alla prima appartengono tutti i Nobili che hanno ereditata la nobiltà, o che sono stati elevati fino all' ottavo grado di servizio. I Nobili personali sono quelli, che hanno, in grazia del loro servizio, acquistato un grado inferiore all' ottavo. Costoro godono de' privilegi della loro classe senza trasmetterli ai loro figli, e non possono occupare certi dati ufficii. I Nobili titolati, ovvero principi, conti e baroni, non hanno privilegi fuori di quelli degli altri Nobili. Tali titoli derivano da concessioni degli stessi principi russi, o di prin-

cipi stranieri. I principi discendono per lo più dagli antichi piccoli principi della Russia, ed alcuni dalla dinastia di Lituania; molti di discendenza Tartara, come i Tartari *murza*, o nobili che si battezzarono, ricevettero il titolo di principi. In tempi più recenti molti de' Nobili di Georgia e d'Imerizia di prima classe, chiamati *Tavadi*, o capi, furono anche ammessi alla classe de' principi.

Il secondo ordine degli abitanti della Russia è composto dei cittadini *grajdane*, o *gorodoveeye*, i quali si suddividono in molte classi, vale a dire:

I cittadini onorarj, *pochetneeye grajdane*, i quali sono esenti dalla tassa personale, ovvero testatico, dalla coscrizione militare e dalle pene corporali, e hanno il diritto di essere eletti agli ufficii municipali, consistono in uomini liberi non-nobili, i quali hanno acquistato gradi accademici, [1] di artisti eminenti, di capi di stabilimenti manifatturieri ec.

Il privilegio di cittadinanza onoraria è posseduto da taluni per diritto ereditario; per altri è solamente personale. I figli de'Nobili personali sono per diritto ereditario cittadini onorarj. I privilegi di quell'ordine si perdono o per condanna criminale, o per essersi impegnato in qualche traffico vile, o per essere diventato servitore in casa altrui.

I mercanti si dividono in tre classi o corporazioni. La prima, che è tenuta a pagare sotto varie denominazioni una tassa annua di 100 lire sterline, ha diritto d'impegnarsi in qualunque intrapresa commerciale o manifatturiera, senza limitazione de' capitali che ciascuno impiega. La seconda, che paga una tassa annuale di 40 lire sterline, va soggetta alle seguenti limitazioni: un mercante di siffatta corporazione non può dichiarare nell'ufficio doganale una quantità di mercanzie, portata in una volta, maggiore del valore di 2000 lire sterline; e il suo commercio con l'estero non può eccedere nel corso dell'anno la somma di 12,000

[1] Gli onori accademici danno diritto a chi ne fosse insignito, di ricevere un grado corrispondente qualora entri nel servizio civile. Così uno studente che abbia compito un corso di studj in una università, nel servizio civile ottiene il 12° grado, un candidato il 10°, un maestro il 9°, e un dottore l'8°.

lire sterline. E qualora il valore delle suddette mercanzie sorpassasse quel *maximum*, egli è obbligato a pagare la tassa che pagano gli appartenenti alla prima corporazione. Il mercante della seconda corporazione non può fare nessun contratto di affari eccedenti 2000 sterline, nè può tenere una casa bancaria o di assicurazione. Ambedue, la prima e seconda classe, godono dell'esenzione del testatico, della coscrizione militare, e delle pene corporali.

È permesso loro di possedere terre con schiavi, purchè siano impiegati in manifattorie. I loro figli entrano nel servizio militare secondo le norme medesime con cui c'entrano i figli de'nobili personali, cioè possono avanzare uffiziali dopo di avere servito tre anni in un grado inferiore. I mercanti della terza corporazione, i quali pagano una tassa annuale di 10 sterline, possono esercitare ogni specie di traffico a minuto, ed avere manifattorie, purchè non vi impieghino più di 32 operai. I nobili che si volessero dare al commercio possono aggregarsi ad una di tali corporazioni a seconda della estensione de' loro affari.

I mercanti forestieri, trafficanti in Russia, debbono pagare le tasse che pagano i mercanti Russi, e il loro commercio è soggetto a varie limitazioni. Possono altresì acquistare de' beni ne' luoghi di loro residenza.

I borghesi (*mieshchane*), comperando una licenza annua, il prezzo della quale, secondo la classe della città dove abitano, varia da una a tre lire sterline, possono darsi a diverse specie di traffico a minuto, e tenere botteghe, ed impiegarvi oltre la propria famiglia, otto operai; o raddoppiando il prezzo della loro licenza, sedici operai. Ed ove piacesse loro accrescerne il numero, sono tenuti a passare nella terza corporazione de'mercanti. Coloro i quali non pagano licenza, possono darsi a de'traffichi comuni, ed avere una sola bottega per vendere a minuto certe mercanzie ordinarie, specificate in quattordici articoli. I borghesi non vanno esenti dal testatico, sono soggetti alla coscrizione militare ed alle pene corporali.

I contadini formano la più bassa classe degli abitanti della Russia; e perchè non godono nessun privilegio personale, non pos-

sono, conforme all' espressione dell' *ukase* del 10 marzo 1813, « essere privati di onore o di buon nome ». Pagano il testatico, e sono soggetti alla coscrizione militare. È loro permesso di darsi, oltre ai lavori agricoli, ad altri lavori manuali e traffichi minori, come tenere osterie nei villaggi ec. Pagando una licenza, possono esercitare ogni specie di commercio, anche quello che viene esercitato da' mercanti della prima classe; ma non godono de' privilegi personali de' mercanti.

I contadini di Russia si dividono in contadini della Corona, contadini delle terre d'appannaggio, servi de' possidenti, e liberi coltivatori della terra: di quest' ultimi il numero è piccolissimo.

I contadini della Corona sono coloro che vivono nelle terre appartenenti alla Corona. Essi pagano, oltre al testatico, una tassa sui terreni loro. Molti villaggi sono tenuti a mantenere cavalli da posta per i corrieri del Governo, e per i passeggieri privati.

I contadini della Corona eleggono alcune delle loro autorità. Ciascun comune (*volost*) — 500 individui maschi formano un comune — elegge ogni due anni il proprio capo. Manda anche un deputato alla elezione degli assessori per giudicare delle cause fra gli stessi contadini, o anche fra la loro e le altre classi. Le liti fra gli stessi contadini della Corona vengono decise dal giudice del distretto, assistito dai soprannominati assessori; ma quando la lite riguarda persone estranee alla loro classe, viene decisa dal giudice loro, assistito da un assessore della classe de' contadini e da un altro di quella de' nobili. I contadini della Corona possono passare nella classe de' borghesi e de' mercanti.

Gli *adnodvortzee*, o capi di una sola famiglia, sono discendenti di antichi militari, i quali in grazia del loro servizio ebbero concessioni di terreni. Costituivano in origine una specie di nobiltà inferiore, e potevano possedere servi, privilegio di cui godono coloro che hanno già avuta la concessione; ma è loro inibito di fare nuovi acquisti, tranne da persone appartenenti alla loro classe. Hanno, oltre a ciò, pochi altri privilegi sopra i comuni contadini della Corona.

Molte terre popolate di contadini della Corona, furono, in virtù di un *ukase* di Pietro il Grande, cedute a taluni individui privati, a patto di stabilirvi delle manifattorie; i quali contadini, chiamati *ascritti* (*pripisneeye*), dovevano lavorare nelle manifattorie a termine fisso. I padroni delle quali pagano tutte le tasse che son tenuti a pagare i predetti contadini, i quali sono egualmente esenti dalla coscrizione militare.

La condizione de' contadini delle terre d'appannaggio (le terre riservate al mantenimento della famiglia imperiale) differisce poco da quella de'contadini della Corona.

I contadini de' possidenti sono affatto schiavi. Il loro padrone può punirli nel modo che a lui piaccia, e solamente gli è inibito di ucciderli, di farli morire di fame, di mutilarli. Un servo non può contrarre un matrimonio senza il permesso del suo signore. Il servo prediale non può essere venduto senza che sia anche venduta la terra alla quale appartiene; ma il servo domestico può esser venduto come ogni altro mobile. Un *ukase* del 1808, nondimeno, ne proibisce la vendita nelle fiere o per aumento, e per servire di sostituzione a delle reclute. L'accusa di un servo contro il proprio signore, salvo in delitti di alto tradimento, non è ammessa; e colui che fa simile accusa va soggetto ad essere punito. Ciò non ostante, vi sono esempj di servi possessori d'immense ricchezze, e per fino di un gran numero di schiavi, ch'essi tengono a nome del loro padrone e per suo consentimento, soggetti tuttavia ad essere presi da lui, ove egli lo giudicasse opportuno, o se i suoi creditori o il Governo l'obbligassero a venderli. Eppure, praticamente parlando, esempj di tal natura sono rarissimi; e, per vero dire, la terra per costumanza è trasmessa di padre in figlio anche fra servi, soggetti alla volontà del proprio signore, ed obbligati ad adempiere i proprj doveri. Se non che talvolta il padrone rimuove i suoi servi da quella parte delle sue possessioni che essi hanno migliorata, e li stabilisce in altra parte sterile affinchè la coltivino. Essi sono soggetti ad essere sequestrati con tutte le loro possessioni per soddisfare i creditori dei loro padroni.

I contadini liberi, classe, la esistenza della quale data dal regno dell'imperatore Alessandro, vanno soggetti al testatico ed alla coscrizione militare, ma sono liberi per ogni altro rispetto.

In varj tempi gran numero di coloni tedeschi si andò stabilendo in Russia. Costoro sono esenti da ogni tassa per dieci anni dopo di essersi colà stabiliti, e dalla coscrizione militare per sempre.

Dopo di avere descritte le varie condizioni degli abitanti della Russia, diremo poche parole intorno alla sua amministrazione. La principale autorità è il Consiglio dell'Impero, presieduto o dal monarca o da un membro a ciò specialmente deputato. È diviso in quattro dipartimenti, cioè: — 1° Legislativo; 2° Militare (che comprende anche la marina); 3° degli Affari civili ed ecclesiastici; e 4° delle Finanze. Ciascuno di tali dipartimenti ha un segretario di Stato. Questi dipartimenti deliberano o separatamente, o tutti insieme, e così riuniti si chiamano Assemblea generale del Consiglio. Gli affari decisi a maggiorità di voti vengono sottomessi all'approvazione dello Imperatore. Al Consiglio dell'Impero è annessa la Commissione delle petizioni (per esaminare e decidere intorno alle petizioni dirette allo Imperatore), ed una Cancelleria imperiale.

Il Senato, o come è chiamato officialmente, il Senato dirigente (*privatelstwov-yooschchey senat*) fu stabilito da un *ukase* di Pietro il Grande, in data del 22 febbrajo 1711, e la organizzazione ne fu determinata dagli *ukase* del 1772 e 1802. I suoi poteri e doveri sono compresi nei seguenti articoli:

1. È il tribunale supremo per tutte le cause giudiciarie.

2. La sua autorità è limitata solamente da quella del Monarca.

3. È preseduto dallo Imperatore in persona.

4. Gli *ukase* del Senato sono obbligatorj al pari di quelli dello Imperatore, il quale ne può impedire la esecuzione.

5. Ogni *ukase* imperiale, tranne quelli che richiedono segretezza, devono essere presentati al Senato da coloro a' quali è stato dato.

6. È dovere d'ogni senatore di far conoscere ai suoi colleghi ogni ingiuria recata allo Stato, ed ogni violazione di legge.

Il Senato è diviso in otto dipartimenti, di cui il 1° soprintende agli affari generali del paese; il 2°, il 3° e il 4° trattano le cause civili; il 5° le criminali — tutti questi dipartimenti risiedono in Pietroburgo — il 6°, che anche tratta le cause criminali, e il 7° e l'8°, che trattano le civili, rimangono in Mosca. Ciascuno di tali dipartimenti ha un numero di governi o di provincie, dalle corti delle quali riceve gli appelli. La decisione è a maggioranza di voti, la quale deve essere di due terzi. Ove non si possa ottenere siffatta maggioranza, la causa si decide nell'assemblea generale del Senato, dove tutti i dipartimenti votano insieme. Le cause non si discutono in pubblico innanzi il Senato o qualunque altro tribunale Russo. L'esposizione della causa è fatta dal segretario, e comunicata a ciascuna delle parti, che vi appone la propria firma; è poi letta in presenza delle parti stesse alla corte, la quale pronunzia la sentenza. Nelle antiche provincie polacche, finchè vigevano le leggi patrie, le cause si discutevano pubblicamente dagli avvocati; ma tali leggi sono state recentemente abolite, e in luogo loro sostituite quelle di Russia.

Un dipartimento separato, detto *Heroldia*, è annesso al Senato, ed è destinato ad esaminare e confermare i reclami per la nobiltà, ed a soprintendere gli avanzamenti e le ricompense degli ufficiali civili per tutto l'Impero.

Il Sinodo, o come è chiamato officialmente, il Santissimo Sinodo dirigente, è il tribunale supremo amministrativo e giudiciario di tutti gli affari ecclesiastici della religione Greca. Le sue decisioni vanno soggette al sindacato dell'Imperatore, come capo della chiesa.

L'amministrazione del paese è condotta dai seguenti ministerj: — 1. Ministero della casa imperiale; 2. Affari esteri; 3. Interno; 4. Guerra; 5. Marina; 6. Educazione nazionale, cui sono annessi gli affari ecclesiastici di ogni altra religione, tranne quelli della chiesa Greca; 7. Finanze; 8. Giustizia; 9. Ufficio de' sindaci dell'impero, il quale rivede i conti di tutte le spese per il servizio pub-

blico; 10. Dipartimento postale; 11 Direzione generale per le comunicazioni di terra e di mare.

I Governi ovvero provincie sono organizzate nel modo seguente: — Il capo dell' amministrazione della provincia e il governatore civile, nel dipartimento del quale trattansi tutti gli affari giudiciarj; ma, quantunque egli non possa decidere le cause giudiciarie, può costringere i giudici ad affrettare la decisione. Le sentenze criminali non si possono eseguire senza che vengano confermate da lui. Inoltre vi è un Governatore militare per ogni due, tre o quattro provincie, al quale si riportano tutti gli affari civili ed amministrativi.

Il Vice-Governatore è il capo del dipartimento delle finanze della provincia, e in caso di assenza del Governatore, ne fa le veci.

Il Procuratore del Governo è tenuto a sorvegliare rigorosamente la esecuzione delle leggi; ed in caso d' irregolarità, può sospendere la esecuzione di una sentenza, e ne riferisce al Ministro della giustizia. A cagione de' suoi estesi poteri, chiamasi l' occhio del Monarca, come nelle provincie Birmane un simile uffiziale è chiamato l' orecchio del Monarca. [1]

I tribunali o corti d' appello per le cause civili e criminali, sono composte di membri eletti, siccome abbiamo notato, dai nobili.

Il tribunale del Contenzioso (*somestnecy*) è composto di un presidente e di due assessori eletti dai mercanti, e di due altri eletti dai contadini. Questo tribunale tratta quelle cause concernenti i delitti commessi più per disgraziate circostanze che per malizia, e per conseguenza tutti i delitti commessi dai minori, dai dementi; ed anche i casi di stregoneria, supponendo che derivino da follia, ignoranza ed inganno, sono di sua giurisdizione. I genitori possono anche ricorrere ad esso per correggere la cattiva condotta dei loro figli. Nelle cause civili esso si studia di riconciliare le parti fra loro. Ma il dovere più importante del tri-

[1] Vedi il Cap. IV.

bunale del Contenzioso è quello di impedire gli arresti illegali. Se un individuo gli presenti una petizione esponendo di essere stato tenuto in prigione per tre giorni senza essere informato della ragione del suo arresto, e senza essere stato interrogato, il tribunale è obbligato a ordinare immediatamente che il detenuto gli sia condotto d'innanzi, e gli vengano rivelate le ragioni per cui era stato imprigionato e non esaminato; e l'ordine bisogna essere eseguito fra ventiquattro ore, sotto una grave penale. La giurisdizione di quel tribunale, nondimeno, non si estende ai casi di offesa contro la persona dello Imperatore, di alto tradimento, di assassinio, di furto, di truffa.

L'Uffizio della Carità Pubblica è composto del governatore della provincia, e di alcuni fra' principali magistrati; il suo nome ne spiega abbastanza i doveri. In ogni provincia vi è un Ufficio di Medici.

Le autorità del distretto sono state enumerate allorchè abbiamo descritti i privilegi della classe de' nobili, da' quali esse vengono elette. Bisogna solamente aggiungere, che in ogni distretto vi è un Consiglio chiamato di tutela de' Nobili, il quale è il tutore de' minori di quella classe. È composto di un Maresciallo de' nobili, e dei membri del tribunale giudiciario del distretto.

Le città di Livonia e di Estonia, tuttochè non fossero comprese negli antichi governi Russi, hanno la loro giurisdizione separata, composta del Borgomastro e dei Ratmani (dal vocabolo tedesco *Rathmänner*), i quali sono eletti dai mercanti e dai borghesi della città. Vi è anche un Consiglio di tutela per i minori della classe de' borghesi.

Son questi i tratti generali della organizzazione politica della Russia; ed ove tale organizzazione fosse effettiva, il paese sarebbe tollerabilmente governato. Non è mestieri notare che un potere dispotico non interverrà nell' ordine stabilito, salvo nelle cose politiche, come quello che è interessato per la propria conservazione a mantenere quell' ordine; ma ci sono ben altre cagioni che impediscono in Russia il corso dell' amministrazione, la quale, in ispecie in ciò che spetta alla giustizia, è veramente sciagurata.

Una delle più funeste cagioni, è la paga insufficiente de' magistrati, il più alto de' quali, come sarebbe un Senatore, riceve censessanta lire sterline l' anno. Gli è vero che la paga degli alti ufficiali pubblici è stata di recente accresciuta, e che molti Senatori sono possidenti; ma ve ne sono anche di molti i quali non possiedono altro che la sola paga, come avviene generalmente di tutti gli ufficiali civili: di guisa che le baratterie formano la peste universale dell' amministrazione Russa.

CAPITOLO VIII.

SISTEMA FEUDALE.

Decadenza dell' Impero Romano. — Sua debolezza e divisione. — Condizione de' popoli barbari. — Germani, Goti, Vandali, Sciti, e loro suddivisioni. — Alani, Unni, Burgundj, Longobardi, Franchi. — Loro irruzioni, cagionate dall' incremento della popolazione superiore ai loro mezzi di esistenza. — Irruzione de' Goti nel Mezzogiorno. — Dei Franchi nella Gallia. — Degli Unni nell' Italia e nel Nord. — De' Visigoti nella Spagna. — Dei Sassoni nella Bretagna. — Dei Franchi Salici nella Gallia. — Degli Ostrogoti nell' Italia. — Utilità di descrivere tali avvenimenti per intendere lo stabilimento delle Monarchie. — Sommario delle irruzioni e dello stabilimento de' Barbari. — Principj generali applicabili a tutti quegli avvenimenti. — L' acquisto territoriale è lo scopo di ogni emigrazione. — Il risultato ne è la distribuzione territoriale. — Origine delle concessioni feudali. — Se in origine fossero state a volontà. — Esame delle diverse opinioni. — Principj fondamentali del Sistema. — Subinfeudazione. — Terreni allodiali. — Loro trasmutamento in feudali. — Doveri dei Vassalli. -- Ubbidienza. — Omaggio. — Fedeltà. — Servigj. — Loro commutazione. — Scutaggio. — Riscatto. — Multe. — Ajuti. — Tutela. — Matrimonio. — Livelli. — Villanaggio.

Fin qui ci siamo occupati a considerare la monarchia nella sua forma pura ed assoluta.

Adesso ci porremo ad esaminare le monarchie sostanzialmente differenti; quelle cioè, in cui il potere del Sovrano non è assoluto, ma soggetto a certe limitazioni, ed esercitato secondo leggi fisse. Ma per formarsi una idea chiara di tali restrizioni, per avere una descrizione distinta della struttura non che della storia dei governi ora stabiliti quasi in tutta l'Europa, per intendere l'indole e il modo onde opera quella costituzione che un tempo fu comune a tutti gli Stati Europei, è mestieri indagare l'origine e

la natura del *Sistema feudale* — sistema politico che ha esercitato un'influenza così generale, così durevole, in alcuni rispetti così sciagurata, in altri così salutare, sopra il Governo e sopra la società ne'tempi moderni. Ciò quindi formerà il soggetto di questo e del seguente articolo, e non è agevole apprezzare l'importanza di tali ricerche.

La storia dell'Europa — e possiamo anche dire del vecchio mondo — per dodici secoli, è quella delle sue conquiste fatte da una mano di rozzi guerrieri, i quali a poco per volta diventarono culti e virtuosi, [1] e della loro sottomissione per opera di orde anche più barbare. I Romani, fattisi padroni di tutta l'Italia, estesero il loro dominio per mezzo di tante crudeli ed ingiustificabili guerre contro ogni altro paese situato nel Mediterraneo, finchè s'impadronirono di grandissima parte delle contrade settentrionali di Europa. Un impero cotanto immenso per estensione richiedeva un governo centrale vigorosissimo, per amministrare gli affari e impedire che si sfasciasse. Ma invece di farsi più attivi e agguerriti, i padroni del mondo, così come il loro potere maggiormente estendevasi, divennero più indolenti ed effemminati. Il governo cadde nelle mani di tiranni, per immanità di delitti, diventati il flagello della umana natura, e per incapacità il disprezzo del mondo. Lo spirito militare fu lasciato necessariamente spegnersi negli animi del popolo, perocchè que'tiranni temevano di affidarsi ai loro sudditi in armi, e cercavano sicurtà nelle milizie mercenarie, e massimamente straniere. Il lusso corruppe le costumanze sociali, senza dar loro quella gentilezza che aveva comunicato ai popoli Greci, e per fino agli Asiatici. Il primo grande mutamento prodotto da tali cagioni, fu la traslazione della sede del Governo nell'Oriente, dove Costantinopoli divenne capitale; e poco dopo ne seguì la divisione dello impero in Orientale ed Occidentale — e Roma, e poi Milano, [2] e finalmente per molti anni Ravenna, furono le metropoli d'Occidente. [3] A tale divisione, nondimeno, non

[1] L'epoca in cui i Romani furono virtuosi precesse quella della loro cultura; anche la loro virtù era d'indole dura ed inamabile.

[2] Nel quarto secolo.

[3] Fino a mezzo il secolo ottavo.

seguì nessun miglioramento nell'amministrazione della cosa pubblica; e quantunque ogni ramo venisse più agevolmente governato, e le sue parti potessero con minore difficoltà tenersi congiunte, pure in queste porzioni separate prevaleva la medesima debolezza che era prevalsa nel governo dell'intiero corpo politico, e che aveva resa necessaria la separazione. Vi erano, a dir vero, talvolta più numerose divisioni — essendovi ad un sol tempo ora quattro, ora sei Imperatori pretendenti al trono.

Intanto molte tribù di barbari che i Romani avevano in parte soggiogate, ed altre colle quali non erano mai venuti in contatto, stanziavano oltre le Alpi. Separati per la loro posizione geografica da ogni comunicazione col Mediterraneo, e per le loro abitudini di vita stranieri ad ogni relazione commerciale o di qualunque altra specie coi popoli vicini, seguitavano a rimanere in uno stato selvaggio tanto quanto può immaginarsi conciliabile con la esistenza di una certa forma di società civile. Cesare e Tacito, l'uno cento anni dopo l'altro, ci hanno lasciato un racconto della meno barbara di quelle Nazioni, cioè de' Germani; e la descrizione che ne fa il secondo, tuttochè si riferisca ad un periodo in cui qualche comunicazione tra i Romani e i Galli si suppone che mitigasse le ruvide sembianze di quella pittura, ci presenta un popolo poco lontano dal grado di quella specie di civilizzazione in cui erano gl'Indiani dell'America Settentrionale, e non affatto dissimile dalla condizione in cui sono ai dì nostri gli Arabi e i Tartari. Vivevano in misere caverne, spesso sotterranee. Senza conoscenza nessuna de' metalli preziosi, [1] senza città o villaggi, tutta la loro ricchezza consisteva in torme di mal cresciuti bestiami. La loro agricoltura doveva essere imperfettissima, poichè nessuno possedeva un pezzo di terra per più di una stagione, alla fine della quale tutti i terreni andavano soggetti a nuove partizioni. Per la più parte erano ignudi, con un semplice manto gettato addosso; ma coloro ch'erano più agiati si coprivano con pelli di bestie selvagge, ed altre vesti-

[1] Le sole tribù che rimanevano verso i confini dell'Impero Romano conoscevano l'uso della moneta; Tacito espressamente afferma che le tribù interne usavano lo scambio delle cose.

menta fatte in guisa da tenere stretta la persona; nè il vestire delle donne differiva essenzialmente da quello degli uomini. La loro religione era la più grossolana idolatria, e le divinazioni loro principalmente consistevano negli augurj che traevano dal nitrire e russare de' loro cavalli. Gli assassinj e gli altri delitti non erano puniti, ma commutati in una multa di compenso che consisteva in bestiami; o qualora il colpevole non aveva nulla da pagare, diventava schiavo della persona offesa. La guerra era tutta l' occupazione loro; e quando uscivano a guerreggiare, le loro donne portavano gli alimenti, gl' incoraggiavano sempre alla battaglia, spesso vi prendevano parte anch'esse. In tempo di pace, per fino la caccia era loro generalmente di peso, meno che quando la fame ve li spingesse, e loro mancassero le provvisioni di gregge. I più agguerriti comunemente passavano il loro tempo a mangiare e dormire, e la cura di zappare la terra (la quale appena potrebbe dirsi che fosse coltivata) e di guardare gli armenti era affidata alle donne, ai vecchi, agli zoppi. Tale è la pittura che Tacito[1] fa di quel popolo abitante presso il Reno e il Danubio, e le tribù più lontane rimanevano in uno stato anche più barbaro. Così dei Fenni egli dice: « La loro ferocia è maravigliosa, la loro povertà squallida; essi non hanno armi nè case; nutrisconsi d'erbe, si cuoprono di pelli, dormono sulla nuda terra, difendonsi solo con frecce fatte di ossa appuntate, dacchè non hanno ferro; vivono con la caccia, nella quale le loro donne li sieguono e domandano la loro parte di bottino. Riparano i loro bambini dal tempo e dalle

[1] Si sa che Tacito scriveva quel racconto senza inclinazione ad esagerare la barbarie de' Germani: a dir vero, la sola cosa che pregiudica la sua autorità, è l' intenzione ch' egli palesa di porre le rozze virtù di que' barbari in contrasto co' vizj del raffinamento che a' suoi tempi corrompevano Roma. In generale la sua accuratezza è confermata dal racconto che Ammiano Marcellino, il quale scrisse circa tre secoli dopo, fa delle tribù Scitiche dimoranti nelle regioni orientali dell' Europa. È anche cosa importante osservare quanto poco, durante quell' intervallo di tempo, i Germani avessero cangiate le loro abitudini: almeno quello storico allude loro come se fossero tuttavia in uno stato veramente barbaro, benchè non ne narri i particolari. Vedi lib. XVI e XVII. Le tribù delle quali egli parla, erano le meno selvagge, essendo quelle che abitavano presso il Reno.

belve, ponendoli fra i folti rami degli alberi. Nonostante, tal vita (egli soggiunge) è da loro reputata felice in paragone delle cure domestiche e de' lavori del campo; e godendo di simile esistenza non sanno cosa sia il non compiacere ai proprj desiderj. » Può sanamente affermarsi che nessuna tribù d'America, appena qualcuna nell'Australia, è stata trovata in uno stato più selvaggio; ed è veramente notevole argomento come la pervertita ingenuità, l'abuso della dottrina e i pregiudizj nazionali facciano traviare gli uomini studiosi, in guisa che parecchi scrittori tedeschi de' tempi recenti abbiano potuto sostenere quanto superiori fossero i loro rozzi antenati agli abitatori degli altri paesi, e ne esaltano le virtù, i sentimenti, anzi anche oggi e lodano le loro istituzioni sociali, e scoprono fra loro le tracce di una condizione di vivere stabile. [1]

Dei paesi abitati da questa razza di uomini selvaggi e agguerriti piccola parte era stata soggiogata dalle armi Romane — solo la parte che giace sulla riva sinistra del Reno verso il mare, e comprende porzione del Belgio e dell' Olanda. Le tribù Germaniche possedevano, o vagavano sopra tutto il territorio dal Reno sino alla Vistola, e anche più verso Oriente dove giace il paese degli Sciti e dei Sarmati, ora detto Russia e Tartaria; perocchè da quel lato i confini della Germania non erano ben definiti. Le

[1] Guizot ha paragonato la descrizione che fa Tacito degli antichi Germani coi racconti che intorno alle nazioni selvagge fanno i viaggiatori, onde mostrare con quanta esattezza si rassomigliano. Robertson con diverso scopo fece un simile paragone (*Carlo V.* 1. nota 6.). Sembra veramente come se i Germani non avessero se non una qualità che li distingueva dalle tribù più barbare, cioè il loro rispetto per le donne; e alcuni Indiani dell' America Settentrionale li rassomigliano tanto anche in questo, che consultano superstiziosamente le donne loro. Gli è nondimeno probabile, che parecchie tribù fossero più assestate nelle loro abitudini di quello che fosse tutta la comune de' Germani; altrimenti non potremmo concepire come essi avessero servi che pagavano in generi i loro padroni per il permesso di vivere nelle loro terre (Tac., *Mor. Germ.*, c. 25.). Nonostante, lo storico non afferma che essi lavorassero le terre de' loro padroni; e a dir vero, questa parte della sua narrazione è soggetto di gran controversia. — È da notarsi che egli chiama Cesare la « migliore autorità » allora esistente, senza nessuna eccezione.

erano confini il mare da settentrione, e da mezzogiorno il Danubio, cosicchè essa comprendeva (oltre tutto il paese che oggi si chiama Germania) la Boemia, parte dell' Ungheria e dell' Olanda, la maggior parte della Polonia, la Danimarca, la Norvegia, la Svezia e la Finlandia, che taluni [1] reputano essere state a quei tempi isole piuttosto che, come sono adesso, una penisola. I travagli e le spese per conquistare un paese sì barbaro e selvaggio atterrirono sempre i Romani da un' intrapresa sterile d' utili e di fama. Coperto di folti boschi e di freddi pantani, offriva a que' barbari il vantaggio di una facile difesa e di un misero ricovero. Cesare Augusto, che aveva per principio generale serbare i confini dell' Impero così come li aveva lasciati Giulio Cesare, e che nel suo testamento ordinò rigorosamente la politica di fare l' Oceano, il Reno il Danubio i limiti settentrionali dell' Impero, fece una eccezione a siffatta massima allorquando mandò una spedizione contro i Germani; e Varo che la capitanava fu disfatto con la perdita di tre legioni, cioè circa 20,000 uomini. La maggior parte de' suoi successori seguirono la medesima politica, e soltanto aggiunsero ai loro dominii di settentrione la Bretagna e la Vallachia (oggi detta Moldavia e Vallachia), e per poco tempo l' Armenia e l' Assiria in Oriente. Così le nazioni Germaniche rimasero non soggiogate e non civilizzate, selvagge ed esclusivamente guerriere come le avevano trovate i Romani, allorchè, valicate le Alpi, conquistarono la Gallia.

Le nazioni Germaniche, alle quali principalmente o, a vero dire, esclusivamente si riferiscono le descrizioni di cotesti antichi scrittori, non erano i soli barbari del settentrione d' Europa. Non è assolutamente certo se gli Scandinavi siano o non siano inclusi in quegli racconti, benchè è probabile che vi s' includano, come noi qui abbiamo supposto. Ma gli Sciti e i Sarmati di certo non vi sono inclusi. Essi erano tribù, o come chiamavano sè stessi

[1] Così eredevano gli antichi. Plinio IV. 13, VIII. 15, e gli Svedesi hanno mostrato, e i geologi moderni eredono che il Baltico è andato sempre ritirandosi. Cluverio ed altri trattano questa credenza come vecchio errore. *Geogr. Univ.*, III. 2. 19.

orde di genti viventi insieme in istato pastorale, e vaganti per quei vasti piani che oggi si chiamano Russia e Tartaria. Fra coloro che dimoravano nei luoghi più rimoti, confinanti col Catai ovvero China, erano gli Unni. I Goti e i Vandali, i quali, come altri suppone, in origine vennero dalla Scandinavia, occuparono i paesi del Baltico, verso oriente di quella parte che a'dì nostri si conosce col nome di Prussia, e verso il fiume Vistola; ma sembra che le loro costumanze si assomigliassero molto a quelle degli altri popoli Germanici loro vicini. Gli Sciti avevano anch' essi molte suddivisioni, le più famose delle quali furono poi quelle degli Alani e de' Venedi o *Heneti*. I Goti dividevansi in orientali ed occidentali, ovvero Ostrogoti e Visigoti; e de' Vandali le tribù più notevoli erano quelle de' Burgundj e de' Longobardi o Lombardi. Il nome di Franchi venne assunto da una confederazione di genti Germaniche abitanti la Vestfalia, l' Assia, il Brunswick, e le regioni sopra il Weser e il basso Reno.

Gli Sciti e gli Unni differivano principalmente da' più orientali di que' barbari in questo, che vivevano una vita affatto pastorale. Gli stessi Germani sapevano pochissimo d' agricoltura; le tribù Tartare non ne sapevano affatto. I primi appena intendevano ciò che fosse possesso di terreni, dacchè nessun uomo occupava il suo campo più che un anno; i secondi non conoscevano nè anche quell' annua partizione di terreni, e possedevano in comune tutti i terreni sopra i quali pascolavano insieme le loro gregge. Gli uni [1] nutrivansi quasi al tutto de' loro armenti e de' loro prodotti, con pochissimi cibi vegetabili; gli altri vivevano di latte e di cacio, e di quando in quando della carne de' loro bestiami, tanto cavalli, che pecore: quegli aggiravansi dentro più angusti confini, e ricoveravansi sotto rozzi abituri o dentro caverne sotterrance; questi abitavano sotto le tende, e lasciavano un distretto per passare in un altro non appena i loro armenti ne avevano mangiate le erbe, o l' amore di girovagare, passione propria di popoli pastori, li spingeva a cangiare soggiorno. Ma nella forma generale della loro ci-

[1] Una piccola differenza nella loro agricoltura si mostra fra i tempi di Cesare e que' di Tacito.

vilizzazione e delle loro abitudini eravi poca o nessuna differenza: erano tutti ugualmente selvaggi, non curanti di una residenza fissa, addetti alla guerra, che formava la loro principale occupazione, e ch' era il solo fomite alla loro attività. Ariovisto vantavasi con Giulio Cesare, che i suoi soldati erano rimasti quattordici anni senza essere entrati in casa; un altro barbaro confessava, che il solo paese ch' egli conoscesse come casa sua, era il territorio occupato da' suoi guerrieri; e Tacito dice che il combattere era l' unico lavoro che loro piacesse.

Le abitudini guerresche di coteste nazioni le rendevano sempre turbolenti vicine de' Romani, massime poichè ne' giorni migliori della Repubblica, lungo tempo innanzi che la disciplina dell' esercito fosse rilasciata e i costumi del popolo diventassero poco inchinevoli alla guerra, il Governo era meno vigoroso, e la forza nazionale meno concentrata ne' confini delle più rimote provincie dove essi vennero in contatto ai barbari. In epoca antichissima i Galli che abitavano le regioni settentrionali dell' Italia, avevano corso il paese romano e per fino saccheggiata la città. Ciò sembra essere stata una sorpresa; ma un grosso esercito di Cimbri e di Teutoni de' distretti settentrionali di Germania verso la parte del Baltico, che oggi forma il territorio Danese, cacciati dalle loro case per una irruzione dell' acque marine, si spinsero contro i Romani, riportarono parecchie vittorie, tennero in grande paura per alcuni anni la città, e solo furono vinti da Mario, che capitanava le migliori milizie della Repubblica, dopo diverse battaglie, in due delle quali sembra che fossero stati onninamente disfatti, e non si riavessero mai più da quel colpo. [1] Alle guerre

[1] Come avviene di molti racconti degli scrittori Romani, la storia di questa famosa campagna di Mario sembra di essere grandemente esagerata. Nelle due battaglie presso Aix (in Provenza) e Vercelli (nell' alta Italia), dicesi che egli uccidesse 220,000 (altri vuole che fossero 340,000) uomini, e ne facesse prigionieri 150,000, e non perdesse in una delle battaglie se non 300 combattenti. È necessario, non per tanto, osservare, che cotesti scrittori qui commettono, come di costume, la inavvertenza di abbandonarsi alla vanagloria nazionale e disprezzare il nemico; poichè narrano che Mario veniva conside-

di Giulio Cesare nella Gallia furono principio i commovimenti de' popoli Elvetici che stanziavano in Isvizzera, e che in massa abbandonando il proprio territorio, s'impadronirono di una parte della Francia o Gallia, e minacciavano di invadere la provincia Romana, ch' era formata dalla parte meridionale di quel paese, donde trasse il nome di Provenza. [1] La emigrazione degli Elvetici è il più antico esempio (se pure non voglia tenersi per tale l' invasione de' Cimbri avvenuta sessant' anni innanzi) di quelle spedizioni ladronesche de' popoli nordici, intraprese in cerca di nuovi ricoveri, e incitate dallo incremento della popolazione e dalla mancanza di vettovaglie nel paese nativo. Cesare li disfece, e li strinse a tornare a casa loro; ma così com' egli andava progredendo verso i paesi Renani, si trovò in collisione colle tribù Germaniche, alcune delle quali, come sembra, gli opposero vigorosissima resistenza: e parimente tale era la loro rinomanza militare, tale la voce della loro crudeltà e del numero loro, che tutta l' armata Romana rimase impaurita, e per indurla al proprio dovere non ci volle meno della eloquenza, non che del valore e del contegno, dell' uomo straordinario che la capitanava — il più esperto guerriero, e forse il più grande uomo politico dell' antichità. [2] Non appena la potenza de' Romani cominciò a volgere in decadenza, i Germani, i quali non contrassero affatto le abitudini effemminate che erano cotanto generali per tutto lo Impero, rinnovarono le aggressioni con migliore riuscita. Il loro numero necessariamente accrescevasi, nulla ostando al progresso della popola-

rato come il terzo fondatore della città (gli altri due erano Romolo e Cammillo) a ragione di tali vittorie. Uno storico fra gli altri, afferma senza complimenti, " che se Mario non fosse vissuto in quell' epoca, Roma sarebbe finita ". *Florus* III. 3.

[1] La provincia Romana comprendeva il paese dentro una linea tirata da Ginevra a Narbona, da un lato, ed al mare e alle Alpi, dall' altro; cioè tutto il Delfinato, Avignone e la Provenza, con porzione di Bresse e della Linguadoca.

[2] Egli era certamente anche uno de' più grandi oratori: intorno a ciò dobbiamo contentarci dell' autorità de' critici antichi, dacchè le sue orazioni non sono fino a noi pervenute. Lo stesso Tacito, il quale avendo un gusto meno puro non poteva equamente apprezzare l' ammirabile stile di Cesare, ricorda da storico, ch' egli annoveravasi fra i più grandi oratori. *An.* XIII. 3.

zione; poichè erano satisfatti de' cibi più ruvidi; e la continua partizione de' terreni per il nutrimento degli armenti, e per la scarsissima coltivazione che praticavano, impedendo la formazione delle grandi possessioni, li faceva crescere colla maggior celerità possibile, in mezzo ad un territorio così poco coltivato. Se non che i mezzi di sussistere erano scarsi, e la mancanza di nutrimento incitava il crescente popolo ad abbandonarsi alla sua inclinazione alla guerra, piombando su i popoli vicini. La storia delle loro irruzioni successive nelle diverse provincie dell' Impero Romano è a un dipresso la medesima. Grosse turbe di barbari abbandonavano il paese natio, in cerca di regioni più coltivate; e talvolta emigravano perchè, per la stessa ragione, altre tribù più potenti, come i Sarmati dalla Tartaria, le avevano costrette a sloggiare. Il numero loro è stato subietto di grande ma non innaturale esagerazione; perocchè tutti gli adulti maschj di ogni tribù si univano al corpo invasore; e così un distretto, la popolazione del quale non oltrepassava i 200,000 o i 300,000, pare che mandasse fuori settanta o ottantamila combattenti, mentre di fatto tutti coloro che erano atti a portare armi prendevano parte attiva alla spedizione. Ma, a dir vero, tutta la tribù, tanto uomini che donne e fanciulli, accompagnava la irruzione, o la seguiva da presso, e stabilivasi nel territorio, del quale s' era impossessata.

Il primo fatto notevole di tal natura fu l' invasione de' Goti nelle provincie Romane del Danubio, a mezzo il secolo terzo dell' Era cristiana. Essi si erano a poco a poco estesi dalle parti orientali del Baltico verso la Ukrania, e quindi passarono il Danubio, portando la devastazione in ogni dove. L' imperatore Decio fu ucciso dopo una gran lotta con loro, e la sua armata fu disfatta. Gallo, che gli successe, s' indusse a pagare un annuo tributo, a fine di liberare le provincie da altre invasioni.

Seguirono poi le irruzioni de' Franchi nella Gallia, dove in prima non ebbero favorevoli successi; ma corsero devastando la Spagna per dieci o dodici anni, e dopo di avere pressochè distrutta tutta quella provincia, l' abbandonarono, e passarono in Africa. Gli Alemanni, i quali erano principalmente Svevi, piom-

barono sull' Alta Italia con ugual furia, e si spinsero fino alle vicinanze di Roma, donde, per uno sforzo momentaneo dello antico valore, i Romani li respinsero con grosse perdite; ma il loro secondo attacco fu seguito da un accomodamento, per cui l' imperatore Gallieno sposò la figlia del loro capo. Poco dopo, i Goti invasero la Grecia, e guastando il paese, continuarono le loro depredazioni nelle regioni orientali dell' Impero. Nulladimeno, per parecchio tempo la contesa fra l' impero e i barbari fu sostenuta con successo; e verso il 280 lo imperatore Probo li aveva interamente espulsi dalla Gallia (dove i Franchi s' erano insignoriti della maggior parte del territorio), oltre di avere rispinti i Vandali, i quali avevano traversata la Germania con lo scopo di partecipare all' universale saccheggio. Egli pose per una delle condizioni della pace coi barbari quella di fornire un gran corpo di truppe per servizio dell' impero, le quali truppe furono sparse per tutte le posizioni militari de' suoi dominj. [1]

Per più di cento anni dopo quell' epoca i barbari fecero poco progresso per ogni dove si dirigevano, ed esercitavano il loro spirito guerriero più spesso lottando fra loro stessi, che aggredendo le provincie Romane. I loro più grandi successi contro l' Impero avvennero ne' confini della Gallia, dove si fermarono per parecchi anni, finchè furono cacciati via con perdite gravi dal valore dello imperatore Giuliano. Ma nella seconda metà del quarto secolo, gli Unni, varcate le pianure della Tartaria e della Siberia, invasero le regioni orientali dell' Europa, e corsero i territorj degli Alani e de' Goti. Questi ultimi, spinti alla disperazione, ottennero dalla commiserazione dell' Imperatore Valerio, nell' anno 375, licenza di fuggire traversando il Danubio, e di stabilirsi nelle provincie Romane; e vuolsi che il loro numero fosse circa un milione.

Nel secolo che successe alla data del surriferito avvenimento, la storia dell' Europa non presenta altro che le fortunate

[1] Dacchè la conoscenza che abbiamo di questi avvenimenti ci è tramandata dai nemici de' barbari, potrebbe dubitarsi che l' Imperatore sia stato costretto da loro a prenderli al suo soldo come condizione di arrestare le loro invasioni.

imprese dei barbari invasori. Gli Unni, i quali sotto il comando di Attila, a mezzo il secolo quinto, possedevano tutta la Germania, la Polonia e la Russia, ed avevano anche occupata la Pannonia, oggimai detta Ungheria, portarono le loro devastazioni fino nella Gallia, nella Italia e nella Grecia; ma furono respinti (A. D. 451), ed in fine altro non serbarono che piccolissima parte delle loro conquiste sulla riva settentrionale del Danubio. E poichè essi avevano dominato parte, se non tutta la Scandinavia, da ciò si potrebbe spiegare la mirabile somiglianza che i viaggiatori hanno notato tra la lingua di Finlandia e quella di Ungheria, dove, quantunque la razza degli Unni fosse stata oppressa dagli invasori Turchi nel nono secolo, il loro linguaggio è certamente in gran parte rimasto. I Vandali s' insignorirono dell'Africa, che essi corsero per ogni verso, con rabbia distruggitrice più di quanto avevano fatto in qualunque altro luogo gli altri barbari, non lasciando quasi nessun monumento della sua antica grandezza e civiltà. I Visigoti conquistarono la maggior parte della Spagna e della Gallia. Il rimanente della Spagna fu occupato dagli Svevi, popoli Germanici, moventi da quella regione che ora si chiama Alta Sassonia. Quel che restava della Gallia era tuttavia occupato dai Romani; ma tutta l' Italia cadde in potere degli Ostrogoti; mentre i Sassoni dai paesi giacenti sulle foci dell' Elba, del Veser e del Reno, chiamati verso il 450 dai Bretoni perchè li soccorressero contro i Pitti, conquistarono quel paese già abbandonato dai Romani, stabilironsi nell' Isola, e a poco a poco formarono i sette regni, allora chiamati Eptarchia (dal vocabolo greco significante sette governi). Questi regni furono riuniti in uno nell' 827 nominalmente da Egberto, ed effettivamente sotto Alfredo suo nipote; e tranne il periodo (di circa quaranta anni) in cui i Danesi si stabilirono in diversi luoghi dell' Isola, e una sola volta su tutta, la monarchia Sassone durò fino alla conquista de' Normanni nel 1066, ovvero 240 anni, incluso il tempo della usurpazione de' Danesi. [1]

[1] È da temersi che in qualche modo la storia delle conquiste Danesi sia stata travisata dalla vanità nazionale. L'averli Alfredo lasciati nel settentrione dell' Isola e la occupazione ch' essi fecero delle cinque città interne, ci fa credere che egli non se ne fosse potuto liberare affatto.

Ma verso la fine del quinto secolo (486), Clovi, capitanando i Franchi Salici, disfece il governatore romano Siagrio, e finalmente soggiogò i Romani della Gallia. Oppresse i Visigoti condotti da Alarico verso il cominciamento del sesto secolo (507), e confinò il loro dominio in un angolo fra il Rhone e i Pirenei. I suoi figli estesero il dominio loro fino alla Borgogna (534); di modo che la famiglia di Clovi, fondatore della prima dinastia, o della dinastia de' Merovingi, possedeva tutto quell'insigne paese, e nessuna invasione di potenza straniera ha permanentemente alterato il corso delle sue faccende.

I discendenti di Clovi, da circa il 628, furono quasi sempre idioti; e durante il loro regno nominale, gli ufficiali chiamati *Maires* di palazzo, usurpavano il potere sovrano, e regnavano a nome del re, che da loro veniva mostrato al popolo una o due volte l'anno. Questi ufficiali ottennero anche la suprema autorità militare. Erano primamente eletti dalle milizie e da' personaggi più potenti del paese. Finalmente, uno di loro, chiamato Pipino, apertamente usurpò il trono nel 752, e dopo di essere stato fortunatissimo in guerra, lasciò il trono a Carlomagno, il quale ai paterni dominj aggiunse gran parte della Germania (inclusa la Vestfalia e la Bassa Sassonia), l'Alta Italia, e la Spagna dai Pirenei fino all'Ebro. [1] Egli fu il fondatore della seconda dinastia dei re di Francia, ovvero della dinastia de' Carlovingi, che regnò fino a che Ugo Capeto s'insignorì del trono nel 986; e da lui, in linea diretta di successione, proviene la dinastia presente dei re Francesi, e non ha avuto altro interrompimento se non quello cagionato dalla rivoluzione del 1789.

Dopo che gli Ostrogoti si erano stabiliti in Italia, e i loro re, da Odoacre in poi, avevano regnato in Roma per circa settanta anni, vennero finalmente disfatti (553) dai generali dello imperatore Giustiniano, tanto celebre per avere dato alle leggi forma

[1] Carlomagno non giunse mai a soggiogare onninamente le regioni settentrionali della Spagna, e non ebbe tranquillo possesso dell'Aquitania, i duchi della quale prestavano ubbidienza poco più che nominale alla Monarchia Francese.

di Codice. Belisario prima tolse l'Africa ai Vandali, e poscia l'Italia Meridionale e Roma agli Ostrogoti. Narsete, eunuco, ma dotato di genio straordinario e nelle faccende del governo e in quelle della guerra, compì la vittoria di Belisario, ed espulse Totila re de'Goti, che aveva ripresa Roma. Nondimeno, la liberazione dell'Italia e il suo ritorno all'Impero non fu di lunga durata. I Longobardi, sotto Alboino, unironsi a numerosi corpi di Sarmati, Bulgari, Bavari e anche Sassoni, invasero l'Italia, e innanzi il 570 ne avevano conquistata gran parte. Ravenna, e le dipendenze di Roma, Venezia e Napoli, rimasero all'Impero orientale: ma queste erano piuttosto posizioni conservate in un paese posseduto dai Longobardi. Verso la metà del secolo ottavo essi avevano esteso il loro dominio fino a Ravenna e a Roma stessa, allorchè Pipino re di Francia li soggiogò, e diede la provincie di Ancona e di Romagna al Vescovo di Roma. Carlomagno, suo figlio, aggiunse, come abbiamo già osservato, l'Italia settentrionale, ora chiamata Lombardia, ai suoi vasti dominj. Nel 774 il Regno Longobardo era finito in Italia, e i Franchi erano signori di Roma.

I Visigoti, i quali occupavano la Spagna, tranne la parte che comprende la Gallizia e le provincie della costa settentrionale, che era posseduta dagli Svevi, rimasero signori della Penisola fino al principio del secolo ottavo, quando i Saraceni invasero il paese e, nel 712, rovesciarono quasi interamente la potenza Gotica. Quei conquistatori Moreschi s'impossessarono del centro e del mezzogiorno della Spagna, e pressochè tutto il rimanente era più o meno sotto il loro dominio; ma i principi Goti non ne furono mai totalmente cacciati, e si stabilirono nelle Asturie e nelle provincie di Leon, e continuarono a rimanervi per quattrocento anni, in perpetuo conflitto e con varia fortuna. Finalmente, sottomessero affatto i Maomettani verso a mezzo il secolo decimoterzo; e 200 anni dopo li cacciarono onninamente fuori del paese, nel quale erano lungamente vissuti, occupandosi nel mestiere di contadini, d'artigiani e di giardinieri — inoffensivi ed utili cittadini, e affatto privi di potere.

Abbiamo con tanta minuzia descritte le invasioni de' popoli barbari, e il loro stabilimento diffinitivo nello Impero Romano, per due

ragioni. Primamente, cotale ricerca ci ha condotto a indagare l'origine e la fondazione delle monarchie nelle quali l'Europa è presentemente divisa; e ci ha fatto anche osservare le origini, donde le loro varie costituzioni, differenti in molti particolari, ma simiglianti nel loro aspetto generale, e più ancora ne' loro principj fondamentali, sono derivate. In secondo luogo, senza esaminare l'origine e seguire il progresso di que' sistemi di politica, egli è impossibile ottenere una nozione accurata delle costituzioni, e alcuna positiva conoscenza delle storie de' diversi Stati Europei. La semplice narrazione della successione de' Re, delle azioni, delle guerre, delle fortune loro, appena merita il nome di storia; l'ufficio della quale è quello di ricordare, ad ammaestramento de' vivi, le circostanze che li hanno condotti allo stato presente delle cose, e le riposte ragioni de' beni e de' mali, che nascono dalle istituzioni esistenti. E poichè il subietto che stiamo esaminando è in qualche modo complicato, per la varietà e insieme per la rassomiglianza delle vicissitudini, e per la oscurità de' particolari in molti fatti, è mestieri, innanzi di procedere, riepilogare brevemente l'origine de' diversi Regni che sorsero dalle ruine dello Impero.

I Goti, uscendo dapprima in piccolo numero dalla Scandinavia, che oggi si chiama Svezia e Norvegia, si stabilirono nelle regioni orientali del Baltico, verso la foce della Vistola, si distesero verso mezzogiorno ed occuparono l'Ukrania. Essi dividevansi in due nazioni; l'una occidentale, ossia de' Visigoti; l'altra orientale, o degli Ostrogoti. I primi invasero la Gallia e parte della Spagna, furono disfatti da Clovi, e si ristrinsero in un piccolo territorio nel mezzogiorno della Francia; ma si estesero in Ispagna, dove si stabilirono anche gli Svevi, che uscirono dall'alta Sassonia. — I Franchi, popoli confederati di Germania, conosciuti dai Romani col nome di Catti, Cherusci e Chauci, che abitavano le regioni dell'Assia, del Brunswick e del Lunenberg, vinsero i Visigoti nella Gallia, e sotto Clovi diedero origine e nome alla Francia moderna. — I Burgundj, tribù de' Vandali, che in origine, come i Goti, uscirono dalla Scandinavia, ma si erano stabiliti presso l'Oder, a mezzogiorno del territorio Gotico lungo il Baltico, corsero quella

parte della Francia che adesso ritiene il nome loro, ma furono soggiogati da' Franchi sotto i figli di Clovi. — Gli Ostrogoti invasero l'Italia, ma in fine vennero soggiogati dai Longobardi, altra tribù di Vandali. — Gli Eruli, Vandali anch'essi, e i Venedi, tribù Scandinava, si stabilirono a settentrione del golfo Adriatico nelle isole, sulle quali poi sorse la Repubblica di Venezia. — I Sassoni del Nord della Germania s'impossessarono delle regioni meridionali della Gran Bretagna, alla quale, una delle loro tribù, cioè quella degli Angli, diede il nome che quel paese oggi ritiene. — Gli Unni, i quali mille dugento anni innanzi Cristo avevano corse e soggiogate tutte le regioni settentrionali dell'Asia, ed avevano tenuta la China in una specie di dipendenza due secoli innanzi l'Era volgare, essendo stati per ogni dove disfatti da' Sionpi, tribù di pastori Tartari, furono nel primo secolo cacciati verso Europa; e poi, vinti gli Alani che abitavano tra il Volga e il Tanai (Don), si sparsero tanto, che alla fine del quarto secolo, il loro dominio stendevasi dal Danubio fino al Baltico. — Essi diedero il nome all'Ungheria, ma ivi furono in appresso disfatti, prima dagli Avari, e poscia dai Turchi o Turcomanni, anch'essi tribù Tartara. — Gli Schiavoni sembra che fossero stati sempre stabiliti in Russia, in Lituania, in Polonia; e formano la base delle popolazioni di que' paesi, come formano parte de' popoli di Boemia, dove il rimanente è di origine Gotica.

Ora, nel considerare coteste grandi emigrazioni, devono notarsi parecchie cose. —

1. Quando una tribù invadeva una provincia dello Impero, era sempre seguita da altre, che o erano state soggiogate nel loro cammino alla volta del confine Romano, o s'erano giovate della medesima occasione per dividerne le spoglie. E però, la forza invaditrice di un punto consisteva per lo più di un solo popolo, sebbene qualche volta fosse composta di altri.

2. È anche certo che una tribù di barbari generalmente incalzava un'altra; e spesso accadeva che coloro i quali s'impossessavano di una provincia Romana, erano stati essi pure cacciati dai loro stabilimenti da orde più numerose e in maggior bisogno. La spedizione degli Unni prova mirabilmente questa asserzione: as-

serzione che è importante stabilire, sia che il fatto possa essere stato cagionato dalla perdita del proprio territorio, o dal rapido accrescimento della loro popolazione; il che più generalmente era il motivo impellente delle loro spedizioni.

3. Tutte quelle invasioni avevano un solo scopo; non quello di vendicare qualche torto, o aggiungere qualche provincia ai dominj degli invasori, ma quello di ottenere un paese dove stabilirsi, e di lasciare il proprio ad un nuovo possessore che se ne era impadronito, o perchè trovavasi in uno stato sterile, esausto e spopolato.

4. Quando prendevano possesso di un nuovo territorio, non isterminavano gli abitanti, ma li soggiogavano e si stabilivano fra loro, e lasciando loro una porzione de' terreni, ne prendevano altra per se stessi. Così nella Gallia, i Burgundj e i Visigoti, allorchè la invasero, ne presero per sè due terzi, e ne lasciarono un terzo ai Romani; mentre pare che i Franchi ne prendessero metà, e i Longobardi in Italia fossero satisfatti del terzo.

Per tutte le surriferite considerazioni, ci è dato dedurre con bastevole esattezza i principj fondamentali del sistema feudale, che si consolidò in tutti i paesi conquistati dai barbari.

Allorquando un condottiero stabilivasi nel distretto che egli aveva invaso, suo scopo principale era quello di assicurarsi del possesso della sua conquista; e poichè egli s'era mosso per la speranza del bottino, ed aveva potuto raccogliere armati con la promessa di farneli partecipi, così il farne la distribuzione a' suoi commilitoni e il serbarsene parte per se stesso, erano le cose principali da tenere in mira. Bottino in simili casi significava terreni, l'unica proprietà che poteva soddisfare le sue truppe; e però gli era necessario dividere la terra. In che guisa praticavasi ciò, in modo da piacere ai commilitoni a norma del patto, secondo il quale erasi intrapresa la spedizione, e da assicurare la tribù sotto il suo capo contro le aggressioni di altre tribù rivali, e particolarmente contro le rivoluzioni de' popoli vinti, o gli sforzi de' loro governanti lontani, per espellere gl'invasori? Nessun modo sembrava tanto efficace, quanto quello che era naturalmente suggerito dalla indispensabile divisione delle terre. E poichè ad eseguire tal

partizione era in ogni modo necessaria una certa norma, doveva scegliersene una tale, che rispondesse al doppio scopo di dare ai guerrieri ciò per cui si erano mossi a combattere, e di assicurar loro il possesso del bottino. La terra poteva darsi non assolutamente, ma a certe condizioni, come sarebbe a condizione di prestare servizio militare; ed è cosa estremamente improbabile, che altra condizione che questa venisse annessa alla concessione: perciocchè i guerrieri erano liberi in casa propria, e affatto non avvezzi a qualunque freno, come quelli che erano compagni più presto che sudditi de'loro capi; e non è verosimile che si sarebbe potuto imporre loro maggiore subordinazione, o esigere da loro più rigoroso servizio, dopo che i pericoli e l'esito di una intrapresa, alla quale tutti egualmente partecipavano, avevano dato loro nuovo stabilimento. Nondimeno, qual fosse il grado di proprietà che in origine fu loro conferito, in qual maniera si ritenessero i possedimenti, o (in altri vocaboli) di che natura fosse il possesso delle terre così distribuite, è cosa che ha fatto nascere grandi controversie. Gli scrittori che hanno trattato della storia dei Governi che stiamo esaminando, sebbene in tempi piuttosto recenti, allorchè la costituzione civile dello Stato era divenuta più regolare e fissa, differiscono positivamente d'opinione intorno alla storia degli stadj primitivi della politica nazionale. Ma gli è evidente doversi decidere la quistione coll'indagare qual fosse lo stato della proprietà nella sua prima distribuzione, perocchè ciò sarebbe per un considerevole tratto di tempo la regola direttrice. La maggior parte degli autori hanno opinato, che ogni concessione originariamente durava finchè piacesse al capo o donatore di mantenerla, e che per parecchie generazioni la terra poteva essere ripresa da lui per suo solo e semplice piacere, non già in via di perdita a motivo di violazione delle condizioni annesse allo stesso dono. Di tale opinione sono Montesquieu, Mably, Hume e Robertson, l'ultimo de' quali riguarda quell'asserzione essere tanto chiara e certa, quanto ogni altra proposizione di Storia o di Antiquaria. Parecchi altri, come Hallam e Guizot, non rimangono satisfatti dell'evidenza sulla quale si vuol far poggiare quella proposizione; e bisogna ammettere che le prove non sono molto

concludenti. Ma sembra che una considerazione sia importantissima: la idea di una permanente proprietà del suolo non è naturalmente di antica data in ogni società; e le nazioni Germaniche, se pur l' ebbero, l' avevano molto imperfetta nel loro paese. Perciocchè Cesare espressamente c' informa, nella sua breve ma ammirevole descrizione de' Germani, alla quale abbiamo già fatta allusione, che essi si davano poco all' agricoltura, e vivevano principalmente di latte, di cacio e di carne; che nessuno aveva definita porzione di terra, o confini certi alle proprie possessioni, ma che i capi ogni anno facevano una nuova partizione, e non concedevano a nessuno di ritenere per un periodo più lungo il terreno che possedeva. [1] Lo spazio di cento anni sembra che non avesse in ciò prodotto considerevole mutamento; poichè Tacito afferma, che le terre ne' suoi tempi erano vicendevolmente occupate da tutti gl' individui componenti la comunità; che concedendosi una porzione di terra alle persone nel medesimo vicinato, veniva divisa in quote a seconda dell' importanza del grado d' ognuno, e che siffatta distribuzione praticavasi annualmente. [2] Ora, per la natura stessa della cosa, non può esservi occupazione di terreno per meno di un anno, anche dove esso si possiede a semplice volontà del vero proprietario; perchè non può supporsi che alcuno voglia darsi l' incomodo di seminare senza la certezza di raccoglierne il prodotto; nè anche, se il terreno si lasciasse a uso di pascolo, come principalmente avveniva presso i Germani, alcuno poteva possedere un pezzo di terra per un tempo più breve di quello richiesto dalla raccolta di un anno, ovvero dalla raccolta di ciò ch' egli semina per l' alimento delle bestie nel verno. Per la qual cosa possiamo tener come certo, che i Germani nel proprio paese non avevano idee distinte della vera proprietà individuale in terreni, ma che ciascuno possedeva per la stagione ciò che occupava. [3] Per conseguenza, non sembra molto probabile, che pas-

[1] *De Bello Gallico*, VI. 22.

[2] *De Morib. Germ.*, cap. 26.

[3] Se supponghiamo con Guizot due specie di tribù, una stazionaria, l' altra vagabonda, anche benchè la prima possa avere avuto (ciò che, nonostante, è contrario all' autorità di Cesare e di Tacito) nozioni più definite della vera proprietà, l' ultima era quella che principalmente formava il corpo invasore.

sando a nuovi stabilimenti, quei barbari avessero a un tratto acquistate tali nozioni fisse di proprietà, da porre la comunità in possesso di una permanente distribuzione delle terre dello Stato. È molto inverosimile che i loro condottieri concedessero ciò, quand' anche il popolo avesse cominciato a pensarvi. E però possiamo rischiarci ad affermare, che, tranne quelle porzioni che i principali condottieri dividevano col comandante della spedizione, le prime concessioni di terreni fatte al popolo erano a volontà. E se ciò non era d' anno in anno (come probabilmente appare che dovesse essere), erasi fatto il passo quasi immediatamente di dare al concessionario la sua parte da possederla un anno, e da dovere ritornare, dopo quel periodo, al capo; e il secondo passo fu quello di concederla a vita. Talvolta la concessione durava per tutta la vita del donatore, più generalmente per tutta la vita del concessionario. In qual periodo avvenisse il passaggio della concessione resumibile a volontà, o dopo la morte del concessionario, alla concessione trasmissibile per eredità nella famiglia di lui, non abbiamo mezzi a indagarlo in nessun paese; tuttochè un'ordinanza di Carlo l' Ardito nell' 877 sembra dichiarare le terre a quel modo concedute essere ereditarie in Francia, [1] ma fu solamente nel 1024 che esse vennero dichiarate ereditarie in Germania da Corrado II. Se non che, alla fine del sesto secolo le terre che erano state sminuzzate, furono riprese dal principe, nella maggior parte degli Stati Europei, alla morte del concessionario, e furono lasciate alla famiglia di lui a titolo di favore, e in virtù di una nuova concessione; tuttochè anche in quell' epoca non manchino esempi di possedimenti ereditarj. [2]

[1] Malgrado questa dichiarazione, l' idea del diritto essendo semplicemente personale, sembra di essere da lungo tempo prevalsa; e per un secolo almeno le *conferme* venivano sollecitate alla morte del possessore. Alla fine del secolo decimo, quando la eredità de' feudi fu fermamente stabilita, non incontriamo più simiglianti conferme.

[2] Gli argomenti di Hallam, cap. II, par. 1, e di Guizot, *Civil. Franç.*, tom. III, lez. 2, sembra che gettino molti dubbj sopra gran parte delle autorità alle quali si riporta Montesquieu, senza, nondimeno, stabilire la proposizione che i feudi in origine concedevansi a vita, e senza invalidare l' asserzione esplicita del

Ora, la concessione di terre fatta da un capo ai suoi seguaci a condizione che prestassero servizio militare, era chiamata feudo, *feud*, o *feo* (vocabolo composto, come dicono, da *feo*, che vale paga o salario, e da *od*, possessione di terra), in latino *beneficium*; e costituiva il concessionario in feudatario, ovvero vassallo del capo o superiore, al quale era dovuto il servizio militare in considerazione della terra ricevuta. La terra costituiva il suo salario, egli doveva lavorare per il suo salario, e tale lavoro era il servizio da prestarsi al proprietario o donatore della terra; al padrone, cioè, che pagava quel salario. È questa la pietra fondamentale del sistema feudale, è questa la sorgente donde quasi tutti i suoi particolari derivano.

Taluni si sono studiati di far derivare il nesso feudale da altre fonti. Hanno detto che i primi vestigi sono da trovarsi nelle costumanze de' Germani; ma, menochè i compagni del capo si assomiglino ai vassalli, coi quali hanno pochissima analogia, tale idea è priva di fondamento, dacchè mancava il pagamento in terreni. [1] Altri hanno immaginato che cotesto nesso feudale è da rin-

Liber Feudorum, con altro argomento che con quello di notare che quell'opera è di data moderna, cioè del secolo duodecimo. Guizot fa osservare che egli ha stabilita la sua asserzione principalmente sulla improbabilità che i guerrieri restassero satisfatti di un possesso precario, ed a provarla cita molte autorità; ma queste si riferiscono ad una data posteriore alle prime invasioni. Clotario I viveva nella seconda metà del secolo sesto, e Clotario II nel settimo. Il trattato di Andelot è del 587; oltredichè esso prova troppo, come quello che vorrebbe mostrare che il feudo a quei tempi era ereditario, il che non è vero. Il Capitolario di Carlo l' Ardito nell' 844, oltre di andare soggetto alla medesima osservazione, professa di emanar leggi per il tempo futuro: „ *personne* desormais *ne sera depouillée* ec. „ L'esservi esempi di concessioni a vita in quell' epoca, e di concessioni ereditarie ne' tempi susseguenti, allorchè la più parte de' feudi possedevansi a vita, non prova nulla; poichè il passaggio dall'una specie all'altra di possesso avvenne gradatamente. Il ragionamento di Guizot sembra più soddisfacente nel dire che per degli anni non vi fu passagio per lo intermediario stadio di possesso. — L' opera di Guizot è profonda, e merita di essere accuratamente studiata, insieme con quella di Hallam, da coloro che volessero esaminare questo importantissimo subietto.

[1] La *commendazione*, o la protezione accordata da una persona potente ad una altra in via di pagamento, *salvamentum*, era un avanzo dell' antico nesso

tracciarsi presso i Romani nel loro nesso tra padroni e clienti — cioè l'uso che avevano i ricchi e potenti di porre sotto la loro protezione le persone inferiori, i quali alla loro volta prestavano que' servigj che potevano, spesso pagando danari, e non rade volte legando loro i proprj averi. Ma fra i due casi non è vera rassomiglianza; poichè nel sistema romano non v'è possedimento di terra come compenso di ubbidienza e di servizio. L'unico esempio di un fatto che abbia sembianza di possedimento feudale, è da trovarsi nel regno di Alessandro Severo, al principio del terzo secolo, ed originò da circostanze similissime a quelle dalle quali nacque il sistema feudale e divenne generale due secoli dopo. Quell'Imperatore stabilì alcune tribù barbare lungo il confine sul Danubio, e le assoldò dando loro delle terre, a condizione espressa di servirlo nelle sue guerre intraprese a difendersi dalla oppressione di altri barbari. Noi abbiamo già notato una certa idea di possedimento feudale nello impero Birmano; [1] la qual cosa è anche da trovarsi nell'Indostan e nella Turchia moderna. [2]

Che l'uso di fare del servizio militare una condizione di possedere le terre distribuite, dovesse diventare universale fra gl'invasori dello Impero, non è cosa che ci debba sorprendere, se consideriamo e la origine comune, e la somiglianza di costumi in tutte quelle nazioni, e la identità delle circostanze colle quali emigravano, conquistavano e stabilivansi. Le costumanze e le abitudini de' Germani ci vengono rappresentate le medesime dovunque, tuttochè fossero divisi in gran numero di nazioni, e in qualche modo differissero nel grado di civilizzazione. Così i Sujoni, i quali

Germanico tra il capo e i suoi compagni, ed importava relazione semplicemente d'indole personale. Era cosa conosciuta innanzi alla seconda irruzione de' Franchi, e giustamente viene riguardata da Hallam come personale (c. II, p. 1). Ma pare che Guizot (*Civ. Franç.*, tom. III, pag. 268) comunque ammetta che tal relazione sia stata presso i Germani solamente personale, la riguardi in Francia come feudale. Altrove (*Civ. Europ.*, p. 64) egli considera la relazione feudale come simile a quella tra il capo e i suoi compagni, ed afferma non essere nei tempi antichi esistita relazione personale fra gli uomini, e dimentica quella fra cliente e padrone.

[1] Cap. IV.

[2] Cap. X.

vivevano nel Baltico, e si affaccendavano considerevolmente nel commercio e nella navigazione, possedevano qualche ricchezza, ed avevano un governo più regolare di quello delle altre tribù; quantunque Robertson [1] non mostri la solita accuratezza là dove egli afferma che Tacito li rappresenta in tal grado di civiltà da cominciare a diventar corrotti. Egli dice solamente, che i loro condottieri non concedevano ch' essi ritenessero le loro armi in tempo di pace, ma le serbavano in un pubblico magazzino, perocchè il lasciarli stare armati gli avrebbe potuti condurre ad eccessi. [2] Ma le abitudini guerresche del popolo, il suo disgusto per le occupazioni pacifiche, la loro fedeltà per i capi in tempo di guerra, il loro spirito libero in tempo di pace, la non conoscenza loro della proprietà individuale delle terre — tutte siffatte cose erano le medesime in tutte le nazioni Germaniche: e benchè i Goti e i Vandali principalmente si stabilissero nel mezzogiorno, lasciando che le razze puramente Germaniche occupassero la Francia e la Bretagna, nondimeno gli è certo che questi invasori sono compresi anche di nome nella descrizione che Tacito fa de' Germani; che essi s' erano da lungo tempo stabiliti nelle rive meridionali del Baltico; che le sole tribù che egli dubita se si dovessero chiamare Sarmate, piuttosto che Germaniche, sono i Venedi, i Peucini e i Fenni, i quali infine sono da lui collocati insieme coi Germani, per la ragione che essi avevano abitazioni fisse, e non erano vaganti. Ma quand' anche dovessimo considerare i Goti come differenti dagli altri Germani, mentre stanziavano nel paese proprio fra l' Oder e la Vistola, perchè le loro emigrazioni non avvennero repentinamente dagli stabilimenti nativi nella Italia e nella Spagna; possiamo concludere, che essi in prima si mescolassero per anteriori movimenti con quei popoli Germanici occidentali e meridionali: e non può esservi dubbio che tutte le loro spedizioni erano accompagnate da corpi numerosi di quelle genti, che sempre si sono stimate tribù Germaniche, alle quali Tacito e Cesare chiarissimamente fanno allusione. Che i costumi e le abitudini de' barbari che cor-

[1] *Charl. V*, vol. 1, nota 6.
[2] *De morib. Germ.* 44.

sero l'Impero, e fondarono le monarchie moderne d'Europa, fossero in origine tali quali vengono descritte da quei celebri autori, è proposizione da riguardarsi come incontrovertibile. [1] Risulta egualmente chiaro, dalla breve descrizione che abbiamo fatta delle invasioni e conquiste loro, che le due circostanze, cioè di povertà e mancanza di spazio, e di abitudini guerresche, che fecero nascere tali spedizioni e i loro stabilimenti, erano le stesse dappertutto, come erano i costumi e le istituzioni de' popoli che essi soggiogarono e fra i quali si stabilirono. Per conseguenza, abbiamo tutta la ragione di supporre, che la medesima politica governasse le loro azioni, e che i regolamenti politici fatti da loro in tutti i paesi dove essi stabilivansi, fossero d'una medesima speciè. La spiegazione la quale risulta da questo modo di riguardare le loro invasioni, non già l'interesse che annettiamo agli annali di quelle orde selvagge, ci ha persuaso ad esporre le sopraddette minuzie.

Quando un capo fissavasi in un paese e faceva in parti la terra di cui s' era impossessato, i principali compagni della sua spedizione partecipavano a tal divisione, e solo erano tenuti a difendere la comunità, come lo erano stati nel proprio paese in via di una specie di volontaria ubbidienza, a beneficio di se stessi; mentre gli altri seguaci di ordine inferiore, ciascuno

[1] Gli Unni o gli Alani non si fissarono mai permanentemente in nessuna parte dello Impero (meno dove si trovavano mischiati alle tribù di origine Germanica), tranne nell'Ungheria. I loro costumi erano più barbari di quelli di qualunque altro popolo Germanico descritto da Tacito, anche delli stessi Fenni. Verso la fine del quarto secolo Ammiano Marcellino li descrive come affatto ignari di agricoltura, viventi in uno stato pastorale, non sapendo innalzare altri edifizj fuorchè delle baracche. Nel racconto che egli fa degli Unni, li descrive come esseri che appena potevano dirsi umani anche nello aspetto. Sembrano, egli dice, animali ritti su due piedi, o simili a quelle statuacce foggiate in modo che abbiano una lontana somiglianza con l'umana natura, e che si pongono in capo ai ponti. Pare che non conoscessero mai l'uso del fuoco, tranne che per servirsene a distruggere. Si nutrono, continua egli, di radici e di carne mezza cruda, ch'essi fanno cuocere ponendola fra le proprie cosce o il dorso de' loro galoppanti cavalli (lib. XXXI). Gli Alani erano divenuti in qualche modo meno selvaggi a cagione delle relazioni loro con le tribù Gotiche, ma solamente nell'indole, poichè le loro abitudini rimasero egualmente ruvide. (*Ibid.*)

a seconda del proprio grado militare, o del favore che godeva, diventava possessore di una porzione, della quale aveva l' uso o il godimento, e per la quale egli prestava servizio nel campo di battaglia e per la difesa del territorio acquistato. Egli parimente aveva debito d' ubbidienza al capo, il quale era il vero padrone della terra concessa; e rivolgevasi al tribunale di lui, dove erano decise le liti che potessero nascere fra i possessori a lui sottoposti. Nella narrazione di Tacito troviamo che l' amministrazione della giustizia fra i Germani rimaneva nelle mani del capo, assistito da un consiglio; benchè Cesare c' informi che nella Gallia i soli sacerdoti, o Druidi, esercitavano quell' importante ufficio. Inoltre, il potere del capo, in tempo di pace, era limitatissimo; e solamente in guerra egli aveva una specie di autorità dittatoria, come necessaria per la salvezza comune. Tenevansi delle assemblee generali, in cui si discutevano i più importanti affari dello stato, ed erano composte da tutti coloro i quali erano atti a portare arme, e vi assistevano armati. I negozj di minore importanza trattavansi in più ristrette ragunanze, composte de' principali personaggi, i quali insieme col capo, a quanto sembra, conducevano gli ordinarj affari del governo. Fra essi il capo o principe era il personaggio più importante del loro corpo — era il primo, cioè, fra' pari o uguali, che erano gli altri capi, i più importanti uomini della tribù. E veramente, ogni nazione constava di molte tribù; non essendovi nessuno che governasse l' intiero Corpo, meno che nell' occasione di qualche impresa bellicosa, tutte sceglievano un personaggio con potere dittatorio che li guidasse. La giustizia in ogni distretto era amministrata da chi ne era il capo, il quale insieme cogli altri personaggi influenti, governava soltanto nel suo vicinato. Ogni capo aveva una legione fidata di scelti compagni, i quali gareggiavano di devozione per lui semprechè accendevasi la guerra. I medesimi compagni rimanevano intorno la sua persona in tempo di pace, e ad essi venivano da lui affidate, allora, delle missioni per le altre tribù. Sembra che la loro rimunerazione in altro non consistesse che nel godere del suo favore, nel ricevere, secondo l' occasioni, qualche presente, e nel partecipare della rozza ospitalità della sua

casa. I Romani li chiamavano *comites*, che vale compagni; i Galli li chiamavano *ambacti*, vocabolo che viene così latinizzato da Cesare; i Germani probabilmente chiamavanli *antrustions*, nome che si dava ai più grandi vassalli poco dopo la irruzione. I capi gareggiavano fra loro per numero di compagni; numero che formava la misura della loro potenza. Un re degli Alemanni, tribù mista di molte nazioni Germaniche, ma principalmente Svevi, dicesi che ne avesse dugento. E però, allorquando una spedizione contro qualche provincia Romana riesciva fortunata, la più grande porzione delle terre era naturalmente data a que' personaggi, ed essi erano i principali ufficiali della corte del principe. Allorchè i feudi diventarono ereditarj, e il favore de' successivi principi aveva accresciute le concessioni, i *comites* o conti che avevano grandi possedimenti, esercitavano molta influenza e perfino potere diretto, in ogni stato. L'acquisto de' feudi, quando divennero ereditarj nelle famiglie, e forse anche quando erano soltanto a vita, era accompagnato da un' altra operazione. Poichè l' uso di censire la terra era sconosciuto: chiunque aveva copia di terreni maggiore di quella ch' egli potesse coltivare, fosse anche un conte o un commilitone inferiore, era costretto a fare una simigliante concessione ad altri, i quali in compenso dovevano prestargli servizio. Sembra probabilissimo che tale uso, che chiamasi *subinfeudazione* o *sub-in-feudazione* cominciasse nel tempo in cui le concessioni feudali erano a vita; perciocchè qualora fosse stata proprietà assoluta, si sarebbe verosimilmente introdotta l' alienazione, come incidente naturale ad un titolo ereditabile; mentre chiunque possiede a vita non può di leggieri ad altro pensare che a fare per parte della sua proprietà lo stesso patto ch' egli ha fatto col signore del suolo per la concessione dell' intiero. In tal guisa, chiunque aveva ottenuta la concessione di un considerevole feudo, ritenevane parte per sè, e ne sminuzzava il rimanente fra gl' inferiori, i quali dovevano a lui il servizio stesso che egli doveva al capo o principe — seguirlo, cioè, in guerra quando egli accompagnava il principe, assisterlo nelle feste quando egli rimaneva in casa, e servirlo in quella parte dell'amministrazione delle cose civili del distretto, devoluta a lui.

I più piccoli proprietarj, o feudatarj del principe, avevano in proporzione pochi vassalli inferiori o sub-feudatarj; ma i conti e altri più importanti feudatarj avevano le medesime corti e la medesima amministrazione della giustizia, che aveva il principe stesso; il quale ne' tempi primitivi non esercitava alcuna giurisdizione su tutto il territorio, ma su quella parte ch'ei si era riserbato per sè, e nella quale egli era il capo de' suoi vassalli immediati, siccome lo erano gli altri capi sopra i loro, ciascuno nel proprio stato. In origine non vi era limite alla subinfeudazione; e il feudatario di un vassallo della Corona poteva avere altri feudatarj sotto di lui, e questi anche altri sotto di loro, e via discorrendo. Ciò in progresso venne ristretto. In Inghiterra, in virtù d' una legge fatta nel regno di Eduardo I (alla fine del secolo decimoterzo), chiunque concedeva una terra, poteva solamente concederla a condizione che il suo concessionario divenisse il vassallo anche del primitivo concessore. Tale restrizione non fu mai introdotta in Iscozia.

Dalla distribuzione delle terre fra i vassalli della Corona, e da questi fatta fra i loro dipendenti, sorse il gran potere dei signori feudali, ovvero baroni; poichè l' ubbidienza che erano tenuti a prestare i loro feudatarj era tanto rigorosa in teoria, quanto l'ubbidienza che essi dovevano al sovrano, ed in pratica era anche più effettiva. Il conte o barone passava tutta la sua vita in casa, cinto da' suoi seguaci, i quali anche erano membri della sua corte, in cui veniva amministrata la giustizia, mentre i più cospicui fra essi gli erano compagni nella caccia e nelle feste; e costoro avevano anch' essi degli inferiori dipendenti in simigliante modo da loro. Poteva avvenire che il signore si recasse alla corte del sovrano, e accompagnasse la sua armata in guerra; ma la ordinaria occupazione della sua vita era tale da mantenere il suo potere sopra i proprj vassalli. Ma innanzi di esaminare più davvicino la specie di servizio che era annesso alla concessione feudale, è d' uopo considerare fin dove essa estendevasi ne' paesi ne' quali era stabilita.

Una considerevole porzione di terra in ogni paese invaso dai barbari rimaneva proprietà degl' indigeni, o primi abitanti; e parte

anche ne veniva concessa senza obbligo diretto di prestare servizio, benchè vi fosse sottinteso che il concessionario dovesse partecipare alla difesa della comunità, qualora venisse aggredita. Siffatta terra così concessa, chiamavasi *allodiale*, vocabolo che suppongono derivare dalla parola sassone *lod* o *lot*, poichè la terra distribuivasi a quote; ed è ben possibile, che allorquando tal divisione fu fatta fra' conti, o gli altri più cospicui seguaci di ciascun capo, essi l' abbiano ottenuta senza nessuna condizione di servizio; e solamente coloro ai quali il capo fece concessioni della parte che gli spettava, siano divenuti suoi vassalli. E veramente è probabile che ciò che i seguaci ottennero a quota secondo il diritto che avevano di partecipare alla conquista, lo possedessero libero da ogni obbligo diretto, e che in principio la positiva condizione di prestare servizio fosse soltanto imposta in riguardo di ciò che ogni favorito o conte riceveva della porzione di assoluta proprietà del capo, e in riguardo di ciò che ogni persona inferiore riceveva della porzione di quelli che avevano partecipato alla primitiva partizione. Sia, nondimeno, che può; la terra così liberamente posseduta chiamavasi allodiale, e la sua estensione in ogni paese venne sempre subendo diminuzione. Di ciò principalmente era cagione lo stato disordinato della società, e la mancanza di sicurezza che ne seguiva, massime per la continua invasione straniera; poichè, non incorrendo i possessori nell' obbligo di prestare servizio, non avevano diritto alla comune protezione; e la violenza che i potenti esercitavano, e il pericolo che sorgeva delle usurpazioni del nemico, rese necessario che il debole ricorresse al forte per esser protetto. E quindi molti possidenti allodiali posero le loro terre nelle mani di qualche potente proprietario, per ottenerne la riconcessione in qualità di feudi, a condizione di ubbidienza e servizio dalla parte loro, e di protezione dalla parte del signore. Per fino gli stessi signori, possessori di vasti terreni, frequentemente riducevansi, per simile timore, a diventare vassalli della Corona, rispetto alle terre primitivamente concesse loro come allodiali. Diverse furono le circostanze che affrettarono o ritardarono questo progresso d' infeudazione nei diversi paesi.

Nel settentrione della Francia e in Italia i possedimenti allodiali già non si conoscevano più, salvo poche eccezioni, fino dal secolo ottavo. Nella Linguadoca, nel Rossiglione, nella Catalogna, tutti i possedimenti erano allodiali fino a mezzo il secolo decimoterzo. Nella Francia meridionale una parte considerevole di terreni rimase sempre allodiale *(franc-alleu)*. In Inghilterra e in Scozia tutta la terra divenne feudalizzata, tranne quella dell'Isole Orkney, almeno verso il secolo decimo; mentre in Norvegia la concessione feudale non fu mai introdotta, e il diritto *udal*, il modo comune di possedere in Orkney, che fu popolato dai Danesi e Norvegi, è tuttavia ed è sempre stato di natura allodiale.

Allorchè la relazione feudale divenne stabile, si estese a varie specie di proprietà, per natura loro non soggette a tal possedimento condizionale. Così i censi, i pedaggi, le pensioni, le decime, gli ufficj divennero materia di concessioni feudali, e furono assegnate a condizione di servizio militare. Anche gli emolumenti che il clero ricavava dalle messe venendo talvolta usurpati dai baroni, li tenevano dalla chiesa a condizione di proteggerla, e per via di subinfeudazione ne rendevano partecipi i loro compagni. Ma parecchie terre, e generalmente la proprietà esistente nelle città, erano possedute in Inghilterra a pagamenti fissi, o per qualunque altro servizio non militare; il che chiamavasi *socage*, ovvero servizio *libero* e *certo*.

Avendo finora discorso dello stabilimento della relazione feudale fra signore e vassallo, dobbiamo ora esaminare i diritti e i doveri che esso costituiva, e gl'importanti effetti che produceva sulla struttura del governo e la condizione della società. Non si avrà mai esatta nozione dei diversi Governi di Europa, e soprattutto del nascimento dell'aristocrazia, e della maniera in cui le idee degli uomini sono state modificate nei tempi moderni, e i caratteri delle nazioni si sono formati, senza considerare accuratamente ciò che fu la fonte, ed è tuttavia il principio dirigente di tutti i fenomeni politici e morali che ci circondano. Se i Governi dell'Oriente ci hanno fatto meditare intorno alle tendenze della monarchia, e del dispotismo, che ne è l'abuso; i Governi dell'Occidente sono,

in ogni epoca della storia loro, una sorgente egualmente copiosa di osservazioni intorno agli effetti dell'aristocrazia, e della oligarchia, nella quale essa sempre tende a degenerare.

Il primo dovere del vassallo verso il suo signore era l'ubbidienza. Egli prestava omaggio scoprendosi il capo, discingendosi la spada, e inginocchiandosi innanzi il signore, nelle mani del quale poneva le mani proprie. In tale attitudine egli solennemente prometteva di diventare *suo uomo* (da qui la parola *omaggio*), e di servirlo fedelmente con la vita e con le membra in compenso della terra che gli veniva concessa. Siffatta cerimonia generalmente [1] finiva con questo, che il vassallo baciava la guancia del suo signore, e questi baciava la bocca del vassallo: un avanzo di tal costumanza dura ancora nella cerimonia dall'incoronazione de're d'Inghilterra, dove i Pari s'inginocchiano col capo scoperto innanzi al Re, e poi lo baciano nella guancia. I vescovi tuttora gli prestano omaggio per le loro possessioni temporali, le quali ritornano alla Corona tosto che la sede diviene vacante, e sono di nuovo concedute al successore. L'omaggio, riguardante il servizio militare, veniva prestato al signore in persona. Seguiva il giuramento di *fedeltà*, che apparteneva ad ogni sorta di concessione; ma il signore poteva riceverlo per procura. La *investitura* che riceveva il vassallo della terra concessa, era la condizione in virtù della quale egli prometteva ubbidienza, e il signore o gli dava possessione diretta del luogo, o gliela dava per via di simboli, come una zolla per significare un campo, una pietra per una casa, e simili. Era tale in origine il modo di consegna; e in Inghilterra, tuttochè da lungo tempo non si usi la consegna personale, come necessaria alla sua validità, pure essa esiste; tanto che un buon titolo è costituito da un atto chiamato *feoffment* (dalla parola *feud* o *fee*), che vale consegna o impossessamento. In Iscozia è tuttavia l'unico modo di trasmissione, per cui la terra dalle mani di uno passa in quelle di

[1] In Ispagna il vassallo baciava la mano del suo signore. E poichè Lilleton, sez. 85, fa menzione del bacio che dava il signore al vassallo, pare che il doppio bacio non sia stato di uso universale.

un altro: e in quanto a ciò, la differenza fra le leggi de' due paesi è questa, che in Inghilterra il simbolo è definito con minor precisione, perocchè qualunque cosa basta all' uopo, purchè le si assegni l' idea di un simbolo significante l' atto della consegna, laddove in Iscozia certi simboli sono rigorosamente prescritti; e che in Inghilterra non vi è bisogno di un *memorandum* scritto, che attesti di essersi fatta la consegna, mentre in Iscozia quel *memorandum* è parte necessaria costituente il titolo. [1]

L' ubbidienza comprendeva il dovere di non far nulla contro il proprio signore, di rivelare tutto ciò che riguardasse la sua sicurtà, e di non palesare i secreti ch' egli avesse confidati. Il vassallo era parimente tenuto a seguire le sue parti in guerra, ed ove il signore fosse preso, darsi ostaggio per lui. Ma il servizio militare, al quale aggiungevasi il servizio da prestarsi nella corte del signore, era il dovere di maggiore importanza, e quasi sempre, e forse sempre nei tempi primitivi, era il principio fondamentale del possesso. L' ubbidienza fu in ogni tempo e continuò sempre ad essere obbligatoria. Il servizio militare, in origine, era *co-estensivo*, e dovevasi prestare ne' casi in cui il signore era aggredito. Se esistesse il medesimo diritto al servizio del vassallo nel caso che il signore facesse guerra offensiva, potrebbe disputarsi. Cesare racconta che gli antichi Germani di propria volontà accompagnavano il loro capo, subito ch' egli in una assemblea generale avesse annunziata una spedizione da farsi; ed avendo una volta promesso di accompagnarlo, ritirarsi era infamia.

Probabilmente dunque, quando i barbari si stabilirono e fecero delle concessioni feudali, tenevano assemblee nell' occorrenza di fare una spedizione, e il signore aveva diritto di essere servito finchè essa durava. Ma gradatamente ciò fu regolato e limitato, e i vassalli divennero obbligati a servire per un dato numero di giorni, ciascuno a seconda del valore della possessione che gli era stata concessa. Così un cavaliere (che possedeva una

[1] In Francia la consegna facevasi dal signore o dal suo agente, come si pratica tuttavia in Iscozia: chiamavasi *inféodation* ove trattavasi di un feudo nobile; *ensaisinement* nella consegna di altre concessioni.

terra il cui prodotto annuo era di venti lire sterline) era obbligato a 40 giorni di servizio, che in Francia fu esteso a 60. Ma in processo di tempo la estensione del servizio specificavasi nell'atto o documento di concessione. Agli uomini di 60 anni, alle donne, ai preti, ai pubblici funzionarj, era permesso di mandare sostituti. Talvolta il servizio era limitato al territorio del signore; talvolta era generale e illimitato. Il non adempiere l'obbligo portava la perdita della terra, che ritornava al signore, perocchè ciò era una violazione della condizione secondo la quale la concessione era stata fatta. Ma più tardi ne nacque l'uso di commutare il servizio con una multa o paga, che chiamavasi *scutaggio* (*escuage*, o *scutage*), [1] e divenne una sorgente di rendita pel Capo.

Ma, oltre al servizio da essergli prestato in guerra, il signore possedeva altri diritti, di cui alcuni erano annessi alla terra, come quella che in origine era affatto sua, e non era stata mai concessa del tutto al vassallo; altri ne aveva egli usurpati dai vassalli. Poichè un tempo la terra era concessa a vita, quando il signore alla morte dal vassallo riconfermavala agli eredi, egli esigeva qualche cosa in compenso di tale favore. Ciò chiamavasi riscatto, o rilevamento, poichè essendo la terra ricaduta nelle mani del signore, doveva essere rilevata da quelle pagando qualcosa; o come se essendo caduta giù, era mestieri rilevarla. [2] La somma da pagarsi probabilmente ne' primi tempi era affatto arbitraria — tanto, cioè, quanto il signore richiedeva, e il vassallo poteva pagare. Dopo divenne una cosa fissa per costume e anche per legge. La Costituzione di Enrico I d'Inghilterra prescrive, che i rilevamenti in futuro dovrebbero essere moderati, e la Magna Carta li fissava ad un quarto del valore annuo.

[1] Blackstone fa derivare *escuage* o *scutage* (lib. II, c. 6) dalla moneta (*scutum* o *escu*) d'uso generale: ma pare più ragionevole supporre che il pagamento pecuniario prendesse nome dal servizio, di cui esso era una commutazione — *servitium scuti* — (vedi Litt. s. 95, e Co. Litt. 68, b). Siffatta commutazione del servizio personale sembra essere stata la origine delle tasse sui beni.

[2] La prima derivazione è sostenuta dai giureconsulti del continente, la seconda dai giureconsulti inglesi. In parecchie provincie di Francia si usavano nomi diversi, come *reprise*, *pleit*, *acapte*.

In taluni paesi il riscatto era anche dovuto nella morte del signore; ed abbiamo gli avanzi di questo uso, non che del riscatto ordinario, in molte signorie del nord dell'Inghilterra, dove i livellarj pagano un tanto alla morte del signore e a quella del possidente. È probabilissimo che questa specie di riscatto da farsi alla morte del signore originasse in una epoca più rimota, allorchè il feudo era concesso a piacere, o almeno vita durante del concessore; e quando egli moriva, l'erede non essendo tenuto a mantenere la suddetta concessione fino alla morte del vassallo, richiedeva un compenso onde rinnovare la concessione del suo antecessore. Gli *Heriots*, [1] che tuttora praticansi in alcune signorie d'Inghilterra, sono probabilmente un'altra reliquia della natura temporanea del feudo, dalla quale sorse il riscatto. [2] Essi sono dovuti nella morte del possidente, e consistono ne' suoi migliori beni mobili. In Surney, parecchi anni sono, richiedevasi un bel cavallo da corsa a titolo di *heriot*. Il medesimo costume prevaleva in Italia e in Francia fino dall' undecimo secolo; in Inghilterra almeno dugento anni innanzi. L'uso, rispetto al riscatto, differiva ne' diversi paesi. In molte parti della Francia non c'era debito di riscatto quando la successione era diretta, bensì quando era collaterale. Ma ciò può essere una limitazione introdotta più tardi, allorchè venne stabilito il diritto di eredità. In origine v'era obbligo in ogni specie di successione.

Il diritto di alienare il feudo fu comparativamente tardi introdotto, poichè la fedeltà e il servizio del vassallo erano propriamente personali, e non potevano trasferirsi. Veramente la primitiva relazione tra signore e possidente era talmente stretta, che nessuna delle due parti poteva scioglierla a suo piacere. Il consenso del signore era necessario per mutare un possidente; quello

[1] Lord Coke fa derivare questa parola dalla voce Sassone significante il *meglio* per il *Signore* "*for the Lord's best*" (Co. Litt. 185, b.). Gli *Heriots* venivano richiesti dalle leggi di Canuto, le quali in questo riguardo erano forse soltanto declaratorie.

[2] Se, come crede Spelman, essi non erano annessi alla successione, in che modo ve n'era l'obbligo solamente alla morte del possidente? Potrebbero forse essere, siccome taluni pensano, avanzi del villanaggio.

del possidente per mutare il signore; la qual cosa chiamavasi *attorment* in Inghilterra, dove durò fino al decimottavo secolo. In epoca molto anteriore il signore si era avvezzo in tutti gli stati feudali a dare al possidente il permesso di alienare la terra concessa, e ricevevane una certa somma di danari; e colui nel quale facevasi il trasferimento diventava vassallo del signore, e nell'atto di ammissione, come concessionario, rendevagli omaggio.

Gli avanzi di ciò sono chiaramente visibili ne' nostri possedimenti livellarj, dove in caso di alienazione si paga un'ammenda. In origine era arbitraria, come lo era il riscatto, cioè dipendeva dalla dimanda del signore; ed in molte signorie inglesi, come sarebbero quelle delle provincie settentrionali dell'Isola, il nome di una ammenda arbitraria sussiste tuttora: ma la costumanza e le decisioni delle corti finalmente l'hanno fissata ad una somma non eccedente la rendita effettiva di due anni. In molte di tali signorie l'ammenda pagasi alla morte del signore, e a quella del possidente, ed anche in caso di alienazione. In ciò vediamo gli avanzi del riscatto e dell'ammenda, che ci richiamano alla mente le condizioni primitive de' possedimenti feudali, cioè la concessione della terra, da possedersi a volontà del signore. [1]

È d'uopo, nondimeno, aggiungere, che qui abbiamo toccato de' livelli soltanto in grazia di chiarificare maggiormente il soggetto, poichè essi sono gli avanzi di un'altra specie di concessione, anche essa feudale in origine, o almeno introdottasi nei tempi feudali — cioè una concessione a volontà, fatta dal signore a' suoi seguaci d'ordine inferiore — piuttosto che concessioni generali fatte da' signori ai vassalli di ordine superiore. Esse sono gli avanzi di certe concessioni fatte in via di subinfeudazione, di cui abbiamo più sopra parlato; vale a dire quella specie di concessioni che mettevano i vassalli inferiori nella relazione medesima verso il feudatario, nella quale egli era verso il capo. In progresso discorreremo più peculiarmente dell'origine de' livelli.

[1] In certi paesi il signore aveva il diritto di redimere, tra un dato tempo, le terre concesse, pagando il prezzo e le spese d'ogni vendita fatta dal vassallo. Ciò in Francia chiamavasi *retrait féodal*; *retrait lignager*.

Allorquando i feudi divennero creditarj, trasmettevansi o secondo l'ordine della successione indicato nell'atto di concessione, o secondo certa legge generale di successione vigente nello Stato, o in qualche particolare distretto. E'fu assai posteriore l'epoca in cui nella maggior parte delle nazioni s'introdusse il diritto di disporre della proprietà in via di testamento, e può asserirsi che mentre il sistema feudale rimase in pieno vigore, tal diritto non godevasi generalmente in qualunque parte di Europa. [1] Allorchè s'introdusse in ogni paese, primamente si estese ad una parte della terra, di cui il rimanente doveva sottostare ad una norma particolare indicata ne'termini originali della concessione, o alla legge generale dello stato, o alla legge locale del distretto. In molte parti d'Europa era regola che tutti i figli maschi — in qualche paese anche le femmine — succedessero egualmente alla eredità.

Tal successione di tutti i maschi sembra essere stata la legge di discendenza fra gli Anglo-Sassoni, e probabilmente anche fra i Bretoni, [2] e ne abbiamo gli avanzi nel costume che prevale tuttora in Kent. Nei borghi, il figlio più giovane generalmente era chiamato a succedere, per la ragione che ei rimaneva più lungo tempo col padre, ed era il più bisognoso di ajuto alla morte di lui, e se cresciuto, lo aveva più di tutti assistito a condurre le faccende. Tale costumanza chiamasi *borough English*; e dove tutti i figli sono egualmente chiamati alla eredità, dicesi *gavel-kind* (partizione uguale fra i maschi). Ma mentre il sistema feudale rimaneva nella sua integrità, la morte di un vassallo senza eredi, o senza eredi tali, quali erano indicati nella concessione, faceva che il feudo ritornasse o *scadesse*, siccome dicevasi, al signore. Ma la mancanza

[1] Innanzi la Conquista Normanna in Inghilterra disponevasi delle terre per testamento, poichè tale era stato il costume degli Anglo-Sassoni e de'Danesi, ed anche de'Romani, non già de'Germani.

[2] Il costume del *gavel-kind*, esistette in Irlanda finchè fu abolito da una decisione de'giudici 3, Giac. 1, e nel Nord del paese di Galles fino allo stat. 34 Enr. VIII. Differiva in molti particolari dal costume inglese, e principalmente nel non concedere doti, e nel non permettere che i bastardi succedessero egualmente coi figli legittimi. Davis 49.

di eredi non era la sola causa della perdita del feudo. Se il vassallo commetteva qualche atto inconsistente col suo debito di fedeltà, il feudo ritornava al signore; ed in progresso s'introdussero varie sottigliezze a provare che molte cose dovevano giudicarsi come atti di ribellione, o di disprezzo della autorità del signore. Così l'usurpazione dalla sua porzione di terra, sia di quel tratto non ancora fatto in parti, sia dalla proprietà privata del signore, quella di cui egli aveva il possesso o dominio o superiorità feudale, dicevasi *purpresture* o *pourprision*, e faceva devolvere il feudo al signore; sebbene in Inghilterra siffatto vocabolo per tanti anni è stato applicato alle usurpazioni a danno de' diritti della Corona. Così similmente il disconoscere [1] il diritto del signore era cagione di perdita della concessione. Generalmente parlando, l'alienare senza la debita licenza, ed anche il fare certe alterazioni nella forma e nella disposizione della terra, erano cagioni di perdita; e di ciò troviamo anche oggi gli avanzi in molti livelli di rigida costumanza.

Ma oltre tali diritti ed emolumenti, che derivavano dalla relazione tra il signore del suolo e colui che ne aveva soltanto il godimento o l'usufrutto, ve ne erano altri che provenivano dal debito di ubbidienza che aveva il vassallo verso il signore, e della dipendenza che l'uno, come sottoposto, aveva dall'altro come superiore. Di tutti cotesti diritti ed emolumenti, i sussidj o ajuti erano i principali. Erano somme di danari, simili ad una tassa di contribuzione imposta a tutti i vassalli a fine di sgravare il signore dalle spese in certe occasioni straordinarie — come sarebbe a dire, un pellegrinaggio a Terra Santa; le spese di riscatto ch'egli sarebbe tenuto a pagare ad un suo superiore; il far cavaliere il suo primogenito; il dotare la sua figliuola maggiore; e se venisse fatto prigioniero in battaglia, il suo riscatto. Questi tre ultimi solamente erano permessi dalla *Magna Charta*; e nelle leggi di Francia e di altre monarchie del continente, il diritto di *tutela* e quello di *maritaggio* erano tanto universalmente stabiliti, quanto i sussidj di cui abbiamo or ora parlato. In Inghilterra esiste-

[1] In Inghilterra, *disclaimer*; in Iscozia, *diclamation*; in Francia, *desaveu*.

vano, e in modo oppressivo, come in Germania e in Normandia. Fondandosi sul motivo di addestrare alle armi il vassallo rimasto fanciullo alla morte del padre, e perchè egli non poteva prestare il dovuto servizio nella sua minorità, il signore prendeva possesso delle terre di lui fino a che fosse pervenuto alla maggiorità; donde ne nacque quella specie di abuso vessatorio, che consisteva in ciò, che il signore concedeva a qualcuno, o per favore o per prezzo, la tutela e il possesso de' beni del fanciullo. Ciò chiamavasi nelle leggi inglesi *guardianship in chivalry* (tutela in cavalleria), e venne abolito primamente nei tempi della Repubblica, e poi in quelli della Ristaurazione, per mezzo di un atto perpetuo, dopo di essere stato fino a quell'epoca la sorgente d'infinite oppressioni. Il maritaggio (*maritagium*) era il diritto di maritare un pupillo e riceverne un compenso in danaro; o qualora il pupillo avesse rifiutato, il tutore aveva diritto di pigliarsi tanto dai beni di quello, quanto avrebbero dato le due parti contraenti per il matrimonio. Siffatta costumanza era anche più rigorosa in Gerusalemme, dove i Crociati introdussero il sistema feudale; poichè ivi la fanciulla o la vedova, affinchè non mancasse mai un vassallo maschio per prestare il servizio, era costretta a prendere uno de' tre mariti che le presentava il signore, meno che fosse vecchia di sessanta anni o determinata di morire celibe. In alcuni luoghi di Germania e di Francia, ed in Iscozia fino al secolo undecimo, prevaleva un costume più nefando, cioè il diritto che aveva il signore di godere le primizie della sposa del vassallo. Ciò in Francia chiamavasi *droit du seigneur*; ed in Iscozia l'ammenda che si pagava per ciò, dicevasi *the woman's mark* [1] (il segno della donna): ma gli è dubbio se tal debito esistesse rispetto al vassallo il quale possedeva a ragione di servizio militare, o solamente fosse annesso ad altri possedimenti di specie inferiore. È mestieri che ora si ragioni di tali possedimenti.

Abbiamo fin qui limitata la nostra attenzione a coloro, i quali

[1] *Marcheta mulierum.* Si crede che tale costumanza non esistesse in ogni parte d'Inghilterra, tranne nelle contee settentrionali finchè rimasero soggette alla Scozia.

essendo soldati, compagni d'arme del capo, uomini liberi e guerrieri, parteciparono al frutto della conquista ed ottennero de' terreni liberamente e incondizionatamente, ovvero a condizione di certa ubbidienza e servizio, mentre i possessori delle terre allodiali divenivano possessori feudali, rimanendo tuttavia uomini liberi, e possessori per servizio militare. Esisteva, intanto, in tutte le provincie invase dai popoli settentrionali, una doppia divisione di abitanti — alcuni erano liberi, altri schiavi. In tutte le parti dell'Impero romano eransi stabiliti il diritto legittimo e la pratica di tenere le persone in ischiavitù assoluta; e che i barbari trovassero i popoli in tale stato, risulta chiarissimo, fra le altre cose, dalle leggi dei Burgundj, le quali rammentano di avere, allorquando si fermarono in Francia, preso per sè due terzi della terra, e un terzo degli schiavi o servi.

Ma presso le nazioni nordiche esisteva anche la schiavitù come parte de' loro costumi, benchè i loro schiavi domestici fossero in condizione non cattiva, e non differissero molto nelle loro circostanze dalle altre classi povere della comunità. Gli schiavi fatti in battaglia; le persone che vendevano sè stesse, o erano vendute da' loro parenti per povertà; i colpevoli condannati a pagare ammende, e non potendo pagarle, diventavano schiavi; coloro che si giocavano la libertà personale, giuochi ai quali i Germani erano passionatamente inclinati, — tutte queste classi accrescevano il numero degli schiavi fra quelle rozze nazioni. Nel conquistare qualche distretto, talvolta riducevano in ischiavitù tutta la popolazione, tranne coloro che avevano mezzi di riscattarsi. Poi, le ribellioni o altri atti di violenza ingrossavano il numero degli schiavi. Un'altra causa cospirava al medesimo scopo. La violenza de' primitivi tempi feudali, e i pericoli conseguenti a cui le classi povere rimanevano esposte, le spingeva ad implorare protezione dai più potenti membri della comunità. Le protezioni personali, come abbiamo veduto, ottenevansi da signori, chiamavansi *commendazioni*, e somigliavano al *patronato* de' Romani, o alla relazione in cui le classi alte rimanevano rispetto ai loro *clienti*. Per simigliante protezione pagavansi certe somme di danari, i quali pagamenti erano detti *salvamenta*; e molti i quali non potevano

pagar nulla, diventavano schiavi nel caso che il protettore non fosse satisfatto della semplice ubbidienza, o del servizio occasionale. I possidenti allodiali in prima usavano di ottenere *commendazioni*, non trovando signori da cui essere protetti, finchè gradatamente il possedimento delle loro terre divenne feudale, secondo che abbiamo già dimostrato. Coloro i quali non possedevano terreni erano privati di quel beneficio, e spesso divenivano servi. Molti, pur troppo, in que' tempi superstiziosi vendevano la loro libertà ai monasteri e alle chiese, ricevendone in compenso preghiere e messe, con piccola parte de' beni temporali del clero. Così avveniva che tutta la terra divenendo feudale (d'onde nacque la massima legale « *nulle terre sans seigneur* » — non vi è terra senza il suo signore —), ognuno era o vassallo rispetto alla terra che possedeva, o servo rispetto alla propria persona, e la massa del popolo cadde universalmente nello stato di schiavitù. [1]

[1] Il subietto della schiavitù fra i barbari, ed anche nei paesi invasi da loro, ha fatto nascere moltissime dispute; e vi sono varj punti connessi con esso, i quali non sono in modo soddisfacente decisi. Tacito, a modo di esempio, descrive lo schiavo come colui che doveva fornire grano, bestiami o vestiti, e niente altro (*servus hactenus paret*. Mor. Germ. c. 25); e dopo soggiunge che le mogli e i fanciulli fanno tutte le faccende domestiche. Questo luogo, e quello (c. 15) dove affermasi che l' agricoltura e il governo della casa è affidato alle donne, ai vecchi ed agli infermi, non induce agevolmente a supporre, siccome hanno fatto parecchi commentatori, che vi fossero due classi di schiavi; quelli impiegati ne' lavori domestici, e gli altri in qualità di servi coltivanti la terra, pagando una rendita fissa in generi. Gli è, nondimeno, certo che parlando delle requisizioni, lo storico dice che si facevano allo schiavo » *ut colono* », riferendosi all' agricoltore romano; e per conseguenza, è forza che vi fosse stata qualche classe di uomini in una condizione servile o semi-servile, ai quali permettevasi di occupare la terra, che di tempo in tempo toccava ai loro padroni, a condizione di fornire certe date cose. Brotier ha ragionato intorno a tale soggetto in quanto riguarda Tacito; ma Heineccio ha trattato più estesamente della schiavitù nelle sue *Antichità Germaniche* II, 9.

Nel citare Tacito e Cesare, Robertson, con la sua solita sagacia, ci ha avvertiti a badare alla differenza che potrebbe trovarsi intorno a' diversi popoli Germanici e alle diverse epoche (*Char. V*, vol. I, n. 6). Egli si è accuratamente limitato, citando Ammiano Marcellino, agli Unni ed agli Alani, de' quali, come anche di altre tribù Scitiche, egli fa un'ampia descrizione (lib. XXXI). Guizot si riporta ad Ammiano per provare che dopo Tacito nessuna o poca alterazione

Ma la terra in quei paesi costituiva tutta, o pressochè tutta la ricchezza della comunità. In qualche modo essa era la moneta corrente con cui pagavasi ogni specie di servizio. Un possidente desideroso de' servizj di qualcuno, gli assegnava una rendita proveniente dalla sua terra: ciò rendeva l' accettante vassallo; perocchè era, per un perfezionamento della legge feudale, stimato non *feudum* ma *quasi feudum*, specie di feudo o feudo improprio, che era governato come un feudo vero e proprio — una paga, un onorario (*fee* o *feud*) di terreno. Per ottenere servizj di genere inferiore o mantenere i servi, essi erano allogati in piccole porzioni di terra nelle vicinanze della residenza del signore; e tali porzioni erano possedute dai servi a volontà del padrone, il quale poteva, sempre che gli piacesse, spossessarneli. In tal guisa, per ottenere della terra, gli uomini liberi in bisogno diventavano servi — altra sorgente di schiavitù domestica. Ma questa specie di contratto aveva importantissime conseguenze; poichè la servitù di cotesti schiavi volontarj durando soltanto finchè essi rimanevano in possesso della terra, i loro figliuoli non venivano riguardati come possessori a volontà del signore, e soggetti ad essere spossessati; e così gli schiavi i quali non avevano affatto diritti nessuni, ma erano semplicemente stabiliti nelle terre del padrone, come il miglior modo di sostenersi e di essere assicurati de' loro lavori, a poco per volta vennero ad essere considerati simili agli altri; e prima fu loro concesso di ritenere a vita le porzioni di terra loro assegnate, poi di trasmetterle ai loro figli, e finalmente agli eredi collaterali. Se non che non vi era nessuna norma uniforme, stabilita a regolare tali diritti e permessi. Varj signori davano diritti e modi varj di successione; differenti

avevano subito i costumi Germanici (*Civ. Franc.* I, 208). Ora, non vi è dubbio che quantunque ne' libri XV, XVI, XVII e XVIII, qua e là si faccia menzione delle nazioni Germaniche, segnatamente nel racconto delle guerre di Giuliano — e dalle sue parole potrebbo inferirsi cho quelle nazioni fossero tuttavia in uno stato rozzissimo —, pure non vi ha nulla che dia l'idea delle „*descriptions simples et breves*„ de' loro costumi, nè anche d'una narrazione generale di tutte, fuorchè delle nazioni Scitiche.

diritti di alienazione per trasmissione o per testamento furono stabiliti in differenti distretti o signorie; e differenti somme pagavansi ai signori come ammende in caso di successione o di alienazione. Nulladimeno, una sola cosa era comune in origine a tutti; cioè il signore esigeva un qualche servizio, il quale era di specie inferiore; non mai il servizio militare, in virtù del quale la terra libera era posseduta dagli uomini liberi, vassalli del signore. Questi erano i liberi possessori di ogni signoria, prestavano servizio alla corte de' liberi possessori, ed erano tenuti a seguire in guerra il signore. Ma i servi, anche quando erano in possesso de' loro diritti di proprietà, assistevano alle corti comuni di specie inferiore e servivano il signore in modo più umile.

Tale è probabilmente l' origine delle signorie, in cui la corte del signore, ovvero la corte baronale, era composta di liberi vassalli. Il titolo di libero possessore era in virtù di uno scritto ed un atto di impossessamento, cioè di una concessione di terra di cui pubblicamente veniva fatta consegna dal signore al vassallo, il quale gli prestava omaggio e fedeltà. I servi in simil modo ricevevano le concessioni dal signore, ma non appartenevano all' alta corte baronale: essi tenevano le loro terre in virtù di un atto registrato ne' libri della signoria, del quale atto il maestro di casa, il giudice della corte inferiore o comune, dava loro una copia, perchè loro servisse di documento; dal che venne loro il nome di possessori di copia (*copyholder*). I servizj che essi erano tenuti a prestare erano diversi nelle diverse signorie; nessuno era di natura militare, ma differivano positivamente; ed alcuni erano di così bassa specie, che consistevano nel fare le infime faccende nella casa o nel castello del signore; e questi chiamavansi *drengage*. [1]

In origine i servi — secondo che dinota il nome — erano assoluta proprietà del signore, e potevano esser venduti come i Negri nell' America. In processo di tempo essi furono annessi alla terra, e benchè venissero da una mano in un' altra trasmessi con

[1] Lord Coke afferma di avere trovati esempj di servizio, non *villein socage*, quello di fare il carnefice.

la terra e non potessero lasciarla, pure non potevano essere venduti senza che fosse venduta la terra stessa. Da qui furono chiamati *villani* — abitanti della villa o del distretto —; e siccome tal nome fu applicato a tutti i servi, i villani erano di due specie: quelli che appartenevano assolutamente al signore, chiamati villani in *gross* (parola adoprata dai giuristi Inglesi a dinotare che queî servi potevano essere separati dalla terra); e quelli che erano annessi al suolo, detti villani *regardant*. Gradatamente tutti diventarono di questa ultima specie, e i loro doveri o servizj furono fissati, e i loro diritti stabiliti. Coll'andar del tempo ottennero dei diritti irrevocabili nelle loro terre livellarie, come i liberi possessori gli avevano nelle proprie; e i diritti del signore sopra loro venendo gradatamente ristretti, essi diventarono di poco inferiori ai possidenti liberi, almeno in quelle signorie nelle quali solo pagavansi delle somme fisse in qualità di rendita, detta *quit-rents*, essendo in commutazione di tutti i servizj dovuti al signore; poichè scemando il valore della moneta, ciò che in origine era un giusto compenso per i servigj, diventò un pagamento poco più che nominale. In talune signorie le ammende o i compensi pagabili per il rinnovamento di possesso in caso di morte del signore o del concessionario, o in caso di alienazione, furono fissati a tanti anni di rendita, e in tal modo anche le ammende divennero poco più che nominali. Ma in altre signorie le ammende erano più reali, perchè consistevano in tanti anni del valore della terra; e siffatto modo di possedere in Inghilterra, principalmente nelle contee settentrionali ed orientali, come abbiamo già detto, esiste fin' oggi.

Gradatamente i villani vennero emancipandosi in tutti i paesi d' Europa. Molti compravano la propria libertà a misura che la ricchezza cresceva e diventava più generalmente distribuita; alcuni la ottenevano prestando servizio in guerra; la chiesa incoraggiava gli nomini a far liberi i loro servi: ma è cosa degna di nota come i preti non mettessero in pratica i precetti che essi davano, poichè i servi della chiesa, quasi in ogni dove, furono gli ultimi ad essere emancipati, quantunque in generale fossero trattati con moderazione. In Italia il villanaggio era affatto cessato sul cominciare del secolo decimoquinto; in talune parti di Germania era

cessato cento anni innanzi, mentre in altre esiste fino ai dì nostri. In Inghilterra appena se ne vedevano i vestigj nel tempo che Giacomo I ascese al trono. In Iscozia i carbonai e i mercanti di sale erano tenuti in villanaggio fino al regno di Giorgio III. [1] In Francia, tuttochè il villanaggio fosse cessato generalmente nel secolo decimoquinto, pure in molti luoghi del paese durò fino alla rivoluzione del 1789, sorgente di molti altri miglioramenti, benchè acquistati a caro prezzo, i quali valsero a distruggerlo del tutto. In Danimarca il villanaggio è stato legalmente abolito nel regno attuale; ed in Russia, come abbiamo già mostrato, esiste anche oggi. [2]

[1] 1775. Essi si querelarono di quell' atto come di un inganno de' loro padroni per evitare certi pagamenti; di guisa che la loro servitù doveva essere estremamente mite.

[2] La relazione che del sistema feudale fanno taluni scrittori, differisce positivamente in alcuni particolari da quella che ne abbiamo fatta noi; e davvero vi è grande discrepanza fra i varj autori in quanto ai fatti e alle opinioni. Il subietto rimane involto nella oscurità. Oltre la controversia che discute se i feudi in origine si possedessero a volontà del concessore, si disputa ancora, fra le altre cose intorno alle seguenti, cioè: i costumi dei Germani; la loro partizione annuale della terra; il loro progresso nello spazio di tempo che intercede fra Cesare e Tacito; il loro progresso da quell' epoca fino alla invasione di Clovi; gli avanzamenti comparativi fatti dai Longobardi e dalle altre razze; le virtù e i meriti dei Franchi; le conquiste, l'autorità e il carattere di Carlomagno; la obbligazione primitiva dei possidenti allodiali; se questi possidenti fossero i discendenti dei proprietarj soggiogati dai barbari; la natura esclusivamente militare delle primitive relazioni feudali; la influenza de' costumi romani sopra quelli dei conquistatori; la somiglianza della relazione feudale con quella dei *comites* ed *ambacti*; l' esistenza di tal relazione fra gli Anglo-Sassoni ec.

CAPITOLO IX.

SISTEMA FEUDALE.

(*Continuazione.*)

Effetti del Feudalismo sopra il Governo. — Potere dei Baroni. — Diritto di ribellione. — Potere militare precario della Corona. — Diritto della guerra privata. — Potere legislativo. — Origine degli Stati e del Parlamenti. — Potere giudiciario. — Effetti del Feudalismo sopra la società. — Abitudini barbare dei Capi feudali. — Inclinazione alla guerra. — Subordinazione ed oppressione. — Origine della nobiltà. — Importanza data alla proprietà territoriale. — Potere giudiciario de' Baroni. — Effetti de' principj aristocratici ereditarj. — Incoraggiamento delle abitudini bellicose. — Scoraggiamento de' miglioramenti. — Indebita venerazione per l' Antichità. — Crociate. — Cavalleria. — Beneficj che ne derivarono. — Buoni effetti del sistema feudale. — Decadenza del sistema. — Risorgimento delle Città.

Dobbiamo ora in qualche modo più da presso esaminare gli effetti che la relazione feudale fra signore e vassallo produsse sopra la struttura del Governo e della società in quei paesi, ne' quali essa erasi stabilita.

1. Abbiamo già osservato che la connessione tra i seguaci e il capo generale o principe, era meno intima di quella tra signori e vassalli. Il debito di ubbidienza era lo stesso; essi prestavano al sovrano il medesimo omaggio che ricevevano dai loro vassalli, e giuravangli la fedeltà stessa. Erano obbligati a serbare i medesimi doveri, e fra gli altri quello di accompagnarlo alla guerra. Ma poichè rade volte nelle ordinarie occasioni avvicinavansi alla corte, e vivevano costantemente ne' loro diversi distretti, circondati dai loro vassalli, una unione più intima regnava fra essi e quei possidenti, i quali in processo di tempo divennero affatto devoti agli interessi de' signori. Da ciò nacque la indipendenza che i baroni feudali godevano rispetto alla Corona, e la oppressione

che esercitavano su i loro vassalli. E benchè taluni abbiano detto, e giustamente in certo senso, che la struttura di un regno feudale e di una baronia feudale fosse la stessa, poichè il regno era una gran baronia, e la baronia un piccol regno; nondimeno differiscono positivamente in questo, che il potere del re era molto minore nel proprio regno, di quello che fosse il potere del barone nella propria signoria. Dicesi che nel secolo duodecimo il numero de' castelli baronali in Inghilterra ascendesse a millecentoquindici. [1]

2. La indipendenza primitiva de' condottieri dei barbari, commilitoni del loro capo, non fu scemata allorquando stabilironsi ne' paesi conquistati; anzi si accrebbe grandemente per la residenza e per il potere loro, da lungo tempo stabiliti sopra i loro vassalli. È stato subietto di lunghe discussioni il sapere fino a qual grado il vassallo fosse tenuto a seguire in guerra il proprio signore; e la esistenza e l' indole della controversia sono argomento evidentissimo a provare quanto sia stata grande l' autorità baronale, e quanto ristretti i poteri del sovrano. Non si sa con certezza fin dove il vassallo fosse obbligato, voglio dire obbligato dalla legge, a seguire il suo signore contro il re e i suoi parenti — in altre parole, a combattere al suo fianco contro i suoi più stretti parenti e contro il sovrano del paese. Secondo le idee moderne, ci sembra inconciliabile con la esistenza di un governo qualunque, che di tal cosa possa farsi subietto di discussione; eppure gli è certo che siffatta questione sorse dopo parecchie generazioni, e che in principio non si messe in dubbio che il vassallo fosse tenuto a seguire il proprio signore senza badare contro chi egli facesse la guerra. Nelle ordinanze di S. Luigi di Francia, a mezzo il secolo decimoterzo, si stabilisce che il vassallo è tenuto o a seguire il proprio signore contro il re, nel caso che il re non si voglià arrendere alla giustizia, o a perdere il proprio feudo. Intanto, a conciliare tal debito col debito d' ubbidienza del barone verso il sovrano, egli era obbligato a cominciare le ostilità con una rinunzia formale del debito d' ubbidienza; ed ove egli ciò non avesse fatto, era reo di alto tradimento; ed è una specie di alto tradimento, lo

[1] 2 Inst. 31.

« accendere la guerra contro il re », legge inglese tuttora in pieno vigore, che fu emanata nell' anno ventesimo quinto del regno di Eduardo III (1352). Ci rimane una relazione piuttosto minuta della condotta che un barone doveva tenere onde annunziare debitamente al sovrano ch' egli era per principiare le ostilità dopo di essergli da lui stata negata giustizia. Tal singolare processo, nel caso di un sub-feudatario, è riportato negli Statuti di S. Luigi. [1]

3. La maniera con che si ottenne in Inghilterra la Magna Carta dal re Giovanni, ci mostra qual fosse il potere de' baroni feudali, poichè quello fu un atto di quei signori soltanto, senza che il paese vi prendesse parte. Una delle clausule in essa contenute, espressamente dà loro [2] il diritto di far guerra alla Corona nel caso che quella costituzione non fosse osservata, ed ingiunge che ogni abitante del regno giuri di ubbidir loro e seguirli nella ribellione. In alcuni altri stati sembra che il diritto di ribellione venisse trattato più sistematicamente; e nel regno di Aragona era legge della costituzione, che qualora il re e i suoi ministri violassero i privilegi dei sudditi (nome che a quei tempi specificava i baroni), questi insieme coi magistrati della città potevano adunarsi, far giuramento di scambievole fedeltà, e formalmente domandare riparazione, come Corpo riconosciuto dalla legge; e qualora la chiesta riparazione venisse rifiutata, o qualora il re volgesse le armi contro di loro, essi potevano rinunziare al debito di ubbidienza, e creare un altro sovrano. Ciò chiamavasi « *il privilegio dell' unione* », ed essendo spesso esercitato, veniva ripetutamente confermato dalla Corona. L' ultima conferma ha la data del 1347; e poco dopo quest' atto avendo il re sconfitti i baroni, l' abolì formalmente con un decreto. Non è a maravigliare che in un paese così organizzato, il debito di ubbidienza de' baroni verso il principe fosse un debole legame. E davvero il giuramento che

[1] Guizot, *Civ. fran.*, IV 75. In Normandia e in Inghilterra dopo la Conquista, nel giuramento di fedeltà che faceva il vassallo, vi era riserbata la ubbidienza al re.

[2] Vi si fa anche menzione de' Comuni, ma da ciò che siegue risulta chiaro che essi vi sono rammentati come se ajutassero i 25 baroni.

essi pronunziavano nella incoronazione del Re, era d' indole condizionata. « Noi, ciascuno de' quali vale quanto voi, e uniti insieme vagliamo più di voi, vi promettiamo ubbidienza a condizione che manterrete i nostri diritti e le nostre libertà — se no, no ». Lo spirito di tal giuramento era universale in tutte le monarchie feudali, tuttochè in nessuna fosse formulato in parole al pari di quello di Aragona.

4. Tutti gli ordinamenti civili e militari del sistema feudale erano tali da rendere impossibile che la Corona avesse nessuna autorità stabile o considerevole dentro lo Stato, o nessun potere regolare fuori lo Stato. La rendita traevasi quasi tutta dalle terre della Corona, cioè di quella porzione di territorio dello Stato che non era stata distribuita, o ch' era stata confiscata agli individui per delitto di tradimento, o che era stata usurpata con violenza; e queste terre erano godute o dal principe stesso, o dai suoi concessionarj che gli pagavano una rendita, o erano nelle mani di feudatarj vassalli, che erano obbligati a prestargli servizio in persona, o pagarlo in generi o in danari. La rendita derivata da tale sorgente, dovette evidentemente essere stata in qualche modo precaria, e non poteva mai porre a disposizione della Corona alcuna considerevole somma di pecunia. Le spese del palazzo, o dei deputati o vice-governanti, potevano cavarsi da tale sorgente; le quali spese, secondo le costumanze de' tempi, erano sempre molto grandi per il perpetuo esercizio di una rozza ospitalità estesissima; perocchè centinaja di uomini vivevano sempre a carico del principe, ed erano mantenuti del tutto ne' suoi castelli; in compenso di che gli rendevano poco o niun servigio. Inoltre, l'armata era un corpo incerto e fluttuante in tempo di guerra, quando i baroni ricevuta l'intima di seguire la bandiera del re, ci andavano con tanti uomini a seconda delle idee, o delle relazioni fra loro e la corte; e spesso, producendo varj pretesti, ricusavano affatto di andare. Aggiungasi a ciò, che il Re non poteva esser certo che qualcuno de' suoi più potenti baroni non si giovasse dell'opportunità della guerra per metter fuori delle pretese a conto proprio, e collegarsi col nemico, o aggredire il Re mentre prepa-

ravasi di opporsi a qualche potenza straniera. Nulla è più ovvio nella storia del feudalismo di vedere il Re costretto a sospendere le sue operazioni per volgersi contro un barone refrattario, il quale fortificava il proprio castello, o saccheggiava il paese, e sfidava la Corona. In tempo di pace il Re non aveva nulla che potesse chiamarsi un'armata stanziale. I suoi seguaci o vassalli possidenti erano armati, e formavano un modico presidio; e ai vassalli, i quali dovevangli tanti giorni di servizio nell'anno, poteva intimarsi di seguirlo: la qual cosa rade volte praticavasi, menochè qualche ostilità o interna o esterna non l'avesse richiesto.

5. Nulla indeboliva tanto l'autorità della Corona, o arrestava il progresso d'ogni miglioramento, quanto il carattere torbido e bellicoso che tutto il popolo aveva ereditato dai barbari suoi antenati, e che produceva un sistema regolarmente stabilito di guerra e violenza non mai visto in qualunque altra epoca o in qualunque altra parte del mondo — un sistema, a dir vero, appena compatibile con la esistenza della società civile, e convenevole allo stato della natura selvaggia, più presto che a quello di una comunità sociale. Questo costume di guerra privata, del pari che gli altri segni caratteristici de' tempi feudali, era conosciuto fra le nazioni settentrionali innanzi le loro irruzioni. Ogni individuo prendeva vendetta delle ingiurie private; i magistrati non avevano potestà di punire un uomo libero, anche se fosse stato reo di un assassinio. La sua morte era vendicata dalla sua famiglia, e lo Stato soltanto imponeva una multa come compenso per i parenti; i quali ne prendevano mezza, e l'altra mezza toccava al pubblico, o al capo. Le contese in tal modo facevansi ereditarie e irrefrenabili; nè veruna offesa poteva espiarsi senza ricorrere alle armi e provare il fato di una battaglia.

Questi barbari allorchè si furono stabiliti nelle provincie Romane, naturalmente serbarono i tratti caratteristici dei loro costumi primitivi. Le cagioni delle contese si moltiplicarono a misura che si accrebbero i mezzi di vendetta e di aggressione per le relazioni feudali tra superiore e vassallo. Ogni signore procedeva alla battaglia accompagnato da' possidenti che dipendevano da lui; il

quale costume, lungi dall'essere riprovato, fu per tanti anni riconosciuto, e per fino in certi casi era prescritto dalle leggi. Difatti la legge degli Angli, i quali, siccome abbiamo veduto, conquistarono l'Inghilterra e le diedero il nome, prescrive che chiunque succede in qualità di erede alle terre di qualcuno, avrà diritto all'armatura del defunto, a vendicarne le ingiurie, ed a proteggere i di lui seguaci. La legge longobarda era in origine simile a quella degli Angli, e non vi può essere dubbio che tale fosse la regola generale innanzichè s'introducesse l'uso di comporre litigi per via di danari. Soltanto certi limiti erano prefissi a cotesto diritto veramente barbaro. Potevano esercitarlo solo le persone di alta posizione sociale; gli schiavi e i villani ed anche gli uomini liberi di poca importanza, come gli abitanti delle città, erano obbligati a comporre le loro liti nelle corti di giustizia, cioè nelle corti del principe o de' baroni. Inoltre dovevano essere assai gravi le ingiurie perchè la guerra fosse permessa o richiesta; e nei casi in cui la legge permettevala, prescriveva ai parenti il debito di prendervi parte, ordinando, che ove essi fossero rimasti neutrali, perdevano ogni diritto alla eredità di coloro che essi non avevano voluti seguire in guerra. Non è mestieri aggiungere, che mancando le cagioni reali, ricorrevasi spesso a ciò che in tanti casi era permesso dalla legge; di guisa che quasi tutte le dispute, anche quelle che riguardavano la proprietà o altri diritti civili, venivano ad essere decise per mezzo della guerra. La superstizione de' tempi concordava anch'essa con l'indole feroce e i costumi bellicosi del popolo; e una specie di pruova ammessa nelle corti di giustizia era ciò che chiamavasi *sfida (wager of battle)*, la quale consisteva in questo che la decisione finale del litigio avventuravasi all'esito di un combattimento fra le parti stesse o i campioni che esse sceglievansi — modo selvaggio di procedere, gli avanzi del quale durarono fino a' dì nostri, allorchè, venti anni fa, furono aboliti da un atto del parlamento. Poichè la società civile non avrebbe potuto esistere lungamente con questa generale costumanza di guerre private, e poichè il governo della Corona e della Chiesa poteva venirne peculiarmente danneggiato, il principe e i preti sorsero contro essa in ogni paese d' Europa, e trovarono difficoltà insormon-

tabili ad abolire un costume così lungamente stabilito, così consono alle feroci abitudini de' popoli, così adattato al sistema feudale, e derivante dalla relazione tra rudi capi e vassalli selvaggi ed oziosi. Solo lentamente e con molti tentativi riuscirono a farlo cessare. Furono pubblicati editti, nei quali ordinavasi che dovevano trascorrere quaranta giorni da che fu fatta l'ingiuria fino a che si ricorresse alle armi per vendicarla. Speravano che quel tempo sarebbe stato sufficiente a calmare le passioni, e ad intraprendere de' negoziati in via di riparazione; ma tal mutamento in Francia non avvenne che ai tempi, di S. Luigi a mezzo il secolo decimoterzo. Quattro cento anni innanzi, Carlo Magno aveva tentato di proibire affatto quel costume, ordinando che il colpevole si sottomettesse alle pene ecclesiastiche, ed offrisse il compenso prescritto dalla legge; e la sua ordinanza rimase talmente priva di effetto, che dopo la sua morte le guerre private furono più frequenti che mai. Un secolo dopo, i vescovi minacciarono di scomunica tutti coloro i quali accendevano la guerra senza attenersi alle restrizioni imposte dalla legge a quella costumanza. Nel secolo undecimo introdussero la *Tregua di Dio*, che venne generalmente adottata da tutta la Europa, e proibiva ogni ostilità ne' giorni di venerdì, sabato e domenica d'ogni settimana, supponendo che quelli fossero i giorni della passione di Cristo, cioè dalla sua morte alla sua resurrezione. Tale tregua, nulladimeno, veniva male osservata. Più tardi, nel secolo duodecimo, un legnajuolo della Francia meridionale, probabilmente spinto dai preti e dal Governo, annunziò di aver veduto in sogno le immagini della vergine Maria e del suo divino Figliuolo con la seguente iscrizione: « O Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, concedici pace ». Un'assemblea di prelati e di baroni giudicando tale visione come una comunicazione divina, formarono una lega, detta la *fratellanza di Dio*, e determinarono di prendere le armi contro coloro i quali non volevano cessare dal guerreggiare, e riconciliarsi coi loro nemici. Per questi e simili altri mezzi, e per il graduale miglioramento dell'umanità, che veniva applicandosi alle occupazioni pacifiche, quella costumanza sanguinaria venne finalmente abolita, e si spense da sè; ma il Governo per molti anni appena potè impedire la guerra pri-

vata solo nel tempo in cui il principe guerreggiava a beneficio dello stato.

Erano tali le conseguenze del sistema feudale, dalle quali possiamo dedurre tutti i più importanti particolari rispetto al potere limitato della Corona, all'esorbitante dominazione de'baroni, ed alla condizione oppressa e degradata del popolo in generale. Abbiamo già toccato delle condizioni del potere della Corona, e delle usurpazioni dei baroni a detrimento di quella e del popolo. Innanzi di procedere a dimostrare la influenza del sistema feudale sullo stato della società, è pregio dell'opera notare le due più importanti funzioni appartenenti al Governo; i poteri, cioè, legislativo e giudiciario.

1. Le nazioni barbare, nel proprio paese, molto tempo innanzi le loro irruzioni, avevano delle assemblee nelle quali deliberavano intorno agli affari pubblici; e principalmente intorno alle imprese guerresche da farsi, e intorno le conquiste già fatte, o i danni patiti negli intervalli delle loro riunioni. Tacito ci narra che i Germani tenevano quelle ragunanze popolari, composte di uomini liberi e di guerrieri, i quali vi concorrevano armati; le faccende di minore importanza trattavansi in riunioni più ristrette, ovvero consigli de'capi. Il medesimo costume tra loro durò finchè si furono stabiliti nelle provincie dell'Impero romano; e perchè ogni conquista rendeva più esteso il dominio, similmente le assemblee e i consigli divenivano più numerosi. Allorquando i baroni ebbero stabilito il proprio potere, tali assemblee erano composte de'signori, probabilmente insieme coi possidenti allodiali della terra, o che non avevano l'obbligo di nessun servizio feudale, o di coloro che la tenevano immediatamente dal principe in qualsivoglia modo — mentre i baroni tenevano le loro possessioni per concessione della Corona, e non allodialmente. Ma in verità non troviamo le tracce della doppia assemblea sopraddetta, nel modo onde era tenuta presso i Germani. Gradatamente, siccome abbiam veduto, il numero dei possidenti allodiali venne scemando, finchè essi nella maggior parte de'paesi si ridussero a pochissimi, o sparirono affatto; e quindi il numero di coloro che avevano il diritto d'intervenire alla assemblea nazionale dovette scemare in

proporzione, di guisa che si riducessero ad esser formate da' baroni ed altri che possedevano in *capite*, come li chiamavano, per concessione della Corona. Questi due corpi erano le parti costituenti dell' assemblea; l' una, più piccola di numero e più grande d'autorità, consisteva ne' baroni — l' altra consisteva nelle persone inferiori, più numerose e di minore importanza, cioè tutti i possidenti liberi, o i possidenti della Corona, i quali avessero voluto intervenire. La graduale diminuzione del numero dei componenti l' assemblea, come provano varie autorità, seguì o piuttosto accompagnò la graduale estensione della proprietà allodiale in diversi paesi; e a poco a poco in diversi stati, i liberi possidenti cessarono d' intervenirvi. In Francia si tenevano assemblee provinciali, alle quali intervenivano tutti i liberi possidenti e i baroni; ma solo i baroni e i più cospicui liberi possidenti in progresso di tempo intervenivano alle adunanze generali o nazionali. Così in Inghilterra sembra che alle assemblee, verso la fine della dominazione Sassone, appunto innanzi la Conquista Normanna, intervenissero pochi oltre i grandi baroni: dopo quell' epoca, nondimeno, i liberi possidenti o i baroni minori vi intervenivano egualmente che i maggiori.

Tali assemblee in origine tenevansi nella maggior parte degli stati due volte l' anno; in primavera o dopo la seminagione, e in estate o innanzi la messe. Probabilmente, ne' tempi primitivi discutevasi nella prima adunanza intorno alle spedizioni da farsi nella prossima state, e nella seconda intorno al bottino da dividersi. Si trattavano parimente le altre faccende, come le leggi o i regolamenti generali necessarj al governo della comunità, e l' aggiudicazione di quelle scambievoli dispute o pretese tra gl' individui, che senza ricorrere alle armi le avessero voluto produrre innanzi a quel tribunale. Spesso anche decidevasi delle contese fra il principe e i capi potenti, e si facevano i processi criminali contro coloro che si erano resi contumaci verso l' assemblea generale o la Corona. Vi si trattavano ancora le querele del paese contro la condotta del principe, e vi si facevano delle rimostranze e delle minacce severissime contro lui ed altri potenti individui. In progresso, quando le guerre o altre occasioni di spesa rendevano ne-

cessarj i sussidj in danaro alla Corona, oltre la ordinaria rendita feudale de' reali dominj, il consenso dell'assemblea veniva richiesto per ciò che chiamavasi *sussidio* o *benevolenza* — la forma primitiva delle tasse è un'ampliazione degli ajuti o sussidj feudali; che, siccome abbiamo osservato, erano, parlando propriamente, confinati ai casi in cui il signore maritava la propria figliuola, faceva cavaliere il proprio figlio, e redimeva la propria persona dalla schiavitù. In tutti i regni feudali si trovano le tracce di simiglianti assemblee; ora chiamate *Stati*, come in Germania; ora *Parlements*, come in Francia; ora *Cortes*, come in Ispagna; e ora, come in Inghilterra nei tempi de' Sassoni, *Wittenagemotes*, e in quei dei Normanni *Parliaments*.

Egli è probabile che in origine tutti gl'individui di tali assemblee fossero mescolati e confusi insieme in un medesimo Corpo. In Germania, avanti la irruzione erano evidentemente in quel modo; e nei regni feudali sedettero tutti in una sola Camera per molte generazioni. Ma poscia vi fu introdotta una positiva distinzione; cioè i prelati e gli abati mitrati si separarono da' minori baroni, e sedettero ne' seggi più eminenti della sala, lasciando che gli altri rimanessero confusi insieme ne' più bassi. Ma tutti votavano insieme, come parti componenti uno e medesimo Corpo. Così avveniva nelle primitive assemblee di Francia, in quelle del Campo di Marzo e del Campo di Maggio, dove trattavansi gli affari generali del regno. Negli Stati Generali, che solo cominciarono a tenersi in una certa forma regolare al principio del secolo decimoquarto [1] dopo che furono cadute in disuso le antiche assemblee, le quali erano principalmente limitate a concedere i sussidj, sembra che gli *Ordini* si fossero talvolta seduti ed avessero votato insieme, e talvolta separatamente.

Questo ultimo modo venne comunemente tenuto per qualche tempo innanzi alla loro adunanza del 1614; fu serbato in quella adunanza che fu l'ultima, finchè furono richiamati in vita. Al-

[1] Si ravvisano le tracce degli Stati, ovvero delle Assemblee, nelle quali intervenivano i deputati della città, anche tempo prima, e una volta nel regno di S. Luigi nel 1282.

lora i tre ordini cominciarono a radunarsi in camere separate; ma il primo gran passo che essi fecero in quella memorabile occasione, fu quello di riunirsi e formare una sola assemblea — un passo che, per la preponderanza dell' ordine popolare, può riguardarsi come l' inizio della Rivoluzione Francese. I varj ordini nelle Cortes Spagnuole e nelle Assemblee Germaniche si riunivano insieme: così fecero nel parlamento Siciliano; così nel parlamento Scozzese fino all' epoca dell' unione al tempo della regina Anna: solo il parlamento Inglese s' era già separato in due camere, di certo, fino dal tempo di Eduardo III, e probabilmente di Eduardo I nel secolo decimoterzo.

Ma questa non è la sola particolarità che distingue il parlamento Inglese. Tuttochè, come negli altri regni feudali, in origine vi sedessero i soli baroni, i baroni minori o i liberi possidenti in processo di tempo diventarono così numerosi da non potere intervenire in persona alle adunanze, e quindi sceglievano rappresentanti o deputati che vi intervenissero in vece loro. Il peso di comparire in persona a que' tempi era uno di quelli ai quali gli uomini bramavano sottrarsi, ed essi avrebbero voluto mandare delle persone a comparire per loro onde evitare di andarvi da sè, anche se il loro numero accresciuto non avesse resa impraticabile una assemblea generale. A poco a poco altri, come i liberi possidenti, si fecero rappresentare a quel modo; e le città e i borghi innalzandosi ad una certa importanza a misura che accrescevansi la ricchezza e il traffico, mandavano anch' essi de' deputati. I rappresentanti dei possidenti liberi nelle contee, in origine sedevano e votavano coi vescovi, cogli abati e coi baroni; i rappresentanti delle borghesie [1] nelle città, probabilmente sedevano e votavano a parte, o nella camera medesima con gli altri mem-

[1] Il primo esempio certo che mostra le borghesie essere state chiamate al parlamento, si trova negli ultimi anni del regno di Enrico III nel 1264; ma pare ragionevole il credere che ne' tempi anteriori vi venissero chiamati secondo l' occasione. La gran carta di quel re, fatta quarant' anni innanzi, afferma che i sussidj erano stati conceduti dai « cavalieri, dai liberi possidenti e da tutti gli altri », come pure dai prelati e dai baroni; la qual cosa sembra indicare che parecchie persone v' intervenissero per loro.

bri o altrove; ma le due classi dei rappresentanti divennero unite insieme in un'epoca che non si saprebbe indicare con certezza, e sedevano in una camera appositamente loro destinata senza dubbio fino dal regno di Eduardo III, probabilmente parecchi anni innanzi, nell'ultima metà del secolo decimoterzo, la qual camera d'allora in poi è stata sempre chiamata la Camera de' Comuni. Da principio tutti i liberi possidenti eleggevano i loro rappresentanti, o cavalieri di contea; ma nel 6° di Enrico VI, nel 1428, sotto pretesto di tumulti cagionati dallo affollamento degli elettori, il diritto del voto fu limitato a coloro i quali possedevano quaranta scellini di libera entrata annua, somma che oggi corrisponderebbe ad altrettante lire sterline.

Egli è probabile che in origine tutti i possidenti liberi scegliessero i membri de' borghi. Ma gradatamente, talune classi — in alcune, uomini liberi di corporazioni — in altre, possidenti liberi — in altre, possessori di terre chiamate *burgage*, o case concesse dal re o da qualche altro signore in compenso di rendita fissa o di servizio — usurparono soli il diritto di governare gli affari della città; ottennero statuti dalla Corona, ne' quali tutti i privilegi erano limitati a questi soli Corpi; ottennero decisioni delle corti di giustizia, le quali, sotto pretesto di evitare i tumulti delle elezioni, come il parlamento di Enrico VI, affaccendavansi sempre a restringere il numero degli elettori; e tra l'altre franchigie, quelle classi scelte, fino al mutamento avvenuto nel 1832, usurparono soli il diritto di eleggere i rappresentanti delle città. La storia del Parlamento Scozzese è quasi la stessa, tranne la circostanza che quivi non ci fu mai separazione di Camere. In Francia esisteva una certa rappresentazione negli Stati, poichè le città vi mandavano deputati, i quali formavano il terzo stato *(tiers état)*; nelle Cortes Spagnuole le città venivano rappresentate almeno fino dalla metà del secolo duodecimo; e nel parlamento Siciliano, i deputati delle città regie formavano uno degli Stati. Ma in nessuno di tali governi non fu mai stabilita la rappresentazione di alcuna delle altre classi; e veruna specie di rappresentazione assunse mai una forma sistematica e regolare, tranne nelle diverse parti del regno della Gran Bretagna. Negli altri stati, l'uso dei

parlamenti due o trecento anni fa, o fu affatto abolito dalle usurpazioni della Corona, o era talmente limitato, e quei Corpi erano talmente degenerati dal loro scopo primigenio, e così ristretti nelle loro originarie attribuzioni, che i sostanziali benificj di quella istituzione rimanevano del tutto perduti per il popolo.

2. Da principio il signore e i suoi vassalli amministravano la giustizia nel distretto o signoria. Vi erano, conforme abbiamo veduto, due Corti di giurisdizione civile — la Corte baronale così detta, ovvero corte dei possidenti liberi, e la Corte allodiale o quella de' possidenti ordinarj; e ve n' era un' altra della giurisdizione criminale e della polizia, chiamata *Court Leet*, e frequentata da tutti gli abitanti. Le giurisdizioni di queste corti dapprima erano estesissime; ma oggimai rimangono piccoli avanzi de' loro poteri. La Corte della Contea, composta di uomini liberi, e tenuta dall' aldermanno, o conte, che in origine governava la contea, e dopo dal suo deputato, visconte o sceriffo, come oggi si chiama, aveva una estesa giurisdizione locale e ordinaria, tanto criminale che civile, mentre il vescovo aveva la giurisdizione su tutte le cause ecclesiastiche. Le corti superiori del re furono probabilmente stabilite per rivedere e sindacare le sentenze emanate dalle giudicature inferiori; e poi diminuendo i poteri dei baroni, ed aumentando quelli della Corona, e stabilendosi più solidamente il governo e ordinandosi più regolarmente, le corti del re acquistarono estesissima giurisdizione in tutti i rami della giudicatura. In Inghilterra, Guglielmo il Conquistatore istituì le Corti di Westminster Hall; ed Enrico II, verso il 1170, fu il primo che divise il paese in sei circondarj, assegnando un giudice a ciascuno. Da principio tali corti di circondario tenevansi, secondo le occasioni, ad intervalli irregolari; poi questi intervalli si fecero più brevi, e i circondarj vennero fissati.

Lo stabilimento de' Giudici di Pace è in data del 1327 sotto il regno di Eduardo III; e lo resero necessario la indebolita autorità delle Corti delle Contee, e la inefficacia delle commissioni del *Trail-baston*, istituite, secondo l' occasione, da Edoardo I e che in qualche modo somigliavano alla Commissione della Pace. Ma

in origine, in forza del diritto comune, vi erano i *Conservatori della Pace,* eletti dai possidenti liberi nelle corti delle contee, i quali avevano la giurisdizione di polizia, tranne la potestà di far processi per delitti di fellonia. Nondimeno, in tutti i regni feudali l'amministrazione della giustizia apparteneva al parlamento, o assemblea nazionale, talvolta in prima istanza, e sempre in ultimo appello. In Francia, i parlamenti, che in principio erano assemblee investite dei poteri legislativi, vennero ad essere quasi del tutto confinati alle funzioni giudiciarie; essi erano le corti di giustizia delle provincie, nelle quali erano stati un tempo Corpi politici e legislativi; e solo il parlamento di Parigi, città capitale del regno, mantenne il potere di registrare gli editti del Re, i quali senza di ciò non avevano forza di legge — privilegio quasi annientato dal diritto che aveva il Re di tenere ciò che chiamavasi *Letto di Giustizia,* e d'imporre il registramento. In Inghilterra, il potere giudiciario in ultimo appello appartiene tuttora alla prima Camera del Parlamento, in qualità di corte generale di appello da tutte le corti del regno. Ma tuttochè praticamente un ramo solo della nostra legislatura eserciti quell'importante funzione, esso opera come a nome dell'intero Corpo, e secondo la legge, l'appello s'intende fatto al Parlamento in generale. In epoche anteriori, sembra che tutto il corpo esercitasse giurisdizione originale.

I beneficj recati alla libertà civile delle limitazioni che in ogni paese il sistema feudale poneva al potere della Corona, pajono dal già detto importanti ed incontestabili. Se non che, tali vantaggi non sono sventuratamente i soli frutti di cotesto singolare sistema politico.

Essendo impossibile concepire un'indole più avversa di quella dei popoli barbari ad ogni progresso dello incivilimento e delle arti pacifiche, è parimente impossibile immaginare un qualunque sistema di politica che più del sistema feudale fosse proprio dell'indole loro, più atto ad impedire di cangiarsi, e più efficace ad accrescere la sua cattiva tendenza a frustrare ogni progresso nella cultura e nella civiltà. I selvaggi dell'America settentrionale non furono mai più assetati di sangue, nè dilettavansi d'atti di violenza,

e di carnificina più di quello che facessero i barbari di Europa. I Goti bevevano il vino in tazze fatte de'teschj de'loro nemici. Benchè il numero de'Vandali che dalla Spagna piombarono sull'Affrica non fosse più di 30,000, nulladimeno affermasi che facessero perire cinque milioni di creature umane nei due anni che impiegarono a percorrere quella bella provincia, e nelle guerre che vi fece Belisario per riconquistarla. E davvero quelle contrade sono rimaste poi sempre un vero deserto; che è forse il solo esempio nel mondo che provi la pace non avere potuto riparare ai guasti della guerra. Gli Unni riguardavano come infamia la morte, meno che nei campi di battaglia: gloriavansi del numero d' uomini che ciascuno aveva spenti con le mani proprie, e portavano appesi agli arcioni dei loro cavalli i cranj de'nemici. Ad Attila, famosissimo lor condottiere, il terrore delle sue vittime aveva posto il nome di *Flagello di Dio*, nome di cui egli piacevasi e glorificavasi; Alarico, condottiere de' Goti, chiamavasi *Distruggitore delle Nazioni*. Nelle loro scorrerie, come dicono, Gli Unni uccisero o fecero schiavi 600,000 persone. Uno degli storici contemporanei (Procopio) si astiene dal fare ricordo delle crudeltà commesse dai Goti, per timore di mostrare ai posteri esempii di astutissime scelleraggini. In Affrica nè età, nè sesso, nè carattere sacro rendevano sicuro dalla rabbia de' Vandali, i quali adopcravano le più raffinate torture per forzare gl' infelici a rivelare i tesori nascosti. Ma ivi, e nell' Italia settentrionale, invasa dagli Unni, sembra che la sola brama di distruggere sia stata lo scopo della ferocia de' barbari. Statue, vigneti, oliveti, edificj, creature viventi — ogni cosa fu sterminata dal ferro o dal fuoco, per saziare l' esecranda fame di devastare l' Impero.

Allorquando que' selvaggi stabilironsi nelle provincie, continuarono a riguardare tutte le arti della pace con disprezzo ed avversione indicibili. Pregiando solo le virtù bellicose di coraggio e di robustezza, i Romani, oramai divenuti deboli ed effemminati, erano agli occhi loro obietto di scherno. « Quando » dice uno dei loro scrittori « vogliamo dare il nome più degradante ad un nemico, lo sogliamo chiamare Romano — nome che comprende tutto ciò che vi è d'ignobile, di codardo, di avaro, di lussurioso, di

falso — in fine ogni specie di vizio. » Anche in tempo di pace non permettevano che i loro figli venissero ammaestrati negli ùtili studi, dicendo « che la istruzione scientifica snerva e corrompe la mente, e che colui che ha tremato sotto la sferza del maestro, non potrebbe nè anche fissare gli occhi sopra una spada immobile. »

Erano tali i fondatori del sistema feudale in ogni dove — tale è la sorgente donde esso scaturì. La distribuzione attuale di grado, di potere e d' influenza in Europa, potrebbe ravvisarsi nel carattere e nelle abitùdini di quelle tribù selvagge. Lo spirito guerriero e le inclinazioni barbare loro furono accresciute, s'era possibile, e perpetuate dal sistema di fare il servizio militare, fondamento di ogni possesso e di ogni onorificenza, e vincolo che tiene congiunta la forma della società. Soltanto una specie di merito veniva riconosciuta, cioè la capacità militare — una sola distinzione da uomo a uomo era ammessa, cioè la forza corporale e il coraggio fisico. Tutta la società era ordinata sopra un andamento militare; ciascuno era o ufficiale comandante, o soldato, o compagno d' armi di un altro. Tutti gli sforzi di ogni comunità erano diretti o ad offendere o a difendersi. Nessun altro sistema si sarebbe potuto immaginare più adatto ad arrestare il progresso della mente umana in ogni studio conveniente alla creatura ragionevole. E però ogni professione, fuorchè quella delle armi, era considerata come al di sotto dell' attenzione dell' uomo libero, tranne quella de' preti, in grazia della superstizione di quei tempi; ed anche questa era una eccezione apparente più presto che reale, perocchè pochi fra quelli che possedevano forza di corpo, sufficiente coraggio, e competente influenza fra gli uomini in mezzo ai quali vivevano, dedicavansi alla Chiesa.

Dalla medesima fonte derivò la distinzione de' gradi negli stati feudali, e fu regolata dai principj medesimi, cioè dal servizio annesso al possedimento della terra.

La distinzione degli uomini in diverse classi è inseparabile dalla costituzione di ogni comunità. Vi saranno sempre alcuni più ricchi degli altri; alcuni più potenti; alcuni investiti delle funzioni di governatori, o comandanti le forze, o esercitanti gli uffici di

giudici e di preti. Questa superiorità personale di un uomo o di una classe di uomini sovra gli altri, è quindi inseparabile dalla società civile; e tal superiorità essendo ristretta ad un numero di individui comparativamente piccolo, è mestieri che li renda distinti dal rimanente del popolo. Dove un solo capo possiede il potere supremo, i suoi compagni e favoriti formano similmente una classe distinta. Ma la trasmissione della superiorità sociale da padre in figlio è un raffinamento introdottosi più o meno tardi in ogni comunità. La sua forma primitiva consiste nella ricchezza che discende ai figli del ricco: e poichè ciò porta con sè più o meno influenza, una specie di classe alta ereditaria viene a stabilirsi per mezzo della successione della proprietà. In nessuno altro rispetto le rozze nazioni possono avere veruno ordine privilegiato, e veruna classe distinta dalla massa del popolo; e ciò evidentemente non può chiamarsi nobiltà o ordine d' indole ereditaria.

Non è agevole sapere con certezza se gli storici Romani vogliano asserire che antichi Germani avessero un ordine di nobili, o solamente adoperino tale vocabolo per indicare gli uomini di grande influenza per la virtù militare o altri meriti loro. [1] Gli è duro a credere che uno stato così rozzo come ci si dice essere quello dei barbari, potesse ammettere la distinzione di grado e d' influenza discendente nelle famiglie, senza alcun riguardo al merito personale o alla incapacità. La successione accidentale di uomini abili, fortunati e potenti in qualche famiglia, potrebbe dare la prima idea di siffatta distinzione ereditaria; perocchè egli è sentimento naturale dell' umanità mostrare rispetto per coloro, gli antenati de' quali sono stati famosi; e gli stessi meriti riprodottisi nelle generazioni successive confermerebbero naturalmente que'sentimenti verso la famiglia. Però vediamo che in Roma gli uomini venivano distinti da' loro concittadini se discendevano da antenati celebri per avere servito lo Stato; ed anche se quegli antenati avessero servito in qualche ufficio eminente, i loro discendenti

[1] Cesare, *Bell. Gall.*, VI, 13, 15, 21. — Tacito, *Mor. Germ.*, c. 8, 13, 25. Naudet tratta tale questione con molto giudizio, vol. V, 101.

chiamavansi nobili, ed avevano il diritto di tenerne le immagini in casa propria. L' essere discesi da senatori (*patres*) era la maggior distinzione civile, e conferiva alle famiglie il titolo di *patrizie*, e formava un ordine, in mezzo al quale soltanto il senato per tante generazioni veniva eletto; quantunque, progredendo la libertà, il popolo ovvero i plebei acquistarono il diritto di essere eletti senatori, e taluni ufficj ai quali essi erano eligibili, conferirono loro il grado senatorio, e resero patrizj i loro discendenti. Non vi è altro esempio di perfezionamento del grado ereditario in un popolo non civilizzato; e presso loro la elezione escludeva il rischio di affidare funzioni importanti a persone inette; benchè la scelta per lungo tempo fosse ristretta ad una sola classe. Il semplice grado, la semplice ereditaria pretesa all' ufficio o a qualsivoglia privilegio, tranne quello della eligibilità, era sconosciuta innanzi il declinare dello Impero, e anche allora il sovrano eleggeva i senatori del pari che gli altri ufficiali. La primitiva nobiltà era puramente nominale, poichè il diritto di tenere le immagini degli antenati nelle famiglie, non conferiva distinzione di privilegj.

Allorquando il principio feudale venne introdotto nell'ordinamento sociale, stabilivasi a un tratto la distinzione tra le persone che possedevano la terra e quelle che non la possedevano. I primi predominarono sulla comunità; i secondi, supponendo di essere di condizione libera, occuparono una posizione inferiore. Qualunque fosse la loro proprietà, era meno apprezzata, come quella che era meno sicura, e non conferiva privilegj al possessore. I possidenti erano i difensori dello Stato, partecipavano alle spedizioni ed al bottino acquistato, e formavano la classe militare. Non per tanto, a poco per volta sorse una più numerosa classe, ed acquistò generale importanza. Il numero degli uomini liberi che in nessuna guisa erano possidenti, come abbiamo già osservato, diminuì tosto; e tutti o quasi tutti, tranne i possessori del suolo, furono in condizione di schiavitù personale, e di quella specie di schiavitù che annetteva l' uomo alla terra in qualità di coltivatore. Però la differenza tra possessori e coloro che non possedevano nessun pezzo di terra, tranne come piccoli colo-

ni, divenne equivalente alla differenza tra uomo libero e schiavo, o servo, o villano — e per conseguenza, anche ai dì nostri la parola gentiluomo in taluni paesi è sinonima di uomo libero. Inoltre, quasi tutti gli schiavi erano contadini lavoratori, dacchè la industria delle città era di poca o di nessuna importanza: donde fu che in altri paesi, come in Francia, le genti di condizione ordinaria chiamavansi *roturiers* (ruptuarii). Ma la distinzione più positiva che stabilì i diversi gradi nelle comunità feudali, fu quella tra i diversi possessori del suolo, i quali inalzaronsi l'uno sull'altro, secondo la qualità di possesso, o l'interesse che ci avevano.

Il signore o il capo supremo — il signore inferiore o mediato, e il suo vassallo — costituivano gradi manifestamente differenti; e siffatta distinzione del popolo non era puramente ideale o immaginaria; era bensì fondata sopra una differenza sostanziale. La terra era da loro posseduta in guise diverse: uno ne raccoglieva i frutti coltivandola; altri ne ricevevano certi emolumenti senza rischio o fatica. Ma era anche più importante la diversità di potere che i possidenti avevano sopra le terre loro. L'inferiore non poteva esercitarvi i pieni diritti di proprietà; per molti anni non poteva, morendo, legarla o alienarla senza il consenso del superiore; e più importante d'ogni altra cosa era il servizio ch'egli doveva al signore a ragione della concessione fatta. Gli era suddito — inferiore in potere e in sicurezza, tanto di persona che di proprietà; implorava da lui protezione e gli prestava ubbidienza; seguiva in guerra la di lui bandiera come suo soldato; assisteva alle sue corti in tempo di pace, e riceveva dalle di lui mani favore, ospitalità, e anche giustizia qualora venisse offeso da'suoi compagni vassalli. Oltre a ciò, egli era tenuto a rendere certi tributi, più o meno degradanti, e tutti gravosi — di modo che ogni giorno della sua vita, in tutto ciò ch'egli facesse, in tuttociò che potesse accadergli, doveva talmente comportarsi da rammentare la propria sommissione e la superiorità del suo signore.

Il modo onde la proprietà del vassallo passava nella sua famiglia, era parimente tale da tener vivo cosiffatto sentimento di dipendenza. Il diritto che l'avrebbe potuto rendere più libero e più

uguale era da lui fruito in un modo atto a raffermare lo stesso senso d'inferiorità. Quando il vassallo moriva, il suo erede, anche l'erede indicato nell'atto di concessione del signore, era obbligato a pagare una somma per riscattare o redimere la terra dal signore. Non ostante la forma della concessione, supponevasi che la terra fosse ricaduta nelle mani del signore o concessore, e doveva essere riscattata o presa nuovamente in via di un prezzo a costo di chi la riceveva. A questo si ricordava nuovamente la insicurtà del possesso nel caso di morte del suo signore, e quindi un nuovo tributo doveva accompagnare l'atto di ubbidienza da prestarsi al nuovo signore. Quando il nuovo vassallo non era maggiorenne, la sua terra diventava proprietà del signore, o di colui a cui egli l'avesse conceduta; e il giovane possessore veniva educato alla ubbidienza, a volontà o piacere del signore. Quando il primogenito del signore, cioè il superiore futuro, veniva fatto cavaliere, vale a dire conseguiva la posizione di guerriero, la ceremonia solenne doveva essere eseguita a spese de' sudditi di suo padre, alla memoria de' quali in quella guisa richiamavasi che il dominio sopra loro era ereditario, e la loro inferiorità, e che perciò imparassero a rispettare il loro futuro signore. Nulla intanto più che questo era ordinato in modo da essere più completamente adatto in tutte le sue parti ad inculcare e a mantenere negli animi umani il sentimento d' inferiorità di una classe, e di superiorità dell'altra. La intiera esistenza del popolo in ogni tempo e in ogni atto della sua vita era connessa inseparabilmente col sentimento che avevano della differenza tra l'una posizione e l'altra. Insegnavasi a ciascuno come egli avesse debito di ubbidienza a quella classe, ed avesse il diritto di esigerla dall' altra — ognuno sentiva di avere superiori ed inferiori — di essere il vassallo di questo e il signore di quello — e coloro i quali non avevano vassalli feudali, esercitavano dominio sopra i villani e gli schiavi.

Cosiffatta struttura peculiare della società per tutto il mondo feudale, era accompagnata da nozioni molto assurde in quanto alle distinzioni e agli onori. La ubbidienza di cui tutti gli uomini avevano debito o verso il suddito o verso il principe, venne ad es-

sere riguardata con quella compiacenza con che la natura umana cerca così spesso di riconciliare le sue circostanze con il suo orgoglio, e di nascondere la umiliazione sotto apparenza meno mortificante. Credevasi che l'omaggio e la fedeltà arrecassero credito; e però gli uomini gareggiavano a procacciarsi il favore de' loro padroni — come facevano i loro sottoposti verso loro. Le armi essendo la loro occupazione principale, e la terra essendo la moneta corrente con cui veniva ricompensata ogni specie di servizio, tendevano a mantenere le idee di dignità personale, anche in coloro i quali ubbidivano nel modo più sommesso al loro capo; poichè il possesso della terra dava una specie di stabilimento ad ogni vassallo, e la professione delle armi, co' pericoli che l'accompagnavano, lo inalzava in istima, e velava la condizione di subordinazione con cui era esercitata. Quindi i più servili ufficj connessi con l'ubbidienza, non solo non erano tenuti in dispregio, ma diventarono oggetto di ambizione. I figli di un vassallo vivente nella più grande agiatezza, stimavansi onorati facendo da paggi alla moglie e alla figlia del signore; in età più provetta divenivano scudieri o servitori militari del signore o del di lui figlio. I baroni di maggiore importanza avevano coppieri, dispensieri, marescalchi, cavallerizzi, maestri di casa, soprintendenti di camera — e quelli fra i loro vassalli i quali potevano conseguire tali ufficj, reputavansi fortunati. In tutti i regni feudali, simiglianti impieghi nel palazzo del principe erano affidati ai più potenti e favoriti signori; e ai dì nostri, ne' varj stati d' Europa si tengono più elevati di grado coloro i quali sono ciamberlani, maestri di casa, cavallerizzi regj. Così il principio feudale della subordinazione e ubbidienza, introdotto nelle libere nazioni dell' Occidente, aveva molto della servilità e adulazione che caratterizza le corti de' tiranni d' Oriente. I baroni europei erano effettivamente potenti — il loro sovrano per molti anni ebbe poca autorità; ma le idee feudali dettero l' esterna apparenza di una sommissione abietta come fosse in Persia e in Turchia — d' una sommissione cotanto profondamente radicata negli animi umani, che rimase superstite allo spento potere de' baroni, accrebbesi col potere della Corona,

ed inventò un vero legame di suggezione e un segno di schiavitù dopo che la Corona si fu emancipata dalla tirannia feudale, e cominciò a tiranneggiare su tutta la comunità.

Dalla grande importanza che i baroni annettevano alle distinzioni, e dalla influenza che usurpavano e adoperavano per ottenere beneficj più sostanziali, risultò che molti de' maggiori uffiej in ogni paese erano conferiti loro dalla Corona in qualità di possessioni ereditarie, e come i possedimenti territoriali, passavano da padre in figlio. Venendo considerati e trattati come feudi, diventarono soggetti agli incidenti del possesso feudale. Difatti, l' ufficio di coppiere del re era ereditario in una famiglia — quello di porta-insegna in un'altra — di ciamberlano in una terza. A dir vero, per un accidente singolare, in Inghilterra il gran ciamberlano del regno è tuttora ereditario, mentre il ciamberlano della casa reale è un ufficio rimovibile. Inoltre gli uffiej di assai maggiore importanza divennero concessioni feudali, e conferivano potere ereditario, non che precedenza. In Inghilterra abbiamo un conte maresciallo ereditario, il quale era in origine comandante delle forze; e in una contea (Westmoreland) uno sceriffo ereditario — la concessione del quale fu fatta dal re Giovanni; mentre in Iscozia non solo quasi tutti gli sceriffati erano ereditarj, ma il posto di primo giudice criminale di tutto il regno appartenne ad una famiglia, a quella di Argyle, fino al regno di Giorgio II.

Tal sistema di superiorità e inferiorità — di dividere il popolo in diverse classi, tutte ordinate una sopra dell' altra, di annettere non solamente rispetto ma potere e privilegio agli ordini più alti sopra i più bassi, e di reputare come una specie di orgoglio e di gloria per ogni uomo l'essere ossequioso verso qualcuno — certamente non era stato mai immaginato innanzi i tempi feudali — e molto meno messo in pratica. La peggiore delle sue tendenze fu quella di abbassare gli animi umani — di pervertire i sentimenti — di distruggere la indipendenza dell' indole loro. Come necessaria conseguenza, era accompagnato dall' esclusione dagli alti impieghi dello Stato, a danno di chiunque trovavasi al di sotto di certa linea di distinzione; e gli affari di tutta la nazione vennero a ri-

dursi nelle mani delle classi superiori soltanto, le quali avevano il monopolio di tutte le onorificenze dello Stato.

Tale fu la origine della nobiltà — delle classi distinte o privilegiate — la quale aveva esenzioni in ogni dove dalle gravezze imposte sopra la comune del popolo, ed accesso agli uffici ed agli onori dai quali il popolo era escluso. Pressochè in tutti i paesi, i nobili erano esenti dalle tasse che si esigevano dalla comunità, e dai servizj che essa generalmente era tenuta a prestare. I vassalli della corona in Francia e in ogni altro paese, avevano perfino diritti regj nei loro feudi, come quello di coniare moneta — di imporre tasse di pedaggio sopra i trasporti e i mercati — di impossessarsi degli averi degli stranieri che morivano ne' loro feudi (il che chiamavasi diritto di *albinaggio*; [1] diritto che in alcune parti del regno venne esercitato dalla Corona fino al 1789) — e anche di possedere i beni temporali de' vescovi in tempo di sede vacante. Dove la giustizia veniva amministrata, essi godevano di vantaggi speciali alla loro classe — come sarebbe il non potere essere arrestati nei casi in cui gli altri erano soggetti allo arresto, ed anco esenzione dalle pene che potevano agli altri essere inflitte. Veramente una delle più vetuste distizioni tra le differenti classi riguardava l' amministrazione della giustizia. Gli antichi Germani nelle loro leggi non avevano se non due casi di punizione capitale — l' alto tradimento, che si puniva impiccando il colpevole; e la codardia, che punivasi annegandolo. Tutti gli altri delitti erano considerati quali delitti privati più presto che pubblici, e si espiavano con un compenso in danaro, il quale andava a beneficio della parte offesa e dello Stato. Quasi il medesimo sistema venne mantenuto dai barbari dopo che si furono stabiliti nelle provincie romane. E però nei tempi feudali, l' assassinio era solamente punito col pagamento di una somma di danaro, che i Sassoni chiamavano *weregeld*, e che variava a seconda del grado della persona assassinata. In Inghilterra era

[1] *Aubaine*, da *albinatus* o *alibinatus*. Taluno fa derivare questo vocabolo da *advena*.

di 600 *solidi* [1] per un nobile, di 200 per un uomo libero, di 30 per un servo. In Francia per un vassallo del re la multa era di 600, per un romano ospite del re 300, per un franco comune 100, per un semplice romano 100, e per un tributario o colono 45. Tale era la lista progressiva della legge Salica, ovvero la legge dei Franchi Salici, che la introdussero nella Gallia da loro conquistata. Le leggi de' Burgundj punivano uno schiaffo che avesse portato via un dente, con la medesima multa di 35 *solidi* sia in persona di un Borgognone o di un Romano, di 10 in persona di un uomo libero della classe media, e di 5 in persona di uno schiavo. Similmente i vassalli della Corona in Francia negli ultimi tempi avevano privilegi nel modo di essere processati; in caso di assassinio, dopo che venne introdotto l'uso di infliggere pene severe, essi subivano solo la prova dell'acqua e del fuoco; e in caso di contumacia o disprezzo verso la Corte, cioè di non esservi comparsi dopo di essere stati intimati, non erano soggetti alla confisca.

Le oppressioni esercitate impunemente da' nobili risultavano dal loro potere e dallo stato dipendente de' loro vassalli. Molto tempo dopo che vennero introdotte le pene personali, la giustizia civile e criminale, anche ne' casi capitali, veniva amministrata da loro, di guisa che potevano porre a morte qualunque de' vassalli piacesse loro, sotto colore di legalità. Essi abitualmente devastavano le contrade de' loro feudatarj, per compiacere alla loro predominante passione della caccia, e non contenti di percorrerle, le imboschivano e le rendevano incolte. Nelle vecchie leggi Inglesi sono molti provvedimenti per inibire che il Re esercitasse tal diritto. Ma non ve n'è nessuna che raffreni i baroni, i quali dominavano i Re, mentre essi erano comparativamente indifferenti agli interessi dello Stato, o ai diritti e alle querele del popolo, menochè quando per avventura trovavano utile conciliarsi le moltitudini come ausiliarie nelle contese con la Corona, prendendo qualche provvedimento a favor loro contro le usurpazioni regie.

[1] Solidus. Tale è la parola adoperata nella versione latina delle vecchie leggi, e viene tradotta per *sol*, o *sou*, *soldo*. Si suppone che equivaglia a tredici lire francesi, circa undici scellini inglesi.

Insieme con la *Magna Charta* i baroni ottennero dal re Giovanni [1] quello a cui annettevano una grande importanza, una legge sulle foreste; che venne da' susseguenti principi rinnovata sempre che confermavano la *Magna Charta*. Tal legge proibiva alla Corona il far foreste di boschi de' loro dominj, e restituire tutte quelle terre ch'erano state usurpate a quel fine. Ma non si trovano simili atti che inibissero i baroni, e simili rinuncie del loro diritto di rapire e devastare sotto pretesto di andare a caccia.

Il potere legislativo che possedevano i baroni, era un altro e più importante privilegio in mezzo al progresso della società. Essi formavano uno de' tre stati o ordini del corpo legislativo. Nella maggior parte de' paesi sedevano e votavano con gli altri due ordini, il clero e i comuni. In Francia talvolta sedevano separatamente, tal altra coi comuni; ma separatamente nella loro ultima adunanza del 1614, e allorchè la adunanza fu ristabilita nel 1789. In Inghilterra, siccome abbiamo veduto, fino da' primordj del parlamento sedevano soli, o almeno con parte del clero, e segnatamente coi prelati e cogli abati di certi monasteri. Ciò accrebbe il loro potere fra noi nei tempi moderni, perocchè in tal guisa il loro assenso come Corpo divenne necessario per attuare le decisioni parlamentari, e non potevano essere superati nè anche dal voto unanime de'comuni; i quali in processo di tempo accrescevansi di numero e divenivano più importanti. In tal modo i baroni avevano il voto sopra ogni provvedimento da prendersi; voto che perdettero in Francia allorquando, parte indotti dall' affetto degli applausi popolari, [2] e parte spinti dalla forza, si unirono al terzo stato nel 1789.

La nobiltà che fu in tal modo stabilita e possedeva simile

[1] Gli storici monacali ed altri scrittori parlano di questa legge come di una legge speciale del re Giovanni. È certo fu concessa separatamente da suo figlio Enrico III. Ma sembra ragionevole che i provvedimenti riferiti nel testo furono solo incorporati nella *Magna Charta* nel tempo di Giovanni. La *Magna Charta* fu concessa nel 1215, e la seconda conferma di Enrico e la legge sulle foreste hanno la data del 1217. Egli allora era fanciullo e Pembroke, suo protettore, amministrava il governo.

[2] Potrebbe dubitarsi se essi si sarebbero comportati in quel modo senza lo esempio del clero, che si unì ai Comuni.

potere sopra il Re e il paese, era affatto territoriale, era fondata sulla proprietà territoriale, e connessa con quella. Vi è molta oscurità in questa parte del soggetto, per ciò che riguarda la questione del diritto politico e parlamentare. Ma ne' tempi primitivi, il solo potere individuale era quello che molto apprezzavasi, e non è verun dubbio che lo acquisto de' feudi della Corona o di altra proprietà che conferiva potere sostanziale, procurava importanza militare, e assicurava la protezione e gli altri privilegi fruiti dai vassalli della Corona, e conferiva parimente l'autorità giudiciaria nel distretto, e, in breve, rendeva il barone potente e influente. Sorge la questione se il privilegio parlamentario, stabilito nei tempi posteriori sopra più regolari fondamenti, si trasmettesse o no con la terra, e segnatamente dopo che vennero introdotte altre specie di nobiltà. La più solida opinione sembra essere la seguente: cioè che quando una baronia o altro titolo di onore era annesso alla terra, come erano in origine tutti gli onori, il trasferimento di questa terra ad un compratore conferiva l'onore e il posto parlamentare ad uno che era stato antecedentemente nobilitato — di guisa che una nobiltà non poteva essere creata o una persona nobilitata da una simile trasmissione fatta da un suddito.

Ma comecchè da principio ogni nobiltà traesse origine dal sistema de' feudi e fosse territoriale, gradatamente i sovrani dei varj stati introdussero la costumanza di concedere le medesime distinzioni che erano connesse per innanzi alla concessione della terra, quantunque la concessione degli onori non fosse accompagnata da quella della terra. Ciò naturalmente emerse dai privilegi che la relazione feudale tra signore e vassallo aveva da lungo tempo conferiti. Primamente, certe cose divennero subietto della relazione feudale e della infeudazione, le quali naturalmente non l'ammettevano; come pensioni, titoli, uffici. La separazione della relazione feudale dalla terra essendosi in tal modo stabilita, fu cosa agevole creare siffatta relazione senza concessione di terra o altra simile, in modo da conferire la protezione e gli altri privilegi annessi alla qualità di vassallo. Ma ciò facevasi dalla Corona perciocchè i privilegi de' vassalli della Corona erano i soli eminenti e altamente desiderabili, dopo che la condizione più rassettata dei

tempi ebbe resa di poco valore la protezione personale. E però i principi in tutti gli stati cominciarono a concedere patenti o lettere di nobiltà, le quali conferivano alla persona che le otteneva, e generalmente ai suoi eredi, i medesimi diritti ed onori che essa avrebbe goduti ove fosse stata un feudatario o barone vassallo della Corona. E come rallentò il rigore del sistema feudale e il commercio rese ricche le altre classi quanto la baronale, tal pratica diventò più frequente. In Inghilterra, dove la costituzione parlamentare stabilivasi più regolarmente, ed è esistita meno interrottamente che altrove, la Corona adottava due modi di nobilitare. L'uno consisteva nel chiamare un individuo, per via di una intimazione scritta, a sedere nel parlamento come barone; e sedendovi, i suoi eredi, maschi e femmine, diventavano nobili. Ciò chiamasi *barony in fee*, o più propriamente *in fee tail*. L'altro modo e più in uso nei tempi moderni, è il concedere una patente di nobiltà; la qual cosa, comunque possa conferire l'onore a qualunque specie di persone, comunemente si concede agli eredi maschi del concessionario. La prima patente di paria concessa è del regno di Riccardo II, nell'anno 1387; innanzi il qual tempo ogni nobiltà fra noi era o territoriale, o per via d'intimazione scritta a sedere nel parlamento. In Iscozia la nobiltà era più generalmente territoriale di quello che sembra essere stata in Inghilterra, e più connessa con la proprietà; poichè un individuo sposandosi a una donna di un pari, aveva il diritto di sedere nel parlamento e toccavagli il titolo di pari, benchè appartenesse ai comuni; e rimanendo superstite a sua moglie, egli vi sedeva in qualità di pari per cortesia *(by courtesy)*; che è diritto che fruisce, tanto in Inghilterra che in Iscozia, il marito di possedere a vita la proprietà della moglie, purchè da loro sia nato un figlio capace di ereditare.

In Inghilterra, dove le baronie e gli altri titoli si trasmettono alle donne, il marito non ha nessun diritto; e trasmettendosi a due o più femmine, le quali ove si trattasse di uno stato, lo debbono possedere congiuntamente, nessuna di loro ha diritto a quell'onore, ma dicesi rimanere in disponibilità, o giacente *(in abeyance)*, fino a che o la Corona nomini una delle eredi per fruirne, o tutte, tranne una, si estinguano. In Irlanda non sembra esservi mai

stata la specie di paría conferita per nomina — almeno, se ci fu mai, la nomina indicava il successore, e in nessun modo le donne sono state eredi di tale paría.

Qualsivoglia potere appartenesse al barone feudale, rispetto alla sua autorità militare e alle sue funzioni giudiciarie dentro il suo proprio distretto — qualsivoglia importanza o diretta influenza egli possedesse come piccolo sovrano o capo — è stato tolto via dal graduale disuso e dall'abrogazione diffinitiva della legge feudale, della quale oggimai non si vedono che le sole reliquie. Ma durò lungamente in pieno vigore in tutta la Europa, in modo che le abitudini sociali si informarono in quello; gli uomini modificarono le loro idee secondo quello; acquistarono sentimenti intimamente connessi con quello; le quali abitudini di pensare sono universalmente sopravvissute al sistema da cui originarono. L'orgoglio del grado elevato, e la sommissione della posizione inferiore rimasero, e divennero parte dell'indole umana in tutti i paesi che un tempo furono feudali. La devozione del vassallo verso il signore continuò ad esistere lungo tempo dopo ch'era cessata la relazione fra loro; e quando venne dal sovrano conferita la nobiltà separatamente dalla concessione territoriale, tutti gli uomini tributavano a coloro che l'avevano ricevuta, e ai descendenti che ne fruivano, il medesimo sentimento di rispetto che avevano primamente reso ai loro capi feudali. Il senso di dovere, se non d'ubbidienza, ai superiori era diventato abitudine radicata nelle menti di tutti. Un uomo di grado eminente in Roma era quello, gli antenati del quale erano stati senatori o consoli, e il quale aveva il diritto di essere eletto a membro del senato, e di serbare le statue de'suoi antenati in casa propria. Se distinguevasi nella posizione, ad arrivare alla quale egli aveva maggiore opportunità degli altri, veniva rispettato da'suoi concittadini; ma come avente grado e diritto di tenere le immagini degli antenati, non esercitava impero sopra gli animi umani, non pretendeva rispetto per la sua persona; nessun libero cittadino dell'ordine plebeo rimaneva riverente innanzi a lui. La relazione feudale lasciavasi addietro uno effetto diverso. L'abitudine di venerare il grado e la posizione, di confonderli col merito, di pregiare la nobiltà come il maggiore de'beni, e di considerare co-

me ignobile ogni altra cosa, divenne universale. La bassezza, la servilità, la timidezza in una parte della comunità, era contrapposta all'orgoglio, all'insolenza, all'arroganza nell'altra parte. Le persone di grado consideravano coloro che non ne erano insigniti come individui di natura inferiore; mentre coloro che non ne avevano, riguardavano i nobili come creature più che mortali. Ne'tempi moderni siffatti sentimenti si immedesimarono all'umana natura; e mentre la comune del popolo non s'è mai emancipata dalla loro influenza, anche i pochi filosofi i quali pretendono di pensare liberamente, ne sentono lo effetto, e con la loro condotta confessano quanto la natura è più potente dell'educazione; o per dir meglio, quanto l'abitudine è più potente della riflessione.

È cosa difficile, in verità, descrivere quel prevalente ed universale ricercare l'influenza delle idee feudali in tutte le abitudini della vita. Lo stesso linguaggio nelle comunità feudali, le stesse forme della società sono diventate usuali a norma di quelle idee; ed appena vi è un fanciullo educato in una certa posizione sociale, il quale abbia sette anni e non cominci a guardare i grandi come superiori agli altri uomini. Possiamo, di volo, osservare poche di tali sembianze, non solo della società moderna, ma de'caratteri e delle abitudini degli uomini come influenzati dalle feudali istituzioni. Ma bisogna tenere sempre d'occhio in siffatta ricerca due importanti considerazioni; l'una, cioè, che una gran sicurezza per la pace e il buon ordine della società è risultata dal rispetto al semplice grado, [1] specialmente in quelle epoche nelle quali i popoli erano poco culti; l'altra, che i peggiori effetti prodotti dalle abitudini feudali, non sono un gran costo per evitare il dispotismo, e la sua degradante influenza sopra il carattere

[1] Il rispetto dovuto a quelle classi, le quali, per le loro circostanze, possono acquistare un diritto reale alla venerazione, appartiene ad altro soggetto: quel rispetto è tributato al merito intrinseco, comecchè accidentalmente ottenuto. Tal merito forma il soggetto del panegirico che Burke fa dell'Aristocrazia; panegirico non esagerato ove venga diretto a tale scopo.

nazionale, beneficio che vuolsi attribuire al genio del sistema feudale.

1. Lo stabilimento in ogni paese di una classe privilegiata, e la trasmissione de' privilegi nelle famiglia, contribuirono a fondare universalmente le idee di elevazione e di servitù nella società. In nessun altro sistema politico la istituzione dell'aristocrazia fu mai così universalmente conservata; la quale ebbe una peculiarità di un' indole importante e nel tempo medesimo assurda. Gli ufficj di alta fiducia, che richiedono capacità e integrità, erano ereditarj ne' regni feudali. Può esservi cosa più assurda dell' idea di un giudice ereditario? I rischj di corruttela, stoltezza, indolenza, ignoranza, imbecillità, non vi sono per nulla calcolati, e si permette ad un individuo decidere della vita e della proprietà de' suoi concittadini per il solo caso di essere figlio o nipote del tale uomo. In Inghilterra e in Iscozia, dove molti di tali ufficj un tempo erano ereditarj, anche i giudici d' ultimo appello — quelli della suprema Corte d'Appello — sono tuttavia in forza della Costituzione, ereditarj; — della qual costumanza i danni si devono solamente riparare dallo intervento de' Pari, i quali lasciano la decisione delle cause a pochi del loro numero, che sono stati giuristi di professione. Nondimeno, secondo le occasioni, tuttochè raramente, gli altri ne' tempi più antichi intervenivano, e si giovavano innanzi la Corte d' Appello de' loro privilegi in beneficio di quella parte che per avventura era in relazione con loro. [1] In una Signoria in Essex, ai dì nostri, la potestà di nominare i giudici, i quali hanno la giurisdizione criminale sopra una popolazione di 5000 anime, appartiene al possessore di quello Stato. Esso era ultimamente posseduto da un mercante, il quale avrebbe potuto fallire, e i suoi creditori avrebbero potuto nominare i giudici, e avrebbero potuto vendere la potestà di nominarli all' incanto al maggiore offerente, a beneficio del fallito. Non è più di un secolo, che il capo giudice criminale in Iscozia presiedeva nel processo di un tale, che aveva ucciso un sottoposto di

[1] La più esemplare astinenza di simile intervenzione ha caratterizzata la condotta de' Pari ne' tempi moderni.

Sua Grazia. Poichè nulla, fuorchè l'abitudine, poteva riconciliare gli animi umani all'assurdità di simiglianti uffìcj ereditarj, l'accostumarvisi dovette inevitabilmente imprimervi le più gratuite e perverse nozioni della virtù di coloro che tenevano una eminente posizione. La non esistenza della nobiltà e della vetustà della stirpe in parecchi paesi, come nell'America Settentrionale, dicesi che le dia un pregio eccessivo agli occhi degli abitanti. Dal che devono resultare conseguenze molto meno perniciose di quello che resultino dalla sommissione al volere capriccioso della moltitudine, e dalla inclinazione ch'essa ha a corteggiare colla sua indegna compiacenza il potere della superiorità meramente numerica.

2. Avendo la proprietà territoriale annesse a sè tali prerogative e immunità, e conferendo la sola estimazione riconosciuta nella comunità, acquistò un pregio esagerato e quasi esclusivo; ed ogni cosa che aveva relazione col possesso territoriale divenne segno di pretese e di rispetto. L'aristocrazia feudale derivava dalla terra. Da ciò nacquero le idee, cotanto profondamente radicate nell'Europa moderna, della superiorità dei possidenti territoriali sopra gli altri uomini egualmente ricchi, bennati e bene educati, la ricchezza dei quali derivava da altre sorgenti, come a modo d'esempio, da' commerci e dalle professioni. Gli effetti di tale pregiudizio sentonsi tuttavia nella società di ogni paese, dove producono una indebita preponderanza a favore di ciò che si chiama entrata territoriale, e fa che i mercanti e gli esercenti professioni bramino alleanza con quel Corpo, e vadano in cerca di ogni opportunità per appartenervi. Tale pregiudizio è accresciuto maggiormente dal più positivo vantaggio, che la proprietà reale ha nella sua gran sicurezza contro la perdita totale — contro l'ondeggiamento del valore della proprietà che è meno protetta.

3. L'aristocrazia feudale non solo derivava dal possesso della terra, ma dal valore militare. Le costumanze e i gusti barbari de' baroni sdegnavano, al pari dei Germani loro progenitori, ogni professione fuorchè quella delle armi, dacchè non avevano idea di altra ricchezza, tranne quella del suolo. E però le arti della pace erano dovunque spregiate e scoraggiate. Fin presso ai tempi

nostri le occupazioni mercantili continuarono ad essere riguardate dovunque, salvo in Inghilterra, come sconvenevoli ad un gentiluomo; e anche fra noi le persone di nobile nascimento oggidì rarissime volte ci si danno. Quando un nobile francese dei tempi andati, a cagione di povertà, bramava di darsi al traffico, per tutto quel tempo perdeva la stima, e deponeva la spada, quasi avesse commesso qualche delitto che rendevalo indegno di portarla. Lasciando il commercio, gli veniva restituita con certe formalità, che supponevansi lavassero la macchia contratta dalla indegna occupazione ch' egli aveva per un dato tempo esercitata. In taluni paesi, i giureconsulti, e in molti altri i medici non sono ammessi all' alta società; — nè anche lo erano anticamente in Inghilterra, tranne in qualche caso particolare; ed oggimai nessuno ignora i sentimenti con che l' alta società riguarda le persone impegnate nella onesta occupazione de' traffichi e delle manifatture. Talvolta si cita lo esempio de' Romani onde mostrare che il disprezzo per le arti non era peculiare ai tempi feudali: e indubitatamente i commerci e le manifatture erano, almeno in teoria, tenute in dispregio dai Romani. Il loro medico anch' esso era un greco, e fino a certo segno, giaceva in condizione depressa nell' ordine sociale. Anzi, perfino i poeti e filosofi Greci, condotti in Italia come schiavi, che spesso venivano manomessi, erano trattati con somma irreverenza. Anche Cicerone, il quale nelle sue orazioni pubbliche e ne' suoi scritti filosofici parla altamente di loro, nelle sue lettere private si diletta un poco di chiamarli *Graeculi homines*.

4. La discendenza e i privilegi della nobiltà negli stati feudali fanno manifesta violenza a tutti i sentimenti della natura. Se alcun senso è più di ogni altro insito universalmente nell' uomo, o fondato sopra più naturali principj, gli è la riverenza dovuta all' età matura, e specialmente quella de' figli verso i genitori. Non può trovarsi veruna nazione costituita in modo sì assurdo, da lasciare che le sue istituzioni possibilmente rovescino tale ordine di senso naturale. Ma i titoli feudali potevano spesso (e lo fanno anche ai dì nostri) discendere al figlio per via della madre, di guisa che il padre diventava persona di grado inferiore. Vi sono stati in una

volta tre o quattro esempj di figli che appartenevano alla Camera dei Pari, mentre i loro padri sedevano in quella de' Comuni. Eppure è molto più importante la regola della primogenitura in ogni dove stabilita da' principj feudali; e la legge di successione che ne risulta, ha grandemente accresciute le sue funeste conseguenze. Il dotare uno de' figli con una grossa entrata e con grandi privilegi, ad esclusione degli altri, ha prodotto lo effetto di tenere la terra divisa in poche e grandi porzioni, e di estendere la influenza e il carattere aristocratico per tutto il paese.

5. Perfino i nomi inventati per distinguere le varie posizioni sociali sono mezzi di mantenere di continuo agli occhi del popolo la superiorità dell' uno e la inferiorità dell' altro. Uno non può indirizzarsi ad un nobile come s' indirizza ad ogni qualunque altra persona; la qual cosa ha prodotte maniere di espressioni ridicole. « Vostra Grazia — Vostra Signoria — Vostra Eccellenza — Vostra Altezza — Vostra Serenità — » sono appellazioni riserbate nella più parte de' paesi alle persone di grado — benchè in taluni, come in Italia, molti di tali nomi s' impieghino universalmente. Ma in ogni stato Europeo, invece del pronome *tu*, fanno uso comune del plurare *voi* come più rispettoso; e in molti paesi ciò non basta, ed impiegano le parole *egli*, *ella*, e anche *eglino*, *elleno*, che significano *vostra signoria*, e *le signorie loro*. Tali modi di parlare sembra originassero nel basso Impero, ma ne' tempi feudali furono grandemente estesi e perfezionati.

6. Lo stato di sommissione in cui ognuno rimaneva di faccia al proprio superiore, ebbe notevole influenza ad addolcire i costumi dell' epoca. I governi dispotici, come abbiamo già osservato, hanno nel progresso della società l' impronta di un grande raffinamento e pulitezza, per le abitudini di riguardo che gli uomini acquistano allorquando li governa il timore. Nei circoli del signore feudale, ciascun uomo rimaneva sotto l' influenza di una certa restrizione; e quando il potere de' baroni ruppe quasi ogni confine, siffatta influenza si accrebbe. Al costringimento ed alla ubbidienza, congiunti al valore derivato dalle continue imprese guerresche, aggiungevasi la superstiziosa venerazione per il clero, e la scrupolosa osservanza di una religione piena di ceremonie e di

penitenze. Inoltre, le pacifiche occupazioni essendo affatto tenute a vile, gli uomini consumavano nell' ozio molto del loro tempo; e l'amore, figlio dell' ozio, formò parte de' più squisiti diletti umani. Tutte queste circostanze introdussero una strana mistura d' indipendenza bellicosa con la civile sommissione, coll' entusiasmo religioso, e con la cortesia personale. Ma l' inclinazione guerresca predominava, alla quale teneva dietro la superstiziosa; ed ambedue ebbero pieno sviluppo, verso il fine dell' undecimo secolo, nella impresa più singolare e più gigantesca in cui s' impegnasse giammai nessun popolo, o per meglio dire, aggregato di popoli — parlo delle crociate, ovvero delle spedizioni intraprese da tutte le nazioni Europee per togliere Terra Santa di mano ai Turchi. I pellegrinaggi a Gerusalemme, che erano già diventati frequenti mezzo secolo innanzi, avevano sparso grandi querele della oppressione in cui gl' infedeli tenevano i Cristiani; ed un eremita fanatico, conosciuto sotto il nome di Pietro, girando con un Crocifisso in mano, predicava in ogni luogo il dovere di una operazione comune di tutti i popoli per liberare la Città santa e il Sepolcro di Cristo. Un papa ed un concilio sanzionarono l' impresa, dichiarando che le prediche dell' eremita erano ispirate dal Cielo. Gli uomini in ogni contrada *presero la croce*, come allora dicevasi, e si incamminarono verso Oriente. I baroni vendevano o ipotecavano i loro Stati per coprire le spese della guerra; e quantunque da principio nessun Re vi prendesse parte, nondimeno poi la maggior parte de' principi di Europa l' abbracciarono, parte incitati dallo zelo superstizioso, e parte dalle conquiste fatte da' primi crociati. Poichè il loro numero era grossissimo — alcuni facendoli ascendere nei due secoli in cui quella demenza prevalse a circa sei milioni —, la furia de' loro attacchi era tale come poteva aspettarsi da torme di fanatici, tratte alla vita militare, e condotte dai preti e signori feudali loro. E quindi non solo si impossessarono della Palestina, della Siria e de' paesi orientali, dove introdussero il feudalismo in tutto il rigore del sistema, ma occuparono anche Costantinopoli, e per mezzo secolo fecero un conte delle Fiandre imperatore d' Oriente. Finalmente un potere acquistato in quel modo, non avendo solide fondamenta ed essendo

esercitato con poca saggezza, cadde a pezzi: ma ne osserviamo le reliquie nei titoli di Re di Gerusalemme, e simili altre addizioni, tuttora assunti da taluni sovrani d'Europa — e fra gli altri, dal Re di Sicilia.

Tali strane spedizioni ebbero un'importante influenza nei costumi e nelle istituzioni de' popoli Europei. Per ora dobbiamo solo notare i loro effetti nello estendere lo spirito della civiltà e cortesia, che già il sistema feudale aveva preso a diffondere. Coloro che non seguirono le crociate, erano, non per tanto, animati da simili sentimenti, non di una natura sordida, ma di una natura entusiastica. Non era più il feroce amore del saccheggio, o la necessità di provvedere alla sussistenza (cagioni principali delle invasioni barbariche), quello che eccitava gli uomini alle imprese bellicose. Lo spirito religioso che li spinse in Palestina, originava da un sentimento puro, benchè pervertito: quel medesimo sentimento che aveva fatto un debito e un diletto de' pellegrinaggi, il quale ora era congiunto al valor militare; e tuttochè fosse annesso alla speranza di una rimunerazione, nondimeno era rimunerazione da ottenersi nell'altro mondo. Il crociato era il pellegrino armato, che alla pazienza e fortezza dell'uomo guerreggiante, aggiungeva il coraggio attivo del soldato militante per la religione. Senza dubbio molti si unirono all'armata per motivi solamente sordidi, e lo amore delle conquiste temporali velavasi con lo zelo spirituale; ma la massa de' combattenti era d'indole più o meno sentimentale. E però coloro che non prendevano la croce partecipavano dello spirito che animava i crociati, e l'attività e l'entusiasmo loro in casa li spingeva ad opere di una natura affine. Costoro andavano girando per riparare ai torti; per liberare coloro ch'erano imprigionati ed oppressi dai tiranni; offrivansi a vendicare le donne mal trattate e tenute in cattività; proteggevano monaci e preti, che erano, per la loro condizione senza difesa, esposti agli insulti e alle violenze di uomini violatori d'ogni legge. Fu questa la origine della cavalleria, alla quale naturalmente si davano coloro che tornavano dalle guerre sante. In principio quegli entusiasti, i quali, montando a cavallo per andare attorno il mondo in cerca di avventure, vennero chiamati in Francese *che-*

valiers, in Tedesco *ritters*, in Inglese *knights*, agivano senza l'autorità di un superiore; ma avendo fra loro adottata una specie di regola o ordine, ammettevano nella loro classe come candidati coloro che avevano con qualche impresa dato esperimento del valore e devozione loro — di modo che un cavaliere poteva fare un altro uomo cavaliere, o conferire l'ordine della cavalleria. Siffatto costume facilmente si congiunse agli usi delle operazioni militari più regolari, e finì con assumere un aspetto affatto militare — così che in prima i soli comandanti, e poi i soli principi ammettevano i proseliti alle classi, e fondarono varj ordini predistinti da fogge fantastiche di vestire; sorgente per loro di grande influenza, come quelli che erano grandemente stimati dai loro soggetti. Nessuna cosa più che questa contribuì a mantenere lo spirito aristocratico quando il rigore del sistema feudale cominciò a venir meno; e le decorazioni e i titoli cavallereschi in Europa sono stati apprezzati quasi al pari de' titoli di nobiltà. Oltre le decorazioni personali di uniformi, di stelle e di collaretti, portavano delle insegne rappresentanti gli scudi e gli elmi originariamente portati in battaglia e che tuttavia erano in uso; di modo che al popolo rammentavasi che quella tale persona così decorata, tuttochè disarmata, era un guerriero distinto. Il diritto di portare simili decorazioni sulla propria persona o sulle proprie cose era conferito dal sovrano. La regola onde venivano distribuite, e il metodo con cui erano congegnate le divise, furono ridotti ad una specie di sistema — parodia e scherno di una scienza, la conoscenza della quale è anch'oggi tenuta in gran pregio, da molti per amore della cosa stessa — da altri per la luce che spande sopra le antichità istoriche e legali; e ne è depositario un Corpo o un Collegio di uomini detti *araldi*, i cui titoli al rispetto non dovrebbero misurarsi dai nomi fantastici che assumono — come re dell'armi — leone dell'armi — manto turchino — dragone rosso, e via discorrendo.

7. Il principale vantaggio prodotto dal sistema feudale sul carattere degli uomini fu di grandissima importanza, cioè l'abitudine di fedeltà. La relazione fra signore e vassallo insegnò il dovere al primo di proteggere il debole, al secondo di retribuire la protezione colla ubbidienza. Il carattere di tradimento e d'inco-

stanza che distingueva i Romani della decadenza dell' impero, allorchè furono corrotti dal lusso e dalla servitù, divenne affatto cangiato e riformato sotto il nuovo sistema. — Il rimedio che il maschio coraggio delle tribù nordiche apprestò alla effeminatezza de' costumi Romani, si attribuisce erroneamente alla politica feudale come un altro de' vantaggi che essa produsse. Ciò fu evidentemente una conseguenza soltanto del duro carattere di quelle nazioni, e del tutto indipendente dalla forma peculiare che dopo la conquista fu assunta dal loro governo. Ma fuor d' ogni dubbio le abitudini feudali e la cavalleria hanno elevato il tono del sentire morale de' tempi moderni, col raffinare le menti umane ed innestarvi il senso dell' onor personale.

8. L' ultimo effetto, del quale dobbiamo fare menzione, prodotto dalle costumanze feudali sopra i modi e le abitudini degli uomini, è quel sentimento di venerazione per i tempi trapassati, che esse incoraggiano. I Romani avevano un rispetto superstizioso per i loro avi e gli usi loro, sentimento che veniva inculcato dai loro governanti; e comecchè portato agli eccessi, era una disposizione che aveva bisogno di essere guidata dalla saggezza, e di seguire lo esempio di coloro che gli avevano preceduti, più presto che un affetto per la semplice antichità. Ma dal sistema feudale, e più specialmente dai costumi della cavalleria, sorse una devota venerazione per tutto ciò che era antico e stabilito. L' antichità di famiglia, la lunga residenza in un dato luogo, il possesso di vecchi castelli, i quali erano stati teatri di stragi commesse da molte generazioni di barbari, divennero cose apprezzate più che altre mai dalla maggior parte degli uomini; ed anche fra quelli che poco badavano a siffatte cose in se stesse, crebbe e si diffuse un sentimento d' interesse per gli antichi costumi, come quelli che porgevano materia alla poesia e ad altre opere fantastiche, o per dir tutto in breve, a ciò che si chiama romanzo. Tal gusto prevale tuttora, e a detrimento della società. Nè sarebbe nocivo, che, anzi sarebbe benefico, qualora fosse congiunto ai dettami della ragione onde inculcare un convenevole rispetto per l' autorità de' sapienti, una sana attenzione alla esperienza del passato, ed un timore prudente per le repentine inno-

vazioni: [1] ma invece consacra taluni de' peggiori sentimenti della indole umana. Cuopre con un manto d' eleganza, con una splendida esteriorità, derivata dalle opere del genio, l' atroce amor della guerra; e paralizza il progresso, riguardando con venerazione ciò che è antico e da lungo tempo stabilito. In tal guisa gli uomini si sono ridotti, in tutti i paesi dove già prevaleva il sistema feudale, a riguardare il mestiere della guerra come la più onorevole e interessante fra le occupazioni della vita; ed hanno anche acquistata l' abitudine di considerare le istituzioni, che furono formate allorchè il mondo era ignorante e privo d' esperienza, come modelli di saggezza. Una specie di falsità di linguaggio, secondo che fu felicemente esposto da Bacone, ha contribuito ad accrescere l' inganno: poichè parliamo de' vecchi costumi e della sapienza dell' antichità, come se quelli che furono al mondo innanzi di noi fossero stati più vecchi e più saggi di noi medesimi, e come se il mondo d' oggi fosse nella sua infanzia, in paragone del mondo di cinque secoli fa; mentre la verità sta tutta al rovescio, cioè che coloro i quali vivono oggi, sono più vecchi ed hanno maggiore esperienza de' trapassati.

Ci rimane a considerare il declinare e la caduta del sistema feudale, il quale da lungo tempo ha cessato di esistere in ogni paese d' Europa — benchè i suoi effetti sulle istituzioni e sui costumi de' popoli sono tuttavia visibili, e non isvaniscono che lentamente, ed a poco per volta.

La prima opportunità che ebbe la Corona di affrenare la licenza dei baroni, fu quella di ripigliarsi le concessioni fatte improvvidamente ai favoriti nei tempi d' imbarazzo. Ciò, non per tanto, fu cosa difficile, e rade volte riusciva. Carlomagno, col suo genio e vigore, ridusse i baroni dei suoi vasti dominj in un certo ordine, e stabilì un sistema uniforme di potere; ma la sua morte pose fine a tale consolidazione, e per due secoli l' anarchia e la violenza feudale continuò a prevalere, a spegnere le arti della pace, e ad impedire lo stabilimento di un governo regolare. A poco a poco l' attività militare dovette esaurirsi, allorquando le

[1] Vedi il cap. II.

nazioni furono ben rassettate e le grandi conquiste forestiere non poterono più oltre effettuarsi, e le spedizioni intraprese confinavansi ad un numero di persone comparativamente piccolo. La industria principiò a prosperare, e la ricchezza ad accumularsi per gli sforzi di coloro che si davano ai pacifici negozj. Costoro, non avendo nessuna connessione con la terra, dimoravano nelle città. Timorosi delle depredazioni, i cittadini si collegavano con qualche potente barone, presso al castello del quale trovavano utile di fabbricare le loro case, per la protezione che esso offeriva. Talvolta le città formavansi dalle abitazioni di coloro che erano impiegati a lavorare nel castello. Era costumanza de' baroni di concedere statuti a tali città, esentandole dai balzelli e dagli altri doveri, e dando loro privilegj che il potere feudale reputava vantaggioso concedere. Ma gradatamente, come la ricchezza delle città veniva crescendo, i baroni violavano le loro promesse di esenzione o di favore, e le opprimevano impunemente. Le angherie feudali venivano esercitate sopra i cittadini come se fossero stati vassalli concessionarj del barone. Soffrivano molte restrizioni ed esenzioni feudali, ed alcune altre peculiari alla loro condizione. Allora appellavansi al principe, al quale tornava utile di raffrenare i baroni e proteggere gli abitanti delle città. In Italia, dove prima che altrove il commercio cominciò a fare notevoli progressi, le città ben presto sorsero ed assunsero importanza, e in diversi casi resistendo a qualche vicino signore, lo sconfissero e gli tolsero terre e castella. Fu tale la origine delle fiorenti repubbliche nelle quali si costituirono poscia alcune delle città italiane. Altre città ottennero dagli imperatori di Germania, i quali avevano una dominazione precaria sulle loro italiche provincie, statuti di incorporazione, con poteri di governo municipale; e soprattutto la potestà importante di amministrare la giustizia nelle loro proprie corti. Nel secolo duodecimo i re di Francia introdussero la medesima pratica, cominciando coll'uso di concedere quelle che chiamavansi *carte di comunità* alle città de'loro dominj. L'abolizione della servitù, e il potere di governare le proprie faccende, e di amministrare la giustizia per mezzo di magistrati eletti da cittadini, era il fondamento di tutte queste *carte*. Le municipa-

lità similmente avevano il potere d'imporre tasse per bisogni locali, e di armarsi per propria difesa: ed erano obbligate ad accorrere allo appello del Sovrano quando avesse bisogno dei loro servigj, sebbene si riserbassero il diritto di scegliersi gli ufficiali. La concessione di simili statuti divenne generale in Europa; e le crociate porsero un importante ajuto alla Corona nel diminuire direttamente il potere baronale, e nell'accrescere il numero e la influenza delle città: poichè le spese di quelle spedizioni costringevano molti a vendere le loro terre, e generalmente la Corona ne era compratrice. Le città che avevano acquistate sufficienti ricchezze talvolta comperavano la loro assoluta libertà, insieme con parte delle possessioni del signore. I signori, morti o uccisi nelle spedizioni, lasciavano i loro feudi alla Corona. Il vasto numero di coloro che seguirono i crociati, per le loro relazioni colle nazioni straniere, tornando a casa, portavano il gusto per le produzioni di altri paesi: e il commercio accrescevasi per le difficoltà che si incontravano nel viaggiare per terra; il che diede origine alle susseguenti spedizioni marittime. Ciò primamente riescì utile alle città marittime d'Italia, ma finì con accrescere in ogni paese il commercio navale. Veramente le semplici dimande, cui quelle immense torme moventi a lunghe spedizioni diedero origine, dovette da per sè avere incoraggiata l'industria, e sviluppato de' miglioramenti per innanzi affatto sconosciuti in quei tempi rozzi. E perciò i secoli undecimo e duodecimo videro le città d'Europa innalzarsi rapidamente e generalmente ad importanza, massime quelle degli stati meridionali.

Allorchè le città furono così cresciute e protette dal re contro i baroni, esse naturalmente parteggiarono per lui, e diminuirono l'influenza dell'aristocrazia feudale. Fornivano anche ajuti di uomini alla Corona, la quale finallora per formare l'esercito era stata dipendente dai possessori feudali. Un sussidio anche più importante consisteva nella pecunia che il principe poteva procurarsi da esse in via di donativi e di prestiti; la qual cosa inoltre condusse a un maggiore accrescimento dell'influenza municipale, come contrappeso a quella de' baroni. Percioechè gli era principio del sistema feudale (principio ch'era riescito incal-

colabilmente benefico alla libertà) il non potere tassare i sudditi senza il loro consenso in Consiglio, o Parlamento, o adunanza degli Stati della Nazione. I baroni, nelle loro lotte con la Corona, imposero quel freno per la protezione propria, e per quella de' loro dipendenti; ma non poterono stabilirla in modo da non si estendere alla intiera comunità. Allorquando, però, i baroni minori e i liberi possidenti non più intervennero in persona in quelle assemblee, ma vi mandarono deputati, agli abitanti delle città fu concesso di fare il medesimo; il re stesso bramava la loro presenza, acciocchè le città potessero anch'esse contribuire; e queste, insieme coi deputati de' liberi possidenti, formarono il terzo stato, ovvero i Comuni. In Inghilterra furono chiamati a parlamento almeno verso la fine del regno di Enrico III, [1] probabilmente più presto; e quindi dopo sedettero insieme coi deputati delle contee, conforme abbiamo veduto, in una Camera separata. Egli è facile accorgersi quanto potentemente l'influenza da essi in tal modo acquistata, dovesse contribuire ad abbassare quella de' baroni, a liberare la Corona dalla tirannia feudale, e darle il potere di stabilire una regolare amministrazione della giustizia e della polizia per tutto il paese. Nelle epoche prime della tirannide feudale gl'interessi del re erano gli stessi che quelli della comunità — la distruzione del potere de' baroni nelle loro diverse signorie, l'abolizione della guerra privata, e lo stabilimento di un Governo pacifico e regolare.

Così gettate le fondamenta dell'ordine, il progresso della ricchezza e del commercio in ogni stato chetamente e gradatamente operava il mutamento che pervenne ad estinguere l'anarchia del potere baronale. Nel secolo decimoterzo il sistema feudale era in decadenza, e tra dugento anni più oltre aveva cessato di esistere nella sua forma brutta. Le sue reliquie, nonostante, seguitarono ad arrestare il progresso ed a mantenere l'oppressione locale per lunghi anni, più o meno, in varj paesi d'Europa. In Inghilterra

[1] L'adunanza intimata da Montfort e da' suoi complici (1265) nella grande ribellione contro Enrico e il suo figlio Eduardo, fu il primo Corpo rappresentativo regolare.

sparirono affatto nel 1678 per mezzo delle leggi emanate sotto la Repubblica, e rinnovate sotto la restaurazione; in Iscozia si estinsero dopo la ribellione del 1745; mentre in Francia era riservato alla rivoluzione del 1789 di liberare il paese da tale oppressione, segno di schiavitù anche peggiore, che era stata mitigata, ma non era affatto estirpata; e in Germania e in altre parti settentrionali d'Europa, le reliquie dei tempi feudali esistono fin oggi, aspettando l'opera della riforma, la quale, secondo desiderano gli uomini dabbene, sarà accompagnata da saggezza e temperanza, benchè effettualmente applicata a tutti gli abusi e i pubblici lamenti.

Se non che, abbiamo veduto come i più rimoti e indiretti effetti del sistema sono sopravvissuti alla sua distruzione. Essi sono rimasti così profondamente radicati nelle menti e nelle abitudini de' popoli, che possono soltanto essere distrutti dal lento e cheto progresso della educazione. Sono eccessivamente perniciosi; paralizzano i più positivi beneficj che la società potrebbe raccogliere dal miglioramento generale; sono il fondamento dell' influenza delle abitudini e degli abusi aristocratici in tutta l'Europa, e tendono ad un tempo a corrompere una classe della società e degradare le altre. [1]

[1] Parecchie delle dottrine contenute in questo capitolo, come anche parecchie altre nel precedente, sono subietto di controversia: per modo d'esempio, la composizione primitiva del parlamento feudale, segnatamente in ciò che riguarda i baroni minori e i deputati delle città. Del vantaggio delle istituzioni aristocratiche, ne tratteremo, in quanto sono connesse con la Monarchia, nel Capitolo X.

———

CAPITOLO X.

MONARCHIA COSTITUZIONALE.

Origine della Monarchia. — Della Monarchia Europea. — Suo nascimento dal sistema feudale. — Tale sistema fino a che punto deve indagarsi negli altri paesi. — Africa; America meridionale; Asia; Turchia. — Differenze di tutti questi casi. — Ragioni per cui da tali sistemi non sorse governo libero. — Azione del sistema feudale in Europa. — Nobiltà ereditaria. — Risorgimento delle città. — Assemblee degli Stati. — Potestà di tassare. — Corpi giudiciarj. — Diffusione dell' istruzione. — Opinione pubblica. — Gli Ordini privilegiati sono il principale carattere distintivo della Monarchia Europea. — Loro resistenza alla Corona. — Loro responsabilità. — Loro importanza agli occhi del popolo. — Loro servizj alla Corona e allo Stato. — Loro abuso. — Svezia; Danimarca; Ungheria; Polonia. — Loro resistenza al perfezionamento. — Dottrine di Burke. — Aristocrazia naturale. — Progresso del potere della Corona. — Si libera dalla tirannia feudale. — Si unisce alla Nobiltà. — Spegne e pone in disuso le assemblee popolari. — Si giova degli eserciti stanziali. — Guadagna il Clero. — Errore di Montesquieu. — Effetti della Monarchia. — Tendenza al dispotismo. — Capriccio personale. — Popoli sacrificati per i principi e per i nobili. — Tendenza alla guerra. — Alla stravaganza. — Forza militare. — Ordinamenti monarchici. — Primogenitura. — Successione. — Procedimenti militari. — Influenza della Monarchia sul carattere nazionale. — Vigore d' amministrazione. — Grandi vantaggi della successione ereditaria.

Era necessario descrivere il sistema feudale innanzi di farci ad esaminare i principj della Monarchia costituzionale; [1] perocchè

(1) La monarchia costituzionale, o la monarchia differente dal Dispotismo, può essere o pura o mista. Ma il Vocabolo *Costituzionale* si adopera spesso a significare la monarchia mista in quanto differisce dalla pura; monarchia propria de' paesi europei.

i soli esempi che abbiamo di quella forma di governo sono da trovarsi nei paesi dove un tempo era stabilito il sistema feudale, o dove ne furono adottati i principj; e siccome i suoi ordinamenti, e le abitudini che ne nacquero, erano intimamente connessi con la formazione della Monarchia, così essi influiscono per ogni dove nella sua struttura.

La storia del dispotismo si assomiglia a quella della Monarchia negli stadj primitivi della società, in quell'epoche, cioè, che si perdono al di là della sfera degli autentici ricordi. Dopo che il governo patriarcale si fu esteso e produsse il dominio di un capo sopra la sua tribù, stabilito per riverenza al suo merito personale ed a cagione della convenienza comune di tutti i membri di quella, varj accidenti, congiunti coll'innato amore del potere, spinsero gl'individui ad estendere la loro autorità al di là delle occasioni che la fecero nascere, o del grado che la rese necessaria — e talune famiglie acquistarono poscia quella influenza che un tempo concedevasi solamente alle qualità personali. Negli stati rozzi probabilmente non è da trovarsi esempio nessuno di potere assoluto; e anche dove la superstizione fa che il prete lo usurpi, è mestieri ch'egli lo eserciti insieme col guerriero. In processo di tempo, nondimeno, l'unione de'due poteri spirituale e temporale, rade volte manca di stabilire il dispotismo; ed è solo nella storia delle nazioni nordiche, e siamo debitori al loro stabilirsi nelle provincie dello Impero Romano, che noi possiamo trovare una transizione dal potere limitato del piccolo capo barbaro all'egualmente, e poscia più ancora, limitato potere del Re, di cui erano vasti i dominj, e i popoli avanzati nello incivilimento. In altre parti del mondo il potere del capo barbaro per lo più ingrandivasi co'dominj della tribù; e dove in origine era dispotico, il progresso della conquista lo confermava tale, ma non lo limitava giammai. Tra le nazioni occidentali dell'Europa il caso era diverso. Abbiamo mostrato già come i signori feudali divennero più che rivali del principe, e come questi gradatamente li sottomesse, ma coll'ajuto delle classi inferiori della comunità, le quali si venivano elevando a qualche specie d'influenza. Però la storia generale della monarchia in Europa presenta due epoche alla nostra

considerazione: — primamente, la diminuzione del potere aristocratico e territoriale, per il sorgimento delle classi medie e commerciali; secondo, l'unione della superstite aristocrazia con la Corona, onde tenere il popolo dentro certi limiti, e per lo più privarlo d'ogni intervento diretto nelle funzioni del governo. Ciò ad un tratto ci conduce alla grande distinzione fra dispotismo e monarchia costituzionale — tra governi Orientali e governi Europei; — e tal distinzione è unicamente dovuta al processo feudale, del quale abbiamo esposta la storia.

Egli è, in verità, notevole, che quantunque tale processo sia peculiare agli stati Europei che sorsero sulle ruine dello Impero Romano, e dalle conquiste fatte dalle nazioni settentrionali, nulladimeno nelle altre parti del mondo potrebbero osservarsi i segni di qualcosa che rende sembianza di distribuzione territoriale. Non pertanto, in que' paesi non è stata seguita dalle altre conseguenze del sistema, e non produsse effetto durevole nelle loro istituzioni politiche. Potrebbe anche osservarsi, che molti scrittori hanno immaginato di avere scoperti i segni del sistema feudale dove appena potrebbe ravvisarsi qualche rassomiglianza con quello; mentre in parecchi casi si è supposto che esistesse, senza sufficiente evidenza del fatto. Così, ne' regni Affricani di Congo, di Angola, di Loango e di Benin, dicesi che il territorio sia diviso in un numero di signorie, primamente indipendenti, e poscia unite sotto un capo. Dicono che tali signori sono così dipendenti dal Re, che gli pagano un tributo e gli forniscono delle truppe. Il Re viene rappresentato come il vero possessore della terra, che è concessa a vita, ed alla morte del concessionario ritorna alla Corona. Ogni possidente è tenuto a rispondere alle intimazioni del Re, e a presentarsi armato; di guisa che possa raccogliersi una forza imponente per andare alla guerra. Inoltre, ogni capo nel proprio distretto è giudice, dalle decisioni del quale è permesso appellarsi al Re. Lo assoluto potere de' principi, i quali governano il popolo colla più feroce crudeltà, e non badano a qualsiasi diritto di proprietà o di persona, fa stare indubitatamente a loro mercè la terra e coloro che la coltivano. Fin qui è probabile che il racconto sia vero: ogni altra cosa vi è stata forse aggiunta dalla fantasia dei

raccontatori, i quali non hanno mai avuti i mezzi di esaminare le condizioni di que' paesi.

La stessa osservazione è applicabile ad altri paesi affatto rozzi, ne' quali uomini ingegnosi si sono dilettati di immaginare che potrebbero scoprire le tracce del feudalismo. Ma è applicabile con minor rigore al Messico, il quale, all' epoca dello scoprimento dell' America, era soggetto ad un governo molto regolare, comunque d' altronde fosse in uno stato di civilizzazione tanto depresso, che non possedeva linguaggio scritto, non conosceva l'uso del ferro, nè aveva animali domestici. Non possiamo ammettere in verità, che la subordinazione de' distretti limitrofi o conquistati di quell' impero, che erano posseduti da' vassalli della Corona a patto di pagare un tributo e di servire come difesa o mezzi di nuove conquiste, sia qualcosa di simile all' ordinamento feudale: in ciò la somiglianza è assai più generale e più remota. Ma il modo in cui i principali dignitarj dello Stato, impiegati nell' amministrazione delle provincie, ne' consigli di Stato, nel servizio militare, erano mantenuti e pagati, non sembra che rassomigli alle costumanze d' Europa. Ad ogni ufficio era annessa una data porzione di terra, la quale si godeva durante l'impiego, e finito questo, riconsegnavasi. Pochi de' sudditi più cospicui avevano possessioni, delle quali potevano disporre e trasmetterle a' loro discendenti. Il rimanente della terra non era posseduto individualmente, ma in comune da tutti gli abitanti di ciascun distretto; ed era o coltivato da tutti insieme, dividendosene il prodotto, o era diviso secondo certe convenzioni fra loro e coltivato individualmente; ma nell' uno e nell' altro caso non si poteva alienare. Vi erano molti servi annessi al suolo in qualità di coltivatori, e molti schiavi per le faccende domestiche; ma tutta la popolazione era soggetta all' arbitrio dell' Imperatore, e tenuta al servizio militare ogni qual volta a lui così piacesse. La Corona era elettiva, i capi sceglievano in ogni vacanza il successore; e per l' unione della forza militare con la più barbara superstizione, il dispotismo del Governo era perfetto. Gli è chiaro che in siffatta forma politica non si ravvisa se non una debole somiglianza, e unicamente in una sola parte, col sistema feudale; ed essa non produsse mai

nessun ordine di individui indipendenti nello Stato, perchè il possesso della terra, tranne in pochissimi casi, non era mai indipendente dalla Corona.

Ma trovasi una somiglianza in qualche modo più vicina al possedimento feudale in Oriente, massime nelle parti meridionali dell' Asia, e nelle conquiste Tartare e Turche in Europa; perocchè vi si osservano esempj della connessione tra la proprietà territoriale e il servizio militare; come parimente la subordinazione de' capi indipendenti, la quale sola appresta un fondamento molto inadequato di paragone. Nell' Indostan tutto il paese era in origine sotto i Rajah, o principi, i territorj de' quali erano più o meno estesi, e i quali diventarono in diverse epoche soggetti ai conquistatori stranieri, o al più potente di loro medesimi. Tra la fine del decimo secolo e il principio dell' undecimo, l' Impero Maomettano di Gazna fu fondato con la conquista, [1] e durò per dugento anni circa, finchè venne con simiglianti mezzi rovesciato, [2] e sorse l' Impero Mogollo, che progressivamente dilatossi per quasi tutta la penisola. L' Impero de Marhatti fu fondato per via di conquiste, e dell' influenza di uno de' Rajah (Sevajee), sul declinare del secolo decimosettimo (1680). Nel decimottavo, Mysore fu costituito in regno da un venturiero Maomettano (Hyder Ali). Adesso in tutti questi dominj il sovrano ha sotto di sè un numero più o meno grande di Rajah, vincolati a lui con debito d' ubbidienza e tenuti a servirlo in guerra con le loro milizie, mentre ciascuno di essi esercita potere supremo nel proprio principato. In simil guisa nello Impero Mogollo vi erano un tempo cento Rajah soggetti al Gran Mogollo; e nel regno di Aurungzebe, nel secolo decimosettimo (1660), parecchi di loro potevano condurre in campo 25,000 soldati di cavalleria. Può agevolmente supporsi che sopra coloro i quali erano così potenti, specialmente se i loro dominj erano discosti da Delhi, città capitale, l' autorità dello Imperatore fosse ben debole. Il suo potere principale era nella porzione di territorio vicino alla sua residenza, e nella parte in cui

[1] Maometto Gazni.

[2] Gengis Khan.

egli esercitava pieno dominio senza alcun Rajah subordinato. Nell'Impero de Marhatti quattro potenti capitani, i quali avevano ottenuto concessioni di terre, chiamate Jaghires, sotto il sovrano Sevajee e i suoi successori, si resero affatto indipendenti; e il capo, il Rajah di Sattarah (l'autorità del quale venne usurpata da Peishwah suo ministro), fu ridotto ad un dominio poco più che nominale sopra gli altri quattro, [1] ciascuno de' quali regnava assoluto nel proprio territorio. Il capo nominale del corpo federativo lo rappresentava nelle relazioni co' potenti stranieri, e non poteva fare trattati vincolanti gli altri senza il loro assenso; ma essi, siccome lui, seguivano individualmente la propria politica e nelle loro faccende domestiche, e nelle alleanze straniere, facendo a loro talento pace o guerra fra se stessi o col Peishwah, talvolta l'uno collegavasi col governo Inglese contro l'altro, quantunque generalmente fossero ostili agli Inglesi, la politica dei quali era quella di sostenere il Peishwah. In questo riguardo la somiglianza di cotesto Impero colla Confederazione Germanica appare manifesta. Difatti la Imperatrice e Regina, capo della Confederazione, era in guerra con la Prussia e la Baviera nel 1743, ed aveva la Sassonia per alleata, mentre l'Inghilterra si unì a lei, e la Francia abbracciò il partito della Prussia. Nella guerra de' Sette anni (1756), essendo la Prussia di nuovo sua nemica, le si collegarono la Sassonia e la Francia, mentre l'Inghilterra si congiunse con la Prussia. Ma la politica Orientale si avvicinava assai più dappresso alla politica Europea nella concessione della terra, e nel servizio da doversi prestare da' concessionarj. I capi (Sirdars [2]) ai quali venivano fatte le concessioni (Iaghires), erano obbligati in via di compenso a servire il Rajah, loro sovrano, e a fornirgli in guerra un corpo di truppe. Ciascuno di loro racco-

[1] Indore (Holkar) — Ougein (Scindiah) — Berar — e Guzzerat (Guickwar).

[2] Si è molto disputato per sapere se il Zemindar fosse possidente che pagava una tassa territoriale, o semplice collettore. Ch' egli non fosse proprietario, ma che il proprietario fosse il sovrano, è sostenuto sull'autorità di *Anquetil du Perron; Colebrook 's Digest.* I, 460; *Leggi di Menu*, c. VIII.; Scott, *Traduzione di Ferishta*, II, 405. *Trad. di Dow*, II, 148. Sir William Jones sostiene l'opinione contraria, *Opere* III, S. II; e *Rouse, Dissertazione sopra le possessioni territoriali.*

glieva le milizie fra gli abitanti della sua propria Jaghire; e i concessionarj de' grandi distretti, i quali in progresso si resero Rajah indipendenti, avevano, per via di altre concessioni fatte da loro, Sirdars sottoposti, persone di nessun peso, poichè i loro possedimenti erano piccoli, specie di sub-infeudazione che non andò innanzi; di modo che tutto il popolo rimaneva sotto lo assoluto potere del Rajah, non già dei Sirdars subordinati. I coltivatori o villani (Ryotes) non avevano proprietà di nessuna specie nel suolo; possedevano il distretto in comune, e il prodotto ne era raccolto e distribuito a seconda di certe regole; ed una gran porzione ne toccava ai Zemindars, i quali rappresentavano il possidente, fosse principe o suddito. Il possesso di tutte siffatte concessioni sembra essere stato alcun che di precario; perciocchè, quantunque si permettesse che le terre rimanessero nelle mani del Jaghiradar e della sua famiglia, intendevasi che il principe avesse il diritto di ripigliarle; e menochè ne' pochi casi in cui erano di tale estensione da porgere al Jaghiradar i mezzi di mantenere la propria indipendenza, non era niente insolito il costume di ripigliarle. Vi erano altre concessioni di terre, dette Serinjaumy, onde mantenere le truppe al servizio dello Stato: siffatte concessioni costantemente cangiavano, passando da una mano in un'altra, a volontà del principe. In tutti cotesti ordinamenti osserviamo la distribuzione delle terre annessa al servizio militare, e nondimeno in Oriente non avvennero progressi simili a quelli che sorsero dai possedimenti feudali. La Kishtaraya, ovvero casta militare, cioè coloro che di padre in figlio facevano il mestiere di soldato, erano sudditi schiavi del capo superiore, o Rajah, e non avevano debito di ubbidienza verso il Sirdar, nella terra del quale essi vivevano. A dir vero, dove essi soltanto coltivavano in comune, senza alcun possesso separato, molto meno con alcuna proprietà nel suolo, avevano piccolo debito d'ubbidienza verso il possessore, supposto che si considerino come tali il Sirdar, o il Zemindar, o il Rajah. La loro ubbidienza era tutta dovuta al potere o alla forza del Governo, vale a dire al Rajah.

Ne' paesi dell'India orientale o dell'India al di là del Gange, osservansi parimenti i vestigi del feudalismo, ma non produ-

centi nessuno degli effetti del sistema Europeo. — In Siam gli ufficiali dello Stato sono pagati con concessioni territoriali, le quali ritornano alla Corona in caso di morte o dimissione dell'impiegato — In Malacca, che è la parte meridionale della penisola, i viaggiatori descrivono il popolo come « se fosse governato dalle leggi feudali — ; quel sistema capriccioso » dice uno di questi scrittori (Poivre), « il quale fu stabilito per la difesa della libertà de' pochi contro la tirannia di un solo, mentre la moltitudine è soggetta alla schiavitù ed oppressione del capo che ha titolo di Re o Sultano ». Dicono che la terra concessa agli individui sia solamente a vita, e a patto di mantenere un certo numero di truppe a servizio del Re. — Nel Pegu e in Ava, come abbiamo osservato, i funzionarj pubblici ricevono parte degli emolumenti degli uffici loro, pagandone il resto al Governo, e i loro sottoposti son pagati nel medesimo modo: che anzi la terra è posseduta dai concessionarj a condizione di pagare una parte del prodotto, ed anche di prestare servizio militare in guerra; ed è per fino posseduta da altri sottoposti a loro alle condizioni stesse. Ma quantunque questi sotto-possidenti nell' ultimo caso vengano chiamati gli schiavi del possidente principale, come questi è lo schiavo del sovrano, non gli vien reso, come avviene della rendita, servizio militare, ma è prestato direttamente al principe; di modo che la relazione fra vassallo e subfeudatario, a parlar propriamente, non esiste.

In Turchia troviamo un simile stato di cose, se non che vi è molto minore l' apparenza della sub-infeudazione. La terra viene concessa agli individui in porzioni di varia estensione, che dicesi *Timar* se è stimata a 300, o meno di 500 *acri*, e se non rende l' entrata di 40 lire sterline; e *Zaim*, se stimata a 500 *acri*, o più. Coloro cui vengono concesse siffatte signorie sono tenuti a servire personalmente in certi casi, e in tutti gli altri a fornire della cavalleria, detta *Timar-Spahis*, [1] e *Zaim-Spahis* secondo il grado del possedimento, dovendo fornire un soldato a

[1] *Spahi* significa cavaliere o soldato a cavallo. Il *Timar* o il *Zaim* è concesso a persone che ne hanno diritto per tale servizio, o per favore; e stimasi una distinzione onorevole. Taluni fanno derivare la voce *Timar* dal vocabolo greco che significa onore. Quello a cui si concede il Timar chiamasi Timariolo.

cavallo per ogni sei sterline di rendita. Ma alle truppe così raccolte dai *Timarioti* e dai *Zaims*, il governo destina gli ufficiali, e non sono tenute ad ubbidire in nessuna guisa al proprietario che le fornisce; poichè, quantunque esse rimangano sotto di lui in condizione servile, sentono per lui quella specie d' interesse che sente lo schiavo per il proprio padrone; e in qualsivoglia contesa tra il padrone o il principe, gli è molto verosimile che prendano le parti di questo, anzichè di quello. Nel secolo decimosettimo tutto il numero delle truppe raccolte in quel modo da' Timarioti e dai Zaims non sorpassava 100,000, comecchè la popolazione dell' Impero a quel tempo fosse più di venti milioni. Nel 1798 esse erano 120,000.

Ora, in tutti cotesti esempj, si ravvisa somiglianza di quella caratteristica del sistema feudale, cioè che la terra viene concessa a condizione di prestare servizio militare; ma non vi si è formato, come effetto del possedimento territoriale, un ordine di uomini capaci di affrenare il potere della Corona. Sembra che parecchie circostanze abbiano impedito che il possedimento feudale producesse in Oriente il sopradetto risultato.

Primo: il potere del principe in origine era più assoluto e meglio stabilito. Egli non venne nel paese con una turba di compagni, come fecero i guerrieri Germanici, capitanando una spedizione a comune beneficio della tribù; ma lo invase con una potente armata, sulla quale egli comandava dispoticamente. Quindi le porzioni di terra ch' egli distribuì erano comparativamente meno considerevoli della sua propria; e così vi mantenne tanta preponderanza, che ripigliava, secondo che gli piacesse, le concessioni già fatte, nè le faceva sempre a vita, e molto meno ereditarie a chiunque avrebbe potuto probabilmente diventare formidabile alla sua autorità sovrana. Nei pochi casi dove fu seguito un procedimento diverso da questo, come fra i Marhatti, coloro i quali ottennero grandi concessioni, non solo domarono il potere del principe, siccome fecero i capi feudali in Europa, ma fecero da sè e divennero indipendenti.

Secondo: la connessione tra capo e vassallo non poteva essere generale, perchè non vi era sub-infeudazione siccome in Europa; le

milizie erano raccolte dal sovrano e ordinate da lui. Anche dove i soldati erano comandati dal possidente, nella terra del quale vivevano, non erano probabilmente considerati come suoi schiavi, ma come schiavi del principe. Ma suppongasi di essere stati, come sotto dei Timarioti e dei Zaims in Turchia, suoi schiavi ; e suppongasi che il nome che hanno nello Impero Birmano, di schiavi del proprietario, esprima realmente la loro condizione — con tutto ciò tal relazione tra padrone e schiavo è molto differente dalla relazione che sorse dal possedimento feudale. Il barone Europeo era riguardato dai suoi sub-feudatarj come la fonte d'onde emanava la loro proprietà, e la sicurezza delle loro possessioni dipendeva dalla durata del potere di lui. La sua influenza era molto minore sopra i villani, almeno dopo che divennero annessi alla gleba, perocchè la loro sorte non poteva essere positivamente cangiata da qualsivoglia accidente potesse sopraggiungergli. Ma i suoi vassalli non lo riguardavano come gli schiavi riguardano i proprj padroni ; consideravano l'interesse proprio essere indissolubilmente connesso con quello di lui, e consideravano come propria la causa di lui. Il barone orientale, dove ha potere diretto sul contadiname che vive nelle sue terre, l'ha sempre posseduto come padrone di schiavi, la situazione dei quali non sarebbe in nulla alterata da qualunque cosa potesse succedergli, e perciò non potrebbero avere sentimento veruno di affetto verso di lui. Non è verosimile che nel maggior numero delle piantagioni d'America i Negri volessero abbracciare il partito del padrone, ove si trovasse involto in una ribellione contro lo Stato. L'affetto sarebbe maggiore, generalmente parlando, all'autorità che fosse più remota e meno sentita. Il legame che nasce dalla paura non era affatto quella specie d'influenza, per mezzo di cui il capo feudale poteva dichiarare la propria indipendenza — influenza formata dall'affetto personale e dalle mire d'interesse comune, almeno tanto quanto poteva risultare dalle conseguenze di dispiacergli. La stessa circostanza di serbare una gradazione fra le classi diverse dei possidenti, contribuiva alla loro influenza. Se vi fossero solamente stati tre partiti nella lotta per il potere — la Corona, i baroni, e un corpo di servi, o anche di contadini liberi, — la influenza

baronale sarebbe stata molto minore di quello che fu, quando sottoposti al barone erano altri liberi possidenti, i quali avevano altri sottoposti a loro, tutti di un certo peso, ed aventi qualche potere sopra i semplici schiavi o coltivatori.

Terzo: in Oriente i coltivatori sotto i possidenti trovavansi in sì bassa condizione — spesso in stato di schiavitù personale, spesso senza possesso di terra individualmente, sempre in estrema povertà, — che non potevano mai essere ammessi a partecipare al maneggio degli affari del distretto nel quale abitavano, sia in ciò che spettava alla amministrazione della giustizia, sia in ciò che riguardava i regolamenti di polizia. Epperò ciascuno di loro mirava agli ufficiali del Governo e dipendeva da quelli. Ai grandi possidenti in taluni paesi, come a modo d'esempio ai Zaim in Turchia, concedevasi di esercitare la giustizia; ma tenevano la loro giurisdizione in istretta dipendenza dallo Stato, e non veniva riconosciuta in qualità di diritto inerente al possessore del suolo.

Finalmente: non dobbiamo del tutto tacere delle circostanze fisiche che distinguevano le monarchie Orientali dalle Europee — la dolcezza del clima e la spontanea fertilità del suolo. Ciò ha tendenza naturale a distorre gli uomini dalla industria, alla quale sarebbero spinti dalle necessità di un paese meno felice. Le abitudini industriose degli uomini in Europa, e soprattutto l'essersi dedicati ai commerci marittimi e mercantili, che sono affatto incompatibili collo stato abietto di schiavitù, hanno cooperato, insieme con la originaria relazione tra i conquistatori e i loro commilitoni, e col costume della sub-infeudazione, a impedire che il potere dispotico si consolidasse, e a rendere il progresso della società e del Governo estremamente dissimile in quelle differenti parti del mondo.

Le limitazioni opposte al potere del monarca nell'Oriente, siccome abbiamo osservato, procedevano principalmente dalla religione del paese. In taluni stati la istituzione delle *caste* accresceva l'influenza della religione, con la quale erano connesse. Difatti, nell'Indostan il principe appartiene necessariamente alla casta militare, la quale, nondimeno, in virtù delle opinioni religiose radicate nei cuori del popolo, è inferiore alla casta de' Bramini, ovvero

de' giureconsulti e de' preti; di modo che una persona di condizione, sia quanto si voglia umile, appartenendo alla casta più elevata, si stimerebbe contaminata ove mangiasse in compagnia del principe. La prevalenza di tali superstizioni ha in qualche modo domato il potere, il quale senza di ciò sarebbe stato onninamente illimitato; ma bisogna parimente ammettere che il loro effetto è pochissima cosa in tutte le misure che riguardano la protezione del popolo. L'azione delle istituzioni feudali sopra i sistemi politici d'Occidente è stata di specie assai diversa, ed ha prodotto conseguenze di altissima importanza.

1. Il primo limite imposto al potere della Corona ne' regni europei è stato, secondo che abbiamo osservato, la influenza della nobiltà o aristocrazia. In Oriente e in Russia ogni grado, ogni distinzione non solamente emana dalla Corona, ma si possiede a piacere della Corona, ed abbiamo notato che il grado ufficiale è superiore ad ogni altro. Nessuna istituzione può inibire agli uomini il rispetto per le persone, la famiglia delle quali si è per lungo tempo distinta per grandi servigj o per avere occupato un posto eminente. Ma in Oriente tali funzionarj, e molto più i loro discendenti, non hanno precedenza o privilegio di sorta alcuna sopra la gente più ordinaria ed oscura; anzi sono maggiormente esposti ai capricci e alle violenze del monarca, che gl'individui d'umile condizione. Il grado, e soprattutto il grado militare, conferito dal principe, è ogni cosa; ogni altra non conta nulla. Non esistono che il monarca e i suoi ufficiali, per mezzo de' quali egli opera; tutte le altre creature non sono che una massa inerte. Nelle provincie vi è il governatore che regna in nome del monarca: tutta la popolazione è soggetta al suo volere assoluto. Non esiste ordine alcuno intermedio fra principe e popolo, nessuno che abbia privilegi contro il primo, o precedenza ed influenza sopra il secondo. Ma nei regni Europei la cosa è stata sempre assai differente. I signori feudali avevano potere reale, ed influenza anche più importante sopra il popolo contro il principe. Per parecchie generazioni essi furono più potenti di lui, e gli strapparono di mano concessioni, che produssero limiti positivi all'autorità regia, e gran protezione tanto per il rimanente della comunità, quanto per quelle classi

che in origine le ottennero mirando all' utile proprio. I baroni inglesi certamente pensavano poco al bene del popolo allorchè ottennero la *Magna Charta*; e davvero le classi più basse, che allora erano oppresse dalla schiavitù, furono per la maggior parte escluse dai beneficj di una legge, la quale sanzionava che solamente gli uomini liberi avevano il diritto alla protezione personale. Nonostante, quello statuto è stato in ogni tempo, ed è tuttavia, la salvaguardia del più umile individuo in Inghilterra. Se i baroni vi avessero posto un limite tale da escludere chiunque, tranne il loro ordine, dai beneficj del cangiamento politico che studiavansi di produrre, o per dir meglio dal ristabilimento delle libertà primitive, gli è verosimile che la Corona avrebbe potuto loro opporre resistenza con successo, alleandosi con le classi inferiori; come difatti in progresso di tempo ristrinse il potere de' baroni, facendo causa comune col ceto commerciante della comunità. È d' uopo medesimamente osservare, che le antichissime costumanze de' popoli nordici le quali continuarono a vigere sotto il sistema feudale, di rendere il popolo partecipe della amministrazione della giustizia, gli concedevano non poca sicurezza, almeno contro le grandi oppressioni.

2. Ma, *in secondo luogo*, il fatto di non essere mai esistito in nessuno di questi paesi un potere dispotico nelle mani di un solo, è per sè d' infinita importanza. Ora i signori feudali dominavano il Re; ora eravi una lotta che teneva in equilibrio gli uni e l' altro; ora prevaleva il Re senza distruggere i signori. Egli li vinse e quelli cedettero; ma tuttochè rotti e divisi, loro rimase grande influenza. Non poterono fare ciò che loro piacesse e col sovrano e coi vassalli, ma dall' altro canto, non potè egli fare ciò che gli piacesse con loro; e perciò il suo potere sopra i loro vassalli diventò anche limitato. La conseguenza che i nobili esistessero e serbassero potere considerevole (come sarebbe il servizio che i loro vassalli erano tenuti a prestare nelle loro corti di giustizia) e che possedessero tuttavia grande influenza, era inevitabile; il Re non potè schiacciarli o distruggerli, e quindi fu costretto ad allegarsi con altri a fine di controbilanciarli.

3. Da ciò derivò una *terza* e anche più importante caratteri-

stica delle monarchie Europee — cioè il nascimento delle città con i loro privilegi. Gli statuti d' *immunità*, come esattamente chiamavansi, furono concessi dai grandi baroni per liberare gli abitanti dalla schiavitù personale, e dalle esazioni feudali, che vennero commutate in rendite fisse. In origine tali statuti non contenevano altro che quelle esenzioni; ma in progresso di tempo, il Re ne' suoi dominj, e i baroni ne' loro, aggiunsero privilegi di grave momento, abilitando i cittadini ad amministrare la giustizia, invece di venire alla corte del signore. La Corona concesse siffatti statuti in maggior copia che i baroni, i quali peculiarmente gli odiavano, come quelli che restringevano il loro potere; di guisa che un abate di Nogent in Francia li chiama « istituzioni esecrabili, che abilitano gli schiavi a sottrarsi all' ubbidienza di cui hanno debito verso i loro padroni ». L' incoraggiamento dato dalla Corona a simili incorporazioni e ai privilegi degli abitanti della città, mirava allo scopo di formare un contrappeso ai baroni; ma necessariamente inalzò il potere e la influenza del popolo. Gli abitanti delle città in tal guisa diventati comunità indipendenti, ebbero il diritto di portare armi, ed anche, siccome i baroni, intraprendere guerre private. Tutti erano tenuti a tenersi uniti, sotto pene severe e con solenni giuramenti. Le pruove per duello ed altri simiglianti usi vennero aboliti; amministravasi la giustizia punitiva nelle cause criminali, e furono statuite delle leggi per ricuperare i crediti. Le municipalità ebbero parimente poteri governativi sopra i sudditi loro. Così le città divennero in qualche modo signorie commerciali, ed erano un potente freno ai grandi possidenti territoriali. Sotto i quali la terra oramai più non rimase, ma fu partita fra due classi naturalmente ostili l' una all' altra. In taluni paesi, come per esempio in Italia, i baroni furono sottomessi dalle città; ma generalmente parlando, eravi opposizione e indipendenza in ambe le parti: del che giovavasi la Corona per ottenere la propria indipendenza.

Gradatamente, i privilegi che godevansi nelle città, attrassero gli abitanti dalle campagne, e l' accrescimento delle comunità, essendo in esse meglio amministrata la giustizia, incoraggiava ogni ragione d' industria. Ciò accrebbe la ricchezza e il potere delle

città; ed era evidentemente impossibile per la Corona il dominarle come lo era per i baroni, contro le usurpazioni de' quali esse avevano potuto inalzarsi a tanta importanza. In tal modo il risorgimento delle città, mentre teneva in freno l'aristocrazia ed ajutava potentemente il potere della Corona, serviva del pari ad impedire che il potere facesse delle usurpazioni a danno de' cittadini. Menochè le città fossero forti, non potevano formare un contrappeso ai baroni; ma se erano forti, la Corona non poteva tiranneggiarle; e così formavano un contrappeso anche al potere di quelle.

4. Non fu la sola forza militare delle città quella che produsse tale effetto: la loro ricchezza ebbe possibilmente una grande influenza in favore della libertà loro. Il potere di tassare nei tempi feudali non fu mai posseduto se non in piccolo grado: la massa delle entrate della Corona proveniva dalle sue proprie terre, e dai tributi che pagavano i suoi concessionarj, con alcuni sussidj in danaro che prestavano i signori e i loro grandi vassalli. Ad ottenere maggiori ajuti pecuniarj, a misura che accrebbersi le spese della guerra e del Governo, e i servigj militari diventarono precarj, il Re era sollecito di chiedere lo assenso de' baroni negli Stati, o ne' parlamenti, o nelle *cortes*; e la ricchezza delle città ben tosto rese utile di chiamare anche loro alle stesse Assemblee, perchè potessero anche esse apprestare delle contribuzioni. Da ciò nacquero le assemblee che tenevansi ne' tempi primitivi di tutti i regni Europei, e che quantunque nella più parte di quelli cadessero poscia in disuso come adunanze regolari, e fossero spogliate di ogni potere legislativo, nondimeno, secondo la teoria di tutte le costituzioni Europee, sono depositarie del potere di far leggi e di decretare le imposizioni; e secondo l'uso della più parte di esse, vengono occasionalmente convocate allorquando lo Stato abbisogni di danari o di qualche altro sussidio straordinario. Esse, benchè sospese per degli anni, formano un freno positivo al potere della Corona, perocchè l'esistenza di simile istituzione espone sempre il principe al rischio di essere obbligato a porre in opera tutti i suoi poteri; e quasi nei nostri tempi, in Francia, nei Paesi Bassi, in Portogallo, in Ispagna, il totale cangiamento del Governo

fu effettuato con simiglianti mezzi. La conoscenza di tale possibilità, secondo ciò che è scritto nella costituzione esistente, ha senza dubbio veruno impedito ai principi di appigliarsi a molti ostili espedienti, a molte usurpazioni contro la libertà, in tutti o in quasi tutti i regni di Europa. Nè può dubitarsi che per essersi divulgata fra i popoli la conoscenza de' loro antichi diritti, avendo innanzi agli occhi il grande esempio della Francia, lo stabilimento di Governi limitati o costituzionali presto o tardi sarà reso universale. L'arrivo di tale epoca, nulladimeno, può essere ritardato dagli errori o dai delitti commessi in que' paesi che hanno già ottenuta la ristaurazione ed estensione de' loro antichi privilegi. Nessuna cosa tende più direttamente ad allontanare la predetta epoca, che simiglianti esempj di eccessi nazionali e d'inganni, che produssero l'anarchia e fecero scorrere il sangue cittadino, e che prima in Francia, e poi in Ispagna, hanno gettato per qualche tempo in discredito ogni specie di Governo popolare.

5. Lo stabilimento delle corti di giustizia, e la condotta generale degli affari giudiciarj con ordine e a norma di regole fisse, oltre di avere prodotto tutti gli altri beneficj inestimabili di un sistema giudiciario regolare, impose un gran freno al potere della Corona, come essa l'aveva in origine imposto alle violenze ed usurpazioni de' baroni. Lo studio delle leggi, come scienza, divenne universale nel risorgimento delle lettere; e il diritto civile, tuttochè non scevro di principj servili, è nondimeno cotanto ammirabile come sistema, per l'accuratezza delle sue partizioni e la simmetria della sua struttura, che l'attenzione generale che gli si prestò, e la sua introduzione in quasi tutti gli stati d'Europa, contribuì ad inalzare ad onore nella società i professori di giurisprudenza, ed a conferire dignità ed importanza a quell'ordine d'individui. Ciò diede gran peso a tutti i giudici, e la riverenza che loro venne universalmente tributata, rese difficile ai principi l'intromettersi nel corso della giustizia. Anche, tuttochè i giudici tenessero i loro uffizj a piacere della Corona, non era cosa ordinaria rimuoverli; e così, benchè l'amministrazione della giustizia fosse ben lontana dall'essere perfetta, e la influenza della Corona si estendesse occasionalmente sopra i procedimenti de' tribunali, pure essi esercitavano

dal canto loro una influenza molto positiva sopra le misure del Governo, ne limitavano la condotta arbitraria, ed erano ai sudditi un potente baluardo. La legge fu resa cognita, i diritti degli uomiui furono definiti; se i tribunali si sottoponevano alla regia volontà o parteggiavano a favor del potere, vedevasi e sentivasi che essi operavano male, e che l'oppressione esercitata da loro e sofferta dagli individui era contraria alla legge e al diritto. È chiaro che ciò prestava una vera sicurezza, che impediva che le grandi ingiustizie venissero frequentemente commesse. In taluni regni, come in quello di Francia, le corti di giustizia esercitavano una influenza anche più diretta sopra il Governo esecutivo, per la ragione che in origine erano state corpi legislativi. I parlamenti provinciali, che erano stati investiti di funzioni locali, prima legislative e poscia amministrative, da lungo tempo rimanevano confinati ai soli poteri giudiciarj: ma il parlamento di Parigi, il più antico di tutti e il modello, a norma di cui gli altri eransi formati, seguitava sempre ad essere un corpo di grande importanza, e pretese e gli fu concesso il privilegio di registrare, o rifiutar di registrare le ordinanze e gli editti reali; [1] il che era rigorosamente richiesto affinchè essi avessero forza di leggi, ed era l'avanzo del diritto di previa deliberazione che anticamente godeva quel Corpo, allorchè era investito d'autorità legislativa diretta. Gli è vero che del diritto di ricusare il registramento se ne valeva rade volte, e che la Corona, specialmente negli ultimi tempi, in caso di rifiuto poteva imporlo: nulladimeno, essendo quel Corpo composto de' magistrati più venerabili del paese, e tenendo le sue sedute nella metropoli, non vi è dubbio che la conoscenza de' suoi diritti o privilegi, e il timore di venire a conflitto con esso, impediva molti atti arbitrarj, che, senza di ciò, la Corona avrebbe potuto fare.

6. Il miglioramento generale della società dopo la invenzione della stampa aveva diffuso il sapere fra il popolo. La forza che la pubblica opinione con ciò acquistava; la tendenza degli uomini a di-

[1] Un' ordinanza (*ordonnance*) differiva da un editto (*édit*) in ciò che quest' ultimo era usualmente limitato ad un solo punto; l'altra conteneva una serie o un sistema di regolamenti.

sentere le questioni politiche alle quali avevano interesse; e la impossibilità in cui erano gl' individui più arbitrarj e prepotenti di mostrarsi affatto insensibili alla voce generale della censura o della approvazione — forma un altro fortissimo limite allo esercizio del potere assoluto, anche ne' paesi nei quali la costituzione poneva pochi ostacoli diretti alla volontà del principe. I suoi ministri, secondo le abitudini della società Europea, dovettero associarsi ai cittadini, o a vero dire mischiarsi più o meno col popolo. Perfino la famiglia del principe stesso non si tenne isolata, come avveniva in Oriente, dove ciò che noi chiamiamo società è cosa affatto sconosciuta: ma vede molti de' sudditi e pone mente a ciò che accade nella vita pubblica e privata; ascolta molto di ciò che si dice, e quindi sa qualcosa di ciò che si pensa. Se anche i governi dispotici, come quello di Russia, non sono del tutto esenti dalla influenza della pubblica opinione, molto maggiormente essa è più potente nelle più regolari, comecchè tuttora assolute, monarchie d' Occidente, e impedisce il sovrano dall' usare capricciosamente tutte le prerogative ch' egli gode in virtù della legge.

Di tutte coteste restrizioni imposte al potere della Corona delle quali abbiamo ragionato, quella dell' aristocrazia, ovvero della influenza della nobiltà ereditaria, evidentemente è la più caratteristica delle monarchie Europee, e la sola che si possa chiamare istituzione comune a tutti i governi. Gli è però necessario esaminare la sua tendenza in un senso più stretto; e molto più che i vantaggi da essa prodotti sono perduti di vista tra i mali che nascono da quella.

È mestieri premettere che la parola *nobiltà ereditaria* sembra preferibile alla parola *ordini privilegiati*, che comunemente si usa come sinonima, poichè può esservi un' aristocrazia senza che avesse privilegi assicurati dalla legge. Un corpo di uomini ricchi, con potestà di trasmettere le loro sostanze indivise in una certa linea di successione, costituirebbe da sè una aristocrazia, quantunque tutti i piccoli proprietarj godessero la medesima potestà di trasmettere in simil guisa i loro averi. Ma molto più un tal Corpo sarebbe aristocrazia — una classe o ordine superiore di uomini fra il sovrano e il popolo — se fossero riconosciuti come nobili, e distinti con qualche titolo, anche con un titolo comune a tutta la

classe, come « A. B. *nobile* »; benchè non portassero tal titolo specifico in guisa che la gente dovesse loro indirizzarsi con una formola particolare, e benchè non possedessero altro privilegio, tranne tal distinzione nominale, sopra i loro concittadini. Purchè formassero una classe, a cui nessuno potrebbe ascriversi a suo piacere, e insieme con tal distinzione possedessero ricchezza, il loro numero limitato darebbe loro nella stima de' loro concittadini una posizione, dalla quale deve nascere, almeno in grado considerevole, la influenza peculiare che godono quelli che comunemente diconsi ordini privilegiati. Però in tutti i paesi essi hanno titoli e precedenza; nella più parte degli stati sono esenti dalle gabelle; in taluni sono esenti dalle tasse, a pagare le quali è tenuto il rimanente della comunità; ed in altri hanno diritti più importanti, che sono le reliquie del potere giudiciario e legislativo dei baroni nei tempi feudali. Ma in conferma di ciò che abbiamo ora detto riguardo ai titoli, giova rammentare come sul cominciare della Rivoluzione Francese, i due grandi passi per cui la nobiltà fu effettivamente abolita — la unione de' nobili in una sola Camera col *terzo stato* nel dì 27 Giugno (1789), e la estinzione de' loro diritti feudali nel dì 4 Agosto — produsse un' impressione molto minore, e fece molto minore rumore in tutta l'Europa, che la soppressione, comparativamente di poco momento, de' loro titoli per mezzo di quel provvedimento che il Ministro Calonne, allora esule, chiamava il *decreto incredibile* del 19 Giugno (1790).

1. La prima cosa da osservarsi rispetto ad un corpo tale come è la nobiltà, è la sua tendenza ad agire d' accordo ed opporre resistenza alle usurpazioni della Corona. Si opporrebbe egualmente alle usurpazioni delle classi inferiori; le quali non essendo state formidabili negli ultimi cinquanta anni, almeno contro loro, la lega difensiva della nobiltà ha generalmente mirato alle invasioni fatte dalla Corona ne' loro diritti; e per opporvi resistenza, i nobili si sono ordinati come se fossero un corpo disciplinato, naturalmente costituito e ordinato.

2. Inoltre agiscono con lo scopo di rendersi conosciuti e distinti agli occhi di tutta la comunità. Hanno una responsabilità propria, che non appartiene alla massa del popolo in generale. La loro

condotta sottostà ad una limitazione, ad un freno di cui è libera del tutto quella della moltitudine. Se la massa popolare in qualunque paese si abbandona agli atti più criminali, o muta improvvisamente opinioni, o agisce diametralmente contraria ai principj professati, o senza opporvi scusa alcuna rompe la fede solennemente giurata, nessuno ne patisce biasimo — nessuno ne sente vergogna — e ciascuno afferma che la cosa non lo riguarda punto. Una piccola classe di persone, ben conosciuta da tutti, sopra la quale si fissano sempre gli occhi di tutti, non può in simil modo sottrarsi al disprezzo, o allo scherno, o all'odio. Essa come corpo ha in certo modo una responsabilità individuale che la raffrena. È più verosimile che rimanga ferma nel suo proposito, e che si mantenga tale da una generazione all' altra. Come classe ereditaria, i nobili sono la stessa persona, lo stesso individuo sempre. In tal guisa non vi è dubbio che molto della influenza e del loro potere di resistenza, come corpo, dipende dall'essere comparativamente una classe poco numerosa, separata dal rimanente della comunità; e per ciò stesso, dove sono numerosi allo eccesso, e dove molti di loro è forza che vivano in condizione bisognosa, non influiscono nel modo medesimo sopra il principe e lo Stato. Ma in questo caso, i più ricchi ed eminenti di loro formano una specie di classe in mezzo al corpo generale de' nobili, e tal classe ha la medesima specie d' influenza sugli altri o sopra la comunità, che hanno generalmente i nobili in que' paesi dove sono meno numerosi. In parecchi de' regni Europei, come in Francia innanzi la rivoluzione, e in taluni degli stati Italiani e Germanici, il numero dei nobili si accrebbe considerevolmente. In Ungheria, oggigiorno, quella classe è assai grande, e comprende molte persone pochissimo ricche, e per fino esercenti professioni assai umili. Ma in nessun paese era così numerosa come in Polonia, dove, anche più spesso che in Ungheria, persone le quali hanno grado e privilegi di nobiltà e sono per ogni rispetto appartenenti a quella classe, esercitano il mestiere di operai alla giornata, e perfino si danno ad occupazioni servili. In tali paesi, benchè la *influenza* aristocratica veramente risedesse nella parte più elevata o più ricca della no-

biltà, al *potere* diretto che legalmente possedevano, partecipava la intiera classe.

3. Oltre l'influenza aristocratica come corpo, i nobili sono proprj ad agire come individui con effetto maggiore di quel che facciano i membri ordinarj della comunità; perchè, indipendentemente dalla loro importanza personale agli occhi del popolo, essi sono per la loro posizione, e connessione ereditaria di una generazione con l'altra, soggetti ad una maggiore responsabilità. Le medesime famiglie sono disposte a tenere la medesima linea di condotta in diversi periodi di tempo; il popolo può affidarsi ad esse come a condottieri; vi è meno rischio che essi abbandonino o tradiscano quelli i quali si affidano e si appoggiano loro per ottenere sostegno. Loro si accorda più facilmente fiducia, per la ragione che è ben noto che essi hanno un interesse ereditario nel benessere dello Stato — interesse che è verosimile che operi, e difatti opera per lo più come un freno alla pubblica condotta degli individui.

4. La influenza della nobiltà ereditaria, acquistata nel modo che siamo venuti mostrando, la fa diventare naturalmente un freno formidabile al potere della Corona; e quantunque la sua resistenza all'oppressione ha avuto sempre per iscopo principale la propria sicurezza, e ne'tempi primitivi il proprio ingrandimento, nulladimeno tale opposizione così fatta alla tirannia, di necessità portò giovamento anche al popolo. Perocchè una gran parte di popolo era dipendente immediatamente de' nobili, e per ciò era protetta da quei provvedimenti che proteggevano i nobili; gli altri erano anch' essi protetti, perchè molti de' diritti assicurati ai dipendenti de' nobili erano tali che gli altri ne potessero fruire; ed ogni oppressione che la Corona avesse voluto esercitare sopra loro, li avrebbe inaspriti contro l'aristocrazia, la quale avrebbe dovuto provvedere per la difesa propria e per quella de' suoi sottoposti. Quindi osserviamo come nella *Magna Charta* si contengano considerevoli provvedimenti di sicurezza per le altre classi, non che per la classe de' baroni; e generalmente parlando, in quelle monarchie le quali hanno limiti molto meno definiti per la prerogativa regia

di quelli che ha la nostra, la esistenza degli ordini privilegiati ha contribuito a tenere la Corona, anche in ciò che riguarda le classi più basse, dentro confini sconosciuti ai governi dispotici d'Oriente.

5. La esistenza di tali ordini ha prodotto un altro effetto benefico; ha reso, cioè, il governo più stabile: in conseguenza di che il popolo e la Corona ci hanno guadagnato. Il potere di essa divenne più ristretto, ma quel tanto che gli è rimasto, è stato più fermo. Siffatta sicurezza, d'altronde, è indipendente dalla tendenza che ha l'aristocrazia di proteggere la Corona contro il popolo, del pari che il popolo contro la Corona, ed anche indipendentemente dalla coalizione tra la Corona e l'aristocrazia contro il popolo; il che verrà da noi più innanzi dimostrato. Adesso vogliamo ragionare della tendenza che essa ha ad impedire i repentini cangiamenti di dinastia, e le subite rivoluzioni nel Governo per via di usurpazione. Ciò è cagionato dalla scambievole gelosia de' grandi. Non è verosimile che alcuno di loro si faccia così potente da potere dominare i suoi pari e sconfiggere il principe. Sopporteranno facilmente la superiorità di un sovrano ereditario, perocchè egli è elevato sopra tutti, e non fu mai al loro livello; ma non patiranno mai che nessuno della classe loro si inalzi sopra essi. Così, per modo d'esempio, dopo l'epoca della barbarie, la fortuna in guerra di un gran condottiere militare non è riuscita mai fatale alle dinastie europee, benchè sia stata causa di molte rivoluzioni nelle monarchie orientali. Simile effetto hanno le pretensioni di un ambizioso capo-popolo dove la monarchia è mista, di modo che simiglianti demagoghi acquistino influenza. Adunque, nè un fortunato demagogo nè un guerriero vittorioso possono in un regolare Governo monarchico inalzarsi al supremo potere sulla nobiltà ereditaria. E perfino allorquando è stato necessario cangiare la persona del principe, qualche altro individuo della di lui famiglia è stato scelto a succedergli: di che abbiamo un notevolissimo esempio nella rivoluzione Inglese del 1688. Fra tutte le discussioni che ebbero luogo intorno alla scelta del principe in quella solenne occasione, e fra tutti i progetti che vennero messi in campo, non sembra essersi fatta la minima menzione di inalzare al trono alcun suddito potente. Probabilmente siffatta idea non fu nè anche concepita

da nessun partito; e se fosse stata messa fuori, sarebbe stata di certo soffocata, o istantaneamente riprovata. Che anzi, quand'anche lo stesso Marlborough in quell'epoca fosse pervenuto all'apice della rinomanza e della influenza personale a cui dopo s'inalzò, e fosse stato proposto qual successore di Giacomo, non può esser dubbio che la gelosia de' nobili avrebbe fatto svanire il progetto. Difatti, parecchio tempo dopo, la sua destituzione da tutti gl'impieghi, dopo di avere prestati servigi tali che nessun suddito innanzi lui aveva resi al proprio principe, nè nessun cittadino alla propria nazione, passò senza far nascere una sensazione maggiore di quella che nascerebbe nell'occasione di un cangiamento ordinario nel ministero o nel comando delle forze.

6. Benchè la naturale gelosia de' nobili impedirebbe le usurpazioni degli individui, la coalizione della loro classe contro il re, lungo tempo dopo ch'egli si era emancipato dalla loro tirannia, talvolta ha ristretto il suo potere tanto da non lasciargli altro che il nome di monarca, e da rendere il Governo aristocratico nella sua sostanza e ne' suoi effetti. Ciò avvenne in Isvezia e in Danimarca, dove i nobili positivamente usurparono tanto del potere sovrano, da rendere la prerogativa regia semplicemente nominale; finchè nel 1660 il Re Danese, e nel 1772, ed anche più pienamente nel 1788 lo Svedese, riacquistarono la loro autorità, e rovesciarono intieramente quella dell'aristocrazia. Il popolo generalmente favorì ed ajutò la rivoluzione in Danimarca, e in Svezia la riguardò con lieta acquiescenza. — È probabile che in Ungheria i nobili aquisterebbero la medesima ascendenza se il potere della Corona, derivato da altre sue possessioni, non avesse potuto tenerli in soggezione e raffrenarli. Vero è che in origine il governo era totalmente nelle mani loro, e la Corona era elettiva. Ma quantunque cotesto diritto elettivo durasse fino al secolo decimoquinto, il principe eletto possedeva per lo più dominj stranieri per un lungo corso di anni; e i sovrani Austriaci, potenti per la loro successione ereditaria, come anche per il possesso di altri stati, ridussero il potere aristocratico dentro moderati confini. — In Polonia, quella che chiamavasi repubblica, era, a dir vero, una aristocrazia; e il potere della Corona, che taluni scrittori polacchi

sostengono di essere sempre stata elettiva, e che con certezza divenne elettiva nel nono secolo, nei tempi a noi più vicini era intieramente soggetto al potere de' nobili, fino a che la tremenda anarchia nella quale la sua sciagurata costituzione aveva precipitato il paese, mosse lo straniero a sostenere con le sue forze l'autorità regia nelle mani di un deputato o strumento di una potenza forestiera.

7. La successione ereditaria de' nobili non solamente tende ad accrescere la loro influenza, acquistando loro quella fiducia che naturalmente accompagna la loro identità e responsabilità come corpo; ma produce altresì l'importante effetto di accrescere la loro influenza assicurando ad una generazione gli acquisti fatti da un'altra. Inoltre, nel tempo medesimo essa pone un limite contro i provvedimenti violenti ed immorali; impedisce gli uomini, generalmente parlando, di farsi incontro ai rischi ai quali li suole spingere l'ambizione; fa che di continuo essi sentano di badare agli interessi del loro ordine, e di coloro che in progresso di tempo divennero loro connessi. I nobili ereditarj hanno in certo modo quell'interesse e sentimento rispetto allo Stato, non che alla loro classe, che i possidenti di beni ereditarj hanno rispetto all'amministrazione de' loro stati. Gli altri membri della comunità non sentono ciò nel grado medesimo; si assomigliano più presto a coloro che possiedono solamente a vita. Hanno un interesse e sentono a favore de' loro discendenti, ma non già nello stesso grado. Gli è appunto come se ciò che accade al paese li riguardasse meno di ciò che riguarda i nobili ereditarj. Il numero più ristretto de' nobili di questa specie, la loro gran distinzione ed importanza la quale è annessa al paese stesso, e non come la ricchezza che si può trasportare in ogni luogo, o anche come la proprietà territoriale, convertibile in danaro, danno loro un interesse e un sentimento peculiare inseparabile dal paese. Errano grandemente coloro i quali trascurano affatto il profondo interesse che gli altri, siano proprietarj, siano persone che campano del proprio lavoro, hanno nel benessere dello Stato, e ragionano come tali persone non avessero stato nessuno nel paese. Ma ben si apporrebbero se soltanto affer-

massero che, quand'anco gli averi fossero uguali ad entrambi, il rischio delle classi privilegiate è maggiore.[1] Bisogna, oltre ciò, osservare, come conseguenza dell'interesse e sentimento di cui abbiamo fatto parola, che i nobili ereditarj sono peculiarmente caratterizzati dalla disposizione di allarmarsi ad ogni pericolo dello Stato. Tal sentimento produce lo effetto salutare di impedire ogni violenta e mal calcolata misura, e di opporsi in sul principio a quei tentativi che nel loro progresso potrebbero cagionare alcun danno non preveduto da coloro che li eseguiscono. Ma generalmente, tale disposizione è portata agli estremi, e tende ad avversare ogni miglioramento, come quella che quasi in ogni dove degenera in eccessivo ed irragionevole abborrimento d'ogni mutazione.

8. È stato generale costume in questi ultimi tempi citare l'autorità di Burke, e fare appello ai suoi scritti politici, la profondità de' quali ne uguaglia quasi la eleganza, intorno all'aristocrazia in quanto è connessa con la monarchia costituzionale, sia pura sia mista — pura, simile a quelle del continente innanzi la Rivoluzione Francese; o mista, simile alla Inglese, o all' attuale di Francia, del Belgio e della Spagna. Ma bisogna sempre riflettere che le sue osservazioni, e in ispecie i suoi elogj miravano a due differentissime specie di aristocrazia — all'artificiale o convenzionale, e alla naturale; vale a dire alle classi privilegiate, ovvero nobiltà ereditaria; e a quegli individui che sorgono da ogni classe, e per qualunque motivo si rendono meritevoli della stima e del rispetto universale.

Che la prima specie sia parte essenziale di una monarchia costituzionale — di una monarchia priva di istituzioni popolari — è cosa per sè evidente; è dessa che distingue quella specie di monarchia dal dispotismo assoluto. Che una monarchia mista non possa esistere senza quella, sembra parimente probabile, benchè non possiamo affermare con fiducia siffatta proposizione. Vero è che così

[1] Alcuni hanno dedotta la conseguenza, che gli operai, ed altri che vivono in circostanze tali da non poter mutare paese, hanno un grandissimo interesse nella sua prosperità.

la pensano Burke, e la maggior parte degli scrittori politici di tutti i tempi. Ma egli in varj luoghi si scaglia vivamente contro gli abusi e i mali che accompagnano quella istituzione, ed ha con molta chiarezza indicati i falli de'nobili Francesi, quella classe ch'egli fu condotto a difendere ed a condannare nel tempo medesimo. I suoi encomj sono piuttosto riserbati alla aristocrazia naturale; e il luogo più celebre che intorno a tale subietto vi sia nelle sue opere, limita la lode all'aristocrazia di nome. In essa egli comprende il merito di qualunque specie si fosse — ogni sorta di merito, conseguibile, tranne poche eccezioni, da ognuno, e capace di essere posseduto senza badare a diritto ereditario. — *Essere educato in posto onorevole; non avere nulla di basso e di sordido fino dall'infanzia; avere appreso a rispettare se stesso*; essere accostumato all'ispezione censoria dell'occhio del pubblico; *mirare fino dall'età giovanile alla pubblica opinione*; porsi in luogo sì elevato, da potere abbracciare collo sguardo la vasta e infinitamente variata costituzione degli uomini e delle cose in una numerosa società; avere agio a leggere, a riflettere, a conversare; potere attirare il rispetto e l'attenzione de'saggi e de'dotti in qualunque luogo si trovino; essere abituato nell'esercito a comandare e ad ubbidire; apprendere a sprezzare il pericolo in cerca d'onore; avvezzarsi ad estrema vigilanza, previdenza e circospezione in quelle cose in cui non si può commettere un errore senza impunità, e in cui il più lieve sbaglio produrrebbe le più fatali conseguenze; tenere una condotta guardinga e regolare per la convinzione di essere considerato come maestro de'proprj concittadini ne'loro più gravi negozj, e di agire come conciliatore fra Dio e l'uomo; essere impiegato come amministratore della legge e della giustizia, ed essere per ciò annoverato fra i primi benefattori dell'umanità; essere professore di un'alta scienza o di un'arte liberale; essere contato fra i ricchi trafficanti, i quali a cagione della loro riuscita si suppone che abbiano intendimento vigoroso ed acuto, e posseggano le virtù della diligenza, dell'ordine, della sostanza e della regolarità, e che abbiano un senso pratico ed abituale della giustizia commutativa; — tali sono le circostanze degli uomini i quali formano quella che io chiamerei un'aristo-

crazia naturale, senza la quale non esiste nazione nessuna. [1] — Le condizioni di questa equa e mirabile enumerazione, che sono stampate in *corsivo*, sono le sole le quali possono non appartenere a quelle persone che si sono innalzate dalla posizione più umile; e parecchie anche possono appartenere ai figli d'individui viventi agiatamente, ma senza alcun grado di nascita; e il rimanente ai figli di coloro i quali solo coi proprj sforzi, dalla umile posizione in cui erano nati, si sono sollevati ad un posto eminente. [2]

Gli è certo che la nobiltà facilita l'acquisto di tali meriti negli individui di uguale capacità; è medesimamente certo che parecchi di essi possiedono la semplice virtù della nobiltà: ma non è meno vero che il rispetto che loro naturalmente si concede, si acquista per l'intrinseco valore delle qualità, non mai per il solo accidente del grado.

[1] *Appeal form the New to the Old Whgs.* È questo forse il più importante di tutti i lavori di Burke, per la mirabile profondità dei principj politici ch'egli espone. Il ragionamento intiero intorno ai diritti della maggioranza puramente numerica, è degno di essere attentissimamente meditato. A seconda della dottrina esposta ne' capi I e II di questo trattato, il solo desiderio di siffatta maggioranza numerica non giustifica un mutamento di governo. Se non che il difetto del ragionamento di Burke è questo: che, come appare dal passo citato nel testo, considera il popolo in un senso troppo limitato. Egli non include le persone d'ogni classe, istruite e di una condotta rispettabile, nella classe che dovrebbe aver peso ed essere consultata. La influenza dell'aristocrazia naturale ch'egli descrive, eserciterà sempre il suo impero sopra cosiffatte persone in posizione umile; come del pari sopra tal moltitudine quelle persone alla lor volta avranno e dovrebbero avere influenza. Se si debbano chiamare, o no, parte dell'aristocrazia naturale, spetta loro a giudicare, e i loro desiderj del pari che le loro opinioni hanno diritto ad essere consultati.

[2] È più che dubbioso se il raffinamento che, come affermasi in questo celebre passo, è proprio di coloro i quali sono nati e cresciuti in una posizione nobile e agiata, non appartenga anche a persone poste nelle più umili regioni della vita. Non vi fu mai fra gli abitatori di un palazzo delicatezza di sentimento maggiore di quella che sembra regnare negli abituri de' contadini, conforme ne fa la descrizione Marmontel nella interessante narrazione della sua vita giovanile. Altri esempi della medesima specie si possono trovare nelle vite di parecchi uomini eminenti, i quali si sono elevati da una umile posizione.

Tali sono le limitazioni che nascono dallo stato della società, e delle costituzioni e costumanze delle monarchie pure d'Europa, sopra il potere del sovrano; il quale potere, a rigore della lettera della legge, appena può dirsi soggetto ad essere menomamente raffrenato, in quanto che il potere legislativo risiede praticamente in lui, dopo che le assemblee del popolo negli stati o parlamenti son cadute in disuso. L'effetto delle istituzioni che siamo venuti considerando, è quello d'impedire il monarca d'esercitare il potere che egli ha di alterare le leggi fondamentali, e di rovesciare le stesse istituzioni. Il suo scopo è sempre quello di eccitare, con mezzi sicuri, gradatamente e chetamente, la menoma sensazione possibile, di infirmare le sopraddette limitazioni al suo potere, e le sicurtà dei sudditi, ch'egli non può rischiarsi a distruggere affatto; e lo scopo de'popoli, specialmente delle classi più cospicue, dovrebbe essere quello di invigilare costantemente ogni passo che egli fa, e resistere, come meglio possono, a tutte le sue usurpazioni.

Gettiamo adesso uno sguardo sopra il progresso che, in tal riguardo, è stato fatto dalla Corona in tutti gli stati continentali, dopo di essersi del tutto emancipata dal potere de'nobili — progresso soltanto arrestato negli ultimi anni dagli avvenimenti politici in Francia, e dal miglioramento dell'istruzione e de'costumi negli altri paesi.

1. Quando, per via principalmente delle classi medie e commerciali, il potere dell'aristocrazia feudale fu ridotto dentro i debiti confini, il Re divenne più forte di quello che egli fosse mai stato, poichè si rese indipendente dai grandi baroni; ma era sì lungi dal regnare assoluto, da non potersi nè anche chiamare potente. I baroni ritenevano grande influenza e non poco potere diretto; e il terzo stato, cioè i Comuni, parteciparono alla influenza che per innanzi godeva l'aristocrazia. A misura che questa influenza accrescevasi, si creava una nuova fonte di sospetto alla Corona; e i nobili che andavano sempre più decadendo in guisa da dar poca gelosia, si trovarono disposti ad abbracciare il partito della Corona per impedire le usurpazioni popolari. Essi sempre avevano sentito avversione e timore per i Comuni, e la Corona

agevolmente ottenne la loro assistenza nelle lotte che aveva con quelli. E però ne' tempi moderni è stata perpetua politica del principe negli stati monarchici congiungersi ai nobili, e guadagnarli con ogni mezzo. Gli impieghi della Corte sono stati prodigati loro; gli onori da essi altamente apprezzati, sono stati riservati per loro; essi compongono la società del principe, il quale li attira alla Corte con ogni specie d'allettamento, e li lega a sè con ogni sorta di vincolo. A misura che il popolo s'innalza a maggiore importanza per la sua ricchezza e per i suoi acquisti, dal che è spinto a desiderare privilegi più ampj, il principe reputa necessario di corteggiare la nobiltà; e dal canto proprio, la nobiltà si trova disposta a secondare le mire di lui contro un avversario formidabile ad entrambi. Quindi è quasi assioma nella monarchia costituzionale, che la forza più positiva della Corona consiste nella sua alleanza cogli ordini privilegiati; che senza questi ordini la non può mantenersi; che essi formano il più valido e regolare baluardo contro ogni usurpazione popolare. Essi, in verità, costituiscono d'altronde, conforme abbiamo veduto, una notevole differenza che distingue le suddette monarchie dai Governi dispotici d'Oriente; essi formano un corpo, i privilegi del quale impediscono il Re d'essere arbitrario, tirannico, assoluto; poichè essi sono un ordine che non dipende da lui, e che divide con lui la suprema influenza, ove non voglia dirsi il supremo potere direttamente. Ma fintanto che egli lascia intatti i diritti loro, essi si troveranno al suo fianco contro il popolo; e renderanno il Governo una specie di monarchia aristocratica, appunto come era in Isparta, e in due o tre altri stati antichi; dove il potere sovrano era in mano del Re e di una assemblea popolare, può dirsi che vi esistesse una repubblica monarchica, o una monarchia repubblicana.

2. Ma ciò non è stato il solo passo importante che ha fatto la Corona per accrescere il potere e la influenza propria. Le assemblee popolari, che in origine erano universali nelle feudali monarchie, coll'andar del tempo sono cadute in disuso in tutti i regni del continente. In parecchi, come in Germania, in Italia, in Sicilia, in Ispagna, siffatto disuso potè effettuarsi a lenti gradi, spegnendo, uno dopo l'altro, i privilegi e le funzioni de' parla-

menti, non richiedendo a poco a poco il loro concorso, e solo convocandoli nelle rare e straordinarie circostanze, e licenziandoli non appena il bisogno era cessato. In altri, come in Francia sul cominciare del secolo decimosettimo, quelle assemblee furono poste diffinitivamente in disuso senza nessuna ordinanza regia. In alcuni, come in Danimarca, a mezzo il decimosettimo secolo (1660), l'intiera abolizione degli stati, e in Isvezia, circa cento anni dopo (1772), la loro virtuale abolizione venne effettuata dalle rivoluzioni, a cui presero parte la Corona e il popolo nell'una, la Corona e l'armata nell'altra, e il popolo non oppose resistenza. Ma in tutti i regni del continente la monarchia divenne assoluta coll'abbattere o disarmare le assemblee legislative, che più o meno rappresentavano la comunità in generale; e per l'assistenza dell'aristocrazia avendo la Corona potuto fare quel passo importante, la loro continuata alleanza contro il popolo la rese sicura contro ogni tentativo di far risorgere i diritti popolari.

3. Potrebbe, non per tanto, disputarsi, se tal cangiamento — tale vera rivoluzione repentina, o fatta gradatamente — potrebbe essere stata fatta dalla Corona anche con l'ajuto de' nobili, se non avesse avuto luogo un grande mutamento nel sistema militare delle nazioni Europee. Alludiamo all'avere affidato la difesa dello Stato ad armate regolari, in luogo della milizia feudale e di qualunque altra specie — in altre parole, alle armate stanziali. Esse negli ultimi dugento cinquant'anni sono state indrodotte in tutti i regni di Europa: per dir vero, una certa milizia stanziale conoscevasi quattro cento anni sono; ma il suo stabilimento regolare, e in grandi corpi, rimonta a verso la fine del secolo decimosesto. Tale istituzione è gravida di grandissimi inconvenienti, come quella che incoraggia la guerra, che è la più sinistra delle calamità nazionali, ed arma la Corona di un potere che non può essere affrenato da nulla, tranne dal timore di far nascere l'unione fra l'aristocrazia e il popolo. Mentre l'aristocrazia rimane alleata della Corona, un'armata stanziale, nei paesi di cui ora si parla, riduce ad un semplice nome i diritti e le libertà popolari. I popoli non hanno contro l'oppressione se non quella sicurezza che può derivare dalla ripugnanza che hanno i poteri combinati del re

e de' nobili, ad incorrere l' odiosità universale che la pubblica opinione annette alla tirannia, e dal timore di suscitare una ribellione per l' esercizio arbitrario di un potere illimitato. Oggigiorno perfino i governi dispotici d' Oriente sono positivamente mitigati ed anche raffrenati dal sopradetto motivo.

4. La influenza del clero è per le monarchie quasi tanto importante quanto quella della nobiltà, a fortificare il potere della Corona. In siffatti Stati la Chiesa è sempre stabilita dalla legge, e la gerarchia, o corpo del clero pagato, è connessa con l' aristocrazia per mezzo della ricchezza e degli onori conferiti alle sue alte classi, cioè ai prelati e agli altri dignitarj. Costoro, per il potere che hanno sul clero inferiore, pongono a disposizione della Corona e della nobiltà tutto il peso di questo numeroso ed importante corpo d'individui — i quali, per essere sparsi per tutto il paese, e per esercitare una specie peculiare d' influenza sopra le menti de' popoli, formano in ogni angolo di terra un punto centrale, d' onde possono promuovere l' influenza dell' autorità regia ed aristocratica. In ogni qualunque paese possono notarsi due cose connesse con la politica ecclesiastica — il Re è il supremo capo della Chiesa in realtà, sia qualsivoglia il nome sotto cui si esercita la supremazia — e i nobili sono interessati al suo benessere, come quelli che ne partecipano abbondantemente alla opulenza e ai privilegi.

Montesquieu, nella sua celebre opera dello *Spirito delle leggi* (della quale abbiamo tenuto discorso nel capitolo II di questo Trattato), ha stabilita una dottrina in quanto al clero, la quale è piena di errori; errori d' indole assai più pericolosa, che non sono gli errori speculativi che abbiamo fatto rilevare. « In proporzione » egli dice « che il potere del clero è pericoloso in una repubblica, è vantaggioso in una monarchia, e specialmente in una monarchia vergente verso il dispotismo. Dove sarebbero ora la Spagna e il Portogallo, dopo la perdita delle loro costituzioni, se la influenza clericale non avesse arrestato il progresso del potere arbitrario? Quando non vi è altro rimedio, il clero sempre forma una barriera utile; poichè producendo il dispotismo spaventevoli mali per l' umanità, il danno medesimo diventa un bene che gli pone

un freno ». [1] Ora, nulla vi è di più vero, che quando ne' governi dispotici, dove il tiranno non ha nessun freno, la religione del paese, mentre contribuisce a sostenere l'autorità di lui, è nel tempo stesso qualcosa di benefico al popolo, come quella che affrena in qualche modo i capricci del despota: ma una tale osservazione è onninamente inapplicabile ad una monarchia, nella quale invece di limitare il principe, la influenza clericale è il più potente de' suoi alleati —; perocchè lo ajuta ad estendere e rafforzare l'autorità sua, e lo spinge a convertire la monarchia in un dispotismo, sotto del quale, e in alleanza del quale, come la storia de' regni d'Oriente dimostra, può esistere una Chiesa stabilita, senza che vi sia nessun ordine di nobili. In ciò che riguarda la Spagna e il Portogallo, alla questione che Montesquieu produce, si può facilmente rispondere. Il clero, lungi dall'avere ajutato il popolo dopo la perdita delle loro antiche costituzioni, dopo di avere dato alla Corona il potere di rovesciare tali costituzioni, in seguito impedì il popolo di rivendicarle. L'alleanza tra la Corona e il clero, tra la Corte e la canaglia, ignorante, barbara, superstiziosa, e facilmente menata dai preti, ha formato l'ostacolo principale al progresso della libertà pubblica in tutti i due regni della Penisola.

Dobbiamo ora considerare gli effetti della forma di Governo monarchico, [2] e vedere fino a che segno essa promuove ed avversa lo scopo di ogni associazione politica.

Nel condurre siffatta ricerca, non bisogna perdere di vista il

[1] Lib. II, c. 4.

[2] Per scansare ogni ripetizione, i vocaboli *monarchia* e *monarchico* sono qui adoperati senza le qualificazioni sempre sottintese in questo Capitolo — cioè monarchia costituzionale, come distinta dal dispotismo orientale — monarchia pura, come distinta dalla mista. Ma molte delle dottrine contenute nel testo sono applicabili ad entrambe. Tali dottrine, per modo di esempio, dimostrano la tendenza usurpatrice della Corona; la graduale deteriorazione, e anche il disuso delle istituzioni popolari; la necessità d'impedire il progresso di queste, e mantenere il vigore di quella. E fu sotto una monarchia mista, che i diritti popolari un tempo furono grandemente ristretti in Inghilterra, e quasi affatto perduti in Iscozia. In tutti e due questi paesi esistono molti motivi di lamento, e alcuni di timore; e a ciò si riferiscono direttamente le osservazioni nel testo.

seguente principio: — La monarchia tende di natura sua a degenerare in dispotismo, che è il peggiore di tutti i Governi. Lo assoluto, irrefrenato potere di un solo uomo, è peggiore del potere di un suolo uomo soltanto raffrenato da istituzioni, sopra le quali egli medesimo esercita grande influenza; ma quest'ultimo caso è un male della medesima specie, ed è verosimile che si identifichi con l'altro. Il dividere il supremo potere fra il principe e l'aristocrazia, necessariamente produce qualche bene anche al paese, di che nè l'uno nè l'altra si danno pensiero perchè temono il popolo: nulladimeno, se il supremo potere è totalmente nelle mani del principe e dell'aristocrazia, il popolo, che è escluso dal parteciparne, vive un poco meglio che sotto il dominio di un solo — vive meglio, ma non molto.

La predetta proposizione ci conduce a quest'altra. In proporzione che una monarchia si fa presso alla forma dispotica, i suoi effetti sulle condizioni de'sudditi, e generalmente le sue cattive qualità, rassomigliano a quelle che abbiamo descritte come speciali caratteristiche del dispotismo: quindi, nel sistema monarchico, potremo rintracciare molti di quei mali che abbiamo veduto prevalere ne'governi d'Oriente. Siffatti mali, inoltre, saranno mitigati in proporzione che una data monarchia differisce dalla forma dispotica; ma tuttavia, saranno più o meno percettibili in tutte le monarchie.

1. La gran forza dell'individuo nello Stato, e il potere ch'egli ha di regolarne tutti i movimenti — i suoi interessi e la sua volontà, e perfino i suoi capricci essendo in ogni occasione la cosa da consultarsi —, sono la sorgente feconda de' guai e de'mali principali che accompagnano la forma monarchica. In un dispotismo non si ha riguardo a nulla; il volere, il respiro del sovrano è la legge; i suoi più imperiosi comandi devono essere ubbiditi, le sue più capricciose fantasie devono essere compiaciute. Le forme regolari di procedere in una monarchia pongono un freno a tali cose: il principe ordinariamente non s'intromette nel corso della giustizia, o opprime gl'individui più che con quel tale ordinamento ch'egli può prescrivere all'esercizio della legge. Ma consultasi la sua volontà assai più che quella di qualunque altra classe — infinitamente più

che il bene del paese. I suoi desiderj personali influiscono sul corso del Governo in casa; la sua fantasia, la sua ambizione, i suoi rapporti di famiglia, regolano più o meno il corso degli affari stranieri, dettano le condizioni de' trattati, o precipitano lo Stato nella guerra. In verità, fra tutti i più funesti mali, vi è anche questo, che, cioè, l'ambizione e gl'interessi di un individuo, possono soventi volte spingere il paese ad ostilità che lo rovinino.

2. L'alleanza fra il Re e i nobili crea un limite in ciò che riguarda la volontà o gl' interessi della classe privilegiata, con la quale egli divide il proprio potere. Da tale raffrenamento il popolo comparativamente vi guadagna poco; e dove il capriccio o gl' interessi del principe si accordano con quelli della nobiltà, il popolo non ci guadagna nulla affatto.

3. È impossibile negare che le monarchie, generalmente parlando, siano state bellicose e dedite alle conquiste. Chiunque ha in mano molto potere, è disposto a desiderare d'accrescerlo; chiunque è forte in casa propria, è naturalmente desideroso di mostrare la sua influenza in casa altrui. I Re che hanno vasti dominj, sono inchinevoli a considerare la forza militare come il principale loro sostegno; ed avendo sempre il pretesto di mantenere il proprio potere nello Stato, o, come essi dicono, conservare la pace della società, facilmente si pongono in condizione di estendere il loro potere sopra i vicini, o, come essi parimenti dicono, rendere la loro nazione rispettata presso le nazioni straniere. Cosiffatto spirito, incoraggiato da' cortigiani e da'nobili, conduce a delle imprese bellicose, e fra quella classe di gente i principi non trovano chi si opponga alle loro inclinazioni ambiziose. Nel tempo medesimo molto si parla, e saviamente, delle disposizioni guerriere mostrate dalle repubbliche; e massime in quanto alle repubbliche degli antichi tempi, ciò è innegabile. Ma non solamente que' Governi erano piuttosto aristocrazie che repubbliche, come in appresso dimostreremo; ma bisogna anche tener di conto l' indole de' tempi, ed apparirà chiaro che nelle epoche rozze tutti i governi sono quasi ugualmente proni ad aggredire i vicini privi di difesa, ed estendere i limiti de' proprj dominj. Nello stato migliorato della società attuale, più una nazione amministra i proprj

affari, meno vi è pericolo di intraprendere guerre, che tutti gli uomini conoscono essere dannose ai proprj interessi; e più il popolo si tiene escluso dal Governo, o più il potere sovrano è confinato nelle mani di pochi, assai minore sarà ordinariamente la sicurezza di conservare la pace.

4. La monarchia è stravagante per indole — è splendida e costosa — è insensibile alle sofferenze che il popolo patisce per le gravezze; ed è disposta a badare soltanto agli interessi e ai piaceri della Corte, e delle persone in autorità. La posizione dell' aristocrazia nel governo dello Stato accresce la suddetta tendenza alla stravaganza. Quando una nobiltà amante del lusso domina il principe, ed incoraggia colla propria influenza tutti i suoi progetti, più grande è la prodigalità, e più torna al profitto de' nobili; e mentre è loro assicurato il sostegno, cresce il loro peso in sussidio della Corona. In tal guisa diventano necessarj de' grandi stabilimenti per il sostegno del Re e de' nobili. Non solo diviene necessario tenere una Corte grande e splendida, ma tutti i dipartimenti dello Stato è d' uopo che abbiano le stesse liberali provvisioni. Così bisogna mantenere tutti i dipartimenti per nudrire l' aristocrazia, supplire ai suoi bisogni e alle necessità de'suoi dipendenti. Una gerarchia riccamente dotata — numerosi governi di città e di provincie — una numerosa ufficialità militare — ne' paesi marittimi, colonie costose —, tutte queste cose bisognano esser mantenute per provvedere ai nobili, alle loro famiglie, ai loro seguaci.

5. Il mantenimento di un esercito stanziale, numeroso, costoso e ben disciplinato, è un altro carico sulle monarchie; ed è incitamento alla guerra, strumento dell' oppressione, e mezzo di violare le leggi e di usurpare il campo delle istituzioni, che sono la sola barriera contro il dispotismo assoluto. Le grandi armate sono incompatibili col genio e quasi con la esistenza di una repubblica. Alle istituzioni di una monarchia pura quadrano perfettamente — sono in piena armonia col suo spirito.

6. Tutti gli ordinamenti dello Stato sono modellati sopra un andamento monarchico. Negli affari della provincia, del distretto, del municipio, e perfino della parrocchia, la tendenza di ogni isti-

tuzione è verso l'esclusivo governo di pochissimi, e contro l'intrusione del voto popolare. Ogni cosa bisogna che sia consona al modello del Governo generale. In un paese dove il pubblico è totalmente escluso dall'amministrazione degli affari di Stato, non può con sicurezza essere ammesso a maneggiare nè anche i suoi interessi locali, perchè l'abitudine di agire in essi farà nascere inevitabilmente il desiderio d'intromettersi nelle faccende generali della comunità. In un paese dove il volere del principe e de' suoi nobili fa la legge, il suo rappresentante, o qualche altro ufficiale, è sicuro, insieme con poche scelte persone esenti da ogni sindacato, di maneggiare gli affari di ogni comunità subordinata. Sarebbe una strana anomalia vedere le municipalità repubblicane fiorire sotto una monarchia pura. In molti de' Governi Europei, al popolo delle città era affidato il governo locale nel tempo in cui la Corona era debole, o era in uno stato di conflitto con l'aristocrazia, o nessuna de' due poteva dominare l'altra; ma gradatamente, come il potere della Corona si venne innalzando, i privilegi del popolo nelle città svanirono, finchè quasi in ogni dove le amministrazioni locali si ridussero nelle mani di poche persone, deputate agli uffiej per via di qualche sistema di nomina o di elezione, in cui la comunità in nessun modo non intervenne mai.

7. La influenza del principio monarchico, in ispecie quando era combinato con l'aristocrazia, come bisogna essere sempre stato nelle monarchie Europee, tende a stabilire la divisione della proprietà e dell'influenza nelle famiglie della comunità, non molto salutare alla pubblica libertà o al carattere del popolo, quantunque non vada scompagnata da parecchie benefiche conseguenze — parlo della primogenitura. Fare un piccolo monarca in ogni casa è l'oggetto di tale ordinamento, il quale arricchisce il primogenito, e lo rende ozioso e prepotente, mentre lascia gli altri della famiglia dipendenti da lui, e glie li rende ossequiosi. La legge de' fedecommessi è l'abuso della legge di primogenitura, e le conseguenze che ne derivano sono pregiudicevoli alla felicità delle famiglie, non che alla ricchezza e al commercio del paese. Una gran parte della terra della comunità è in tal guisa sottratta al mercato, e vincolata da una linea peculiare di successione, e possibilmente da una

certa specie di amministrazione, che contro la natura delle cose accresce il prezzo del residuo. Verosimilmente in tal modo s'infligge una grande miseria alle famiglie nelle quali non esiste potere di svincolare le terre che hanno carico di doti e di porzioni. In taluni paesi, come avviene in Iscozia, il diritto di fedecommettere è affatto illimitato, ed un uomo può disporre de' suoi stati in guisa da vincolarli in perpetuo. Circa mezza la terra in quel paese soggiace a tale assurda e perniciosa restrizione. In Inghilterra il diritto di fedecommettere fu ridotto a più stretti limiti, per il corso delle decisioni giudiciarie più presto, che per la lettera della legge: non si estende a più che a ventun anno al di là dell'ultimo sopravvivente. Le leggi romane in origine non permettevano fedecommessi, i quali furono introdotti sotto l'impero e si estendevano in perpetuo, finchè Giustiniano nel secolo sesto li limitò alla quarta discendenza. Sotto il sistema feudale, mentre ch'era nel suo maggior vigore, l'alienazione della terra essendo vietata senza il consentimento del signore, raggiungevasi lo scopo del fedecommesso. Appena fu stabilita la potestà d'alienare, furono introdotti i fedecommessi. In Inghilterra, dove lo stretto feudalismo fu imperfettamente stabilito, e presto divenne rilassato, la legge de' fedecommessi data dal finire del secolo decimoterzo (1285). In Iscozia, dove il sistema si mantenne più lungamente in vigore, la legge de' fedecommessi appartiene al secolo decimosettimo (1683).[1] In Francia i fedecommessi perpetui (*substitutions fidecommissaires*) potevano in principio farsi; finchè le ordinanze di Orléans (1560) e di Moulins (1566) adottarono la regola di Giustiniano, ma lo limitarono a tre discendenze. In Ispagna, dal principio del decimosesto secolo (1502 al 1521), potevano farsi i fedecommessi perpetui di quasi una metà della terra, e col permesso della Corona, di tutta la terra; e siffatti fedecommessi, detti *majorascati*, erano legittimi nella provincia francese della Franca Contea, conquistata dagli Spagnuoli nel 1672. In Italia, i majorascati sono an-

[1] Innanzi lo statuto di Giacomo VII, si fecero de' tentativi in Iscozia, e coll'ajuto della Corte, uno nel 1662; come ne erano stati fatti in Inghilterra prima dello statuto di Eduardo I.

che legittimi; e in Germania i fedecommessi sono illimitati, come erano presso di noi dopo lo statuto (1285), finchè i decreti delle nostre corti li restrinsero, ricorrendo a delle sottigliezze fittizie, ma benefiche, dentro i limiti che noi abbiamo già notato di ventun anno dopo l'ultimo sopravvivente. Pare dunque che, tranne la Germania, non vi è paese in cui la legge de' fedecommessi sia stata tanto rigorosa e cattiva dopo il secolo decimosesto, quanto in Iscozia.

8. Il potere della Corona, malgrado i limiti costituzionali, si è molto ingrandito nelle monarchie pure coi mezzi adoperati ad estenderlo, in alleanza cogli ordini privilegiati. Il potere d'imprigionare arbitrariamente è per se stesso sufficiente a mettere ognuno alla mercè del principe; e tal potere appartiene a lui in ogni dove, salvo in Francia, ne' Paesi Bassi e nella Penisola. Gli abusi commessi da siffatto potere sotto la vecchia monarchia francese, e commessi tuttavia in Italia e in Germania, sono ben conosciuti. Luigi XIV tenne un uomo imprigionato per più di venti anni, ed era persona di una certa condizione, che morì in carcere senza che nessuno fosse mai giunto a scoprire chi fosse. Alla morte del principe, il reggente, che liberò tutti coloro che Luigi teneva imprigionati, trovò un infelice ch'era stato per trentacinque anni rinchiuso, ed era affatto incapace di riassumere il suo posto nella società umana. Le classi privilegiate parte erano tenute in terrore da tale orribile potere, parte avevano il beneficio di parteciparne; poichè coloro che avevano interesse nella Corte potevano servirsene contro i figli disobbedienti o i molesti rivali. Il peso del male prodotto da tali prerogative cade principalmente sopra le classi elevate; nondimeno non deve supporsi che esse fossero innocue agli ordini inferiori del popolo. Ogni uomo, sia quanto si voglia oscuro di condizione, verrà probabilmente imprigionato in tali paesi al momento ch'egli divenga odioso al Governo; e può anche essere privato da una brillante carriera per nessuna cagione politica, ma semplicemente i suoi diritti come proprietario, o marito, o fratello riescono inconvenevoli. Dopo i terribili eccessi della rivoluzione francese, prevalse il costume di lodare moltissimo i governi del continente e dissimularne gli abusi.

Il terrore che eccitarono tali eccessi, e le esagerazioni alle quali trascorsero i nemici del vecchio sistema nel primo periodo del sistema nuovo, indusse gli uomini a disconoscere i vizj anche della specie mite d'assoluta monarchia; ed essi per un certo tempo appena poterono scoprirvi il minimo errore, solo perchè era preferibile ai governi dispotici d'Oriente, ed era libera delle enormezze dell'anarchia rivoluzionaria.

9. Gli effetti della monarchia pura, e dell'aristocrazia sua alleata, sopra il carattere e le abitudini delle nazioni, si possono agevolmente rintracciare. Essa tende a fare gli uomini in modo che tengano fisso lo sguardo ai loro superiori. La volontà della Corte e delle classi elevate diventa legge, e le loro abitudini diventano esempio all'universale. Il favore della Corte e il contegno de' nobili sono oggetti dell'ambizione d'ognuno. Le virtù pure e solide sono poco apprezzate. Il coraggio personale, i sentimenti d'onore, lo spirito pubblico, esistono nelle classi elevate, e vi esistono in non poca misura; ma hanno per iscopo di piacere al padrone e servirlo. La ingenua virtù dell'amor di patria è poco conosciuta; e manca affatto il nobile carattere d'indipendenza. Nella maggioranza del popolo prevale una stupida sommissione al Governo: e poichè la tirannia non è eccessiva, non vi prevale molta corruzione per mezzo del timore, principalmente perchè non si tenta mai nulla di cui potrebbero adombrarsi le autorità costituite; non vi esiste del tutto lo spirito della libera parola e della libertà d'azione. Fra le classi alte, fra coloro i quali giungono a porsi in contatto immediato col potere, la paura regna quasi tanta, quanta ne' governi totalmente dispotici. Il timore, il sospetto, la precauzione, che prevalgono nella società delle classi superiori in Italia e in Germania, sono pressochè uguali a quelli che si osservano nelle corti Orientali. Egli è verso coteste classi che il principe e la sua Corte dirigono la propria attenzione; e poichè i diritti legittimi degli individui più umili sono rade volte violati, tali violazioni si commettono principalmente sopra le persone e gli averi di coloro che stanno presso al trono. Costoro sono esposti ai due gran corruttori dell'umanità — alla cupidità e alla paura —; sono tentati, cioè, co'doni, e costretti colle mi-

nacce. Quindi l'astuzia e la falsità, che sono indigene nelle Corti de' principi assoluti; vizj male compensati dalla cortesia di maniere che li accompagna.

10. Il vigore del Governo monarchico, e negli affari interni e negli esterni, è la qualità di cui menano gran vanto i suoi ammiratori; ed a ciò può giustamente pretendere per l'unità ne'suoi consigli, e la forza indivisa ch' egli impiega nello eseguirne le deliberazioni. Vedremo in seguito che questo pregio non appartiene esclusivamente alla monarchia pura. Ma vi è un vantaggio che tutte le monarchie possiedono a preferenza d'ogni altra forma politica, ed è l' ordine fisso della successione ereditaria. In questo rispetto essa sta sopra al dispotismo ed alla repubblica. L' uno è perpetuamente soggetto alle rivoluzioni ed alla violenza; l' altra è instabile per motivi opposti: ma le monarchie stabilite dalle leggi e corredate da istituzioni regolari, possiedono a perfezione il principio ereditario della successione. Che siffatto sistema conduca a gravissimi danni accidentali, non vi è dubbio nessuno; e se lo preferiamo ad ogni altro, la ragione sta nel bilanciarne i mali opposti. Nessuna cosa può essere più assurda, nessuna cosa più atta a produrre positive sciagure, più di quello che faccia la successione al supremo potere di un individuo, che nè per merito nè per capacità è degno di tanto ufficio, e che per la educazione di Corte probabilmente è diventato meno virtuoso ed abile di quello che l' aveva fatto la sola natura. Nondimeno, i pericoli che devono necessariamente risultare al paese dal lasciare usurpare il trono per via d'un intrigo ó d'una guerra, nella quale gl' intriganti o gli ambiziosi getterebbero il paese, sono talmente terribili che gli uomini ben pensanti, timorosi della guerra civile, che è la maggiore di tutte le sciagure, passano sopra ai minori rischi. È questa la qualità di compenso nella monarchia. Ciò è ben lungi da sciogliere la questione a favor suo; ma librando ogni cosa, la bilancia trabocca dal suo lato. La questione non può esser decisa, per ogni paese e per ogni stadio della società, tra la repubblica, dove il primo magistrato deve essere elettivo, e la monarchia dove debbe essere ereditario; ma nello stato presente della società, o almeno nello stato della società dove finora è stata

stabilita la monarchia, il pericolo della guerra civile pare che sciolga la questione. Dove gli uomini sono male informati riguardo gl' interessi, i doveri e i diritti proprj, in guisa da reputare la persona o la famiglia del sovrano come il più importante di tutti i subietti di controversia, il sistema della successione ereditaria è la sola sicurtà contro siffatto pericolo; e nessuno Stato può avere veruna forma di Governo monarchico senza adottare quel sistema: — perciocchè se il popolo fosse diventato così saggio da evitare lo scindersi in partiti e ammazzarsi l' un l' altro per decidere chi debba essere il re; quel popolo sarebbe atto a governarsi da sè, e la grande utilità della monarchia non avrebbe più luogo. La monarchia elettiva, tra tutte le forme di Governo, è la peggiore e la più incoerente a se stessa. Ma a misura che il popolo progredisca e diventi meno propenso a correre alle armi per una questione di persona, l' argomento a favore della monarchia perde la forza che deriva dal fissare una regola di successione e dall'evitare le guerre intestine. Non può esistere monarchia assoluta senza il sistema della successione ereditaria, [1] nè senza esso può medesimamente esistere la monarchia limitata. Quando i popoli sono in istato che si possa loro affidare la scelta del loro primo magistrato, essi sono atti a reggersi a repubblica.

[1] L' impero romano nella sua decadenza, e ai di nostri la sovranità del papa, non sono, a parlar propriamente, eccezioni alla regola generale. Il primo era una serie di violenti mutazioni, un alternare di dispotismo e di anarchia, più presto che un governo regolare, e la scelta rimaneva nelle mani del popolaccio. L'altra non cade nell'anarchia per la condizione speciale degli elettori e dei candidati, i quali sono, per istituto loro, incapaci di adoperare le armi.

CAPITOLO XI.

MONARCHIA FRANCESE.

Tradizioni intorno a Faramondo. — Le quattro leggi barbariche. — Leggi Saliche, Ripuarie, Borgognone, Visigote. — Clovi. — Fondazione della monarchia. — Prima razza, ovvero de' Merovingi. — Re indolenti. — *Maires* di Palazzo. — Origine di tale ufficio. — Loro usurpazioni. — Usurpazioni simili in Asia. — In Ispagna. — Pipino riunisce l' ufficio di *Maire* alla Corona. — Seconda razza, ovvero de' Carolingi. — Assemblee Nazionali. — Corti di distretto. — Rachimburghi o Arimanni. — Successione alla Corona. — Nomina de' Vescovi. — Concilj. — Carlomagno. — La sua amministrazione. — Le sue istituzioni. — Scabini. — *Missi Dominici*. — Assemblee nazionali. — Aristocrazia raffrenata. — Gran potere della Corona. — La Corona nomina tutti i funzionarj. — Potere clericale raffrenato. — Origine delle decime in Francia e in Inghilterra. — Condotta del clero. — Origine ed effetti degli ordini monastici. — Stabilimenti militari. — Carattere di Carlomagno. — Appendice. — Tavole delle tre razze.

Ora procederemo ad esaminare più minutamente la costituzione monarchica. La descrizione che abbiamo fatta del sistema feudale ci farà più chiaramente intendere la struttura delle monarchie Europee, che si formarono sotto quello, e si modificarono sotto la sua influenza. La prima di tali monarchie, e per antichità e per importanza, è quella di Francia; ed è parimente la sola in cui le istituzioni feudali furono più complete e più prevalenti.

Abbiamo già veduto (481-511) che Clovi, capo o re delle tribù Franche, [1] fu il primo che congiunse tutto il paese della Gallia in una monarchia, dopo di avere sconfitti i Romani sotto

[1] Vedi pag. 265. Le Tavole cronologiche de' Re Francesi sono poste alla fine del presente Capitolo.

Siagrio, i Burgundj sotto Godenbaut, e i Visigoti sotto Alarico II; ed è quindi da taluni considerato come il fondatore della legge Salica e del regno. Ma secondo altri, cento anni innanzi, Theodomar erasi stabilito come capo de' Franchi Salici, e il suo successore Faramondo aveva ridotta la legge ad un codice breve e sostanzioso.

È certo che la opinione universale, o a dir meglio la tradizione popolare, rappresenta Faramondo come il primo Re di Francia; ma tutto il periodo primitivo della storia Francese è involto nella oscurità, e intorno a Faramondo non si conosce nulla di preciso. I più antichi storici, come Gregorio di Tours e Fredegaire, nè anche ne ricordano il nome, il quale si vede per la prima volta negli scrittori del secolo ottavo. E però molti lo tengono qual personaggio favoloso; ed altri che ne ammettono la esistenza, negano che fosse mai stato in Francia, e lo danno come dominatore di Westfalia. Egli è, nondimeno, probabile che un generale Franco di quel nome fosse fortunato in qualche impresa contro i Romani, e acquistasse autorità militare nelle provincie meridionali della Gallia verso il principio del secolo quinto. Non vi è nessuna ragione di credere ch' egli fosse l' autore della prima legge *Salica*, poichè l' autorità che citano a sostenere ch' egli lo fosse, [1] non è tale da potervisi fidare; e d' altronde, da essa si ricava che quella legge fu l' opera di un concilio di nobili, tenuto nel tempo medesimo in cui Faramondo fu eletto a Re. Le migliori autorità ora concordano ad ammettere, che la legge Salica non fu mai scritta innanzi il secolo settimo, epoca in cui venne pubblicata in tal forma tra i Franchi Salici, che allora abitavano nel Belgio. A parlar propriamente, essa è una raccolta di regole, dettati e decisioni, fatta da alcuni individui, e senza il minimo ordine o sistema. Cinque sesti di essa si riferiscono alle offese, e al modo di punirle per via di compensi pecuniarj. Contiene altresì parecchi provvedimenti di giurisprudenza civile. Difatti, prescrive il modo in cui i creditori debbono ottenere i loro crediti per mezzo di un aumento progressivo dell' interesse in caso di resistenza a pagare, e final-

[1] *Gesta Francorum.*

mente per via di un sequestro di beni del debitore; e per fino autorizza le punizioni capitali benchè redimibili con danaro. Nella legge Salica vi è anche la regola, che della terra non possono essere eredi le donne, ma solamente i maschi; e terra Salica ora generalmente si crede che significasse il suolo che circondava immediatamente la casa, perchè in origine ogni altra specie di terra possedevasi in comune. Suppongono che da siffatto provvedimento originasse in Francia il principio, che la Corona non sarà mai tenuta da una femmina; ma la legge Salica tace affatto della successione regia. Vero è che essa non contiene nessun provvedimento costituzionale: riconosce, nondimeno, pienamente la interposizione del popolo (cioè delle alte classi, poichè la moltitudine interveniva assai poco) nei procedimenti giudiciarj e legislativi, conforme allora intendevasi senza specificarlo positivamente. L'unico modo di fare i processi, riconosciuto in questo del pari che in ogni altro codice di quei tempi, tranne nelle leggi romane, è per mezzo di *compurgatori*, cioè di persone che ciascuna delle parti adduceva perchè giurassero di credere che essa aveva ragione. Non ricorrevasi mai a' testimonj per indagare il vero, e non parlavasi nè anche di prove scritte. Un'altra circostanza era comune a tutti cotesti codici; essi erano in origine, e continuarono per parecchi anni ad essere personali e non territoriali; erano regolamenti adattati agli individui o alle razze, non mai a tutti gli abitanti del distretto. Così i Franchi Salici vivevano sotto la legge Salica, i Franchi Ripuarj sotto la Ripuaria, i Borgognoni sotto la Borgognona, e i Romani sotto la legge Romana, ovvero Civile, quantunque tutti potessero trovarsi conviventi in un paese medesimo — anzi gli uomini avevano in ogni dove la libertà di scegliere sotto qual legge fosse loro piaciuto di vivere, richiedendosi soltanto che dichiarassero pubblicamente la scelta loro.

Comecchè questo famoso codice Salico non venisse ridotto in iscritto che nel secolo settimo, le regole ch'esso contiene dovettero essere adottate e messe in pratica assai tempo prima in qualità di legge comune, e non scritta; poichè tutte le tradizioni del secolo ottavo le assegnano una origine più antica. Ma sembrano

evidentemente ingannarsi quegli scrittori i quali ne considerano Clovi come autore; perchè egli fu il primo de' Re francesi che abbracciasse il Cristianesimo; e i provvedimenti della legge Salica, trattano le cose ecclesiastiche, cioè le chiese e gli ecclesiastici in modo da potersi dedurre che la religione era già stata pienamente adottata da tutta la comunità, e stabilita nello Stato.

La legge *Ripuaria* è apparentemente di una data posteriore alla Salica, e prevaleva tra i Franchi stabiliti lungo il Reno e nel mezzogiorno del Belgio. Contiene maggior copia di provvedimenti civili, tuttochè i criminali fossero più numerosi; e tutte le penalità che prescrive consistono in compensi pecuniarj nel modo medesimo della legge Salica. Parecchie di esse sono così assurde da ragguagliare la multa al grado dell' ucciso. Tale era il caso rispetto all'assassinio di un vescovo. Il linguaggio legale è adoperato in questa legge più di quel che lo sia nella Salica; e la compilazione di Dagoberto, che pare sia stata la prima riduzione scritta di quella legge verso l' anno 630, si dà come fatta con l' autorità del re, de' principi e del popolo Merovingi. Provvede al modo di affrancare i servi, che il clero aveva cominciato a incoraggiare come un dovere religioso; assicura i privilegj alla Corona e alla Chiesa rispetto ai loro servi, e dichiara capitale il delitto di fellonia.

La legge *Borgognona* era, senza dubbio, anteriore alla Salica e alla Ripuaria. Gondebaut (dal nome del quale spesso viene chiamata la *Loi Gombette*) la pubblicò nel 501: è un' ordinanza o una serie di atti, non già una semplice collezione; e venti anni dopo vi furono fatte delle aggiunte. Nondimeno, essendo stata adottata molto tempo innanzi che fosse ridotta in iscritto, la sua data rimonta ad un' epoca in cui le leggi e il governo Romano erano in vigore, e per conseguente è più raffinata de' codici Salico e Ripuario. Non più di mezzi i provvedimenti che contiene riferisconsi alla parte criminale, nel trattare la quale spesso ricorre alle leggi Romane. Vi si ravvisa una grande sollecitudine nel mettere i Burgundj e i Romani in una perfetta egualità giuridica; laddove gli altri codici barbarici si studiano sempre di conser-

vare la inferiorità de' Romani — ed è tal particolarità, che, come osserveremo più innanzi, condusse ad importantissime conseguenze. Sono rigorosissimi i suoi provvedimenti contro la cattiva condotta de' giudici, nei quali non solo la corruzione ma la infingardaggine e la negligenza sono punite con una multa. Continuò in vigore lungo tempo dopo la conquista finale che i Franchi fecero della Borgogna (634); ma due secoli più tardi, trovavansi pochi che si reggessero con quella legge.

La legge de' Visigoti era la più perfezionata e sistematica di tutti i sopraddetti codici barbari, almeno dopo che essa venne diffinitivamente stabilita. Da principio fu messa insieme da Eurico (o Evarix), il quale ne fece compilare la parte gotica nel secolo quinto: costui morì nel 484. Venne migliorata da Levigildo, ed altri che gli successero. Alarico II nel 506 compilò la parte che riguarda i Romani; e le due parti furono congiunte in una verso la metà del sesto secolo, allorquando i Visigoti si furono stabiliti in Ispagna (652). Nella seconda metà di quel secolo si fece il passo importantissimo di abolire la personalità del codice, ed applicarlo a tutti gl' individui, di qualunque razza si fossero, viventi nel medesimo territorio. Si crede che il Concilio di Toledo abbia diffinitivamente promulgato il codice nel 693, il quale fu principalmente compilato dal Clero che sedeva nella assemblea nazionale della Spagna. Quantunque i Visigoti, dopo che il governo loro fu rovesciato nel 507, ritenessero una piccolissima parte di territorio in Francia, la loro legge, nondimeno, rimase in vigore nella Linguadoca fino al secolo nono. Essa abbondava di provvedimenti spettanti ai governi municipali, secondo il sistema Romano, con nomi barbari per i funzionarj; conferiva ai governatori la potestà di raccogliere truppe e imporre tasse; e conservava nel tempo stesso la giurisdizione de' conti. Conferiva potere maggiore alla Corona e alla Chiesa, di quello che fosse ad esse accordato dagli altri tre codici; conteneva tutti i principj e le costumanze adottate poscia dalla Inquisizione in Ispagna e in Portogallo: ma poichè queste parti politiche ed ecclesiastiche della legge furono delle aggiunte fatte in Ispagna dopo la cacciata de' Visigoti dalla Francia, probabilmente avevano poca forza al di qua de' Pirenei. In

siffatta legge, come in quella de' Borgognoni, i Romani e i Barbari vengono riguardati giuridicamente uguali. [1]

È questo il modo in cui progressivamente nel periodo di trecento anni furono formati i diversi codici, con che in origine era governata la Francia. Le prime escursioni de' Franchi [2] nel 240 non riescirono, perciocchè vennero respinti dai governatori Romani. Stabilironsi poscia qua e là nel Belgio senza opposizione da parte delle provincie Romane; e quindi furono lasciati fermarsi sulla riva sinistra del Reno a condizione di servire nella armata Romana. Coloro che stabilironsi nel Belgio chiamavansi Salici; coloro che occuparono le rive del Reno dicevansi Franchi Ripuarj; e a misura che le provincie Romane diventavano più deboli, nuove torme di genti germaniche fermavansi dove loro piacesse senza permesso o condizione di prestare servizio; ma pare che essi non abbiano fatta mai nessuna invasione a somiglianza di quella de' Goti, cioè composti ed ordinati in un solo corpo. In sulla fine del quarto secolo avevano acquistato considerevole potere, e solevano aggredire ora i Romani ed ora i Barbari. Fu la grande irruzione de' Goti, degli Unni, degli Alani, a mezzo il secolo quinto, quella che ridusse il potere Romano agli estremi, e permise ai Franchi sotto Clovi di stabilirsi più generalmente e permanentemente nel paese. Ma comunque Clovi sconfiggesse successivamente i Normanni, i Burgundj e i Visigoti, il suo potere era esteso soltanto di nome nel vasto spazio che egli traversò col suo

[1] L'opinione di coloro, che vogliono Faramondo come fondatore della legge Salica, è sostenuta, fra gli altri, da Goldast, ed avversata vittoriosamente da Eccard. Ma Wraida (1808) fu il primo ad esaminare le supposte prefazioni che vengono premesse all'edizioni di quella legge, ed in ciò è seguito da Guizot (*Civ. Fran.* lec. IX). I lettori che bramassero più copiose notizie intorno alla Storia delle quattro leggi, potrebbero consultare Guizot, *Civil. Franc.* — Savigny, *Storia del Diritto Romano* — Hallam, *L'Europa al Medio Evo* — il dotto articolo *Loix* nella *Enciclopedia Metod.* — e Montesquieu, *Spir. delle Leggi.*

[2] Per Franchi si deve intendere una confederazione di nazioni Germaniche sulla riva destra del Reno — i Cauci, Cherusci, Catti, Sicambri, ed altri stanzianti fra il Mayne e il Weser. I Franchi Salici, si suppone essere stati coloro che vennero dalle rive della *Sale*: taluni ne derivano il nome dalla celerità e impetuosità de' loro movimenti, da *saliendo*.

esercito. La sua dominazione effettiva e stabile, e quella dei suoi figli, limitavansi alle parti orientali e settentrionali, in cui i Franchi si erano in origine stabiliti; e i generali o governatori ch'egli lasciava nelle parti meridionali ed occidentali del paese, erano costretti a governare secondo le leggi che erano in vigore duranti le dominazioni de' Visigoti e de' Burgundj. Così la legge, a tempo di Clovi e de' suoi successori, consisteva nei quattro Codici, Salico, Ripuario, Borgognone, Visigoto, e con essi le leggi Romane.

Clovi, per le sue conquiste e la sua conversione al cristianesimo, si lasciò dietro un nome, intorno al quale, come sovente accade, la tradizione raccolse molte delle cose fatte da altri innanzi lui e dopo lui. Ma giustamente viene chiamato fondatore della prima dinastia, quantunque abbia tolto il nome di Merovingia da Meroveo suo avo, del quale poco o nulla si conosce. Vero è che molti suppongono che tal nome venga da Marobad, re o condottiere germanico de' Franchi innanzi che si stabilissero nella Gallia; mentre altri negano che l'origine di quel vocabolo si possa far rimontare ad un' epoca anteriore al secolo decimo.

I delitti di cui Clovi si rese reo, malgrado la sua conversione al cristianesimo, hanno affatto deturpata la gloria che il suo valore e la sua fortuna gli avevano procacciata. Senza tener di conto le minori enormezze, aveva assassinati nientemeno che cinque principi stranieri, alcuni de' quali con le sue proprie mani. I suoi discendenti si distinsero per la medesima indole crudele e sitibonda di sangue, e la loro storia è una continua narrazione di proditorj e brutali assassinj.

In quell' epoca il regno venne diviso in due grandi parti sotto differenti principi: una chiamavasi Neustria, e comprendevasi fra la Meuse e la Loire; l' altra fu detta Austrasia, e giaceva fra la Meuse e il Reno; la prima aveva pochi abitatori Franchi e molti Romani; la seconda aveva più Franchi. Nella Neustria, o Francia Romana come chiamavasi, i costumi franchi o germanici vennero cadendo in disuso; le assemblee nazionali avevano cessato di ragunarsi; e per fino molti de' Franchi erano passati sotto le leggi Romane. Nell' Austrasia, ovvero Francia Germanica,

quelle costumanze continuarono nel loro vigore; le assemblee non furono mai messe da canto, e le leggi Romane vi valevano poco. Nella lunga lotta fra le due divisioni, la Neustria ebbe per molto tempo la preponderanza; e i suoi principi nello spazio di quattro regni riuscirono ad unirla con l' Austrasia sotto la loro dominazione. Siffatto congiungimento esistette in diverse volte per circa quaranta anni ne' secoli sesto e settimo; ma in appresso la parte germanica della Francia (l' Austrasia) prevalse. Gli abitanti erano più bellicosi; i loro nobili avevano indotto quelli della Neustria a unirsi seco per opporsi alla tirannia di un reggente oppressore: ma una donna di grande capacità, la Regina Brunehault (ovvero Brunechilde), e i nobili della Neustria avevano spinto il loro Re Clotario II [1] ad ajutare i popoli di Austrasia: la regina fu rovesciata dal trono e morta con le maggiori indegnità; la qual cosa accrebbe l' influenza del partito Germanico contro il partito Romano. Inoltre, nell' Austrasia il potere della Corona venne poco dopo usurpato dai *Maires* del Palazzo, durante una successione di principi i quali sono rappresentati come di mente debole, e quindi chiamati *Rois fainéans*: ma se veramente fossero tutti così, può mettersi in dubbio; poichè erano come tenuti in prigione dai *Maires*, e solo mostrati al popolo una volta l' anno, allorchè apparivano in pubblico per ratificare gli editti emanati dai *Maires*. L' ufficio di *Maire* divenuto poscia elettivo, cioè conferito per le cabale de' capi, fu reso ereditario dal primo uomo abile e potente che l' occupò. Uno di loro chiamato Carlo Martello (714-751) erasi distinto, ed aveva esteso il potere de' principi di Austrasia per mezzo di grandi vittorie riportate sopra i Seraceni (i quali, movendo da' loro dominj in Ispagna, avevano invasa la Francia), e sopra i Turingi ed altri popoli germanici nel settentrione. Suo figlio Pipino valse, col potere in tal guisa acquistato dagli Austrasj, a ridurre la Neustria sotto il proprio governo, e fondò la seconda dinastia o quella dei Carolingi, lasciando il regno unito al suo figliuolo Carlomagno (768). Siffatta annessione

[1] I nomi di *Clovis* e di *Clothaire*, ora scritti *Chlovis* e *Chlothaire*, ora *Hlovis* e *Hlothaire*, furono in progresso, addolcendoli, trasmutati in quelli di *Louis* e *Lothaire*.

della Neustria è stata considerata da taluni scrittori quasi come una conquista fatta dalle tribù germaniche. Certamente, il rovesciamento della dinastia dei Merovingi fu una rivoluzione effettuata dai grandi possidenti, ossia dai signori feudali, a favore di un capo il quale era il più potente fra la loro classe; e fu effettuata dall' aristocrazia dell' Austrasia, non già da quella della Neustria, il cui potere era molto meno consolidato, non avendo mai ridotto i loro principi alla esistenza nominale, all'ombra di potere che avevano i Sovrani dell' Austrasia.

L' ufficio di *Maire* del Palazzo fu apparentemente preso da quello di *Prefectus Praetorii*, sotto gl' imperatori Romani. Fino al tempo in cui Costantino ridusse il loro potere ad autorità meramente civile, i prefetti avevano una autorità quasi simile a quella del gran Visir in Turchia; ed avendo il comando delle guardie pretoriane, non rade volte disponevano della Corona. Dopo Costantino vi erano quattro prefetti che presedevano ai diversi dipartimenti: ma la cura di governare la casa imperiale era affidata ad un solo; e i *Maires* del Palazzo presso i re Franchi erano ufficiali fatti ad imitazione del funzionario imperiale. Sembra che tale ufficio sia esistito fino da' primissimi tempi; poichè gli storici che scrissero nella prima metà del sesto secolo, ne parlano come di un'istituzione gia stabilita. Dall' ufficio di amministratore della casa regale, e dall' incarico di presentare le petizioni al principe, il *Maire* divenne primo ministro, e alla fine di quel secolo ebbe anche il comando dell' armi. Nella Neustria il suo potere non fu mai così grande come nell' Austrasia, dove il principe non più lo nominava, ma i grandi signori avevano potere sufficiente ad eleggerlo. Una successione di principi deboli probabilmente facilitò le sue usurpazioni; e poteva accadere soltanto a motivo della superstizione del popolo, il quale annetteva qualche idea di carattere sacro ai re ereditarj, che essi si lasciassero esistere soltanto di nome, allorchè rimasero privi di tutti gli attributi della sovranità, e per fino degli averi loro. Imperciocchè è erroneo supporre, come hanno fatto taluni, che tali principi fossero trattati col rispetto esteriore dovuto alla posizione loro, e fossero solamente privi di autorità. Tale probabilmente era il caso durante il primo o il secondo regno de' *Rois fai-*

néans, o *insensati*, come li chiamano gli storici: ma Eginardo, l'amico fedele, o come alcuni suppongono, il genero di Carlomagno, asserisce che ai re Merovingi era solo permesso di possedere una piccola casa di campagna (villa), dove vivevano, ed erano condotti da un bifolco, sopra un carro tratto da' buoi, al palazzo, allorchè il *maire* loro comandava di ricevere ambasciatori o sanzionare gli editti. Tranne che per il privilegio di portare barba e capelli lunghi, non avevano nulla che li distinguesse dal resto della popolazione. La superstizione a favore della famiglia sembra di essere stata vinta da un' altra superstizione di specie diversa: poichè Pipino, allorchè detronizzò diffinitivamente l'ultima di quelle miserabili creature, Childerico III, e lo imprigionò in un monastero, ottenne la sanzione del papa, avendo per innanzi fatta la domanda al pontefice se il vero re fosse o non fosse colui il quale aveva in mano il potere regio; ed ottenutane risposta affermativa, e venendo quindi eletto dall' assemblea generale, fece venire a sè il papa susseguente, e si fece consacrare insieme con la moglie e col figlio.

La usurpazione de' *Maires* ha una stretta somiglianza con quella dei grandi ufficiali delle monarchie Asiatiche. Nel duodecimo secolo il potere sovrano nel Giappone venne, siccome abbiamo già veduto [1], assorbito dal generale in capo, e al re non fu lasciata che la supremazia ecclesiastica. — Verso la fine del secolo decimosettimo il Rajah di Sattarah, capo dell' impero Marhatto, fu messo da canto dal primo ministro, cioè dal Peshwah, il quale rese quell' ufficio creditario nella propria famiglia, e ridusse il potere del principe ad un nome vano. Ciò accadde al Rajah secondo nella successione dopo Sevagee fondatore dell' impero. — Egualmente in Tonquino il Chu-Vua sembra essere il vero regnante, e il re non è che un funzionario nominale. — Inoltre, in Bagdad, nel nono secolo, il Califo era solamente il sovrano nominale, mentre l' Ameer ul Omrah, generale Turco, governava in suo nome. — Le abitudini indolenti ed effeminate de' principi orientali, in tutti cotesti casi, hanno prodotto i medesimi effetti che produsse la debolezza de' re Mero-

[1] Vedi capit. VI.

vingi; e gli usurpatori in Asia e in Europa poterono compiere i proprj disegni per mezzo della loro influenza sulle soldatesche, o con lo ajuto dei capi. Sembra che la superstizione per la famiglia regnante abbia sempre prodotto il medesimo effetto di impedire per un lungo periodo di tempo una aperta usurpazione. [1]

Poichè Pipino doveva il suo successo ai nobili dell'Austrasia, ovvero ai grandi possidenti, i quali furono fino a un certo segno secondati da quelli della Neustria; l'influenza dell'aristocrazia si estese, e quella della Corona scemò per via della rivoluzione che lo pose sul trono de'due regni. Nel tempo di Clovi e de' suoi immediati successori, ai poteri della Corona partecipavano le assemblee de'principali uomini e del clero, e talvolta le ragunanze generali del popolo. Ma dopo circa mezzo secolo tali assemblee furono smesse, e la Corona gradatamente divenne più assoluta. L'estensione del potere esercitato dai *Maires* dipendeva ordinariamente molto dalle qualità personali di quegli ufficiali, e quindi doveva di tempo in tempo variare.

Il Re nella Neustria talvolta giovavasi del loro ajuto contro le usurpazioni de' nobili; nell' Austrasia i nobili più spesso si collegavano col *maire* contro il Re, nel tempo immediato dopo la morte di Clovi, allorquando vi fu una lotta coi suoi successori a cagione della superiorità. Ma dal tempo di Arnoul e di Erboino, primi fra i *maires* i quali esercitarono considerevole influenza verso il principio del secolo settimo, fino a quello di Pipino nel secolo ottavo, il potere del *maire* a danno della Corona venne sempre crescendo; e a danno del popolo, o per meglio dire, dei grandi possidenti, generalmente parlando, venne ognora scemando.

Le limitazioni al potere della Corona, in que' tempi come in altri, consistevano nelle assemblee e nella magistratura: ma quel che se ne sa, è estremamente poco. Può agevolmente affermarsi, che sotto la dinastia Merovingia non esisteva nulla che somigliasse ad una assemblea stabilita per deliberare intorno agli affari generali. Ma sembra che una volta ogni anno si adunasse un' adunanza

[1] Gli ultimi re Visigoti nella Spagna erano pressochè così incapaci come i Merovingi in Francia, e il governo rimaneva nelle mani de' loro generali.

nel mese di marzo, in un luogo aperto chiamato *Campo di Marzo*, dove si presentavano al Sovrano doni e tributi, mentre a un'ora pubblicavansi editti per il popolo. Ne' tempi in cui simiglianti editti facevansi coll'assenso dell'assemblea, cioè durante il regno di Clovi, e de' suoi successori immediati, e poscia durante il settimo e la prima metà dell'ottavo secolo, sembra che solamente gli uomini notabili, cioè i capi e i preti, venissero consultati. Se il popolo, o la soldatesca vi erano chiamati, ciò avveniva soltanto quando doveva intraprendersi qualche spedizione, e quindi il loro ajuto diventava indispensabile, o quando qualche principe macchinava usurpare i dominj di un altro, o qualche ufficiale quelli del suo Sovrano. Nulla di simile ad un'assemblea generale che sindacasse la Corona o partecipasse al governo, può rintracciarsi sotto Carlomagno e i suoi immediati successori, o sotto i Re Merovingi. Le assemblee tenevansi per ajutarli; spesso per sorvegliare e soprintendere o sindacare quei capi i quali vi accorrevano, e reputavano un peso lo accorrervi, peso del quale i più potenti si esimevano. Ma non vi può esser dubbio che nel proprio circondario il popolo esercitava le funzioni giudiciarie. Vi erano delle assemblee che tenevansi in ogni contea, altre in ogni centuria o suddivisione della contea, e per qualche tempo in ogni decuria. [1] Quelle assemblee, chiamate *Malla* o *Placita*, erano presedute dal conte o dal suo deputato; *vicario*, *visconte*, *centurione* e *decano*, secondo la natura delle ragunanze. In origine tenevansi ogni settimana, poi ogni mese. Vi assistevano i *Rachimburgi*, chiamati in Lombardia e talvolta anche in Francia *Arimanni*; i quali sembra che in principio fossero liberi residenti del distretto, ma in progresso di tempo divennero annessi a qualche signore in qualità di vassalli nel modo già sopra descritto. [2] Essi erano i giudici e decidevano tutte le cause, mentre il conte o altro ufficiale presidente poneva in esecuzione le sentenze. Le cause di minore importanza portavansi innanzi alla corte del centurione, e le importantissime innanzi al conte. Gli affari locali di

[1] Il *Mallum* era un' adunanza per trattare le cose civili, l'*Herebannum* per trattare le militari.

[2] Vedi Cap. VIII.

polizia e di difesa, sembra che fossero trattati da tali adunanze; e tutti i negozj di grave momento per gl'individui, come vendite, cambj, pegni, si portavano anche innanzi ad esse per la pubblicità, e lo intervento dell'autorità pubblica, che dava loro maggior forza. La giurisdizione de' Rachimburgi nelle suddette assemblee continuò fino al tempo di Carlomagno, tuttochè se ne facesse sì poco conto, che la loro assistenza reputavasi come un aggravio; e allorquando divenne meno frequente, fece nascere l'ordinamento degli Scabini, che li sostituirono: de' quali dovremo in appresso trattare. Tali adunanze erano affatto differenti e indipendenti dalle altre tenute dai baroni o signori, de' quali ciascuno ne aveva una ne' suoi proprj dominj, composta da coloro che vi risiedevano, cioè da' suoi vassalli, per trattarvi gli affari concernenti la loro proprietà e i doveri loro verso il signore. Ma in queste, come nelle corti generali, coloro che vi assistevano erano le persone che dovevano decidere.

È stato detto soventi volte, che sotto la prima dinastia Francese la Corona era elettiva; e ciò in un certo senso è vero: poichè non eravi nessun ordine fisso di successione, e la persona della famiglia Merovingia che doveva succedere alla morte di ogni Re, era scelta a forza di cabale da alcuni potenti condottieri, meno che la stessa persona non intervenisse da sè nel caso che avesse un numero considerevole di partigiani. Sembra che non si osservasse regola alcuna di età o di legittimità, nè regola alcuna di sorta, tranne sempre quella che escludeva le femmine dalla Corona; quantunque ne' casi di Fredegonda e di Brunechilde esse non venissero escluse dalla reggenza: e in un solo esempio, un bambino veniva nominato a succedere come *maire* del palazzo vivente ancora il padre; e il padre (Grimoaldo) essendo assassinato innanzi che il figlio fosse pervenuto all'età di governare, la sua nonna fece per qualche tempo da tutrice, e governò il regno finchè Carlo Martello s'impossessò dell'ufficio di *maire*. Gli è certo che, per lo meno, la forma dell'elezione venne mantenuta anche sotto la seconda dinastia. Nell'ultima metà del secolo nono troviamo l'assemblea proclamare « di suo pieno consenso la elezione e confermazione di Carlo l'Ardito »; e troviamo Luigi *le*

Bégue che giura « come Re costituito per la grazia di Dio e la elezione del popolo. [1] »

La elezione de' vescovi, a quanto pare, non era più regolare che quella de' Re. Nei primi secoli del cristianesimo senza alcun dubbio venivano scelti dalla Chiesa, vale a dire dalla congregazione de' fedeli; la qual costumanza continuò per qualche tempo dopo che la dignità vescovile era divenuta un ufficio potente e lucroso. Fu allora che i governanti temporali vi si intromessero; e quando il popolo non voleva approvare la persona che essi avevano nominata, la facevano adottare per forza: nondimeno, generalmente parlando, quest' ufficio conservò la sua indole elettiva; e il principe studiavasi di guadagnare gli elettori, cioè il clero e il popolo, piuttosto spiegando la sua influenza, che usurpando la potestà di eleggere. Il clero, il corpo ecclesiastico de' vescovi e de' preti, esercitò grande e sempre crescente autorità sotto la dinastia de' Merovingi. Le sue possessioni erano vaste; i suoi capi erano pareggiati ai *leudes*, ovvero compagni del sovrano, che erano i primi nobili; ad essi ricorrevasi in tutte le solenni occasioni, ora come ad alleati di una parte contro un' altra, ora come a mediatori fra ambedue, nelle lotte di potere che sorgevano in mezzo ai principi de' varj Stati o in mezzo alle autorità, cioè il principe e i capi, in ciascuno Stato. Non può dubitarsi che in una condizione di società cotanto barbara, in tempi cotanto pieni di violenza, di tradimenti, l' influenza della Chiesa fosse benefica, e che all' autorità di essa il popolo era debitore di qualunque alleviamento si facesse de' delitti pubblici e della generale oppressione in que' tristi tempi. Il potere ecclesiastico, inoltre, era l' unico che avesse un certo aspetto d'istituzione regolare. Nel secolo sesto si tennero in Francia non meno di cinquanta concilj; nel settimo venti: [2] e benchè la maggior parte delle deliberazioni loro versasse sopra materie di dottrina e disciplina, non pochi de' canoni e delle

[1] Montlosier, *Mon. Fran.* I, 87.

[2] Più numerosi furono quelli che si tennero ne' due secoli susseguenti; cioè cenquarantasette nell' ottavo, e cenventuno nel nono. — È da notarsi che i monarchi d' Occidente differivano dagli imperatori d' Oriente in questo, che non immischiavansi mai nelle controversie dogmatiche.

altre decisioni che essi pubblicarono, riferivansi a cose temporali concernenti il clero, parecchi a cose puramente laiche; e molte delle adunanze sembrano essere state non solamente convocate dal principe, ma assistite da i più notevoli laici del paese. Vi si fecero de' provvedimenti riguardo al trattamento e lo affrancamento de' servi, senza tener di conto il danno che ne soffriva la chiesa in qualità di proprietaria. Tutte le questioni relative ai beni ecclesiastici vi vennero trattate, comunque riguardassero direttamente i diritti de' laici. Si fecero leggi proibitive di matrimonio, tuttochè non spettanti al diritto ecclesiastico; come, a modo di esempio, per difetto del consenso de' genitori *(Concil. d' Orléans 541, di Parigi 557)*. La oppressione de' poveri fu generalmente proibita, sia dalla parte de' giudici, sia da quella de' grandi *(Concil. di Tours 567, di Macon 585)*. Furono stabiliti de' regolamenti intorno ai locandieri *(Chaumont 535)*. I trattati fra i Sovrani vennero confermati *(Andelot o Andelay 587)*. — Appena è necessario aggiungere, che la tendenza di tutte coteste leggi dei Concilj era quella di accrescere il potere della chiesa, e sottrarre il clero il più che fosse possibile, dalla giurisdizione secolare. Il Concilio tenuto in Parigi nell' anno 614 da Clotario II, al quale concorsero settantanove vescovi, contribuì grandemente allo accrescimento del potere ecclesiastico. Perocchè, oltre d' avere fatto dei provvedimenti ad assicurare le proprietà ecclesiastiche da ogni intromissione secolare, e ad inibire agli individui non ecclesiastici d' intromettersi nelle proprietà della Chiesa, ottenne che la Corona riconoscesse il diritto del clero e del popolo ad eleggere i vescovi, solamente soggetti alla conferma del principe. Innanzi la estinzione della prima dinastia, la Chiesa parimente ottenne l' importante privilegio d'asilo; cioè proteggere dal potere civile tutti coloro che cercavano rifugio nelle chiese: e il diritto di sedere i chierici fra i giudici laici nelle cause in cui una delle parti era ecclesiastica.

A Pipino, fondatore della seconda dinastia, successe il suo figlio Carlomagno nella Neustria, e Carlomano nell' Austrasia. Carlomagno alla morte del fratello, che taluni sospettano essere stato assassinato da lui, cacciò i suoi figli dal paese; e usurpandone il regno, non solo ritenne la sovranità di tutto il territorio fran-

cese come era stata stabilita da suo padre, ma si estese fino in Germania, in Italia, e nel settentrione della Spagna fino all'Ebro, dove pare che la sua autorità non giungesse mai a consolidarsi. In Roma, il papa, che lo aveva chiamato a soccorrerlo contro certi Romani ribelli, lo coronò imperatore d'Occidente; il qual titolo parecchi anni dopo (812) venne riconosciuto dall'imperatore d'Oriente. Il suo regno fu deturpato da atroci delitti, dei quali il più orribile ed indubitabile fu il macello ch'egli fece a sangue freddo di 4500 prigionieri Sassoni, che i loro comandanti gli avevano consegnati in argomento di sottomissione, e che egli uccise in un solo giorno. Nonostante, oltre le grandi imprese che lo resero famoso e che ebbero il fortunato effetto di porre fine per sempre alle invasioni delle tribù germaniche, de' Saraceni e dei Longobardi per mezzo dell'unione per molti anni del territorio al di qua e al di là del Reno sotto un solo governo, e per le decisive vittorie riportate sopra i Barbari, è anche degno di commendazione per avere formato de' piani di politica civile, che sopravanzano le condizioni dell'epoca in cui visse. È questa, a dir vero, la ragione principale, perchè molti de' cambiamenti fatti da lui, e la sua maniera migliorata di amministrare le faccende pubbliche, non gli sopravvissero. Il suo vigoroso governo fu il primo a introdurre un certo ordine fra le tribù barbare che popolavano il paese; e l'anarchia che prevaleva per l'irrefrenabile potere de' capi, venne ridotta a qualcosa che avvicinavasi all'esercizio del potere regolare, per la fermezza con cui mantenne la sua autorità: ma sotto i suoi successori, il potere de' baroni divenne più che mai esorbitante, e l'autorità della Corona in gran parte fu poco più che nominale. Egli fece parecchi regolamenti contro la costumanza delle guerre private, e riuscì quasi a farla smettere; ma poscia tornò a rivivere senza limite alcuno, facendosi più feroce e più generale che mai.

Alcuni de' suoi miglioramenti, nondimeno, sembrano avere messe radici ed avere continuato ad essere efficaci. La ripugnanza de' Rachimburgi a comparire richiedeva qualche rimedio; e dopo di averli alleviati restringendo il *mallum* o la corte a tre adunanze annuali, e tuttavia trovandoli sempre tardi ad accorrere, egli in-

giunse ai conti o governatori di provincie, e agli altri magistrati locali, di nominare degli individui che gli assistessero nell'amministrazione della giustizia. Costoro chiamavansi *Scabini* dal vocabolo germanico *scheben*, che significa uomo avveduto, o giudice.[1] Talvolta chiamavansi anche *savii, baroni, senatori*; esercitavano l'autorità giudiciaria, ma soltanto in qualità di assessori del conte o visconte della centuria; mentre i Rachimburgi in origine esercitavano la intiera giurisdizione della corte, e i magistrati eseguivano solamente le loro sentenze. Il numero loro variava a seconda della estensione del distretto; talvolta erano due o tre, tal'altra undici o dodici. Siffatte nomine venivano confermate da' commissarj regj (*missi dominici*), che Carlomagno spediva quattro volte l'anno attorno i suoi dominj per soprintendere la condotta de'conti, rinvigorire la legge, e riferire a lui sui provvedimenti ch'era necessario prendere personalmente.

I *Missi* anche destituivano gli scabini per mala condotta, o li nominavano sempreché il conte o centurione non l'avesse fatto. Sembra probabile che la scelta degli scabini, allorquando il potere della Corona decadde sotto i successori di Carlomagno, si riducesse nelle mani degli avvocati annessi alle corti.[2] Gli è certo che nelle città venivano scelti ogni biennio dal magistrato, col concorso de'cittadini; e quantunque le loro funzioni giudiciarie venissero gradatamente scemando, fino a che nella maggior parte de'luoghi ebbero giurisdizione solo in materia di polizia e di amministrazione locale, pure seguitarono ad essere scelti e istituiti dai cittadini in tutte le città fino al principio del secolo decimottavo, allorché un editto di Luigi XIV (1704) creò due scabini perpetui per ogni città, tranne Parigi e Lione, dove continuò in vigore l'antico sistema. Essi avevano diritti di nobiltà per sè e i loro

[1] Taluni derivano il vocabolo *scabino* dalla parola *eschewen* schivare, evitare. In latino chiamavansi *scaviones*, o *scapiones* egualmente che *scabini*, o *scavini*.

[2] Sembra che non si possa asserire con fondamento che gli scabini in origine siano stati elettivi. Tale asserzione deriva dalla circostanza dell'essere stati generalmente deputati ai *mallum*, alla corte provinciale o distrettuale. Ma pare che i *missi* li nominassero, e sottomettessero la nomina allo imperatore, senza tener di conto la suddetta corte.

discendenti in prima generazione fino dopo il 1371; ma nel 1577 tali diritti furono limitati soltanto a coloro che avevano esercitato l'ufficio per venti anni. Essi formavano una corte insieme col Proposto de'mercanti, il capo di trafficatori, che aveva nomi diversi nelle diverse località. Generalmente chiamavansi Scabini; ma in Bordeaux dicevansi *Pretori*, in Guienna *Consoli*, in Tolosa *Capitouls*, e nella Roccella e in ogni altro luogo *Pari*. Le funzioni giudiciarie degli Scabini durarono in Parigi fino al 1251; ma da quell'epoca in poi fino alla Rivoluzione, quattro di loro agivano come magistrati, insieme col Preposto de'Mercanti, negli affari di polizia, e se ne sceglievano due ogni due anni dai più notabili borghesi (*notables bourgeois*). Sembra che siffatta istituzione in altre parti de' dominj di Carlomagno sia rimasta più nella sua intierezza. Così in Amsterdam e Rotterdam i sette Scabini ritennero fino all'ultimo la loro giurisdizione tanto nelle cause civili quanto nelle criminali. [1] Abbiamo accennata la storia degli Scabini al di là del tempo della seconda dinastia della quale adesso parliamo, e perchè ci offre una confutazione della opinione che generalmente prevale, cioè che tutte le istituzioni di Carlomagno divennero estinte quasi immediatamente dopo la sua morte; e perchè essa fornisce un esempio della differenza che passa tra le monarchie orientali e le occidentali. [2] Gli Scabini di Carlomagno differivano in fatto di giurisdizione, e anche nel non essere elettivi, dagli Scabini de'tempi moderni: ma questo ufficio è chiaramente un resto dell'altro, o il carattere elettivo che conservò, quantun-

[1] Molti scrittori sono caduti nello errore di confondere i Rachimburgi o Arimanni con gli Scabini: fra gli altri, gli scrittori della *Encyclopedie Methodique*, i quali citano Marculfo per dimostrare che nel regno di Clovi II vi erano ufficiali chiamati *Scabini Palatii*. Polchè il formulario di Marculfo venne compilato lungo tempo innanzi di Carlomagno (660). Ma Savigny ha provato evidentemente la differenza tra i Rachimburgi e gli Scabini (*Storia del Diritto Romano vol. I*), ed è stato seguito da Guizot (*Essai sur l' Histoire de France*).

[2] I *Missi*, istituzione più importante, che era il grande istrumento della amministrazione di Carlomagno, durarono per poco tempo dopo la sua morte: nondimeno, qualcosa della medesima specie, quantunque meno perfetta, fu tentata dai successivi re in diversi tempi e sotto diversi nomi, dopo che il potere della Corona venne rialzato sulle rovine del sistema feudale.

que con poteri più ristretti, e formava un acquisto importante ai diritti popolari, in quanto qualunque istituzione non connessa con la Corona deve sempre operare direttamente a restringere il potere assoluto, mentre tiene vivo lo spirito della indipendenza.

Le assemblee nazionali di Carlomagno richiedono di essere ora considerate. Egli ne tenne molte, oltre le regolari assemblee locali, i *Malla* o corti dei distretti. Sono a noi pervenuti i *Capitolari* o ricordi delle leggi ed ordinanze fatte in quasi trenta di esse. Ma egli ne teneva una ogni primavera ed ogni autunno, meno che non fosse impedito da qualche guerra con gli stranieri. In esse trattavansi gli affari d'ogni specie, politici, giudiciarj, legislativi; e lungi dal riguardarle come una sorta di limitazione della reale autorità, Carlomagno le intimava e ne ingiungeva vigorosamente il concorso a chi spettava, [1] a fine di assisterlo nel governo col peso e con l'influenza che avevano ciascuno de' baroni e del clero nei proprj distretti, e con la cognizione che essi e gli scabini fornivangli intorno agli affari locali. L'assemblea tenevasi all'aria aperta ogni qualvolta il tempo lo avesse permesso; altrimenti, in qualche edificio, dove i laici e i preti sedevano separatamente mentre stavano a discutere le proprie peculiari faccende, e insieme quando il soggetto era di natura mista, cioè riguardava gl'interessi de' laici e de' preti. Pare che spesso vi fosse mancanza di spazio per tutta l'adunanza, nel quale caso le persone di condizione inferiore venivano escluse.

Non pare ragionevole il supporre, che non vi concorressero altri fuorchè i possidenti, e probabilmente i più ricchi di ogni contea. Gli affari che vi si trattavano, venivano comunicati a Carlomagno per mezzo di messaggi, ai quali egli dava le sue risposte intorno alle materie che gli venivano sottomesse; ma sovente,

[1] I suoi proclami erano concepiti in questi termini: *Ut ad mallum venire nemo tardet, primo circa estatem, secundo circa autumnum.* Dipoi, i suoi successori furono obbligati a dispensare coloro che erano tenuti ad accorrervi. Così Carlo l'Ardito, ai baroni e a coloro che possedendo terre allodiali, non erano tenuti a servire, diede licenza di assentarsi dalle due assemblee annuali, e solamente esigeva che lo assistessero nella difesa del paese (*misi solummodo ad patriae defensionem pergant*).

pregandolo l'assemblea, l'onorava di sua presenza, e deliberava personalmente con coloro che la componevano. È chiaro che essi agivano a norma de'comandi di lui, semplicemente come suoi consiglieri e coadiutori a condurre il governo, senza esercitare nessun sindacato alle sue azioni. Nella decisione di ogni questione legislativa o amministrativa (e quelle di quest'ultima specie erano molto più numerose) la sua volontà serviva di norma, e il suo potere pare sia stato assoluto nell'ordinare ed eseguire i proprj divisamenti. Non vi è ragione di credere che i laici che concorrevano alle predette assemblee fossero, tutti impiegati del governo, o duchi, o conti o governatori di provincie, o scabini coadiutori de'conti, o commissarj suoi *(Missi Dominici)*; e la più parte dei vescovi erano debitori a lui della nomina a tal dignità. Che un'adunanza in tal modo coordinata dovesse esercitare la minima autorità ostile all'autorità del principe, sembra improbabilissimo, anche supponendo che le avesse accordato più libere funzioni legislative. Sembra che fosse affatto indipendente nello esercizio del potere giudiciario, che le era stato concesso. E per liberarsi d'ogni imbarazzo nei casi dove potessero sorgere delle difficoltà dalla importanza delle cose o delle persone, o per vestire le decisioni con più autorità, egli permetteva che tutte le grandi cause, le dispute tra i governatori, i reclami de' suoi figli o contro essi, le questioni con le provincie conquistate, le controversie tra queste, venissero giudicate dalle assemblee nazionali. Com'egli sentisse che esse erano di poco impedimento al suo governo, appare manifesto da ciò, che quando le assemblee Sassoni cominciarono ad immischiarsi nel suo potere, e mostrarsi disposte ad avere un'opinione loro propria, tutto a un tratto comandò che non fossero più adunate, meno che per intimazione de' suoi commissarj *(Missi)*.

Sotto i suoi immediati successori tali assemblee continuarono; e Luigi il Pio suo figlio, in uno de'suoi capitolari, ordina che ciascun conte conduca seco dodici scabini, qualora ve ne fossero tanti nella sua contea; e se quel numero non vi fosse, lo completasse aggiungendovi i più rispettabili fra gli abitanti *(meliores homines)*. Sembra che i *Missi* cadessero presto in disuso.

Si sa che le assemblee convocate da questo principe furono venticinque; ma erano soltanto scene di contese tra i baroni, o tra i laici c il clero, o la Corona; e nel regno di Carlo l' Ardito suo figlio e successore, quelle che dagli storici si chiamano assemblee, sembrano non essere state altro che adunanze di pochi potenti individui a fine di trattare intorno alle loro dispute col Sovrano. Tuttochè il sistema feudale non si fosse completamente stabilito, pure la divisione del paese e il potere de' baroni aveva un ordinamento; e mancato il vigoroso braccio di Carlomagno, che aveva mantenuta l'autorità della Corona e conservata la unità dell'Impero, la terra fu divisa in grandi baronie simiglianti a piccoli regni, ciascuna delle quali ubbidiva ad un padrone, che appena prestava una ubbidienza nominale a quell'uno che era chiamato Sovrano, ma che non era altro se non il signore di una delle più estese baronie. Ciò era un ritorno allo stato primitivo della monarchia, che era stato cangiato da Pipino e da Carlomagno. L'aristocrazia sotto la prima dinastia aveva fatto grandi progressi. La Corona nominava ai grandi ufficj di duca e di conte, i primi dei quali avevano giurisdizione civile e militare, e probabilmente un distretto più esteso che non avessero gli altri: la Corona nominava parimente i margravj, ovvero conti delle provincie della frontiera. Ma poichè tali e simili altri ufficj in origine erano stati elettivi fra i Germani, è probabile che dopochè i Franchi si stabilirono ad occidente del Reno, la nomina assoluta non fosse nelle mani del principe; ed è certo che innanzi la estinzione della dinastia Merovingia l'autorità regia era troppo debole per lasciare la scelta arbitraria al Sovrano, il quale avrà forse nominato in ogni vacanza ora questo ora quello de' più potenti baroni. Carlomagno, nondimeno, esercitava in modo assoluto e senza limite alcuno la potestà di scegliere tutti i suoi governatori e i loro deputati, vicarj o visconti, e li riabilitava a piacere, egualmente che i centurioni o governatori delle centurie. Conforme abbiamo veduto, le corti di cotesti ufficiali, sotto la prima dinastia erano composte de' Rachimburgi o liberi abitanti di ciascun distretto, sopra cui i baroni, de' quali quelli erano vassalli, avevano grande autorità; e questi Rachimburgi erano i giudici, poichè il conte o

il centurione aveva il potere esecutivo; e però i baroni dovettero avere grande potenza sopra i proprj vassalli. Ma Carlomagno distrusse affatto quest'ordinamento, sostituendo gli Scabini ai Rachimburgi; i quali Scabini erano scelti, con la sua approvazione, da'suoi commissarj (*Missi*), e qualche volta nominati direttamente da loro. La giurisdizione de' baroni nelle proprie corti veniva egualmente sindacata da lui: erano soggetti ai *Missi*, i quali nelle loro escursioni, quattro volte l'anno, esaminavano minutamente gli atti delle corti del pari che quelli de' baroni, de' conti e de' centurioni, e costringevano i baroni ad amministrare la giustizia. Veramente le escursioni di cotesti *Missi* erano l'affrenamento effettivo in tutti i dipartimenti; e siccome in taluni casi avevano potestà di destituire coloro ch'eransi condotti male, e sempre erano tenuti a riferire al sovrano in fatto di negligenza e di mal portamento d'ogni funzionario, in tal modo rendevano i popoli sicuri da ogni usurpazione, sia per parte dei baroni, o per parte d'ogni ufficiale della Corona. Com'egli s'immischiasse minutamente in tuttociò che facevano, risulta manifesto dalle istruzioni date ai *Missi* riguardo a quelli, egualmente che da altri luoghi dei Capitolari. In uno comanda rigorosamente che i conti non abbrevino le sedute delle corti per amor della caccia, o per altri simili divertimenti; in un altro desidera ch' essi tengano le loro corti da sobrj e senza la testa riscaldata; in un terzo, che i dotti scrivano di un carattere leggibile. Ove trascurino i loro doveri giudiciarj, i *Missi* debbano rimanere nelle provincie finchè i conti si inducano a fare il debito loro, e i *Missi* e i conti debbano rimanere similmente nelle baronie tutto il tempo che i baroni trascuravano le loro corti baronali.

Pare che Carlomagno abbia domato il potere del clero, come domò quello de' baroni. La gran forza militare, e la fortuna straordinaria che lo assistettero nel fare tante importanti conquiste, di eseguire cinquantatrè spedizioni, e riportare venti battaglie, senza soffrire giammai verun disastro, salvo un solo infortunio (la rotta di Roncesvalles), gli diedero tale autorità e potere, cui niente potè resistere. Per consegenza, lo vediamo trattare i più elevati personaggi della Chiesa con tanto poche cerimonie, come trat-

tava i più comuni de' suoi sudditi. Fra le istruzioni da lui date ai suoi commissarj (*Missi*), le quali tuttora ci rimangono, troviamo indicato il modo di esaminare la condotta de' funzionarj tanto ecclesiastici che laici; di esaminare la disciplina anche de' dignitarj del clero: e in caso che i vescovi non potessero o non volessero apprestarvi rimedio, ne riferissero allo Imperatore. Ma ciò non è tutto; poichè le invettive e rimostranze ch' egli indirizzava a coloro i quali accorrevano alle assemblee nazionali, e faceva loro pubblicamente in persona, rimangono ancora; e lo vediamo non solo invitare l' assemblea a definire, o a dir meglio ad assisterlo nel definire i confini dell' autorità laica e spirituale fra il clero e i conti, ma invitare i vescovi e gli abati « a dichiarare il significato di tre parole che essi sempre hanno in bocca: *rinunziare al mondo*; dire, cioè, a quali segni conoscerete coloro i quali vi hanno rinunziato, e se le sole pruove che essi hanno date della loro rinunzia, siano il non portare armi, e non essere pubblicamente maritati. » Nel medesimo capitolare (811) desidera che dicano « se abbia rinunziato al mondo colui che lavora quotidianamente, senza badare con che mezzi, ad accrescere i suoi possessi, ora promettendo con questa mira le benedizioni del cielo, ora minacciando le pene dello inferno; o in nome di Dio o di qualche Santo, spogliando qualcuno degli averi proprj, sia ricco sia povero, ma semplice e malaccorto in guisa da danneggiare i proprj eredi legittimi, e spingerli per miseria a commettere quasi necessariamente turbolenze e ladronecci. » Ma egli non si rimaneva alle sole rimostranze; esercitava una giurisdizione di appello in tutti i litigj ecclesiastici, o fra i vescovi e i baroni, o fra lo stesso clero: e quantunque con uno de' suoi capitolari (803), egli avesse confermato al clero e al popolo il diritto di scegliere i vescovi, egli quasi sempre se ne aggiudicava la nomina; così che la elezione nel suo tempo, ed anche per mezzo secolo dopo la sua morte, fu poco più che nominale. Esiste tuttavia una cronaca, in cui si dice ch' egli promise a certi dati studenti che s' erano distinti molto sugli altri, di rimeritarneli con vescovati ed abazie; ed esistono lettere del papa scritte ai suoi immediati succes-

sori, onde pregarli umilmente di proteggere la Chiesa, come se essi ne avessero un incontrastabile ed indiviso patronato.

Non pertanto, quantunque Carlomagno affrenasse il clero e governasse il paese da sè, gli è certo che, quanto poteva, giovavasi della influenza ch' esso ha sopra il popolo; e probabilmente erasi accorto che meglio poteva ottenere tale scopo con un contegno misto di conciliazione e di fermezza. Potendo ciò fare senza derogare alla propria autorità o mettere in pericolo la supremazia propria, egli carezzava i preti, e ne sosteneva validamente l' influenza, essendo sicuro di trovare nella loro autorità piuttosto l' alleata che la rivale sua propria. Dicesi ch' egli fosse il primo a concedere le decime alla Chiesa. Seldeno e Montesquieu concordano nell' affermarlo; ed è certo che all' assemblea di Francoforte (794) fece un editto nel quale ordinava ad ogni individuo di pagare le decime. Ma tale editto non fu in nessun modo l'origine delle decime, nè fu efficace, ove abbia avuto quello scopo, a costringere generalmente gli uomini a pagare. Avendo il clero, per la superstizione del popolo, potuto ottenere il possesso di vaste porzioni di terra nel paese, i *maires* sotto la prima dinastia fecero de' tentativi per ripigliare parte di que' beni, o a proprio profitto o a quello de' loro partigiani. Ciò in generale facevasi sotto colore di farsi concedere quelle terre a condizione di pagarne un censo annuo; e il possesso ottenuto in quel modo chiamavasi precario (*precarium*, cioè avuto a titolo di preghiera); ed Erboino nel 660, ch' era il *maire* il quale governò nel regno nominale di Clotario III, fece delle simiglianti usurpazioni: le quali furono ripetute in maggior misura da Carlo Martello, che ne' bisogni cui lo avevano ridotto le sue spedizioni militari, sembra di essersi appropriata gran parte delle terre della Chiesa, e di averne fatti tanti feudi a pro de' suoi seguaci. In simili casi il censo veniva pagato con molta irregolarità; ed allorchè Pipino suo figlio bramò ottenere il favore del clero per giovarsene nell' intendimento di usurpare la Corona, dopo che il padre non era riescito a conseguire il medesimo scopo per la opposizione vendicativa fattagli da' preti, ebbe cura di render loro parte de' loro beni: ma sic-

come egli non poteva ciò fare se non se ne' casi in cui i feudatarj gli avevano confiscati, egli ingiunse con maggior rigore il pagamento del censo; e per maggior sicurezza, fece emanare un editto o canone nel concilio di Leptines nel 743, [1] nel quale ordinavasi che coloro, i quali s'erano appropriate terre della Chiesa, pagassero la decima insieme con una somma di danari per ogni casa. L'editto di Carlomagno mirava allo scopo di fare eseguire strettamente siffatto pagamento; ma sembra che esso non fosse limitato alle sole terre già della Chiesa, poichè assoggettò anche i proprj dominj a pagare la decima suddetta. In prima la decima era malissimamente pagata: è molto probabile che il clero non percepisse qualcosa se non dalle terre della Chiesa; e non pertanto pare evidente che riguardo alla appropriazione di siffatte terre il diritto della decima non sarebbe stato stabilito. Vero è che il clero fino da tempi remotissimi erasi studiato di fare rivivere il comandamento della Legge Levitica; ma invece di richiamarsi al diritto, avevano proceduto per via di estorsioni. All'incontro Sant'Agostino nel quinto secolo aveva espressamente dichiarato, che il predetto comandamento riguardava i soli Ebrei, e non era applicabile ai redenti sotto la Legge Nuova; il concilio di Macon, più d'un secolo dopo (567), si era appigliato ad usare l'estorsioni: e quantunque alcuni susseguenti concilj minacciassero la scomunica a coloro che ricusavano di pagare, i loro ordini venivano messi in non cale; e il pagamento delle decime non fu mai considerato siccome un diritto temporale fino ai tempi di Pipino, e mai riconosciuto pienamente come tale innanzi l'epoca di Carlomagno. Il suo editto divideva la decima in quattro porzioni: una era assegnata al vescovo, una ai poveri, una alla fabbrica della chiesa, e l'ultima al prete che faceva il servizio ordinario. Innanzi il suo regno tutta la proprietà della Chiesa era stata investita ne' vescovi e negli abati, che ne usavano a discrezione, e generalmente lasciavano che i preti i quali sostenevano il servizio delle chiese

[1] Senza dubbio Pipino seguì questa politica, e vuolsi comunemente ch' egli abbia convocato il Concilio di Leptines; ma sembra che Carlomagno sia stato colui che lo convocava.

venissero mantenuti dalle contribuzioni volontarie de' fedeli. Quell' editto non restrinse cotal potere de' vescovi; poichè i dignitarj avevano il maneggio delle rendite, e non soggiacevano ad alcun sindacato positivo de' metropolitani o arcivescovi, loro superiori. È cosa degna di nota, come la decima fosse stabilita in un'epoca medesima tanto in Francia quanto in Inghilterra. Quivi il clero aveva da lungo tempo predicato a promuoverla, ma invano; finchè nel 786 un sinodo o concilio emanò un canone ad istituirla: ma ciò fu senza effetto sul popolo, fino a pochi anni dopo la promulgazione dell' editto di Carlomagno, allorquando due regni dell' Eptarchia fecero delle leggi che riconoscevano quel diritto; e poi nel 830 Ethelwolf adottò lo editto di Carlomagno, e in ciò che riguardava il pagamento, e nel modo di distribuirlo. [1]

Carlomagno rese altri servigi importanti alla Chiesa. Non solo prestò il soccorso del potere temporale a rafforzare i canoni che i Concilj continuamente facevano per regolare la disciplina, ma concesse a tutti i chierici l'imprezzabile privilegio di essere giudicati da tribunali ecclesiastici; oltredichè, esentò tutte le cause concernenti la proprietà della Chiesa della giurisdizione civile in prima istanza, riserbando solamente ai conti o a qualunque altro giudice laico la decisione in caso di appello dalla sentenza del vescovo. Tali diritti preziosi potevano indurre il clero a disconoscere il vigore con cui quel principe asseriva la sua propria prerogativa, quantunque in molti punti essa venisse a conflitto con gl'interessi della Chiesa. Ma, a dir vero, come essi sentissero le obbligazioni che gli dovevano, potrebbe dedursi dal modo onde lo trattarono: egli venne dopo morte canonizzato, malgrado le molte enormità del suo regno e la dissolutezza della sua vita privata, specialmente in ciò di cui la Chiesa cattolica fu sempre cotanto gelosa, cioè nella sua licenza riguardo alle donne. Il suo avo, Carlo Martello, all'incontro, veniva da' preti considerato come dannato; tanto che un sinodo, in una lettera pastorale ad uno dei

[1] Blackstone erroneamente chiama il trattato di Eduardo e di Gothrun nel 900 "la più prossima autentica menzione delle decime" dopo la confermazione parziale del canone nel 786.

successori di lui (Luigi il Germanico), lo descrive fra le fiamme dell'inferno, benchè apparentemente la Chiesa e la cristianità andavano a questo grande guerriero debitrici della loro salvezza. Ma egli, oltre di avere sconfitti i Saraceni e cacciati al di là dei Pirenei, aveva ardito, onde sopperire ai bisogni dello Stato, appropriarsi le rendite de' vescovi e degli abati. Carlomagno non aveva resi mai alla Chiesa i servigi di cui essa andava debitrice a Carlo Martello, ma ne aveva accresciute le rendite ed ingrandito il potere sopra il popolo; e quantunque fosse assoluto nel fare rispettare la sua regia prerogativa, riformò molti abusi della Chiesa, e domò le pretensioni dei membri di essa tutte le volte che si immischiarono negli affari della Corona, o disturbarono la pubblica tranquillità: nondimeno, non fece mai delle usurpazioni sopra i possedimenti di quella, nè in qualità di corpo la depresse giammai.

Un importantissimo cangiamento, che cominciò a verificarsi nella condotta del clero, particolarmente in quella degli ordini maggiori, verso la fine della seconda dinastia, al quale cangiamento le riforme di Carlomagno senza dubbio contribuirono; produsse lo effetto di accrescere grandemente la ricchezza e il potere della Chiesa, e di farle eventualmente ricuperare molte delle proprietà territoriali di che Carlo Martello ed altri l'avevano privata. I prelati, nel tempo in cui possedevano circa mezza la terra del regno, avevano messi da canto tutti i doveri inerenti alla propria professione; e vivevano più come una casta secolare, che come una casta ecclesiastica. Per la più parte appartenevano alle famiglie dei capi più potenti, ed avevano abbracciato lo stato clericale a solo fine di possedere i beni della Chiesa. Molti facevansi scorgere per la dissolutezza de' loro costumi; la maggior parte di loro davansi alle occupazioni de'baroni laici, non solamente alla caccia, ma alle cose di guerra — anzi parecchi menavano vita di predoni. Nel 567 e 579 si tennero de' Concilj espressamente per deporre due vescovi che erano stati capitani di banditi. Il primo di questi Concilj li depose; ma il Papa, al quale si erano appellati, li ritornò al loro ufficio; e convenendo che i loro delitti di ladroneccio potevano essere espiati per mezzo d'una pe-

nitenza, vennero solamente nel secondo Concilio privati delle loro sedi vescovili, dopochè furono convinti rei di alto tradimento. Da tali disordini sempre crescenti ne sarebbe conseguita la dissoluzione della Chiesa, se gli ordini monastici allora introdotti non avessero cooperato a salvarla. Verso la metà del secolo quarto, Sant'Atanasio, il quale aveva patrocinati gli eremiti e i monaci in Oriente, ne condusse parecchi in Italia, dove il loro fanatismo non indugiò a mettere le radici e ad estendersi in ogni dove. Comunque non fossero affatto connessi col clero, non essendo che laici viventi insieme in una associazione volontaria, appena il numero loro divenne considerevole, e la loro influenza sopra il popolo si estese per la austerità e santità loro, i vescovi cominciarono ad immischiarsi nelle loro faccende e ad assumere potestà sopra essi. Pare che simili tentativi cominciassero a farsi dal 450 in poi, e che generalmente fossero riesciti nell'intento, anche mentre i monaci continuavano ad essere persone laiche. Ma le loro associazioni vennero ridotte a quel sistema regolare, che poscia conservarono, per gli sforzi di San Benedetto, che li riformò sostanzialmente. La sua regola e i voti furono adottati in ogni luogo innanzi ch'egli morisse nel 543, e innanzi che finisse quel secolo verificavasi un ulteriore cangiamento; poichè allora gli ordini diventarono interamente clericali, e formarono una branca importante del sistema ecclesiastico.

La stretta osservanza dei monaci e la influenza che essi acquistarono sugli animi del popolo, fu un valido freno alla dissolutezza del clero secolare. Ma gli abusi non tardarono ad aprirsi la via anche de' monasteri; e la regola del primo San Benedetto rilassatasi nel corso di tre secoli, il secondo San Benedetto (di Aniane) nel principio del nono secolo introdusse grandi riforme, con le quali rinnovando l'autorità della disciplina, pervenne ad affrenare la licenza de' dignitarj del clero, e in tal guisa salvò le istituzioni monastiche dalla rovina, più di quello che avrebbero potuto fare i Concilj della Chiesa e gli editti del potere civile. Ma i monaci fecero più che salvare la Chiesa; ne estesero grandemente la influenza, e la messero in grado di accrescere le sue ricchezze temporali in ogni parte dell'Impero. Nondimeno, il potere che in

tal modo essa aveva acquistato, non fece sì che la Chiesa padroneggiasse lo Stato nel tempo di Carlomagno; e meno ancora il Papa, che ne era capo, presunse di reclamare altro che ajuto e protezione da quel monarca. Il linguaggio con cui rivolgevasi all'Imperatore, era sempre quello della sommissione, pregandolo umilmente di adottare quelle misure ch'egli avesse stimato opportuno d'indicare anche per mezzo de' suoi commissarj (*Missi*). Il linguaggio dell'Imperatore al medesimo pontefice (Leone III) spira un sentimento debito di imperiosità riconosciuta. Carlomagno si reputa « fortunato di osservare la umiltà della ubbidienza, e le promesse di fedeltà » nella persona del Papa.

In un punto importante ci mancano precise informazioni: noi sappiamo poco o nulla della politica militare di Carlomagno, e però non possiamo accertare fino a che segno fossero disciplinate e regolari le sue milizie, in guisa che si possa spiegare non solo la facilità delle sue conquiste forestiere, ma la estensione della sua autorità negli Stati propri. Che egli non avesse un'armata, siccome oggi si chiama, stanziale, una forza composta di uomini che facessero professione esclusivamente militare, e che sempre rimanessero incorporati sotto stabili comandanti, è abbastanza manifesto. Ma sembra anche più probabile che le sue truppe avessero questo carattere, o vi si avvicinassero, più che quelle di qualunque altro principe, sia del suo tempo, sia di parecchie generazioni susseguenti. Gli uomini che rimanevano sotto i suoi ordini immediati, erano senza dubbio i vassalli del vasto territorio che egli aveva ereditato da Pipino e da Carlo Martello in qualità di feudo proprio; e le guerre di que' due capitani dovettero avere introdotto un grado considerevole di disciplina fra loro. Non può negarsi che i seguaci di Carlo Martello fossero abituati alla vita militare con qualche successo; poichè egli non riportò la vittoria sopra i Saraceni dopo una repentina e impetuosa aggressione. Quegli invasori si erano da dieci anni stabiliti nel mezzodì della Francia; e mentre andavano estendendo per ogni dove le proprie conquiste, egli era stato provocato ad attaccarli, ma ricusò di farlo, perchè il suo disegno era quello di lasciarli indebo-

lire da sè per mezzo della dispersione o del saccheggio, e per il rilassamento della disciplina che ne doveva seguitare, innanzi di opporre resistenza ai loro progressi. Essi avevano due volte sconfitto Eudes con prodigiosa strage, e s' erano spinti fino alla Loira a settentrione, e fino a Lione e Besanzone ad oriente, innanzi che Carlo si determinasse ad aggredirli. Dovette essere stata una stupenda operazione militare, eseguita da truppe sotto non piccola regolarità di comando, quella di marciare attraverso il paese e di sorprendere il generale Saraceno presso Poitiers. [1] Inoltre, dopo otto giorni di battaglia, ei valse a raffrenare i suoi guerrieri dal saccheggio, mentre rimaneva tuttavia incerto fino a che punto aveva sconfitto il nemico; e nella cautela di evitare un rovescio di fortuna, licenziò i Germani suoi ausiliarj, perchè erano meno disciplinati, e continuò l' impresa con le sole sue forze finchè si chiarì totalmente della vittoria. Nel rimanente della sua vita, ovvero per lo spazio di nove anni dopo la cennata battaglia, egli fu impegnato in ulteriori contese co' medesimi potenti nemici. Suo figlio Pipino si servì della stessa armata, che erasi più o meno formata in quelle guerre, a stabilire il suo potere sopra la Corona e sopra i capi suoi rivali: ma egli parimente condusse delle guerre per lunghi anni contro i Saraceni, che riuscì a cacciare diffinitivamente dalla Francia nel 759; e il resto della sua vita fu principalmente speso a guerreggiare contro i Longobardi, i Sassoni, e gl' insorgenti della Gnjenna. Allorchè Carlomagno gli successe nel 768, trovò il medesimo potere militare stabilito, col quale i suoi predecessori avevano potuto per quasi quaranta anni eseguire continue ed ardue imprese con invariabile successo. [2] Gli è certo

[1] Gli annali di questi tempi sono cotanto incerti, che il luogo di questa famosa battaglia è indicato in uno spazio di ottanta miglia, in qualche punto tra Tours e Poitiers.

[2] Taluni scrittori, e fra gli altri Mably (*Observ. sur l' Hist. de France, lib. I, c. 6*), hanno supposto che Carlo Martello fosse il primo ad introdurre il costume feudale di ammettere il servizio militare come condizione delle concessioni territoriali fatte ai suoi seguaci. Se è ben fondata tale supposizione, è argomento della superiorità straordinaria delle operazioni militari durante il suo

che le forze sotto Carlomagno non furono mai esposte ad un conflitto con nemici tanto abili a resistere, come quelli contro i quali combatterono Carlo e Pipino. I Saraceni erano assai più formidabili che non fosse nessuna di quelle nazioni contro le quali guerreggiarono i Franchi; e tranne le sue campagne di Spagna, in cui suppongono gli scrittori che Carlomagno abbia toccata la sua sola sconfitta, [1] non misurò mai le proprie forze con le loro. Ma pare abbastanza chiaro, ch'egli abbia potuto condurre le sue numerose guerre straniere, e sostenere la sua vigorosa amministrazione in casa propria, per essere posto nelle medesime circostanze in che trovavansi in altro tempo celebri condottieri; e che, come Alessandro il Grande si giovò dei mezzi preparati da Filippo, e Federico II di quelli apparecchiati da suo padre, in simil guisa Carlomagno ebbe tutto il vantaggio della esperienza militare e delle abitudini d'ubbidienza che i suoi vassalli avevano acquistato sotto i suoi predecessori immediati. [2]

L' incoraggiamento dato al sapere ed agli uomini dotti, è una delle pagine più splendide della storia di questo celebre monarca. Le sue conoscenze erano limitatissime: dicono generalmente che non arrivasse mai a sapere scrivere; e quantunque ciò sia inesatto, in quanto rimangono ancora de' documenti muniti della sua firma, e il luogo di Eginhart sopra di cui quella opinione si appoggia, non lo dice espressamente; pure non vi può esser dubbio, secondo la autorità di questo scrittore, che Carlo scrivesse con difficoltà, e che solo in età avanzata imparasse a scrivere. E perciò era maggiore il suo merito nel promuovere vigorosamente

tempo e quello del suo figlio e nipote, perchè allora un nuovo e migliorato sistema conseguiva il suo pieno scopo. Ma pare non vi sia ragione di credere che Carlo avesse fatto alcun nuovo e repentino cangiamento, tuttochè avesse con più rigore ingiunto ai vassalli lo adempimento de' loro doveri.

[1] Dicesi che il suo possesso del nord della Spagna fosse poco consolidato, e che, di ritorno in Francia, soffrisse ne' Pirenei a Roncisvalles una sconfitta.

[2] È degno di nota, che nel settimo secolo non vi furono guerre di grande importanza, mentre tutto l' ottavo fu speso in grandi operazioni militari; talmente che il 740 è stato notato come l' unico anno in cui non vi fossero spedizioni di grave momento.

la istruzione del clero e del popolo, nello stabilire scuole pubbliche e collegi, cose innanzi lui sconosciute in quel paese; e nello innalzare gli uomini letterati a posti elevati, come parimente nel frequentare la loro società, e metterseli dintorno onde istruirsi conversando con loro.

Di lui è probabilmente successo quel che avvenne di Clovi, di Pietro I e di altri grandi mortali, cioè che egli è detto autore di cose che non fece: e la istituzione dei *Missi Dominici*, il più importante de' suoi provvedimenti, può addursi ad esempio di ciò; poichè, a quanto sembra, Pipino s'era servito di simili commissarj negli ultimi anni del suo regno. Ma che Carlomagno gli impiegasse più sistematicamente e più spesso, estendesse lo scopo del loro ufficio, e ne ampliasse i poteri in modo da farli strumenti della sua amministrazione, non vi può essere dubbio. Oltredichè, è da notarsi che la capacità e le azioni de' suoi predecessori immediati sono state oscurate dal più grande splendore del suo regno; il loro potere è stato giudicato ben piccolo in paragone della sua più vasta dominazione; e le difficoltà maggiori ch' essi dovettero superare, non sono state equamente ponderate dai suoi panegiristi. Ciò è specialmente vero in quanto a Pipino; il suo sistema di governo fu di certo continuato e migliorato dal figlio, e le sue imprese militari appena vengono menzionate da coloro che sono stati abbagliati affatto dalla fama del padre e del figlio di lui. Nondimeno, Pipino non solo conseguì quello scopo che fu continuo desiderio di Carlo Martello senza che potesse raggiungerlo colle sue grandi intraprese — voglio dire il trono; — ma innalzò il suo potere con una serie di continue vittorie a tal grado, che la sua alleanza venne desiderata dall' Imperatore d' Oriente, le offerte del quale Pipino rigettò, in quanto che credevasi ch' egli avesse formati disegni ostili sopra i dominj di quello; mentre in Germania e in Italia la sua influenza non era minore di quella che vi esercitò Carlomagno stesso dopo le sue conquiste.

Ma con qualunque misura si valuti la lode dovuta a cotesti uomini insigni, egli è certo che alle loro operazioni successive siamo debitori del finire di quello stato di cose, che per quattro

secoli facendo devastare ogni parte d' Europa dalle nazioni barbare, produceva universale anarchia. [1] La cacciata de' Saraceni per opera di Carlo Martello, la istituzione della monarchia fatta da Pipino, la saggia politica interna cominciata da lui, e i mezzi preparati da entrambi, abilitarono Carlomagno ad assettare diffinitivamente le nazioni Germaniche, Longobarde e Franche ne' loro proprj confini, ed a gettare le fondamenta di un governo regolare nelle più considerevoli regioni d' Europa. Malgrado la sua selvaggia crudeltà e la dissolutezza della sua vita privata, [2] il suo regno fu sommamente benefico ai suoi sudditi; perciocchè, sia che egli governasse veramente con la pura intenzione di promuovere la prosperità de'popoli, sia che per l'anarchia dei tempi fosse messo in posizione tale che un vigoroso governo era il migliore beneficio ch'egli potesse impartire, non vi può essere dubbio che tutti i suoi disegni per estendere e sostenere l' autorità propria, e rovesciare ogni resistenza o rivalità, conducevano ad immediato profitto de'suoi

[1] Le sole incursioni di Barbari dopo Carlomagno, che fossero susseguite dal loro stabilimento ne'luoghi invasi, furono quelle de'Normanni; e furono imprese marittime fatte sulle coste, lungi dalla sede del governo. Nondimeno essi riuscirono a stabilirvisi, e sotto i deboli successori di Carlomagno ottennero finalmente la cessione di una provincia, alla quale diedero il nome loro. Ciò avvenne per il trattato di St. Clair-sur-Epte nel 912, sotto Carlo il Semplice. Le aggressioni Saraceniche furono tutte respinte, tranne in un luogo dove riuscirono a stabilirsi, cioè in Frassineto tra Nizza e Monaco, per gran parte del secolo decimo. Verso la fine del nono gli Unni si mossero, e nel 920 devastarono la Linguadoca, e la Gujenna nel 954; ma poi vennero completamente respinti.

[2] La storia de' suoi nove matrimonj (se così potrebbero chiamarsi) e divorzj, è la minor pruova delle sue offese contro la decenza pubblica. La vita dissoluta delle sue figlie, dicesi, che avesse contaminato il suo palazzo; e gli storici non hanno scrupolo di chiamarlo partecipe della loro infamia. Gibbon di leggieri presta fede a siffatte enormità (cap. XLIX). Muratori sembra inclinare alla medesima opinione (*An.* IV, *parte* II, p. 316): e veramente le parole d' Eginhart ch' egli cita, sono ben sufficienti a creare il più grave sospetto. Se non che Muratori, mentre lo riprova di avere usurpati i dominj de' suoi nipoti, non lo accagiona della repentina morte del padre loro (ib. p. 119). Il processo derisorio ch' egli fece a suo figlio Pipino il Gobbo, somiglia a quello di Pietro I contro lo Czarowitz, di che parlammo nel cap. VII di quest' opera. Gaillard, con tutta la sua parzialità per Carlomagno, lascia nella mente de' lettori un'impressione molto sfavorevole della condotta personale di Carlo.

sudditi. Una chiara ed imparziale vita di Carlomagno, spoglia dalle esagerazioni che gli sono state generalmente prodigate, e che metta in chiara luce i caratteri distintivi della sua grandezza — poichè egli anticipò miglioramenti che, per la rozzezza de' tempi in cui gli toccò di vivere, non poterono mettere salde radici — è opera desiderata nella letteratura, e fornirebbe insegnamenti molto proficui ai principi, non che ai popoli, mentre gratificherebbe la curiosità degli amatori delle lettere.

I. — DINASTIA MEROVINGIA.

---

481 Clovi I. m. 511. mon. *

Austrasia — Neustria

Austrasia

511	Thierri I. m. 534.
534	Teodoherto I. m. 548.
548	Tibaldo m. 555.
555	Ciotario I. mon. 558. m. 561.
561	Sigiberto I. u. 575. (R. Brunechilde u. 613).
575	Childeherto II. m. 596.
596	Teodoberto II. u. 612.
612	Thierri II. m. 613
613	Clotario II. mon. — m. 628.
628	Sigiberto II. m. 656.
656	Clotario III. mon. — m. 670.
670	Childerico II. mon. — u. 673.
674	Dagoherto II. u. 679.
679	Thierri III. mon. — m. 691. (privato dai regno da Pipino Heristhal, 687).
691	Clovi III. mon. — m. 695.
695	Childeberto III. mon. — m. 711.
711	Dagoberto III. mon. — m. 715.
715	Chilperico II. mon. — m. 720. (vinto da Carlo Martello 715).
720	Thierri IV. mon. — m. 737.
737	Childerico III. mon. (Det. da Pipino *le Bref*. 752).

Neustria

511	Clotario I. mon. 558. m. 561.
561	Chilferico I. u. 584. (R. Fredegonda) m. 598)
584	Ciotario II. mon. 613. — m. 628.
628	Dagoberto I. m. 638.
638	Ciovi II. mon. 656. — m. 656.
656	Ciotario III. mon. — m. 670.
670	Childerico II. u. 673.
673	Thierri III. mon. 679. — m. 691. (privato dal regno da Pipino Heristhal, 687).
	Maires del Palazzo.
628	Auachise u. 674.
687	Pipino Heristhal m. 714.
710	Grimoaldo, in Neustria, u. 714.
714	Teodoaldo, infaute (Plectrude sua nonna reggente), det. 715.
715	Carlo Martello m. 741.
741	Carlomano in Austrasia (det. 746. m. 755) e Pipino *le Bref* in Neustria.
746	Pipino in Austrasia e in Neustria. m. 768.

* Mon. indica la sovranità di tutta la monarchia; m. morto; u. ucciso; det. detronizzato; R. regina. I numeri nelle colonne segnano l' anno dell' avvenimento al trono.

II. — DINASTIA CARLOVINGIA.

752 Pipino (*le Bref*) m. 786, figlio di Carlo Martello.
768 Carlomagno, Imperatore 800, figlio di Pipino.
814 Luigi I. (il Pio), figlio di Carlomagno.
840 Carlo I. (l' Ardito), figlio di Luigi I.
877 Luigi II. (*le Bègue*), figlio di Carlo I.
879 Luigi III. figlio di Luigi II.
882 Carlomano, figlio di Luigi II.
884 Carlo II. (il Fatuo), nipote di Luigi I.
888 Eudes, figlio di Roberto il Forte, m. 898.
892 Carlo III. (il Semplice), figlio di Luigi II., det. 923, m. 929.
922 Roberto I., fratello di Eudes e figlio di Roberto il Forte.
923 Rodolfo (o Raoul), genero di Roberto I.
936 Luigi IV. (d' Oltremare), figlio di Carlo III.
954 Lotario, figlio di Luigi IV.
986 Luigi V. (*le Faineant*), figlio di Lotario, det. da Ugo Capeto 987, m. 987.

III. — TERZA DINASTIA.

CASA DEI CAPETI.

987 Ugo Capeto, nipote di Roberto I.
996 Roberto II., figlio di Ugo Capeto
1031 Enrico I.
1060 Filippo I.
1108 Luigi IV. (il Fatuo).
1137 Luigi VII. (il Giovine).
1180 Filippo II. (Augusto).
1223 Luigi VIII.
1236 Luigi IX. (S. Luigi).
1270 Filippo III. (l' Ardito).
1285 Filippo IV. (il Bello).
1314 Luigi X. (*le Hutin*).
1316 Giovanni I. (il Postumo), nato e morto nel 1316.
1316 Filippo V. (il Lungo), figlio di Filippo IV.
1322 Carlo IV. (il Bello), figlio di Filippo IV.

CASA DI VALOIS.

1328 Filippo VI. (di Valois), nipote di Filippo III., e pronipote di S. Luigi.
1350 Giovanni II. (il Buono), figlio di Filippo VI.
1364 Carlo V. (il Saggio).
1380 Carlo VI.
1422 Carlo VII. (il Vittorioso).
1461 Luigi XI.
1483 Carlo VIII.

CASA DI VALOIS-ORLÉANS.

1498 Luigi XII., nipote di Carlo V.
1515 Francesco I., pronipote di Carlo V.
1547 Enrico II., figlio di Francesco I.
1559 Francesco II. (marito di Maria regina di Scozia).
1560 Carlo IX, figlio di Enrico II.
1574 Enrico III. (Re di Polonia), figlio di Enrico II., u. 1589.

CASA DI BORBONE.

1589 Enrico IV. (Re di Navarra), discendente in decima generazione da S. Luigi per il suo nipote Luigi, primo Duca di Borbone; u. 1610.
1610 Luigi XIII., figlio di Enrico IV.; reggenza della Regina madre fino al 1617.
1643 Luigi XIV.; reggenza della Regina madre Anna d'Austria, dal 1643 al 1652.
1715 Luigi XV., pronipote di Luigi XIV.; reggenza del Duca d'Orléans, nipote di Luigi XIV, fino al 1723.
1774 Luigi XVI., nipote di Luigi XV, det. 1792, u. 1793.

RIVOLUZIONE.

1792 Repubblica — Luigi XVII., figlio di Luigi XVI. — m. 1794.
1800 Consolato — Napoleone Buonaparte, Primo Console.
1804 Impero — Napoleone.

RISTAURAZIONE DELLA CASA DI BORBONE.

1814 Luigi XVIII., fratello di Luigi XVI.
1824 Carlo X., fratello di Luigi XVI.
1830 Luigi-Filippo, discendente in sesta generazione da Luigi XIII, per il di lui figlio Filippo, primo Duca di Orléans.

NOTA. — Dove non si fa menzione di parentela, il re è da considerarsi come figlio di quello che immediatamente lo precede. Le abbreviazioni hanno i medesimi significati di quelle nella prima tavola. Dove non è osservazione speciale, l'anno dell'avvenimento al trono, di contro a ciascun nome, è la data della morte del predecessore.

CAPITOLO XII.

MONARCHIA FRANCESE.

(Continuazione.)

Divisione dello impero di Carlomagno. — Luigi il Pio. — Associazione de' figli alla monarchia. — Usurpazioni del potere baronale. — Del potere clericale. — Dell' autorità papale. — Potere della Corona distrutto. — Usurpazione di Ugo Capeto. — Terza dinastia. — Cangiamento nelle leggi. — Compilazione delle leggi. — Storia delle leggi generali e locali. — Storia del Parlamento di Parigi. — Vendita degl' impieghi. — Funzioni del Parlamento. — Suoi sforzi. — Luigi XIV. — Orléans reggente. — Legge di Dubois. — Luigi XV. — Letti di Giustizia. — Parlamenti provinciali. — Influenza del Parlamento, o dell' aristocrazia legale, — paragonata a quella degli Stati Generali. — Origine degli Stati. — Rendite feudali. — Imposizioni. — Taglie. — Stati generali e particolari. — Storia degli Stati Generali. — Loro ultima adunanza sotto Luigi XIII. — Intervallo. — Adunanza sotto Luigi XVI. — Rivoluzione. — Costituzione degli Stati Generali.

L' impero di Carlomagno che estendevasi dal Baltico al Mediterraneo, e dalla Vistola all' Atlantico, [1] cadde in pezzi sotto i suoi deboli successori; e il freno che produceva la sua vigorosa amministrazione, non valendo più a tenere subordinati i baroni ed il clero, il governo di ciascuna delle parti in cui erano divisi i suoi dominj, presentò la scena di una quasi perenne discordia ed anarchia, simile a quella che il potere suo proprio e quello di suo padre avevano fatta cessare. Mentre era vivo, egli si appigliò al partito cui ogni governo in que' tempi appigliavasi, che indica l' influenza de' baroni e l' imperfetto stabilimento dell' au-

[1] Giungeva al confini della Calabria in Italia, e all' Ebro nella Spagna; ma in quella il suo potere era molto più diviso col Papa e co' Duchi o capi, e in questa la conquista non era bene consolidata. Inoltre, nel paese fra la Vistola e l' Elba l' impero era più presto quello dell' influenza, che un governo diretto.

torità regia — quello, cioè, di partire coi suoi figli l'impero. Nel 781 due di loro, allora fanciulli, furono fatti re; Pipino d'Italia e Luigi d'Aquitania. [1] Può di leggieri supporsi che il governo esercitato da' loro ufficiali era quello di Carlomagno stesso; e probabilmente continuò tale dopo ch' essi uscirono di fanciullezza, e furono in istato di prendervi parte. Nondimeno, nell'806, allorchè Carlo cominciò a sentire il peso degli anni, pare che avesse fatta una più reale divisione della sovranità, aggiungendo la Germania meridionale alla parte di Pipino, e la Savoja a quella di Luigi; mentre a Carlo, ch' era il più giovane, diede il rimanente de' suoi dominj, cioè il settentrione della Francia e della Germania: ma essendo morto pochi anni dopo, a Luigi toccò la di lui porzione, e nell'813 fu assunto all' impero in unione del padre. In tale occasione, uno scrittore contemporaneo (Tegano) dice che l'Imperatore domandò il consentimento di tutta l'assemblea, « dai più piccoli ai più grandi ». Pipino era morto innanzi Carlo, e il suo figlio Bernardo, allora fanciullo, gli successe: ma tre anni dopo la morte di Carlomagno e l'avvenimento di Luigi, Bernardo s' impegnò in una congiura contro suo zio, il quale, attiratolo in Francia, lo prese, gli fece il processo e lo condannò a morte, ma mitigando la pena, gli fece strappare gli occhi; per la quale operazione lo sventurato giovine dopo pochi giorni finì di vivere. Dicesi che Luigi sentisse forte rimorso della propria condotta; e per

[1] Furono creati re titolari nel 781. Luigi avendo appena tre anni d'età, fu vestito di un piccolo uniforme ed armatura, e mostrato a cavallo al popolo per riceverne l'omaggio (Gaillard, tom. II, pag. 331). Nell'806 fu loro conferita autorità più sostanziale, e la Germania meridionale fu unita all' Italia per formare il regno di Pipino; la Savoja e il Lionese, con la Linguadoca e la Provenza, vennero aggiunte a quello di Luigi. Carlo ebbe il rimanente della Francia e la Germania settentrionale; ed essendo morto nell'810, a Luigi toccò la parte di lui col titolo imperiale nell'813, un anno innanzi la morte di Carlomagno. Bernardo III, figlio di Pipino, gli successe, vivente ancora Carlomagno, come re di Italia. È da notarsi che nella divisione dell' impero ai suoi figli nell'806, l'atto di partizione, talvolta chiamato il testamento di Carlomagno (come quello che doveva avere effetto dopo la sua morte), dice così: « Se il figlio di ciascuno di questi fratelli venga scelto dal popolo a succedergli dopo morte, gli zii di quel figlio lascino che ei succeda al padre come erede del suo regno. »

le penitenze ch' egli fece, e per l' abietta superstizione in cui cadde, [1] ottenne in Italia il soprannome di *Pio*, quantunque per la sua indole dabbene in Francia venisse generalmente chiamato *Le Débonnaire.* Egli anche assunse il proprio figlio al governo, facendo dichiarare imperatore Lotario dall' assemblea degli Stati in Aquisgrana, e Luigi e Pipino re d' Aquitania e di Baviera: ma dopo pochi anni ambedue vennero a lite e si ribellarono contro il genitore, il quale passò tutta la vita in perpetue lotte con essi; e quando ebbero il di sopra, ottennero determinazioni dagli Stati, che lo riducessero alle più mortificanti umiliazioni; quando egli prevalse, tolse loro parte de' loro dominj, e li diede al terzo figliuolo, Carlo l' Ardito; e alla sua morte nell' 840, i tre fratelli si divisero fra loro l' impero: a Lotario rimase l' Italia col titolo imperiale; a Luigi, allora chiamato il Germanico, la Germania; a Carlo la Francia, ma priva delle provincie orientali del Reno, che con la Savoja e la Svizzera furono aggiunte all' Italia. Nel tempo di questi principi e de' loro discendenti, ebbe luogo un co-

[1] Hallam (cap. 1, par. 1) ed altri hanno notato, che *pius* essendo sovente adoperato come sinonimo di *mitis*, i due nomi dati a Luigi in Italia e in Francia vagliono lo stesso. Un luogo negli *Annali* di Muratori (t. IV, par. 2, pag. 472) potrebbe far dubitare che egli inclinasse alla medesima opinione. Nonostante, egli sempre parla della di lui *pietà* nel senso ordinario del vocabolo, chiamandolo *piissimo*, e nel luogo cui alludiamo, egli ne esalta quella qualità. Dicesi di lui, che trovandosi moribondo, e non avendo, per quaranta giorni preso nessun altro cibo, fuorchè l' eucaristia, considerava ciò come giudizio di Dio per avere omesso di osservare l' ultima quaresima. L' indole barbara di Luigi, almeno ne' primordj del suo regno, può argomentarsi dal modo con cui trattò coloro che erano stati giustamente accusati di essere drudi delle di lui sorelle. Erano numerosi, e li sentenziò tutti rei di tradimento. La più parte di loro gli si diedero a mercè, e ne ottennero speranza di perdono. Ma uno che si diede alla fuga, uccise un conte che studiavasi di prenderlo; la qual cosa infiammò tanto l' ira del buon Luigi, che comandò si strappassero gli occhi ad uno dei compagni, tuttochè fosse compreso nel numero di coloro cui era stato promesso il perdono. Che le dissolutezze di Carlomagno, il quale faceva vivere le sue sette figlie e le sue cinque nipoti ragazze nella casa medesima con le sue concubine, avessero spinto Luigi all' estremo opposto del fanatismo, lungi dal produrre maraviglia, è cosa ordinaria; ma la vera bontà d' indole non l' avrebbe potuto spingere a commettere capricciose e inutili crudeltà, simili a quelle con cui nettò la crapulosa residenza del padre nel momento in cui moriva.

stante ondeggiamento di potere ed una mutazione di dominío, e spesso ognuno di que' regni pativa nuove divisioni: per modo d' esempio, la Francia in un' epoca fu sotto tre Re differenti. In altri tempi le varie parti del territorio erano consolidate nelle mani di pochi ; ma l' impero di Carlomagno non fu mai riunito sotto un solo capo, tranne per poco tempo sotto il regno di Carlo il Fatuo, uno de' snoi nipoti, nella seconda metà del secolo nono.

Questa diminuzione di potere nel sovrano era, in parte per conseguenza e in parte per reazione, la causa del potere ottenuto, o, per parlare più esattamente, riassunto dai baroni dopo la morte di Carlomagno. Sembrerebbe che negli ultimi anni del suo regno essi andavano acquistando terreno, a misura che veniva declinando il vigore della sua amministrazione. Le oppressioni che commettevano contro il popolo, i conti e gli altri ufficiali, formarono il soggetto della discussione nella prima assemblea convocata da Luigi il Pio sei mesi dopo il suo avvenimento al trono: fu reputato necessario di mandare *Missi Dominici* in ogni dove con straordinarj poteri; e dal linguaggio degli scrittori contemporanei, sembrerebbe che in sul finire del regno di Carlomagno questi commissarj non percorrevano regolarmente tutti i circondarj. [1] Ma in poco più di mezzo secolo dopo quell'epoca, si erano effettuati dne importanti cangiamenti nella posizione dell' aristocrazia, onde il suo potere positivamenta accrescevasi. Il possesso de' feudi era venuto gradatamente acquistando maggiore indipendenza: i feudatarj si erano costantemente studiati di ottenere intiera proprietà, che nessuna cosa aveva impedito dall' ottenera se non l' anarchia innanzi i tempi di Carlomagno, e la poca sicurtà di possesso che ne conseguiva, e la fermezza del suo governo nel resistere a tutte le loro usurpazioni. Molti feudi, non pertanto, erano di quando in quando diventati ereditarj; ma un editto di Carlo l' Ardito nell'877 distintamente riconobbe nel feudatario il diritto di trasmettere il feudo ai proprj eredi, capaci di prestare il servizio inerente alla originaria concessione. Sotto i suoi successori i baroni furono sciolti da siffatta condizione; e dopo qualche tempo, certo non

[1] Astronomus, *Vita Lud. Pii* — Nigellus, apud Muratori, T. IV, p. 2, pag. 340.

più di cinquant'anni, durante il quale periodo, il possesso del feudo era tuttavia in certa guisa precario, il diritto assoluto del vassallo venne in ogni dove stabilito. Anche gli uffici della Corona divennero ereditarj.[1] La influenza de' baroni che gli occupavano, crescendo in proporzione che la loro proprietà diventava più sicura, fece che essi ottenessero primamente dal dono volontario del Sovrano la continuazione di tali officj nelle loro famiglie, finchè si ridussero a pretenderli come di diritto. Carlo l'Ardito riconobbe siffatta pretensione in un editto emanato nell' 877, dove ordina che alla morte d'ogni conte, il governo della di lui contea fosse amministrato dai principali più prossimi parenti del defunto, unitamente agli altri ufficiali della contea, finchè il Re nominerebbe il figlio di lui, nel caso che il padre, morendo, l'avesse lasciato minorenne. Gli è chiaro che dopo tale provvedimento il diritto di eredità non si poteva porre più oltre in questione, e la nomina che faceva la Corona non era altro che una pretta formalità. E però nel susseguente regno parecchi de' conti ai quali venne ricusato il diritto di successione, si impossessarono dell' ufficio e lo mantennero con l'armi. Così stando le cose, potrebbe affermarsi che il paese fosse diviso in un numero di piccole sovranità, piuttosto che governato da un principe a capo di una potente aristocrazia. Verso la fine del secolo nono non vi erano meno di ventinove di questi conti, duchi, marchesi ed altri signori, ciascuno de' quali governava il suo proprio distretto: e taluni esercitavano imperio sopra vasti territorj, come la Borgogna, la Guascogna, le Fiandre; e nessuno prestava ubbidienza vera al sovrano se non tanto quanto gli dettava il proprio capriccio o interesse. In meno di un secolo dopo, il numero di cotesti principati si accrebbe fino a cinquantaquattro, esclusa la Normandia, la quale dopo che nel 902 venne ceduta ai Barbari del Nord, da cui prese il nome, appena formava di solo nome parte della monarchia. Può, nulladimeno, notarsi che cotesti baroni, a quanto pare, per proprio utile lascia-

[1] Era così prevalente il principio di feudalizzare ogni specie di profitto, che l'ufficio di *Vidame*, deputato giudice o visconte del Vescovo, divenne ereditario. Di ciò parleremo nel cap. XIII.

vano percorrere i loro dominj dai *Missi Dominici*, tuttochè naturalmente non si sottomettessero più, come da principio, alla sindacatura della loro autorità delegata. Il paese era diviso in ottantasei distretti di varia estensione, alcuni de'quali comprendevano tre contee. I *Missi* erano, al tempo di Carlo l'Ardito, quarantatrè, divisi in dodici corpi, a capo di ciascuno de'quali vi era un vescovo. In quell'epoca, tredici de'quarantaquattro erano vescovi, cinque abati, il rimanente laici.

Se l'aristocrazia ripigliò ed ingrandì il proprio potere a detrimento della Corona dopo la morte di Carlomagno, il clero mostrò la propria superiorità. Abbiamo già veduto come Carlomagno mantenesse la supremazia assoluta del potere civile, o come anche l'autorità papale fosse soggetta alla sua prerogativa. In meno di cinquant'anni troviamo il suo nipote innanzi un Concilio, lamentarsi dell'arcivescovo di Sens che s'era unito ai suoi nemici; e in questo fatto, che prova il carattere di resistenza nell'autorità clericale, il Re si studia di dedurre il suo diritto alla Corona dalla consacrazione della Chiesa, e di confessare che i medesimi vescovi che lo avevano consacrato, potevano processarlo, giudicarlo e detronizzarlo. E quindi, in quel tempo i Concilii furono frequenti più che mai. Abbiamo osservato che nel settimo secolo ve ne furono solo 20; ma nell'ottavo ve ne furono 47, nel nono 124; e de'114 che si tennero dopo la morte di Carlomagno, non meno di 36 o diedero più estesi poteri e diritti di proprietà alla Chiesa, o presero una parte diretta negli affari di stato, come sarebbe deporre o ristaurare sovrani, e scomunicare individui per la loro condotta in faccende secolari.

In uno di tali Concilii, cioè in quello di Pontion nell'876, si fece un editto o canone, col consenso di Carlo l'Ardito, per dare ai vescovi l'autorità che avevano i *Missi Dominici*. Degli atti che ci rimangono de'34 Concilii del secolo decimo, dodici erano di indole simili al predetto canone; voglio dire fatti con lo scopo di estendere il potere ecclesiastico. Lo ingrandimento dell'autorità papale sopra la Chiesa Gallicana andava di pari passo con le usurpazioni che essa faceva sul potere civile; e nel pontificato di Niccola I sembra di essersi pienamente consolidata: perciocchè quel

Pontefice annullò la decisione con cui quattro successivi Concilii avevano autorizzato il divorzio di Lotario di Lorena; privò delle loro sedi due de' più cospicui prelati, gli Arcivescovi di Treveri e di Colonia (863), i quali gli avevano fatto resistenza; e due anni dopo convocò un Concilio per rimettere in ufficio un prelato che era stato deposto dal metropolitano col concorso di un altro Concilio. Per la qual cosa, la dominazione ecclesiastica in tutte le sue branche si stabilì pienamente al pari dell'aristocratica, ne'cinquant' anni immediatamente dopo la morte di Carlomagno.

L' assemblee generali o nazionali continuarono ad essere convocate durante i regni di Luigi il Pio e Carlo l'Ardito. Se ne ricordano venticinque sotto il primo, e ventisette sotto il secondo. Ma esse non erano più, come nel tempo di Carlomagno, semplici Consigli ad oggetto di assistere il Re, o adunanze per ajutarlo nello eseguire i suoi disegni. Erano teatri di lotte fra i baroni ed il clero, e di dispute tra i membri di quegli ordini stessi, o di attacchi contro il Re; che dalla parte che riusciva a prevalere veniva ridotto in sommissione, ora costringendolo a concedere privilegi, ora privandolo della corona, ora rendendogliela, secondo che portava la sorte della contesa. Le assemblee nazionali o generali, e i Consigli di que'tempi, per lo più importano la cosa medesima; poichè quasi sempre il Consiglio convocavasi nel tempo e luogo dove soleva convocarsi l' assemblea. Dopo il tempo di Carlo l' Ardito, pare che la convocazione di tali assemblee non sia stata fatta regolarmente ne' mesi stabiliti di marzo, di maggio, e di ottobre: radunavansi più raramente, o solo allorquando qualche fatto violento costringeva i baroni a riunirsi, o allorquando qualcuno di loro bramava di ottenere l' ajuto degli altri ne' suoi progetti di aggressione. L' autorità del Re era talmente di solo nome, che egli non aveva più il potere di radunarli insieme. I Concilii del clero tenevansi con più frequenza, ed anche vi intervenivano occasionalmente i baroni. Per più di cento anni prevalse la più grande anarchia, ed il solo potere del paese era quello de'baroni, cioè di ciascuno nel suo proprio territorio. Sei o sette di essi avevano dominj assai più estesi di quelli degli altri; e finalmente uno di loro, Ugo Capeto, Conte di Parigi e Duca di Francia, il

cui governo e dominio estendevansi sopra il paese fra la Senna e la Meuse verso il nord-est — che inoltre possedeva parecchie ricche abbazie — la cui famiglia era stata cotanto potente, che il suo padre potè due volte disporre della corona, e solo si astenne di assumerla perchè considerava l' autorità regia come un'ombra —, si fece proclamare Re, nel 987, dai suoi vassalli militari e da una assemblea di diversi altri baroni. Ma un numero di questi dichiarossi a favore di Carlo di Lorena, l'erede più prossimo della Corona; e per alcuni anni prevalse una lotta fra i due partiti, nella quale è da notarsi come la storia ricordi soltanto le sconfitte provate da Ugo Capeto, e non mai nessun suo fortunato successo: e veramente, sembra che la Francia meridionale abbia generalmente riconosciuto per re prima Carlo, e poscia il Duca d' Aquitania, dopo che Ugo ebbe preso Carlo e gettato in prigione. Nondimeno, perchè Ugo Capeto ottenne l' ajuto del Clero, e perchè il suo potere accresciuto da quello del suo fratello Duca di Borgogna, del cognato Duca di Normandia e degli altri suoi parenti, era superiore a quello di qualunque competitore, riuscì a mantenere il titolo di Re di Francia e trasmetterlo ai suoi discendenti. Ma per due secoli il solo titolo di Re, senza alcun potere reale, fu tutto ciò che possedeva la di lui famiglia; poichè ciascuno de' grandi signori nella propria contea esercitava tutte le prerogative della Corona: e molte contee essendo suddivise, ebbe luogo una partizione di prerogative; parte delle quali erano possedute da' signori inferiori, cioè dai visconti, e una più gran parte da'loro superiori, i quali sotto i nomi di duchi, conti, marchesi o baroni, erano i veri sovrani del paese. In quel periodo di tempo, però, non vi fu notevole cangiamento nella autorità regia: divenne in qualche modo più grande, ma andò crescendo gradatamente, e non era sostanzialmente maggiore di quel che fosse durante il periodo della dinastia de' Carolingi. Il potere dell' aristocrazia si era completamente consolidato innanzi la usurpazione di Capeto; e in vece di considerare questo avvenimento come il principio di una nuova costituzione, o datare da quello l' origine del governo feudale (come hanno fatto taluni, indotti in errore dalla sospensione del potere

baronale sotto i regni di Pipino e di Carlomagno), dovremmo riguardare il progresso del sistema feudale e del potere de' baroni come non interrotto sino dalla morte di Carlomagno, nella medesima guisa come non era stato interrotto dall' epoca della prima invasione de' Franchi fino a quella del di lui padre. [1]

Ma non era semplicemente il potere de' baroni contro la Corona quello che era divenuto fisso in tutta la sua estensione lungo tempo innanzi la estinzione della seconda dinastia: il sistema feudale in ogni altro rispetto erasi completamente stabilito. Gradatamente le costumanze feudali erano diventate legge comune di ogni distretto; e in tal guisa adottate, supplantavano in parte

[1] Nessuna cosa può più chiaramente provare l' abiezione in cui era caduta la Corona al cominciamento della terza dinastia, quanto l' ignoranza in cui ci lasciano tutti gli storici contemporanei intorno a ciò che spetta ad Ugo Capeto, non ostante che il padre suo (chiamato Ugo il Grande, per le sue grandi possessioni e il numero de' suoi vassalli, non già per alcuna impresa da lui fatta) avesse data la Corona, prima a Rodolfo nel 925, e poscia nel 936 a Luigi IV (detto d' *Outremer*, dal suo esilio in Inghilterra), e non ostante ancora che il suo avo Roberto I fosse stato re per più di un anno. È innegabile, che mentre non sappiamo nulla de' fatti suoi, non possiamo nè anche dire di qual famiglia egli discendesse. Era voce popolare che egli fosse di bassa nascita. Nella fine del decimoterzo secolo, Iperio, storico monacale, si studiò di confutare quell' opinione, che egli caratterizza come tradizione prevalente nel volgo. Dante, malgrado gli argomenti del buon monaco, l' adottò, chiamando Ugo figlio di un *beccajo di Parigi*; e Rodolfo di Clugny, che visse nel tempo di Ugo Capeto, espressamente dice ch' egli si astiene di notare la di lui discendenza, essendo molto oscura. È manifesto da ciò, come anche dal poco interesse che destò la sua usurpazione, ed anche dal fatto che i duchi di Normandia (la cui grande potenza accrebbesi immensamente per la conquista dell' Inghilterra) non fecero mai nessun tentativo di impossessarsi della Corona di Francia; è manifesto, io diceva, che le regie prerogative erano considerate come di poco o di nessun valore; e che i grandi baroni, i sovrani creditarj delle provincie, consideravano la propria autorità indipendente al pari di quella del loro principe nominale. I Duchi di Normandia esercitarono una diversa specie di potere in Inghilterra, dove non permisero mai che l' aristocrazia feudale prevalesse; e dove, con una politica confiscatrice e sterminatrice, poterono gratificare i loro seguaci concedendo loro tutte o quasi tutte le terre del paese.

le leggi de'quattro Codici, di cui abbiamo narrata la origine; [1] e in parte erano fisse con esse, o le modificavano. Abbiamo già notata una particolarità nelle leggi de' Visigoti e de' Borgognoni, la quale distinguevale dalla Ripuaria e dalla Salica; cioè che esse non davano ai Barbari privilegi nessuni sopra i Romani. E quindi ne'paesi dove esse prevalevano, gl'individui che discendevano dai Romani preferivano di vivere sotto il Diritto Civile, non recando loro nessun detrimento; e scegliendo ciò (siccome avevano diritto di fare per l'indole personale di ciascuno di que'Codici [2]), conservavano in que'paesi l'autorità del Diritto Civile: la quale a poco per volta andava estinguendosi dove erano stabiliti i Codici Salico e Ripuario, perchè essi dando la preferenza ai Barbari sopra i Romani, incitavano a scegliere questi piuttosto che il Diritto Civile. Furono sempre i paesi meridionali quelli dove principalmente prevalsero le Leggi Visigote e Borgognone, mentre le Saliche e Ripuarie furono adottate nei settentrionali. Ma un editto emanato nella assemblea di Pists nell'864, distingueva in questa guisa i paesi in cui le diverse leggi dovevano reggere i popoli; non intendendo, in prima, di rendere la legge territoriale, e di privare ognuno del diritto di scegliere la propria legge; ma supponendo così, dove non si era fatta nessuna scelta, le leggi de' Visigoti e de' Borgognoni reggevano i distretti meridionali, e la Salica e la Ripuaria i settentrionali. [3] Il gran numero delle città importanti del mezzogiorno, tutte fondate da'Romani, e la continua comunicazione fra queste provincie e l'Italia, aveva la tendenza medesima de'provvedimenti dei Codici a tenervi in vigore il Diritto Civile, mentre nel nord andò sempre cadendo in disuso. Ora, allorquando i costumi feudali in ogni dove supplantarono gradualmente o modificarono le leggi barbariche, essi ebbero minore effetto ne'paesi dove questi erano stati supplantati o modificati

[1] Vedi Cap. XI.

[2] Ibid.

[3] L'Editto dichiara che i suoi provvedimenti sono limitati alle provincie che sieguono le leggi barbariche, ed ordina che in quanto alle provincie sotto la legge Romana, nè il re (Carlo il Ardito) nè i suoi predecessori avevano fatto nessun Capitolario avversante quella legge.

dal Diritto Civile. In tali paesi il Diritto Civile divenne la regola comune e prevalente, e chiamavansi i *pays de droit écrit*; perchè quel Diritto era stato ridotto a Codice lungo tempo innanzi che le Consuetudini avessero vigore anche in que'paesi, e dove prevalevano localmente e in certe materie particolari, intorno le quali era permesso che le costumanze supplantassero o modificassero i provvedimenti del Diritto Civile. Gli altri paesi dove prevalevano le leggi Salica e Ripuaria, chiamavansi *pays de coûtumes*; ed erano governati da una grande varietà di Consuetudini, alcune generali, altre locali. Siffatte Consuetudini erano derivate, parte dai quattro codici, in ispecie dal Salico e dal Ripuario, e per mezzo di tali codici adottarono qualche porzione del Diritto Civile — parte, e in gran misura, dagli usi feudali; parecchie delle quali erano generali, e regolavano i diritti di proprietà e le relazioni degli individui; altre, e in gran numero, erano, siccome abbiamo notato, [1] locali, e differivano in ogni distretto.

Niente può immaginarsi di più instabile ed incerto, che la legge di que' paesi dal tempo in cui i Codici cominciarono ad essere supplantati e modificati dalle Consuetudini fino all'epoca in cui la legge nuova e non scritta, composta d' entrambi, venne ridotta in iscritto. Possiamo formarcene una qualche idea supponendo che tutti i nostri moderni statuti fossero abrogati, e solo rimanessero i più antichi, ciascuno interpretato e applicato in varie guise nelle diverse parti del paese, e molti de' provvedimenti mutati o totalmente revocati; che non esistesse nessuna di quelle costruzioni nè di quelle alterazioni, nè di diritto comune non scritto; null' altro insomma che le innumerevoli leggi locali, le consuetudini delle signorie particolari. Tale era lo stato delle provincie francesi nel nord della Loira e nel nord-est, durante un periodo di tempo che non abbiamo nessun mezzo a determinare con precisione, ma che si può ragionevolmente ammettere di estendersi dalla prima metà del secolo decimo sino alla fine dell'undecimo, quando le Consuetudini del regno, o le leggi feudali, furono compilate in un'opera intitolata *Assises de Jérusalem*, sotto la direzione di Goffredo

[1] Vedi Cap. VIII e IX.

Buglione, allorquando i Crociati, conquistata Terra Santa, vi trapiantarono il sistema già stabilito in Europa. La conquista avvenne nel 1099, e la suddetta collezione porta questa data, beuchè sia probabile che fosse fatta uno o due anni dopo. Fu ricevuta come un Digesto autentico della legge esistente in Germania, in Francia e negli altri paesi feudali. Circa mezzo secolo dopo, la collezione più sistematica chiamata *Libri Feudorum*, fu intrapresa da alcuni giureconsulti milanesi, e finita nel corso di pochi anni.

Ma le consuetudini locali continuarono a rimanere non scritte fino al secolo decimoterzo, allorquando Luigi IX (San Luigi) fece compilare quelle di Parigi, di Anjou e d'Orléans; e di tempo in tempo altre Consuetudini provinciali, o, siccome le chiamavano, Generali, vennero similmente raccolte e pubblicate in diverse provincie, come in Bretagna, in Normandia, in Sciampagna, per ordine del Governo, e dei duchi e de' conti, quantunque più spesso per opera di persone private. Nondimeno, in fino a mezzo il secolo decimoquinto non ne esistevano più che undici o dodici di siffatte collezioni, tuttochè innanzi si facessero varj tentativi; come quello che fece Filippo il Bello (IV) di averne un ricordo autentico, rigettando que' provvedimenti non opportuni ad essere conservati, e determinando con l'autorità regia ciò che era in ogni distretto la legge *consuetudinaria*. Tale opera importante fu intrapresa da Carlo VII, nel 1453, dopo la espulsione degli Inglesi; ma si andò così lenti nell'opera, che le prime Consuetudini pubblicate, quelle, cioè, di Ponthieu, portano la data del 1495 sotto Carlo VIII; nè la intiera collezione fu terminata innanzi il cominciamento del secolo decimosettimo (1609). Non si può molto lodare il modo onde fu eseguita cotesta grand'opera. Gli Stati di ogni provincia ne affidarono l'incarico ai funzionarj giudiciali, i quali ne facevano rapporto a un comitato di Notabili; e questi ordinarono le materie in forma di codice, che venne discusso dall'assemblea degli Stati, esaminando diligentemente se i singoli articoli contenessero l'antica legge *consuetudinaria*. Ne risultò un rapporto delle Consuetudini di ogni provincia,

che il parlamento, dopo di avere approvato, faceva registrare. L'esecuzione non corrispose al disegno, come quella che ritenne l'impronta della grande varietà delle persone che ci lavorarono: e generalmente, il commissario regio che presedè all'adunanza degli Stati, era costretto ad affidarsi agli ufficiali locali per il lavoro di revisione finale e di composizione.

Di siffatte Consuetudini Generali non ve ne erano meno di sessanta; e circa trecento delle particolari di ciascun distretto, come signorie, città o villaggi. La provincia d'Auvergne in questo riguardo era nel peggiore stato di tutte, poichè aveva circa cento diverse Consuetudini; appena vi era luogo, fosse anche il più piccolo villaggio, che non avesse la sua legge particolare; e i luoghi dove prevaleva la legge consuetudinaria scritta e la non scritta, queste s'intersecavano l'una l'altra in modo da produrre una confusione inestricabile. Tutte le volte che sorgeva una questione per sapere qual fosse la consuetudine generale, si riportavano alla legge consuetudinaria, e secondo essa decidevano; ma se il caso riferivasi ad una consuetudine peculiare non registrata in quella legge, ricorrevano al metodo usato innanzi la pubblicazione delle Consuetudini Generali, e probabilmente usato in quanto a ogni legge nel secolo decimo e nell'undecimo, dopo che, i quattro codici caduti in disuso, la legge feudale venne pubblicata. Questo modo chiamavasi *enquête de turbes*; e consisteva in una adunanza di tutti gli abitanti del luogo, i quali dichiaravano qual fosse fra loro la consuetudine. A questo metodo ricorrevano sempreché sorgeva questione rispetto qualche uso non scritto, fino al 1667, allorquando venne abolito, e vi fu sostituito l'*acte de notorieté*, ovvero rapporto degli ufficiali giudiciarj intorno a una requisizione giudiciale. — Il progetto di ridurre tutta questa massa di cose in una legge uniforme e generale, venne primamente in pensiero a Luigi XI nella seconda metà del secolo decimoquinto, suggeritogli senza dubbio dall'ordinanza di Carlo VII, l'esecuzione della qnale allora preparavasi per compilare un'opera sulle Consuetudini Generali. Ma cosiffatto disegno sennato, e veramente importante, rimase ineseguito fino al tempo di Napoleone; il compimento del quale sarà sempre

la più bella gloria del suo regno o della sua vita.[1] Possiamo derivare qualche nozione della diversità della legge che prevaleva nel paese sotto il vecchio sistema, da quel che ne dice Beaumanoir, giureconsulto eminente del secolo decimoterzo; il quale, nella sua compilazione delle Consuetudini di Beauvais, afferma non esservi due signorie in Francia che in ogni rispetto avessero la medesima legge. Anzi, nel paese soggetto alla Corona, cui si estendevano le ordinanze regie, ciascun barone poteva, come più gli fosse piaciuto, amministrare la giustizia o secondo tali ordinanze o secondo le consuetudini del distretto.

Così le leggi con cui reggevasi il paese fin verso la fine della prima dinastia, erano principalmente quelle de' quattro Codici e il Diritto Civile. Le Consuetudini feudali gradatamente vennero mescolandosi con queste leggi duranti gli ultimi tempi della dinastia Merovingia e tutto il tempo della Carlovingia; e l'autorità del Diritto Civile era soprattutto limitata alle provincie del sud-ovest. Tali Consuetudini vennero molto modificate dalle ordinanze fatte sotto la terza dinastia: continuarono nulladimeno ad avere forza di legge in ogni parte del paese, anche in varie parti delle provincie dove generalmente vigeva il Diritto Civile, fino al principio

[1] Le diverse leggi consuetudinarie erano naturalmente l'oggetto di molti commenti; e di continuo nascevano questioni di legge in ogni distretto intorno alla formazione di un Codice Consuetudinario di quel distretto medesimo. Vi furono parimenti molte pubblicazioni, per opera di taluni individui, di locali e peculiari consuetudini, ovvero usi, come li chiamavano a distinguerli da' *coûtumes*, ossia consuetudini generali. Vi erano state simili compilazioni di queste ultime innanzi che fossero state pubblicate dall'autorità; e parecchie di tali opere erano di gran peso, come, per modo d'esempio, le Consuetudini *di Beauvais* raccolte da Beaumanoir. Oltre al *Grand Coûtumier* di Carlo VII, vennero pubblicate apparentemente dall'autorità i *Coûtumes notoires du Châtelet*, principalmente dalle *enquêtes par turbes*, nel secolo decimoquarto. Le due opere più importanti a consultarsi intorno alle Consuetudini francesi sono quella di Guènois, nella quale le varie Consuetudini vengono comparate secondo la giurisprudenza; e la *Bibliotèque de Coûtumes* di Berroyer, nella quale le Consuetudini sono cronologicamente ordinate. Il *Coûtumier* di Normandia si suppone essere stato il primo scritto in francese (taluni, non per tanto, ritengono, che sia una traduzione dal latino); innanzi il quale tutti erano scritti in latino.

del presente secolo; allorchè fattasi un'accurata collezione di tutto il loro meglio, e de' provvedimenti che erano comuni alla maggior parte de' Codici consuetudinarj, e rigettatane una massa considerevole di atti assurdi ed oppressivi, venne stabilito e messo in vigore un sistema uniforme, che in qualche modo partecipa del carattere delle varie sorgenti d'onde furono tratti i materiali a comporlo — cioè i Codici barbarici, il Diritto Civile, le Consuetudini feudali, e i posteriori miglioramenti introdotti dalle ordinanze e dagli editti [1] — ma anche più caratterizzati dai grandi cangiamenti legislativi introdotti dopo la rivoluzione del 1789. — Per rendere questo importante soggetto completo e distinto, l'abbiamo trattato a parte dal rimanente del prospetto storico che andiamo facendo della monarchia francese, al quale ora ritorniamo; e l'autorità per virtù della quale furono fatti i provvedimenti legislativi che sono stati materia della nostra considerazione, richiede ora di essere illustrata.

Tutto il paese, al principio della terza dinastia, era diviso in un numero di principati, ciascuno sotto un governo monarchico, e suddiviso in minori distretti, che erano governati nel modo medesimo. Ognuno di questi principati era nominalmente annesso alla Corona; e per conseguenza, tutti chiamavansi feudi, ed erano supposti rimanere nella medesima relazione con quella: ma i più importanti e potenti signoreggiavano gli altri, ed erano quasi così potenti quanto la Corona medesima. Erano sei al principio dell'undecimo secolo; i Ducati di Borgogna, Normandia e Gujenna; e le Contee di Sciampagna, delle Fiandre e di Tolosa. La Corona possedeva il settimo feudo, il quale apparteneva già ai Capeti innanzi che usurpassero il trono, e consisteva nella Contea di Parigi e nel Ducato di Francia. Cotesti feudi vennero costituiti in diverse epoche; Tolosa nell' 802, Gujenna nell' 844; e via discorrendo. In ciascuno di essi, e anche nei feudi minori, come Anjou, Maine, Artois, il barone o feudatario della Corona essendo il piccolo so-

[1] Gli scrittori che pongono le ordinanze e gli editti come fonti della Giurisprudenza francese, dimenticano che spesso esse contenevano qualche parte delle leggi Barbariche e Consuetudinarie, e del Diritto Civile.

vrano, chiamato barone, duca, marchese o conte (qui li chiameremo tutti principi), teneva delle assemblee dove amministravasi la giustizia, e secondo l'occasione si facevano delle leggi. Ma tali assemblee, simili alle adunanze convocate da Pipino e da Carlomagno, erano fatte per assistere il principe in qualità di Consigli, o per raccogliere le sue forze militari, piuttosto che per autorizzare gli atti ed editti suoi. Nulladimeno, poichè egli non aveva potere vero al di là del proprio territorio, e non poteva condurre le forze di un distretto sopra d'un altro; era costretto a consultare seriamente i desiderj di coloro che avevano seguaci dipendenti da loro. È probabile che la sua principale influenza, oltre il potere diretto ch'egli aveva sopra i suoi vassalli immediati (quelli cioè de'suoi dominj), sorgesse dalla necessità in cui tutti trovavansi di unirsi insieme difensivamente contro i principi vicini; perciocchè, quantunque l'indole instabile del servizio militare sotto tale sistema rendesse affatto impossibili le grandi operazioni d'un esercito, pure la prevalenza universale delle abitudini feudali, e del nesso militare tra signore e vassallo, faceva quasi perpetue le scambievoli aggressioni. Il potere de'principi e de'baroni probabilmente seguitò ad essere così come era stato, lungo tempo dopo che quello del re era pressochè intieramente cessato; e le loro corti (*malla*) o parlamenti tenevansi come prima, mentre le assemblee generali convocate dalla Corona non erano quasi mai intimate. In quelle assemblee provinciali l'obietto non era tanto quello di fare leggi, quanto quello di provvedere all'amministrazione e alla giustizia: non ostante, di tempo in tempo emanavano delle ordinanze. Nelle occasioni straordinarie, un numero maggiore d'individui veniva convocato con lo scopo o di raccogliere uomini o danaro per provvedere a qualche urgenza; ed allorquando le città acquistarono importanza, i loro abitanti furono intimati ad intervenirvi per contribuire anch'essi al comune bisogno. Spesso le città erano i luoghi dove gli operai e i trafficanti annessi alla baronia, e non viventi ivi in qualità di servi, avevano le loro abitazioni. Tutti i traffici venivano condotti da negozianti viaggiatori, i quali giravano di castello in castello, di provincia in provincia, colle loro mercanzie. A misura che crebbero la popolazione e la ricchezza,

vennero stabilite delle botteghe da'negozianti residenti in luoghi fissi, e le città si elevarono ad importanza. Troviamo che gli abitanti di esse furono intimati ad un parlamento provinciale, cioè a quello di Beaucaire in Linguadoca, verso la metà del secolo decimoterzo (1254), cinquant' anni innanzi l' epoca in cui venne convocata l'assemblea degli Stati Generali di tutto il reame. In questi casi primitivi pare che la rappresentanza fosse affatto sconosciuta: coloro che v'intervenivano, o vassalli o altri individui, vi assistevano secondo il proprio diritto; menochè potrebbe dirsi che il valvassore annesso alla corte del grande barone o principe, quando vi accorreva senza i suoi vassalli, rappresentasse la sua propria signoria. Affermasi comunemente che i Parlamenti fossero un resto delle antiche assemblee nazionali sotto la prima e la seconda dinastia; e che gli Stati fossero d' indole del tutto diversa, a' quali non s' era mai pensato fino al cominciamento del secolo decimoquarto (1302); epoca in cui vennero convocati da Filippo il Bello. Ma ciò sembra essere inesatto. E Parlamenti e Stati originarono dalle vecchie assemblee; se non che i Parlamenti convocavansi più regolarmente e trattavano gli affari giudiciarj — gli Stati erano convocati nelle occasioni straordinarie, non avevano funzioni giudiciali, e vi si trattava di sussidj, quantunque talvolta prestassero ajuto con il consiglio ed autorità loro sopra altre faccende. Veramente, l'Assemblea di Beaucaire fu convocata a fine di regolare il commercio; e gli Stati adunati da Filippo il Bello nel 1302, prima assemblea di tutto il regno, alla quale assisterono i Comuni, vennero intimati a motivo de' litigi ch' egli aveva con Bonifacio VIII, onde rispondere alle pretese di supremazia che quel pontefice aveva messe fuori, tuttochè venissero ancora richiesti di ajuto nel conflitto che originò da quella contesa. È mestieri esporre la storia e mostrare la costituzione de' Parlamenti e degli Stati; perchè i primi avevano qualche partecipazione nella legislazione, quantunque le funzioni loro fossero massimamente giudiciali; e i secondi, benchè non fossero un corpo legislativo permanente, ma solo secondo le occasioni, ebbero qualche influenza nel restringere il potere della Corona. Può dirsi che entrambi cotesti Corpi sotto varj nomi siano sempre esistiti; poichè le loro funzioni erano adempite dalle assemblee

generali, le quali in un'epoca furono regolari, in un'altra occasionali; e la composizione e le funzioni de' parlamenti e degli Stati variarono tanto in diverse epoche, quanto essi differirono sempre dalla composizione e dalle funzioni delle vecchie Assemblee. Principieremo da' Parlamenti.

Il nome di Parlamento s'incontra per la prima volta nel tempo di Luigi VI (il Grosso) sul cominciare del secolo duodecimo. Quello di Parigi viene generalmente considerato come il più antico; ma non vi è ragione di credere che gli altri principati fossero privi di qualche istituzione della stessa indole in quel medesimo primo periodo cui si fa rimontare il Parlamento di Parigi, benchè questo corpo acquistasse prima di ogni altro una forma regolare, e fissasse il luogo delle proprie adunanze. A misura che il potere della Corona da' proprj dominj si estese nei territorj degli altri principi, la costituzione di queste assemblee venne modellandosi a norma di quella del Parlamento di Parigi: il quale anche in origine chiamavasi il Parlamento di Francia — perocchè il primo nome riferivasi alla contea, il secondo al ducato, che formava i feudi dei Capeti innanzi che Ugo ascendesse al trono. Questo corpo, adunque, era a quei feudi ciò che l'assemblea particolare di ogni uno degli altri feudatarj era al feudo di quel feudatario; ed è più convenevole di fare la storia di esso più presto che di quegli altri, poichè il modo di progredire fu in tutti lo stesso.

In origine esso seguiva la persona del Re, e non fu fissato in Parigi che nel regno di Filippo il Bello nel 1302: dopo quell'epoca venne soltanto, secondo le varie occasioni, rimosso, o per malattia, o per disturbi, o per invasioni straniere. Parecchi scrittori sostengono che venne fissato innanzi il secolo decimoquarto; perciocchè de' sessantanove parlamenti convocati dal 1254 al 1302, è cosa certa che due non furono tenuti in Parigi, e si sa che almeno trenta furono tenuti quivi. In prima le assemblee regolari adunavansi nella Domenica in *Albis*, e nel dì di San Martino; ma oltre di esse, vi erano generalmente due adunanze straordinarie. Indi, di quelle due adunanze se ne fece una, e durava, quando vi erano molti affari a trattare, dal dì di San Martino fino al primo d'agosto. In origine, i membri di essa erano i prelati e

i grandi baroni, ai quali furono aggiunti parecchi cavalieri, e alcuni *mâitres des requêtes*, che si suppone essere stati gli antichi *Missi Dominici*; le funzioni de' quali vennero poscia limitate al parlamento e al Consiglio del Re, dopo che gl' intendenti furono nominati dal Re, e fissati stabilmente nelle provincie per regolarne gli affari di finanza. Tutti i Pari avevano seggio nel parlamento. Fra questi vi erano i sei grandi feudatarj o principi, vassalli immediati del Re, ed erano suoi Pari, nel modo medesimo che i baroni vassalli diretti del principe erano suoi Pari. Sei prelati, concessionarj di feudi del Re, erano anch' essi suoi Pari; di guisa che, sul finire del secolo duodecimo, vi eran sei Pari ecclesiastici e sei laici. [1] Come i grandi feudi furono riuniti alla Corona, i feudatarj cessarono di essere gli antichi Pari; ma vennero create delle nuove parie, da principio a favore de' principi del sangue, indi anche a favore de' sudditi; e si disputa se la baronia di Montmorency nel 1551, o il Ducato di Normandia nel 1462, fosse la prima paría. Ai sei Pari ecclesiastici fu aggiunto nel 1622 l'arcivescovo di Parigi, in qualità di Duca di Saint-Cloud. Oltre ai principi del sangue, vi erano circa cinquanta parie laiche *(duchés pairies)*; e siccome, in virtù dell' atto di istituzione, esse erano in qualche caso trasmissibili alle femmine, le paresse hanno reclamato ed esercitato i loro diritti, anche quello di sedere e votare nel parlamento, oltre ad officiare nella solennità della incoronazione. Almeno vi sono due esempj che provano avere esse votato — una volta nel processo di un Pari, un'altra nel 1314. Ma siffatto diritto era cessato molto tempo innanzi la Rivoluzione.

Quando le faccende giudiciarie del Parlamento si accrebbero, fu reputata cosa necessaria lo ammettervi de' giureconsulti; i quali in prima facevano solo l' ufficio di assessori, ma non indugiarono ad ottenere il voto deliberativo. I balì in principio avevano anch' essi un posto nel parlamento; ed erano baroni ai quali erano stati affidati i poteri giudiciarj dopo che i *Missi* avevano cessato di percorrere i circondarj. Dapprima vennero creati quat-

[1] Tale era il numero de' Pari che assistettero alla incoronazione di Filippo Augusto nel 1179, regnante suo padre Luigi VII.

tro baliati — St. Quintin (allora detto Vermand), Sens, Mâcon, e St. Pierre-le-Moustier; indi Filippo Augusto, nel 1190, li stabilì in tutte le più grandi città de' regj dominj. Amministravano la giustizia, solo decidendo in ogni causa quello che i più vecchi degli abitanti (*prud-hommes*) asserivano di essere la consuetudine del distretto; nel modo medesimo che il barone, nella sua corte, decideva intorno alla consuetudine locale secondo il voto de' pari o vassalli componenti quella corte. Ma allorquando gli affari si accrebbero, e la legge venne ridotta, in virtù degli *établissemens* di S. Luigi e di altri codici, ad un sistema più complicato, secondo che abbiamo già osservato, i balì costumavano di delegare le proprie funzioni giudiciarie ai giureconsulti; e furono obbligati da un' ordinanza di Filippo il Bello, nel 1287, a scegliere giudici che non fossero persone ecclesiastiche, affinchè, dice il preambulo, potessero essere chiamati a render conto al Parlamento in caso di mala condotta. Poco dopo il 1291, i balì vennero esclusi dal votare nel Parlamento; e nel 1319, Filippo V (il Lungo) escluse dal parlamento anche tutti i prelati, tranne quelli che appartenevano al suo Consiglio: inoltre decise che, oltre i pari, vi fossero otto giudici ecclesiastici ed otto laici e ventiquattro relatori, il debito dei quali era esaminare e presentare i fatti ai giudici in tutte le cause. Nel 1344, furono creati de' presidenti; i quali variarono di numero, da tre a nove, per via di addizioni fatte successivamente e talvolta abrogate, fino al 1643. Da ultimo eravi un primo presidente, e nove presidenti *à mortier* (presidenti più giovani, chiamati così dalla forma del loro berretto), ed ogni presidente poteva presiedere alle diverse camere in cui era diviso il parlamento secondo le diverse faccende che vi si trattavano; ordinamento, di cui le prime fondamenta furono poste nel 1289 sotto Filippo il Bello. Questo principe essendo stato educato da giureconsulti, attuò molti de' loro disegni a fine di regolare le faccende nel Parlamento; come quello di fissare il tempo delle adunanze, di definire le funzioni de' regj ufficiali, e soprattutto di distribuire gli affari giudiciarj fra diverse classi di membri. Oltre a dieci presidenti, i sette Pari ecclesiastici, e i Pari laici (poichè tutti i prelati e baroni che non erano Pari, erano

già stati da lungo tempo esclusi dal parlamento), vi era anche un numero di consiglieri, ovvero giudici inferiori.

Dobbiamo ora considerare in che modo provvedevasi a questi ufficj; e mal potremmo separare questa ricerca da quella più generale, cioè, in che modo tutti gl' impiegati venivano nominati sotto la monarchia. La tendenza del sistema feudale, siccome abbiamo veduto, era quella di convertire ogni ufficio in proprietà, annettendo funzioni, emolumenti, e poteri d' ogni sorte al possesso della terra.

Ma, a misura che il vigore delle consuetudini feudali venne rilassandosi, e la Corona si fece più indipendente dai Baroni, il sovrano acquistò il potere di nominare gl' impiegati e di destituirli in molti casi. Intorno a ciò impegnavasi una lotta, e pare che il potere feudale ne uscisse vittorioso. S. Luigi proibì la vendita di tutti gl' impieghi connessi con l' amministrazione della giustizia — la qual cosa è prova che erano già diventati proprietà, se pure non erano ereditarj. Luigi X (*le Hutin*) e Filippo V (*le Long*) ne permisero la vendita, che allora significava infeudazione per un certo tempo degli emolumenti ricavabili dall' impiego. Nel 1356 e nel 1360, Carlo V la proibì, ed ordinò che taluni ufficj fossero occupati da persone non appartenenti al distretto. [1] Da Carlo VII, e poi da Luigi XI e da Carlo VIII, fu stabilita la regola che in ogni vacanza di impiego giudiciario, lo stesso tribunale dovesse indicare due o tre individui, dai quali la Corona avrebbe scelto quello che le fosse piaciuto; la qual regola fu fatta con lo scopo « di impedire la vendita degli impieghi giudiciali, e quindi la vendita della giustizia ». Non ostante, una regola così salutare cadde in disuso quasi immediatamente dopo che fu fatta, tuttochè il governo se ne servisse poscia nel tempo di Luigi XII e di Enrico III. Nel 1467, Luigi XI con un' ordinanza dichiarò che ogni ufficio dovesse essere a vita, fino alla rinunzia, o destituzione in virtù di una sentenza della corte; e pare che poco

[1] Il principio di tale regola era tanto adottato in Inghilterra che fino al 1809 nessuno poteva essere giudice nel circuito della contea dove era nato ed abitava.

dopo tutti gli impieghi giudiciali e molti altri fossero considerati come proprietà. Nel 1493, Carlo VIII ordinò che tutte le nomine agli ufficj del dipartimento della finanza dovessero avere una clausola, nella quale si specificasse che la durata nell'impiego era « a volontà del principe »: ma ciò, del pari che gli altri suoi regolamenti fatti con lo scopo di impedire la vendita degli impieghi, diventò una semplice formalità. Dopo la morte di lui, Luigi XII, per liquidare i grandi debiti cagionati dalle di lui guerre, vendè gl'impieghi nel dipartimento della finanza, a misura che rimasero vacanti; e nel 1522, Francesco I formalmente stabilì uno speciale dipartimento per la vendita, in nome della Corona, di tutti gli ufficj ad un prezzo fisso. Siffatto dipartimento chiamavasi *Bureau des parties casuelles*. L'impedire che i possessori d'impieghi che li avevano comperati dal Governo, ai quali il diritto di possederli a vita era stato riconosciuto dalle precedenti ordinanze, allora divenne cosa impossibile; poichè il compratore ne aveva pagato il prezzo al possessore per la sua rinunzia, e poi aveva sborsata la debita somma al *Bureau* per la sua nomina. È probabile che siffatto traffico fosse generale; ma nel 1568 venne legalizzato da un'ordinanza di Carlo IX, la quale ne permetteva all'impiegato o ai suoi eredi la vendita, a condizione di pagare una somma fissa al *Bureau*. Si tentò nel regno di Enrico III (con l'ordinanza di Blois) di eccettuare gl'impieghi giudiciali dal suddetto permesso; il venderli venne proibito; e si richiese che ogni nuovo impiegato, nel prendere possesso, giurasse di non avere comprata la rinunzia del suo predecessore. Ma Enrico IV, nel 1595, abolì quel giuramento, dopo di essersi convinto che ogni uomo era pronto a giurar sempre anche sul falso, tranne pochi virtuosi; e quindi quella legge produceva un tristo effetto. Nondimeno, l'ordinanza di Blois prescrisse l'età e certe date qualità indispensabili alle persone che avessero voluto aspirare agli ufficj giudiciarj. Un presidente doveva avere quaranta anni, il luogotenente di un balì trenta, e gli altri venticinque; ed una certa pratica del fôro era parimente richiesta, insieme con un certificato di moralità. Questi requisiti continuarono in vigore, ma vennero alterati nelle loro particolarità dai re successivi; uno de' quali (Luigi XIV) non pertanto, introdusse

l' uso o la potestà di dispensarvi in certi casi particolari. Nel 1667 venne dichiarato come, in virtù della legge esistente, tutti gli ufficiali giudiciarj dovessero risedere nella giurisdizione alla quale appartenevano; ma trattandosi di piccoli impieghi nelle baronie, ciò era praticamente impossibile, poichè l'impiegato, attesi i piccoli emolumenti che ne ricavava, era obbligato ad avere diversi posti in più baronie. Un' altra ordinanza del 1669, proibiva che i consanguinei sedessero nel medesimo tribunale, e voleva che i voti di quelli fra' giudici che erano parenti per mezzo di matrimonj nelle loro famiglie, contassero come un solo, menochè differissero: ma questo provvedimento era soggetto al piacere del Re, che poteva dispensarvi. Inoltre, agl' individui che occupavano impieghi giudiciarj, era vietato di trafficarne, o infeudarne gli emolumenti.

Con questa restrizione, ogni ufficio giudiciario era vendibile, salvo quelli di primo presidente del parlamento e di procuratore del re. Essi, come del pari gl' impieghi della Finanza, vennero formalmente dichiarati ereditarj; cioè a dire, erano tutti vendibili alla morte dell' impiegato, o da possedersi da' suoi eredi o da dividersi in virtù del suo testamento: e ciò era provvedimento della ordinanza di Paulet, che ne fu autore, nel 1604; e in ragione del titolo permanente concesso in quel modo agli impieghi, doveva pagarsi annualmente alla finanza (pagamento che chiamavasi la *Paulette*) una sessantesima parte degli emolumenti ricavabili da tutti gl' impieghi che non erano stati concessi al possessore e ai suoi eredi. Un diritto di ri-entrata *(regrès)* fu conceduto a coloro che vendevano un impiego, a condizione che il compratore gli rifacesse il prezzo e le spese innanzi di essere ammesso al possesso dell' ufficio. Gl' impieghi militari e quelli della casa reale, quantunque quasi tutti vendibili, non erano ereditarj; ma gli ufficj di primo ordine non potevano naturalmente, per l' indole loro, essere occupati se non a piacere del Sovrano, e quindi non erano veramente vendibili dal possessore. Nondimeno, come tutti gli altri, nell' atto d' ammissione anche questi alti impiegati pagavano una somma alle *Parties casuelles*. Un impiego vendibile, fosse giudiciario, o d' altra specie, fosse anco ereditario, veniva in ogni modo trafficato

come una proprietà. Poteva ipotecarsi, aggiudicarsi [1] dai creditori; era anche soggetto alla dote o a' diritti de' figli; e se era venduto, il prezzo era soggetto ad essere reclamato in via di compenso dalla vedova e dai figli. Oltre la qualificazione particolare richiesta in quelli che dovevano occupare uffici giudiciari, tutti coloro che succedevano, sia per eredità, per legato o compra, ad un dato posto, erano soggetti ad un esame concernente la vita e il carattere loro; e fra le qualità richieste dopo la revoca dell' Editto di Nantes nel 1685, v'era la condizione di appartenere alla religione cattolica romana. — Ciò che abbiamo detto intorno agli uffici, si applica a quelli de' parlamenti provinciali, egualmente che a quelli del parlamento di Parigi; con questa differenza, che nel maggior numero de' parlamenti provinciali gli impieghi non furono resi ereditarj che in un' epoca assai posteriore, e principalmente nell' anno 1673, sotto Luigi XIV. [2]

Non è possibile concepire un sistema più instabile nelle sue fondamenta, o più soggetto allo abuso, che quello de' pubblici impieghi impartiti a guisa di feudo e trasmissibili a pagamento. Il rimedio che vi ponevano i costumi del popolo, e l' essersi lo stesso sistema formato gradatamente, soltanto potevano impedire che ne nascesse una corruzione generale. Nondimeno, esso produceva una considerevole limitazione al potere della Corona. Derivò veramente dalle abitudini feudali, che in tempi anteriori avevano ridotta ad un' ombra la regia autorità; e quando in progresso di tempo il Re riescì nell' intento di domare l' aristocrazia, cotesto avanzo della loro antica influenza pose de' limiti al potere del principe, diventato pressochè assoluto. Ciò non ostante, gli è singolar cosa l' osservare, che Montesquieu erasi tanto accostumato a vedere tutti gl' impieghi vendibili, ch' egli considerava la *vénalité des charges* come una delle caratteristiche che distinguono la monarchia dal dispotismo; ed enumerandone i vantaggi, non ne

[1] Nella legge Scozzese, del pari che nella Francese, questo vocabolo significa *preso* e *venduto* con atto legale.

[2] I *Greffiers*, i loro commessi, ed altri ufficiali nello stesso parlamento di Parigi, furono resi e riconosciuti ereditarj da Luigi XIV, nella medesima epoca.

nota nessuno inconveniente.[1] Può sicuramente asserirsi, che, salvo come scelta di un minor male, un tale sistema non potrebbe sanamente adottarsi in qualunque paese, finchè gli uomini non saranno divenuti talmente virtuosi da rendere non necessario il Governo; o finchè tutte le istituzioni dello Stato non saranno giunte a tal perfezione, da non rendere la capacità in coloro che le amministrano necessaria, fino ad un certo punto conseguibile da ognuno.[2] Dobbiamo ora considerare i privilegi e le funzioni del Parlamento. — I suoi membri, se erano *roturiers* ovvero non nobili acquistavano il diritto di nobiltà, e lo trasmettevano a' loro discendenti in primo grado. Ciò venne formalmente stabilito in favor loro nel 1546, e confermato con gli editti susseguenti nel 1640 e 1644. Innanzi il 1646, essi furono fatti *Chévaliers es Loix*; ordine di cavalleria legale immaginato con lo scopo di dar loro il grado di cavalieri; poichè in quei tempi niuno che fosse al di sotto di quel grado, poteva appartenere al Parlamento, mentre era divenuta necessaria l'assistenza de' giureconsulti, i quali raramente acquistavano quel grado. I membri erano anche esenti dal servizio, dalla leva generale, dallo alloggio militare, e dalla soggezione ai diritti del signore nelle baronie. Oltredichè, godevano l'importante privilegio di trattare nel Parlamento le cause spettanti le cose o le persone loro.

I ricordi del Parlamento di Parigi rimontano fino all'anno 1252, data del primo registramento dei quattro più antichi, detti *Olims* dalla prima parola in uno di essi, che si estendono dal 1252 al 1319. Questi e i susseguenti registri[3] contengono i ricordi dei

[1] *Esprit des Loix*, l. V, c. 19. Egli ebbe il suo ufficio di Presidente in Bordeaux per legato di un suo zio, dopo la morte del suo unico figlio. Poscia lo vendè, e ritirossi nella vita privata.

[2] È dottrina di Bentham (alla quale è applicabile l'osservazione che abbiamo fatta nel testo), che in ogni Stato, dopo di avere determinate le qualità richieste in un funzionario, tutti gl' impieghi dovrebbero essere venduti in pubblico al maggiore offerente. La osservazione fatta nel testo, non può essere evasa, a meno che la qualificazione sia talmente fissata da rendere nutio l'intiero sistema.

[3] Vi sono più di 8000 volumi di tali registri, cominciando dagli *Olims*. Delle ordinanze, dopo il 1337, si prende ricordo in un apposito registro: in-

giudizj in ogni materia trattati innanzi il Parlamento, ed anche le ordinanze e gli editti del Re, i quali non avevano forza di legge se non dopo di essere stati verificati e registrati. [1] Non vi può esser dubbio, che questo e il diritto che aveva il Parlamento di concedere o ricusare il registramento, era l'avanzo della giurisdizione originaria che un tempo esercitava, nel modo in cui l'assemblea generale l'aveva per innanzi posseduta, di discutere precedentemente, e di adottare o rigettare le misure proposte dal Re. Anche dopo che l'autorità regia era divenuta così considerevole che il Parlamento era principalmente limitato alle sue funzioni giudiciarie, veniva, secondo le occasioni, consultato dalla Corona. Nel 1190, Filippo Augusto rimise ad esso l'ordinamento della reggenza del regno durante la sua assenza, e la nomina ch'egli fece di sua madre a reggente fu fatta con « licenza di tutti i baroni ». L'ordinanza dello stesso principe del 1209, concernente la legge dei feudi, fu fatta « con l'assenso » di parecchi de'duchi, conti ed altri baroni, come anche di alcuni prelati. L'ordinanza di Luigi VIII intorno gli Ebrei, fu fatta con l'assenso de'baroni. Gli *Établissemens* di S. Luigi furono adottati e promulgati, e probabilmente compilati con il loro consenso, nel 1246. Nel 1275 fu incaricato il Parlamento di decidere tra Filippo l'Ardito e Carlo di Sicilia intorno la successione al gran feudo di Poitiers. Le ordinanze di Filippo il Bello talvolta portano la dichiarazione di essere state fatte « dalla Corte del Re », tal'altra « per ordine del Re », ma nel Parlamento: ed è notata l'approvazione del Parlamento a quelle fatte nel 1302 contro le guerre private, ed al-

nanzi quel tempo erano registrate coi giudizj, con le lettere patenti di concessioni, e tutti gli altri atti. Nel 1669, Lenain, grande giureconsulto di que' tempi, fece un catalogo delle materie contenute nei registri in 84 volumi in foglio; aggiunse un volume d'indice al catalogo. Poche copie di questa ed altre private collezioni possedevansi da alcuni giudici, alle quali si riferivano come a grande autorità, ed erano utilissime a consultare i ricordi. Ma da ciò risulta che la legislazione del paese doveva essere poco nota, come quella che non era accessibile al pubblico.

[1] I capitolari finiscono nel 921; le ordinanze cominciano nel 1051, ma non furono molte quelle fatte innanzi il tempo di S. Luigi.

tri subietti d'interesse generale. Nel 1306, alla morte di Giovanni I, figlio postumo di Luigi X, e nel 1328, alla morte di Carlo il Bello che non lasciò figli, il Parlamento venne consultato intorno la successione alla Corona. Giovanni II, e suo figlio Carlo V., spesso lo consultarono nelle varie occorenze al tempo delle guerre con Eduardo III, e col Principe Nero (*the Black Prince*). Carlo V, durante la sua reggenza, allorchè suo padre trovavasi prigioniero, dichiarò che la Corona non facesse ordinanza o concessione di sorte alcuna senza previa deliberazione del Consiglio: la qual cosa sembra indicare che finallora richiedevasi il previo assenso del Parlamento, al quale venivasi con quell'editto a sostituire l'assenso del Consiglio. Ma gli è certo che, sin dalla fine del secolo precedente, erasi gradatamente introdotto l'uso di preparare le ordinanze in Consiglio, e di mandarle al Parlamento perchè le registrasse: il quale soltanto era innanzi consultato nelle occorrenze straordinarie, simili a quelle cui abbiamo sopra accennato; cioè di qualche difficoltà in fatto di successione, o di imbarazzi prodotti da un'invasione. La dichiarazione fatta da Carlo IX (o di qualche altro in suo nome) al Papa nel 1561, che nessuno editto o altro atto qualunque della Corona poteva avere forza di legge se non dietro deliberazione del Parlamento, fu evidentemente fatta da coloro che agivano in nome suo (poichè egli non aveva allora più che dieci anni di età), con lo scopo di agevolare i negoziati; e si riporta ad uno stato di cose che per due secoli almeno, e probabilmente per tre, non era mai esistito. Tutto ciò che il Parlamento reclamava, nell'epoca in questione, era il diritto di ricusare il registramento, che esso doveva già aver posseduto. La forma di registrare osservata in tutti i tempi, sembra provarlo. Essa è un ordine o giudizio, che esprime di essere stato fatto dietro deliberazione, non solo di verificare che l'ordinanza o l'editto procedano dal re, ma dichiararlo in ragione del suo contenuto, atto ad essere eseguito. Le parole sono « *la matière mise en deliberation* », con l'ordine che venga registrata « *pour être exécutée* »; e vi si afferma di essere registrata, o semplicemente o con delle modificazioni; nel qual caso si dichiara di essere stata « *vue, corrigée, et lue* ». Un ordine fatto in Consiglio,

nel 1644, che dichiara le ordinanze essere state « *vues, corrigées et lues en Parlement* », riconosce il diritto di modificarne le parole.

Sorse intanto una contesa, siccome era inevitabile che sorgesse, tra la Corona e il Parlamento intorno a tale diritto. Parecchie ordinanze, cominciando da una di Carlo IX fatta nel 1562, dicono che qualora il Parlamento trovi qualche obiezione da fare, debba presentare senza indugio le sue rimostranze in iscritto, o per mezzo di una deputazione. Siffatte rimostranze spesso avevano un buon esito, e facevano che l' ordinanza o venisse ritirata o modificata; ma generalmente parlando, la Corona aveva potere abbastanza da prevalere. Nel 1597, l' Ordinanza di Moulins esigeva doversi posporre ogni altra faccenda allorquando veniva trasmessa dal re qualche ordinanza per essere registrata. Finalmente, a misura che l' autorità regia venne a consolidarsi con maggior vigore, quantunque il diritto di rimostranza innanzi il registramento continuasse sempre, per le usurpazioni di Luigi XIV venne ridotto ad una mera formalità. Prima, con un' ordinanza del 1667, egli concesse soltanto otto giorni di tempo per fare la rimostranza, in guisa che dopo spirato quel periodo, il registramento doveva supporsi come avvenuto. Poscia, nel 1673, egli fece un' altra ordinanza, nella quale comanda doversi eseguire tutti i suoi editti dietro la prima dimanda del Procuratore Generale, ma permette la rimostranza come prima, da farsi nello spazio di otto giorni. In tal modo, il diritto di rimostranza essendo divenuto illusorio, cessò affatto durante il resto del suo regno tirannico e pernicioso; ma venne rimesso su dai provvedimenti del reggente Orléans, in compenso di averlo il Parlamento sostenuto nel 1715, ponendo da canto il testamento di Luigi XIV in favore de' suoi figli naturali, e dichiarandolo reggente assoluto senza Consiglio. Siffatta armonia non fu di molto lunga durata; poichè due anni dopo, lo vediamo apparecchiare delle forze militari onde fare eseguire il registramento, nel caso che, come egli temeva, venisse ricusato. Sembrerebbe che il Parlamento prendesse vantaggio dalle difficoltà nelle quali il progetto del Missisipì involse il governo: assunse anche il diritto di fare regolamenti generali intorno alle banche

e ad altre faccende finanziarie, oltre di esigere che il Reggente producesse i conti della sua amministrazione: di guisa che Low, unitamente all' Abate Dubois, ministro dissoluto del Reggente, ordirono una trama (secondo lo storico Duclos [1]), onde prevalere sui membri refrattarj per via di un sistema di promozione. Proposero quindi di ritogliere, per una specie di vendita forzata, gli ufficj ereditarj ai possessori, pagandoli in compenso con carta-moneta; di sopprimere qualunque altra vendita d' impieghi; e di domare il Parlamento per mezzo del gran patronato che vi avrebbe esercitato la Corona. Nel regno di Luigi XV, il diritto di rimostranza venne esercitato così com' era stato innanzi le restrizioni fattevi dal suo predecessore; e benchè di tempo in tempo il registramento venisse perentoriamente ricusato, il Parlamento cedeva in ogni occasione importante, allorquando il Re ricorreva ad una solennità che si chiamava letto di giustizia (*lit de justice*). Consisteva in questo, che il Re andava con pompa maggiore del consueto, e con un maggior seguito di cortigiani, a tenere una adunanza nel Parlamento: in tale occasione intendevasi esser legge che, dato l' ordine, il registramento non poteva essere ricusato. Il Re poteva mandare in bando tutto il Parlamento; prerogativa spesso esercitata negli ultimi due secoli. I membri venivano confinati in qualche città distante cinquanta o sessanta miglia da Parigi, e tenutivi parecchie settimane in pena di avere fatto mostra di spirito refrattario. La Corona aveva siffatto potere sopra loro, egualmente che sopra ogni altro de' sudditi. Talvolta i parlamentarj vi si opponevano; ma nella contesa, quando il timore di venire a tali estremità doveva senza dubbio in molti casi impedire che fossero proposti gli editti, ed in pochi casi impedire che vi si persistesse, per lo più il volere del Re prevaleva, semprechè l' oggetto era di sufficiente importanza a giustificarlo nell' affrontare il pericolo di un' aperta resistenza — pericolo di poco momento nei tempi ordinarj, in cui il potere poteva disporre di grandi somme di danaro e di un esercito stanziale.

La differenza principale tra il Parlamento di Parigi e i Parla-

[1] *Memoires*, 1, 382.

menti Provinciali consisteva in ciò, che il diritto di rimostranza apparteneva a questi ultimi dopo il registramento. Essendo essi tenuti a registrare immediatamente, e potendo l'ordinanza contenere taluni provvedimenti urtanti o anche pericolosi, adottati per ignoranza delle circostanze locali; i giudici potevano in tali estremità sospenderne la esecuzione, ciascuno nel proprio distretto, fino a che fosse nata l'opportunità di rettificare l'errore. Di questi Parlamenti Provinciali ve ne erano undici; in Bordeaux, in Tolosa, in Grenoble ec. Tutti erano costituiti come quello di Parigi; e ne' tempi più antichi, quando le provincie erano pressochè indipendenti dalla Corona, venivano consultati intorno agli affari di Stato, in prima più regolarmente, indi ne' casi straordinarj, quasi come facevasi con quello di Parigi, e intorno agli affari del proprio distretto — ch'era il dominio primitivo della Corona — e intorno agli affari di tutta la monarchia, composta dell'accennato distretto, e di quelli sottoposti agli altri undici Parlamenti. Un esempio di resistenza seguita da buon esito, per parte di un Parlamento provinciale, è parimente memorabile per la celebrità dello individuo che la sostenne, e per la inutilità di una vittoria temporanea che costui riportò sopra un avversario troppo potente da poterglisi resistere con qualche effetto. Montesquieu, nel 1722, nel tempo della Reggenza, rappresentava il parlamento di Bordeaux, nel quale egli era uno de' presidenti minori *(présidens à mortier)*, allorquando opponevasi ad una tassa che era stata imposta e registrata. L'imposta fu revocata, ma ve ne fu sostituita un'altra egualmente cattiva.

La restrizione che il Parlamento produceva al potere della Corona, nasceva non tanto da' nobili, e in nessun modo da tutto il Parlamento considerato come Corpo: proveniva piuttosto da quel numero di membri addetti all'amministrazione della giustizia, e in generale dai giureconsulti, senza dubbio collegati coi nobili per via del possesso di tutti gl'impieghi, ma non confusi con quelli. Essi fino ad un certo grado costituivano un'aristocrazia legale, una *nomocrazia*, l'accesso alla quale non era limitato alla nascita, ma poteva ottenersi per danaro o per industria. La sua influenza sorse in qualche modo dall'esser connessa con l'altra aristocrazia; ma

molto più dalla reputazione che godevano i magistrati e i legisti generalmente nel paese, e dalla loro connessione con l'amministrazione della giustizia, con la soprintendenza della polizia, e col maneggio de' più importanti affari della società. Per queste ragioni la resistenza che il potere assoluto doveva incontrare nel Parlamento, era più considerevole che quella ch'era da trovarsi negli Stati Generali. Ma in un' altra cosa la sua superiorità era anche maggiore. [1] Il Parlamento era un Corpo permanente; adunavasi per obbligo ogni anno, e per gran parte dell'anno, onde esercitare le sue funzioni giudiciarie. Gli Stati convocavansi soltanto secondo le occasioni in cui la Corona desiderava che si adunassero. Ciò non accedeva se non quando vi erano delle serie difficoltà, a vincere le quali richiedevasi l'ajuto del paese; per la qual cosa nel concederlo potevano imporsi condizioni alla Corona: ma se siffatta domanda di condizioni dovesse esser fatta in modo energico o no — cioè dimanda accompagnata con un rifiuto perentorio alle richieste della Corona in caso di non si volere arrendere — dipendeva dalla composizione dell'adunanza, la quale variava considerevolmente di tempo in tempo; e come quella che non era governata da regole fisse e riconosciute, poteva generalmente raffazzonarsi e menarsi a piacere del Governo, onde raggiungere più speditamente lo scopo. Per lo più, il bisogno di avere sussidj in danaro era quello che faceva convocare gli Stati; e poichè la ragione di invitare le città a mandarvi i loro deputati, o le provincie a mandarvi i baroni, o il clero ad assistervi in persona, era quella di ottenere il loro assenso alle imposizioni da ordinarsi, ne seguiva che qualvolta il Sovrano poteva ottenere l'intento da una parte del paese, non richiedesse l'assistenza del rimanente, nè coloro che non erano intimati se ne querelavano. Inoltre, l'assoluto rifiuto della Corona a cedere alle condizioni richieste in compenso, poteva solo produrre la perdita del sussidio domandato; e quando il Corpo generale, cioè gli Stati di tutto il reame, ricusavano, poteva ricorrersi a quelli delle provincie o delle città particolari,

[1] Il Parlamento di Parigi annullò gli atti degli Stati Generali convocati nel 1593 dal Duca di Mayenne, dichiarandone illegale l'assemblea.

i quali era più verosimile cedessero al peso dell'influenza regia rivolta tutta contr'essi. Tali circostanze, ma in ispecie il non esservi un sistema regolare adottato o per la loro elezione o per la condotta degli affari nelle loro adunanze, positivamente diminuiva lo effetto degli Stati nel restringere il potere della Corona, anche quando le sue necessità richiedevano che venissero convocati.

È mestieri osservare, innanzi di procedere più oltre nella storia degli Stati, che in origine ogni entrata sotto il sistema feudale proveniva principalmente dalla proprietà del signore, o da quella ch'egli godeva direttamente, o da quella che era posseduta da'suoi vassalli (per la quale essi pagavano certo censo, oltre di prestare il servizio annesso alla concessione), e da'profitti casuali, come sarebbero quelli delle sue corti. In progresso, allorquando parleremo della specie de'carichi che sopportavano i vassalli francesi, vedremo ciò che pagava ogni vassallo in particolare. Per ora gli è solamente necessario notare, che essi formavano l'entrata ordinaria del gran feudatario o principe, degli inferiori baroni immediati vassalli della Corona, e dei signori minori allorchè venne introdotta la sub-infeudazione, e del Sovrano stesso. Tutte le volte che nasceva il caso del bisogno di servizj straordinarj, e dei sussidj in danaro oltre agli emolumenti regolari, convocavasi l'assemblea della baronia, e discutevasi intorno a siffatti sussidj. Parecchi de'sussidj in tal guisa domandati, quantunque occasionali, e perciò richiedenti un'adunanza per fissarne la quantità e per distribuirne il pagamento, venivano pienamente riconosciuti e considerati come pagamenti straordinarj; come sarebbero il far cavaliere un figlio, il matrimonio di una figlia, ed anche il riscatto del signore. Ma altre cagioni straordinarie, come le guerre o le perdite impreviste, talvolta spingevano i grandi baroni, ed in ispecie i principi, a sollecitare ajuti straordinarj — il nome de'quali mostra ch'essi erano volontarj; poichè spesso dicevansi *benevolence*, e più generalmente *aid*. Allorchè il sistema feudale cominciò a declinare, e il servizio personale ad essere commutato in pagamenti pecuniarj, i possidenti e gli altri abitanti che non tenevano terre per concessioni feudali, erano intimati a pagare in propor-

zione de' loro mezzi. Ciò da principio era un pagamento d'occasione, e chiamavasi *taglia*, dal modo con cui tenevasi ricordo de' conti facendo de' tagli, delle incisioni, in un bastone. [1] Perchè ai vassalli superiori non era permesso di commutare il servizio in danaro, e gli ecclesiastici lo prestavano sempre per via di sostituzione, nessuno di loro pagava mai taglia; la quale gravitava tutta sul popolo — cioè le classi non nobili —, il quale era composto da coloro che non possedevano terra in nessuna guisa, o da coloro che avevano feudi detti *roturiers*, cioè feudi per via di sub-infeudazione, quattro passi distanti dal principe, o feudi concessi a condizione di bassi servizj, distinti dalle operazioni militari; poichè la taglia per abuso venne estesa anche a costoro, quantunque in origine fosse una commutazione di servizio. Se non che, parrebbe che fosse soltanto una commutazione di servizio straordinario, che non poteva essere coperto dallo *scutaggio*. [2] Spesso si è detto che la taglia si introducesse sotto il regno di San Luigi; ma è un errore: poichè Beauvais ebbe un atto di esenzione nel 1060; e la ordinanza di Filippo Augusto nel 1190 (chiamata il suo testamento), si riferisce ad essa. In ogni modo non divenne perpetua ed annuale se non nel 1445. In talune provincie, come nella Linguadoca, nella Provenza, nella Guienna, nel Delfinato, era reale; vale a dire percepivasi su tutti i feudi *roturiers*, tuttochè fossero posseduti dal clero e dai nobili. Negli altri luoghi era personale, e non pagabile dalle suddette classi in ragione del possesso de' feudi *roturiers*; e in rispetto de' feudi nobili, non era pagato in nessuna parte. In taluni luoghi il clero e i nobili pagavano per ragion di case, dove gli altri averi feudali rimanevano esenti. Gli impiegati al servizio del Re, i balì e gli altri, godevano esenzione ufficiale. Essendo i nobili e il clero esenti dalla taglia, qualvolta un bisogno straordinario spingeva il Re ad estenderla a loro, o che in compenso fossero sottoposti a qualche altro pagamento,

[1] Chiamavasi parimente *tolte*, e per l'abuso che se ne faceva *mal-tolte*. I conti dello Scacchiere in Inghilterra un tempo erano tenuti per mezzo di taglie; come erano quelli di alcuni trafficanti: per esempio, de' fornai, in Francia e in Scozia.

[2] Vedi Cap. IX.

ciò poteva solamente farsi dopo di avere convocato gli Stati, ed ottenutone l'assenso. In tal guisa, se qualche altro sussidio veniva richiesto da queste classi, o da' negozianti, o altri ordini di cittadini, ciò non poteva farsi se non con il loro consentimento negli Stati. Sembra indubitabile che tale consenso fosse necessario ad ogni imposizione di nuove tasse; e che il Sovrano, che coll'assenso de' suoi vassalli poteva imporre una nuova tassa ne' suoi proprj dominj, non poteva estenderla ai dominj degli altri grandi baroni, quand' anche fossero suoi feudatarj, senza l'approvazione de' vassalli componenti le corti di que' baroni.

Gli Stati erano di due specie, *generali* e *particolari*: i primi erano quelli di tutto il reame; i secondi quelli delle provincie, o de' distretti provinciali, o delle singole città. Per lungo tratto di anni non vi furono che due soli Stati Generali; uno per il nord della Francia, il *pays de coûtume*, [1] o Lingua d'*oyl*, come chiamavasi, o *langue d'oui* (dalla particella affermativa che vale *sì*); l'altro per il sud, il *pays de droit civil*, detto Lingua d'*oc*, dal medesimo vocabolo, che nel sud era oc. [2] Allorquando i grandi feudi del sud furono riuniti alla monarchia, gli Stati di Linguadoca talvolta radunavansi in Tolosa, tal'altra in Parigi; nel tempo medesimo che vi si radunavano quelli della Lingua *d'oyl*, entrambi in luoghi separati. Poscia, a misura che il potere della Corona si estese, e la unione delle diverse parti della monarchia divenne più stretta, gli Stati di ambedue le divisioni si fusero in unica assemblea, benchè rimanessero sempre composti di tre corpi, i quali all'occasione si radunavano insieme, ma più spesso separatamente. Gli Stati provinciali adunavansi con maggiore regolarità, ed avevano spesso delle faccende locali a rassettare; come sarebbe la distribuzione de' pubblici carichi ordinarj, e in ispecie la taglia, fra le diverse parti de' loro distretti, e il modo di riscuoterli. Taluni adunavansi annualmente, altri ogni due anni, parec-

[1] Non era veramente esatto chiamare la lingua d'*oyl le pays coûtumier*, e la Linguadoca *le pays de Droit écrit*, poichè Lione col suo distretto era paese *de Droit écrit*, quantunque nella Lingua d'*oyl*.

[2] In simil guisa, l'Italia era chiamata Lingua del sì. Vedi Dante, *Inferno*, Canto XXXIII.

chi poi ogni tre. Nelle provincie dove esistevano gli Stati (Bretagna, Borgogna, Linguadoca, Provenza), vi erano gli Stati per tutta la provincia, e gli Stati per i singoli distretti (*sénéchaussées*) e per ogni città d'importanza. Così nella Borgogna, oltre agli Stati di Borgogna, vi erano anche gli Stati del Carolese, del Màjonnese, di Bresse, di Bugey, e così del rimanente. Tutti questi Corpi particolari adunavansi di tempo in tempo con qualche regolarità. Ma gli Stati Generali, ovvero quelli di Francia, convocavansi soltanto secondo il bisogno ne' casi di grave importanza. Nondimeno la costituzione di tutti era a un dipresso la medesima, e quindi dovettero tutti avere la medesima origine, come quelli che erano i resti delle Corti feudali e delle Nazionali Assemblee de' tempi primitivi.

La più antica assemblea degli Stati Generali, così propriamente chiamata, secondo che abbiamo già sopra notato, fu quella del 1302, [1] allorchè Filippo il Bello contendeva con Papa Bonifacio VIII. Prevedendo di dovere aver bisogno di un sussidio, intimò le città a mandare *sindaci* o *procuratori*, in qualità di agenti o deputati, i quali si unirono ai prelati e ai baroni che vi assistevano personalmente, e ai deputati de' Capitoli; e nel 1313 riconvocò di nuovo un'assemblea della medesima specie. Ciò che allora avvenne, mostra con quanta irregolarità venisse allora maneggiata la faccenda, come ne erano illusorj gli atti, e quanto vi si facesse poco al di là di ciò di che v'era bisogno, dando alla Corona un pretesto di usare il suo potere diretto nel far danaro. Il ministro del Re arringò l'assemblea intorno alle necessità della guerra, e quindi venne direttamente chiedendo ai membri ciò che intendevano di dare. Sembra che i baroni e i prelati rimanessero taciti; ma il Prevosto de' Mercanti di Parigi, capo delle classi commerciali, che presedeva al terzo Stato, o ai deputati delle città, rispose che i Parigini o avrebbero apprestato al re un sufficiente sussidio, o lo avrebbero accompagnato alla guerra: risposta alla

[1] La *Carta* di Châtres, concessa da S. Luigi nel 1262, era contrassegnata da dodici borghesi, ch'egli volle che vi mandassero Parigi, Orléans, Provins, Lens, e Laon, in qualità di deputati, onde consultarli sulla materia. Da ciò taluni lo hanno considerato come istitutore degli Stati Generali.

quale fecero eco i deputati delle altre città. Non vi fu presa alcuna altra risoluzione; ma immediatamente venne fuori un proclama per imporre un pagamento *ad valorem* sopra tutte le mercanzie vendute. Luigi X, suo successore, era un principe di poca capacità, ed operò con minor vigore. Essendo stato assicurato ch'egli non aveva probabilità di ottenere che gli Stati Generali gli consentissero un sussidio, ricorse agli Stati della Gujenna e delle altre provincie, e non v'ebbe esito migliore. Si rivolse quindi al Parlamento, e nè anche vi riuscì. E' fu probabilmente allorchè trovavasi in tali difficoltà sul cominciare del suo regno, che egli concesse, nel 1314, al Ducato di Normandia [1] una *Carta*, che lo dichiarava esente da ogni tassa non approvata dall'assemblea degli Stati Normanni: essa venne confermata da Filippo di Valois nel 1338, allorquando, presente il re, fu fatta dagli Stati Generali una dichiarazione applicabile a tutta la monarchia. Nessun altro principe convocò gli Stati Generali con tanta frequenza come fece Giovanni II, a cagione delle sciagure del suo regno; ma perchè il potere della Corona andava sempre più indebolendosi a misura che il principe dimandava ajuti, fu poco sovvenuto nelle estremità in cui s'ebbe a trovare. Nel 1350, gli Stati della Lingua d'*oyl* e quelli della Linguadoca vennero convocati, e i prelati accordarono i sussidj richiesti; ma i nobili e il terzo Stato si considerarono come non autorizzati da'loro costituenti, e il Re ricorse agli Stati delle provincie e delle Città; parecchi dei quali approvarono una tassa *ad valorem* per una data somma, altri per un'altra, sulla vendita delle mercanzie. Nel 1355 vi fu un'adunza degli Stati nel Limosino, dove i differenti ordini de'membri presentarono in iscritto le loro rimostranze e dimande di risarcimento, o di modificazioni nelle leggi e nelle misure del Governo. Chiamavansi *cedules*, o biglietti; dopo (1366) vennero dette *cahiers*, quaderni, nome che ritennero sempre; e da questi *cahiers* nacquero le ordinanze più importanti, che di quando in quando

[1] Questa Carta venne confermata diverse volte, e da ultimo nel 1579; ma quasi tutti gli articoli ne furono abrogati o modificati con varie Ordinanze, le quali solo riguardavano la *Carta* Normanna tanto da contenere la clausola « *Non-obstant la Charte de Normandie* » ec.

furono fatte dai principi successivi; peculiarmente quelle di Carlo IX d'Orléans per la riforma generale degli abusi, quelle di Moulins e del Rossiglione per la riforma giudiciaria, e quella di Blois, sotto Enrico III, sulla stessa importante materia. Di esse abbiamo già toccato allorquando più sopra trattavamo del registramento ne' Parlamenti.

L'anno 1355 fu quello della campagna del Principe Nero in Gujenna. Gli Stati furono talmente impauriti per la condizione deplorabile del paese, che concessero de' sussidj per raccogliere truppe e pagarle; ma deputarono degli individui a soprintenderne la spesa, e fissarono un'epoca per assistere al rendiconto; e presentarono le loro querele, alle quali il Re fece ragione.

L'anno dopo, Giovanni fu fatto prigioniero a Poitiers; e il Delfino, che poi fu Carlo V, tentando di ristaurare le fortune del paese, convocò nel 1358 gli Stati. Ragunaronsi in Parigi, e le sedute furono violentissime. Nè cessarono, durante la cattività del Re, di profittare delle pubbliche calamità, per trattare la Corona con l'insolenza di grandi feudatarj. E però vennero poscia con minor frequenza convocati, e non fu mai più permesso loro di oltrepassare i limiti di semplici rimostranze contro aggravj speciali. Carlo V li convocò soltanto due volte dopo che salì al trono; [1] Carlo VIII giammai dopo l'anno del suo avvenimento; [2] e Francesco I nessuna volta in tutto il suo regno. Altri principi li convocarono secondo le occasioni e con differente esito, fino al 1614, allorchè la regina madre, reggente nella minorità di Luigi XIII, li radunò per l'ultima volta innanzi la rivoluzione del 1789. I tre ordini tenevano le loro sedute separatamente in differenti luoghi di Parigi; ma i nobili e il *terzo stato* chiesero ed ottennero permesso di radunarsi in uno stesso luogo col clero, cioè nel convento de' frati Agostiniani. Il numero de' membri che vi assi-

[1] Furono convocati anche nel 1369, all'occasione di discutervi le faccende della guerra, e non già per domandare sussidj.

[2] Gli Stati di Tours nel 1483 mostrarono grandissimo ardire, querelandosi liberamente degli aggravj. Ma quantunque quasi tutte le loro dimande venissero ammesse, non si fece nessuna ordinanza in proposito, e quindi non ebbero effetto.

stettero era di 454, de' quali 140 erano cardinali e prelati, 132 nobili, e 182 deputati delle città, e quest'ultimi ufficiali di giustizia e di finanza. I tre ordini formularono separatamente le loro dimande, secondo che era generale costnmanza. I nobili chiesero l'abolizione della *Paulette*, ovvero tassa annua sugli ufficj; il clero la pubblicazione, ossia adozione del Concilio di Trento; i Comuni la diminuzione delle pensioni; e tutti poi convennero nel domandare lo stabilimento di una camera o corte d'inchiesta intorno alle malversazioni della finanza, e nel volere certe date alleganze matrimoniali nella real famiglia. Lo zelo dei Comuni, forse per il gran numero de'magistrati che trovavansi fra loro, fu energico contro gli abusi della stampa. Richiesero che a nessuno fosse permessa la vendita di qualunque libro senza nome di stampatore, e senza licenza de' revisori nominati dai prelati e dai balì in attestato delle dottrine contenute nell'opera, pena la fustigazione e una multa, violando la prima condizione, e una condanna alle galere e la confisca, violando la seconda; che a nessun librajo fosse permesso di incassare libri senza mostrarne a un giudice il catalogo; e che non si potessero fare almanacchi senza licenza de' vescovi. Richiesero inoltre un gastigo esemplare contro gli stregoni. E furono anche più forti nel domandare delle misure atte a convalidare la superiorità della Corona, e svincolare il paese da ogni dipendenza dall'autorità del papa; la quale domanda venne evasa e frustrata dagli attivi intrighi del clero, cui si congiunsero i nobili. Questa assemblea degli Stati Generali durò più di quattro mesi, e fece nascere tante delicatissime discussioni, che ridussero poscia il Governo a convocare soltanto gli Stati Provinciali, i quali, conforme abbiamo fatto osservare, adunavansi regolarmente nelle ordinarie occasioni. Ad essi talvolta ricorrevasi per danaro, ed altre specie di sussidj in circostanze straordinarie; e semprechè i membri mostravansi refrattarj, si punivano col bando, come praticavasi co' membri del Parlamento di Parigi tutte le volte che ricusavano di registrare i regj editti.

Non pertanto, nel lungo intervallo fra gli Stati del 1614 e la Rivoluzione, il Parlamento di Parigi tentò ripetutamente di ottenere riparazione degli aggravj. Cominciò durante la minorità di Luigi

XIV a mostrare siffatta inclinazione, e spiegò uno spirito di opposizione alle misure della Corona, e di ricerca intorno alle materie non contenute negli editti. Il procedere tirannico con che questo principe domò il Parlamento, è già stato descritto, del pari che il suo risorgimento sotto la reggenza. Da quell'epoca fino alla Rivoluzione, le rimostranze che esso faceva, vennero sempre più acquistando importanza, ed ottenne tutto il peso che avevano avuto gli Stati Generali in varie occasioni. Debole sotto i principi forti (siccome uno de' suoi sostenitori lo descrisse allo storico Duclos), [1] ma forte sotto i deboli, mostrò un avvicendarsi di forza e di debolezza nella mutabile amministrazione di Luigi XV; e la opposizione ch'esso fece ai ministri di quel principe, contribuì potentemente ad obbligare il suo bene intenzionato ma assoluto successore a convocare l'assemblea degli Stati Generali, allorquando le difficoltà finanziere del paese si fecero tali da non bastarvi ordinarj rimedj. L'assemblea de' Notabili, [2] espediente al quale in principio si ricorse senza riuscita, era stata consultata intorno al modo di eleggere e comporre gli Stati. Il resultato fu quello di dare a quel Corpo una costituzione positivamente diversa da qualunque altra che esso aveva precedentemente avuta. Le elezioni ebbero luogo nelle assemblee del clero, de' nobili, de' Comuni, appartenenti ai diversi grandi baliati *(assemblées baillagères)*. Ai protestanti fu permesso di votare egualmente che ai cattolici; fu lecito agli ecclesiastici ordinarj, del pari che ai prelati, di essere eletti; e ai Comuni *(tiers état)* di essere in maggior numero de' membri appartenenti agli altri due Stati. L'ordine ecclesiastico consisteva di 291 deputati, di cui solo 83 erano prelati ed abati, gli altri erano curati. I nobili erano 270, di cui 28 funzionarj parlamentarj. Il terzo Stato contava 578 membri; de' quali 32 chierici, nobili o magistrati; il rimanente uomini di legge, deputati della campagna, e

[1] *Mem.* I, 381.

[2] Costoro erano persone rispettabili di diverse parti del regno, e tutte nominate dal Re. Erano 144, prelati, nobili, marescialli di Francia, magistrati ed altri funzionarj.

deputati delle città: 212 i primi, 102 i secondi, 232 gli ultimi. La rivoluzione che ne seguì, può, a parlar propriamente, considerarsi come nata dalla determinazione di questi tre Stati a congiungersi e formare un Corpo solo, più presto che da qualunque altro evento susseguente alla loro adunanza; e tale determinazione nacque dall'unione del clero ordinario coi Comuni, ne'quali era un medesimo sentimento, cui nè i dignitarj ecclesiastici nè i nobili in generale avrebbero giammai partecipato.

Il modo di comporre ed eleggere gli Stati Generali non aveva regola fissa; ma la norma che spesso seguitavasi era questa. Il regno dividevasi in dodici grandi distretti o governi, e ciascuno di essi sceglieva un numero di deputati, specificati in uno scritto, o *lettre de cachet*, [1] fatto a fine di convocare l'assemblea. In tre di cotesti governi, la Brettagna, il Delfinato, la Provenza, ciascuno degli ordini raccoglievasi e sceglieva il deputato di tutto l'ordine appartenente a quella provincia. Negli altri nove governi, il clero, i nobili e i Comuni di ogni suddivisione e di ogni città d'importanza, riunivansi separatamente e sceglievano i loro rappresentanti. Tale era il modo che generalmente tenevasi; ma non eravi norma certa in quanto al processo elettivo, o al numero de'deputati; e quando gli Stati adunavansi, il procedimento loro era così incerto e variabile quanto quello della loro composizione. Si riunivano in una sala per udire dal Re la cagione che lo aveva spinto a convocarli; e generalmente, dopo il discorso, ciascuno degli Stati ritiravasi nella propria sala separatamente, dove i deputati si dividevano in dodici corpi, rispondenti ai dodici governi dei quali erano rappresentanti. I voti della Camera venivano presi da queste dodici divisioni, ed era solamente in tre (la Brettagna, il Delfinato e la Provenza) che il voto del Corpo veniva a raccogliersi a maggioranza di membri. Negli altri nove governi i voti primamente prendevansi per città e distretti, di ciascuno dei quali i deputati avevano un voto, determinato dalla maggioranza de'voti di tali

[1] Ciò significa semplicemente *lettera sigillata;* ma l'uso che facevasi di tale espressione per dinotare l'ordine reale d'imprigionare qualche innocente, verrà spiegato in appresso.

suddivisioni. Il voto dell'intiera Camera consisteva nella maggioranza de' voti di tali governi, raccolti in quel modo. Egli è evidente, che non v'era ordinamento peggiore di questo per conoscere la opinione di tutti i rappresentanti; perciocchè era possibilissimo che il voto di una classe fosse determinato da una piccola minoranza di quelli che la componevano. È medesimamente manifesta la corruzione o l'intrigo che dovevano risultare da siffatto ordinamento per ottenere delle maggioranze apparenti.

CAPITOLO XIII.

MONARCHIA FRANCESE.

(*Continuazione.*)

Risorgimento delle Città. — *Carte*, ovvero Satuti concessi loro da Luigi VI. — Luigi VII. — Riunione de' grandi feudi. — Effetti di essa sopra la costituzione. — Circostanze differenti in Inghilterra e in Francia. — Giurisdizione de' Baroni. — Carattere di S. Luigi. — Effetti dannosi dell'entusiasmo. — Abolizione del diritto che avevano i Baroni di far guerre private; di tassare; di coniare moneta; di esenzione dalle tasse. — Potere della Corona di tassare. — Suo intervento nella monetazione. — Sua alleanza con l'aristocrazia. — Eserciti stanziali. — Carlo VII, o Luigi XI. — Condottieri mercenarj forestieri. — Luigi XII. — Carlo IX. — Persecuzioni. — Luigi XIII, e Luigi XIV. — Potere assoluto. — Sua influenza sul carattere nazionale. — *Lettres de cachet.* — Nobili. — Loro privilegi antichi e moderni, venduti, attaccati, sospesi, aboliti. — Divisione de' feudi. — Giurisdizione de' signori feudali. — Privilegi ed esazioni feudali. — Giustizia, alta, media, bassa. — *Epices.* — Vacazioni. — Sollecitazione do' Giudici. — Diritti, onorifici, utili. — Percezioni, feudali, censuali, convenzionali. — *Lods* e *Ventes.* — *Quint; requint.* — *Réméré.* — *Droit de franc fief.* — *Colombier.* — *Corvées.* — Sistema finanziario. — *Généralités.* — Intendenti. — *Pays d'élection*, e *Pays d'états.* — Oppressione finanziaria. — Classi privilegiate. — Carattere generale del Governo. — Nota intorno alle Opere concernenti la Monarchia Francese.

Dopo di aver descritte le istituzioni della Monarchia francese, dobbiamo adesso notare i mezzi che adoperò la Corona per rovesciare l'aristocrazia feudale e conseguire il suo grande potere, riducendo a sè sola tutte le funzioni esecutive ed anche le legislative, soggette soltanto alle deboli ed incerte restrizioni prodotte dalle istituzioni surriferite. Allora potremo meglio giudicare quanto futili siano le pretese, più presto che argomenti, che sono state prodotte, ora dal pregiudizio nazionale, ora dalla cecità de' partiti, a negare l'indole arbitraria del Governo francese.

I deboli regni di Ugo Capeto e de' suoi tre immediati successori, Roberto II, Enrico I e Filippo I, non produssero cangiamento alcuno, per lo spazio di 120 anni, nello stato della Monarchia. Pare che tutti e quattro fossero principi di pochissima capacità; e l'ultimo di essi, anche in que' corrottissimi tempi, si distinse per le dissolutezze della sua vita. Il potere de' baroni era senza alcun freno, e il Re aveva poca autorità fuori del suo proprio dominio; cioè a dire fuori del territorio che egli possedeva in qualità di uno de' principi, ovvero più potenti baroni. Ma nella seconda metà del secolo undecimo cominciò a prodursi una importantissima mutazione. Crescendo nelle città il numero degli abitanti naturalmente, e per effetto del graduale affrancamento dei servi, esse acquistarono importanza; e poichè gli uomini ogni qualvolta si trovano congregati insieme, non possono evitare di discutere intorno i proprj interessi comuni, e fra gli altri intorno al risarcimento degli aggravj, si posero le fondamenta di una resistenza contro i baroni, ne' dominj dei quali essi dimoravano, e contro ai baroni vicini, che spesso usurpavano i diritti delle città che non erano loro sottoposte. Allorquando Luigi VI (il Grosso), dopo di avere governato per alcuni anni sotto Filippo suo genitore, divenne Re nel 1108, sposò le querele delle città, proteggendone gli abitanti contro i baroni. Queste città erano Parigi, Orléans, Mélun, Êtampes e Compiègne, le quali formavano pressochè tutto il territorio a lui soggetto. Vuolsi generalmente ch'egli loro concedesse statuti di incorporazione *(de communité)*: e Robertson, fra gli altri, è caduto in tale errore, ingannato probabilmente dallo avere quel Re indubitatamente concessi siffatti statuti a parecchie altre città non esistenti nel suo proprio dominio, ma i cui abitanti, nelle lotte co' loro signori, specialmente dove erano prelati, ricorsero a lui perchè intervenisse. Si suppone universalmente che la *Carta* di Laon, concessa da lui nel 1114 in una simigliante occasione, sia la più antica in Francia. Gli è certo che alle città poste nel suo territorio, non ne concesse nessuna. A dir vero, Parigi non ebbe mai una *Carta*, essendo considerata (come Londra) una corporazione di diritto comune; e nessuna delle sue cinque città ebbe nessuna specie di *Carta*, tranne Compiègne, alla

quale fu concessa dal figlio del predetto monarca. Ma quantunque egli non accordasse loro tali estesi privilegi, protesse il loro commercio dai vicini piccoli signori, i quali spesso facevano la parte di predoni; le esentò dalla taglia, e prescrisse convenienti leggi consuetudinarie per l'amministrazione delle faccende loro. Il sostegno che gli apprestarono quelle importanti città, probabilmente gli fu di gran giovamento nelle sue perpetue lotte coi baroni confinanti co' suoi proprj dominj; e particolarmente con quelli de' contorni di Parigi, i quali, benchè fossero piccoli, lo travagliarono sempre in tutto il tempo del suo regno. Finalmente riuscì a domarli; e ciò, insieme con l'influenza ch'egli aveva ottenuta sulle città degli altri baroni del suo ducato, fece sì ch'egli estendesse la propria autorità sopra que' signori. Il suo valore e la dolcezza con cui trattò il popolo lo pongono in vantaggioso contrasto cogli spregevoli Capeti che lo avevano preceduto; tuttochè l'indole sua fosse macchiata dalle grandi crudeltà esercitate nelle guerre, le quali, a dir vero, in quei tempi erano tutte crudeli: e s'egli veramente dal letto di morte, parlò quelle parole a suo figlio, le quali gli vengono attribuite, lasciò a tutti i principi un ammonimento che dovrebbe essere scritto in lettere d'oro sopra i loro palazzi, qualora non fosse possibile d'imprimerle nei loro cuori. « Ricordati » gli disse « che il potere regio è un pegno della pubblica fede, del quale verrà dal Re de' Re dimandato rigoroso conto. » [1] Mal si potrebbe affermare che Luigi VII profittasse molto di siffatta lezione; poichè la sua crociata rovinosa, nella quale sacrificò circa dugentomila viventi, sorpassò in demenza per fino la precedente spedizione a Terra Santa. La crudeltà con che si condusse in guerra, lasciò un'orribile macchia sulla sua fama; macchia che non può essere attenuata dal modo mite col quale governò i proprj Stati, o da qualunque altra circostanza, tranne dal rimorso che, a quanto si dice, gl'invase l'animo dopo l'azione più atroce della sua vita, cioè dopo d'avere

[1] Potrebbe in qualche modo dubitarsi di questo fatto, pensando che nel tempo ch'egli passò di vita, suo figlio non era presente al suo letto di morte. Ritornava da Bordeaux, ed era arrivato a Poitiers, allorchè ricevè la notizia della morte del padre.

arso 1300 persone a Vitry. Egli seguitò la politica di suo padre nel proteggere e incorporare le città; ma il suo matrimonio con la erede della Gujenna produsse un accrescimento del suo potere, più di quel che facesse l'alleanza di que' corpi municipali: e però lo vediamo non solo domare i capi predoni ed imporre rispetto ai più grandi baroni del suo proprio ducato, ma accrescerlo con la invasione prima della Linguadoca e poi della Sciampagna. Il possesso della Gujenna, ch'egli conservò ne' venticinque anni del suo matrimonio, lo mise in istato di potere eseguire quelle imprese; e benchè da ultimo non riuscisse in ambedue, le forze ch'egli condusse nel campo di battaglia compresero i baroni di tale spavento, che quelli del Limosino portarono, insieme coi prelati, innanzi a lui le proprie contese, e consentirono a pagargli un tributo. Quantunque il divorzio ch'egli fece, lo privasse della Gujenna, che passò ad Enrico II d' Inghilterra, il quale sposò la donna ripudiata; quella provincia venne riconquistata dal suo figlio Filippo Augusto, insieme con la Normandia, e con quasi tutto il territorio che gl' Inglesi possedevano in Francia.

Questa grande aggiunzione di territorio ai regj dominj fu il vero fondamento della monarchia, considerata in quanto alla estensione de' suoi confini, alla indipendenza della sua posizione, e all'autorità del suo governo. Allorchè Filippo Augusto cominciò a regnare, i suoi dominj erano meno grandi di quelli del Re d'Inghilterra, che era suo feudatario soltanto di nome. Degli ottantasette dipartimenti francesi ora esistenti, egli ne possedeva otto solamente: dodici altri, sopra i quali esercitava una certa autorità, gli prestavano ubbidienza. Venti non l'obbedivano affatto nè anche di nome, ma riconoscevano la sovranità dell'Impero. Gli altri quarantasette, o appartenevano al Re d' Inghilterra, o erano sotto la sua influenza. La contesa che ebbe Enrico II con la Chiesa, gli impedì d' usare il potere che gli davano i suoi possessi di Francia e la Corona inglese, per soggiogare gli altri principi francesi. Fortunatamente per loro e per l' Inghilterra, non ereditò nè il suo ingegno nè il suo coraggio. I vizj e la debolezza di Giovanni, che furono cagione di tanti beneficj al popolo inglese, furono parimente utili al Re di Francia; poichè gli concessero di

decidere la questione finallora dubbia, se dovesse prevalere la Corona inglese o la francese. L'indole di Enrico III, egualmente abietta e volubile, lo impedirono di riconquistare il già perduto, finchè la monarchia francese si fu consolidata ed estesa per via del matrimonio dei fratelli di Luigi con le eredi di Provenza e di Tolosa. Può con sicurezza affermarsi, che un principe dotato della capacità del primo o del terzo Eduardo, sarebbe divenuto (nella opportunità in cui si trovò Giovanni o anche suo figlio) sovrano di tutto il paese, ed avrebbe resa l'Inghilterra, almeno per parecchie generazioni, provincia della Francia. Filippo Augusto, per la conquista che fece della Normandia, e per il possesso che per alcuni anni ebbe della Gujenna e della Piccardia, cedutegli in virtù di un trattato dal Conte delle Fiandre, potè rendere il suo ducato indipendente da tutti i suoi competitori, e domare i suoi baroni, onde ottenere un potere che nessuno aveva conseguito dopo il regno di Carlomagno. Anjou e Maine, che formavano già il principato di Goffredo Plantageneto, padre di Enrico II d'Inghilterra, vennero tolti al re Giovanni da Filippo Augusto; ed essendo stati da S. Luigi separati dalla Corona, le vennero riaggregati dopo la morte di Carlo di Sicilia, nel tempo di Luigi XI.

Ma nel regno di Filippo Augusto, ambidue questi feudi furono riuniti al ducato di Francia. Questo principe continuò a concedere Statuti alle città; ed è mestieri osservare, che ciò che esso e i suoi due immediati predecessori fecero nel proprio ducato, i grandi feudatarj che possedevano gli altri sei grandi principati, lo fecero anch'essi ne'loro dominj: di guisa che, la maggior parte delle città della Francia conseguirono i loro particolari Statuti nel duodecimo secolo, e nella prima metà del decimoterzo. In virtù di siffatti Statuti, i cittadini acquistavano importantissimi diritti. Potevano amministrare la giustizia civile e criminale nelle loro proprie corti; privilegio che durò fino a mezzo il secolo decimoquinto; dopo la qual epoca vi rimasero solamente le corti criminali e quelle di polizia. Potevano in moltissimi casi ragunarsi in assemblee per distribuire le imposizioni, ed opporsi al diritto di taglia che vi esercitavano i baroni. Inoltre, sceglievano da sè i proprj magistrati, i conti de'quali venivano esaminati da individui

deputati a ciò da loro stessi. L'avere casa in una città era la condizione necessaria a godere i diritti impartiti da tali Statuti. I grandi signori e i prelati si accorsero tosto che il concedere Statuti danneggiava il loro potere, come quelli che spingevano molti a trasferirsi nelle città, e facevano nascere un corpo indipendente che avrebbe resistito all'autorità loro: e però ricusavano di concederne più oltre, e talvolta si provarono a revocare o violare i già concessi. [1] Il re, non pertanto, essendo più potente che innanzi non era a cagione delle nuove conquiste, parteggiava per le città, le proteggeva contro i baroni; e trovato il pretesto d'intervenire fra entrambi, concedeva Statuti. Ma sia che la incorporazione fosse l'effetto di concessioni regie o baronali, in ogni modo Luigi VIII dichiarò che tutte le città così incorporate, in qualunque parte si trovassero, fossero da considerarsi come nel suo proprio dominio; e quindi il potere de' baroni venne ad essere subordinato, e praticamente e per virtù di legge, alla autorità della Corona.

Comecchè il risorgimento delle città avesse una considerevole influenza nel convalidare il trono, gli è chiaro che il maggiore elemento del suo potere consisteva nelle grandi aggiunzioni di territorio al primitivo ducato, già feudo di Ugo Capeto. La Normandia, la Piccardia, il Poitou, la Linguadoca, erano nell'epoca in questione soggette al re di Francia quasi quanto il ducato, e più di quello che fosse il ducato medesimo sotto Ugo Capeto e i suoi immediati discendenti. Nessuno de' grandi feudi potè resistere a tanta forza; e però la contesa per la superiorità venne tostamente a fine. L'ultimo sforzo per disputare la supremazia alla Corona avvenne nel cominciamento del regno di S. Luigi (1242), nel Poitou, dove egli respinse l'aggressione di Enrico III d'Inghil-

[1] Talvolta le città compravano i loro privilegi dai baroni; e spesso ottenevano immunità, ed altri diritti, senza Statuti d'incorporazione. Parecchie di tali concessioni furono fatte anche innanzi il regno di Luigi VI. Nimes comprò l'esenzione da certi dazj nel 1124; sebbene si reggesse con una costituzione d'indole repubblicana. Montpellier aveva ottenuto da un signore feudale un governo indipendente. Tolosa anch'essa era debitrice della propria indipendenza ad un conte; e Meaux ottenne uno Statuto, nel 1179, dal conte di Sciampagna.

terra, e di parecchi altri capi. Uno di questi era Raimondo conte di Tolosa, il feudo del quale nel corso di pochi anni venne riunito alla Corona per via di matrimonio: dopo ch'egli era stato spaventato da una crociata di popolaccio guidata da certi preti, si rese a discrezione, e fece in Parigi penitenza pubblica per essersi opposto alla Chiesa. [1] A poco per volta, gli altri grandi feudi furono congiunti ai dominj della Corona. La Sciampagna toccò a Filippo il Bello, per il suo matrimonio, nel 1284; e tuttochè egli la governasse in nome della moglie, come quella che ne aveva la sovranità, la forza di questo paese era manifestamente congiunta a quella della Corona. — La contea di Lione che ne era stata separata sul cominciare del secolo undecimo, venne riacquistata in parte da S. Luigi, in parte da Filippo il Bello nel principio del secolo decimoquarto. — Il Delfinato toccò, in virtù di un trattato, nel 1349, a Filippo VI. [2] — La Gujenna fu tolta agli Inglesi nel 1370, tranne Bordeaux e Bajona, che rimasero in loro potere fino a mezzo il secolo susseguente, allorchè sotto il regno di Enrico VI perderono tutto, fuorchè Calais. — La Borgogna fu riunita alla Corona verso la metà del secolo decimoquinto; la Provenza lo fu da Luigi XI, il quale la reclamò come parte del legato che gli fece Carlo di Sicilia, morto nel 1481. Ma gli Stati de' Provenzali rimasero in una specie d'indipendenza di semplice nome; poichè il re sempre li trattò in qualità di Conte di Provenza, e la procedura de' tribunali continuò ad esser quella delle corti del Conte. — La Bretagna primamente toccò a Francesco I, per il suo matrimonio con Claudia; ma essendo morta nel 1515, la cessione di quella provincia non fu pienamente effettuata se non al-

[1] Questa crociata avvenne nella minorità di S. Luigi, e lo spavento che produsse aveva costretto Raimondo a dare la propria figlia in matrimonio al fratello del Re: oltre di che, cesse parte de' suoi dominj, e stabilì l'Inquisizione. Che lo spirito di persecuzione non fosse straniero all'indole di lui, potrebbe dedursi da questo, ch'egli per delitti d'opinione fece bruciare 80 persone innanzi al suo cospetto.

[2] La maggior parte di questa provincia era già stata ceduta dall'ultimo Conte di Vienne; e il titolo di Delfino, che già da due secoli portavano que' Conti, venne d'allora in poi dato al primogenito del Re di Francia. L'origine ne è incerta, ma da ciò prese nome quella provincia.

lorchè nel 1532 gli Stati la confermarono. — La Franca Contea fu tolta alla Spagna da Luigi XIV nel 1673. — In fine, la parte meridionale della Lorena, l'unica parte che non appartenesse alla monarchia, venne ceduta nel 1733, in commutazione della Toscana, dal suo Duca, che poi fu Imperatore di Germania, come provvisione a favore di Stanislao di Polonia, suocero di Luigi XV; e alla sua morte nel 1763, in virtù di un articolo del trattato medesimo, venne riunita alla Francia.

Simiglianti incorporazioni successive dei feudi con la monarchia, debbono considerarsi, rispetto al potere della Corona, sotto tre classi corrispondenti ai tre periodi in cui avvennero; voglio dire, quelle effettuate innanzi la fine del secolo undecimo da Luigi VI, da Luigi VII, e più ancora da Filippo Augusto — quelle effettuate nel secolo decimoterzo e nel decimoquarto da S. Luigi, da Filippo III, da Filippo IV e da Carlo V — e quelle fatte ne' secoli susseguenti a più lunghi intervalli, e di minore importanza. Le più antiche incorporazioni posero il Duca (il quale fino allora era Re di Francia soltanto di nome) in istato di domare i suoi rivali alla Corona, e di far loro sentire il suo potere come a vassalli. Le medesime incorporazioni, accresciute anche più da quelle fatte nel secondo periodo, lo posero in condizione di sostenere le città, ovvero il *terzo stato*, e col loro ajuto domare il potere de' baroni del territorio oramai divenuto parte della sua propria grande baronia. L'ulteriore accrescimento di tale baronia, nell'ultimo periodo, gli diede forza di aumentare il proprio potere sopra l'aristocrazia, e poscia lo pose in condizione di mantenerlo con lo ajuto di quella contro il terzo stato. Il modo onde l'unione de' feudi agì ad innalzare il potere del Sovrano, fu il medesimo in tutti e tre questi periodi: consisteva nello accrescergli forza al di là di quanto glie ne faceva mestieri per sostenere la propria autorità ne' nuovi acquisti, ed in tal guisa potere adoperare la forza de' varj distretti a vincere la resistenza di ciascuno, o di una parte del popolo, in uno o in tutti. Così, a modo d'esempio, per lo accrescimento che la Normandia arrecò al suo potere come Duca di Francia, egli potè prevenire ogni contesa con lo impero Germanico o con la Corona di Spagna (che esercitavano sopra feudi nel

sud e nel sud-est della Francia la stessa dominazione feudale ch'egli aveva sopra altri feudi); e in cotal modo egli potè diventare, con maggiore o minore autorità, Re di tutte queste provincie.

Per il medesimo accrescimento, egli valse a frenare i baroni nel suo Ducato, e nella Normandia stessa, allorchè rivolse la forza ch'egli aveva in entrambi contro quelli. In appresso, il congiungimento di più feudi, che la incorporazione della Normandia gli facilitò, lo pose in condizione di resistere ai Comuni, de'quali erasi valso ad opporsi ai baroni, nel modo medesimo con cui ora valevasi de'baroni per opporsi ai Comuni. Ma se i grandi feudi non si fossero costituiti in Stati separati, retti da un principe o capo che vi esercitava in certo modo un potere indipendente dai suoi vassalli, ed aveva i mezzi di ottenere soccorso da loro, forse gli eventi che ebbero luogo, non avrebbero avuto il medesimo corso. Perciocchè, era appunto per questa specie di relazione feudale che il Re poteva giovarsi de'molti contro uno. Così, a modo d'esempio, egli aveva de'partigiani in ogni principato (specialmente in quelli del suo dominio), sui quali poteva affidarsi, e delle cui rendite poteva disporre. Ogni riunione di feudo alla Corona accresceva tali mezzi. E però, in ogni urgenza, egli poteva fare appello alle forze de'suoi vassalli e de'loro uomini, e pretendere sussidj straordinarj in danaro; e quando le assemblee o Stati in un principato ricusavano, poteva ricorrere a quelli di un altro, dove sentendosi più deboli, erano arrendevoli a compiacerlo.

Se tutti i feudi fossero stati incorporati in uno, e divenuti una sola Comunità con un governo centrale ed un'assemblea, probabilmente sarebbe accaduto in Francia quello che seguì in Inghilterra; cioè, che la Corona avrebbe potuto far tutto fuorchè raccogliere danaro, e che il bisogno di rivolgersi al popolo per ottenere sussidj, avrebbe da molto tempo poste le fondamenta di una costituzione popolare, col dare al popolo un diritto regolare di sindacare le misure del principe. Gli è certo che nessuna assemblea, in nessuna parte della Francia, in qualunque periodo della sua storia, non mostrò mai una più abietta sommissione al So-

vrano regnante, o compiacque i suoi capricci con maggiore vergogna e codardia, di quello che fece il Parlamento inglese nel secolo decimoquinto e nella prima metà del decimosesto, tranne solamente nel concedergli danaro; nel che consisteva ogni difficoltà cui andavano incontro i più crudeli e dissoluti tiranni. Ma se l'Inghilterra, al pari della Francia, avesse seguitato a rimanere divisa in sette principati, ciascuno avente parlamento e dominio proprio, i Plantageneti e i Tudors non avrebbero incontrata molto maggiore difficoltà ad ottenere sussidj da ciascuno di essi, di quella che incontrarono per ottenere il consenso del Corpo che rappresentava tutti i sette principati ai loro atti pessimi, sia legislativi sia giudiciarj, di saccheggio e di assassinio.

Il progresso della Corona nel privare i baroni del loro potere fu da principio lento; e il loro arrendersi, eseguendosi con molta ripugnanza, avvenne gradatamente, l'uno dopo l'altro. Il primo attacco contro il loro potere giudiciario, fu fatto da Luigi VI (il Grosso), il quale tentò di richiamare a vita sotto altro nome i *Missi Dominici*, smessi già da dugento anni. Egli istituì i *juges des exempts*, ovvero certi magistrati speciali per trattare le cause concernenti direttamente la Corona, le quali si chiamarono poscia *cas royaux*. Ma si dubita se essi continuassero ad esistere anche ne' dominj del Re, dove non potevano intromettersi ne' diritti de' signori privati: egli è certo ad ogni modo, che non riuscirono a stabilire alcuna estesa giurisdizione nelle baronie.[1] Filippo Augusto, nondimeno, riuscì a stabilire i *baillis*, i quali, tuttochè appartenessero alla classe de' baroni, dovevano alla Corona la no-

[1] I baroni vigorosamente si opposero con ogni loro potere ad ogni cangiamento nella giurisdizione. L'essere soggetti ad altri, fuorchè al loro ordine, come giudici, fu una gran sorgente di querele e di opposizione, che da principio ebbero effetto. Nel 1259, il conte di Sancerre ricusò di sottomettersi alla giurisdizione della Corte di Bourges, perchè in essa vi sedevano de' borghesi; richiese che la sua causa fosse rimessa alla Corte d'Aubigni, composta di soli nobili, e l'ottenne. Nel 1315, i nobili di Sciampagna, in una rimostranza, richiesero di non essere obbligati a comparire innanzi alcun preposto o luogotenente di un balì, ma soltanto innanzi al balì del Re, il quale apparteneva alla classe baronale. — Montlosier, I, 145, 150.

mina al loro ufficio, e trattavano le cause che la riguardavano, ad esclusione dell'ordinaria giurisdizione baronale. Questa specie di cause (*cas royaux*), quantunque primamente fosse limitata agli interessi diretti della Corona, ne abbracciò poi molte altre: non solamente quelle il cui subietto era l'alto tradimento, la sedizione, i delitti riguardanti la moneta, e (in materie civili) i debiti della Corona, il disputato patronato della Chiesa, i casi spettanti al possesso de' feudi; ma anche le questioni di dotazioni, di successione, di testamenti, di tutele, e tutto ciò che riferivasi ad ogni qualunque atto soggetto al regio sigillo. Nè vi fu mai autorevole definizione data a questi *cas royaux*; e per conseguenza, i balì, e poscia i luogotenenti loro decidevano da sè, ed estendevano, quasi a piena volontà propria, la loro giurisdizione. S. Luigi, e più ancora Filippo il Bello, promossero la nomina de' giureconsulti a luogotenenti, e le funzioni di que' balì che non fossero giureconsulti, venivano ad essere esercitate da tali deputati. E veramente, le ordinanze di S. Luigi avevano dato al diritto civile un tale sviluppo, che fu necessario di avere l'assistenza de' legali nelle corti. Egli abolendo i giudizj di Dio e raffrenando le guerre private, introdusse l'uso di appellare alla sua propria Corte da quelle de' baroni. L'appello feudale era diverso da quello che oggigiorno porta siffatto nome; era difatti un appello simile ai giudizj di Dio, e la parte poteva sfidare il suo giudice a battersi. S. Luigi nella sua ordinanza contro le guerre private, e in quella contro i giudizj di Dio, si limitò a fare leggi per il suo proprio dominio, non osando ne' dominj de' suoi baroni attaccare diritti reputati sacri agli occhi di tutti. Ma gradatamente, la influenza delle sue proibizioni si estese in proporzione che la regia autorità veniva accrescendosi; e tuttochè il diritto di guerra privata, come abbiamo già osservato,[1] continuasse lungo tempo dopo il suo regno, i processi per mezzo di giudizj di Dio vennero aboliti più presto, e l'appello dalle corti de' baroni si stabilì lungo tempo innanzi che venissero supplantati dai giureconsulti. Costoro, che erano sempre in costante opposizione ai baroni in quanto a ciò, e in quanto essi seguivano un codice che san-

[1] Cap. VIII.

zionava i principj più dispotici rispetto alla prerogativa regia, ajutarono con tutte le loro forze la Corona a introdurre le massime servili dell'impero orientale, d'onde, nella sua forma di Digesto, il diritto romano era stato portato in Francia. L'ordinanza di S. Luigi intorno agli appelli ha la data del 1260; ma i suoi *Etablissemens* furono solo compilati da' legali ai quali egli aveva affidata l'opera, nell'anno della sua seconda crociata (1270), e promulgati dopo la sua morte.

Il carattere di questo principe è il più notevole che ci possa venire presentato da qualunque storia. Non può dubitarsi che le sue idee fossero superiori allo stato di civiltà in cui erano i suoi sudditi. Nondimeno, è del pari evidente che egli era debitore di tali idee, non all'altezza della sua mente, ma alla somma dolcezza dell'indole sua, e al perfetto candore della sua anima. Ed è un'altra prova della sincerità ch'egli poneva in ogni opera sua, quella che la sua giovanile educazione avendogli riempita la mente delle più superstiziose idee religiose, lo spingeva a dedicare tutto il suo tempo alla osservanza delle cerimonie del culto romano. La sua naturale magnanimità venne pervertita da tali superstizioni, e dai consigli de' suoi direttori spirituali, i quali non rifinivano di tormentargli la vita. Ogni notte lo facevano destare tre volte dal sonno perchè ascoltasse la messa. Non ostante che fosse infermo, e per fino in pericolo di vita, imprese due crociate; una delle quali lo tenne fuori del proprio regno per molti anni, facendo perire migliaja de' suoi sudditi nel tentare operazioni senza il minimo riguardo agli umani consigli, fidandosi sempre nello ajuto divino — l'altra crociata fu meno rovinosa per i suoi sudditi, ma a lui stesso costò la vita. Per indurre Enrico III d'Inghilterra a prendere la croce, giunse — sembra incredibile — al punto di fargli l'offerta delle conquistate provincie inglesi, e venne impedito di compiere questo patto insano, soltanto dal perentorio rifiuto de'baroni Normanni, che non vollero acconsentire alla restituzione di quelle. Ma la influenza della sua superstizione in nessun atto della sua vita è così chiaramente manifesta, quanto nell'opinione, ch'egli sempre mantenne e divulgò, intorno al dovere di un vero cavaliere nel caso in cui s'incontrasse in alcuno infedele. Egli era obbligato, diceva S. Lui-

gi, ad ammazzarlo subito, senza tanti complimenti. Nulladimeno, l'indole sua era così mite e pacifica sopra ogni altra cosa, che quando certuni gli vennero condotti innanzi come rei di espressioni sediziose, la minima delle quali avrebbe in quei giorni spinto qualunque altro Sovrano, anche i nostri Tudors in tempi più illuminati, a punire di morte i colpevoli; e quando questi ripeterono l'oltraggio alla di lui stessa presenza, vituperandolo con parole ingiuriose, fino a chiamarlo indegno di regnare e soltanto atto a portare una cocolla e chiudersi in un chiostro; egli rispose, senza affettazione, ma con calma e con un sorriso, « che ciò era vero pur troppo, e nessuno sentiva più di sè stesso come egli fosse indegno del posto al quale lo aveva chiamato la Provvidenza »; e senz'altro, mandò via liberi i colpevoli. È cosa trista il pensare, che il solo esempio forse che la storia ricordi di un Sovrano, il solo scopo del quale sembra essere stato quello di adempiere i proprj doveri, avesse rivolta tanto rara virtù ad un proposito sì piccolo di bene per sè e per i suoi popoli, a motivo della superstizione che lo ispirava e lo dominava. Eppure, è innegabile che alle salutari riforme impartite al suo paese, egli era guidato dalla luce di una religione più pura, che si manifestava a traverso la corruzione che in quell'epoca la teneva nascosta agli umani. Le lotte ch'egli sostenne contro le guerre scambievoli de'baroni e contro le disfide, gli furono ispirate dall'essere profondamente convinto che tali costumanze erano indegne di un cristiano; ed in ciò seguiva il proprio sentimento, perciocchè i preti inclinavano a sostenere quegli abusi più presto che a farli cessare.

Parimenti non vi è dubbio, che l'opposizione che per questo riguardo fece ai grandi signori, originò meno dal desiderio di estendere l'autorità regia, che dal convincimento ch'egli aveva di esser suo debito civilizzare gli uomini, che distruggevansi con ogni specie di eccessi, ed abbandonavansi alla licenza ed alla tirannia in proporzione del potere che avevano.

Potrebbe porsi in questione, se mai la storia civile e l'ecclesiastica porgano un argomento più convincente della vita di S. Luigi, a provare che la forza della ragione non vien meno negli uomini, la fede dei quali sia incrollabile, e le intenzioni siano puris-

sime. Ma un'altra grave considerazione d'importanza pratica si presenta alla nostra attenzione, in contemplando le tristi scene che deturpano gli annali del medio evo, e che nel secolo decimo sesto s'incontrano, benchè dentro più stretti limiti, dipinte in colori anche più neri. Non v'era nulla di antilogico ne' ragionamenti con che giustificavansi le più atroci persecuzioni di que' tempi; che anzi, erano necessarie deduzioni dalle dottrine che prevalevano così universalmente, da non trovarsi nessuno che le mettesse in questione. Se l'Inquisitore e il Musulmano hanno ragione di insegnare che il credere è volontario, che la fede è necessaria ad ottenere l'eterna salute, e che la Chiesa è infallibile; in tal caso, essendo mestieri che tutte le altre sette convengano con essi intorno alla infinita superiorità degli interessi spirituali ai temporali, diventa non solo diritto ma dovere per coloro che hanno in mano il potere, di adoperarlo con lo scopo di convertire gli uomini. Il buon senso del genere umano in tempi più illuminati abborre dalla conclusione, che coloro i quali ricusano di convertirsi debbano essere distrutti; e dalla sua mostruosa assurdità possiamo argomentare contro la solidità delle premesse d'onde essa deriva. Ma ne' tempi bui, e in uno stato più rozzo di società, le menti non ragionavano nè sentivano in quel modo; e possiamo esser certi che, anche oggidì, il frutto naturale di tali dogmi è la inflizione di tanta vessazione ed oppressione, quanta può essere subita senza resistenza, o guardata senza ribrezzo.

La restrizione e la diffinitiva soppressione del diritto di guerra privata, è da considerarsi come il più grande cangiamento avvenuto nella posizione de' baroni, dopo la restrizione de' loro poteri giudiciarj; e però vi si opposero vigorosamente. Filippo IV, trovando che il regolamento intorno alla tregua regale, fatto da S. Luigi, [1] che prescriveva un intervallo di quaranta giorni tra l'offesa e la vendetta, non era osservato; proibì, nel 1296, ogni qualunque guerra privata nel tempo in cui lo Stato era impegnato in ostilità; e nel 1314, promulgò su tale materia un'ordi-

[1] Questo regolamento da taluni è attribuito a Filippo Augusto; ma la opinione più fondata lo attribuisce all'ordinanza fatta da S. Luigi nel 1245.

nanza generale e perpetua. Ma quattro anni dopo si vide obbligato a ristabilire il diritto di disfida in giudizio, che egli aveva egualmente sospeso in tempo di pubbliche ostilità; ed il suo debole successore Luigi X venne costretto dai baroni a revocare il divieto della guerra privata in gran parte delle provincie, allorchè appena erano dieci anni che era stato messo in pratica: di guisa che, per un lungo tratto di tempo, il principale ostacolo a quella costumanza nasceva dalle *assurances*, ovvero dalla parola giurata per ordine del magistrato dalle parti contendenti, onde mantenere la pace; procedimento dapprima adottato nelle città, ma che poi venne esteso da S. Luigi ai distretti delle campagne. I baroni mossero lamento di ciò, come avevano fatto delle altre dirette e generali proibizioni; ma il male divenne così intollerabile, che i nobili si associarono tra loro, obbligandosi a sostenersi scambievolmente contro le decisioni delle corti intorno alle querele e dispute loro. La Corona colse questa occasione, e Carlo VI nel 1413 pubblicò un generale e perentorio divieto, minacciando pene severe. Nonostante, nel Delfinato, quella costumanza venne abolita verso la metà del secolo decimoquinto da Luigi XI, allorquando il sistema feudale aveva da lungo tempo perduta la potenza primitiva.

Il diritto di tassare i proprj vassalli, oltre l'esazione degli emolumenti feudali, e quello di coniare moneta nelle proprie signorie, furono anche gradatamente tolti ai baroni. Dopo che il popolo non fu più tenuto a prestar loro servizio in guerra, ed essi non poterono togliere a pretesto d'imporre tasse la commutazione del servizio, continuarono ad attenersi al diritto di esigere sussidj; e furono costretti a rinunziarvi, i più deboli per forza, i più forti per mezzo di pensioni loro date in compenso. E ciò non venne dichiarato essere usurpazione a danno della prerogativa regia se non se nel 1566; allorchè l'ordinanza di Moulins considerò come reo d'alto tradimento chiunque, non autorizzato dalla Corona, esigesse danaro dai sudditi.

Il diritto di coniare moneta, nel tempo di Ugo Capeto, dicono taluni, era posseduto da 150 individui. [1] Si sa che tali individui

[1] Montlosier, *Mon. Fran.* I, 191.

fossero 80 sotto S. Luigi, [1] il quale cominciò a restringere quel diritto nel 1262 per mezzo di certi salutari regolamenti; e massime, riuscì a screditare le monete locali con la scrupolosa onestà con cui, in tutto il tempo del suo regnare, evitò ogni alterazione di moneta. Filippo il Bello si studiò di abolire completamente il cennato diritto: ma l'avere sempre ed immoralmente adulterato la propria moneta, malgrado che tornasse a gravissimo detrimento de' suoi popoli, l'impedì invece di ajutarlo a distruggere le zecche private. Il diritto di coniare oro ed argento venne, ciò non ostante, abolito; e molti baroni rinunziarono alla Corona il diritto di far moneta di rame, particolarmente nel tempo di Filippo V, e innanzi la metà del secolo decimoquarto. I principi successivi lo abolirono dovunque, tuttochè gli ultimi resti venissero estirpati nel 1538 da Francesco I.

Siffatti cangiamenti, adunque, compivansi gradatamente, secondo che ciascun Re si sentiva la forza di attaccare que' poteri che tutti bramavano medesimamente restringere. Dai fatti risulta, che era necessario riconoscere que' diritti mentre si cercava distruggerli; e qualora si riusciva a toglierne parte, era mestieri confermare il rimanente: e non rade volte accadeva, che ciò che era stato abolito da un principe, un altro trovavasi in necessità di richiamare in vita, semprechè la sua autorità indebolivasi per accidenti di guerra o di ribellione. Difatti, possono citarsi delle ordinanze di ciascun regno, da S. Luigi fino a Francesco I, fatte ad oggetto di regolare la giurisdizione dei Senescalchi e dei Balì, e conferire loro varj poteri; ma sempre dichiaranti con apposite clausole, che non dovevano intromettersi nella giurisdizione di quei baroni che avevano diritto di alta giustizia, [2] menochè nelle cause concernenti la Corona, o in caso d'appello dalle sentenze delle loro corti. Montlosier [3] si riporta a nove di tali ordinanze emanate in nove regni diversi, cominciando da una di S. Luigi nel

[1] Mably III, 409 (sec. IV. c. 3 in nota).

[2] Il diritto di trattare nelle loro corti le cause concernenti un gran numero di delitti, anche le cause capitali e civili di varie specie. Di ciò ragioneremo più innanzi.

[3] *Mon. Fran.* t. I.

1154, fino ad una di Francesco I nel 1558; le quali ordinanze trattano i giudici de' baroni come giudici ordinarj del distretto. Abbiamo sopra veduto che i figli di Filippo il Bello furono obbligati a lasciare senza effetto il suo editto contro il diritto di guerra privata; e, a dir vero, egli stesso fu costretto a differirne la esecuzione fino agli ultimi anni della sua vita.

Non per tanto, il diritto che più pregiavano i nobili, dopo i loro privilegi baronali, era quello che chiamavasi *Droit de franchise*, che importava esenzione dalle tasse; il quale in origine derivò dalle loro antiche immunità feudali, ed era sostenuto dal principio, adottato dopo che venne a rilasciarsi il rigore del Diritto feudale, che perchè si potesse imporre una tassa, fosse necessario il consenso della classe sulla quale voleva farsi gravitare. Abbiamo già veduto in che modo i Sovrani ottennero il consenso (o ciò che chiamavano tale) in molte occasioni dai Comuni, e in che modo essi potevano distribuire sopra un gran numero di città, e tal volta sul popolo in generale, quelle imposizioni che a' loro deputati piaceva accordare. Ma il consenso de' baroni e del clero non era sì facile ad ottenersi; e tuttochè talune volte si facessero tentativi per tassarli insieme col rimanente della Comunità, riuscirono sempre così a vuoto, che le due riferite classi vengono generalmente rappresentate come esenti da qualunque imposizione. La qual cosa non deve reputarsi esatta: poichè non solo essi pagavano tutti i dazj imposti sul consumo — e fra gli altri, uno de' più oppressivi, la *gabella* o dazio sul sale — ma molte tasse dirette, imposte secondo l'occasione, col consenso degli Stati. Ciò che pretendevano era di non pagar *taglia* (ovvero tassa sopra l'entrate de' beni territoriali), e nessuna altra tassa, menochè fosse imposta con il loro consenso negli Stati; di guisa che il clero e i Comuni non potessero vincolare i nobili, nè i nobili e i Comuni vincolare il clero. Ciò venne ripetutamente dalla Corona ammesso e riconosciuto come loro diritto; e tuttochè tale ammissione applicavasi generalmente anche ai Comuni (ammettendosi quasi sempre, che nessuno de' tre Stati poteva rimanere vincolato dal consenso degli altri due), nondimeno la differenza era, che trattandosi de' Comuni, la

Corona generalmente violava quel diritto: il che raramente avveniva trattandosi de' nobili. Filippo il Bello, che fu il più tirannico di tutti i re anteriori a Luigi XIV, fra molti altri editti ch' egli emanò senza autorizzazione alcuna degli Stati o del Parlamento, ne pubblicò uno, che per ogni riguardo equivaleva ad una tassa, di sua sola autorità. Ordinò che ogni individuo, nobile o non nobile, fornisse tanti soldati in proporzione delle rendite proprie: se nobile, un soldato di fanteria per ogni cinquanta lire di entrata; se non nobile, un soldato della medesima specie per ogni lire venticinque: ma nel tempo medesimo permise che il servizio si commutasse in danaro. Inoltre ordinò che ogni nobile o ecclesiastico fornisse un soldato a cavallo a ragione di ogni cento case. Ma Luigi X dichiarò, a suo vantaggio e a quello de' suoi successori, che egli non aveva diritto « di esigere nessuna somma di danari *(aucun denier)* in modo nessuno senza il consenso di tre Stati, e che ad essi spettava di soprintendere all' impiego del detto denaro e al modo di esigerlo ». Carlo V e altri principi successivi riconobbero similmente il diritto di franchigia; ma tali ricognizioni venivano di quando in quando poste in dimenticanza, molto più rispetto ai Comuni, che rispetto ai nobili e al clero. Quando tutti i tre ordini venivano attaccati, si coalizzavano, e tal volta prevalevano in modo da indurre la Corona a desistere; tal'altra la pretesa della Corona veniva abbandonata per quel solo caso, mantenendo sempre il proprio diritto onde servirsene in altre circostanze; e finalmente Carlo VII, dopo di essere venuto ad un'aperta resistenza, comunque abbandonasse quella tassa speciale contro cui gli Stati fecero obiezione, apertamente affermò, nella sua risposta alla rimostranza de' Principi, che « in ogni emergenza di grande difficoltà il Re aveva diritto d' imporre tasse senza convocare i tre ordini ». Nulladimeno i nobili generalmente si sottrassero, e i sussidj o donativi *(dons gratuits)* che la Corona ottenne da loro e dal clero, furono quasi sempre ottenuti con il loro consenso in una assemblea degli Stati.

La *taglia*, frattanto, era regolarmente imposta ai Comuni. Fino dall' anno 1445, divenne tassa annuale; e benchè allora ammontasse a lire 1,800,000, fu tosto condotta a una somma assai

maggiore. Venne fissata dal Consiglio privato, e ripartita secondo i distretti (chiamati *Generalités*), in cui il regno venne diviso ad oggetto di riscuoterla. In tale ripartizione si commettevano i più grandi abusi, siccome vedremo più innanzi. Nel 1761 era arrivata alla somma di cinquantasei o cinquantasette milioni, oltre a dieci milioni che pagavano le quattro provincie, le quali erano *pays d'état*, e davano quella somma di convenzione per avere facoltà di tassarsi da sè. [1] Finalmente Luigi XIV, senza alcun consenso degli Stati, mise una imposizione di un ventesimo (detta *le vingtième*) sopra ogni classe di persone, nobili e Comuni. Era una tassa sulla rendita, che si imponeva soltanto secondo le occasioni. Al clero era concesso di dare, in via di composizione, un donativo *(don gratuit)*; i nobili pagavano come il rimanente della popolazione. Differiva dalla taglia in questo, che riguardava qualunque specie di rendita, e non era annuale; ricorrendosi ad essa ne' grandi bisogni della finanza, e massime in tempi di guerra. A tal fine fu imposta tre volte nella guerra de' sette anni, e rese, col dieci per cento di che era stata appositamente accresciuta, una somma pari ad un milione e mezzo di lire sterline, ogni volta. Il clero diede un *donativo*, e rimase esente. Nel 1742 questo donativo ammontò a circa mezzo milione di sterline. Luigi XIV impose anche, di sua propria autorità, nel 1695, il testatico, ovvero tassa personale; era in proporzione della rendita delle persone tassate, e pagavasi da tutti gli abitanti delle città, anche dai Principi del sangue: ma il Clero pagava una somma convenuta. Se il Sovrano poteva in tal modo senza alcun consenso decretare imposizioni, potrebbesi di leggieri immaginare con quanta facilità egli poteva alterare la moneta del regno. Tranne S. Luigi, appena se ne potrebbe trovare un solo che non ricorresse a questo turpe espediente, quasi come ad ordinaria misura di finanza; ora avvilendo la moneta con adulterarla, ora accrescendone il valor nominale — anzi alternativamente inalzandolo o abbassandolo, secondo che

[1] La taglia includeva, oltre questa somma in ragione di servizio, altre somme minori di origine simigliante, secondochè indicano i loro nomi. Chiamavansi *foraggi, utensili, armi, imposizioni, quartieri d'inverno* ec.

la Corona avesse avuto debiti a pagare o crediti a riscuotere. I principi di tutti i paesi ne' tempi antichi ricorsero a tali mezzi, e non ne smessero la pratica che assai tardi: ma in nessun paese sono stati tanto messi in opera quanto in Francia. Filippo il Bello alterò il valore della moneta cinque volte in un solo anno (1305), e spinse il popolo ad insorgergli contro a motivo dell'oppressione che quella circostanza aveva prodotto su tutte le classi.

Mentre il potere della Corona cresceva, e quello de' baroni restringevasi in sempre più angusti confini, la tendenza che aveva l'aristocrazia di collegarsi col Re e con la sua Corte, divenne viepiù apparente a misura che la sua indipendenza veniva scemando. Fino da' tempi di Filippo il Bello, i nobili si mostrarono bramosi del regio favore, e riguardavano con compiacenza i segni di cortesia che loro dava il Re, del quale ne' tempi anteriori i loro antenati studiosamente avevano ricusato di riconoscere la superiorità. E questa era una delle più incontrastabili pruove, che mostrava come la Corona avesse riportata vittoria sopra i baroni. Ed è degno di nota, che non appena la superiorità del Re fu stabilita, lo vediamo rivolgersi contro le città, l'alleanza delle quali aveva almeno in parte contribuito a farlo trionfare. Anche quando il buon successo era soltanto parziale, allo accrescimento dell' autorità regia per avere esteso il dominio, tennero dietro quasi subito tentativi di usurpazioni a danno delle città. Fino dal tempo di S. Luigi, i suoi fratelli Alfonso di Poitiers e Carlo d'Anjou (i quali, secondo che abbiamo veduto, estesero l'autorità regia per i loro matrimonj con le eredi di Tolosa e di Provenza), verso la metà del secolo decimoterzo, sovvertirono per forza i privilegi di Avignone, e di tutte le città provenzali, tranne di Marsiglia. Questa oppressione non durò molti anni; ma la tirannia di Filippo il Bello, cinquant'anni dopo, attaccò le libertà delle città nel nord e nel sud, principalmente sotto pretesti di domare insurrezioni ed altri minori disordini. Ne' tempi posteriori, l'unione della Corona con le classi privilegiate, e il cangiamento importante che i sovrani poterono fare a cagione de' disastri dell'invasione inglese sotto Enrico V, diede loro potenza tanta da privare a po' per volta

le città di quasi tutti i privilegi di cui godevano. Il cangiamento al quale alludiamo, fu la introduzione degli eserciti stanziali.

Le crudeltà commesse dalle soldatesche nelle guerre contro gl' Inglesi, e da coloro che negli intervalli delle battaglie s' erano sbandati, Francesi ed Inglesi, precipitarono l' intiero paese nell' anarchia e nel saccheggio. Legioni di uomini che si erano armati per difendere la patria, quando non erano impegnati a combattere contro l' inimico, rivolgevano le armi contro il contadiname, il clero e i ricchi signori. Si chiamarono da sè col nome di macellatori o scorticatori (*écorcheurs*), e i loro eccessi disposero gli animi di tutti ad usare ogni severità onde reprimere tanti orribili disordini. Nel 1439 adunatisi gli Stati Generali in Orléans, fecero un' ordinanza a fine di provvedere al mantenimento di 9000 uomini di cavalleria — cioè 1500 lancieri, ciascuno dei quali era seguito da cinque uomini a cavallo —; di proibire a chiunque, fuori che al Re, di nominare i capitani di qualsivoglia milizia; di rendere i baroni responsabili di tutti gli eccessi commessi dagli uomini loro; di assoggettare ogni individuo di qualunque condizione si fosse ai giudici ordinarj; di concedere la *taglia* per le spese dell' armata, rendendo i baroni mallevadori di quella parte di leva da farsi nel distretto di ciascuno. Questa legge non ebbe piena esecuzione che nel 1445, allorquando la paga di dieci lire al mese, allora concessa, fu reputata un mezzo efficace ad attirare tutti i migliori uomini che rimanevano nelle bande armate infestanti il paese; le quali, spaventate di quella misura cui il Governo si era vigorosamente appigliato, non indugiarono a disperdersi. Tre anni dopo, un' altra ordinanza (che si suppone essere stata fatta a suggerimento di Giacomo Coeur, ricco mercante, uomo di gran capacità, e ministro di Finanze di Carlo VII) [1]

[1] Nelle *Memoires de l' Academie des Inscriptions*, t. XX, si trovano due scritti curiosi di Bonamy intorno al processo di Giacomo Coeur, alla sua storia posteriore alla sua condanna, e gli atti istituiti e continuati per trent' anni dopo la sua morte dalla sua famiglia, a fine di ottenere riparazione per la sua fama, e castigo per gli accusatori suoi. Il processo, prima per avere avvelenato Agnese Sorel, druda del Re, e poscia (allorquando la imputazione venne dichiarata falsa, e Giovanni di Vendôme, unico testimonio a suo carico venne

ordinò una leva di 16,000 uomini di fanteria (*franc-archers*), a ragione di un uomo completamente armato per ciascuna parrocchia, con la paga di quattro lire al mese. Tale ordinanza emanava dal Re, senza l'autorizzazione degli Stati Generali, che Carlo non si rischiò mai riconvocare, dopo che essi avevano adottata la ordinanza di Orléans — impaurito, come dicono, pel potere senza esempio che essi avevano esercitato contro i baroni, e ch'egli sentiva che in progresso l'avrebbero esercitato contro sè stesso. Nondimeno, la forza ch'egli aveva acquistato per mezzo di un'armata regolare organizzata in quel modo, lo pose in istato di portare in pochi anni la taglia da 48,000 a 72,000 lire sterline, e di renderla perpetua senza ulteriore licenza degli Stati. Egli stabilì parimente le *Cours prévôtales*, ovvero tribunali criminali per tutto il paese, sottoposti al Prevosto di Parigi ed a suoi deputati, per i processi economici contro i rei, senza specificarne la qualità del delitto o la forma della procedura; ed è sciagura tanto insopportabile la mancanza di sicurezza per difetto di una polizia fiacca, che ognuno si sottopose volentieri ad una legge che distruggeva ogni vestigio di processi giudiciarj regolari, ed anche di civile libertà, nel tempo stesso che l'imposizione della sola tassa conosciuta a que' tempi si faceva dipendere dal semplice piacere del Sovrano.

Filippo di Comines, parlando di questo cangiamento e degli eserciti stanziali novellamente introdotti, ne attribuisce la cagione ai cavalieri che ajutarono Carlo a sconfiggere gl'Inglesi; ma nota che il tentativo non sarebbe riuscito senza « certe pensioni pro-

convinto di calunnia e condannato a dargliene reparazione) per avere esportata la moneta corrente, per avere dato al Re perfidi consigli e per avere secondati gl'infedeli in Oriente ec., è un monumento della scandalosa ingiustizia e della corruzione de' processi giudiciarj di quei tempi, cattivi (poichè non potrebbero essere peggiori) quanto i processi politici in Inghilterra all'epoca stessa. Giacomo Coeur fu esaminato da commissarj speciali, ciascuno de' quali immediatamente dopo di averlo dichiarato reo convinto, e innanzi il cominciamento del processo, ebbe una parte dei beni dell'accusato, che vennero confiscati come atto preliminare del processo. La Corona ne ebbe parimente una gran parte. Nessuno ha mai negato che le grandi ricchezze del preteso reo fossero la vera cagione del processo intentatogli contro.

messe ai baroni in compenso delle somme di danaro da raccogliersi negli stati loro », ed aggiunge che Carlo « gravò l'anima sua e quelle de'suoi successori delle crudeli ferite ch'egli inflisse al reame, che non saranno per lungo tempo rimarginate, e con le terribili bande delle milizie pagate, da lui instituite secondo il costume de' principi Italiani ». [1] È da notarsi che la Francia deve a questo principe il riacquisto della propria indipendenza, e i primi tentativi fatti per ridurre la legge consuetudinaria ad una forma regolare; ma anche a lui stesso è debitrice della introduzione di un esercito stanziale, cosa ignota fin allora in Europa, e dell'avere assoggettato la nazione a delle tasse imposte senza nè anche l'ombra del consenso del popolo. Le doti della sua mente erano irregolari e capricciose; ma a provare la sua grande capacità a governare, basti il solo fatto, che egli sapeva così bene scegliere i suoi capitani e i ministri, che ottenne il nome di *Carlo il Ben-servito.*

Luigi XI, che gli successe al trono, seguì la stessa politica con maggior vigore e con vedute più larghe. Egli era uno de'più abili, longanimi e dissoluti tiranni, che abbiano mai disonorata l'umana natura; [2] ma il suo ingegno e i suoi modi hanno ammaliato talmente

[1] *Mem.* l. VI, c. 7.

[2] Non è mestieri discutere s' egli fosse o non fosse reo dello assassinio del proprio fratello, il duca di Guienna, e della sua druda, o di altri simiglianti delitti, di cui è stato apertamente e ripetutamente accusato. Lo spietato e perfido macello ch' egli fece de' deputati di Arras, oltre allo crudeltà commesse a Dôle, sono argomento dell' indole sua barbara, in guisa da renderlo simile ai più tristo degl'imperatori romani, più presto che a qualunque de'moderni tiranni. Pare che avesse un invincibile pendio ad abbeverarsi di sangue. I ventitrè deputati di Arras, spettabilissimi cittadini, avevano preso commiato da lui che li aveva cortesamente ricevuti, allorquando essendogli giunta la nuova che le sue milizie avevano ottenuto vantaggio, mandò subito alcuni ufficiali a far tornare indietro la deputazione, la quale, senza poter nulla sospettare, ubbidì. Non appena giunti al suo cospetto, li fece tutti ammazzare; e ad uno di loro al quale il tiranno aveva offerto l' ufficio di consigliere al parlamento di Parigi, fece mozzare la testa ed esporla coperta del berretto, per schernire l'infelice. Le atrocità di un altro principe scellerato della stessa epoca, del nostro Riccardo III, di certo non sono da paragonarsi a quelle

gli storici, che egli è da molti esaltato fra' più grandi principi; e gli hanno attribuito il cangiamento seguito nella politica ai suoi tempi, allorquando gl'interessi dello stato, tanto esterni che interni, cominciarono ad occupare l'attenzione del governo, i quali erano per innanzi esclusivamente limitati ai conflitti personali ed alle individuali alleanze. Siffatto cangiamento, nondimeno, non avvenne solamente in Francia, ma si estese per tutta l'Europa col risorgere delle lettere e con la invenzione della stampa. I primi anni del regno di Luigi, mentre egli lottava per la supremazia e spesso per la propria esistenza, col partito de Borgognoni, non sono notevoli per gli eccessi di dispotismo, ma solo per le misure ch'egli prese a spegnere diffinitivamente il potere de'baroni, misure preparatorie della sua futura tirannide. Parecchi de' suoi disegni meritano lode, ed alcuni di essi sono anticipazioni degl' importanti mutamenti che sono stati ripresi e compiuti ne'tempi nostri. Gli statuti ch'egli concesse a molte città, poggiano sopra principii che si reputerebbero liberali nel secolo decimonono. Non solo egli diede alle città di Orléans, di Amiens ed altre parecchie, il privilegio di possedere feudi nobili, ma conferì a Tours, Troyes, Roccella costituzioni quasi affatto repubblicane; e al porto dell'ultima città concesse il privilegio del libero commercio anche in tempo di guerra cogl' inimici dello stato. La guardia civica di Parigi e di altre grandi città deve a lui la origine sua, e nel suo stabilimento vediamo le tracce della istituzione, divenuta poi tanto famosa, della *Guardia Nazionale*, non eccettuato nemmeno il provvedimento che conferisce ai militi il diritto di eleggere i proprj ufficiali. Il numero di quella civica milizia per Parigi, che comprendeva gl'individui da 16 a 60 anni, era 60,000, i quali erano esenti dal servizio nel *ban* e nell' *arrière ban*, [1] ovvero la generale chiamata del paese alle armi in caso di straordinario bisogno. Nonostante, tutti i suoi disegni, dopo ch'egli riuscì a soggiogare i

di Luigi, benchè gli scrittori cortigiani abbiano lodato costui; mentre le oneste pagine de' nostri rozzi cronisti, non ostante che scrivessero sotto un' altra dinastia, ci hanno insegnato a considerare Riccardo come un mostro

[1] Il *Ban* (bando, proclama) era propriamente la leva de' vassalli della Corona; l' *arrière ban* era la leva de' loro vassalli.

rivali principi del sangue e a spegnere il potere de' baroni, furono rivolti a consolidare la propria autorità dispotica; ed oltre ad avere accresciuto l'esercito stanziale di Carlo VII in proporzione del triplo in quanto alla cavalleria e del doppio in quanto alla fanteria, il tutto tra 50 e 60 mila uomini, ed aumentata la taglia da una somma di 72,000 lire sterline a 188,000, assoldò delle milizie mercenarie; in prima un corpo di arcieri Scozzesi, e poscia 6,000 Svizzeri, ai quali principalmente affidò la sicurtà della propria persona, tenendoli accampati separatamente e in un solo luogo. Quest' uso di affidarsi ai mercenarj Svizzeri in progresso non fu mai abbandonato dai Sovrani francesi; ed allorquando nacque l'occasione del vero pericolo, ebbe un effetto contrario a quello che ne speravano.

Al regno dispotico di Luigi XI seguì una reggenza di parecchi anni, duranti i quali Anna di Beaujeu sorella del nuovo Re, non potè mantenere il potere acquistato dal predecessore; ed allorchè Carlo VIII si sottrasse alla autorità di lei, l'indole sua mansueta e l'assoluto difetto di capacità lo resero meno atto a seguitare la tirannide di suo padre. Le spese rovinose delle guerre ch'egli sostenne in Italia, lo tennero in continue strettezze di finanza. Ma il più notevole avvenimento del suo tempo fu la lotta che gli Stati Generali, radunati a Tours, sotto la reggenza di sua sorella, sostennero contro la Corona, onde forzarla a revocare la taglia ed ogni altra qualunque tassa ch'era stata imposta di sola autorità della Corona, ed a riconoscere in essi l'esclusivo diritto di decretare e distribuire le imposte. Nulladimeno i due ordini privilegiati, nobili e clero, come quelli che erano esenti da siffatti carichi, si unirono alla Corona contro il popolo; ed uno de' nobili apertamente proferì la massima veramente detestabile, « che è mestieri aggravar bene con tasse le classi infime; altrimente, predominerebbero sul rimanente della comunità ». Taluni deputati, ed in ispecie i rappresentanti de'nobili di Borgogna, usarono un linguaggio assai diverso, dichiarando con precise parole, che ogni potere, incluso il potere del Re, deriva dal popolo, e che il re e i principi e i nobili egualmente sono parte del popolo, e quindi tenuti a procurare il bene del popolo. Siffatto linguaggio in bocca di questo insigne patriotto

forma un mirabile contrasto con la dottrina aristocratica dell'altro deputato; e mentre il nome del primo (Filippo Pot) è pervenuto fino a noi, quello dell'altro giace sepolto nell'oblio, che solo potè salvarlo dall'infamia.

Le belle doti di Luigi XII, che ridiede alla Francia alquanto di tranquillità interna ed anche di libertà, vennero tanto più ammirate ed amate, in quanto erano un forte contrapposto alla tirannia di Luigi XI, della quale non potè riaversi la nazione sotto Carlo VIII occupato pur troppo nelle guerre straniere. Ma Luigi XII, simile a Carlo suo immediato predecessore, ebbe il vizio peculiare de' re, e l'ebbe eccessivamente. Le spedizioni d'Italia, intraprese da questi due principi, e le altre guerre loro, esaurirono i mezzi pecuniarj della Francia, fecero nascere leghe di stati forestieri a danno loro; e inesattamente [1] vengono rappresentati dagli storici, come quelli che posero le fondamenta del principio (di cui si è poscia così spesso parlato, e secondo cui si è così di rado onestamente e saggiamente operato) dell'equilibrio politico, che consiste nella unione di tutti li stati onde proteggere i deboli contro i forti, non per loro proprio vantaggio, ma con lo scopo di impedire ad alcuno di acquistare tale preponderanza da mettere in periglio la esistenza degli altri. Luigi XII risplende fra tutti i re per le sue massime della amministrazione interna dello stato. Pose gli uomini più abili ed onesti nelle sue corti di giustizia; comandò che la legge fosse sempre eseguita, malgrado qualunque ordine che potesse importunamente essere estorto dal Re; ed affermava amar meglio di vedere i suoi cortigiani ridere della sua avarizia, che mirare il popolo piangere per le sue spese — sentimento veramente nobile e virtuoso, che pochi principi hanno provato, e nessuno ha mai manifestato. A compimento della sua gloria come governante, gli mancarono due cose; cioè che non avrebbe dovuto avere la maledetta ambizione di conquistare; e che, mentre confessava di temere che il suo successore avrebbe guastato il frutto delle sue cure a procurare il bene de' popoli, non diede loro

[1] Il medesimo principio si osserva nella politica degli Stati Greci; e ad esso alludono chiaramente i loro oratori.

mezzi di sicurezza contro ogni cattivo governo futuro concedendo loro diritti costituzionali. Francesco I, che gli successe, realizzò i suoi timori; e perchè fu principe splendido, è stato grandemente commendato dagli uomini insensati, e dagli storici romantici, proclivi a satisfare il gusto falso e le cattive passioni proprie.

La storia di Francia, dopo questo principe, e per tutto il secolo decimosesto e parte del decimosettimo, è una continuazione di spaventevoli delitti di guerre civili, resi più orribili dalla confusione delle contese religiose co' litigi di antiche famiglie, con assassinj, perfidie, stragi; fra gli altri dal tremendo macello de' Protestanti in Parigi, ordinato e condotto dalla detestabile famiglia de' Guisa, e da quella erinni regia Caterina de' Medici, allorquando lo stesso Carlo IX di lei figlio, tirava archibugiate sopra i suoi sudditi dalle finestre del proprio palazzo, e la città tutta era inondata dal sangue de' suoi più virtuosi abitanti. Coloro che giustamente rimproverano al popolo i deplorabili eccessi ai quali le ire de' tempi rivoluzionarj talvolta spingono l'umanità, dovrebbero considerare con orrore anche maggiore la suddetta strage concertata a sangue freddo da teste coronate, ed eseguita da mani regie, senza nè anche la minima scusa di eccitamento temporaneo, lo scopo della quale era quello di sbarazzarsi di un solo uomo (l'Ammiraglio Coligny), perchè le virtù e l'abilità sue lo avevano reso formidabile al partito predominante. Ma il fanatismo che governava il cieco popolo, lo inferocì contro la setta che dissentiva dalla chiesa stabilita; i partigiani della quale reputavano opera meritoria l'ammazzare, a maggior gloria di Dio, i dissenzienti; e il delitto che sopra tutti gli altri delitti infama la storia di Francia, e che per tutti i secoli infamerà la memoria di quel trono, fu l'obietto di universale esultanza e di pubbliche feste, mentre avrebbe dovuto fare abbassare la fronte ad ogni Francese per nasconderne la vergogna.

Il regno di Enrico IV, che successe a quelle orride scene, fu d'inestimabile beneficio alla Francia, come quello che le rese la perduta tranquillità. Nel 1598 egli emanò il famoso editto di Nantes, che garentiva a ciascuno la libertà di coscienza e di culto;

e generalmente parlando, i suoi sforzi furono rivolti a promuovere la prosperità de' sudditi. Nel tempo delle guerre civili e religiose che avevano tanto conturbato il paese, l'autorità regia erasi indebolita; ma la libertà del popolo non ci aveva vantaggiato. Dell'eccesso cui potevano giungere la tirannia e la resistenza, era argomento il fatto di Enrico II, che aveva potuto andare nel Parlamento di Parigi e comandare che cinque de' giudici che in quello sedevano, fossero incarcerati per avere osato decidere a favore di un Luterano accusato d'eresia; e il medesimo Parlamento aveva potuto dichiarare Enrico III decaduto dal trono, e per fino aveva ordinato che fosse processato, non già per gli assassinj che avea commessi, ma per la sua opposizione ai capi del partito cattolico. Il popolo non avendo vantaggiato in nulla nelle convulsioni di que' lacrimevoli tempi, non perdè nulla allorchè l'autorità, comunque non poco rigorosa, ristabilivasi più regolarmente. Ma il potere della Corona fu innalzato a maggior grado sotto l'accorta, benchè immorale, amministrazione di Richelieu, potente ministro di Luigi XIII; e ciò che essa indi perdè sotto la minorità di Luigi XIV suo successore, fu più che compensato dal potere assoluto che egli stabilì sistematicamente, allorquando allucinò la nazione con lo splendore delle sue guerre fortunate e la magnificenza della sua corte. Abbiamo già veduto in che modo egli riducesse i Parlamenti a sommissione, o piuttosto a nullità; esercitasse assoluta potestà di far leggi e d'imporre tasse, non lasciando altro freno al potere della Corona se non quello che poteva esserle imposto dal rispetto per le corti di giustizia, dalla esistenza de' nobili, e dalla rimembranza de' diritti che un tempo i Parlamenti possedevano. Vissuto sempre da tiranno, verso il finire del suo regno divenne anche superstizioso, e operando a seconda delle ispirazioni della bacchettoneria, provavasi a servire Dio perseguitando tutti coloro che volevano adorarlo in modo diverso dal suo. Nel 1678 revocò lo editto di Nantes; e i Protestanti, negli animi de' quali fino dai tempi di Luigi XIII prevalevano sentimenti repubblicani, furono tutti cacciati dal paese, recando seco lo spirito di libertà, la coscienza della integrità, l'onestà e la industria loro. In tutti

gli stati tolleranti essi trovarono asilo, e la concessa ospitalità venne ricompensata dallo acquisto di cittadini utili e virtuosi, e dalla importazione di principj d'indipendenza.

I disastri che annuvolarono gli ultimi giorni del regno di Luigi XIV, originarono dalla sua immorale ambizione. La storia de' tempi moderni non presenta pittura alcuna pennelleggiata con tinte più nere di quello che sia il quadro delle devastazioni del Palatinato, intraprese da quell' infame monarca, mosso dal consiglio del meno infame Luvois, sopra il quale i cortigiani e gli storici adulatori de' Re sogliono gettare il biasimo, affinchè il tiranno che pagava gli artisti e gli scrittori, mentre non risparmiava nè il sangue nè i diritti del suo popolo, potesse rimanere esente dalla debita esecrazione. Un popolo pacifico, florido, industrioso venne repentinamente esposto agli orrori d'una guerra, degna di essere agguagliata alle atrocità di un'invasione di Tartari. Città incenerite, sepolcri profanati e le ossa sparse per le vie; donne e fanciulli scannati; migliaja di abitanti cacciati dalle proprie case, e lasciati morire ne' campi o su per le rive de' fiumi. Ma Luigi XIV scontò con una sconfitta generale i suoi molti delitti, e morì spogliato di tutte le sue conquiste e battuto in tutti i punti: il rovescio della sua fortuna, nulladimeno, non restituì al Parlamento que' diritti che i primitivi prosperi successi di quel Re lo indussero ad usurpare. Il suo successore Luigi XV, principe dato onninamente ai piaceri, che sotto uno astuto cortigiano menava una vita avara e dissoluta, innalzò il Parlamento ad una momentanea ed apparente importanza, giovandosene a sconfiggere e cacciare i Gesuiti. Inanimito di ciò, quel Corpo immischiossi in certi intrighi di corte, e ricadde nella pristina nullità verso gli ultimi anni di quel regno lungo e privo di gloria; regno in cui gli effetti della monarchia sugli interessi della nazione sono mirabilmente compresi nella disastrosa guerra intrapresa a cagione del matrimonio del Delfino, che fu poscia Luigi XVI, con Maria Antonietta d'Austria. Tale parentado era affatto contrario alla politica nazionale della Francia, e l'avvolse ne' più grandi imbarazzi interni ed esterni.

All'assoluto potere acquistato dalla Corona, tennero dietro i

suoi inevitabili effetti sopra le disposizioni del popolo; effetti spinti allo eccesso più che in ogni altro paese, a motivo dell'indole peculiare de' Francesi. La tirannia di Luigi XI li soggiogò intieramente, e quella di Luigi XIII, o per dir meglio, del suo ministro Richelieu, li tenne nella medesima soggezione. Sotto cosiffatto governo perdettero l'uso d'immischiarsi nelle faccende di stato, quasi fossero del tutto stranieri a' proprj interessi. Ma allorquando la debole amministrazione della minorità di Carlo VIII e di quella di Luigi XIV successe al rigore di que' regni dispotici, i popoli si riebbero, e dopo si abbandonarono a tutti gli eccessi della Lega e della Fronda, ed alle guerre ed alle stragi che rovinarono il paese sotto Enrico III, ed ai movimenti che rovesciarono Mazzarino dal ministero, e cacciarono la reggente Anna d'Austria, madre di Luigi XIV, col suo figlio bambino dalla capitale; avvenimento che diede al Parlamento una vittoria momentanea sopra la Corte. Allorchè Luigi XIV ebbe consolidato il proprio potere, i popoli caddero nuovamente nella più abietta sottomissione; ed essendo la vanità nazionale gratificata con lo splendore della sua amministrazione, ne nacque un sentimento d'indole perniciosissima, tendente più che ogni altro qualunque a ribadire le loro catene. S'inorgoglirono del potere del loro tiranno come di gloria nazionale, e la loro lealtà divenne cieco entusiasmo verso la Corona, più presto che rispetto ragionevole per i beneficj che essa assicura. I misfatti di Luigi XIV, le oppressioni, le persecuzioni, le guerre, e perfino i difetti suoi, non valsero a far nascere la minima opposizione al suo governo assoluto; e gli scandali della reggenza del Duca d'Orléans trovarono tutte le classi de' cittadini, nobili, clero e comuni, egualmente disposti a sottomettersi senza fiatare. Anche quando Luigi XV prese le redini del governo, mostrandosi assoluto come il reggente, mentre viveva immerso in una quasi uguale dissolutezza, ma senza nessuna delle splendide doti intellettuali del Duca, la devozione del popolo al Re fu senza limiti; ed un principe che non aveva fatta una sola azione a meritarsi il favore de' sudditi, ottenne il soprannome di *Bien-aimé*, soltanto perchè una improvvisa e pericolosa infermità che gli era sopraggiunta, fe nascere in tutto

il paese una ansietà, per così dire, epidemica, come se ogni famiglia stesse sul punto di perdere uno de' suoi più cari. Tali sono le fatali conseguenze del potere assoluto nello avvilire il carattere di un popolo valoroso, generoso, ingegnoso! e in ragione della gravità di mali siffatti nasce il bisogno che ogni nazione deve sentire di vigilare gelosamente sulla condotta de' suoi governanti, e sopra il proprio sentire; altrimenti, l' autorità s' innalza ad assoluto dominio, e la lealtà degenera in abiezione e servaggio.

Abbiamo descritto il potere della Corona ne' suoi più importanti particolari, ed abbiamo veduto come essa realmente poteva ordinare imposte e far leggi, senza altro rischio che quello di provocare, secondo le occasioni, un conflitto col Parlamento — conflitto che con un poco di fermezza dalla parte del Sovrano non mancava d'avere un esito felice. Quand' anche il Re nell' imporre nuove tasse fosse trattenuto dalla paura di qualche tumulto popolare, coloro che negavano che nessuna di esse fosse legittima, fuorchè quelle imposte col consenso degli Stati Generali, o in virtù di un registramento parlamentare, non pretendevano mai che vi potesse essere un freno qualunque sulla maniera di esigere e di distribuire quelle già imposte: e per via di variazioni nel modo di esigerle il Sovrano poteva, quasi secondo la propria volontà, accrescerne la somma, o esentarne una classe e sovracaricarne un' altra; e poteva impiegare tutta la entrata nella maniera più conveniente ai suoi personali interessi, o alle sue mire private.

Ma la macchina più efficace della tirannia era il suo illimitato potere d' imprigionare e di esiliare. Siffatto potere esercitavasi per mezzo di un ordine firmato dal re e controfirmato da un segretario di stato; era munito di un piccolo sigillo, che anticamente i re solevano portare in un anello; era scritto in un foglio, e piegato in modo da non potersi leggere senza rompere il sigillo. Da ciò simili lettere in principio ebbero il nome di *chiuse* (*Lettres closes*), per distinguerle dalle *Lettere patenti*, che erano aperte; e poi si richiamarono *Lettres de cachet*, ovvero lettere sigillate. Si adoperavano nelle diverse occasioni in cui doveva esercitarsi la personale autorità del re: talvolta contenevano un ordine

di farsi una processione o cantarsi un *Te Deum*; tal'altra per comunicare che un'ordinanza regia, fatta dalla sola autorità del re, venisse registrata. Ma soprattutto servivano ad ordinare l'esilio o l'arresto di un individuo, che non era stato legalmente condannato, e nè anche processato; e siffatto uso, e per conseguenza il potere d'imprigionare ed esiliare arbitrariamente, risaliva ai primordj della monarchia. Si crede che la prima a darne lo esempio sia stata la regina Brunechilde, la quale in quel modo, verso il principio del secolo settimo, mandò in esilio S. Colombano. Siffatto potere, fino alla Rivoluzione del 1789, seguitò ad essere esercitato più o meno frequentemente, secondo il carattere individuale del Sovrano o le circostanze dei tempi; ma non era soggetto a restrizioni di nessuna specie, e veniva esercitato senza nessuna responsabilità. [1]

È mestieri adesso considerare qual fosse la condizione de' nobili sotto il governo francese. Intorno alla origine della nobiltà si è molto disputato. Taluni sostengono che tutti i Franchi che seguirono Clovi e i loro discendenti, come anche gli impiegati Romani e i discendenti loro, formavano la più antica o primitiva nobiltà; ai quali aggiungono i cavalieri Galli. Altri opinano che *Gentiluomini* fossero tutti coloro che erano nobili nati, e *Cavalieri* coloro che erano creati nobili; e però dividono la nobiltà in tre classi — Principi; Duchi e Conti; Cavalieri. Sembra probabile che il semplice possesso di un feudo, o anche di una dignità, tuttochè in origine fosse un mezzo di acquistare la nobiltà, in processo di tempo non la conferisse; e che quantunque in antico i Prelati, i Duchi, e i Conti, essendo Governatori e veramente piccoli principi, concedessero lettere di nobiltà, nulladimeno più

[1] La forma della *Lettre de cachet* è la seguente. Era indirizzata al carceriere o alla persona che doveva ricevere e custodire l'arrestato; e l'individuo che la conseguava, faceva un processo verbale, dove notava la consegna, e facevasene far la ricevuta dal carceriere: — *Mons. — Je vous fais cette lettre pour vous dire que ma volonté est que vous* (qui si notava la cosa che doveva farsi) *dans* (lo spazio di tempo nel quale l'ordine doveva essere eseguito): *si n'y faites faute. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.*
(Controfirmato) Lorvois (Firmato) Louis

tardi il solo Sovrano o coloro che erano da lei autorizzati (come fu la Università di Tolosa, a ciò autorizzata da Francesco I), potevano creare nobili. Da ultimo, a quanto pare, quattro erano le sorgenti della nobiltà: la discendenza; il servizio militare di una certa specie; gli ufficj giudiciarj ed altri impieghi di certa specie; le lettere di nobiltà.

Anticamente i privilegi de' nobili erano molto estesi; i loro privilegi posteriori fino all' epoca della Rivoluzione, comunque più ristretti, erano parimente considerevoli.

In antico, essi formavano la classe più elevata, ovvero il primo ordine della comunità, benchè il clero venisse immediatamente dopo loro. Servivano a cavallo, mentre i non nobili servivano a piedi. Quando erano chiamati a servire il signore in guerra o nella corte, avevano quindici giorni di tempo a presentarsi. I non nobili dovevano presentarsi il giorno medesimo dell' intimazione. I soli nobili potevano possedere feudi, e godere del privilegio della caccia. Una donna nobile, padrona di un feudo, era soltanto posseditrice a vita, e non poteva disporre che di un quinto delle entrate e degli utili; mentre un uomo nobile continuava ad essere considerato come possessore dopo la nascita del proprio figlio, e poteva disporre di un terzo. Il figlio prendendo moglie o ordinandosi cavaliere, aveva diritto ad un terzo delle terre di entrambi i suoi genitori. Allorquando un nobile era citato a comparire al tribunale, se incolpato, aveva un anno di tempo a presentarsi. In caso di appello, il nobile, se sfidato o *appellato*, combatteva a cavallo, il non nobile a piedi: ma ambidue, se erano *appellanti*, combattevano a piedi. Qualvolta il feudatario confiscava la terra al vassallo nobile, questi aveva diritto di ritenere il palafreno, la bestia da soma, il letto della propria moglie, e parecchi altri mobili di valore. Se un padre nobile moriva preso, il figlio non poteva essere chiamato a difendere una azione reale. Quando era soggetto ad una tassa dipendente da rendite o da altri mezzi simiglianti, il nobile era creduto sulla propria parola in quanto all' ammontare della proprietà, meno nei casi in cui gli assessori avessero ragione di sospettarlo di frodo. I nobili pagavano multe più gravi allorchè erano rei convinti di un' offesa,

ma erano puniti col disonore; dove ai non nobili infliggevansi pene corporali. Nel Delfinato il mobiliare domestico di un nobile non poteva essere sequestrato per debiti, se egli possedeva beni di altra specie. Nella Sciampagna poteva subire la tortura soltanto ne' delitti capitali, e quando la colpabilità era grandemente probabile (Ordinanza del 1315).

Tali privilegi vennero gradatamente aboliti, ed erano già cessati molti anni innanzi la Rivoluzione; ma ne rimanevano degli altri per questa classe favorita, e continuarono fino a quell'epoca. Essi consistevano nel diritto di ammissione a certi ordini monastici, e militari, e a certi Capitoli, ed altre istituzioni in cui il candidato nobile avea la preferenza sopra il candidato non nobile. Potevano ottenere i gradi universitarj dopo un tempo più breve di studio, e potevano ottenere una prebenda senza laurea, la quale era requisito necessario nei non nobili. Ad essi soli era concesso, per dispensa del Papa, di godere diversi beneficj nella medesima cattedrale; essi soli potevano assumere i titoli di Duca, Conte, Marchese, Barone, in virtù del possesso di un feudo. Erano esenti dalla taglia, e potevano coltivare da sè un tanto di terreno senza pagare come coltivatori; erano esenti dalla *corvée*, ovvero obbligo di riparare gli stradali, e dalla *banalité*, ossia obbligo di macinare il grano ne' mulini del signore, dove tali doveri erano personali. Potevano possedere feudi, mentre il non nobile era tenuto a pagare il *droit de franc fief*, a ragione di dispensa a possederli. I soli nobili avevano diritto di portare spada ed armatura; non erano soggetti a servire nella milizia, ma solamente nel *ban*, o nell' *arrière ban*, ovvero nella leva in caso d' invasione straniera o di ribellione; e soltanto erano tenuti in caso di estrema necessità a prestare alloggio alle truppe. Il nobile non poteva essere punito con la fustigazione; gli era mozza la testa, ma non poteva essere impiccato, meno ne' casi di alto tradimento, di ladroneccio, di spergiuro, di subornazione. La vedova nobile di un uomo non nobile riacquistava il grado che aveva perduto, vivente il marito. Le diverse classi dei cittadini potevano amministrare i proprj affari a differenti età; il nobile era maggiorenne a ventun anno, il non nobile a venticinque, il re a quattordici. Il nobile e il

non nobile avevano il medesimo diritto in quanto alla caccia; vale a dire, nè l'uno nè l'altro poteva esercitarlo senza possedere una signoria: ma il solo nobile poteva cacciare nei laghi e ne' fiumi del Re. Il nobile portava direttamente le proprie cause innanzi al balì o al siniscalco; e non era in nulla soggetto alla giurisdizione del *prevôt des marchands*, o dei *juges présidiaux*, ch'erano corti stabilite nel secolo decimosesto, nelle quali si trattavano le cause concernenti debiti di piccole somme. [1]

Credesi che il primo a *creare* nobili, ovvero a concedere lettere di nobiltà *(lettres d'annoblissement)* ricevendone danaro in compenso, sia stato Filippo Augusto nel 1095. Veramente siffatte lettere vendevansi nel tempo di Filippo III; ma Filippo di Valois ne fece un vero traffico. Parecchie delle sue concessioni (1339) sembrano essere state gratuite, avendo la formula *sans finance*. Il loro prezzo variava da trenta ad ottanta scudi d'oro (da 12, a 32 lire sterline), somma che oggi equivarrebbe al decuplo. Enrico III creò mille nobili nel 1516 con un solo editto. Luigi XIV nel 1696 ne creò cinquecento, ognuno de'quali pagò una somma pari a 250 lire sterline. Nel 1702 ne creò dugento, e nel 1711 altri cento con un editto. Vi sono de' casi in cui le lettere di nobiltà erano concesse col nome in bianco. Il sovrano avvilivasi non poco allorchè costringeva le persone ricche a comprare la nobiltà. Enrico III nel 1577 costrinse a farsi nobile un ricco mercante di bestiami, dal quale estorse 30,000 lire, somma che oggi equivarrebbe a dodicimila sterline. Spesso delle concessioni di nobiltà fatte con imprudenza, venivano ingiustamente rivocate. Enrico IV nel 1598 revocò tutte quelle fatte da'suoi immediati predecessori, ma le riconcesse otto anni dopo. Luigi XIII nel 1640 rivocò tutti i titoli di nobiltà, concessi ne' trent' anni antecedenti; e Luigi XIV nel 1715 revocò tutte quelle fatte dal 1689 in poi.

[1] Enrico II nel 1551 istituì queste corti per trattare le cause concernenti debiti non maggiori di 250 franchi, o rendite di 10 franchi: la sentenza che pronunziavano era diffinitiva. Potevano trattare anche le cause riguardanti una somma maggiore il doppio della surriferita; ma in questo caso le parti potevano appellarsi.

La nobiltà si perdeva per derogazione *(dérogeance)* e per degradazione. Dicevasi derogazione nel caso in cui un nobile davasi ad un commercio a minuto, esercitava un'arte meccanica, coltivava in qualità di colono un podere altrui, occupava un impiego di polizia: ma il commercio marittimo, il negoziare all'ingrosso non cagionavano derogazione; e nessuno de' figli nati innanzi l'atto di derogazione ne risentiva gli effetti. Se la derogazione estendevasi soltanto ad una o due generazioni, la nobiltà poteva riassumersi per mezzo di *lettere di riabilitazione*; ma se prolungavasi per un tempo più lungo, rendevansi necessarie nuove lettere di creazione. In Bretagna l'atto di derogazione produceva la sospensione de' privilegi, non già la privazione della nobiltà. Essa perdevasi a causa di una punizione capitale, tranne nel caso in cui al colpevole si mozzasse la testa; e la derogazione per siffatta cagione estendevasi anche ai figli.

È necessario ora considerare la natura de' diritti e delle gravezze feudali, affinchè si possa intendere quanto soffrisse il popolo sotto la vecchia monarchia, e qual danno patisse il godimento della proprietà a cagione della distinzione de' diversi ordini dei sudditi. Le terre erano o *franc-alleu* cioè indipendenti affatto; o *feudi* concessi a condizione di prestar servizio, o *roture*, cioè concesse a condizione di pagare un censo *(en censive)*. I feudi talvolta distinguevansi in *nobili*, cioè quelli concessi dalla Corona; *meno nobili*, quelli concessi dagli immediati vassalli della Corona; *mediocremente nobili*, quelli concessi da quest' ultimi; e *non nobili*, quelli concessi da questa terza classe di vassalli. Inoltre, feudi nobili erano quelli che avevano diritti di giustizia, e dei subfeudatarj loro sottoposti; e non nobili quelli che non avevano nè giustizia nè subfeudatarj dipendenti. In alcune provincie, come a modo d' esempio nell' Artois, il subfeudatario, col concesso del suo signore, poteva fare delle concessioni perpetue, a condizione che i concessionarj pagassero un dato censo *(baux à cens)*; e in tal guisa il suo feudo diventava nobile, ed egli acquistava diritto di giustizia.

Il diritto più importante del signore consisteva nella giurisdizione, che era di tre specie: giustizia *alta*, *media*, *bassa*. La

prima abbracciava tutte le cause criminali, e tutte le cause personali o miste, tranne i *cas royaux*, cioè i delitti di alto tradimento, di coniare moneta, di spergiuro, di ratto, ed altri parecchi, e tranne anche le decime e le questioni feudali. Abbracciava ancora il diritto di nominare un tutore al vassallo in minorità, e di amministrare i beni del vassallo nel caso che fosse morto senza far testamento. La giurisdizione non poteva separarsi dal feudo per via di alienazione; e il signore poteva esercitarla per mezzo di un giudice debitamente qualificato, il quale gli prestava giuramento, e poteva essere destituito a volontà del signore, ma senza dargli carico *(cum elogio)*, menochè si adducessero le prove della colpa; e se il giudice avesse comprato il suo impiego, non poteva essere mandato via senza un compenso. Nessuna sentenza d'indole penale *(peine afflictive)* poteva eseguirsi senza previa conferma del Parlamento, quand'anche il caso non ammettesse appello. La giustizia *media* era pressochè simile all'*alta* nelle cause civili; e quantunque in generale la giurisdizione criminale non si estendesse ai delitti capitali, nondimeno vi si estendeva in talune provincie, come in Anjou, nella Touraine, in Maine. La giustizia *bassa* (talvolta chiamata *foncière* e *censuelle*) trattava semplicemente le cause concernenti le rendite ed altri diritti dovuti al signore, e le azioni personali fino a sessanta soldi; riguardava anche i casi di polizia portanti la multa di dieci soldi, e aveva potestà di arrestàre, ma sottoposta all'esercizio dell'*alta giustizia*.

In tutte le cause criminali, richiedevasi che due graduati sedessero fra'giudici del signore, ed un graduato ove i giudici fossero solamente due.[1] Tutti i giudici in origine solevano ricevere un onorario detto *épices* (spezierie, confetti), perchè tale era da principio. S. Luigi lo proibì, ed ordinò che le parti facessero il deposito di una somma corrispondente ad un decimo della somma in questione a titolo di spese del processo *(decima litium)*. La *vacazione* era un'altra specie d'onorario, che pagavasi al giudice il quale faceva

[1] Nelle Castellanie il giudice chiamavasi *châtelain;* nella *bassa* giustizia chiamavasi *maire*, o con altro nome, secondo le consuetudini locali; nella *media* e alta giustizia dicevasi *prévôt* o *bailli*.

gli atti preliminari della causa, come quello che aveva *vacqué à l'affaire* — l'*épices* spettava al giudice che decideva la causa. Nel 1669 fu inibito ai giudici di ricevere onorario dalle parti; ma invece lo esigevano i commessi, i quali poi pagavano i giudici. Nonostante, il costume di fare doni ai giudici non era disusato nè anche negli ultimi tempi della monarchia; e l'uso de' litiganti di sollecitarli personalmente prevalse sì, che non potè essere estirpato nemmeno dalle riforme che la rivoluzione introdusse nel sistema giudiciario. Che cosiffatto costume sia grandemente nocivo alla imparziale amministrazione della giustizia, sembra innegabile. Tuttochè le parti abbiano uguale accesso al giudice, nondimeno ciascuna di loro gli favella senza che sia presente l'avversaria, e non solo può dare delle informazioni a suo piacere senza che la parte avversa le contradica, ma può adoperare illeciti mezzi d'influenza, anche senza comprar la giustizia; mentre quel colloquio privato, forse inteso soltanto a mostrare cortesia e rispetto, naturalmente tende a introdurre i più gravi abusi; e il solo sospetto di ciò basterebbe a far condannare il suddetto costume.

Dopo la giurisdizione, il signore aveva altri diritti, taluni dei quali pesavano severamente sui vassalli. Alcuni erano detti *onorifici*, altri *utili*. Alla prima classe apparteneva il diritto di sepoltura in chiesa, di sedere in coro, di essere incensato nella messa, e simili; alla seconda apparteneva il diritto di *pre-emptione*, le multe in caso di alienazione delle terre, polli, caccia ec.

Il diritto di *pre-emptione (retrait féodal)* prevaleva in tutta la Francia, salvo in Salle e Lisle, dove la consuetudine non lo ammetteva. Il *retrait censuel*, o riscatto de' feudi non nobili, non era così universale.[1] In virtù del *retrait*, il signore aveva il diritto, allorquando il vassallo vendeva il suo feudo (non quando lo ba-

[1] Il *rachat o réméré* (diritto di riscatto dal latino *redimere*) in tutti i beni della Corona sempre era sottinteso, ed era imprescrittibile in modo, che non valeva argomento ad invalidarlo in qualunque proprietà che fosse un tempo appartenuta alla Corona. La *faculté de rachat* nelle trasmissioni private era per via di contratto, e a meno che non si fosse diversamente provveduto, spirava dopo trent'anni.

trattava, lo donava e lo legava), di ripigliarlo pagandogliene il prezzo e le spese; e se la terra esisteva in diverse signorie, ciascuno de'signori poteva prendere la propria porzione senza che fosse tenuto a comprare il rimanente. La consuetudine in taluni luoghi concedeva al signore un anno e un giorno di tempo per risolversi se volesse o no acquistarlo; in tali altri concedeva soltanto tre mesi. La legge consuetudinaria di Parigi e di molti altri luoghi accordava quaranta giorni; ma se vi fosse stata della frode, dava trent'anni di tempo a valersi del suo diritto. Il *retrait lignager*, o diritto di *pre-emptione*, competente all'erede legatario, aveva la preferenza; e il *retrait conventionel*, o per via di contratto, era preferito ad ambidue.

I diritti che pagavansi in caso di alienazione, erano o i *lods et ventes*, o il *quint* e il *requint*. I primi pagavansi al signore (*seigneur censuel*) in caso di alienazione per vendita, baratto, ipoteca, o aggiudicazione dei feudi non nobili. I secondi pagavansi in caso di alienazione di feudi nobili al signore (*seigneur féodal*). Nè gli uni nè gli altri pagavansi in caso di alienazione a vita, o di affitto a perpetuità, a meno che si pagasse una somma (*grassum*) sulla rendita. Il *quint* era sempre un quinto del prezzo; e il *requint*, che usavasi in certi dati luoghi, era un venticinquesimo, cioè una quinta parte del *quint*. I *lods et ventes* variavano secondo i diversi paesi. In Anjou e Maine erano un dodicesimo del prezzo; ma in alcuni altri distretti erano un sesto, e in Parigi un ventesimo. A parlar propriamente, *lods* dicevasi ciò che pagava il compratore, e *ventes* ciò che pagava il venditore: in molti paesi pagavano ambidue, come in Troyes e in Sens, e in certe parti di Lagny, dove l'intero pagamento riunito ascendeva ad un quarto del prezzo totale; e qualora il signore riputava il prezzo troppo piccolo, o sospettava connivenza nelle parti, poteva fare uso del diritto di riscatto, da noi sopra riferito.

Poichè negli antichi tempi gli uomini che non erano nobili non potevano posseder feudi, essendo stato il diritto di possederli dato loro ai tempi delle crociate verso la fine del secolo undecimo, potevano in tal modo nell'epoche posteriori godere di tale diritto, pagando alla Corona, ogni venti anni, il *droit de franc*

fief. — La libertà di caccia e di pesca l'avevano soltanto coloro che godevano diritti baronali, e generalmente parlando, era annessa al diritto di giurisdizione. Ma anche quello di aver piccionaje *(colombier)* era diverso nel signore e nel vassallo. Il signore poteva avere una piccionaja sulla terra *(colombier à pied)*, e poteva tenere quante colombe e piccioni gli fosse piaciuto, quand'anche non possedesse beni fondi, ed avesse solamente diritti signorili. La piccionaja del Castello Vilain nella Sciampagna conteneva dodicimila piccioni. I vassalli e i non nobili potevano solamente avere piccionaje sui tetti delle loro case, e tenervi un numero limitato di piccioni in proporzione delle loro terre. Quelle de'signori erano considerate come proprietà reale, quelle de'non nobili come proprietà personali; e niuno poteva ammazzare i piccioni del signore, benchè li trovasse nelle proprie terre.

Le *corvées*, cui erano soggetti i vassalli — soltanto i vassalli non nobili — consistevano nello eseguire ogni specie di lavoro, con o senza le carrette e le bestie proprie. Siffatti servigi differivano secondo le differenti consuetudini. Alcuni di essi erano tali che a farli erano obbligati tutti i membri della famiglia; alcuni dovevano farsi in epoche stabilite, altri quando piacesse al signore: il quale dapprima aveva il diritto di prolungarli a volontà, diritto che, per mezzo di decisioni legali, venne poscia fissato a soli dodici giorni l'anno. Alcuni erano personali, senza la condizione di possesso territoriale nella persona tenuta a prestarli. Oltre al servizio da prestarsi al signore, i vassalli erano anche tenuti ad acconciare ponti e strade a beneficio del pubblico. I nobili erano universalmente esenti dalle *corvées*.

Egli è evidente che l'esercizio di tali diritti feudali doveva produrre grave e generale oppressione. Nuoceva per ogni verso al coltivatore, e non solo gli restringeva il godimento della proprietà, ma ne impediva l'uso a profitto di lui e del paese; e poneva tali ostacoli nel modo di trasferire essa proprietà, che la terra, tranne ne'casi di miseria e di rovina, rimaneva affatto esclusa dal mercato. Da ciò derivava di necessità la condizione depressa del contadiname e de'piccoli possidenti, e la dominazione de'signori; e la massa degli abitanti nel paese doveva

sostenere il peso del potere de' nobili, senza potere esser protetta dalla Corona, ed opporre resistenza all'oppressione. Ma le vessazioni cagionate dagli ordinamenti finanzieri che furono l'effetto dell'autorità arbitraria del sovrano, erano anche più insopportabili, ed estendevansi agli abitanti delle città, non meno che a quelli della campagna. Quivi le loro perniciose conseguenze sopravanzarono quelle prodotte da'sussidj feudali che le avevano precedute, e che consistevano, come abbiamo mostrato più sopra, nel pagare delle date somme al signore ne'casi in cui maritasse la propria figlia o ordinasse cavaliere il figlio, dovesse riscattarsi dalle mani di chi lo aveva fatto prigioniero, o volesse passare oltremare, e cose simiglianti, secondo le consuetudini delle diverse provincie; in parecchie delle quali i vassalli erano perfino tenuti, nel caso che il signore avesse comprate delle terre, a pagargli le spese della compra. Se non che, queste gravezze feudali nuocevano solamente al vassallo; ma la oppressione universale del sistema finanziario, offendeva egualmente signori e vassalli, città e campagne.

Le peggiori e più gravi conseguenze di tale sistema nascevano dalla circostanza, che in ogni provincia cravi un'amministrazione di finanze separata e distinta dall'amministrazione generale e militare: ciò moltiplicava infinitamente i pubblici funzionarj, ed esponeva il popolo ad una masnada d'individui, i quali oltre a ciò commettevano ogni specie di estorsioni, di parzialità e di angherie; e purchè rimettessero quel tanto nelle casse del governo, avevano il benestare. Tutto il regno era partito in trentuna divisioni finanziere, dette *Generalités*, o *Intendences*, oltre sei per le Colonie; ciascuna divisione rimaneva sotto l'amministrazione di un Intendente, il quale era un alto ufficiale che rappresentava il Sovrano negli affari della finanza, siccome il governatore o capitano generale rappresentavalo nel militare e negli affari generali: ma questi due uffici non furono mai riuniti in una sola persona, come presso noi sono quasi sempre stati quelli di lord luogotenente e di *custos rotulorum*. L'ufficio d'Intendente in qualche modo esisteva fino da'tempi più antichi della monarchia. Dopo

che i *Missi Dominici* avevano cessato di andare attorno ai varj distretti, di quando in quando il governo mandava degli *Enquêteurs* per esaminare ogni cosa relativa alla finanza, non che alle faccende giudiciarie e militari. Enrico II, nel 1557, fu il primo a creare de' funzionarj residenti nelle provincie con piena autorità sugli affari di finanza, e chiamolli *Commissaires départis*. Nel regno di Luigi XIII vennero deputati con maggiore regolarità, e vennero detti *Intendans de militaire, justice, politique, finance.* Ma querelandosi i popoli dell' oppressione con che quegli alti impiegati li angariavano nell' imporre certe nuove tasse, il decreto che gl'istituiva fu rivocato nel 1648: ma poco dopo vennero ripristinati in ogni luogo, tranne nella Bretagna, dove furono finalmente stabiliti nel 1689. Il potere che avevano l'intendente e l'amministratore finanziere nei *Pays d'états*, era assai minore di quello ch' essi esercitavano nelle altre provincie, che non avendo Stati, furono, inclusa la Bretagna, divise in 181 distretti, cui diedero nome di *élections*; ciascuno de'quali aveva uno stabilimento di presidenti, assessori, consiglieri e regio procuratore. Gli assessori chiamavansi *élus*, perciocchè in origine erano eletti, secondo un modo complicato di votazione, dagli abitanti; ma in progresso vennero nominati dalla Corona. Nel 1387 il numero degli *élus* fu ridotto a tre, uno de'quali era assessore del clero soltanto. Nella *éléction* di Parigi vi erano tre *élus* e nove consiglieri. L'Intendente in ciascuna elezione decideva intorno alla distribuzione delle tasse da imporsi al distretto, intorno alle *corvées*, e a tutto ciò che si riferiva al commissariato delle truppe, e allo scrutinio della guardia civica; e faceva rapporto al governo di tutto ciò che concerneva l'amministrazione della giustizia. Sotto tal punto di vista, esso era pressochè simile agli ufficiali delle monarchie d'Oriente, i quali risiedono nelle provincie, e, come abbiamo mostrato là dove trattavamo degli imperi Chinese e Birmano, vengono chiamati, con espressivissima frase, « orecchi del re ».

Le provincie aventi l'istituzione degli Stati (*Pays d'états*), tranne la Bretagna, erano esenti dalle *élections*; ed anche la Bretagna aveva il vantaggio che gli Stati cooperassero insieme con

l'Intendente alla imposizione e distribuzione della taglia. Tali provincie erano quindi assai meno oppresse dell'altre *(pays d'élection)*, che rimanevano a mercè dell'intendente. La Corona aveva potere bastevole a convocare e prorogare gli Stati, e nominare il presidente; ma perchè essi avevano il diritto di rimostrare in quanto alla somma stanziata a loro carico dal consiglio del re, il popolo rimaneva in certo modo satisfatto anche quando la rimostranza riusciva inefficace; e però queste provincie pagavano più che le altre, e pagavano volentieri. La Bretagna dava un terzo più di quello che pagava la Normandia, la quale era tre volte più ricca di quella; la Provenza rendeva due volte più del Delfinato. Inoltre, quelle provincie rimanevano mallevadrici di tutte le deficienze che potessero seguire per colpa de'collettori; avevano un solo tesoriere generale pagato in ciascuna provincia; gli altri ufficiali servivano gratuitamente, come quelli che erano nominati dagli Stati o dalle municipalità. Di più, la taglia era reale, cioè gravitava sulle cose, e non sopra gli emolumenti de' contadini che coltivavano le terre altrui. Ne'*pays d'élection*, che costituivano la maggior parte del regno, [1] il caso era notabilmente diverso. Il numero degli impiegati pagati da'distretti, quantunque nominati dalla Corona o dall'Intendente, era intollerabile; 300 di essi s'ebbero a trovare in un anno solo sotto processo, e parecchi dovettero morire in prigione per non avere potuta riscuotere la tassa imposta a de' villaggi insolvibili. L'eccesso della severità con che trattavano i debitori, potrebbe solo concepirsi dal raffrontare le somme pagate coi mezzi che avevano di pagarle. Sopra un villaggio la cui rendita annua non oltrepassava 4000 lire, fu imposta una tassa di lire 7000. Il contadino tremava di mostrarsi possessore di cosa alcuna, per sospetto che gli venisse accresciuta la tassa. Se l'assessore poteva spiare che qualcuno possedesse un cencio senza averlo rivelato, dice un autore francese scrivendo di finanza, ne avrebbe fatto argomento a concludere che il colpevole

[1] Delle trentuna *généralités*, in cui era diviso il regno, venti erano *pays d'élection*.

non avesse palesato il vero nel dichiarare la propria entrata. Cosiffatte oppressioni, e le conseguenze che ne derivavano, rendevano immagine della parte peggiore de' governi dispotici d' Oriente.

Il perpetuo e principale danno di cosiffatto sistema stava nella incertezza e nella parzialità che ne erano inevitabili conseguenze, davano alla Corona gran potere di opprimere, e tendevano a tenere il popolo in continua soggezione. Il consiglio del Re determinava annualmente la somma che doveva imporsi ad ogni *généralité*, a seconda del raccolto e di altre simili circostanze; e l'intendente era quello che doveva pensare a riscuoterla ne' modi che gli paressero più opportuni. Gli era anche permesso di accrescere la somma stanziata dalla Corona per quella data *généralité*, affinchè quelli che potevano pagare di più, supplissero per i pagatori morosi a completare la somma richiesta. Fino al 1765 l'ammontare di tale aumento era tutto a di lui discrezione, allorquando il Consiglio volle porvi una norma. Gli impiegati di ciascuna elezione e quelli di ciascuna parrocchia rimanevano sotto la sua influenza; i primi distribuivano le quote fra le parrocchie; i secondi distribuivano le quote fra i parrocchiani, e spesso a seconda del capriccio personale o del favore di partito, non rade volte per motivi di corruzione. In ciò il potere della Corona era probabilmente sentito con severità maggiore che in ogni altra cosa qualunque, e pesava inevitabitabilmente con più gravezza sopra le classi del popolo che su quelle del clero, de' Nobili e de' pubblici funzionarj, i quali tutti erano esenti dalla taglia, e dal testatico, ovvero tassa di capitazione. [1] Le classi privilegiate, inoltre, non pagavano il testatico in proporzione dei loro supposti mezzi, ma pagavano una somma fissa, ciascuno a seconda della sua posizione; e in tal modo si

[1] Il testatico nel 1784 ascese ad una somma equivalente a circa due milioni e mezzo di lire sterline, inclusevi le 400,000 del *dono gratuito*, che pagarono i paesi *d'états* in via di composizione. La taglia, dalla quale tutti i proprietarj dell' alte classi, e quasi tutti quelli delle classi medie rimanevano esenti, ascese nell' anno surriferito a circa due milioni e un quarto. Dal che risulta che le diverse classi dovevano essere inegualmente gravate.

sottraevano alle vessazioni arbitrarie degli assessori, cui rimanevano esposte le altre classi nella riscossione della taglia e del testatico, il quale per i non nobili era ragguagliato a un tanto per lira in ragione della somma cui ascendeva la taglia imposta a ciascuno.

Tale era il governo francese sotto la vecchia monarchia. — Un Re con potere non limitato dalla legge, e praticamente assoluto; una nobiltà con ampj privilegi in virtù del diritto costituzionale, favorita usualmente dal principe; e comechè sempre raffrenata, e di quando in quando tormentata da lui, nondimeno non mancava mai di unirsi a lui contro il popolo, sopra il quale i privilegi de' nobili si aggravavano più direttamente, che non faceva la stessa autorità della Corona: — tutte le classi alla lor volta oppresse da' proprj superiori, i mali che ne pativa ciascuna di quelle, erano fuori di proporzione coi beneficj che ne risultavano a coloro che avevano potestà di vessare e di opprimere: — sistema così cattivo, che le migliori disposizioni di coloro che amministravano il governo non potevano renderne il peso tollerabile alla comunità; che anzi pareva appositamente immaginato a frustrare ogni buona intenzione nei governanti e negli ordini privilegiati, e nutrire i pregiudizj e le tendenze più nocive al loro proprio carattere, e più funeste al benessere de'loro concittadini.

Un popolo il quale per tanto tempo rimaneva oppresso da tanto peso, da non potere mai formare un desiderio, e molto meno avere la potenza di liberarsene, rimaneva continuamente spregiato. Ciò che, concesso a tempo debito, avrebbe potuto contentare tutti, fu ostinatamente negato, finchè quello che poteva essere offerto con sicurezza non valse a soddisfare nessuno; e l'intero sistema, che una riforma fatta quand'era tempo avrebbe potuto sostenere e ridurre a solido ordinamento politico, venne improvvisamente distrutto — Re e nobili — diritti feudali, ed esazioni finanziere — potere clericale, e istituzioni giudiciarie — tutto il bene e tutto il

male che era venuto accumulandosi nello spazio di quattordici secoli: spettacolo ben tristo al filosofo, ma lezione utile a coloro che, per la paura d'ogni mutazione, avversano ogni miglioramento, e stimano più sano incontrare il rischio delle rivoluzioni, che sottomettersi alla necessità delle riforme.

NOTA AI CAPITOLI XI, XII E XIII.

Molte sono le difficoltà che presentansi a coloro che vorrebbero studiare nei suoi particolari il governo della Francia sotto la vecchia forma, *l'ancien régime*. Vi sono di certo varie opere che trattano delle leggi e consuetudini, molte storie pregevoli e dissertazioni storiche; molte notizie intorno al sistema sono sparse ne' trattati generali del governo, della legislazione, della finanza; e una grande farragine di discussioni e controversie fatte principalmente nel primo periodo della Rivoluzione, pesanti nella loro massa, disordinate per difetto di metodo, e poco sicure per il tono virulento, e per le sfacciate asserzioni e contradizioni delle parti avverse: però non possiamo indicare nessun lavoro dove si contenga una completa e schietta descrizione del governo in quanto alla sua struttura ed alle funzioni delle parti che lo compongono — una narrazione che presenti tutte le parti descrittivamente, e non si riporti semplicemente ad esse per via d'allusione, e la loro connessione con le osservazioni teoretiche — in somma, una narrazione didattica che non supponga il lettore istruito nella maggior parte de' particolari concernenti il subietto. Le sole e vere opere didattiche sono quelle delle leggi e delle consuetudini, le quali (non abbiamo bisogno di notarlo) sono estremamente difficili, ed anche pericolose per un forestiero che voglia ricavare il concetto generale del governo. Anzi (e ciò accresce sommamente le difficoltà) siffatta materia è oggimai nuova ai Francesi stessi come a noi; perocchè i mutamenti prodotti dalla Rivoluzione non avendo lasciato nulla o quasi nulla del vecchio sistema, ne hanno anche portata via la vecchia scienza, di guisa che pochi sono coloro che se ne siano occupati negli ultimi cinquanta anni: e i pochissimi giureconsulti di que' tempi, che sopravvivono tuttavia, non possono aver avuto uso pratico della loro dottrina per tutto cotesto lungo periodo della loro vita. Non è, dunque, verosimile che le materie discusse in questo capitolo siano molto più famigliari al lettore francese di quello che lo fossero all'inglese: oltredichè non abbiamo avuto opportunità di far rivedere queste pagine da uomini esperti, onde correggervi ogni errore che vi si sarebbe potuto insinuare da' libri che abbiamo consultati.

Fra questi libri, abbiamo posta la principale fiducia ne' numerosi articoli e trattati dell' *Encyclopédie* (edizione del 1788) intorno alla legge feudale della Francia, e intorno le diverse materie connesse con la storia e le politiche istituzioni di quella, e ne' ventuno volumi dell'impareggiabile opera del Sismondi (la

quale comprende la storia fino all' editto di Nantes, cioè sino alla fine del secolo decimosesto); oltre le opere che siamo venuti citando nel corso di questi capitoli. Nel riferirci ad esse, non pertanto, gli è mestieri far particolare menzione del lavoro di Montlosier, affinchè il lettore non si aspetti trovarvi qualcosa di simile ad una storia completa della monarchia. Tuttochè esso sia libro di un merito incontrastabile, sul quale potrebbesi avere fiducia tutte le volte che professa di riferire i fatti, e sia lavoro di uomo dotto nella materia, è più presto dissertazione che storia; e rade volte entra ne' particolari, supponendo il lettore in istato di conoscere il soggetto piuttosto che d' esserne istruito. E però, tranne ne' pochi casi ne' quali ci siamo riportati a quest' opera, non ne abbiamo ricavato nessun sussidio a preparare questi capitoli. Assai meno soddisfacenti sono i discorsi di Lacroix, dai quale, nella sua qualità di professore di diritto pubblico e per essere vissuto sotto la vecchia monarchia, ci saremmo aspettati moltissimo; mentre dedica due volumi alla monarchia francese, ma tratta il subietto in modo così vago e declamatorio, che lo studioso non può trarre nessun vantaggio da questa parte del suo lavoro; e per fino le sue osservazioni generali non versano su ciò che coloro i quali bramano d' istruirsi in quanto alla struttura e alla operazione del vecchio sistema, desidererebbero di vedere discusso. L'opera di Merlin (*Repertoire*) e quella di Denisart (*Collection*, edizione del 1775), può con utilità consultarsi intorno a ciò che concerne il diritto feudale.

CAPITOLO XIV.

IMPERO GERMANICO.

Dissoluzione dell' Impero di Carlomagno. — Principi Germanici. — Interregno. — Origine dell'Impero. — Governo Federale. — Sua origine. — Leghe federali d' Italia. — Della Grecia: Beozia; Acaja; Elide; Arcadia. — Delle Colonie Asiatiche. — Leghe imperfette: Tessalica; Etea. — Vantaggi e svantaggi de'governi federativi. — Differenza del principio federale e del rappresentativo. — Equilibrio del potere. — Consiglio degli Anfitrioni. — Consiglio Argolico. — Quattro fondamenti della Costituzione germanica. — Sua indole repubblicana. — Capitolazioni. — *Conclusum*; Recesso. — Elettori. — Grandi ufficiali. — Dieta; sua Costituzione. — Collegi; Banchi; Voti. — Commissario imperiale; Con-commissario. — Procedimento della Dieta. — Camera di Wetzlar. — Consiglio Aulico. — Circoli. — Contingente. — Mercenarj. — Leghe delle città Anseatiche e Renane. — Beneficj arrecati dal Corpo germanico. — Origine del Diritto pubblico. — Suo scopo e provvedimenti. — Il governo popolare li favorisce. — Differenza del diritto pubblico, e del diritto municipale. — Equilibrio del potere. — Dissoluzione dell' Impero. — Confederazione del Reno. — Suo carattere militare. — Potere di Napoleone. — Confederazione Germanica. — Suo ordinamento — Funzioni civili e militari. — Rompimento di fede verso il popolo. — Editti intorno ai diritti popolari e alla stampa. — Adozione de' principj della Santa Alleanza.

Abbiamo già osservato, che la maggior parte de' distretti e delle Nazioni Germaniche, avevano ripetutamente cangiato padroni; e che gl' invasori delle provincie Romane che mossero dalla Germania, erano stati alla lor volta espulsi da'loro territorj, come se fossero cacciati dai barbari irrompenti dal Settentrione e dall' Oriente, che andavano devastando le immense contrade situate fra il Danubio e il Baltico, il Reno e i confini della Russia e della Tartaria. Semprechè qualche tribù stabilivasi in alcuna parte della

Germania, accadeva qualcosa di simile a ciò che abbiamo veduto nelle altre provincie Romane, rispetto alla partizione de' terreni, e al modo di annettervi il servizio militare come condizione di possesso di quelle porzioni di terra che ciascun capo distribuiva a' suoi sottoposti o seguaci. Ma da principio siffatto sistema fu imperfettamente stabilito ne' suddetti paesi, e venne introdotto con maggior regolarità dai Franchi e dai Borgognoni che fondarono stati al di là del Reno. In ogni evento, allorquando le tribù guidate da Carlomagno conquistarono la Germania, le fondamenta del sistema feudale vennero gettate in ogni dove. Precedentemente all'epoca di cotesta invasione, il paese era diviso in sei stati o principati, i capi o principi de' quali governavano sotto nome di Duchi, soltanto con quella autorità limitata e mista che possedevano generalmente i condottieri di quelle barbare nazioni. Carlomagno stabilì la propria sovranità sopra tutti, assumendo il titolo d'Imperatore, ch'egli rese ereditario nella propria famiglia. Se il suo figlio, che gli successe, fosse stato fornito delle sue qualità politiche, i due dominj di Francia e di Germania sarebbero rimasti uniti.

Ma essi vennero separati nella seconda generazione, e la sovranità imperiale sulla Germania seguitò a rimanere ai suoi discendenti, finchè la linea del suo nipote Luigi il Germanico mancò nel 911. Allora l'Impero divenne elettivo — cioè a dire i Conti, che Carlomagno aveva istituiti in luogo de' Duchi soggiogati da lui, ritenevano la sovranità, ciascuno nel proprio stato, e sceglievano uno fra loro stessi, conferendogli col titolo d'Imperatore una specie di titolare e fittizia potestà sopra tutti. Tal titolo toccò ora ad una famiglia ora ad un'altra, secondo la scelta de' Conti, che da ciò chiamavansi *Elettori*, fino alla morte di Federico II nel 1250; cui seguì un lungo intervallo chiamato *interregno*, durante il quale, non potendo gli Elettori concordare nella scelta, il paese cadde nella più gran confusione e nelle guerre più devastatrici. A quell'epoca il sistema feudale era nella sua piena operazione, e la Germania del pari che il rimanente d'Europa era in preda al costume sanguinario delle guerre private, eseguite con maggiore regolarità, cioè a dire a seconda di regole più certe, che non erano negli

altri paesi, e per ciò stesso forse più avverse al progresso sociale. Finalmente, nell'anno 1373, la scelta della dignità imperiale cadde sopra Rodolfo di Hapsburgo, fondatore della casa d'Austria, nel quale continuò quasi senza nessuna interruzione, fino a che venne abolita nel 1806, nel regno dell'ultimo imperatore.

Egli pare dunque che questa combinazione di Principi sotto un capo, ritenendo ciascuno la sovranità ne' proprj Stati, ma aventi tutti mutua relazione di sudditi ubbidienti ad un Principe superiore, in origine non fosse molto diversa dalla costituzione di ogni altra monarchia feudale, tranne in questo, che la supremazia era veramente elettiva dal cominciare del secolo decimo in poi. Così Ugo Capeto, ch'era uno dei grandi feudatarj o Principi della Francia, ottenne, conforme abbiamo sopra veduto, una sovranità poco più che nominale in tutto il paese, per mezzo della conquista combinata con l'intrigo; ed era, nel proprio ducato e negli altri dominj che gli riuscì d'usurpare, un vero sovrano, mentre il suo potere sugli altri Stati era debolissimo, ed ogni Principe nel proprio territorio esercitava un dominio reale. L'unione Germanica nella medesima epoca non differiva sostanzialmente da quella di Francia, salvo nel principio d'elezione. Ma da ciò, e dal potere ordinato con maggiore ugnaglianza de' diversi Principi, derivò nei tempi posteriori una grandissima differenza; perocchè ciascuno conservava la propria indipendenza, invece di cadere sotto l'assoluta dominazione del Principe superiore; e la Germania, invece di diventare, come la Francia, un solo Stato, retto da un capo solo, tuttochè avesse una potente nobiltà territoriale, seguitò ad essere una collezione di Stati indipendenti, ciascuno dei quali era costituito in monarchia, nel tempo medesimo che era membro di una lega o federazione sotto un capo che non aveva grande potere; e tutti erano regolati da certe leggi nelle loro scambievoli relazioni, e nel vincolo che li legava al loro superiore. In una parola, la Germania formava un governo federale, ovvero una unione di Monarchie, siccome le Provincie d'Olanda, e in tempi a noi più vicini, gli Stati d'America, formavano una unione di Repubbliche.

In quanto agli Stati Germanici, sono da considerarsi due cose:

— la costituzione di ciascuno Stato in se stesso, come Austria, Baviera, Sassonia, Brandeburgo (che ora forma parte della Prussia) — e la costituzione o il governo federale di tutto l'Impero assunto come un Corpo solo, di cui sono sudditi gli stessi singoli Stati. Per ora dobbiamo limitare la nostra attenzione alla costituzione federale, la quale, quantunque adesso sia estinta, è nondimeno connessa così intimamente con tutta la storia moderna d'Europa, che la conoscenza de' suoi principj si rende necessaria allo studio delle cose politiche e storiche; oltredichè, le è stato sostituito un altro Governo federale, foggiato sopra principj pressochè simiglianti. Nondimeno, innanzi che ci facciamo ad esaminare questo sistema di politica, torna utile fermarci a considerare in un modo più generale siffatta specie di governo, e di notare i ricordi che la storia ci ha lasciati della esistenza di esso negli antichi tempi.

Non può negarsi che una unione federale, invece di essere argomento di scienza e magistero politico, è piuttosto il frutto d'una epoca rozza d'incivilimento, e della incapacità degli uomini a formare istituzioni che mantengano l'autorità del Governo sopra un territorio esteso o una numerosa popolazione. L'unione fortuita di parecchie tribù barbare con lo scopo comune a tutte o di offesa o di difesa, ciascuna tribù condotta dai proprj capi, produrrebbe di natura sua la disposizione ad eseguire delle operazioni combinate; il ripetersi delle quali condurrebbe ad un ordinamento per agire sempre in quel modo. Da ciò per lo più nascerebbe la preponderanza del più abile fra' capi, o della più potente fra le tribù; e andando a vuoto il tentativo di sottomettere le altre, o non potendosi effettuare che una sottomissione incompleta, ne nascerebbe una lega sotto un capo comune; ed ogni tribù ubbidirebbe al proprio capo particolare nella interna amministrazione delle pubbliche faccende, mentre i diversi capi ubbidirebbero al capo comune nella condotta degli affari comuni rispetto alle tribù straniere, e l'uno verrebbe ad esercitare una disciplina o un sindacato sull'altro, in guisa da impedire ogni violazione della indipendenza di ciascuno.

Perciocchè egli è evidente, che essendo tutti determinati di esser liberi — ed essendo i componenti ciascuna tribù decisi di

non lasciarli assoggettare dai componenti dell'altra; e il principe di ciascuna bramando di esser libero dal dominio d'altro principe, tutti sentirebbero il pericolo di lasciare che un solo di loro sopraffacesse un altro, e con tale accrescimento di potenza acquistasse una preponderanza che potrebbe di leggieri essere rivolta contro il rimanente. Quindi quel sistema che dicesi *Equilibrio politico*, e che si reputa come l'estremo progresso della scienza, è, a dir vero, la cosa più ordinaria che si potrebbe immaginare, e dovette avere formato il principio fondamentale di tutte le unioni delle tribù selvagge, sempre che parecchie di esse si collegassero sotto un solo capo. Egli è chiaro che siffatte unioni o colleganze hanno universalmente prevalso; perocchè le rozze leggi, comecchè potessero essere tanto forti da mantenere l'ordine in una piccola comunità, non potevano mai avere forza sufficiente da tenere congiunte le grandi società; e se, per caso, l'ingegno o la fortuna di qualche capo particolare fosse riuscito ad effettuare una considerevole unione di tribù, doveva necessariamente disorganizzarsi e dar luogo alla formazione di una lega federale.

Sembra indubitabile che tutta l'Italia fosse primitivamente abitata da tribù ordinate in alleanze di cotesta specie; poichè nelle epoche più vetuste della storia Romana si parla di nazioni simili ai Sanniti che mettevano in campo 80,000 uomini — operazione che è molto al di sopra dello stato rozzo di società, e che non si spiegherebbe senza ammettere il principio federativo. Roma essendo riescita con le sue conquiste a congiungere tutte quelle nazioni sotto il suo potere centrale, e per mezzo delle colonie che essa mandava in ciascuno de' paesi conquistati, riuscendo a tenere in soggezione le sue più rimote provincie; il sistema federale venne presto a cessare, di modo che non ci rimane nessun ricordo autentico de' principj sopra i quali esso era stabilito, e molto meno de' particolari che lo caratterizzavano. Il caso è ben diverso in quanto agli Stati della Grecia; molti de' quali seguitarono fino all'ultimo periodo della storia loro a reggersi col sistema federativo, e rivolsero i lumi della crescente civiltà a perfezionarlo. E però, gli è nella storia greca che possiamo trovare i migliori esempj di siffatto sistema di politica.

Gli Stati Greci, siccome tutti gli altri, erano in origine governati da Re, ovvero capi. Ma, tranne Sparta e la colonia Greco-Asiatica di Cartagine, dove i re erano elettivi a vita, tutti quegli Stati, ne' loro tempi antichissimi, rovesciarono l' autorità regia, e stabilirono governi aristocratici o repubblicani. Ogni città col territorio circostante formava uno di cotesti Stati, e quasi tutti costituivano diversi sistemi federativi, nella forma de' quali era considerevole varietà, sebbene il principio fosse in tutti il medesimo. Le faccende interne di ciascuno Stato erano amministrate dal proprio governo; gli affari della lega rispetto alle relazioni straniere, ed ai vicendevoli litigi di ciaschedun membro federale, trattavansi in una adunanza generale de' diversi deputati che annualmente convocavasi in qualche luogo centrale.

La lega Beota era una delle più notevoli e meglio ordinate, qualora non voglia veramente considerarsi come un semplice e regolare governo municipale; — poichè sembra che in Tebe, che era la metropoli, sia sempre esistita una assemblea di deputati delle altre città: quattro Consigli preparavano le leggi da essere presentate alla discussione, e dodici magistrati esecutivi venivano annualmente scelti con estesi poteri. La preponderanza di Tebe era sì grande sopra le altre città, che essa dirigeva le deliberazioni dell' assemblea, e ne distrusse due che eransi separate dalla lega.

La lega Achea era forse la più antica di tutte, ed era composta da dodici Stati o città, avente ciascuna certe altre città subordinate nel proprio distretto. Il congresso tenevasi due volte l' anno, primamente in Egio, poscia in Corinto. Questa assemblea nominava i magistrati esecutivi, i quali avevano il potere di convocare un' adunanza straordinaria in caso di guerra o di negoziati politici. Il capo di tali magistrati chiamavasi *Strategoto*, o comandante in capo, che rimaneva in ufficio per un anno, e non poteva essere rieletto che dopo un anno d' intervallo: l' *Ipparco*, o maestro de' cavalli ovvero della cavalleria, teneva l'ufficio più alto dopo lo Strategoto. Il congresso durava tre giorni. La uguaglianza e la indipendenza de' membri di cotesta federazione, non correvano il pericolo dell' usurpazione per parte d' uno sugli altri, e

ciascuna città aveva un governo democratico puro. Esistono medaglie di parecchi Stati della lega, e medaglie della lega stessa — il che è chiaro argomento che ciascuno degli Stati godeva della propria sovranità, e che tutta la confederazione esercitava anche essa potere sovrano. È dubbio in che guisa gli stati venivano rappresentati al congresso: è molto probabile che li rappresentassero i più ricchi cittadini che vi assistevano in persona, e non pare che conoscessero la rappresentanza elettiva.

La lega di Elide era composta di otto Stati; ma la influenza di Elide, che era la città principale, assoggettò le altre, e il governo si ridusse nelle mani di un Senato di novanta membri, i quali rimanevano in ufficio a vita, supplendo alle vacanze così come accadevano. In tal modo stabilivasi una oligarchia fondata sopra il principio di propria elezione.

L'Arcadia, del pari che le altre provincie della Grecia, in origine era partita in diversi regni, ciascuno de' quali in progresso divenne repubblica, e tutti si unirono in un governo federativo, con una asssemblea o congresso di deputati, che radunavasi in Mantinea e in Tegea, città principali, per trattare degli affari della confederazione. Questa era una delle più potenti leghe, poichè il solo numero de'suoi schiavi ascendeva a 300,000. La sua potenza, nondimeno, venne indebolita dalle dissensioni tra i diversi Stati dell' unione, che il congresso, a quanto sembra, non fu mai tanto forte da impedire. Allorquando, mossi dalla voce e dal senno di Epaminonda, edificarono Megalopoli onde proteggere le minori città della lega, Platone venne incaricato di apparecchiare un codice di leggi per gli abitanti; ma ricusò di prestarvisi dopo ch'ei seppe che il popolo non voleva ammettere il principio dell'uguaglianza della proprietà.

Le tre Colonie greche dell' Asia Minore, l'Eolica, la Ionica, la Dorica, occupavano un' angusta striscia di territorio sulla costa, e ciascuna colonia formava una unione federale, fondata sul principio di quelle esistenti nella madre patria. L' unione Eolica contava undici (in origine dodici) città; la Jonica dodici; la Dorica cinque, di cui tre erano nell' isola di Rodi. Ogni città mandava un deputato al congresso, il quale tenevasi una volta l' anno.

Gli Asiatici, quantunque, senza alcun dubbio, fossero quasi tutti dispotici, e stabiliti, per quanto ci tramanda la storia non favolosa, sopra vasti territorj; avevano, forse a cagione delle loro relazioni con le Colonie Greche, alcune costituzioni repubblicane, delle quali la più considerevole è quella di Licia. Ci viene descritta come una lega di ventitrè città, e certamente erano vincolate da una specie di unione intima, e i loro affari eran trattati da un congresso o Consiglio, nel quale ciascuna aveva un numero di voti in proporzione della sua importanza, da uno a tre, e ciascuna contribuiva nella medesima proporzione alle spese comuni. Ma perchè il Consiglio eleggeva anche i magistrati delle città, non possiamo chiamarla, a rigor di vocabolo, unione federativa, quantunque Montesquieu l'abbia detta « modello di un eccellente governo federale ».

Possiamo inoltre osservare, che si formarono delle altre imperfette confederazioni, simili a quelle che abbiamo finora descritte. Difatti, nella lega Tessalica, i suoi membri pretendevano di essere vincolati da quei provvedimenti ai quali essi avevano concorso. Anzi, lo stesso elemento di disordine prevaleva ne' diversi Stati componenti l'unione. Lo stato Eteo era diviso in quattordici distretti, ciascuno de' quali poteva ricusare di contribuire alla guerra intrapresa col consenso degli altri. Sembra difficile a concepire un governo più debole e rozzo di questo: eppure rimase tale fino all' epoca più splendida della storia Greca. Si dubita parimenti se le colonie Asiatiche non avessero il medesimo vizio nella costituzione della loro confederazione. Ma è d'uopo supporre, che la maggioranza legalmente vincolasse l'intiero corpo, e che la resistenza della minoranza venisse considerata come una specie di ribellione.

I vantaggi che risultano da tali leghe sono evidenti. I loro effetti possono riguardarsi sotto tre punti di vista: cioè, in quanto mantengono la indipendenza generale del corpo federativo contro le altre potenze, per mezzo d'una vigorosa e benefica direzione delle forze di ciascuno Stato ad uno scopo comune — in quanto mantengono la indipendenza di ciascuno Stato di faccia ad ogni altro, unendosi tutti contro l'aggressore — e in quanto tendono a promuovere i miglioramenti interni nelle diverse comunità, per mezzo

delle costanti relazioni in cui le assemblee tenevano i popoli; dal che ne seguiva un continuo vicendevole ricambio di lumi e di sussidj. Tale era la loro principale ed immediata tendenza: che esse non riescissero a impedire le usurpazioni, all'incontro che il destino di quasi tutte fosse quello di patire la preponderanza del più potente, non prova nulla contro i beni delle federazioni, che per tanti anni tutelarono la indipendenza delle comunità anche più piccole. Ciò mostra solamente che quei popoli non avevano anche fatto il gran passo d'incorporare tutte le parti dello Stato in un tutto, e di formare il governo dei rappresentanti di ciascuna parte. L'antico modo di rappresentare, di cui abbiamo parlato, non aveva il vero carattere che distingue la rappresentanza de' tempi moderni. Vi erano deputati, ma agivano come inviati o ambasciatori di nazioni indipendenti. Oggidì i deputati vengono eletti a tutelare gl'interessi di ciascun membro della comunità, ma solo come parti di quel tutto, e il loro supremo dovere è quello di provvedere agli interessi di tutti. A misura che mirino agli interessi peculiari o locali, si allontanano dall'indole vera di rappresentanti, e si avvicinano al sistema federale; il quale finisce sempre con ciò, che una parte rimanga soggiogata dalle altre.

È mestieri considerare le leghe greche, non come singole nazioni divise in parti, ma come unioni di Stati diversi, ciascuna avente poca inclinazione per gli altri, orgogliosa di essere una comunità separata ed indipendente. Se tutti avessero potuto fondersi in una sola nazione, senza dubbio il vantaggio sarebbe stato immensamente maggiore di qualunque altro potesse risultarne da una costituzione federale. Ma ciò era tanto impossibile, quanto il consolidare in un solo Stato un numero di nazioni, ciascuna delle quali sia straniera all'altra; e il sistema federale ebbe la tendenza salutare di arrestare l'oppressione e impedire le guerre tra i membri di ciascuna lega. Il costume di concordare nelle imprese militari aveva una eguale tendenza a impedire che una lega venisse soggiogata dalle altre nazioni; e però negli scritti e nelle orazioni degli oratori Greci troviamo de' principj ai quali si riferissero, affatto simili alle nostre moderne idee intorno all'equilibrio politico: « Soccorriamo quello Stato, perchè, è debole; soc-

coriamolo, quantunque sia nostro nemico, perchè uno stato più potente che adesso pretende di esserci amico, sta quasi per inghiottirlo; ed allora avremo una forza più formidabile con cui contendere ». Tale è il consiglio che i grandi uomini di stato in que'tempi davano ai loro concittadini; ed è l'identico che suggeriscono i più sottili politici de'giorni nostri. La dottrina dell'equilibrio politico, come abbiamo già notato, spesso è stata abusata; spesso ha spinto ad ostilità premature; spesso i malvagi governanti l'hanno tolta a pretesto per gratificare le loro ambiziose propensioni, precipitando i loro paesi in guerre inutili e quindi criminose; e generalmente, esso tende a promuovere negli uomini di stato un talento astuto, intrigante, irrequieto, intraprendente: ma nessuno dubita che potrebbe ispirare una condotta saggia e prudente; e che, dove realmente esiste l'aggressione ed è imminente il pericolo che ci minaccia, il debito della propria conservazione concorda col senso di giustizia per sanzionare l'adozione di una politica cauta, circospetta e provvidente.

Ai Greci, nulladimeno, non bastava derivare simiglianti massime dalla loro pratica del sistema federativo. Più volte provaronsi di stabilire un congresso di deputati che rappresentassero nazioni del tutto indipendenti. Il più famoso di tali congressi era il Consiglio degli Anfitrioni, così detto da uno de' più antichi re della Grecia settentrionale, il quale si suppone esserne stato fondatore. Consisteva in ventiquattro voti, in origine divisi egualmente fra le dodici nazioni che componevano la lega; ma in progresso, quando vi furono ammesse delle altre, alcune ebbero un solo voto, ed altre ne ottennero due; e sempre, qualunque fosse il numero dei deputati che ciascuna vi mandava, i voti rimasero gli stessi. Il Consiglio degli Anfitrioni ragunavasi due volte l'anno — in primavera a Delfi, in autunno ad Antela. Lo scopo di esso era quello d'impedire la guerra e l'oppressione col mezzo di far giustizia alle querele fra' varj membri, e punire ogni violazione del Diritto delle genti. Ciascuno degli Stati componenti la lega, quando veniva accusato e trovato colpevole, era chiamato a dare riparazione; o quando cadeva in sospetto di tentare qualche aggressione, era consigliato a desistere; e se in ambedue i casi rendevasi contumace, le armi degli altri Stati della

lega lo inducevano ad ubbidire. Tuttochè questo Consiglio seguitasse a radunarsi per lungo ordine d'anni, e talvolta ad agire, la sua pratica efficacia non corrispose alla sua ammirevole teoria, e spesso i suoi decreti erano spregiati. Nondimeno, forse valse ad impedire molti mali, che probabilmente senza la sua esistenza, sarebbero accaduti. La unione formata dagli Stati Argolici col medesimo scopo, era meno importante per ogni riguardo; era meno considerevole in quanto alla sua estensione, e meno utile in quanto agli effetti pratici. Ma di entrambi cotesti tentativi d'afforzare i doveri della giustizia nazionale, e mantenere la pace generale, può dirsi che essi erano stati fatti col sincero desiderio di raggiungere il grande scopo che si erano proposto, e non servivano di velo per coprire disegni di guerra, di spoliazioni e di schiavitù. La Santa Alleanza formatasi venticinque anni fa, e non ancora dimenticata, da alcuni Sovrani del continente, ampollosamente professando di procurare la giustizia e la pace, fu una congiura contro il progresso della libertà di tutto il mondo; e fu fortuna che la gelosia del popolo Inglese, svegliata a tempo, impedì i suoi governanti dal congiungersi ad azioni che avrebbero dato anche un'apparente consistenza a quel tristo sistema. Non vi fu mai pericolo che un uomo di stato inglese desiderasse mai di prender parte a quella alleanza. Adesso vedremo che tutto il bene prodotto dal principio federale adottato nella Costituzione dell'impero Germanico, deriva dalla medesima sorgente d'onde agli Stati Greci derivarono i vantaggi che siamo venuti descrivendo; e che fino a certo segno raggiunse per fino lo scopo cui miravano i fondatori delle leghe Anfitrionica ed Argolica.

Adesso, dunque, ragioneremo della Costituzione Germanica. Poggiava sopra quattro fondamenta — quattro decreti, risoluzioni, o trattati. Il *primo* è detto *Bolla d'oro*, emanata nel regno dell'imperatore Carlo IV, l'anno 1356 : regola il modo di eleggere l'Imperatore e quello d'incoronarlo; e fissa parimente il numero degli Elettori a sette, e specifica i loro diritti. [1] La *seconda* legge fondamentale è la *Pax Publica*, ovvero decreto della pace generale, emanato dagli

[1] L'originale di questa famosa Bolla vuolsi che tuttora si conservi in Francoforte, insieme col sigillo d'oro attaccatovi, d'onde essa trasse il nome.

Stati radunati a Worms nel 1495, onde por fine al diritto di guerra privata, e restringere gli abusi del potere feudale de' baroni. Provvede medesimamente, che chiunque viola il diritto pubblico federale dell'Impero sia posto al bando — val quanto dire, esposto alle ostilità congiunte degli altri Stati accorrenti alla richiesta dell'Imperatore. Il *terzo* fondamento è la ***Pax Religionis***, emanata dalla Dieta del 1555, in conseguenza delle dissensioni prodotte dalla riforma religiosa. La dieta convocata a Spira nel 1529 aveva inibito che la dottrina di Lutero fosse ricevuta in nessuno degli Stati; e contro tale decreto lo Elettore di Sassonia, e quattro altri principi i quali avevano abbracciate le opinioni di Lutero, protestarono, appellandosi ad un Concilio Generale: di qui ne venne il nome di ***Protestanti***, il quale poi fu sempre dato ai seguaci della Chiesa riformata. Essi presentarono nella Dieta tenutasi in Augusta nel 1530, la loro professione di fede; e dopo molte dispute e persecuzioni, fu fatto nel 1555 un decreto, che stabiliva tolleranza generale per tutti coloro che volessero conformarsi alla religione cattolica, o alla ***Confessione*** d'Augusta, e che regolava in generale i diritti ecclesiastici. Il *quarto* fondamento della costituzione Germanica è il ***Trattato di Westfalia*** (o di Munster), che nel 1648 pose fine alla guerra de' trent'anni, combattuta tra i principi Cattolici e i Protestanti dell'Impero. Questo famoso trattato regola i titoli, le dignità, i beneficj che potessero divenire vacanti a motivo di cangiamento di religione nell'individuo; stabilisce il diritto degli Elettori, de' Principi, degli Stati dello impero a ricusare o dare il loro assenso a tutte le leggi del corpo federativo; proibisce la dichiarazione della pace o della guerra da parte dell'Impero — la formazione d'alleanze — l'imposizione delle tasse, o la leva delle truppe — la erezione delle fortezze — senza il consenso dei medesimi poteri nella adunanza della Dieta; e riconosce i diritti di quelle città libere, chiamate ***città imperiali***, che avevano ottenuta esistenza indipendente ne' commovimenti dell'interregno, e che reclamavano — ed allora venne pienamente concesso — un posto nella Dieta, o Stati Generali, o Parlamento dell'Impero. Vi si dichiarava inoltre, che nessuno Stato potesse essere posto al bando dell'Impero senza il consentimento degli Elettori; e nel 1742, sotto il regno di Carlo VI, tal *veto* venne esteso alle altre parti componenti la Dieta.

È quindi evidente che la costituzione federale della Germania era limitata e nel tempo medesimo libera tanto, quanto poteva desiderarsi.

La nazione federale — nazione che era composta di re, di principi e di città imperiali — aveva adottati ampj mezzi di sicurezza contro l'Imperatore, che ne era capo ed esercitava assoluto potere: senza il consenso di tutto il Corpo federativo egli non poteva far nulla; e non avendo potere diretto sopra quel corpo, poichè ogni membro era indipendente da lui e dagli altri, il Governo Germanico si deve considerare come una associazione o lega, i membri della quale governavano se stessi; in guisa che, con lo scopo di agire d'accordo, la maggioranza vincolerebbe la minoranza, e i decreti emanati da tutti i componenti la federazione verrebbero eseguiti dal capo. Essa era, nel vero significato del vocabolo, una repubblica di re, la struttura della quale è argomento della verità della massima: che i principi fra loro sono veri *livellatori*, veri repubblicani.

Ma le restrizioni generali imposte al potere imperiale, che per tanti anni costituivano le leggi fondamentali dello Impero, non soddisfecero lo eletto drappello de' sudditi coronati sui quali signoreggia il capo del Corpo germanico. Ciascuno Imperatore eletto era tenuto a segnare un documento, chiamato *Capitolazione*, in virtù della quale egli dichiaravasi tenuto non solo a governare a seconda delle leggi, ma a seconda di certe date regole o massime che venivano concordemente stabilite in ogni elezione. Gli Elettori mantennero sempre gelosamente il diritto di esigere condizioni, e si opposero ai tentativi fatti dagli altri principi di stabilire con l'autorità della Dieta, un codice generale di regole per servire di guida all'Imperatore, invece di avere una nuova capitolazione ogni volta che veniva eletto il nuovo capo dell'Impero. Veramente, tale diritto era annesso al diritto d'elezione, che essi avevano avuto fino dalla metà del secolo decimo quarto in poi (1357); e nacque dal principio, che coloro i quali hanno il diritto di donare, hanno parimente il diritto di disporre del dono nel modo che essi credono più convenevole, secondo quelle condizioni che avessero voluto annettervi. [1]

[1] Innanzi il Trattato di Westfalia, probabilmente non era stata mai fatta nessuna Capitolazione perpetua; o almeno (il che è indubitabile) nessuna ne fu

Oltre alle leggi fondamentali e alle capitolazioni, la costituzione dello Impero era contenuta nei *Recessi*, [1] ovvero collezioni dei decreti della Dieta, che formavano il corpo legislativo generale di tutta l' unione federativa; ai quali si possono aggiungere le *Ordinanze* della Camera imperiale, prima residente a Spira, poscia a Wetzlar; e del Consiglio aulico di Vienna, le quali ordinanze erano leggi date a quegli alti corpi giudiciarj dall' Imperatore e dall' Impero, onde regolare i processi delle cause imperiali ch' era loro ufficio trattare.

In origine gli Elettori erano sette: il Margravio di Brandenburgo (che dopo diventò re di Prussia), il Duca di Sassonia, il Conte Palatino, il Re di Boemia, e tre Principi ecclesiastici, cioè gli Arcivescovi di Mentz, di Colonia e di Treveri. Il Duca di Baviera vi venne aggiunto nel corso della guerra di trenta anni; e il trattato di Westfalia rese la dignità elettorale al Conte Palatino usurpata dalla Baviera: ma a questa restò anche la detta dignità. Nel 1708 vi fu aggiunto anche l' Hannover; e poscia la Baviera e il Palatinato, per la unione de' due stati, formarono un solo Elettore: dopo la rivoluzione francese l' elettorato venne anche conferito a Baden e al Wirtemberg. Gli Elettori sceglievano l' Imperatore, riunendosi generalmente in Francoforte, a maggioranza di voti, i quali potevano darsi o personalmente o per via di procura. Allora gli facevano firmare la Capitolazione, e poi veniva coronato dallo Elettore di Colonia. Durante la vita dell'Imperatore, gli Elettori potevano nominare il suo successore, il quale

mal adottata; e quella che se ne fece allora, rimase per più di mezzo secolo senza che fosse posta in esecuzione. Verso la fine del secolo decimosettimo, la Dieta ordinò che s' inserisse nella Capitolazione un provvedimento che vincolava l' imperatore ad una Capitolazione perpetua. — Il re dei Romani, egualmente che l' imperatore, fu invitato a firmare una Capitolazione. Quantunque dall' indole di quell' atto sembri che quel vocabolo (*capitolazione*) venisse adoperato nel senso di " resa a condizioni ", non vi può esser dubbio che solamente indica la enumerazione di certi provvedimenti ordinati per capi o capitoli.

[1] Ogni decreto della Dieta chiamavasi *Conclusum*; tutti i decreti fatti in ogni Dieta, e promulgati in corpo alla chiusura di essa, dicevansi *Recesso*. Questo avveniva innanzi che la Dieta divenisse permanente, cioè innanzi il 1663.

prendeva il nome di *Re de' Romani*, e giurava di non usurpare in nessun modo il potere, vita durante dello Imperatore. Se il trono imperiale diveniva vacante, i poteri imperiali venivano esercitati da due vicarj — l' Elettore di Sassonia e l'Elettore Palatino; l' uno per i circoli orientali e meridionali, l'altro per i settentrionali e gli occidentali, che tutti, in numero di nove, componevano l' Impero.

La dignità o il grado d' Imperatrice poteva essere conferito ad una donna, ma essa non partecipava al governo dello Impero. Gli Elettori occupavano i posti di grandi ufficiali dell' Impero: uno di essi (l'Elettore di Baviera) era arci-scalco e presentava, le vivande all'Imperatore nel solenne banchetto della incoronazione; un altro (Sassonia) era arci-maresciallo, e portava la spada dello Stato; un terzo (Brandeburgo) era arci-ciamberlano, e presentava all' Imperatore un bacino d' acqua per lavarsi le mani; un quarto (Boemia) era arci-coppiere; mentre il Re d' Inghilterra, come Elettore di Hannover, disputava a quel di Baviera l'onore di arci-tesoriere. Tutti costoro servivano il Re nel pranzo della incoronazione in qualità di paggi, e per fino di bassi servitori.

Gli Stati che adunavansi alla Dieta dell'Impero, erano composti di tre ordini, camere o collegi — degli Elettori, dei Principi e delle libere Città imperiali. Abbiamo già parlato degli Elettori. I principi erano o ecclesiastici o secolari: i primi erano venti, cioè tre vescovi, quattro principi abati, e due principi-prebendarj, i quali ricevevano dall' Imperatore la investitura del potere temporale e feudale de'loro ufficj, dopo di avere ricevuta per mezzo della consecrazione l' autorità spirituale; ed esercitavano sovranità territoriale del pari che autorità clericale. Ogni principe-vescovo, abate o prebendario, aveva un voto. Gli altri membri ecclesiastici del collegio de' principi erano prelati, abati, o abadesse, che non avevano titolo di principe, e componevano due corpi, il Renano e lo Svevo; ciascuno de' quali corpi aveva un voto. I principi secolari erano non solo quelli propriamente chiamati principi, ognuno dei quali aveva un voto; ma i conti dell' Impero e i baroni, ordinati in quattro corpi o banchi o ufficj; cioè di Franconia, di Svevia, di Westfalia, di Wetteravia, aventi ciascuno un voto. I voti dei principi erano

i seguenti: quarantacinque de' principi delle antiche case che sedevano nella Dieta innanzi e dopo il 1582; tredici di quelli aggiuntivi dopo; ed una famiglia acquistando il possesso di più stati che godevano il privilegio del voto, acquistava il diritto di tutti i loro voti. Il diritto de' conti e dei baroni a sedere nella Dieta dipendeva dai loro possessi o signorie; e per essere ammessi al collegio, era necessario pagare una certa rata di tassa, ed ottenere il consenso dell'Imperatore, degli elettori, del collegio e degli ufficj. Ammesso una volta, il diritto di sedervi diventava ereditario, giusta i regolamenti de' parentadi fra i nobili e le case sovrane della Germania. Nessun nobile titolare poteva sedere o votare nella Dieta. Il presidente del collegio de' principi era l'arcivescovo di Salzburgo, alternativamente con l'arciduca d'Austria.

Il terzo collegio era quello delle libere Città imperiali, le quali ottennero i loro privilegi e statuti nel modo medesimo adoperato da quelle di Francia — cioè dal favore della Corona, che bramava il loro appoggio contro i signori feudali e i principi. La maggior parte de' loro diritti furono stabiliti durante l'interregno; e in Germania furono considerate come stati indipendenti contro il potere imperiale, invece di cadere sotto il dominio della Corona, siccome avvenne in Inghilterra ed in Francia. La sovranità loro fu completamente riconosciuta dal trattato di Westfalia. Ciascuna città aveva un senato proprio — in alcune più aristocratico, in altre meno, secondochè i suoi membri venivano scelti o fra' nobili o fra' cittadini. Ogni città mandava un deputato alla Dieta, e l'intero numero di tali deputati era diviso in due Corpi o banchi; l'uno detto del Reno, e rappresentava quindici città; l'altro della Svevia, e rappresentava trentasette città: ciascuna delle quali aveva un voto. Il deputato di quella città in cui la Dieta era ragunata, presedeva al collegio delle Città.

Il presidente generale della Dieta era l'Arcivescovo di Mentz, il quale parimente presedeva al Collegio degli Elettori. Dalla metà del decimoquarto secolo in poi, l'Imperatore non più vi assisteva in persona, ma v'era rappresentato da uno de' principi, che si chiamava suo commissario, assistito anche esso da un giureconsulto detto con-commissario. I deputati degli Elettori e degli altri prin-

cipi sovrani agivano nella Dieta, e come loro procuratori a votare, e come loro inviati nelle negoziazioni; i deputati delle Città agivano soltanto in qualità di loro procuratori a votare.

L'Imperatore convocava la Dieta in una delle città dell'Impero; e spediva separatamente ad ogni Stato le sue lettere patenti. L'ultima intimazione fu quella del 1663, epoca in cui la Dieta, convocata in Ratisbona, vi rimase sempre sino alla finale estinzione della Costituzione Germanica nel 1806. Nelle faccende secolari la maggioranza de' voti decideva; ma nelle quistioni religiose, gli Stati Protestanti e i Cattolici si dividevano in due corpi, e la decisione prendeva la forma di un negoziato che non finiva mai, non essendovi nessuna altra cagione che li costringesse a concordare, fuorchè il timore di ricorrere alle armi. Da ciò ebbe origine la separazione permanente degli Stati in due parti; la Cattolica e la Protestante. [1] Ma la cosa più singolare del procedimento era la esclusione delle libere Città dal votare nella determinazione finale d'ogni questione. Il collegio delle Città, del pari che i collegi degli Elettori e de' principi, deliberava da sè; ma nel prendere la diffinitiva determinazione, i Principi e gli Elettori si adunavano in un'altra camera per decidere se dovessero o no accettare la data misura; la quale, sia che vi fosse concorsa o no la determinazione del collegio delle città, veniva rigettata o presentata all'approvazione dello Imperatore. Tale approvazione le dava forza di legge, senza la quale la misura non si poteva porre in esecuzione. Allorquando una legge passava nella votazione, veniva promulgata dallo Imperatore, registrata dallo Elettore di Mentz, e comunicata a tutte le corti dell'Impero, perchè venisse implicitamente seguita. Ma la Dieta decideva anche intorno alle questioni di pace e di guerra e di negoziati stranieri, spettando all'Imperatore soltanto lo agire, previo il consiglio del Collegio elettorale, nelle gravi e repentine emergenze.

[1] Ciò avvenne in virtù di un provvedimento del trattato di Westfalia, il quale dichiarò che nelle quistioni religiose la maggioranza de' voti non vincolerebbe la minoranza: in altre parole, che il patto federale si considererebbe come non esistente. Il capo del partito protestante, ovvero evangelico, era lo Elettore di Sassonia, comunque fosse cattolico.

La *Camera imperiale* di Westfalia, prima di Worms e poscia di Spira fino al 1696, era un'alta Corte d'appello da tutte quelle parti dell'Impero, nelle quali il Sovrano non aveva (come l'avevano gli Elettori) il diritto della giurisdizione d'appello. Decideva secondo le leggi dell'Impero, il diritto romano, le consuetudini e le leggi degli stati particolari dove era già stata pronunziata la prima sentenza. Questo Corpo era indipendente dallo Imperatore, veniva nominato da lui col consenso della Dieta, e non cessava di funzionare a cagione della morte del Sovrano. Era composto di principi e di giureconsulti, in tutti, diciassette di numero. La originaria giurisdizione esercitata da cotesta Camera riguardava i litigi insorti fra i varj stati indipendenti dello Impero nel caso che non si fossero potuti comporre dagli arbitri detti *Austregues*, i quali in prima istanza dovevano essere scelti dalle parti fra gli Stati del loro proprio ordine.

Il *Consiglio Aulico* era intieramente nominato dallo Imperatore, alla morte del quale cessava dalle sue funzioni. Era formato da due banchi o ufficj, uno di nobili, l'altro di uomini dotti o di giureconsulti; e la sua giurisdizione negli appelli concorreva con quella della Camera imperiale; e quantunque era necessario un ordine dell'Imperatore per dar forza ai giudizj di quello, egli, in virtù della Capitolazione di cui sopra abbiamo ragionato, era tenuto a decidere insieme col presidente, e in presenza di questi e degli altri consiglieri, inclusovi il vice-cancelliere dell'Impero.

Nel decidere, come faceva la Camera imperiale di Wetzlar, i litigi degli Stati contendenti, richiedevasi una forza per indurre le parti a sottomettersi alla sentenza; e tal forza veniva apprestata dai diversi circoli dell'Impero, ciascuno de'quali aveva la propria assemblea degli Stati, e le sue milizie a disposizione degli Stati e dell'Impero. Gli Stati di ciascun Circolo erano tenuti ad ajutare la Dieta e il suo capo esecutivo, cioè l'Imperatore, nel convalidare le leggi che essa faceva e le decisioni pronunziate dalla Camera. I Circoli, allorchè nel 1501 vennero formati, erano sei, esclusi gli Elettorati e i dominj Austriaci: nel 1512 ne furono aggiunti altri quattro, includendovi tutto l'Impe-

ro, e la Borgogna, che comprendeva i Paesi Bassi; e quando questi scossero il glogo degli Spagnuoli, la Borgogna cessò di formare parte de' Circoli. L'armata stanziale dei Circoli era di 30,000 fanti e 10,000 cavalli; ma in tempo di guerra accrescevasi, e all'epoca di Marlborough ascendeva a 120,000 uomini: era comandata da due marescialli, uno cattolico, l'altro protestante. Ma i varj stati dell'Impero fornivano un piccolo numero di soldati dalle proprie particolari milizie (il che chiamavasi *contingente*) alle armate dell'Impero. Così il principe o Landgravio d'Assia, il quale forse dava venti o trenta soldati, teneva una armata compiutamente equipaggiata di 20,000 uomini, ch'egli appigionava agli altri sovrani. L'Inghilterra comprò molte migliaja di questi sciagurati nelle guerre che essa combatteva in America per schiacciare la libertà de' suoi proprj sudditi; ed allora si serviva di un sensale di schiavi-bianchi in Germania, come per lungo tempo seguitò a servirsi di un sensale di schiavi-negri sulle coste d'Affrica. Le rendite dell'Impero dapprima erano considerevoli, ascendendo ad una somma pari ad un milione circa di lire sterline, in un'epoca in cui tale somma equivaleva al triplo o al quadruplo di quello che varrebbe oggigiorno. Era costume che il nuovo Imperatore eletto dasse all'Impero i possedimenti della propria famiglia, che trovavansi nel territorio di quello. In tal guisa il dominio imperiale diventò esteso, e comprendeva terre in ogni parte dell'Impero. Ma le stravaganti alienazioni che ne fecero i principi successivi, e il danno che ne venne dal concedere varie esenzioni, ridussero poscia la rendita imperiale ad una somma frivola, che appena valeva la spesa di riscuoterla.

Ci rimane a favellare delle Leghe delle Città libere. Esse formaronsi contro i signori feudali e gli altri principi, dai territorj dei quali le Città erano circondate, ed avevano lo scopo di tutelare il proprio commercio dalle esazioni del *pedaggio*, e da altri atti più diretti di violenza e di saccheggio. Mentz, Cologna, Strasburgo, e più di altre sessanta Città aventi a capi tre Elettori ecclesiastici, formarono nel secolo decimoterzo la Lega o Confederazione del Reno contro i ladronecci della nobiltà inferiore. La Confederazione una volta determinò di mantenere seicento navi

armate nelle acque del Reno. La Lega Anseatica ebbe una medesima origine, durante l'interregno; e si propose lo scopo di proteggere il commercio contro i disordini di quei tempi e le aggressioni de' Principi vicini. Un tempo, ottanta Città d'ogni contrada d'Europa, fino a Novogorod, erano ammesse a far parte di questa Confederazione — posteriormente le Città Anseatiche si ridussero a tre, Amburgo Lubecca e Brema.

Allorquando ci facciamo a considerare la Costituzione dello Impero Germanico, che seguitò ad esistere, nella forma che siamo venuti descrivendo, fino al cominciare del secolo decimonono, è impossibile negare che essa era un sistema politico inteso a prodnrre effetti veramente benefici, sia che se ne riguardi l'influenza sulla tranquillità di una gran parte d'Europa soggetta ad essa, sia che se ne osservino gl'interni miglioramenti di ognuno degli Stati che la componevano. I beneficj che risultavano dalle antiche unioni federative ad impedire l'aggressione e a prestarsi scambievole ajuto in casi di pericolo, si ottennero in maggior grado dalla Confederazione Germanica. Con troppa fretta Montesquieu ed altri scrittori hanno asserito, che nessun altro stato fuorchè quelli ordinati a reggimento repubblicano, può essere atto ad un governo federativo: e non vi può esser dubbio che ad essi da un solo punto di vista meglio convenga il sistema federativo. L'uguaglianza che si richiede fra' rappresentanti in congresso, e che forma l'essenza del sistema, insieme con l'aborrimento d'ogni usurpazione, conviene più al sentimento repubblicano che al monarchico. Forse la idea stessa della rappresentanza potrebbe credersi che nasca dalla forma democratica, anzichè dalla monarchica: nondimeno la rappresentanza federale è soltanto quella che esiste semprechè un sovrano o uno stato mandi ambasciatori ad un altro. Ma se la confederazione venga stabilita fra principi che hanno potere assoluto dentro i proprj dominj, egli è evidente che il sistema debba operare molto meglio di quel che farebbe dove ogni deputato non rappresenti se stesso o un singolo sovrano, ma un senato o un'assemblea popolare. Il Congresso avrà molto maggior potere sopra i membri che lo compongono, qualora questi non sono responsabili alla comunità del popolo ne' loro rispettivi Stati. Vi saranno

molto minori esempj di contumacia contro i decreti del Congresso; e le aggressioni di uno contro l'altro possono con maggior probabilità essere punite sommariamente dove tutti gli altri membri debbono costringere a sottomettersi un solo governante, che dove debbono esigere riparazione da un'intiera nazione. I casi frequenti, che s'incontrano nella storia delle Repubbliche Greche, di Stati particolari ribellatisi al volere del Congresso, e che per fino rendono dubbio se i decreti in taluni di essi, come sarebbero le Colonie Asiatiche, vincolassero o no i dissenzienti; sono validissimo argomento della inferiorità, a questo riguardo, delle federazioni repubblicane. In Germania, innanzi l'innalzamento della potenza Prussiana, che diede il primo colpo alla Costituzione federativa, gli esempj di contumacia sono rarissimi. Può giustamente affermarsi che quel sistema assicurasse per de'secoli la esistenza indipendente di molti Stati deboli, e impedisse le guerre che inevitabilmente sarebbero scoppiate dalle vicendevoli aggressioni fra'membri della Lega.

Bisogna convenire che questo sia il più grande beneficio che possa risultare da ogni qualunque sistema di politica. Ma un altro, se è possibile, anche maggiore, come quello che è di utilità universale, e che è sopravvissuto alla rovina dello stesso sistema, consiste nell'essersi stabilito un Codice di diritto pubblico e internazionale, che gli antichi, per le loro imperfette nozioni intorno ai diritti nazionali, vagamente travidero, ed appena ne hanno lasciata qualche traccia ai secoli posteriori.

Quando un numero di stati, l'uno indipendente dall'altro, volontariamente congiungonsi e formano un corpo regolare e permanente, o, conforme è seguito in Germania, si uniscono accidentalmente sotto un solo capo, continuando tale unione dopo che ognuno abbia conseguita la propria indipendenza, essi formano un nuovo stato o nazione, di cui sono membri le nazioni o gli stati medesimi. Ciò presuppone da sè, che essi tutti sacrifichino una parte de'loro naturali diritti con lo scopo di conseguire un bene maggiore, appunto come gli uomini vivendo in società sacrificano parte della loro libertà naturale in grazia di più grandi vantaggi; e il motivo fondamentale di cosiffatto sacrificio, in ambi i casi è identico,

vale a dire la reciproca sicurezza, e protezione contro l'aggressione. Tal beneficio si ottiene similmente nel modo medesimo per via di ambedue le specie di associazione, cioè sottomettendosi tutti ad un sistema di regolamenti, e (il che è fondamento d'ogni contratto) convenendo in questo, che il volere della maggioranza vincoli la minoranza. Così le offese contro la proprietà e la persona degli individui in una comunità d'individui, vengono impedite dalla forza di tutti, val quanto dire dello Stato, stabilito a proteggere ciascuno ed a punire il malfattore. Medesimamente, lo stato debole in una confederazione, ovvero comunità composta di nazioni, è protetto contro il forte dalla forza di tutta la lega rivolta contro l'aggressore. Cotesto sistema, però si appoggia sulla presupposizione, che, in quanto alle nazioni, il potere è qualcosa differente dal diritto; che uno stato piccolo e debole ha tanto diritto a mantenere la propria indipendenza e compiuta sovranità, quanto l'ha uno stato grande e potente: e si appoggia sopra un principio del pari evidente, rispetto allo interesse delle nazioni, e che potrebbe considerarsi come il fondamento massimo di tutto il sistema — che è meglio per tutti, piccoli e grandi, rispettare la indipendenza di ciascuno, ed unirsi onde proteggere vicendevolmente dall'invasione di un potente aggressore chiunque venisse attaccato. È questo il principio cardinale del diritto delle genti; non già quello fantastico che suggerisce Montesquieu dove rappresenta l'intiero Codice come una serie di corollarj dedotti da una semplice proposizione di comune evidenza — che in guerra le nazioni dovrebbero arrecarsi il minor danno, e in pace il maggior bene, per quanto lo comporti la sicurtà di ciascuno.

La combinazione de' trecento Stati di Germania di varia estensione e forma di governo, aventi interessi non solo diversi ma anche opposti, presuppone sempre e in ogni atto il riconoscimento del principio fondamentale di cui abbiamo or ora parlato. Quando ad un principe potente veniva inibito usurpare dal territorio del suo debole vicino, i costui diritti venivano ammessi e tutelati. Quando tutto il Corpo federativo imprendeva una guerra difensiva onde proteggere quello de' membri che veniva aggredito,

riconoscevasi similmente il debito di scambievole ajuto. A dir vero, la pretta esistenza della Dicta o Congresso, e la promulgazione di leggi generali — il far raccolta di danari e di truppe per interesse generale — ammetteva medesimamente i diritti e i doveri degli Stati indipendenti: considerati come tali, presupponeva la soggezione di tutti ad un Codice che gli obbligava, e regolava le loro mutue relazioni. Questo Codice è precisamente ciò che chiamasi diritto delle genti, o diritto internazionale — diritto che, considerando le nazioni come suoi sudditi, ha lo scopo di governare le loro relazioni comuni. La differenza tra questo e quello della Costituzione Germanica consiste in ciò, che ivi non esiste una corte regolare per amministrarlo e dargli forza. Tutte le nazioni incivilite gli sono soggette, e lo mantengono soltanto col mezzo di ricorrere alle armi: mezzo oramai reso meno frequente e più precario per due cagioni — per essersi maggiormente diffusa la conoscenza de'principii di quel Codice, il che deve influire inevitabilmente sulla condotta degli Stati — e la tendenza delle nazioni ad unirsi onde impedire le aggressioni contro i deboli vicini, temendo che alcuna di loro acquisti tale preponderanza da mettere in pericolo la esistenza indipendente di tutte. Il riconoscimento, e in qualche modo la origine di questo codice internazionale è da trovarsi ne'principii fondamentali della Costituzione Germanica. Il diritto universale delle genti non è, a dir vero, che la estensione di siffatti principj a tutti gli stati non congiunti in una lega formale.

Lo studio di cotesto sistema fu diligentemente coltivato dai giureconsulti e dagli uomini di stato de' Paesi Bassi, della Germania e dell' Italia; e i loro insigni e meditati lavori hanno grandemente contribuito a propagare il rispetto per i diritti delle nazioni, e la indisposizione ad opprimere e a conquistare. Egli era impossibile di ridurre a scienza i principj di quella legge senza il previo dirozzamento de' popoli, onde spingerne le massime fondamentali alle loro più rimote conseguenze. Tutto ciò che si riferisce ai diritti nazionali ed all' indipendenza, alle cagioni della guerra, e a' motivi che la giustificano; alle relazioni scambievoli di com-

mercio e di navigazione, incluso il diritto sopra certi tratti di mare; al modo di formare i trattati e a mantenere le relazioni pacifiche; alla maniera di condurre la guerra, ed a scemarne la violenza e le devastazioni; alla comunicazione fra gli stati neutrali e i belligeranti — tutte queste cose ed altre simili formano la materia del diritto pubblico e internazionale; ed è evidente che non potrebbero dagli uomini dotti esser trattate con diligenza, e studiate generalmente dalle classi bene educate di ogni comunità, senza generare sentimenti ed opinioni sommamente favorevoli ai diritti nazionali, ed avverse ad ogni forsennata violazione di essi. I politici le studiavano del pari che i giureconsulti; e i pubblicisti acquistando grande riputazione, diedero peso ed autorità a quelle dottrine, e non rade volte essi divennero ministri ed ambasciatori de' Sovrani.

Se l' Europa, invece di essere divisa fra sovranità assolute ed aristocrazie, fosse stata generalmente ordinata a monarchie rappresentative o repubbliche, dove la voce del popolo si fosse fatta più regolarmente sentire, e la pubblica opinione avesse prevalso; il diritto delle genti sarebbe stato più costantemente rispettato, e le infrazioni che spesso hanno spaventato ed amareggiato il mondo non si sarebbero mai potute tentare. Le scene scandalose che hanno avuto luogo in Polonia e in Italia — nell'una la partizione, nell' altra le usurpazioni di tanti stati — sono le più enormi violazioni del diritto pubblico ne' tempi moderni; e non è storia di qualsiasi epoca che presenti esempj dove i più sacri dettami di quel diritto siano stati così audacemente calpestati. Se non che, erano frutto genuino del dispotismo; ed è da osservarsi che la via per ridursi a cotesti atti inumani era stata spianata dalla previa ribellione della Prussia contro le leggi dell' Impero Germanico — ribellione che l' Inghilterra tollerò per assurda gelosia della Francia, e per lo storto principio, ch' egli era interesse ed anche dovere nostro sostenere una potenza protestante nelle sue aggressioni contro una potenza cattolica sua vicina. Sarebbe troppo affermare che in quei giorni, allorchè i popoli erano in preda al fanatismo in tutto ciò che riguardava religione e politica, e pro-

clivi a considerare tutti i Francesi e tutti i cattolici come nemici naturali — lo stabilimento fra noi di una forma di governo veramente popolare avrebbe impedite le follie della guerra Germanica. Ma può con sicurezza sostenersi, che se il popolo inglese avesse allora debitamente partecipato all' amministrazione della cosa pubblica, la illusione in favore di Federico II non avrebbe spinto la nazione tant' oltre, nè durato tanto quanto durò: e senza alcun dubbio, se il popolo prussiano fosse stato consultato, la invasione nella Silesia non sarebbe stata intrapresa in sul cominciare del suo regno, nè la partizione della Polonia sarebbe stata poscia effettuata.

Nel dichiarare, secondo che abbiamo fatto, i vantaggi di un governo popolare sopra un governo assoluto in ciò che riguarda il diritto internazionale, la conservazione della pace e il mantenimento de' diritti, non bisogna supporre che vogliamo stabilire alcuna cosa incoerente con ciò che è stato già detto intorno alla maggiore efficacia che ha una costituzione federale fra principi, anzi che una fra stati repubblicani. Siffatta lega presuppone la esistenza di un governo e di un potere imperante, che manca nelle comunità generalmente considerate, e che può essere supplito solamente dall' azione di nazioni individuali, e, secondo l' occasione, da alleanze di popoli. È questo il punto dove manchiamo della forza che deriva dalla pubblica opinione guidata dal sentimento dell'interesse generale; e quanto più ampia è la base del governo, più possiamo calcolare che i veri interessi e i retti sentimenti de' popoli siano efficaci ad avversare il capriccio e l' egoismo dell' individuo perchè non faccia male, e non manchi di far bene.

Innanzi di lasciare il subietto del diritto internazionale, ci rimane di far rilevare una notevole differenza fra i suoi principj, e quelli che regolano la giurisprudenza municipale ordinaria. E non per tanto si vedrà che tal differenza è più apparente che reale, e che si comprende sotto le regole universali dell'utilità, che governano parimenti il Codice del diritto pubblico e del municipale. In tutte le comunità, la pietra angolare di ogni legge è il diritto di proprietà; e dicesi

comunemente, che ogni uomo ha diritto di possedere senza molestia tutto ciò ch' egli può acquistare senza danneggiare gl' interessi del vicino; che in questo non esiste nè il troppo, nè il troppo poco; e che lo Stato non ha il diritto di restringere gli acquisti dell' individuo sul motivo ch' egli possiede tanto quanto è compatibile coll' interesse della sicurezza pubblica. Nella comunità delle nazioni è stato introdotto un opposto principio: se uno stato qualunque, anche in virtù del libero consenso del suo vicino, estende il proprio territorio e, per conseguenza, accresce il proprio potere, gli altri hanno diritto di opporsi al cangiamento, come eventualmente pericoloso alla pace generale ed alla indipendenza di tutti. Nondimeno la differenza non istà nel principio, ma nelle circostanze alle quali il principio è applicato. La suprema ragione in entrambi è la stessa, cioè la sicurtà o l' interesse generale. Ciò in una comunità si conserva meglio, e quasi universalmente, permettendo agli individui d' acquistare, godere e disporre della proprietà secondo piace loro, appunto perchè cosiffatta libertà e sicurezza promuove l' industria; e sono estremamente rari i casi in cui qualsivoglia accumulazione possa tornare più pericolosa di quello che riescirebbe un intervento proibitivo in ogni cosa. In quanto alla comunità delle nazioni, il caso è ben diverso; poichè l' accresciuto potere di una, in qualunque modo sia stato effettuato, espone le altre ad inevitabile pericolo. Infatti, si trovano esempj che provano avere talvolta le leggi municipali per motivi politici inibito l'accumulazione della proprietà privata. Nelle antiche repubbliche era sistematicamente limitata, come incompatibile con la forma di governo repubblicano. In taluni stati moderni vi si sono posti de' limiti. Il diritto francese d' oggidì limita il potere di legare la proprietà reale, onde impedire l' accumulazione di vasti possessi nelle mani di un solo individuo; ed anche in Inghilterra vi è stato posto un confine, al di là del quale l' attuale godimento delle entrate non può essere deferito, dopo la morte del proprietario, alle spese dell' erede più prossimo, con lo scopo di aumentare il patrimonio di un discendente più rimoto. Il medesimo riguardo per l' utile generale, il medesimo sentimento del pubblico pericolo, che diede

originc ai surriferiti provvedimenti, forma del pari il fondamento, sul quale riposa il principio che è stato introdotto nella pratica del diritto internazionale, e che si specifica col nome di equilibrio politico, o *bilancia del potere.*

Sulla politica interna di ciascuno de'suoi membri, del pari che sulle scambievoli relazioni degli Stati, la Costituzione Germanica ha certamente esercitata non poca influenza. Non solo eravi un appello diretto alla Dieta a favore d'ogni individuo che ne faceva parte, ove si trovasse oppresso dal Sovrano di cui era suddito; ma eravi un appello alla Camera imperiale (che emanava dalla Dieta) in tutte le questioni relative alla pace pubblica dell'Impero, anche quando fossero sorte dalle dissensioni intestine di uno degli Stati. La cosa è manifesta, che tale soprintendenza generale dovette avere operato a guisa di freno contro le oppressioni tentate dal Sovrano e dall'aristocrazia, anche in quegli Stati dove la giurisdizione interna non era vincolata dal diritto universale d'appello. Le relazioni stabilite tra i diversi Stati erano anch'esse cagioni benefiche del miglioramento generale. Ma è mestieri ammettere che per ogni altro rispetto, la Costituzione aristocratica della Dieta contribuiva poco a promuovere i diritti popolari nelle diverse nazioni che componevano l'Impero. Il diritto di sedervi, salvo quello conferito dalle Città libere ai loro deputati, era di natura feudale e territoriale; e tutti i principj del sistema tendevano ad ingrandire l'aristocrazia, e a degradare il popolo.

Il progresso delle armi francesi, dopo il ritorno di Napoleone dallo Egitto, aveva a tal punto ridotto il potere dell'Austria e stabilita la influenza della Francia sopra i Principi Germanici, che l'Impero non ebbe più esistenza che di nome soltanto. Baviera, Wurtemberg e Baden erano collegate con essa ai danni dell'Austria,

presero parte alla guerra del 1805, e ne ottennero in compenso un grande aumento di territorio nella pace che seguì ai disastri di quella corta ma decisiva campagna. L'Imperatore di Germania, l'anno precedente, aveva assunto il titolo d'Imperatore ereditario d'Austria, [1] e ci voleva poco a prevedere che il suo titolo imperiale *per elezione* si sarebbe ben tosto estinto. E però l'anno dopo ne fece la formale rinunzia, e l'antico Impero Germanico si disciolse; mentre poco prima era stato formato sotto l'autorità e protezione della Francia un nuovo Corpo federale composto degli Stati non connessi strettamente o con l'Austria o con la Prussia, [2] chiamato « Confederazione del Reno » (nome preso apparentemente dall'antica Lega): e lo componevano la Baviera e il Wurtemberg, che tre anni dopo vennero inalzati al grado di regni — Baden, Assia Darmstadt, Berg eretti a granducati — ed undici piccoli principati, ai quali in progresso ne vennero aggiunti altri, come Wurtzburg, Sassonia Coburg, e gli altri rami della Casa di Sassonia. Capo di cotesta Federazione era l'Imperatore francese col titolo di Protettore; e nella sua costituzione essa somigliava più presto ad un'alleanza fatta per faccende di guerra, che ad una unione istituita a proteggersi scambievolmente, con amministrazione nazionale e politica generale. La sovranità di un gran numero di piccoli principi, membri del vecchio Corpo Germanico, venne abolita, e i loro dominj furono trasferiti ai membri della Confederazione, non lasciando a que' miseri che i loro beni privati, e le loro terre che dovevano possedere come individui, ma senza potestà di alienarle, tranne a favore de' principi della Confederazione. L'Imperatore Francese e gli Stati confederati erano tenuti a far guerra ciascuno contro i nemici dell'altro; ma non potevano farsi armamenti generali senza che lo Imperatore ne avesse fatta la intimazione a ciascuno Stato. Egli aveva quindi il potere della pace e della guerra assolutamente, come se la intiera Lega fosse soggetta al

[1] 11 Agosto 1804.

[2] La rinunzia del titolo d'Imperatore di Germania, e la dissoluzione dell'Impero, avvenne il dì 12 Luglio 1806.

governo di lui. Il numero delle truppe che doveva fornire ogni stato era il seguente: Francia 200,000; tutti gli altri 58,000, in questa proporzione: Baviera 30,000; Wurtemberg 12,000; Baden 3000, Berg 5000; Assia-Darmstdt 4000; Nassau e gli altri dieci piccoli pincipati 4000. Gli affari della Lega dovevano trattarsi in un'Assemblea o Dieta da convocarsi in Francoforte, città che fu eretta in principato a favore dell' Elettore Arci-Cancelliere, creato a vita Principe primate, e presidente della Dieta, rimanendo all'Imperatore o Protettore il diritto di nominare il successore. La Dieta era divisa in due Collegi, l'uno dei Re, l'altro de' Principi; al primo appartenevano i tre Granduchi, del pari che l'Imperatore e i due Re. Ma era sì piccola la importanza che si annetteva a qualunque parte dello Statuto, tranne l'unione militare, che non solamente ogni cosa che si riferiva ai procedimenti della Dieta era rimessa ad un atto futuro, detto *Statuto fondamentale*, ma nulla affatto eravisi stabilito rispetto ai due Collegi; e non era specificato se il loro concorso, insieme con quello dell'Imperatore, fosse richiesto per l'adozione di un provvedimento, o se il Protettore avesse un *veto*, o se egli, nel caso di diversità d'opinione fra i due Collegi, dovesse decidere: nè si erano specificati i casi in cui l'intiero Corpo dovesse riunirsi collettivamente, quantunque la esistenza di simili casi fosse pienamente contemplata; perchè un articolo (X), dichiarando che il Principe primate era il presidente della Dieta, ordinava ch' egli dovesse presedere al Collegio de' Re, e il Duca di Nassau in quello de' Principi, » quando i due Collegi dovevano deliberare sopra qualche materia; « e lo stesso *Statuto fondamentale*, che avrebbe dovuto regolare ogni procedimento, doveva essere proposto dal Primate, ed « approvato dagli Stati confederati », innanzi che si fosse prescritta una norma indicante il modo di dare i voti. Non è mestieri d'altra prova a farci vedere che la formazione e il mantenimento di una alleanza militare fosse l'obietto di questa Confederazione, e che i suoi membri non fossero che semplici strumenti nelle mani del Protettore, fatti servire ai disegni e governati dalla volontà di lui.

La Lega quindi, negli otto anni di durata, esercitò i poteri della propria Costituzione soltanto in apparenza, mentre obbediva cieca-

mente in ogni minima cosa agli ordini di Napoleone; il quale riguardava il protettorato come parte così importante della propria potenza (per mezzo di cui, infatti, egli aveva accesso al cuore della Germania), che dopo i rovesci del 1813 e 1814, allorquando gli Alleati, travarcati i confini della Francia, negoziavano con lui intorno alle condizioni della pace, in ogni cosa si erano messi d'accordo, e per fino gli erano state cedute le frontiere del Reno; e solo il suo rifiuto di rinunziare alla sovranità della Confederazione fu la principale, se non voglia dirsi la sola vera cagione della rottura del trattato, [1] e della determinazione che, in conseguenza di ciò, presero gli Alleati di condurre le loro armi a Parigi.

Dopochè la caduta di Napoleone nel 1814 ridusse la Francia dentro i suoi antichi confini, ed allorchè, l'anno dopo, lo straordinario ritorno dall'isola d'Elba indusse gli Stati Germanici ad armarsi onde provvedere alla salvezza comune, formossi una nuova Confederazione sopra un fondamento più solido e vasto che non era quello della Lega Renana. Tuttochè lo scopo di siffatta istituzione fosse la comune difesa più presto che il governo, bisogna convenire che la sua struttura è tale che miri meno a cose di pretta politica militare, e proceda dietro principj meno sconsiderati di quelli che si potrebbero ravvisare nel congegno della Federazione, cui venne sostituita.

La Costituzione Germanica ora esistente venne creata nel giugno del 1815, [2] in un tempo in cui i principi facevano appello ai proprj sudditi per ottenere ajuti contro il nemico comune; e se essa porta i segni della necessità che li stringeva nelle liberali intenzioni pubblicate, e nelle grandi promesse prodigate riguardo alla politica interna dei diversi Stati — intenzioni e promesse che non dovevano essere mai onestamente mantenute —, la politica federale, essendo stata ispirata da uno spirito di mutua

[1] Questa circostanza, benchè non sia generalmente anzi sia pochissimo conosciuta, si può ritenere come autentica.

[2] Soltanto dieci giorni innanzi la battaglia di Waterloo.

diffidenza, e non mirando ad altro fuorchè a raggiungere lo scopo che i principi s'erano proposto, ha un aspetto più ordinario, ed è stata praticamente posta in esecuzione.

I membri di questa Confederazione sono — l'Austria e la Prussia, in ragione de' soli possedimenti che in antico formavano parte del vecchio Impero — la Danimarca per l'Holstein — i Paesi Bassi (ora Olanda) per il Lussemburgo — gli altri Principi sovrani della Germania — e le quattro Città libere, Lubecca, Francoforte, Brema ed Amburgo. Tutti sono tenuti a difendere, e fra se stessi e contro tutte le potenze straniere, la indipendenza e la sicurezza di ciascuno Stato; a rimettere i loro litigi alla decisione della Assemblea Federale ovvero Dieta; a non mai far guerra l'uno contro l'altro; a non negoziare, sia che si tratti di pace o d'armistizio con qualunque potentato straniero in guerra con la Dieta; a non fare, in tempo di pace, alleanza di nessuna specie, e non impegnarsi in nessun trattato che riesca pericoloso alla sicurezza della Confederazione o di alcuno degli Stati confederati. I diritti di tutti i membri del Corpo federativo sono uguali: vale a dire, ciascuno è indipendente e sovrano di faccia agli altri, ed alle potenze straniere; tranne in questo, che tutti sono obbligati, ed egualmente obbligati, a sottoporsi alle risoluzioni della Dieta, nella quale ciascuno, benchè con diversa proporzione di influenza, è rappresentato. Il deputato dell'Austria presiede, ed è tenuto dentro un tempo fisso di presentare alla Dieta qualunque proposizione potesse venir fatta da qualsiasi membro del Corpo. Qualora la proposizione non tocchi le leggi fondamentali della Lega o l'atto della stessa Federazione, i voti sono diciassette, distribuiti nel modo seguente — Austria, Prussia, Baviera, Sassonia, Hannover, Wurtemberg, Baden, Asia Darmstadt, il ducato d'Assia, Danimarca, Olanda, hanno ciascuno un voto; Sassonia Coburgo e le altre case di Sassonia uno per tutti; Brunswick e Nassau uno; i due Mecklenburgo (Strelitz e Schwerin) uno; Oldenburgo, Anhalt, Swartzenberg uno; i sei altri piccoli Stati uno; e le quattro Città libere uno — in tutto, diciassette. Qualora la proposizione tocchi la Costituzione, i voti diventano sessantanove, distri-

bniti in questa guisa. — Le sei grandi potenze sopranomate ne hanno quattro ciascuna; le cinque che vengono dopo, tre ciascuna; Brunswick Schwerin, Nassau, due per ciascuno; venti altri piccoli Stati e le quattro Città libere uno per ciascuna. Quando la Dieta vota in questo modo, si dice essere in *pieno comitato (Plenum)*; e perchè una proposizione fatta a modificare la legge fondamentale venga adottata, si richiedono due terzi del numero de' voti: nelle occasioni ordinarie la semplice maggioranza de'voti decide, e l'Austria ha voto doppio o decisivo in caso di parità; il che non può seguire, menochè qualche voto sia assente. L'Assemblea ordinaria decide, a semplice maggioranza, se debba o non debba una data proposizione essere presentata all'Assemblea generale. Ma le questioni riguardanti le leggi fondamentali, i diritti individuali o gl'interessi religiosi, non possono decidersi a maggioranza di voti, anche se vengano innanzi all'Assemblea ordinaria. La Dieta è permanente, e non può venire aggiornata a più di quattro mesi. Le norme da seguirsi nel caso che un membro della Confederazione avesse qualche querela da produrre contro un altro, furono fissate nel 1817. [1] Se le parti non potessero accordarsi, e se la Dieta non riuscisse come mediatrice fra esse, l'accusatore o querelante è tenuto, fra sei settimane, a scegliere uno fra tre membri proposti dalla parte avversa, anche dentro sei settimane dopo che la querela è stata portata innanzi la Dieta; ed ove l'accusato non li proponga, li nominerà la Dieta. La corte d'ultimo appello de'membri scelti in siffatto modo, decide la causa, dopo di avere raccolte le informazioni riguardanti il subietto e le negoziazioni intraprese per venire ad un accomodamento, informazioni che gli vengono fornite dalla Dieta.

I varj Stati sono obbligati ad apprestare delle truppe in proporzione della popolazione dei loro respettivi dominj; e perchè l'armata della Confederazione si trovi pronta ad ogni chiamata della Dieta, ogni Stato deve avere un soldato per ogni seicento

[1] 16 Giugno.

anime, sempre arrolato, e sotto le armi quattro settimane per ogni anno; ma non se ne può pretendere maggior numero senza un voto speciale della Dieta. Ciascuno Stato contribuisce, in proporzione, alle spese degli armamenti, e nomina il comandante del proprio contingente: ma la Dieta è quella che nomina il generale in capo, il quale comanda assoluto delle operazioni militari, e rimane in ufficio per tutta la durata della campagna; ha potestà di sospendere tutti gli ufficiali a lui sottoposti; e non è responsabile che alla sola Dieta. Le cose spettanti agli ordinamenti militari furono stabilite con un decreto della Dieta nel 1821. [1]

Erano tali le intenzioni reali e conosciute degli istitutori della Confederazione Germanica, le quali sono state nel modo surriferito poste in esecuzione. Ma l'atto originale della Federazione, in data del 1815, provvede che in ciascuno degli Stati che la compongono, venga istituita un' Assemblea costituzionale di Stati Generali che discutesse le leggi, abolendo ogni distinzione di diritti politici a cagione di diversità di fede religiosa; che il mezzo di ammettere gli Ebrei alla medesima uguaglianza venisse preso in considerazione dalla Dieta; che ai sudditi di ogni Stato fosse permesso di avere dei beni territoriali nei dominj di un altro senza essere sottoposti a carichi eccedenti quelli de' nativi del dato luogo; e che ciascuno dasse ai proprj sudditi piena libertà di stabilirsi ne' dominj degli altri, e di occupare impieghi civili e militari, per quanto lo permettano le obbligazioni del servizio militare nel proprio stato. La Dieta s' impegnò parimenti d' occuparsi della formazione d' un sistema di regolamenti, applicabili a tutta la Confederazione, intorno alla libertà della stampa, e a fine di proteggere il diritto di proprietà letteraria; e d' un altro sistema per regolare le relazioni commerciali e marittime.

Di coteste promesse parecchie sono state mantenute — parecchie affatto violate — altre osservate in apparenza, ma in realtà dimenticate. Il concedere uguali diritti a tutti i Cristiani di qualunque setta si fossero, è l' importantissimo de' miglioramenti ot-

[1] 19 Aprile.

tenuti fra i molti che se ne speravano; ma nulla è stato fatto per la emancipazione degli Ebrei. In pochi stati, come sarebbero la Baviera, il Wurtemberg, l'Assia, l' Hannover, sono state stabilite imperfettissime Costituzioni, le quali mostrano un debole principio di rappresentanza popolare, facendo un passo estremamente insignificante per imporre qualche limite al potere assoluto del Sovrano. A dir vero, lo effetto che producono ne' riferiti paesi gli Stati Generali, si è che ne' casi in cui hanno ricusato l' assenso ad accrescere ed a pagare le truppe, il Principe ha agito di sua sola autorità, fondandosi sulla ragione essere egli obbligato a tener sempre pronto il proprio contingente per l' armata federale, ed ha minacciata a' suoi sudditi audaci la vendetta del Corpo federativo, il quale per mezzo di leggi speciali ha provveduto di rendere assoluto il potere de' principi nelle cose più essenziali, sia qualsivoglia la Costituzione speciale de' loro dominj. Ma la libertà della stampa, invece di essere giovata, è stata distrutta dalla Dieta. L' editto del 1819, [1] dopo di avere esposti gli abusi e la licenza della stampa, accresciuti negli ultimi anni « dallo avere le Assemblee deliberative estesa la pubblicità delle loro discussioni a delle materie che dovrebbero venir fuori dal santuario del Senato in forma regolare e solenne, e non si dovrebbero mai rendere ludibrio della vana curiosità e della critica superficiale »; ed affermando che null'altro fuorchè « la demenza e la falsità potrebbero imputare disegni sinistri ai Governi della Germania, dopo le pruove di sentimenti generosi date da loro ai sudditi »; passa ad inibire la pubblicazione di tutti gli scritti minori di venti fogli di stampa senza la previa licenza delle autorità pubbliche; chiama il Governo di ciascuno Stato responsabile rimpetto alla Confederazione, d' ogni pubblicazione che offenda la dignità e sia di nocumento alla sicurezza degli altri; prescrive che ogni Governo debba ne' propri dominj esercitare una stretta sorveglianza sulla stampa; dà alla Dieta il potere, o dietro ricorso fatto o di sua propria volontà, di sopprimere qualsivoglia opera dopo

[1] 20 Settembre.

di averla fatta esaminare da una commissione, ed impedire la continuazione di qualsiasi pubblicazione periodica, e provvedere che l' editore di un giornale soppresso sia colpito d' incapacità, come tale, per cinque anni in tutti gli Stati della Confederazione. Questo editto scandaloso non differisce tanto da ciò che era da aspettarsi dall' atto del 1815, più di quello che sia repugnante alla indole stessa della Unione federale, che propriamente non si può intromettere negli affari interni, ovvero nella polizia degli Stati i quali la compongono, tranne tanto quanto sia assolutamente indispensabile a mantenere il nesso federale.

La Rivoluzione seguita in Francia nel luglio del 1830, diede un nuovo impulso alle opinioni liberali in Germania, la qual cosa eccitò nuovamente le paure de' Sovrani; e nel 1832 [1] la Dieta promulgò leggi anche maggiormente severe, onde reprimere il sentimento popolare e rafforzare il potere assoluto. Fu ingiunto ai principi di respingere ogni proposizione fatta da' sudditi loro, la quale riconoscesse altre sorgenti di potere che il solo trono. Il non rifiutare qualsiasi dimanda ad ottenere concessioni dal Sovrano fu dichiarato sedizione, e quindi punibile dal potere federale. Ogni legge contraria allo scopo della Confederazione (come sarebbe la legge sulla libertà della stampa, che era stata fatta a Baden) era giudicata illegale, e soggetta ad essere abrogata dalla Dieta. Fu nominata una commissione permanente perchè sorvegliasse i procedimenti legislativi dei diversi Stati. Non soddisfatti di cotesto editto arbitrario, la Dieta nell' anno susseguente [2] proibì che tutti i libri stranieri non eccedenti venti fogli di stampa, circolassero per gli Stati della Confederazione senza averne ottenuta licenza; abolì tutte le associazioni politiche; dichiarò illegali tutti gli assembramenti fatti senza l' autorità de' respettivi governi; e pose le Università sotto regolamenti più rigorosi. Finalmente, nel 1834 [3] un tribunale di trentaquattro (e ogni membro della Dieta ne nominava due per ogni voto) fu istituito come arbitro fra il principe

[1] 28 Giugno.
[2] 5 Luglio 1833.
[3] 30 Ottobre.

e il Corpo legislativo di ciascuno Stato, in ciò che spettava alla interpretazione della Costituzione e al rifiuto de' sussidj. Le Costituzioni concesse a quegli Stati (e ciò potrebbe affermarsi senza esagerazione) sono state virtualmente abrogate col porle sotto il sindacato della Confederazione, ossia de' sovrani componenti il Corpo federale; e i più biasimevoli principj della Santa Alleanza si stabilirono in ogni parte della Germania sottoposta alla Dieta.

IMPERATORI DI GERMANIA

CARLOVINGI.

800 Carlomagno, m. 814.
813 Luigi I (il Pio), m. 840.
847 Lotario, m. 855.
850 Luigi II, m. 875.
876 Carlo II (l'Ardito), m. 877, figlio di Luigi I.
880 Carlo (il Grosso), m. 888.
891 Guido, m. 894, pronipote di Carlomagno.
891 Lamberto, m. 898.
896 Arnoldo, m. 899, nipote di Carlo l'Ardito.
900 Luigi III, m. 911, r.
911 Corrado I°, m. 918, r.

SASSONI.

919 Enrico I°, m. 936, r.
962 Ottone I (il Grande), m. 973.
973 Ottone II, m. 983.
996 Ottone III, m. 1002.
1014 Enrico II (il Santo), m. 1024, pronipote di Enrico I.

SALICI.

1027 Corrado II (il Salico), m. 1030.
1046 Enrico III, m. 1056.
1084 Enrico IV, m. 1106.
1111 Enrico V, m. 1125.
1113 Lotario * (il Sassone), m. 1137.

HOHENSTAUFFEN.

1138 Corrado III, m. 1152, nipote di Enrico IV, r.
1155 Federico I (Barbarossa), m. 1190, pronipote di Enrico IV.
1191 Enrico VI, m. 1197.
1200 Ottone IV*, m. 1218.
1220 Federico II, m. 1250, figlio di Enrico VI.
1250 Corrado IV, m. 1254, r.

CASE DIVERSE.

1254 Goglielmo (d' Olanda), m. 1256. r.
1257 Riccardo (d' Inghilterra), m. 1272, figlio del re Giovanni, r.
1273 Rodolfo (d' Hapsburgo), m. 1291, r.
1298 Alberto (d' Austria), m. 1308, r.

LUSSEMBURGO

1312 Enrico VII*, m. 1313.
1328 Luigi IV, m. 1347.
1355 Carlo IV, m. 1378.
1378 Venceslao, dep. 1400, m. 1419, r.
1400 Roberto I*, m. 1410, r.
1410 Josse, m. 1411. r.
1433 Sigismondo, m. 1437, r.

HAPSBURGO-AUSTRIA

1438 Alberto II, m. 1439, r.
1452 Federico III, m. 1493.
1513 Massimiliano I, m. 1519.
1531 Carlo V, m. 1558, r. 1519.
1558 Ferdinando I, m. 1564.
1564 Massimiliano II, m. 1576.

1576 Rodolfo II, m. 1612.

1612 Mattia, m. 1619.

1619 Ferdinando II, m. 1637.

1637 Ferdinando III, m. 1657.

1658 Leopoldo I, m. 1705 (Ferdinando IV, r. 1653, m. 1654).

1705 Giuseppe I, m. 1711.

1711 Carlo VI, m. 1740.

1742 Carlo VII * (di Baviera), m. 1745 (Maria Teresa figlia di Carlo VI, Imperatrice 1745, m. 1780).

1745 Francesco I *, m. 1765 (marito di Maria Teresa).

1765 Giuseppe II, m. 1790.

1790 Leopoldo II, m. 1792.

1792 Francesco II, abdicò nel 1806, m. 1835.

Nota. — Il numero in capo alla linea denota l' anno dell' elezione — nella razza Carlovingia denota l' anno della coronazione — m. morto — r. re di Germania, e poscia re de' Romani — * indica la parentela remota, o la non parentela coi precedenti imperatori o re. Dove un nome segue ad un altro, senza che vi sia notata la parentela, la successione è di padre in figlio.

CAPITOLO XV.

REGNI GERMANICI.

Unione federale di due specie, propria, ed impropria ovvero imperfetta. — Loro differenza. — Principj generali applicabili ad ambedue. — Esempj ne' tempi antichi e nei moderni. — Origine diversa delle due specie. — Loro differente tendenza, e conseguenze che ne risultano. — Inefficacia delle libere istituzioni sotto le imperfette Unioni federative. — Esempj che illustrano tale asserzione, nella Germania, nell' Irlanda, nella Scozia, nell' Ungheria. — Vantaggi in quanto alla comune difesa. — La completa indipendenza, dove sia conseguibile, è il migliore di tutti i beni. — Dopo questa, la completa unione. — Costituzione Boema. — Importanza di quel regno. — Sua storia generale. — Successione Austriaca. — Due volte interrotta. — Dall' Elettore Palatino. — Dall' Elettore di Baviera. — Distruzione dell' equilibrio politico effettuata dalla Prussia. — Stati di Boemia. — Potere della Corona. — Contadini; Villanaggio. — Tolleranza. Clero. — Coscrizione militare. — Moravia. — Austria. — Tirolo. — Monarchia Prussiana. — Brandenburgo. — Acquisti successivi in Polonia, in Germania, in Isvizzera, in Olanda. — Stati caduti in disuso. — Governo. — Politica di Federico. — Sue riforme. — Riforme di Napoleone. — Riforme de'successori di Federico. — Ritardo del Governo rappresentativo. — Condotta diversa in riguardo alla stampa. — Vizj del sistema Prussiano. — Ogni miglioramento è precario senza una costituzione popolare. — Prove di ciò, desunte dalla storia di Prussia, d' Austria, di Francia, di Hannover, d' Inghilterra. — Esempj di resti delle restituzioni feudali. — Sassonia. — Lusazia. — Juliers e Berg. — Nuove costituzioni di Sassonia, di Baviera, di Wurtemberg.

L' Impero Germanico, conforme abbiamo osservato, era un Corpo federativo, composto di molti Stati, ciascuno de' quali, tranne le Città imperiali, aveva la sua peculiare monarchica costituzione. Ora ci tocca considerare la natura di siffatte costituzioni, avendo finora limitata la nostra attenzione al nesso che avvinco-

lava vicendevolmente gli Stati come parti componenti il Corpo imperiale.

Ma innanzi di procedere a tale esame, è d' uopo considerare che due sono i modi onde la relazione federativa sussiste. L'una, che potrebbe chiamarsi Unione federale *propria*, è quella in cui due o più Stati, avente ciascuno un governo distinto e separato per le faccende interne, sono congiunti sotto un Governo centrale che regoli le loro vicendevoli relazioni come membri d' una comunità politica, ma non s' immischi nelle funzioni dei Governi speciali e nell' autorità che ciascuno esercita sopra gl' individui come sudditi proprj, meno che ne' casi in cui tali funzioni ed autorità concernano il nesso federativo; ed è cosa essenziale di cosiffatta Unione, che i varj suoi membri abbiano diritti uguali, ed ugualmente partecipino all' amministrazione centrale. L' altra, che potrebbe addimandarsi Unione federale *impropria* o *imperfetta*, è quella in cui due o più Stati, avente ciascuno un Governo separato per certi dati affari interni, sono riuniti sotto un Governo centrale, che signoreggia ciascuno Stato, e partecipa al reggimento di quello in quanto agli affari generali interni; e per dir tutto in una sola parola, dove parecchi Stati, aventi politiche istituzioni locali, sono soggetti ad un solo potere esecutivo. Della prima specie erano le Unioni federative dell' antica Grecia, e nei tempi moderni sono quelle della Germania, della Svizzera e degli Stati Uniti d' America. Della seconda specie era l' Unione della Inghilterra, della Scozia e dell' Irlanda, nel decimosettimo secolo; dell' Inghilterra e dell' Irlanda nel tempo anteriore a quell' epoca; e della Gran Brettagna e dell'Irlanda nel secolo decimottavo. Alla medesima specie d' Unione federale imperfetta appartenevano le monarchie dell' Austria e della Prussia, dopo che cominciarono a comporsi di più Stati; la monarchia Scandinava di Svezia, Danimarca e Norvegia, dall' unione di Colmar nel 1397 fino al suo interrompimento nel 1448, e secondo l' occasioni di quando in quando fino alla sua totale dissoluzione nel 1521; la monarchia Svedese dopo la cessione della Norvegia, avvenuta nel 1815, e anteriormente dopo l' acquisto della Pomerania nel 1648; la monarchia dello Schleswig e dell' Holstein al proprio territorio; la

Monarchia Spagnuola composta dei regni di Spagna nella seconda metà del secolo decimoquinto — di Sicilia, Sardegna e Napoli — e d'Austria, del Milanese e de' Paesi Bassi aggiunti a que' vasti dominj nel principio del secolo decimosesto, e del Portogallo che vi rimase congiunto per più di cinquant' anni. La Monarchia Francese, a dir vero, ne' primi secoli della sua storia, ed innanzi che i varj ducati e principati venissero incorporati in un solo regno, forma un altro esempio dell' Unione federale imperfetta, come era la Monarchia Inglese nel tempo in cui aveva delle possessioni nel territorio della Francia. L' Unione di Hannover ai dominj britannici dal 1715 al 1837, appartiene alla medesima categoria; alla quale medesimamente spetta l' Unione delle colonie d' America alla Corona della Gran Brettagna. In tutti cotesti esempj i sudditi del Governo centrale sono tutti gli abitanti de' varj Stati sui quali si estende; nell' Unione federale propria i sudditi del Governo centrale non sono gli abitanti de' diversi Stati, ma gli Stati medesimi, essendo gli abitanti di ciascuno Stato soggetti direttamente al suo Governo particolare. Così i Veneziani e gli Ungheri sono entrambi egualmente soggetti all' Imperatore d' Austria: i primi gli sono soggetti come a Re del Lombardo-Veneto, i secondi come a Re d' Ungheria. I Boemi anch' essi gli sono soggetti come a Re di Boemia; ma innanzi il 1806 l' Imperatore insieme con la Dieta signoreggiava la Boemia, come parte dell' Impero Germanico, nel tempo medesimo che i Boemi erano sudditi dell' Imperatore nella sua qualità di Re di Boemia. Similmente, innanzi il 1801, un Annoverese era suddito del Re d' Inghilterra come ad Elettore d'Annover, ed un Irlandese gli era suddito come a Re d' Irlanda; nè la esistenza degli Stati in Hannover e del Parlamento nell' Irlanda impediva il Sovrano d' esercitare la propria autorità come regnante, più o meno a seconda della costituzione de' due paesi: ma l' Hannover era anch' esso soggetto all' autorità del Governo Germanico, il quale aveva dominio non sugli Annoveresi ch' erano governati dall'Elettore, ma sullo stesso Elettore. Nel modo medesimo, un Inglese e un abitante del Canadà sono ambidue sudditi della Corona Britannica, tuttochè vi sia un Parlamento nella pro-

vincia ed un altro nella madre patria. Ma se il Canadà fosse separato dalla madre patria ed unito agli Stati dell'America Settentrionale, l'abitante del Canadà diventerebbe suddito del Governo provinciale, e lo Stato del Canadà sarebbe suddito del Governo federativo, al quale l'abitante del Canadà sarebbe soggetto soltanto in ciò che riguarda la relazione vicendevole degli Stati nell'Unione federale. Suppongasi che fosse trovato utile di cangiare le leggi municipali della Boemia, mentre essa faceva parte dello Impero Germanico, e quelle del Canadà, supponendolo unito agli Stati dell'America Settentrionale; cosiffatto cangiamento poteva essere effettuato dai rispettivi Governi della Boemia e del Canadà, senza che la Dieta dell'Impero, nè il Congresso degli Stati Uniti avesse potuto immischiarsi se non raccomandando l'esecuzione di que' tali cangiamenti nel caso in cui fossero stati richiesti dall'interesse generale del Corpo federativo. Ma la faccenda è ben diversa nella Unione federale imperfetta. L'Imperatore di Germania, come Re di Boemia, avrebbe adottate le misure necessarie ad effettuare i cangiamenti richiesti nelle leggi Boeme; e il potere esecutivo della Gran Brettagna avrebbe agito nel modo medesimo rispetto al Canadà, come se il primo governasse il regno da Praga, che ne è la metropoli, e il secondo governasse la provincia da Quebec, invece di essere rappresentato da vicerè e deputati.

In nessuna di coteste due specie d'Unione federativa è necessario che le costituzioni de' varj Stati siano simili l'una all'altra, e che si rassomiglino a quella del Corpo federale, quantunque spesso non manchino frequenti esempj di entrambe queste somiglianze. Le Confederazioni Greche erano composte di Stati repubblicani, ed il Governo centrale aveva anch'esso forma repubblicana. Lo stesso può dirsi della Unione Svizzera e dell'Americana. Le costituzioni degli stati Austriaci, tuttochè positivamente differiscano tra loro, sono tutte monarchiche, e soltanto quella d'Ungheria si può porre nella lista delle monarchie limitate. Gli Stati Prussiani sono tutti soggetti ad una monarchia assoluta. Il Governo Danese anteriore alla rivoluzione del 1661, era monarchia aristocratica, mentre ne'suoi dominj Germanici la Corona aveva po-

tere assoluto; e dopo il 1661 l'autorità regia è stata maggiore in Danimarca che in Germania. Le costituzioni degli Stati componenti la monarchia Spagnuola in differenti epoche, generalmente somigliano l'una all'altra, tuttochè vadano distinte da notevoli differenze. Fra i diversi membri del Corpo Germanico ve ne erano taluni di forma repubblicana, come erano i Cantoni Svizzeri innanzi la loro separazione finale seguita verso la fine del secolo decimoquinto, e le Città imperiali fino all'ultimo periodo: e il Governo centrale federativo era pressochè quello di una monarchia limitata, mentre le costituzioni interne degli Stati diversi erano monarchie assolute. Simile diversità esisteva negli Stati uniti sotto il Sovrano inglese, il quale in talune parti de' suoi dominj aveva potere assoluto, in altre potere limitato. Anzi la stessa diversità esiste oggigiorno, benchè l'Hannover sia separato dalla Corona Britannica; poichè nelle Colonie, che non hanno corpi legislativi, la Corona possiede potere illimitato; e quantunque per l'indole stessa generale della Corona Inglese, cosiffatto potere venga esercitato da consiglieri ed agenti responsabili, nondimeno tale responsabilità è di faccia al paese ed al Parlamento, non già di faccia al popolo delle Colonie, rispetto alle quali il potere è tanto illimitato, quanto nella maggior parte delle monarchie Europee.

L'origine di coteste due specie di Unione federale è tanto diversa, quanto è dissimile la loro natura. La Federazione propria sempre è stata formata dalla libera volontà di Stati indipendenti che si sono uniti per comune vantaggio, e, generalmente parlando, con lo scopo di difendersi da un nemico comune e liberarsi dal giogo d'un oppressore; la Federazione imperfetta sempre è nata dalla congiunzione di nuovi dominj per via di eredità o di conquista. L'origine delle antiche leghe è sepolta nelle tenebre dell'antichità; ma la Unione de' Cantoni Svizzeri, dapprima contro l'Austria, poscia contro la Borgogna, quella delle Provincie Unite contro la Spagna, e quella degli Stati Americani contro l'Inghilterra, costituiscono delle parti importanti di storia autentica, e tutte altro non furono che atti di fortunata resistenza contro l'oppressione. Si conosce parimente il processo onde formaronsi le monarchie Austriaca, Prussiana e Spagnuola; e tuttochè gli accidenti di na-

scita e di successione talvolta contribuissero, in questi ed altrettali esempj, a riunire varj dominj sotto una sola Corona, la cagione più frequente di simiglianti Unioni è stata la frode o la violenza.

La tendenza e le conseguenze di cotcste due specie d'Unione sono anche differenti: nell'una sono benefiche, nell'altra malefiche. Un solo potere sovrano, sia monarchico o repubblicano, che possegga molti dominj aventi costituzioni distinte e separate, non può che produrre sempre perniciosissimi effetti, e non è compatibile con i diritti e le libertà di tutti. Primamente, gli abitanti de'diversi paesi sono sempre più o meno stranieri gli uni agli altri; e quand'anche la loro origine fosse la stessa, e parlassero un medesimo linguaggio, la diversità delle loro istituzioni segnerebbe fra loro una linea di separazione. In tali circostanze non è probabile che il Governo si conduca imparzialmente. Un paese verrebbe sempre colmato di favori più che gli altri: e siffatta predilezione è verosimile che esista in un consiglio o senato repubblicano, egualmente che nella corte di un principe assoluto; perocchè i pregiudizj nazionali agiscono dove è rappresentato il sentimento della nazione, del pari che dove uno o due individui pensano ed operano a conto proprio — non facendo parola dell'assenza di responsabilità individuale, e del modo onde si conduce la moltitudine che miri al proprio comune interesse, o che sia mossa da una generale inclinazione, e quali effetti ciò possa produrre, conforme abbiamo in uno de' precedenti capitoli osservato. [1] Gli Austriaci non hanno quasi mai avuto ragione di querelarsi contro i loro governanti, come l'hanno pur troppo e spesso avuta i Boemi e i Milanesi. Il disgusto che gli Spagnuoli mostravano di sentire per i loro principi Fiamminghi, nasceva dalla parzialità che questi mo-

[1] Cap. IX. La differenza fra la condotta del popolo nella amministrazione degli affari proprj, e nel disporre delle faccende che non implicano i suoi interessi, è mestieri che venga sempre tenuta d'occhio. Si paragoni la indifferenza del popolo Inglese e de' suoi rappresentanti intorno a qualsivoglia questione riguardante gl' interessi de' suoi concittadini delle Colonie, al modo con che sente nelle questioni concernenti gl' interessi suoi proprj; e la diversità si farà chiara.

stravano per la loro terra nativa; e l' Italia e il Portogallo vennero sempre trattate da loro come territorj stranieri e conquistati. Per fino l' austera virtù e l' esemplare disinteresse di Guglielmo III, non furono bastevoli a renderlo immune di parzialità verso gli Olandesi: essa fu la causa di tutte le sue differenze con l' Inghilterra; e solo i limiti che la nostra costituzione impone all' autorità regia, poterono impedirlo dallo spiegare una politica nociva agli interessi inglesi. La gelosia, tanto tempo mantenuta, della politica Annoverese aveva la medesima origine; fece adottare rigorosi provvedimenti, parecchi de' quali rimasero superstiti all'occasione che li fe' nascere: [1] occasione che era tanto lungi dall'essere priva di fondamento, che per fino tutti i mezzi di cui può disporre la Costituzione sono stati spesso trovati impotenti a contendere con l'autorità regia, e gl' interessi di un gran regno vennero sacrificati a quelli di un piccolo principato. Inoltre, comecchè la circostanza che la famiglia reale era scozzese, impedisse che si commettessero delle positive ingiustizie contro la Scozia nel secolo che precesse la sua unione legislativa con l' Inghilterra, la storia d' Irlanda fino alla abolizione del parlamento separato appresta continue prove del malgoverno prodotto dai pregiudicj nazionali, e dalla parzialità operante sulle menti de' popoli, per lo meno così vigorosamente come in quella degl' individui che governavano. La è vecchia osservazione che le Colonie de' paesi ordinati a governo repubblicano sono peggio trattate che quelle dipendenti dagli stati monarchici: e veramente, la condotta delle antiche repubbliche verso i loro stabilimenti stranieri, o conquistati o creati, e la politica coloniale degli Olandesi, apprestano argomenti bastevoli a rendere evidente la riferita sentenza. È ben nota la oppressione in che le aristocratiche repubbliche d' Italia tenevano i loro possedimenti stranieri. La Sardegna soffrì molto maggiormente sotto il giogo di Genova e di Pisa ne' secoli duodecimo e decimoterzo, che sotto

[1] La legge che vieta che qualsiasi forestiero venga naturalizzato da un atto del parlamento, è un esempio di ciò che si asserisce nel testo; per non dir nulla della sua assurdità come un attentato ad incatenare le mani del corpo legislativo, e della sua costante violazione in tutti i casi in cui la influenza straniera è potentissima, cioè ne' matrimonj della famiglia regale.

quello della Sicilia e della Spagna. La tirannia veneta sopra la Morea e le isole di Levante appena sorpassava l'oppressione delle provincie di Terraferma, che sorgono a vista della città, e in che, come per allontanare ogni probabilità di miglior trattamento, nessuno de'nobili (nelle mani de'quali, dalla fine del secolo decimoterzo in poi, rimase sempre il governo), in virtù d'una legge speciale, non poteva avere possedimenti territoriali. I *baliati* soggetti alla Confederazione Svizzera erano molto male governati; ed è stato notato che i balì deputati dai cantoni forestali — ch' erano strette democrazie — esercitavano maggiore oppressione.

Ma in secondo luogo — quel che più importa — le funeste conseguenze dell'Unione federale imperfetta sono da trovarsi nella tendenza che essa ha a rendere inutili tutte le sicurtà che le istituzioni di ciascuno Stato potessero offrire a bene governare il popolo. Imperciocchè il popolo è costretto in ciascuno di quegli Stati a lottare non solo contro la forza e l'influenza che i suoi mezzi pongono a disposizione del potere imperante, ma anche contro qualsiasi forza ed influenza quel medesimo potere può derivare da tutti gli altri suoi dominj. Onde si possano più chiaramente comprendere gli effetti di una tale Unione, supporremo il caso di una monarchia limitata, con un parlamento simile a quello d' Inghilterra o di Francia, unito sotto la medesima Corona con un altro regno, i mezzi del quale rimangano a disposizione della Corona. Egli è evidente che il principe potrebbe, senza la minima infrazione della Costituzione, governare il paese, secondo che gli piacesse, e non consultar mai i desiderj del suo Parlamento, purchè abbia dagli altri suoi dominj danari sufficienti a frustrare lo effetto che produrrebbe il rifiuto de' sussidj. Non potrebbe cangiare le leggi, o adottare una misura alla quale sarebbe necessario l' assenso del Parlamento: potrebbe bensì appigliarsi a qualunque sistema di politica egli volesse, senza il minimo riguardo agli interessi o ai desiderj de' suoi sudditi; e potrebbe cortesemente, ma con fermezza, non darsi pensiero o tenere come non avvenute le loro comuni rimostranze. Tale sarebbe stata la posizione dell' Inghilterra se l' Hannover, invece di essere un piccolo paese, fosse stato un regno dovizioso e potente.

Tale è, infatti, la posizione di ogni colonia che abbia un corpo legislativo. Così, se l'Assemblea della Giammaica o del Canadà desiderasse un mutamento di governo e di ministero — nel caso che producendo qualche querela, desideri riparazione — secondo la lettera o la teoria della Costituzione, quell'Assemblea ha i medesimi mezzi di ottenere l'intento, il medesimo rimedio che ha il Parlamento della madre-patria in circostanze simiglianti; cioè a dire, può rifiutare le imposte finchè il potere non si arrenda ai desiderj di quella. Ma poichè la Corona, mentre ha il sostegno del Parlamento della madre-patria, possiede i mezzi di condurre il governo delle Colonie e quindi può non curarsi del rifiuto delle imposte coloniali, è forza che la Colonia finalmente si sottometta; laddove se la cosa medesima fosse avvenuta nel paese, era necessario che la Corona si fosse sottomessa. Tale, pur troppo, sarebbe la posizione dell'Irlanda e della Scozia qualora esse avessero tuttavia i loro Parlamenti locali; cioè possederebbero soltanto una costituzione parlamentare di nome, non già di sostanza. Fintanto che il Parlamento Inglese accorda alla Corona i mezzi di governare i due regni predetti, le restrizioni cui provvede la Costituzione a tutelare i diritti d'entrambi, sarebbero inefficaci; e senza la minima infrazione della Costituzione, potrebbe esercitarsi la più malefica oppressione sugl'interessi commerciali, non che sulle altre faccende del popolo, a profitto delle entrate d'Inghilterra, ed a rovina di quelle di Scozia e d'Irlanda.

I diversi paesi soggetti ad un solo Sovrano in Prussia, e più ancora in Austria, hanno in varie epoche severamente sofferto le funeste conseguenze di un mal governo esattamente simile a quello che abbiamo or ora descritto. Se, a modo d'esempio, l'Ungheria fosse uno stato separato, non avente connessione nessuna con l'Austria, e il Re non avesse altri mezzi all'infuori di quelli ch'egli potesse ottenere dal Parlamento Unghero, molte delle più oppressive restrizioni in fatto d'industria, non che altri mali non pochi, sarebbero già da lungo tempo cessati. L'estinzione delle libere costituzioni, che in origine tutte le Monarchie Europee derivarono dal sistema feudale, si deve principalmente alla medesima causa. Ne abbiamo descritto gli effetti nello stabilimento

della Monarchia Francese; [1] ed abbiamo mostrato come l'incorporazione de' regni della Eptarchia Inglese impedisse che que' tali effetti avessero luogo nel nostro paese. Se i regni Germanici fossero rimasti o separati del tutto, o si fossero fusi nelle diverse Monarchie, avrebbero anche essi goduto i vantaggi d'una costituzione parlamentare, invece dell' assemblee degli Stati che venivano mano mano cadendo in disuso, e perdendo il diritto di sindacare l'amministrazione degli affari del paese.

Il bisogno di provvedere alla difesa contro le aggressioni di qualche potente vicino, è la sola cagione che giustifica le Unioni imperfette. L'Unione federativa propria, tuttochè sia per altri rispetti superiore alla impropria, sotto questo punto di vista è meno efficace, come quella che ha meno unità e vigore nel consultare, e meno prontezza nello agire. Ma una incorporazione completa di diversi Stati congiunti sotto un solo governo sovrano, è incomparabilmente migliore e in quanto a ciò che riguarda la difesa e in quanto a ciò che riguarda il buon governo, più di quello che siano le diverse costituzioni confederate, che solo servono a tener vive le discordie nazionali perpetuando i limiti di distinzione, e ad allontanare le occasioni che i popoli potrebbero avere d'una connessione amichevole e d' una più benefica amministrazione.

Può dunque stabilirsi come massima generale, che dove il bisogno di provvedere alla difesa lo permette, varj Stati dovrebbero continuare a rimaner separati, ciascuno soggetto al suo particolar governo: che dove l'unione di due o più stati diventa necessaria a proteggersi vicendevolmente, il miglior mezzo di raggiungere lo scopo è quello di una unione che li fonda tutti in un solo; che dove irreconciliabili diversità di linguaggio, di costumi e d'istituzioni, rendono cotesta fusione impraticabile, il migliore espediente è quello d'una unione federale propria, mentre l'altra specie d'unione è il peggior nesso politico che possa avvincolare i varj Stati.

È stato destino della maggior parte de' più considerevoli principati Germanici essere quasi sempre congiunti per mezzo di questa

[1] Vedi Cap. IX.

ultima specie d'unione, le conseguenze della quale sono state estremamente dannose alla amministrazione de'loro affari e alla libertà delle istituzioni loro. La storia generale di tutti gli stati Germanici è pressochè la medesima, e differisce poco da quella delle altre monarchie che sorsero dal sistema feudale. Descrivere i progressi di tutti, o anche del maggior numero, menerebbe all'infinito; poichè di regni, elettorati, ducati, marchesati, margraviati, contee, vescovati, abbazie, ve ne sono stati fra dugento o trecento di varia estensione; cominciando da monarchie talmente importanti da serbare esistenza indipendente, fino a piccoli principati non maggiori delle moderate possessioni di un gentiluomo privato, e con mezzi tanto insignificanti da gettarli sotto la influenza di un più potente vicino, non potendo che serbare una indipendenza di solo nome sotto il patrocinio della Costituzione federativa dell'Impero. Limiteremo quindi la nostra attenzione a pochi de'più considerevoli di quegli Stati, e faremo principio col ragionare della Boemia, oggimai uno de'regni più importanti della Monarchia Austriaca. [1]

Vuolsi che in Boemia si fosse dapprima stabilita una tribù di popoli Gallici, chiamata *Boji*, la quale diede il nome a quel paese sei secoli innanzi l'era cristiana. Fu espulsa dai Sueir, e poscia più completamente dagli Schiavoni, il linguaggio dei quali parlano tuttora i Boemi. Il Cristianesimo non fu stabilito fra'Boemi innanzi la fine del secolo decimo, quantunque vi fosse stato in parte e temporaneamente introdotto più di cento anni innanzi. Per le conquiste di Carlomagno, essi diventarono, negli ultimi anni del suo regno (806), tributarj dell'Impero d'Occidente; ma nel regno dei suoi successori, riconquistarono la propria indipendenza, e la Boemia non fu annessa al Corpo Germanico che sotto Ottone il Grande (A. D. 962-973). Innanzi e dopo questa annessione, era governata da Duchi, i quali esercitavano, per quanto si sa, autorità più

[1] Le entrate che si percepivano dalla Boemia, nel 1780 erano a un di presso dodici milioni di fiorini; quelle dell'Ungheria sedici, e quelle di tutti i ducati Austriaci quindici e mezzo. In quell'epoca tutte le rendite della Monarchia ascendevano alla somma di circa ottantaquattro milioni.

dispotica di quella che esercitassero i signori della maggior parte de' regni feudali Germanici e Francesi; e pare che non consultassero mai i loro capi inferiori, come appunto praticava Carlomagno, meno che quando avevano bisogno d'ajuto per eseguire qualche impresa militare. La successione era in parte ereditaria, in parte elettiva; voglio dire che fra i principi della famiglia regnante, che partecipavano al potere sovrano, ne veniva riconosciuto uno come capo, ora per via d'intrigo, ora per mezzo della forza: e la costumanza della successione per ordine d'età non vi fu introdotta che nel 1055. La massa del popolo era in istato di schiavitù; non era nè anche annesso alla gleba, ma (simile agli schiavi d'oggigiorno nelle regioni meridionali degli Stati Uniti d'America) era venduto a guisa d'armento, e il Duca ne percepiva il decimo del prezzo. I Moravi e gli altri popoli Schiavoni erano nella medesima condizione de'Boemi: ma allorquando i Magiari, tribù turca, si stabilirono presso al Danubio, unendosi ad Arnaldo principe Germanico, invasero la Moravia verso la fine del secolo nono, e riuscirono a dividere il paese, una parte del quale incorporarono agli altri territorj loro, dandovi il nome di Ungheria, e il rimanente del paese, che oggi si chiama Moravia, venne sotto la dominazione de' principi Boemi. Costoro, nella seconda metà dell' undecimo secolo, assunsero per avventura il titolo di re, titolo che venne consentito a Wratislao da Enrico IV; ma non vennero formalmente riconosciuti come tali se non in un'epoca posteriore, allorchè la dignità regia fu conferita ad Ottocare I da Filippo di Svevia, il quale cominciò a regnare nel 1198. I re Boemi in diverse epoche possedettero la Silesia, la Carinzia, la Stiria, la Carniola, e per poco tempo, verso la metà del secolo decimoterzo, la stessa Austria. Ma la Boemia perdè tutti questi dominj, salvo la Silesia, nel 1278; i quali passarono sotto la signoria della famiglia di Hapsburgo, nella quale, per via di successione diretta, sono rimasti fino a' giorni nostri. Nel 1306 la successione mascolina de' re Schiavoni della Boemia si estinse, e la corona passò agli imperatori della famiglia di Lussemburgo per via del matrimonio di Enrico VII colla sorella dell'ultimo re Boemo. Nella famiglia di Lussemburgo rimase fino al 1527, allorquando, morto Luigi senza

eredi, passò nella Casa d'Austria per mezzo del matrimonio di Ferdinando (che dopo fu imperatore) con la sorella di Luigi. In questa come in ogni altra occasione di cangiamento di dinastia, si processe per via d'elezione, intendendosi che, mancando la famiglia regnante, il diritto di concedere la Corona, ritorna agli Stati del regno. Nondimeno, il libero esercizio di questo diritto, come può ben supporsi, è sempre frustrato dal potere del candidato; e qualora altri pretendenti fossero usciti in campo, l'Arciduca d'Austria sarebbe stato un formidabile competitore, massime dacchè era marito di una principessa Boema.

Dopo quell'epoca, la Corona è rimasta nella casa d'Austria senza contrasto, tranne in due soli esempj. Il primo fu la resistenza tentata dagli Stati Boemi nel secolo decimosettimo onde opporsi alle usurpazioni austriache, che erano andate sempre crescendo fino dal regno di Ferdinando, facilitandole il potere che la Corona derivava dagli altri suoi territorj. Fu causa immediata di tale resistenza il conflitto che nacque per la redazione dell'Atto di protezione (Lettere Regie) conceduta nel 1609 da Rodolfo II ai Protestanti, e confermata da' suoi due successori Mattia e Ferdinando II, nel 1611 e nel 1617; conflitto da cui originò la guerra de' trenta anni. Alla morte di Mattia, gli Stati, tuttochè, avessero due anni innanzi riconosciuto Ferdinando come suo successore, scelsero Federico Elettore Palatino a loro re; ed essendo secondati dagli Stati di Silesia, Moravia e Lusazia, che allora erano unite alla Boemia, mossero guerra all'Austria. Se non che furono completamente sconfitti, e Federico non solo perdè la Boemia, ma venne privato di tutti i suoi dominj creditarj. Ferdinando nella vittoria non mostrò nessun segno di moderazione. Dichiarò che gli Stati di Boemia avevano perduto tutti i diritti e privilegi loro, e furono lasciati esistere a condizione che non mostrerebbero mai più la pretensione di eleggere il sovrano: le Lettere Regie furono annullate, e i Protestanti resi incapaci de' diritti civili, e per fino del diritto di maritarsi e far testamento; e coloro che persistettero nel professare la loro religione, furono costretti ad uscire dal paese dentro sei mesi. Cotesto editto cacciò in bando 30,000 famiglie, fra le quali ve ne erano 200 appartenenti alla no-

biltà. Onde staccare l' Elettore di Sassonia dall'alleanza del re di Svezia, capo del partito protestante, gli fu data la Lusazia, ch' egli doveva possedere come feudo soggetto alla Corona di Boemia. La persecuzione de' Protestanti, e la rovina dell' Elettore Palatino, continuarono fino alla pace di Westfalia, in virtù della quale i primi ottennero tolleranza religiosa, e in favore del secondo fu creato un nuovo elettorato da aggiungersi ai sette che esistevano.

Questo principe era genero di Giacomo I Re d' Inghilterra, il quale per essersi ricusato di far guerra a beneficio di lui, è stato grandemente malmenato dagli scrittori. Nulladimeno è mestieri confessare, che il piano del Palatino non essendo altro che un disperatissimo tentativo, sarebbe stato un enorme delitto precipitare l' Inghilterra, per conto di quell' audace, in quelle terribili ostilità.

L' altra breve interruzione alla successione regolare della Corona Boema nella casa d' Austria, ebbe luogo allorchè Carlo VI nel 1740 morì senza eredi maschj; in conseguenza di che l' Elettore di Baviera piombò sulla Boemia e l'Austria Superiore, e fu tosto scelto Imperatore di Germania. Una coalizione formidabile contro Maria Teresa erede de' dominj Austriaci, venne disfatta dalla di lei energia, e dal poderoso sostegno de' suoi sudditi Ungheri. Essa riconquistò la Boemia e l' Austria superiore, cacciò l' Elettore (allora Imperatore Carlo VII) da Monaco sua capitale, e finalmente concluse la pace, ma con la perdita della Silesia, che rimase in possesso di Federico II di Prussia; ed in tal guisa ebbe principio il corso di quella politica immorale, distruggitrice dell' equilibrio o di ogni nazionale sicurezza, la quale fu poscia consumata nella partizione della Polonia, dagli effetti della quale l' Europa non si è per anche potuta riavere. Carlo VII morì tosto in guerra, e il suo figlio si reputò fortunato di rinunziare a tutte le di lui pretese ai dominj austriaci onde riottenere il possesso de' proprj. Francesco di Lorena, Granduca di Toscana, avendo sposata Maria Teresa, ed essendo stato eletto Imperatore di Germania dopo la morte di Carlo VII, i loro discen-

denti, che formarono il ramo Hapsburgo-Lorena della casa d'Austria, hanno posseduto d'allora in poi il regno di Boemia, insieme con quello d'Ungheria e con lo Stato ereditario.

Il Re di Boemia era uno degli Elettori dello Impero, prossimo di grado agli arcivescovi, fino ab antico, e senza dubbio fino dal principio del secolo decimoquinto; ma godeva soltanto del diritto d'elezione, senza aver seggio e voto nel Collegio elettorale in qualsiasi altra questione, finchè la Dieta del 1708 ve lo ammesse. Della sua esclusione era causa l'essere esente da tutte le tasse e i servigj imperiali, alla quale esenzione egli rinunziò nel 1708. In epoche rimote la Boemia e la Polonia erano state tributarie dell'Impero; e le somme annue che pagavano, ascendevano a cinquecento marche d'argento: del che il ricordo che ci rimane, risale al secolo decimo. Se non che, fino dal tempo di Ottocare I la Boemia non aveva mai più pagato tributo.

Il potere della Corona in Boemia è essenzialmente assoluto, purchè il Re stia contento alle antiche tasse, e non brami di imporne delle nuove; poichè in tal caso gli è necessario il consenso degli Stati, i quali si compongono di quattro ordini, prelati, baroni territoriali, nobili titolari, e le ventisette città regie. Le città tutte insieme non hanno che un solo voto, e ciascuno degli altri tre ordini ha quattro voti. Il presidente si chiama Gran Burgravio, ed è nominato dal Re: egli presenta agli Stati le domande del Governo. Quantunque la Costituzione richiegga che l'assemblea degli Stati venga annualmente convocata, nondimeno, poichè soltanto il Re può convocarla, prorogarla e proporre le materie da discutersi, null'altro, fuorchè i bisogni in cui il Re si possa trovare, dà agli Stati il minimo peso nella amministrazione delle pubbliche faccende, menochè egli brami di stabilire una nuova legge, e non volendo ciò fare di sua sola autorità, richiegga la loro sanzione: come avvenne nel 1713, allorchè Carlo VI volle modificare quello che chiamavasi Codice di successione, onde dichiarare la sua figlia maggiore, erede della Corona, ed escludere la figliuola di Giuseppe suo fratello maggiore; pel quale editto (che venne chiamato *Prammatica sanzione)* chiese ed ottenne

l' assenso degli Stati in tutti i suoi dominj, e fra gli altri in Boemia. Ma ne' tempi ordinarj la convocazione delli Stati o non ha mai luogo, o si fa per semplice formalità.

L' amministrazione ordinaria del regno è nelle mani di sei tribunali; una Camera di finanza; un Consiglio di reggenza (che è il dipartimento del potere esecutivo); una Gran corte d' appello; due Corti d' appello per le quistioni relative a diritti feudali; e la Cancelleria reale e l' ufficio del Consiglio esecutivo che è annesso alla persona del Re: gli altri dipartimenti sono tutti in Praga, tranne il consiglio di Reggenza che risiede in Vienna. L' amministrazione ordinaria della giustizia è affidata a due giudici in ogni circolo o divisione del regno. Tutti questi ufficiali vengono nominati dalla Corona, e sono removibili a volontà di quella; di guisa che essi possono opporre pochi ostacoli al potere del Sovrano, fuorchè nei casi in cui la violazione degli usi stabiliti possa ingenerare paura. Taluni de' grandi impieghi della Corona sono ereditarj in certe famiglie; altri, benchè non ereditarj, sono usualmente occupati dai nobili Boemi.

L'abolizione della schiavitù e del villanaggio fu effettuata in Boemia, egualmente che in ogni altro Stato austriaco per mezzo dell' editto di Giuseppe II; ma i contadini sono tuttavia soggetti a vari servigi feudali, detti *robottes*. Le città libere e le città così dette di miniere godono diversi privilegi. Quivi il clero, come in Austria, partecipa al peso delle pubbliche gravezze, ed è soggetto alla giurisdizione de' tribunali civili, tranne ne' casi d' eccezione, ne' quali la legge ecclesiastica trovisi in conflitto con la municipale. Nessuno appello a Roma è permesso in qualsiasi degli Stati Germanici soggetti alla Monarchia Austriaca; e benchè la religione stabilita sia la cattolica, tutte le altre godono piena tolleranza; con questo che i grandi uffici ereditarj, che si posseggono in qualità di feudi trasmissibili agli eredi maschj della famiglia, non ponno essere occupati che da' soli Cattolici.

Come in tutti gli Stati dello Impero Austriaco, e, per dir vero, di tutta la Germania, la intiera popolazione mascolina della Boemia è soggetta al servizio militare; ed in tempo di pericolo, quando il Governo ha proseguita la guerra al di là de' mezzi del

paese, o quando è stato aggredito, non sono permessi i cambj o sostituti, menochè a coloro che ne hanno il privilegio in virtù del loro carattere ufficiale o del loro grado di nobiltà. Quindi è, che fra le altre conseguenze che emergono da quest'obbligo di servizio, nessuno può allontanarsi dal paese senza il regio permesso, tranne nel caso in cui la sorte lo esenti dal servire — permesso che spesso viene ricusato, e di rado è concesso senza un sacrificio pecuniario da parte del chiedente.

La Costituzione degli altri Stati Austriaci in Germania assomigliasi a quella di Boemia; e la Moravia, in ispecie, ha avuta una storia pressochè simile, e fu popolata egualmente da popoli Schiavoni. In Austria, l'Arciduca (titolo che il Sovrano ha avuto indubitatamente fino dal 1453, e che in origine fu concesso, tre secoli innanzi, da Federico I) deve avere l'età di diciotto anni, il Re di Boemia quattordici. Nell'Assemblea Austriaca degli Stati, Vienna ha tanti voti quanti ne hanno tutte insieme congiunte le altre città Arciducali. Quantunque in tutte le parti dell'Impero il consenso degli Stati venga reputato necessario per imporre nuove tasse, la Costituzione Tirolese è la sola dove siffatto principio è maggiormente riconosciuto e messo in pratica: perocchè le funzioni degli Stati ne'due ducati dell'Austria Superiore ed Inferiore sono ridotte a poco più che all'ufficio di distribuire le somme da riscuotersi dalle diverse città e baronie; mentre il consenso degli Stati Tirolesi è formalmente richiesto, e tutte le volte che essi accordano una nuova imposta, ricevono dalla Corona il riconoscimento del diritto che hanno a ricusarla. Le somme concesse sono in egual modo imposte a nome degli Stati; e il loro assenso è necessario innanzi che truppe, reclutate in qualunque altra provincia, vengano trasportate nel territorio del Tirolo. Inoltre, gli Stati nel Tirolo hanno un ordine di contadini, che non hanno nè quelli d'Austria nè quelli di Boemia; e la Dieta si convoca ogni due anni, ed è composta di deputati de'varj Ordini, e ad essa tutti i pubblici funzionarj devono render conto della loro amministrazione. Non pertanto, il male sta in questo, che in tutte coteste provincie l'autorità della Corona si sostiene con la forza che essa deriva dagli altri suoi dominj. Anche in Boemia, il più potente de'dominj Germanici, non

si fa mai resistenza al volere dell'Imperatore. Se mai, supposto che la Ungheria avesse la medesima costituzione, la sua importanza, che è maggiore, non bastasse a rendere più autorevoli i proprj desiderj e far piegare il potere regio, la è domanda cui si potrebbe difficilmente rispondere. Fortuna per gli Ungheri che la loro costituzione sia sostanzialmente diversa, e li metta in posizione assai superiore in quanto alla libertà civile, benchè anch'essi abbiano provato molti de'mali che risultano dalla Unione Federale *imperfetta*. Ragionare della costituzione d'Ungheria non appartiene alle presenti ricerche, e perchè adesso stiamo discorrendo degli Stati Germanici fra'quali l'Ungheria non si comprende, e perchè l'indole del suo governo la pone fra il numero delle monarchie limitate.

La Monarchia Prussiana è un regno che comprende molti Stati, sparsi in porzioni staccate sopra il vasto spazio dal Baltico alle Alpi, e dalla Vistola al Reno. Ma il paese, i principi del quale hanno gradatamente accumulato quell' esteso territorio, è il Brandeburgo, parte della Sassonia, che nel 1157 fu eretto a marchesato o margraviato da quell' Alberto, che l'Imperatore Lotario aveva, parecchi anni innanzi, creato Margravio del Nord. La discendenza mascolina di Alberto si estinse nel 1320, allorchè l'Imperatore Luigi di Baviera conferì quel margraviato al suo primogenito. Nondimeno, non rimase lungo tempo nella Casa di Baviera, ma passò a quella di Lussemburgo; un principe della quale, l'Imperatore Sigismondo, lo diede per pagamento di un debito a Federico Hohenzollern, Burgravio di Norimberga, a cui nel 1417 ne diede l'investitura nel Concilio di Costanza. Ottone ed Alberto avevano ottenuto l'ufficio ereditario di Gran Ciamberlano, al quale ufficio era annesso il privilegio di Elettore; ed ambedue queste dignità passarono ai loro discendenti, e agli altri principi che possedettero quel margraviato. Se non che Federico I, per la grande solennità con cui egli ne ebbe l'investitura, viene considerato come il primo Elettore, dal quale la famiglia ora regnante discende in linea retta.

In Brandeburgo il governo era aristocratico e feudale, simile a tutte le monarchie di que' tempi. Il potere de' baroni venne positi-

vamente diminuito da Federico I, il quale riuscì a mantenere una certa tranquillità nello stato, e ad estirpare il costume delle guerre private. Nondimeno il governo civile rimase sostanzialmente nelle mani degli Stati, ch' erano composti di clero e di nobili. Essi determinavano il numero delle truppe, regolavano le tasse e le spese, e discutevano le leggi. Il Margravio, come avveniva in ogni altro parlamento feudale, vi aveva poco potere; e per fino un secolo dopo, regnante Giovacchino II, che abbracciò la religione protestante, allorquando gli Stati riscattarono certi distretti che i precedenti Elettori avevano già ipotecati per contrarre un imprestito, richiesero da lui certe garanzie, ch'egli non avrebbe nuovamente impegnato o alienato le terre demaniali senza il loro previo consenso; e affinchè egli si presentasse alla Dieta onde ascoltare le loro rimostranze, lo costrinsero ad astenersi da un viaggio ch'egli stava per intraprendere. La influenza degli Stati venne decadendo così come il principe acquistava nuovi dominj, finchè egli pervenne a non più consultarli. Giorgio Guglielmo domandò il loro consiglio nel 1631 intorno alla questione s'egli dovesse abbracciare la parte degli Svedesi o quella degli Imperialisti nella guerra de'trent'anni; e fu questa l'ultima volta in cui gli Stati venissero convocati. Durante il regno di lui, sotto l'amministrazione di Schwarzenberg, tutto il potere di far leggi e imporre tasse fu assunto dal Sovrano. È da notarsi che Giorgio Guglielmo fu il primo Elettore, il quale in via d'eredità regnò sul Brandenburgo e sul Ducato di Prussia riuniti.

Nel corso degli ultimi tre secoli il territorio si venne sempre accrescendo. Il Ducato di Prussia, ch' era stato tolto alla Polonia, cui in origine apparteneva, dai Cavalieri Teutonici col soccorso de'Crociati, e rimase in loro possesso per più di duecento anni, era quasi tutto occupato da colonie Germaniche, le quali avevano pressochè soppiantato la razza slava, ridotta a un piccolo numero per le lunghe guerre che sostenne contro i Cavalieri e i loro fanatici alleati. Un principe della famiglia di Brandenburgo, essendo Gran maestro di quell' Ordine, studiossi di rinunziare alla religione Cattolica, ed intrigare in Polonia onde ottenere il riferito Ducato in qualità di feudo trasmissibile ai suoi discendenti maschj;

e mancata la discendenza mascolina nel 1618, fu riunito allo Elettorato. Il Grande Elettore (siccome ben a ragione lo chiamano) profittò delle difficoltà in cui trovavasi involta la Polonia, onde ottenere che essa rinunziasse ai diritti feudali che aveva sul Ducato; il quale di fatti diventò indipendente nel 1657. Nel secolo medesimo la casa di Brandenburgo ottenne, in via di matrimonio, il Ducato di Cleves e le Contee di Marik e di Ravensberg. Nella Pace di Westfalia (1648) ottenne Magdeburgh, Halberstadt, Minden, e una parte di Pomerania. Federico, figliuolo del Grande Elettore, ottenne dall'Imperatore, nel 1701, il consenso di assumere il titolo di Re, e poco dopo acquistò Neufchâtel e parte del territorio di Westfalia. Alla pace d'Utrecht nel 1713, il di lui figlio Federigo Guglielmo I ottenne parte di Guelderland, sotto pretesto di aver diritto al principato d'Orange nella sua qualità di erede di Guglielmo III. Nel 1720 acquistò Stettino, ed altra porzione di Pomerania. Lo stabilimento militare della Prussia, che andò sempre crescendo nel corso del secolo decimosettimo, venne maggiormente esteso da Federico Guglielmo, e poteva allora considerarsi come il più potente in Europa. Morendo nel 1740, lasciò una rendita equivalente a un milione e un quarto di lire sterline, che suo figlio Federico II accrebbe fino a quattro milioni; un tesoro di un milione e mezzo, che suo figlio condusse a quattordici; ed un' armata di 76,000 uomini (inclusovi 26,000 stranieri), che nel tempo di suo figlio giunsero a 200,000. Con siffatti mezzi Federico II potè imprendere e seguitare quelle guerre, il frutto delle quali fu lo acquisto della Silesia, che venne annessa ne'suoi dominj, [1] e commettere, co' suoi due complici imperiali, il delitto anche più enorme che gli fruttò una parte della Polonia. [2] La sua scienza militare, non che la sua fortuna nelle cose di guerra, gli acquistarono il nome di *Grande*, perocchè gli uomini, malgrado gl' insegnamenti della esperienza e i lumi della filosofia e della religione, sentono tanto poco i proprj interessi, che si inducono ad esaltare maggior-

[1] 1742 e 1748. Acquistò anche la Frisia orientale nel 1744.

[2] 1772, 1792, 1794, e 1795.

mente coloro che più si dedicano all' arte di distruggere l'umanità.

In Prussia, in Cleves, e in tutti gli altri paesi che successivamente caddero sotto il dominio della medesima Corona, eravi, come in Brandenburgo, la medesima specie di governo formato dagli Stati e dal principe, il potere del quale essi limitavano, conforme avveniva negli altri principati che sorsero dal sistema feudale. Ma l' accrescimento del potere in conseguenza dello acquisto di nuovi dominj, faceva che il Re potesse far di meno delle assemblee, primo padroneggiandole, poscia ricorrendo ad esse rarissimamente, in fine non convocandole mai più. Così, in un piccolo territorio qual era quello di Cleves, l' opposizione che gli Stati potevano fare ad un principe potente signore della Prussia e del Brandenburgo, era di nessun giovamento. Ma nello stesso Brandenburgo, per lo acquisto della Prussia fatto nel secolo decimosettimo, il re potè governare senza gli Stati. E però creò un Consiglio, composto de' ministri della giustizia e delle finanze, e di due altri grandi ufficiali, che ajutavano il Re a governare: tutti gli editti emanavano da questo Consiglio, il quale nell' assenza del principe faceva le funzioni di reggente. Il suo potere venne scemato dal Grande Elettore nel corso del medesimo secolo: egli assegnò varj dipartimenti ad ogni membro, istituì due consiglieri per ogni provincia, ai quali ingiunse di corrispondere con essolui direttamente. Gli utili miglioramenti che egli intraprese onde ristorare il paese dalle devastazioni della guerra de' trent' anni, gli acquistarono meritamente il titolo di Grande, che la storia ha congiunto al nome di lui.

Quantunque la storia de' Monarchi Prussiani presenti taluni di loro col carattere odioso di conquistatori al di fuori, e di principj arbitrarj dentro lo Stato, è parimente certo che fra essi ve ne siano stati non pochi i quali bramavano di migliorare le interne condizioni de' proprj dominj con quell' ardore con che volevano accrescerli alle spese degli altri, non che de' proprj sudditi: in altre parole, i quali seppero adempiere e nel tempo medesimo violare i più grandi doveri di un principe. Federico Guglielmo I, nipote del Grande Elettore, fu più lento a seguire i disegni di miglioramento che aveva concepito il suo antenato; stabilì i tribunali

giudiciarj nelle provincie, e promosse il commercio delle città. Ma il di lui figlio Federico II, dopo che ebbe terminata la sua prima guerra con la pace di Dresda, si applicò, col vigore di un intendimento più potente e più vasto, a quest' opera importante. Nominò suo consigliere Coccejo, eminente giureconsulto, dotato di mente riformatrice; il quale, per ordine del principe, raccolse e ridusse in forma di codice, che ritenne il nome di *Codice Federico*, tutte le leggi onde erano governate le varie parti della monarchia. [1] Un sistema uniforme di giurisprudenza così formato, e sostituito ad una farragine di incerti e discordanti provvedimenti, venne migliorato da' cancellieri successivi, e nel 1781 venne riordinato da Cammer, che allora occupava quell' alto ufficio. Federico introdusse de' salutari miglioramenti nel modo di condurre i processi giudiciarj, in guisa da diminuire considerevolmente la lunghezza e le spese delle liti; egli favoreggiò la dottrina della mitezza delle pene, che costituisce una delle più utili riforme del diritto criminale. Poneva scrupolosa cura nella scelta de'giudici, e vegliava gelosamente sopra la purità della loro condotta giudiciaria. Per fino consentì per breve tempo ad abolire il diritto di appellarsi dalle loro decisioni a quella del principe: ma la smania che aveva di fare ogni cosa da sè, debolezza fatale a tanti uomini veramente abili, impedì che cotesta salutare riforma si consolidasse; ed egli seguitò ad immischiarsi perniciosissimamente nell' amministrazione della giustizia civile c criminale. Tutte le dignità ecclesiastiche e tutti i beneficj della chiesa dovevano considerarsi assolutamente come suo dono; ma permise che il gran Concistoro facesse le nomine, badando che tutte le volte che gli abitanti di un dato luogo mostravansi avversi alla scelta, dovrebbe modificarsi; e in ogni occasione (forse per la sua piena indifferenza religiosa) sostenne illimitata tolleranza, mantenendo in istretta uguaglianza le diverse religioni professate da' suoi sudditi. L' esercito era l' obietto principale della sua attenzione; ma non neglesse l' educazione generale del popolo. Non vi fu anno in cui egli non istituisse scuole

[1] L' Elettore di Sassonia Augusto II, ha il merito di avergli dato lo esempio. Nel 1724 fece compilare il Codice Augusto.

nelle diverse parti del regno, e in un solo anno ne mise su sessanta. Anche nel governo dell' armata, tuttochè fosse grande l'oppressione ch' egli usava nel reclutarla, nou badava alle pretese di nascita, non dando preferenza ai figliuoli de' nobili, soltanto perchè nobili; ed una volta, ad un conte che lo supplicava a favore del proprio figlio, rispose, scrivendo di sua mano queste precise parole: « I giovani conti che non hanno nulla imparato, sono la gente più ignorante in tutti i paesi. Se per meraviglia accadesse ad un conte di essere buono a qualcosa, dovrebbe esser quella di smettere ogni pretesa di titolo e di nascita, poichè siffatte cose sono stoltezze, e tutto dipende dal merito personale ». Tanto spirito democratico può allignare in cuore d' un re, quando, bramoso di raggiungere un dato scopo, mira soltanto a trovare uomini veramente atti a servirlo! Ora ci rimane a rammentare la più importante delle sue riforme.

E' pare ch' egli avesse concepita l'idea di abolire il *villanaggio* fino da' primi anni in cui cominciò a regnare, benchè egli trovasse impossibile avventurarsi ad un passo di sì grave momento senza le debite preparazioni. Suo padre, nel 1739, aveva emanato un editto che garentiva in qualche modo la proprietà de' servi dalle rapine de' padroni, proibendo di spossessare i servi senza giusta cagione. Ma Federico rinvigorì e perfezionò grandemente il riferito editto, con un altro pubblicato nel 1749, nel quale inibiva ad ogni padrone di impossessarsi a proprio uso degli averi di qualunque servo egli avesse diritto a spossessare: in tal caso era tenuto ad accordare la terra ad un nuovo fittajuolo o concessionario. Il Re fece molte altre leggi salutari che facilitavano l'emancipazione, restringevano il potere de' signori, e conferivano diritti ai contadini. Emancipò i servi in molti de' regj dominj; e il suo esempio venne seguito da altri proprietarj.[1]

Comecchè le riforme di Federico fossero grandi, nondimeno molto rimase da farsi; e la conquista che Napoleone fece della

[1] Nei Codice Prussiano, che nel 1784, 1791 e 1794 venne sostituito al Codice Federico del 1749 e 1750, e conteneva tutti i regolamenti fatti da Federico II a favore de' servi, vi sono sei sezioni di 462 articoli intorno ai diritti e ai doveri de' servi.

Prussia nel 1806, rendendo necessario al governo il conciliarsi l'affezione del popolo onde assicurarsi la sua cordiale cooperazione, produsse certamente non piccoli beneficj futuri al paese. Parecchie delle più importanti riforme erano state effettuate dallo stesso Napoleone, delle quali è mestieri rammentare l'abolizione del villanaggio, e di tutti i privilegi esclusivi a favore di ogni classe di persone. L'assoluta uguaglianza di tutti i sudditi dello Stato in faccia alla legge, formò parte della Costituzione che quel celebre guerriero diede al regno di Wetsfalia e al Granducato di Berg e Cleves, allorquando eresse quelle parti de' dominj Prussiani e Bavari a Stati separati in favore di suo fratello Girolamo, e del cognato Murat, nel 1807 e 1808. Simili mutamenti erano stati intrapresi dal Re verso la medesima epoca nella rimanente parte degli Stati Prussiani; e la Costituzione Bavara del 1808 era della medesima specie.

Giovandosi de' consigli di Stein, uomo egregio e veramente liberale, Federico Guglielmo III iniziò le sue importanti riforme, intento ad estirpare le più gravose ed assurde reliquie della tirannia feudale. Nessuno, fuorchè i nobili, poteva possedere terra alcuna, o altra qualunque proprietà reale chiamata nobile, che comprendeva quasi tutta la proprietà reale del paese. Cosiffatta restrizione venne a un tratto abolita, ed ogni persona ebbe facoltà di acquistare e possedere qualsiasi specie di proprietà. Egualmente importante fu la istituzione di seicento corporazioni municipali. In questa guisa gli affari locali delle città amministravansi da magistrati eletti dagli abitanti, avendo gl'individui di tutte le classi e di tutte le sette religiose uguale diritto ad eleggere e ad essere eletti. Gli esclusivi privilegi del commercio vennero parimenti aboliti; e nel 1808 venne pubblicato un editto, che concedeva a tutte le persone di qualunque classe l'accesso agl' impieghi militari, i quali per innanzi erano accessibili ai soli nobili. La fustigazione venne proibita nell' esercito, e l' uso del bastone venne limitato a certi dati casi. Nel 1810, l'ingiusto ed invidioso privilegio che esentava i nobili da ogni tassa diretta, fu abolito. E nell' anno medesimo, Hardenberg, successore di Stein, si spinse anche più innanzi. Anteriormente i contadini possedevano le loro terre in due modi: una

classe aveva il diritto ereditario al fitto, simile a nostri livellarj, e il padrone, alla morte del contadino, non poteva ricusare l'ammissione del di lui erede: un' altra classe possedeva a vita, o per un dato numero d'anni. Nell' epoca accennata fu pubblicato un editto, che conferiva alla prima classe la proprietà assoluta della terra, a condizione di renderne un terzo al signore in compenso di tutti i suoi diritti feudali; e la seconda classe rendendone la metà acquistava il medesimo diritto. È da notarsi che i nobili, i quali naturalmente querelaronsi che il governo si fosse con tanta violenza immischiato nelle loro proprietà, sentirono sì tosto i benefici effetti che sorsero dal nuovo ordinamento, e specialmente dalla migliorata condizione de' loro concessionarj, che lo giudicarono come una misura che li aveva *fatti progredire d' un secolo*. Tutti i particolari del diritto feudale, che avemmo occasione di considerare dove trattavamo della Monarchia Francese, esistevano negli Stati Prussiani del pari che in quasi ogni parte della Germania; e i cangiamenti effettuati nel 1810 e negli anni precedenti sono stati in ogni luogo tanto benefici, quanto i diritti del signore erano di maggior gravezza al vassallo che di vantaggio al signore.

Fra il 1809 e il 1811 ogni avanzo del sistema feudale venne estirpato; la emancipazione de' servi fu consumata; abolito ogni diritto di giurisdizione privata connessa alla proprietà; e i contadini diventarono eguali ai nobili al cospetto della legge. Furono similmente iniziate considerevoli riforme negli affari di commercio e di finanza; e i Capitoli della Chiesa Protestante e i Conventi della Cattolica vennero disciolti, e le loro entrate furono destinate al servizio dello Stato.

Finalmente — ed è questa in sè, e per le sue probabili conseguenze, la più importante di tutte le riforme eseguite — fu stabilito un sistema di universale educazione, il quale, comunque soggetto a molti inconvenienti (massime al maggiore di tutti, che consiste nell' essere l' istruzione della gioventù dell' intiero paese concentrata negli agenti del Governo), nondimeno provvede che tutto il popolo venga istruito ne' rami elementari dello scibile; ed in tal guisa, secondo gl'immutabili principj dell'umana natura, è d' uopo che presto o tardi frustri la tendenza del dispotico siste-

ma. Non sembra possibile di tenere sotto il giogo un popolo bene educato; molto meno di tenerlo in quello stato di subordinazione quasi militare che prevale in Prussia: e se tutti i rami della istruzione, tranne ciò che riguarda la politica, vengono largiti al popolo, possiamo esser sicuri che in poco tempo quella eccezione non potrà più aver luogo.

L'avere eseguite tante utili riforme non può servire di scusa pel Governo Prussiano al rompimento di quella promessa, che più d' ogni altra cosa mosse il popolo ad una valida resistenza contro la Francia; voglio dire la promessa di una Costituzione rappresentativa. Altre Potenze hanno più o meno mantenuta la fede solennemente giurata sul cominciare della lotta, e poscia rigiurata in Vienna nel 1815, e nel 1818 in Aquisgrana: l'Austria e la Prussia non hanno dato segno di essere fedeli al giuramento; e tuttochè ne' dominj della prima si suppone non esistere grande bramosia d'una libera Costituzione, l'indugio ha ingenerato molto scontento nella Prussia. Nulla è stato fatto onde perfezionare l'amministrazione della giustizia nelle sue forme più essenziali, cioè nella indipendenza de' giudici e nella pubblicità de' processi: e non per tanto, ciò formava parte della Costituzione concessa da Napoleone alla Westfalia, comunque fosse assoluta in molte altre cose. [1] Nulla è stato fatto che garentisca il popolo contro il mal governo, che gli assicuri le pacifiche e regolari riforme future e il mantenimento delle già fatte; cioè a dire, che renda il popolo direttamente partecipe del governo del paese nel maneggio dei proprj affari. È troppo forte il contrasto tra il contegno che il principe ha tenuto intorno questa parte dell' impresa, e quello che sembra concernere più davvicino i regj interessi. La Costituzione rappresentativa finora è rimasta una semplice promessa; la Dieta Germanica è stata sollecita ad aggravare con nuovi regola-

[1] Vedi il Titolo XI, il quale provvede che nelle cause criminali il processo si faccia innanzi ai giurati; che in tutte le cause i processi siano pubblici; e che i giudici non possano essere rimossi d' ufficio senza una sentenza della suprema corte d' Appello, i membri della quale sono anche a vita. Nondimeno, la elezione de' membri per l' Assemblea Legislativa, in virtù de' Titoli VII e X, risiede ne' collegi dipartimentali nominati dalla Corona.

menti le restrizioni della stampa, [1] e il governo Prussiano si è studiato a farli rigorosamente eseguire ne' propri dominj. [2]

Fermiamoci un istante a considerare quanto mal fermi è d'uopo che siano i beneficj che le riforme finora descritte possono produrre. Il Re è tuttavia assoluto: a dir vero, le leggi gli servono di freno, ma egli può liberarsene avendo la potestà di alterarle secondo che gli piace; e purchè le alteri gradatamente, egli può con tutta sicurtà diminuire, se non abolire, ogni qualunque restrizione sotto la quale egli adesso esercita la sua prerogativa. Ma simili alterazioni non sono minimamente necessarie. Senza nè anche mutare il titolo della legge esistente, egli è assoluto ove voglia esercitare il suo potere in ciò che facilmente tenterebbe un principe perverso, cioè nell'opprimere un individuo per favorirne un altro in onta alla giustizia. Così che, lo imperatore Alessandro di Russia disse ad un certo adulatore che gli parlava de' beni che il suo regno conferiva ai suoi popoli, e faceva sembiante di credere che il bisogno d'una libera Costituzione era ben poco sentito dai suoi sudditi: « Supponghiamo che tutto ciò sia vero; non è altro che un caso fortunato ch'essi abbiano me per sovrano ». Le riforme di Federico II sono state già sopra esposte; e non ve ne era altra di cui tanto s'inorgoglisse quanto delle sue riforme giudiciarie. Desiderando di fare qualche cangiamento in una delle proprie ville, chiese a un mugnajo di cedergli un tratto di terra contiguo al giardino regale; il mugnajo ricusava e il re lo avvertì si rammentasse « come egli essendo il padrone d'ogni cosa, l'avrebbe potuto prendere da sè ». — « Di questo poi non ho punto paura, « rispose il contadino; « in Berlino abbiamo giudici ». Tale risposta piacque tanto al monarca, che desistette dalla sua impresa, e cangiò il disegno del suo giardino. Egli aveva costume di dire ogni qualvolta creava i suoi giudici: « In ogni causa dubbia tra me ed un mio suddito, decidete sempre contro di me ». Tutto ciò sta bene, ed è pos-

[1] Atto della Dieta, 20 Settembre 1819, Art. 4.

[2] L'*Editto sulla Censura* in Prussia è in data del 18 Ottobre 1819, meno d'un mese dopo la pubblicazione dell' Atto della Dieta.

sibile che la maggior parte de' re, trovandosi in luogo suo, sentirebbero e parlerebbero come egli fece. Ma l'ufficio delle leggi, e soprattutto delle leggi costituzionali, è quello di frenare i principi e i grandi personaggi nelle occasioni straordinarie, e costringerli a far sempre ciò che Federico fece spesse volte. E però questo re diede numerose prove che dimostrano quanto tale specie di restrizioni fossero necessarie per lui, non meno che per la massa ordinaria de' sovrani. Per tacere del caso del barone Trench, ch'egli rinchiuse per diciotto anni in una fortezza senza nè anche fargli mai sapere la cagione della sua prigionia, e dopo di essere fuggito e rimasto sette o otto anni a servire fuori lo stato, lo seppellì per altri dieci anni in fondo ad una carcere, lasciandogli medesimamente ignorare il delitto di cui volevasi reo — un altro caso relativo ad un mugnajo e alla ordinaria amministrazione della giustizia, potrebbe citarsi a prova della nostra asserzione. A quest'uomo i giudici avevano data una sentenza contraria: presentò una petizione al re, il quale rimandò indietro la causa al medesimo tribunale, che rispose confermando la prima sentenza. Il re mandò taluni ufficiali ad esaminare ocularmente la cosa ch'era cagione del litigio, e dietro il loro rapporto rimase convinto che il tribunale aveva torto. Allora fece chiamare a sè i giudici, li vituperò, li prese a calci, li imprigionò; e solo s'indusse a liberarli dopo di aver letto una relazione calma e convincente del caso in un giornale forestiero, la quale chiaramente provava che la sentenza era giusta, e che tanto egli che i suoi ufficiali non avevano intesa la questione. L'ultimo Re di Prussia, anch'egli malgrado tutte le riforme da lui fatte, e l'innata disposizione ch'egli aveva ad operare con giustizia ed umanità, potè, solo per la mancanza di un corpo Costituzionale (che può sempre essere accessibile onde far giustizia alle querele di tutti), imprigionare un uomo dotto, professore in una delle università di Prussia, incolpato segretamente di non so che delitto, e ritenerlo parecchi anni in prigione, senza processo e nemmeno atto d'accusa. Fino a che tali cose possono impunemente farsi, è un troppo affidarsi alla credulità e pazienza de' popoli; e per iscreditare la importanza pratica di una regolare e li-

bera Costituzione, e negarne il costante ed inestimabile beneficio della garanzia ch'essa offre contro l'oppressione in tutti i tempi e contro tutti gli uomini, non vale addurre il caso, che di quando in quando si dà, di un principe benevolo, o illuminato, o giusto (pianta esotica nelle corti delle monarchie assolute!), sotto l'amministrazione del quale è possibile che la tirannide produca in minor numero i suoi ordinarj malefici effetti.

Il Governo Austriaco sotto Maria Teresa e Giuseppe II appresta copiosi esempj che confermano la verità surriferita. Negli Stati Ereditarj tedeschi ogni costituzione rappresentativa aveva da lungo tempo cessato di esistere; il principe era assoluto come il Re di Prussia ne' suoi proprj dominj, ed una gran forza militare era destinata a mantenere cosiffatto potere. La Imperatrice-regina e il di lei figlio, dopo la perdita della Silesia, si diedero a migliorare le condizioni de' dominj che loro rimanevano. Il figlio sentiva una specie di ammirazione romantica per Federico II; e fu l'orgoglio di tutta la sua vita imitare lo esempio del « Re Filosofo ». E però molte delle sue riforme, e quelle fatte dalla genitrice ad istigazione di lui, erano mirabilmente ideate, mentre la maggior parte di esse erano mal digerite ed immature — difficili ad eseguirsi — ed anche iniziate, non erano lasciate continuare — e quasi sempre finirono col disilludere la di lui mente bene intenzionata e non priva d' istruzione; laddove, qualora egli avesse agito con l' ajuto e sotto il freno salutare del popolo, sarebbe verosimilmente riescito riformatore più fortunato. Uno dei suoi primi atti fu quello di concedere tolleranza religiosa universale a tutti i suoi sudditi: ed è cosa un poco umiliante per il nostro orgoglio nazionale il riflettere, che Giuseppe eseguì quell'importante disegno, per mezzo di che restituì la pace all' Ungheria (dove le dispute tra Cattolici e Protestanti avevano per sì lunga serie di anni perturbato il paese, e posto in pericolo la sua dipendenza dalla Corona Austriaca), non meno di mezzo secolo innanzi che in Inghilterra adottassimo la medesima politica equa e saggia, la quale a cagione d'averla sì lungamente differita, mancò di produrre presso noi i medesimi benefici effetti. L' imperatore e la di lui madre abolirono anche l' uso della tortura ne' processi giudiciarj. Eman-

ciparono i servi in tutti i regj dominj, e pochi anni dopo effettuarono l'abolizione generale della servitù. Lo stesso Giuseppe ne' primi anni del suo regno acquistossi l'affetto del popolo in grazia del suo contegno personale; e fu sempre singolarmente accessibile a tutti. Allorquando visitò i suoi dominj in Italia, avvisò pubblicamente che chiunque de' sudditi, fosse anche l'infimo, poteva presentarsi a lui ed esporgli i proprj bisogni sopra qualunque materia si fosse. In Vienna dedicava un giorno d'ogni settimana ad ascoltare le querele del popolo, dichiarando « che era suo debito fare giustizia a tutti, e che l'avrebbe fatta ponendo da canto ogni umano riguardo ». Finalmente, in una lettera diretta ad un tale che senza conoscerlo di persona aveva parlato bene di lui a lui stesso, gli confessò « che Giuseppe amava meglio essere amato come uomo, che di essere adorato come Imperatore ». Eppure, a queste professioni di giustizia e di filantropia tenne dietro in pochi mesi la congiura regia, cui egli prese parte, della partizione della Polonia; congiura che un governo costituzionale avrebbe probabilmente impedito di essere giammai ordita, e di certo non avrebbe permesso che si fosse effettuata; e Giuseppe continuò a vivere per essere citato come esempio d'oppressione, e perdere le affezioni di quasi tutti i suoi sudditi, mentre per mezzo della perfidia e della tirannia spinse il Belgio ad una fortunata ribellione. Egli è pur troppo vero, che l'indole sua non lo trasse mai ad atti di crudeltà individuale, e che dal suo letto di morte confermò i benefici provvedimenti de' suoi primi anni; ma in questi ultimi tempi siamo stati testimonj di scene di sangue avvenute sotto i suoi successori, e di tormenti crudeli quanto la tortura ch' egli aveva abolita, inflitti in quel medesimo luogo dove egli aveva pubblicato il manifesto che invitava tutti i suoi sudditi Italiani a produrre al suo cospetto liberamente le loro querele. I più fervidi amatori della patria, i più illustri nobili, i più dotti professori di Milano sono stati condannati da una secreta Inquisizione, insultati esponendoli pubblicamente a piè del patibolo, tratti incatenati in paesi lontani, sepolti in solitarie ed infette prigioni per quindici o venti anni, mentre tutte le rimostranze che gli uomini illustri e dabbene fecero in favore di

quei miseri non servirono che ad esasperare la rabbia de' loro tormentatori.

Il corso delle nostre osservazioni ci ha condotti a dichiarare i mali d' una monarchia illimitata, e la inutilità di tutte le garanzie a favore del popolo, tranne ne' governi popolari, discorrendo la istoria de' principi Germanici, solo perchè il nostro scopo qui è stato quello di esaminare le costituzioni degli Stati loro. Ma le storie di tutti gli altri paesi ci apprestano esempj che confermano le surriferite deduzioni. Luigi XII di Francia, ch' era principe saggio, pensava all' inevitabile destino delle riforme da lui fatte o ideate a vantaggio del suo popolo, allorchè sospirava dicendo che « quel ragazzaccio » (così egli chiamava Francesco I che gli successe) avrebbe guastato ogni cosa; e anche lo stesso Luigi recò detrimento alla Francia per le sue spedizioni in Italia, e mal si direbbe se fosse più il bene o il male che le arrecò. Enrico IV, inoltre, il quale amava davvero il suo popolo e sacrificò il loro benessere al suo proprio capriccio meno di qualunque principe assoluto che mai regnassè dopo gli Antonini, si rese anche egli colpevole di taluni eccessi che un monarca limitato non avrebbe commessi giammai; e lasciò il suo regno per esser lacerato dalle guerre civili, generate dalle dissolutezze della moglie ed affrettate dalla debolezza del figlio.

Ma se gli Enrichi, i Federichi, i Giuseppi, i Luigi — uomini di grande capacità — c' inducono a fare cotali riflessioni intorno alle aberrazioni inevitabili all' individuo nelle cui mani è assoluto il potere, e necessariamente perniciose al paese ch' egli governa, ci dovremmo aspettare atti più infami e più perfidi dal potere illimitato affidato alle mani dei volgari tiranni. L' elettore di Hannover (che poscia fu Giorgio I d' Inghilterra), un secolo fa, regnava assoluto nel suo ducato, quanto lo elettore di Brandeburgo; ed un conte Svedese venuto in sospetto di amoreggiare con la moglie del principe, disparve, ma il suo cadavere fu poi trovato murato dentro una parete del palazzo. La principessa passò il rimanente della sua vita infelice, in istretta reclusione in un castello. Se questa malarrivata principessa fosse stata condotta in Inghilterra, la vendetta del marito non si sarebbe potuta sfogare in quel modo.

Uno de' successori diretti del suo trono tentò, e lo tentò invano, di infliggere una pena molto minore alla propria moglie per sospetti della medesima specie. Ma in Inghilterra non gli fu concesso, come era stato permesso al suo antenato in Hannover, di reputare i sospetti come fatti veri e indubitabili. Fu chiamato a provare i fatti sopra cui fondava l'accusa — e malgrado la propria posizione e il proprio potere, non riuscì a provarne la evidenza; e la pretesa colpevole, invece di essere punita, riportò una vittoria che scosse il trono del suo accusatore.

Circostanze peculiari tendevano a conservare le restrizioni feudali al potere monarchico in talune parti della Germania; ed è mestieri adesso considerare brevemente simiglianti eccezioni del progresso generale del Governo, che quasi da pertutto in quel vasto paese aveva fatto acquistare alla Corona una autorità assoluta.

Nella seconda metà del secolo duodecimo, la famiglia de' Guelfi venne spogliata de' suoi principali dominj. Il potente ducato di Baviera e Sassonia (da cui era stato separato il Margraviato d'Austria) fu allora smembrato, e se ne formarono due stati di estensione inferiore, cioè il ducato di Baviera e quello di Sassonia; de' quali ciascuno, finchè durò la unione de' piccoli principati che componevano quello Stato, possedeva una gran parte del territorio che poi venne difinitivamente diviso. Parecchi di questi principati divennero porzioni o stati dell' Impero, come Mecklemburg, Holstein, le città di Lubecca e di Ratisbona, i ducati creati per l' Arcivescovo di Colonia e per la famiglia di Brunswick (ed era tutto ciò che fu lasciato alla casa de' Guelfi) [1] — qualche

[1] La famiglia de' Guelfi, dei suoi dominj, che un tempo si estendevano dall'Adriatico al Baltico, ritenne solo i suoi beni allodiali in Sassonia, la quale nel 1235 fu eretta in ducato da Ottone fondatore della casa di Brunswick. Costui era nipote di Enrico il Leone, ultimo principe potente di casa Guelfa.

tratto del paese Sassone, come la Pomerania, venne poscia riunita a' dominj di Brandeburgo — e la maggior parte de' dominj che erano già stati Bavari, come la Stiria, la Carinzia, la Carniola e il Tirolo, furono aggregati all'Austria. La debolezza della Sassonia e la perpetua paura in cui rimaneva per i suoi potenti vicini, specialmente per il Brandeburgo, pare che sempre impedisse il principe dall' usurpare l' assoluto potere ed abolire gli Stati; ma i loro diritti erano molto più ristretti in Sassonia che nelle due Lusazie, le quali furono staccate, come abbiamo sopra notato, dalla Boemia due secoli fa. Baviera non ritenne parte veruna della sua costituzione feudale; ma tale costituzione rimase esistente ne' ducati di Juliers e di Berg così come l' avevano ottenuta sul cominciare del secolo decimo settimo, allorquando il ducato di Juliers, cui dapprima erano congiunti Berg e Cleves, venne smembrato, e Cleves fu acquistato dalla Prussia.

Gli Stati di Sassonia erano composti di tre ordini: il primo era quello de' Prelati, e de' Principi o capi di certe grandi famiglie, i quali v' intervenivano in persona; il secondo era quello de' Nobili, de' quali parte intervenivano personalmente (diritto che avevano in virtù del possesso di certe terre, qualora questo possesso fosse rimasto nella famiglia per quattro generazioni), gli altri erano deputati scelti dagli altri nobili in ciascun distretto; il terzo era l' ordine delle Città, le quali in numero di centodue, erano rappresentate da deputati. Tali Stati adunavansi una volta ogni sei anni, e nell' occasione d' installamento d' ogni nuovo Elettore. La loro influenza derivava principalmente dal diritto di votare sussidj, ad ogni richiesta del principe, nel quale caso trattavano con esso intorno al modo di riparare ai torti che la nazione pativa; e gli atti, sopra cui gli Stati e il principe erano rimasti d'accordo, avevano forza di legge fino alla prossima convocazione dell' Assemblea. Negli intervalli da una convocazione ad un' altra, vi erano due deputazioni o comitati — uno di ventidue membri eletti dai nobili, che nominavano anche l'altro ch' era di sessanta: il primo adunavasi ogni due anni, e soltanto convocava l' altro nelle circostanze straordinarie. In queste adunanze discutevansi principalmente le quistioni riguardanti l'in-

teresse dello stato. Esse erano di poco impedimento al potere esecutivo, ed agivano più presto come consiglieri, che come sindacatori. Nella Lusazia, massime nella provincia superiore, gli Stati erano più potenti, poichè, comunque fossero costituiti in un modo a un di presso il medesimo, radunavansi tre volte l'anno senza la intimazione del principe; nella Bassa Lusazia ragunavansi due volte l'hanno con licenza dello Elettore. Non si tentò mai di congiungere e consolidare il governo Sassone con quel di Lusazia; e le difficoltà in cui trovavasi involto l'Elettore, accresciute dal possesso temporaneo della Polonia, bastavano a impedire ch'egli facesse delle usurpazioni con buon successo, a detrimento dei privilegi degli Stati nell'una e nell'altra parte de' suoi dominj. Allorchè, nel 1807, i principi di Sassonia ottennero il titolo di re ed un grande aumento di territorio (la maggior parte della Polonia Prussiana), ne perdettero altrettanto dal lato di Westfalia, e dopo poco furono gettati in nuovi perturbamenti dalle guerre che si accesero. Nella pace del 1814, la Sassonia fu privata di gran parte delle sue possessioni, inclusavi la Bassa Lusazia e metà dell'Alta, le quali, acquistate dalla Prussia, perderono per conseguenza i loro diritti costituzionali.

La istituzione di un governo rappresentativo per tutto il reame fu una delle promesse fatte nel 1815; ma fino al 1831 non fu fatto nulla per effettuarla, allorchè venne concessa una nuova costituzione, per molti rispetti simile alla antica. È composta di due Camere; una la formano i principi o capi di certe grandi famiglie, possessori di certe date terre, i funzionarj del clero, i principali magistrati delle grandi città, dodici deputati eletti a vita dai possidenti di beni territoriali, e dieci possidenti della medesima specie nominati a vita dalla Corona. L'altra Camera è formata di venticinque deputati delle città, di altrettanti eletti dagli abitanti delle campagne, di cui venti vengono eletti dai possessori di terre nobili (possesso che può appartenere ad ogni classe di persone), e cinque nominati dalla Corona per rappresentare gl'interessi del commercio. Il diritto di votare appartiene a tutti i possidenti della proprietà reale, sia nelle città sia nelle campagne, senza tenerne di conto la quantità; ed ogni venticinque votanti

scelgono un elettore, il quale deve essere possidente: questi elettori eleggono il deputato, ed un supplente che ne faccia le veci in caso di malattia o di morte del primo. Il re convoca il Parlamento, il quale deve adunarsi una volta ogni tre anni. È soggetto alle decisioni della Dieta Germanica; e tuttochè la libertà della stampa esista di nome, nondimeno è espressamente soggetta al decreto della Dieta, del quale abbiamo sopra favellato. [1]

La costituzione di Berg e Juliers fu stabilita dalla unione dei loro Stati nel 1628 e 1636. Dopo quell'epoca, l'assemblea di tutto il ducato riunito risiedeva a Dusseldorf. Consisteva in cinquantasette nobili, che rappresentavano 253 feudi in Juliers, e trentanove rappresentanti 180 feudi in Berg, con otto deputati di quattro città in ciascuno dei ducati. Questa assemblea ebbe sempre voto deliberativo, non solo nella concessione de' sussidj, ma nella amministrazione degli affari pubblici; e comunque la sua costituzione fosse aristocratica, ebbe la saggezza d'astenersi da qualunque legge, anche finanziera, che potesse danneggiare la industria delle città e favorire i possidenti territoriali. Le pretese della casa di Brandeburgo verso il ducato produssero tutti gli effetti che nascono da una successione disputata; cioè impedirono il principe dall'adoperare contro la parte più debole de' suoi dominj, il potere ch'egli derivava da' suoi dominj Bavari. Da questi perpetui timori in cui le predette pretese tenevano il principe, risultò la completa tolleranza religiosa ch'egli concesse ai protestanti nel 1673, quantunque la religione dello stato sia la cattolica, e cattolica sia stata sempre la famiglia regnante. Le conseguenze nate da quella libera costituzione e da quei liberali principj d'amministrazione, furono notabilissime; e que' ducati formavano un mirabile contrapposto in popolazione, in industria, in ricchezza di faccia alla Baviera, non ostante gli svantaggi di suolo e di posizione. Vennero eretti in principato nel 1808 da Napoleone, il quale in quell'epoca vi abolì la schiavitù de' contadini. Nel 1814 furono incorporati alla Prussia, e perdettero, in conseguenza di ciò, la loro costituzione.

[1] Vedi pag. 839.

L'elettorato di Baviera, diventato regno nel 1806, ottenne dopo la pace del 1815 una costituzione rappresentativa. Gli stati consistono in due Camere — l'una è composta di principi, prelati ufficiali della Corona, capi di famiglie che già appartenevano alla dieta Germanica, e persone nominate dalla Corona o a vita o ereditariamente; ma i membri a vita non devono mai sorpassare la terza parte del numero di quelli che sono ereditarj. L'altra Camera è composta di deputati, de' quali un quarto viene eletto dal clero e da'nobili, un quarto dalle città, e due quinti dai possidenti territoriali che non hanno diritto di signoria nelle terre loro. La Corona è tenuta a convocare gli Stati una volta ogni tre anni, e le imposte si devono votare per anni sei, con potestà di prolungarli per altri sei anni, nel caso in cui circostanze straordinarie impedissero il Governo dal convocare gli stati al termine più lungo di sei anni. Gli Stati nella costituzione non possono fare nessun cangiamento, nè il cangiamento desiderato possono prendere in considerazione, menochè sulla proposizione della Corona, la quale non risponde separatamente a ciascuna proposta degli Stati, ma a tutte collettivamente alla fine della sessione. Dall'altro canto i giudici sono dichiarati inamovibili, eccetto nel caso in cui vengono colpiti dalla sentenza di un tribunale; tutti i giudicj debbono essere motivati; e benchè la Corona possa perdonare o mitigare la pena, non ha potere d'interrompere un processo già incominciato.

Il Wurtemberg conservò i suoi Stati fino all'invasione francese avvenuta nel 1806. La Dieta era composta di prelati ed abati, e di sessantotto deputati delle città e de'distretti delle campagne; e due comitati si radunavano, come in Sassonia, per gli affari straordinari negli intervalli della Dieta. Nel 1809 il Wurtemberg diventò regno, e nel 1819 ottenne una costituzione rappresentativa. Ma le restrizioni ch'essa impone all'autorità regia, sono d'indole anche più aristocratica di quelle delle costituzioni Bavara e Sassone; poichè la franchigia elettiva è soltanto concessa ai possidenti di proprietà reale che abbiano una rendita annua di dugento fiorini, somma equivalente a quaranta lire sterline; la creazione de' Pari è limitata ad individui di famiglie nobili che abbiano una

rendita annua pari a milledugento lire sterline in Inghilterra; vi è un numero di rappresentanti chierici e patrizj anche nella Camera de' deputati, e la Corona non può creare, sia per eredità sia a vita, più che un terzo del numero dei vecchi pari. Nella costituzione che Buonaparte diede alla Baviera, non che in quella concessa alla Westfalia, la Corona aveva il diritto di nominare gli elettori del corpo legislativo; ma, tranne in ciò che i deputati dovessero avere certi requisiti pecuniarj, i nobili non avevano nessuna preferenza. La costituzione del Wurtemberg abolisce il villanaggio, ma pospone le leggi che debbono assicurare la indipendenza de' giudici.

CAPITOLO XVI.

MONARCHIE ITALIANE.

Ordinamento del subietto. — Regno Lombardo-Veneto. — Monarchia Sarda. — Principati: Parma, Modena, Lucca, Toscana. — Unioni con gli Stati Pontifici. — Con Napoli. — Repubbliche del Medio-Evo. — Loro indole aristocratica. — Fazioni de' Guelfi e de' Ghibellini. — Danni che produssero. — Podestà. — Rovesciamento delle repubbliche. — Stabilimento de' Principati. — Particolarità della politica italiana. — Governo Papale. — Sovranità Temporale. — Esarcato. — Donazioni di Pipino o di Carlomagno. — Potere spirituale. — Lotta della Chiesa e dell'Impero. — Pretensioni del Papa. — Concordato di Worms. — Elezione del Papa. — Usurpazioni papali. — Estensione del potere papale. — Deposizione o scomunica. — Accrescimento de' dominj temporali. — Diminuzione del suo potere universale. — Resistenza della Francia, dell' Inghilterra, e della Germania. — Vicissitudini dell' Italia. — Residenza della corte papale in Avignone. — Usurpazioni de' nobili. — Partiti e resistenza. — Ristaurazione dell' autorità. — Stabilimento del governo assoluto. — Ancona, Bologna, Ferrara. — Adulazione de'letterati. — Forma del governo papale. — Particolarità principali di esso. — Elezione del papa. — Ministri. — Congregazioni. — Etichetta. — Spirito sospettoso. — Camera. — Prefetture. — Prefetture Clericali. — Congregazioni d'occasione. — Congregazioni spirituali. — Delegati, Assessori, Consiglieri, Governatori. — Consalvi e Pio VII. — Comunità. — Gonfaloniere, Anziani. — Potere assoluto. — Numero de' preti. — Armata. — Rendita. — Vizi del sistema. — Favoritismo. — Nipotismo. — Stravaganza. — Privilegi aristocratici. — Sacrificio degli interessi pubblici. — Elezione del papa. — Cangiamenti nella politica. — Vendita degli impieghi. — Sistema finanziero. — Riflessioni generali.

Le monarchie pure, ossia assolute, delle quali ci rimane a trattare, occupano le quattro Penisole, cioè l'Italia, la Spagna, il Iutland e la Scandinavia, compresevi le Isole da loro dipen-

denti; voglio dire la Sicilia e la Sardegna, la Seelandia e Funen. Con quest' ordine procederemo ad esaminarle.

Le monarchie Italiane possono dividersi in tre classi — le settentrionali, le centrali, e le meridionali — : le prime comprendono la Lombardia, il Piemonte, Parma e Modena; le seconde, gli Stati Pontifici, Toscana e Lucca; le terze Napoli e Sicilia. Sarebbe più convenevole principiare con la seconda divisione a motivo della grande importanza che ha il Governo Pontificio; ma innanzi tratto, egli è mestieri esporre in un breve e generale prospetto la storia Italiana, per poi venire partitamente allo esame delle diverse monarchie in cui è divisa tutta la Penisola.

La Lombardia, ovvero il Regno Lombardo-Veneto, comprende in primo luogo il Milanese, il quale, tranne di quando in quando con qualche interruzione, massime a tempo delle guerre rivoluzionarie, appartenne al ramo spagnuolo, e poscia al ramo tedesco della Casa d' Austria, da Carlo V in qua, dopo che si estinsero gli Sforza, ai quali era passato dalle mani de' Visconti, usurpatori di quello come di tanti altri Stati repubblicani del secolo decimoquarto — in secondo luogo comprende il Mantovano, che i Gonzaga perdettero verso il principio del secolo decimottavo, dopo di averlo posseduto per anni quattrocento, a datare dall' epoca in cui primamente l' usurparono — infine comprende gli Stati Veneti, che l' Austria con immoralissimo mercato ottenne dalla Francia, duranti le guerre della Rivoluzione, e poscia le vennero confermati nel 1814 e 1815 nello aggiustamento diffinitivo delle faccende Europee. Il Piemonte col Ducato di Savoja, congiunti insieme fino dal chiudersi del secolo undecimo, diventò in qualche modo un regno, allorquando per la pace d'Utrecht nel 1713 il Duca ottenne il trono della Sicilia, che il figlio di lui poscia barattò per la Sardegna (nel 1720); e nel 1815, in virtù di un provvedimento immorale quanto quello che estinse la Repubblica di Venezia, Genova venne aggregata ai dominj Sardi. Parma e Piacenza — che dopo di avere cessato di essere due Stati indipendenti furono riuniti in uno sotto la dominazione de' Visconti e degli Sforza — talvolta erano appartenute agli Stati Pontifici, tal'altra ad un principe secolare in qualità di vassallo soggetto alla Santa

Sede, alcuna volta alla Corona di Francia; e nel decorso secolo decimottavo erano state annesse alternativamente alle Monarchie Spagnuola, Austriaca e Francese; furono di nuovo erette in un solo principato indipendente per la Imperatrice Maria Luisa, dopo la caduta di Napoleone nel 1814, a condizione che alla morte di lei ne venisse investito il Duca di Lucca, il di cui principato verrebbe allora aggregato alla Toscana. Di tutti gli Stati Italiani, la sola Modena rimane nel potere della famiglia medesima che sempre ne ha avuto la sovranità fino da quando, rovesciato il governo repubblicano, vi stabilì il principato nel secolo decimoterzo. Agli Estensi, quantunque talvolta fossero spogliati de' loro dominj, duranti le guerre che per tanti anni rovinarono l'Italia, riescì sempre di riacquistare Modena e Reggio, tuttochè Este, ch'era il dominio originario, fosse stato incorporato a Venezia, e il territorio di Ferrara, dove regnarono da principio, fosse stato usurpato dalla Santa Sede in sul finire del secolo decimosesto. Il presente Duca è figlio della erede degli Estensi e di un arciduca Austriaco; al quale nel 1814 fu restituito il principato, dopo di essere stato per diciassette anni annesso alla repubblica Cisalpina, che dopo ebbe nome di Regno d'Italia. La Toscana che per due secoli, dopo spenta la repubblica fiorentina, rimase soggetta alla famiglia de' Medici, dopo la estinzione dell' ultimo rampollo di quella nel 1735, passò alla dinastia di Lorena, che la ottenne in baratto della Spagna: e il Granduca Francesco divenuto imperatore nel 1745, la ritenne e la trasmise al suo figlio Leopoldo, il quale nel 1792, diventato imperatore anch' esso, la cesse al suo giovane figliuolo. Conquistata dalle armi francesi, fu eretta in Regno di Etruria a favore del genero del Re di Spagna, il quale cesse Parma alla Repubblica Cisalpina nel 1801; ma nel 1807 fu ripresa da Napoleone e data in qualità di Ducato ad Elisa di lui sorella: nel 1814 venne restituita al Granduca. Altri principati italiani furono a mano a mano aggregati agli Stati Papali, come Bologna [1] nel principio e Ferrara [2] alla fine del secolo decimosesto, ed Urbino

[1] 1334, il papa l'ottenne indirettamente sotto titolo di protettore, ma direttamente, cioè come vero sovrano, nel 1506.

[2] 1597.

nella prima metà del decimosettimo.[1] Similmente al Regno di Napoli vennero aggiunti varj principati; come, nel secolo undecimo, Aversa, Capua, Amalfi, Bari e Benevento (ceduto in parte al papa): ma, tranne Amalfi, quelle città non erano per innanzi state, a sembianza di quelle dell' Alta Italia, repubbliche, i cui diritti erano stati usurpati da potenti vicini o da cittadini ambiziosi.

Nelle divisioni settentrionale e centrale d' Italia, le città, quasi senza eccezione nessuna, divennero indipendenti allorquando la potenza dell' Imperatore di Germania cominciò a decadere, verso la fine del secolo undecimo. Gl' Italiani stabilirono costituzioni repubblicane, o, per dir meglio, aristocratiche; nella maggior parte delle quali eranvi due consigli — uno grande, o generale, che decideva delle questioni di pace o di guerra, de' cangiamenti da farsi nelle leggi, egualmente che della scelta del magistrato principale, detto comunemente Console — ed uno piccolo, o speciale, chiamato *Credenza*, ovvero Corpo di fiducia, il quale insieme col Console amministrava il governo. Questi due Corpi erano più o meno aristocraticamente costituiti nelle varie città, ma in nessuna erano di vera indole democratica. Qualunque variazione da farsi nella stessa costituzione apparteneva all' assemblea generale del popolo.[2] Dopo che le città si furono rese indipendenti, benchè per qualche tempo seguitassero a governarsi da sè, a nome dell' Imperatore, la loro non era che soggezione di semplice nome. In tutta l' Italia sorsero due partiti, detti dei

[1] 1631.

[2] L' errore di rappresentare queste repubbliche come democratiche sorse dal considerare la loro resistenza ai baroni come opposizione del popolo agli ordini patrizj, mentre essa era resistenza dell' aristocrazia della città a quella della campagna. Anche in Firenze, dove per parecchie generazioni esiste una legge che escludeva tutti i nobili da ogni specie di uffizio, il potere rimaneva nelle mani di certe ricche famiglie. Il gran consiglio de' 300, che rappresentava i cittadini, soltanto prendeva cognizione delle questioni che erano state innanzi discusse e sanzionate dagli altri due minori consigli, composti di uomini principali e di pubblici funzionarj. Sclopis, mentre sostiene l' indole democratica de' Governi Italiani, confessa che tutta la politica della loro legislazione tendeva a concentrare nelle mani di poche famiglie in ciascuna città tutta la proprietà del distretto. » *Legislazione Italiana*, cap. IV.

Guelfi e de' Ghibellini; distinzione che ebbe onigine in Germania, dove era nata una contesa fra un Duca di Franconia della famiglia Hohenstauffen, e un Duca di Sassonia della famiglia Welf, o Wolf, che in italiano si tradusse *Guelfa*. Dall' epoca in cui prevalse lo Imperatore (1138), l'ultima di queste famiglie divenne il punto di unione di tutti coloro che avevano gravami da fare contro l'Impero, o volevano resistere alle usurpazioni imperiali; e le città Lombarde, egualmente che i papi, i quali avevano insieme scosso il giogo tedesco, si appigliarono al partito guelfo con l'aristocrazia feudale della Germania, mentre i sostenitori dello Imperatore chiamaronsi Ghibellini, dalla città o castello [1] (*Waiblingen*) originario di sua famiglia. Tale distinzione di partiti primamente divenne generale fra gl' Italiani verso il principio del secolo decimoterzo, dopo che la costituzione delle quaranta o cinquanta città aveva per cento anni sfidato il potere dell' imperatore, non che quello de' signori feudali; perciocchè, quantunque il loro governo fosse generalmente aristocratico, eravi nella maggior parte di quelle una mistura di influenza popolare, a cagione dell' appello che nelle più importanti quistioni facevasi alle assemblee generali, e per l'appello che più frequentemente i capi delle fazioni patrizie facevano alla moltitudine che li sosteneva; e i reggitori di quasi tutte le città in tal guisa potevano giovarsi di tutti i mezzi di ciascuna tutte le volte che un conflitto di parte faceva nascere una opposizione riunita contro un nemico comune. [2]

Ma le devastazioni prodotte in ogni angolo del bel paese da questo tempestar di partiti, furono veramente spaventevoli. Gli intrighi della Chiesa Romana per inanimire i Guelfi, e la sicurtà che ogni città cercò dentro le sue proprie mura contro le aggressioni esterne, fece nascere in quelle piccole comunità, popolate da nobili orgogliosi e dissoluti, da avventurieri trafficatori, e da uomini attivi, eccitabili, raffinati e mezzo educati, un dominio

[1] È dubbio se fosse *Waiblingen* in Hartfell, o *Waiblingen* presso Stuttgart, che era castello della famiglia.

[2] I mezzi di che in quelle occasioni potevano disporre i capi de' partiti, possono argomentarsi dallo esempio di Milano. In una rivista militare del secolo decimoterzo, Milano contava 240,000 combattenti, ed 8000 cavalieri.

di fazioni, senza esempio anteriore in nessuna epoca e in nessuna parte del mondo. In ogni città la popolazione era divisa in due opposti partiti, l'uno acerbamente esasperato contro l'altro, guidati da capi che nè anche facevano mostra di avere nessuna specie di riguardo al pubblico bene, e rifuggivano dal consultare gl' interessi di tutta la società; e secondo che l'uno o l'altro partito prevaleva, lo Stato facevasi Guelfo o Ghibellino. Le città circostanti di qualche importanza, e perfino i villaggi i più piccoli, seguivano gli opposti partiti, [1] mentre gli abitanti di ciascuna si distruggevano fra loro in guerre intestine: e in tal guisa, per più d'un secolo la storia di quell'insigne paese non è che una cronaca di violenze e di guerre civili; di ostilità d'un comune contro un altro comune; e di tutti i cittadini, combattenti gli uni contro gli altri. L'intrigo congiungevasi al potere, la pubblica ingiuria confondevasi con la privata. Gli uomini erano assaliti, proscritti, banditi, spenti da magistrati che per avventura in quel momento avevano in mano il timone dello Stato. I rancori privati scoppiavano a perturbare i brevi momenti di calma che gli odj de' partiti avessero potuto lasciare; ed ogni incidente, comunque affatto estraneo alla politica, facevasi favilla destatrice del fuoco di parte, che scoppiava in lotte civili. Come esempio — e lo prendiamo a caso — possiamo riportare l'assassinio di un nobile giovine bolognese, il quale fece correre alle armi due grandi famiglie, l'una contro l'altra. Portò la sorte che esse appartenessero a due opposte fazioni, la qual cosa in differenti circostanze avrebbe potuto svegliare poco il sentimento di coloro che erano connessi cogli

[1] Sembra che i partiti si occupassero principalmente di saziare la propria vendetta tutte le volte che una fazione era vincitrice dell'altra. Gli esempj di crudeltà commesse sono innumerevoli, e fanno abbrividire; ma gli esempj d'odio profondo, che sfogavasi in rabbia impotente, sono egualmente notevoli, quantunque più ridicoli che ributtanti. Siena decretò che il castello di Menzano, distrutto, non si dovesse mai più rifabbricare, per punire l'offesa che gli abitanti di quello avevano fatta alla repubblica. Novara distrusse la città di Biandrate, e fece uno statuto « *de tenendo destructo Biandrato* ». Milano fece lo stesso col castello di Seprio, ec. Dante mirabilmente ha pennelleggiato in un luogo famoso della Divina Commedia le lotte civili de' suoi tempi (*Purg.* c. VI).

individui in questione, e senza dubbio non avrebbe eccitato il menomo interesse nel pubblico. Ma perchè una era Guelfa e l'altra Ghibellina, tutta la città — la maggiore città, dopo Roma, negli Stati romani — si divise in due fazioni, l'una parteggiando per la famiglia dell'assassinato, l'altra per quella dell'assassino, e considerando quella causa come causa propria. Per quaranta giorni gli abitanti di Bologna combatterono, si scannarono scambievolmente nelle vie e nelle case, finchè la vittoria dichiaratasi a favore dei Guelfi, ritornò la pace, dopo il bando e la confisca con cui furono multati 12,000 Ghibellini. Ma i danni prodotti dall'intollerabile impero delle fazioni si possono meglio comprendere dal considerare l'inaudito espediente cui la più parte degli Stati — gli Stati liberi, secondo che chiamavano se stessi — ricorsero onde formare un governo da potersi sopportare. Nel secolo decimoterzo quasi ogni comune aveva un alto magistrato straniero, detto Podestà, che presiedeva ai rami principali dell'amministrazione; in molti luoghi vegliava alla difesa pubblica; in quasi tutti aveva in mano l'amministrazione della giustizia; [1] era sempre di famiglia nobile, ed era impiegato, come se fosse appigionato, per un certo tempo, giammai più di un anno; e non gli era mai concesso di avere la minima connessione, sia per via di sangue, sia per via di matrimonio, e per fino per semplici relazioni d'amicizia, con nessuno degli abitanti del paese.

La sconfitta del partito Imperiale o Ghibellino, fu, con poche eccezioni, generale: eppure avvenne che molte potenti famiglie le quali erano talmente aderenti al principio ghibellino da opporsi alle usurpazioni dell'autorità papale, e si erano con prudenza

[1] Sempre dove il Podestà non era il giudice principale, e spesso dove lo era, v'erano altri giudici, al pari di lui, stranieri al paese. Per un dato tempo dopo che il suo ufficio era cessato, egli non poteva allontanarsi dal paese, per rispondere in caso ci fossero gravami da fare intorno alla sua condotta. Nei luoghi dove gli opposti partiti avevano ugual forza, vi erano due Podestà: ciascun partito sceglieva il proprio. Gli esempi di Podestà non stranieri al paese, sono estremamente rari. Talvolta vi era un Podestà per più città, il quale veniva rappresentato da un suo deputato dove egli non poteva risedere in persona.

astenute dal gettarsi apertamente fra la lotta mentre le sorti guelfe prosperavano, chetamente e a po'per volta acquistarono influenza quasi in ogni dove; mentre i popoli erano stanchi dei conflitti che avevano con tanta ferocia o per tanto tempo infuriato; e mentre gli altri nobili che ne avevano sofferto de'danni anche quando la fortuna volgeva loro seconda, non poterono mai più opporre una resistenza efficace alle usurpazioni di quelli. In tal modo, l'una dopo l'altra, verso il principio del secolo decimoquarto, la maggior parte delle repubbliche avevano perduta la propria indipendenza; erano nuovamente diventate soggette al giogo dei signori feudali, che esse un tempo avevano scosso; ed erano cadute sotto il dominio ereditario di quelle potenti famiglie, che erano volentieri secondate dai papi, oramai che il sostegno della parte guelfa più non era loro necessario onde mantenere i loro diritti contro l'Imperatore, e dopo che la differenza principale tra Guelfi e Ghibellini non consisteva in altro che nella tendenza che i primi avevano di parteggiare col popolo, e tener desto lo spirito popolare contro le usurpazioni de'nobili. Così avvenne che le repubbliche delle quali abbiamo favellato, si sottomettessero al dominio di famiglie principesche. Gli Estensi signoreggiarono Ferrara, Modena e Reggio; i Carrara Padova; i Gonzaga Mantova, i Della Scala Verona: e i Visconti, che erano la famiglia più potente di tutte, ottenuta dapprima la signoria di Milano e della maggior parte della Lombardia centrale, estesero i loro dominj dopo la sconfitta degli Scaligeri; e finalmente, innanzi la fine di quel secolo, signoreggiarono tutta la Lombardia e parte della Toscana e del Piemonte, ed assunsero il titolo di Duchi di Milano, al qual titolo l'Imperatore nel 1395 accordò la sua sovrana sanzione. Estinti i Visconti nel 1447, gli Sforza conseguirono la signoria del Milanese.

Ma comecchè le repubbliche si trasmutassero in principati, le loro costituzioni non poterono ad un tratto essere rovesciate dagli individui che le sottomessero alla dominazione ereditaria delle proprie famiglie. Dapprima contentaronsi di acquistare a perpetuità il potere che il principale magistrato elettivo a tempo aveva posseduto; e generalmente, non osarono cangiare la forma

del primitivo governo. Ai consigli municipali lasciarono il diritto di scegliere molti degli impiegati dello Stato; le antiche consuetudini furono conservate; e il potere legislativo seguitò ad essere esercitato dalla comunità e insieme dal principe. Nelle mani di quella fu lasciato la imposizione delle tasse nuove, e la distribuzione delle antiche; nè le libere o popolari o aristocratiche istituzioni poterono essere rovesciate (in guisa che, mentre in tutti gli Stati ne era distrutta la sostanza, in pochi ne erano financo spariti i più lievi vestigi [1]) se non per vie di graduali usurpazioni, che i principi potevano tentare di effettuare in proporzione della forza che derivavano dallo accrescimento dci dominj; effetto perpetuo ed inevitabile della unione federale imperfetta. [2]

Il progresso del governo e della società in Italia per molti riguardi era lo stesso di quello del settentrione d'Europa. Mentre gl'Imperatori, prima de' Franchi, poi di Germania, signoreggiavano la Penisola, sembra che dapprincipio la governassero trattando i nobili con quello spregio con che, come abbiamo sopra osservato, Carlomagno li trattava nelle sue assemblee; [3] e i ricordi che ci rimangono delle assemblee tenutesi in Italia nelle occasioni che l'Imperatore si recava a Roma, somigliano esattamente a quelle de' suoi nazionali consigli. Avevano luogo sulle rive del Po presso Piacenza; tutti i vassalli della Corona erano intimati a comparire; i prelati, i baroni, i magistrati e i giudici v'intervenivano anch'essi; fra i suoi vassalli l'Imperatore sceglieva parecchi consiglieri, coi quali conferiva intorno agli affari del paese; ascoltava parimente i discorsi de' prelati e degli altri uomini cospicui, ma quasi sempre non erano altro che indirizzi di complimento;

[1] Vedi Cap. XV.

[2] Sclopis (*Legislazione italiana*, App. VI.) reca un esempio de' privilegi che da principio conservarono le città, delle consuetudini concesse o piuttosto confermate ad Avigliana nel 1354, da Amedeo VI di Savoja. Esse includono la *Credenza* (consiglio esecutivo) e la nomina degli impiegati; il fare le leggi (col consenso del principe, o del suo luogo-tenente) riguardanti la proprietà e la polizia; la concessione e la distribuzione delle imposte; la esenzione di ogni qualunque altra tassa non imposta in quel modo; e i diritti di caccia e di pesca.

[3] Vedi Cap. XI.

prestava ascolto poscia alle querele del popolo basso, e ciascuno si appressava all' Imperatore recando una croce, per indicare di essere un supplicante che chiegga misericordia, piuttosto che un suddito che reclami i suoi diritti, che domandi giustizia; l' adunanza chiudevasi con la pubblicazione di quelle leggi che al principe fosse piaciuto di emanare. Pare evidente che simili assemblee si convocassero più per scrutare i mezzi di sostegno che il sovrano potesse derivare da loro, anzichè per deliberare intorno al governo e al corso della legislazione.[1] Allorquando l' Imperatore non recavasi personalmente in Italia, i suoi Commissarj *(Missi)* convocavano le assemblee, le quali generalmente avevano luogo a Natale, a Pasqua e a mezza state. I baroni teneveno le loro corti precisamente come in Francia ed in Germania, e le chiamavano *Placita* o *Malla*. Il loro potere, come in que' paesi, in Italia s' accrebbe a misura che quello del sovrano scemava. Ma vi erano due circostanze in cui la sola Italia trovavasi, e che la distinguevano da tutti gli altri paesi feudali: l' una era l' anticipato risorgimento della città, e la istituzione di governi popolari, ovvero governi nelle mani di un' aristocrazia cittadina, e affatto indipendente dal potere feudale e sempre avversa a quello; l' altra circostanza era lo stabilimento della monarchia ecclesiastica di Roma. La prima fece nascere nella Italia Alta e nella Centrale un gran numero di repubbliche, che in progresso si trasmutarono, conforme abbiamo fatto osservare, in un minor numero di piccoli principati. La seconda fece nascere uno de' più singolari sistemi di politica che sia stato giammai immaginato, ed esercitò una influenza potentissima sopra gli affari temporali d' Italia, siccome fece, quantunque in minor grado, sopra le faccende di tutta l' Europa cristiana.

Il vescovo di Roma, da' tempi primitivi della Chiesa Cristiana, aveva esercitato grande autorità sopra i fedeli, ed ottenuto precedenza sopra tutti gli altri prelati, come il primo di tutti per grado; ma per molte generazioni venne considerato come suddito dell' Imperatore, il quale, mentre risedeva in Costantinopoli, go-

[1] Sclopis, *Antica legislazione del Piemonte*, cap. V, pag. 40.

vernava l'Italia per mezzo di un Esarca, che generalmente dimorava in Ravenna. Sembrerebbe che quel vescovo sotto l' Esarca possedesse una baronia o duchea temporale in Roma, ed in parecchi altri distretti concessi alla Santa Sede.[1] Quando si accrebbe la debolezza dello impero, i Romani ordinarono lo Stato ad una specie di repubblica sotto il loro vescovo; e l' Esarca, lungi dal potere ristabilire la propria autorità, da Ravenna fu cacciato dai Lombardi, i quali si apparecchiavano a insignorirsi anche di Roma come città dipendente dall' Esarcato. Allorchè Pipino, a mezzo il secolo ottavo, venne riconosciuto re de' Franchi, e per fino coronato dal pontefice, mostrò la sua gratitudine difendendolo contro le aggressioni de' nemici, ed avendo espulsi i Longobardi da Ravenna, diede il possesso temporale dell' Esarcato alla Sede di Roma.[2]

L' origine del potere ecclesiastico del Papa poggia nell' essere egli stato patriarca dell'Italia Meridionale (incluse la Sicilia e le altre Isole) sotto gl' imperatori d' Oriente: non essendovi metropolitano, egli esercitava la sua autorità arcivescovile e provinciale sopra quel vasto territorio, ed a misura che si veniva ingrandendo il suo potere spirituale, accrescevasi la sua dominazione temporale. Carlomagno, nondimeno, mentre gli confermò la concessione dell' Esarcato, fattagli da Pipino, si valse della influenza che la Santa Sede aveva acquistata, a farsi coronare dal papa imperatore d' Occidente;[3] ed accordò, conforme abbiamo veduto,[4] importanti diritti alla Chiesa, senza permetterle che

[1] Il bibliotecario del Vaticano (Anastasio, presso Muratori), il quale scrisse nel secolo nono, la chiama *Sancta Respublica*, e le dà per confini Viterbo a settentrione, Terracina a mezzogiorno, Narni ad oriente, ed Ostia ad occidente: ma bisogna che ciò s' intenda come applicabile al periodo della sua ribellione contro l' Esarca. L' Esarcato comprendeva le provincie signoreggiate immediatamente dall'Esarca, senza duchi e baroni. La Pentapoli, ovvero cinque città (oggidì chiamata Marca d' Ancona), era anch' essa soggetta immediatamente all'Esarca. Muratori III, p. 3, pag. 186.

[2] 756.

[3] Nel Natale dell' 800.

[4] Vedi cap. XI.

s'intromettesse nella sua autorità, ritenendo il papa soggetto al capo dell'impero. [1] I suoi successori, principi deboli, tollerarono delle ripetute usurpazioni a danno della loro prerogativa: [2] nondimeno, gl'Imperatori Germanici rivendicarono la indipendenza de' tempi di Carlomagno. Mentre il loro potere durava intero nei secoli decimo e undecimo, estendendosi, nel regno di Corrado II, dalla Schelda fino a Capua, non solo non riconobbero mai il papa come loro superiore, ma pretesero di nominare anch'esso, come nominavano gli altri vescovi de' loro dominj. Enrico III, tra il 1047 e il 1057, o nominò, o direttamente fece nominare successivamente quattro papi tedeschi — Clemente II, Damaso II, Leone IX e Vittore II; [3] — ed era diventato costume d'inviare una deputazione di Roma allo Imperatore per prendere i suoi ordini in ogni vacanza della Santa Sede. È parimente certo, che a quest' epoca la influenza imperiale adoperavasi a sostenere ed estendere il potere del papa in ogni paese; perocchè, fintanto che siffatto potere rimaneva sottoposto allo Imperatore, questi ne ricavava profitto facendo delle usurpazioni sull'autorità degli altri sovrani.

Ma innanzi la fine dell'undecimo secolo, la vigorosa politica di Gregorio VII produsse nel papato un totale cangiamento. Giovandosi della debolezza in cui cadde il governo imperiale nella minorità di Enrico IV, e dello affiacchimento che aveva patito l'autorità dell'Imperatore nello stabilirsi del potere feudale, e della indipendenza in ogni dove riconosciuta de' grandi feudatarj o principi tedeschi; questo abile ed ambizioso Pontefice, dapprima, mentre governò sotto i nomi di Niccolò II ed Alessandro II, sue creature, poscia quando egli medesimo fu innalzato alla Santa Sede, stabilì la regola generale, che nessun ufficio ecclesiastico potesse essere conferito ad una persona laica. Ciò fu decretato in un Concilio ch'egli convocò, dopo d'avere effettuate varie altre in-

[1] Vedi cap. XI.

[2] Ibid.

[3] Ildebrando, poi detto Gregorio VII, riesci a farlo eleggere, come dicono, giovandosi della propria influenza sui vescovi suffraganei e sopra Enrico III.

novazioni da sè, e mentre regnavano di solo nome i suoi due predecessori. Uno di questi ordinamenti, che viene chiamato, il Decreto di Niccolò II, in data del 1059, formalmente dichiarò, che il diritto di eleggere il papa risiedeva nei sette vescovi aventi le loro sedie pressso Roma (dal che venivano chiamati Cardinali Vescovi), e ne' preti e diaconi addetti alle parrocchie di Roma, donde erano detti Cardinali Preti e Cardinali Diaconi. Nello stesso decreto è anche specificata la partecipazione de' laici alla elezione del papa; e si aggiunge che il nuovo eletto deve essere presentato all' Imperatore per ottenerne la conferma. In un concilio susseguente (il terzo Lateranese nel 1079), fu stabilito esser necessarj due terzi di voti perchè la elezione fosse valida. Il consenso del laicato presto venne ridotto ad una pretta formalità, e finalmente abolito affatto; e tuttochè si lasciasse espressamente sussistere il diritto di conferma nello Imperatore regnante (Enrico IV), nulladimeno Gregorio, immischiandosi ne' conflitti fra Enrico e i suoi sudditi, non indugiò guari a proclamare l'assoluta indipendenza del papa. Pretese apertamente d'avere la supremazia sopra tutti i principi della Cristianità, come quelli ch' erano membri della Chiesa soggetta alla Sede Romana, e sostenne che essi tenevano il proprio potere temporale sotto l'autorità e a volontà di quella. [1] Citò l'Imperatore a comparirgli dinanzi, onde rispondere

[1] « Non creda l' imperatore », dice Gregorio in una lettera alla nazione germanica, « che la Chiesa sia suddita a lui come una serva: essa è posta sopra di lui come una padrona (*praelatam ut dominam*) ». La sentenza ch' egli pronunziò contro Enrico nel 1076, è del seguente tenore: « Da parte di Dio onnipotente, io inibisco ad Enrico, il quale ha osato resistere alla Chiesa, di governare i regni Teutonico ed Italico. Io sciolgo tutti i Cristiani dal loro giuramento di fedeltà verso lui, e dichiaro illecito il prestargli servigio come a re ». Segue quindi a scomunicarlo, « onde tutte le nazioni possano conoscere che tu sei Pietro, e che le porte dell' inferno non prevarranno contro la tua Chiesa ». La sentenza è in forma di un indirizzo a S. Pietro. Gregorio richiese che Ermanno di Lussemburgo, ch' egli aveva riconosciuto imperatore in opposizione ad Enrico, prestasse giuramento di fedeltà « a S. Pietro, ed a papa Gregorio suo vicario ». Bonifacio VIII diede il colpo di grazia a siffatte pretensioni, dichiarando che tutto il genere umano era soggetto al papa: « *porro subesse Romano pontifici, omni humanae creaturoe declaromus, dicimus, definimus, et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis* ». Bull. *Unam sanctam.*

alle doglianze de' suoi popoli. Enrico tentò di riassumere il potere esercitato dal padre, ed ottenne una sentenza della Dieta adunatasi a Worms, che depose il papa. Ma Gregorio tosto convocò un Concilio, che scomunicò l' Imperatore, lo dichiarò decaduto dal trono, e sciolse i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà. Gregorio aveva potenti alleati e ne' principi tedeschi che congiurarono contro Enrico, nei Sassoni ribelli che facevano apertamente resistenza alla sua autorità, nei prelati che ubbidivano tremando al potere spirituale del Concilio Romano, e nelle moltitudini che in ogni dove parteggiavano per un pontefice che di continuo prodigava professioni di straordinaria santità, e denunziava i vizj de' suoi avversarj, ed era egualmente proclive a calpestare gli stessi alti dignitarj del clero, ch' erano invisi ai popoli. Enrico fu sciagurato o vile tanto da cedere: andò in Italia, e dopo di essersi sottomesso alle più umilianti penitenze, ottenne l' assoluzione; e non per tanto, il papa non volle nè anche allora ridargli la corona, ma la concesse al duca di Svevia, il quale era stato eletto dai principi ribelli. Un rivolgimento di fortuna, nondimeno, lo pose in istato di deporre Gregorio e riassumere la propria autorità. Ma il conflitto durò tra l' impero e il papa pressochè quarant' anni, e solamente cessò per via del concordato di Worms nel 1122, nel quale aveva stabilito di non immischiarsi mai più nella elezione de' vescovi; di abolire nella investitura la formalità dell' anello e della croce, simbolo dello intervento secolare; e che l' Imperatore solamente confermerebbe la scelta fatta dagli ecclesiastici, e darebbe il possesso de' beni temporali, per mezzo dell' investitura con lo scettro, simbolo di concessione feudale.

Il diritto d' eleggere i vescovi non fu reso al popolo, al quale il principe l' aveva già tolto. Nel corso di pochissimi anni dopo il concordato di Worms, fu concesso ai Capitoli delle cattedrali. In Inghilterra sotto Enrico I ebbe luogo un concordato uguale a quello fatto in Germania. In Francia fu convenuto che i vescovi presterebbero l' omaggio per i loro possedimenti temporali; e in Ispagna la Corona, durante la controversia (1088), aveva ottenuto da Urbano II, il permesso, ch' essa poi sempre conservò, di nominare direttamente i vescovi. Ma in ogni paese il papa mantenne la pro-

pria autorità, dichiarando necessaria la approvazione della Santa Sede innanzi che il vescovo eletto cominciasse l'esercizio delle proprie funzioni.

Le usurpazioni fatte da Gregorio VII a danno della indipendenza delle nazioni, furono continuate da'suoi successori. Egli aveva detronizzato un re di Polonia, e inibita la elezione del successore senza licenza della corte di Roma; aveva reclamato un tributo da Francia e da Spagna; dichiarata la sovranità feudale della Santa Sede sopra l'Ungheria e la Danimarca, la Croazia e la Dalmazia; ed ingiunto a Guglielmo il Conquistatore facesse atto d'omaggio per l'Inghilterra, atto che quel principe guerriero perentoriamente ricusò di fare. I papi stabilirono la propria supremazia sopra Sicilia, Napoli, Aragona, Portogallo, Sardegna: vi era inclusa anche la Scozia, per le strette a cui la ridussero le armi di Eduardo I; e la stessa Inghilterra fece atto d'omaggio nel regno del re Giovanni, e pagò un tributo, che seguitò a pagarsi per cento cinquanta anni. Nel secolo duodecimo, e più ancora nel decimoterzo, il papa esercitò, quasi senza contrasto, il potere di confermare la elezione dello Imperatore. Depose infatti Federico II in un Concilio, e riescì a rovinare le sorti della di lui famiglia. [1] Diede il trono d'Aragona ad un principe francese, ma gli Spagnuoli non vollero profittare della bolla che li scioglieva dal giuramento di fedeltà. Si oppose ad Eduardo I che voleva invadere la Scozia, allegando che fosse un feudo della Chiesa Romana; ma si oppose invano. Mantenne assoluto potere legislativo in tutte le materie ecclesiastiche facendo universalmente promulgare la legge canonica, mentre ne'tribunali clericali siedevano avvocati soggetti unicamente alla autorità papale. Estese la giurisdizione spirituale in tante direzioni, che quasi tutte le cause importanti che non

[1] L'imperatore Enrico IV fu condannato ad essere deposto non meno di cinque volte da quattro papi successivi. Federico Barbarossa fu scomunicato e deposto da Alessandro III nel 1160; Enrico VI da Celestino III nel 1191; Ottone IV da Innocenzo III nel 1212; e Federico II da Gregorio IX e da Innocenzo IV. Ma la sentenza tornò fatale soltanto all'ultimo de' principi summentovati.

riferivansi alla proprietà *reale*, divennero di competenza delle curie ecclesiastiche; vale a dire di ufficiali direttamente o indirettamente sottoposti alla influenza della Chiesa. Ottenne per tutti i chierici esenzione dalla giurisdizione delle corti criminali; immunità che spesso fu cagione di gravi sconcerti. Assunse il potere di dispensare tutti gl' impedimenti canonici del matrimonio, e le promesse di voti d'ogni specie. Non solamente aveva il *veto* sopra le nomine de' vescovi, ma in molti casi presentava egli stesso il candidato agli elettori: così che, a modo d'esempio, in Inghilterra tutti i migliori beneficj erano conferiti a prelati italiani, ed annualmente passava a Roma, negli utili delle loro prebende, una somma molto maggiore delle rendite della Corona; mentre in alcune cattedrali di Germania le prebende erano intieramente in mano degli Italiani; ed in Francia S. Luigi invano emanò i suoi editti contro simiglianti usurpazioni. In fine, il papa impose tasse sul clero di ogni paese, e trattò i beni ecclesiastici in guisa, che, secondo il calcolo esatto, quelli della sola Inghilterra gli abbiano reso, in pochi anni, una somma equivalente a non meno di quindici milioni di lire sterline.

Il dominio temporale del papa si ingrandì considerevolmente, nel tempo ch'egli venne estendendo la sua autorità spirituale. In sul principio del secolo tredicesimo, Innocenzo III acquistò la Marca d'Ancona e il ducato di Spoleto; che, quantunque continuassero a reggersi fino al tempo di Clemente VIII con istituzioni repubblicane (o, per dir meglio, aristocratiche), tre secoli dopo furono incorporati agli Stati Pontificj. Inoltre, la ricca eredità della Contessa Matilde fu devoluta alla Santa Sede in virtù del di lei testamento; e benchè le pretese del papa a quelle porzioni di essa eredità le quali erano possedute come feudi dell'impero, cioè Modena, Mantova, Parma, Lucca, non fossero mai ammesse, nondimeno le di lei possessioni allodiali, che formavano quello che oggi chiamasi patrimonio di S. Pietro, ed abbracciano tutto il paese fra Roma e Bolsena con la costa dalle bocche del Tevere fino al confine Toscano, furono immediatamente devolute alla Chiesa, il di cui territorio in tal modo venne ad estendersi da una riva

all'altra della Penisola, cioè dal Mediterraneo all'Adriatico. In processo di tempo, vi furono aggiunte, conforme abbiamo notato, Ferrara (1597) ed Urbino (1631).

Ma il potere reale che il papa esercitava in Europa, era venuto sempre decadendo fino dal regno di Bonifacio VIII, in sul finire del secolo decimoterzo. Le pretensioni di quel pontefice e de' suoi immediati predecessori erano diventate intollerabili e ai principi e ai popoli. L'aristocrazia feudale in ogni dove perdeva terreno, e il potere della Corona ingrandivasi e si consolidava. La scandalosa cupidigia di taluni papi, la simonia alla quale abbandonavansi, la vita dissoluta che menavano, cospiravano con i crescenti lumi della civiltà a crollare l'autorità loro, e ad eccitare una generale resistenza alle loro pretese. La translazione della corte papale da Roma in Avignone (1305), dove rimase per più di settanta anni, e il decrescere della sua influenza in Italia, che ne fu una delle conseguenze, incoraggiavano potentemente lo spirito di emancipazione morale. Non appena i papi determinarono di ritornare a Roma, una doppia elezione fece nascere il grande scisma, con cui i pontefici di Roma e quei d'Avignone divisero la Chiesa o gli Stati Cattolici per circa quarant'anni, e che non ebbe fine se non quando il concilio di Costanza (1414) emanò un decreto che moderava le pretensioni papali, e gettava le prime fondamenta di riforme da farsi nella Chiesa. La grande Riforma che ne seguì un secolo dopo, rinchiuse dentro i suoi limiti la supremazia di Roma; e mentre condusse la Chiesa stessa a riformare il proprio sistema, salvando in tal guisa dalla distruzione i dommi della sua credenza, del pari che le regole della sua disciplina, pose fine per sempre alla paura che i popoli generalmente avevano della sua pericolosa preponderanza sulle faccende del mondo.

Se fosse l'Inghilterra o la Francia quella che prese l'iniziativa in quella fortunata resistenza, è stato spesso subietto di disputa, ma senza solido fondamento: imperocchè il procedere de' governi fu differente ne' due paesi, secondo che erano differenti le circostanze in cui essi si trovavano allora. L'aperto conflitto con Roma ebbe principio in Francia allorquando Bonifacio VIII dichiarò la propria supremazia sopra Filippo il Bello, ch'egli trat-

tava come suo suddito; e gl' inibì di esigere le regalie, ovvero proventi delle sedi vacanti; e intimò i prelati francesi a recarsi a un concilio da tenersi in Roma a fine di punire il loro sovrano. Filippo ordinò che la bolla fosse bruciata; proibì ai suoi vescovi d'ubbidire ai comandamenti del papa; convocò gli Stati Generali, ai quali per la prima volta intervennero i deputati delle città, e ne ottenne rigorosi provvedimenti, che dichiaravano la Corona affatto indipendente, e, per conseguenza, il papa non aveva il minimo diritto d'intromettersi nelle prerogative del principe. Gli accordarono anche sussidj per imprese militari; ed egli spingendo un'armata in Italia, sorprese il papa, lo fe prigioniero, e ne saccheggiò gli averi. Tali avvenimenti ebbero luogo nel 1302-3, mezzo secolo innanzi che la legge emanata nel 25mo di Eduardo III imponesse una pena a coloro che facevano presentarsi ai beneficj della corte di Roma; e ponesse nelle mani della Corona tutte le nomine alle dignità ecclesiastiche: cinquant'anni dopo, nel 16mo di Riccardo II, fu fatta la legge *Praemunire*, che puniva tutti coloro che recavano bolle di translazione da Roma.

Egli è vero che Eduardo I si diede poco pensiero dello intervento del papa a favore della Scozia, verso il principio di quel secolo; e che i baroni nel parlamento di Lincoln (1301) avevano dichiarato, che qualora egli fosse disposto a non sostenere la indipendenza della propria Corona, essi non l'avrebbero sofferto. Ma ciò fu un'addizione in forma di protesta, mentre Eduardo studiavasi di persuadere Bonifacio, ch'egli aveva diritto alla Corona Scozzese; e il pontefice, mentre dichiarava, con assurdità e sfrontatezza inaudita, il proprio diritto sulla Scozia come feudo della Santa Sede, non aveva fatto lo stesso per l'Inghilterra. È anche da considerarsi che Eduardo seguitò per tutto il tempo del suo regno, quantunque non regolarmente, a pagare al papa il tributo di mille *marche* concessogli dal Re Giovanni; e che egli, vilmente e immoralmente, ricorse al papa per ottenere d'essere sciolto dal giuramento con cui aveva solennemente promesso di osservare la *Magna Charta*, e la così detta *Carta delle Foreste*. Non è da porsi in dubbio, che innanzi l'epoca preaccennata erano state prese delle misure in Inghilterra a frustrare le usurpazioni ecclesiastiche. Le

costituzioni di Clarendon, nel regno di Enrico II, fatte per determinare i poteri delle curie spirituali, e assicurare la giurisdizione de' tribunali civili, furono la cagione precipua della lotta del re con Tommaso a-Bechett, e col papa che sosteneva il prelato: nella qual lotta l'autorità papale, invece di scemare, si accrebbe. A dir vero, i più antichi di tutti gli sforzi fatti a resistere al potere di Roma, furono quelli dell'Imperatore, de' quali abbiamo già ragionato; e nel periodo che trascorse dalla contesa di Filippo il Bello in Francia, alla legge di Eduardo III in Inghilterra, la Dieta di Francoforte espresse la ferma risoluzione di opporsi alle usurpazioni papali, in un importante decreto (1388) provocato dalla virulenta denunzia di Clemente VI contro lo Imperatore. Ivi si dichiara, che alla Corona imperiale non è superiore nessuna potenza terrena, e chiunque asserisca deliberatamente esser necessario che il papa confermi la elezione dello Imperatore fatta dalla maggioranza degli Elettori, è dichiarato reo d'alto tradimento.

In tal modo sembrerebbe che, quantunque avesse l'Inghilterra, innanzi d'ogni altro paese, fatti i primi passi a ristringere la giurisdizione clericale, e quantunque siffatte restrizioni fossero in processo di tempo rese più efficaci che non erano in qualunque altro luogo, nondimeno la dichiarazione della indipendenza nazionale, e l'aperta e decisiva resistenza alle usurpazioni dirette di Roma, ebbero luogo in un'epoca molto anteriore ed in Francia e in Germania.

Il potere del Governo romano sopra i principati che in varj tempi caddero sotto il suo dominio, differì secondo le condizioni dell'autorità centrale, e le circostanze dei paesi soggetti. Le istituzioni repubblicane dopo l'aggregazione vennero gradatamente cadendo in disuso. Dove, come in Ancona, Spoleto ed anche Bologna, l'acquisto seguì assai per tempo, l'aristocrazia civile cessò di esercitare la sua antica preponderanza, e il Governo si fece essenzialmente assoluto, non ostante che serbasse alcune delle vecchie forme repubblicane. In altri paesi che furono posteriormente assoggettati al Papa, come Ferrara ed Urbino, ogni vestigio di governo popolare era già stato distrutto. Ma mentre il Governo pontificio veniva indebolito dallo scisma

che laccrava il seno della Chiesa, e specialmente nel tempo che la corte Romana stanziava in Avignone, lo spirito di resistenza svegliossi nelle provincie e nella stessa Roma. La mancanza d'un governo vigoroso aveva inanimite le famiglie nobili a riassumere il perduto potere, e le loro egoistiche e faziose contese avevano quasi privato i cittadini de' beni sociali, mentre ne pativano tutti i danni, peggio di quello che avviene in uno stato esposto alle violenze dell' anarchia. Niccolò Galvini, comunemente chiamato Cola di Rienzo, uomo fornito di abile ingegno ed educato al di sopra della sua condizione, ma che diede prova di essere affatto incapace di sostenere una parte solenne, si fece capo di una insurrezione, che per qualche tempo fu coronata da esito fortunato: e' pareva che i popoli di Roma e delle altre italiche provincie fossero quasi pervenuti a governarsi da sè, e a ristabilire un governo repubblicano, annesso, come negli antichi tempi, al potere centrale di Roma. Ma e in questo e nel susseguente tentativo di domare l' aristocrazia, parve che nè i capi avessero la virtù, la moderazione e la fermezza a tanta impresa necessarie, nè le masse de' popoli ostinazione bastevole a conseguire vantaggi di lunga durata sopra i loro oppressori patrizj; molto meno a rovesciare il potere arbitrario del papa, il legato del quale riprese, poco dopo, la primitiva autorità nella capitale. Le famiglie nobili nelle provincie profittarono della debolezza temporanea del Governo per ottenere il più illimitato potere, e ridurre la influenza papale ad un nome vano; ma il ritorno della corte pontificia a Roma, e la vigorosa amministrazione di parecchi papi successivi, li mise in istato di esercitare nuovamente la loro piena autorità sovrana; e la Santa Sede ne' primi anni del secolo decimosesto riacquistò l' antico potere non solo nella capitale, ma in tutte le altre città dello Stato. Getterebbe gran lume sulla storia del governo papale, il considerare peculiarmente il modo con che essa riuscì a consolidarsi stabilmente in tre delle sue più importanti provincie, Ancona, Bologna, e Ferrara; mentre cosiffatta ricerca ci porgerebbe occasione di correggere le false relazioni che sono state fatte de' governi rovesciati dalle usurpazioni della corte Romana; governi che potrebbero essere lodati soltanto o per ignoranza o per sor-

dido interesse, forse della peggiore specie, quale è quello degli uomini letterati sedotti dallo amore del proprio paese, o corrotti da' favori di corte, dalla protezione di principi tiranni, o di nobili dissoluti.

La Marca d'Ancona, sul principio del secolo decimoterzo, venne annessa alla Santa Sede da Innocenzo III, il quale dopo d'averne cacciato il governatore imperiale, recò nelle proprie mani l'autorità che esso vi esercitava poco più che di nome soltanto; nè riuscirono a stabilirvi un vigoroso governo se non quando le costituzioni municipali delle città vennero cadendo in disuso. Indebolitosi, nel secolo susseguente, il potere papale, i nobili riacquistarono l'antica loro superiorità. Difatti in Ancona, che era la sola città di prim' ordine, la direzione degli affari rimaneva nelle mani di un eletto numero di nobili, chiamati Anziani, vocabolo adoprato nella più parte delle città italiane: erano nominati a sorte; ed in tal guisa l'aristocrazia occupava tutti gli ufficj, non che divorava tutte le rendite della comunità. Erano corsi cento anni dopo il ritorno della corte papale a Roma, innanzi che si fosse fatto alcuno essenziale mutamento nella posizione d'Ancona; la quale nondimeno, e per il crescente commercio, e per la parte proporzionata delle sue tasse che andavano al tesoro pontificio (essendo quasi una somma pagata in via di riconoscimento, mentre i nobili si appropriavano una vasta rendita [1]), tentava potentemente l'ambizione o la cupidigia del Pontefice. E però Clemente VII, sotto pretesto di paura per l'avvicinarsi de' Turchi, vi eresse un forte e vi mise dentro de'soldati; e nel 1532 un prelato guerriero, chiamato Della Barba, uomo di qualche capacità e scevro d'ogni scrupolo, con repentino movimento gettandosi sopra Ancona con altre truppe che aggiunse a quelle che

[1] 50,000 scudi l'anno, somma uguale ad altrettante lire sterline de' giorni nostri. Poichè la popolazione d'Ancona oggi non eccede i 30,000 abitanti, è probabile che allora non fosse maggiore di 20,000. È quindi difficile supporre d'essersi potuto riscuotere una somma sì grande, menochè gran parte di essa provenisse da dazj doganali imposti sopra i generi importati, cioè sul consumo che se ne faceva in altri luoghi.

erano di presidio nel forte, riuscì ad impossessarsi del Palazzo Senatorio, cacciò via gli Anziani, esiliò i principali nobili; e dopo di aver dato un severo esempio di taluni che egli sospettava volessero far resistenza, vi stabilì la dominazione assoluta della Santa Sede. Il governo d' una provincia acquistata in siffatto modo, era amministrato da un legato; ed al popolo fu aperto l' adito agli ufficj, da' quali i patrizj lo avevano, per tanto tempo, tenuto lontano. Simigliante modo di procedere non rimase confinato alla Marca d' Ancona soltanto. Pochi anni dopo (1540), Perugia, avendo col sostegno dei Colonnesi fatta opposizione ad un dazio imposto sul sale dal papa, questi mandò il medesimo Della Barba a ridurla in soggezione; il quale dopo d' essersi abbandonato ad atti vendicativi, distrusse ogni vestigio d' istituzioni aristocratiche. Le altre città, e i baroni nelle loro terre furono spaventati da tali misure; uno dopo l' altro cessero i loro privilegi; e la dominazione della Santa Sede fu generalmente e definitivamente stabilita.

Simigliante destino era toccato a Bologna e alla provincia di Romagna, pressochè mezzo secolo innanzi. Cotesta città, del pari che le altre città dell' Alta Italia, erasi fatta indipendente dallo Imperatore mentre ferveva la lunga contesa dell' investitura fra la Chiesa e l' Impero. Nel 1112, Enrico V riconobbe la indipendenza di Bologna, e le concesse uno statuto, che accordava ai cittadini il comando delle loro milizie e la elezione de' magistrati. I consoli che ne erano i capi, potevano scegliersi solo dall' ordine de' nobili; i giudici dovevano essere approvati dallo Imperatore, e i distretti provinciali dovevano sottostare al governo della città. De' nobili feudali del territorio circostante, parecchi cercarono protezione nel farsi ascrivere, conforme era costume di que' tempi, [1] all' ordine de' cittadini; altri vennero assoggettati: di guisa che tutto il paese che adesso chiamasi Romagna, divenne parte dello Stato. Nella seconda metà del secolo decimoterzo, le fiere

[1] Come, quando i signori feudali erano più forti, le città cercavano protezione ne' castelli loro, così in Italia, quando le città e le loro fazioni predominavano, i signori feudali erano solleciti di cercare sicurezza facendosi cittadini.

lotte delle opposte fazioni, dopo d'avere gettato il paese in indicibili miserie, indussero i popoli a domandare l'ajuto del papa. I Guelfi ricorsero a Niccolò III, il quale, dopo di avere fatta la parte di mediatore, venne riconosciuto come sovrano. Nel 1334, nondimeno, la tirannia del legato, luogotenente del papa, fece scoppiare una rivoluzione; e la potente famiglia Pepoli che la capitanò per alcuni anni, finì per vendere la città ai Visconti. Seguì quindi un secolo di tirannide alternativamente esercitata da cotesta famiglia, dal legato del Papa e dall'anarchia popolare: ma i Bentivoglio allora ottennero il supremo potere, e governarono in nome del papa fino al 1506, allorquando Giulio II li spossessò, e dopo una lotta di pochi anni, stabilì con la forza delle armi l'assoluta autorità della Sede pontificia. Egli vi lasciò esistere una larva di costituzione; perchè il Senato nominato dal papa ritenne il diritto di nominare gl' impiegati inferiori, il potere di coniar moneta, e l'amministrazione della pubblica rendita; i senatori, inoltre, rimanevano in ufficio a vita. In tal condizione Bologna rimase fino al 1796, allorchè se ne impossessarono i Francesi, e l'annessero prima alla Repubblica Cispadana, poscia alla Cisalpina; e fino alla caduta di Napoleone seguitò a far parte del Regno d'Italia. Nel 1815 fu resa al papa; ed ora, simile all'altre provincie di prima classe, è governata da un legato.

Nel secolo duodecimo Ferrara, feudo della Santa Sede, fattasi al pari delle altre città lombarde, indipendente, era egualmente diventata soggetta alla influenza di una potente famiglia, cioè agli Adelavdis; l'ultimo rampollo della quale essendosi unito in matrimonio ad una di casa d'Este, i cittadini nel 1408 elessero il figlio di lui, a signore o capo, dandogli potestà di scegliersi un successore. Vuolsi che questo fatto sia stato l'inizio d'una pratica divenuta in seguito tanto generale, che appena potrebbe trovarsi una repubblica che non si fosse data ad un padrone. Gli Estensi governarono Ferrara per quattrocento anni, ed il regno di Alfonso II essendosi predistinto per lo incoraggiamento prodigato alle arti, e più ancora per i favori accordati ad alcuni egregi cultori delle lettere, la dinastia è stata comunemente lodata, la felicità del paese sotto il reggimento loro esaltato, e l'aggrega-

mento agli Stati pontificj lamentato come se fosse un'orribile sciagura. Ci sia concesso indagare il vero.

Gli Estensi non solo avevano annientati i privilegi municipali de' cittadini, ma avevano trascurati i lavori pubblici, da' quali dipendeva la esistenza di parecchi distretti, e la prosperità di tutti. I porti di Volana e Primaro furono ripieni di mota, e divennero inutili. I canali d' irrigazione guasti; le dighe rovesciate erano cagione di frequenti inondazioni. E di ciò erano colpevoli gli Estensi, che impiegavano sempre a lavorare nelle loro ville gli operai addetti alla navigazione del Po. Montaigne, il quale visitò Ferrara nel 1580, [1] loda le belle strade e i palazzi della città, ma descrive la campagna come la più desolata e spopolata di quante qualunque viaggiatore ne avesse vedute ai suoi tempi. Le tasse erano eccessive, ed imposte e riscosse tirannicamente. Ogni specie di contratto, perfino i prestiti, pagavano un dazio; ogni cosa che entrava in città, pagava la decima al Duca. Olio, sale, farina, pane, erano soggetti al monopolio, e potevano solamente esser venduti dagli agenti ducali. Con una popolazione che non poteva sorpassare 200,000 anime, poichè anche oggi non è maggiore, eravi una milizia di 27,000 uomini; ed Alfonso II condusse 4000 uomini di truppe regolari in Ungheria a soccorrere l' Imperatore. Non è mestieri aggiungere che questa insensata impresa non aveva nessuna relazione con gl' interessi del suo popolo; ma Alfonso aveva ragioni personali per blandire l' Imperatore, sotto la cui sovranità feudale egli possedeva Modena e Reggio, e dal quale egli studiavasi di ottenere una nuova investitura con potestà di nominare da se il successore, non avendo discendenti; oltredichè aveva sposata una principessa Austriaca. Le leggi più severe esistevano per la riserva della caccia, e per fino i nobili non potevano esercitarla che pochi giorni dell' anno, ad anche con restrizioni. Una mattina trovaronsi esposti nella piazza del mercato i cadaveri di sei uomini impiccati, aventi alcuni fagiani legati ai piedi, onde mostrare che erano stati puniti in quel modo per avere attentato alla vita degli uccelli del Duca. Nè era il

[1] *Journal du Voyage de Michel de Montaigne* (pubblicato nel 1774).

solo basso popolo quello che gemeva sotto la oppressione di que' tiranni; parecchi assassini avevano cercato ricovero nelle possessioni della famiglia Contrario, il Duca li chiese, il capo della famiglia li uccise e consegnò i cadaveri. Venne invitato ad un' udienza; ci andò, e il Duca lo fece secretamente spegnere. Il pretesto allegato dai cortigiani consisteva in ciò, che quella fu una punizione privata per salvare l'onore della famiglia; mentre lo stesso Duca diceva che Contrario fosse morto di un colpo d' apoplessia. Fatto sta, che il cadavere mostrava segni indicatori di morte violenta; ed essendo egli l' ultimo rampollo della più ricca e più antica famiglia del paese, tutte le di lui possessioni, morto lui, furono devolute al Duca.

La corte di Ferrara era annoverata fra le più splendide in Italia. Un continuo succedersi di divertimenti squisitissimi occupava la vita di tutti. I migliori artisti venivano incoraggiati, i più insigni poeti erano protetti; e gli uomini letterati diventavano ministri o ambasciatori. Tasso, i versi del quale Alfonso si era compiaciuto di correggere, non solo ha nelle sue poesie minori lodata con ispirato entusiasmo la famiglia ducale, ma ha celebrata la corte nel suo poema epico; ed Ariosto ha descritta Ferrara come il più grande ornamento dell'Italia, non pure per i palazzi che l'abbellivano, ma per i *bei studi e i costumi egregi*. Ma cosiffatte adulazioni più tardi fruttarono, almeno ad uno di quegli illustri incensatori, amarissimi frutti. Il tiranno che Tasso aveva già pasciuto di lusinghieri versi, lo seppellì capricciosamente per sette anni in fondo a una prigione.

Alfonso, ch' era uomo d' indole gelosa, da vero despota, indugiò tanto a nominarsi un successore, che non fu più a tempo. Gl' intrighi immorali della di lui sorella, il debole carattere del successore, e l' odio che ne' popoli aveva giustamente suscitato la dominazione di quella trista famiglia, messero il papa in stato d' impadronirsi, con la semplice forza d' una scomunica, di quel principato, a guisa di feudo che per mancanza di eredi ritorni al primitivo signore (1598). Coloro che rimasero degli Estensi, finirono il regno loro saccheggiando i palazzi e gli archivi quanto più poterono, innanzi che si ritirassero in Modena: e il papa stabilì il governo pontificio in Ferrara — d' allora in poi diventata lega-

zione a simiglianza di Bologna — e col prendere un numero di nobili al servizio della propria corte e della Chiesa, e col riconcedere ai cittadini una larva de' loro antichi diritti. Venne in conseguenza, istituito un consiglio composto di tre classi; nobili superiori in numero di ventisette, nobili inferiori e principali cittadini in numero di cinquantacinque, trafficanti in numero di diciotto. Se non che erano tutti nominati dal papa; degli uffic̆j la cui nomina era nelle mani del consiglio, come i giudici e il podestà, ne disponeva soltanto la classe più alta, cioè quella de' ventisette. Dapprincipio un' opportuna diminuzione di tasse valse a rendere popolare il governo; quantunque ai nobili dessero ombra i funzionarj ecclesiastici. A frenare i malcontenti, venne adottato lo espediente ch' era sì bene riescito in Ancona e in Perugia; fabbricarono una fortezza, appunto nel quartiere della città già devoto alla corte. Da quell' epoca in poi, Ferrara è rimasta sotto l' assoluto dominio della Santa Sede; e coloro fra' cittadini che poterono allontanarsene, cercarono rifugio in Modena presso la espulsa famiglia Estense, la quale era diventata nuovamente popolare, almeno presso le classi elevate di cittadini, che sempre più sentivano acerbamente la oppressione de' nuovi padroni.

La storia di Ferrara può servir di lezione all' aristocrazia e ad un principe per far concepire i danni che risultano ai popoli dalla perdita delle loro libertà; per mostrare di quanta poca fiducia sono meritevoli i panegirici pronunziati da scrittori cortigiani là dove parlano della virtù di un principe e della pubblica prosperità; per provare quanto fatale sia l' influenza che l' unione federale imperfetta esercita sui diritti delle nazioni e sull' amministrazione de' loro affari; e per rendere evidente quanto insignificante sia l' interesse che una comunità (la quale da lungo tempo soffra sotto il giogo dispotico o di una famiglia o d' una oligarchia) ha nel conservare ciò che ella chiama indipendenza nazionale. Dove tale indipendenza non venga usata a ristabilire i diritti e la prosperità della nazione, un semplice cangiamento di padroni diventa poco più che un pretto cangiamento di forme e di nomi.

Dobbiamo ora esaminare il sistema del governo pontificio; e quantunque sia stato sempre costume il rappresentarlo come il

più complicato di tutti i sistemi conosciuti de' tempi moderni, [1] parrebbe che tale carattere sia più presto applicabile alle particolarità della sua amministrazione, che alla sua struttura. Tali particolarità, senza alcun dubbio, devono necessariamente essere complicate, appunto perchè il Sovrano nella sua persona comprende tre ufficj distinti. Egli è vescovo di una importante diocesi, è primate o papa di tutta la chiesa cattolica romana, ed è principe temporale. Ma in ciascuno di cotesti ufficj partitamente considerati, il suo governo è abbastanza semplice in quanto alla sua costituzione e ai suoi limiti; la costituzione è quella di una autorità pura ed assoluta; limitazioni non ve ne sono punto. Ciò che distingue il papa da tutti gli altri monarchi, sta nella natura della sua elezione al trono, e nella supremazia religiosa della quale è investito.

Abbiamo già veduto che fino dal pontificato di Niccolò II (1059) il modo di eleggere il papa venne determinato dal decreto di un concilio; e che il decreto di un altro concilio (1079) ordinava, che per essere valida la elezione, era mestieri il concorso di due terzi de' votanti. I cardinali sono o vescovi o preti o diaconi; a tempo di Niccolò II ve ne erano sette del primo ordine; gli altri due ordini non avevano per anche conseguito il pieno godimento de' privilegi di cui godevano i cardinali del primo ordine. Adesso non esiste più differenza fra tutti. Tutti vengono nominati a vita dal papa. Dopo il regno di Sisto V (1587), il loro numero era stato limitato a settanta; vale a dire sei vescovi, cinquanta preti, e quattordici diaconi: ma generalmente, in questo numero c'è sempre qualche vacanza. Alla morte del papa ha luogo un interregno, e il cardinale *Camarlengo* esercita il potere supremo fino al nono giorno in cui si fa il funerale del pontefice defunto: d'allora in poi fino alla nuova elezione i cardinali esercitano il potere a vicenda, a tre per giorno, e son chiamati *Capi d' Ordini*; cioè uno vescovo, uno prete, ed uno diacono. Il giorno dopo il funerale, tutti i cardinali si radunano in ciò che chiamasi *conclave* (o camera

[1] Tournon, *Etudes statistiques sur Rome* II, 20. Questo scrittore fu prefetto in Roma per molti anni al tempo della occupazione francese: però il suo libro ha grande autorità.

privata), si rinchiudono in uno de' palazzi, generalmente nel Vaticano, apparecchiato per la loro recezione, e ciascuno ha un segretario e due servitori che lo accompagnano. Rimangono rinchiusi fintanto che si accordano a maggioranza di due terzi di voti, sulla scelta del papa; bene inteso che non devono comunicare con chicchessia fuori del conclave, benchè la Spagna, la Francia e l' Austria reclamino il diritto di comunicare con essi, e ciascuna di quelle potenze possa opporre il suo *veto* ad un candidato. Nella vacanza della Santa Sede, il cardinale Camarlengo ha il privilegio di coniare moneta col proprio nome e l' arme propria; oltredichè prende possesso de' palazzi, ma in nome della Camera Apostolica.

Il Camarlengo rimane nel suo ufficio a vita, ed è il solo pubblico funzionario, il quale, eccettuati i cardinali e gli altri dignitarj ecclesiastici, può essere privato d' impiego soltanto per delitti commessi. Ha la soprintendenza del dipartimento economico, come quello che è capo della Camera apostolica; la quale è composta di dodici prelati, il Tesoriere generale, ovvero ministro delle finanze, ed altri; ed ha la direzione di tutto ciò che riguarda i lavori pubblici, la navigazione, le strade, la zecca, e la sussistenza della popolazione. Ma il potere di questo alto impiegato è di poca considerazione, poichè il papa naturalmente preferisce i funzionarj nominati da lui stesso ed amovibili secondo la sua volontà.

Il capo di questi funzionarj è il cardinale Segretario di Stato; generalmente uno, talvolta due; ma uno sempre s' intende che sia il ministro di confidenza, come quello che per lo più è stato l' amico personale del papa, che lo nomina dopo la sua elezione: rade volte o non mai è cangiato: presiede alla *Sacra Consulta*, che è un collegio di cardinali, prelati, assessori e medici, instituito da Sisto V; ed ha l' amministrazione di tutto lo stato, tranne Roma e il suo distretto *(Comarca)*; nomina i governatori delle provincie e delle città, dà loro istruzioni, ed agisce in qualità di corte d' appello in tutte le cause criminali, salvo in quelle solamente che sono state decise in Roma e Comarca. Presiede anche alla congregazione militare, che è composta di un prelato chiamato assessore, e di ufficiali dell' armata in ritiro.

Sottoposto al segretario di Stato, ma fornito di maggior potere ed autorità, è il Governatore di Roma, che è sempre un prelato di alto grado. Gli è affidata la polizia della capitale, e comunica direttamente col papa. Non solo ha potestà d'arrestare, ma di punire. Col concorso di due o tre magistrati inferiori della congregazione o collegio cui egli presiede, può infliggere pene capitali, e procedere senza le consuete formalità in tutti i delitti che vengono puniti con la condanna ai lavori forzati. In tutte le misure di polizia (definizione generale ed infinitamente elastica) egli ha potere illimitato, che si estende sulla città e comarca.

Il Segretario di Stato, il Tesoriere generale e il Governatore di Roma sono le persone che hanno un potere reale; vale a dire, sono quelle alle quali il papa generalmente abbandona l'andamento del governo. Tutti e tre trattano direttamente con lui; tutti esercitano funzioni amministrative e giudiciarie. A dir vero, ciò è un vizio inerente a tutto il sistema del governo pontificio, tanto riguardo a Roma che riguardo alle provincie: tutti i capi e tutti gli ufficiali che hanno poteri politici, hanno parimente autorità giudiciaria.

Immediatamente dopo i tre summentovati grandi ufficiali, vengono tre altri di alto grado che esercitano funzioni importanti, e sono l'Auditore, l'Auditore della Camera, e il Maggiordomo. Tutti e tre sono ufficiali della casa del Papa; sono prelati, e godono degli stessi privilegi de' Cardinali ne' loro equipaggi; cosa di grande momento in Roma, dove l'*etichetta* è più osservata di quello che sia in qualunque altro paese, tranne nella China. [1] Il Maggiordomo sempre diventa cardinale quando esce d'ufficio. L'*Auditore Santissimo* decide tutte le cause che appellano direttamente al Papa.

Il sistema del governo, o per dir meglio, dell'amministrazione, è il seguente: ogni eminente funzionario agisce con le Congregazioni o i Collegi che amministrano i diversi dipartimenti; i quali sono composti di cardinali, prelati, assessori, commessi ed un segretario, il quale sempre comunica direttamente col papa;

[1] Vedi Ranke, *Storia del papato* ec., lib. VIII, 5, 7.

di guisa che il sovrano dirige l' azione di ogni Congregazione, oltredichè ne nomina i membri; e perfino la decisione di essa non vincola il ministro, molto meno il sovrano, il quale piuttosto se ne serve come di consulta, che come di potere che lo tenga dentro i limiti delle leggi. Nulladimeno, benchè la lettera della legge sia tale, il risultato pratico è che la opinione della Congregazione ha un peso positivo, ed influisce sensibilmente sulla condotta del governo; e però il Papa è sollecito di conoscere quotidianamente tuttociò che segue in ogni dipartimento, e di influire sulle loro decisioni; scopo ch' egli ottiene per mezzo de' segretarj, non che de' più alti ministri.

In origine le Congregazioni erano sette, e Sisto V ne aggiunse altre otto, delle quali sei riguardano gli affari secolari. Le più importanti sono il Buon Governo, la Sacra Consulta, e la Camera Apostolica.

Il Buon Governo è composto di un cardinale prefetto, e di altri dodici o quattordici, parecchi prelati ed un segretario. Soprintende all' amministrazione de' Comuni e de' distretti provinciali, e decide negli appelli in tutte le cause che hanno rapporto alle rendite e alle spese; ma interviene parimente in ogni specie di usurpazione; e per ciò, spesso trovasi in conflitto con gli altri ministri in materie relative ad interessi locali.

Della Sacra Consulta abbiamo già favellato.

La Camera Apostolica, di cui è presidente il Camerlengo, decide di tutte le questioni che potessero insorgere fra lo Stato e i fittajuoli delle sue terre, ovvero pubblici debitori. È composta di dodici prelati, e d' un numero di chierici (*Chierici di Camera*). Il Tesoriere Generale è sempre un ministro, e di gran peso, ed ha la fiducia del papa. Sottoposte a questa Camera sono le diverse prefetture, di ciascuna delle quali è capo un Chierico. Le prefetture sono di diverse specie: quella dell' *Annona Frumentaria*, che ha la soprintendenza de' granai, de' coloni, de' fornai, ed anticamente era solito immischiarsi tanto in questi rami d' industria, da ricusare il permesso di vendere le derrate, e da stabilire il prezzo del pane; l' *Annona Olearea*, che esercita i medesimi poteri in quanto agli ulivi ed agli olj; la Prefettura della

Grascia, che soprintende alla carne ed agli altri generi di viveri. Ma in questi ultimi anni le sopraddette funzioni sono state ristrette, dopo che gli uomini si sono convinti dell'assurdità d'intromettersi in simili cose, e la impossibilità di produrre altro effetto, tranne quello di un danno certo e costante. La Prefettura delle *Ripe ed Acque interne* ha la soprintendenza delle acque di Roma, poichè vi è un *Collegio dell'Acque* separato, composto di cardinali, di prelati e di un segretario, che amministrano gli affari relativi a' fiumi ed agli aquidotti fuori di città. Soggette alla Camera Apostolica sono egualmente le Prefetture per le strade, le prigioni, la zecca ed altri dipartimenti, avente ciascuno a capo uno de' Chierici.

La Commissione o Congregazione Economica, cui di nome presiede il Camerlengo, ma di fatto è sottoposta al Tesoriere Generale, è composta di altri Cardinali, del Governatore di Roma e d' un prelato che fa da segretario. È un Consiglio superiore di finanza per Roma e Comarca; ma ha anche la soprintendenza generale di tutta la Finanza Pontificia.

Alla regola generale d' affidare l' amministrazione a ministri ne' diversi collegi, vi è una sola eccezione; cioè l' amministrazione dell' Ufficio postale, dove vi è un capo, che sempre è un secolare, che per lo più è un principe o un nobile d' alto grado; sottoposto al tesoriere generale. È questo il solo impiego civile di qualche importanza che non è coperto da' preti. I preti un tempo occupavano tutti gl' impieghi, fuorchè quelli insignificanti; e quantunque oggigiorno vi siano più secolari impiegati, nondimeno i posti di grado, di lucro e d' influenza, rimangono tuttavia occupati dai chierici. Il Senatore forse è una eccezione, ma solo in quanto al grado; poichè la sua giurisdizione è limitata alle cause più frivole, ed egli non è che una semplice larva rappresentante il senato, che non esiste altrimenti. I prelati, che insieme coi cardinali cuoprono tutti gli ufficj più importanti, sono generalmente un numero fra duecento e duecentocinquanta.

Oltre alle Congregazioni ordinarie, il papa, secondo le occasioni, ne nomina talune speciali. Così, allorquando nel 1616 fu formato il Codice Costituzionale, e si fece un nuovo ordinamento della

tassa fondiaria, fu sentito il bisogno di valutare a minuto tutta la proprietà reale de' cittadini. Venne quindi immediatamente nominata una Congregazione del *Catasto*, onde preparare, dietro un esame della materia, una nuova norma di tassazione. La stessa Costituzione venne preparata da un' altra Congregazione. Queste Congregazioni speciali e temporanee s' assomigliano alle nostre Commissioni d' Inchiesta, ed hanno relazione ai diversi dipartimenti con cui sono connesse.

L' amministrazione spirituale è condotta similmente da ministri, assistiti da congregazioni o collegi. Di siffatti ministri ve ne sono sei, capo de' quali è l' Uditore Santissimo. Egli esamina i titoli de' candidati ai vescovati, e generalmente tratta tutte le materie che gli vengono rimesse dal papa; gode della sua più stretta confidenza; e decidendo delle cause portate in via d' appello al Santo Padre, potrebbe dirsi che agisca in qualità di suo cancelliere. I collegi spirituali sono diversi; i più importanti sono la *Inquisizione*, alla quale presiede lo stesso papa, ed è composta di dodici cardinali e di un prelato assessore; la *Propaganda Fide*; e l' *Indice*, cui è affidata la censura della stampa, ed è ufficio gelosissimamente esercitato. In uno stato costituito come il pontificio, dove la gerarchia è parte essenziale della monarchia, e il governo potrebbe in certo modo chiamarsi teocrazia, la influenza spirituale è visibilissima in ogni cosa. Così, a modo d' esempio, dovendosi formare un' accademia di Letteratura, il primo passo da farsi è quello di darle un contegno spirituale. Quindi viene a discutersi quale debba essere il santo da sceglierle a patrono o protettore, ed in ciò nascono le stesse differenze d' opinioni che nascerebbero in qualunque altra materia nella discussione di cose sostanziali.

Vi sono delle adunanze dentro le chiese in occasioni di qualche solennità, nelle quali si leggono poesie e discorsi (dove spesso i letterati fanno mostra di dottrina e d' abilità) in elogio di qualche santo, o in commemorazione di qualche passo dell' Evangelo. In tal guisa tutti gli stabilimenti sottoposti al governo vengono condotti con istraordinaria attenzione alle osservanze religiose. Si adempiono rigorosamente le ordinanze della Chiesa, e si evita

scrupolosamente ogni possibile mancanza di rispetto verso i suoi dignitarj, del pari che verso le sue istituzioni. [1] Ai tempi nostri, nulladimeno, la paura dell'eresia è molto minore della paura delle sedizioni, principalmente di quelle da cui soprattutto aborrono i governi d' Italia, cioè delle cospirazioni delle società segrete. Nessuna cosa incute maggiore spavento di quello che faccia il nome di Carbonaro; e tutte le violazioni della libertà personale commesse in questi ultimi anni, si crede siano state motivate dal sospetto di quella setta, la esistenza della quale nella più gran parte d' Italia è, secondo l' opinione di molti, una cosa dubbia.

Il territorio degli Stati Papali, tranne Roma e Comarca, è diviso in diciassette provincie o delegazioni, ciascuna delle quali è retta da un governatore. Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna sono di consueto governate da Cardinali, chiamati Legati dal nome de' loro governi che diconsi Legazioni. Rigorosamente parlando, il Legato rappresenta il papa come l'ambasciatore rappresenta il Sovrano; e il Delegato non è che un deputato. Tutti i Delegati vengono nominati dal Papa, de' quali ciascuno è assistito da due assessori, e da un consiglio o congregazione, nominata anch' essa dal Pontefice. Il consiglio nelle maggiori Delegazioni è composto di quattro membri, due appartenenti alla maggior città dove risiede il Delegato, e due altri alla provincia: nelle Delegazioni di seconda classe il consiglio è composto di tre membri, due dei quali vengono scelti fra' cittadini della maggior città: in quelle di terza classe i membri sono due, de' quali uno appartiene alla città di residenza. Da questa regola è eccettuata Bologna, dove i quattro consiglieri sono scelti fra' suoi abitanti. I consiglieri rimangono in ufficio per cinque anni. Tuttochè siano nominati dal papa, hanno solamente il voto consultivo presso il

[1] Recitandosi in un seminario il celebre *Conte Ugolino* di Dante, la parola arcivescovo venne tolta dal nome di Ruggiero: levare anche questo vocabolo sarebbe stato inconvenevole per via della rima; ma gli fu apposto qualche altro titolo, o il nome della famiglia, onde scansare di far menzione che quel dannato era un arcivescovo.

Delegato, che, secondo gli aggrada, può accettare o rigettare il loro consiglio; ma de' loro voti si deve prendere ricordo in un processo verbale, dove ne saranno anche notate le ragioni; ed è preso conto della discussione orale che possa aver luogo in ciascuna causa, il quale documento viene trasmesso dal Delegato al Segretario di stato in Roma. Cotesto sistema, che è riuscito efficacissimo negli stabilimenti Inglesi delle Indie Orientali, sembra, dove trattasi di governi distanti, assolutamente necessario per ottenere la piena discussione in ogni cosa, ed esercitare un affrenamento sui poteri del governatore, senza detrimento delle sue funzioni esecutive. Ma trattandosi di provincie discoste uno o due giorni dalla sede del Governo, quel sistema è pochissimo giovevole, e non è che un segno del geloso sospetto che informa tutto il governo papale.

Ciascuna delegazione è suddivisa in governi, con governatori e sottodelegati, i quali sono sotto l' autorità immediata del Delegato. Mentre richiedesi che i consiglieri vengano scelti fra gli abitanti della delegazione, i governatori e gli assessori del Delegato devono essere nativi d'un' altra provincia; e ciò è contrario al principio adottato in Francia, dove il prefetto deve essere scelto fra gli abitanti di un altro dipartimento, ma il sottoprefetto può appartenere al luogo della sottoprefettura. La nomina de' governatori nelle provincie occidentali e nelle meridionali, dove dopo la restaurazione la giurisdizione baronale fu conservata, dalla costituzione del 1816 venne affidata ai baroni, ma soggetta all' approvazione del Segretario di stato: ma i baroni erano parimente tenuti a dar loro una paga, e a provvedere alle altre spese dell' amministrazione locale, come sarebbe la forza della polizia; mentre i loro governatori erano soggetti intieramente all' autorità del Delegato, ed erano privi di ogni giurisdizione nelle cause dove erano interessati i baroni. E però molti di questi cessero i loro diritti, ed un editto del papa, in data del 1824, abolì diffinitivamente tutti i vestigi del potere baronale. I diritti e servigi feudali di ogni altra specie erano stati aboliti nel tempo della occupazione francese, e gli editti del 1816 confermarono tale abolizione, senza

dare altro qualunque compenso, [1] tanto per le delegazioni occidentali e meridionali, quanto per Bologna, Ferrara e le Marche.

La giurisdizione civile è nelle mani de' governatori distrettuali nelle città di provincia, e in quelle degli assessori nelle città capitali, senza appello nelle cause di poca importanza; in quelle di grande importanza si può appellare alle corti superiori. Vi sono quattro corti d'appello; una in Bologna, e una in Macerata per le provincie settentrionali ed orientali; due in Roma per le altre provincie. Quelle di Roma sono la Camera Apostolica e la Rota.

Quest'ultima ha giurisdizione estesissima, ed è composta di dodici prelati, de' quali quasi metà, per una singolare anomalia, vengono nominati da alcune potenze straniere — da Francia, Germania, e Milano, uno per ciascuna; dalla Spagna, due; ed uno dalla Toscana e da Perugia alternativamente. Gli altri, del pari che tutti i giudici, sono nominati dal papa. Egualmente anomalo e pernicioso è il modo onde procede questa alta corte. Pronunzia le sentenze motivandole, le quali venendo comunicate alle parti, queste possono esigere che la sentenza venga riveduta; la quale non diventa diffinitiva se non dopo che due successivi giudizj hanno pronunziato a favore della parte medesima: metodo che si fa sorgente d'incertezze e di litigi infiniti.

Nelle cause criminali il governatore, trattandosi di leggieri reati, decide, ma la sua sentenza è soggetta ad appello: la corte d'appello è composta del delegato, de' suoi due assessori, d'un consigliere, e d'un giudice ordinario. Questa corte ha anche giurisdizione esclusiva in prima istanza, nelle cause gravi, con appello alle corti d'appello di Bologna e di Macerata, e alla Sacra Consulta di Roma, secondo le differenti provincie. In ciascuna

[1] Le parole dell'editto (*motu-proprio*) sono forti ed esplicite. Dopo enumerati minutamente tutti i diritti e servigi, e tutte le regalie, sia quale si voglia il loro titolo o uso, vengono aboliti, « senza pretesa della parte de' baroni al minimo compenso » (sez. 183). I diritti di caccia, di pesca ec., sono similmente aboliti, menochè vi sia una concessione speciale (sez. 184). Il cardinale Consalvi, ch'era ministro di larghe vedute e di carattere virtuoso, è, insieme con Pio VII, meritevole di lode per queste ed altre importanti riforme.

corte criminale vi è un avvocato de' poveri nominato e pagato dal papa, ed ogni persona accusata ha diritto d' essere difesa da lui; il quale può deputare in sua vece qualunque altro avvocato, purchè sia incluso nella lista di quelli approvati dal governo di Roma, o dal Delegato e dal consiglio nelle provincie.

La tortura e la fustigazione vennero abolite dai Francesi; abolizione che fu pienamente confermata nel 1816, sostituendovi la pena di un anno di lavori forzati. Consalvi similmente abolì la pena capitale per l' eresia, e privò i rei del diritto d' asilo nelle chiese, diritto sventuratamente ristabilito dal pontefice che successe a Pio VII. Tutti i processi criminali, nondimeno, si fanno a porte chiuse, perocchè Consalvi non volle mantenere il modo de' Francesi che li avevano resi pubblici: inoltre, i giudici sono amovibili, quantunque, praticamente parlando, non vengano rimossi giammai, menochè per promozione ad impieghi maggiori; e dopo il 1816, devono formulare le loro sentenze motivate, cioè aggiungervi la esposizione de' motivi onde furono indotti a giudicare in quel modo. Non vi son limiti sia nella legge, sia nella pratica, al potere di imprigionare arbitrariamente; e gl' individui sul minimo sospetto politico vengono arrestati, e privati d' ogni comunicazione co' loro amici, e lasciati nell' impotenza di provocare un processo per essere giudicati, o di sapere la cagione della loro detenzione. Siffatto potere, senza dubbio, per la perpetua paura di un governo che trema ad ogni sospetto, rade volte colpisce persone considerevoli, la disparizione delle quali potrebbe commuovere la pubblica opinione. Ne soffrono spesso gl' individui oscuri, o mal visti, o privi di protezione.

Il costume che le parti debbano sollecitare i giudici, è universale: talvolta l' avvocato, tal' altra il cliente ottiene l' udienza: ciò si considera come cosa ordinaria, e chiamasi « informare il giudice ». Degli inconvenienti di tale sistema abbiamo già ragionato. Fra le riforme o l' adozione delle riforme francesi, per cui il cardinale Consalvi e Pio VII saranno sempre rammentati con meritata gratitudine, non ve n' è nessuna che sia più importante di quella d' avere sostituita la polizia al vecchio e vile sistema dei birri, e d' avere stabilito un registro d' ipoteche; riforma che do-

vrebbe fare arrossire taluni paesi che guardano con ispregio il governo papale.

Come le delegazioni sono suddivise in governi, così ogni governo è suddiviso in comuni, che hanno i loro magistrati e consigli locali. Il consiglio comunale è composto di quarantotto membri dove il comune è luogo di residenza del Delegato; di trentasei, di ventiquattro e di diciotto negli altri comuni, a seconda della loro importanza ed estensione. I primi consiglieri vennero tutti nominati dal governo papale nel 1816: le vacanze, così come hanno luogo, vengono riempite dalla nomina fatta dagli altri consiglieri, la quale è soggetta al *veto* del Delegato, che ne deve specificare la cagione. L'ufficio di consigliere comunale è a vita; e formasi una lista di tre nomi per la scelta del Gonfaloniere (titolo che assorbe gli antichi nomi di priore, console, decano ec.) e degli *Anziani*, che sono in numero di sei, quattro o due, secondo la classe cui quel dato comune appartiene. De' tre nomi proposti, il Governo ne sceglie uno. L'ufficio di Gonfaloniere dura due anni; ed ogni biennio si rinnova metà degli Anziani. Questi magistrati non hanno provvisione; ma il Gonfaloniere gode di certi emolumenti ed esenzioni. Il consiglio nomina tutti i commessi, e gli altri impiegati a pago nella amministrazione locale, i quali sono rimossi o confermati ogni due anni per via di scrutinio; potestà che il consiglio esercita senza altro appello. È privilegio del consiglio imporre e distribuire le tasse necessarie a sopperire alle spese locali, e fa ciò in una *tabella di prevenzione*, annualmente preparata dai magistrati. Dopo che il consiglio l'ha sanzionata, con o senza alterazione, il Delegato, esaminandola, l'approva o la rigetta. Finalmente, è rimessa alla Congregazione del Buon Governo, e meno che in qualche estrema emergenza, non può esigersi alcuna somma dal comune finchè non sia ottenuta quella sanzione finale. Il consiglio esamina il rendiconto annuo, e lo trasmette al Buon Governo, la di cui approvazione è necessaria per il discarico.

Il consiglio, oltre alla sua adunanza annuale per il bilancio, e la biennale per la scelta degli agenti ed impiegati, può essere convocato in qualunque tempo, per affari speciali, dal Delegato, o

dalle autorità di Roma. Cosiffatto sistema di amministrazione municipale è mirabilmente atto a produrre un ottimo governo locale, e a impedire gli abusi. Ha un solo — e unicamente un solo — difetto capitale: il principio della propria elezione serve di fondamento a tutto il sistema, e non vi ha nulla che abbia l' idea di una rappresentanza popolare. Il numero de' membri, nondimeno, rende difficile l' esclusione degli abitanti più rispettabili del paese; [1] ed il Governo può solamente padroneggiare con la propria influenza o la composizione o le azioni del consiglio; il suo potere diretto sull' una e sulle altre è di poca importanza.

Tranne l' amministrazione municipale, il governo degli Stati pontificj è governo assoluto, risedente in un solo individuo, il quale non solamente l' esercita senza nessuna delle limitazioni consuete delle monarchie temperate, ma governa con una specie d' autorità ignota alle altre monarchie pure dell' Europa, e con una influenza peculiare, atta ad indebolire le restrizioni indirette derivanti dalle istituzioni che distinguono i governi europei dagli orientali. Le funzioni spirituali del papa, la sua eminente prerogativa, non solo in tutte le materie concernenti la forma politica della chiesa, ma in tutte le cose spettanti unicamente alla religione, danno gran peso alla sua opinione individuale, e forza alle sue tendenze personali tale, che nessun altro Sovrano europeo possiede; che nè anche il Gran Signore possiede, come quello che la deve esercitare insieme con gli Ulemi. [2] Il gran numero de' preti negli Stati Romani, attesa la relazione in cui essi stanno verso il loro capo, sarebbe per sè solo cagione di illimitata influenza. Il clero secolare ascende a 35,000; i frati a più di 10,000; le monache ad 8000, mentre tutta la popolazione dello Stato non oltrepassa i 2,700,000. [3] È lo stesso come se in Inghilterra il clero di

[1] Ogni Comune che abbia più di 1000 abitanti, deve avere un consiglio almeno di 24. Il numero di tutti i Comuni dello stato pontificio, i quali hanno consigli, ascende a 834, di cui 106 sono città, gli altri villaggi.

[2] Vedi Cap. III.

[3] Negli Stati romani vi sono 8 arcivescovati e 59 vescovati. In tutta la Chiesa cattolica, esclusi i dominj papali, vi sono 80 arcivescovati, e 571 vescovati in Europa, e 10 arcivescovati e 64 vescovati nell' America meridionale; oltre i prelati cattolici in Irlanda, nel Canadà e negli Stati Uniti.

qualunque specie, fosse cinquecentomila, invece di essere, come è di fatto, in numero molto minore di 20,000, con un numero quasi uguale di propagatori settarj, l'influenza de' quali non produce i medesimi effetti nelle questioni relative alle faccende secolari o spirituali.

Ma praticamente parlando, vi sono delle limitazioni in cotesto che sembrerebbe Governo più che orientale. I numerosi individui impiegati nell'amministrazione, tutti uomini di qualche abilità e dottrina, tutti uomini di certa influenza personale, e molti di loro viventi in mezzo alle classi elevate de' cittadini, oltre alle vaste possessioni di cui sono ricchi i nobili, tutte queste cose oggigiorno rendono impossibile ogni atto di crudeltà e di mero capriccio. La libertà di parlare in Roma è proverbiale, a malgrado del perpetuo sospetto in cui vive il Governo. Ivi comunemente si dice che il papa nella capitale de' suoi Stati è padrone delle teste, ma non delle lingue. Nondimeno si è organizzato un costante sistema di spionaggio, prodotto dalla paurosa indole de' preti, che, si immischiano in ogni cosa: gl' individui privi di protezione, sono esposti a delle vessazioni, e spesso patiscono mali peggiori per l'influenza de' loro potenti avversarj: e il Sovrano oramai, armato di tutto il potere che possedevano i suoi predecessori, potrebbe lasciarsi andare a quegli atti di dissolutezza e di oppressione che resero infame il nome di alcuni di loro, ove non fosse frenato dalla pubblica opinione, e dalla paura di eccitare la riprovazione degli stranieri.

Oltre a ciò, lo Stato non è ricco. La rendita non sorpassa una somma equivalente a due milioni di lire sterline, di cui 560,000 sono assorbite dal pagamento degli interessi del debito pubblico, e tra 300,000 e 400,000 dalle spese di esazione. Le spese della corte sono meno di 60,000 sterline, delle quali una piccolissima porzione è assegnata al papa stesso. Il peggiore sistema di finanza che vi sia in Europa, tiene il Governo in perpetue difficoltà; e tale sistema è nato dalla viziosa organizzazione del governo.

Dobbiamo ora per poco fermarci a considerare siffatta organizzazione, onde intendere come essa debba inevitabilmente pro-

durre le più funeste conseguenze in tutti i dipartimenti governativi. Un prete, in età avanzata, viene eletto a Sovrano da altri preti; ha potere illimitato sopra le loro fortune, e governa con l'ajuto e per mezzo de' preti — uomini, qualunque siano i loro meriti, poco esperti degli affari temporali, menochè nel caso in cui abbandonino i loro doveri spirituali. Tale è stata la monarchia di Roma, considerata soltanto dal lato del potere temporale. I frutti, è forza confessarlo, hanno corrisposto alle aspettazioni che si sarebbero potute concepire d'una pianta di quella natura. Sarebbe nojoso, non che disgustevole, il fermarci a considerare la tirannia e i vizj che così spesso hanno deturpata la storia de' papi. Ma è d'uopo notare parecchie di quelle conseguenze che sono derivate dall'indole speciale di quella monarchia, e non possono attribuirsi al carattere individuale del monarca. Tali conseguenze sono indipendenti da' danni che sono frutti immancabili di tutti i governi assoluti; come sarebbe a dire, le respettive mutazioni di una politica saggia, popolare, convenevole ai tempi, come fu l'atto di avere abolito l'asilo. In nessun paese dove l'opinione pubblica si può manifestare, i successori di Pio VII e di Consalvi, non avrebbero potuto ristabilire, anche per poco, il peggiore di tutti gli abusi.

Il dominio de' favoriti e l'abuso generale della protezione son conseguenze inevitabili della sovranità elettiva, e più in ispecie quando il Sovrano vien preso dalle classi medie o infime; abuso che in ogni tempo si è manifestato nel governo romano. La costumanza che il papa eletto dispensasse pingui doni nel suo avvenimento al trono, divenne ordinaria e inevitabile conseguenza della elezione; e Clemente IX, che fu il primo che si astenesse dallo arricchire le persone di sua relazione, dovette distribuire 600,000 scudi, principalmente ai cardinali che gli avevano dato il voto. Ma l'inclinazione ad esaltare gli amici privati, e specialmente i parenti, fu più comune ne' papi. Per fino Sisto V, il quale, più che i suoi predecessori, poneva molta cura nella scelta de' cardinali, e per il suo austero e maschio carattere poteva sottrarsi a tutte quelle debolezze da cui deriva il favoritismo,

fece cardinale il proprio cuoco, assegnandone per ragione il ricevimento che avevagli fatto nella propria villa quando il Pontefice viaggiava il paese. Perfino de' fanciulli sono stati promossi agli ufficj più eminenti della Chiesa. Si sono consacrati de' vescovi quasi nell' infanzia; Leone X fu cardinale a tredici anni, in un' epoca di grandi provvedimenti politici: che anzi, allorchè l' Imperatore rimproverò Paolo III per avere insigniti della porpora cardinalizia due suoi cugini giovanissimi, il papa rispose che i suoi predecessori avevano fatto cardinali i bambini in culla.

Congiunto al favoritismo è il *nipotismo*, ovvero quella sollecitudine che hanno i papi di provvedere ai proprj parenti, generalmente loro nipoti, ma non rade volte loro figli naturali; il che sempre si associa all' idea del papato. Per moltissimi anni era costumanza de' Pontefici di arricchire i parenti con terre di proprietà della Santa Sede, o metterli in istato di ammassare grandi somme di pecunia occupando un impiego o estorcendo enormi emolumenti con mezzi cui il sovrano mostravasi connivente. Paolo V concesse al cardinale Borghese 150,000 scudi annui, conferendogli diversi impieghi: il ramo Borghese e il ramo Aldovrandino della famiglia di cotesto papa ottennero da lui il capitale di un milione, somma considerevolissima per il principio del secolo decimosettimo. Clemente VIII, nello spazio di tredici anni, diede alla propria famiglia una somma equivalente a più di mezzo milione di lire sterline; e Sisto V, che aveva cominciato il suo regno ricusando di avere la più piccola comunicazione coi proprj parenti, non indugiò guari a cascare anch' egli nella consueta pania, e concesse ad uno de' suoi nipoti in terre e in denari una rendita annua pari a cinquantamila sterline. I Barberini, a quanto si dice, ricevettero da Urbano VIII la somma incredibile di 105,000,000 di scudi. E ciò pare tanto certo, che lo stesso papa fu assalito dai rimorsi pensando alla enorme ricchezza che aveva accumulata nella propria famiglia, e nel 1640 nominò una commissione per esaminare la legalità delle sue concessioni. La commissione riferì, che il Santo Padre essendo principe temporale egualmente che spirituale, può con sicurtà di coscienza applicare all' uso della propria famiglia i risparmi che gli piacesse di fare,

e che può ragionevolmente concedere fino alla somma di 80,000 scudi l'anno a titolo di patrimonio per ogni nipote, e dare a ciascuna delle nipoti una dote di 70 o 80,000 scudi. Il generale de' Gesuiti, consultato anch' esso, opinò che tali concessioni erano moderatissime, e quindi permesse, a satisfare le affezioni di famiglia e la munificenza del papa.

Ma la prodigalità nel concedere terre e denari a' parenti sono la più piccola parte de' perniciosi effetti del nipotismo. Questo fu un ripiego al quale i papi appigliaronsi dopochè, con espressi decreti fu abolito il costume di conferire ai figli e ai nipoti, principati tolti dal dominio della Santa Sede, tranne la sovranità feudale che le rimaneva; il che spesso involgeva il governo pontificio in litigi con le altre potenze. A dir vero, i sacrifici fatti de' migliori interessi dello Stato agli interessi personali del monarca, non furono mai in nessun paese così gravi ed evidenti come nel governo papale. Non solo tutta la politica interna ed esterna di regni simili a quello dell' infame benchè abilissimo Borgia (Alessandro VI), era diretta ad esaltare la famiglia papale; ma un uomo comparativamente rispettabile, qual era Paolo III, potè cangiare affatto la propria condotta, e variare la politica di tutto il paese, duranti le guerre fra Carlo V e Francesco I, con lo scopo di ottenere il Milanese per suo nipote, il quale aveva sposata una figlia naturale dello Imperatore; e il litigio che ne seguì tra lui e quel principe (per cui la riforma incalcolabilmente acquistò terreno, e la Santa Sede ne patì moltissimi danni) originò dalla disputa concernente un' indennità per Parma e Piacenza, che costituivano il principato concesso a Pier-Luigi Farnese, figlio del papa. Paolo IV, malgrado che fosse riformatore, patì che la sua politica, per gran parte del suo regnare, venisse pervertita dall' influenza di Caraffa suo nipote, che non era altro se non che un soldato, senza nessun principio di condotta, che il papa fece cardinale, e che fu ammazzato dal pontefice che gli successe. Perfino Sisto V, superiore quanto si voglia alla debolezza di un nipotismo volgare, fece i più grandi sforzi ad ingrandire le oscure città della provincia dove egli era nato, e l' aggravò con nuovi arcivescovati e vescovati. Di più, l' influenza della famiglia del papa sul

governo era diventata parte così importante del sistema, che non solamente Lorenzo de' Medici potè fare una seria rimostranza ad Innocenzo VIII, il quale, dissimile in ciò dal suo predecessore Sisto IV, aveva degli scrupoli ad ingrandire i proprj parenti; ma se un papa, per qualche inesplicabile caso, ricusava di avere nel conclave un nipote investito di suprema influenza sull' amministrazione e sul pontefice stesso, i cardinali ed anche le potenze straniere facevano formali rimostranze contro un' omissione, che li esponeva a grandi inconvenienti nel condurre i loro soliti intrighi nel sacro collegio.

L' aristocrazia di Roma, comecchè in origine fosse derivata, del pari che in tutto l' Occidente Europeo, dal sistema feudale, per alcuni riguardi venne evidentemente modificata dall' indole peculiare del Governo pontificio. Non possiamo renderci conto degli assurdi privilegi che godevano parecchi nobili romani, se non attribuendoli solo al capriccioso favore de' papi, i quali o fondarono le famiglie, o bramavano esaltare le case proprie. Così i Borghesi avevano il diritto di richiamare gl' individui che erano stati esiliati, e quello di avere i loro beni esenti dalla confisca, [1] e di godere immunità d' ogni delitto civile. I Savelli avevano il diritto di liberare ogni anno un colpevole dalle galere, oltre di avere una loro peculiare giurisdizione. [2] Tali privilegi dovettero esser loro concessi nel secolo decimoterzo, allorchè due prelati della famiglia Savelli, Onorio III ed Onorio IV, furono innalzati al pontificato.

Nella elezione del papa il pubblico interesse naturalmente non contò mai nulla; ed anche l' appoggio d' una politica speciale veniva ricercato solo in rarissimi casi, come fu nel tempo in cui il progresso della Riforma nel secolo decimosesto rese necessario l'espediente di correggere i costumi della Corte Romana, e nel secolo undecimo la contesa con l' Imperatore richiese un pontefice di

[1] In virtù di una bolla particolare.

[2] Le donne di questa famiglia, da tempo immemorabile, non potevano uscire dal loro palazzo, se non in carrozze chiuse.

carattere fermo e vigoroso, onde salvare la Chiesa dalla rovina. Ma, generalmente, vi era sempre qualche motivo particolare d' onde originavano tutte le combinazioni e tutti gl' intrighi che governavano la elezione. Non rade volte la scelta cadeva sopra uno de' cardinali, soltanto perchè era di mal ferma salute, e speravasi che tosto avrebbe lasciata la sede vacante; spesso perchè l' individuo, reputato inetto, si sperava che riuscisse innocuo; più spesso il tale era eletto non pei suoi propri meriti, ma perchè i partiti non potevano accordarsi sulla elezione di uno fra due rivali eminenti. Molto peggior conseguenza di quel modo di elezione era il sistematico dissimulare che ne derivò. Ciascuno, dal momento che era ammesso al sacro collegio, anzi dal momento che si dedicava alla prelatura, diventava attore di una data parte, mascherava il proprio carattere, reprimeva i sentimenti, travestiva le opinioni proprie, a fine di mostrarsi dotato di pregi minori di quelli che gli aveva largiti la natura. Gli individui che avevano più probabilità di pervenire al papato, erano comunemente quelli che avevano l' arte di nascondere l' indole propria sotto l' apparenza di un carattere falso.

In ogni elezione di pontefice (e ogni papato era inevitabilmente breve, potendosi, in via di media proporzionale, ammettere che non durasse più di otto anni [1]) il governo subiva un totale cangiamento. Operavasi una intiera rivoluzione in quanto alle persone impiegate dal papa morto, e ai principj politici secondo i quali esso aveva agito. Gli sforzi che di continuo facevansi a fortificare il nipote, o altro parente, cui ciascun papa aveva accordata la propria fiducia, le precauzioni prese per empire il collegio di creature sue, non riescirono nè anche una volta a porre nelle mani della famiglia la scelta del successore, o l'influenza durante il nuovo regno. Perfino i Barberini, i quali nel tempo di Urbano VIII avevano fatto niente meno che quarantotto cardinali,

1 Nel secolo decimosesto vi furono diciassette elezioni, e il periodo di durata de' varj pontificati fu fra i cinque o i sei anni. Ma dal 1400 il periodo di durata è di 8 anni circa.

furono sconfitti nella elezione del suo successore. Il nipote dell'ultimo papa generalmente non poteva altro che prevalere nella elezione, non in persona propria, ma in qualità d' alleato. L'ultima cosa cui si pensava, era lo interesse dello stato.

In un governo simile, l' influenza straniera aveva naturalmente libero campo a condurne i proprj intrighi. Fino a mezzo il secolo decimosesto i cardinali erano uniformemente divisi in due partiti sotto la influenza della corte imperiale o della francese.

Il sistema di esazione, cui le dimande delle proprie famiglie avevano ridotti i papi, fece della vendita degli impieghi una delle sorgenti legalmente stabilite delle finanze papali. Pochi o nessuni impieghi si ottenevano senza questo mezzo. La creazione di nuovi ufficj, con lo scopo di venderli, tenevano in Roma luogo di prestito per sopperire ai bisogni del tesoro impoverito. Al compratore cedevasi a titolo di paga un tanto per cento, dal prezzo erogato nella compra: oltredichè egli aveva il privilegio del grado quasi sempre ecclesiastico, e la probabilità di essere promosso a posti più elevati. Per lo più permettevasi che si rimborsasse per mezzo dell' esazioni fatte nel popolo. Sisto V aumentò il prezzo di tutti gl' impieghi. Vendette l' ufficio di tesoriere tre volte; una per 50,000 scudi, invece di 15,000, che era il suo prezzo anteriore; un' altra per 72,000; e finalmente per 50,000, dopo di averne diminuito di metà il salario, voglio dire il salario stabilito dalla legge. Ponendo tutti insieme i molti impieghi creati e venduti da lui, con altri simiglianti traffici, si calcola che egli abbia potuto raccogliere la somma di un milione e mezzo di scudi, nello spazio di cinque anni di regno.

Il rimanente della finanza papale è stato tanto cattivo in principj, quanto soggetto ad abusi d'ogni specie. Prestiti fatti per via di rovinosi e improvvidenti ipoteche sulla pubblica rendita — l'interesse fissato arbitrariamente, anche nei prestiti di famiglie private, ne' quali non avea parte lo Stato — monopolio delle cose di prima necessità del pari che di quelle di lusso, del sale egualmente che del tabacco — tasse dirette sulla farina, sull' olio, sul vino — il giuoco del lotto che scortica potentemente le classi povere —; questi sono taluni degli espedienti con cui ai

nostri giorni si sostiene il sempre vuoto tesoro del Governo papale. A dir vero, è cessata da lungo tempo ogni stravaganza di disseccare le sorgenti che solevano nutrirlo. Le opere magnifiche di Pio VI, alcune sommamente interessanti, altre eminentemente utili — l'avere ristaurato i monumenti dell'antichità, ed asciugate le paludi pontine — possono far perdonare o per lo meno compatire i mezzi da lui adoprati a fondare la propria famiglia, che tuttavia sarà un segno evidente della miracolosa potenza di S. Pietro.[1] I suoi quattro successori non hanno probabilmente avuta la brama, e di certo non hanno posseduto il potere, di seguire il di lui esempio.

L'accurato esame del Governo papale è feconda sorgente di numerosi insegnamenti politici. Se dimostra che il potere arbitrario, il più assoluto teoricamente, può esercitarsi nei tempi ordinarj in guisa che opprima con poca severità i sudditi, pruova parimente che i popoli retti da esso non possono avere nessuna guarentigia contro gli abusi; e che il maneggio più possibilmente tristo de' loro affari è conseguenza inevitabile di un ordinamento politico, nel quale un individuo possieda autorità illimitata. Dimostra, forse più che qualunque altra storia, gl' immensi danni che risultano dal patire che gli affari della nazione dipendano da sentimenti personali del monarca. Come nulla può riescire tanto ostile alle pubbliche libertà, quanto il capriccio del Sovrano che guidi la politica dello Stato, o abbia il potere di scegliere coloro che

[1] I palazzi de' nobili Romani, i quali devono la loro origine al nipotismo, vengono satiricamente chiamati *Miracoli di S. Pietro*. Pio VI fu papa dal 1775 al 1800; il suo virtuoso e pio successore ebbe un regno quasi egualmente lungo. Ma intorno la condotta privata di Pio VII, quantunque egli fosse costretto a disporre di tutti i beni comunali per far fronte alle esigenze de' tempi, non fu sentito nè anco un bisbiglio.

debbono dirigerla; così nelle monarchie pure, che si devono principalmente aborrire perchè danno al principe siffatta licenza, niente può essere più disastroso di quello che sia l' uso ch' egli ne può fare. Il governo papale presenta i più notevoli esempj di siffatta indulgenza: e lo studiarne gli effetti non riesce inutile nè anche ai sudditi di un governo costituzionale.

ELENCO DEI PAPI

DALL' ANNO 336 AL 1831.

Anno dell' elez.
A. D.

336 Marco, di Roma, successe a Silvestro I.
337 Giulio I, di Roma.
352 Liberio, Romano, bandito da Costanzo.
Felice, sostituito a Liberio da Costanzo, viene per lo più considerato come intruso.
366 Damaso I, Spagnuolo, eletto dopo la morte di Liberio.
Ursicino, antipapa.
384 Siricio, Romano, successe a Damaso.
398 Anastasio I, Romano.
404 Innocenzo I, d' Albano.
417 Zosimo, Greco.
418 Bonifacio I, Romano.
422 Celestino I, Romano.
432 Sisto III, Romano
440 Leone I, di Roma, sopranominato *il Grande*.
461 Ilario, di Sardegna.
467 Simplicio, di Tivoli.
483 Felice III, di Roma
492 Gelasio I, di Roma.
496 Anastasio II, di Roma.
498 Simmaco di Sardegna.
514 Ormisda, di Frusinone.
523 Giovanni I, Toscano.
526 Felice IV, di Benevento.
530 Bonifacio II, di Roma
532 Giovanni II, di Roma.
535 Agapito I, di Roma.
536 Silverio, della Campania.
540 Vigilio, Romano.

Anno dell' elez.

A. D.

555 Pelagio I, Romano.
560 Giovanni III, di Roma.
574 Benedetto I, di Roma
578 Pelagio II, di Roma.
590 Gregorio I, di Roma, soprannominato *il Grande*.
604 Sabiniano, di Toscana.
607 Bonifacio III, di Roma.
608 Bonifacio IV, di Abruzzo.
615 Diodato I, di Roma.
619 Bonifacio V, Napoletano.
625 Onorio I, di Capua.
638 Severino, di Roma.
640 Giovanni IV, di Dalmazia.
641 Teodoro, Greco.
649 Martino I, di Tuderto.
654 Eugenio I, di Roma.
657 Vitaliano, di Signa.
672 Diodato II, di Roma.
676 Dono I, di Roma.
678 Agatone, Siciliano.
682 Leone II, Siciliano.
684 Benedetto II, di Roma.
685 Giovanni V, di Siria.
686 Conone, di Tracia.
687 Sergio I, di Palermo.
701 Giovanni VI, di Grecia.
705 Giovanni VII, di Grecia.
708 Sisinio, di Siria, morì un mese dopo la sua elezione.
708 Costantino, di Siria.
715 Gregorio II, di Roma.
731 Gregorio III, di Siria.
741 Zaccaria, Greco; incoronò Pipino, re di Francia.
753 Stefano II, morì pochi giorni dopo la sua elezione
753 Stefano III, di Roma.
757 Paolo I, di Roma.
763 Stefano IV, Siciliano.
772 Adriano I, Romano.

Anno dell' elez.

A. D.

795 Leone III, Romano; incoronò Carlomagno imperatore nell'800.

816 Stefano V, Romano.

817 Pasquale I, Romano.

824 Eugenio II, Romano.

827 Valentino, Romano; morì in meno di due mesi dopo la sua elezione.

827 Gregorio IV, Romano.

843 Sergio II, Romano.

847 Leone IV, Romano.

Tra Leone e il suo successore taluni cronisti pongono Giovanna papessa.

855 Benedetto III, Romano.

858 Niccolò I, Romano: principia lo scisma di Fozio.

867 Adriano II, Romano.

872 Giovanni VIII, Romano.

882 Martino II; da taluni chiamato Martino I.

884 Adriano III, Romano.

885 Stefano VI, Romano

891 Formoso, Vescovo di Porto.

Sergio, antipapa, e dopo lui Bonifacio, da taluni chiamato VI.

896 Stefano VII, Romano.

897 Romano, di Toscana; morì quattro mesi dopo la sua elezione.

897 Teodoro, II, Romano; morì in meno d' un mese dopo la sua elezione.

897 Giovanni IX, di Tivoli.

900 Benedetto IV, Romano.

903 Leone V, d' Ardea.

Cristoforo, antipapa.

904 Sergio III, favorito di Marozia.

911 Anastasio III, Romano.

913 Lando, di Sabina.

914 Giovanni X, Romano; morì in prigione.

928 Leone VI, Romano.

929 Stefano VIII, Romano.

931 Giovanni XI, figlio di Sergio III e di Marozia.

936 Leone VII, Romano.

939 Stefano IX, Romano.

943 Martino III, da taluni chiamato Martino II.

Anno dell' elez.

A. D.

946 Agapito II.

956 Giovanni XII, Ottaviano Conti, nipote di Giovanni XI; egli fu il primo de' papi che si mutò il nome.

963 Leone VIII, da alcuni chiamato antipapa.

964 Benedetto V, Romano.

965 Giovanni XIII, Romano.

972 Benedetto VI, fu ucciso nel tumulto suscitato da Crescenzio.

973 Donno II, Romano.

974 Benedetto VII, della famiglia Conti.

983 Giovanni XIV, messo a morte dal Cardinale Franco.

Franco, antipapa sotto il nome di Bonifacio VIII.

985 Giovanni XV, Romano; morì pochi mesi dopo la sua elezione.

986 Giovanni XVI, Romano.

996 Gregorio V, Tedesco. — Crescenzio è fatto morire da Ottone III.

999 Silvestro II, Gerberto d' Auvergne.

1003 Giovanni XVIII, Romano.

1009 Sergio IV, Romano.

1012 Benedetto VIII, di Tusculo, della famiglia Conti.

1024 Giovanni XIX, di Roma, fratello del precedente.

1033 Benedetto IX, nipote del precedente, deposto.

Antipapa, Silvestro vescovo di Sabina.

1044 Gregorio VI, di Roma; abdicò.

1047 Clemente II, di Sassonia (vescovo di Bamberg).

1048 Damaso II, (Poppo, vescovo di Brixen).

1049 Leone IX, vescovo di Toul. Separazione finale della Chiesa Greca.

1055 Vittore II, vescovo di Eichstadt.

1057 Stefano IX, Federico abate di Monte Cassino.

1058 Benedetto X, da taluni chiamato antipapa; abdicò.

1059 Niccolò II, di Borgogna.

1061 Alessandro II, di Milano.

1073 Gregorio VII, Ildebrando, monaco di Soana in Toscana.

Guiberto, antipapa, assunse il nome di Clemente III.

1086 Vittore III, di Benevento.

1088 Urbano II, di Francia.

1099 Pasquale II, di Toscana.

Antipapi, Alberto, e Teodorico.

1118 Gelasio II, di Gaeta.

Anno dell elez.

A. D.

1119 Calliato II, di Borgogna.

1124 Onorio II, Cardinale Lamberto vescavo d' Ostia.

1130 Innocenzo II, Romano.

Anacleto antipapa.

1143 Celestino II, Toscano.

1144 Lucio II, di Bologna.

1145 Eugenio III, di Pisa.

1153 Anastasio IV, Romano.

1154 Adriano IV, Niccolò Breakspeare inglese.

1159 Alessandro III, Cardinale Orlando Bandinelli di Siena.

Cardinale Ottaviano, antipapa sotto il nome di Vittore.

Cardinale Guido, antipapa sotto il nome di Pasquale.

Callisto antipapa.

1181 Lucio III, Cardinale Ubaldo di Lucca.

1185 Urbano III, Uberto Crivelli, arcivescovo di Milano.

1187 Gregorio VIII, di Benevento; morì due mesi dopo la sua elezione.

1188 Clemente III, Paolo vescovo di Preneste.

1191 Celestino III, Cardinale Giacinto, Romano.

1198 Innocenzo III, Cardinale Lotario di Signa.

1216 Onorio III, Cardinale Savelli di Roma.

1227 Gregorio IX, Cardinale Ugo d' Anagni.

1241 Celestino IV, di Milano; morì pochi giorni dopo la sua elezione.

1242 Innocenzo IV, Cardinale Sinibaldo Fieschi, di Genova.

1254 Alessandro IV, Cardinale Rinaldo Conti, di Anagni.

1261 Urbano IV, Giacomo Patriarca di Gerusalemme, Francese.

1265 Clemente IV, Guido di S. Gillea in Linguadoca.

1272 Gregorio X, Tebaldo Visconti di Piacenza.

1276 Innocenzo V, Cardinale Pietro, di Tarantasia.

1276 Adriano V, Ottobuono Fieschi di Genova; morì un mese dopo la sua elezione.

1276 Giovanni XXI, di Lisbona.

1277 Niccolò III, Cardinale Orsini, di Roma.

1281 Martino IV, Cardinale Simone, di Brie, Francese.

1285 Onorio IV, Cardinale Giacomo Savelli, di Roma.

1288 Niccolò IV, Cardinale Girolamo, d' Ascoli.

1294 Celestino V, Pietro Morone, d' Abruzzo; abdicò.

1295 Bonifacio VIII, Cardinale Benedetto Gaetani, d' Anagni.

Anno dell'elez.

A. D.

1303 Benedetto XI, Cardinale Niccolò, di Treviso.
1305 Clemente V, Bertrando di Bordeaux; trasferì la santa sede in Avignone.
1316 Giovanni XXII, Giacomo di Cahors in Francia;
Niccolò, antipapa, in Italia.
1334 Benedetto XII, Giacomo Fournier, Francese.
1342 Clemente VI, Pietro Roger, di Limoges in Francia.
1352 Innocenzo VI, Stefano Aubert, di Limoges.
1362 Urbano V, Guglielmo Grimoard, Francese.
1370 Gregorio XI, Pietro Roger, francese; ricondusse la santa sede in Roma.
1378 Urbano VI, Bartolommeo Prignano, di Napoli.
Antipapa, Clemente in Avignone.
1389 Bonifacio IX, Pietro Tomacelli, di Napoli.
Antipapa, Pietro de Luna, Spagnuolo.
1404 Innocenzo VII, Cosimo Migliorati, di Sulmona.
1406 Gregorio XII, Angelo Corrari, di Venezia; abdicò in Costanza.
1409 Alessandro V, Pietro Filargio di Candia.
1410 Giovanni XXIII, Cardinale Cossa; deposto dal Concilio di Costanza.
1417 Martino V, Ottone Colonna, Romano.
1431 Eugenio IV, Gabriele Condulmero, Veneziano; scisma fra il Papa e il Concilio di Basilea.
Felice antipapa.
1447 Niccolò V, Cardinale Tommaso, di Sarzana.
1455 Callisto III, Alfonso Borgia, Spagnuolo.
1458 Pio II, Enea Silvio Piccolomini, di Siena.
1464 Paolo II, Pietro Barbo di Venezia.
1471 Sisto IV, Francesco della Rovere, Genovese.
1485 Innocenzo VIII, Giambattista Cibo Genovese.
1492 Alessandro VI, Rodrigo Lenzoli Borgia, Spagnuolo.
1503 Pio III, Francesco Todeschini Piccolomini; morì un mese dopo la sua elezione.
1503 Giulio II, Giuliano della Rovere, Genovese.
1513 Leone X, Giovanni de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico.
1522 Adriano VI, di Utrecht; precettore di Carlo V.
1523 Clemente VII, Giulio de' Medici, nipote di Lorenzo.
1534 Paolo III, Alessandro Farnese di Roma; convocò il Concilio di Trento.
1550 Giulio III, Giovanni Maria Ciocchi, di Roma.

Anno dell' elez.

A. D.

1555 Marcello II, Cardinale Cervini di Montepulciano; morì circa un mese dopo la sua elezione.

1555 Paolo IV, Giampietro Caraffa Napoletano.

1559 Pio IV, Giovanni Angiolo Medici, di Milano; chiuse il concilio di Trento.

1566 Pio V, Michele Ghislieri, d' Alessandria in Piemonte.

1572 Gregorio XIII, Ugo Buoncompagni di Bologna.

1585 Sisto V, Felice Peretti di Montalto, nella Marca d' Ancona.

1590 Urbano VII, Giambattista Castagna, Genovese; morì pochi giorni dopo la sua elezione.

1590 Gregorio XIV, Niccolò Sfrondati, di Milano.

1591 Innocenzo IX, Gian Antonio Facchinetti, di Bologna.

1592 Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, di Fano.

1605 Leone XI, Alessandro de' Medici, di Firenze; morì un mese circa, dopo la sua elezione.

1605 Paolo V, Cammillo Borghese, di Roma.

1621 Gregorio XV, Alessandro Ludovici, di Bologna.

1623 Urbano VIII, Maffeo Barberini, Fiorentino.

1644 Innocenzo X, Gian Battista Pamfili, di Roma.

1655 Alessandro VII, Fabio Ghigi, di Siena.

1667 Clemente IX, Giulio Rospigliosi, di Pistoia.

1670 Clemente X, Emilio Altieri, di Roma.

1676 Clemente XI, Benedetto Odescalchi, di Como.

1689 Alessandro VIII, Pietro Ottoboni, di Venezia.

1691 Innocenzo XII, Antonio Pignatelli, di Napoli.

1700 Clemente XI, Gian Francesco Albani, d' Urbino.

1721 Innocenzo XIII, Michelangelo Conti, di Roma.

1724 Benedetto XIII, Vincenzo Maria Orsini, di Roma.

1730 Clemente XII, Lorenzo Corsini, di Firenze.

1740 Benedetto XIV, Prospero Lambertini, di Bologna.

1758 Clemente XIII, Carlo Rezzonico, di Venezia.

1769 Clemente XIV, Gian Vincenzo Ganganelli, nato presso Rimini.

1775 Pio VI, Angelo Braschi, di Cesena.

1800 Pio VII, Gregorio Barnaba Chiaramonti, di Cesena.

1823 Leone XII, Annibale della Genga, di Spoleto.

1829 Pio VIII, Cardinale Castiglioni, di Cingoli.

1831 Gregorio XVI, Mauro Cappellari, di Belluno.

CAPITOLO XVII.

MONARCHIE ITALIANE. — SICILIA E NAPOLI.

(Continuazione.)

Governo Provinciale de' Goti. — Dell' Impero orientale. — Esarchi. — Longino e Narsete. — I Longobardi. — Origine e conquiste loro. — Governo Longobardo. — Ducati. — Anarchia di dieci anni. — Autari fondatore della monarchia. — Ducato di Benevento. — Pipino e Carlomagno — Rivoluzioni del Ducato. — I Normanni. — Loro conquiste. — Fine della monarchia Longobarda. — Governo Longobardo. — Modificazione del sistema feudale. — Gastaldi. — Sculdasci. — Diete Longobarde; Legislazione; Chiesa. — Codice Longobardo. — Stabilimento de'diversi codici. — Monarchia e politica Normanna. — Autorità del Papa. — Leggi di Ruggiero. — Grandi ufficiali della Corona. — Dinastia Sveva. — Leggi de' due Guglielmi e di Federico I. — Dinastia Angioina. — Dinastia Aragonese. — Governo viceregio. — Riforme di Alfonso I. — di Ferdinando I. — Unione federale imperfetta. — Influenza straniera. — Parlamento di Napoli. — Seggi. — Consigli; Camere; Cancelleria; Corti. — Delegazioni. — Vicaria. — Resistenza; Masaniello. — Parlamento di Sicilia. — Formule d' intimazione. — Privilegi. — Deputati di Regno. — Gravezze feudali. — Tirannide spagnuola. — Amministrazione della giustizia. — Costituzione del 1806; del 1812. — Ristaurazione del 1815. — Rivoluzione e Parlamento del 1820. — Intervento della Santa Alleanza.

La più importante delle italiche Monarchie è quella di Sicilia e di Napoli, che chiamasi propriamente il Regno delle Due Sicilie; di cui una parte comprende il mezzogiorno della Italia, abbracciandone pressochè un terzo, con sei milioni di abitanti — l' altra comprende l' Isola di Sicilia, con due milioni d' anime. Questi due Regni sono stati generalmente congiunti sotto una sola Corona; ma in diverse epoche e per un tratto considerevole di tempo, sono stati separati, per le fortune della guerra, gli accidenti della successione, e il corso degli ordinamenti politici; nel che sarebbe quasi superfluo notare, che gl' interessi e i desiderj

de' popoli sono stati l' ultima cosa cui si ponesse pensiero, o, per dir meglio, non vi è mai posto pensiero del tutto. I dominj continentali spesso vengono chiamati regno di Puglia, e il nome loro nel linguaggio amministrativo è quello di Dominj al di qua del Faro, mentre la Sicilia si chiama Dominj al di là del Faro. Sarà più convenevole indicare Napoli col vocabolo di Dominj continentali, e Sicilia con quello di Dominj insulari.

I magistrati Romani (*Consulares, Rectores* e *Praesides*) e la divisione delle provincie, erano stati mantenuti da' Goti, secondo la loro costumanza generale di adattare la loro politica a quella de' paesi ne' quali si stabilivano. Le rivoluzioni del quinto secolo, però, non fecero mutamenti essenziali nel sostituire la Dinastia Gotica alla Latina; e il finale rovesciamento di que' Barbari avvenuto nell' anno 536 per mezzo delle armi dell' Imperatore, produsse lo stabilimento (conforme abbiamo osservato [1]), dei luogotenenti imperiali, i quali col nome di *Esarchi*, residenti in Ravenna dall' anno 566, governavano l' Italia per il Sovrano, il cui trono era in Costantinopoli. I Goti ai magistrati Romani avevano aggiunto i loro *Conti*, come governatori di sotto-divisioni, ed ufficiali addetti all' amministrazione della giustizia. Sembra che gli Esarchi riducessero il governo provinciale ad una forma più regolare, ma la sostanza dell' amministrazione non differì positivamente da quella de' Goti. Invece dei *Consulares* e degli altri funzionarj di denominazione romana, messero nelle città e ne' distretti d' importanza de' capi che chiamavano Duchi (*duces*), e de' giudici per amministrarvi la giustizia. Questi Duchi governavano sottoposti allo Esarca, ed in origine venivano nominati annualmente, e spediti da Ravenna ne' capo-luoghi di governo. Il cangiamento principale che ne seguì, fu una più minuta suddivisione delle provincie, le quali, in conseguenza di ciò, divennero più dipendenti dall' Esarca. La stessa Roma, cui più non fu concesso di avere Consoli e Senato, era governata da un Duca. Ma fu parimente conseguenza di un governo siffatto, l' indebolimento del potere greco e romano in tutti i distretti, e la facili-

[1] Vedi Cap. XVI.

tazione alle ulteriori invasioni de' Barbari. Il disegno di cotesto ordinamento governativo delle provincie, viene generalmente attribuito a Longino, il quale è considerato come il primo degli Esarchi. Ma Narsete Eunuco, uomo di meriti maggiori, sembra che ne sia stato il vero autore; il quale avendo riconquistata l'Italia, dopo le sconfitte che sostennero l' armi imperiali per il richiamo ingiusto ed impolitico di Belisario, ed essendo stato per quindici anni capo del governo civile e militare, deve considerarsi come il primo degli Esarchi; perocchè Longino non fu investito dell' esarcato, se non dopo la destituzione di Narsete, allorquando questi, per un atto d' ingratitudine imperiale, iniquo quanto quello che aveva colpito Belisario, era stato ricompensato de' suoi servigi splendidi in pace ed in guerra, con la proscrizione, con cui i sovrani ordinariamente rimeritano i loro benefattori. [1] Vero è che cotesto uomo illustre è degno di essere annoverato fra i più grandi capitani ed uomini di Stato, che siano mai vissuti in qualunque tempo o paese; [2] ma una nuvola ombra la sua fama, simile a quella che oscurò lo splendore del nome di Moreau nei tempi nostri. Egli sacrificò gl' interessi della patria a quelli del suo amor proprio ferito, e invitò i Longobardi a venire in Italia e rovesciare la Dinastia Greca, ch' egli aveva, con l' ajuto di quelli come ausiliarj, ritolta di mano ad altri Barbari. [3]

[1] Giannone (*Istor. Civ.* lib. III, cap. 6), Galanti (*Descrizione delle Sicilie* lib. 1, cap. 2) e molti altri, attribuiscono il nuovo ordinamento governativo a Longino, da loro considerato come il primo Esarca. Maffei (*Verona Illustrata*) pruova che Narsete ne è stato l' autore; e Gibbon, col suo solito discernimento, ha abbracciata questa opinione, ritenendo Narsete come primo degli Esarchi (*Decline and Fall.* etc. cap. 45).

[2] Tasso, esitando lungamente nella scelta di un soggetto per il suo poema epico, dicesi di avere un tempo pensato di scegliere le imprese di Narsete.

[3] L' opinione più ricevuta, e più apparentemente solida, è quella di coloro che sostengono che la Scandinavia sia il paese nativo de' Longobardi, i quali sconfissero i Vandali, presero il nome prima di Venili, o Vagabondi, poscia di Longobardi, a causa della loro lunga barba, e si stabilirono in Pannonia. Tengono tale opinione Paolo Varnefrido, chiamato Paolo Diacono, Grozio e Giannone; altri, come Cluverio, Hertzberg e Gibbon, li fanno derivare dall' interno della Germania (Vedi *Decl. and Fall.* cap. 53; Giannone *Ist. Civ.* lib. IV, *In-*

La fortuna delle armi Longobarde fu sempre prospera nella seconda metà del secolo sesto. Tranne le isole, sulle quali era sorta Venezia, ed aveva prosperato come repubblica, mentre i Goti tenevano il regno d'Italia, tutto il territorio veneto coperto di più di cinquanta floride città, venne tosto soggiogato da Alboino, fondatore della monarchia Longobarda in Italia, benchè vuolsi che fosse l'undecimo re di que' popoli nel loro paese natio. Innanzi l'anno 571, i Longobardi avevano conquistato tutta l'Italia settentrionale dall' Adriatico fino alla riviera di Genova, quasi tutta Toscana, e i territorj di Modena, Ferrara e Genova, ed avevano estesa la loro dominazione fino a Spoleto, lasciando solo Ravenna, col paese circostante, all' Esarca, il cui potere si mantenne più lungo tempo nelle parti meridionali della Penisola. Stabilirono la sede del loro governo in Pavia, e morto Alboino, assassinato dalla moglie Rosmunda ajutata dal suo drudo, [1] elessero Clefi a succedergli al trono. Costui accrebbe le loro conquiste; ma la tirannia e crudeltà sua, avendo fatto prendere a sdegno il governo regio, rimasero, per dieci anni dopo la di lui morte, sotto l'autorità de' Duchi, i quali governavano ciascuna provincia separatamente: perocchè i Longobardi ritennero gli ordinamenti governativi introdotti dagli Esarchi, ed amministravano gli affari di ogni distretto per mezzo di duchi e di ufficiali giudiciarj. I ducati differivano l'uno dall' altro in estensione ed importanza: i più considerevoli erano quelli di Friuli e di Spoleto: venivano poi Milano, Pavia, Bergamo, Brescia e Trento. Ve n'erano ventinove o trenta [2] di minore estensione; ed ogni Duca governava

troduz.). Ma tutti convengono ch' essi si erano stabiliti per quarant' anni circa in Pannonia innanzi di calare in Italia, come alleati di Giustiniano nel sesto secolo. Finita la guerra, Narsete li licenziò, ed essi ritornarono in Pannonia, che fu poi da loro abbandonata agli Unni, i quali la chiamarono Ungheria, allorquando Narsete gl' invitò di nuovo a venire in Italia nell' anno 568.

[1] Questo drudo fu poco dopo avvelenato da Rosmunda, la quale morì del medesimo veleno infuso nella tazza che essa, costretta dal drudo, dovette vuotare.

[2] Molti scrittori affermano che i Ducati in tutto fossero trenta; ma l'autorità di Paolo Diacono ci fa credere di essere stati trentasei, o, includendovi Spoleto, trentasette.

assoluto nel proprio principato. Questa suddivisione del potere sovrano in tante parti senza capo comune, fece sì che la conquista Longobarda si arrestasse, dopo poche imprese fortunate nel 579; le quali estesero i loro dominj fino a Perugia, e Sutri, e a parecchie altre città; e l'Imperatore Greco, avendo a Longino sostituito un Esarca di carattere più vigoroso, cominciò a riconquistare parte del perduto territorio. Da ciò i Longobardi furono spinti a ricongiungersi sotto un solo sovrano, e nel 585 elessero a Re loro Autari, figlio di Clefi. Questo principe, a parlar propriamente, fu il vero fondatore della monarchia Longobarda. Ridusse i Duchi sotto la sua dipendenza come sovrano, e li costrinse gli pagassero metà delle loro entrate, mentre lasciò loro il governo dei loro principati; e tuttochè li dichiarasse amovibili a volontà del principe, nondimeno introdusse la consuetudine, che poi divenne legge generale, di lasciare ereditarie le dignità delle famiglie loro, che solo si perdevano per delitto di alto tradimento, o cessavano allo estinguersi della discendenza mascolina. Il distretto di ogni Duca venne suddiviso in tanti distretti minori, governati dai Conti (*Comites*), i quali erano stati anche introdotti al tempo de' Goti, ed in origine furono, come i Duchi, impiegati e rimanenti in impiego secondo il piacere del sovrano; ma poscia la dignità loro, come avvenne di quella de' Duchi, diventò ereditaria ne' loro discendenti maschi.

Per il governo vigoroso di Autari, i Longobardi poterono riprincipiare le loro conquiste, interrotte dallo stato debole e diviso del governo ducale, o, per dir meglio, dall'anarchia di dieci anni; e non guari dopo, estesero la loro dominazione sulle contrade meridionali dell'Italia. Gli storici non concordano intorno la origine del grande ducato di Benevento: taluni l'ascrivono alle conquiste di Autari, e lo riguardano come fondatore di quello allorchè lo concesse a Zotto, o Zottone, che fu il primo duca; altri, sui quali si potrebbe avere maggior fiducia, [1] la deducono dallo essersi colà

[1] Giannone fa concordare con questa opinione l'autorità di Paolo Diacono, che piuttosto viene interpretata a seconda della opinione contraria. Lo storico Napoletano si conduce con sommo giudizio (*Ist. Civ.*, Lib. IV, cap. 12). Galanti (lib. I, cap. 2) adotta lo stesso modo di vedere.

stabiliti parte de' Longobardi che avevano combattuto come alleati di Narsete, ed erano rimasti in Italia, allorquando i loro compagni fecero ritorno alle patrie contrade in Ungheria. Vuolsi che questo numero di stranieri rimanesse ne' sobborghi di Benevento, e poi, verso il 561, assoggettando gli abitanti, riducessero alla loro dominazione parte della provincia di Sanno (l'antico *Samnium*). Allorquando Autari invase il rimanente del paese, trovò Zotto già stabilito come capo indipendente, e lo confermò nel suo ducato, e gli concesse un accrescimento di territorio, a condizione che riconoscesse la sovranità del re de' Longobardi. In quanto poi al celere ingrandimento di questo principato, non vi è dubbio nessuno. Il ducato di Benevento comprendeva tutte le dodici provincie che oggi formano i dominj napoletani, ad eccezione del ducato di Napoli, Amalfi e Gaeta, e di poche città marittime nella Calabria e negli Abruzzi. Gl' Italiani la chiamavano Italia cis-tiberina, e i Greci Lombardia Minore; e la sua indipendenza di fatto, comecchè soggetta di nome per qualche tempo al regno d'Italia, continuò per cinquecento anni, tranne la temporanea conquista fatta dai Greci nell' 890. De' tre ducati Longobardi, che erano regni indipendenti più presto che provincie della Corona Italica, Friuli, Spoleto e Benevento, quest' ultimo era di molto maggiore importanza che non fossero gli altri due, come essi lo erano rispetto ai trentatrè piccoli principati, o, per meglio dire, distretti provinciali governati dagli altri Duchi.

Allorchè i Franchi sotto Pipino, e più ancora sotto Carlomagno, conquistarono il regno Longobardo, e lo riunirono al proprio impero nella seconda metà del secolo ottavo e del principio del nono, il ducato di Benevento per un breve periodo di tempo, cioè dall' 812 all' 817, diventò tributario dell' Impero, e finalmente ne scosse il giogo, ed estese il proprio dominio sul ducato di Napoli. Le sue contese col potere greco che ancora vi possedeva parecchie città, furono cagione che ambedue si rivolgessero ai Saraceni, i quali in tal modo ebbero occasione nel nono secolo di por piede in molte delle provincie Napoletane. Verso l' anno 850, quel ducato venne diviso in tre principati, cioè di Capua, di Salerno e di Benevento; i quali, avendo invocato l' ajuto di Luigi II Imperatore e Re

d' Italia, contro i Saraceni, consentirono a diventare feudatarj dell'Impero. Nel 978, furono di nuovo ricongiunti in uno da Pandolfo (soprannominato *Testa di ferro*, o Testa Ferrata), che possedeva anche Spoleto e Camerino. Morto lui nel 982, il ducato fu partito in due, cioè in Salerno e Benevento. L'Imperatore Ottone II non essendo riescito nel tentativo di cacciare i Greci dall' Italia, disfece il ducato, e i Greci riconquistarono gran parte del perduto territorio verso il mezzogiorno della Penisola. Ma nella prima metà del secolo susseguente, ebbe luogo un gran cangiamento. Parecchi pellegrini normanni, essendosi, nel loro ritorno da Terra Santa, fermati per visitare i monasteri Napoletani, ajutarono il principe di Salerno a respingere un attacco navale de' Saraceni. Furono quindi invitati a rimanere; e molti altri loro compatriotti dal settentrione della Francia si mossero per riunirsi ad essi. Profittando delle divisioni degli Italiani e de' Greci, e della propria superiorità sopra quelle genti meno agguerrite, in pochi anni compierono la conquista del paese; e verso la metà del secolo undecimo, avevano assoggettati e Greci ed Italiani in tutti i dominj continentali di Napoli, ed avevano messo piede in Sicilia, che i Saraceni avevano tolta ai Greci fino dall' anno 827. L'invasione normanna in Sicilia sotto Roberto Guiscardo cominciò nel 1060 (sei anni innanzi che Guglielmo loro concittadino conquistasse l' Inghilterra), e la compiuta conquista dell' isola seguì sotto il di lui fratello Ruggiero nel 1090. Nel continente, Bari, l' ultima città che rimaneva soggetta all' imperatore Greco, fu espugnata da Roberto Guiscardo nel 1070, e nel 1077 egli annesse Benevento ai propri dominj, dopo la morte di Ludolfo che non lasciò eredi; ma diede al papa la città, ed un piccolo territorio circostante.

La monarchia Longobarda, che era stata rovesciata nel Settentrione della Penisola trecento anni innanzi, in tal guisa si estinse anche nel Sud. Le sue istituzioni e le sue leggi non erano molto differenti in ciascuna di queste due parti d' Italia, se non in questo, che Carlomagno e i suoi successori introdussero delle addizioni ed alterazioni nel Nord: nondimeno il principio fondamentale in entrambe era lo stesso; e nel regno Napoletano, l' or-

dinamento governativo e legislativo Longobardo venne così poco modificato dalla conquista Normanna e da' successivi cangiamenti di dinastia, che essa forma il fondamento della costituzione che generalmente prevalse.

Abbiamo notato che il governo provinciale de' Duchi, introdotto dai Greci e dai Latini, fu mantenuto dai Longobardi, e che i conti reggevano più piccoli distretti. Rigorosamente parlando, il conte governava una sola città, alla quale venne poi aggiunto il territorio ad essa circostante, ed in qualche caso anche vi vennero annessi altri distretti. Secondo la regola, dodici di questi contadi formavano un ducato; ma in ciò naturalmente vi erano molte eccezioni. Il conte, come negli altri regni feudali, aveva giurisdizione civile e militare. Il Duca, o principe, per lungo tempo si oppose alle pretese che aveva il conte di ritenere a vita il proprio ufficio, e spesso o lo destituiva o confermava con nuova concessione nel suo posto, e talvolta annualmente, onde serbarsi il potere di dimetterlo, e serbare le apparenze di una dipendenza maggiore di quello che fosse in realtà. Ma taluni dei contadi, come quello di Capua, diventarono così potenti, che godevano quasi la stessa indipendenza dal Duca, come questi la godeva dal Re residente in Pavia; e l'influenza del Duca, egualmente che quella del Re, dipendeva dalla sua proprietà separata, e dalla debolezza comparativa degl'inferiori feudatarj. La maggior parte de' ducati erano di piccola estensione, e non potevanó opporre seria resistenza alla Corona. Invece de' sette grandi principati in cui tutta la Francia era divisa, l'Italia, tranne l'Esarcato e gli Stati Romani, aveva soltanto tre principati potenti, Friuli, Spoleto e Benevento, ai quali può aggiungersi la Toscana. Molti degli altri ducati erano necessariamente piccoli (tranne quello della capitale che costituiva il proprio territorio del Re) poichè il numero di essi nella metà della Penisola oltrepassava i trenta: così nel ducato di Benevento, che può piuttosto considerarsi come un principato indipendente, vi erano circa quaranta contadi di qualche importanza, oltre un numero maggiore di contadi più piccoli; e, salvo Capua, nessuno di essi poteva opporre efficace resistenza al principe. Il potere della Corona in tal guisa divenne meglio

stabilito in Italia che al di là delle Alpi; nondimeno il sistema feudale vi produsse considerevolmente i suoi soliti effetti. I vassalli della Corona avevano qualche peso nell' amministrazione delle pubbliche faccende, e gradatamente riescirono nell'intento di rendere ereditarj gli uffici e le proprietà loro. Innanzi l' invasione normanna, i nobili possedevano tutti i contadi, fino a tanto che o commettevano qualche delitto per cui fossero sottoposti alla pena della confisca, o non avendo più eredi maschj, la concessione originaria venisse a cessare.

Oltre agli ufficj di Duca e di conte, ne era stato creato un altro, verso l' anno 667, allorquando si stabilirono nel contado di Molise i Bulgari, condotti da Grimoaldo duca di Benevento sul Danubio, in qualità di suoi alleati contro l' Imperatore greco. Grimoaldo non volle accordare al loro capo (Alezeco) il titolo di Duca, e nè anco quello di conte, ma lo chiamò *Gastaldo*; e fino da quel tempo s' introdusse una specie inferiore di conti, poichè quantunque lo stesso Alezeco governava un grande distretto, vi furono de' Gastaldi che reggevano, soggetti ai conti, le città e i villaggi. Con questo nome si chiamarono anche le persone le quali soprintendevano ai poderi, appunto come *bailiff* in Inghilterra, e *bailli* in Francia divenne un nome di agenti privati, tuttochè in origine quel vocabolo denotasse un impiego pubblico. Vi è differenza d' opinione fra i giureconsulti e gli antiquarj Italiani intorno alla giurisdizione del Gastaldo: molti scrittori, il più illustre de' quali è Pellegrini, sostengono che essa era feudale; altri, seguendo la dottrina di Cujacio, pensano essere stato sempre un ufficio che possedevasi a seconda del piacere del concessore. Giannone, la cui autorità in tale questione è grandissima, pende decisamente per quest' ultima opinione. [1] Galanti, altro illustre giureconsulto, senza discutere il soggetto, riguarda il Gastaldo nel modo medesimo che considera il conte. [2] Ma pare che non

[1] *Istor. Civ.* lib. VI, cap. I.

[2] *Descrizione Geogr. e Polit.* lib. I, cap. 3. Il linguaggio che usa questo scrittore riguardo al sistema feudale (" il più mostruoso sistema che si sia mai conosciuto nel mondo " lib. I, cap. 3) in un'opera dedicata al Re, e pu-

vi sia nessun dubbio circa l' indole dell' ufficio di Gastaldo. Egli governava, soggetto al conte, una suddivisione del contado, fosse città o villaggio, ed in origine aveva giurisdizione civile e militere. Nulladimeno le sue precipue funzioni erano fiscali, ed aveva il maneggio della rendita. Egli era parimente giudice, subordinato al conte, il quale decideva le cause che si appellavano a lui, ed anche tutte le volte che il Gastaldo aveva indugiato più del tempo concessogli a dar la sentenza: ma a lui sottoposto era un altro ufficiale chiamato Sculdasco, il quale governava un più piccolo distretto; come, a modo d' esempio, un villaggio compreso nella gastaldia, o un castello, e dal quale le parti potevano appellarsi al Gastaldo. Lo Sculdasco somigliava al centurione presso i Franchi, del quale abbiamo fatta menzione nel Cap. XI. Il Gastaldo, simile al conte, spesso aveva un più esteso distretto; cosicchè ve ne erano parecchi, come quelli di Capua e di Cosenza, i quali avevano una grande estensione, e comprendevano città grandi e piccole. Le terre generalmente pagavano un terzo del prodotto loro al signore feudale, il residuo rimaneva al coltivatore. La politica feudale non fu introdotta tutta a un tratto nel regno; vi s' introdusse lentemente, cominciando da una parte ed estendendosi al tutto; di guisa che, quantunque i Longobrdi si stabilissero in Sannio e nella Campania, il sistema de' feudi non fu consolidato nella Puglia e nella Calabria se non dopo la conquista de' Normanni, i quali lo portarono anche in Sicilia.

Tuttochè Autari, nel principio della monarchia, introducesse le prime istituzioni feudali e le prime leggi Longobarde, queste non furono messe in scritto se non verso la metà del secolo susseguente (644) per opera di Rotari, gli editti del quale non contengono meno di 386 leggi. I suoi successori, Grimoaldo, Liutprando, Rachi ed Astolfo, accrebbero il codice, ed in ispecie Liutprando, il quale vi aggiunse 157 leggi o capitoli. Il codice

blicata nel 1787, mostra o quanto poco feudale venisse considerata la monarchia Siciliana, o come grandemente la corte odiasse il sistema feudale, o la libertà di parola che godevano i giureconsulti in quel regno. Tale linguaggio non si sarebbe potuto indirizzare a Giorgio III d' Inghilterra.

Longobardo, accresciuto in quel modo, sorpassò in eccellenza tutte le altre leggi barbariche, eccetto quelle de' Visigoti, delle quali abbiamo già ragionato, [1] e che furono ridotte in un codice compiuto dall'Assemblea di Toledo, mezzo secolo dopo il tempo di Rotari. Il gusto che i Principi e il genio che i popoli Longobardi avevano per la legislazione, erano proverbiali nel Medio Evo. [2]

Siffatte leggi venivano sempre promulgate e spesso discusse nell'Assemblee o Diete Generali, che tenevansi per lo più in Pavia, metropoli del regno, e vi concorrevano, del pari che a quelle di Carlomagno, tutti i Duchi, i Conti e i magistrati principali delle diverse provincie. Gli affari del regno in generale spesso trattavansi in quelle adunanze, come in quelle di Carlomagno, non in virtù di un diritto, cui esse pretendessero, di sindacare il potere regio; ma perchè il Sovrano trovava utile ottenere consiglio o ajuto dagli altri capi, ed impegnarli ad afforzare le leggi fatte in quella occasione e promulgate. Essendo i Duchi, salvo due o tre, molto subordinati al Re, e molto meno potenti che non erano i grandi feudatarj di Francia, essi concorrevano più volentieri alle diete, e vi si mostravano più ossequiosi. Nulladimeno, v'è tanta virtù nella pubblicità del deliberare e nelle discussioni, siano quanto si vogliano imperfette, eseguite da un numero di individui di differenti opinioni, interessi, abitudini e ceti, con lo scopo di impedire gli abusi e di evitare gli sbagli, che gli uomini della più grande autorità intorno a questo soggetto, come Grozio [3] e Giannone, [4] ne hanno dedotta la superiorità che, almeno per certi riguardi, le Leggi Longobarde hanno sopra il Codice maggiormente completo e raffinato di Giustiniano; e specialmnte la loro maggiore fermezza e coerenza in paragone della Legislazione imperiale, la quale spesso offre tre o quattro atti contraddittorj sopra la stessa materia. Come il Re teneva la sua Assemblea Gene-

[1] Vedi Cap. XI.

[2] *Gens astuta, sagax, prudens, industria, solers*
Provida consilio, legum jurisque perita,

dice il Grùntero, poeta famoso nella corte dell'Imperatore Federico I.

[3] *Proleg. Hist. Goth.*

[4] *Ist. Civ.* lib. IV, cap. 6; lib. V, cap. 8.

rale o Nazionale nella città di sua residenza, così ciascuno de' Duchi aveva la propria assemblea particolare nel proprio principato, cui concorrevano i suoi Conti e Magistrati. E però, nel grande Ducato di Benevento i Gastaldi vi concorrevano del pari che i Conti; ed a tali assemblee il principe chiedeva consiglio ed ajuti militari onde bene amministrare le cose pubbliche, o provvedere alla difesa del principato. In caso d'urgenza, convocavansi delle assemblee straordinarie: difatti, quando i Longobardi vollero por fine alla anarchia de' Duchi, convocarono un'Assemblea o Dieta nazionale, ed elessero Clefi a loro re.

È da notarsi, che nè alle Assemblee Nazionali, che avevano luogo in Pavia per tutto il regno, nè alle provinciali dei diversi ducati, il clero concorreva. I Longobardi abbracciarono il cristianesimo solamente sotto il regno di Autari, verso la fine del secolo sesto; per buon tratto di tempo questi nuovi convertiti professarono le dottrine di Arrio, ma venivano chiamati cattolici come erano i Latini e i Greci, i quali avevano i proprj prelati, come i Longobardi avevano i loro: di modo che la chiesa cattolica non venne stabilita se non dopo la estinzione dell'Arrianismo sotto il regno di Grimoaldo, un secolo dopo la fondazione della monarchia; e gli ecclesiastici non pervennero a conseguire influenza tanta (finchè durò il regno d'Italia), da rendere la presenza loro necessaria nelle Assemblee Nazionali. Ciò non ostante, la ricchezza della Chiesa, durante questo periodo di tempo, si venne rapidamente accrescendo. Il Patriarca o Vescovo romano, ossia il papa, ebbe un patrimonio di S. Pietro in molte parti d'Italia; ma non esercitava giurisdizione sopra i coltivatori, i quali erano soggetti in ogni cosa ai principi secolari, pagavano un tributo e prestavano servigio come il rimanente del popolo; [1] il che avveniva per tutti gli ecclesiastici e i coltivatori delle possessioni. I vescovi venivano eletti dal Clero e dalla popolazione, la quale in ciò aveva diritto di votare, innanzi che pervenisse a par-

[1] In diverse epoche i possedimenti della santa Sede Romana, vennero dispensati dal pagare le tasse. Gli Imperatori greci difatti ne esentarono il patrimonio della Sicilia e della Calabria nell'anno 681, e quello di Abruzzo e della Lucania nel 687.

tecipare alle deliberazioni delle Diete secolari; e l'intervento del Sovrano nella elezione de'prelati, tuttochè spesso avesse buon esito, era il risultato della influenza, non mai dell'autorità o del diritto. Il Pontefice romano aveva il *veto* diretto nella consecrazione del vescovo eletto. La quadruplice divisione della rendita ecclesiastica prevaleva quivi del pari che ne'paesi settentrionali d'Europa: una porzione toccava al vescovo, una ai preti, un'altra ai poveri, una quarta alla fabbrica della chiesa.

La leggi Longobarde, promulgate e in parte preparate nel seno di tali Assemblee Nazionali, erano, come le leggi delle altre nazioni nordiche, più favorevoli alla libertà personale, di quello che lo fossero i codici Romano ed Imperiale. Esse limitano la pena capitale e la confisca al delitto di regicidio negli uomini liberi, e negli schiavi al delitto di sposare o uccidere una persona libera; ma in altri rispetti gli schiavi sono meglio trattati. Riconoscevansi in loro diritti umani, in luogo di essere considerati come armenti, conforme lo erano agli occhi del Codice Civile; potevano contrarre matrimonio e possedere beni; venivano puniti con multe, o piuttosto redimevano se stessi per via di un compenso, come facevano gli uomini liberi; non potevano lavorare a conto proprio senza permesso de'loro padroni, i quali lo accordavano ricevendone una somma determinata; e nel caso che un padrone attentava al pudore di una sua schiava, moglie e marito diventavano liberi. Vero è che la santità del vincolo matrimoniale generalmente veniva mantenuta infliggendo severi castighi agli adulteri, ed impedendo la procreazione dei figli bastardi; quantunque ai figli naturali, cioè i figli nati da una concubina, la quale veniva considerata come una specie di moglie (*semi-conjux*); fosse concesso di ereditare un terzo de'beni paterni. La protezione dell'infanzia (la maggiorennità conseguivasi all'anno diciottesimo) e i doveri de'tutori erano regolati a norma di principj sufficientemente solidi, mentre mettevano le donne sotto una perpetua tutela; come le consuetudini di parecchi distretti di Napoli, e di altre provincie d'Italia, seguitarono sempre a fare, finchè ebbe luogo un cangiamento universale nella legislazione del regno. — Le leggi concernenti i contratti erano in generale ben concepi-

te. La prescrizione suppliva alla mancanza di un documento scritto. La pubblicità nel trasferimento delle proprietà, richiedendosi che fosse fatta ne' pubblici tribunali, o nelle assemblee, nazionali o provinciali, preveniva i contratti fraudolenti o le pretese secrete. — Il principio della rappresentanza nella successione, era riconosciuto di maniera che il nipote, per via di primogenito, poteva ereditare gli averi del nonno a preferenza di un altro figlio, o congiuntamente con esso. [1] — La giurisdizione d'appello venne stabilita con la doppia mira di accelerare la spedizione delle cause, e di correggere gli sbagli fatti. Le cause di qualche importanza appellavansi dallo Sculdasco al Gastaldo, e da questo al duca o sovrano; e al giudice nella propria corte era concesso un certo dato tempo per disporre della causa, allo Sculdasco quattro giorni, passati i quali, se la non fosse decisa, veniva portata innanzi al Gastaldo, al quale erano accordati otto giorni; e se in quell'intervallo non pronunziasse la sentenza, pagava una multa, metà della quale andava a profitto della parte, e l'altra metà al principe. Nel caso che la sentenza venisse annullata, il giudice pagava una multa per la sua ingiusta decisione, metà a profitto della parte offesa e metà a profitto del Sovrano; e nel caso che la sentenza venisse confermata, l'appellante pagava un compenso al giudice, dal cui giudizio erasi appellato. Il giudice pagava anche per i furti commessi dentro il territorio soggetto alla sua giurisdizione, nel caso che non si fosse potuto scoprire il colpevole; e in ogni qualunque caso, la parte che attaccava nna lite era tenuta a trovare un mallevadore per garentirla presso l'avversario delle spese in cui questo sarebbe incorso; regolamento che in Napoli rimase poi sempre in vigore. — Nessun avvocato po-

[1] Questa, che in que' tempi veniva riputata come un raffinamento, fu una legge fatta da Grimoaldo nel 668. Molti secoli dopo, quel principio era così poco stabilito rispetto alla successione alla Corona, che tanto in Francia quanto in Napoli ed in altri paesi, il negarlo divenne sorgente di contese, e spesse volte di guerra. In Inghilterra, la successione di Giovanni, ad esclusione di Arturo figlio del suo fratello defunto, venne considerata come usurpazione. La contesa in Iscozia fra Baliol o Bruce suo competitore, fondavasi unicamente sopra siffatto motivo.

teva sollecitare il giudice; la qual cosa supponevasi rendesse più spicciativo il processo. Il processo, nonpertanto, come avveniva presso tutte le nazioni barbare, eseguivasi secondo il costume assurdo di non provare il fatto per via di testimonj, giusta le deposizioni de' quali i giudici potessero applicare la legge; ma davano la sentenza a favore della parte che poteva produrre maggior numero di persone riputate, le quali asserissero con giuramento ch' essa aveva ragione. Quando una testimonianza siffatta (seppure così possiamo chiamarla) lasciava la lite in bilico, ricorrevasi alla pruova dell' acqua e del fuoco, o a quella del duello. Il pagare danaro per i delitti commessi era pressochè universale. Nondimeno, che il codice Longobardo, con tutti i suoi difetti ed assurdità, sortisse effetti benefici, ed influisse lodevolmente sopra i costumi e la condotta de' popoli, non può dubitarsi dopo l' autorità di Paolo Diacono. « Era cosa ammirevole (egli dice) nel regno dei Longobardi, come non vi fosse nessuna violenza, nessun assassinio, nessuno ingiustamente spogliasse il suo vicino; non v' erano ladri, non vi si commettevano furti; ciascuno poteva andare dove pure gli fosse piaciuto, sicuramente e senza paura ». [1]

Del pari che tutte le leggi delle nazioni nordiche, quelle de' Longobardi erano personali: ciascuno poteva scegliere di vivere sotto quelle, o sotto i Codici Romano ed Imperiale. Il clero, di qualunque nazione si fosse, viveva sotto il Diritto Romano in in tutta l' Italia; lo stesso facevano gli abitanti del ducato di Napoli, di Amalfi, di Gaeta, e delle altre città rimaste in possesso de' Greci. Allorchè Carlomagno conquistò la maggior parte del regno Longobardo, non fece nessun cangiamento nel governo e nelle leggi, tranne che per l' Alta Italia, oggi detta Lombardia, intimò ai prelati, non che ai baroni e ai magistrati, di concorrere alle Assemblee Nazionali; ed egli e i suoi successori in varj tempi fecero addizioni considerevoli al codice Longobardo. Esso venne accresciuto anche di più da parecchi Principi Italiani, i quali s' impossessarono del regno d' Italia dopo la morte di Carlo il Grosso nell' 888, rovesciarono la dinastia Franca, mantenendo accesa

[1] Lib. III, cap. 16.

una lotta di settanta anni, allorquando agl' Imperatori venne finalmente fatto di potere annettere la Lombardia ai proprj dominj. Essi, egualmente che i Principi Italiani, durante quel lungo conflitto, aggiunsero molte leggi al Codice Longobardo nelle Diete che si convocavano in Roncaglia presso Piacenza. Ma essi, come Carlomagno e i suoi successori avevano fatto innanzi, mantennero i Duchi e i Conti ne' loro territorj, non rimovendone nessuno, senza averlo convinto di qualche tradimento, fino alla estinzione della sua discendenza mascolina. La legge Salica non venne mai introdotta in Italia da' Franchi, finchè essi ne furono possessori, menochè per ciò che spettava al governo degli stessi Franchi, o di qualunque avesse amato meglio di vivere sotto l' autorità loro. Similmente i Normanni, allorchè poscia conquistarono il ducato di Benevento, mantennero in gran parte la sua costituzione e le leggi Longobarde; e dopo d' avere cacciati onninamente i Greci dal mezzogiorno della Penisola, estesero quelle leggi a tutte le provincie che oggi formano il Regno di Napoli. La libertà degli individui nello scegliere di governarsi con qualunque legge fosse loro piaciuto, fu mantenuta, ma la influenza de' Longobardi, e dei Normanni che preferivano il codice di essi, in processo di tempo fece cadere in disuso il Diritto Civile, il quale applicavasi soltanto agli ecclesiastici; ed il Codice Longobardo divenne diritto comune, avente autorità in tutte le corti, fuorchè nelle clericali. È cosa degna di nota, come fra i laici le infime classi del popolo fossero le ultime a rinunziare al Diritto Civile, continuando a governarsi con esso lungo tempo dopo che tutte le altre classi, anche le medie, lo avevano abbandonato per abbracciare il Codice Longobardo. Gli storici e gli antiquarj della Giurisprudenza notano ciò come una mirabile pruova della lentezza e ripugnanza con che il basso popolo si allontana dalle antiche consuetudini. Può sicuramente affermarsi che il popolo, qualora venga abbandonato a se stesso, è, in ogni paese, quello che stabilisce le consuetudini, e vi si abbarbica in guisa, che riesca difficilissimo fargli abbandonare le istituzioni esistenti.

Il sistema feudale venne generalmente stabilito dai Normanni, e le sue consuetudini gradatamente ne estinsero molte di quelle

che vigevano sotto la Legge Longobarda. Siffatto cangiamento fu in qualche modo sostanziale, tanto da ammettere l' ordine degli ecclesiastici alla Assemblea Nazionale, secondo che era stato praticato da Carlomagno due secoli innanzi nell' Alta Italia: concessero inoltre ai baroni molti privilegi peculiari, come fu quello di essere processati nelle corti composte da' membri appartenenti all' ordine loro — cioè da loro pari —, e l' importantissimo diritto di essere esclusivamente ammessi agli alti uffici militari e civili. In quanto alle altre cose i Normanni ne mutarono piuttosto il nome che la sostanza. Così l' ufficio di *Gastaldo* venne abolito, ma in sua vece il *Giustiziero* esercitava le medesime funzioni, e il distretto sottoposto alla sua giurisdizione chiamavasi *Giustizierato* invece di *Gastaldato*. La giurisdizione patrimoniale, che anteriormente veniva esercitata dagli individui privati sopra le genti che abitavano nelle loro terre, come dai Baroni sopra i vassalli e i servi propri, dalla Chiesa sopra i suoi dipendenti; giurisdizione ignota alle Leggi Romane, e introdotta da' popoli nordici; fu dai Principi Normanni resa subordinata a quella degli ufficiali giudiciarj nominati dalla Corona, cioè al *Camerario* e al *Giustiziero*, ai quali appellavasi dalle sentenze pronunziate dal giudice baronale o ecclesiastico (*bailio*). Tali variazioni vennero principalmente introdotte dal re Ruggiero (figlio di Ruggiero, primo conte di Sicilia, e nipote di Roberto Guiscardo), il quale fu il primo a congiungere tutte le provincie del continente e l' isola di Sicilia in una sola monarchia, e fu proclamato re nel 1130 in una Assemblea, che d' allora in poi chiamossi Parlamento (*Colloquium*), tenuta in Salerno, alla quale convocò non solo i prelati e i Baroni, ma altri uomini insigni. [1] Non si rischiò di assumere da sè la dignità regia senza la sanzione del papa. Le pretensioni che avevano i papi a conferire quel titolo, generalmente e audacemente proclamate, furono più efficaci in Napoli e in Sicilia; e i Normanni più agevolmente vi si sottomisero, per il loro diritto dubbio a posse-

[1] Dicesi che convocasse i personaggi più eminenti per dottrina e per altri meriti (Palmeri, *Istor. di Sicilia*, cap. XX). È probabile che siano stati i magistrali e il clero.

dere un paese che essi occupavano come avventurieri ivi stabiliti. Ma la grandezza di tali pretensioni sorpassò in questo caso l' ordinaria insolenza della Corte Romana, che considerava la Sicilia e Napoli come suoi feudi fino dai tempi di Leone IX, il quale avversò Roberto Guiscardo, venne sconfitto e fatto prigioniero da lui, consentì a riconoscerlo come Duca di Puglia, che da parte sua consentì a pagare un tributo. Per la doppia, elezione papale di Anacleto e d' Innocenzo II, Ruggiero, parteggiando per il primo, potè ottenere la investitura di tutti i suoi dominj, erigendoli in regno; ma egli non completò la sua conquista del continente che nel 1140, allorchè occupò Troja e il rimanente della Capitanata, [1] ch' era l' ultimo tratto di paese occupato dai Greci; mentre del ducato di Napoli erasi impossessato l' anno innanzi, allorquando egli accordò grandi privilegi al distretto conquistato, e mantenne tutte le consuetudini, e non ispossessò i possidenti. Trattanto Anacleto essendo morto (1138), e Ruggiero non essendo riuscito nel sostenere un altro antagonista contro Innocenzo II, venne da questi aggredito, ma lo sconfisse e lo fece prigioniero; la qual cosa gli agevolò la via ad ottenere la investitura diffinitiva in qualità di re di Sicilia e di Napoli, a condizione di possedere i due paesi come feudi della Santa Sede, e seguitare a pagare il tributo; il quale d' allora in poi è stato sempre pagato, e la sovranità feudale del Papa come principe temporale è stata sempre riconosciuta. Il Papa Urbano II conferì nell' epoca stessa (1098) un titolo assai più importante al re di Sicilia. Egli lo fece legato ereditario, privilegio non accordato a nessun altro sovrano, e che ha posto sempre nelle mani de' Re Siciliani la direzione suprema degli affari spirituali, senza che altro legato speciale o straordinario possa immischiarvisi.

Pare ragionevole ammettere, benchè sia obietto di controversia fra' Siciliani e Napoletani, che la dignità regia venisse con-

[1] L' Imperatore Greco vi aveva stabilito un governatore chiamato *Catapano*, dal vocabolo greco che significa *universale*, cioè autorità. Taluni da tale vocabolo fanno derivare la parola *capitano*, e non già da *caput* o *capo*. Gli è certo che il distretto governato dal Catapano chiamavasi Capitanata.

ferita al conte di Sicilia sotto il titolo di re di Sicilia, [1] e che i ducati del Continente venissero considerati come un appannaggio della Corona Siciliana, tuttochè fossero poco dopo trattati anch' essi come un altro regno. [2] La qual cosa ci sembra in verità pretta questione di nome. Perciocchè, mentre da un canto è mestieri ammettere, che Ruggiero e i suoi due successori, Guglielmo I, detto il *Malo*, e Guglielmo II, detto il *Buono*, posero la sede del loro governo in Palermo, egli è parimente certo che non governarono mai per mezzo di vicerè i dominj di Napoli; ch' essi vi mandarono il principe, erede presuntivo della Corona, in qualità di governatore; che spesso risedettero in Salerno; e che i dominj continentali erano governati dalle leggi e da' ma-

[1] Prevaleva in que' tempi la tradizione, che la Sicilia era stata anticamente regno. Alessandro abate di Telese lo accenna; e la bolla d' Innocenzo II, in occasione dell' incoronazione di Ruggiero, cita l' autorità di Alessandro. (Giannone, *Ist. Civ.* lib. XI. Introd.)

[2] Gli storici narrano in due modi differentissimi la maniera in cui Ruggiero assunse la sovranità di Sicilia, o, a dir meglio, il titolo regio, poichè la sovranità gli era stata trasmessa in retaggio da suo padre: differiscono parimente intorno alla precedenza relativa del regno insulare e del continentale. Una classe di scrittori, fra i quali sono Sigonio, Fazzelio ed Inveges, descrivono la incoronazione di Ruggiero in Palermo nel maggio 1129, come re di Sicilia, duca di Puglia e Calabria, principe di Capua e Salerno; e la cerimonia venne eseguita dall' arcivescovo di Palermo, assistito da tre altri arcivescovi de' dominj continentali; ed una seconda incoronazione seguita nel dicembre del 1130, per autorità di papa Anacleto, rappresentato in quella solennità da un cardinale; ed una terza, nove anni dopo, per autorità d' Innocenzo II, in conferma delle precedenti investiture. Altri scrittori, fra' quali Alessandro Telesino, ch' era contemporaneo e presente alla incoronazione ordinata da Anacleto, considerano la cerimonia del 1130 come la prima e la sola: a dir vero, Alessandro non fa menzione del papa, ma soltanto dell' adunanza degli Stati in Salerno (*Hist. Sic.*, lib. II, cap. 1). Pellegrino e Giannone (*Ist. Civ.* lib. XI) sieguono l' autorità di lui, che afferma non esservi stata incoronazione nel 1129; il che ci sembra più probabile — Galanti (lib. I, cap. 2) non fa menzione della controversia, nè di altra cerimonia fuorchè di quella della ricognizione, come egli la chiama, fatta da papa Anacleto nel 1130, dopo che Ruggiero aveva assunto il titolo regio. — Koch (I, 175) siegue la medesima opinione. — Hallam rammenta solo la incoronazione del 1139 sotto Innocenzo II (cap. II, parte I).

gistrati Longobardi, i quali non vennero mai introdotti nell' Isola. Ruggiero, nondimeno, volle che le leggi fatte da lui fossero applicabili a tutti i suoi dominj, come praticò in quanto ai grandi ufficiali della Corona, che egli fu il primo a creare.

Erano essi in numero di sette; de' quali sei erano in uso nelle monarchie nordiche, d'onde Ruggiero li introdusse nella sua; il settimo egli lo prese dallo Impero Greco: il Gran Contestabile, ovvero comandante delle forze militari; il Grande Ammiraglio; il Gran Cancelliere, ossia capo della magistratura e presidente del regio consiglio; il capo Giustiziere, il quale era di grado superiore al Cancelliere, sebbene gli fosse inferiore per l' importanza delle sue funzioni; il Gran Ciamberlano, il quale non solo aveva cura delle cose pertinenti alla persona del re, ma sindacava i conti; il Gran Siniscalco, il quale presedeva al governo della famiglia del Sovrano, ed aveva giurisdizione sopra tutti gl' impiegati al servizio di quello; il Gran Protonotaro, ch' era ufficiale dell' Impero d'Oriente, e che in Napoli non era un semplice capo de' Notai, ma una specie di Segretario di Stato. Tranne il Protonotaro, il di cui ufficio era diviso fra il Vice-Protonotaro, e il segretario di Stato, tutti i predetti ufficiali hanno seguitato ad esistere fino ai tempi presenti, con una grande differenza solo in quanto al Contestabile e al Siniscalco, che oggimai sono uffici quasi di mero titolo, senza sostanza. Ma i cangiamenti più importanti che Ruggiero introdusse nel governo della nuova monarchia, furono parecchie delle consuetudini feudali del Nord, le quali egli sostituì a quelle delle leggi Longobarde: di guisa che riconobbe due specie di feudi, quelli secondo le leggi Longobarde e quelli secondo le leggi Franche; la principale differenza de' quali consisteva nel diritto di successione; la primogenitura regolava i nuovi feudi, e la uguale divisione si osservava in quelli che continuavano a riconoscere la consuetudine Longobarda, appunto come è supponibile che in Inghilterra i Normanni abbiano supplantata la vecchia pratica dei Sassoni in quanto alla discendenza, la qual pratica tuttavia prevale in Kent e in parecchi feudi delle contee. Egli fece alcune leggi benefiche onde impedire le guerre private, e nel 1145 ordinò una ispezione generale di tutto il regno onde verificare i

titoli laici e clericali, nel modo medesimo che trent' anni dopo si fece in Inghilterra col così detto *Domesday Book*.

Il vigoroso governo di questo principe tenne il potere de' baroni dentro angusti confini, e dichiarò solennemente, col consenso del parlamento convocato nel 1140 in Arriano, che nessuna parte della prerogativa sovrana può appartenere a nessuno de' principi o de' conti. Egli fece cavalieri i magistrati, probabilmente con lo scopo di controbilanciare la influenza de' baroni. [1]

I due Guglielmi, il figlio e il nipote di Ruggiero, non governarono con la stessa energia, ed il potere de' baroni fece delle usurpazioni a danno di quello della Corona, come avvenne in Francia dopo la morte di Carlomagno, per la medesima cagione. Guglielmo II, che aveva sposata una figlia di Enrico II d' Inghilterra, morì senza discendenza; e volendo provvedere a tale evento, aveva, parecchi anni innanzi, dichiarato in un parlamento convocato in Troja, erede del trono Costanza sua zia, figliuola di Ruggiero, la quale era stata data in moglie ad Enrico, che poi fu imperatore di Germania sotto il nome di Enrico VI. Nonostante, per ripugnanza ai forestieri, siffatta dichiarazione fu posta in non cale dal parlamento Siciliano, che, morto Guglielmo II, elesse Tancredi, bastardo di Ruggiero, figlio primogenito di Ruggiero I, e premorto al genitore. Tancredi regnò cinque anni, nel quale spazio di tempo i baroni generalmente parteggiavano per Enrico e Costanza; ma furono tenuti in soggezione da Tancredi, il quale convocò il parlamento in Termoli per farvi riconoscere come erede del trono il proprio figlio, che poscia egli fece coronare in Brindisi come re di Sicilia: ed è questa la prima volta che la cerimonia dell' incoro-

[1] I castighi crudeli e barbari, e le precauzioni contro gli individui giudicati temibili, erano comuni in que' tempi; ed in Sicilia furono probabilmente, almeno in parte, introdotti da' Saraceni e da' Bizantini. Usavano di strappare gli occhi alle persone, e di mutilarle, gettandole in fondo ad un carcere per tutta la vita, onde estinguerne la razza. Era anche pena ordinaria quella di tagliare i tendini de'prigionieri, per renderli zoppi e storpj. A sembianza delle corti orientali, nelle reggie di Napoli e di Sicilia, dopo di essere stati espulsi i Saraceni, si vedevano degli eunuchi.

nazione avesse luogo fuori di Palermo. Morto Ruggiero, [1] Tancredi fece coronare Guglielmo suo secondogenito, ma lo lasciò minorenne, allorquando Enrico, marito di Costanza, invase il paese, e dopo una lunga lotta s'impossessò della Corona, e stabilì la dinastia Sveva nel regno.

Gli successe il figlio Federico I (come Imperatore è chiamato Federico II) nel 1198, il quale deve considerarsi come il principale autore del sistema di leggi che prevalse, e della politica che quasi sempre ha retta la monarchia Siciliana. Il suo lungo regno di cinquantatrè anni fu impiegato a reprimere le usurpazioni baronali, e a stabilire per tutto il paese un governo regolare e benefico. Un numero considerevole delle sue leggi non sono che una riproduzione di quelle fatte da' due Guglielmi. Guglielmo I, giustamente chiamato il *Malo* (la cui tirannide gli aveva suscitato contro parecchie rivoluzioni, in una delle quali venne detronizzato da' baroni, e non fu tratto dal carcere se non per l'intervento della moltitudine), risalito sul trono, aveva concessi importanti privilegi a Palermo. Egli fu parimente l'autore di benefiche riforme; e, fra le altre cose, stabilì nel 1162 la *Magna Curia*, ovvero Corte Suprema del Gran Giustiziere e de' suoi assessori, avente giurisdizione sopra ambedue i regni; inibì sotto pena di morte ai giudici, cominciando dal Gran Giustiziere fino a' magistrati inferiori, successori de' Gastaldi, di amministrare la giustizia per mezzo di deputati; inibì medesimamente ai Baili, successori degli Sculdasci, di ricevere compensi per omissione de' doveri del loro ufficio; segnò con esattezza maggiore di quel che era ne' tempi anteriori, i confini della giurisdizione esercitata dalle diverse Corti, e le obbligò ad attenersi alle leggi esistenti; abolì la vendita degli impieghi. Guglielmo II, del quale la virtù e la saggezza formavano un notevole contrasto col carattere del padre, lasciò poche leggi, le quali massimamente concernono la giurisdizione

[1] È cosa singolare che Galanti (lib. 1, cap. 2) asserisca che Enrico detronizzasse Tancredi. Gli è certo che egli morì sul trono, e consunto dal dolore d'avere perduto il suo primogenito.

ecclesiastica; e però gli storici monacali hanno esagerati i panegirici di quel principe.

Egli è certo, nondimeno, che Federico I, [1] oltre di avere rinvigorite le leggi de' suoi predecessori, fu il più grande legislatore della Monarchia; e deve considerarsi non tanto come secondo fondatore di essa, ma come quello che a stabilirla e consolidarla contribuì più che non fece lo stesso Ruggiero. Egli affrenò efficacemente il potere de' baroni; bandì quelli fra loro e quelli fra i prelati ch' erano attizzatori di sedizioni; distrusse le loro fortezze e impedì che ne fabbricassero di nuove; ed instituì una inchiesta vigorosa onde verificare i titoli delle concessioni e de' privilegi loro, confermandoli o revocandoli secondo giustizia. Tale intrapresa importante, e in certo modo violenta, venne eseguita nel parlamento di Capua l' anno 1220. — Proibì anche la trasmutazione de' beni allodiali in feudali, e decretò una punizione a chi rendeva schiavo un individuo libero. Tale restrizione fece nascere delle rimostranze dalla parte de' baroni, ai quali, dopo una lotta che durò alcuni anni, fu forza cedere. Ma l' incoraggiamento ch' egli diede alle città, fu forse l' affrenamento più efficace del potere baronale; la qual cosa condusse senza dubbio alla più importante riforma della costituzione del parlamento. Chiunque comperava una proprietà nelle città del regio demanio, era esente dalla giurisdizione de' baroni: nissun possidente demaniale poteva possedere beni nel feudo del barone; ma ai possidenti baronali era permesso di possedere nelle città demaniali senza essere feudatarj de' baroni. Diventare feudatario era delitto per il possidente demaniale, e chi si rendeva colpevole la terza volta era punito di pena capitale. Molte città furono dichiarate demaniali, sebbene non fossero innanzi comprese nel regio demanio, e ne ebbero tutti i privilegi; ciascuna delle quali doveva mandare quattro deputati al Parlamento, in addizione ai prelati, ai baroni, ai baili, ed agli altri ufficiali de' conti; ed ogni distretto, ed ogni castello ne mandava

[1] Comunemente viene chiamato Federico II, che era il suo titolo come imperatore di Germania: nel modo medesimo, Carlo I di Spagna è più spesso chiamato Carlo V per la medesima ragione.

due. — Ordinò che il Parlamento venisse convocato due volte l'anno, in maggio e in novembre, e rimanesse in sessione per otto, ed ove fosse necessario, per quindici giorni, e si radunasse ora in una, ora in un' altra città; e a ciascuno, fosse chierico o laico, fu espressamente concessa piena libertà di reclamare contro gli abusi de' magistrati e degli amministratori. — Proibì le guerre private, i duelli e i giudizj di Dio ne' processi; ma estese i poteri del Gran Giustiziere, e istituì un tribunale superiore per ambidue i regni; ordinò che ne' processi la verità si indagasse per mezzo di testimonj e di prove scritte; ed inibì che altri fuorchè la Corona nominasse gli ufficiali giudiciarj, o che qualunque persona privata esercitasse giurisdizione comunale. — Provvide alle decisioni gratuite delle cause, concernenti gl' interessi delle vedove, degli orfani, de' minori, de' poveri; e vietò che i giudici non avessero altro emolumento fuorchè il salario che essi ricevevano dalla Corona. Nel 1231, fece compilare un digesto di tutte le leggi, fatte tanto da lui che dai suoi predecessori, e lo fe' promulgare, onde servire di codice del regno, col nome di *Costituzioni*, abrogando tutte le leggi e le consuetudini che non concordavano con quello. La base delle costituzioni di Federico era la legge Longobarda, ma v' introdusse alquanto del Diritto Civile. Dalle leggi Franche trasse poco, salvo la legge della primogenitura; da' Decretali, ovvero dalle leggi papali, nulla. Pubblicò il suo codice in greco e in latino, perocchè quelle due lingue allora prevalevano, almeno ne' componimenti scritti. Dicesi che Pier delle Vigne, suo cancelliere ed uomo di grande dottrina e capacità e di non minore integrità, fosse l' autore delle più importanti riforme.

È indubitabile ch' egli presedette alla preparazione ed alla esecuzione di quelle. Ed è egualmente certo, che ne raccolse la consueta ricompensa che tocca a coloro i quali pongono più studio a servire anche il migliore de' principi: cadde in disgrazia, fu perseguitato, e finalmente spento come colpevole di tradimento; imputazione che oggimai universalmente viene considerata priva di fondamento. Ciò non per tanto, cotesto principe promosse le lettere, fece tradurre Aristotele, ristaurò la università di Napoli,

ed istituì parecchie cattedre, in ispecie una di Diritto Civile; il quale, dopo il ritrovamento del codice delle Pandette, seguito circa un secolo innanzi (1137) in Amalfi, era venuto sempre più universalmente studiandosi, ed aveva acquistata grande autorità, quantunque sembri che quest' opera, anche prima della surriferita scoperta, non fosse ignota agli uomini dotti.

Morto Federico nel 1250, seguì un periodo di lotte, di mutamenti, d' invasioni, che durò quindici anni. Innocenzo IV ed Alessandro III irruppero nel regno, e per qualche tempo si stabilirono in Napoli sotto pretesto, che morto Federico nella scomunica che aveva incorso per essersi opposto alle usurpazioni della corte papale, il suo regno era rimasto confiscato e ritornava alla Santa Sede come feudo di quella: ma a que'papi non potè venir fatto d' impossessarsi della corona di Sicilia e di Napoli, ed Alessandro III chiamò Carlo d' Angiò, fratello di S. Luigi, il quale conquistò la monarchia Siciliana. Carlo venne coronato Re in Roma nel 1266, dopo di avere riconosciuta la sovranità feudale del papa sul regno: in tal guisa si estinse la dinastia Sveva e si fondò l' Angioina, la prima delle quali regnò settantadue anni in Napoli e Sicilia, la seconda settant' anni in Napoli, e solo sei anni in Sicilia; perciocchè la tirannide de' Francesi accese l' ira degli oppressi abitanti dell' Isola, i quali fecero strage universale dei Francesi nel 1282, strage celeberrima, chiamata il Vespro Siciliano; chiamarono Pietro d' Aragona, fondatore della dinastia Aragonese, la quale regnò in Sicilia duecentoquattro anni, e in Napoli e Sicilia congiunte in un solo regno anni duecentoquattordici.

Sarebbe difficile affermare se coteste belle contrade patissero maggiori danni nel lungo periodo della dominazione francese, o nel periodo anche più lungo della spagnuola. Nel primo erano intollerabili i danni che nascevano da quelle feconde sorgenti di male, le svergognate estorsioni de' principi; la insolenza degli stranieri; la sistematica preferenza di essi ai nativi, in corte; la necessità in cui i primi principi trovaronsi di lasciare risorgere la tirannia feudale de' baroni, che essi non potevano, come fecero Ruggiero e Federico, affrenare; e l' attitudine ostile in cui la

separazione de' dominj insulari e continentali teneva i due paesi, mentre la vicinanza e l' antica congiunzione rendevano utile ad entrambi di vivere amici ed uniti. Nel periodo della dominazione Aragonese il trono era egualmente dispotico, ma per questa stessa ragione i baroni erano meno potenti; e se l' indole degli Spagnuoli era più aspra di quella de' Francesi, era meno attiva e più indifferente; di guisa che, malgrado la natura crudele dei re e de' loro agenti, generalmente parlando, la dinastia spagnuola non si lasciò addietro un nome peggiore di quello che lasciarono i Francesi. Ma non vi può esser dubbio che il periodo anche più lungo del governo de' Vicerè sorpassi la dominazione Francese e l' Aragonese ne' suoi funesti effetti in quanto al progresso del governo e alla prosperità del paese. L' amministrazione viceregia per circa due secoli e mezzo [1] (nel tempo in cui la Spagna possedeva Napoli e Sicilia, governando ambedue i regni per mezzo di luogotenenti, non già di sovrani residenti) presenta la pittura del peggiore de' governi che si conoscano nei tempi moderni e nell' Occidente dell' Europa. Nell' enorme periodo di cinque secoli circa di dominazione straniera, o sotto principi residenti, o sotto luogotenenti di sovrani, appena il solo regno di Ferdinando I ci si presenta tale da svegliare negli animi nostri qualche sentimento di soddisfazione. Suo padre Alfonso I (il Savio), come quello che fu protettore de' dotti, è stato colmato di lodi dagli storici; cosa consueta ed immancabile dove trattisi di principi che si mostrarono propizj alle lettere. Ma fu egli che accrebbe grandemente il numero e il potere de' Baroni, confermando loro molti de' privilegi che essi avevano estorti da Giovanna I e da Giovanna II nelle turbolenze de' loro regni, e rese ad essi perfino la giurisdizione che Federico I aveva loro con fermo braccio strappato. Il com-

[1] La Sicilia è stata governata dai Vicerè dal 1466 in poi, cioè dopo che Alfonso, succedendo al trono d' Aragona, mandò un vicerè in Sicilia. Ma di fatto suo padre Ferdinando il Giusto, il quale era parimente re d' Aragona, essendo succeduto a suo zio Martino II nel 1412, governò la Sicilia per mezzo d'un principe, infante di Spagna, che chiamavasi Don Giovanni, il quale potrebbe considerarsi come vicerè più presto che come reggente; cosicchè la Sicilia è rimasta sotto il governo viceregio per più di tre secoli.

penso che indusse questo « Re savio » a far loro tal concessione, fu l' avere essi consentito in un parlamento convocato nel 1452 di accettare Ferdinando suo figlio bastardo (il quale, per avventura, fu un re ammirevole) a succedergli. — Fece ogni possibile sforzo per convertire il paese in un territorio pastorale, che aveva sembianza più di Tartaro che d' Europeo, e istituì appositamente una torma di ufficiali, con pieni ed assoluti poteri, sopra tutti i padroni di bestiame. Egli introdusse, derivandolo da Valenza, dove era stato da lunga stagione stabilito, un Consiglio che in Napoli si chiamò Consiglio di Santa Chiara, dal convento dove esso teneva le sue adunanze, e veniva anche chiamato Santo Concilio. Vi presedeva il re stesso, sebbene fosse rappresentato da un presidente; era una corte senza appello, ed oltre al decidere le cause concernenti questioni feudali, che erano le cause di maggiore importanza nel paese, esercitava giurisdizione sopra i distretti riguardo alla elezione de' magistrati, i diritti di nobiltà e cose simili. — Egli introdusse il nuovo costume di non convocare il parlamento se non tutte le volte che aveva bisogno di danari; e tranne intorno a quistioni di sussidj, non lo consultava in nulla; e il mostrarsi proclive a concedere danari, era per ogni membro del parlamento un titolo necessario ad ottenere i regj favorj. Ferdinando I suo figlio, che non è stato l' obietto delle adulazioni de' letterati, tuttochè fosse d' indole crudele, fu un grande benefattore pubblico. Migliorò e simplificò l' amministrazione della giustizia, rimettendo in vigore con una ordinanza del 1472 la osservanza delle Costituzioni di Federico, che erano state sciaguratamente trascurate dal suo predecessore. Gli venne fatto domare i baroni; e quantunque dalla loro resistenza, incitata e sostenuta da Roma, fosse stato costretto a conceder loro certi privilegi, riescì a disarmare e sbandare i loro soldati — impresa difficilissima, sebbene necessaria, poichè avevano essi tali mezzi di resistenza, che nella sola fortezza di Sarno non vi si trovarono meno di quarantasette pezzi eccellenti d' artiglieria. — Stabilì i vicerè nelle provincie, sottraendole alla giurisdizione de' Conti della capitale, e loro concesse una amministrazione municipale. — Avendo per principio, che la vera ricchezza d' un principe con-

siste nella prosperità individuale de'suoi sudditi, alleggerì le tasse, incoraggiò l' industria con savj provvedimenti, assicurando a ciascuno la libertà di disporre del lavoro e delle possessioni proprie, col proibire le imposizioni e le estorsioni de' signori feudali. Parecchi de' più utili rami d' industria furono introdotti da lui, fra gli altri, l' arte di coltivare la seta e la lana; e l' arte della stampa, della quale comprese l' immensa importanza, fu stabilita da lui in Napoli. I suoi sforzi a promuovere le belle arti, e ad abbellire la capitale e le provincie, comunque degni di lode, sono di minore importanza in proporzione di que' grandi e sostanziali miglioramenti.

I salutari provvedimenti di Ferdinando, e i principj di ulteriori miglioramenti; i germi, in ispecie, de' diritti popolari che esistevano nel Parlamento riformato da Federico, e i privilegi ch' egli concesse alle principali città; avrebbero verosimilmente condotto ad una forma migliore di governo e ad una più retta amministrazione delle cose pubbliche, se il male inerente alla unione federale imperfetta, [1] accresciuto dalla distanza della sede del Governo, e i danni emergenti dall' autorità viceregia, non avessero impedito ogni progresso verso il conseguimento delle libere istituzioni e d' una solida economia pubblica. Dopo la morte di Ferdinando si videro rivivere i disegni de' papi ad incitare i Baroni Napoletani; e Carlo VIII di Francia, rinnovando le proprie pretese come rappresentante della casa d' Aragona, venne incoraggiato ad invadere l' Italia, e per le insorte dissensioni, e per le arti degl' intriganti di Milano, non che di Napoli. Egli traversò tutta la Penisola, e spinse Adolfo II, successore di Ferdinando, ad abdicare in favore di suo figlio Ferdinando II, il quale era medesimamente fuggito allo arrivo de' Francesi. La loro occupazione fu di breve durata; poichè una lega generale, conclusa fra le potenze italiane, l' Imperatore e il re d' Aragona, lo costrinsero ad evacuare l' Italia e ritirarsi in Francia. [2] Poco dopo, Luigi XII, stretta una lega

[1] Vedi Cap. XV.

[2] Gli storici (Robertson *Carlo V.* Vol. I, sez. 2) hanno considerata questa lega come l' origine del principio politico, comunemente detto equilibrio d' Europa. Ma un disegno così semplice non poteva essere sconosciuto quasi in ogni

con Ferdinando d' Aragona (il Cattolico), invase nuovamante Napoli, e detronizzò Federico II, successore di suo nipote Ferdinando II. I due alleati vennero in lite nel dividersi la preda, ma gli Spagnuoli sconfissero completamente i Francesi, e rimasero possessori de' dominj continentali, avendo per innanzi ottenuta la Sicilia per via di discendenza da Giovanni I d' Aragona, cui essa era toccata nel 1416 dopo la morte di Alfonso I. I due regni furono allora ricongiunti dagli Spagnuoli, e posseduti per tutti i secoli decimosesto e decimosettimo. Furono poscia separati per tredici anni circa, in sul principio del secolo decimottavo; allorchè la Sicilia, dal trattato di Utrecht nel 1713, fu data alla Sardegna, che la ritenne fino al 1720, nel quale anno i due regni furono di nuovo riuniti fino al 1738 sotto l'Imperatore Carlo VI: questi poi rinunziando alla Corona di Napoli e di Sicilia, toccarono ad un principe Borbone discendente da Filippo V. D' allora in poi sono rimasti sotto la dominazione Borbonica, tranne nel periodo di tempo in cui i Francesi occuparono Napoli; cioè nel 1799, e poscia dal 1806 fino alla caduta di Napoleone nel 1815. In queste due occasioni la famiglia Borbone si rifugiò in Sicilia; e sotto l'Impero di Napoleone, Napoli divenne una specie di regno dipendente, governato prima dal di lui fratello Giuseppe, indi dal cognato Giovacchino Murat, il quale lo conservò anche dopo la prima detronizzazione di Bonaparte nel 1814. Ma per tutto questo tratto di tempo, dal principio del secolo decimosesto fino ai dì nostri, salvo dal 1738 fino alla prima invasione francese nel 1799, la unione federale imperfetta, o direttamente o indirettamente, produsse gli effetti consueti su Napoli, e quasi sempre sulla Sicilia. Anche quando vi è stata una dinastia indipendente di solo nome, o i Sovrani Napoletani non hanno posseduto altri dominj, vi è stata sempre una potente influenza straniera che ha diretto l'andamento degli affari interni di Sicilia e di Napoli. Giuseppe e Giovacchino governavano e mantenevano la politica di Napoleone

epoca: difatti, i modi di perfezionarlo furono soggetto di discussione a tutti gli uomini politici dell' antica Grecia. L' orazione di Demostene in difesa de' Megalopolitani, si fonda su tale principio.

ne' dominj continentali, per mezzo della forza militare che Napoleone poteva in ogni momento trasportarvi, a domare qualunque resistenza avesse potuto nascere. Nell' Isola l' alleanza inglese fu efficacissima a impedire ogni opposizione ai Borboni, mentre fu un potente sostegno della nuova costituzione che l' Inghilterra indusse il principe a sostituire alla vecchia. Gli sforzi de' liberali nel 1820 onde ottenere una costituzione più libera, furono avversati dallo intervento diretto della Santa Alleanza, accorsa con un esercito in ajuto de' Borboni, che essa faceva sembianza di raffrenare, ma in realtà voleva ristabilire sul trono; ed oggimai agli amici della libertà e del progresso in que' paesi viene efficacemente impedito di formare il minimo disegno onde riformare il loro governo, sapendo pur troppo, che al primo loro attentato contro l' ordine esistente delle cose, un' armata Austriaca piomberebbe su Napoli.

Nella costituzione di cui abbiamo dato brevissimi cenni storici, è d' uopo considerare il Parlamento come il potere più prossimo al potere del Sovrano, e come la sola istituzione che può immischiarsi nello esercizio dell' autorità di quello; poichè la resistenza che gli opponevano i Baroni era simile alle lotte tra governo e popolo, a un appello da ambe le parti alla forza, ad un conflitto, in cui le sorti furono varie, e la riescita incerta. Fino a che Napoli e Sicilia rimasero congiunte, voglio dire dal tempo di Ruggiero fino al Vespro Siciliano sotto il regno di Carlo I, periodo di tempo che comprende un secolo e mezzo, vi fu un solo Parlamento per ambedue i regni. Talvolta radunavasi nelle città dell' Isola, come in Palermo, in Siracusa (1233), in Messina (1221); tal' altra nelle città del continente, come in Capua (1220 e 1227), in Taranto (1231). Che anzi, Federico I qualche volta convocò cotali assemblee negli altri suoi dominj, come in Ravenna e in Cremona. Ma dopo il 1282, per la separazione de' due regni durata 160 anni e più, fu mestieri che ciascuno di essi avesse un Parlamento a sè; e quando poi furono ricongiunti nel secolo decimosesto, i due Parlamenti rimasero separati: perocchè il Siciliano aveva acquistato una forma più regolare e una consistenza maggiore di quello di Napoli; il quale, invece di ragunarsi ora

in una, ora in un' altra città, si fissò nella capitale; di guisa che gli abitanti rimostrarono allorchè Alfonso I lo convocò in Benevento, onde egli fu costretto di cedere e di adunarlo in Napoli. In quanto al tempo delle adunanze non v' era regola fissa; poichè la consuetudine di Carlo I che lo convocava ogni due anni, fu tosto messa in non cale: le convocazioni avevano luogo secondo che lo richiedeva l' occasione, cioè quando il re aveva qualche nuova legge da promulgare, o era bisognoso di nuovi danari. Talvolta, come avvenne nel 1257, i membri del parlamento agivano giudiciariamente: intorno a ciò non abbiamo nessuna distinta idea del come procedessero. Nel 1642 il Parlamento Napoletano si adunò per l' ultima volta, finchè la costituzione concessa da Buonaparte fece rivivere una immagine di parlamento. Nel lungo periodo che intercesse tra la sua cessazione e la sua ristaurazione nel 1808, l' unica istituzione che aveva sembianza di corpo legislativo, era quella de' *Sedili*, o *Seggi*, o *Piazze* delle città. Erano reliquie di una vecchia consuetudine greca, secondo la quale i principali cittadini nelle città democratiche si ragunavano ne' portici, onde ragionare sulle cose pubbliche. Dapprincipio, in Napoli gli eminenti uomini del popolo vi venivano ammessi; dopo vi furono ammessi soltanto i nobili, tranne in uno chiamato *Seggio del Popolo*. Radunavansi senza previa intimazione dalla parte del Re, mandavano deputati al Parlamento, e deliberavano sulle faccende pubbliche in generale. Nel secolo decimoterzo eranvi ventinove di questi Seggi; in appresso, congiungendo in uno molti di quelli, il loro numero venne ridotto a cinque; i loro privilegi a po' per volta vennero scemati; il governo se ne serviva principalmente per ottenere danari, e per misure di polizia; ogni Seggio sceglieva un delegato, che allora chiamavasi *Eletto* (simile all' *Elu* nella Monarchia Francese [1]). Di cotesti *Eletti* ve n' erano sette; il popolo sceglievane uno nel proprio Seggio; e tutti insieme formavano un corpo Municipale. I Seggi o Sedili della capitale seguitarono ad esistere fino alla prima invasione francese; vennero aboliti nel 1799.

[1] Vedi cap. XIII.

I due Consigli della Corona, la *Giunta Suprema degli Abusi* e la *Camera di Santa Chiara* non si potrebbero in verun modo considerare come impedimenti all'onnipotenza del potere sovrano, come quelli che erano intieramente sottoposti ad esso, e i membri che li componevano, rimanevano in ufficio secondo la volontà del Governo. Vennero istituiti, l'uno nel 1767, composto di un presidente del Concilio di Santa Chiara, secondo la forma ordinata da Alfonso I, d'un segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, del confessore del Re, di altri ecclesiastici, i quali tutti esercitavano principalmente la revisione sulle faccende clericali; l'altro fu istituito nel 1735, come sostituto del *Consiglio Collaterale* che Ferdinando il Cattolico aveva creato nel 1507, a sembianza del Consiglio d'Aragona, per assistere, sorvegliare e sindacare il Vicerè. Allorchè il Re risiedè in persona nel regno nel 1735, siffatta vigilanza e sindacato non fu più oltre necessario, [1] e il nuovo Consiglio o Camera divenne la sola in cui si esercitavano le più importanti delle funzioni regali.

Era composto del presidente del Consiglio di Santa Chiara, di quattro consiglieri, e di parecchi giureconsulti. Si radunavano tre volte ogni settimana in casa del Presidente. Aveva la censura della stampa; confermava i decreti del Consiglio di Santa Chiara dietro rapporto del Presidente, ch'era comune alla Camera ed al Consiglio; rivedeva tutte le sentenze di morte, di confisca e di tortura; risolveva tutte le questioni concernenti la giurisdizione e i poteri degli altri tribunali; e consigliava il Re intorno alle leggi nuove da farsi, e generalmente intorno all'amministrazione degli affari interni.

Le corti di Giustizia, del pari che i Consigli, non erano un freno al regio potere. In ciascuna delle dodici provincie, in cui Alfonso I [2] aveva diviso tutto il reame, eravi una udienza o corte, che fu sostituita alla Corte dei Giustizieri o Gastaldi, i quali (se-

[1] Ferdinando aveva un altro consiglio, chiamato *Italiano*, presso la sua propria persona, composto di Siciliani, di Napoletani e di Milanesi, non che di ministri Spagnuoli, per l'amministrazione de' suoi dominj Italiani. Ne' consigli collaterali di Napoli e di Sicilia v'erano anche de' ministri spagnuoli.

[2] I nove Giustizierati allora diventarono tredici.

condo che abbiamo notato) dovevano essere assistiti da Assessori, o Uditori. Tali corti, oltre di agire come tribunali d'appello dalle corti inferiori delle provincie, ne amministravano anche il governo. Sotto il governo viceregio nacque la intollerabile usanza di nominare giudici straordinarj o speciali per i distretti e per le città particolari, laici o chierici, ed anche per casi particolari, che chiamavansi *delegati*, e procedevano non secondo il corso ordinario della legge, ma secondo le istruzioni regali, e decidevano in guisa che dalle loro sentenze non eravi appello ad altri che alla Corona.

Ne' tempi moderni le delegazioni furono limitate alle cause criminali di grande importanza, e ad espedire la esenzione de' decreti intorno le quali non v'era disputa. L'alta corte d'appello, chiamata *Gran Corte della Vicaria*, ch'era un resto della *Magna Curia* istituita da Guglielmo I nel 1162, conforme abbiamo fatto osservare, abolita da' Re Angioini e ristaurata sotto quel nome da Carlo II, aveva giurisdizione d'appello in tutte le cause criminali e civili che trattavansi in tutti i tribunali del regno, tranne quelle ch'erano state decise nel Consiglio di Santa Chiara. Era divisa in sezioni ovvero *rote*, civili e criminali, di cui le prime avevano tre giudici, l'altre ne avevano quattro, e a ciascuna di esse presedeva un consigliere. Il Gran Giustiziere, che oggidì è un ufficio onorario, era il presidente nominale, ma il reale chiamavasi Reggente; ed era un personaggio nobile, il quale distribuiva e ordinava la causa, e sedeva in una delle *Rote*, ma non aveva voto. La *Vicaria* era la corte ordinaria per Napoli, oltre di avere la giurisdizione d'appello. I giudici civili venivano scelti fra i giureconsulti, i criminali, gli ufficiali di giustizia delle provincie; e per conseguenza, i primi erano tenuti in maggiore stima degli altri.

Un altro inconveniente grandissimo nasceva dal privilegio che possedevano i nobili di tutto il regno; quello cioè di esigere la Vicaria come tribunale competente a giudicarli, nel caso che venissero perseguitati per qualche delitto, invece di sottomettersi alle corti provinciali: nondimeno, a godere di siffatto privilegio, richiedevasi che quel tal nobile fosse nato nella città di Napoli. La

metropoli aveva molti privilegi importanti; di modo che potrebbe affermarsi ch' essa fosse retta con una legge differente da quella che governava le provincie, in ciò che concerneva la confisca, la tortura e l' imprigionamento; la quale ineguaglianza durò fino alla seconda invasione francese nel 1805.

Mentre la Corona possedeva dominj stranieri, e non poteva giovarsi di tutte le sue forze per imporre al Parlamento ed alla aristocrazia, ed anche mentre possedeva solamente la Sicilia, gli è chiaro che null' altra cosa fuorchè il timore della resistenza poteva affrenare l' assolutismo del principe. E però, ciò talvolta impedì che egli ponesse in esecuzione quelle misure che era determinato di prendere. Parecchi furono i tentativi fatti a introdurre nel regno l' Inquisizione; ma vennero abbandonati in conseguenza dei commovimenti popolari. [1] Il progetto di vendere le terre del regio demanio venne messo da canto dopo d' averne venduta una parte considerevole; poichè, dovendo i coltivatori per quella vendita diventare fittajuoli feudali, soggetti a tutte le oppressioni de' baroni, ciò svegliò lo scontento, il quale manifestossi con atti di violenza; e il progetto venne abbandonato, consentendo i coloni a indennizzare coloro che avevano già fatte delle compre. — Nel 1644 il vicerè Spagnuolo ricorse ai Seggi per un soccorso in danaro a favore delle Spagna. La nuova tassa per la quale domandava la loro approvazione, gravitava sulle frutta e sui vegetabili, che in estate formano l' ordinario alimento del popolo. I Seggi dapprima ricusarono, ma poscia assentirono; e fu questa la vera causa della famosa ribellione di Masaniello, la quale estendendosi per tutto il Regno, fece nascere una lotta lunga e violenta, sostenuta dai Francesi, e non arrivò a rovesciare onninamente la dominazione spagnuola per cagione de' nobili, che, gelosi del popolo, non vi presero parte; e quando fu diffinitivamente soppressa, i Seggi consentirono ad una

[1] In Sicilia venne introdotta per qualche tempo e messa in pieno esercizio: ma il popolo voleva estirparla, e i frequenti assassinj ispirando terrore agli agenti Inquisitoriali, l' autorità del Santo Uffizio fu ridotta a poco più che ad una autorità di solo nome.

tassa sulle abitazioni, e la Corona rinunziò a quel nuovo dazio che aveva fatta nascere la rivolta.

Il parlamento di Sicilia, che fino dal 1282 divenne un corpo separato, in origine somigliava a quello di Napoli; ma adunavasi più regolarmente, e durò più lungo tempo nella sua forma antica, cioè fino al 1812, allorchè la nuova costituzione ne consolidò la struttura e ne estese le funzioni: per la qual cosa vi sono nozioni più complete intorno all' indole ed alla storia di esso. Durante la separazione de' due regni, Palermo che era la capitale dell' Isola, è stata il luogo dove generalmente veniva convocato il parlamento, tuttochè si fosse anche ragunato in Messina, in Catania, in Siracusa ed altrove. Era convocato dal Re o dal Vicerè, ma ne' casi urgenti i Baroni lo hanno convocato da sè; come fecero parimente in Napoli nel 1524 e nel 1621. Era composto di tre ordini, chiamati *Bracci*; il primo de' Prelati, vale a dire tre Arcivescovi, sei Vescovi, quattro Abati, e sei Priori; il secondo de' Baroni e de' Feudatarj, ch' erano cinquantanove Principi, ventisette Duchi, trentasette Marchesi, ventisette conti, un Visconte, e settantanove Baroni; il terzo de' Deputati delle Città demaniali.

Coloro i quali non potevano concorrervi personalmente, mandavano deputati come loro rappresentanti; ma nel 1522 i baroni si obbligarono di mandare procuratori, scegliendoli dal loro Ordine proprio. Le Città mandavano deputati, in numero di quarantatrè; e talvolta parecchie Città erano rappresentate dal medesimo deputato, quantunque il far ciò fosse irregolare. In tal guisa un solo deputato, rappresentando varie città, poteva avere più di un voto; e lo stesso faceva un barone se nella sua baronia vi fossero varie città demaniali: ma una legge di Filippo I limitò a tre il numero de' voti che poteva dare un solo deputato; ed ordinò che tutti, salvo il clero e i nobili, vi assistessero in persona, e concesse solo a que' due Ordini il diritto di mandare procuratori. Essi, siccome abbiamo osservato, vennero convocati per la prima volta nel 1240, pochi anni dopo che le città d' Inghilterra erano state rappresentate in Parlamento. [1] Federico, nel 1240, comandò che

[1] L' Inghilterra nel 1225; la Germania nel 1293; la Francia nel 1303; l' Aragona assai prima, cioè nel 1133.

ogni città vi mandasse due deputati *(Nuntii)*, ed uno ogni castello del regio demanio. Tali inviati o deputati erano i principali magistrati, i Baili *(Bajuli)* o i gonfalonieri *(Syndici)*; ma negli anni posteriori, il rappresentante era il procuratore d'ogni terra demaniale, il quale risedeva in Palermo. Le altre terre, cioè le baronali, non erano rappresentate, nè lo erano i distretti della campagna, poichè sottintendevasi che i Baroni rappresentassero tutti gli abitanti della baronia. Lo scopo della loro convocazione, secondo che è espresso nell'editto, « era perchè essi (i deputati) mirassero la maestà della nostra presenza, e vi recassero i nostri comandamenti ». Le Città Siciliane ottennero una forma più comunale di governo da Federigo II nel 1322. Esse dovevano eleggere il loro gonfaloniere o Bailo (in talune chiamato Patrizio, in altre Senatore) in una pubblica radunanza di borghesi e di popolo, senza il concorso de' baroni o de' cavalieri, i quali venivano esclusi da ogni ufficio. Le ripetute inibizioni d'intromettersi nelle elezioni, non pare che producessero verun effetto, perocchè arrivarono a recarsi in mano tutto il potere. Ne' tempi normanni il parlamento era composto di soli due ordini, Prelati e Baroni; negli Svevi i deputati delle Città erano spesso convocati; negli Aragonesi lo furono sempre. [1]

Le occasioni di convocare il parlamento ne' tempi antichi erano a un di presso le seguenti: imporre nuove tasse; nominare il reggente o vicario, nel caso che il principe venisse deposto dal trono; l'atto di associare al governo l'erede presuntivo della Corona; prestare il giuramento di fedeltà, e rendere omaggio nella solennità della incoronazione; promulgare le leggi emanate dal Re per via d'editti. Ma in processo di tempo venne reputato necessario l'assenso de' tre Ordini alle nuove leggi da farsi; e comecchè sia dubbio se il voto di due ordini potesse vincolare il terzo, la migliore opinione sembra esser quella di coloro che affermano che l'accordo de' Prelati in qualunque degli altri due Ordini fosse sufficiente. [2]

[1] Vedi ne' *Capitoli del regno di Sicilia* l'editto di convocazione, emanato da Federico I.

[2] Una legge di Filippo III sembra ordinare, che se due degli stati concordassero nell'adottare un provvedimento di pubblico bene, la deliberazione si

Nel 1786, nondimeno, i Prelati e i deputati delle città diedero la loro approvazione ad una legge che ristabiliva il dazio sul tabacco, e ne revocava un' altra fatta a sostituirla; e ricusando i Baroni il voto loro, il Re rispose « ch' egli rifletterebbe sul caso, e farebbe conoscere la propria risoluzione ». Nell' anno medesimo aveva data la stessa risposta intorno ad una legge suntuaria, che era stata approvata da' nobili soltanto. Tutte le concessioni o donativi o sussidj in danaro portavano la seguente formula: « concessa, votata e conclusa da' tre Stati del regno, con la loro libera e spontanea volontà e serenità di mente ».

I membri del Parlamento erano liberi d' ogni processo civile e criminale, per tre mesi. I tre Stati radunavansi il primo giorno in una sala, dove il Vicerè pronunziava un discorso, onde manifestare i bisogni della Corona; al quale discorso un prelato, come facevasi nelle *Cortes* d'Aragona,[1] rispondeva, e l' assemblea si separava: parecchi giorni dopo, ciascuno Stato radunavasi in un luogo separato. Nel 1286, Giacomo decretò che le occasioni per concedere sussidj o donativi erano quattro — l' invasione, il riscatto della persona del Re, il prendere ch' egli faceva il comando dell' armata, e il matrimonio della sua figlia. Ma ne' tempi posteriori non si badò più a siffatte limitazioni, quantunque Martino nel 1407 le avesse con nuovo decreto richiamate in vigore. Al parlamento non era permesso discutere di nessuna cosa senza l' iniziativa della Corona; ma all' approvazione d' una data concessione di sussidj poteva annettere qualunque condizione gli piacesse, ed anche patteggiare col Governo. Benchè per molti anni l' ottenere sussidj, cioè confermare gli antichi e concederne di nuovi, formasse quasi tutta la materia che poteva discutersi dal Parlamento, egli è certo che pressochè tutte le antiche leggi della monarchia sono state fatte nel Parlamento. Nel tempo di Federico I, in sul principio del secolo decimoterzo, conforme abbiamo osservato, il Parlamento adunavasi due volte l' anno;

dovesse giudicare avente la medesima forza come se fosse stata unanimemente votata da tutto il Parlamento.

[1] Le *Cortes* si aprivano con un discorso della Corona, al quale rispondeva per parte delle *Cortes* l' Arcivescovo di Saragozza.

in maggio e in novembre. Un secolo dopo, sotto Federigo II adunavasi una volta l'anno, in novembre; ma talvolta le condizioni del paese, per motivo di guerra o d'altra simile emergenza, impedivano per un tempo indeterminato la convocazione, come seguì nell'intervallo dal 1671 al 1680, e nel 1690 al 1698; e per molte generazioni si adunò ogni tre anni, poichè tale era il periodo di durata delle concessioni delle tasse, spirato il quale, il Parlamento ragunavasi e le rinnovava. Il consenso del terzo Stato divenne una cosa talmente agevole ed ordinaria, che, i deputati rimanendo affatto sotto la influenza de' nobili, parecchi scrittori appena fanno parola delle adunanze de' rappresentanti de' Comuni. Il Parlamento non s' intromesse mai nelle questioni d'imporre dazj su generi d'importazione e di esportazione, perocchè ciò veniva giudicato come una attribuzione della regia prerogativa.

Chiusa la sessione, il che avveniva pochi giorni dopo l'apertura, eleggevasi una specie di commissione, col nome di *Deputati di Regno*, onde soprintendere alla esecuzione de' provvedimenti fatti nel Parlamento. Tali deputati (a simiglianza della Commissione delle *Cortes* d'Aragona e di Valenza, e dell'Assemblea Generale della Chiesa in Iscozia) furono per la prima volta istituiti nel 1474, quantunque se ne faccia menzione ne'ricordi del 1446. Dapprima erano eletti dagli Stati, tre da ciascun ordine, e in diverse epoche erano investiti di considerevoli attribuzioni. Nel 1578 vennero scelti della classe de'magistrati. Negli anni posteriori sono sempre stati Prelati e Nobili, quattro per ciascun ordine, e tutti nominati dalla Corona, o dal Vicerè. Distribuivano le tasse votate in parlamento, e ne sorvegliavano la riscossione, e provvedevano alle opere pubbliche.

Il sistema feudale prevalse nell' Isola come nel regno continentale, e con esso il possesso ereditario di quasi tutti gli alti ufficj, dopo che erano da principio stati concessi a volontà del Principe, e poscia a vita. Così, nel 1336, Federico II diede il posto di gran ciamberlano ad un individuo e ai suoi eredi, con potestà di porre in possesso lo erede, anche innanzi la propria morte. Pietro I creò Blasco capo giustiziere, con potestà di

scegliersi nella propria famiglia un successore; la qual cosa egli fece per testamento in persona del suo primogenito. Lo stesso Blasco era parimente gran maresciallo, o comandante in capo. L'ufficio di grande ammiraglio era nella famiglia Loria. La presidenza del Parlamento era ereditaria nella famiglia Butera.

In Sicilia come in Napoli, i pagamenti e i servizj dovuti ai baroni, erano gravosissimi. La nomina de' giudici, tuttochè generalmente ne' tempi moderni richiedesse l' approvazione del Tribunale del Patrimonio, in parecchi luoghi era d' assoluta attribuzione del barone. I servizj feudali, le multe, i donativi, i maritaggi, i lavori, venivano esatti severamente. Ma in ambi i regni pagavansi egualmente le decime, e pagavansi al barone non meno che alla Chiesa. Variavano in ogni parte del paese da un tredicesimo ad un ventesimo, ad un sesto e anche ad un quinto del prodotto. In taluni luoghi, per fino il bestiame che serviva alla coltivazione, usava di pagare la decima in grano. Le Città demaniali, esenti dalle gravezze feudali, erano le sole che fiorivano: il più ordinario osservatore rimaneva colpito dalla condizione misera in cui marcivano le altre. La oppressione baronale era considerevolmente maggiore in Sicilia, di quello che fosse nel Continente. L' Isola, nel tempo della conquista normanna, fu divisa in tre parti: un terzo fu dato alla Chiesa, cioè al clero e ai monasterj; un terzo agli ufficiali dell' esercito, ovvero ai predecessori della nobiltà; un terzo fu riserbato alla Corona. Le due prime porzioni sono esenti dalle tasse dirette, e il clero, oltre a ciò, è anche esente da' dazj sui generi importati — privilegio che anche godono le famiglie di esso, se sono residenti in quella classe di terre, e che esso può vendere nel caso che non abbia parenti. Nel regno di Napoli, di tre quarti della terra furono sempre possessori i preti, i monaci, e i nobili; e il numero di questi ultimi generalmente si è creduto essere di 6000 in tutto il reame, e di 1500 nella sola metropoli. Era politica della Corte di Spagna umiliare la classe de' nobili; la qual cosa essa tentò sempre di eseguire facendo leggi e riordinando i tribunali in guisa, che tutta la proprietà rimanesse involta in infiniti litigj, e tutti i titoli si

rendessero dubbj. La descrizione che parecchi giuristi hanno fatta delle condizioni di quel paese sotto la peggiore di tutte le tirannie, può soltanto paragonarsi all' atroce pittura de' costumi romani, che Sallustio ha pennelleggiato nella introduzione alla Congiura di Catilina. [1] Ma ai nobili così tiranneggiati dalla Corte, era permesso di tiranneggiare le classi inferiori; e quantunque in Sicilia ed in Napoli il governo tenesse una condotta più virtuosa e più saggia sotto Carlo VI e Ferdinando IV, dopo la fine del governo viceregio nel 1735, non è da negarsi che i lenti progressi fatti nelle riforme con tutti i loro naturali vantaggi, i numerosi abusi che esistono, e la povertà e la oppressione di cui si muove lamento generale, possono riferirsi al lungo e sciagurato periodo del giogo spagnuolo. La Spagna non è stata più funesta al Nuovo Mondo, del quale essa scoprì ed avvelenò l' esistenza, di quello che sia stata al più bel paese del mondo vecchio, sul qual paese essa usurpò ed abusò il dominio.

Che la giustizia seguitasse ad essere iniquamente amministrata, non ostante le riforme di Carlo e di Ferdinando fino all' epoca dell' invasione Francese nel 1799, lo attesta uno de' più insigni scrittori di giurisprudenza che siano mai vissuti in qualunque secolo e in qualunque paese. Filangieri, che scrisse fra il 1780 e il 1788, [2] afferma che gli uffici giudiciarj che erano esercitati nei feudi de' nobili, ascendevano pressochè a mille, dove i giudici erano nominati annualmente; e, come se ciò dovesse renderli indipendenti, si obbligavano a rinunziare a volontà del signore, e ricevevano una provvisione minore della paga che davasi ad un servitore: e lo stesso scrittore afferma, che il signore e il giudice sempre sono uniti in lega, ed accettano un compenso

[1] Vedi segnatamente Galanti, lib. I, cap. 5, sez. 8. Non v'era nè anche quella tal polizia diligente che gli Austriaci, generalmente, danno in compenso dell' odiato giogo straniero. Nel secolo decimosettimo, troviamo torme di ladri in ogni luogo sfidare il governo, e una di esse capitanata da un abate; la moneta falsificata da persone d'alto grado: e tali pratiche facevansi ne' palagi de' nobili e ne' monasteri, dove i monaci erano espertissimi nel coniare moneta falsa.

[2] *Scienza della Legislazione.*

in denari, dando immunità de' delitti comprovati a tutti coloro che abbiano mezzi da pagare. L'appello era devoluto alla corte provinciale, composta di tre giudici nominati dalla Corona, ed amovibili a volontà; ma pagati talmente poco, da non poter vivere senza far traffico disonesto del loro ufficio: così almeno dobbiamo interpretare l'asserzione di Filangieri, là dove dice « che essi sono costretti, a cagione della piccolezza della loro paga, a scegliere fra l'ingiustizia, o la povertà. » Nè la loro corruzione è tutto ciò che egli lamenta; chè anzi asserisce, che essi conducono le loro inquisizioni de' fatti per mezzo di agenti, i quali comprano i loro impieghi, e non avendo emolumenti fissi, vivono spogliando i ricorrenti. La prima operazione di siffatti agenti era quella di gettare in carcere un gran numero di persone accusate o sospette, non che quasi tutti i testimonj; e poscia li rilasciavano scroccando qualche somma; ed ogni circostanza che arrivavano a scoprire, o pretendevano di far passare per vera, forniva loro nuovi mezzi di estorsione. La colpa in tal guisa veniva ad essere punita negli individui poveri, che non avevano mezzi di comprare l'immunità. Può senza esitazione asserirsi, che nessun viaggiatore ha fatta una pittura più nera del procedere de' più corrotti ed oppressivi governi dispotici d'Oriente, che uguagli quella che Filangieri ha pennelleggiata del sistema Napoletano alla vigilia della rivoluzione Francese.

L' occupazione del regno continentale fatta dai Francesi nel 1799, e la repubblica Partenopea che essi fondarono, durarono pochi mesi, e non produssero nessun miglioramento stabile nel governo. Nel 1808 Giuseppe Buonaparte, col concorso di Napoleone, nel punto di lasciare quel regno, gli diede una nuova costituzione, a dir vero, imperfetta, ma che era un grande miglioramento in paragone dell'antica. Eravi un parlamento composto di cinque collegi o camere, ciascuna delle quali aveva venti membri; una del clero; una de' nobili, nominata a vita dalla Corona; una de' possidenti territoriali, scelti annualmente dai duecento abitanti che pagavano maggiori tasse ne' diversi distretti, i quali godevano a vita il privilegio elettorale; una degli uomini dotti, scelti dalla Corona a vita dalle liste, di sessanta individui

ciascuna, formate dalle università e dalle alte corti di giustizia; ed una di negozianti, scelti annualmente dalla Corona fra le liste compilate da' corpi commerciali. Il Parlamento deliberava per mezzo dello scrutinio. Divulgarne quello che vi si trattava, era delitto di tradimento. Aveva solo potere di imporre tasse, e di dare il suo consenso a tutti gli atti legislativi.

Nel regno di Giuseppe il governo era assoluto, come era stato sempre; e Giovacchino Murat non attuò mai la costituzione lasciata dal suo predecessore, ma seguì il di lui esempio concedendo una nuova costituzione allorquando abbandonò Napoli nel 1815: era più liberale di quella di Giuseppe, come quella che aveva un Parlamento con due camere, e concedeva la libertà di stampa; ma simile a quella di Giuseppe, era una lettera morta. Nel tempo di Giuseppe, nondimeno, molti cangiamenti furono eseguiti nel sistema giudiciario ed amministrativo, che vennero continuati da Giovacchino; le leggi feudali furono abrogate; le pretese de' baroni vennero tolte in esame da una commissione, che durò due anni, ed agì in una maniera alquanto arbitraria. Tali benefici miglioramenti furono conservati dopo la restaurazione de' Borboni, e formano la base del sistema esistente. Fnrono foggiate secondo il piano della amministrazione francese sotto il Codice Napoleone. Un nuovo corpo di leggi, fondato parimenti sopra il predetto Codice e sul Diritto Civile, venne promulgato nel 1819 per tutta la monarchia (vale a dire per l' Isola del pari che per il continente), redatto in sei codici, in sostituzione delle vecchie, svariate e confuse leggi, in parte consuetudinarie, in parte scritte, con le quali erano per innanzi governate le diverse parti del regno.

La divisione delle provincie in distretti e suddivisioni introdotta da Giuseppe, è stata mantenuta; e le corti stabilite da lui, cangiandone soltanto i nomi, sono state sostituite agli antichi Consigli, Giunte, Camere e Vicaria, ch' egli aveva abolito. I suoi intendenti, ovvero amministratori civili e finanzieri delle provincie, furono adottati, unitamente ai loro sottintendenti, e consigli di tre per ogni provincia. I suoi sindaci *(gonfalonieri)*, gli *eletti*, e il consiglio *(decurioni)* delle città *(comuni)*, sono stati giudicati abbastanza coerenti con l' autorità regia; poichè ciascuno di tali

funzionarj è nominato dalla Corona, che lo sceglie dalle liste compilate da altri funzionarj, nominati parimente dalla Corona. I suoi *juges de paix* adesso si chiamano *giudici reali;* dai quali vi è appello al *Tribunal de première instance,* che oggi si dice *Tribunale civile,* in ogni distretto; e da esso alle quattro Corti d'appello, similmente stabilite da Giovacchino ne' territorj di Napoli, Calabria, Puglia ed Abruzzo. In ciascun distretto vi è anche una corte criminale, e in Napoli risiede la Corte suprema, che sotto Murat chiamavasi Corte di cassazione, ed ha giurisdizione sopra tutti gli altri tribunali inferiori. È composta di un presidente, di due vicepresidenti, ciascuno a capo di una camera di otto consiglieri, ovvero giudici. Vi è una Camera generale dei conti per tutte le questioni relative alle rendite dello Stato. Il Consiglio del Re, che noi chiameremmo Gabinetto, è composto di tre ministri; ma vi è un Consiglio o Cancelleria generale sotto un segretario di stato, composta di dodici consiglieri, incluso il cappellano maggiore del Re, i presidenti della Suprema corte, e della Camera de' conti e l'Intendente di Napoli; e divisa in tre Camere: una per gli affari giudiciarj ed ecclesiastici, un'altra per la finanza e la polizia, una terza per il dipartimento militare e marittimo.

Esso esattamente somiglia ai Consigli ed alle Giunte de' tempi passati, e come quelle prepara gli affari da presentarsi al Re e ai suoi ministri, senza in nessun modo esser d'inciampo al potere della Corona. Tutta l'autorità dello Stato risiede assolutamente nel Re, il quale fa leggi ed impone tasse co' suoi editti, e governa senza impedimenti o limitazioni dirette. I giudici vengono nominati da lui, come lo sono tutti gli altri impiegati, civili e militari, e tutti sono similmente amovibili a volontà di lui. Nondimeno, quantunque la indipendenza de' giudici non sia esistita legalmente fino dall' epoca della dinastia francese, tuttavia è osservata la pubblicità de' processi giudiciarj. Nelle Camere criminali l'apparecchio onde porre l'accusato in stato di potere produrre la propria difesa (*l'istruzione* del processo), ha luogo privatamente innanzi uno de' giudici, il quale esamina i fatti e ne fa rapporto al tribunale, avanti il quale si eseguisce il *dibattimento*

a uscio aperto. Ma il nuovo Codice del 1819 ha introdotto un provvedimento ignoto al Codice Napoleone; quello, cioè, di permettere un processo segreto dietro un ordine del Segretario di stato o del Presidente del tribunale. [1] Gli articoli del Codice criminale, generalmente, non son severi in ciò che concerne il delitto capitale: ma i reati contro la Chiesa e contro il Sovrano sono crudelmente puniti. Così ogni espressione irriverente contro qualche Santo, detta in luogo pubblico, assoggetta il reo alla prigionia e ai lavori forzati per non meno di sette anni, e non più di dodici; e gl' individui privi di protezione sono stati condannati a somiglianti pene, a soddisfare lo zelo de' preti o i rancori degli oppressori politici, per bestemmie profferite nelle strade e nelle piazze. I discorsi e gli scritti aventi lo scopo di offendere il Governo sono punibili con la prigionia e i lavori forzati da diciannove a ventiquattro anni. L' atto di distruggere le statue di qualche membro della famiglia reale, è punito con la reclusione in una fortezza; pena che è riserbata ai violatori della legge sulla censura della stampa. [2] La censura è affidata a due commissarj o revisori; l' uno per sorvegliare la stampa, l' altro l' introduzione de' libri. Sembra che il Codice Civile sia stato esattamente copiato nella maggior parte de' suoi provvedimenti, da quello di Parma; il quale, benchè fosse diffinitivamente promulgato nel 1820, era stato abbozzato, e in tal forma pubblicato fino dal 1816. L' unico principio del Diritto feudale che in esso si ravvisava, potrebbe trovarsi nella modificazione de' contratti enfiteutici, di cui fa anche parola il Diritto Civile. Tali contratti possono farsi a perpetuità con le condizioni stabilite concordemente dalle parti contraenti; e se nessuna di siffatte condizioni esistesse, al proprietario del *dominio diretto* deve essere notificata giudiciariamente ogni vendita fatta dal nuovo possessore, col diritto di *pre-emzione del dominio utile* nello spazio di due mesi; e il possessore ha il medesimo diritto di notificazione e di pre-emzione

[1] *Codice di Procedura Penale*, lib. II, tit. 2, cap. 3.

[2] *Codice Penale*, lib. II, tit. 1.

rispetto al *dominio diretto*.[1] Queste poche reliquie del sistema feudale sono piuttosto curiose che importanti; tutti i danni positivi che esso cagionava sono oramai finiti, e gli ultimi vestigi ne furono cancellati dal presente monarca, allorquando, nel 1838, visitò la Sicilia. E ciò forse è il maggiore de'benefici effetti prodotti dall' occupazione francese: dopo questo viene l' abolizione d' alienare le pubbliche imposte ai creditori dello Stato, per mezzo della quale quaranta diverse specie di tasse, sborsando una somma equivalente ad un milione e mezzo di lire sterline, o a dir meglio tre quinti di tutta la rendita, erano ne'tempi anteriori nelle mani d' individui che le potevano riscuotere in quel modo che loro piacesse. L' amministrazione finanziera sotto Giuseppe e sotto Giovacchino si distinse per abilità e sennatezza.[2] Il governo ristaurato ha profittatto di tali riforme; la rendita è stata elevata ad una somma pari a tre milioni e mezzo di sterline: ma l' influenza clericale è stata rialzata, e cinquantadue conventi, dieci de' quali in Napoli, sono stati dotati. L' intromettersi della Corte ne' processi giudiciarj è anche maggior cagione di lamento.

La Corte di Napoli avendo cercato ricovero in Sicilia al tempo dell'occupazione francese nel 1799, e poscia fino dal 1806 al 1815, Ferdinando, nel 1810, sostenuto dalla potenza Inglese, pensò di poter porre in non cale la vecchia costituzione, ed alienò le terre della Corona, e impose tasse da sè senza convocare il Parlamento per averne l' approvazione, rovesciando in tal guisa gli ultimi resti dell' antica forma del governo. Lo scontento che siffatto procedere fe nascere, fu seguito dal gastigo di parecchi membri del Parlamento, il quale non venne mai più convocato dal Re. Ma nel 1812 egli nominò Vicario o Luogotenente il suo primogenito, onde esercitare tutti i suoi poteri; e sotto la influenza del Go-

[1] *Codice Civile*, lib. III, tit. 9. — Il Codice di Parma non permette la durata di siffatto possesso a un periodo maggiore di cento anni; ma il diritto di pre-emzione non è scambievole, ed una somma equivalente ad un anno d' entrata, sotto titolo di *laudemia*, deve pagarsi dal possessore ogni venticinque anni al signore primitivo. (*Codice Civ.* lib. II, cap. I.)

[2] Il male consisteva tutto nella moltitudine de' suoi impiegati. Nella soppressione de' monasteri, i conventi poveri furono lasciati esistere.

verno Inglese, la Costituzione venne nuovamente riformata, giusta le forme di quella d' Inghilterra. Gli articoli ne furono compilati e presentati dal Parlamento radunato con lo scopo espresso di formare una costituzione libera, e fu quella l' ultima volta che la Legislatura Siciliana fosse mai convocata. I tre *bracci* si congiunsero scambievolmente, con disinteressate e patriottiche mire; gli articoli passarono per acclamazione; e tutti furono approvati dalla Corona, tranne un solo, che poneva il maneggio della rendita esclusivamente nelle mani della nazione, il quale non venne ammesso; ed un altro relativo alla abolizione delle esazioni fiscali, che fu rimandato ad un futuro esame da farsi contemporaneamente alla discussione de' particolari. Gli articoli adottati ponevano il potere legislativo nel Parlamento e nella Corona, alla quale conferivano la potestà di accettare o rifiutare una legge proposta, come si pratica in Inghilterra. Tutte le tasse, di ogni qualunque specie si fossero, erano incluse nel medesimo provvedimento. Il Parlamento era diviso in due Camere, l' una de' Pari, l' altra dei rappresentanti del popolo: i membri ecclesiastici e i nobili costituivano la prima; l' altra era formata da' deputati eletti secondo una forma che verrebbe poscia stabilita dal Parlamento; nessun membro dell' una o dell' altra camera poteva avere più di un voto. Per essere eletto a rappresentare un distretto, l' individuo doveva possedere 150 lire sterline di rendita; una città, 75; tranne Palermo, per i cui rappresentanti era richiesta una entrata di 250 sterline: per godere del diritto elettorale, il cittadino doveva possedere l' entrata di lire 9 sterline. Il processo eseguito per mezzo di giurati, venne stabilito nelle cause criminali, e promesso anche nelle civili. La tortura fu assolutamente proibita. Il potere esecutivo doveva risedere nel Re, egualmente che il diritto di creare i Pari, di convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento (con l' obbligo nondimeno di convocarlo una volta l' anno), di comandare l'armata, di nominare i ministri e i giudici: egli era irresponsabile, ma i suoi ministri dovevano rispondere de' suoi atti, che si potevano impedire dalla Camera de' Comuni, ma se ne doveva fare il processo in quella de' Pari; i giudici erano amovibili solo per una sentenza pronunziata da' Pari, dopo un' apposita risoluzione presa

nella Camera de' Comuni. Il sistema feudale venne abolito; tutte le terre furono dichiarate allodiali; i servizj ed incidenti d'ogni specie cessarono; ed ogni giurisdizione fu tolta ai baroni, ai quali altro non rimasero che i titoli delle loro possessioni, trasmissibili ai loro discendenti. — Non può negarsi che fosse grandissima ventura per la Sicilia l'avere ricevuta la suddetta ammirevole nuova forma di governo, in iscambio della vecchia. Ma non vi fu mai un esperimento politico che facesse prova peggiore. I Siciliani non erano preparati a fruire i diritti concessi, ed erano incapaci di esercitarli. Il nuovo Parlamento si adunò. Le discussioni diventarono subito scene di violenza e di confusione, simili quasi a trambusti elettorali in Inghilterra. La Camera de' Pari, inoltre, aveva preso parte contro quest' ordine nuovo di cose, impaurita dalla virulenta e mal consigliata aggressione de' Deputati. La Camera de' Comuni erasi intricata in una indiscreta questione di privilegio. Le elezioni erano state trascurate, e il ministero non aveva una maggioranza effettiva. Una dissoluzione ed una nuova elezione produsse una Camera decisamente amica alla nuova costituzione; ma i Pari si fecero più ostili che mai. Il rovesciamento di fortuna delle armi francesi, e la condotta meno liberale, che in conseguenza di ciò venne adottata dal governo Inglese, empì di coraggio i partigiani del Re; il Parlamento liberale venne disciolto; ne fu scelto un altro d'opposti principj; la nuova costituzione venne abbandonata; e dopo terminata la guerra, non ne rimase vestigio alcuno, tranne (il che forma una grandissima eccezione) l'abolizione del sistema feudale. Nulladimeno, quantunque essa venisse confermata dal Re nel 1816, vuolsi che lo sia soltanto di nome; ed è certo che allorquando il Governo del 1815 venne formalmente rovesciato in conseguenza della restaurazione, la vecchia Costituzione parlamentare non risorse mai più da quelle rovine. [1]

[1] La influenza dell' Inghilterra (sotto la quale venne fatto quello esperimento costituzionale, e che sarebbe potuto riescire, malgrado le difficoltà con cui doveva lottare, se non l'avessero impedito le vicissitudini politiche) era sostenuta da una armata di 18,000 uomini, e una rimessa annua di danari di circa un milione

Dopo la restaurazione della famiglia de' Borboni nel 1815, e il loro ritorno in Napoli, venne promulgata una dichiarazione nel 1816, nella quale promettevasi di lasciar governare i dominj insulari da' Siciliani, i continentali da' Napoletani, nella proporzione di un quarto de' primi, e di tre quarti dei secondi, tale essendo, affermava il Governo, la relazione fra le due popolazioni: gl' impieghi marittimi, militari, e della casa reale dovevano conferirsi senza distinzione di paese. Si fecero anche in quel documento promesse generali di riforme; ma la sua parte più importante e specifica era quella in cui si confermava l' abolizione d' ogni diritto feudale in ogni parte della monarchia. Nulladimeno, il generale Colletta afferma positivamente, che siffatti decreti non vennero posti in esecuzione finchè, nella rivoluzione del 1820, furono richiamati a vita gli efficaci provvedimenti fatti sotto la dominazione della dinastia Napoleonica. La proporzione delle contribuzioni da pagarsi dalla Sicilia deve annualmente essere determinata dalla Corona; ma non può eccedere mai una data somma, equivalente a circa un milione di lire sterline, [1] senza il positivo consenso del Parlamento. Fino a che punto può sperarsi che esso venga finalmente convocato, si giudichi da questo: che taluni sono stati gettati in carcere per averne chiesta la convocazione.

Non è necessario riferire i provvedimenti della Costituzione che venne stabilita da' Napoletani nella rivoluzione del 1820, non essendo altro che la Costituzione Spagnuola del 1812, adottata da tutti due i regni; essendosi già determinato di incorporarli completamente in un solo reame, mentre i Siciliani non meno dei Napoletani plaudirono a quel rivolgimento, sebbene tentassero invano di ottenere un parlamento separato. La Santa Alleanza ro-

e mezzo di sterline. Colui, cui la Sicilia va maggiormente debitrice, fu Lord Bentink, uno de' più virtuosi, illuminati ed abili uomini che occupassero giammai impieghi d' alta fiducia. Egli riuniva l' ufficio d' ambasciatore con quello di comandante delle forze; ma non fu in ogni cosa sostenuto dal suo governo, specialmente allorquando la paura ispirata dalla Francia era cessata in modo, da non rendere l' alleanza de' Siciliani necessaria ai disegni di chi governava l' Inghilterra.

[1] 946, 957 lire sterline.

vesciò in pochi mesi quel Parlamento, il quale con tutti i suoi errori, [1] a nostro vedere, fu ben lontano di fare un tristo esperimento, simile a quello fatto dai Siciliani, secondo che abbiamo notato. Le discussioni nel nuovo Parlamento, eletto con suffragio universale, che eleggeva i delegati o elettori intermedj, ci vengono descritte da tutti coloro che ne furono testimonj oculari, come condotte con grande abilità e con decoro esemplare; ed aggiungendo, che tra coloro i quali attestano ciò, vi sia Lord Colchester, che fu per tanti anni presidente della Camera de' Comuni, è innegabile che non vi è critico più imparziale e severo, e più competente di lui a pronunziare un' opinione adequata su tale materia.

Allorquando il Re si recò in Germania presso la Santa Alleanza, e la nuova Costituzione era presso ad essere rovesciata, pubblicò un proclama in cui prometteva di consultare i suoi sudditi, appena ritornato, circa le misure da adottarsi onde ricondurre il riposo e la prosperità nel regno. In adempimento di tale promessa, adunò un Consiglio composto tutto di sue creature, e propose de' regolamenti per la condotta del governo, che i consiglieri implicitamente approvarono. Non è necessario di dire che nulla venne proposto che potesse porre la minima restrizione all' autorità regia. Gli affari di stato dovevano esser discussi in un Consiglio di dodici membri, e le nuove leggi in uno di trenta in Napoli e di ventotto in Palermo, ponendo ogni cura a mantenere la separazione de' due governi, come quella che dopo tanti esperimenti giudicavasi fatale alla libertà, e favorevole al potere arbitrario. Le tasse dovevano essere distribuite dai consigli provinciali, che avevano facoltà di proporre i miglioramenti da farsi. Ma tutti questi Corpi dovevano essere composti di individui nominati dalla Corona ed amovibili a volontà di essa; e nessuno ardì preten-

[1] Era stato adottato il provvedimento spagnuolo di scegliere una deputazione, la quale rimanesse in sessione nel tempo delle proroghe, avente potestà di convocare una adunanza straordinaria, richiedendolo il Re, o in caso che egli fosse incapace e abdicasse. Il re aveva soltanto il *veto* qualificato; i progetti due volte rifiutati da lui in due sessioni, se venivano presentati in una terza, diventavano leggi.

dere di far rivivere l'antico Parlamento, e nè anche i Seggi. Dopo quell'epoca, quindi, il potere della Corona è stato illimitatamente assoluto in ogni cosa; e si suppone che in più d'una occasione il sovrano sarebbe stato inclinato a delle misure liberali, che sono state sempre impedite o soppresse dall'Austria sua alleata.

La difficoltà di ottenere piene ed accurate nozioni intorno alla Costituzione di Sicilia e di Napoli, potrebbe agevolmente intendersi da coloro i quali hanno tentato di studiare, a modo d'esempio, l'organizzazione e le funzioni del parlamento Siciliano, che è più facile a descriversi di quello che sia il Napoletano. I seguenti scrittori, consultati, varranno a convalidare tutto ciò che intorno al presente soggetto abbiamo sopra affermato: Gregorio, *Considerazioni sopra la Storia di Sicilia*, lib. II, cap. 8; lib. III, cap. 5; lib. IV, cap. 3, 5, e 6. — Gregorio, *Introduzione allo Studio del Diritto Pubblico Siciliano*. — Mongitore, *Parl. Gen. del Regno di Sicilia*, cap, 5, 18. — Grimaldi, *Storia*, tom. I, lib. XI, N,° 42. — Del Re, *Descrizione Topografica*. — Liberatore, *Istituzione della Legislazione*. — Burigny, *Hst. Sicil.* — *Saggio Politico sulla Popolazione ec. delle Due Sicilie*. — Colletta, *Storia*, tom. III, 10. — Orloff, *Mem. Hist. Polit. et Crit. sur le Royaume de Naples*. Quest'ultimo è un libro utile, e scritto con ispirito veramente liberale: vedi segnatamente il luogo dove egli riprova la tirannia feudale ed ecclesiastica; vol. III. pag. 16. La Croix in questo soggetto (tom. III) è anche più superficiale che negli altri. Due de'suoi tre discorsi versano intorno l'origine della Costituzione, ed altro non contengono che un sunto leggiero della Storia Napolitana, e nulla intorno alla Costituzione; e il terzo non contiene niente che vaglia qualcosa, tranne un estratto di Filangieri. Un'opera scritta da un membro del Parlamento Siciliano: *Della Sicilia e delle sue relazioni con l'Inghilterra*, pubblicata in Parigi nel 1827, merita di

essere consultata come anche i *Cenni sulla Politica Straniera* di Leckie, pubblicati nel 1808.

AGGIUNTA. Con la *Legge organica* del 1838, venne creata una Corte criminale speciale, composta di otto giudici, ma con potestà di compire il numero competente, chiamando nel loro seno il presidente della Gran corte civile e il procuratore regio. Questo tribunale tratta i processi dei rei contro ciò che si chiama la sicurezza interna ed esterna dello Stato. Oltre a ciò, vi sono due Consigli supremi, l' uno in Napoli, l' altro in Palermo, composti di sei membri, quattro de' quali sono giureconsulti (*togati*) e due militari; e se uno di questi ultimi sia maggior-generale, è presidente di diritto. Siffatti Consigli giudicano, senza nessuna specie d' appello, tutti i reati contro la sicurezza interna, e tutti i reati relativi alle società politiche (*sette*), come Carbonari, ec.; e giudicano benanche degli spergiuri commessi da coloro che sono da essi chiamati a deporre la verità. — Esiste anche una Commissione militare di cinque giudici, di cui uno è legale, per giudicare de' delitti di ribellione; e tutte le questioni di giurisdizione che potessero nascere fra questa Commissione e il Consiglio supremo, devono essere decise dal segretario di Stato. Una *legge organica*, nel 1821, istituiva una Commisssione per ogni provincia, composta dell'Intendente, del Procuratore regio, e dell'ufficiale Comandante: a tale Commissione fu conferita la nefanda facoltà di compilare le liste de' banditi; e menochè, dentro il termine di otto giorni, la parte stessa, o i suoi amici comparissero onde produrre una valida scusa della sua assenza, la condanna era confermata come cosa provata e decisa. Queste, e tutte le altre leggi esistenti relative al sistema giudiciario (se pur merita tal nome), sono raccolte in un' opera pubblicata nel 1840, col titolo di *Codice della organizzazione e competenza dei poteri giudiziali*.

TAVOLA

SICILIA E NAPOLI.

** La *linea doppia* indica la separazione de'due regni, le *grappe* la loro unione; m. morto, u. ucciso.

NAPOLI.

DUCATO LONGOBARDO DI BENEVENTO.

585 Autari — Zotto.

DINASTIA NORMANNA.

1056 Roberto Guiscardo, m. 1085.
1085 Ruggiero I, m. 1111.
1111 Il Duca Guglielmo, m. 1127.

1127 Ruggiero II, coron. 1130 m. 1154.
1154 Guglielmo I (il Malo), m. 1166.
1166 Guglielmo II (il Buono), m. 1189.

DINASTIA SVEVA.

1189 Enrico (Imperatore VI, marito di Costanza figlia di Ruggiero II) m. 1198.
1198 Federico I (Imp. II), m. 1250.
1250 Corrado I, m. 1254.
1254 Corrado II (Corradino), m. 1258.
1258 Manfredi (Bastardo di Fed. I), u. 1266.

DINASTIA ANGIOINA.

1266 Carlo I (fratello di S. Luigi di Francia), m. 1285.
1282 Vespri Siciliani.

1285 Carlo II, m. 1309.
1309 Roberto (il Buono), m. 1343.
1343 Giovanna I, m. 1382: sposò Andrea, u. 1345.
1382 Carlo III, m. 1386.
1386 Ladislao, m. 1414.
1414 Giovanna II, m. 1435.

1443 Alfonso I (il Savio), m. 1458.

1458 Ferdinando I, m. 1494.
1494 Alfonso II, m. 1495.
1495 Ferdinando II, m. 1496.
1496 Federico II, detronizzato, 1501, m. 1504.

1501 Ferdinando III (il Cattolico), m. 1516.
1516 Carlo IV (Imperatore V): abdicò 1556, m. 1558.
1556 Filippo I (II di Spagna), m. 1598.
1598 Filippo II, m. 1621.
1621 Filippo III, m. 1665.
1665 Carlo V (II. di Spagna), m. 1700.

SICILIA.

827 Saraceni.
940 Califi Fatimiti.
1020 Zereidi.

DINASTIA NORMANNA.

1060 Conte Ruggiero, fratello di Roberto Guiscardo, m. 1101.
1101 Ruggiero I, cor. 1130, m. 1154.

DINASTIA SVEVA.

DINASTIA ARAGONESE.

1282 Pietro d'Aragona, m. 1285.
1285 Giacomo: abdicò 1295.
1296 Federico II, m. 1336.
1336 Pietro II, m. 1342.
1342 Luigi, nato 1337, m. 1355.
1355 Federico III, m. 1377.
1377 Maria: sposò Martino (d'Aragona).
1391 Martino, m. 1409.
1410 Ferdinando I, m. 1416.
1416 Alfonso I (il Savio), m. 1458.
1458 Giovanni I (d'Aragona), m. 1479.
1479 Ferdinando II (il Cattolico), m. 1516.

DINASTIA BORBONICA.

1707 Carlo VI (Imperatore 1711): abdicò 1738, m. 1740.

1720 Carlo VI: abdicò 1738, m. 1740.
1738 Carlo VII (III di Spagna): abdicò 1759, m. 1788.
1759 Ferdinando IV, m. 1825.

1799 Repubblica.

1804 Ferdinando IV, m. 1825.

1806 Giuseppe Napoleone (re di Spagna); abdicò 1808.
1808 Gioacchino Napoleone, u. 1815.

1815 Ferdinando IV, m. 1825.
1825 Francesco I, m. 1830.
1830 Ferdinando V (delle due Sicilie II).

SAVOJA.

1713 Vittorio Amadeo, abdicò 1720 (re di Sardegna).

DINASTIA BORBONICA.

1799 Ferdinando III (IV di Napoli, e I delle due Sicilie), m. 1825.
1806 Ferdinando III (*idem*), m. 1825.

CAPITOLO XVIII.

MONARCHIE ITALIANE.

(Continuazione.)

Toscana. — Governo di Firenze. — Fazioni. — Famiglia Medici; suo innalzamento; sua usurpazione. — Carattere di Lorenzo; delitti. — Condotta degli storici. — Alessandro; cangiamento del Governo. — Storia moderna della Toscana. — Incoerenza politica. — Governi assoluti. — Leopoldo I; suoi meriti; sue riforme; suo Codice.

Lucca. — Castruccio Castracani. — Burlamarchi. — Legge Martiniana. — Storia moderna di Lucca. — Governo.

Parma, e Modena. — Storia. — Governo di Parma. — Tirannide di Maria Luisa. — Tirannide di Modena. — Effetti del potere assoluto. — Danni inerenti alle piccole monarchie.

Abbiamo stimato opportuno trattare delle monarchie meridionali d' Italia, innanzi di completare il ragionamento intorno alle centrali, appunto per la loro connessione con gli Stati Papali, da cui abbiamo fatto principio per le ragioni esposte nel Capitolo XVI. Facciamo adesso ritorno alla divisione centrale, la cui storia politica primitiva non ci terrà lungamente occupati, perocchè nel descrivere la politica e le leggi Longobarde, abbiamo già esaminato l' origine delle monarchie centrali e nordiche, non che delle meridionali.

Nell' antecedente Capitolo rintracciammo la primitiva formazione della monarchia Longobarda, ed osservammo che essa era composta di un numero di Ducati, come feudi della Corona. Fra questi feudi vi era anche la Toscana, essendo stata per più di mezzo secolo occupata dai Goti, allorquando invasero i dominj italiani dell' Impero, e costituita da loro in provincia, governata da un prefetto. I duchi Longobardi la reggevano come le altre provincie; e vi erano ufficiali chiamati Gastaldi o *Gastal-*

dioni, simili ai Gastaldi di Napoli, le funzioni dei quali riguardavano massimamente la rendita pubblica. Mentre i Duchi esercitavano autorità indipendente, e spesso erano soggetti solo di nome al re Longobardo, il solo impiego de' suddetti ufficiali doveva consistere nel riscuotere il tributo e pagarlo loro. Ma sembra più probabile che quel dipartimento fosse creato in un' epoca posteriore, dopo che Autari, in sulla fine del secolo sesto, aveva consolidata la propria autorità sopra i Duchi, tranne sopra quelli di Benevento, di Friuli e di Spoleto, e aveva stabilito che gli fosse pagata la metà delle rendite ducali.

Le conquiste di Carlomagno si estesero sulla Toscana, la quale fu trasferita dal regno Longobardo e posseduta come feudo del regno d' Italia, lasciato da lui ai suoi successori. Dopo la sua conquista, venne posta sotto il governo de' conti e de' marchesi, i quali la tennero in qualità di feudo dell' Impero. L' ultimo marchese fu Guelfo VII, che la vendè allo imperatore Federico I. Intanto le città toscane si resero importanti, ed a somiglianza delle città lombarde e delle imperiali di Germania, si ordinarono a reggimento democratico. Seguitarono, non per tanto, a mantenersi più o meno dipendenti dall' Impero, al quale pagavano un tributo, in conseguenza del potere di dominarle che l' Imperatore di quando in quando riusciva ad esercitare; e il loro progresso nel commercio accrescendo la ricchezza ed influenza loro, ottennero il dominio de' feudi circostanti. Ma la loro indipendenza non venne formalmente stabilita così tosto come quella delle città Lombarde, la cui lega contro Federico produsse la pace di Costanza nel 1183. La lega delle città Toscane contro l' Imperatore non fu formata fino al 1197; essa era sotto l' influenza e il comando di Firenze, ch' era capo del partito Guelfo, [1] mentre Pisa e parecchie altre città aderivano generalmente al partito Ghibellino. La lotta delle due fazioni durò trecento anni, e Firenze poco a poco soggiogò tutte le altre città, tranne Lucca.

Dapprima il governo di Firenze, del pari che quello delle altre città, fu aristocratico, predominandovi l' influenza de' signori

[1] Vedi Cap. XVI.

feudali; i quali per la lotta delle fazioni poterono mantenere il potere anche dopo che la ricchezza e il commercio avevano dato non poca importaza alle classi mercantili. Ma queste gradatamente pervennero a predominare: le violente contese de' partiti in cui i nobili erano divisi, li rese deboli, e il governo si fece democratico, o a dir meglio l' aristocrazia de' cittadini soppiantò quella de' signori. Ma i cittadini anche delle infime classi vollero partecipare all' amministrazione. Ai consoli successero, verso la metà del secolo tredicesimo, gli Anziani, o Buonomini, ch' erano una specie di Senato o Consiglio. Le corporazioni degli artigiani e trafficanti, chiamate *Arti* o Compagnie, in origine erano dodici, e probabilmente da principio erano tutte uguali; ma in sull' inizio del secolo decimoterzo nacque la divisione di quelle in Arti maggiori ed Arti minori. Le prime erano sette, e comprendevano i legisti, i medici, i banchieri, i setajuoli, i lanajuoli, i pellicciai, e i mercanti di panni esteri: le altre erano cinque, che poscia furono accresciute fino a quattordici, e comprendevano tutti i mestieranti e i venditori a minuto. Nel 1266, questa doppia divisione venne diffinitivamente stabilita, e le sette Arti maggiori, per via di provvedimenti novellamente fatti, dovevano ciascuna eleggere un consiglio annualmente; un magistrato, cioè, per amministrare la giustizia civile ai suoi; ed un capo chiamato gonfaloniere, per comandare le loro milizie in tutte le operazioni intraprese a mantenere, e, non rade volte, a turbare la pace.

Nel 1282 fu introdotto nel governo un cangiamento assai più importante: sei delle sette compagnie principali, all' infuori de' legisti, dovevano eleggere ciascuna un priore, e questi sei Priori e il Gonfaloniere di giustizia loro presidente, vennero investiti del potere esecutivo. Ma a cagione della gelosia, infermità comune a tutte le repubblice italiane, nè ai Priori, nè al Gonfaloniere era permesso di rimanere più di due mesi nel proprio ufficio; e a cagione della medesima gelosia, come abbiamo già osservato riguardo alle città Lombarde, [1] la giustizia criminale veniva amministrata da un forestiere, col titolo di *Potestà*, quan-

[1] Vedi Cap. XVI.

tunque un altro, chiamato *Capitano del Popolo*, avesse uguale giurisdizione. Il Gonfaloniere era il principale magistrato del potere esecutivo; ma vi erano due Consigli legislativi: uno di Trecento, tutti popolani; l' altro di ducentocinquanta, al quale venivano ammessi anche i nobili, purchè, facendosi inscrivere ne' registri delle Arti, fossero diventati cittadini: e questi Consigli avevano voto sopra tutti i provvedimenti, proposti da' priori e dal loro presidente. Tutti i cittadini venivano, alla lor volta, ammessi agli uffici e ai consigli, o piuttosto erano ammissibili, poichè la scelta degli ufficiali facevasi a sorte e per mezzo di uno scrutinio complicato; il giro era brevissimo, poichè il più lungo periodo d' occupare un ufficio era di quattro mesi; e i nobili, in processo di tempo, allorquando i cittadini prevalsero, vennero assolutamente esclusi da tutti i più alti impieghi in Toscana; come, se ben ci ricordiamo, [1] lo erano nelle città lombarde e in quelle dello Stato Romano, permettendosi loro di avere un posto nel servizio pubblico a condizione di diventare membri delle Compagnie delle Arti. Alla fine del secolo decimoquarto, s' introdusse il costume di sospendere la scelta ordinaria fatta a sorte e a giro. L' assemblea generale del Popolo scelse un corpo di dittatori chiamato *Balía*, composto delle persone principali della fazione predominante, con potestà di provvedere agli uffici, imporre contribuzioni straordinarie, e bandire gl' individui avversi al partito che aveva in mano il governo. [2] Ma siffatto provvedimento era straordinario e tem-

[1] Vedi cap. XVI.

[2] L' assemblea generale, ovvero Parlamento, dapprima esercitava liberamente le proprie funzioni: era convocata dai Consigli; era un appello che il governo faceva al popolo nelle grandi emergenze, talvolta per ottenere l' assenso a' nuovi provvedimenti, generalmente per eleggere i Dittatori. Ma tosto il partito predominante con la forza delle armi, costrinse i cittadini a scegliere gli uomini del detto partito e gli affezionati ad esso. Il numero de' membri della Balía variava secondo le circostanze: talvolta erano parecchie centinaja; come nel 1458 quando Cosimo de' Medici con la forza armata costrinse la assemblea del popolo a sceglierne 352; talvolta non erano più di otto, come quando Pietro de' Medici, nel 1466, volle sfogare la propria vendetta contro il partito de' Soderini: il che la Balía e le sue creature eseguirono con grande crudeltà.

poraneo, [1] e somigliava all'ostracismo de' Greci, e alla dittatura de' Romani. Sul cominciare del secolo decimoquinto, l'influenza aristocratica avendo ottenuta la preponderanza, fu creato un Consiglio di dugento capi delle principali famiglie, con la facoltà di impedire che una data proposizione venisse presentata ai consigli legislativi. Era composto di coloro soltanto, che negli anni precedenti avevano occupato i più alti uffici. I partiti che dividevano Firenze (oltre alle due grandi fazioni de' Guelfi e de' Ghibellini, che rappresentavano due principj, l'Indipendenza Italiana e le pretensioni imperiali), erano nati dagli interessi delle famiglie private, ed osteggiavansi vicendevolmente sotto i nomi di Bianchi e Neri, di Uberti e Buondelmonti, di Cerchi e di Donati, così detti dal nome de' loro capi, o da qualche circostanza accidentale; sconvolgevano lo stato, e prestavano mano a qualche potente famiglia, che voleva usurpare il potere, e spegnere la libertà e le istituzioni popolari.

I Medici erano i più ricchi e intraprendenti di tutte le famiglie commerciali della Repubblica. Silvestro loro fondatore, primamente diventò potente verso il 1376, essendo succeduto ad uomini ricchissimi, ma di minore influenza, nell'ufficio di Gonfaloniere ch'egli occupò per molti anni. Il suo figlio Giovanni accrebbe più ancora la loro influenza sul popolo; e il suo nipote Cosimo, per gran parte del secolo decimoquinto, pervenne ad un grado d'importanza appena compatibile con la indipendenza della Repubblica. Nacquero delle gelosie contro di lui, e fu mandato in esilio; ma dopo un anno, la rimembranza de' suoi grandi servigi resi allo stato, la munificenza con cui spendeva le sue entrate principesche, i beneficj che aveva prodigato agli individui, non che a tutta la comunità in generale, fecero sì che il popolo si pentisse di essersi prestato agli Albizzi avversarj di Cosimo; ed ei venne richiamato e, naturalmente, acquistò maggior potere di prima. Con tali mezzi, con la protezione accordata agli uomini

[1] La coalizione tra Cosimo e Capponi contro il partito degli Albizzi, tenne la Repubblica per ventun anni tranquilla; nel quale spazio di tempo, nondimeno, la Balia fu mantenuta e rinnovata sei volte.

letterati, coll' incoraggiare le arti, l' agricoltura e il commercio del paese, con distribuire generosamente le sue ricchezze, i Medici mantennero la loro influenza; ma usarono di siffatti mezzi a gratificare la propria ambizione alle spese della libertà; e il più grande di loro, cioè Lorenzo, rovesciò il governo popolare che esisteva da dugento anni, con fraude e con violenza, la quale è stata scusata o difesa a cagione de' proprj meriti, non che della protezione largita agli uomini dotti.

Cominciò coll' istituire cinque *accoppiatori*, i quali sceglievano i Gonfalonieri delle arti, e i Priori, e il Gonfaloniere di giustizia, senza l'intervento della elezione popolare. Non contento di ciò, la *Signoria*, o corpo aggregato de' magistrati e de' consiglieri, non venne mai consultata in nessuna cosa; e Lorenzo comunicava la propria volontà al solo Gonfaloniere, sotto pretesto che la Signoria, e per fino i Priori erano troppo numerosi. La Balía, che finallora era stata temporanea e creata nelle grandi emergenze dello Stato, divenne nel 1480 una istituzione permanente, col nome di senato, che era composto di settanta membri sue creature, investiti de' poteri legislativi, giudiciarj ed amministrativi; e i due consigli de' Trecentocinquanta e de' Dugento vennero virtualmente, se non formalmente, aboliti. La Balía, a dir vero, aveva poteri superiori a quelli di ogni altro sovrano; poichè essa poteva condannare senza processo, far leggi retrospettive, ed imporre tasse nuove ed arbitrarie invece delle regolari che esistevano. Aveva potestà, inoltre, di spendere a propria discrezione il danaro pubblico per qualunque servizio straordinario; ed in una occasione mandò centomila fiorini, uguali di valore ad altrettante lire sterline dell' odierna moneta, per liberare dal fallimento una casa mercantile in Burges, perchè i Medici vi erano grandemente interessati. [1] Altre perdite, che avevano scemata la loro ricchezza dopo di essere stati capi politici, vennero compensate a spese pubbliche: la denominazione della moneta corrente venne ribassata nelle ricevute, continuando ad essere la medesima ne' pagamenti del governo; e l' interesse del debito diminuì del cin-

[1] Il negoziante che prestava il nome era un Portinari.

quanta per cento in conseguenza de' pubblici bisogni. Oltre alla rapacità, che rende la lode di generosità, data loro, in qualche modo dubbia, per non dire assurda; lo spregio della vita e delle sciagure umane, mostrato in più occasioni, sembra di essere stato attribuito al magnifico protettore delle arti e delle lettere dall' affermazione di recenti scrittori; [1] mentre anco coloro che sostengono ch' egli non si rese mai reo di tradimento e di assassinio, [2] ammettono ch' egli era usurpatore e despota, e dissipatore della pubblica pecunia. Allorquando vediamo che gli uomini più egregi, amici giurati della libertà, campioni de' diritti popolari, [3] si lasciano abbagliare da meriti comparativamente triviali, ed esaltano Lorenzo come benefattore della umanità, senza esecrare i suoi vizj, siamo indotti a biasimare gli scrittori non meno che il loro eroe. Gli storici non riflettono, mentre alterano le riprovevoli azioni degli uomini, i cui meriti in certi casi sono degni di ricordanza, non riflettono, dico, che le loro stesse virtù si eclissano per essere associate ai loro delitti; e colui che promuove la letteratura e concede protezione agli artisti, per attenuare la perfidia e la crudeltà proprie, dimentica che le lettere e le arti si deturpano associandosi con le vili tendenze della umana natura, invece di rendere l' uomo superiore a siffatta contaminazione.

I capi di quella famiglia, d' allora in poi, succedevano l' uno all' altro sotto un nome inventato nel 1489 di *Principi del Governo*, come reggitori della Repubblica che esisteva solo di nome, senza nessun freno alla loro autorità, tranne quello che di quando in quando potevano opporvi i tumulti delle fazioni popolare o aristocratica; e i Gonfalonieri e gli altri ufficiali non erano se non semplici strumenti nelle mani de' Medici. Serbarono, non per tanto, le forme repubblicane. I medesimi magistrati seguitarono ad amministrare gli affari pubblici: soltanto i Medici s' intromettevano in tutte le elezioni, ordinavano a modo loro i corpi che tuttavia esistevano, ed occupavano ogni ufficio anche minimo essi stessi, o

[1] Sismondi.
[2] Hallam.
[3] Roscoe.

li davano alle creature loro. Ma nell' anno 1527, l' imperatore Carlo V avendo sconfitto e imprigionato papa Clemente VII, cioè Giulio de'Medici, figlio bastardo di Giuliano fratello di Lorenzo, i Fiorentini colsero l' occasione di scuotere il giogo di quella famiglia e ristaurare il governo repubblicano. Carlo, da perfido tiranno come egli era, in due anni assestò gli affari d' Italia, e rivolse le armi contro Firenze; la quale dopo una resistenza di parecchi mesi, fu affatto soggiogata; ed a capo del governo fu posto Alessandro de' Medici, che potè abolire tutto ciò che rimaneva della antica costituzione, cioè a dire le forme che tuttavia erano superstiti a tante vicissitudini.

Cotesto cangiamento, sotto l' autorità diretta dello Imperatore, che fu effettuato da Alessandro nel 1531, e la maniera onde esso fu eseguito, e la monarchia assoluta stabilitavi, son cose degne di tutta la nostra attenzione. Innanzi tutto, fu nominata una Balìa, composta di dodici cittadini, che si fece sembiante essere eletti da tutta la comunità; ma, a dir vero, erano stati nominati dal principe in una pubblica adunanza, circuita da quattro reggimenti di soldati Côrsi: questi dodici, unitamente al Gonfaloniere, ch' era, secondo il costume, uno strumento de' Medici, ebbero commissione di formare una nuova costituzione, ed affettarono di attenersi in apparenza all' antica; ma tanto (dice un moderno scrittore) quanto i resti di un' antica pittura che il tempo abbia distrutta, non lasciandone discernibili che poche imperfette linee. [1] Come la vecchia Signoria era composta di quarantotto cittadini, di cui otto, in ciascun mese, venivano scelti a sorte, così fu conservato il numero di quarantotto; ma furono nominati a vita, e i primi Quarantotto sceglievano la Balìa e il Gonfaloniere nel loro seno. Questo corpo di Quarantotto fu chiamato Senato, e il principe o capo dello stato, cioè Alessandro, e dopo lui i suoi eredi, fu col titolo di Duca chiamato capo di quel corpo, invece del Gonfaloniere, il cui ufficio venne abolito; come parimente fu abolita l' antica divisione delle Arti in maggiori e minori.

Tutti i cittadini, inoltre, senza eccezione, furono obbligati al disarmo. Nel senato, o meglio nella Balìa, risiedeva nominalmente

[1] Pignotti, Storia della Toscana, t. V, pag. 189.

il potere, esercitato realmente dal principe, di far leggi, d'imporre tasse, e di nominare gl'impiegati in Firenze e in tutto lo stato. Fu istituito un corpo addizionale di cittadini, in numero di duecento (numero che, a quanto sembra, era soggetto a variazioni), ai quali fu data potestà di provvedere soltanto agli impieghi di poca importanza, e di fare de' regolamenti circa a materie d'inezia. Furono primamente nominati dal principe nel 1531, e la Balía fu inclusa nel loro numero; ma sembra che scegliessero poscia da sè gl'individui per supplire alle vacanze nel loro corpo. Tutti questi dugentoquarantotto, che talvolta erano più numerosi, tal'altra meno, vennero sempre chiamati il Consiglio de'Dugento, conforme all'antica denominazione del Consiglio esecutivo. Il potere esecutivo risiedeva in quattro del numero loro, da scegliersi ogni trimestre da dodici elettori *(accoppiatori)* nominati dal principe; ed egli solo, o il suo luogotenente, aveva il potere di proporre ogni provvedimento, nè poteva discutersi di cosa alcuna senza suo permesso; di guisa che, per porre in esecuzione ogni proponimento, egli aveva mestieri di soli due voti conformi al suo proprio. Che questo consiglio di quattro fosse composto di sole sue creature, era immancabile, non solo perchè la loro elezione era in mano degli accoppiatori nominati da lui, ma perchè egli stesso sceglieva i Quarantotto da' dugento, con la sola restrizione che non più di due potevano appartenere ad una medesima famiglia. Non vi può essere potere più assoluto di quello che in tal modo esercitava il Duca; e, per conseguenza, la medesima forma di governo essendosi mantenuta fino agli ultimi tempi, non vi è esempio che attesti che le proposizioni del principe fossero state mai rigettate, e che si fosse mostrata la minima esitazione o ripugnanza ad adottarle. [1]

[1] Pignotti erra nel riferire l'origine del Consiglio, affermando che ai 48 furono aggiunti 152 onde compire il numero di 200; e che il loro ufficio consisteva soltanto nello *squittinare* le nomine agli uffici (*Storia*, t. V, pag. 188). — Sismondi (*Repub.* it. t. XVI, pag. 86) sembra pensare che da principio il detto Consiglio fosse composto della Balia e di 100 altri: ma distingue i 48 come componenti il senato. Noi abbiamo seguito l'Adriani, scrittore contemporaneo di grande autorità, *Istoria dei suoi tempi* (1583) lib. I, pag. 4; Segni, *Istoria fiorentina* (1722) lib. V; Varchi, lib. VII. Ciò che dice Delécluze (t. I, pag. 291) non concorda con le citate autorità.

Allorquando i Medici per via di matrimonj s' imparentarono alle case sovrane degli Stati stranieri — l' aver dato de'papi alla sedia apostolica — la loro influenza che indusse Carlo V a parteggiare per loro e rimetterli in Firenze — la conquista di Siena nel 1557 — il loro compiuto trionfo sopra gli Strozzi nella battaglia di Montemurlo — tutte queste cose li messero al di sopra di ogni competitore; vennero formalmente riconosciuti come sovrani nel 1569 dal papa, che conferì a Cosimo il titolo di Granduca, confermato poscia dall' Imperatore nel 1576, a Francesco. Essi seguitarono ad avere la sovranità della Toscana per sette generazioni; finchè, estintasi la famiglia nel 1737, il granducato passò alla casa di Lorena, in baratto de' suoi dominj in Alsazia, dati a Stanislao, suocero di Luigi XV. Francesco di Lorena, diventato Imperatore, unì la Toscana agli altri suoi dominj fino alla sua morte, allorchè il granducato fu dato a Leopoldo suo figlio; e questi essendo succeduto all' impero nel 1790, fu devoluto al suo figlio minore Ferdinando, padre del principe ora regnante. Nel 1797 fu tolto alla casa d' Austria-Lorena, e col nome di regno di Etruria, dato in indennità al duca di Parma, i cui dominj erano stati annessi alla Repubblica Cisalpina, che poscia si chiamò Regno d' Italia. Nel 1807 venne riunito alla Francia come dipartimento dell'Arno; e nel 1809 esso, congiuntamente con due altri dipartimenti, fu governato, come granducato, dalla principessa Baciocchi sorella di Napoleone. Nella pace del 1814 la Toscana fu resa al granduca Ferdinando, che aveva già ricevuto in compenso l' elettorato di Saltzburgh, e poscia nel 1801, il granducato di Wurtzburgh. — Non v'è epoca nella storia del mondo, nella quale i diritti de' popoli, e i loro sentimenti rispetto ai principi sotto i quali dovevano vivere, o agli Stati cui la patria di ciascuno venne annessa, fossero posti maggiormente in non cale di quello che avvenne nelle guerre e nelle negoziazioni cagionate dalla Rivoluzione francese. I tempi peculiarmente scelti ad annientare tutti i principj della libertà, a rendere i più forti sentimenti di patriottismo subietto di continuo oltraggio, e far sparire i confini degli antichi territorj, furono dapprima l' anno della proclamazione della libertà (senza pace) del genere umano fatta dai repubblicani francesi, e poi quello della re-

staurazione delle vecchie dinastie, eseguita dai tutori dell' ordine, dai campioni della indipendenza nazionale, dagli antagonisti d'una politica che bramava di conquistare e di scapricciarsi a mutare perpetuamente ogni cosa.

Il potere del granduca in Toscana non è stato in nessuna guisa limitato dalla minima restrizione costituzionale, fino dal mezzo del secolo decimosesto in poi. La esistenza nel paese di una ricca aristocrazia di possidenti, di mercanti in Livorno e in Firenze, e di letterati ed artisti nella capitale, in Pisa ed in Siena, per lo più impediva che l'assoluto governo del principe assumesse un aspetto rigido ed arbitrario. Ma nessun corpo rimase nello Stato, nessun consiglio dipendente dal popolo, nessun magistrato indipendente, che potessero offrire la minima garenzia contro gli atti di crudeltà e di capriccio, qualora fosse piaciuto al principe di abbandonarvisi. V'erano non pochi consigli di varie specie, ma tutti servi o coadiutori del sovrano, e tutti dipendenti dalla sua volontà. Un consiglio di stato con quattro dipartimenti, ciascuno sotto un direttore, per gli affari generali dell' amministrazione; una consulta per consigliare il principe intorno agli atti di grazia e giustizia; un supremo magistrato investito di potere sopra gl' individui appartenenti alla corte; una camera di commercio, e circa trenta altri corpi di genere amministrativo — tutti questi mandavano innanzi, ma sotto l'assoluto impero del Granduca, il governo del paese. La forza militare era poco considerevole, non essendo più di 6000 uomini in una popolazione che passava un milione d' abitanti; e la rendita, quantunque sorpassasse la spesa per una somma pari a 100,000 lire sterline, non fu mai maggiore di 500,000 sterline. Ma il principe aveva sempre ai suoi comandi i mezzi degli altri suoi Stati più potenti; e per più d' un secolo è stato sempre membro della casa d' Austria, potendo al minimo bisogno giovarsi di tutte le sue forze militari de' dominj milanesi. Dopo che Lorenzo de' Medici, e i suoi immediati successori, abolirono i corpi popolari ed aristocratici, e posero la scelta degli impiegati onninamente nelle mani del principe, questi ha esercitato un potere assoluto in Toscana, quanto quello di qualunque altro monarca Europeo.

È parimente innegabile, che di siffatto potere, generalmente parlando, i Granduchi non abusarono mai; ed è d'uopo rammentare, ad onore de' principi che successero alla dinastia Medicea, che essi non solamente sono stati scevri de' vizj che deturpano la fama di quella celebre famiglia, ma hanno largito ai loro sudditi beneficj maggiori e più sostanziali di quelli che può produrre l'incoraggiamento accordato alle belle arti. A capo dei veri benefattori della Toscana, ed in posto eminente fra i sovrani che hanno bene meritato del genere umano, si sta Leopoldo I, il quale per un quarto di secolo, innanzi di essere elevato alla dignità imperiale, aveva governata la Toscana co'principj d'una politica saggia e virtuosa; politica che quasi giustificherebbe del tutto la predilezione che mostrano taluni filosofi per il potere illimitato nelle mani di un solo governante; [1] e che giustificherebbe del tutto tale predilezione, se potessimo sperare che molti principi si dovessero, al pari di Leopoldo, serbare incorrotti nello esercizio della suprema autorità.

Un uomo di stato fiorentino, a Francesco primo Granduca della casa di Lorena, allorchè ascese al trono, disse in poche parole, che comprendevano tutti i doveri del principe: « Rammenti l'altezza vostra d'essere Granduca di Toscana, e non di Firenze ». Leopoldo non dimenticò mai quella massima; abolì tutte le esenzioni e tutti gli altri privilegi che la capitale godeva da tanto tempo; parificò ad essa Livorno, Pisa e Siena, e promosse gli abitanti di quelle a tutti gli impieghi di cui per tanti anni i Fiorentini avevano il monopolio. Pose anche fine al monopolio vessatorio del tabacco, de' liquori spiritosi, e ad altri monopolj che opprimevano il commercio del paese; favorì in varie guise la libertà commerciale; e fece cessare un gran numero di minute imposte, che tormentavano il popolo senza arricchire il principe. Nè favorì solo la libertà del commercio, bensì abolì intieramente l'Inquisizione; e dopo una lotta lunga ed energica con la corte di Roma, gli riescì di assoggettare gli or-

[1] Gli economisti francesi pensavano che un *dispotismo legale*, com'essi lo chiamavano, fosse la miglior forma di governo.

dini monastici alla giurisdizione de' vescovi diocesani. Soppresse, oltre a ciò, molti monasteri, e ne distribuì i beni alle parrocchie; riformò la disciplina del clero; proibì la non residenza, e la pluralità de' beneficj; inibì la pubblicazione delle bolle e dei canoni papali senza la sua autorità; vietò ai tribunali ecclesiastici d' intromettersi negli affari de' laici, e di usurpare la giurisdizione secolare, ed assoggettò i preti colpevoli di qualche delitto, ad esser processati dalle corti secolari. La riforma ch'egli fece della legge municipale, fu concepita con gran senno, ed eseguita con fermezza e nel tempo stesso con magistero: poichè egli, dissimile in ciò dal suo fratello Giuseppe, [1] deliberava con maturità intorno ai provvedimenti innanzi d' adottarli diffinitivamente; e una volta determinato a fare una cosa, la eseguiva fermamente, ma con calma. Consultò le università di Bologna e di Pisa intorno al diritto che avevano i baroni alla giurisdizione feudale; e ricevendone una risposta negativa, gli fu agevole ottenere il concorso del proprio consiglio, composto di capi delle famiglie; ed assicuratasi la cooperazione di parecchi suoi favoriti, che possedevano que' privilegi, ma erano disposti a rinunziarli, li abolì completamente e generalmente in tutti i suoi dominj. Da un altro canto incoraggiò l' amministrazione locale delle città e delle parrocchie, concedendo loro il maneggio delle loro ordinarie faccende; promosse l' agricoltura, riducendo a poderi le terre comunali, ascingando le paludi, colonizzando i luoghi deserti, costruendo strade e canali; ed allontanò il principale impedimento del commercio di terra, restringendo il potere di vincolarlo. Non neglesse la educazione, riformando le università di Siena e di Pisa, ed istituendo scuole per l' istruzione de' poveri. Nel 1786 promulgò il suo Codice, composto di 119 articoli, e ideato generalmente con uno spirito mite e liberale. Con tale grande atto di legislazione vennero assolutamente abolite la tortura, le mutilazioni e simili altre pene crudeli; abolita la confisca; i numerosi delitti d'alto tradimento delle vecchie leggi furono ridotti a pochi, e puniti come gli altri delitti; ogni punizione capitale è

[1] Vedi cap. XV.

esclusa, e vi si sostituiscono il bando di varie specie, il carcere, la fustigazione pubblica e privata, i lavori forzati, la gogna; de' quali provvedimenti sono degne di biasimo la fustigazione e la gogna. Nonostante il difetto delle istituzioni popolari, bisogna convenire che l' indole dei Toscani, addolcita e raffinata dal lungo godimento della pace, ed estinto lo spirito fazioso che ne' tempi de' partiti aristocratici empiva lo Stato di ogni sorta di violenze e di frodi, essi hanno fruito di tanta felicità quanta qualunque altra regione in Europa, e molto più di qualunque altro popolo italiano.

Ma di tale prosperità essi sono debitori principalmente alla amministrazione di Leopoldo, e de' suoi successori, che ne hanno seguite le orme. Il suo nome suona caro alla Toscana, ma è poco conosciuto dal rimanente del genere umano, che stoltamente prodiga la propria ammirazione ai conquistatori che lo rendono schiavo o lo tiranneggiano. Allorquando Leopoldo divenne Imperatore dopo la morte di Giuseppe, mostrò in Germania la medesima saggezza ed integrità che aveva caratterizzato il suo governo in Toscana: egli fece tutto ciò che gli fu possibile, nel breve periodo del suo regno, per rimediare agli errori de' suoi predecessori. La parte ch' egli si suppone di aver presa contro la Rivoluzione Francese, ma che in fatto si restrinse a negoziare per provvedere alla propria difesa, fece nascere nelle menti dei più arrabbiati partigiani della Rivoluzione un pregiudicio sinistro alla sua fama; e non fu esattamente stabilita la distinzione tra lui e il suo successore all' impero, di cui le corte vedute, la indole ostinata, il temperamento aspro e inesorabile, comecchè fossero amaramente puniti da solenni rovesci di fortuna, non furono severamente rimeritati dalla riprovazione generale de' suoi contemporanei.

La storia primitiva di Lucca, somiglia a quella degli altri ducati Longobardi. In origine, simile alla Toscana, ed altre con-

quiste che i Longobardi fecero sui Goti, Lucca era feudo del Regno Italico, poi feudo dell' Impero; e verso la metà del duodecimo secolo, divenne repubblica indipendente, d' indole aristocratica, dove le classi alte esercitavano una prevalente influenza, quantunque in veruna guisa non fossero escluse le altre, che parteciparono in qualche modo alle magistrature per oltre a due secoli. Nella contesa fra gl' Imperatori e il partito indipendente d' Italia, Lucca generalmente aderiva, come Pisa, a parte Ghibellina, tuttochè alcuna volta i Guelfi riescissero a prevalere, impossessandosi del governo e cacciando in esilio i loro avversarj. Si unì quindi spesso a coloro che osteggiavano Firenze; ed in un tempo, ne' primi anni del secolo decimoquarto, Castruccio Interminelli (il quale adottato da una delle più cospicue famiglie, assunse il nome di Castracani), dopo di avere militato sotto Eduardo I d' Inghilterra, ripatriò, e per i suoi esimj meriti personali si fece capo della Repubblica, che, guidata da lui, acquistò una formidabile ascendenza nella contesa. I di lui prosperi successi furono interrotti da Uguccione della Faggiola, il quale spalleggiato da una potente fazione rovesciò il governo di Pisa e quello di Lucca, e dopo di avere incarcerato Castruccio, recò nelle proprie mani l' assoluto potere. Nondimeno il popolo si sollevò, e cacciando via l' avversario, liberò Castruccio, il quale, senza nessuno scrupolo in quanto ai mezzi, si rese libero di tutti i suoi oppositori. Ciò seguì nel 1316; dal quale anno fino al 1328, in cui morì, esercitò grandissima influenza, e facendo mostra di capacità straordinaria nelle cose militari non che nelle civili, si avvantaggiò tanto sui Fiorentini, che concepì il disegno di riunire tutta la Toscana sotto unico governo, soggetto allo Imperatore, e quindi di estendere il dominio imperiale sopra tutta l' Italia, ch' era lo scopo supremo della politica Ghibellina. Convengono tutti, che Castruccio abbia mirato ad un fine più grande che non era quello di una sciagurata lotta tra città e città, tra partito e partito nel medesimo territorio, il che in que' tempi formava lo scopo principale degli uomini di stato italiani; e il suo coraggio in guerra, non meno che la sua accortezza, non sono stati mai rivocati in dubbio. Nel tempo medesimo, aveva in mente di crearsi per sè una so-

vranità, che doveva essere sostenuta dalla dominazione forestiera ch' egli studiavasi di estendere per tutto il paese; e se i delitti d' ogni specie, e fra gli altri, i delitti contro la libertà, giustamente imputabili alle fazioni interne, e le oppressioni esercitate sopra tutti gli Stati dalle città guelfe, tutte le volte che giungevano a prevalere, potevano indurre sovente gli uomini a desiderare un padrone lontano, credendolo meno incomodo, non bisogna mai dimenticare che la estinzione finale del governo popolare fu l' opera delle armi imperiali, e il governo arbitrario de' tre secoli successivi fu sostenuto dal potere degli Imperatori.

Morto Castruccio, i Guelfi prevalsero in ogni luogo, sconfissero e cacciarono in bando i loro avversarj. Lucca cadde tosto sotto la dominazione de' Visconti di Milano, i quali ponendo in non cale la costituzione esistente, e serbando solo di nome il Gonfaloniere, senza concedere al popolo nessuna partecipazione alla scelta de' magistrati, ma tenendo i nobili delle campagne nella soggezione in cui rimanevano già quando erano in città, vi esercitarono autorità dispotica per mezzo secolo, allorchè Carlo IV li espulse di Lucca e ristaurò la repubblica nel 1370. Altri tiranni poterono di tempo in tempo, per i conflitti de' partiti, usurpare il supremo potere: ma non venne loro mai fatto di conservarlo a lungo; e finalmente, il governo si ordinò ad aristocrazia, o piuttosto oligarchia, fondata sopra meschini principj. Nel 1546, Francesco Burlamacchi tentò di risuscitare il governo popolare, formando il progetto di far scoppiare una insurrezione contro Cosimo I in Firenze, del pari che nelle altre città di Toscana, dalle quali molti esuli appartenenti a parte Ghibellina, e inclinati alla Riforma religiosa, tenevano corrispondenza coi Protestanti della Germania. Burlamacchi fu fatto Gonfaloniere di Lucca, e colle milizie che, come tale, potè raccogliere, aveva divisato di sorprendere Pisa, e in tal modo dare il segnale a tutti i malcontenti nelle altre parti dello Stato. Ma il disegno venne scoperto; i magistrati lo imprigionarono, lo messero alla tortura sotto la quale confessò ogni cosa. Ricusarono nonostante di con-

segnarlo a Cosimo che lo voleva nelle sue mani,[1] ma lo mandarono in Milano alla richiesta dello Imperatore, il quale lo fece ammazzare. Ne seguì l'effetto consueto di una mal riuscita resistenza. Il Governo divenne meno libero di prima. Un Gonfaloniere, nel 1556, di nome Martini, riescì a fare adottare una legge, che escludeva dagli impieghi tutti gli individui, tranne quelli che appartenevano a certe famiglie privilegiate; e il governo fu posto nelle mani del Gonfaloniere, assistito da un Consiglio esecutivo di nove anziani, da trentasei senatori, e da un gran Consiglio di novanta membri. E poichè il numero delle famiglie privilegiate, a cagione che molte si erano estinte, erasi ridotto ad ottanta innanzi che il governo fosse cangiato nel 1799, è cosa evidentissima che quasi ogni individuo eligibile dovesse occupare un impiego. In quell'anno avendo i Francesi invaso Lucca, la parte repubblicana colse il destro per chiedere la ristaurazione della costituzione popolare; e il senato si indusse a revocare la legge Martiniana, e ad abolire tutti i titoli e privilegi: ma ciò non satisfece il partito popolare, che ognora insisteva sul ristabilimento della democrazia pura. Gli agenti francesi abbracciarono il partito del senato: ma mentre il generale stava adunando una assemblea di cento deputati per considerare qual forma di governo convenisse meglio alla comunità, ricevè ordini da Parigi di sciogliere il senato, e stabilire una costituzione sul modello della Francese di que' giorni; cioè un Direttorio di cinque individui, e due Consigli, l'uno di quarantotto e l'altro di ventiquattro. Le provvisioni erano proporzionate ai mezzi di quella piccola repubblica; poichè i membri del direttorio dovevano ricevere una paga di quattrocentocinquanta scudi l'anno, e i senatori di dugentoventicinque. Sconfitti i Francesi, e riconquistata l'Italia, quella costituzione venne annullata dagli Austriaci, dopo di essere rimasta sei

[1] La sua famiglia venne, secondo il costume, cacciata in bando, e ridottasi in Ginevra, uno de' discendenti di quella (il Professore Burlamaqui) divenne celebre per la sua opera sul Diritto Naturale, nella prima metà del secolo passato.

mesi in esercizio; ed i Francesi avendo nell' anno susseguente riottenuta la preponderanza in Italia, Napoleone, allora primo Console, nel dicembre del 1801, concesse a Lucca una nuova costituzione, con un Gonfaloniere invece di un Direttorio, con degli anziani come Consiglio esecutivo, e con un gran Consiglio invece di un corpo legislativo. Nel 1805, egli eresse Lucca in principato, e lo diede a Baciocchi principe di Piombino, [1] marito d' Elisa sua sorella, con una costituzione monarchica, che durò fino alla sua caduta nel 1814; ed allora Lucca dal Congresso di Vienna fu data al principe ereditario di Parma in compenso dei suoi Stati, concessi all' Imperatrice Maria Luisa: ma Lucca deve essere incorporata nella Toscana alla morte di lei, dopo la quale Parma ritornerà all' attuale Duca di Lucca.

La costituzione del ducato pone l' assoluto potere nella persona del Duca: quella che le aveva dato Napoleone, assegnava al principe sostanzialmente grande potere sul governo, ma egli non era totalmente assoluto. Eravi un senato di trenta membri, l' assenso de' quali era necessario a tutte le leggi e a tutti i provvedimenti di finanza proposti dal principe; il senato poteva anche fare ammende alle proposte. Napoleone nominò i primi senatori, come del pari tutti i ministri e il Consiglio di Stato. Il senato, oltre il veto sulle leggi e le proposte di finanza fatte dal principe, nominava i giudici civili e criminali; e il principe non poteva far grazia senza consultare i ministri, il Consiglio, e uno de' giudici della corte suprema. A coprire le vacanze nel senato provvedevano i senatori stessi; uno di loro usciva d' ufficio ogni quattro anni; e per ogni vacanza,

[1] L' atto costituzionale riporta il desiderio del gonfaloniere, degli anziani e del consiglio, acciocchè Napoleone si compiaccia di conceder loro una nuova costituzione, e un principe della sua famiglia per governare lo Stato. Quindi soggiunge che essi si stimerebbero fortunati di potere avere a sovrano il principe Baciocchi. A tutti questi desiderj Bonaparte compiacque, tranne ad una cosa sola, cioè al loro desiderio di vedere escluse perpetuamente le donne dalla successione. Napoleone le posponeva soltanto ai maschi. — È difficile il dire se sia stata più fraudolenta all' Italia la politica repubblicana, o l' imperiale.

una lista di tre individui veniva presentata al senato dal principe, il quale era tenuto a scegliere i candidati da un' altra lista fornitagli dalle assemblee distrettuali. Il principe nominava tutti gl' impiegati (ecclesiastici, civili e militari), tranne i giudiciarj. La rendita era meno risparmiata di quello che fosse sotto la costituzione frugale del 1799, poichè il principe aveva una provvisione annua pari alla somma di 16,000 lire sterline. Le paghe de' ministri erano più moderate, cioè da 120 a 200 lire sterline soltanto, e i senatori ne avevano 50. Il principato era esente dalla coscrizione militare; ma tutti coloro che erano atti alle armi venivano arruolati alla guardia civica. Ella è circostanza ben singolare, che un decreto del gonfaloniere, degli anziani e del Consiglio escluda i forestieri da ogni impiego, salvo dagli impieghi giudiciarj; il che sembra un resto del vecchio costume, cotanto generale in Italia, di mettere gli stranieri ne' posti giudiciarj. La costituzione data da Napoleone non contiene nè esclusione nè eccezione.

La popolazione del ducato è di circa 150,000 anime; la rendita è di circa 80,000 lire sterline; l' armata di 750 uomini, e 2,000 di guardia cittadina; le spese della corte si calcolano a circa 16,000 lire sterline, che è la somma determinata dalla Costituzione di Buonaparte.

Il principato di Parma, con una popolazione di quasi mezzo milione d' anime, di cui tre mila sono ecclesiastici, regolari e secolari, e con una rendita di circa 300,000 lire sterline, è composto del ducato di Parma e Piacenza, che sono state sempre congiunte fino dalla metà del secolo decimosesto; e del ducato di Guastalla, aggregatogli nella metà del secolo decimottavo nella pace d' Aquisgrana; ed appartenendo per innanzi a Mantova, ne fu staccato come principato per un ramo cadetto della famiglia. Parma e Piacenza erano in principio ducati Longobardi;

poi, come gli altri, divennero repubbliche, e nel secolo duodecimo furono membri della lega Lombarda. Quindi caddero sotto il dominio de' tirannelli di que' tempi, i Pallavicini, gli Scotti ed altri dominarono Piacenza, i Pio Coreggio, gli Scaligeri e i Visconti Parma. I Visconti poscia, e dopo loro gli Sforza, in diverse volte acquistarono Parma e Piacenza. Nel tempo di Giulio II, i Francesi avendoli invasi, ed essendone stati tosto cacciati, i due ducati si diedero al papa; sotto la cui dominazione rimasero, salvo parecchi intervalli, dal 1512 al 1545, allorchè Paolo III ne fece un principato per suo nipote, o piuttosto suo bastardo, Pier Luigi Farnese; uomo infame quasi come un Borgia, quantunque non così rinomato per i suoi vizj. I suoi discendenti tennero quel dominio per sette generazioni, e nel 1731 estintosi il ramo mascolino dopo la morte di Anton Francesco, il ducato passò al figlio minore della di lui nipote Elisabetta, moglie di Filippo V di Spagna; e tranne dal 1735 al 1738, in cui rimase in possesso dell' Austria, [1] i Borboni lo ritennero fino alla morte di Ferdinando nel 1802, allorchè venne ceduto alla Francia, e al di lui figlio fu dato in compenso il regno d' Etruria. Nel 1803 Parma e Piacenza furono annesse all' impero francese, e formarono il dipartimento del Taro; e Guastalla fu data a Paolina Borghese (sorella di Napoleone, la donna più bella del suo tempo), la quale lo vendè al Regno d'Italia. Nel 1814 vennero nuovamente riuniti in un solo principato in favore di Maria Luisa (moglie di Napoleone), alla cui morte ritorneranno al duca di Lucca, e Lucca verrà aggregata alla Toscana. Il duca di Lucca nel 1807 fu spogliato del regno d' Etruria, senza ricevere verun compenso allorquando quel regno venne annesso allo impero francese; e Lucca nel 1814 fu assegnata a lui, vita durante di Maria Luisa.

Modena in qualche modo è uno stato meno considerevole di Parma, avendo una popolazione di circa 380,000 mila anime, e una rendita di 280,000 lire sterline. Il ducato è composto di Modena e di Reggio, che in antico erano ducati anch' essi Longo-

[1] Il ducato passò all' Austria da Don Carlo quando divenne re di Sicilia e Napoli; ma la pace d' Aquisgrana lo rese alla casa di Spagna.

bardi, poscia repubbliche e membri della Lega, e finalmente piccoli principati della famiglia d'Este, alla quale si diedero nel 1288 e nel 1289 rispettivamente, dietro l'esempio di Ferrara, che lo aveva fatto nel 1264. Tanto grande era il desiderio de' Ferraresi di liberarsi dai danni sofferti sotto le successive fazioni le quali perturbavano di continuo la repubblica, che diedero ad Obizzo d'Este l'assoluta autorità; ed un antico cronista, con qualche irriverenza, nota che « al nuovo signore fu concesso maggior potere di quello che abbia Dio stesso, il quale non può commettere ingiustizia ». Non pertanto, rivivendo poi lo spirito di parte, gli Estensi furono più volte spossessati de' loro dominj, e ora ristauravasi il governo popolare, ora i papi se ne insignorivano. Il trattato in virtù del quale Reggio nel 1409 fu dato dagli abitanti a Niccolò III d'Este, gl' impone la condizione di non alterare senza loro consenso le leggi, di non accrescere o cangiare certe tasse, che vengono specificate. Nel 1530, i due ducati caddero nelle mani di papa Clemente VII, il quale, indulgendo all'indole rapace e allo spirito intrigante della propria famiglia, bramava di possederli per sempre. Gli Estensi resistettero, e Carlo V scelto ad arbitro del litigio, decise che Ferrara verrebbe ritenuta come feudo di Roma, e Modena come feudo dell'Impero. Il papa nel 1598, avendo, conforme abbiamo veduto, [1] espulso da Ferrara il successore del Duca, gli Estensi si ritirarono a Modena, che d'allora in poi è rimasta in possesso loro; ed estinta la loro linea mascolina, Beatrice madre del Sovrano regnante, maritata ad un arciduca Austriaco, rimase erede degli stati di sua famiglia; ed avendo essa ereditato anche da sua madre, erede delle famiglie Cibo e Malaspina, i loro ducati di Massa e di Carrara, [2] che in tal modo vennero annesse a Modena e Reggio. [3] Gli Stati di Modena formavano

[1] Vedi Cap. XVI.

[2] Il nipote d' Innocenzo VIII, della famiglia Cibo, ebbe in eredità il ducato di Massa, e sposò una donna erede de' Malaspina duchi di Carrara.

[3] Gli Stati di Modena vengono talvolta chiamati Stati Estensi; ma tal nome conviene più propriamente a Modena e Reggio, non già a Massa e Carrara.

parte della repubblica Cisalpina nel 1797, indi del regno d'Italia nel 1805, e furono restituiti al Duca nel 1814.

La monarchia in Parma e in Modena è perfettamente assoluta; il sovrano fa leggi, impone tasse, ordina tutto da sè, relativamente alla pubblica rendita e al governo. Si è spesso asserito che il governo di Modena sia il più assoluto di tutti i governi degli Stati italiani; ma quando vediamo che il principe di Parma emana (1784) una ordinanza per riparare, com'egli affermava, l'imbarazzo delle finanze *(soulager notre trésor)*, e con tale scopo dare in affitto generale tutte le imposizioni, confessando nel preambolo la ripugnanza con che ha dovuto ricorrere ad un espediente così poco atto a prmuovere la prosperità e la pace de' suoi sudditi; [1] quando vediamo che egli, pochi anni innanzi (1764 e 1765) stabilisce con un proclama una legge sulle manimorte, ed assoggetta tutta la proprietà, per innanzi legata, a delle tasse da cui era stata esentata; e di nuovo nel 1768 bandisce i Gesuiti, e nel 1769 abolisce la Inquisizione di sua semplice autorità; per quanto commendevoli possano essere la maggior parte di questi atti, non possiamo concepire nessun dubbio che il suo potere è illimitato al pari di quello del suo vicino.

La presente Sovrana ha governato con autorità egualmente illimitata. Ha negata la pubblicità de' processi giudiciarj prescritta dal Codice Napoleone; ma il codice che essa con una ordinanza, nel 1820, sostituì a quello del suo illustre consorte, comecchè in molti rispetti sia sufficientemente liberale, redatto da grandi giureconsulti e poscia imitato da altri Stati, [2] punisce i delitti politici con estremo rigore, e, ciò che rende inutile ogni miglioramento nelle leggi, e, a dir vero, di poca conseguenza la esistenza di una cattiva legge, si è che la Sovrana ha potestà illimitata di dispensare a seconda del suo capriccio o interesse personale. Così, a dispetto della legge, comune a

[1] Un irlandese, di nome Magauley, fu quello che coordinò, nel modo più oppressivo, questo fitto generale di tasse.

[2] Se ne sono serviti moltissimo i compilatori del Codice Napoletano e del Sardo. Vedi cap. XVIII — XIX.

Parma e a tutti i paesi cattolici, che vieta che i figli adulterini vengano leggittlmati o per via del matrimonio susseguente de' genitori, o per mezzo di un rescritto del principe, Maria Luisa legittimò la prole di due individui che avevano barattato fra loro le proprie mogli, e quella prole era evidentemente nata dall' adulterio. Similmente ricusò un processo pubblico (e la legge ne dava loro il diritto) agli individui ch' essa fece processare da una commissione speciale, come imputati di alto tradimento, nel 1822 e nel 1823. Nella stessa occasione, parecchi ufficiali facienti parte della commissione, processarono altri ufficiali loro superiori per grado, con interesse diretto di trovarli colpevoli; e certe rivelazioni confidenziali fatte da taluni di essi al marito [1] dell' arciduchessa, a condizione che non sarebbero state palesate nel processo, vennero privatamente comunicate ai giudici. Uno di questi rei convinti, uomo di alta posizione sociale, fu venduto al re di Sardegna, e fu mandato a tribolare nelle miniere e maremme pestilenziali di quell' isola, mentre non vi era legge in Parma che sanzionasse siffatta punizione. La stravaganza della Corte, i grandi stabilimenti sproporzionati alla estensione di quel principato, il cattivo maneggio delle finanze, prodotto dalla loro secreta e non sindacata amministrazione, e sopra tutto le somme che si profondono ad ajutare i varj membri della famiglia, hanno reso le tasse gravosissime e insopportabili al popolo, ed hanno fatto nascere imbarazzi simili a quelli che produssero il timor panico del 1784; cioè ne hanno accresciuta la gravezza col modo onde vengono riscosse. Che il Sovrano in Parma sia onninamente libero d' ogni limitazione costituzionale, è un fatto evidentissimo; che secondo l' occasioni abusi del potere, è conseguenza inevitabile.

Nonostante, egli è certo, quantunque ciò possa essere accidentale, che i popoli di Parma sono meno oppressi di quello che siano la più parte de' piccoli principati italiani, e che in Modena la tirannide ha travarcato ogni limite. Senza nessun freno nè di po-

[1] Morto Napoleone nel 1821, essa contrasse, almeno così diceva, un matrimonio segreto con un ufficiale generale austriaco.

polari istituzioni nè di pubblica opinione, non esistendo nè le une nè l'altra in questa piccola monarchia, il Sovrano non appena fu rimesso in trono nel 1814, abrogò tutte le leggi benefiche che vi erano state introdotte mentre Modena apparteneva al Regno d'Italia; ritenne i duri regolamenti fiscali; richiamò in vita molti vecchi regolamenti municipali oppressivi, che erano già cascati in disuso fino da'tempi delle repubbliche del medio evo. Ma il perpetuo intervento di lui e de' suoi agenti in tutte le faccende de' suoi sudditi, è praticamente un' oppressione anche più intollerabile. Più volte ai creditori è stato inibito di molestare i loro debitori, e di far eseguire le sentenze che hanno ottenuto dai tribunali. Le corporazioni, non che le famiglie private, sono state obbligate ad amministrare le cose loro a seconda della volontà del principe e de' suoi satelliti. Sono stati creati de' tribunali per processare taluni individui secondo certe leggi appositamente inventate dopo l' arresto de'pretesi rei; e ciò non bastando, si è loro ordinato di lasciare da canto l' antico metodo, per procedere con un metodo nuovo trovato con lo scopo di servire a quella data occasione. Difatti, nel 1820, molti individui furono sepolti in carcere come imputati di appartenere alla setta de' Carbonari; nel 1821 venne promulgato un editto, in cui si ordinava che tutte le cause di lesa maestà si dovessero giudicare da una specie di tribunale, detto *statario*, dal modo sommario onde agisce (da *statim*); modo col quale ogni processo doveva essere finito dentro otto giorni. Nel 1822 venne istituito un tribunale di cotesta specie per giudicare quarantasette persone, senza che potessero godere affatto di quella protezione che, piccola come essa era, veniva loro concessa dall' editto anteriore. Il processo durò non già otto giorni, ma tre mesi; in opposizione all' editto del 1821, i prigionieri vennero confrontati coi testimonj, e questi non furono esaminati al cospetto di tutto il tribunale; non furono loro concessi avvocati a difenderli, se non quando il processo era pressochè terminato, e dietro una promessa solenne di non rivelare mai ciò che sarebbe seguito nel tribunale; e vennero inflitte delle pene arbitrarie, invece di quelle che erano specificate nel primo editto.

Gli arresti arbitrarj, le incarcerazioni senza processo, gli esilii,

sono toccati in sorte a tutti coloro, i quali per i loro principj politici davano ombra alla corte e ai suoi satelliti. Talvolta la tirannide è stata condotta ad un punto appena credibile: il che senza la prova palpabile che ne risulta dagli stessi proclami del governo, parrebbe affatto favoloso. Nel 1832 venne pubblicato un manifesto dopo d'essersi sentita una scossa di terremoto, nel tempo in cui temevasi lo scoppio d'una insurrezione. Il terremoto venne attribuito alla vendetta del Cielo contro coloro che professavano opinioni liberali; e il duca, dopo d'avere affermato ch'egli aveva scoperto una congiura contro la sua imperiale e reale persona, aggiungeva ch'egli, per la fede data a coloro che avevano fatte quelle rivelazioni, era obbligato a nasconderne i nomi: per la qual cosa, non farebbe processare in nessuna guisa i rei; oltredichè il processo suole sempre fornire mezzi di sottrarsi alla vendetta della giustizia, in conseguenza della difficoltà di provare la colpa, e delle varie forme della legge: ma essendovi certezza morale che la reità verrebbe di leggieri provata se egli avesse potuto produrre i testimonj, erasi determinato, allora ed in tutti i casi simiglianti per l'avvenire, di condannare i colpevoli (cioè gli individui segretamente accusati) a pene straordinarie, sebbene più miti (diceva egli) di quelle che i tribunali avrebbero loro inflitto, e allo esilio per giunta.

In Modena l'oppressione è un mezzo di accrescere l'entrate del principe, non che di tenere in ispavento i malcontenti. Richiamando in vigore l'esazioni finanziere de' tempi barbari, il Duca nel 1831 emanò un editto contro gli Ebrei, e li accusò di rispondere alla tolleranza loro concessa, con una condotta indegna, senza specificare nulla che facesse intendere in che consistesse siffatta indegnità. La conseguenza che il serenissimo principe tirava da tali premesse, fu che essi dovevano pagare, come corporazione, una somma equivalente a ventiquattromila lire sterline; del qual pagamento erano responsabili coi loro beni, non che con le loro persone.

La stampa è inceppata più severamente di quello che era in qualunque altro paese dell'Europa occidentale; perocchè non solo le nuove pubblicazioni vanno soggette alla più rigorosa censura,

ma nessuno può vendere e per fino prestare un vecchio libro, menochè sia segnato del sigillo di due censori, uno laico ed uno ecclesiastico. Il governo se ne serve come di macchina a sostenere la tirannide; fa pubblicare una gazzetta sotto la sua direzione, la quale inculca principj cotanto svergognatamente arbitrarj e dispotici, che i principi vicini, per quanto siano assoluti e difensori del potere illimitato, hanno proibita nei loro dominj la circolazione di un' opera, ch' essi reputano nociva alla loro causa per il modo stravagante ed enorme con cui calunnia la libertà. [1]

L' indole generale de' piccoli Stati, cioè lo effetto prodotto sui loro governi, sulla loro amministrazione, sulla condizione degli abitanti a cagione della loro stessa piccolezza, forma l' obietto d' importantissime considerazioni; che ci vengono immediatamente suggerite dalle tre monarchie che abbiamo descritte, cioè Lucca, Parma e Modena, e fino a certo punto anche la Toscana.

Il primo e precipuo male che ne nasce, consiste nell' indole arbitraria del governo. Le positive e indirette limitazioni al potere del Sovrano non ponno essere se non deboli, ammesso che ne esista qualcuna. Il principe è così presso ad ogni individuo, e

[1] I fatti asseriti nel testo hanno lo scopo di fare intendere la struttura del governo di Modena, e riguardano la sua tirannica natura, più presto che le qualità personali del principe che lo amministra. La sorte toccata al partito liberale, con cui egli congiurò nel 1830, col fine di riunire in un solo Stato tutta l'Italia nel caso che tra la Francia e l' Austria fosse scoppiata la guerra, può in parte attribuirsi sicuramente allo spregio della pubblica opinione, ma anche in più gran parte al carattere individuale di quel principe; il qual fatto illustra che i destini di uno Stato dispoticamente governato, dipendono dalla indole accidentale del despota. I colleghi del duca di Modena non solo furono abbandonati, ma denunziati da lui stesso, allorchè il corso degli eventi gli fece mutar pensiero: furono sorpresi in casa di uno de' capi, ch'era confidentissimo del duca, e gettati in prigione, e il confidente del duca venne decapitato.

soprattutto così presso ad ogni nomo d' influenza; il suo potere pesa così sensibilmente; un partito d' opposizione troverebbe così poco sostegno nella piccola comunità; la corte è esposta a pericoli sì lievi d' insurrezione, che col volger del tempo ogni istituzione creata ad opporre un limite alla prerogativa del principe, cade in rovina, o rimane solo come limite di semplice forma e di nome. Il freno indiretto e preventivo della opinione pubblica, e il timore della ribellione (freno importante più d'ogni altro qualunque nelle monarchie assolute, e senza cui i limiti imposti dalle istituzioni possono produrre poco bene in tali governi, nè arrecare tutto il bene possibile alla libertà anche nelle monarchie miste), appena può dirsi che esista ne' piccoli principati. Come siegue sempre nelle faccende politiche, tali cose agiscono e reagiscono l' una sull' altra. I principi di Parma e di Modena non temono la pubblica opinione, perchè i loro sudditi sono ben sorvegliati da' loro satelliti, sicchè non ardiscono sfogare liberamente i loro sentimenti ostili, e non osano esprimere gli aggravj di cui soffrono appunto perchè conoscono il carattere soverchiante e privo di scrupoli, che lo esercizio del potere in tali Stati crea nel principe. La voce pubblica non si ode nelle adunanze o nei *clubs*, o ne' giornali, perchè il sovrano potere impone silenzio; e il silenzio rende il potere irrefrenato ed audace.

2. In una piccola comunità il principe e la sua corte costantemente s' immischiano, si affaccendano in ogni cosa e con ogni persona, fino ad un punto inconcepibile agli abitanti de' grandi Stati, tranne a que' pochi eletti che ronzano attorno al padrone Sovrano. Non v' è acquisto, non vi è lite, non vi è il più piccolo assestamento di famiglia, senza che il principe o i suoi agenti non vi prendano parte. Siffatto intervento non arreca solamente incomodo agli individui, ma influisce sulle loro azioni, e le dirige come e dove vuole. E però il minimo spregio che si mostra per la volontà del Sovrano, è pericoloso; e le parole, non che le azioni degli uomini, essendo perpetuamente sorvegliate, una espressione poco rispettosa viene punita: spesso si agisce dietro un falso referto, come se fosse vero; e sempre la paura di siffatte vessazioni tormenta gli animi di tutti.

3. Il numero sproporzionato de' pubblici funzionarj impiegati da tali principi, è un aggravio prodotto dal loro oppressivo governo, ed una inesausta sorgente di pesi funesti, che schiacciano il popolo. In Parma vi sono più giudici di quel che ve ne sia in Inghilterra, sebbene non ne abbia la trentesima parte della popolazione. Sotto l' impero Francese essa formava un dipartimento, ed era amministrata da un prefetto e parecchi sotto-prefetti; ora ha gran ciamberlani, ministri di finanze, dell'interno, degli affari esteri, un consiglio di stato, mezza dozzina di governatori provinciali, con una caterva di minori impiegati. Quivi anche opera l'azione e la reazione: il suddito è oppresso dalla spesa che gli costa questo principato nuovamente venuto su; e la sua estensione tende direttamente ad accrescere il potere del principe, e a renderne più oppressivo l' esercizio.

4. Bisogna a' sopraesposti mali aggiungerne un altro gravissimo; cioè, che la relazione degli abitanti co' loro prossimi vicini è quasi tanto difficile, quanto quella con le nazioni straniere. Gli abitanti di Parma hanno frequenti occasioni di comunicare con quelli di Modena; ma è d'uopo patire tanti incomodi di passaporti e di dogane, quanti un Inglese ne incontrerebbe in Francia. Ne' confini di tutti i paesi per questo riguardo si vive con molta inconvenienza. Ma paesi tanto piccoli come sono Parma e Modena, sono tutti confini. Il popolo di Guastalla patisce, a dir vero, in maggior misura di siffatti incomodi; poichè quel ducato essendo intieramente circondato da'dominj Modenese e Lombardo, gli abitanti volendo recarsi a Parma loro metropoli, a sole venti miglia di distanza, devono provvedersi di passaporti, che è mestieri vengano esaminati, e il loro bagaglio è visitato cinque o sei volte nell' andare e nel ritornare.

Niuna cosa è stata più comune agli uomini di stato ed agli scrittori di politica in generale, quanto quella di fermarsi a considerare i danni recati al popolo dalle repubbliche de' tempi antichi e de' moderni : e veramente in tali invettive non vi è grande esagerazione. Ma quando si studiano di fare un paragone in vantaggio del governo monarchico, e a danno del popolare, abbiamo diritto di arrestarci, e riflettere sopra i mali, per lo meno egualmente intollerabili, che il potere arbitrario arreca inevitabilmente agli abi-

tanti di un piccolo Stato. Un piccolo principato, siamone pure sicuri, è tanto più insopportabile di una vasta monarchia, quanto una repubblichetta è peggiore di una grande repubblica.

Vi è un elemento essenziale nella costituzione del supremo potere, comune a tutti gli Stati Italiani, ma che produce conseguenze più immediate nei più piccoli: i loro principi, cioè, si appoggiano al soccorso straniero in caso che uno evento inaspettato li gettasse in un conflitto co' loro sudditi. Siccome l' Austria tien sempre pronte le sue forze in Lombardia a soccorrere in ogni dove i principi della sua famiglia, il Sovrano di Parma reputa necessario di mantenere solo mille soldati; e in Modena non ve ne sono che venti compagnie d' ogni specie. Si suppone che il Governo non osi affidarsi alle sole truppe del paese: ma sia come si voglia, il popolo non guadagna nulla nel mantenimento di così piccola armata, poichè lo Stato deve pagare e mantenere gli ausiliarj Austriaci.

CAPITOLO XIX.

MONARCHIE ITALIANE. — REGNO LOMBARDO VENETO. — REGNO SARDO.

(Continuazione.)

Regno lombardo veneto. — Parti che lo compongono. — Città Lombarde. — Dieta di Roncaglia. — Governo delle città. — Lega Lombarda. — Pace di Costanza. — Principi, e Governo assoluto. — I Visconti. — Gli Sforzeschi. — Tirannide spagnuola; Governo Viceregio. — Amministrazione austriaca. — Costituzione del 1815. — Vantaggi del Governo Costituzionale.

Regno Sardo. — Parti che lo compongono. — Innalzamento della casa di Savoja; sua storia. — Governo della Savoja; del Piemonte. — Gli Stati; cadono in disuso. — Senato. — Riforme di Emmanuele Filiberto. — Potere assoluto della Corona; Registramento degli Editti. — Codici. — Sistemi Giudiciario e Municipale. — Costituzione dell' Isola. — Sua istoria primitiva. — Sua antica Costituzione. — Giudici. — Conquista Spagnuola. — Parlamento sardo; Stamenti; Corti. — Sistema feudale. — Nobiltà. — Unione federale imperfetta. — Danni cagionati dal Governo Viceregio. — Amministrazione; Corti, Consigli; Editti. — Reggente. — Sistema giudiciario. — Intendente. — Consiglio supremo. — Cattivo governo ed oppressione; Ebrei; Valdesi; intervento del governo nell' azione de' tribunali. — Abusi del potere assoluto; il Re attuale; Carlo Emmanuele III; persecuzione di Giannone. — Monarchie italiane. — Riflessioni generali.

Il regno Lombardo-Veneto comprende la Lombardia Austriaca, (talvolta chiamata il Milanese, per essere la provincia di Milano la più importante di tutte), e gli Stati della repubblica di Venezia. L' unione di questi due Stati, o formazione del nuovo regno, ebbe luogo nel 1814; e comprende la maggior parte delle provincie e de' principati che costituivano l' antico regno Longobardo, avendo ogni sua provincia appartenuto a quella monarchia, salvo la città di Venezia, che i Longobardi non giunsero mai ad espugnare e farsene signori.

Tutte le provincie continentali di questo importante stato, che

adesso ha una popolazione fra quattro e cinque milioni d'anime, e una rendita di circa quattro milioni di lire sterline, furono assoggettate da Ottone I, verso la metà del secolo decimo, dopo di essere rimaste in una condizione incerta ma generalmente indipendente, fin da quando, morto Carlo il Grosso nell'888, la già monarchia Longobarda si disciolse. Per quasi venti anni dopo che Ottone vi aveva stabilita la propria autorità, le città principali delle diverse provincie erano sotto la influenza de' nobili; ma le altre classi, avendo fatti considerevoli progressi nelle ricchezze e nella cultura, mantenevano una lotta, nella quale esse sovente prevalevano contro i signori feudali, e finivano con l'ottenere la parte principale nel maneggio delle pubbliche faccende, sostituendo una aristocrazia civile alla aristocrazia rurale; e concedendo poca o nessuna influenza diretta alla massa generale del popolo. Ricusando l'Imperatore di riconoscere il diritto delle città ad eleggere i proprj magistrati, scoppiò un lungo conflitto, che finì coll'indurle a riconoscere l'Imperatore come loro sovrano feudale, mentre egli dal canto suo riconosceva in esse il diritto di amministrare il proprio governo locale.

I vescovi, in origine eletti dal clero e dal popolo, e poscia dallo Imperatore, verso il principio del secolo undecimo, erano, in quasi tutte le città lombarde, diventati conti che esercitavano nelle loro diocesi il governo temporale: la qual cosa seguitò ad essere praticata per più di cento anni; quantunque in Piemonte non perdessero la loro autorità temporale se non nella prima metà del secolo decimoterzo. In prima i nobili, aventi a capo il vescovo, e i principali cittadini che formavano il consiglio del vescovo: tenevano il governo nelle proprie mani, tuttochè il corpo de' cittadini eleggesse i magistrati, che dovevano essere approvati dal vescovo: ma non pare ci sia ragione sufficiente a credere che innanzi il secolo duodecimo si fosse stabilito alcun governo, aristocratico o democratico, che potesse chiamarsi repubblicano. La costituzione generale delle città era di scegliere i consoli, i quali amministravano le cose pubbliche e comandavano la forza armata; essi erano scelti fra le tre classi, de' nobili maggiori, dei nobili minori (o *valvassori*), e de' borghesi; e un consiglio, ovvero

Credenza, che teneva le sue sessioni in segreto, eseguiva le deliberazioni del Governo. Nelle straordinarie emergenze veniva convocata un'assemblea, o parlamento generale. Allorquando i nobili minori, e poscia i borghesi arrivarono a predominare, i signori feudali, come tali, vennero esclusi da tutti gli uffici, e potevano solamente ottenerli facendosi inscrivere come membri nelle liste delle compagnie o corporazioni commercianti: ma tranne in quanto al condurre gli affari di poco momento, non eravi, a parlar propriamente, nessun potere legislativo esercitato da'governi locali delle città Lombarde. Rimanevano tuttavia sotto l'autorità imperiale; l'arrivo dello Imperatore in una città faceva cessare immediatamente le funzioni de' magistrati per tutto il tempo ch'egli ci rimaneva, [1] ed esso veniva sempre considerato come la fonte d'onde emanava la legge. Convocava la dieta, conforme abbiamo osservato, [2] in Roncaglia presso Piacenza; ed ivi, secondo il metodo degli antichi parlamenti feudali, promulgava i suoi editti, sopra parecchi de'quali almeno, ascoltava il consiglio o le osservazioni de'feudatarj e de'prelati che vi assistevano; e nello eseguirli otteneva la cooperazione e sostegno loro ne' distretti dove essi comandavano. Non abbiamo nessuna relazione che fosse degna di fede, del come tali diete fossero composte; inoltre ci manca ogni particolare del modo con che esse procedevano, non solo ne' primi tempi della loro istituzione, bensì ne' secoli decimo e undecimo: ma considerando la importanza cui erano pervenute le Città Lombarde, egli sembra evidente che i personaggi principali dell'aristocrazia cittadina dovevano assistervi innanzi che loro venisse fatto di rovesciare il partito della nobiltà rurale o feudale. Che certi individui delle Città (probabilmente i loro magistrati) concorressero alla dieta nel regno di Ottone II, apparisce dalla narrazione che ci è pervenuta intorno a quella convocata da esso nel 980, allorchè egli disse « di avere tenuta la consueta ragunanza de' nobili e delle Città italiane in Roncaglia »: dal che parrebbe che innanzi quel tempo fosse costume che vi

[1] Ottone di Frisinga o Frisingen, II, 13; presso Muratori IX.
[2] Vedi Cap. XVII.

intervenissero. [1] Nella dieta si amministrava la giustizia e vi si promulgavano editti; e siffatte assemblee talvolta chiamavansi *Placitum generale*, e talvolta *Mallum*; sebbene, a dir vero, si dubiti non poco se *Mallum* e *Placitum* siano sinomini: benchè la più sana opinione [2] sia quella di coloro che credono che il primo vocabolo significhi la Dieta Generale e più importante a cui tutti intervenivano; e il secondo importi la Dieta inferiore e più ristretta, alla quale intervenivano solo certe classi, come gli ufficiali e gli scabini di cui abbiamo già favellato [3] più sopra. La differenza precipua fra la dieta imperiale di Roncaglia, e l'assemblea lombarda di Pavia, consisteva in ciò che alla prima interveniva anche il clero. [4]

Ma quantunque in principio le Città Lombarde non esercitassero potere legislativo, cominciarono nondimeno, non guari dopo, ad assumerlo, prima nelle cose di minore importanza, poscia, a misura che la loro influenza andava crescendo, nelle importantissime; ed abbiamo tutta ragione di credere, che innanzi che si fosse formata la loro celebre Lega, e senza dubbio avanti che essa avesse nel 1183 stabilito la indipendenza delle Città, il potere generalmente veniva esercitato da tutti i membri della Confederazione, che adesso formerà l'obietto delle nostre considerazioni.

Rendutesi indipendenti dai vescovi e dai signori feudali, le Città principali Lombarde, principiarono a lottare fra sè stesse. Milano opprimeva gravosamente Lodi ed altre terre; e quando l'Imperatore volle far cessare le loro ostilità, Milano e parecchie altre resistettero, e per anni parecchi sostennero non poche sconfitte, e una volta Milano fu espugnata e pressochè tutta distrutta da Federigo I. Ciò non ostante, le città tosto si raccolsero in maggior numero,

[1] » Procerum et civitatum Italicarum solemnem conventionem apud Roncalias habuit ». Sigon. lib. VII.

[2] Muratori pende a questa opinione, II, 920. (Dissert. XXXI.)

[3] Capitolo XI.

[4] Gl'Italiani naturalmente fanno risalire quanto più possono a tempi antichi l'ordinamento democratico o popolare delle loro Città: ma i ragionamenti, comunque elaborati, de' migliori fra' loro antiquarj di cose storiche, non sono tali da stabilire una piena e incontestabile evidenza.

formarono una lega nel 1167 con lo scopo di rivendicare e convalidare la propria indipendenza; mentre soltanto Pavia, Cremona e poche altre si mantennero fedeli alla autorità imperiale. Avendo i confederati sconfitto l'Imperatore, questi riconobbe la loro indipendenza alla pace di Costanza nel 1183, accordando loro il diritto di guerra e di pace, un governo municipale, e rinunziando espressamente ogni potestà di imporre tasse; mentre essi lo riconoscevano per loro sovrano feudale, promettevano di pagargli certe contribuzioni di poco momento tutte le volte che visitasse l'Italia, e di apprestargli un contingente di truppe nel caso ch'egli fosse in guerra con alcuna Città non compresa nella lega. La pace di Costanza dichiara la indipendenza di diciassette Città, Milano, Lodi, Bergamo, Brescia, Parma, Piacenza, Modena, Reggio, Vicenza, Treviso, Verona, Mantova, Bologna, Padova, Novara, Vercelli, ma ricusa di riconoscere Imola e sei altre città inferiori. A Ferrara vennero concessi due mesi di tempo per determinarsi a far parte o no della Lega. Asti, Como, Alessandria, Tortona, Genova, Alba, Cremona, che avevano con Pavia parteggiato per l'Imperatore, intervennero al trattato; ed è degna di nota la clausula (la quattordicesima) la quale accordava alle parti contraenti piena podestà di mantenere la Lega, e rinnovarla tutte le volte che lo volessero; [1] nel modo medesimo che nella nostra *Magna Charta* accordavasi ai baroni il diritto di resistenza. [2] Il settimo articolo provvede che gli appelli fatti allo Imperatore fossero ricevuti dal suo legato, o nuncio, o vicario, ch'egli prometteva di istituire in ogni Città, affinchè i ricorrenti non venissero costretti a recarsi in Germania per ottenere giustizia; ed ogni nuncio doveva giurare di giudicare a seconda delle leggi e consuetudini di ciascuna Città [3]; la qual cosa prova che lungo tempo innanzi le Città avevano esercitato poteri legislativi. Le due sole cose che facevano testimonianza del potere che quel trattato lasciava allo

[1] Art. *Pacis Constantiae*, presso Muratori, Dissert. t. IV, 301.

[2] Vedi Cap. IX.

[3] « Secundum leges et mores illius » (Muratori, IV, 301). Vedi la dotta Memoria di Durandi; Torino 1838. Questo subietto è stato una fonte di grandi controversie agli eruditi d'Italia, e per fino il dotto e giudizioso Muratori esita grandemente a stabilire alcun che di sicuro.

Imperatore (il potere cioè di confermare la scelta de' magistrati, e lo appello a lui nelle cause eccedenti il valore di venticinque lire), vennero gradatamente poste in non cale in tutte le Città sotto i successori di Federigo.

Abbiamo osservato [1] che nelle costituzioni di quelle Città l'aristocrazia predominava; che gli eccessi della violenza delle funzioni in ogni luogo, e della mutua gelosia ed ostilità fra le diverse comunità, impedivano il progresso dappertutto, mentre il popolo de'distretti della campagna veniva perpetuamente governato dalle Città con una durezza ed ingiustizia simili alla tirannia civica degli antichi tempi. La importanza delle Città venne potentemente aumentandosi per lo studio che ebbe ciascuna di attirare a sè le genti ad abitarla, e per i vantaggi positivi che gli abitanti vi godevano di esser protetti dalla violenza, non che di fruire di tutti i privilegi politici e commerciali. Milano e Pavia divennero più popolate che non erano molte delle più grandi capitali dell' Europa; ma l'estinzione del potere feudale, e la preponderanza che acquistò l'aristocrazia cittadina, accrebbero in ogni Città le turbolenze de' partiti; e verso la metà del secolo decimoterzo, in Milano nacque il costume, che tosto si diffuse in altri luoghi, di scegliere un individuo influentissimo per le sue qualità personali, per il suo grado, per le sue ricchezze, a capo superiore ai magistrati regolari ed ordinarj. Innanzi il principio del secolo decimoquarto, le Città Lombarde, tranne Genova e Cremona, ed una o due altre, si erano, in conseguenza dell' anarchia delle fazioni, ricoverate sotto la tirannia più sopportabile di un solo signore. Così Modena, Ferrara e Reggio divennero soggette agli Estensi, Piacenza ai Pallavicini, Verona agli Scaligeri, Padova ai Carrara, Mantova ai Bonaccorsi e ai Gonzaga, Parma ai Corregeschi. Diverso era il nome dato nelle varie Città all' individuo scelto a reggerle: talvolta veniva chiamato capitano, capo, anziano; ma generalmente signore. In Milano era detto *Anziano della Credenza,* o capo del Consiglio di fiducia; e poi *Signore del popolo.* La famiglia Della Torre fu la prima che si recò in mano il potere; e innanzi il 1265

[1] Vedi Cap. XVI.

essa dominava anche Bergamo, e quattro altre Città. I Torriani agirono nel modo medesimo tenuto da' Medici in Firenze — mantennero, cioè, le antiche costituzioni, i consoli e i magistrati esecutivi, il giudice forestiero, ossia potestà, la Credenza o consigio, e gli anziani ovvero senato; ma dominavano su tutto con la propria influenza e col sostegno della moltitudine, e in pochi anni non lasciarono vestigio nessuno di pubbliche libertà. Nel 1276 ai Torriani si oppose l'arcivescovo Visconti: si fece capo de' nobili, che erano stati banditi; e il popolo sollevatosi contro i Torriani, gli espulse, e dichiarò il Visconti « perpetuo Signore di Milano ». In prima i capi delle famiglie per via d'elezione furono assunti agli ufficj governativi; poi ciò, con tutte le altre forme di governo popolare, inclusive le illusorie discussioni in senato, furono poste da canto; e il Signore emanava editti, decretava imposte, dichiarava guerra, ed esercitava tutte le prerogative di principe assoluto. Nel 1395, l'Imperatore gli conferì il titolo di Duca di Milano e Conte di Pavia. Per mezzo della forza, della frode, de' matrimonj, la famiglia Visconti aveva ottenuta la sovranità di Lombardia, di gran parte del Piemonte, di Genova, di Lucca, di Pisa e di Siena in Toscana, di Parma, di Piacenza, di Bologna ed altre città della Romagna. Nel secolo decimoquinto, i Visconti perderono gran parte di queste possessioni, non avendo, a cagione della condotta e dell'indole loro, capacità nè credito per mantenere il loro esteso potere: perocchè poche famiglie hanno lasciato giammai una riputazione tanto ininvidiabile, sia che si consideri la loro virtù o la loro abilità. I Veneziani s'insignorirono di Bergamo e di altre provincie all'oriente; Genova scosse il giogo, e si ordinò a repubblica indipendente; le provincie a mezzogiorno del Po, divennero indipendenti anch'esse; e Mantova formò un ducato da sè.

Il possesso del Milanese, che già estendevasi per settanta miglia fino al Po, e per sessanta dai confini Veneti fino al Genovesato, dopo la estinzione della famiglia Visconti per la morte di Filippo, nel 1447, senza eredi maschi, divenne l'obietto di un forte litigio. L'Imperatore lo reclamava come feudo scadutogli per mancanza di eredi di Giovanni, cui primamente era stato

concesso nel 1395; il re di Napoli lo reclamava in virtù d' un testamento di Filippo a favor suo; il Duca d'Orléans lo reclamava in virtù di un assestamento stabilito nell' occasione del matrimonio di sua madre, figlia di Giovanni, e sorella della Visconti che sposò Lionello Duca di Clarence, figlio di Eduardo III. I Milanesi colsero il destro per riordinarsi a governo repubblicano, che durò per tre anni. Ma le fazioni sconvolsero nuovamente lo Stato; e Francesco Sforza, avventuriere militare dotato d' ingegno e di coraggio, figlio d' un contadino già celebre come condottiero, e capo di condottieri anch' esso, avendo ottenuto il governo d' Ancona come feudo del papa, e sposato la figliuola naturale di Filippo Visconti, essendo stato creato da' Milanesi a loro generale, rovesciò la costituzione, e si fece duca. La sua famiglia possedè il ducato sino alla fine del secolo decimoquinto, allorchè i Francesi, facendo rivivere le pretensioni della famiglia d'Orléans, poichè Luigi XII innanzi che succedesse al trono era duca di Orléans, se ne impossessarono per parecchi anni. Seguì quindi un lungo periodo di disputato dominio, e il Milanese formò il principale obietto della contesa tra i Francesi, gli Austriaci e gli Spagnuoli, per molti anni; nel quale spazio gli Sforzeschi, sotto la influenza ora d' una, ora d' altra delle parti belligeranti, di quando in quando riescivano ad impossessarsi de'loro Stati. Estintasi la famiglia Sforza, sotto il regno del gran flagello d' Italia (come in verità era flagello d' ogni paese soggetto al suo dominio), voglio dire di Carlo V (1535), il ducato di Milano si ridusse sotto il possesso indisputato della casa d' Austria; e per un secolo e mezzo fece parte de' vasti dominj della Corona spagnuola; e patì, come la Sicilia e Napoli, tutte le funeste conseguenze del governo viceregio, rese più intollerabili dalle inclinazioni tiranniche, dalle meschine vedute, e dai pregiudizj ferocemente superstiziosi degli Spagnuoli.

Le memorie che rimangono di quel nefasto periodo, sorpassano qualunque istoria di pessimo governo in ogni paese qualunque. Tutti i privilegi e le esenzioni che erano stati concessi alle classi e famiglie furono resi obbligatorj e perpetui; le cavillazioni curiali erano protette, e i guadagni de' legisti si accrebbero in modo, che

non rimase sicuro nessun titolo di proprietà; e, come seguiva in Napoli, [1] l'avvocatura diventò il solo commercio che fiorisse. I procedimenti di tutti i tribunali facendosi in latino, e gli editti pubblicandosi solo in lingua spagnuola, i popoli ubbidivano ad una legge formulata in un linguaggio che non conoscevano. La legge veniva amministrata da un Senato di quattordici consiglieri ed un presidente, con sette segretarj dalle diverse provincie; ma non si reputavano vincolati nè da legge nè da ragione, e dichiaravano esser loro principio di decidere secondo il proprio arbitrio, a somiglianza della divinità (*tamquam deus*). I Vicerè spesso dispensavano ogni forma di processo, e punivano o torturavano a piacere, facendosi beffe delle rimostranze del Senato, e talvolta anche non curandosi affatto degli ordini del Governo spagnuolo. La inquisizione vi venne stabilita in tutto il suo rigore; i preti furono esentati dalla giurisdizione civile e criminale delle corti ordinarie, vivendo, come osserva un erudito scrittore moderno, in seno alle Stato senza riconoscerne il governo; [2] e le loro case erano luogo di rifugio a tutti i malfattori. Il rimanente della popolazione consumava la vita a coltivare la terra sotto il peso delle tasse, imposte a saziare la rapacità spagnuola del Governo e de' suoi satelliti. In taluni distretti i coltivatori pagavano circa venticinque scudi somma che corrisponde a cinquanta della moneta attuale; e quantunque si facesse oppressivamente distinzione tra le città e la campagna, in favore delle prime e a danno della seconda, ciascuno degli abitanti pagava circa dieci scudi; somma considerevolmente maggiore di ciò che il popolo d'Inghilterra oggidì paga allo Stato. Aggiungasi a ciò la dilapidazione de' beni della Corona, la vendita de' diritti regii, la oppressione di ogni commercio a causa de' monopolj, non che delle severe e mal consigliate proibizioni; la moneta vergognosamente adulterata; i soldati lasciati senza paga, onde mandare più danari in Ispagna, e costretti a provvedere alla sussistenza propria mettendo a ruba il paese;

[1] Vedi Cap. XVII.

[2] Morbio, *Storia de' Municipj*, tom. III, pag. 101.

la polizia talmente negletta, che le bande degli assassini occupavano le strade, i laghi, i canali — ed una banda di ottanta di loro saccheggiò un monastero alle porte di Milano; assassini che appigionavansi a mal fare a giorno aperto, mentre il Governo con proclami impotenti lamentava cotali scelleraggini — e ci maraviglieremo meno leggendo che gli abitanti fuggivano da siffatto paese, malgrado le minacce delle pene capitali contro gli emigranti; e che il Senato rappresentava alla Corona, nel 1668, la condizione di tutti i distretti (e fra gli altri, di Pavia, di Cremona e di quattro grandi città) come quella di un « tristissimo deserto », attesa la rovina degli edifizj e lo allontanarsi del popolo. Nondimeno, uno de' Vicerè, nel tempo che rimase al governo, ammassò una somma equivalente a mezzo milione di lire sterline; e tra questa universale miseria, i soli nobili di Milano tenevano 1,600 carrozze private, con 4,500 cavalli da tiro, e 1500 da sella. Non è a maravigliare se nell' alta e bassa Italia il nome spagnuolo è tuttavia detestato, e che non richiama alla mente, se non una sola volta, un gran capitano, ma giammai un ottimo uomo di stato.

Insieme con gli altri Stati della monarchia spagnuola, il ducato di Milano divenne subietto della successione disputata che involse nella guerra tutta l' Europa ne' primi anni del secolo decimottavo; e venne dai trattati d' Utrecht e di Baden assegnato alla casa d' Austria, che erasi parimente impossessata del ducato di Mantova mentre ferveva la suddetta guerra, cacciandone i Gonzaga, che avevano parteggiato per la Francia. In ogni guerra posteriore, l' Austria è stata costretta a combattere per conservare il Milanese, che talvolta per parecchi anni le è fuggito di mano. Le venne guarentito dal trattato di Vienna 1738, da quello di Worms 1743, e di Aquisgrana 1748: ma le vittorie di Napoleone nel 1796, e gli ordinamenti della pace fatti nel 1797, e rifatti nel 1801, pare che separassero per sempre dall' Austria il ducato di Milano, il quale formava la parte principale della Repubblica Cisalpina, poscia detta Repubblica Italica, e finalmente Regno d' Italia; sino a che la caduta di Buonaparte nel 1814, fece

ricadere nelle mani dell'Austria i dominj che innanzi la Rivoluzione essa possedeva, e che in questa occasione li ricongiunse alle altre conquistate provincie.

Ne' primi anni della guerra aveva avuto luogo tra la Repubblica francese e lo Imperatore un contratto scandalosissimo. Venezia, invasa e conquistata da' difensori dei diritti naturali e dagli amici della libertà universale, senza l' ombra di pretesto che scusasse l' aggressione, era stata ceduta, dopo di averne necessariamente distrutta la costituzione, al capo della coalizione continentale, formatasi espressamente per resistere ad ogni usurpazione che i Francesi tentassero di fare a danno della indipendenza de' popoli. La repubblica aristocratica era stata convertita in un governo provinciale soggetto alla monarchia Austriaca, alla quale era stata poi ritolta da Napoleone ed annessa al Regno d' Italia, nella pace che seguì la battaglia di Austerlitz, nel 1805. Quel Regno aveva una popolazione di non meno di sei milioni d' abitanti, inclusovi Modena e una porzione considerevole degli Stati pontificj. Questi nondimeno vennero restituiti al Papa nel 1814, e il Po divenne il confine meridionale delle provincie austriache d'Italia, che comprendevano i ducati di Milano e di Mantova, e i territorj Veneti insulari e continentali; e tutti insieme vennero chiamati Regno Lombardo-Veneto.

L' amministrazione dell' Austria, dopo cessato il dominio spagnuolo, ha grandemente migliorata la condizione di quelle provincie, ed il progresso fatto dagli abitanti è stato considerevole e nella ricchezza e nella educazione. Le somme impiegate in opere pubbliche, specialmente dopo la pace, sono state ingenti, sorpassando 1,500,000 lire sterline, principalmente in strade principali e ponti; oltre un altro milione speso in istrade traverse per tutto lo Stato. Torna più onorevole al Governo l'avere esteso alle provincie italiane il sistema d' educazione stabilito nelle provincie germaniche; cosicchè in Lombardia vi sono più di tremila e cinquecento scuole sparse nelle duemila e trecento parrocchie, le quali ricevono circa 63 per ogni cento fanciulli tra i sei e i dodici anni, che è l'età in cui i padri sono tenuti a mandarveli. La istruzione è gratuita, e la paga che dànno le parrocchie ai maestri, è tra cinquanta e

settanta scudi. Siffatto sistema è stato introdotto, alquanto più tardi, nelle provincie Venete del Regno. Diceva nobilmente l' imperatore Francesco (in aperto contrasto di altre sue parole, di cui rimane memoria, e di quasi tutti i suoi atti), allorquando lo consigliavano a fare leggi più severe per reprimere gli assassinj: « Aspettate tanto che il popolo sappia leggere, e vedrete che rinunzierà da sè al pugnale ». Se alle cose surriferite aggiungiamo la eccellente polizia, per mezzo della quale il governo Austriaco assicura la vita e gli averi de' cittadini, ad un moderato costo della libertà personale in tutto fuorchè nelle cose politiche, saremo disposti ad ammettere, che sotto un governo quasi assoluto, il popolo gode tanta prosperità, quanto è possibile in quelle date condizioni politiche.

Ma il Governo ha subito pochissimo miglioramento reale nella sua struttura, dopo il periodo anteriore alla Rivoluzione Francese, alla quale devono certamente ascriversi molte delle riforme amministrative introdottevi. Dopo il Congresso di Vienna, i cento giorni che seguirono il ritorno di Napoleone dall' isola d' Elba, mentre egli preparava le sue forze per la vicina guerra, l' Imperatore d' Austria pubblicò una costituzione per il Regno Lombardo-Veneto. È un capo lavoro di esterna bellezza; ma esaminatane la sostanza, concede al popolo poco o punto, fuorchè il nome, di una vera costituzione.

Divide il Regno in due parti; la Lombarda o Milanese, e la Veneta; di cui Milano e Venezia sono le rispettive capitali: in ciascuna è istituita una congregazione, e per ogni provincia una congregazione provinciale. Il governatore o Vicerè, che generalmente è un arciduca, risiede in Milano: ogni divisione è partita in delegazioni. La Lombardia ne ha nove, la Venezia otto; ogni delegazione è governata da un delegato; ogni parrocchia ha un magistrato detto *Podestà*. Al Codice Napoleone sono stati sostituiti i Codici Austriaci: in pochi particolari, come là dove abolisce la confisca, anche quando i colpevoli hanno presa la fuga, ne'delitti politici, e nell'esser più mite riguardo alle punizioni capitali, il nuovo codice penale è preferibile al Francese. Ma i giudici sono amovibili, i processi non sono pubblici; le composizioni pecuniarie sono soltanto permesse ne' delitti minori,

e nel caso che la parte sia conosciuta e goda buona riputazione; gli atti si fanno tutti in iscritto; i giudici che devono decidere non vedono mai nè l'accusato nè i testimonj, i quali non vengono esaminati in presenza dell'accusato, benchè possano dopo venir confrontati con esso; egli è trattato con più o meno rigore secondo che le sue risposte riescano più o meno soddisfacenti al giudice processante; non gli è concesso avvocato, e solamente gli si accorda lo spazio di tre giorni per preparare la propria difesa, dopo la comunicazione fattagli del delitto onde è incolpato; finalmente, il tribunale di revisione può aggravare o mitigare la sentenza a seconda della discrezione de' giudici. — Difetti sostanziali, di cui taluni sono peculiari alla legge Austriaca, e tutti insieme bastano a distruggere ogni altro merito che possa trovarvisi. La tortura è stata abolita di nome fino da' tempi di Giuseppe II; ma il costume di fustigare un carcerato che non parlasse in modo da satisfare i giudici nell' esame segreto, esiste tuttavia; e quando il Codice Napoleone venne abrogato nell' agosto del 1815, quella forma di tortura venne ripristinata. L' indignazione pubblica nel dicembre susseguente fece sì che venisse abolita; ma la punizione di ferri più gravi, e di più stretta dieta, è tuttora inflitta a' detenuti, se il contegno o le risposte loro non vengano reputati soddisfacenti. Inoltre, le pene sono crudeli, quantunque la decapitazione sia così rara. Il *carcere duro* e il *carcere durissimo* sono inflitti non solamente ai felloni, ma ad uomini d' alta posizione sociale, qualora siano giudicati rei di delitti politici. Vengono caricati di catene, esclusi d'ogni umano consorzio; si fanno dormire sopra tavole nude; e sono nutriti con tale dieta, che escluda ogni cibo animale. È d'uopo aggiungere, che la tolleranza religiosa è universale ed assoluta; e che tutte le classi hanno egualmente accesso agli impieghi. Praticamente parlando, sembra che la severità delle leggi sia riserbata ai delitti politici, che, a dir vero, sono i soli che un Governo non dovrebbe punire con rigore: e poichè il popolo non ha protezione contro il potere del Sovrano tutte le volte che venga esercitato in tutta la sua estensione, nè ha garanzia nessuna per la debita amministrazione della giustizia; lunghe prigionie senza processi, anzi senza che se ne specifichi la cagione; pene degradanti inflitte

ad uomini di merito insigne o d'alta posizione, confine isolato in remote fortezze, bando a vita senza processo; tali e simili sciagure, in somma, sono toccate in sorte a parecchi, e possono anche toccare a tutti coloro contro i quali il principe o i suoi satelliti concepissero il minimo sospetto e la più lieve avversione.[1]

La congregazione centrale è composta di nobili, di possidenti non nobili, e di rappresentanti delle Città regie; ciascuna provincia è rappresentata da un nobile, e da un possidente non nobile. La Corona sceglie i *primi membri* da una terna compilata da' corpi elettivi; e metà di essi esce d'ufficio ogni tre anni. Alle vacanze future d'ogni specie provvedono le congregazioni provinciali, nominando tre membri per la congregazione centrale, i quali devono essere approvati dalla Corona. La Corona ha anche il potere di cacciare dal seno della congregazione ogni membro « che verrà giudicato indegno della fiducia riposta in lui ». Il Vicerè o il suo deputato presiede alla congregazione centrale.

Le congregazioni provinciali sono composte di quattro, sei, o otto possidenti, metà nobili, metà non nobili, secondo la estensione della provincia; e d'un deputato per ogni Città regia. I primi membri vengono nominati dalla Corona a seconda delle terne che le vengono presentate; alle vacanze provvede la congregazione centrale, previa l'approvazione della Corona; e la Corona ha il diritto assoluto di cacciar via ogni membro per i motivi addotti di sopra. La presiede il luogotenente regio della provincia.

Immaginerà forse taluno, che esistendo nella organizzazione politica del Lombardo-Veneto tanti rappresentanti, in fatto poi nominati dalla Corona stessa, vi fosse una grande ostentazione di fiducia in Corpi siffattamente costituiti, e che essi dovessero esercitare grande autorità. Ma ciò è evitato con sommo studio. La congregazione centrale deve solamente prendere in considerazione i progetti di imposizioni straordinarie che piacesse al Governo di sottometterle — la distribuzione delle gravezze autorizzate dalla

[1] Quel che ci è servito di autorità alle cose asserite nel testo, riguardo alla legge austriaca, è il *Codice* pubblicato dal Governo in Milano, ed in ispecie, gli art. 349 fino al 377; 387. 418, 428 e 440.

legge, ma non ancora distribuite nelle diverse parti del Regno — la ispezione delle strade, dei ponti e delle dighe non mantenuti dal pubblico — e l'amministrazione e le entrate delle istituzioni di Carità. Le è concesso di fare regolamenti, e col permesso della Corona esercitare funzioni legislative e giudiciarie in tutte le materie che la Corona le commette, vale a dire tanto quanto piace alla Corona. La congregazione può far giungere al trono qualunque rappresentanza le paresse opportuna ad esprimere gl'interessi e i desiderj del popolo, mentre la Corona espressamente si riserba il diritto « di seguire o no, secondo che le parrà convenevole, il consiglio della congregazione ». Le congregazioni provinciali hanno una amministrazione locale di strade, canali, tasse ed istituti pii.

Potrebbe sicuramente affermarsi, esservi poco di sostanziale in tutta questa apparenza di costituzione, la quale non è altro che la volontà regia un po' mascherata a fine d'illudere. Vedere che il Governo Austriaco faccia uso della parola odiata di « Costituzione », e parli di voler conoscere « con mezzi costituzionali i bisogni e i desiderj del paese », potrebbe sembrare un certo miglioramento in un monarca, il quale, pochi anni innanzi, quando venne presentato alla sua Corte l'autore d'un trattato intorno alla costituzione dell'atmosfera, esclamò: « Costituzione! ah! questa è la parola che ci ha fatto tanto male ». Speriamo pure che questo non sia l'estremo limite de' cangiamenti cui la stessa suprema autorità si troverà fra non molto nel bisogno di sottomettersi; e che coloro i quali non sono stati costretti che a pronunziare quell'odiato vocabolo, saranno presto forzati a concedere la cosa in sostanza. Gli è certo che senza costituzione i popoli non avranno mai nessuna garanzia per la durata de'benefizj che essi hanno raccolto dall'amministrazione Austriaca, eccellente, a dir vero, in paragone della Spagnuola; nè potranno aver mai la minima protezione contro gli abusi che essi soffrono tuttavia: abusi che solo possono venire estirpati da quella pura, aperta, indipendente amministrazione della giustizia, che è il maggiore de' beni di un libero governo, come appunto costituisce il massimo scopo d'ogni qualunque governo; cosa impossibile a con-

seguirsi, e a mantenersi sotto nessuna forma di governo, fuorchè sotto una costituzione popolare.

Gli Stati della Monarchia Sarda, per territorio, popolazione e ricchezza, non sono meno importanti di quelli del Regno Lombardo-Veneto: i loro abitanti sono piu di 4,000,000, di cui quasi 500,000 appartengono all' isola di Sardegna; e la loro rendita è di circa 2,800,000 lire sterlinè, della qual somma l' isola ne paga pressochè 110,000. Comprendono la Savoja, nucleo fondamentale della monarchia, cui vennero in diversi tempi annessi gli altri dominj — il principato di Piemonte, o il Piemonte propriamente detto, e i distretti che generalmente si chiamano con tal nome, quantunque anticamente fossero contee e ducati separati; come Monferrato, Aosta, Vercelli, Asti ed altri, acquistati dalla Casa di Savoja in diverse epoche per via di conquista, o di matrimonj, o di eredità, dalla fine del secolo undecimo, allorchè la erede del Marchesato italiano li portò in dote al Piemonte, sino al 1735, allorchè l' Austria le cesse Novara e Tortona, che formavano parte del Milanese — la contea di Nizza, che essa ottenne nel principio del secolo decimoquinto per cessione degli Angioini, re di Napoli, i quali, come conti di Provenza, l' avevano posseduta dopo che, nella metà del secolo decimoterzo, la dominazione aragonese ivi era cessata — l' isola di Sardegna che il Piemonte ottenne nel 1720, in baratto della Sicilia già concessagli dalla pace d' Utrecht nel 1713, mentre la Sardegna, dopo quella pace, era passata all' Austria dalla monarchia Spagnuola che l' aveva signoreggiata per tre secoli — finalmente il ducato di Genova, datogli da un atto arbitrario ed impolitico del Congresso di Vienna nel 1814, togliendolo alla Francia con cui era stato Incorporato in virtù d' uno degli atti più riprovevoli che Napoleone mal commettesse contro i diritti degli stati indipendenti, e dandolo, a dispetto de' desiderj del popolo, ad uno di que' principi che avevano fatto guerra a Buonaparte.

La stessa Savoja era in origine una provincia del regno di Borgogna o d' Arles, e in sul principiare del secolo undecimo Bertoldo la possedeva come feudo di quel regno. Umberto, suo figlio, per avere ajutato lo imperatore Corrado il Salico, concedendo il passaggio alle di lui truppe italiane allorquando volle ridurre in soggezione i Borgognoni suoi vassalli, in ricompensa della sua devozione ebbe Aosta, parte di quel regno, ch' egli aggiunse al proprio feudo: cotanto presto i PORTINAI DELLE ALPI, conforme sono stati chiamati i Duchi di Savoja, cominciarono a profittare della propria posizione! Ottone figlio di Umberto gli successe, sposò la erede di Manfredi, e in tal guisa ottenne la Marca o il Marchesato d' Italia, composto delle provincie che un tempo formavano il ducato Longobardo di Torino, ma che poi divennero stati di confine del Regno d' Italia sotto i successori di Carlomagno, e furono da lui posti sotto un Margravio o Marchese, [1] l' ufficio del quale col suo territorio divenne ereditario a simiglianza degli altri ufficj feudali. Ma i Conti di Savoja, [2] accortamente parteggiando per i diversi potentati nelle guerre de' tre secoli susseguenti, per mezzo di matrimonj, e talvolta, come seguì nel caso della contea di Ginevra e d' Ossola, per mezzo di compre, fecero molte addizioni ai proprj dominj, che dal Mediterraneo vennero ad estendersi fino al lago di Ginevra; ed Amadeo VIII fu, nel 1416, creato Duca di Savoja dallo imperatore Sigismondo, e rinunziò al ducato allorchè venne eletto papa, o piuttosto antipapa. Suo figlio Luigi per un certo tempo fu eletto Re di Cipro, per diritto di sua moglie erede di quella corona; che tosto gli venne tolta quando Cipro passò ai Veneziani: ma la dinastia di Savoja prende tuttavia il titolo di Re di Cipro e di Gerusalemme. La posizione

[1] Vedi Cap. XI.

[2] Uno di loro, Pietro, zio della moglie del nostro Enrico III, andò in Inghilterra e fu creato conte di Richmond; ed abitava in un palagio posto nel distretto presso al Tamigi, che fin'oggi per ciò chiamasi la Savoja. Riccardo duca di Cornwall (re de' Romani), fratello di Enrico III, gli diede la successione di Kyburg, incluso il paese di Vaud, che la Savoja possedeva da lungo tempo.

del ducato fu esposta a continui e varj pericoli nelle guerre del secolo decimosesto fra l' Imperatore, la Francia e la Svizzera. Per i primi cinquant' anni quasi non fu mai libero dalla presenza degli eserciti stranieri, dai quali venne devastato; e per buon tratto di tempo rimase soggetto alla Francia, e non fu reso ad Emanuele Filiberto duca ereditario, se non nella pace di Château Cambresis nel 1559; il quale duca, oltre d' avere mostrato grand' ingegno ed abilità militare nel servizio di Carlo V e di Filippo II, aveva sposata Margherita, sorella di Enrico II re di Francia. Ginevra, nulladimeno, e il paese di Vaud si separarono per sempre dagli Stati di Savoja, e stabilirono la propria indipendenza; e nel regno del suo figlio Carlo Emmanuele, le provincie di Bresse, Bugey e Gex furono date alla Francia, in compenso di Saluzzo, che venne annesso al Piemonte. Abbiamo già notati gli altri acquisti della Casa di Savoja, per cui si accrebbero grandemente i suoi dominj di terra ferma.

Tutti i principati di varie specie ed estensione, che in tal modo vennero congiunti in uno, erano stati in principio, salvo la sola Savoja, ducati Longobardi, che furono poscia divisi in contee sotto i Carlovingi, allorquando l' Impero di Carlomagno e poscia il Regno d' Italia esercitava sovranità feudale sopra queste contee, dominandole più vigorosamente che i Longobardi non avevano potuto fare mentre erano potenti ducati non ancora divisi in contee. Il più importante di tutti que' ducati era quello di Torino finchè rimase indiviso. Simili agli altri principati nell' Alta Italia, quelli di Piemonte divennero repubblicani ne' secoli duodecimo e tredicesimo, parecchi de' quali furono membri della Lega Lombarda. Nello stesso modo anche essi caddero poi sotto il dominio dei prelati, la cui autorità durò fino al secolo decimoterzo, circa cento anni più che lo stesso governo episcopale si mantenesse nelle repubbliche delle Città verso oriente. Cotesti principi, o piccoli tiranni, possedevano potere quasi assoluto; ed allorquando, l' uno dopo l' altro, gli Stati loro furono riuniti sotto la casa di Savoja, e Torino divenne sede del governo, si formò una potente monarchia, pressochè nel modo medesimo onde formossi la monarchia Prussiana, di varj Stati, popolati da genti diverse di costumi,

abitudini, lingue, leggi: ma, governate nel modo medesimo, in processo di tempo diventarono un popolo solo, avente comuni sembianze e indole nazionale, tranne i soli Savojardi, che seguitarono a rimanere distinguibili da' Piemontesi.

Tuttochè questa monarchia fosse destinata, a motivo della sua posizione, ad essere teatro d'ostilità tutte le volte che i potentati d'Europa erano in guerra, nondimeno nel decimosettimo secolo non patì vicissitudini di grave momento; ma nel decimottavo, dopo di avere ottenuto la Sardegna col titolo di Re (1720), ed altri territorj di minore importanza nel 1748 alla pace d'Aquisgrana, la stessa Savoja e Nizza furono conquistate ed unite alla Francia nel 1702; il Piemonte, invaso nel 1796, vi fu anch'esso unito nel 1797, e la famiglia reale si ritirò nell'isola, dove, come la corte di Napoli, rimase fino a che la pace del 1814 le rese i suoi dominj continentali. Medesimamente come la corte di Napoli, quella di Savoja venne nel 1820, turbata da una insurrezione, la quale aveva lo scopo di stabilire una Costituzione parlamentare; il movimento, sostenuto dallo esercito, ebbe, da principio, prospero successo: ma la Santa Alleanza intervenne, come in Napoli, e rimise su l'antico Governo, che al pari di quello di Napoli, e per le medesime ragioni, ha seguitato a rimanere immobile fino a' tempi attuali. Or ora ci proveremo a considerare con più particolarità le cagioni di quella rivolta.

Così, in quanto ai suoi Stati continentali, la monarchia Sarda non offre varietà di sembianti che la distinguano dagli altri regni che sorsero dalla dominazione de' Goti, e poi da quella de' Longobardi. Simile a tutti que' regni, il sardo aveva in origine l'istituzione degli Stati in ciascun ducato, oltre l'Assemblea generale o Dieta, alla quale erano convocati i capi o magistrati dell'Imperatore o d'altro supremo signore. Ne' tempi più antichi, gli Stati esercitavano autorità considerevole; e benchè, come seguì in ogni altro paese, venissero convocati secondo l'occasione, pure in talune materie importanti fecero sentire la loro influenza. Difatti, nel 1330, alla morte di Eduardo, gli Stati di Savoja preferirono suo fratello Aimone alla figlia dello stesso Eduardo, moglie del Duca di Bretagna; e stabilirono una legge che escludeva le

femmine dalla successione, comunque si fossero eredi immediate, fin tanto che esisteva qualche parente maschio, comunque si fosse remoto. Nondimeno, che veramente il potere legislativo appartenesse alla Corte, e che gli Stati venissero convocati soltanto nelle emergenze, o ogni qualvolta bisognava chieder danaro, si raccoglie da questo: che Aimone, sei anni dopo che era asceso sul trono, di sua propria autorità non solamente creò un cancelliere ed un tribunale generale da risiedere in Chambery come corte d'appello da tutte le corti locali, ma emanò un editto, in virtù del quale i giudici erano traducibili innanzi al Consiglio, a richiesta di ogni individuo cui avessero fatto torto. Gli Stati del Piemonte erano composti di tre ordini — clero, nobili, e rappresentanti delle Città; e sembra che, come quelli di Savoja, venissero convocati quando dovevano votare le imposte, o per assistere alla promulgazione delle leggi; talvolta, specialmente quando il Duca era bisognoso di danari o di truppe, venivano consultati intorno alle leggi ch'egli aveva pubblicate d'autorità propria. Ma Emmanuele Filiberto, dopo la metà del secolo sestodecimo, convocò gli Stati in Piemonte ed in Savoja per l'ultima volta, sostituendovi poscia due senati, uno per la Savoja, un altro per il Piemonte. Le funzioni di questi corpi dovevano essere principalmente giudiciarie, ma essi dovevano avere potestà di prendere ricordo, o registrare gli editti del Duca; di guisa che vennero organizzati a sembianza de'Parlamenti francesi. [1] Non pare che in Piemonte ci fosse l'uso o il bisogno d'espedienti simili al *Letto di Giustizia;* poichè i senatori venivano tutti nominati dal Duca, ed erano amovibili a sua volontà. Nulladimeno, egli adottò un altro cangiamento di maggiore importanza per il potere esecutivo: abolì il servizio militare de'vassalli della Corona, e vi sostituì un compenso in danari; e con tali mezzi potè formare un'armata regolare, giusta il modello di quelle truppe fra le quali egli aveva militato; cioè a norma delle fanterie di Francia e di Spagna, che allora erano tenute per le migliori milizie d'Europa. Stabilì parimente una milizia detta « *Battaglioni Provinciali* », e ciascuna provincia

[1] Vedi Cap. XII-XIII.

doveva dare un numero d'uomini proporzionato alla sua popolazione: era richiamata una volta l'anno, e riceveva una piccola paga in tempo di pace, ma in caso di guerra doveva riunirsi alle truppe. Il medesimo sistema, con qualche modificazione, dura tuttavia; l'armata regolare si raccoglie per via di coscrizione; il coscritto serve per otto anni, e poi passa per altri otto anni nella milizia.

Ne'cinquanta anni che seguirono il regno abile e vigoroso di Emmanuele, il quale viene considerato come fondatore della monarchia, il ducato, trovandosi involto nella guerra e frequentemente oppresso dalle truppe della Francia, i senati in certe occasioni rimostrarono, ed ottennero concessioni dal Duca innanzi di registrarne gli editti. Non si trova esempio di tale opposizione dal 1630 in poi; perocchè i membri del suo consiglio privato nominati dal Duca, e che influiscono tanto nella formazione degli editti, sono gli ufficiali principali del senato; e in tal modo tutte le di lui ordinanze, siano legislative, siano esecutive o finanziere, sono implicitamente registrate ed ubbidite con sommissione. Dopo quell'epoca, la monarchia negli Stati continentali è stata onninamente assoluta, senza nè anche le forme esteriori della legislatura. Non vi è affettazione di libertà, non tentativo di nascondere l'estensione dell'autorità regia. L'articolo preliminare del Codice Civile promulgato nel 1837, dice in espressi termini, che il potere di fare le leggi appartiene al solo Re, ed egli lo esercita per mezzo di editti o di lettere patenti, dopo di avere consultato il proprio consiglio (S. 4); che gli ufficiali di stato i quali appongono la firma agli atti legislativi, e il senato, e la regia camera de'conti che li registra, possono, se loro piaccia, esporre al Re delle osservazioni sopra qualunque materia contenuta in essi (SS. 6 e 7), sospendendone la esecuzione fino a che egli avrà diffinitivamente espressa la sua real volontà; che al solo Re appartiene la interpretazione delle leggi (S. 16), e che i magistrati su di ciò devono ricorrere a lui; soltanto, nè i suoi editti, nè la interpretazione ch'egli ne dà, possono avere un effetto retrospettivo, nè alterare i giudizj già pronunziati. Ma in pratica, come or ora vedremo, ciò (e costituisce l'unica restrizione del potere regio in fatto di

legislazione) non è strettamente osservato, nè può riuscire di gran giovamento, mentre il potere di sospendere e di attuare le leggi appartiene al Re. Che il registrare gli editti reali sia oggimai diventato affatto una pretta formalità, può dedursi da questo: che il Codice Criminale del 1839, diviso in tredici titoli e in 739 articoli, ha la data del 26 ottobre, e l'atto del registramento fattone dal senato di Savoja porta la data dell'8 novembre, e quello fatto dalla camera regia di Torino è del 5 novembre; vale a dire, che i due senati non impiegarono più di quindici giorni ad esaminarli: e il Codice Civile del 1837, diviso in 39 titoli e 2415 articoli, ha la data del 20 giugno, e venne registrato dalla camera regia di Torino, e dai senati di Torino, Nizza e Genova rispettivamente, nei giorni 3, 7, 13 e 15 luglio; vale a dire, che essi non impiegarono se non da due a tre settimane di tempo per discutere un intiero sistema di giurisprudenza civile.

Tre sono stati i Codici comprendenti le leggi Savojarde e le Piemontesi; uno per la Savoja nel 1430, detto *Statuta Sabaudiae* ec., promulgato da Amadeo VIII; un altro da Carlo Emmanuele III nel 1770, col titolo di *Costituzioni Reali*; un terzo dal Sovrano oggi regnante, nel 1837 e 1839, chiamato *Codice Albertino*, diviso in due parti o Codici, cui abbiamo sopra accennato, per tutti gli Stati continentali della monarchia. Le leggi primitive, come quelle di tutti gli Stati Europei, erano una mistura di feudali e civili; ma nel 1771, Carlo Emmanuele promise in una sua ordinanza a tutti gl'individui e corporazioni, di commutare i loro servigi feudali in un pagamento fisso in danari, da determinarsi da una corte istituita a tale scopo. Il servizio militare de' grandi vassalli della Corona era stato, conforme abbiamo già fatto osservare, commutato due secoli innanzi da Emmanuele Filiberto. Ma il Codice del 1770 lasciò le giurisdizioni feudali quasi nell'antico essere, il giudice baronale continuando ad essere il giudice ordinario, tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali, in prima istanza, quantunque con appello nelle cause civili al prefetto, ovvero giudice nominato dalla Corona, nel modo medesimo che vi era un appello al medesimo da' giudici di prima istanza nominati dalla Corona (lib. I, tit. 5, S. 4; e lib. II, tit. 4, S. 7); e

nelle cause criminali richiedevasi l'autorizzazione del senato per tutte le sentenze, sia che vi fosse, sia che non vi fosse appello (lib. II, tit. 22, S. 2). Il giudice baronale, inoltre, non aveva giurisdizione nelle cause tra barone e barone, o barone e vassallo (lib. II, tit. 4, S. 6). Nel tempo della occupazione francese, tutti i diritti e servizi feudali vennero aboliti con diversi editti; e dopo la ristaurazione della dinastia nel 1814, quantunque il Codice Napoleone fosse abolito, e richiamato in vita il Codice del 1770 *(Costituzioni Reali)*, l'abolizione delle leggi feudali venne mantenuta. Le leggi adesso in vigore, contenute nel Codice del 1837, che siegue le orme di quello di Parma, sono precipuamente fondate sui principj del Diritto Civile, con quasi tutti i miglioramenti introdotti dalla giurisprudenza mercantile de' tempi moderni: ma il preferire i maschi alle femmine, benchè senza diritto di primogenitura, e il potere di legare una proprietà con permesso della Corona e sotto certe restrizioni, sono stati ritenuti, derivandoli dal sistema feudale. Il Codice criminale non è severo, meno severo anche del codice criminale inglese; e la tortura venne abolita nel 1817. I giudici naturalmente vengono nominati dalla Corona, e sono amovibili. Il processo nelle cause criminali è condotto intieramente dai giudici, e dagli avvocati delle parti contendenti; i testimonj vengono esaminati da un giudice in segreto, e non in presenza degli accusati; e il giudice prepara il suo rapporto dell'esame e lo presenta al tribunale, il quale decide, o secondo il suddetto rapporto, o secondo le ragioni esposte in iscritto dagli avvocati o dalle parti. Vi è anche un avvocato per i poveri.

Le Città e le parrocchie hanno Consigli per l'amministrazione locale, composti dei notabili e principali abitanti del luogo, sottoposti ad un gonfaloniere *(sindaco)* nominato dalla Corona; e in tutti i loro atti sono sottoposti all'autorità del governatore, o intendente, ovvero amministratore finanziere della provincia. La metropoli (Torino) possiede grandi entrate, avendo, oltre le tasse locali, considerevoli beni territoriali con giurisdizione sopra i villaggi circostanti; ed ha parecchi Consigli, con privilegi speciali di governo locale.

La costituzione della Sardegna è a quella de' dominj continentali in una relazione simile a quella che è fra la Sicilia e Napoli. Eravi, nei tempi primitivi, un Governo parlamentare regolarmente stabilito nell'Isola, più di quello che lo fosse giammai negli Stati continentali; e le reliquie della sua antica organizzazione durarono più lungo tempo. I Vandali dall'Affrica, nel secolo quinto, disputarono allo Impero Orientale il possesso della Sardegna; dopo loro, i Goti vi posero piede; e i Greci, dopo d'essersene nuovamente insignoriti, furono, nel secolo ottavo, vinti da' Saraceni, i quali devastarono il paese, fino a che anche essi furono sconfitti da' Longobardi; i quali alla lor volta vennero domati da Carlomagno. Afferma la corte di Roma, che Luigi successore di Carlo avesse inclusa la Sardegna nel dono ch'egli fece alla Chiesa; e però la Santa Sede la riclamava come suo feudo, nel modo stesso con che mostrava le medesime pretensioni in quanto a Napoli e Sicilia.[1] Dopo una lunga lotta, che durò pressochè trecento anni, il giogo saracenico pareva fermamente stabilito, allorquando il papa predicò una specie di crociata per la liberazione dell'Isola, offrendola in dono a chiunque l'avesse potuta torre di mano agli infedeli. Pisa e Genova corsero ambedue all'impresa, ed ebbero prospero successo. L'Isola fu liberata dopo una vittoria diffinitiva riportata nel 1022, ma le due repubbliche vincitrici cominciarono a contendere intorno alla divisione della preda. Finalmente Pisa rivolgendo le armi contro Genova, la vinse, e rimase signora dell'Isola. I Saraceni fecero un altro disperatissimo tentativo per riconquistare ciò che stimavano loro proprietà; e dopo i loro inutili sforzi, i Pisani divisero il territorio in quattro governi, ciascuno soggetto ad un governatore, che fu detto giudice. Questi giudici avevano suprema autorità civile e giudiciaria, e poco dopo anche militare, prendendo spesso titolo di Re, giustificandone il diritto con far guerra l'uno contro l'altro, secondo l'indole caratteristica dell'animale regio. E poichè la Sardegna era subietto precipuo di contesa fra Genova e Pisa, quelle piccole

[1] Vedi Cap. XVII.

provincie insulari rimanevano esposte alle medesime vicissitudini di fortuna che subivano le due repubbliche, delle quali si potevano riguardare come feudi: ma i Pisani generalmente prevalsero, e la loro detestabile politica essendo quella di fomentare la discordia fra le diverse parti dell'Isola, ottennero questo scopo, mantenendola divisa in quattro provincie governate da' Giudici. Un tempo riescì al papa d'impossessarsene, di guisa che dava la investitura ai giudici, e ne riceveva un tributo: ma i Pisani, nel 1267, essendosene di nuovo compiutamente insignoriti, seguitarono per lungo tempo a resistere alle pretese papali; finchè la Santa Sede depose formalmente la repubblica, e concesse l'isola ai Re d'Aragona, il che avvenne in sul decimoquarto secolo. Gli Aragonesi, nondimeno, dovevano (condizione annessa alle concessioni fatte dalla bontà de'Papi) conquistarsi il dominio accordato loro dal successore di S. Pietro; e perchè il sistema feudale era stato stabilito anche in Sardegna, si appigliarono a que'mezzi di formare alleanze, che quel sistema politico così spesso offriva, ad agevolare le operazioni d'una forza invaditrice. Molti de' baroni si sciolsero del vincolo di ubbidienza verso Pisa, e si fecero vassalli della Corona Spagnuola. Uno de' giudici similmente si congiunse agli invasori; e nel 1326 l'Isola venne annessa, senza ulteriore contrasto, alla monarchia Spagnuola, sotto la quale continuò a patire tutti i danni del governo viceregio Spagnuolo, finchè nella guerra della successione, siccome abbiamo veduto, fu data prima all'Austria, e poscia nel 1720 al Duca di Savoja, col titolo di Re.

Credesi comunemente che la costituzione parlamentare della Sardegna sia stata l'opera di Pietro IV d'Aragona, il quale, dicesi, primo tra tutti convocò un'assemblea sotto titolo di *Corti* (vocabolo italiano, tolto manifestamente dalla parola spagnuola *Cortes*); e la compose di tre ordini o stati, detti *Stamenti*, che è anche vocabolo spagnuolo; ma quando gli Stati si adunano per formare le Corti, prendono il nome di *Bracci*, cioè branche, rami. Asseriscono, non pertanto, taluni, che le Corti regolari ven-

nero primamente istituite nel 1420 da Alfonso V; mentre sembra non poco probabile, che anche lungo tempo innanzi il regno di Pietro IV, e sotto il governo de' Giudici, vi fossero state le assemblee, che in varie occasioni tutti i capi feudali, re, duchi o conti, solevano convocare. Gli *Stamenti*, sono l' *ecclesiastico*, composto di tre arcivescovi, otto vescovi, tre abati mitrati, e i rappresentanti del Capitolo; il *militare*, composto di nobili e di cavalieri, i quali possono farsi rappresentare da' membri dello stesso Stamento; e il *reale*, composto di deputati delle Città. L' Arcivescovo di Cagliari, che è la metropoli dell' Isola, presiede al primo; il capo della più antica famiglia, al secondo; il *capo giurato*, ovvero il Magistrato municipale più anziano di Cagliari, al terzo. Ciascuno de' nobili o pari può tenere tre procuratori; e que' nobili che sono anche baroni spagnuoli, possono farsi rappresentare da' deputati de' comuni, privilegio che non godono i nobili naturali di Sardegna. Come il Parlamento Siciliano, i tre Stamenti nell'aprirsi della sessione adunansi in un medesimo luogo, dove l' arcivescovo di Cagliari fa un indirizzo a nome di tutti, in risposta al discorso del Vicerè. Dopo questa cerimonia, ciascuno degli Stamenti si ritira nella propria camera, e comunicano vicendevolmente per mezzo di due membri, di cui ciascuno si serve come d' inviati, ovvero messi. Tutte le volte che una petizione presentata dai tre Stamenti alla Corona sopra qualunque materia, riceve il regio assenso, diventa legge: anticamente aveva solamente forza per lo spazio di tempo che intercedeva fra una assemblea ad un' altra: dopo, ottenne piena ed assoluta forza di legge. Il Re e i suoi Vicerè solamente hanno potere di convocare le Corti; e ciò è stato da loro praticato nelle grandi emergenze, e massime ogni qualvolta il governo trovavasi in bisogni pecuniarj: e però gli Stamenti alle concessioni dei *donativi* o sussidj aggiungevano delle petizioni; e le leggi che da ciò nascevano, chiamavansi *passionate*, cioè leggi sollecitate, come esse erano, ovvero concesse in compenso della compiacenza del parlamento nello accordare ciò che il Re loro domandava. L' assemblea degli Stati per affari generali si chiama, parlando propriamente, le Corti; dicesi Parlamento sempreché gli Stati si radunano per

affari particolari. [1] Ma non era cosa insolita che un solo degli Stati, come, a modo d'esempio, i soli nobili si adunassero, e pigliassero qualche provvedimento; il quale, nel caso che riceveva l'assenso dalla Corona, vincolava soltanto il loro ordine. Era sempre costume delle Corti, appena adunatesi, numerare diciotto de'loro membri, col nome di *provvisori*, i quali formavano una corte per giudicare qualunque ufficiale del Governo venisse accusato dalle Corti, o dagli individui, di violazione del proprio dovere. Dal 1699 in poi, non vi è stata mai più convocazione di Corti; ma la famiglia regnante in diverse occasioni ha radunati gli Stati in parlamento, come allorchè le truppe Francesi invasero la Savoja e il Piemonte nel 1793; allorchè la famiglia reale si ritirò nell'Isola, avendo perduti i suoi dominj continentali; e tutte le volte che la Corte trovavasi bisognosa di denari. I donativi, in origine concessi di tre in tre anni, e che rendevano necessaria la convocazione degli Stamenti alla fine di quel periodo, vennero poscia conceduti per dieci anni. Parrebbe che in tali donativi ogni Stamento pensasse a distribuire la quota sopra i membri che esso rappresentava; che ogni contribuzione diretta richiedesse la loro autorizzazione; e che la Corona, con editto registrato nella Udienza Reale, potesse imporre tasse dirette, come dazj doganali. Così, siccome abbiamo fatto osservare, costumavasi in Sicilia mentre il Parlamento esisteva. [2]

[1] In Inghilterra l'adunanza fu sempre chiamata Parlamento, menochè nei casi dove gli manchi l'autorizzazione regia, come seguì nel 1688, 1788, e 1810; in Iscozia l'adunanza per affari generali sempre si disse Parlamento, o Stati in parlamento: quando trattavasi semplicemente di concedere danaro, dicevasi solo adunanza degli Stati.

[2] Vedi Cap. XVII. — Gli scrittori differiscono nel riferire ciò che potrebbe reputarsi cosa di notorietà pubblica, e tale da escludere ogni dubbio; cioè l'epoca in cui gli Stamenti furono convocati per l'ultima volta. Valery, Voyage en *Corse et Sardaigne* (II, 28), afferma che ciò avvenisse quarant'anni fa. La Marmora, *Voyage en Sardaigne* (lib. IV, c. 4), dice cha si adunarono nel 1821. — Manno, *Storia di Sardegna* (lib. XI, XIII), sembra che ponga l'ultima adunanza nel 1751. Siffatte discrepanze potrebbero forse conciliarsi supponendo che l'ultime adunanze siano state fatte solamente per cose di pretta formalità, come sarebbe per prestare giuramento ad un Vicerè, o per rendere omaggio ad un nuovo sovrano.

Il sistema feudale durò più lungo tempo in Sardegna, che in ogni altra parte d'Europa; venne abolito soltanto con un editto del 1836, allorchè le giurisdizioni baronali furono soppresse, e tutti i servizj dai vassalli dovuti ai signori, furono commutati in compensi pecuniarj. Tali servizj erano gravosissimi, e variavano in ogni distretto, o anche in ogni signoria; anzi variavano in differenti villaggi del medesimo feudo. Il villanaggio non esisteva in nessun luogo; ma ogni individuo all'età di diciotto anni in ciascun feudo pagava una certa tassa personale e certi tributi in generi al signore, oltre i servizj che tutti coloro che possedevano terre erano tenuti di prestare; e vi erano altre gravezze, come sarebbe la decima del bestiame, la tassa per tenere carceri baronali, le multe per ogni delitto, simili a ciò che in Inghilterra chiamavasi *frank-pledge*. I feudi appartenenti ai baroni Sardi erano centottantotto, di cui centoquarantasei avevano giurisdizione: di questi ultimi trentadue erano proprietà della Corona, e centoquattordici appartenevano a trentadue sudditi. Sei nobili Spagnuoli possedevano altri centottantotto feudi; cosicchè in tutto vi erano quarantadue baroni, di cui trentotto avevano giurisdizione feudale. L'altra classe di nobili che hanno titoli senza feudo o giurisdizione, e de'cavalieri o gentiluomini, è numerosissima: tutte poi queste classi hanno privilegi importanti, come il non potere esser tradotti innanzi ai tribunali ordinarj, ma solo innanzi alla Udienza Reale; di essere processati da' loro pari, e di godere dello spazio di ventisei giorni per rispondere a qualunque azione venisse intentata contro loro. Quantunque solo sei delle grandi famiglie siano spagnuole, e vivano fuori dell'Isola, possedendo metà de'feudi dell'Isola, nondimeno tutti gli antichi nobili, ad eccezione di due o tre, sono d'origine Spagnuola. I Re di Spagna messero in pratica assai presto il sistema di spossessare tutti gl'Italiani che avevano beni in Sardegna, conferendo alle loro creature le possessioni confiscate. I fedecommessi sono generali; ma nelle terre in cui non v'è fedecommesso, tutti i figli succedono *ab intestato*, egualmente che in Savoja e in Piemonte; siccome parimenti costumavasi in Inghilterra a tempo de'Sassoni, e come costumasi anche oggidì in Kent.

Così sembra evidente che l'unione federale imperfetta abbia prodotto in Sardegna gli effetti stessi che produceva altrove. Vi era stabilita una Costituzione quasi libera; esistevano gli elementi di un Governo che avrebbe potuto essere affatto popolare: ma il Sovrano, possedendo altri dominj di assai maggiore importanza, potè porre in non cale qualunque opposizione da parte degli Stamenti, perchè poteva domare qualunque resistenza, e non dipendeva dai loro donativi per mandare innanzi il proprio governo. Il risultato sarebbe stato differentissimo, se il suo potere fosse stato ristretto dentro i confini dell' Isola, e se il popolo avesse potuto impedire che nessun potentato straniero prestasse mano al principe per opprimere il paese.

L'autorità illimitata che la Corona in tal modo possiede, viene esercitata per mezzo di un Viceré; e però i danni prodotti dalla amministrazione viceregia si aggiungono a quelli del potere assoluto. Egli presta due giuramenti, incoerenti fra loro: uno in Torino, innanzi di partire, promettendo di obbedire il Re, ed eseguirne gli ordini in tutto e per tutto; l'altro al suo arrivo nell'Isola, dove giura di governare secondo le leggi, gli statuti e i privilegi del Regno. Il suo ufficio dura tre anni, ed egli è assistito da un consiglio, chiamato Regia Udienza (*Audiença*), che è simile alla Corte Suprema, ed è divisa in tre Camere, due civili ed una criminale, ciscuna delle quali ha cinque membri. Queste Camere si adunano tutte insieme quando agiscono come Consiglio e come Corte d' Appello, e quando registrano gli editti del Viceré; sui quali possono fare delle considerazioni, come fa il Consiglio di Piemonte; ma il Viceré è quello che deve decidere.

Gli editti del Viceré (*pregoni*) dal momento che vengono registrati hanno forza di legge; e se anche non fossero registrati, essi hanno vigore finchè il Viceré che gli ha fatti, rimane in ufficio, e finchè non vengano abrogati da' suoi successori: quindi è che nel 1827, epoca in cui venne promulgato un nuovo voluminosissimo codice per l' Isola, il Codice Sardo era composto di editti regj, di atti delle Corti (*capitoli di Corti*), di *pregoni* che erano stati registrati, ed erano obbligatorj egualmente che

gli editti e gli atti, ma anche di pregoni non registrati. Essendo stato sempre difficile il dire quali fossero i pregoni in vigore, la promulgazione del nuovo Codice deve essere considerata come un grande beneficio largito all' Isola, quand' anche non avesse migliorato lo stato delle leggi. [1]

L' ufficiale più prossimo di grado al Viccrè, è il reggente, ovvero presidente dell' Udienza; egli è capo de' Giudici, e anche ministro della giustizia. Fra le altre sue funzioni, risiedono nelle sue mani, e in quelle dell' arcivescovo di Cagliari, la censura de' teatri, e quella della stampa. Il Viccrè, onde potere far grazia, deve ottenere il consenso dell' Udienza; ma egli ha anche l' assurdo privilegio, simile a quello che osservammo nel Governo papale, [2] — quantunque in Sardegna sia meno assurdo perchè è esercitato da un funzionario pubblico, — il privilegio, cioè, di graziare tre condannati, a sua scelta, nel giorno del venerdì santo. L' Udienza ha da canto suo il privilegio di raccomandare i candidati alla magistratura ed alle sedi vescovili. Il Vicerè vi presiede tutte le volte che gli aggrada, anche quando essa agisce come Corte di giustizia; ma in questo caso egli non ha voto. Le provincie sono governate da dieci prefetti, che sono addottorati in diritto, e da parecchi anni amministrano la giustizia; ma le loro sentenze sono soggette ad appello presso l' Udienza: vi sono corti (*curie*) appositamente istituite a preparare i processi che devono recarsi innanzi ai prefetti — i processi, cioè, tanto civili quanto criminali —, e rilevarne le prove e riferirle. Nel sistema giudiciario della Sardegna debbono notarsi due circostanze particolari. Il Reggente è giudice senza appello in tutte le cause che di pieno consenso delle parti sono portate innanzi a lui; ed agisce come agiscono le nostre Corti così dette di Coscienza, nel decidere tutti i litigj di poca importanza; ed a tale proposito è in sessione due volte la settimana, senza badare alle formalità e minuzie della legge. Il Vicerè e l' Udienza due volte l' anno ten-

[1] Il Codice del 1827 è temporaneo, cioè avrà vigore finchè ne sarà pubblicato un migliore.

[2] Vedi cap. XVI.

gono una gran sessione, che è detta *siziata*, nel carcere di Cagliari per ascoltare tutti i ricorsi de' carcerati d'ogni specie.

Oltre al Vicerè, vi è un intendente per l'amministrazione della finanza, il quale rimane in ufficio, come fa il Vicerè, per tre anni: sottoposti a lui sono gl'intendenti provinciali, ed altri simili impiegati. La rendita non è tutta necessaria per coprire le spese governative dell'Isola; e uno dei lamenti mossi dai Sardi è quello di pagarne una parte alla tesoreria generale del Regno; l'altro lamento consiste in ciò che gli alti impiegati sono piemontesi. Ma ambedue queste cagioni di malcontento erano in più ampia misura al tempo del governo de' Vicerè Spagnuoli. Ella è mirabile prova de' danni che arreca l'amministrazione vice-regia, il considerare che appena la Corte ritirossi in Sardegna nel 1793, a cagione della prima invasione repubblicana, il Re, grato del modo con che vi fu ricevuto, volle che il popolo gli facesse conoscere tutte le riforme che desiderava si facessero nel sistema del governo; e quantunque, per l'influenza de' consiglieri piemontesi, le dimande de' sudditi Sardi venissero respinte (giungendo al segno di volere che l'Isola fosse quasi intieramente separata da' dominj continentali), nondimeno, tempo dopo, allorchè la Corte cercò rifugio una seconda volta in Sardegna, vennero eseguite parecchie salutari riforme nella amministrazione, prendendo più diligentemente di mira gl'interessi Sardi. Secondo la consuetudine del governo Spagnuolo, [1] la Corte di Torino tiene presso di sè un Consiglio supremo per gli affari della Sardegna, composto di cinque membri e di un reggente, che assistono il Re in tutti i provvedimenti relativi all'Isola.

La storia del Governo Sardo dopo la sua ristaurazione nel 1814, è opportunissima a dimostrare i danni che produce la monarchia assoluta, anche quando la scuola severa dell'avversità, troppo recente per essere posta in oblio, sembrerebbe dovere rendere le gravi violazioni della giustizia inverosimili, appunto perchè sono impolitiche. La tortura, che naturalmente nel tempo del Governo francese era stata abolita, venne subito ripristinata; e fino nel

[1] Vedi cap. XVII.

1816 i condannati si sottoponevano allo strazio della ruota: ma il disgusto universale fu troppo potente presso la Corte e i preti, i quali vennero dall' opinione pubblica costretti a smettere quegli atroci vestigi del governo di diritto divino. — La influenza ed attività de' preti è stata immensa. Per compiacere loro, gli Ebrei sono tenuti in una degradazione ignota negli altri Stati d'Italia, tranne in Modena; e per fino nella città commerciale di Genova, non è loro permesso di stanziare più d'un anno; permesso che si può rinnovare col pagamento di somme onerosissime. — Per compiacere loro, parimente, sono esposti ad una perenne persecuzione i Valdesi; popolo protestante, che ha più amaramente sentita la propria condizione, in quanto, finchè durò il Governo francese, era equiparato al rimanente de' sudditi, e caduta la dominazione di Francia, è stato trattato come popolo posto fuori la legge. — Inoltre, i matrimonj ed altri contratti fatti al cospetto della legge nel tempo dell'Impero, sono stati considerati come nulli. — Sono stati fatti degli editti con lo scopo di impedire i creditori dal sollecitare il pagamento ai debitori; [1] di dichiarare validi i testamenti nulli secondo la legge; [2] di obbligare le parti a portare le loro cause innanzi alle corti speciali, ed inibir loro di ricorrere ai tribunali ordinarj; [3] di costringere le parti ad uno accomodamento da loro ricusato; di dichiarare nulle le sentenze, già pronunziate solennemente parecchi anni innanzi (e talune avevano passato per due o tre appelli), e rimetterne la decisione al senato, investito di speciale facoltà per quella data occasione. — Queste e simiglianti iniquità fecero sì che quando Napoli rovesciò il proprio Governo, i Piemontesi insorgessero contro il loro. Ad essi si unì colui che adesso è Sovrano, ed allora era Principe di Carignano; il quale nondimeno non comparve fra coloro i quali avevano principalmente contribuito, come strumenti, ad eccitare il popolo alla resistenza, allorquando, in conseguenza di ciò, intervenne la Santa Alleanza. Le armi au-

[1] *Reg. Patente.* 30 maggio e 15 giugno 1815.
[2] *Reg. Pat.* 22 giugno 1814; 3 febbrajo 1815; e 9 aprile 1816.
[3] *Reg. Pat.* 29 luglio 1817.

striache ristaurarono il Governo, e molti individui appartenenti al partito liberale soffrirono, e tuttavia soffrono, tuttochè il loro collega è adesso, ed è stato per dieci anni, assiso sul trono della monarchia. Le importanti riforme legislative, che i ministri illuminati di questo principe, non solamente hanno avuto permesso di fare, ma sono stati da lui incoraggiati a fare, siano quanto si vogliano degne di commendazione, non bastano a fare sparire quel tratto nero dalla storia della di lui vita.

Se retrocediamo alquanto più indietro fino al regno dell'ultimo riformatore che sedè sul trono della Sardegna, e che per le pregevoli riforme legislative, e per i sacrificj che ei fece della rendita, non meno savj di quello che fossero generosi, gli hanno meritato l'unanime applauso degli scrittori; voglio dire Carlo Emanuele III; osserveremo, che questo ordinatore di Codici, correttore di leggi, distruggitore del feudalismo, regolatore delle pubbliche gravezze, revocatore di tasse, fondatore di scuole militari, incoraggiatore degli uomini dotti, sofferse, ove non voglia dirsi che commettesse (il che nel nostro presente argomento torna tutt'uno), uno degli atti più atroci d'oppressione che deturpassero mai la storia del secolo decimottavo — la cattura, l'imprigionamento e probabilmente la morte del dotto e virtuoso Giannone. Questo grande giureconsulto e storico, che si annovera fra' più eminenti ed onesti uomini d'un'epoca rinomata per ingegni peregrini, [1] era stato cacciato dalla persecuzione de' preti, e della canaglia da loro eccitata, da Napoli a Vienna e Venezia, dove l'ira atroce dei Gesuiti lo costrinse a cercare asilo in Ginevra. Quivi proditoriamente sedotto da un agente del Governo piemontese, ch'era addetto alla casa del Re, e invitato a passare le feste di pasqua in una sua villa posta sui confini della Savoja; in questa stessa villa, con

[1] Chi volesse equamente stimare il prodigioso merito della grande opera di Giannone, dovrebbe tenere in mente che essa fu scritta lungo tempo innanzi che gl'inestimabili lavori di Muratori ponessero avanti agli occhi del mondo i materiali della Storia d'Italia, e indirizzassero lo studioso a coltivarla. Giannone non era un pretto giureconsulto, ma era fornito di erudizione universale. Scrisse di fisica, e de'due o tre autori, che gli furono di sollievo nella sua prigionia, Bacone era uno.

apertissima ed infame violazione dell'ospitalità, nel cuore della notte, Giannone venne arrestato da un corpo di guardie comandate dal suo ospite, ed in virtù d'un ordine che era sottoscritto dalla firma di Carlo Emanuele. Fu tradotto in carcere, prima a Chambery, poscia a Torino, e finalmente a Ceva; mentre il di lui figlio venne similmente preso e rinchiuso in un altro carcere, lontano da quello del padre. Dopo due anni di confino, subì la cerimonia dell'abiura come aveva fatto il grande Galileo, e venne formalmente assoluto dalla Inquisizione, ma non fu rimesso in libertà. Tradotto da fortezza in fortezza, mandando di continuo petizioni al Re ed al suo ministro, i quali ambedue lo conoscevano personalmente, e conoscevano a fondo tutte le circostanze del suo infortunio, strascinò così miseramente il resto della sua vita, e morì in carcere dodici anni dopo il suo arresto — vittima illustre d'una tirannia più incontrastabilmente ingiusta di quella per cui Luigi XIV ha reso il suo nome tanto più infame: poichè non sappiamo chi fosse colui che portava la maschera di ferro, e con che fondamento venisse confinato; se fosse stato arrestato per qualche atto esecrabile di tradimento; o se la volontà propria del Re volesse palliare un maltrattamento che non poteva scusarsi: laddove del delitto di Carlo Emanuele tutti i particolari sono conosciuti; venne architettato dalla perfidia, accompagnato dalla crudeltà, consumato con uno spirito inumano e sordido; cioè con lo scopo di blandire il favore clericale e papale, per fare riescire a bene un intrigo che allora pendeva: nè potrà mai essere giustificato, o almeno scusato, da nessun atto commesso dalla vittima illustre; menochè la intrepida franchezza di scrivere il vero, e il sacrificare il principio allo interesse, possano servire di scusa alla persecuzione.

Non vale, ad indebolire il nostro ragionamento, il dire che siffatta violazione d'ogni giustizia fosse commessa per volontà privata di Carlo Emanuele, o di qualche agente che lo aveva fuorviato. Vi è ogni ragione di credere, che egli, del pari che il suo ministro, avesse piena cognizione di tutti i fatti, e che il loro scopo fosse quello di gratificarsi il partito estremo che dominava allora ne' consigli papali. Ma supponendo anco, che nè il

Re nè il ministro conoscessero tutta intiera la perfidia con che venne eseguito l'arresto, o tutta la innocenza della parte oppressa, non è mestieri dir altro, onde mostrare i danni d'un governo monarchico illimitato, se non che tali fatti possono seguire sotto quel dato governo; e l'individuo che ne amministra i poteri, può diventare uno strumento nelle mani di chi ha intenzione di commettere simili iniquità.

Gl'insegnamenti che risultano dalle considerazioni fatte intorno alla monarchia assoluta, sono forse più convincenti derivandoli dalle Monarchie Italiane più presto che da qualunque altra, a cagione del loro numero, non che delle continue variazioni di governo che esse offrono: alludiamo all'importantissima verità da tenersi sempre in mente, che la predetta forma di governo non può mai offrire garanzia nessuna al popolo contro le più funeste conseguenze dell'oppressione, e della pessima amministrazione de'loro affari, non ostante che tal rara volta possa loro toccare un principe saggio e virtuoso. La tendenza naturale del potere illimitato è quella di corrompere l'indole più ben disposta; e l'apparenza di un buon sovrano è certamente il più raro fenomeno; nè si può contar sopra la sua condotta invariabilmente buona: ne serva di prova convincente lo esempio di Carlo Emanuele. Ma anche un lungo periodo di laudevole governo, come è seguito in Toscana, non è argomento che attenui la sentenza, che ogni ragione ed ogni esperienza pronunciano, intorno all'indole della monarchia pura. Quasi a convincerci, di ciò, accanto alla Toscana sorge Modena, con una costituzione non più assoluta, e con un Sovrano della stessa dinastia: eppure si sa in quale oppressione giace il popolo Modanese. Lucca le sorge anch'essa accanto, ed ora è governata da un principe amato per la dolcezza dell'indole sua, e per una inclinazione generosa che fa dimenticare ai suoi sudditi i mali che soffersero pochi anni indietro sotto il dominio de'preti, che imperavano con illimitata influenza sul cuore della di lui madre. Non solo egli ricusò nobilmente di consegnare gli emigrati politici che avevano cercato asilo nel suo piccolo principato; ma nel 1832, allorquando i suoi ministri presentarono alla sua firma un decreto

che autorizzasse una commissione speciale per processare tre individui accusati di delitti politici, egli rispose loro con un decreto d'amnistia generale. [1]

Nè dobbiamo lasciarci indurre ad avere alcuna fiducia nel governo di un solo individuo, dall'osservare gl'innegabili e importanti vantaggi che la Lombardia ha derivati dalla saggia amministrazione della dinastia Austriaca. Il contrasto ch'ella produce di faccia al governo de' Vicerè spagnuoli, tende a farci chiudere gli occhi su molti gravissimi mali che il popolo soffre. L'odiata dominazione degli stranieri, de'quali i costumi e la lingua sono cotanto diversi, non è la sola cagione di malcontento ne' Milanesi. Nessun uomo d'una certa posizione sociale è sicuro dalle mene della inimicizia privata, o da' capricci di una Corte assoluta. Molti de' più distinti personaggi del paese ne hanno fatto doloroso esperimento; e se non ci rimanesse altro ricordo, le *Mie Prigioni* di Silvio Pellico starebbero come monumento degli atti del potere arbitrario. [2]

[1] È cognato del Duca di Modena, e dello Imperatore d'Austria. E però forse si rischia ad adottare misure così liberali.

[2] Il piccolo principato di Monaco, che si estende circa cinque miglia lungo la costa del Mediterraneo, e ne ha tre di larghezza, ed è popolato da meno di 6000 abitanti, è stato sotto la dominazione della famiglia Grimaldi fino dal secolo decimoquarto, ma è, come feudo, soggetto alla Corona di Sardegna, siccome per innanzi era feudo di Genova. Il principe è duca del Valentinois in Francia, dove egli risiede, e vi spende una entrata di 12,000 lire sterline, ch'egli ricava dalle tasse e da' monopolj con cui opprime i suoi sudditi. Fra tali monopolj ve ne è uno di fresca data sul pane, sul grano e sulla farina; è rigorosamente osservato, ed il pane quindi è di cattiva qualità e costa caro. Vi è un piccolo presidio di truppe Sarde. L'oppressione e la pessima amministrazione, che ha sofferto questo piccolo Stato, favorito dal suolo, dal clima e dalla posizione, chiarifica mirabilmente quanto abbiamo affermato nel cap. XVIII, intorno alle conseguenze delle piccole monarchie. Il principe ha tanto potere di estorcere e tiranneggiare in ogni maniera, quanto glie ne concede il Governo Sardo.

CAPITOLO XX.

MONARCHIE SPAGNUOLA E PORTOGHESE.

Storia primitiva di Spagna. — Visigoti. — Saraceni. — La Conquista. — Costituzione. — Origine delle *Cortes*. — Deputati delle città. — Differenza fra le *Cortes* d'Aragona e quelle di Castiglia. — Usurpazioni della Corona. — Restrizione del diritto di votare. — *Cortes* di Portogallo. — Potere di convocare le *Cortes*. — Commissione delle *Cortes* nelle vacanze. — Poteri delle *Cortes*. — Tassazione. — Autorità che esercitavano sulla Corona. — Potere legislativo delle *Cortes*. — Potere esecutivo. — Diritto di resistenza. — Privilegio d'unione. — Corte di Giustizia. — Beneficj delle Costituzioni libere. — Decadenza delle Cortes. — Perdita della libertà. — Costituzione portoghese. — Cagioni della decadenza del Governo Costituzionale. — Insegnamenti che se ne devono dedurre.

Dobbiamo ora considerare i Governi della Penisola spagnuola. La storia di essi nello aspetto generale somiglia a quella di tutte le altre monarchie feudali, ma ne' suoi particolari offre non poche varietà degne di nota: e non vi è dubbio che nelle primitive costituzioni di parecchi de' Regni peninsulari si osservano più strette limitazioni di quelle che si trovino in qualunque de' vecchi governi del Continente Europeo, tranne forse nella sola Ungheria.

Dal declinare del quinto secolo fino al principio dell'ottavo, i Visigoti possedevano tutta la Penisola, da essi anteriormente invasa; dove poscia ripararono, e fermaronsi allórquando dai Franchi, capitanati da Clovi, furono cacciati dalla Gallia. Il sistema feudale vi venne stabilito come in ogni altro paese di Europa; e le sole cose che distinguono la monarchia gotica di Spagna da quella di Francia, sono il grande potere che avevano i prelati,

le frequenti deviazioni dall' ordinario corso di successione alla Corona, e l'unità del Regno; il quale non patì divisione alcuna dall'anno 587, allorchè gli Svevi, e i Vasconi o Baschi, vennero soggiogati da Leovegildo, e tutta la Penisola si ridusse sotto un solo principe, fino all'anno 712, allorchè fu invasa da' Saraceni.[1] La monarchia Visigotica cessò d' essere ereditaria nel 531, dopo la morte di Amalarico, che non lasciò eredi. Divenne poi elettiva, e non rimase mai per più di tre generazioni nella medesima famiglia. Le contese per la Corona appianarono agli Arabi la via di soggiogare il paese. A' tempi della dominazione Gotica il Re aveva un potere limitatissimo. I Consigli, ne' quali i prelati predominavano, come quelli che erano sempre più numerosi, generalmente tre volte, e talvolta quattro o cinque, di quel che fossero i nobili, non solamente discutevano delle faccende ecclesiastiche; ma, a quanto pare, partecipavano considerevolmente al potere legislativo, e per fino esercitavano il diritto di eleggere il successore al trono. Nulladimeno, come negli altri Stati, il principe regnante studiossi di fare nominare come suo coadiutore, in tempo di sua vita, il proprio figlio, o qualche parente ch' egli designava come suo successore; ed anche ogni qualvolta il principe non prendeva tale precauzione, la scelta cadeva sempre sopra qualche individuo della sua famiglia.

Ma è mestieri fare una distinzione fra la Spagna innanzi la conquista de' Saraceni, e la Spagna dopo la conquista. Innanzi quell'epoca, la Corona rarissime volte si mantenne nella medesima famiglia per più di due generazioni. Durante la monarchia Visigotica, non si trova se non un solo esempio che mostra la

[1] I Visigoti guerreggiarono in Ispagna come alleati de' Romani contro gli Svevi, gli Alani e i Vandali nel principio del quinto secolo, ma per molti anni non ebbero dominio nel paese. Sotto Eurico, che regnò dell' anno 466 al 483, assoggettarono tutta la Penisola, tranne la Gallizia, che apparteneva agli Svevi, e la Vasconia, che divenne indipendente. Verso la metà del sesto secolo, uno dei pretendenti al trono Visigoto, cesse all' Impero d' Oriente la costa meridionale della Spagna, da Cadice fino a Valenza, la quale venne poi gradatamente ripresa dal 621 al 631. Leovegildo, che regnò dal 568 al 587, aveva frattanto soggiogati i Vasconi e gli Svevi.

Corona essere discesa per più di tre volte successivamente di padre in figlio; ma sotto la dominazione Saracenica rimase generalmente nella stessa famiglia. Un Codice compilato secondo il diritto romano, trent'anni innanzi di Giustiniano, per comando d'Alarico II, rimase in vigore finchè, nel secolo settimo, Chindasvindo lo abolì, sostituendovi una raccolta di leggi d'origine barbarica. Nel secolo tredicesimo il diritto romano venne richiamato in vita. Ma anche quando, a tempo de' Visigoti, il potere della Corona era molto ristretto, impiegavasi il linguaggio dispotico delle leggi romane imperiali. I Saraceni occuparono l'intiero paese per parecchi secoli, all'infuori delle contrade montuose verso il Nord, e sulla baja di Biscaglia, e il piccolo territorio di Navarra presso i Pirenei, che non fu mai intieramente e permanentemente conquistato. Queste provincie erano il focolare che teneva sempre accesa la lotta contro i Saraceni; e il Regno di Leon fondato nell'ottavo secolo, e quello di Castiglia nel 1020, difesero ed estesero i loro confini.

Il Regno d'Aragona formossi, nel 1035, per gli sforzi de'cristiani che vi si erano rifugiati; e la Catalogna, resa libera dai Saraceni, venne annessa a quello; come anche lo fu Valenza in un'epoca posteriore.[1] Ma la contesa co' Maomettani non cessò diffinitivamente se non dopo che essi vennero onninamente soggiogati in sul finire del secolo decimoquinto; mentre innanzi quest'epoca, le Corone di Castiglia e di Leon erano state congiunte con quella d'Aragona, per via del matrimonio di Ferdinando d'Aragona con Isabella di Castiglia, seguito nel 1469. Le provincie settentrionali del Portogallo appartennero al trono di Castiglia fino agli ultimi anni del secolo undecimo, allorchè vennero staccate in occasione che il Re Castigliano le diede in dote ad una sua figlia naturale, che sposò Enrico di Borgogna, principe francese. Il rimanente del

[1] La Catalogna e Navarra formavano parte dello impero di Carlomagno. La prima divenne contea ereditaria, chiamata contea di Barcellona, nel tempo di Carlo l'Ardito, e nel 1137 fu annessa all'Aragona per il matrimonio del Conte con l'erede d'Aragona. Valenza fu tolta di mano ai Mori nella prima metà del secolo tredicesimo.

paese apparteneva tuttavia ai Saraceni: ma come gli Spagnuoli venivano a po' per volta riconquistando la Spagna, così i principi Portoghesi li cacciavano via dal Portogallo; che si mantenne indipendente fino alla morte del Re Sebastiano nel 1578, due anni dopo la quale cadde sotto il dominio della Spagna. Nel 1640 la famiglia di Braganza, discendente dagli antichi Re di Portogallo, si messe alla testa d'una rivoluzione contro la Corona Spagnuola; e così fu posta sul trono, che essa ha poi sempre ritenuto.

In tutto quello spazio di tempo che si comprende fra la invasione de' Saraceni e la loro sottomissione, le diverse monarchie che formaronsi nella Penisola, serbarono quella specie di costituzione che era stata stabilita nel Regno gotico innanzi la invasione Maomettana. Secondo taluni scrittori, il sistema feudale non potè mai allignare in Leon e nella Castiglia; ma le terre tolte di mano ai Saraceni, vennero divise fra i guerrieri, i quali vicendevolmente vincolaronsi a difenderle dagli infedeli, mentre la professione militare era salita in grandissima riputazione, a motivo dello stato precario delle possessioni cristiane. Probabilmente, il villanaggio non fu mai conosciuto in que' due Regni; ma in Aragona, in Catalogna e nelle altre provincie, esso, con tutte le altre consuetudini del sistema feudale, generalmente esisteva. Dicesi, non pertanto, che il contadiname di Spagna fosse in uno stato di maggiore schiavitù che non era quello di qualunque altro paese; e uno scrittore Spagnuolo, il Vescovo di Huesca, ha descritta la loro condizione, là dove afferma « che i contadini sono tagliati in pezzi dal loro signore, che li divide fra i proprj figli. »

Le Città in Spagna ottennero, prima che in ogni altro paese, le loro immunità. Alcuni fanno risalire la data della loro indipendenza a' primi anni del secolo undecimo. Esse avevano anche territorj circostanti, di loro proprietà. L'amministrazione della giustizia risiedeva ne' giudici eletti dagli abitanti, finchè nel secolo decimoquarto Alfonso XI, sotto pretesto d'impedire i tumulti, limitò la amministrazione municipale a scegliere un corpo di magistrati in ciascuna Città. Gli è cosa curiosa l'osservare, che la

medesima ragione con un simile scopo, venne addotta quattro secoli dopo, dalle Corti di giustizia in Inghilterra, allorquando volevano restringere i diritti politici degli abitanti delle città.[1]

In tutti i regni della Penisola, Navarra, Leon, Gallizia, Castiglia, Aragona, Portogallo, vi erano delle assemblee, simili a quelle che erano state regolarmente convocate sotto la monarchia gotica innanzi la invasione Maomettana. Poscia vennero chiamate *Cortes*,[2] ed erano da principio composte soltanto di prelati e di nobili; poscia vi furono aggiunti i rappresentanti delle Città; e dopo che le Città non ebbero più le loro libere costituzioni municipali, i corpi scelti ovvero i *Regidores* delle differenti città eleggevano i deputati. Così il numero di quelle Città, che mandavano deputati, variava grandemente di tempo in tempo, e cominciò a decrescere rapidamente. Circa novanta Città mandavano deputati in sul principio del secolo decimoquarto alle *Cortes* di Castiglia. Nel 1315, alle *Cortes* di Burgos vi furono 192 rappresentanti di 111 Città, talune delle quali ne mandarono uno, altre due, altre tre, una sette, ed un'altra tredici; ma a ciascuna non era permesso se non di avere un solo voto. Ma nel 1391, alle *Cortes* di Madrid assistevano 126 deputati di cinquanta Città solamente (che fu in prima il loro numero nel 1188), e nel 1480 solo diciassette avevano il diritto di rappresentanza, alle quali in appresso vennero aggiunte altre quattro. E' fu sotto i regni deboli ed impopolari di Giovanni II e di Enrico IV nel secolo decimoquinto, che il numero de' deputati delle Città venne diminuito fino a quel tanto; perocchè que' principi temevano la piena adunanza delle *Cortes*, e alle Città non ispiaceva punto essere sgravate dalle spese di inviare i loro deputati. Un solo deputato o due rappresentavano le intiere provincie. Difatti due erano i deputati di Gallizia, Valenza e delle sette Città di Campos. Come la rappresentanza venne a ridursi nelle mani di sì pochi individui, costoro si mostrarono sempre renitenti ad ogni qualunque riforma riguardante ciò; e

[1] *Rex v. Spencer*, 3 *Burr.* 1827. La corona in Francia addusse le stesse ragioni.

[2] Così in Inghilterra, il corpo chiamato ad ajutare la Corona nel fare ed amministrare la legge, dicevasi *Aula Regis*, ovvero Corte del re.

però nel 1506 e nel 1514, le Cortes di Castiglia impudentemente dichiararono che il diritto di mandare deputati apparteneva, in virtù d'una consuetudine immemorabile, a diciotto Città e non più, quantunque fosse assolutamente certo, che cinquanta erano state rappresentate un secolo innanzi, e cento undici meno di due secoli innanzi, e che de'deputati delle Città facevasi menzione nel 1169. Le Cortes d' Aragona erano composte di quattro ordini, o Stati (*Estamentos*), ovvero bracci (*braços*) — gli ecclesiastici, ossia i prelati e gli abati in numero di ventitrè; i nobili, anticamente detti *ricos omes*, che vale uomini ricchi o possidenti; i cavalieri e i gentiluomini detti *Hidalgos* (in antico chiamavansi *infanzones*; e le corporazioni o città (*universitades*), che nel 1585 erano trentuna. Il secondo e terzo di questi ordini erano, a parlar propriamente, due rami del medesimo ordine, cioè dell'ordine de'nobili, i quali erano in tal modo divisi in baroni grandi ed in piccoli; tuttochè queste due divisioni vengano talvolta indicate col nome generale di ordini equestri. In tutti gli altri regni vi erano solamente tre Stati, imperciocchè la divisione della nobiltà in grande e piccola apparteneva alla sola Aragona. Il numero de'nobili e de'prelati, non pertanto, i quali venivano convocati alle *Cortes* di tutti i regni Spagnuoli, venne scemando come scemò quello de'deputati delle Città.

Nella nobiltà e nel clero non venne mai introdotto l'uso di eleggere rappresentanti, come era costume negli Stati generali della Francia: ciascun vescovo o nobile il quale aveva seggio nelle Cortes, lo aveva, a simiglianza de'nostri Lordi spirituali e temporali, di proprio diritto. Taluni scrittori pensano, che nel tempo che le due Corone di Castiglia e d'Aragona furono riunite in una, cioè nel secolo decimoquinto, nessuno aveva diritto di sedere nelle assemblee nazionali, tranne coloro che appartenevano al Consiglio del Re; il quale, per ciò appunto, poteva considerarsi come se egli solo sedesse officialmente nelle *Cortes*. Ma gli è certo che il clero e i nobili vennero convocati alle *Cortes* di Aragona finchè durò la esistenza dell'assemblea; e nelle *Cortes* di Castiglia i nobili v'intervennero fino al 1538. Nulladimeno, parecchi autori si sono sforzati di provare che la presenza de'prelati

e de' nobili non fosse, in nessun periodo di tempo, affatto essenziale a costituire l'assemblea; poichè nelle Cortes di Castiglia nel 1295, nessuno di loro era presente: non vi erano prelati in quelle del 1299 e del 1301; non v'erano nè nobili nè prelati in quelle del 1370 e del 1373. Ve ne saranno forse stati due o tre; ma que'due ordini nelle leggi che vi si fecero, compariscono come se vi fossero presenti; formalità che sembrerebbe indicare che in origine il loro intervento o concorso reputavasi essenziale. Sembra, nondimeno, cosa innegabile, che in Castiglia il Re nel fare le leggi era tenuto a consultare ed ottenere l'approvazione di una *Cortes*, sia di nobili, sia di comuni; e che talvolta agiva d'accordo con un Corpo, talvolta con un altro, in quanto che non era necessario che vi fosse l'approvazione d'ambidue.

Dopo il 1538, le *Cortes* di Castiglia erano composte solamente di deputati *(procuradores)* delle Città. In ciascuno de' Regni le *Cortes* venivano convocate con lo scopo di giurare fedeltà allo erede presuntivo del trono; e siccome i deputati delle Città prestavano il giuramento in quella assemblea, così i prelati e i nobili lo prestavano individualmente senza che si adunassero in corpo. Le *Cortes*, in tal modo costituite, potrebbero considerarsi come assemblee soltanto di nome; e dopo che vennero aboliti da Filippo V gli antichi privilegi delle provincie Aragonesi, all'adunanza concorrevano i deputati delle Città, non solamente di Castiglia, ma di Aragona, di Catalogna, di Valenza, e perfino dell'Isola di Majorca. Le *Cortes* di Castiglia erano sommamente variabili ed irregolari, anche più di quel che lo fossero le assemblee degli Stati ne' tempi primitivi delle altre monarchie feudali. L'intervento della Corona nelle elezioni de' deputati cominciò ad aver luogo tosto che fu compresa la importanza delle *Cortes*. La prima volta che i deputati vennero regolarmente ammessi alle Cortes di Castiglia, fu nel 1188 sotto Alfonso IX, essendo già stati intimati ad intervenirvi nel 1169, o pressochè un secolo innanzi che (per quanto si sa) le nostre Città venissero rappresentate nel Parlamento Inglese. E' fu nel 1312, che fu fatto un gran cangiamento nella costituzione delle Città da Alfonso XI, il quale ridusse l'intiero corpo degli elettori de' deputati in ogni

luogo ai magistrati solamente, che non sorpassavano mai il numero di ventiquattro in ciascuna Città, ed erano scelti secondo il sistema di elezione in persona propria. Ma, non satisfatta di essersi in tal modo resa sicura contro la influenza popolare nelle elezioni, la Corona fece ripetutamente de' tentativi per arrogarsi la potestà di nominare direttamente i deputati. Nel regno di Giovanni II, nel secolo decimoquinto, venne promulgata una legge contro la corruzione e l'indebita influenza nelle elezioni, ed in ispecie contro l'intervento della Corona, de' nobili e degli impiegati. Nel regno susseguente di Enrico IV, nel 1462, le *Cortes* di Toledo, e nel 1465 quelle di Salamanca, richiesero che venisse riconfermata e rinvigorita la legge di Giovanni II. Allorquando Enrico IV scese ad aperta contesa co' suoi sudditi nel 1465, le differenze di entrambi vennero rimesse al giudizio di quattro individui, due nominati dal Re e due dai nobili, onde agire come arbitri nella questione, con potestà di nominare anch' essi un giudice supremo: e la sentenza ch' essi diedero venne chiamata « *Sentenza arbitrale di Medina del Campo* »; e parla del costume invalso di ammettere, come deputati, individui che non avevano ottenuto patenti *(cedulas)* dal Re; ed in conseguenza ciò è vietato, e il trasgressore cade nella pena di essere per sempre ineligibile alle Cortes. In Aragona i due Stati, o Bracci, de' nobili non eccedevano il numero di quindici per i baroni, e di trenta per gli *hidalgos*, nel secolo quindicesimo; mentre i deputati delle Città erano molto numerosi, poichè Saragoza ne aveva dieci, e nessuna delle altre ne aveva meno di quattro. Ma solamente poche delle maggiori Città erano quelle che venivano rappresentate: esse ebbero deputati assai prima che le avessero le altre Città della Penisola, perocchè le troviamo rappresentate nel 1133. Gli Stati tenevano separatamente le loro sessioni, dopo d'averne fin da principio ottenuto il permesso, come fecero le nostre due Camere, secondo ciò che parrebbe dagli atti primitivi del Parlamento.

Le Cortes del Portogallo datano dall' anno 1140, allorchè Alfonso I assunse il titolo di Re come successore di Enrico di Borgogna; e dopo di avere riportata una vittoria sui Saraceni,

convocò un'assemblea nazionale per farsi confermare il titolo regio, in opposizione al Re di Castiglia, il quale voleva revocare la concessione del Portogallo fattagli dal suo predecessore. Ma le *Cortes* Portoghesi adunaronsi sempre meno regolarmente, ed esercitarono diritti molto minori di quelli che godevano i parlamenti degli altri Regni peninsulari. Il diritto di adunare le *Cortes* in que' Regni spettava, generalmente parlando, alla Corona; ma se il Re fosse incapace, o rimasto minore senza che gli fosse stato assegnato un tutore, la Corona ammetteva che le *Cortes* avessero il diritto di radunarsi da sè. Così faceva il Consiglio di Castiglia tutte le volte che il Re ricusava di convocarlo, e se ne trova un esempio nel 1506. In Castiglia del pari che in Aragona un comitato permanente — di quattro membri nella prima, e di numero incerto nella seconda, e in ambedue composto da membri di ciascuno ordine — veniva nominato dalle *Cortes* per adunarsi negl'intervalli d'ogni aggiornamento, onde vegliare alla esecuzione delle leggi. In Castiglia siffatti comitati erano autorizzati ad assistere il Consiglio, e in Aragona avevano la immediata soprintendenza della rendita e del modo di spenderla, mentre le *Cortes* non erano in sessione.

Le funzioni generali delle *Cortes* in coteste diverse monarchie erano pressochè le medesime. Il diritto fondamentale, d'onde emanavano tutti gli altri diritti, era quello soltanto di decretare le imposizioni, e dirigere la distribuzione e la spesa della rendita imposta. Che tale fosse il fondamento d'ogni loro privilegio, pare ne fossero convinti. « Violato una volta questo diritto » dice la rimostranza fatta dalle *Cortes* di Castiglia nel 1420, a Giovanni II « tutte le altre libertà de' sudditi diventeranno una illusione ». Fino dal 1205, Pietro II di Aragona avendo imposta una tassa generale sul paese, i nobili si unirono col popolo per opporglisi; e le Cortes poscia l'accordarono, ma in parte soltanto. Le Cortes sotto il regno di Giovanni I positivamente ricusarono di accordare danari alla Corona. In quelle di Medina del Campo nel 1328 (non molti anni dopo il nostro famoso statuto di Eduardo I, statuto fatto per uno scopo simigliante [1]), fu promulgata

[1] 34 Eduar. I, st. 4, c. 1 (1305).

una legge che vietava di gravare le città di qualunque specie d'imposta, senza il consenso de' loro deputati *(procuradores)* radunati nelle *Cortes;* legge, la quale, comunque venisse costantemente violata, fu lasciata inserita nel Codice generale della giurisprudenza spagnuola *(Recopilacion)* fino alla vigilia della invasione francese, allorchè venne abrogata dal debole tiranno, allora regnante, che rovinò il paese. È parimente certo, che le *Cortes* s'intromettessero nella spesa della pubblica rendita. Ci rimane una rappresentanza fatta dalle *Cortes* di Castiglia ad Alfonso X, nel 1258, nella quale affermano « che esse considerano la somma di 150 *maravedis* (che oggidì corrisponderebbe al valore di 18 scellini) affatto sufficienti al mantenimento di lui e della moglie, e che avrebbe dovuto raccomandare alle persone del suo seguito di mangiare con più moderazione ». Ci rimane parimente la risposta di Giovanni II alle rimostranze che esse fecero nel 1420, nella quale egli afferma di avere ordinato ai suoi ministri di presentare alle Cortes i conti di tutte le spese, e dell'equipaggiamento ed approvvisionamento della flotta; e distintamente promette di non esigere mai, in nessuna maniera e in nessuna circostanza, danari senza il loro previo consenso, secondo che è stata sempre, dice egli, la costumanza de' Re suoi predecessori. Siffatti diritti delle *Cortes* seguitarono ad essere riconosciuti fino al regno di Ferdinando, ed anche fino a quello di Carlo V. Nel 1520, il consenso delle *Cortes* per imporre una tassa venne ottenuto per forza; ed allorchè nel 1527 il clero e i nobili ricusarono di esser tassati, i Comuni risposero, che da canto loro non si sarebbero in nessuna guisa sottomessi a pagare nessuna contribuzione.

Ma le *Cortes* possedevano anche il potere della generale legislazione. Quantunque la Corte lottasse sempre per negare cotesto diritto, esso apparteneva, senza alcun dubbio, all'assemblea in tutti i Regni Spagnuoli; ed in tutti, fuorchè in Portogallo, generalmente venne riconosciuto finchè l'antica costituzione rimase in vigore; cioè a dire, fino a che la dinastia Austriaca, in persona di Carlo V, successe al trono di Spagna. Veramente, le Cortes esercitavano in tempi più antichi perfino delle funzioni esecutive, spesso im-

mischiandosi nella amministrazione del Governo quanto più direttamente potevano; più anche di quello che abbiano fatto giammai gli Stati Generali di Francia, o il Parlamento d'Inghilterra in tempi di rivoluzione. Esse furono, ne'secoli decimo ed undecimo, consultate dalla Corona in tutte le emergenze dello Stato, e particolarmente nello impegnarsi in qualche guerra. Più tardi, i principi chiesero la loro approvazione per far concessioni delle terre della Corona. Abbiamo già veduto, che esse nominavano de'commissarj per assistere al Consiglio del Re, mentre non erano in sessione. Benchè il Consiglio stesso fosse nominato dal Re, le Cortes sovente assumevano il diritto di aggiungere parecchi membri, specialmente quando il Re era minorenne. Nelle grandi emergenze concernenti la famiglia reale — come il trono vacante, o il bisogno d'un reggente o d'un tutore — o più ancora nel caso che il Re si conducesse riprovevolmente, le *Cortes*, come rappresentanti della volontà nazionale, intervenivano e decidevano. A dir vero, il diritto di rimostranza era distintamente riconosciuto come parte della costituzione in tutti i Regni spagnuoli: ma gli era in Aragona che questo diritto era maggiormente rispettato e posto in uso, e che il potere della Corona era strettamente limitato e invigilato con estremo rigore. Abbiamo già fatta menzione della formula del giuramento che usavano gli Aragonesi nel promettere obbedienza alla Corona, il quale giuramento li vincolava solo finchè il Re si conducesse debitamente, ed esprimeva il diritto che essi avevano di insorgergli contro nel caso che violasse il proprio dovere. Il giuramento di fedeltà, nel senso più rigoroso del vocabolo, era qualificato ovvero condizionale. « Noi », dicevano i baroni, « ciascuno dei quali può quanto voi, e tutti insieme siamo più potenti di voi, vi promettiamo obbedienza, a patto che mantenghiate i nostri diritti e le libertà nostre; se no, no ». La Costituzione riconosceva ne'baroni il diritto di adunarsi insieme co'magistrati delle città, in caso che la Corona facesse delle usurpazioni sulle libertà loro, e di domandare riparazione; e nel caso che venisse ricusata, o nel caso che il Re prendesse le armi contro di loro, essi potevano considerarsi come sciolti dal giuramento di fedeltà, e scegliersi un altro sovrano.

Questo *privilegio d'unione*, siccome lo chiamavano, fu spesso posto in opera, e ripetutamente riconfermato dalla Corona. L'ultima conferma ha la data del 1347. Pietro IV, usurpato il trono, avendo sconfitti i baroni, abolì quella legge l'anno dopo. Ma l'impiego di Giustiziere *(Justizia*, ovvero *Justizia Mayor)*, che aveva il debito di stare fra i diritti del popolo e il potere arbitrario del Re, e che aveva il diritto di inibire l'ubbidienza agli atti illegali della Corona, divenne di tempo in tempo un impiego concesso a vita, e solamente responsabile ad un tribunale costituito principalmente dalle Cortes. In una solenne occasione, nel 1412, la successione contrastata della Corona venne solennemente decisa, e dopo che i tre competitori ebbero esposte le loro ragioni ad un Consiglio di tre membri deputati delle *Cortes*, da ciascuno de' tre Stati Aragonesi — Aragona, Catalogna e Valenza —; il quale Consiglio, con una maggioranza di sei voti contro tre, diede il trono a Ferdinando di Castiglia. La gelosia con cui le *Cortes* d'Aragona vegliavano sui proprj privilegi, può dedursi dalla seguente cosa. In virtù della legge, nessun forestiero poteva entrare nella sala delle Cortes; ed allorchè Ferdinando, assentandosi dal Regno in tempo d'una delle sue guerre, nominò reggente la Regina Isabella, e richiedendo parimente la legge che il reggente dovesse prestare giuramento in presenza delle Cortes, fu fatta una apposita legge per autorizzare il portinajo ad aprire le porte ad Isabella, essendo essa una forestiera, come quella ch'era nata in Castiglia.

Martel, cronista d'Aragona, ricorda, come una peculiarità nella Costituzione di quel Regno, che, mentre negli altri Regni della Spagna non poteva ottenersi riparazione alcuna degli atti illegali o degli eccessi del Re o de' suoi ministri, tranne che per mezzo d'una petizione *(suplica)*, in Aragona l'individuo che reputavasi aggravato poteva procedere *por justicia, haciendo processo dello, como entre partes, para que alli sea jusgado por los proprios del regno.* [1] È cosa singolare che Aragona possedesse

[1] « Per mezzo d' una Corte di giustizia, facendo un processo come tra parte e parte, affinchè possa essere giudicato dai naturali del regno ».

questi due importantissimi privilegi civili, che oggimai durano in Inghilterra soltanto; cioè a dire un effettivo *Habeas Corpus* per mezzo d'una corte superiore di Giustizia, e il diritto d'azione civile contro i ministri ed ufficiali del Governo per atti ufficiali, in cui vi fosse ingiustizia o illegalità. Che un Corpo così potente come erano le *Cortes* d'Aragona, dovesse, secondo il destro, estendere i suoi privilegi oltre la legge, o esercitarli nelle questioni dubbie, è cosa naturale. E però nel 1268 esse chiesero il diritto di nominare i membri del consiglio del Re, e per fino gl'impiegati a servizio nella casa reale; diritto che ottennero ed esercitarono per qualche tempo.

Più d'una volta nominarono gli ufficiali nelle truppe raccolte da loro per il servizio pubblico, e nel 1503 fecero una legge che autorizzava il Re a nominarli, indicando con ciò l'opinione che esse avevano della propria prerogativa in quella data materia, ma anche mostrando, allorchè ottennero il consenso del Re, che esso aveva qualche fondamento. I diritti del popolo e delle *Cortes* in generale, e le funzioni del Giustiziere, furono stabiliti con una legge declaratoria, che Pietro III emanò nel 1283, e che è stata chiamata la *Magna Charta* d'Aragona. Tal legge provvedeva anche al diritto di riunione, che venne poscia abolito nel 1348, ed all'annua convocazione delle *Cortes*. Valenza aveva il privilegio d'unione, che Pietro anche abolì, concedendole una *Justizia* come negli altri regni. In Valenza c'è poi sempre stato un giudice, detto *Juez de contenciones*, derivato dall'antica *Justizia*.

La resistenza contro i principi malvagi non era limitata alla sola Aragona. Catalogna ne fece prova allorchè nel 1462 detronizzò Giovanni II; e le *Cortes* di Castiglia, con atto solenne, tre anni dopo, deposero Enrico IV.

Non occorre dilungarci intorno ai beneficj che la libera costituzione arrecò agli Aragonesi. Tra i più degni di nota è da annoverarsi l'abolizione della tortura ne'processi giudiciarj, prima nel 1278, e poscia allorchè quella legge fu confermata nel 1335. Fecero con esito felice un'altra lunga ed ostinata resistenza alla introduzione della Inquisizione, contro la quale, nel 1485, il popolo insorse ed uccise il capo Inquisitore. La stessa libera costituzio-

ne fu la causa precipua che fra essi si sviluppasse e mantenesse il nobile affetto della indipendenza. « Abbiamo sentito dire dei tempi antichi », dicono le *Cortes* in un documento del 1451, « che, atteso la grande sterilità della terra, e la grande povertà del reame, se non fosse stato per le libertà che vi si gode, la massa del popolo l'avrebbe abbandonato, e si sarebbe ridotto ad abitare in altri paesi più fertili ».

Non bisogna, ad ogni modo, dimenticare, che quivi, del pari che negli altri paesi feudali, il popolo gemeva sotto la oppressione de'baroni. I villani, insorgendo nel secolo decimoquarto, avevano ottenuto qualche sollievo, facendo meglio determinare i diritti e i doveri proprj. Ma seguitarono a rimanere, come i liberi abitanti del paese, sotto la giurisdizione de' signori della terra, e nelle sole cause capitali potevano appellarsi ai giudici del Re.

Difatti, in tutti i Regni Spagnuoli la influenza della nobiltà e del clero in origine era predominante, anche quando non erano stati per anche chiamati a sedere nelle *Cortes*. Essi formavano il consiglio del Re, nel quale trattavansi tutti gli affari ordinarj. Generalmente, erano membri delle *Cortes*, occupavano tutti gl'impieghi di fiducia, ed erano onninamente esenti dalle tasse. Finchè la Corona non li ebbe soggiogati, in parte con la forza, in parte col soccorso delle Città, essi furono il freno principale al regio potere: in appresso divennero gli alleati del principe contro il popolo. Questo processo di usurpazioni fu iniziato da Ferdinando nella seconda metà del secolo decimoquinto, e nel principio del decimosesto. Venne compiuto da Carlo I di Spagna e V di Germania, il quale, per la ingente potenza che derivava dai suoi vasti dominj Tedeschi e Italiani, e per le grandi rendite che gli venivano da'territorj d'America, potè rovesciare intieramente l'antica costituzione.

La prima volta che fu adoperata la forza per ottenere danari dalle *Cortes*, fu nel 1520; la qual cosa fece scoppiare una guerra civile, nella quale la Corona rimase vittoriosa.[1] Nel 1539, l'Im-

[1] Potrebbe rammentarsi come luminoso esempio di ciò che raramente accade — cioè che la giustizia retributiva colpisca l'individuo veramente col-

peratore bisognoso di danari per condurre innanzi le proprie guerre, convocò di nuovo le *Cortes*; ma incontrò una resistenza così ferma alle sue richieste da parte de' nobili, che stizzosamente li licenziò. Da quel tempo in poi, il clero e i nobili non furono mai convocati, e i quaranta o cinquanta deputati delle ventidue Città solamente furono intimati a assistere alle adunanze. Costoro, eletti dalle municipalità, e non rappresentanti il popolo, caddero sotto l' assoluta influenza della Corona. Nel 1555, dopo che il Re aveva fatte e revocate leggi, d' autorità propria, essi fecero prova di audacia rimostrando, e richiesero che non si facesse nessuna legge senza il loro concorso; ma la risposta che n' ebbero, mostrò in un tempo stesso che i loro privilegi non esistevano più, e che essi non ispiravano più nè rispetto nè timore. « A questo » disse il tiranno « rispondiamo, che noi faremo come meglio tornerà utile al nostro Governo ». Nè anche tali vane rimostranze continuarono a lungo: l' ultima che essi fecero fu nel 1619. Le antiche libertà degli Aragonesi vennero invase da Filippo II, il quale ristrinse il potere del Giustiziere, e diede pieno incremento alla Inquisizione — grande macchina di oppressione, di cui i tiranni Spagnuoli servironsi sempre per sostenersi sul trono. Nulladimeno le *Cortes* continuarono ad essere quali erano in quanto al numero de' membri, benchè i loro diritti più importanti venissero raramente esercitati. Era loro concesso di presentare petizioni in materia di commercio, d' agricoltura, di tasse, ed altri rami d' amministrazione interna, per le quali, come prima, ricevevano risposte dalla Corona: ma comecchè non venissero imposte nuove tasse senza il consenso loro, i poteri del Governo nella Corona risentivano poco impedimento dal loro immischiarsi. Ciò non ostante, l' Aragona non perdè le proprie libertà che nel principio del secolo decimottavo. Nel 1713 le *Cortes* vennero

pevole del delitto — che colui che era capo dei nobili avversanti la Corona nel 1539, era il Duca di Frias, il quale aveva sconfitto Padilla, e con la sua vittoria aveva resi schiavi i Comuni. Il licenziamento de' nobili persistenti nel rifiutare la tassa proposta dallo imperatore, fu abbastanza insultante. Fu detto loro d' andare ciascuno alla propria casa, e rimanervi finchè fosse chiamato di nuovo.

convocate per l' ultima volta come corpo legislativo, allorquando Filippo V bramò di fare adottare una legge salica qualificata, rispetto alla successione delle donne al trono. Dopo quel tempo, le *Cortes* d' Aragona, come quelle di Catalogna, di Valenza e di Castiglia, si sono ragunate secondo le occasioni, ma soltanto per mera formalità; ed in ispecie alla morte del Sovrano; o tutte le volte ch' egli esige che prestino il giuramento di fedeltà al suo successore: la qual cosa può considerarsi come il debole vestigio, l'ombra vana del diritto di elezione, e delle funzioni generali amministrative e giudiziarie che in origine esercitavano le assemblee spagnuole. [1]

I diritti delle *Cortes* Portoghesi furono sempre molto meno definiti, e meno frequentemente esercitati di quelli di qualunque altro corpo legislativo nella Penisola. Vi assistevano i deputati delle Città in minor numero che nelle *Cortes* de' Regni Spagnuoli, ed erano molto meno regolarmente stabilite. Risalgono nondimeno, ad una data antica. Nel 1143 i tre Ordini o Stati, il clero, i nobili e i deputati delle Città, si radunarono in Lamego, e confermarono ad Alfonso I il diritto alla corona, conferitogli dall'armata dopo la vittoria ch' egli, nel 1139, riportò sopra i Mori in Ourique. Nel 1181, il medesimo corpo fece una legge, chiamata la *Costituzione di Lamego*, la quale stabiliva la successione al trono, rendendolo ereditario in linea retta; se non che richiedevasi il consenso degli Stati trattandosi di un erede collaterale. In mancanza di discendenti maschi, doveva succedere la figlia maggiore; ma maritandosi ad uno straniero, perdeva la Corona: come difatti seguì nel decimoquarto secolo a Beatrice per il suo matrimonio col Re di Castiglia. L' autorità regia nel Portogallo non fu mai limitata, come lo era negli altri regni feudali. La Corona presto acquistò tale potere sopra il corpo legislativo, che esso veniva rare volte convocato, menochè quando doveva sanzionare qualche

[1] Trentasette Città e terre mandarono deputati alle Cortes che si adunarono in Madrid nel 1789, per prestare il giuramento a Ferdinando VII, erede presuntivo: cioè ventuno dalla Castiglia e provincie, e sedici dalle provincie d'Aragona, alle quali fu concesso tal vano privilegio allorchè le loro antiche costituzioni vennero abrogate da Filippo V.

violazione della legge o della costituzione. Ma dopo che la Corona era diventata assoluta nel tempo che rimase congiunta con quella di Spagna, le *Cortes* Portoghesi si ragunarono, con più lodevole scopo, in occasione dell' insurrezione contro la Spagna nel 1640, [1] allorquando la casa di Braganza, discendente dal lato di femmina da'Principi di Borgogna, venne posta sul trono per provvedimento preso dalle *Cortes*: e poscia, allorquando Alfonso VI, figlio del primo di que'nuovi Re, essendosi disgustate tutte le classi de'snd-diti a cagione de' suoi vizj e vessazioni, fu detronizzato da talnni membri della propria famiglia, le Cortes sanzionarono la di lui abdicazione. Dopo il 1697, esse non si adunarono affatto, fino ai disturbi scoppiati per la invasione francese. La rivoluzione del 1640 diede al paese una nuova dinastia di tiranni, e null'altro.

Non è mestieri che la Costituzione che la Francia accordò alla Spagna nel 1808, e quella che le diede nel 1817 la Convenzione adunata in Portogallo, ci trattengano lungamente. La prima somigliava esattamente quella concessa a Napoli, della qnale abbiamo già ragionato, e la cui principale caratteristica era una assemblea scelta in gran parte dalla Corona, deliberante talmente in secreto, ch'era delitto di tradimento rivelarne quello che vi si trattasse. La seconda correva nello estremo opposto del suffragio universale e del voto per iscrutinio; il Parlamento durava due anni, e non vi era Camera Alta. La prima di tali Costituzioni durò finchè la dinastia Napoleone rimase in Ispagna; della seconda appena può dirsi che venisse attuata. Sarebbe cosa prematura ragionare delle nuove Costituzioni concesse ai regni della Penisola dopo che rivissero i conculcati diritti del popolo: esse appartengono alla seconda parte del nostro lavoro, nella quale tratteremo della Monarchia limitata.

Nello esaminare le Monarchie della Penisola abbiamo osservato ricorrere la medesima storia che avevano innanzi trovato nelle altre parti d' Europa — cioè i diritti popolari che anda-

[1] Nel 1496 rividero la lisla delle pensioni; nel 1385 elessero un re. Sembra che il loro potere fosse considerevole fino all' epoca dell' unione del Portogallo con la Spagna.

vano gradatamente perdendosi, e i governi limitati facendosi assoluti: ma abbiamo notato siffatto procedimento essersi in maggior misura verificato in Ispagna, appunto perchè quivi, più che in qualunque altro paese, le antiche costituzioni erano più fisse e più libere. Il potere della Corona era ristretto dentro più angusti confini, e l'esercizio del sindacato della Nazione sull'autorità — almeno delle classi più importanti della Nazione, cioè i nobili e i deputati delle Città — era più regolare e più costante. In Castiglia, e più anche in Aragona, il Governo era tanto libero quanto era il nostro in Inghilterra, ed assai prima che quivi, aveva assunta la propria forma; benchè quello d'Aragona non fosse foggiato così sistematicamente secondo delle regole fisse. Che que' paesi dovessero perdere le loro libertà rappresentative, mentre noi le abbiamo conservate, è uno de' più ammirevoli fenomeni della storia umana — uno de' più singolari fenomeni che s'incontrino nella scienza che noi chiamiamo l'anatomia comparata della politica — scienza che insegna la interna struttura de'diversi governi, mostra nelle parti la capacità o la incapacità ad eseguire le loro naturali funzioni, e mette in mutuo contrasto i varj sistemi. Riusciremo meglio ad indagare le cagioni di questo fatto singolare, e al tempo stesso, meditandovi sopra, derivarne utili insegnamenti, allorchè ci faremo ad esaminare il progresso e la struttura della nostra Costituzione. Nulladimeno, ci riesce ora impossibile non fermarci un istante, onde notare, in primo luogo, le cagioni principali le quali hanno prodotto effetti cotanto contrarj ne'due paesi; ed in secondo luogo, le principali deduzioni pratiche, cui siffatta osservazione naturalmente conduce.

1. I vasti dominj forestieri della dinastia Austriaca, e specialmente l'acquisto del territorio nell'America Meridionale (quantunque, secondo la dottrina già esposta, [1] per mezzo di siffatto accrescimento di potenza, Filippo II potesse fare delle usurpazioni nella Costituzione di Aragona), non possono assegnarsi come la sola cagione che facesse prevalere la tirannide in Ispagna; in quanto

[1] Vedi cap. XVI.

che Ferdinando il Cattolico aveva cominciate le sue usurpazioni sui diritti de' baroni Aragonesi innanzi che la Spagna fosse unita alla Germania; e Carlo V aveva fatto acquistare completa superiorità alla Corona in Castiglia, prima che la rendita d'America fosse divenuta considerevole. La vasta estensione del territorio che giace nel mezzo e al settentrione della Spagna con poche città di qualche importanza, dava indubitatamente alla Corona e ai baroni il di sopra nella contesa. La cura, con cui Ximenes aveva accresciute le forze regolari della Corona, fu un altro vantaggio dalla parte del Re; tuttochè nell'opporsi ai baroni egli avesse anche disciplinata la guardia municipale delle Città, in guisa che, appunto per ciò, riusciva poco forte contro quelle. Ma la cagione principale della disfatta del popolo è d'uopo cercarsi nell'essere il paese partito in varie monarchie con varie forme di governo, per la qual cosa il Governo poteva opprimere il popolo di ciascuna con le forze delle altre: al che è mestieri aggiungere la scambievole disunione delle grandi città, nata dalle gelosie in fatto d'occupazioni commerciali. Siffatta divisione fece sì che la Corona potesse assoggettare le provincie, l'una dopo l'altra; e la medesima funesta divisione fu quella che rendeva impotenti gli sforzi de' Comuni a sostenere la propria causa. La stessa condotta fu tenuta da Ferdinando, e più ancora dal Cardinale Ximenes, reggente nell'assenza di Carlo V. Il primo tentativo fu quello di indebolire i nobili coll'innalzare le Città, e quindi quello di eccitare la gelosia degli uni contro le altre. Ximenes aveva blandite le Città revocando le tasse, e molte concessioni di terre della Corona fatte improvvidamente ai nobili. Carlo V, venuto a contesa con essi, in prima parteggiò per le Città, e spinse quella di Valenza a fare una opposizione che aveva lo scopo di scemare i privilegi feudali. Allorchè siffatta opposizione si estese nella Castiglia, e tutte le Città si collegarono per formare la Santa Lega *(Junta)*, tuttochè i primi aggravj, di cui si movesse lamento, fossero la influenza de' forestieri sopra l'animo del Sovrano, e l'avere esso nelle Cortes di Castiglia, nel 1520, ottenuto per forza e per intrigo una concessione di sussidj da una assemblea illegalmente adunata; nondimeno le precipue lagnanze della celebre

Rimostranza — che potrebbe paragonarsi alla nostra Petizione dei Diritti fatti cento anni dopo — si riferivano al privilegi de' nobili, che i Comuni bramavano privare delle loro esenzioni, di tutti i governi delle Città, e di ogni recente concessione di terre. Ciò a un tratto fece accostare i nobili al trono: a dir vero, la *Junta* era meno ostile al Re che ai nobili, e nel corso della guerra si offrì ripetutamente di congiungersi a lui contro coloro che essa riputava come nemici comuni. Ciò, bisogna confessarlo, fu un errore madornale commesso dagli insorgenti: i loro reclami avrebbero dovuto essere diretti o contro la Corona o contro i nobili, non mai contro ambidue. Gli avversarj si collegarono; e questa lega, resa più forte dal difetto d'unione ne' rappresentanti delle Città, divenne fatale. La *Junta* fu sconfitta dopo un anno di lotta in Castiglia, e la *Germanada* — associazione guidata da capi inferiori, e colpevole di grandi eccessi per non essere sostenuta da molte persone rispettabili — dovette cedere nel corso dell'anno susseguente. Allorquando, nel 1539, Carlo V finalmente oppresse le *Cortes* di Castiglia, cacciandone via il clero e i nobili, ed ammettendovi i soli deputati delle Città, le diverse classi della comunità s'accorsero che era troppo tardi, per i nobili, di chiedere l'ajuto del popolo, mentre esso diciotto anni innanzi aveva prestato mano alla Corona a soggiogarli; e per il popolo, già diventato di nessuna importanza, per collegarsi utilmente coi nobili. L'Imperatore ricusò la richiesta che essi fecero di conferire sulla proposta di sottomettere loro una domanda di sussidj; e poichè nè l'uno nè l'altro ordine poteva fargli opposizione, benchè non ottenesse la concessione domandata, distrusse la costituzione delle *Cortes*, e seguitò a governare come se l'Assemblea Nazionale fosse una istituzione di pretta formalità.

2. Dalla sciagurata storia della Costituzione Spagnuola appariscono manifesti i pericoli, cui tutti i liberi governi rimangono esposti quando i popoli si tengono satisfatti agli statuti scritti, alle leggi, agli usi, e trascurano i mezzi che soli possono assicurare il possesso de' loro diritti. In tutti i paesi è mestieri che il potere esecutivo risieda nella Corona, anche dove è più limitato dalla legge: dove, poi, conforme avviene in tutti gli Stati moderni,

essa possiede un' armata stanziale, non vi sono leggi che possano servire di salvaguardia, menochè il popolo non si tenga in perpetua vigilanza. È prodigiosa la differenza fra le due parti nella lotta, che di necessità non deve cessar mai. L'una è sempre desta, sempre si studia di acquistare terreno, ed è pronta a giovarsi d'ogni occasione per conseguire quest' unico e importantissimo scopo: l'altra è disposta a sonnecchiare, e tuttochè sia talvolta irragionevolmente sospettosa, in generale inclina ad avere fiducia; che anzi, un accesso di non fondata gelosia spesso conduce ad una certa indolenza allorquando vi è più ragione di vigilanza e sfiducia. La prima è semplice, unita, indivisa nel pensiero e nell'azione: la seconda è più inchinevole a distrarsi in entrambi; soprattutto ad essere divisa d'opinioni, e per fino a contenere nel suo seno fautori della parte contraria. L'una non è mai zimbello delle mene degli inimici, come quella che per educazione possiede un senso del pericolo e de' vantaggi proprj per istinto, che equivale ad una seconda natura: l'altra è troppo spesso vittima di falsi amici, di avversarj occulti; spesso lascia che i suoi buoni sentimenti rimangano delusi, e che i suoi sentimenti cattivi divengano la sua ruina; spesso preferisce i proprj nemici agli amici veri, e si apre una trappola sotto i proprj piedi nel momento del buon successo; e spesso in tempi disastrosi abbandona la speranza, che non fugge mai dall'animo di un solo individuo, e che sovente fa risorgere, quasi incredibilmente, la più disperata fortuna. Mentre i Re, a cagione dell'atmosfera di falsità che li circonda per tutta la vita, sono educati a tutta la destrezza necessaria per difendersi, il popolo sembra diventare più credulo in proporzione che va sperimentando l'inganno; e mentre i principi rade volte mancano di scoprire e ricompensare i loro veri sostegni, cioè gli uomini che si dedicano all'opera della tirannide, e non maltrattano o spregiano se non i soli uomini onesti, sospettandoli di essere devoti più al popolo che al despota — il popolo in un istante di scontento volge le spalle ai suoi fedeli amici, o dimentica gli antichi favoriti allo apparire de' nuovi. Di guisa che, mentre alla corte non mancano mai strumenti forti e solidi, i cittadini spesso difettano di sennati e rispettabili difensori. Siffatte cagioni dànno

alla Corona un formidabile vantaggio nel giuoco ch' ella perpetuamente giuoca. Simiglianti difetti possono correggersi solo con la educazione politica, con la disciplina costante, con lungo e schietto meditare sopra i diritti e i doveri nostri: soprattutto col pensare a noi stessi, e non lasciando a nessuno l' incarico di formare le nostre opinioni.

Ma soprattutto è necessario (ed è la prima e più importante conseguenza che dobbiamo trarre dalle storie che abbiamo esposte) di non prestare mai l' orecchio a tutti coloro che volessero persuaderci a non badare, come a cose di poco momento, alle piccole usurpazioni che per avventura il potere facesse a danno nostro. La minima usurpazione, per le conseguenze che si tira dietro, è incalcolabilmente grande — la più piccola perdita di libertà è un passo verso la tirannide. Ogni acquisto d' indebito potere stuzzica l' appetito dell' acquirente, e lo incoraggia e gli accresce i mezzi di spingersi oltre. Ogni perdita de' diritti scema l' abborrimento della sottomissione, ed inferma lo spirito e i mezzi della resistenza futura. Se nel corso del secolo decimoquinto, i Castigliani non avessero permesso, che il numero delle Città che mandavano deputati all' assemblea, fosse gradatamente ridotto a soli diciassette,[1] il Re non avrebbe osato trasferire il luogo di ragunanza delle *Cortes* ai confini della Gallizia, e la resistenza fattagli nel 1521 non sarebbe mai stata necessaria; almeno una resistenza contro la Corona e i nobili a un sol tempo: o, per lo meno, avrebbe avuto esito migliore. Similmente, nessuna parte della mo-

[1] Mariana afferma, che ne' suoi tempi il numero delle Città e terre che inviavano deputati alle Cortes era di 18; tre erano stati aggiunti innanzi che la concessione di *Millones* nel 1649 ne fissasse e restringesse il numero per lo avvenire — vale a dire, Palenzia nella vecchia Castiglia; sette città nella Gallizia, aventi tutte un voto solo; e due città nell' Estremadura, aventi anch' esse un voto — in tutte 21 voti — alle quali furono aggiunte da Filippo V sedici voti delle provincie Aragonesi, cioè sette per l' Aragona, due per Valenza, uno per Tarragona, e sei per il rimanente della Catalogna. Innanzi che fossero abolite le Costituzioni de' regni d' Aragona, 26 Città e terre avevano voto nelle Cortes d' Aragona, 24 nella Cortes di Catalogna, e 63 nelle Cortes di Valenza.

narchia deve essere considerata come isolata dal resto. Una invasione sui diritti d'una porzione dello Stato è una aggressione contro tutto lo Stato. Nè i sudditi del medesimo Stato possono mai allearsi più strettamente alla tirannide, se non quando vilmente lasciano opprimere qualunque classe de' loro concittadini, sia quanto si voglia remota di posizione, sia quanto si voglia limitata d'importanza. La causa della libertà è essenzialmente causa comune, e l'avversario è un nemico comune. Se gli Aragonesi non si fossero abbandonati alle proprie cattive inclinazioni, e non avessero parteggiato per Carlo V, quando egli muoveva guerra alla *Junta* di Castiglia, sedotti, senza verun dubbio, da falsi e cupi consiglieri, che ripetevano loro quella lotta essere diretta a punire altrui, non loro — e che i loro diritti sarebbero salvi — che tutti gli attacchi contro i loro privilegi erano cose da non darsene pensiero, essendo frivolezze —; i loro diritti non sarebbero stati mai conculcati da Filippo II, o alla prima aggressione, avrebbero potuto con lo ajuto de' Castigliani soggiogare quel detestabile tiranno.

Nè si pensi che questi siano principj vaghi e generali, e di nessuna applicazione pratica. Risulta da essi, che il popolo d'Inghilterra è tenuto, per istudio della libertà sua propria, ad opporsi ad ogni aggressione diretta contro quella de' suoi con-sudditi in Iscozia, o in Irlanda, o nel Canadà, come se fosse una diretta invasione contro la *Magna Charta* o la Legge de' Diritti; e che le più grandi Città del reame hanno il medesimo interesse a vigilare sulle libertà di ogni più piccola terra, come se Manchester, o Liverpool, o Birmingam, o Quebec fossero esposte ad espoliazioni. La tirannide principia sempre con una sola vittima, e sempre piomba sopra una vittima debole. Così ne siegue che ogni onesto e rispettabile membro della comunità è direttamente interessato a difendere la libertà, tutte le volte che la vede violata in persona della creatura più miserabile del popolo. La tirannide sempre sceglie per oggetto su cui commettere le infrazioni della legge qualche persona bassa, come quella che probabilmente è priva d'amici. Non vi è sciagurato che sparga per

mezzo della stampa il veleno delle sue calunnie, e non abbia diritto alla protezione de' sennati e de' buoni, come se uno di loro stessi fosse l' obietto della persecuzione, nel momento che si commette nella sua persona una violazione della Costituzione. La causa di lui da quell' istante diviene la causa della stampa libera in generale — anche di quella stampa libera che le colpe di lui hanno contribuito a corrompere e a degradare; e il più pericoloso e incoerente di tutti i pretesi amici della libertà è colui che vorrebbe palliare la propria non curanza di un atto d' oppressione in simigliante caso, e più ancora il suo sostegno delle leggi avverse alla libera discussione, adducendo per iscusa la licenza onde i malvagi ne hanno abusato.

Inoltre, importa sommamente al popolo di stare in guardia contro coloro che vorrebbero persuaderlo a credersi sicuro nella osservanza delle formalità della Costituzione stabilita. Non vi sono peggiori nemici della libertà, non vi son alleati più utili al dispotismo. Si consideri come era bello a vedersi il governo di Castiglia pochi anni prima che venisse distrutto; e quanto più bella era la Costituzione d' Aragona nella vigilia delle tempeste che la rovesciarono dalle fondamenta! Ma se le *Cortes* non furono regolarmente convocate come lo era il nostro Parlamento, lo stesso avvenne presso noi in un' epoca posteriore, ed avevano parecchie difese contro la tirannide anche più forti di quelle che i nostri antenati avessero giammai. Gli Spagnuoli reputavansi essere in sicuro, e non badavano a invigilare sulle piccole cose; vigilanza che è l' anima delle libere istituzioni — è la vita che le anima e le tutela dalla consunzione. Che ne seguì? Ignoravano forse i loro diritti, o non conoscevano le cose pertinenti alla libertà? Erano tanto lontani da ciò, che la loro famosa Rimostranza del 1521 conteneva minutamente ogni cosa spettante ad un governo buono e libero quanto gli uomini possano desiderarlo — ogni cosa che noi abbiamo gradatamente ottenuto ed ora possediamo; e fra le altre, le libere elezioni, la riforma municipale, una legge sulle pensioni e sugli impieghi, l' uguaglianza di diritti per tutti i cittadini, la riforma ecclesiastica, la legge

triennale, l' esclusione degli stranieri, la riduzione dell' armata, l' abolizione degli ufficj inutili, la riforma giudiciaria — e quasi tutte queste dimande erano uniformi ai diritti che anteriormente il popolo possedeva. Ma quel popolo aveva sonnecchiato su que' tali diritti — ed avendoli lasciati a po' per volta invadere, egli era troppo tardi per reclamarli; e la Spagna ha dovuto patire tre secoli di monarchia assoluta.

E per seguitare l' applicazione pratica de' nostri principj, se il popolo d' Inghilterra si lasciasse illudere dalla convinzione di avere conseguito nella sua pienezza una Costituzione parlamentare *popolare*, e cessasse dalla sua operosità a perfezionarla, tra non molto tempo gli toccherebbe la sorte toccata agli Spagnuoli. Gli abusi che tuttavia prevalgono in varie parti del nostro sistema, possono corrompere la purità della legislatura riformata; ed ogni difetto di vigilanza nello scegliere gli uomini che debbono comporla, o nel sorvegliare gli uomini di stato che la debbono amministrare, potrebbe distruggere l' edificio anche nella sua esterna apparenza col rivocare la lettera della legge.

Un' altra riflessione che vien suggerita dalla perdita della libertà nella Spagna, consiste in ciò, che niente è tanto pericoloso quanto la legislazione occasionale intorno a materie costituzionali, e il far leggi che durevolmente intaccano i diritti del popolo con lo scopo di far fronte ad una temporanea emergenza. Il popolo non può commettere un più grave delitto contro il paese, di quello che faccia consentendo di cedere i proprj diritti per non danneggiare una parte de' sudditi. È parimente dannoso se essi concedono alla Corona il potere di opprimere quella porzione della comunità. E a dir vero, simigliante condotta tenuta dai Castigliani fu la causa prossima della loro rovina. Presso noi non c' è probabilità in questi tempi che la Corona compri l' ajuto o la connivenza del popolo con aggressioni a danno del clero e dell' aristocrazia; poichè queste due classi potenti sono generalmente in istretta lega con la Corte. Ma possono venire altri tempi, in cui sarebbe utile il riflettere, che finchè esiste un' armata stanziale, ed un grande patronato a disposizione d' un solo individuo nello

Stato, le azioni di tale individuo è forza che siano l' oggetto della più gelosa sorveglianza, e le usurpazioni ch' egli commette a danno di qualunque classe de' suoi sudditi, siano fondamento di giusto timore.

L' inclinazione a blandire il popolo per mezzo delle concessioni, può spesso essere sincera da parte di quei che lo governano, siano principi, siano ministri; ma spetta a noi di essere sempre vigilanti, ed indagare se in que' tali doni ci sia nascosto l' inganno, e di non lasciarci mai sedurne da essi ad abbandonarne i nostri diritti, o a porre cieca fiducia nel Governo. Potrebbe seguirci una sciagura, ma non dobbiamo in nulla contribuire a meritarcela. Il popolo deve essere governato, e governato bene, e bene quanto è possibile: in ciò sta il suo diritto, in ciò sta il debito di chi lo governa. In compenso ai governanti che adempiono al loro debito, il popolo non è tenuto a concedere nessuna cosa. L' obbedienza è tutto ciò che può essere richiesto dal migliore de' governi. Il Cardinale Ximenes cominciò le sue aggressioni contro la Costituzione di Castiglia facendo pompa di provvedimenti popolari: fra gli altri, quello di diminuire l' *alcavala*, tassa odiosa ed impolitica sopra tutte le rendite, anche sui generi in mercato. Egli raggiunse lo scopo propostosi, schiacciando la nobiltà; scopo che potè conseguire per l' acquistatasi popolarità: ed il popolo finalmente perdè la sua Costituzione con que' mezzi, e con una simile politica, adottata da Ferdinando e poscia da Carlo; del quale uno de' primi atti fu quello di autorizzare la *Germanada* (fratellanza) di Valenza, e d' incoraggiare la loro ribellione.

Nel nostro paese prevale l' inclinazione di mostrare gratitudine al Governo tutte le volte che alcuna concessione vien fatta al popolo in qualche cosa, alla quale il suo diritto è chiaro ed incontrastabile. Anzi, spesso segue una specie di patto assurdo; e perchè noi abbiamo ottenuto una cosa ch'era di nostro diritto, i nostri delegati si astengono dall' insistere onde ottenere qualche altra cosa, cui abbiamo egualmente diritto incontrastabile. Una volta per sempre, ciascuno dovrebbe rammentarsi e figgersi in mente, che è incancellabile il diritto del popolo al governo migliore, ed

a minor prezzo possibile; e che esprimere gratitudine anche per il governo migliore ed a minor prezzo, e più ancora render grazie per qualunque concessione, sarebbe lo stesso che se un creditore si mostrasse grato a colui che gli ha pagato cinque scellini per ogni lira sterlina. Nessuno consiglierebbe il suo cliente di ricevere quel tanto, con animo grato, menochè non avesse verun diritto a richiedere il residuo, e non ricevesse un pagamento ma un dono. In quanto alla demenza di coloro che non solo renderebbero grazie per avere ricevuto quel tanto, ma maravigliati di averlo potuto ottenere, rinunziano al diritto di reclamare il rimanente — la è una condotta che un creditore generoso, ed un creditore prudente possono tenere verso un insolvente disperato; ma è al di là del diritto del popolo, e più anche de' rappresentanti del popolo.

Tenendo sempre in mente siffatti principj, ed operando con animo fermo a norma di quelli, il popolo del nostro paese può viver tranquillo, poichè basterebbero essi ad impedire la rovina della libertà. Trascurandoli, invece, e riposandosi con sicurezza immaginaria sopra la sua Costituzione, la perderebbe inevitabilmente. I Francesi nel 1830 erano sul punto di esser fatti schiavi, non ostante che avessero una costituzione rappresentativa e una stampa libera, perchè essi avevano un re che possedeva un esercito stanziale con cui poteva distruggere l' una e l' altra. Null' altro fuorchè lo spirito invincibile di quella prode nazione, e la inconcepibile cecità del governo, valse a salvarli. La tirannide incuterebbe maggior terrore alle menti che riflettono, se si accosta coi suoi passi misurati e tranquilli. Cinque anni, nondimeno, non sono trascorsi, e la libertà cominciò a ricevere ferite mortali per mezzo del metodo pernicioso della legislazione occasionale, cui abbiamo sopra accennato. Ci sia dato sperare, come tutti gli uomini dabbene; ed ogni buono Inglese deve fervidamente sperare, che tutte le procelle che minacciano le libertà e la pace della Francia, si dileguino.

Di queste verità abbiamo già incontrato le prove ad ogni passo che siamo venuti facendo nella storia della Monarchia assoluta. Quel poco spazio che ci rimane a percorrere, appre-

sterà ulteriori schiarimenti: ma ci è parso più opportuno togliere occasione alle suddette osservazioni dall' esame della Monarchia Spagnuola, più presto che da quello delle Monarchie Scandinave, perocchè in alcuni punti importantissimi l' antico stato della prima rassomiglia più da presso la nostra.

TAVOLA
DELLE MONARCHIE SPAGNUOLE.

CALIFI DI CORDOVA, OVVERO GOVERNO MORO DI SPAGNA.

756 Abderam I (Carlomagno gli tolse le provincie a settentrione dell'Ebro 778).
788 Hescham I.
796 Hackim I.
822 Abderam II.
852 Maometto I.
882 Almonzir.
889 Abdalla (figlio di Maometto I).
912 Abderam III (figlio di Almonzir).
961 Hackim II.
976 Hescham II (figlio di Abderam III).
1030 Smembramento del Califato.

, Dove nulla è notato in contrario, in questa e nelle seguenti tavole, ciascun principe s' intende d' avere succeduto al trono dopo la morte del precedente, ed esser suo figlio.

RE DI CASTIGLIA E LEON.

1028 Sancho I (il Grande), re di Navarra.
1035 Ferdinando I (Castiglia); 1037 (Castiglia e Leon).
1065 Sancho II (Castiglia).
1065 Alfonso I (Leon; 1072 Castiglia e Leon), figlio di Ferdinando I.
1109 Ovacha regina.
1126 Alfonso II.
1157 Ferdinando II (Leon).
1157 Sancho III (Castiglia), figlio d' Alfonso II.
1158 Alfonso III (Castiglia).
1187 Alfonso IV (Leon; 1197 Castiglia e Leon), figlio di Ferdinando II.

1214 Enrico I (Castiglia), figlio di Alfonso III.

1217 Ferdinando III, il Santo (Castiglia ; 1230 Castiglia e Leon), figlio di Alfonso IV.

1252 Alfonso V, il Saggio (Castiglia e Leon).

1284 Sancho IV (Castiglia e Leon).

1295 Ferdinando IV (Castiglia e Leon).

1312 Alfonso VI (Castiglia e Leon).

1350 Pietro il Crudele (Castiglia e Leon).

1369 Enrico II (Castiglia e Leon), figlio d' Alfonso VI.

1379 Giovanni I (Castiglia e Leon).

1399 Enrico III (Castiglia e Leon).

1406 Giovanni II (Castiglia e Leon).

1454 Enrico IV (Castiglia e Leon).

1474 Isabella Regina (Castiglia e Leon), figlia di Giovanni II, e moglie di Ferdinando d' Aragona.

1504 Giovanna Regina (Castiglia e Leon, ed Aragona), moglie di Filippo d' Austria.

RE D' ARAGONA.

1035 Ramiro I (figlio di Sancho il Grande di Navarra).

1063 Sancho I.

1094 Pietro I.

1104 Alfonso I (figlio di Sancho I).

1134 Ramiro II (figlio di Sancho I).

1137 Petronilla Regina, 1172. Il marito fu reggente fino alla sua morte nel 1162.

1162 Alfonso II.

1196 Pietro II.

1213 Giacomo I.

1276 Pietro III.

1285 Alfonso III.

1291 Giacomo II (figlio di Pietro III).

1327 Alfonso IV.

1336 Pietro IV.

1387 Giovanni I.

1395 Martino (figlio di Pietro IV).

1412 Ferdinando I, il Giusto (nipote di Pietro IV, dalla sua figlia Eleonora).

1416 Alfonso V.

1425 Giovanni II (figlio di Ferdinando I).

1474 Ferdinando II, il Cattolico, marito di Isabella di Castiglia.

1516 Giovanna, moglie di Filippo d' Austria.

RE DI SPAGNA.

CASA D' AUSTRIA.

1496 Filippo I (figlio dell' imperatore Massimiliano, e marito di Giovanna di Castiglia e d' Aragona).

1516 Carlo I (V di Germania); abd. 1556, m. 1558.

1556 Filippo II (1580 di Portogallo).

1598 Filippo III (Spagna e Portogallo).

1621 Filippo IV (Spagna e Portogallo; 1640 separazione del Portogallo).

1665 Carlo II, m. 1700 senza discendenti.

1700 Filippo (nipote di Luigi XIV di Francia: poco dopo abdicò).

1703 Carlo d' Austria, discendente di Filippo I in sesto grado, sotto il nome di Carlo III: successione disputata.

CASE DI BORBONE, E DI BUONAPARTE.

1724 Filippo V, rimesso sul trono.

1746 Ferdinando VI.

1759 Carlo III (figlio di Filippo V).

1788 Carlo IV; abd. 1808, m. 1819.

1808 Ferdinando VII; 18 Marzo, abd. 6 Maggio.

1808 Giuseppe Napoleone.

1814 Ferdinando VII, rimesso sul trono, m. 1833.

1833 Maria Cristina Regina.

RE DI PORTOGALLO.

CASA DI BORGOGNA.

1090. Enrico di Borgogna, discendente da Roberto II di Francia in sesto grado.
1139 Alfonso I.
1185 Sancho I.
1211 Alfonso II.
1223 Sancho II.
1248 Alfonso III (figlio d' Alfonso II).
1279 Dennis.
1325 Alfonso IV.
1357 Pietro I.
1367 Ferdinando.
1383 Beatrice Regina, moglie di Giovanni I di Castiglia, perdè il trono a cagione del suo matrimonio con uno straniero, 1385.
1385 Giovanni I, figlio naturale di Pietro I.
1433 Edoardo.
1438 Alfonso V.
1481 Giovanni II.
1495 Emmanuele, nipote di Edoardo.
1521 Giovanni III.
1557 Sebastiano, nipote di Giovanni III, ucciso in Africa.
1578 Enrico Cardinale, figlio di Emmanuele.
1580 Filippo I (II di Spagna), nipote di Emmanuele per mezzo d' Isabella, moglie di Carlo I (V di Germania).
1598 Filippo II (III di Spagna).
1621 Filippo III (IV di Spagna

CASA DI BRAGANZA.

1640 Giovanni IV (Braganza), pronipote di Emmanuele, per mezzo della di lui nipote Caterina.

1656 Alfonso VI, abd. 1667, m. 1683; Pietro Reggente 1667.

1683 Pietro II, figlio di Giovanni IV.

1706 Giovanni V.

1750 Giuseppe I.

1777 Maria I e Pietro III, di lei zio e marito, figlio di Giovanni V; Pietro III, m. 1786.

1810 Giovanni VI (Reggente dal 1799 per la demenza della madre).

1822 Pietro IV, m. 1826 (Don Pedro, Imperatore del Brasile e Reggente di Portogallo, m. 1834; suo fratello Don Miguel, pretendente).

1826 Maria II (Don Pedro Reggente).

, Per sette secoli e mezzo la successione è rimasta nella medesima famiglia, e con minori interruzioni di quelle che hanno avuto luogo in ogni altro paese. Appena vi sono state successioni diverse da quella di figlio o figlia al padre. La Corona si è trasmessa in tale maniera ventidue volte sopra trenta.

CAPITOLO XXI.

MONARCHIE DANESE E SVEDESE.

Storia Scandinava. — Antica Costituzione Danese. — Unione di Calmar. — Usurpazioni della Corona. — Tirannide di Cristiano II. — Separazione della Svezia. — Aristocrazia. — Rivoluzione del 1661. — Atto che stabilisce il dispotismo. — Regno mite e sennato di Federico III. — De' suoi successori. — Riforme della Regina Matilde. — Struensee e Brandt. — La plebaglia si collega con la Corte per distruggere i riformatori. — Riforme di Berustorff. — Costituzione Svedese. — Aristocrazia. — Rivoluzione del 1772. — Nuova Costituzione. — Gustavo III. — Accrescimento ulteriore dell' autorità reale 1776. — Danni cagionati dal dispotismo. — Gustavo IV detronizzato. — Nuova Costituzione, 1809.

Il Governo in Danimarca ed in Isvezia era in origine, come quello di tutti gli altri paesi feudali, una monarchia estremamente limitata, nella quale quantunque il Re fosse elettivo, la Corona generalmente rimaneva nella stessa famiglia, salvo qualche eccezione seguita di quando in quando. In Norvegia prevaleva un simigliante governo, tuttochè non vi fosse mai regolarmente stabilito il sistema feudale. Essa fu riunita alla Danimarca, prima da Canuto, Re d'Inghilterra e di Danimarca, verso il 1028, e poi da Margherita nel 1385, ed era abitata dal medesimo popolo.

Faremo principio dal Governo Danese. Nel nono secolo, Aroldo I, il quale erasi convertito al cristianesimo, può dirsi essere stato il primo Re di quel paese. Nel corso di quel secolo, i Danesi per la prima volta invasero da pirati le coste della Francia e dell' Inghilterra, ritirandosi poco dopo col bottino; e poscia, rimettendo piede in ambedue i paesi, vi si stabilirono du-

revolmente. In Francia — che essi avevano invasa col nome generico di Normanni, ovvero uomini del nord — fondarono, ottenendone a forza il consenso da Carlo il Semplice, il Ducato di Normandia nel principio del secolo decimo; ed avevano già conquistato nel secolo precedente pressochè tutta l' Inghilterra, allorquando Alfredo li espulse dalle contrade meridionali, costringendoli a rifugiarsi nelle settentrionali e nel paese interno dell' Isola. Nel secolo undecimo, la invasero di nuovo, e la tennero soggetta per più di venti anni sotto Canuto e Ardicanuto, [1] che regnavano come sovrani d' Inghilterra, Danimarca e Norvegia. Il governo Danese in que' tempi era sostanzialmente nelle mani del Senato e degli Stati: l' uno amministrava il potere esecutivo, gli altri il legislativo. Il Senato era nominato dalla Corona, ma era scelto solamente fra nobili; e vi sedevano officialmente certi alti impiegati dello Stato, e lo presedeva il Re. In tutti gli affari che non richiedevano il concorso del Senato, il Re era tenuto a seguire il consiglio dei quattro grandi ufficiali della Corona, nell' intervallo di tempo in cui il Senato non era in sessione. Gli Stati, composti de' nobili, del clero e de' borghesi (ossia deputati delle Città), dovevano adunarsi annualmente; e non solo avevano tutto il potere legislativo, ma anche quello di far la pace, dichiarare la guerra e contrarre alleanze: soprintendevano ai matrimonj reali, e nominavano i grandi ufficiali del regno. Naturalmente, non potevasi imporre tassa nessuna senza il consenso loro; ma, menochè in qualche occasione straordinaria, non s' imponevano mai nuove tasse, e alle spese della Corona dovevano provvedere le regie possessioni. Il Re era, di fatto, niente altro che un comandante delle forze militari, e un presidente del Consiglio e dello Stato; i nobili avevano sostanzialmente nelle proprie mani il governo; il clero aveva poca influenza, e il popolo quasi nulla.

Nel 1397, Margherita con intrighi e destrezza avendo già ottenuta la Corona di Norvegia, ottenne parimente quella di Svezia in un congresso degli Stati de' tre Regni, tenuto in Calmar, città Svedese. Le Costituzioni di questi tre Regni si rassomigliavano intimamente; ma in quel celebre trattato fu convenuto, che ciascuno

[1] I nomi di questi principi in lingua Danese scrivonsi Knut, e Hardiknut.

ritenesse la propria Costituzione, il Senato, e le leggi patrie. Fu anche convenuto, che la Dieta generale degli Stati di tutti i tre Regni si ragunerebbe in Helmstadt — che i Senatori e i Deputati eleggerebbero il successore al trono, in ciascuna vacanza, scegliendolo nondimeno nella famiglia regnante, nel caso che il principe defunto avesse lasciato de' figli — che la Corte risederebbe quattro mesi dell'anno in ciascun Regno — che le rendite di ciascun Regno verrebbero spese nel Regno stesso — e che i nativi di ciascuno potrebbero essi soli occupare gl'impieghi dentro i confini di quello.

Questa ambiziosa principessa fu ben lungi dall'osservare rigorosamente gli articoli surriferiti, e anche più lungi dal permettere che il governo seguitasse a rimanere così limitato come essa lo trovò in ciascuno de' tre Regni. Violò il trattato impiegando universalmente i Danesi nell'amministrazione del governo Svedese, e si collegò col clero in Danimarca onde deprimere i nobili. Li spossessò delle piazze forti che tenevano in tutto il paese, e anche del diritto di esenzione di ogni tassa fondiaria, ch'essi avevano finallora reclamato. Ottenne medesimamente il consenso del Senato per abolire la giurisdizione arbitraria ch'esercitavano nelle loro terre. Da ciò chiaramente rilevasi, fino a che punto questa celebre donna appianasse la via che conduce al potere assoluto. Rispondendo ad una deputazione di magistrati, i quali si appellavano allo Statuto ch'essa aveva giurato di rispettare, diceva: « Tenetevi la vostra *Carta*, ed io mi terrò le mie truppe e la mia prerogativa ».

Il di lei successore immediato perdè gran parte del potere da essa usurpato; ma, nel principio del secolo decimosesto, Cristiano II si rese assoluto, e governò con tanta crudeltà e tanta sete di sangue, da meritarsi il nome di Nerone del Nord. Dopo la morte di Margherita, l'unione di Calmar è stata più o meno efficace, a seconda della riescita che facevano i principi Svedesi nel mantenere la indipendenza del proprio paese: ma la Danimarca prevalse più spesso; e Cristiano, nell'eseguire una congiura, ch'egli aveva architettata con l'approvazione di due de' suoi prelati, in un divertimento dato in Stoccolma, invitando proditoriamente il Senato

Svedese, ne spense settanta o ottanta per mano del boja, sotto pretesto di eresia. Queste e simili altre enormità gli fecero insorgere il popolo contro, in Isvezia e in Danimarca. Gustavo Vasa si fece capo degli Svedesi, e col suo grande coraggio e col suo grande ingegno, riescì nello scopo di liberare la patria, ed inalzarsi, in virtù dell'elezione fatta dagli Stati, al trono; che la sua famiglia conservò fino al 1818, allorquando fu dato al generale Bernadotte, il quale alcuni anni innanzi era stato scelto a succedere a Carlo XIII. Gli Stati Danesi adunaronsi in Jutland, e formalmente deposero il mostro (Cristiano II), al quale la sentenza fu comunicata semplicemente dal giudice da solo a solo, senza essere accompagnato da nessuna forza; ed il tristo principe immediatamente firmò l'atto d'abdicazione. Tali avvenimenti seguirono negli anni 1521 e 1523. Lo stabilimento della riforma ebbe luogo in parte nel 1527, e definitivamente dieci anni dopo; e non vi è dubbio che vi contribuisse la condotta di Cristiano, non che quella de' vescovi cattolici. La tirannide di Cristiano produsse un altro evento di non poca importanza. La Norvegia, che, al pari della Svezia, era stata alternativamente libera e dipendente dalla Danimarca, dall'Unione di Calmar in poi, abbracciò il partito di Cristiano, e dopo molti sforzi venne riassoggettata da Cristiano III, che dagli Stati era stato eletto a succedere a Federico, immediato successore del tiranno. Venne convocata una Dieta, la quale dichiarò la Corona di Norvegia formalmente unita a quella di Danimarca; il Senato venne abolito; gli Stati non presero mai più parte alla elezione del Sovrano; e da quel tempo in poi la Norvegia rimase congiunta alla Danimarca, finchè nel 1814 fu data alla Svezia, in virtù di uno degli atti più riprovevoli del Congresso di Vienna. La Riforma, nondimeno, produsse la seguente conseguenza importantissima al governo Danese. In opposizione alle rimostranze di Lutero, tutte le terre della chiesa, e gli altri privilegi ecclesiastici, furono tolti al clero cattolico, e la loro proprietà fu divisa fra i nobili e la Corona. Da quell'epoca, le usurpazioni dell'aristocrazia non trovarono impedimento nessuno; il Senato divenne il potere governante lo Stato, non essendosi convocata nessuna Dieta dopo il 1536; e ciascun Re, nominato

dal Senato, obbligavasi per mezzo d' una *capitolazione* a mantenere e talvolta ad accrescere i privilegi dell' aristocrazia.

Nel 1660, la Svezia aveva quasi conquistata la Danimarca; perocchè il cattivo governo e le oppressioni esercitate dai nobili, e il giusto scontento del popolo e del clero, resero impossibile a Federico III, malgrado le sue alte doti intellettuali, di giovarsi de' mezzi del paese, e di provvedere efficacemente alla sua salvezza. Le provincie sulle rive settentrionali del Baltico erano state intieramente invase dagli Svedesi; Copenaghen fu cinta d'assedio, e potè salvarsi solo per gli sforzi straordinarj del popolo. La pace del maggio 1660 abbandonò tutte le provincie settentrionali del Baltico, che poi appartennero sempre alla Svezia; e poichè le finanze erano in rovina, l'armata senza paga, e la flotta quasi annientata, la necessità di convocare gli Stati generali parve evidentissima anche al Senato. E però si adunarono, e immediatamente si scoprì di essersi già stabilita una secreta intelligenza fra la Corona e il clero e i Deputati, ad esclusione dei nobili. Que' due ordini congiuntamente pregarono il Re di recare nelle sue mani il governo dello Stato, di ricevere la Corona come ereditaria nella propria famiglia, di esercitare da principe assoluto l'autorità reale, e su queste basi edificare quella Costituzione che più gli sembrasse opportuna. Nonostante, innanzi che essi facessero questo passo straordinario, eravi stata un' aperta differenza fra loro e i nobili. Il presidente de' Comuni, in nome loro, e con l'intiero concorso del Re e del clero, aveva proposto che i nobili dovessero contribuire a tutte le tasse che lo stato del paese avrebbe potuto trovarsi in bisogno di imporre; e tale proposta fu ricevuta con insolenza aristocratica, e trattata dai nobili come una invasione de' loro incontrastabili diritti. Che anzi, non si fecero scrupolo di designare il popolo col nome di vassallo, dichiarato tale dalla Costituzione, e quindi tale doveva rimanere per l'avvenire. A cagione di questo avvenimento, i Comuni si ritirarono in una camera separata, e si misero in comunicazione diretta col Re, al quale fecero la vile e malvagia proposta di dichiararsi suoi servi, affinchè i tiranni aristocratici partecipassero anch' essi alla condizione di servi. I nobili — confusi da siffatto modo di

procedere, non apparecchiati a resistere al Re, e circondati da' numerosi abitanti della capitale, i quali unanimemente gli avversavano, ed erano inorgogliti di essersi difesi dagli Svedesi — dopo di avere prolungato le trattative, si accorsero ch'era forza sottomettersi, ed ebbero la viltà perfino di concorrere volontariamente a distruggere la Costituzione, accecati dalla speranza di ottenere, per tanta codarda acquiescenza, la grazia del Re. L'atto di rinunzia a tutti i diritti e le libertà di ogni classe del popolo, fu eseguito nel dì 10 gennajo 1661, in tre parti, una per ciascun ordine, firmato rispettivamente da tutti i senatori e da tutti i capi di famiglie nobili, da tutti i rappresentanti del clero, e per fino dai parrochi delle parrocchie, e da tutti i deputati de' Comuni, e dai magistrati e dagli stessi principali abitanti delle Città. È questo forse l'atto più turpe di cui faccia ricordo la storia; poichè non lascia alla Nazione nè anche la scusa di essersi lasciata trascinare dal fuoco di un eccitamento momentaneo, e toglie ogni possibilità di negare che la massa del popolo partecipasse alla vergogna, o di gettare il biasimo soltanto sopra una parte della comunità.

Il risultamento immediato ne fu quello che era da aspettarsi. La più assoluta Costituzione che si conosca nel mondo orientale, fu fatta dal Re, secondo che, a dir vero, il paese glie l'aveva richiesta. Il dì 14 novembre 1665, venne solennemente promulgata. Essa dichiara che il Re è il solo reggitore supremo sulla terra; che egli è superiore a tutte le leggi umane; che in tutti gli affari ecclesiastici e civili, egli non conosce altro superiore che Dio; che egli solo può fare, variare, abrogare e interpretare le leggi; e che egli ha il potere di concedere esenzioni e dispense d'obbedire alle leggi, a chiunque gli piaccia. — Dopo tutto ciò, non era punto necessario andare più in là. Nulladimeno, per maggior sicurezza il documento aggiunge, che il Sovrano ha tutto il potere militare e civile; ch'egli solo nomina tutti gli ufficiali e funzionarj; ch'egli solo può imporre qualunque specie di tassa; ch'egli solo può regolare ed anche ordinare tutti gli affari e le cose della chiesa. Quantunque al Re fosse concesso di regolare la successione secondo che gli piacesse, egli dichiarò che sarebbe ereditaria, indicando la linea ordinaria della discendenza

regia, « dopo che la divina Provvidenza » dice egli « ci avrà dato una eterna e celeste corona, in cambio della corona terrestre che adesso noi portiamo ». E poichè la legge reale non deve alterarsi, nessun Re futuro può variare l' ordine della successione; ma il Re può, per testamento, disporre, come gli piace, della reggenza o tutela del suo successore minorenne. Il potere supremo, creato da questo atto, può essere esercitato da un fanciullo di tredici anni compiti; che val quanto dire — il Re a tredici anni compiti è maggiore. — In ogni avvenimento al trono, deve aver luogo la cerimonia della incoronazione; ma « il sovrano non è tenuto a prestare nessun giuramento in nessuna maniera, sotto nessun nome, a voce o in iscritto, a qualsivoglia persona », per la ragione allegata; cioè, che nella sua qualità di monarca libero e assoluto, i suoi sudditi « non possono imporre verun giuramento, o prescrivere veruna condizione che limiti la sua autorità ». Vi è anche esplicitamente rammentato, che la cerimonia della incoronazione non ha nulla da fare col titolo; ma è semplicemente un atto onde mostrare che il Re riconosce la propria dipendenza dall' Essere Supremo. Ma, come se le surriferite cose non fossero sufficienti, l' articolo 26 di questa famosa Costituzione stabilisce, che nel caso possibile di essere stata omessa qualche cosa dichiarante la piena assolutezza del potere sovrano, si devono considerare come supplemento ad ogni difetto qualunque, le seguenti parole: « Il Re di Danimarca e di Norvegia sarà un Re ereditario, ed investito del supremo potere, in guisa che tutte le cose che possano esser dette o scritte in favore di un assoluto ed ereditario Re cristiano, siano applicabili in tutto e per tutto, e nel più esteso senso del vocabolo, al Re di Danimarca e di Norvegia ». Procede quindi ad enumerare i danni che sono seguiti dagli atti e dalle concessioni de' Re che con essi hanno derogato al potere assoluto; avverte tutti i Re futuri di Danimarca e Norvegia a guardarsi da siffatti errori; e dichiara che ogni cosa che i popoli ottenessero da loro, ove menomamente leda la prerogativa regia assoluta, sarà nulla, e le persone che l' avessero ottenuta saranno considerati come rei d'alto tradimento. I principi del sangue sono anche esenti da ogni qua-

lunque giurisdizione, e la loro condotta è soggetta soltanto al sindacato del Re. Quel documento termina esprimendo la fiduciosa credenza, che esso è stato congegnato in guisa da presentare la migliore Costituzione che possa essere immaginata dalla prudenza umana, e la più atta ad evitare tutti gl' inconvenienti, ed assicurare la pace e la tranquillità de' sudditi: nondimeno, perchè anche i più saggi disegni degli uomini sono nelle mani di Dio, raccomanda a Dio la famiglia reale ed il regno.

Era da aspettarsi, che l' autorità conferita a Federico III di formare un sistema di governo assoluto, verrebbe esercitata a seconda de' dettami contenuti in un documento così mostruoso. Non era forse tanto da aspettarsi, che egli, dopo di essere stato investito di un potere così illimitato, opererebbe in modo da conciliare gli uomini al giogo cui s'erano volentieri sottoposti, o, meglio, che essi stessi avevano foggiato, servendosi di lui come di semplice strumento. Il suo regno fu mite, e prudente, e prospero. Egli mantenne la pace ed amministrò il governo con moderazione e giustizia; e i suoi successori per cento anni generalmente seguirono i suoi passi. Ma, finalmente, Cristiano VII, principe di debole intelletto, essendo succeduto al trono, la regina Matilde sua moglie e figlia di Giorgio III d' Inghilterra, donna di vaste e liberali vedute, mise nella grazia del Re il conte Struensee, uomo d' origine plebea, ma di spirito audace e determinato. Egli, insieme con la regina, giunse a padroneggiare l'animo di Cristiano, e l' uno e l' altra governavano in nome di lui. Introdussero importantissime riforme in ogni dipartimento dello Stato; la magistratura venne purificata, ed aperta la stretta corporazione di Copenaghen; gli stabilimenti furono ridotti; vennero abolite quelle tasse che più pesavano sulla comunità, i servizi feudali diminuiti; e la stampa con un editto fu resa perfettamente libera. Il primo uso ch' essa fece di tale libertà, fu quello di opprimere i suoi liberatori con ogni specie di ribalderia e calunnia. La plebaglia di Copenaghen fece lo stesso; la regina vedova, bramosa di porre da canto la regina regnante, e di elevare il proprio figlio alla reggenza, con l' ajuto di taluni nobili che erano stati offesi dalle riforme di Struensee, arrestò il ministro e la Regina, li imprigionò

per tutta la vita in una fortezza, e fece condannare Struensee e il conte Brandt suo coadjutore da una commissione, e decapitarli, senza che venisse specificata la colpa. I sudditi, degni successori di coloro che un secolo innanzi avevano sacrificato le libertà patrie, plaudirono altamente a quell' atto di violenza, commesso contro coloro che avevano fatto tanto per renderli liberi e salvarli.

È stato un caso fortunatissimo per i Danesi, che, malgrado la loro detestabile Costituzione, una successione, prima di Re buoni, poscia di saggi e liberali ministri, contribuisse grandemente a far progredire il paese, introducendovi delle riforme, salutari anche alla condizione del popolo. Bernstoff aveva preceduto Struensee, e poste le prime fondamenta della sua lodevole politica. Il di lui nipote fu ministro dal 1788 al 1796. Si deve a questi egregi uomini, fra le altre cose, l' abolizione della servitù dei contadini, e la cessazione della schiavitù nelle isole Danesi dell' India Occidentale. Un altro maggior beneficio fu largito al popolo: esso ha un codice breve e semplice; tutte le leggi si contengono in un solo volume in quarto. Vi sono anche de' giudici locali, scelti, come anche lo sono i cancellieri de' tribunali, dai possidenti d' ogni distretto, con l' approvazione del Re. I giudici siedono in tribunale ogni settimana, e sono assistiti da quattro o cinque assessori del circondario, che esprimono la loro opinione, la quale non vincola come fosse una sentenza. In diversi luoghi vi sono Corti d' appello, dalle quali si passa per la sentenza diffinitiva alla Gran corte di Copenaghen. Il Re rivede tutte le sentenze criminali. In questi ultimi anni sono stati istituiti anche dei *Giudici conciliatori*; [1] e il loro effetto fu quello di far cessare ad un tratto quasi sedici mila sopra venticinque mila cause, che in tre anni si agitavano innanzi ai tribunali.

L' antica Costituzione di Svezia somiglia strettamente a quella di Danimarca. In origine, il Senato era il Consiglio del Re: era

[1] È loro ufficio spiegare ai litiganti, innanzi che imprendano una lite, il loro vero interesse nella causa; e in tal guisa impediscono i processi e le difese disperate, inducendo spesso le parti ad un accomodamento.

composto di dodici de' primi nobili, i quali venivano a quell' ufficio nominati dal Re, insieme con altri membri, e rimanevano nell' impiego a vita. Gli Stati si componevano di quattro ordini — Nobili, Clero, Borghesi e Contadini. I borghesi, ovvero deputati delle Città, pendevano verso la Corona; ma erano di poco peso. Quelli de' Contadini, ossiano rappresentanti degli individui che coltivano le terre immediatamente soggette alla Corona, avevano maggiore importanza, ma erano sotto l' influenza della nobiltà. Il Clero, quando la religione dello Stato era la cattolica, esercitava una influenza potente al pari di quella de' nobili; e, generalmente, collegavansi con essi e contro la Corona e contro i Comuni. Allorchè Gustavo Vasa scosse il giogo Danese, cominciò a promuovere la religione Luterana, e nel 1554 riescì a stabilirla: la qual cosa non solo lo mise in possesso delle rendite ecclesiastiche, ma d' allora in poi il clero parteggiò per la Corona contro l' aristocrazia. Così egli potè ottenere dagli Stati una legge che dichiarava ereditaria la Corona; ed influì talmente sulle elezioni dei Deputati, che governava a suo talento la Dieta. Le guerre di Gustavo Adolfo naturalmente accrebbero l' autorità regia; e i Comuni, insieme col clero, vogliosi di diminuire il potere de' nobili, ma più ancora le truppe che quel principe guerriero aveva raccolte ne' suoi dominj tedeschi, porsero il destro a Carlo XI di stabilire un governo quasi tanto assoluto, quanto era quello che Federico III aveva di recente stabilito in Danimarca. Il Senato diventò un semplice consiglio privato; e gli Stati si adunavano soltanto per mostrare il loro ossequio al Sovrano, al quale era stato da essi devoluto tutto il supremo potere legislativo.

Dopo che il di lui figlio Carlo XII ebbe esausto tutti i mezzi del Regno nelle sue guerre insane, duranti le quali egli governò da principe assoluto, gli Stati alla sua morte vollero far valere il loro antico diritto a scegliere il successore; e ponendo da canto il più prossimo parente, ch' era il Duca d' Holstein, al quale Carlo aveva anche per testamento legata la Corona, scelsero Ulrica Eleonora, sorella di Carlo, facendole giurare l' antica libera Costituzione del Regno, ed aggiungendovi altre libere concessioni. Il Senato doveva essere, come prima, composto di do-

dici membri, ma dovevano essere scelti dal Re sopra una terna, che in ogni vacanza gli dovevano presentare gli Stati. Il re aveva doppio voto, e in caso di parità il suo voto decideva; ma senza il concorso del Senato egli non poteva fare nessun atto governativo. Gli Stati dovevano adunarsi ogni triennio per lo meno; ed anche più spesso, qualora piacesse al Senato di convocarli. Gl' impiegati erano tutti indicati dal senato, che poneva una lista d' individui innanzi al Consiglio privato, corpo composto di quattro senatori, nel quale il Re aveva un voto. Una Commissione secreta degli Stati rivedeva tutte le determinazioni del Senato. Durante la sessione degli Stati, le funzioni del Re e del Senato rimanevano sospese, e Re e senatori erano tenuti a ratificare ed eseguire tuttociò che veniva ordinato dagli Stati. Gli Stati soli avevano il potere di dichiarare la guerra e concludere la pace; e potevano destituire ogni senatore, la cui condotta fosse da essi disapprovata. Tale fu il governo Svedese del 1720 al 1772 — una Dieta aristocratica, ed un Re di solo nome.

Nel 1772, Gustavo III — il quale aveva solennemente giurato di mantenere la Costituzione in tutta la sua purità, con tali minute e specificate asseveranze che mal si potrebbero pretendere in un atto qualunque di spergiuro, aggiungendovi un permesso che scioglieva il popolo dal suo giuramento di fedeltà nel caso che il principe non osservasse scrupolosamente il suo, — giovandosi dei due partiti che esistevano nella Dieta, de' dissapori fra i borghesi e i nobili, e dell' ajuto della soldatesca, ch' egli aveva guadagnata con doni —, imprigionò i capi del partito aristocratico, convocò gli Stati, li circondò di truppe, messe de' cannoni in tutte le uscite della sala, e fece loro firmare una Costituzione, per mezzo della quale il Senato, composto di diciassette membri, diventava un semplice consiglio, menochè tutto il loro numero fosse unanime in qualche questione diplomatica, nel qual caso il loro voto era obbligatorio. Il Re solo poteva nominare i senatori, non che tutti gl' impiegati civili, ecclesiastici e militari; egli solo poteva convocare gli Stati, e il suo assenso, unito a quello dell' Assemblea, era necessario a tutti gli atti legislativi. Secondo tale Costituzione, gli Stati avevano il *veto* sulle dichiarazioni di guerra; ed essi soli

potevano imporre nuove tasse; ma nel caso che rifiutassero le nuove imposte, seguitavano a riscuotersi le vecchie; e nel caso d'una invasione forestiera, il principe poteva imporre tasse da sè, le quali, ove non venissero confermate dagli Stati, dovevano cessare appena fatta la pace. Gli Stati dovevano radunarsi soltanto allorchè piacesse al principe di convocarli, e non potevano deliberare se non su quelle materie che venissero da lui proposte. Essi erano composti della *nobiltà*, ovvero de' capi delle famiglie nobili; del *clero*, ossia de' vescovi e de' rappresentanti scelti dai capitoli; de' *borghesi*, o rappresentanti eletti da' magistrati e dai consigli delle Città, i quali erano eletti dalla classe de' borghesi; e de' *contadini*, ovvero rappresentanti scelti da tutti coloro che occupavano e coltivavano le terre soggette alla Corona. Il Re doveva nominare il presidente di ciascuna Camera, tranne di quella del clero, nella quale presedeva il primate. Le Camere dovevano adunarsi e votare separatamente; ma nel *plenum*, ovvero unione di tutti quattro gli Ordini, la maggioranza era quella che decideva; così che tre quarti di voti erano richiesti per decidere una quistione. Secondo la legge, le famiglie nobili ascendevano da 1200 a 1500; ma al Parlamento non concorsero mai più di 600. La Camera del clero era di 80 membri; quella de' deputati di 200; e quella de' contadini di 100. Tutta la popolazione oggidì non avanza di molto i due milioni e mezzo, includendovi la Finlandia; quella della Norvegia è circa d' un milione: e però i membri del parlamento dovevano allora essere in minor numero. In tal modo, quantunque non possa dirsi che Gustavo con la surriferita Costituzione stabilisse un governo tanto assoluto quanto era quello che col secolo precedente Federico III aveva stabilito in Danimarca, nondimeno la vecchia Costituzione venne completamente rovesciata, e ve ne fu sostituita un'altra, in virtù della quale cessava la preponderanza de' nobili, e il Re acquistava, in sostanza, se non di nome, illimitata autorità. Gustavo avendo, pochi mesi avanti, volontariamente giurato di osservare nella maniera più solenne la forma del governo allora stabilito, di mantenere i diritti e privilegi degli Stati, di non agir mai se non a seconda del voto de' Senatori, e di riguardare col più grave dispiacere

chiunque osasse proporgli di estendere il regio potere — chiuse quella memorabile sessione degli Stati, ch' egli aveva circondati co' suoi cannoni carichi, togliendosi dal capo la corona, cavando di tasca un libro di preghiere, intonando da sè il *Te Deum*, cui tutti i membri, prostrandosi in ginocchio, fecero eco. Nominato il nuovo Senato, e convocati di nuovo gli Stati, ottenne la concessione di un' ampia rendita senza limite di tempo, innanzi che si dileguasse l' impressione della paura ch' egli aveva loro messa negli animi co' suoi belligeri apparecchi; e quindi reputando superflua ogni ulteriore adunanza della Dieta, la licenziò per sei anni. Nel 1776, i nobili minacciarono di far qualche audace tentativo, e il contegno di parte dell' armata, che pendeva per essi, era inquietante. Gustavo modificò nuovamente la Costituzione, ed abolì con un editto il Senato, senza convocare la Dieta, dopo di avere ottenuto dagli altri tre Ordini una dichiarazione avente forza di legge, in virtù della quale il suo potere era reso più indipendente; e fra le altre cose, fu a lui solo concesso il diritto di pace e di guerra.

L' antica Costituzione di Svezia era sommamente difettosa; ma i privilegi dell' aristocrazia, in che consisteva il suo maggiore difetto, furono conservati nella loro parte peggiore — come erano la loro esenzione dalle tasse, e il loro diritto esclusivo di possedere certe specie di terre — da Gustavo, allorchè non curante della condizione oppressa de' Comuni, pensò solamente di domare il potere de' baroni in modo, che non incomodasse menomamente il libero esercizio del potere assoluto. L' accrescimento del suo potere fu cagione di gravissimi danni al paese: lo gettò in una guerra con la Russia — si apparecchiò ad unirsi alla crociata contro la libertà in Francia — commise i più vili e perniciosi atti di frode riguardo alla moneta corrente, ch' egli non solo deprezziò emettendo una lunga serie di carta monetata, ma adulterò segretamente — si inorgogliva d' uno splendore sproporzionato ai mezzi del paese; e non contento di introdurre ne' suoi Stati il governo dispotico delle nazioni meridionali, tentò immoralmente di importarvi i dissoluti costumi di quelle. Al suo regno pose fine la mano d' un assassino, di buona famiglia, nel 1792; ma se il

rancore fosse politico o personale — se procedesse dalla classe cui apparteneva l'assassino, e che era stata oppressa da Gustavo — o da qualche motivo privato concernente il modo di vivere del re — non è facile asseverarlo. Il di lui fratello successe alla reggenza, mentre il di lui figlio era minorenne; e lo stesso figlio, dal 1796 al 1809, governò con una mancanza di capacità, con una inetta vanità, con una ridicola voglia di scimmiottare gli altri principi infinitamente a lui superiori, che fece sospettare tutto il mondo della di lui insania. Le sciagure di cui la sua demenza fu cagione al paese, fecero scoppiare una rivoluzione nel 1809, prima nell'armata, e poscia nella capitale; ed egli essendo stato arrestato, fu costretto ad abdicare. Gli Stati adunaronsi, ed elessero a Re il di lui zio, il quale era già stato reggente; e l'anno dopo, morto il figlio adottivo del nuovo Re, elessero Bernadotte, uno de' generali di Napoleone, a succedere al trono dopo la morte di Carlo XIII, la quale seguì nel 1818.

Espulso Gustavo IV, venne adottata una nuova Costituzione, che in certi riguardi migliorò quella del 1772. L'amministrazione del governo è condotta dal Re, assistito da un Consiglio di nove membri, nominati da lui, alle sessioni del quale ciascun ministro è presente ogni qualvolta si discutono affari del suo dipartimento. Il Re può fare quei passi che più gli piacessero in tutte le cose pertinenti al potere esecutivo; ma i Consiglieri, in caso che opinino diversamente, devono notarne le ragioni in un apposito registro; ed ove trascurino di far ciò, rimangono responsabili come se avessero consigliato il Re a quell'atto. Il registro rimane accessibile ad un Comitato eletto dagli Stati, tranne in quelle parti che si riferiscono ad operazioni militari. Gli Stati si adunano da sè ogni quinquennio, e deliberano intorno a qualunque subietto che sembri loro opportuno: essi hanno il potere, dopo di avere esaminati i registri, di destituire qualunque membro della corte suprema di giustizia, la quale è composta di dodici giudici nominati dal Re, metà de' quali devono essere nobili. Non può mutarsi nessuna legge fondamentale della Costituzione se non per consenso di tutte e quattro le Camere; e il mutamento proposto in una

Dieta, non può eseguirsi che nell' altra. Il Re, qualora lo creda opportuno, può convocare una Dieta straordinaria. Gli è chiaro che, con molti grandi difetti, questa non è costituzione di monarchia assoluta. Ma dall' altro lato, a meno che gli Stati non si adunino con più frequenza, e soprattutto, a meno che la Corona in ciò che riguarda le spese — non solamente le tasse nuove, ma le ordinarie — dipenda dal Corpo rappresentativo, il governo non può accuratamente chiamarsi governo popolare, o monarchia limitata. Nel 1814, la Norvegia fu annessa alla Svezia, affinchè la Russia, la quale pretendeva di avere fatto guerra per la ristaurazione dell' ordine sociale in Francia, e per la indipendenza degli altri Stati — cioè il diritto di ritenere le antiche possessioni — potesse appropriarsi, staccandola dalla Svezia, la provincia importante della Finlandia. Allora fu concessa alla Norvegia una nuova Costituzione, somigliante in qualche modo a quella che la Svezia adesso possiede; e per ciò appunto non è necessario esporne i particolari.

Tutte le osservazioni che abbiamo notate nello esame della Storia Spagnuola,[1] ricevono nuova conferma da quello delle monarchie Nordiche. Alle quali qui facciamo punto — ma con questa consolante riflessione —, che non è probabile che alcuna nazione nell' epoca presente faccia la menoma revisione del proprio governo, anche nelle circostanze meno favorevoli alla libertà, senza renderne le istituzioni più democratiche, e senza ridurre il potere del principe dentro più stretti confini. Perfino la Svezia, nel tempo della tirannide di Napoleone, e duranti le guerre degli altri tiranni suoi avversarj, ottenne un governo molto migliore di ogni altro che ella avesse mai posseduto in veruna epoca della sua storia; e la Norvegia, nel momento che la caduta di Buonaparte dava nuova vita al vecchio dispotismo, ricevè un simile beneficio dalle mani del conquistatore.

[1] Le tavole de' sovrani Danesi e Svedesi, che nell' originale inglese erano poste dopo il capitolo concernente la Spagna, nella traduzione si è stimato più opportuno porle al luogo lor proprio. (*Nota dell' Editore.*)

TAVOLA

DEI RE DI DANIMARCA E DI NORVEGIA.

CASA DI HAROLD BLATAND c. 944 m. 994.

DANIMARCA

- Valdemaro I (il Grande) c. 1157, m. 1182.
- Canuto VI, m. 1202.
- Valdemaro II, m. 1241, figlio di Valdemaro I.
- Valdemaro III, re con suo padre 1219, m. 1231.
- Erico VI (il Santo), as. 1250, figlio di Valdemaro II.
- Abele, as. 1252, figlio di Valdemaro II.
- Cristoforo I, as. 1259, figlio di Valdemaro II.
- Erico VII, as. 1266.
- Erico VIII, m. 1319.
- Cristoforo II, m. 1336, figlio di Erico VII.
- Interregno.
- Valdemaro IV el. 1340, m. 1375.

DANIMARCA E NORVEGIA 1380

- Oloff, el. 1376, m. 1387, nipote di Valdemaro IV, per mezzo di Margherita.
- Margherita, el. 1387, m. 1412, madre di Oloff.

DANIMARCA, NORVEGIA E SVEZIA 1387

- Erico IX, dep. 1439, m. 1459, pronipote di Valdemaro IV.
- Cristoforo III, el. 1440, m. 1448, nipote di Erico IX.

CASA DI HOLSTEIN, O OLDENBURG.

DANIMARCA, NORVEGIA, SVEZIA E HOLSTEIN 1459

- Cristiano I, el. 1445, m. 1481, Conte di Oldenburg.
- Giovanni, m. 1513.
- Cristiano II, dep. 1523, m. 1559.
- Federico I, m. 1533, figlio di Cristiano I.

DANIMARCA, NORVEGIA E HOLSTEIN 1521

Cristiano III, el. 1534, m. 1559.
Federico II, m. 1588.
Cristiano IV, m. 1648.
Federico III, m. 1670.
Cristiano V, m. 1699, fratello del principe Giorgio, marito della Regina Anna d'Inghilterra.
Federico IV, m. 1730.
Cristiano VI, m. 1746.
Federico V, m. 1766, marito di Luisa figlia di Giorgio I d'Inghilterra.

DANIMARCA E HOLSTEIN 1814

Cristiano VII, m. 1808, marito di Matilde sorella di Giorgio III.
Federico VI, m. 1839.
Cristiano-Federico, e. 1839, nipote di Cristiano VII.

RE DI SVEZIA.

CASA DI FOLKINGEN.

Valdemaro, el. 1250, dep. 1275, m. 1302.
Magno I, el. 1275, m. 1290, fratello di Valdemaro.
Birger, dep. 1319, m. 1321.
Magno II, el. 1321, dep. 1363, m. 1374, nipote di Birger.
Alberto, el. 1363, dep. 1389, m. 1412, Duca di Mecklenburg, nipote di Magno II.

DINASTIA DANESE.

Margherita (di Danimarca), el. 1389, m. 1412.
Erico XIII, el. 1397, e. 1412, dep. 1430, m. 1459, pronipote di Margherita.
Durante l'unione, dal 1397 al 1521, sei deposizioni dal trono.

CASA DI VASA.

Gustavo I (Vasa), e. 1523, m. 1560.
Erico XIV, dep. 1569, m. 1577.

Giovanni III, e. 1569, m. 1592, figlio di Gustavo Vasa.
Sigismondo (re di Polonia), dep. 1600, m. 1632.
Carlo IX, e. 1600, m. 1641, figlio di Gustavo Vasa.
Gustavo II (Adolfo), m. 1632.
Cristina, abd. 1654, m. 1659.

CASA DI DEUX-PONTS.

Carlo X (Gustavo) e. 1654, m. 1660, nipote di Carlo IX per mezzo di sua figlia la Duchessa di Deux-Ponts.
Carlo XI, m. 1697.
Carlo XII, m. 1718.
Ulrica el. 1719, abd. 1720, m. 1721, figlia di Carlo XI.
Federico I, el. 1720, m. 1751, marito di Ulrica.

CASA DI OLDENBURG, O HOLSTEIN-GOTTORP.

Adolfo Federico, el. 1743, c. 1751, m. 1771, discendente di Carlo IX in quinta generazione.
Gustavo III, as. 1792.
Gustavo IV (Adolfo), abd. 1809.
Carlo XIII, e. 1809, m. 1818, figlio di Adolfo-Federico.

SVEZIA E NORVEGIA 1814 { Carlo XIV (Giovanni), c. 1818 (Generale Bernadotte).

Nota: m. morto; dep. deposto dal trono; abd. abdicò; e. coronato; el. eletto; as. assassinato. Dove non vi è speciale osservazione, s'intende che ciascun sovrano della stessa famiglia sia figlio o figlia di quello che precede immediatamente, e che sia asceso al trono alla morte del predecessore.

I titoli de' re Svedesi in taluni casi, come in quelli degli Erichi e de' Carli, sono presi non dalle loro serie come re, ma come principi delle loro rispettive case. Così Carlo XII era il sesto re Svedese di quel nome: il primo, il quale fu re nel 1161, era Carlo VI de' principi della Casa di Suerker. Similmente, Erico XIV era il sesto re svedese di quel nome.



INDICE

DE' CAPITOLI CHE SI CONTENGONO NELLA PARTE PRIMA.

CAPITOLO I.

PRINCIPII FONDAMENTALI DEL GOVERNO.

CAPITOLO II.

PRINCIPII FONDAMENTALI DEL GOVERNO.

(Continuazione.)

CAPITOLO III.

MONARCHIE ASSOLUTE D' ORIENTE.

CAPITOLO IV.

MONARCHIE D' ORIENTE.

(*Continuazione.*)

CAPITOLO V.

EFFETTI DELLA MONARCHIA ASSOLUTA.

CAPITOLO VI.

GOVERNO DELLA CHINA E DEL GIAPPONE.

CAPITOLO VII.

GOVERNO DI RUSSIA.

CAPITOLO VIII.

SISTEMA FEUDALE.

CAPITOLO IX.

SISTEMA FEUDALE.

(Continuazione.)

CAPITOLO X.

MONARCHIA COSTITUZIONALE.

CAPITOLO XI.

MONARCHIA FRANCESE.

CAPITOLO XII.

MONARCHIA FRANCESE.

(*Continuazione.*)

CAPITOLO XIII.

MONARCHIA FRANCESE.

(*Continuazione.*)

CAPITOLO XIV.

IMPERO GERMANICO.

CAPITOLO XV.

REGNI GERMANICI.

CAPITOLO XVI.

MONARCHIE ITALIANE.

CAPITOLO XVII.

MONARCHIE ITALIANE. — SICILIA E NAPOLI.

(Continuazione.)

CAPITOLO XVIII.

MONARCHIE ITALIANE.

(Continuazione.)

CAPITOLO XIX.

MONARCHIE ITALIANE. — REGNO LOMBARDO-VENETO. — REGNO SARDO.

(*Continuazione.*)

CAPITOLO XX.

MONARCHIE SPAGNUOLA E PORTOGHESE.

CAPITOLO XXI.

MONARCHIE DANESE E SVEDESE.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

NOTA ALLA TAVOLA POSTA A PAG. 105.

LE DATE OMESSE SONO LE SEGUENTI.

	{	Thamasp II, s. 1727, dep. 1732. Abbas III, 1732, dep. 1736, fanciullo.
NADIR	{	Nadir Shah (Thamas Koulikhan), reggente 1732, e. 1736, u. 1747. Aly Adil (Nipote di Nadir), dep. 1747, u. 1748. Adil Rokh (Pronipote di Nadir), dep. 1748, gov. di Khorassan 1751. Solimano, dep. ed u. 1750.
DINASTIA ZEND	{	Kerim Khan 1753, m. 1773. Zuckee, dep. ed u. 1773. Abul Futteh, dep., rest., dep. 1779. Saduk, dep. 1780, u. 1781. Aly Moored, m. 1785. Jaafer, dep. 1785, u. 1789. Coft Aly, dep. 1789, u. 1795.
DINASTIA KAJAR	{	Aga Mohammed, dep. 1795, u. 1797. Futteh Aly, e. 1797, u. 1798 Mohammed Mirza.

NOTA DELL'EDITORE.

Rimettendo al giudizio del lettore gli errori tipografici che si potessero incontrare, avvertiamo che in tutti que' luoghi dove si legge *Carlo il Fotuo*, deve leggersi *Corlo il Grosso.*